BOLLETTINO UFFICIALE

n. 14
DEL 4 APRILE 2018

Anno LV n. 14

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

18_14_1_DPR_1_365_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 21 marzo 2018, n. 365

CUP I41B08000240005 - "III Corsia dell'autostrada A4 - Tratto nuovo ponte sul fiume Tagliamento (progr. km 63+300) - Gonars (progr. km 89+000)", affidata a Contraente generale. Percorsi alternativi in occasione della sospensione temporanea della circolazione nel Comune di Porpetto - cavalcavia Corgnolo-Porpetto - e nel Comune di Ronchis - sottovia Fraforeano. Approvazione interventi trasporto pubblico locale ed assunzione relativi oneri.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008, è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2009, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4, nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, prorogato successivamente con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri fino al 31 dicembre 2018;
VISTA l'Ordinanza 5 settembre 2008, n. 3702 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
VISTO l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, laddove prevede che restino fermi, tra gli altri, gli effetti dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702;
CONSIDERATO che il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria Autovie Venete S.p.A.;
CONSIDERATO che in esito alla valutazione delle offerte, l'aggiudicazione provvisoria è stata disposta in favore del costituendo Consorzio ordinario formato da Rizzani de Eccher S.p.A. e Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., poi costituitesi nella società Tiliaventum S.c.a r.l., ed in seguito la Stazione Appaltante, dopo aver espletato i controlli previsti per legge, ha provveduto all'aggiudicazione definitiva della procedura citata, con Decreto n. 59 del 3 maggio 2010;
VISTO il Decreto n. 307 del 23 giugno 2016, con cui il Commissario delegato ha approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto;
VISTO il Decreto n. 318 del 30 dicembre 2016, con cui il Commissario delegato ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;
VISTO che il progetto esecutivo, approvato con Decreto n. 318 del 30 dicembre 2016, prevede, in Comune di Ronchis, la costruzione di un sottopasso in corrispondenza della strada provinciale n. 7 "di Latisana", identificato come "Opera n. 114" e, in Comune di Porpetto, la costruzione di un cavalcavia auto-

stradale in corrispondenza della strada comunale Porpetto - Corgnolo, identificato come “Opera n. 164”;
CONSIDERATO che il progetto esecutivo approvato prevede la sospensione temporanea della circolazione, in Comune di Ronchis, sulla strada provinciale n. 7 “di Latisana”, dalla progr. Km 29+400 alla progr. Km 29+500, per la durata di 570 giorni, poichè le modalità di costruzione del sottopasso Opera n. 114 non consentono il mantenimento in esercizio della viabilità esistente;
CONSIDERATO che il progetto esecutivo approvato prevede la sospensione temporanea della circolazione, in Comune di Porpetto, sulla strada comunale via Porpetto, in località Corgnolo, per la durata di 300 giorni, poichè le modalità di costruzione del cavalcavia Opera n. 164 non consentono il mantenimento in esercizio della viabilità esistente;
VISTA l’Ordinanza n. 142 VLR-UD, rilasciata dalla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 27 novembre 2017, che ordina, “per esigenze di carattere tecnico, la sospensione temporanea della circolazione, in Comune di Ronchis, sulla strada provinciale n. 7 “di Latisana” - Ambito di Udine, dalla progr. Km 29+400 alla progr. Km 29+500, dalle ore 11.00 del 4 dicembre 2017 fino al 27 giugno 2019”;
VISTA l’Ordinanza n. 10, rilasciata dal Comune di Porpetto in data 23 maggio 2017, che ordina “la chiusura temporanea della strada comunale Porpetto-Corgnolo, in corrispondenza del cavalcavia autostradale (Opera n° 164), dal giorno 29 maggio e per 300 giorni consecutivi e, comunque, fino al termine dei lavori di cui in premessa”;
CONSIDERATO che la chiusura della strada provinciale n. 7 “di Latisana”, dalla progr. Km 29+400 alla progr. Km 29+500, in Comune di Ronchis, comporta l’attivazione di un percorso alternativo, del Trasporto Pubblico Locale, lungo le strade provinciali - ambito di Udine n. 75 “delle Bandite” e n. 7 bis “di Latisana”, nonché sulle strade comunali di Ronchis denominate via dell’Agricoltura e via dell’Industria;
CONSIDERATO che la chiusura della strada comunale via Porpetto, in località Corgnolo, in Comune di Porpetto, comporta l’attivazione di un percorso alternativo, del Trasporto Pubblico Locale, lungo le strade comunali via delle Querce, via Lancieri d’Aosta, Corgnolo Piazza inversione di marcia, Pampaluna, bivio Casali Boscat, San Giorgio di Nogaro e viceversa;
PRESO ATTO della legislazione regionale nel caso di variazioni del servizio (TPL) imputabili a lavori sulla sede stradale, tra cui la L.R. 11/2001 art. 5 comma 31 “L’azienda delegata è destinata a rivalersi per tali oneri nei confronti dei terzi pubblici o privati che abbiano disposto i lavori”, nonché la L.R. 14 del 25 luglio 2012 “La delega di riscossione (alla Concessionaria FVG Autoservizi S.p.A. SAF) si intende conferita fino all’instaurarsi del contenzioso e non oltre la scadenza del Contratto di servizio”
PRESO ATTO dell’Ordinanza n. 142 VLR-UD, da cui “i maggiori oneri derivanti dalle deviazioni del Trasporto Pubblico Locale sono a carico del committente/richiedente/titolare dell’autorizzazione all’esecuzione dell’opera”;
CONSIDERATO che l’impresa Tiliaventum S.c.a r.l. realizza i lavori relativi alla “III Corsia dell’Autostrada A4 - Tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento (progr. km 63+300) - Gonars (progr. km 89+000)” per conto del Commissario delegato per l’emergenza della mobilità A4, che è il Committente dell’intervento in oggetto;
PRESO ATTO della Delibera di Giunta Regionale n.2604 del 22 dicembre 2017, che ha prorogato l’affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale alla Società Autoservizi F.V.G. S.p.A. - SAF fino al 31 dicembre 2018, fatta salva l’osservanza di eventuali provvedimenti giurisdizionali;
CONSIDERATO che il percorso alternativo del Trasporto Pubblico Locale di collegamento, relativo alle due ordinanze sopra citate, n. 10 del 23 maggio 2017 e n. 142/VLR-UD, comporta maggiori percorrenze, che la Società Autoservizi F.V.G. S.p.A. - SAF ha quantificato, con nota prot. E/1673 di data 27 febbraio 2018, in un totale di 14.920,15 chilometri, per il periodo che intercorre tra il 29 maggio 2017 e il 31 dicembre 2018;
PRESO ATTO che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, con nota prot. 9459/P di data 8 febbraio 2018 trasmessa alla Società SAF-Autoservizi FVG S.p.A., ha confermato la validazione tecnica e la verifica di congruità dei preventivi allegati alla nota E/1673 di data 27 febbraio 2018;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2502 di data 18 dicembre 2015, con cui è stato determinato il corrispettivo per l’annualità 2016, ancora in vigore;
PRESO ATTO che, come specificato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, con nota prot. 9459/P di data 8 febbraio 2018, “l’importo da applicare è di 2,80 Euro/km (Iva compresa) e la reale consistenza della deviazione viene definita con i conteggi delle percorrenze a consuntivo”;
CONSIDERATO che moltiplicando il maggior numero di chilometri preventivato dalla Società Autoservizi F.V.G. S.p.A. - SAF e l’importo unitario definito dalla Regione FVG, la maggior spesa è quantificata in Euro 41.776,42.-, IVA compresa, ovvero Euro 37.978,56.- + IVA;
ATTESO che la variazione complessiva, fino al 31 dicembre 2018, avrà un costo massimo pari ad Euro 37.978,56.- + IVA, disponibile nella voce “Spese generali” del quadro economico approvato con Decreto

del Commissario delegato n. 318 del 30 dicembre 2016, come da nota del Responsabile Unico del procedimento di data 16.03.2018 prot. Int/95.
RILEVATO che è necessario definire un'apposita intesa con la citata società, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di conseguire gli auspicati obiettivi.
TUTTO CIÒ PREMESSO,

DECRETA

E' approvata la spesa per percorsi alternativi in occasione della sospensione temporanea della circolazione, in Comune di Ronchis, sulla strada provinciale n. 7 "di Latisana", dalla progr. Km 29+400 alla progr. Km 29+500, per la costruzione del sottopasso Opera n. 114 e in Comune di Porpetto, sulla strada comunale via Porpetto, in località Corgnolo, per la costruzione del cavalcavia autostradale Opera n. 164, in ragione dell'istruttoria tecnica ed economica svolta dagli uffici amministrativi degli enti citati in epigrafe, come validati dai competenti uffici delle pubbliche amministrazioni, a ciò preposte.

L'onere del presente provvedimento, pari ad un importo massimo stimato di Euro 37.978,56.- oltre IVA, è a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6 dell'Ordinanza PCM n. 3702/2008 e s.m.i., come da provvedimento della S.p.A. Autovie Venete n. prot. U/39587 del 14 dicembre 2016, espresso in merito al Decreto del Commissario delegato n. 318 del 30 dicembre 2016, trattandosi di spesa prevista nell'ambito del quadro economico dell'opera approvata con il citato decreto, con particolare riferimento alla voce "Spese generali", che è da considerarsi - per l'effetto - modificata, detraendo il citato importo dalla stessa.

E' approvato, sotto forma di schema, l'accordo da sottoscrivere con la citata società ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119 di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI

18_14_1_DPR_1_366_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 21 marzo 2018, n. 366

Nomina Direttore dei lavori per la realizzazione dei "Lavori di ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia lotto II San Donà di Piave - svincolo di Alvisopoli - Sublotto 1: asse autostradale dalla progr. km 451 + 021 (ex progr. km 54 + 545) alla progr. 459 + 776 (ex progr. km 63+300) e canale di gronda Fosson - Loncon". CIG 71676682C0 CUP I61B07000360005

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO
- che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 luglio 2008, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che con l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/08, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che con il Decreto del 21 aprile 2009, n. 17, il Commissario delegato ha attribuito le funzioni al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) all'ing. Enrico Razzini;
- che con appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato prorogato il sopra citato

stato di emergenza fino al 31 dicembre 2018;
- che l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede che "restano fermi, tra gli altri, gli effetti ... dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702";
- che l'art. 1, comma 2 dell'OPCM n. 3702/08 espressamente dispone che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere necessarie per risolvere il dichiarato stato emergenziale potendo, a tal fine, adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;
- che il comma 1 dell'art. 2 dell'OPCM n. 3702/08, stabilisce che il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i., si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete;
- che il Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., con Decreto n. 342 del 2 agosto 2017, ha provveduto all'approvazione del Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto ed a disporre, con il medesimo provvedimento, l'avvio del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto dei lavori di costruzione emarginati in epigrafe, da effettuarsi attraverso Procedura aperta, in conformità alle disposizioni regolate dall'art. 3, comma 1, lett. sss) e dall'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., ritenendo tale metodo adeguato alle esigenze esposte dall'Ordinanza n. 3702/08;
- che il Commissario Delegato, con Decreto n. 355 del 27 dicembre 2017, ha proceduto all'aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., in favore dell'operatore economico "Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. in R.T.I. con SACAIM S.p.A. e Rizzani De Eccher S.p.A.";
- che il Responsabile Unico del Procedimento, con Nota Interna 77 del 28/02/2018, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. e con riferimento al punto 3, lett. i) del Provvedimento di data 6 ottobre 2008 n. 1 dei Soggetti Attuatori, ha proposto la nomina dell'ing. Denis Padoani, dipendente della S.p.A. Autovie Venete, come Direttore dei Lavori dell'intervento in oggetto, demandando a successivi provvedimenti l'eventuale nomina di uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere e la costituzione dell'ufficio di direzione lavori.

TUTTO CIÒ PREMESSO

DECRETA

- di nominare in qualità di Direttore dei Lavori dell'intervento "Lavori di ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia lotto II San Donà di Piave - svincolo di Alvisopoli - Sublotto 1: asse autostradale dalla progr. km 451 + 021 (ex progr. km 54 + 545) alla progr. 459 + 776 (ex progr. km 63+300) e canale di gronda Fosson - Loncon" l'ing. Denis Padoani, dipendente della S.p.A. Autovie Venete, per le motivazioni citate in epigrafe;
- di demandare al Responsabile Unico del Procedimento l'eventuale nomina di uno o più direttori operativi e di ispettori di cantiere di cui all'art. 101 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. e la costituzione dell'ufficio di direzione lavori.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI

18_14_1_DPR_56_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 056/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. (Regolamento concernente la definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza sta-

tica, nonché delle variazioni strutturali e degli interventi diversi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a), c) e c ter) della legge regionale 16/2009).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2009 n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio);
RILEVATO che l'articolo 3, comma 3 della legge regionale n. 16/2009 demanda ad apposito regolamento regionale - previo parere della competente Commissione consiliare - la definizione di:
a) tipologie di edifici di interesse strategico e di opere la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile nonché di edifici e di opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
b) modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di cui al Titolo I, capo II e capo III;
c) interventi di nuova costruzione, interventi su costruzioni esistenti ed interventi di variante in corso d'opera, che assolvono una funzione di limitata importanza statica;
c ter) variazioni strutturali, nonché interventi diversi da quelli di cui alla precedente lettera c) e di quelli sottoposti a procedimento di autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 16/2009;
VISTO il combinato disposto dei propri decreti 27 luglio 2011 n. 0176/Pres. e 22 ottobre 2014 n. 0202/Pres., con cui è stato emanato l'attuale "Regolamento concernente la definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, nonché delle variazioni strutturali e degli interventi diversi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a), c) e c ter) della legge regionale 16/2009";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2018 n. 476;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0176/Pres. (Regolamento concernente la definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, nonché delle variazioni strutturali e degli interventi diversi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a), c) e c ter) della legge regionale 16/2009)" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0176/Pres. (Regolamento concernente la definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, nonché delle variazioni strutturali e degli interventi diversi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a), c) e c ter) della legge regionale 16/2009.).

art. 1 sostituzione del titolo del DPReg 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

1. Il titolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0176/Pres. (Regolamento concernente la definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, nonché delle variazioni strutturali e degli interventi diversi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a), c) e c ter) della legge regionale 16/2009.) è sostituito dal seguente: "Regolamento concernente le definizioni previste dall'articolo 3, comma 3, lettera a) (tipologia di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso), lettera c) (interventi di nuova costruzione, su costruzioni esistenti e di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica) e lettera c ter) (variazioni strutturali e interventi diversi) della legge regionale 16/2009.".

art. 2 modifica alle rubriche degli artt. 2 e 3 del DPReg 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

1. Alle rubriche degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0176/Pres. dopo il riferimento "DM 14.01.2008" sono aggiunte le seguenti parole: " e successive modificazioni ed integrazioni".

art. 3 modifiche all'art. 3 del DPReg 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011

n. 0176/Pres. dopo i riferimenti "DM 14.01.2008" e "2.02.2009 n. 617" sono aggiunte le seguenti parole: " e successive modificazioni ed integrazioni".

art. 4 modifiche all'art. 4 bis del DPReg 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

1. All'articolo 4 bis del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0176/Pres. sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "del tecnico abilitato," sono sostituite dalle seguenti: "di tecnico abilitato,";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Tenuto conto della definizione di cui al comma 1, le opere minori possono costituire pertinenza degli edifici o delle opere strategici o rilevanti di cui agli articoli 2 e 3 purché non siano destinate ad ospitare sistemi o materiali per il funzionamento di servizi essenziali.";

c) al comma 3 le parole "opere minori di nuova costruzione e opere minori" sono sostituite dalle seguenti: "nuove costruzioni ed interventi";

d) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole "comprendono i seguenti interventi" sono sostituite dalla parola "riguardano";

2) il punto 1) della lettera a) è sostituito dal seguente:
"1) manufatti leggeri strutturalmente autonomi ad uso servizi quali garage, depositi, chioschi, gazebo, ricovero animali e locali consimili ad un solo piano, aventi superficie coperta compresa tra mq 5 e mq 20, altezza all'intersezione tra pareti verticali ed intradosso di copertura ≤ m 2,50 ed altezza massima o di colmo ≤ m 4,30, realizzati con strutture di legno, metalliche o in materiali assimilabili. Fermo restando il limite già stabilito ≤ m 2,50, l'altezza massima è ridotta a m 3,80 nel caso di manufatti con copertura ad un'unica falda;";

3) il punto 2) della lettera a) è sostituito dal seguente:
"2) tettoie, aventi superficie coperta compresa tra mq 5 e mq 20, altezza degli elementi portanti verticali di perimetro all'intradosso della copertura ≤ m 2,50 ed altezza massima o di colmo ≤ m 4,30, realizzate con coperture di legno, metalliche o in materiali assimilabili. Fermo restando il limite già stabilito ≤ m 2,50, l'altezza massima è ridotta a m 3,80 nel caso di tettoie con copertura ad un'unica falda;";

4) il punto 3) della lettera a) è sostituito dal seguente:
"3) pergolati, aventi superficie compresa tra mq 10 e mq 30 ed altezza massima degli elementi portanti verticali di perimetro ≤ m 3,00, realizzati con strutture sommitali di legno, metalliche o in materiali assimilabili;";

5) al punto 4) della lettera a) la parola "purché " è soppressa, le parole "di altezza ≤ m 3,50" sono sostituite dalle parole "di altezza compresa tra m 2,00 e m 3,50" e le parole "non ripetibile ≤ mq 30" sono sostituite dalle parole "compresa tra mq 10 e mq 30";

6) alla lettera b) le parole "opere idrauliche, " sono soppresse;

7) al punto 1) della lettera b) le parole "di altezza fuori terra ≤ m 1,50, " sono sostituite dalle seguenti: "di altezza fuori terra compresa tra m 0,60 e m 1,50, ";

8) al punto 2) della lettera b) le parole "cisterne interrate, dotate" sono sostituite dalle seguenti: "cisterne interrate, vasche, pozzetti collocati fuori sede stradale, dotati";

9) al punto 3) della lettera b) le parole "volume ≤ mc 20" sono sostituite dalle seguenti: "volume compreso tra mc 13,5 e mc 20";

10) al punto 1) della lettera c) le parole "di altezza massima ≤ m 1,50" sono sostituite dalle parole "di altezza massima fuori terra compresa tra m 0,80 e m 1,50" e le parole "rete metallica e paletti in ferro" sono sostituite dalle parole "rete metallica o grigliato in materiale leggero e paletti metallici";

e) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole "Le opere minori su costruzioni esistenti comprendono i seguenti interventi:" sono sostituite dalle seguenti: "Gli interventi su costruzioni esistenti riguardano:";

2) alla lettera a) dopo la parola "pensiline" è aggiunta la parola ", bussole";

3) al punto 1) della lettera a) le parole “strutture in legno o metalliche” sono sostituite dalle seguenti: “strutture di legno, metalliche o in materiali assimilabili”;
4) il punto 2) della lettera a) è sostituito dal seguente:
“2) pergolati, aventi superficie compresa tra mq 10 e mq 30 per ogni unità immobiliare ed altezza massima degli elementi portanti verticali di perimetro ≤ m 3,00, realizzati con strutture sommitali di legno, metalliche o in materiali assimilabili;”;
5) dopo il punto 2) della lettera a) è aggiunto il seguente:
“2 bis) manufatti leggeri, strutturalmente addossati a costruzioni esistenti, aventi funzione di bussola o equiparabile, con altezza all’intersezione tra pareti verticali ed intradosso del solaio superiore o della copertura ≤ m 3,00 e superficie coperta compresa tra mq 5 e mq 10, realizzati con strutture di legno, metalliche o in materiali assimilabili;”;
6) alla lettera c) la parola “vano” è sostituita dalla parola “foro” e le parole “di larghezza ≤ m 2,00” sono sostituite dalle parole “di larghezza compresa tra m 1,00 e m 2,00”;
7) alla lettera d) dopo la parola “aperture” sono aggiunte le parole “ e chiusure”, le espressioni “ ≤ mq 1,” sono entrambe soppresse e prima della parola “ comunque” sono aggiunte le parole “, di dimensioni comprese tra mq 0,25 e mq 1,”;
8) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“d bis) installazione di scala interna fissa costruita in materiali leggeri (legno, metallo o materiali assimilabili), con rampa di larghezza ≤ m 1,20, utilizzata per il superamento di un solo livello di piano e a servizio esclusivo di una unità immobiliare residenziale unifamiliare (casa singola, unità immobiliare singola, appartamento) o di un ufficio ad uso privato;”;
9) alla lettera f) le parole “di altezza fuori terra ≤ m 1,50” sono sostituite dalle seguenti: “di altezza fuori terra compresa tra m 0,60 e m 1,50”;
10) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
“f bis) manutenzione straordinaria di muretti a secco in pietra privi di funzione di sostegno e di soprastante rete metallica, o grigliato in materiale leggero, nonché di paletti metallici, aventi altezza massima fuori terra compresa tra m 0,80 e m 1,50 misurata rispetto al punto più depresso del terreno.”;

f) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Per quanto non diversamente specificato nel presente articolo:
a) l’altezza del manufatto si misura a partire dalla quota media del terreno sistemato, ovvero dalla quota del marciapiede o dalla quota della pavimentazione esistenti;
b) la superficie coperta si misura sulla proiezione, in pianta, di tutte le parti edificate del manufatto, ad esclusione di quelle relative agli sporti di gronda la cui proiezione ortogonale in pianta non superi il limite di m 0,60;
c) le costruzioni e gli interventi di cui ai commi 4 e 5 comprendono, rispettivamente, opere di fondazione e opere di collegamento e fissaggio a fondazioni e/o a costruzioni esistenti;
d) opere ed interventi riconducibili agli elenchi di cui ai commi 4 e 5, ma di dimensioni inferiori alle soglie minime ivi indicate, non sono subordinati agli adempimenti di cui alla legge regionale 16/2009 ed al presente regolamento.”;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. L’inclusione di un’opera nei commi 4 o 5, le valutazioni dell’intrinseca irrilevanza statica e le considerazioni in merito alle implicazioni sulla sicurezza derivanti dalle caratteristiche idrologiche, geologiche e ambientali del sito di intervento sono condizioni necessarie per poterla dichiarare opera minore.”;

h) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. La documentazione necessaria, predisposta e sottoscritta in originale, rispettivamente e nei limiti delle proprie competenze, dal committente e dal tecnico abilitato, e presentata in duplice esemplare all’ufficio competente per territorio, è costituita da:
a) scheda di istanza e/o di deposito documenti, predisposta secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione. Essa deve essere compilata in ogni sua parte, datata, timbrata e sottoscritta, per quanto di competenza e sotto la

propria responsabilità, rispettivamente dal committente e dal tecnico abilitato, e corredata da copia fotostatica di valido documento di riconoscimento di quest'ultimo qualora non l'abbia firmata alla presenza del funzionario preposto alla ricezione. Tale scheda dovrà contenere, tra l'altro, l'asseverazione che l'intervento è incluso nei commi 4 o 5, preceduta dalle valutazioni dell'intrinseca irrilevanza statica e dell'irrilevanza ai fini della pubblica incolumità e dalle considerazioni circa le implicazioni sulla sicurezza derivanti dalle caratteristiche idrologiche, geologiche e ambientali del sito di intervento;

b) relazione tecnica esplicativa corredata da elaborato grafico.";

i) l'ultimo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente:
"La restituzione della documentazione timbrata costituisce, per i casi contemplati dalla norma, autorizzazione all'esecuzione dell'opera.";

j) al comma 9 le parole "sono assoggettate a deposito e/o ad autorizzazione sismica" sono sostituite dalle seguenti: "sono assoggettate a nuovo deposito e/o a nuova autorizzazione sismica";

k) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
"9 bis. Le opere minori non sono soggette agli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3 bis, della legge regionale 16/2009.".

art. 5 modifiche all'art. 4 ter del DPReg 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

1. Al comma 8 dell'articolo 4 ter del DPReg. 27 luglio 2011 n. 0176/Pres. sono aggiunte le seguenti parole:
" Peraltro, qualora le varianti sostanziali comportino modifiche della tipologia dell'edificio o dell'opera tali da ricondurli agli elenchi di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento o all'articolo 6, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 16/2009, diversamente dal progetto originario, la documentazione deve essere allegata a nuova istanza di autorizzazione e alla stessa viene assegnato un nuovo numero di deposito.".

art. 6 modifiche all'art. 5 del DPReg 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0176/Pres. sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole ", con esclusione di quelli di cui al precedente articolo 4," sono soppresse;

b) al comma 3 le parole ", da realizzarsi in zone ad alta sismicità" sono soppresse;

c) al comma 4 le parole "di cui ai commi 1, 2 e 3 costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori, ove prevista" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 2 e di cui al comma 3, per i soli interventi da realizzare in zone ad alta sismicità, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori".

art. 7 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

18_14_1_DPR_59_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 059/Pres.

LR 1/2007, articolo 7, commi 34 e 35. DPReg. n. 0226/ Pres./2007, articolo 2, comma 5, lettera b) - Designazione ai fini della successiva nomina nel Consiglio di amministrazione del Consorzio regionale garanzia fidi Soc. Coop. A r. l. - Finanziaria regionale della cooperazione brevemente detto "Finreco".

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)";
VISTI, in particolare, i commi 34 e 35 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2007 con i quali si riformano i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie a favore dei Confidi regionali, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale;
VISTO il "Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia", emanato con proprio decreto 25 luglio 2007 n. 0226/Pres., e successive modifiche, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 5, il quale dispone che con la domanda per l'assegnazione delle risorse regionali il confidi si obbliga:
a) a cooptare nel Consiglio direttivo, con diritto al voto, un funzionario dell'Amministrazione regionale o altra persona che possiede i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche costituite in forma di società per azioni su indicazione dell'Assessore regionale alle attività produttive;
b) a nominare un componente del Collegio sindacale, se istituito, su indicazione dell'Assessore regionale alle attività produttive;
VISTA la domanda presentata dal Consorzio Regionale Garanzia Fidi Soc. Coop. a r. l. - Finanziaria Regionale della Cooperazione brevemente detto "FINRECO", in data 27 luglio 2017, via PEC, prot. n. 2017- 16508 - PROTUR/GEN del 27 luglio 2017, per accedere all'assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 7, commi 34 e 35 della legge regionale 1/2007, con cui lo stesso, per quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al proprio decreto 0226/Pres./2007, si è impegnato a cooptare nel Consiglio di amministrazione, con diritto al voto, un funzionario dell'Amministrazione regionale o altra persona che possiede i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche costituite in forma di società per azioni, su indicazione dell'Assessore regionale alle attività produttive;
VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 161 del 18 marzo 1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione), con cui sono stabiliti i requisiti che devono essere posseduti dai consiglieri di amministrazione di banche s.p.a. e di banche popolari;
VISTO in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera b), del predetto decreto ministeriale 161/1998, il quale prevede che i consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, di attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
VISTA la nota prot. n. 8625/PROTUR/SACI del 14 marzo 2018 dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione, con cui, tenuto conto del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche costituite in forma di società per azioni richiesti ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161 ed in conformità alla normativa regionale citata in esordio, è stato indicato Giorgio Candusso, ai fini della successiva nomina nel consiglio di amministrazione di FINRECO;
DATO ATTO che Giorgio Candusso ha maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
RITENUTO pertanto di designare Giorgio Candusso, ai fini della successiva nomina nel consiglio di amministrazione di FINRECO;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo

della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

DECRETA

1. Per quanto esposto in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera a), del regolamento di cui al proprio decreto 25 luglio 2007 n. 0226/Pres., e successive modifiche, Giorgio Candusso è designato ai fini della successiva nomina nel consiglio di amministrazione del Consorzio Regionale Garanzia Fidi Soc. Coop. a r. l. - Finanziaria Regionale della Cooperazione brevemente detto "FINRECO".
2. Giorgio Candusso rimane in carica fino alla scadenza naturale del citato consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

18_14_1_DPR_60_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 060/Pres.

LR 1/2007, articolo 7, commi 34 e 35. DPReg. n. 0226/Pres./2007, articolo 2, comma 5, lettera b) - Designazione ai fini della successiva nomina quale componente effettivo del Collegio sindacale del Consorzio regionale garanzia fidi Soc. Coop. A r. l. - Finanziaria regionale della cooperazione brevemente detto "Finreco".

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)";
VISTI, in particolare, i commi 34 e 35 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2007 con i quali si riformano i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie a favore dei Confidi regionali, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale;
VISTO il "Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia, emanato con proprio decreto 25 luglio 2007, n. 0226/Pres., e successive modifiche, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 5, il quale dispone che con la domanda per l'assegnazione delle risorse regionali il confidi si obbliga:
a) a cooptare nel Consiglio direttivo, con diritto al voto, un funzionario dell'Amministrazione regionale o altra persona che possiede i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche costituite in forma di società per azioni su indicazione dell'Assessore regionale alle attività produttive;
b) a nominare un componente del Collegio sindacale, se istituito, su indicazione dell'Assessore regionale alle attività produttive;
VISTA la domanda presentata dal Consorzio Regionale Garanzia Fidi Soc. Coop. a r. l. - Finanziaria Regionale della Cooperazione brevemente detto "FINRECO", in data 27 luglio 2017, via PEC, prot. n. 2017-16508 - PROTUR/GEN del 27 luglio 2017, per accedere all'assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 7, commi 34 e 35, della legge regionale 1/2007, con cui lo stesso, per quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al proprio decreto 0226/Pres./2007, si è impegnato a nominare un componente del Collegio sindacale su indicazione dell'Assessore regionale alle attività produttive;
VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 516 del 30 dicembre 1998 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), con particolare riferimento all'articolo 2, comma 1, relativo ai requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo, il quale prevede che i soggetti competenti al controllo dei conti di intermediari finanziari devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/

CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145 (Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati), in materia di registro dei revisori legali;
VISTA la nota n. 8627/PROTUR/SACI del 14 marzo 2018 dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione, con cui, tenuto conto del possesso dei requisiti richiesti ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145 ed in conformità alla normativa regionale citata in esordio, è stato indicato Antonio Bravo, ai fini della successiva nomina quale componente effettivo del collegio sindacale di FINRECO;
RILEVATO che dalla documentazione acquisita risulta che Antonio Bravo è iscritto al Registro dei revisori legali e che non sussistono cause ostative alla sua nomina;
RITENUTO pertanto di designare Antonio Bravo ai fini della successiva nomina quale componente effettivo del collegio sindacale del succitato FINRECO;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

DECRETA

1. Per quanto esposto in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del regolamento di cui al proprio decreto 25 luglio 2007 n. 0226/Pres., e successive modifiche, Antonio Bravo è designato ai fini della successiva nomina quale componente effettivo del collegio sindacale del Consorzio Regionale Garanzia Fidi Soc. Coop. a r. l. - Finanziaria Regionale della Cooperazione brevemente detto "FINRECO".
2. Antonio Bravo rimane in carica fino alla scadenza naturale del sopraccitato collegio sindacale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

18_14_1_DPR_61_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 061/Pres.

LR 1/2007, articolo 7, commi 34 e 35. DPReg. n. 0226/Pres./2007, articolo 2, comma 5, lettera a) - Designazione ai fini della successiva nomina nel Consiglio di amministrazione di Neafidi-Società cooperativa di garanzia collettiva fidi.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)";
VISTI, in particolare, i commi 34 e 35 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2007 con i quali si riformano i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie a favore dei Confidi regionali, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale;
VISTO il "Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia", emanato con proprio decreto 25 luglio 2007 n. 0226/Pres., e successive modifiche, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 5, il quale dispone che con la domanda per l'assegnazione delle risorse regionali il confidi si obbliga:
a) a cooptare nel Consiglio direttivo, con diritto al voto, un funzionario dell'Amministrazione regionale o altra persona che possiede i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche costituite in forma di società per azioni su indicazione dell'Assessore regionale alle attività produttive;
b) a nominare un componente del Collegio sindacale, se istituito, su indicazione dell'Assessore regionale alle attività produttive;
VISTA la domanda presentata da NEAFIDI- Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi in data 17 luglio 2017, via PEC, prot. n. 2017- 15555 - PROTUR/GEN del 17 luglio 2017, per accedere all'assegna-

zione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 7, commi 34 e 35 della legge regionale 1/2007, con cui lo stesso, per quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al proprio decreto 0226/Pres./2007, si è impegnato a cooptare nel Consiglio direttivo, con diritto al voto, un funzionario dell'Amministrazione regionale o altra persona che possiede i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche costituite in forma di società per azioni su indicazione dell'Assessore regionale alle attività produttive;
VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 161 del 18 marzo 1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione), con cui sono stabiliti i requisiti che devono essere posseduti dai consiglieri di amministrazione di banche s.p.a. e di banche popolari;
VISTO in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a), del predetto decreto ministeriale 161/1998, il quale prevede che i consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
VISTA la nota prot. n. 8630/PROTUR/SACI del 14 marzo 2018 dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione, con cui, tenuto conto del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche costituite in forma di società per azioni richiesti ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161 ed in conformità alla normativa regionale citata in esordio, è stato indicato Andrea Malacart, ai fini della successiva nomina nel consiglio di amministrazione di NEAFIDI - Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi;
DATO ATTO che Andrea Malacart ha maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione presso imprese e che non sussistono cause ostative alla sua nomina;
RITENUTO pertanto di designare Andrea Malacart, ai fini della successiva nomina nel consiglio di amministrazione di NEAFIDI-Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi di Vicenza;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

DECRETA

1. Per quanto esposto in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera a), del regolamento di cui al proprio decreto 25 luglio 2007 n. 0226/Pres., e successive modifiche, Andrea Malacart è designato ai fini della successiva nomina nel consiglio di amministrazione di NEAFIDI-Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi di Vicenza.
2. Andrea Malacart rimane in carica fino alla scadenza naturale del citato consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

18_14_1_DPR_62_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 062/Pres.

LR 1/2007, articolo 7, commi 34 e 35. DPReg. n. 0226/Pres./2007, articolo 2, comma 5, lettera b) - Designazione ai fini della successiva nomina quale componente effettivo del Collegio sindacale di Neafidi - Società cooperativa di garanzia collettiva fidi.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)";
VISTI, in particolare, i commi 34 e 35 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2007 con i quali si riformano i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie a favore dei Confidi regionali, in particolare mediante

processi di aggregazione su base territoriale o settoriale;
VISTO il "Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia", emanato con proprio decreto 25 luglio 2007, n. 0226/Pres., e successive modifiche, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 5, il quale dispone che con la domanda per l'assegnazione delle risorse regionali il confidi si obbliga:
a) a cooptare nel Consiglio direttivo, con diritto al voto, un funzionario dell'Amministrazione regionale o altra persona che possiede i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche costituite in forma di società per azioni su indicazione dell'Assessore regionale alle attività produttive;
b) a nominare un componente del Collegio sindacale, se istituito, su indicazione dell'Assessore regionale alle attività produttive;
VISTA la domanda presentata da NEAFIDI- Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi in data 17 luglio 2017, via PEC, prot. n. 2017- 15555 - PROTUR/GEN del 17 luglio 2017, per accedere all'assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 7, commi 34 e 35 della legge regionale 1/2007, con cui lo stesso, per quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al proprio decreto 0226/Pres./2007, si è impegnato a nominare un componente del Collegio sindacale su indicazione dell'Assessore regionale alle attività produttive.
VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 516 del 30 dicembre 1998 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), con particolare riferimento all'articolo 2, comma 1, relativo ai requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo, il quale prevede che i soggetti competenti al controllo dei conti di intermediari finanziari devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145 (Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati), in materia di registro dei revisori legali;
VISTA la nota n. 8637/PROTUR/SACI del 14 marzo 2018 dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione, con cui, tenuto conto del possesso dei requisiti richiesti ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145 ed in conformità alla normativa regionale citata in esordio, è stato indicato Mario Tauro, ai fini della successiva nomina quale componente effettivo del collegio sindacale di NEAFIDI - Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi;
RILEVATO che dalla documentazione acquisita risulta che Mario Tauro è iscritto al Registro dei revisori legali e che non sussistono cause ostative alla sua nomina;
RITENUTO pertanto di designare Mario Tauro ai fini della successiva nomina quale componente effettivo del collegio sindacale del succitato NEAFIDI - Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

DECRETA

1. Per quanto esposto in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del regolamento di cui al proprio decreto 25 luglio 2007 n. 0226/Pres. e successive modifiche, Mario Tauro è designato ai fini della successiva nomina quale componente effettivo del collegio sindacale di NEAFIDI- Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi.
2. Mario Tauro rimane in carica fino alla scadenza naturale del sopra citato collegio sindacale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

18_14_1_DPR_63_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 063/Pres.

LR 1/2007, articolo 7, commi 34 e 35. DPReg. n. 0226/Pres./2007, articolo 2, comma 5, lettera a) - Designazione ai fini della successiva nomina nel Consiglio di amministrazione del Consorzio garanzia fidi Pordenone.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)";
VISTI, in particolare, i commi 34 e 35 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2007 con i quali si riformano i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie a favore dei Confidi regionali, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale;
VISTO il "Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia", emanato con proprio decreto 25 luglio 2007 n. 0226/Pres., e successive modifiche, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 5, il quale dispone che con la domanda per l'assegnazione delle risorse regionale il confidi si obbliga:
a) a cooptare nel Consiglio direttivo, con diritto al voto, un funzionario dell'Amministrazione regionale o altra persona che possiede i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche costituite in forma di società per azioni su indicazione dell'Assessore regionale alle attività produttive;
b) a nominare un componente del Collegio sindacale, se istituito, su indicazione dell'Assessore regionale alle attività produttive;
VISTA la PEC prot. n. 27044/PROTUR-GEN- di data 22/11/2017, con la quale il Consorzio Garanzia Fidi Pordenone richiede l'indicazione di un nominativo per la composizione del consiglio di amministrazione, in conformità all'articolo 16 dello statuto del Consorzio Garanzia Fidi Pordenone e per quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al proprio decreto 0226/Pres./2007;
VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 161 del 18 marzo 1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione), con cui sono stabiliti i requisiti che devono essere posseduti dai consiglieri di amministrazione di banche s.p.a. e di banche popolari;
VISTO in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a), del predetto decreto ministeriale 161/1998, il quale prevede che i consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
VISTA la nota prot. n. 8639/PROTUR/SACI del 14 marzo 2018 dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione, con cui, tenuto conto del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche costituite in forma di società per azioni richiesti ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161 ed in conformità alla normativa regionale citata in esordio, è stato indicato Renzo Venier, ai fini della successiva nomina nel consiglio di amministrazione del Consorzio Garanzia Fidi Pordenone;
DATO ATTO che Renzo Venier ha maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione presso imprese e che non sussistono cause ostative alla sua nomina;
RITENUTO pertanto di designare Renzo Venier ai fini della successiva nomina nel consiglio di amministrazione del Consorzio Garanzia Fidi Pordenone;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

DECRETA

1. Per quanto esposto in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera a), del regolamento di cui al proprio decreto 25 luglio 2007 n. 0226/Pres. e successive modifiche, Renzo Venier è designato ai fini

della successiva nomina nel consiglio di amministrazione del Consorzio Garanzia Fidi Pordenone.
2. Renzo Venier rimane in carica fino alla scadenza naturale del citato consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

18_14_1_DPR_64_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 064/Pres.

Regolamento del Catasto speleologico regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 1, comma 2 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche" che riconosce il pubblico interesse del patrimonio speleologico, la specificità delle aree carsiche, il valore strategico ed il pubblico interesse degli acquiferi carsici;
VISTO l'articolo 9, comma 1 della legge regionale 15/2016 che disciplina il Catasto Speleologico regionale (di seguito denominato CSR);
VISTO che l'articolo 15, comma 1, alle lettere a), b) e c) della citata legge regionale 15/2016 prevede un regolamento regionale in cui vengano disciplinate l'organizzazione, i contenuti, le modalità di gestione e aggiornamento del CSR, nonché gli ulteriori dati identificativi dei beni inseriti nel CSR, in attuazione dell'articolo 9, comma 4, nonché le ulteriori sottosezioni delle grotte in attuazione dell'articolo 9, comma 5;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 507 del 9 marzo 2018;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento del Catasto speleologico regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento del Catasto speleologico regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 14 ottobre 2016, n.15

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, i contenuti, le modalità di gestione e di aggiornamento del Catasto speleologico regionale (CSR), in attuazione di quanto previsto nell'articolo 15, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche).

2. Ai fini del presente regolamento, sono richiamate le definizioni di cui all'articolo 2, della legge regionale 15/2016, nonché le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo).

art. 2 Catasto speleologico regionale

1. Il CSR, quale sistema informativo territoriale di riferimento per le attività conoscitive, di tutela e di gestione del patrimonio speleologico di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 15/2016, si configura quale centro di raccolta dati, di studi e di divulgazione delle conoscenze relative al patrimonio speleologico, delle aree carsiche e degli acquiferi carsici del territorio regionale e dei relativi sistemi carsici interregionali e transfrontalieri.

2. Il CSR è lo strumento per la diffusione, la pubblicazione e il riutilizzo delle informazioni di cui al comma 1, per le finalità pianificatorie e di sviluppo del territorio, della tutela ambientale, della tutela delle risorse idriche, nonché per la salvaguardia della sicurezza e salute delle persone in attuazione della legge regionale 15/2016.

3. Il CSR è lo strumento per l'organizzazione ed il coordinamento degli interventi per la promozione del patrimonio speleologico e per lo sviluppo della speleologia di cui all'articolo19, commi 1 e 2, della legge regionale 15/2016 e per supportare i soggetti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, della legge regionale 15/2016, nelle attività di controllo e vigilanza del patrimonio speleologico, anche attraverso la raccolta di segnalazioni ed informazioni.

4. Nell'ambito delle attività istituzionali dell'amministrazione regionale, il CSR è altresì lo strumento conoscitivo e pianificatorio per i procedimenti autorizzativi ambientali e programmatici, sulle aree carsiche ed in particolare per quanto previsto al comma 1.

5. Le modalità di apertura al pubblico degli uffici del CSR sono pubblicate sul sito internet della regione.

art. 3 organizzazione e strutturazione dei dati

1. Il CSR è organizzato in banche dati conformemente alle sezioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3 della legge regionale 15/2016, costituite dall'elenco delle grotte, delle cavità artificiali, delle grotte turistiche, delle cavità artificiali turistiche e delle forre, presenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il CSR raccoglie dati alfanumerici, cartografici, iconografici e multimediali, anche di carattere storico, che possano essere utili alle finalità della legge regionale 15/2016 ed alle attività previste dall'articolo 2, con particolare riferimento alle informazioni previste dall'articolo 9, commi 4 e 5, della legge regionale 15/2016.
3. I dati di cui al comma 2 sono organizzati per l'archiviazione, l'aggiornamento, il controllo, la validazione e la divulgazione delle informazioni.
4. Per le finalità conoscitive e gestionali di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 15/2016, il censimento dei fenomeni ipogei viene effettuato nel contesto delle aree carsiche e degli acquiferi carsici, ossia in considerazione delle peculiarità e delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed ambientali del territorio e del relativo condizionamento idrogeologico delle zone sorgentifere.

art. 4 elenco delle grotte

1. Una grotta, come definita dall''articolo 2, comma 1, lettera i) della legge regionale 15/2016, può essere inserita nell'elenco del CSR mediante la procedura di accatastamento, quando presenta uno sviluppo lineare, ovvero spaziale, superiore a cinque metri. In particolari e motivati casi di eccezionale valore archeologico, geominerario o naturalistico può essere accatastata una cavità con sviluppo inferiore ai cinque metri.
2. I dati relativi ai rilievi ipogei sono costituiti da:
   a) dati alfanumerici, quali dati numerici e descrittivi, riferimenti bibliografici e materiali multimediali e qualsiasi altra informazione utile alla definizione del fenomeno ipogeo;
   b) disegno del rilievo ipogeo, composto da sezioni e pianta, in scala adeguata e riportata, anche graficamente, sul disegno stesso, in modo da garantire il maggior dettaglio sostenibile e con opportuna iconografia e simbologia speleologica;
   c) poligonale vettoriale, tridimensionale e georiferita, in formato standard di interscambio;
   d) battute di rilievo in formato digitale, in formato standard di interscambio, con particolari riferimenti al collegamento con altre cavità;
   e) qualsiasi altra informazione utile per la prevenzione degli incidenti e la gestione di interventi da parte degli organismi di soccorso,
   f) qualsiasi informazione utile ai fini della pianificazione territoriale, della tutela ambientale e delle risorse idriche.
3. Ai fini dell'accatastamento di una nuova grotta sono necessarie almeno le seguenti informazioni:
   a) nome principale;
   b) Comune in cui si apre l'ingresso;
   c) coordinate dell'ingresso e metodologia di rilevamento del posizionamento;
   d) quota dell'ingresso e metodologia di rilevamento della quota;
   e) tipologia dell'ingresso e relativa fotografia;

f) autore del posizionamento dell'ingresso ed eventuale gruppo di appartenenza;

g) data del rilievo;

h) precisione e scala del rilievo;

i) profondità e dislivello;

j) sviluppo spaziale;

k) presenza di flussi idrici permanenti;

l) descrizione della grotta, comprensiva della profondità dei pozzi e degli eventuali collegamenti con altre cavità;

m) Autore o Autori del rilievo e dei dati ed eventuale gruppo di appartenenza;

n) Disegno del rilievo ipogeo di cui al comma 2, lettera b).

4. L'accatastamento comporta l'attribuzione di una sigla catastale univoca costituita dal numero progressivo del CSR. Con lo scopo di mantenere la storicità dei dati e dei rilievi, vengono mantenute le sigle catastali, progressive e storiche, di cui al catasto grotte della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 (Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli - Venezia Giulia).

art. 5 elenco delle cavità artificiali

1. Una cavità artificiale, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera k) della legge regionale 15/2016, può essere inserita nell'elenco delle cavità artificiali del CSR mediante la procedura di accatastamento quando presenta uno sviluppo lineare, ovvero spaziale, superiore a cinque metri ed abbia un particolare valore storico, archeologico, geominerario o naturalistico. In particolari e motivati casi può essere accatastata una cavità con sviluppo inferiore ai cinque metri.

2. I dati relativi ai rilievi delle cavità artificiali sono costituiti da:

a) dati alfanumerici, quali dati numerici e descrittivi, riferimenti bibliografici e materiali multimediali, organizzati in modo da facilitare il loro inserimento e la loro consultazione;

b) disegno del rilievo ipogeo, composto da sezioni e pianta, in scala adeguata e riportata, anche graficamente, sul disegno stesso, in modo da garantire il maggior dettaglio sostenibile e con opportuna iconografia e simbologia;

c) rilievo in formato vettoriale, georiferito e tridimensionale, con particolari riferimenti al collegamento con altre cavità.

d) battute di rilievo in formato digitale, in formato standard di interscambio, con particolari riferimenti al collegamento con altre cavità;

e) qualsiasi altra informazione utile per la prevenzione degli incidenti e la gestione di interventi da parte degli organismi di soccorso;

f) qualsiasi informazione utile ai fini della pianificazione territoriale, della tutela ambientale e delle risorse idriche,

3. Ai fini dell'accatastamento di una nuova cavità artificiale sono necessarie almeno le seguenti informazioni:

a) nome principale;

b) Comune in cui si apre l'ingresso;

c) coordinate dell'ingresso e metodologia di rilevamento del posizionamento;

d) quota dell'ingresso e metodologia di rilevamento della quota;

e) località ed eventuale indirizzo civico;

f) vincoli di accesso;

g) tipologia funzionale e realizzativa;

h) sviluppo spaziale;

i) profondità e dislivello;

j) presenza di flussi idrici permanenti;

k) descrizione della cavità, comprensiva della profondità dei pozzi e degli eventuali collegamenti con altre cavità;

l) stato di conservazione ed eventuali pericoli;

m) epoca ed informazioni bibliografiche;

n) disegno ipogeo di cui al comma 2, lettera b);

o) Autore o Autori del rilievo e dei dati ed eventuale gruppo di appartenenza.

4. L'accatastamento comporta l'attribuzione di una sigla catastale univoca costituita dal numero progressivo del CSR. Con lo scopo di mantenere la storicità dei dati e dei rilievi, vengono mantenute le sigle catastali esistenti, progressive e storiche.

art. 6 elenco delle forre

1. Per finalità conoscitive e di tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 della legge regionale 15/2016, nel CSR sono individuate le forre così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) della medesima legge regionale 15/2016.

2. I dati di cui al comma 1 potranno essere integrati da ulteriori dati descrittivi, relazioni tecniche, disegni e materiale multimediale, nonché qualsiasi altro dato utile per le finalità conoscitive e pianificatorie del territorio, nonché per la prevenzione degli incidenti e la gestione di interventi da parte degli organismi di soccorso.

art. 7 validazione e accatastamento

1. La procedura di accatastamento comporta un processo di controllo e di validazione tecnico/scientifica dei dati nonché le modalità di diffusione totale o parziale degli stessi ed il loro eventuale riutilizzo in relazione al grado di riservatezza e di sensibilità.

2. Il direttore della struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1 della legge regionale 15/2016, approva gli elenchi e i relativi aggiornamenti catastali con le modalità previste dall'articolo 9 comma 6 della legge regionale 15/2016.

3. L'Amministrazione regionale, per le attività correlate al comma 1, non rientranti in funzioni ordinarie ed a cui non possa fare fronte con personale in servizio, ai sensi dell'articolo 15, comma 15 della L.R. 12/2009, può conferire incarichi a soggetti di particolare e comprovata specializzazione, secondo le procedure comparative previste dal Regolamento emanato con D.P.Reg 30 novembre 2009, n. 331/Pres.

art. 8 dati e loro riutilizzo

1. Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) la Regione riconosce l'eventuale proprietà intellettuale dei dati di cui all'articoli 4, 5 e 6 mediante la citazione dei rispettivi Autori.

2. Per le finalità della legge regionale 15/2016 è garantita la diffusione dei dati del CSR in formati aperti e liberamente accessibili a tutti, al fine di promuovere la speleologia, il patrimonio speleologico e la sua tutela nel rispetto delle leggi vigenti ed in particolare dei diritti di protezione dei dati personali e della proprietà privata.

3. La diffusione dei dati nonché il loro il riutilizzo da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, è comunque vincolato alla citazione degli Autori e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

art. 9 norma transitoria

1. Ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 15/2016 sino all'approvazione della sezione del CSR recante l'elenco delle grotte di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge regionale 15/2016, conserva efficacia il Catasto regionale delle grotte formato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27/1966.

art. 10 norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 15/2016.

art. 11 abrogazione

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 febbraio 1995, n. 054/Pres (Nuove norme regolamentari per l'esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1996, n. 27, relativo all'impianto e alla tenuta del catasto regionale delle grotte).

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

18_14_1_DPR_65_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 065/Pres.

LR 2/2011, art. 5. DPReg. n. 052/Pres. del 9 marzo 2015. Conferenza del sistema universitario regionale. Aggiornamento composizione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale) ed, in particolare, l'articolo 5 che disciplina l'istituzione della Conferenza del sistema universitario regionale, di seguito Conferenza;
VISTO il proprio decreto n. 052/Pres. del 9 marzo 2015 con cui, su conforme deliberazione della Giunta regionale, viene ricostituita la Conferenza, con la seguente composizione:
Presidente:
- il Presidente della Regione o l'Assessore delegato;
Componenti:
- il Rettore dell'Università degli Studi di Trieste, attualmente prof. Maurizio Fermeglia;
- il Rettore dell'Università degli Studi di Udine, attualmente prof. Alberto Felice De Toni;
- il Direttore della SISSA di Trieste, attualmente prof. Guido Martinelli;
- il Direttore del Conservatorio di musica di Trieste, attualmente prof. Massimo Parovel;
- il Direttore del Conservatorio di musica di Udine, attualmente Mo. Paolo Pellarin.

VISTO il proprio decreto n. 0159/Pres. del 3 agosto 2015 di modifica del proprio decreto n. 052/Pres. del 9 marzo 2015, con cui si è previsto che le funzioni di segretario della Conferenza siano svolte da un dipendente di categoria non inferiore a D appartenente alla Direzione centrale competente in materia di università e ricerca;
VISTO il proprio decreto n. 0106/Pres. del 19 maggio 2016 con cui la composizione della Conferenza è stata sottoposta ad aggiornamento, ed in particolare sono stati nominati a far parte dell'organo il Direttore della SISSA di Trieste prof. Stefano Ruffo in sostituzione del Direttore uscente prof. Guido Martinelli ed il Direttore del Conservatorio di musica di Trieste prof. Roberto Turrin in sostituzione del Direttore uscente prof. Massimo Parovel e si è previsto, a seguito di modifica organizzativa nella struttura regionale di riferimento, che le funzioni di segretario della Conferenza siano svolte da un dipendente di categoria non inferiore a D appartenente all'Area istruzione, alta formazione e ricerca della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università;
DATO ATTO che l'incarico di Direttore del Conservatorio di musica di Udine è stato attribuito al Prof. Virgilio Pio Zoccatelli, in sostituzione del Direttore uscente Mo. Paolo Pellarin;
RAVVISATA, conseguentemente, alla luce della modifica nell'attribuzione del predetto incarico, la necessità di aggiornare la composizione della Conferenza e di nominare quale componente il Direttore pro tempore del Conservatorio di musica di Udine, attualmente individuato nel Prof. Virgilio Pio Zoccatelli;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 407 del 2 marzo 2018;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lett. d) della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2, è nominato a far parte della Conferenza del sistema universitario regionale il Direttore pro tempore del Conservatorio di musica di Udine Prof. Virgilio Pio Zoccatelli in sostituzione del Direttore uscente Mo. Paolo Pellarin.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

18_14_1_DPR_66_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 066/Pres.

Regolamento concernente le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di vigi-

lanza sulla costruzione in zona sismica, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 16/2009.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2009 n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio);
CONSIDERATO che l'articolo 1 della legge regionale n. 16/2009 pone, quale finalità della legge, il perseguimento, da parte della Regione, degli obiettivi di tutela della pubblica incolumità e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale attraverso la salvaguardia della stabilità e della sicurezza delle costruzioni nelle zone dichiarate sismiche, nel rispetto della parte II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380;
CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell'articolo 12 bis della legge regionale n. 16/2009, la Regione attua l'accertamento della rispondenza alle norme tecniche delle opere e degli interventi realizzati, o non ancora conclusi, in violazione delle norme che disciplinano le costruzioni;
RILEVATO che con il regolamento regionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 16/2009, previo parere della competente Commissione consiliare, la Regione disciplina sia le fasi procedimentali di cui al capo II che quelle di cui al capo III del Titolo I della legge regionale medesima;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2018 n. 477;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di vigilanza sulla costruzione in zona sismica, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 16/2009" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento concernente le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di vigilanza sulla costruzione in zona sismica, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 16/2009.

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), di seguito denominata Legge, le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di vigilanza sulla costruzione in zona sismica e le loro eventuali violazioni, di cui al Titolo I, Capi II e III della Legge.
2. Il presente regolamento disciplina altresì le fasi successive alla presentazione e trasmissione dei progetti, dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione all'inizio dei lavori strutturali e/o deposito del progetto al deposito del certificato di collaudo statico e di rispondenza dell'opera alla normativa tecnica o asseverazione del direttore dei lavori nei casi previsti.

art. 2 ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti di vigilanza relativi alle opere o interventi da realizzare, fatte salve le disposizioni del regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. "Regolamento concernente le definizioni previste dall'articolo 3, comma 3, lettera a) (tipologia di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso), lettera c) (interventi di nuova costruzione, su costruzioni esistenti e di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica) e lettera c ter) (variazioni strutturali e interventi diversi) della legge regionale 16/2009", di seguito denominato Regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì ai procedimenti di vigilanza relativi alle opere o interventi realizzati o in corso di realizzazione in violazione degli adempimenti necessari al momento della loro esecuzione, anche anteriormente al 23 gennaio 1985, data di entrata in vigore della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741).
3. Restano escluse dalla disciplina del presente regolamento le casistiche di violazioni normative riconducibili alla fattispecie del condono edilizio.
4. La presenza di licenza d'uso o di abitabilità e/o certificato di agibilità non presuppone casistiche di violazioni normative trattate dal presente regolamento.

art. 3 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:
a) Classificazione sismica è la classificazione delle zone sismiche del territorio regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2010, n. 845 (Legge regionale 16/2009, articolo 3, comma 2, lettera a). Classificazione delle zone sismiche e indicazione delle aree di alta e bassa sismicità);
b) Norme tecniche sono le norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e successive modificazioni ed integrazioni;
c) normativa tecnica è la normativa tecnica per le costruzioni relativa al materiale impiegato e al sistema costruttivo adottato previgente alle Norme tecniche;
d) edifici o opere strategiche sono gli edifici di interesse strategico e le opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, di cui agli articoli 6, comma 2, lettera a), della Legge e 2 del Regolamento;
e) edifici o opere rilevanti sono gli edifici e le opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, di cui agli articoli 6, comma 2, lettera a), della Legge e 3 del Regolamento;
f) edifici o opere diverse sono gli edifici e le opere di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), della Legge, esclusi gli interventi di cui alle lettere g) e h);

g) interventi di limitata importanza statica sono gli interventi di nuova costruzione, interventi su costruzioni esistenti e interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica di cui all'articolo 4 del Regolamento;
h) opere minori sono le opere di cui all'articolo 4 bis del Regolamento;
i) riparazioni o interventi locali sono gli interventi definiti dalle Norme tecniche, che possono ascriversi sia nella categoria degli interventi di limitata importanza statica di cui alla lettera g) sia nella categoria delle opere minori di cui alla lettera h);
j) variazioni strutturali in corso d'opera sono le variazioni di cui all'articolo 4 ter del Regolamento;
k) opere o interventi edilizi sono le opere o interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, che abbiano rilevanza strutturale, ovvero le modifiche della destinazione d'uso di edifici e di opere, con o senza lavori edili, tali da farle rientrare nelle categorie di edifici o opere strategiche o rilevanti;
l) opere o interventi edilizi di cui alla lettera k) contemplano sia opere che interessano zone del territorio regionale non soggette all'obbligo della progettazione antisismica in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica di cui all'articolo 53, comma 1, del Testo unico per l'edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), di seguito denominato Testo unico, sia opere che interessano zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica indipendentemente dal materiale impiegato e dal sistema costruttivo adottato;
m) titolo abilitativo strutturale è l'autorizzazione all'inizio dell'esecuzione delle opere strutturali e/o il deposito del progetto delle opere stesse;
n) deposito del progetto delle opere strutturali equivale sia alla denuncia dei lavori di cui agli articoli 65 del Testo unico e 8, commi 1 e 3, della Legge sia al preavviso scritto di cui agli articoli 93 del Testo unico e 5, comma 1, della Legge. Il deposito del progetto delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica ai sensi degli articoli 93 del Testo unico e 5, comma 1, della Legge produce gli effetti della denuncia di cui agli articoli 65 del Testo unico e 8, commi 1 e 3, della Legge;
o) autorizzazione all'inizio dell'esecuzione delle opere strutturali equivale all'autorizzazione per l'inizio dei lavori di cui agli articoli 94 del Testo unico e 5, comma 2, della Legge;
p) committente è il proprietario o il suo legale rappresentante;
q) committente dell'accertamento di conformità è il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario o loro legali rappresentanti;
r) tecnico verificatore è il tecnico incaricato dal committente dell'accertamento di conformità a svolgere l'attività conoscitiva e verificativa dell'opera realizzata o in corso di realizzazione;
s) tecnico collaudatore è il tecnico incaricato dal committente dell'accertamento di conformità a svolgere l'attività certificativa dell'opera realizzata o in corso di realizzazione;
t) lavori pubblici sono gli interventi posti in essere da stazioni appaltanti, enti e soggetti aggiudicatori, soggetti alla disciplina del codice dei contratti pubblici;
u) interventi di natura privatistica sono gli interventi posti in essere da soggetti privati;
v) inizio dei lavori è l'inizio dell'esecuzione delle strutture previste dal progetto autorizzato e/o depositato;
w) fine dei lavori è la fine dell'esecuzione delle strutture previste dal progetto autorizzato e/o depositato.

art. 4 riferimenti tecnici e rinvio dinamico

1. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente regolamento si rinvia alla normativa tecnica vigente secondo quanto specificato nel seguito, alle relative circolari applicative, alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di settore, nonché alle delibere della Giunta regionale e alla modulistica disponibile sul sito istituzionale della Regione.

2. La modulistica citata nel presente regolamento, fermi restando la non modificabilità di impostazione e di traccia ed il vincolo rappresentato dal contenuto delle versioni disponibili on-line al momento della presentazione alla struttura tecnica regionale territorialmente competente, è disponibile sul sito istituzionale della Regione anche in formato compilabile, allo scopo di facilitarne la stesura, nonché l'eventuale sottoscrizione digitale e invio telematico.
3. Nelle more di utilizzo di un applicativo informatico che consenta la trasmissione elettronica dei flussi informativi tra la Regione e i soggetti interessati dai procedimenti disciplinati dal presente regolamento, l'istanza e tutta la documentazione prevista, in duplice copia, sono firmate in originale e depositate in formato cartaceo alle strutture tecniche regionali territorialmente competenti. L'eventuale deposito di copie cartacee di originali sottoscritti digitalmente è corredato di apposita dichiarazione attestante la conformità della copia cartacea all'originale sottoscritto digitalmente.

Capo II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERE DA REALIZZARE

art. 5 adempimenti e vigilanza

1. Le disposizioni contenute nel presente capo disciplinano le opere o interventi da realizzare, in ottemperanza degli adempimenti previsti dalla Parte II, Capo I, Capo II, Sezione I e Capo IV, Sezioni I e II del Testo unico.

Sezione I ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE E/O DEPOSITO DEL PROGETTO, PROGETTO, AUTORIZZAZIONE

art. 6 classificazione sismica e normativa tecnica di riferimento

1. Per le opere o interventi di cui al presente capo la classificazione sismica della zona di intervento e la normativa tecnica di riferimento sono la Classificazione sismica e le Norme tecniche ovvero quelle vigenti ed applicabili al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto delle opere o interventi stessi, fatte salve disposizioni transitorie che ammettano l'applicazione della classificazione sismica e della normativa tecnica previgenti.

art. 7 istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto

1. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k), è soggetta al preavviso scritto e al contestuale deposito dei progetti presso la struttura tecnica regionale territorialmente competente.
2. L'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), nonché lettere g) e h) da realizzare in zone di alta sismicità, è subordinato all'autorizzazione da parte del servizio competente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento.
3. L'istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto deve essere compilata secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, sottoscritta in originale da tutti i costruttori che interverranno nell'esecuzione delle strutture, o delle parti strutturali, dell'opera oggetto di intervento e bollata secondo la vigente normativa in materia di imposta di bollo. Essa deve contenere esplicita dichiarazione circa la tipologia di intervento oggetto di istanza e/o di deposito che si intende effettuare, coerentemente con quanto asseverato dal progettista strutturale e sottoscritto, per presa visione, dal committente.
4. L'istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto può essere presentata anche dal committente che esegue in proprio i lavori, purché all'atto di presentazione dichiari formalmente di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.
5. Nel caso di lavori pubblici, l'istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto deve essere presentata dal responsabile del procedimento prima di iniziare le procedure di affidamento dei lavori, fatte salve discipline specifiche di esecuzione e di affidamento dei

lavori stessi. Subito dopo l'espletamento delle procedure di scelta del contraente e dell'affidamento dell'incarico di direttore dei lavori, qualora non già incaricato al momento della presentazione dell'istanza, e comunque prima dell'inizio dei lavori strutturali, il responsabile del procedimento presenta la comunicazione del nominativo del costruttore e/o del direttore dei lavori, compilata e sottoscritta secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, e il direttore dei lavori sottoscrive gli elaborati progettuali.

6. Nel caso di interventi di natura privatistica, ad esclusione degli interventi di limitata importanza statica, l'istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto può essere presentata dal committente qualora il costruttore non risulti già individuato. Successivamente alla sua individuazione e comunque prima dell'inizio dei lavori strutturali, il committente presenta la comunicazione del nominativo del costruttore, compilata e sottoscritta secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, per rendere efficace l'autorizzazione all'inizio dei lavori.

7. Nel caso di opere minori, l'istanza e/o deposito della documentazione di cui all'articolo 4 bis, comma 7, del Regolamento sono effettuati dal committente congiuntamente al tecnico abilitato.

art. 8 elaborati progettuali e documenti connessi

1. Fatte salve le disposizioni contenute nella Legge e nei relativi regolamenti attuativi, all'istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto è allegato duplice esemplare dei seguenti elaborati e documenti:

a) elenco degli elaborati e documenti;
b) relazione di calcolo delle strutture;
c) relazione sui materiali;
d) elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi delle strutture;
e) piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera;
f) elaborati grafici che definiscono il progetto architettonico e di insieme;
g) asseverazione del progettista strutturale;
h) attestazione del Sindaco (o suo delegato) o asseverazione del progettista strutturale sull'osservanza delle previsioni contenute all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico;
i) relazione geologica, relazione geotecnica e sulle fondazioni e relazioni specialistiche o eventuale dichiarazione del progettista strutturale, opportunamente motivata, sulla non necessità delle stesse o di alcune di esse nei casi consentiti dalle Norme tecniche;
j) dichiarazione su vita nominale e classe d'uso dell'opera oggetto di intervento;
k) nomina del collaudatore in corso d'opera e contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico e di favorevole revisione dei calcoli di verifica e di stabilità.

2. Il progetto riguardante le strutture deve essere informato a caratteri di chiarezza espositiva e di completezza nei contenuti secondo quanto previsto dalla normativa tecnica applicata e deve inoltre definire compiutamente l'intervento da realizzare.

3. La relazione di calcolo delle strutture, di cui alla lettera b) del comma 1, deve essere datata, timbrata e firmata in originale dal progettista strutturale e, per presa visione, dal direttore dei lavori. Essa deve riguardare sia le strutture in elevazione che quelle di fondazione e comprendere:

a) l'indice dettagliato;
b) la descrizione generale dell'opera, del suo uso, della sua funzione;
c) la descrizione del contesto, anche con l'ausilio di estratti planimetrici;
d) la classificazione della zona di intervento e le norme di riferimento;
e) la classificazione dell'opera;
f) la descrizione della struttura;
g) gli schemi di calcolo;
h) le analisi dei carichi;
i) le analisi delle sollecitazioni;
j) il giudizio motivato di accettabilità dei risultati;
k) le verifiche.

4. Nel caso di analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo automatico, il progettista strutturale deve: fornire informazioni sui codici utilizzati, codici di lettura dei dati di ingresso (input) e dei rispettivi risultati (output); controllare l'affidabilità dei codici utilizzati e verificare l'attendibilità dei risultati ottenuti curando nel contempo che la presentazione dei risultati stessi sia tale da garantirne la leggibilità, la corretta interpretazione e la riproducibilità; allegare apposito fascicolo contenente i tabulati di calcolo.
5. La relazione sui materiali, di cui alla lettera c) del comma 1, deve essere datata, timbrata e firmata in originale dal progettista strutturale e dal direttore dei lavori. Essa deve riportare le caratteristiche meccaniche di tutti i materiali e prodotti per uso strutturale da impiegare, nonché le caratteristiche di resistenza agli agenti aggressivi, che devono corrispondere con le specifiche del progetto. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere conformi alle Norme tecniche e al regolamento europeo sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione vigenti all'atto della prescrizione. Qualora tra i materiali da impiegare siano presenti prodotti rientranti nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o conformi ad una valutazione tecnica europea rilasciata per essi, il progettista strutturale deve richiamare espressamente la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante.
6. Gli elaborati grafici esecutivi e i particolari costruttivi delle strutture, di cui alla lettera d) del comma 1, devono essere datati, timbrati e firmati in originale dal progettista strutturale e, per presa visione, dal direttore dei lavori. Essi devono essere adeguati per definire l'intervento strutturale in ogni suo aspetto, generale e particolare. Devono essere elaborate tutte le carpenterie necessarie ad individuare gli elementi strutturali previsti per l'opera. Particolare attenzione deve essere data alla rappresentazione grafica dei dettagli più significativi quali i nodi e, in genere, le unioni degli elementi strutturali. Su ogni tavola vanno indicate la classe e le caratteristiche dei materiali da costruzione previsti. Gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) e gli elaborati grafici di dettaglio devono contenere, in particolare:
a) per le strutture in cemento armato normale o precompresso, gettato in opera o prefabbricato: i tracciati dei ferri di armatura (barre, staffe) con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione nella loro configurazione quotata;
b) per le strutture o gli elementi strutturali in sistema misto acciaio-calcestruzzo: la rappresentazione dettagliata degli elementi di connessione;
c) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, nel numero e posizione di chiodi e bulloni, nello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature, compresi quelli tra le strutture in elevazione e le fondazioni;
d) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentire l'esecuzione.

7. Nel caso di strutture tipizzate è consentito sintetizzare la rappresentazione grafica presentando i disegni degli elementi tipici. I particolari costruttivi vanno definiti, numerati ed indicati sugli elaborati grafici del progetto strutturale. Inoltre su ciascun elaborato grafico deve essere indicata la data di emissione. Nel caso di interventi su edifici od opere esistenti, il progettista strutturale è tenuto ad indicare graficamente le parti oggetto di future demolizioni e ricostruzioni.
8. Il piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera, di cui alla lettera e) del comma 1, deve essere datato, timbrato e firmato in originale dal progettista strutturale e, per presa visione, dal direttore dei lavori e dal committente. Esso è il documento complementare al progetto strutturale e va corredato, in ogni caso, del manuale d'uso, del manuale di manutenzione e del programma di manutenzione delle strutture.
9. Gli elaborati grafici che definiscono il progetto architettonico e di insieme, di cui alla lettera f) del comma 1, devono essere datati, timbrati e firmati in originale dal progettista architettonico e, per presa visione, dal direttore dei lavori. Essi devono comprendere la planimetria del sito, le piante della costruzione, comprensive delle destinazioni d'uso dei vari ambienti, le sezioni delle opere e del terreno con la sua sistemazione, i prospetti, nonché tutto quanto ritenuto necessario e sufficiente alla verifica delle prescrizioni contenute nella

normativa tecnica applicata e previste dall'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico, se non già effettuata dal Sindaco (o suo delegato).

10. L'asseverazione del progettista strutturale, di cui alla lettera g) del comma 1, deve essere compilata secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, datata, timbrata e firmata in originale da ciascun progettista strutturale ed accompagnata da copia fotostatica di valido documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore. Essa deve contenere l'indicazione della normativa tecnica applicata e del suo rispetto, compresa l'osservanza delle previsioni di cui all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico, se non già attestata dal Sindaco (o suo delegato), della categoria di appartenenza dell'opera e dell'importo presunto degli elementi e delle opere strutturali previste nel progetto depositato.

11. L'attestazione del Sindaco (o suo delegato) sull'osservanza delle previsioni contenute all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico, di cui alla lettera h) del comma 1, se non asseverata dal progettista strutturale, deve essere datata, timbrata e firmata in originale o prodotta in copia conforme all'originale.

12. Le relazioni specialistiche, di cui alla lettera i) del comma 1, previste, ove necessarie, sono:

a) la relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito;

b) la relazione geotecnica sulle indagini e sulle fondazioni, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno;

c) la relazione sulla modellazione sismica concernente la pericolosità sismica di base del sito di costruzione, caratterizzazione geotecnica ai fini sismici, risposta sismica e stabilità del sito;

d) eventuali ulteriori relazioni specialistiche;

e) nei casi consentiti dalla normativa tecnica applicata, eventuale dichiarazione del progettista strutturale, opportunamente motivata, sulla non necessità dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d) del presente comma.

13. La dichiarazione su vita nominale e classe d'uso dell'opera oggetto di intervento, di cui alla lettera j) del comma 1, deve essere compilata secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, datata, timbrata e firmata in originale dal progettista strutturale e, per presa visione, dal committente.

14. La nomina del collaudatore in corso d'opera da parte del committente e la contestuale dichiarazione del collaudatore di accettazione dell'incarico e di favorevole revisione dei calcoli di verifica e di stabilità, di cui alla lettera k) del comma 1, devono essere compilate secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, datate, timbrate e firmate in originale, rispettivamente, dal committente e dal collaudatore. Per gli interventi di limitata importanza statica su costruzioni esistenti l'osservanza delle Norme tecniche è accertata dal direttore dei lavori. Qualora non esista il committente e il costruttore esegua in proprio, all'istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto deve essere allegata copia della terna di nominativi fra i quali è stato scelto il collaudatore, designata dall'ordine territorialmente competente degli ingegneri o degli architetti su richiesta del costruttore.

15. Il grado di approfondimento della documentazione tecnica progettuale da allegare all'istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto è quello esecutivo, come definito dalla normativa tecnica applicata.

16. Per le opere minori la documentazione è quella prevista dall'articolo 4 bis, comma 7, del Regolamento.

art. 9 autorizzazione all'inizio dei lavori

1. La presentazione alla struttura tecnica regionale territorialmente competente dell'istanza di autorizzazione e/o di deposito del progetto di cui all'articolo 7, nonché degli elaborati progettuali e documenti connessi di cui all'articolo 8 ha valore di preavviso scritto. La restituzione al richiedente di un esemplare della documentazione depositata munito del timbro di avvenuto deposito, previo accertamento della completezza della documentazione tecnica progettuale, costituisce attestazione dell'avvenuto deposito.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del Regolamento assoggettati alla verifica sull'osservanza delle Norme tecniche da parte degli organismi tecnici di cui all'articolo 3, comma 4, della Legge, il rilascio o il diniego dell'autorizzazione scritta sono comunicati ai

soggetti interessati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di autorizzazione. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali da parte degli organismi tecnici, da effettuarsi in un'unica soluzione, sospende il termine di sessanta giorni fino alla data di ricezione della documentazione richiesta. La restituzione al richiedente di un esemplare della documentazione depositata munito del timbro di avvenuto deposito e degli estremi del parere degli organismi tecnici è conseguente alla comunicazione di autorizzazione all'inizio dei lavori.

3. Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento non assoggettati alla verifica sull'osservanza delle Norme tecniche da parte degli organismi tecnici di cui all'articolo 3, comma 4, della Legge, nonché per gli interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo 5 da realizzare in zone di alta sismicità, assoggettati alla verifica del rispetto delle Norme tecniche mediante accertamento della completezza della documentazione tecnica progettuale, un esemplare della documentazione depositata munito del timbro di avvenuto deposito è restituita al richiedente entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di autorizzazione. La restituzione al richiedente di un esemplare della documentazione depositata munito del timbro di avvenuto deposito costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori.

4. Gli atti restituiti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 devono essere conservati in cantiere dal giorno di inizio a quello di ultimazione delle strutture.

5. La struttura tecnica regionale territorialmente competente provvede alla conservazione e all'archiviazione dell'altro esemplare, consultabile dagli aventi titolo ai sensi della vigente normativa in materia di accesso agli atti.

Sezione II VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

art. 10 variazioni, classificazione sismica e normativa tecnica di riferimento

1. Durante il corso dei lavori è possibile introdurre variazioni strutturali alle opere previste dal progetto originario.

2. Per le varianti sostanziali la classificazione sismica della zona di intervento e la normativa tecnica di riferimento sono quelle vigenti ed applicabili al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto delle varianti stesse, fatte salve disposizioni transitorie che ammettano l'applicazione della classificazione sismica e della normativa tecnica previgenti.

3. Per le varianti non sostanziali la classificazione sismica della zona di intervento e la normativa tecnica di riferimento sono quelle applicate al progetto originario.

4. Le variazioni strutturali in corso d'opera di opere minori sono disciplinate dall'articolo 4 bis, comma 9, del Regolamento.

art. 11 varianti sostanziali

1. Nei casi di varianti sostanziali, la documentazione riproduce regole, modalità e iter autorizzativo del progetto originario, di cui mantiene il numero di deposito.

2. Qualora le varianti sostanziali comportino modifiche della tipologia dell'edificio e dell'opera tali da renderla ascrivibile nella tipologia di edifici o opere strategiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), o di edifici o opere rilevanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), o di edifici o opere diverse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), diversamente dall'origine, la documentazione è allegata ad una nuova istanza di autorizzazione, a cui è assegnato un nuovo numero di deposito.

art. 12 varianti non sostanziali

1. Nei casi di varianti non sostanziali, la documentazione, nonché regole e modalità, sono quelle previste all'articolo 4 ter, commi 6 e 7, del Regolamento.

Sezione III ULTIMAZIONE, COLLAUDO, RISPONDENZA

art. 13 relazione a strutture ultimate

1. Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle strutture, il direttore dei lavori redige due esemplari, bollati secondo la vigente normativa in materia di imposta di bollo, e deposita, presso la struttura tecnica regionale territorialmente competente, una relazione esponendo:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori ufficiali, come definiti dall'articolo 59 del Testo unico;
b) per le opere in conglomerato cementizio armato precompresso, ogni indicazione inerente la tesatura dei cavi ed i sistemi di messa in coazione;
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme;
d) le eventuali varianti non sostanziali in corso d'opera, allegando gli elaborati progettuali e i documenti connessi di cui all'articolo 12.

2. La struttura tecnica regionale territorialmente competente ne restituisce un esemplare munito del timbro di avvenuto deposito, che il direttore dei lavori consegna al collaudatore nei tempi utili per garantire l'espletamento delle attività di cui all'articolo 14.

art. 14 certificato di collaudo statico e di rispondenza dell'opera alla normativa tecnica

1. Tutte le opere e gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e), f) e g), la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, devono essere sottoposte a collaudo statico. Per gli interventi di limitata importanza statica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), su costruzioni esistenti il certificato di collaudo statico è sostituito dall'asseverazione del direttore dei lavori di rispondenza dell'opera eseguita alla normativa tecnica applicata.

2. Le finalità del collaudo statico previsto dall'articolo 67 del Testo unico, che ne regola le procedure per le sole strutture in cemento armato normale e precompresso e metalliche, sono estese a tutte le parti strutturali delle opere, indipendentemente dal materiale impiegato e dal sistema costruttivo adottato.

3. Ai sensi dell'articolo 67 del Testo unico il collaudo statico deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, fatte salve disposizioni diverse sui requisiti di qualificazione in determinati settori. Il collaudatore incaricato non deve intervenire in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

4. Per effettuare il collaudo statico e redigere il relativo certificato, il collaudatore ha sessanta giorni di tempo dall'avvenuto deposito, presso la struttura tecnica regionale territorialmente competente, della relazione a strutture ultimate.

5. Il collaudo statico, atto a verificare il comportamento e le prestazioni delle parti di opera che svolgono funzione portante e che interessano la sicurezza dell'opera stessa e, conseguentemente, la pubblica incolumità, comprende gli adempimenti previsti dalle Norme tecniche ed in particolare:

a) adempimenti tecnici: volti alla formazione del giudizio del collaudatore sulla sicurezza e stabilità dell'opera nel suo complesso, includendo il volume significativo del terreno, le strutture di fondazione e gli elementi strutturali in elevazione, nonché sulla rispondenza ai requisiti prestazionali indicati in progetto con particolare riferimento alla vita nominale, alla classe d'uso, ai periodi di riferimento e alle azioni sulle costruzioni;
b) adempimenti amministrativi: volti ad accertare l'avvenuto rispetto delle prescrizioni tecniche necessarie ad assicurare la pubblica incolumità e delle procedure previste dalle normative vigenti in materia di strutture.

6. A conclusione delle operazioni di collaudo statico il collaudatore rilascia, sotto la propria responsabilità, due esemplari, bollati secondo la vigente normativa in materia di imposta di bollo, del certificato di collaudo statico.

7. Il certificato di collaudo statico contiene gli elementi definiti dalla normativa tecnica applicata, nonché l'attestazione di rispondenza dell'opera eseguita alla medesima normativa tecnica, ai sensi dell'articolo 67 e ai fini dell'articolo 62 del Testo unico, così come previsto dall'articolo 6, comma 5, della Legge.
8. Per consentire l'utilizzazione ovvero l'esercizio dell'opera, il certificato di collaudo statico, rilasciato secondo i commi 6 e 7, deve essere preventivamente depositato presso la struttura tecnica regionale territorialmente competente, che ne rilascia un esemplare munito del timbro di avvenuto deposito.

Capo III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERE REALIZZATE E/O IN CORSO DI REALIZZAZIONE

art. 15 violazioni e vigilanza

1. Le disposizioni contenute nel presente capo disciplinano le opere o gli interventi realizzati o in corso di realizzazione in assenza o in difformità dal titolo abilitativo strutturale, ove necessario al momento dell'esecuzione, o difformemente dalla normativa tecnica vigente alla stessa epoca, in violazione degli adempimenti previsti dalla Parte II, Capo I e Capo II, Sezione I nonché Capo IV, Sezioni II e IV del Testo unico.
2. Restano salve le disposizioni previste dalla Parte II, Capo II, Sezioni II e III e Capo IV, Sezioni III e IV del Testo unico in merito a controlli, accertamenti e repressioni delle violazioni, sospensioni dei lavori, responsabilità, sanzioni e procedimenti penali, esecuzioni d'ufficio, competenze, comunicazioni, vigilanza, sussidi statali.
3. Resta salva altresì la risoluzione di demolizione volontaria da parte del responsabile dell'abuso o dell'attuale proprietario dell'immobile, successivamente all'accertamento delle violazioni. In tal caso, la demolizione interessante parti di strutture deve essere preceduta dalla verifica delle strutture rimanenti e dall'autorizzazione e/o deposito del progetto degli eventuali rinforzi e/o elementi strutturali aggiuntivi redatto secondo le Norme tecniche.

art. 16 accertamenti

1. Le violazioni sono accertate secondo le disposizioni previste dalla Parte II, Capo II, Sezioni II e III e Capo IV, Sezioni III e IV del Testo unico.
2. Le opere o gli interventi di cui al presente capo, qualora risultassero non più reperibili e/o mancanti il progetto delle opere, il progetto delle eventuali varianti, la relazione a strutture ultimate, il certificato di collaudo statico, sono assoggettate, a seconda delle informazioni e/o atti mancanti e in ragione della tipologia e dell'entità delle opere stesse, alle seguenti attività:
a) conoscitiva di raccolta dati, per comporre l'anagrafica dei soggetti coinvolti e riunire le informazioni generali dell'opera;
b) conoscitiva di rilievo, per definire architettonicamente l'opera, identificare l'organismo strutturale, gli elementi strutturali e i collegamenti, gli eventuali difetti, l'eventuale quadro fessurativo e deformativo;
c) conoscitiva di prova, per identificare i materiali strutturali effettivamente impiegati, gli eventuali loro difetti locali, la geologia del sito, la geotecnica;
d) verificativa, per conseguire il giudizio sulla conformità dell'opera alla classificazione sismica e alla normativa tecnica di riferimento;
e) certificativa, per conseguire il giudizio sulla sicurezza strutturale.

3. La raccolta dati, di cui alla lettera a) del comma 2, deve essere datata, timbrata e firmata in originale dal tecnico verificatore. Essa deve comprendere:
a) i dati anagrafici dei soggetti originariamente coinvolti Committente, Costruttore, Progettista Strutturale, Direttore dei Lavori Strutturali, Collaudatore Strutturale;
b) i dati identificativi del fabbricato, ubicazione, dati catastali;
c) l'iter costruttivo del fabbricato, modalità costruttive, periodo di costruzione delle strutture con indicazione delle date di inizio e fine lavori, eventuali estremi del titolo

abilitativo edilizio e del provvedimento di licenza d'uso o agibilità, eventuali documenti di deposito delle strutture, eventuali provvedimenti di autorizzazione.

4. Il rilievo, di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere datato, timbrato e firmato in originale dal tecnico verificatore. Esso deve comprendere:

a) gli elaborati grafici di as-built architettonico;
b) gli elaborati grafici di as-built ed i particolari costruttivi delle strutture;
c) gli eventuali difetti;
d) l'eventuale quadro fessurativo e deformativo;
e) il rilievo fotografico dello stato più rappresentativo e significativo delle strutture.

5. Le prove, di cui alla lettera c) del comma 2, devono essere datate, timbrate e firmate in originale dal tecnico verificatore e dal geologo, per quanto di rispettiva competenza. Esse devono comprendere:

a) la tipologia e le proprietà meccaniche dei materiali strutturali effettivamente impiegati, gli eventuali loro difetti locali, allegando certificati delle prove sui materiali o documentazione equivalente, eventuali verbali delle prove di carico sugli elementi strutturali e del monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera;
b) la caratterizzazione e la modellazione geologica del sito, allegando eventuali rapporti di prova;
c) la caratterizzazione e la modellazione geotecnica, allegando eventuali rapporti di prova.

6. La verifica post-operam, di cui alla lettera d) del comma 2, deve essere datata, timbrata e firmata in originale dal tecnico verificatore. Essa deve contenere:

a) la classificazione sismica e la normativa tecnica di riferimento ad inizio e fine lavori strutturali, incluso il valore delle eventuali azioni sismiche di progetto;
b) i criteri e i requisiti di resistenza meccanica e di stabilità dell'opera in ragione della destinazione d'uso e della natura dell'intervento strutturale;
c) l'analisi dei carichi, con particolare riferimento ai sovraccarichi variabili in funzione della destinazione d'uso;
d) la modellazione strutturale;
e) le verifiche di resistenza meccanica e di stabilità dell'opera, con l'indicazione del tipo di analisi svolta e, nel caso di analisi strutturale e relative verifiche condotte con l'ausilio di codici di calcolo automatico, dell'origine e caratteristiche dei codici di calcolo, dell'affidabilità dei codici utilizzati, della validazione dei codici, delle modalità di presentazione dei risultati, delle informazioni generali sull'elaborazione e del giudizio motivato di accettabilità dei risultati;
f) il giudizio sulla conformità dell'opera alla classificazione sismica e alla normativa tecnica di riferimento.

7. Il certificato di collaudo statico, di cui alla lettera e) del comma 2, deve essere datato, timbrato e firmato in originale dal tecnico collaudatore, che ne rilascia, sotto la propria responsabilità, tre esemplari, di cui due bollati secondo la vigente normativa in materia di imposta di bollo. Esso deve contenere:

a) l'anagrafica dei soggetti coinvolti (dati anagrafici dei soggetti originariamente coinvolti Committente, Costruttore, Progettista Strutturale, Direttore dei Lavori Strutturali, Collaudatore Strutturale, Committente dell'accertamento di conformità, Tecnico Verificatore, Tecnico Collaudatore);
b) le informazioni generali dell'opera (dati identificativi del fabbricato, ubicazione, dati catastali, iter costruttivo del fabbricato, modalità costruttive, periodo di costruzione delle strutture con indicazione delle date di inizio e fine lavori, eventuali estremi del titolo abilitativo edilizio e del provvedimento di licenza d'uso o agibilità, eventuali documenti di deposito delle strutture, eventuali provvedimenti di autorizzazione);
c) le caratteristiche geometriche e meccaniche dell'opera (relazioni geologiche, geotecniche e strutturali ed elaborati grafici strutturali; eventuale documentazione acquisita in tempi successivi alla costruzione; rilievo strutturale geometrico e dei dettagli esecutivi; prove in situ ed in laboratorio);

d) criteri, verifiche e valutazioni di sicurezza strutturale (classificazione sismica e normativa tecnica applicate nel progetto originario o adottate nella verifica post-operam, incluso il valore delle eventuali azioni sismiche di progetto; analisi dei carichi, con particolare riferimento ai sovraccarichi variabili in funzione della destinazione d'uso; modellazione strutturale adottata nel progetto originario o nella verifica post-operam; verifica della compatibilità e congruenza dei criteri e dei principi adottati nella verifica post-operam, nei riguardi delle prestazioni richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità dell'opera, anche in relazione alla destinazione d'uso e alla natura dell'intervento strutturale);
e) ulteriori indagini, rilievi, prove (esiti delle ulteriori indagini, rilievi, prove per formarsi il convincimento della sicurezza, durabilità e collaudabilità dell'opera);
f) ispezioni (risultanze delle ispezioni dell'opera, anche con riferimento alla natura ed entità di eventuali danni subiti in precedenza e sulle riparazioni effettuate e alla presenza di elementi non strutturali ad elevata vulnerabilità o criticità sotto il profilo della sicurezza strutturale);
g) il giudizio sulla sicurezza strutturale e sulla rispondenza delle opere realizzate alla normativa tecnica, ai sensi dell'articolo 67 e ai fini dell'articolo 62 del Testo unico.

Sezione I OPERE REALIZZATE

art. 17 classificazione sismica e normativa tecnica di riferimento

1. Per le opere o gli interventi di cui alla presente sezione la classificazione sismica della zona di intervento e la normativa tecnica di riferimento per gli accertamenti di cui all'articolo 16 sono quelle vigenti ed applicabili al momento di inizio delle opere stesse, risultante da apposita dichiarazione del committente dell'accertamento di conformità anche supportata da idonea documentazione probatoria, fatte salve disposizioni transitorie che ammettano l'applicazione della classificazione sismica e della normativa tecnica previgenti.

art. 18 opere conformi alla normativa tecnica

1. Le opere o gli interventi di cui alla presente sezione che, in seguito al progetto reperito o alle attività di cui all'articolo 16, risultino conformi alla normativa tecnica applicabile al momento di inizio delle opere stesse sono assoggettate al deposito, presso la struttura tecnica regionale territorialmente competente, dell'istanza di accertamento di conformità, da compilare secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, sottoscrivere in originale dal committente dell'accertamento di conformità e bollare secondo la vigente normativa in materia di bollo, allegando triplice esemplare dei seguenti elaborati e documenti:
a) progetto delle opere realizzate e delle eventuali variazioni strutturali, redatti prima dell'inizio della realizzazione delle opere stesse;
b) relazione a strutture ultimate, redatta a realizzazione ultimata;
c) certificato di collaudo statico, redatto a realizzazione ultimata;
d) certificazione di rispondenza delle opere realizzate al progetto e alle eventuali variazioni, nonché alla normativa tecnica applicata, ai fini dell'articolo 62 del Testo unico, redatta dal tecnico collaudatore;
e) raccolta dati (qualora mancante il progetto di cui alla lettera a));
f) rilievo (qualora mancante il progetto di cui alla lettera a));
g) prove (qualora mancante il progetto di cui alla lettera a)) e la relazione a strutture ultimate di cui alla lettera b));
h) verifica post-operam (qualora mancante il progetto di cui alla lettera a));
i) dichiarazione del tecnico collaudatore di favorevole revisione della verifica post-operam (qualora il certificato di collaudo statico e di rispondenza di cui lettera j)) sia consegnato successivamente all'esito della verifica di rispondenza da parte della Regione);
j) certificato di collaudo statico e di rispondenza delle opere realizzate alla normativa tecnica applicata di cui all'articolo 14, comma 7 (qualora mancante il certificato di

collaudo statico di cui alla lettera c)) e la certificazione di rispondenza di cui alla lettera d)).

2. I documenti di cui alle lettere c), d), j) del comma 1 possono essere presentati, a discrezione del committente, anche successivamente all'esito della verifica di rispondenza da parte della Regione. Qualora il committente dell'accertamento di conformità è l'esecutore dell'abuso, all'istanza di accertamento di conformità deve essere allegata copia della terna di nominativi fra i quali è stato scelto il tecnico collaudatore, designata dall'ordine territorialmente competente degli ingegneri o degli architetti su richiesta del committente dell'accertamento.

3. Il procedimento amministrativo di accertamento si conclude, entro sessanta giorni dalla data di deposito dell'istanza di accertamento, con un provvedimento della Regione di presa d'atto dell'esito della verifica di rispondenza, previa verifica sull'osservanza della normativa tecnica applicata da parte degli organismi tecnici di cui all'articolo 3, comma 4, della Legge o accertamento della completezza della documentazione, e restituzione al richiedente di un esemplare di tutta la documentazione depositata munito del timbro di avvenuto deposito e degli estremi del parere degli organismi tecnici conseguentemente alla comunicazione di autorizzazione all'inizio dei lavori o del solo timbro di avvenuto deposito, secondo le procedure di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, in funzione della tipologia di edificio o opera. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali da parte degli organismi tecnici, da effettuarsi in un'unica soluzione, sospende il termine di sessanta giorni fino alla data di ricezione della documentazione richiesta.

4. Nel corso del procedimento di accertamento la Regione trasmette un esemplare della documentazione tecnica depositata e il proprio provvedimento amministrativo all'Autorità Giudiziaria per gli effetti previsti dalla Parte II, Capo II, Sezioni II e III e Capo IV, Sezioni III e IV del Testo unico.

art. 19 opere non conformi alla normativa tecnica

1. Le opere o gli interventi di cui alla presente sezione che, in seguito al progetto reperito o alle attività di cui all'articolo 16, risultino non conformi alla normativa tecnica applicabile al momento di inizio delle opere stesse sono assoggettate, qualora il committente dell'accertamento di conformità non intenda avvalersi della risoluzione di demolizione volontaria, alla valutazione della sicurezza strutturale ai fini della tutela della pubblica incolumità secondo le Norme tecniche e all'identificazione delle necessarie opere strutturali di adeguamento alle medesime Norme tecniche, ovvero all'identificazione delle necessarie opere strutturali di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi strutturali o parti di essi o delle limitazioni da imporre nell'uso della costruzione.

2. Le opere strutturali di adeguamento risultano necessarie in tutti i casi di difformità sostanziali, ovvero connesse a significative variazioni in merito agli effetti delle azioni, con particolare riferimento all'azione sismica, e alla resistenza o duttilità degli elementi strutturali, come definite all'articolo 4 ter, commi 3 e 4, del Regolamento. Nei casi di difformità non sostanziali sono ammesse le opere strutturali di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi strutturali o parti di essi o le limitazioni da imporre nell'uso della costruzione.

3. Sempre nell'ipotesi di cui al comma 1, le opere sono assoggettate altresì all'attività progettuale delle opere strutturali di adeguamento o di riparazione secondo le Norme tecniche e al deposito, presso la struttura tecnica regionale territorialmente competente, dell'istanza di autorizzazione, da compilare secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, sottoscrivere in originale dal committente e bollare secondo la vigente normativa in materia di bollo, allegando triplice esemplare dei seguenti elaborati e documenti:

a) raccolta dati;
b) rilievo;
c) prove;
d) verifica post-operam, completa della valutazione della sicurezza strutturale e dell'identificazione delle necessarie opere strutturali di adeguamento o di riparazione;

e) progetto di adeguamento o di riparazione delle opere realizzate, completo degli elaborati e documenti di cui all'articolo 8.

4. Il procedimento amministrativo di accertamento si conclude, entro sessanta giorni dalla data di deposito dell'istanza di autorizzazione all'inizio dell'esecuzione delle opere strutturali di adeguamento o di riparazione, con un provvedimento della Regione di autorizzazione all'inizio dei lavori, previa verifica sull'osservanza delle Norme tecniche da parte degli organismi tecnici di cui all'articolo 3, comma 4, della Legge o accertamento della completezza della documentazione, e restituzione al richiedente di un esemplare di tutta la documentazione depositata munito del timbro di avvenuto deposito e degli estremi del parere degli organismi tecnici conseguentemente alla comunicazione di autorizzazione all'inizio dei lavori o del solo timbro di avvenuto deposito, secondo le procedure di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, in funzione della tipologia di edificio o opera. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali da parte degli organismi tecnici, da effettuarsi in un'unica soluzione, sospende il termine di sessanta giorni fino alla data di ricezione della documentazione richiesta.

5. Nel corso del procedimento di accertamento la Regione trasmette un esemplare della documentazione tecnica depositata e il proprio provvedimento amministrativo all'Autorità Giudiziaria per gli effetti previsti dalla Parte II, Capo II, Sezioni II e III e Capo IV, Sezioni III e IV del Testo unico.

6. Per rendere efficace l'autorizzazione all'inizio dei lavori di adeguamento o di riparazione, il committente presenta, prima dell'inizio dei lavori strutturali, la comunicazione del nominativo del costruttore, compilata e sottoscritta secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione.

7. Le fasi successive relative al deposito del progetto di eventuali varianti in corso d'opera, della relazione a strutture ultimate e del certificato di collaudo statico seguono il procedimento ordinario di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14

Sezione II OPERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

art. 20 disposizioni particolari

1. Le opere o gli interventi di cui alla presente sezione sono sospesi con decreto della Regione, ai sensi degli articoli 70 e 97 del Testo unico.

2. Nel corso dei procedimenti di accertamento di cui agli articoli 22 e 23, la Regione trasmette un esemplare della documentazione tecnica depositata e il proprio provvedimento amministrativo all'Autorità Giudiziaria per gli effetti previsti dalla Parte II, Capo II, Sezioni II e III e Capo IV, Sezioni III e IV del Testo unico.

3. Le opere o gli interventi sospesi possono riprendere solamente dopo l'accertamento della Regione degli avvenuti adempimenti di cui alla Parte II, Capo II del Testo unico e/o dopo l'irrevocabilità della pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, rispettivamente ai sensi degli articoli 70 e 97 del Testo unico.

4. Le fasi successive relative al deposito del progetto di eventuali varianti in corso d'opera, della relazione a strutture ultimate e del certificato di collaudo statico seguono il procedimento ordinario di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14.

art. 21 classificazione sismica e normativa tecnica di riferimento

1. Per le opere o gli interventi di cui alla presente sezione la classificazione sismica della zona di intervento e la normativa tecnica di riferimento per gli accertamenti di cui all'articolo 16 sono quelle vigenti ed applicabili al momento di inizio delle opere stesse, risultante da apposita dichiarazione del committente dell'accertamento di conformità anche supportata da idonea documentazione probatoria, fatte salve disposizioni transitorie che ammettano l'applicazione della classificazione sismica e della normativa tecnica previgenti.

art. 22 opere conformi alla normativa tecnica

1. Le opere o gli interventi di cui alla presente sezione che, in seguito al progetto originario o alle attività di cui all'articolo 16 per la parte di opere strutturali realizzata, risultino conformi alla normativa tecnica applicabile al momento di inizio delle opere stesse sono assoggettate all'attività progettuale della parte di opere strutturali da realizzare secondo la medesima normativa tecnica e al deposito, presso la struttura tecnica regionale territorialmente competente, dell'istanza di autorizzazione, da compilare secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, sottoscrivere in originale dal costruttore e bollare secondo la vigente normativa in materia di bollo, allegando triplice esemplare dei seguenti elaborati e documenti:

a) progetto delle opere realizzate e delle eventuali variazioni strutturali, redatti prima dell'inizio della realizzazione delle opere stesse;
b) raccolta dati (qualora mancante il progetto di cui alla lettera a));
c) rilievo (qualora mancante il progetto di cui alla lettera a));
d) prove (qualora mancante il progetto di cui alla lettera a));
e) verifica post-operam (qualora mancante il progetto di cui alla lettera a));
f) progetto delle opere da realizzare, completo degli elaborati e documenti di cui all'articolo 8 (qualora non già contemplato e ben distinto nel progetto di cui alla lettera a)).

2. Il procedimento amministrativo di accertamento si conclude, entro sessanta giorni dalla data di deposito dell'istanza di autorizzazione all'inizio dell'esecuzione delle opere strutturali di completamento, con un provvedimento della Regione di autorizzazione all'inizio dei lavori, previa verifica sull'osservanza della normativa tecnica applicata da parte degli organismi tecnici di cui all'articolo 3, comma 4, della Legge o accertamento della completezza della documentazione, e restituzione al richiedente di un esemplare di tutta la documentazione depositata munito del timbro di avvenuto deposito e degli estremi del parere degli organismi tecnici conseguentemente alla comunicazione di autorizzazione all'inizio dei lavori o del solo timbro di avvenuto deposito, secondo le procedure di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, in funzione della tipologia di edificio o opera, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali da parte degli organismi tecnici, da effettuarsi in un'unica soluzione, sospende il termine di sessanta giorni fino alla data di ricezione della documentazione richiesta.

art. 23 opere non conformi alla normativa tecnica

1. Le opere o gli interventi di cui alla presente sezione che, in seguito al progetto originario o alle attività di cui all'articolo 16 per la parte di opere strutturali realizzata, risultino non conformi alla normativa tecnica applicabile al momento di inizio delle opere stesse sono assoggettate, qualora il committente dell'accertamento di conformità non intenda avvalersi della risoluzione di demolizione volontaria, anche alla valutazione della sicurezza strutturale ai fini della tutela della pubblica incolumità secondo le Norme tecniche e all'identificazione delle necessarie opere strutturali di adeguamento alle medesime Norme tecniche.

2. Sempre nell'ipotesi di cui al comma 1, le opere sono assoggettate altresì all'attività progettuale delle opere strutturali di adeguamento della parte di opere realizzata e all'attività progettuale della parte di opere strutturali da realizzare secondo le Norme tecniche e al deposito, presso la struttura tecnica regionale territorialmente competente, dell'istanza di autorizzazione, da compilare secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, sottoscrivere in originale dal costruttore e bollare secondo la vigente normativa in materia di bollo, allegando triplice esemplare dei seguenti elaborati e documenti:

a) raccolta dati;
b) rilievo;
c) prove;
d) verifica post-operam, completa della valutazione della sicurezza strutturale e dell'identificazione delle necessarie opere strutturali di adeguamento;
e) progetto di adeguamento delle opere realizzate, completo degli elaborati e documenti di cui all'articolo 8;
f) progetto delle opere da realizzare, completo degli elaborati e documenti di cui all'articolo 8.

3. Il procedimento amministrativo di accertamento si conclude, entro sessanta giorni dalla data di deposito dell'istanza di autorizzazione all'inizio dell'esecuzione delle opere strutturali di adeguamento e di completamento, con un provvedimento della Regione di autorizzazione all'inizio dei lavori, previa verifica sull'osservanza delle Norme tecniche da parte degli organismi tecnici di cui all'articolo 3, comma 4, della Legge o accertamento della completezza della documentazione, e restituzione al richiedente di un esemplare di tutta la documentazione depositata munito del timbro di avvenuto deposito e degli estremi del parere degli organismi tecnici conseguentemente alla comunicazione di autorizzazione all'inizio dei lavori o del solo timbro di avvenuto deposito, secondo le procedure di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, in funzione della tipologia di edificio o opera, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali da parte degli organismi tecnici, da effettuarsi in un'unica soluzione, sospende il termine di sessanta giorni fino alla data di ricezione della documentazione richiesta.

Capo IV DISPOSIZIONI FINALI

art. 24 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

18_14_1_DPR_67_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 067/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) dispone che l'azione di edilizia agevolata è quella finalizzata alla realizzazione di iniziative, attuate dai privati cittadini a condizioni di mercato, dirette al recupero o all'acquisto con contestuale recupero della prima casa di abitazione, equiparando a questi i lavori di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico;
VISTO il proprio decreto 13 luglio 2016, n. 0144/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)";
VISTO il testo del "Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144" e ritenuto di emanarlo;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 479 del 9 marzo 2018;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144

art. 1 modifiche all'articolo 9 del DPReg. 0144/Pres./2016

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144/Pres (Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)), dopo le parole "deroghe indicate alla lettera c)" sono aggiunte le seguenti: <<, e con esclusione di garanzie, anche integrative, disposte da leggi regionali o statali, ottenute per l'accesso al credito finalizzato alla realizzazione di iniziative in materia di politiche abitative>>.

art. 2 disposizione transitoria

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche alle domande di contributo già presentate ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 1/2016 per le quali non è stato ancora emesso il provvedimento di concessione.

art. 3 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

18_14_1_DPR_68_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 068/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con il decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070/Pres.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) dispone che l'azione di edilizia convenzionata è quella finalizzata alla realizzazione di alloggi attraverso interventi diretti alla costruzione, all'acquisto e al recupero di immobili da destinare alla vendita, all'assegnazione, alla locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita, mediante specifici accordi regolati da apposite convenzioni che ne determinano, tra l'altro, il prezzo di cessione o di assegnazione e il canone di locazione;
VISTO il proprio decreto 28 marzo 2017, n. 070/Pres. con il quale è stato emanato il "Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)";
VISTO il testo del "Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con il decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070/Pres." e ritenuto di emanarlo;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 478 del 9 marzo 2018;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con il decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070/Pres." nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con il decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070/Pres.

art. 1 modifiche all'articolo 17 del regolamento emanato con il D.P.Reg. 070/Pres./2017

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 17 del "Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)", emanato con il Decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070/Pres., dopo le parole "deroghe indicate alla lettera c)" sono aggiunte le seguenti: <<, e con esclusione di garanzie, anche integrative, disposte da leggi regionali o statali, ottenute per l'accesso al credito finalizzato alla realizzazione di iniziative in materia di politiche abitative >>.

art. 2 modifiche all'allegato A al regolamento emanato con il D.P.Reg. 070/Pres./2017

1. Il punto 1.2 della voce "1. Costruzione", di cui all'ALLEGATO I "CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI EDIFICI E DEGLI ALLOGGI" allo schema tipo della convenzione allegato A al regolamento emanato con il D.P.Reg. 070/Pres./2017, è soppresso.

art. 3 disposizione transitoria

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche alle domande di acquisto, assegnazione o locazione di alloggi già presentate a fronte delle quali non è intervenuta la stipulazione del relativo contratto.

art. 4 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

18_14_1_DPR_69_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 069/Pres.

Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei Consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'articolo 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO, in particolare, l'articolo 85 della suddetta legge regionale 3/2015;
VISTO il testo recante "Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'articolo 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali)" e ritenuto di emanarlo;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 15 marzo 2018, n. 580;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'articolo 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'articolo 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali).

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), stabilisce, in relazione all'esercizio di funzioni pubbliche di cui all'articolo 64 della legge regionale 3/2015, i criteri di riparto, le modalità e i tempi per l'assegnazione e l'erogazione dei trasferimenti in conto capitale, nonché le modalità di presentazione della domanda e di attestazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, quali strade pubbliche e

d'uso pubblico destinate al pubblico transito, percorsi ciclabili e pedonali, spazi di sosta e di parcheggio, aree verdi o di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applica la definizione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 3/2015, relativamente alla nozione di agglomerati industriali.
2. Ai fini del presente regolamento per servizio competente si intende il Servizio sviluppo economico locale dell'Area per il manifatturiero della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione.

art. 3 soggetti beneficiari e requisiti

1. Sono beneficiari dei trasferimenti di cui al presente regolamento, i consorzi di sviluppo economico locale che hanno concluso le operazioni di riordino di cui agli articoli 62 e seguenti, costituiti, come previsto dal combinato disposto dell'articolo 85, comma 7, e dell'articolo 62, comma 7, della medesima legge regionale 3/2015, da soggetti pubblici e da associazioni di categoria rappresentative dei settori industriali e artigianali.
2. Sono esclusi dai trasferimenti di cui al presente regolamento i consorzi di sviluppo economico locale che:
a) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 3/2015 sono commissariati oppure hanno registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio;
b) sono costituiti anche da soggetti privati, come previsto dal combinato disposto dell'articolo 85, comma 7, e dell'articolo 62, comma 7;
c) sono destinatari delle sanzioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

art. 4 cumulo di contributi

1. I trasferimenti concessi ai sensi del presente regolamento sono cumulabili con altre provvidenze, a favore dei medesimi interventi oggetto di richiesta, concesse dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati nel limite massimo della spesa sostenuta.
2. Il soggetto beneficiario è tenuto a dichiarare nella fase di concessione e nella successiva fase di rendicontazione, gli altri eventuali contributi richiesti e ottenuti.
3. Nel caso in cui l'intervento oggetto della richiesta benefici di altre provvidenze, l'importo delle stesse viene detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

art. 5 interventi ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 85, comma 1, della legge regionale 3/2015, sono ammissibili all'assegnazione di trasferimenti in conto capitale di cui al presente regolamento, gli interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, quali strade pubbliche o d'uso pubblico destinate al pubblico transito, percorsi ciclabili e pedonali, spazi di sosta e di parcheggio, aree verdi o di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica.
2. Ai sensi dell'articolo 85, comma 3, della legge regionale 3/2015 gli interventi di cui al comma 1 comprendono anche l'acquisto degli immobili, la demolizione e rimozione di edifici dismessi, le

pertinenze delle infrastrutture di cui al comma 1 e il mantenimento dell'integrità e dell'efficienza delle infrastrutture medesime ai fini della salvaguardia e incolumità delle persone.
3. Ai sensi dell'articolo 85, comma 2, della legge regionale 3/2015 gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati negli agglomerati industriali di competenza sulle infrastrutture di proprietà dei consorzi, oppure su aree oggetto di procedimento di esproprio, purché sia già stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, oppure su infrastrutture di proprietà di altri enti locali nella disponibilità dei consorzi sulla base di accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante, per un periodo di tempo definito non inferiore a novanta anni.
4. Gli interventi oggetto di richiesta sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

art. 6 presentazione manifestazione di interesse

1. Ciascun consorzio con i requisiti di cui all'articolo 3, che abbia interesse a beneficiare delle assegnazioni di cui al presente regolamento, finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, presenta, entro il 28 febbraio di ciascun anno, apposita manifestazione di interesse con correlata indicazione dei seguenti parametri, riferiti al 31 dicembre di ogni anno:
a) superficie D1;
b) superficie D1 libera;
c) numero delle imprese insediate;
d) numero degli occupati all'interno delle imprese insediate;
e) chilometri lineari complessivi della rete viaria industriale pubblica di competenza dei consorzi.

art. 7 riparto dei fondi disponibili

1. Con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di attività produttive è operato il riparto dei fondi disponibili a valere sul capitolo di spesa di cui all'articolo 85 della legge regionale 3/2015, tra i consorzi richiedenti, entro sessanta giorni decorrenti dal termine di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base dei parametri del medesimo articolo 6, comma 1, e delle relative percentuali indicate negli atti di programmazione finanziaria.
2. Col medesimo provvedimento di cui al comma 1 sono, altresì, assegnate le risorse derivanti dalla rinegoziazione a condizioni migliorative dei tassi di interesse dei mutui contratti e assisiti dal contributo concesso ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), secondo la disciplina di cui all'articolo 2, commi da 21 a 26, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019).
3. Il servizio competente comunica a ciascun consorzio richiedente il provvedimento di cui al comma 1.

art. 8 presentazione della domanda

1. I consorzi che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 3, presentano, entro i successivi 30 giorni, al servizio competente, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, all'indirizzo economia@certregione.fvg.it. la relativa domanda di assegnazione dei trasferimenti in conto capitale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del consorzio, secondo il modello di domanda approvato con decreto del direttore del servizio competente, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione, contenente:
a) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestanti:
1) il carattere pubblico degli interventi oggetto di richiesta;
2) l'indicazione di quali tra gli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7 della legge regionale 14/2002 sono oggetto della domanda;

3) che gli interventi oggetto di richiesta insistono su aree di cui il consorzio ha la proprietà o la disponibilità, ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
4) se sono state chieste o attribuite assegnazioni a favore dei medesimi interventi oggetto di richiesta al fine del rispetto della disciplina sul cumulo di cui all'articolo 4, comma 2;
5) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
6) l'osservanza della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro in attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
7) l'eventuale indeducibilità dell'IVA;
b) la documentazione di cui all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002;
c) una comunicazione attestante la data presunta di avvio e conclusione degli interventi oggetto di richiesta.

art. 9 comunicazione di avvio del procedimento

1. Ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), l'Amministrazione regionale comunica al soggetto richiedente:
a) l'Amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) la struttura competente, i nominativi del responsabile del procedimento e del suo sostituto;
d) il dipendente cui è affidata la conduzione dell'istruttoria del procedimento;
e) il termine entro il quale deve concludersi il procedimento;
f) il termine entro cui presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/2000.

art. 10 istruttoria della domanda

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. In caso di mancata o incompletezza d'integrazione istruttoria, la domanda è valutata sulla base della documentazione agli atti.
3. Il Servizio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al consorzio richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
4. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia al consorzio richiedente:
a) le domande presentate al di fuori del termine di cui all'articolo 8, comma 1;
b) le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante del consorzio;
c) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 8;
d) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

art. 11 spese ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, ai sensi dell'articolo 85 della legge regionale 3/2015, sono ammissibili le seguenti spese, sostenute dopo la presentazione della domanda di assegnazione dei

trasferimenti, strettamente afferenti agli interventi di cui all'articolo 5 e relative alle infrastrutture di urbanizzazione primaria oggetto di richiesta e relative pertinenze:
a) spese per la progettazione e direzione lavori, svolte anche per il tramite del proprio personale interno; nel caso di attività tecniche svolte per il tramite di personale interno dei consorzi, le spese del personale imputabili sono determinate con modalità semplificata attraverso l'applicazione in via analogica della tabella dei costi standard unitari, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2823/2009, di cui all''Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente regolamento. I costi unitari sono moltiplicati per le ore effettivamente impiegate nell'intervento, per un ammontare massimo annuo di 1600 ore/uomo;
b) spese per la realizzazione dell'intervento oggetto dell'istanza;
c) spese di manutenzione e di mantenimento dell'integrità e dell'efficienza delle infrastrutture ai fini della salvaguardia e dell'incolumità delle persone;
d) spese per l'acquisto di immobili ove realizzare le infrastrutture;
e) spese per la demolizione e rimozione degli edifici dismessi necessarie per la realizzazione dell'infrastruttura.
2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal consorzio richiedente. Nel caso in cui un consorzio beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito delle iniziative, i costi vanno indicati al netto dell'IVA.

art. 12 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese diverse da quelle previste dall'articolo 11 e in particolare:
a) i beni di consumo;
b) beni e materiali usati;
c) beni o servizi di valore unitario inferiore a 100 euro, IVA esclusa;
d) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;
e) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
f) spese di consulenza;
g) spese di personale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera a);
h) spese generali.
2. Ai sensi dell'articolo 85, comma 6, della legge regionale 3/2015 non sono ammissibili le spese connesse al funzionamento delle infrastrutture stesse.

art. 13 ammontare delle assegnazioni

1. Nel limite delle risorse disponibili, le assegnazioni dei trasferimenti in conto capitale sono concedibili nella misura massima del cento per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

art. 14 modalità di concessione

1. Le assegnazioni dei trasferimenti in conto capitale sono concesse entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di cui all'articolo 8.
2. Le assegnazioni dei trasferimenti in conto capitale sono concesse con decreto del direttore del Servizio competente ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002.
3. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di conclusione degli interventi e i termini e le modalità per la rendicontazione.
4. E' consentita la richiesta di proroga dei termini di conclusione degli interventi a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza degli stessi; la proroga è autorizzata dal Servizio competente entro tre mesi.

5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga di cui al comma 4 ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza dei termini previsti, possono comunque essere fatte salve la spese ammissibili sostenute fino alla scadenza dei termini medesimi, previa valutazione da parte del Servizio competente della realizzazione dell'iniziativa conformemente agli obiettivi indicati originariamente.

art. 15 modalità di erogazione

1. Le erogazioni dei trasferimenti in conto capitale sono disposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57 della legge regionale 14/2002 e ai sensi dell'articolo 85, comma 9, della legge regionale 3/2015.

art. 16 obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
a) applicare, ai sensi dell'articolo 64, comma 9, della legge regionale 3/2015, la legge regionale 14/2002 in materia di lavori pubblici, e utilizzare per gli affidamenti procedure a evidenza pubblica non discriminatorie e trasparenti nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici;
b) rispettare la tempistica di conclusione degli interventi e di presentazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, fatte salve le proroghe autorizzate dal Servizio competente;
c) garantire, ai sensi dell'articolo 85, comma 4, della legge regionale 3/2015, il libero accesso all'utilizzo delle infrastrutture realizzate;
d) garantire il mantenimento della destinazione pubblica delle infrastrutture realizzate;
e) realizzare gli interventi esclusivamente negli agglomerati industriali di competenza, ai sensi dell'articolo 85, comma 2, della legge regionale 3/2015;
f) consentire e agevolare le ispezioni e i controlli di cui all'articolo 21;
g) comunicare eventuali variazioni agli interventi ai sensi dell'articolo 17;
h) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento;
i) eseguire l'intervento conformemente a quanto assentito con il decreto di concessione, ed eventuali variazioni formalmente approvate.

art. 17 variazioni degli interventi

1. Le richieste di variazione agli interventi oggetto di assegnazione, sottoscritte dal legale rappresentante del Consorzio, sono presentate al Servizio competente, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, accompagnate da una sintetica relazione che dà motivazione delle variazioni richieste e descriva gli scostamenti rispetto al progetto originario.
2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo degli interventi oggetto di assegnazione ovvero costituirne una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione.
3. Il servizio competente provvede alla valutazione della variazione proposta comunicandone l'esito al consorzio richiedente entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di variazione. Le variazioni non comportano un aumento dell'assegnazione concessa a ciascuna consorzio beneficiario.
4. Non sono ammissibili, pena la revoca dell'assegnazione concessa, le variazioni agli interventi che comportino il trasferimento dell'intervento al di fuori degli agglomerati industriali di competenza del consorzio beneficiario.
5. La variazione degli interventi, non sottoposta alla previa approvazione del Servizio competente, comporta la corrispondente riduzione dell'assegnazione concessa.

art. 18 rendicontazione

1. Il beneficiario dell'assegnazione presenta la rendicontazione della spesa sostenuta ai sensi

dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro il termine stabilito dal decreto di concessione di cui all'articolo 14, comma 3, o nell'eventuale successiva comunicazione del Servizio competente di proroga del termine di rendicontazione di cui all'articolo 14, comma 4.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
3. Nel caso in cui la rendicontazione permanga irregolare o incompleta, l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

art. 19 regolarità formale della documentazione giustificativa di spesa

1. Le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente che diano evidenza della fonte di finanziamento, registrate nelle scritture contabili consortili secondo le modalità previste dall'articolo 79 della legge regionale 3/2015.
2. Il beneficiario su richiesta dell'Amministrazione regionale produce copia degli estratti conto, ricevute bancarie e bonifici dai quali si evincano le operazioni economiche effettuate.

art. 20 revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione

1. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, nonché al ricorrere delle seguenti fattispecie:
a) violazione degli obblighi di cui all'articolo 16, lettere a), b), c), d), e), f), h), i);
b) spesa ammissibile, in esito all'istruttoria sulla rendicontazione, inferiore al settanta per cento dell'importo originariamente previsto;
c) mancato rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 5;
d) variazioni agli interventi che comportano il trasferimento dell'intervento al di fuori degli agglomerati industriali di competenza del consorzio beneficiario ai sensi dell'articolo 17, comma 4;
e) la rendicontazione delle spese è presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'intervento e per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione dell'all'articolo 14, comma 5, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorre inutilmente e il Servizio competente operi ai sensi dell'articolo 18, comma 3;
2. Comporta la rideterminazione dell'assegnazione concessa:
a) la riduzione della spesa ammissibile per effetto di modifiche regolarmente comunicate e approvate ai sensi dell'articolo 17;
b) l'ipotesi di attuazione parziale che garantisca il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento;
c) l'ipotesi di cui all'articolo 18, comma 3.
3. Il Servizio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.
4. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e seguenti della legge regionale 7/2000.

art. 21 ispezioni e controlli

1. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documentazione o di chiarimenti, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge regionale 7/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento l'ufficio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli, e richiedere l'esibizione di documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto

degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

art. 22 norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, la manifestazione di interesse di cui all'articolo 6 è presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. In deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, ai sensi dell'articolo 85, comma 8 bis, della legge regionale 3/2015, in sede di prima applicazione, sono ammissibili le spese sostenute anche antecedentemente alla presentazione della domanda e comunque non prima del 30 giugno 2016.

art. 23 rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 14/2002.

art. 24 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

ALLEGATO A
(Riferito all'articolo 11, comma 1, lett. a)

TABELLA TARIFFE COSTI STANDARD UNITARI
per la determinazione delle spese del personale impiegato nell'ambito delle iniziative finanziate

		Costo orario
1)	Personale inquadrato con il contratto di dirigente	euro 32,00
2)	Personale inquadrato con la qualifica di quadro	euro 21,00
3)	Personale inquadrato con la qualifica di impiegato	euro 20,00

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

18_14_1_DPR_70_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 070/Pres.

Regolamento concernente l'assegnazione a favore degli Enti locali del Fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione, ai sensi dell'articolo 10, commi 49 e 50, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 10, comma 49, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), che autorizza l'Amministrazione regionale ad assegnare a favore degli enti locali, a domanda, un fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione e stanzia le risorse per il triennio 2018-2020 e per ciascun anno del triennio;
VISTO il successivo comma 50, dell'articolo 10, della legge regionale 45/2017, secondo cui con regolamento regionale sono definiti i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 49, tra i quali, in particolare, la dimostrazione di aver effettuato opportuni accantonamenti nell'apposito fondo per le passività potenziali di cui all'articolo 167, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), le modalità di presentazione della domanda e di erogazione, nonché le modalità e le tempistiche pluriennali di restituzione alla Regione dell'assegnazione ricevuta;
VISTO il testo del "Regolamento concernente l'assegnazione a favore degli enti locali del fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione, ai sensi dell'articolo 10, commi 49 e 50, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018)" e ritenuto di emanarlo;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 601 di data 15 marzo 2018;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente l'assegnazione a favore degli enti locali del fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione, ai sensi dell'articolo 10, commi 49 e 50, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento concernente l'assegnazione a favore degli enti locali del fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione, ai sensi dell'articolo 10, commi 49 e 50, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018)

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 10, commi 49 e 50, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) definisce i criteri per l'accesso degli enti locali al Fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione (di seguito "Fondo"), le modalità di presentazione della domanda e di erogazione delle risorse, nonché le modalità e le tempistiche pluriennali di restituzione delle stesse.

art. 2 soggetti beneficiari e requisiti per l'accesso al fondo

1. Possono accedere al Fondo i Comuni e le Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
2. Per poter accedere al Fondo, i soggetti di cui al comma 1, devono:
   a) essere parte in contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione;
   b) non poter finanziare le spese legali derivanti dalle controversie di cui alla lettera a) con le normali risorse di bilancio, in quanto le notevoli incertezze di previsione hanno impedito corrette previsioni contabili;
   c) aver stanziato accantonamenti nell'apposito Fondo per le passività potenziali ai sensi dell'articolo 167, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il cui ammontare, alla data di presentazione della domanda, non è sufficiente a sostenere gli oneri derivanti dai contenziosi di cui alla lettera a).

art. 3 spese ammissibili

1. Sono ammissibili quali spese legali, i diritti e gli onorari dei difensori, le spese di giustizia e gli oneri derivanti da contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione, non ancora erogati al momento di presentazione della domanda.

art. 4 modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda per accedere al Fondo di cui all'articolo 1 è presentata tramite PEC dal rappresentante legale dell'ente locale alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali dal 1 gennaio al 30 settembre di ciascun anno.
2. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:
   a) una relazione comprovante che i contenziosi sono caratterizzati da notevoli incertezze di definizione, in particolare per esiti differenti nei diversi gradi di giudizio;
   b) una dichiarazione attestante l'importo complessivo delle spese legali dovute per i contenziosi di cui alla lettera a);
   c) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), nonché l'ammontare delle risorse accantonate nel fondo cui all'articolo 167, comma 3, del decreto legislativo 267/2000, alla data di presentazione della domanda;
   d) una dichiarazione di accettazione della restituzione delle risorse con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

art. 5 modalità e limiti di assegnazione del Fondo

1. Le risorse del Fondo sono assegnate a ciascun beneficiario secondo l'ordine cronologico delle domande inviate tramite PEC alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali. Si applica l'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. L'assegnazione avviene con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento di ciascuna domanda, previa verifica da parte della struttura regionale competente in materia di autonomie locali della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2.
3. L'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è determinata, sulla base della spesa ritenuta ammissibile, in misura pari alla differenza tra l'ammontare della spesa dichiarato dall'ente locale e l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili del Fondo per le passività potenziali ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 267/2000 al momento della presentazione della domanda e, comunque, nel limite massimo di 100.000 euro, elevato a 200.000 euro per i Comuni fino a 3.000 abitanti.

art. 6 concessione ed erogazione

1. Le risorse assegnate sono concesse ed erogate in unica soluzione con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di finanza locale, della Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro trenta giorni dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 2.

art. 7 restituzione

1. I beneficiari restituiscono le risorse ricevute in rate costanti annue, nell'arco temporale di quattro anni a decorrere dall'anno successivo a quello di erogazione, a valere sui fondi di parte corrente di competenza della Direzione centrale competente in materia di autonomie locali.
2. E' fatta salva la possibilità per l'ente locale di restituire in qualsiasi momento l'intero ammontare residuo dell'assegnazione ricevuta.

art. 8 disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione le domande sono presentate dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento e fino al 30 settembre 2018.
2. Sono in ogni caso fatte salve le domande pervenute dalla data di entrata in vigore della legge regionale 45/2017 ed entro la data di entrata in vigore del presente regolamento. Tali domande sono integrate, ove necessario, secondo quanto previsto dal regolamento medesimo.

art. 9 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

18_14_1_DPR_71_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 071/Pres.

LR 1/2007, articolo 7, commi 34 e 35. DPReg. n. 0226/ Pres./2007, articolo 2, comma 5, lettera a) - Designazione ai fini della successiva nomina nel Consiglio direttivo del Confidi Gorizia.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)";

VISTI, in particolare, i commi 34 e 35 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2007 con i quali si riformano i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie a favore dei Confidi regionali, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale;

VISTO il regolamento per l'assegnazione delle suddette risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia, emanato con proprio decreto 25 luglio 2007 n. 0226/Pres., e successive modifiche, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 5, il quale dispone che con la domanda per l'assegnazione delle risorse regionale il confidi si obbliga:

a) a cooptare nel Consiglio direttivo, con diritto al voto, un funzionario dell'Amministrazione regionale o altra persona che possiede i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche costituite in forma di società per azioni su indicazione dell'Assessore regionale alle attività produttive;

b) a nominare un componente del Collegio sindacale, se istituito, su indicazione dell'Assessore regionale alle attività produttive;

VISTA la nota prot. n. 262/PM/ndr- di data 29 gennaio 2018, con la quale il Confidi Gorizia richiede l'indicazione di un nominativo per la composizione del consiglio direttivo, in conformità all'articolo 14 dello statuto del Confidi Gorizia e per quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, del proprio decreto n. 0226/Pres./2007;

VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 161 del 18 marzo 1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione), con cui sono stabiliti i requisiti che devono essere posseduti dai consiglieri di amministrazione di banche s.p.a. e di banche popolari;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera d), del predetto decreto ministeriale 161/1998, il quale prevede che i consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;

VISTA la nota prot. n. 9135/PROTUR/SACI del 19 marzo 2018 dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione, con cui, tenuto conto del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche costituite in forma di società per azioni richiesti ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161 ed in conformità alla normativa regionale citata in esordio, è stato indicato Claudio Kovatsch, ai fini della successiva nomina nel consiglio direttivo del Confidi Gorizia;

DATO ATTO che Claudio Kovatsch ha maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici e pubbliche amministrazioni con funzioni che comportino la gestione di risorse economico-finanziarie e che non sussistono cause ostative alla sua nomina;

RITENUTO pertanto di designare Claudio Kovatsch, ai fini della successiva nomina nel consiglio direttivo del Confidi Gorizia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

DECRETA

1. Per quanto esposto in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera a), del regolamento di cui al proprio decreto 25 luglio 2007 n. 0226/Pres., e successive modifiche, Claudio Kovatsch, è designato ai fini della successiva nomina nel consiglio direttivo del Confidi Gorizia.
2. Claudio Kovatsch rimane in carica fino alla scadenza naturale del citato consiglio direttivo.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

18_14_1_DPR_72_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 072/Pres.

LR 1/2007, articolo 7, commi 34 e 35. DPReg. n. 0226/Pres./2007, articolo 2, comma 5, lettera b) - Designazione ai fini della successiva nomina quale componente effettivo del Collegio sindacale del Confidi Gorizia.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)";
VISTI, in particolare, i commi 34 e 35 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2007 con i quali si riformano i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie a favore dei Confidi regionali, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale;
VISTO il regolamento per l'assegnazione delle suddette risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia, emanato con proprio decreto 25 luglio 2007, n. 0226/Pres., e successive modifiche, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 5, il quale dispone che con la domanda per l'assegnazione delle risorse regionali il confidi si obbliga:
a) a cooptare nel Consiglio direttivo, con diritto al voto, un funzionario dell'Amministrazione regionale o altra persona che possiede i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche costituite in forma di società per azioni su indicazione dell'Assessore regionale alle attività produttive;
b) a nominare un componente del Collegio sindacale, se istituito, su indicazione dell'Assessore regionale alle attività produttive;
VISTA la nota prot. n. 261/PM/ndr- di data 29 gennaio 2018, con la quale il Confidi Gorizia richiede l'indicazione di un nominativo per la composizione del Collegio sindacale del Confidi Gorizia, in conformità all'articolo 16 dello statuto del Confidi Gorizia e per quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, del proprio decreto n. 0226/Pres./2007;
VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 516 del 30 dicembre 1998 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), con particolare riferimento all'articolo 2, comma 1, relativo ai requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo, il quale prevede che i soggetti competenti al controllo dei conti di intermediari finanziari devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145 (Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati), in materia di registro dei revisori legali;
VISTA la nota n. 9136/PROTUR/SACI del 19 marzo 2018 dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione, con cui, tenuto conto del possesso dei requisiti richiesti ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516, del

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145 ed in conformità alla normativa regionale citata in esordio, è stato indicato Sergio Ceccotti, ai fini della successiva nomina quale componente effettivo del collegio sindacale del Confidi Gorizia;
RILEVATO che dalla documentazione acquisita risulta che Sergio Ceccotti è iscritto al Registro dei revisori legali e che non sussistono cause ostative alla sua nomina;
RITENUTO pertanto di designare Sergio Ceccotti ai fini della successiva nomina quale componente effettivo del collegio sindacale del succitato Confidi Gorizia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

DECRETA

1. Per quanto esposto in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del regolamento di cui al proprio decreto del 25 luglio 2007 n. 0226/Pres., e successive modifiche, Sergio Ceccotti è designato ai fini della successiva nomina quale componente effettivo del collegio sindacale del Confidi Gorizia.
2. Sergio Ceccotti rimane in carica fino alla scadenza naturale del sopraccitato collegio sindacale.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

18_14_1_DPR_73_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 073/Pres.

POR FSE 2014/2020. Istituzione del Comitato di sorveglianza. Costituzione del Comitato di sorveglianza.

IL PRESIDENTE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
VISTA la decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014 della Commissione europea che ha il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - POR FSE 2014/2020;
PRESO ATTO che l'articolo 47, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, stabilisce che entro tre mesi dalla data di notifica della decisione della Commissione europea di adozione del Programma Operativo, l'Amministrazione responsabile del Programma provvede alla istituzione di un Comitato di sorveglianza per la verifica sull'attuazione del Programma medesimo, conformemente al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario;
VISTA la legge regionale 63/1982 concernente "Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale";
PRECISATO che:
- ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il Comitato di sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno di funzionamento;
- l'articolo 48 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 dispone in merito alla composizione del Comitato di sorveglianza;
- gli articoli 49 e 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 dispongono in merito alle funzioni del Comitato di sorveglianza;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 49 del 16 gennaio 2015 con la quale è stato istituito il Comitato di sorveglianza del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 in ottemperanza alla normativa richiamata;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 201 del 5 febbraio 2015, n. 904 del 15 maggio 2015, n. 848 del 13 maggio 2016, n. 350 del 3 marzo 2017 e n. 1092 del 16 giugno 2017 con le quali sono state

apportate modifiche e integrazioni alla succitata deliberazione della Giunta regionale n. 49 del 16 gennaio 2015;
VISTO il proprio decreto di data 29 maggio 2015 n. 0110/Pres. con il quale è stato costituito il Comitato di sorveglianza del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020;
VISTI i propri decreti di data 20 giugno 2016 n. 0124/Pres., di data 14 marzo 2017 n. 064/Pres., di data 30 giugno 2017 n. 0152/Pres. con i quali è stata modificata l'istituzione e la composizione del Comitato di sorveglianza del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020;
PRECISATO che, a seguito della messa in liquidazione di Unioncamere Friuli Venezia Giulia, è stato previsto l'inserimento nella composizione del Comitato di Sorveglianza di un rappresentante unico per le tre Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
PRECISATO che, a seguito della modifica dell'assetto istituzionale del Friuli Venezia Giulia non è più previsto l'inserimento nella composizione del Comitato di Sorveglianza dell'Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia - U.P.I.;
PRECISATO che, per l'attuazione del Programma Specifico n. 29/15 - Misure funzionali all'attuazione strutturata della mobilità formativa e professionale interregionale o transnazionale - nell'ambito del Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia - Fondo Sociale Europeo - 2014/2020, è stato individuato quale Organismo intermedio l'ENAIP Friuli Venezia Giulia;
PRECISATO che, a seguito di pensionamenti e trasferimenti, sono cambiati alcuni dei titolari delle posizioni dirigenziali;
PRECISATO che sono pervenute richieste di modifica nelle designazioni dei componenti il Comitato di Sorveglianza;
ACCERTATO che tutte le persone designate a far parte del Comitato di Sorveglianza hanno presentato la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti;
VISTO l'articolo 10, comma 6, della legge regionale 18/1996;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 545 del 15 marzo 2018;

DECRETA

1. Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 49 del 16 gennaio 2015 e successive modifiche, è modificato nei termini di cui all'Allegato A.
2. La composizione del Comitato di Sorveglianza, nominato con proprio decreto del 29 maggio 2015 n. 0110/Pres. e modificata con i propri decreti del 20 giugno 2016 n. 0124/Pres., del 14 marzo 2017 n. 064/Pres. e del 30 giugno 2017 n. 0152/Pres. è modificata come segue:
- al punto 7 - componenti con diritto di voto - la dicitura "Direttore dell'Area politiche sociali e integrazione sociosanitaria - Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia" viene sostituita con "Direttore del Servizio sviluppo dei servizi sociali dei comuni - Area politiche sociali - Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia" - il nome del componente titolare "Pier Oreste Brusori" viene sostituito con il nome "Marina Guglielmi" ed il nome del componente delegato "Marina Guglielmi" viene sostituito con il nome Emiliano Visentini;
- al punto 8 - componenti con diritto di voto - la dicitura "Direttore del Servizio organizzazione, valutazione e relazioni sindacali - Direzione generale" viene sostituita con "Direttore dell'Area sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale - Vice direttore centrale - Presidenza della Regione - Direzione generale";
- al punto 9 - componenti con diritto di voto - la dicitura "Direttore del Servizio amministrazione personale regionale - Direzione generale" viene sostituita con "Direttore del Servizio amministrazione personale regionale - Area sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale - Presidenza della Regione - Direzione generale";
- al punto 10 - componenti con diritto di voto - la dicitura "Direttore centrale per particolari funzioni - Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'amministrazione regionale - Direzione regionale" viene sostituita con "Direttore centrale per particolari funzioni - Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'amministrazione regionale - Presidenza della Regione - Direzione generale";
- al punto 12 - componenti con diritto di voto - il nome del componente delegato "Lino Vasinis" viene sostituito con il nome "Marzia Bonetti";
- al punto 13 - componenti con diritto di voto - la dicitura "Autorità di gestione FESR - Direttore dell'Area per il manifatturiero - Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione" viene sostituita con "Autorità di gestione FESR - Direttore dell'Area per il manifatturiero - Vice direttore centrale - Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione ed il nome del componente delegato "Giorgio Paris" viene sostituito con il nome "Lino Vasinis";
- al punto 16 - componenti con diritto di voto - la dicitura "Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione" viene sostituita con

"Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro -ANPAL";
- al punto 17 - componenti con diritto di voto - il nome del componente titolare "Paolo Fischetti" viene sostituito con il nome "Antonia Ronzio" e il nome del componente delegato verrà eventualmente designato di volta in volta;
- al punto 19 - componenti con diritto di voto - il nome del componente titolare "Daniela Labonia" viene sostituito con il nome "Silvia Valli" ed il nome del componente delegato "Federica Busillo" viene sostituito con il nome "Ivana Sacco";
- al punto 27 - componenti con diritto di voto - il nome del componente titolare "Pietro Farina" viene sostituito con il nome "Nicola De Luca";
- al punto 37 - componenti con diritto di voto - la dicitura "Unioncamere Friuli Venezia Giulia" viene sostituita con "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia" - il nome del componente titolare "Luca Penna" viene sostituito con il nome "Sara Micheluz"
- al punto 39 - componenti con diritto di voto - il nome "Alberto Monticco" viene sostituito con il nome "Luciano Bordin" ed il nome del componente delegato "Luciano Bordin" viene sostituito con il nome "Franco Colautti";
- Il punto 47 - componenti con diritto di voto - "U.P.I. Friuli Venezia Giulia" viene soppresso;
- l'elencazione dei punti da 48 a 50 - componenti con diritto di voto - diventa da 47 a 49;
- dopo il punto 49 - componenti con diritto di voto - viene inserito il punto 50 "ENAIP Friuli Venezia Giulia" - il nome del componente titolare è "Paola Stuparich" ed il nome del componente delegato è "Ciro Spangaro";
- al punto 3 - partecipanti a titolo consultivo - la dicitura "Autorità di gestione PON Occupazione - Ministero del Lavoro e delle politiche sociali" viene sostituita con "Autorità di gestione PON Occupazione - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - ANPAL" ed il nome del componente delegato "Luciana Marrocchi" viene sostituito con il nome "Maria Cristina Lorenzotti";
- al punto 4 - partecipanti a titolo consultivo - il nome del componente delegato "Silvia Sorbelli" viene sostituito con il nome "Stefania Pizzolla";
- al punto 5 - partecipanti a titolo consultivo - la dicitura "Autorità di gestione PON Governance e capacità istituzionale - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica" viene sostituita con "Autorità di gestione PON Governance e capacità istituzionale - Agenzia per la coesione territoriale";
- al punto 7 - partecipanti a titolo consultivo - la dicitura "Autorità di gestione PON Iniziativa per l'Occupazione giovanile - Ministero del Lavoro e delle politiche sociali" viene sostituita con "Autorità di gestione PON Iniziativa per l'Occupazione giovanile - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - ANPAL" ed il nome del componente delegato "Luciana Marrocchi" viene sostituito con il nome "Maria Cristina Lorenzotti".
3. Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Friuli Venezia Giulia risulta così composto:

COMPONENTI CON DIRITTO DI VOTO:

	Soggetti	Componente titolare	Componente delegato
1	Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Presidente	LOREDANA PANARITI	
2	Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Vice Presidente	NICOLA MANFREN	EVENTUALMENTE DA DESIGNARE DI VOLTA IN VOLTA
3	Autorità di gestione - Direttore dell'Area istruzione, formazione e ricerca - Vice direttore centrale - Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università	KETTY SEGATTI	FELICE CARTA
4	Direttore dell'Area agenzia regionale per il lavoro - Vice direttore centrale - Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità politiche giovanili, ricerca e università	GIUSEPPE SASSONIA	MASSIMO COVACICH
5	Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi - Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università	IGOR DE BASTIANI	LUIGINA LEONARDUZZI
6	Direttore del Servizio politiche del lavoro - Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università	ADRIANO COSLOVICH	ELENA STOCOLA

	Soggetti	Componente titolare	Componente delegato
7	Direttore del Servizio sviluppo dei servizi sociali dei comuni - Area politiche sociali - Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia	MARINA GUGLIELMI	EMILIANO VISENTINI
8	Direttore dell'Area sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale - Vice direttore centrale - Presidenza della Regione - Direzione generale	ANNA D'ANGELO	MICHELA AZZAN
9	Direttore del Servizio amministrazione personale regionale - Area sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale - Presidenza della Regione - Direzione generale	PAOLA PAVESI	PAOLO PENZO
10	Direttore centrale per particolari funzioni - Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione della amministrazione regionale - Presidenza della Regione - Direzione generale	MAURO VIGINI	MARIA MOSCATO
11	Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna - Presidenza della Regione	LORIS TONEGUZZI	MAURIZIO DAICI
12	Autorità ambientale - Direttore centrale ambiente ed energia	ROBERTO GIOVANETTI	MARZIA BONETTI
13	Autorità di gestione FESR - Direttore dell'Area per il manifatturiero - Vice direttore centrale - Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione	WANIA MOSCHETTA	LINO VASINIS
14	Autorità di gestione PSR - Direttore dell'Area sviluppo rurale - Vice direttore centrale - Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche	SERENA CUTRANO	ROBERTO MICHIELIS
15	Autorità di gestione Fondo europeo affari marittimi e pesca - Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche - Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche	SERGIO CRISTANTE	FRANCO MANZIN
16	Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - ANPAL	SIMONETTA D'OTTAVIO	GIANNA DONATI
17	Ministero dell'economia e delle finanze - Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea - I.G.R.U.E.	ANTONIA RONZIO	EVENTUALMENTE DA DESIGNARE DI VOLTA IN VOLTA
18	Agenzia per la coesione territoriale	MICHELE D'ERCOLE	GIANNI MASSIMO GLIOTTONE
19	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione	SILVIA VALLI	IVANA SACCO
20	Ufficio scolastico regionale Friuli Venezia Giulia	ALIDA MISSO	PAOLA FLOREANCIG
21	Ufficio per le scuole con lingua di insegnamento slovena presso Ufficio scolastico regionale	IGOR GIACOMINI	TOMAZ BAN
22	Conferenza dei Rettori delle Università Italiane - CRUI	GIANNI SAVA	ALESSANDRO SENSIDONI
23	Confindustria Friuli Venezia Giulia	ELENA CLARI	SANDRA ZOGLIA
24	Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - CONFAPI FVG	EMANUELA DE FACCIO	FEDERICA TESSITORI
25	Federazione Regionale Artigiani Piccole e Medie imprese Friuli Venezia Giulia - Confartigianato	MELITTA CREVATIN	GIANFRANCO TREBBI
26	Federazione regionale CNA	ROBERTO FABRIS	MARA TOMASELLA
27	Unione regionale del commercio, turismo e servizi del Friuli Venezia Giulia - Confcommercio	NICOLA DE LUCA	ELISA BONORA
28	Comitato regionale Confesercenti	GIUSEPPE GIOVARRUSCIO	ALBERTO CICUTA
29	Federazione regionale delle unioni agricoltori del Friuli Venezia Giulia - Confagricoltura	STEFANO VISINTIN	FRANCESCO ZANELLI
30	Confederazione italiana agricoltori FVG	GIOVANNI IMBRIACO	DANILO CANESIN
31	Kmecka zveza - Associazione agricoltori	EDI BUKAVEC	ERIK MASTEN
32	Coldiretti - Federazione Regionale per il Friuli Venezia Giulia	DANILO MERZ	IVO BOZZATTO
33	Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia - Legacoop	FEDERICA VISENTIN	PAOLO FELICE

	Soggetti	Componente titolare	Componente delegato
34	Confederazione Cooperative italiane - Unione regionale della cooperazione Friuli Venezia Giulia - Confcooperative	TANIA VESCUL	NICOLA GALLUA’
35	Associazione generale delle Cooperative italiane - Federazione regionale FVG	EMANUELE CRUDER	RAFFAELE CISILINO
36	Unione regionale economica slovena - Slovensko dezelno gospodarsko zdruzenje	GIULIANO NADRAH	DIONISIO GHERBASSI
37	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia	SARA MICHELUZ	OMAR LONDERO
38	CGIL regionale	EMANUELE IODICE	ORIETTA OLIVO
39	CISL regionale	LUCIANO BORDIN	FRANCO COLAUTTI
40	UIL regionale	CLAUDIO CINTI	ANTONIO RODA’
41	CISAL regionale	FABIO BONIVENTO	MICHELE MAURO
42	UGL regionale	CRISTIANO CENNI	GIORGIO FAVRETTO
43	CONFSAL regionale	GIOVANNI ZANUTTINI	MAURO GRISI
44	Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna	ANNAMARIA POGGIOLI	INGRID STRATTI
45	Consigliera regionale di parità	ROBERTA NUNIN	EVENTUALMENTE DA DESIGNARE DI VOLTA IN VOLTA
46	A.N.C.I. Friuli Venezia Giulia	LAVINIA CLAROTTO	MICHELE LOBIANCO
47	Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani - UNCEM	STEFANO LUCCHINI	SANDRO ROVEDO
48	Consulta regionale delle associazioni dei disabili	ROBERTA VLAHOV	SERGIO RAIMONDO
49	Comitato regionale del volontariato ai sensi dell’articolo 6 della LR 23	OSVALDO DEL SAVIO	MARCO IOB
50	ENAIP Friuli Venezia Giulia	PAOLA STUPARICH	CIRO SPANGARO

PARTECIPANTI A TITOLO CONSULTIVO:

	Soggetti	Componente titolare	Componente delegato
1	Autorità di certificazione - Direttore ad interim del Servizio innovazione e professioni - Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università	NICOLA MANFREN	LEONARDO LENOCI
2	Autorità di Audit - Direttore del Servizio Audit - Direzione Generale	GIANNI MIGHETTI	CARLO ZORZENONE
3	Autorità di gestione PON Occupazione - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - ANPAL	MARIANNA D’ANGELO	MARIA CRISTINA LORENZOTTI
4	Autorità di gestione PON Inclusione - Ministero del lavoro e delle politiche sociali	CRISTINA BERLIRI	STEFANIA PIZZOLLA
5	Autorità di gestione PON Governance e capacità istituzionale - Agenzia per la coesione territoriale	RICCARDO MONACO	GIORGIO CENTURELLI
6.	Autorità di gestione PON Istruzione - Ministero dell’istruzione università e ricerca	ANNAMARIA LEUZZI	MARIA TERESA PELA
7	Autorità di gestione PON Iniziativa per l’Occupazione giovanile - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - ANPAL	MARIANNA D’ANGELO	MARIA CRISTINA LORENZOTTI
8	Tecnostruttura delle regioni per il Fondo sociale europeo	ANNA CHIARA SERENA	GIUSEPPE DI STEFANO

4. La Commissione europea partecipa ai lavori del Comitato a titolo consultivo ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è rappresentata dal Capo Unità responsabile per l’Italia della Direzione Generale Occupazione affari sociali e inclusione, dott. Lodovico Conzimu o dal suo delegato, il relatore del PO FSE 2014/2020 Regione Friuli Venezia Giulia.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Allegato A)

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020

"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"

Composizione del Comitato di sorveglianza.

<u>Componenti con diritto di voto</u>

1. Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università – Presidente – o suo delegato
2. Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università – Vice Presidente – o suo delegato
3. Autorità di gestione – Direttore responsabile dell'Area istruzione, formazione e ricerca – Vice direttore centrale – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università – o suo delegato
4. Direttore responsabile dell'Area agenzia regionale per il lavoro – Vice direttore centrale – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università – o suo delegato
5. Direttore responsabile del Servizio programmazione e gestione interventi formativi – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università – o suo delegato
6. Direttore responsabile del Servizio politiche del lavoro – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università – o suo delegato
7. Direttore responsabile del Servizio sviluppo dei servizi sociali dei comuni – Area politiche sociali – Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia – o suo delegato
8. Direttore responsabile dell'Area sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale – Vice direttore centrale – Presidenza della Regione – Direzione generale - o suo delegato
9. Direttore responsabile del Servizio amministrazione personale regionale – Area sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale – Presidenza della Regione – Direzione Generale – o suo delegato
10. Direttore responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'amministrazione regionale – Presidenza della Regione – Direzione Generale – o suo delegato
11. Direttore responsabile del Servizio coordinamento politiche per la montagna – Presidenza della Regione – o suo delegato
12. Autorità ambientale regionale – Direttore centrale ambiente ed energia – o suo delegato
13. Autorità di gestione FESR – Direttore responsabile dell'Area per il manifatturiero — Vice direttore centrale – Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione – o suo delegato
14. Autorità di gestione PSR – Direttore responsabile dell'Area sviluppo rurale –Vice Direttore centrale – Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche – o suo

delegato
15. Autorità di gestione Fondo europeo affari marittimi e pesca – Direttore responsabile del Servizio caccia e risorse ittiche – Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche – o suo delegato
16. Rappresentante dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – ANPAL – o suo delegato
17. Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ispettorato Generale per i rapporti con l'Unione Europea – I.G.R.U.E. –- o suo delegato
18. Rappresentante dell'Agenzia per la coesione territoriale – o suo delegato
19. Rappresentante del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione – o suo delegato
20. Rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale Friuli Venezia Giulia – o suo delegato
21. Rappresentante dell'Ufficio per le scuole con lingua di insegnamento slovena (presso Ufficio scolastico Regionale) – o suo delegato
22. Rappresentante della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – CRUI – o suo delegato
23. Rappresentante di Confindustria Friuli Venezia Giulia – o suo delegato
24. Rappresentante dell'Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – CONFAPI FVG – o suo delegato
25. Rappresentante della Federazione regionale Artigiani Piccole e Medie Imprese del Friuli Venezia Giulia – o suo delegato
26. Rappresentante della Federazione regionale CNA – o suo delegato
27. Rappresentante dell'Unione regionale del Commercio, Turismo e Servizi del Friuli Venezia Giulia – o suo delegato
28. Rappresentante del Comitato regionale Confesercenti – o suo delegato
29. Rappresentante della Federazione regionale delle Unioni agricoltori del Friuli Venezia Giulia – o suo delegato
30. Rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori – sede regionale del Friuli Venezia Giulia – o suo delegato
31. Rappresentante di Kmecka Zveza – Associazione agricoltori – o suo delegato
32. Rappresentante di Coldiretti – Federazione regionale per il Friuli Venezia Giulia – o suo delegato
33. Rappresentante della Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia – o suo delegato
34. Rappresentante della Confederazione Cooperative Italiane – Unione regionale della cooperazione Friuli Venezia Giulia – o suo delegato
35. Rappresentante dell'Associazione generale delle Cooperative Italiane – Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia – o suo delegato
36. Rappresentante dell'Unione regionale Economica Slovena – Slovensko dezelno gospodarsko zdruzenje – o suo delegato
37. Rappresentante della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia o suo delegato
38. Rappresentante della CGIL regionale o suo delegato
39. Rappresentante della CISL regionale o suo delegato
40. Rappresentante della UIL regionale o suo delegato
41. Rappresentante della CISAL regionale o suo delegato
42. Rappresentante della UGL regionale o suo delegato
43. Rappresentante della Confsal regionale o suo delegato
44. Rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna o suo delegato
45. Rappresentante della Consigliera di parità regionale o suo delegato

46. Rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni Italiani – ANCI – Associazione regionale del Friuli Venezia Giulia – o suo delegato
47. Rappresentante dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità Enti Montani – UNCEM – o suo delegato
48. Rappresentante della Consulta regionale delle associazioni dei disabili o suo delegato
49. Rappresentante del Comitato regionale del volontariato ai sensi dell'articolo 6 della LR 23/2012 o suo delegato
50. Rappresentante dell'ENAIP Friuli Venezia Giulia o suo delegato

Partecipanti a titolo consultivo

1. Autorità di Certificazione – Dirigente responsabile del Servizio innovazione e professioni - Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università – o suo delegato
2. Autorità di audit – Dirigente responsabile del Servizio audit – Presidenza della Regione - Direzione generale – o suo delegato
3. Rappresentante dell'Autorità di gestione PON Occupazione – Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – ANPAL – o suo delegato
4. Rappresentante dell'Autorità di gestione PON Inclusione – Ministero del lavoro e delle politiche sociali – o suo delegato
5. Rappresentante dell'Autorità di gestione PON Governance e capacità istituzionale – Agenzia per la coesione territoriale – o suo delegato
6. Rappresentante dell'Autorità di gestione PON Istruzione – Ministero dell'istruzione università e ricerca – o suo delegato
7. Rappresentante dell'Autorità di gestione PON Iniziativa per l'Occupazione Giovanile – Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – ANPAL – o suo delegato
8. Rappresentante di Tecnostruttura delle regioni per il Fondo sociale europeo – o suo delegato.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

18_14_1_DPR_76_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 22 marzo 2018, n. 076/Pres.

LR 27/2007, articolo 24, comma 2. Determinazione degli importi spettanti per le revisioni ordinarie e straordinarie degli Enti cooperativi sottoposti alla vigilanza della Regione. Biennio 2018 - 2019.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381;
VISTO l'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
VISTA la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), che dispone in materia di attività di revisione e, in particolare:
- l'articolo 14 che dispone in materia di modalità e soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione;
- l'articolo 24, commi 1 e 2, nei quali, rispettivamente, si pone a carico dell'Amministrazione regionale la spesa per le revisioni ordinarie e straordinarie e si demanda al Presidente della Regione, con scadenza biennale, la determinazione degli importi spettanti per le stesse, tenuto conto dei parametri del valore della produzione, del capitale sociale e del numero dei soci del soggetto revisionato;
CONSIDERATO che l'attività di vigilanza cooperativa è tanto più complessa quanto maggiori sono le dimensioni dell'ente assoggettato a revisione;
RITENUTO necessario provvedere alla determinazione degli importi dovuti per il biennio 2018 - 2019 per le revisioni agli enti cooperativi;
CONSIDERATO che i predetti importi spettanti, in base ai propri decreti 24 ottobre 2003, n. 0389/Pres., 23 dicembre 2005, n. 0454/Pres., 24 ottobre 2007, n. 0341/Pres., 19 gennaio 2009, n. 018/Pres, 11 dicembre 2009, n. 0351/Pres., 14 novembre 2011, n. 0271/Pres., 5 febbraio 2014, n. 013/Pres., e 18 febbraio 2016, n. 037/Pres., sono rimasti invariati per sette bienni revisionali consecutivi;
RITENUTO di confermare gli importi attualmente spettanti per le revisioni ordinarie agli enti cooperativi anche per il biennio revisionale 2018 - 2019;
RITENUTO, inoltre, di confermare l'aumento del 20%, rispetto agli importi dovuti per le revisioni ordinarie agli enti cooperativi, per gli importi spettanti per le revisioni straordinarie agli enti medesimi, attesa la complessità dell'attività di vigilanza richiesta, così come previsto dal predetto decreto 18 febbraio 2016, n. 037/Pres.;
VISTI gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. L'importo spettante per le revisioni ordinarie iniziate dopo il 31 marzo 2018 ad enti cooperativi ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), è determinato per il biennio 2018 - 2019 nella seguente misura:

FASCIA	NUMERO SOCI	CAPITALE SOCIALE VERSATO	VALORE DELLA PRODUZIONE	IMPORTO
A	non superiore a 1000	non superiore a Euro 1.000,00.-	non superiore a Euro 2.000.000,00.-	Euro 600,00.-
B	superiore a 1000	superiore a Euro 1.000,00.-	superiore a Euro 2.000.000,00.-	Euro 1.100,00.-

2. Nella determinazione degli importi di cui al punto 1, tra i parametri del valore della produzione, del capitale sociale versato e del numero dei soci, prevarrà quello riferibile alla fascia più alta. I parametri relativi al numero dei soci ed al capitale sociale versato devono intendersi riferiti a quelli effettivamente risultanti all'atto della revisione, mentre il valore della produzione deve intendersi riferito all'importo rilevato dall'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali.
3. Quando la revisione si conclude, per impedimenti ascrivibili all'ente revisionato, con la relazione di mancata revisione, e non risulta pertanto possibile una corretta rilevazione dei parametri predetti, l'importo determinato è di Euro 200,00.
4. Gli importi determinati ai sensi dei punti 1, 2 e 3 sono aumentati del 20 % (venti per cento) per le revisioni straordinarie iniziate dopo il 31 marzo 2018 nei confronti di enti cooperativi ai sensi dell'articolo

14, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, in ragione della complessità dell'attività di vigilanza richiesta.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE:
BOLZONELLO

18_14_1_DPR_77_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 22 marzo 2018, n. 077/Pres.

Declassificazione della strada regionale ex SP 14 "di Muggia" in Comune di Muggia (TS), dal km 5+135 al confine di stato (km 9+370), a strada comunale.

IL PRESIDENTE

VISTI l'articolo 2, commi 5, 6, 8 e 9, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e gli articoli 2, 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione), che definiscono e disciplinano la classificazione, declassificazione e i passaggi di proprietà delle strade, e richiamata in particolare l'attribuzione alle regioni delle competenze relative alla classificazione amministrativa delle strade non statali;
VISTO il comma 4 dell'articolo 2 del D.P.R. 495/1992, che prescrive che per le strade non statali, i decreti di classificazione amministrativa relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale sono emanati dagli organi regionali competenti e quindi trasmessi, entro un mese dalla pubblicazione sul B.U.R., all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del competente Ministero, che provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del Codice;
VISTO altresì il comma 5 e il comma 6 dell'articolo 2 del Regolamento, ai sensi dei quali la classificazione amministrativa delle strade provinciali e comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti, rispettando la ulteriore procedura prevista dal comma 4 del medesimo articolo;
VISTO l'articolo 3, comma 3 del Regolamento il quale prescrive che per le strade non statali la declassificazione è disposta con decreto del Presidente della Regione su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio, secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, del Regolamento medesimo, in relazione alla classifica della strada, e che con medesimo decreto si provvede alla nuova classificazione;
RICHIAMATE le corrispondenti norme della disciplina regionale in materia di classificazione delle strade, contenute negli articoli da 62 a 62 quater della Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, e in particolare:
- l'articolo 62 ter per cui alla declassificazione di strade regionali, provinciali, comunali o vicinali o di tronchi di esse provvede con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità o dei Comuni per le strade di rispettiva competenza, e che il medesimo atto determina la nuova classificazione della strada o del tronco;
- l'articolo 62 quater della citata legge regionale. 23/2007 per cui l'assunzione o la dismissione di strade regionali o di singoli tronchi avvengono con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli enti interessati previo parere della struttura regionale competente in materia di viabilità;
RICHIAMATO inoltre l'articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, ai sensi del quale è stata costituita la Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., società in house a capitale interamente regionale, per la progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di viabilità, ivi incluse quelle trasferite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111;
RILEVATO che, in attuazione degli articoli 32 e 61 della Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 di "Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", con effetto dall'1 luglio 2016, è stata trasferita alla Regione la proprietà delle strade provinciali;
RILEVATO altresì che in attuazione della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), a decorrere dall'1 gennaio 2018, le funzioni regionali in materia di viabilità provinciale, oggi ricompresa nell'ambito della viabilità regionale, sono state conferite alla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 63 lett. i) dell'allegato A di cui alla deliberazione della Giun-

ta regionale 1 ottobre 2015 n. 1922 e successive modifiche ed integrazioni, il Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione cura la classificazione delle strade regionali e della viabilità acquisita dalle Province;
VISTE:
- la nota di data 12 ottobre 2017 e la successiva integrazione di data 31 ottobre 2017, rubricate al Protocollo regionale rispettivamente con n. 0110394-A/TERINF di data 16 ottobre 2017 e n. 0121422-A/TERINF di data 14 novembre 2017, con le quali il Comune di Muggia - in ragione di un avviato processo di riqualificazione urbanistica a valenza turistica del tratto costiero da Porto San Rocco all'ex valico di Lazzaretto - ha proposto la declassificazione del tratto di strada ex provinciale n. 14 dall'intersezione per Chiampore e fino all'area dell'ex valico, nonché la classificazione a strada regionale della "Strada di S. Floriano" quale viabilità alternativa di collegamento regionale all'ex valico stesso;
- la nota Prot. n. 0128048/P di data 30 novembre 2017 con cui l'allora competente Servizio viabilità di interesse locale e regionale ha ritenuto condivisibile e ragionevole la possibilità di procedere alla declassificazione del tratto della S.P. 14 "di Muggia", dall'intersezione con la S.P. 17 "di Chiampore" sino al confine di Stato;
- la nota Prot. n. 0133494/P di data 14 dicembre 2017 con cui il Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione ha condiviso l'istruttoria di cui sopra e ha dato avvio alle procedure per la declassificazione del tratto, comunicando invece che non si procederà alla classificazione regionale della strada di San Floriano e richiedendo al Comune, altresì, l'atto giuntale o la dichiarazione del Sindaco che attesti la volontà dell'Amministrazione di acquisire al patrimonio del Comune la strada in oggetto;
VISTA la delibera di Giunta comunale n. 244 di data 20 dicembre 2017 del Comune di Muggia, così come modificata con successiva delibera n. 30 di data 26 febbraio 2018, di manifestazione della volontà di acquisire al patrimonio comunale il tratto stradale in argomento;
RITENUTO di condividere le valutazioni in merito alla declassificazione del tratto indicato di ex S.P. 14 "di Muggia";
CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto e secondo lo schema della planimetria allegata quale parte integrante del presente decreto, si deve procedere alla declassificazione della strada regionale ex S.P. N. 14 "di Muggia" nel Comune di Muggia (TS) dal km 5+135 (incrocio con la ex S.P. 17 "di Chiampore") al km 9+370 (confine di Stato, località Lazzaretto), riclassificandola a strada comunale;
VISTI gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. Di declassificare il tratto di strada regionale ex S.P. 14 "di Muggia", dal km 5+135 (incrocio con la ex S.P. 17 "di Chiampore") al km 9+370 (confine di Stato, località Lazzaretto), e classificarlo strada comunale, così come rappresentato graficamente nella planimetria allegata quale parte integrante del presente decreto.
2. Di disporre che le aree stradali costituenti l'infrastruttura di cui al punto 1 siano conseguentemente acquisite al patrimonio comunale e cedute e consegnate dall'attuale gestore Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. con apposito verbale da formalizzarsi ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992.
3. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente decreto e la sua trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi e ai fini dell'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992.

IL VICEPRESIDENTE:
BOLZONELLO

Declassificazione della strada regionale ex S.P. N. 14 "di Muggia" nel Comune di Muggia (TS) dal km 5+135 al confine di Stato (km 9+370).

Allegato planimetrico di individuazione delle tratte di competenza

sistema di riferimento CTRN:
sistema geodetico nazionale RDN2008-TM33

scala:
1:10.000

legenda:

Strada regionale ex S.P. N. 14 "di Muggia" da declassificare, dal km 5+135 al km 9+370, a strada comunale. Competenza Comune di Muggia.

Confine comunale

18_14_1_DDC_AMB ENER_1239_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 20 marzo 2018, n. 1239

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA e di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97 del progetto riguardante la modifica non sostanziale all'impianto di recupero rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, con produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in Comune di Maniago (PN). (SCR/1579). Proponente: Bioman Spa.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale;

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 novembre 2017 ad oggetto: "Prime direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di screening di VIA a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 104/2017 al d.lgs. 152/2006";

VISTA la domanda pervenuta in data 27 ottobre 2017 presentata da Bioman S.p.A. per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

VISTA la nota prot. SVA/48331/SCR/1579 dd. 08 novembre 2017, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Maniago, al Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture e territorio, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia e all' ARPA del Friuli Venezia Giulia;

PRESO ATTO che in data 31 ottobre 2017 è stato dato sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto in argomento e del relativo studio preliminare ambientale;

RILEVATO che in data 07 marzo 2018 è pervenuta una nota del proponente con cui viene comunicata l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui all'art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2006;

RILEVATO che il progetto è stato sottoposto alla valutazione di incidenza di cui al DPR 387/97 in quanto limitrofo ad un area inclusa nella rete Natura 2000;

PRESO atto che sono pervenuti i seguenti pareri relativi al progetto:

- 7 dicembre 2017: parere del Servizio energia espresso con nota n. 53955;
- 13 dicembre 2017: parere del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati espresso con nota n. 54832;
- 15 dicembre 2017: parere del Servizio geologico espresso con nota n. 55282;
- 15 dicembre 2017: parere del Comune di Maniago espresso con nota n. 17813;
- 20 dicembre 2017: parere di ARPA FVG espresso con nota n. 42958;
- 21 dicembre 2017: parere favorevole del Servizio paesaggio e biodiversità espresso con nota n. 135663;

RILEVATO che in data 28 dicembre 2017 con nota prot. n. 57345, sono state richieste integrazioni al proponente relative al progetto, che risultano pervenute in data 17 gennaio 2018 ed inviate alle Autorità in data 26 gennaio 2018;

RILEVATO che in data 26 gennaio 2018 con nota prot. n. 5008, ai sensi dell'Art. 19, comma 7 del D.Lgs 152/2006, è stato prorogato di trenta giorni il termine per l'adozione del provvedimento finale;

CONSTATATO che con nota ns. prot. n. 11984 di data 23 febbraio 2018, sono state inviate integrazioni volontarie da parte del proponente, e che in data 28 febbraio 2018 le stesse sono state inviate alle Autorità;

PRESO ATTO che sono pervenuti i seguenti pareri a seguito delle integrazioni relative al progetto:

- con nota prot. n. 10815 del 19 febbraio 2018, parere favorevole da parte del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;
- con nota ns prot. n. 12795 del 27 febbraio 2018, parere da parte del Comune di Maniago;
- con nota n. 7137, parere espresso da ARPA;

VISTA la Relazione Istruttoria dd. 12 marzo 2018 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, agli atti della Direzione medesima;

VISTO il parere n. SCR/9/2018 del 14 marzo 2018 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di valutare favorevolmente il progetto medesimo in materia di Valutazione di Incidenza di cui al DPR 357/97;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:
- non si ravvedono impatti significativi a seguito dell'attuazione del progetto in questione a carico delle matrici acque, impatto acustico e inquinamento del suolo;
- permane comunque la necessità di effettuare lo scavo di progetto per ottemperare a quanto stabilito dalle N.T.A di attuazione del PRGC di Maniago al fine della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- l'impatto sul paesaggio verrà parzialmente mitigato anche grazie alla realizzazione delle cortine di mascheramento vegetale previste sul lato sud dell'impianto, contemplate nell'ambito del progetto di mitigazione approvato in sede di modifica della prescrizione n. 22 della DGR 1310/2008;
- vi è sussistenza di un impatto positivo sulle emissioni in atmosfera grazie all'alimentazione dei mezzi di conferimento dei rifiuti con biometano prodotto nell'impianto ed alla realizzazione della rete di teleriscaldamento;
- l'intervento proposto, in relazione alle emissioni odorigene, risulta migliorativo in quanto consente la captazione delle emissioni diffuse di sostanze odorigene, attualmente non intercettate e trattate con un sistema di abbattimento;
- non vi è un incremento significativo del traffico generato dall'esercizio dell'impianto nella nuova configurazione rispetto lo stato attuale e che pertanto la variazione del traffico determinato dalla realizzazione ed esercizio delle modifiche qui esaminate risulta sostenibile e, per la parte riconducibile alla fase di cantiere, temporaneo;
- in relazione all'incidenza del progetto a carico delle limitrofe ZSC IT 3310009 "Magredi del Cellina" e ZPS IT 3311001 "Magredi di Pordenone", gli interventi previsti non vanno a modificare in modo sostanziale il livello di interferenza funzionale sulle specie e gli habitat della vicina ZPS "Magredi di Pordenone";

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA e ha valutato favorevolmente il progetto medesimo in materia di Valutazione di Incidenza di cui al DPR 357/97;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di esprimere parere favorevole in materia di Valutazione di Incidenza di cui al DPR 357/97;

RICORDATO che il presente provvedimento attiene unicamente alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e alla procedura di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97 s.m.i., e che le suddette procedure non precostituiscono diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, al Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture e territorio, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia e all' ARPA del Friuli Venezia Giulia;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e s.m.i. e la Deliberazione della Giunta regionale 01 ottobre 2015, n. 1922 e s.m.i., con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la modifica non sostanziale all'impianto di recupero rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, con produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in Comune di Maniago - presentato da Bioman S.p.A.- non è da assoggettare alla

procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di valutare favorevolmente il progetto medesimo ai sensi del sesto comma dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997.

La Bioman S.p.A. dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
Il presente provvedimento verrà inviato al proponente a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Il decreto sarà anche inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Maniago, al Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture e territorio, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia e all' ARPA del Friuli Venezia Giulia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 20 marzo 2018

GIOVANETTI

18_14_1_DDC_AMB ENER_1240_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 20 marzo 2018, n. 1240

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la variante alla autorizzazione unica ambientale dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Sedegliano (UD), località Pannellia. (SCR/1580). Proponente: CA.Metal Srl.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale;
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 novembre 2017 ad oggetto: "Prime direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di screening di VIA a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 104/2017 al d.lgs. 152/2006";
VISTA la domanda pervenuta in data 30 ottobre 2017 presentata da CA.METAL srl per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
VISTA la nota prot. SVA/48766/SCR/1580 dd. 10 novembre 2017, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Sedegliano, al Comune di Codroipo, al Servizio disciplina gestione rifiuti , al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia e all'ARPA FVG;
PRESO ATTO che in data 10 novembre 2017 è stato dato sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto in argomento e del relativo studio preliminare ambientale;
RILEVATO che in data 09 marzo 2018 è pervenuta una nota del proponente con cui viene comunicata l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui all'art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2006;
PRESO ATTO che in data 28 dicembre 2017 con nota prot. 57349, sono state chieste integrazioni alla ditta proponente che risultano pervenute in data 20 febbraio 2018;
CONSTATATO che non sono pervenute osservazioni relative al progetto;
VISTA la Relazione Istruttoria dd. 27 febbraio 2018 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, agli atti della Direzione medesima;
VISTO il parere n. SCR/10/2018 del 14 marzo 2018 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal

quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle seguenti considerazioni e valutazioni:
- le informazioni fornite all'interno dello studio preliminare ambientale e nella relazione tecnica, sulle modalità di gestione ed organizzazione dell'impianto, a seguito delle modifiche richieste, sono di carattere preliminare mancando di dettagli specifici propri della progettazione definitiva. Per tali aspetti tuttavia il proponente dovrà necessariamente fornire adeguati approfondimenti nelle successive sedi autorizzative. Passando infatti da un regime di procedura semplificata ad uno di autorizzazione ordinaria (pur permanendo sostanzialmente invariate le tipologie di attività svolte in impianto), si esce dai vari vincoli operativi stabiliti dal DM 5 febbraio 1998 su: caratteristiche e quantitativi dei rifiuti in ingresso, modalità di recupero e caratteristiche delle MPS. Per tali aspetti occorre pertanto che la ditta proponente fornisca opportuni dettagli progettuali in sede autorizzativa, dove gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della variante in oggetto, necessariamente dovranno esaminare il complessivo flusso gestionale dell'impianto e stabilire precise indicazioni e prescrizioni sulle varie fasi di gestione del rifiuto (procedure di accettazione, procedure di gestione dei rifiuti non conformi, modalità di trattamento, caratteristiche delle materie in uscita al trattamento, gestione dei rifiuti prodotto etc etc), in sostituzione di quanto stabilito dal DM 5 febbraio 1998 nei casi di impianti operanti in procedura semplificata. Ciò garantisce il permanere, anche per la variante in oggetto e nell'ambito del nuovo regime autorizzativo, dei principi generali di tutela ambientale ("i procedimenti e metodi di recupero non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente") che reggono le norme tecniche e i vincoli gestionali stabiliti dal DM 5 febbraio 1998;
- ciò posto, si rinvia pertanto alla fase autorizzativa, la definizione specifica di aspetti inerenti: modalità di controllo dei rifiuti in ingresso; gestione dei rifiuti non conformi, modalità di trattamento e recupero; caratteristiche delle MPS, piano di gestione emergenze, piano di controllo e sicurezza. Le decisioni a tal riguardo assunte dai competenti enti saranno esse stesse garanzia di un adeguato livello di tutela ambientale, per quanto attiene alle principali fasi di gestione del rifiuto;
- per quanto attiene invece alla fase di controllo su: scarichi idrici, emissioni in atmosfera (incluse emissioni diffuse), prelievi idrici, si rileva che l'attuale AUA stabilisce precisi vincoli finalizzati al contenimento e controllo entro opportuni limiti delle fonti di pressione e conseguentemente degli impatti ambientali. E' evidente che tali vincoli verranno ripresi anche in sede di autorizzazione ordinaria;
- la variante tende a raggruppare in macrocategorie i rifiuti in ingresso, grossomodo coincidenti per tipologia alle sottocategorie del DM 5 febbraio 1998 (metalli, plastiche, legno, inerti e ceramici, vetro, carta e cartone, tessili). Il quantitativo complessivo di rifiuti in ingresso permane invariato rispetto allo stato di fatto. Di fatto l'impianto permane incentrato principalmente nella gestione di rifiuti metallici. Le attività rimangono sostanzialmente invariate (R13 ed R4). Viene potenziata la fase di recupero di materia (R4) rispetto allo stato di fatto, ma senza introduzione di nuovi macchinari o potenziamento dei macchinari esistenti. La stessa nuova attività R12 comprende operazioni di fatto già svolte in impianto. I nuovi codici CER 200307 "Rifiuti ingombranti" CER 030307 "Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone", CER 191201 "Carta e cartone" risultano del tutto similari ad analoghi CER già autorizzati e vengono inseriti in macrocategorie di rifiuti similari a quelle gestite in procedura semplificata. Per il CER 200303 "Residui della pulizia stradale", viene richiesta unicamente attività di messa in riserva o R12 su quantitativi modesti (5000t/anno per la categoria "altri rifiuti" comprendenti il CER 200303) e pertanto priva di rilevanza ambientale in termini di impatti indotti. In definitiva permangono sostanzialmente invariate le fonti di pressione rispetto allo stato di fatto;
- non si ritiene pertanto, concordando a riguardo con quanto valutato dalla ditta proponente, che possano sussistere significative variazioni dell'impatto ambientale rispetto allo stato di fatto, a seguito dell'introduzione delle varianti sopra descritte, laddove, si intende, il potenziamento della fase di recupero di materia (tradotta in un numero maggiore di ore/giorno dedicate a tale fase) si traduca in un necessario adeguamento nella frequenza ed intensità delle misure di mitigazione, già presenti in impianto, rispetto allo stato di fatto;
- il CER 191212, senza preliminari specifiche da parte del proponente, su provenienza e tipologia, è di difficile identificazione in termini di composizione merceologica, potendo in linea generale provenire da un qualsiasi impianto di trattamento rifiuti non pericolosi. Trattasi, come detto, di approfondimenti gestionali propri della successiva sede autorizzativa. In tale fase di screening si ritiene tuttavia opportuno prescrivere di escludere la possibilità di entrata in impianto di rifiuti, aventi tale codifica, che possano essere fonte di emissioni odorigene non essendo l'impianto dotato di sistemi impiantistici e gestionali finalizzati a trattare rifiuti odorosi;
- va infine sottolineato che in corso di procedimento non risultano pervenute osservazioni né di cittadini né da parte degli enti coinvolti nel procedimento (il Servizio disciplina gestione rifiuti, l'ARPA, il

Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina scarichi e il Comune). E da presumersi pertanto, in particolare che: non vi siano state problematiche di impatto (tali da essere segnalate) significative per l'impianto attualmente in esercizio, non sussistano elementi di incompatibilità della variante in progetto con gli strumenti di pianificazione in materia di rifiuti;
ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA, a condizione che venga rispettata una specifica prescrizione che si recepisce integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche ai Comuni territorialmente interessati, al Servizio disciplina gestione rifiuti , al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia e all'ARPA FVG;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e s.m.i. e la Deliberazione della Giunta regionale 01 ottobre 2015, n. 1922 e s.m.i., con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la variante alla autorizzazione unica ambientale dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Sedegliano (UD), località Pannellia - presentato da CA.METAL srl - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i a condizione che venga rispettata la seguente prescrizione:

- per quanto riguarda il codice CER 191212, andrà esclusa la possibilità di ingresso di rifiuti aventi tale codifica che possano essere fonte di significative emissioni odorigene. Un tanto andrà definito nell'ambito del piano di gestione operativa con riferimento alle procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso.

La CA.METAL srl dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
Il presente provvedimento verrà inviato al proponente a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Il decreto sarà anche inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Sedegliano, al Comune di Codroipo, al Servizio disciplina gestione rifiuti , al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia e all'ARPA FVG.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 20 marzo 2018

GIOVANETTI

18_14_1_DDC_AMB ENER_1241_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 20 marzo 2018, n. 1241

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante lo svolgimento di una campagna di attività di recupero inerti - R5, in Comune di Udine. (SCR/1586). Proponente: SFA Spa.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale;
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 novembre 2017 ad oggetto: "Prime direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di screening di VIA a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 104/2017 al d.lgs. 152/2006";
VISTA la domanda pervenuta in data 29 dicembre 2017 presentata da SFA Spa per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
VISTA la nota prot. SVA/1552/SCR/1586 dd. 11 gennaio 2018, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Udine, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e all'ARPA FVG;
PRESO ATTO che in data 29 dicembre 2017 è stato dato sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto in argomento e del relativo studio preliminare ambientale;
CONSTATATO che non sono pervenute osservazioni relative al progetto;
VISTA la Relazione Istruttoria dd. 27 febbraio 2018 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, agli atti della Direzione medesima;
VISTO il parere n. SCR/11/2018 del 14 marzo 2018 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione al fatto che l'impatto globale indotto dall'attività sull'ambiente, con le dovute condizioni ambientali, possa essere evitato o prevenuto, anche considerando che la zona dei lavori si trova all'interno di un'area industriale dismessa, permettendo quindi un parziale confinamento degli impatti all'interno del sito, ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi relativi al progetto in argomento, di prevedere specifiche condizioni ambientali, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e all'ARPA FVG;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e s.m.i. e la Deliberazione della Giunta regionale 01 ottobre 2015, n. 1922 e s.m.i., con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante lo svolgimento di una campagna di attività di recupero inerti - R5, in Comune di Udine - presentato da SFA Spa - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto medesimo, vengono previste le condizioni ambientali di seguito riportate:
1. il proponente dovrà predisporre un piano per il monitoraggio del clima acustico finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti normativi/limiti da zonizzazione acustica durante l'esercizio dell'attività, prendendo a riferimento per le misurazioni la situazione più gravosa in termini di emissioni sonore e ponendo particolare attenzione ai recettori sensibili presenti nell'intorno dell'impianto. Il piano in questione dovrà essere verificato dall'ARPA prima della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in oggetto;
2. qualora in fase di esercizio dell'attività, a seguito delle risultanze della campagna acustica di cui al piano precitato, si evidenziasse un non rispetto dei limiti normativi in materia riconducibili alla attività in oggetto, il proponente dovrà attivarsi per la realizzazione e messa in opera di soluzioni tecniche finalizzate alla mitigazione dell'impatto acustico ed al rispetto dei precitati limiti, previo ottenimento di tutte

le autorizzazioni eventualmente necessarie a riguardo;
3. Il proponente dovrà verificare la possibilità di un coordinamento con il cantiere riguardante il recupero urbanistico dell'area ex S.A.F.A.U, in modo da evitare o comunque ridurre gli impatti sulle componenti "rumore", "aria" e "traffico";
4. dovrà essere previsto un apposito lavaggio dei mezzi uscenti dal cantiere per evitare il propagarsi delle polveri e del fango sulle strade interessate dal passaggio dei mezzi.

La SFA Spa dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
Il presente provvedimento verrà inviato al proponente a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Il decreto sarà anche inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Udine, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e all'ARPA FVG.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 20 marzo 2018

GIOVANETTI

18_14_1_DDC_AMB ENER_1262_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 21 marzo 2018, n. 1262

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante l'aumento dei quantitativi conferibili presso l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, sito nella zona artigianale del Comune di Socchieve. (SCR/1566). Proponente: Boria Luigino & C. Snc.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale;
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 novembre 2017 ad oggetto: "Prime direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di screening di VIA a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 104/2017 al d.lgs. 152/2006";
VISTA la domanda pervenuta in data 28 agosto 2017 presentata da Boria Luigino & C. S.n.c. per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
VISTA la nota prot. SVA/41751/SCR/1566 dd. 29 settembre 2017, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Socchieve, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia, al Servizio del paesaggio e biodiversità - Area tutela ambienti naturali e fauna - Area tutela del paesaggio della Direzione centrale infrastrutture e territorio e all'ARPA - FVG;
PRESO ATTO che in data 12 settembre 2017 è stato dato sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto in argomento e del relativo studio preliminare ambientale;
RILEVATO che in data 22 novembre 2018 è pervenuta una nota del proponente con cui viene comunicata l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui all'art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2006;
CONSTATATO che in data 08 gennaio 2018 è giunta la richiesta da parte del proponente di sospensione del procedimento per 60 giorni;
PRESO ATTO che in data 29 dicembre 2017 sono state richieste integrazioni al proponente relative al progetto, che risultano pervenute in data 20 febbraio 2018, data di ripresa del procedimento;

CONSTATATO che con nota prot. n. 46493 del 30/10/2017, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha trasmesso un parere relativo al progetto e che non sono pervenute altre osservazioni relative al progetto;
VISTA la Relazione Istruttoria dd. 06 marzo 2018 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, agli atti della Direzione medesima;
VISTO il parere n. SCR/8/2018 del 14 marzo 2018 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:
- per quanto riguarda le osservazioni al progetto fornite dal Servizio gestione rifiuti, con l'articolo 8 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3, tale parere risulta superato. Con la modifica apportata, pertanto, gli impianti ricadenti all'interno delle zone soggette ai vincoli tranne le discariche per rifiuti pericolosi, possono richiedere la deroga ai vincoli stessi per la realizzazione o modifica di un impianto esistente. Nel caso specifico, la Ditta dovrà presentare alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti domanda di deroga ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera g);
- è prevedibile un aumento delle emissioni diffuse dovute all'incremento dell'attività di recupero anche se la variante in oggetto non prevede l'introduzione di altri macchinari nel ciclo produttivo ma contempla esclusivamente un maggior utilizzo del gruppo semovente di frantumazione;
- l'impatto acustico, riconducibile all'impianto di frantumazione, è stato oggetto di valutazione con rilascio della deroga al vincolo di distanza dai centri abitati rilasciata dalla Provincia di Udine nel 2008;
- per la componente "aria", il proponente ha preso in considerazione adeguate misure di contenimento delle polveri come l'umidificazione della viabilità di cantiere e dei cumuli;
- per quanto riguarda flora e paesaggio, verrà realizzata una siepe di mascheramento a formare una barriera visiva e di parziale schermo alla produzione di rumori e polveri;
- per quanto riguarda il traffico ricadente sulla S.R. Carnica, facendo riferimento alla potenzialità massima giornaliera del macchinario di frantumazione, il traffico giornaliero potrà arrivare a 20 camion/giorno. I giorni di utilizzo del macchinario sono solo 25 all'anno quindi anche considerando l'impatto del massimo traffico generato, esso sarà comunque limitato.

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto in argomento, di prevedere specifiche condizioni ambientali, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia, al Servizio del paesaggio e biodiversità - Area tutela ambienti naturali e fauna - Area tutela del paesaggio della Direzione centrale infrastrutture e territorio e all'ARPA - FVG;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e s.m.i. e la Deliberazione della Giunta regionale 01 ottobre 2015, n. 1922 e s.m.i., con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante l'aumento dei quantitativi conferibili presso l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, sito nella zona artigianale del Comune di Socchieve - presentato da Boria Luigino & C. S.n.c - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto medesimo, vengono previste le condizioni ambientali di seguito riportate:
1. durante i periodi di arresto della fase di trattamento, i cumuli di inerti dovranno essere coperti con telo impermeabile al fine di impedire la diffusione delle polveri;

2. dovrà essere previsto un apposito lavaggio dei mezzi uscenti dal cantiere per evitare il propagarsi delle polveri e del fango sulle strade interessate dal passaggio dei mezzi;
3. dovranno essere presenti in cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività, vadano ad inquinare le sottostanti falde idriche.

La ditta Boria Luigino & C. S.n.c dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
Il presente provvedimento verrà inviato al proponente a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Il decreto sarà anche inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Socchieve, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia, al Servizio del paesaggio e biodiversità - Area tutela ambienti naturali e fauna - Area tutela del paesaggio della Direzione centrale infrastrutture e territorio e all'ARPA - FVG.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 21 marzo 2018

GIOVANETTI

18_14_1_DDC_AMB ENER_1263_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 21 marzo 2018, n. 1263

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica ai sensi dell'art. 21 della LR 43/1990 relativa alla realizzazione di un parco fotovoltaico di 1.992,8 KWp nel Comune di Palazzolo dello Stella (UD). (VPA/20). Proponente: Solar 3 Srl.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO in particolare l'art. 21 della LR 43/90 recante "Vigilanza sulla costruzione e l'esercizio delle opere";
PRESO ATTO che in data 17 ottobre 2017 risulta pervenuta al Servizio valutazioni ambientali la nota prot. 44467/P del Servizio Energia della Direzione centrale ambiente ed energia in cui è stata data comunicazione di modifica non sostanziale relativamente ad alcune varianti introdotte nello stato realizzato "As built" ad un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, fotovoltaico a terra, sito a Palazzolo dello Stella (UD) in Località Casali Tenuta Regina;
RILEVATO che il progetto in oggetto è stato sottoposto nel 2009 a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della legge regionale 43/1990 e giudicato non assoggettabile a VIA con decreto numero 1227/SCR765 del 11 agosto 2009 con prescrizioni e che è stato successivamente autorizzato dal Servizio energia, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003, alla costruzione e all'esercizio con decreto n°846/SPE del 13 ottobre 2010;
VISTA la relazione istruttoria del Servizio valutazioni ambientali di data 20 febbraio 2018;
CONSTATATO che:
- dall'analisi della documentazione trasmessa dal proponente al Servizio energia, tra lo schema realizzato e lo schema autorizzato in A.U e valutato favorevolmente nell'ambito del procedimento di screening di VIA, è stata variata la disposizione planimetrica dei pannelli pur permanendo sostanzialmente invariata la superficie coperta, il numero totale dei moduli e la potenza complessiva;
- allo stato dei fatti risulta piantumato lungo il perimetro dell'impianto un filare di ligustrum a distanza di 1,5 m dalla recinzione a confine in contrasto con quanto disposto dalla prescrizione numero 1 del decreto di non assoggettabilità a VIA numero 1227/SCR765 che così recita: "la siepe perimetrale di mascheramento dovrà essere realizzata lungo tutto il perimetro della recinzione, dovrà presentare una sezione trasversale di almeno 10 metri e per la realizzazione della stessa dovranno essere utilizzate specie autoctone quali: carpino bianco, quercus robur, frassino maggiore, salix alba o salix purpurea, acero campestre, ulmus minor, crategus oxiacanta, ligustro vulgare, viburnun opulus, salix cinerea";

• la ditta proponente risulta altresì inadempiente rispetto ai contenuti della prescrizione numero 3 del precitato decreto di screening di VIA che così recita: "la siepe dovrà essere completata entro il termine dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e dovrà essere garantita la manutenzione della stessa con la sostituzione degli esemplari non attecchiti"
CONSTATATO pertanto che, sulla base dei seguenti elementi:
• la società proponente risulta inadempiente rispetto alle prescrizioni numero 1 e 3 del precitato decreto di non assoggettabilità a VIA numero 2458/SCR801;
• vi è difformità fra il progetto sottoposto a procedura di screening di VIA e l'impianto già realizzato ed in esercizio;
nella fattispecie, sussistono i presupposti per l'applicazione dei disposti di cui all'articolo 21 della legge regionale 43/1990;
CONSTATATO altresì che - sulla base delle informazioni reperite relativamente alla data di inizio e fine lavori dell'impianto fotovoltaico - non sussistono i presupposti per l'applicazione dei disposti di cui all'articolo 21bis della legge regionale 43/1990;
VISTA la nota prot. n. 55448/P del 18 dicembre 2017 con cui è stata data comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 21 della LR 43/90.
DATO ATTO che la nota sopraccitata è stata trasmessa anche al Servizio energia ed al Comune per eventuali osservazioni/pareri sul procedimento di cui al precitato articolo 21;
CONSTATATO che non sono pervenute osservazioni relative al progetto;
VISTO il parere n. VPA/1/2018 del 14 marzo 2018 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione, in relazione alle seguenti considerazioni:
• dal decreto di screening e dagli atti ad esso correlati non emerge, a motivazione delle prescrizioni numero 1 e 3 per cui il proponente risulta inadempiente, la presenza di impatti ambientali specifici e particolari riferiti al progetto in questione;
• argomentazioni puntuali di carattere ambientale sono rinvenibili all'interno della variante n. 49 al PRGC e sono pertanto strettamente correlabili agli indirizzi di pianificazione ambientale che il Comune di Palazzolo dello Stella ha inteso attuare nel proprio territorio comunale;
• il Comune, nel corso del presente procedimento, non ha espresso osservazioni sulla soluzione progettuale proposta dalla ditta proponente, attualmente in fase di realizzazione;
• il Servizio energia, che ha emesso il provvedimento di autorizzazione all'impianto, ha inteso trattare la questione in oggetto alla stregua di un procedimento di approvazione di variante non sostanziale in cui il Comune dovrà necessariamente esprimersi per gli elementi di propria competenza, sulla base di opportuna documentazione predisposta dalla ditta proponente;
• la conformità allo strumento urbanistico comunale, in un normale procedimento di approvazione ai sensi del D.lgs. 387/03 e della LR n. 19/2012, non è elemento di per sé ostativo all'approvazione, costituendo l'approvazione stessa, se del caso, variante allo strumento urbanistico comunale;
ha ritenuto coerente condizionare il giudizio, sulla significatività o meno degli impatti ambientali determinati dalla soluzione progettuale in fase di realizzazione dalla ditta proponente, contrastante con la prescrizione numero 1 del decreto di screening di VIA, al parere che il Comune riterrà più opportuno esprimere nell'ambito delle procedure di propria competenza sugli aspetti di non conformità del progetto ai disposti del proprio strumento urbanistico.
CONSTATATO dal suddetto parere, che la commissione ha altresì ritenuto che l'inadempienza della prescrizione numero 3 del decreto di screening sulle tempistiche di realizzazione della siepe e le modifiche apportate al progetto in ordine alla diversa disposizione planimetrica dei pannelli non abbiano di per se determinato significative variazioni dell'impatto ambientale rispetto a quanto valutato in sede di screening di VIA;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato e al Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
VISTO l'articolo 48 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 01 ottobre 2015, n. 1922 e s.m.i.;

DECRETA

per le motivazioni sopra esposte, in relazione alle valutazioni che hanno portato all'attivazione della procedura di cui all'articolo 21 della legge regionale 43/1990 del progetto relativo alla realizzazione di un parco fotovoltaico di 1.992,8 KWp nel Comune di Palazzolo dello Stella, presentato da Solar 3 srl, che:
• l'inadempienza della prescrizione numero 3 del decreto di screening sulle tempistiche di realizzazione della siepe e le modifiche apportate al progetto in ordine alla diversa disposizione planimetrica dei pannelli non abbiano di per se determinato significative variazioni dell'impatto ambientale rispetto a quanto valutato in sede di screening di VIA;

- l'esito sulla significatività o meno delle variazioni di impatto ambientale determinate dalla inadempienza della prescrizione numero 1 sarà strettamente vincolato al parere che il Comune, nell'ambito delle procedure di propria competenza, riterrà di esprimere sulla soluzione di mitigazione ambientale indicata dalla ditta proponente. In tal senso qualsiasi soluzione difforme da quella indicata in prescrizione ma favorevolmente valutata e ritenuta attuabile dal Comune (sia essa conforme o meno allo strumento urbanistico) risulterà automaticamente non significativamente difforme, in termini di impatti ambientali, dalla soluzione indicata in prescrizione. In caso contrario (parere contrario del Comune a qualsiasi soluzione non conforme a quella originariamente prevista) il proponente dovrà conformarsi alle indicazioni della prescrizione numero 1.

Il presente provvedimento verrà inviato alla società proponente a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Il decreto sarà anche inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, di Palazzolo dello Stella e al Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 21 marzo 2018

GIOVANETTI

18_14_1_DDC_AMB ENER_1264_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 21 marzo 2018, n. 1264

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica ai sensi dell'art. 21 della LR 43/1990 relativa alla realizzazione di un parco fotovoltaico di 5.035 KWp in via Risi in Comune di Zoppola. Proponente: Solar 3 Srl.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO in particolare l'art. 21 della LR 43/90 recante "Vigilanza sulla costruzione e l'esercizio delle opere";
PRESO ATTO che in data 17 ottobre 2017 risulta pervenuta al Servizio valutazioni ambientali la nota prot. 44459/P del Servizio Energia della Direzione centrale ambiente ed energia in cui è stata data comunicazione di modifica non sostanziale relativamente ad alcune varianti introdotte nello stato realizzato "As built" dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, fotovoltaico a terra, di potenza nominale pari a circa 5 Mw, , sito a Zoppola
RILEVATO che il progetto in oggetto è stato sottoposto nel 2009 a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della legge regionale 43/1990 e giudicato non assoggettabile a VIA con decreto numero 2458/SCR801 del 12 novembre 2009 con prescrizioni ed è stato successivamente autorizzato ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 alla costruzione e all'esercizio con decreto n.3277 del 29/12/2010 del Servizio energia;
VISTA la relazione istruttoria del Servizio valutazioni ambientali di data 20 febbraio 2018;
CONSTATATO che:
- dall'analisi della documentazione trasmessa dal proponente al Servizio energia, tra lo schema realizzato e lo schema autorizzato in A.U e valutato favorevolmente nell'ambito del procedimento di screening di VIA, è stata variata la disposizione planimetrica dei pannelli pur permanendo sostanzialmente invariata la superficie coperta, il numero totale dei moduli e la potenza complessiva;
- allo stato dei fatti risulta piantumato lungo il perimetro dell'impianto un filare di ligustrum a distanza di 1,5 m dalla recinzione a confine, in contrasto con quanto disposto dalla prescrizione numero 1 del decreto di non assoggettabilità a VIA numero 2458/SCR801 che così recita: "la siepe perimetrale di mascheramento dovrà essere realizzata lungo tutto il perimetro della recinzione, dovrà presentare una sezione trasversale di almeno 10 metri e per la realizzazione della stessa dovranno essere utilizzate

specie autoctone";
• si è altresì appurata l'inadempienza della prescrizione numero 3 del precitato decreto di screening di VIA che così recita: "la siepe dovrà essere completata entro il termine dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e dovrà essere garantita la manutenzione della stessa con la sostituzione degli esemplari non attecchiti;"
CONSTATATO pertanto che, sulla base dei seguenti elementi:
• la società proponente risulta inadempiente rispetto alle prescrizioni numero 1 e 3 del precitato decreto di non assoggettabilità a VIA numero 2458/SCR801;
• vi è difformità fra il progetto sottoposto a procedura di screening di VIA e l'impianto già realizzato ed in esercizio;
nella fattispecie, sussistono i presupposti per l'applicazione dei disposti di cui all'articolo 21 della legge regionale 43/1990;
CONSTATATO altresì che - sulla base delle informazioni reperite relativamente alla data di inizio e fine lavori dell'impianto fotovoltaico - non sussistono i presupposti per l'applicazione dei disposti di cui all'articolo 21bis della legge regionale 43/1990;
VISTA la nota prot. n. 55449/P del 18 dicembre 2017 con cui è stata data comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 21 della LR 43/90.
DATO ATTO che la nota sopraccitata è stata trasmessa anche al Servizio energia ed al Comune per eventuali osservazioni/pareri sul procedimento di cui al precitato articolo 21
CONSTATATO che non sono pervenute osservazioni relative al progetto;
VISTO il parere n. VPA/2/2018 del 14 marzo 2018 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione, in relazione ai seguenti rilievi e considerazioni:
• da un esame speditivo delle norme tecniche associate al PRGC del Comune di Zoppola, disponibili nel sito del Comune, non si rilevano specifici elementi ambientali associabili al tema oggetto del presente VPA. Il Comune stesso non si è espresso nell'ambito del procedimento in oggetto;
• non emergono pertanto, nel caso in specie, evidenti elementi di connessione - in ordine alle motivazioni di carattere ambientale - tra la prescrizione posta in sede di screening di VIA e quanto imposto dal PRGC comunale.
• ritenuto che la prescrizione relativa alle modalità di realizzazione della siepe sia stata a suo tempo posta in sede di screening di VIA con l'intento principale di ricreare una nicchia ecologica all'interno di un ambito caratterizzato dalla scarsa presenza di ambienti di rifugio per la fauna e dalla forte presenza di attività antropiche (agricoltura e vicina zona artigianale), oltre che con il fine di mitigare l'impatto negativo sul paesaggio. Lo stesso intento viene dichiarato anche dal proponente nell'ambito della documentazione presentata in corso di procedimento, anche se poi non si concretizza nella realizzazione di una cortina vegetale che soddisfi appieno le premesse richiamate;
• valutato pertanto che la soluzione in corso di realizzazione da parte della ditta proponente possa risultare non significativamente differente, in termini di effetti di mitigazione ambientale, dalla soluzione prospettata in prescrizione a condizione che venga opportunamente integrata con elementi progettuali conformi a quanto prospettato dallo stesso proponente nell'ambito del progetto sottoposto a screening di VIA ed alle premesse esplicitate nel documento denominato "Relazione sulle misure di mitigazione ambientale e di percezione del paesaggio dd. 18 gennaio 2018, firmato dall'Ing Manuel Bubola;
ha ritenuto che l'inadempienza nelle modalità di realizzazione della siepe, rispetto a quanto indicato nella prescrizione numero 1 del decreto di screening di VIA numero 2458/SCR801, non determini significative variazioni dell'impatto ambientale a condizione che la società proponente integri la soluzione progettuale in fase di realizzazione con quanto sotto indicato:
1. I sesti d'impianto prevedano: due file di arbusti con distanza sulla fila di ml 2,50 e distanza tra le fila di ml 2,00, alternate a quinconce, una fila di specie arboree, con distanza sulla fila di ml 5,00;
2. Le formazioni arboreo-arbustive si sviluppino lungo il perimetro del sito oggetto dell'intervento (salvo accesso carraio), con una larghezza minima di almeno ml 6,00. Le specie previste nella realizzazione delle quinte vegetali vengano individuate tra le seguenti: specie arboree: Carpino bianco (Carpinus betulus), Frassino maggiore (Fraxinus excelsior), Leccio (Quercus ilex), Salice (Salix alba), Acero Campestre (Acer campestre), Olmo (Ulmus pumila), Biancospino (Crataegus monogyna), in aggiunta per il lato Nord Populus nigra italica (Pioppo cipressino); specie arbustive: Ligustro (Ligustrum vulgare), Viburno (Viburnum tinus), Alloro (Laurus nobilis), Salicone (Salix eleagos), Nocciolo Corylus avellana;
CONSTATATO dal suddetto parere, che la commissione ha altresì ritenuto che l'inadempienza della prescrizione numero 3 del decreto di screening sulle tempistiche di realizzazione della siepe e le modifiche apportate al progetto in ordine alla diversa disposizione planimetrica dei pannelli non abbiano di per se determinato significative variazioni dell'impatto ambientale rispetto a quanto valutato in sede di screening di VIA;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Co-

mune territorialmente interessato e al Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
VISTO l'articolo 48 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 01 ottobre 2015, n. 1922 e s.m.i.;

DECRETA

per le motivazioni sopra esposte, in relazione alle valutazioni che hanno portato all'attivazione della procedura di cui all'articolo 21 della legge regionale 43/1990 del progetto relativo la realizzazione di un parco fotovoltaico di 5.035 KWp in via Risi in Comune di Zoppola, presentato da Solar 3 srl, che:
1. l'inadempienza della prescrizione numero 3 del decreto di screening di VIA numero 2458/SCR801, sulle tempistiche di realizzazione della siepe e le modifiche apportate al progetto in ordine alla diversa disposizione planimetrica dei pannelli non abbiano determinato significative variazioni dell'impatto ambientale rispetto a quanto valutato in sede di screening di VIA;
2. l'inadempienza nelle modalità di realizzazione della siepe, rispetto a quanto indicato nella prescrizione numero 1 del decreto di screening di VIA numero 2458/SCR801, non determini significative variazioni dell'impatto ambientale a condizione che la società proponente integri la soluzione progettuale in fase di realizzazione con quanto sotto indicato:
- I sesti d'impianto prevedano: due file di arbusti con distanza sulla fila di ml 2,50 e distanza tra le fila di ml 2,00, alternate a quinconce, una fila di specie arboree, con distanza sulla fila di ml 5,00;
- Le formazioni arboreo-arbustive si sviluppino lungo il perimetro del sito oggetto dell'intervento (salvo accesso carraio), con una larghezza minima di almeno ml 6,00. Le specie previste nella realizzazione delle quinte vegetali vengano individuate tra le seguenti: specie arboree: Carpino bianco (Carpinus betulus), Frassino maggiore (Fraxinus excelsior), Leccio (Quercus ilex), Salice (Salix alba), Acero Campestre (Acer campestre), Olmo (Ulmus pumila), Biancospino (Crataegus monogyna), in aggiunta per il lato Nord Populus nigra italica (Pioppo cipressino); specie arbustive: Ligustro (Ligustrum vulgare), Viburno (Viburnum tinus), Alloro (Laurus nobilis), Salicone (Salix eleagos), Nocciolo Corylus avellana;

Il presente provvedimento verrà inviato alla società proponente a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Il decreto sarà anche inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, di Palazzolo dello Stella e al Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 21 marzo 2018

GIOVANETTI

18_14_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_1937_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università 20 march 2018, n. 1937

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Tirocini extracurriculari previsti dal Programma specifico n. 52/16 - Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati - PPO - Annualità 2016. Approvazione progetti formativi di tirocinio presentati e valutati entro il 19 marzo 2018.

IL DIRETTORE CENTRALE

CONSTATATA l'assenza del Vicedirettore centrale;
RICHIAMATO il decreto n. 8263/LAVFORU del 05 ottobre 2017 che definisce gli incarichi sostitutori in caso di assenza o impedimento dei dirigenti della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università;
VISTO il decreto n. 3239/LAVFORU del 5 maggio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 18 maggio 2016, con il quale è stato emanato l'avviso pubblico per la presentazione di

operazioni di carattere formativo a valere sull'asse 3 - Istruzione e formazione del Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia - Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020, in attuazione del programma specifico n. 52/16 - Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati - del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2016" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 333 del 4 marzo 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i decreti n. 4634/LAVFORU del 20 giugno 2016, n. 6279/LAVFORU del 31 agosto 2016 e n.7900/LAVFORU del 25 ottobre 2016, con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni al richiamato decreto n. 3239/LAVFORU/2016;
PRECISATO che il citato Avviso prevede che le imprese richiedenti il finanziamento dei percorsi formativi aziendali debbano dare la disponibilità ad ospitare tirocini extracurriculari nell'ambito del progetto giovani FVG di PIPOL;
VISTO il decreto n. 6375/LAVFORU del 7 settembre 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 38 del 21 settembre 2016, con il quale sono state approvate le "Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari previsti dal programma specifico n. 52/16";
PRECISATO che le sopraccitate Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio sono rivolti alle fasce di utenza 2, 3 e 4 con fonte di finanziamento PON IOG (Programma Operativo Nazionale - Iniziativa per l'Occupazione Giovanile);
PRECISATO che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio siano presentati in via telematica con modalità a sportello quindicinale;
EVIDENZIATO che i progetti formativi di tirocinio vengono valutati sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
RICHIAMATI la delibera della Giunta regionale n. 2560 del 22 dicembre 2017, e il decreto n. 174/LAVFORU del 19 gennaio 2018 con i quali, tra l'altro, è stata disposta la ridistribuzione delle risorse assegnate nell'ambito del PON IOG FVG per la realizzazione di tirocini extracurricolari anche in mobilità geografica, portando lo stanziamento per la gestione dei tirocini extracurriculari previsti dal Programma specifico n.52/16 da euro 200.000,00 a euro 67.000,00;
RICHIAMATO il decreto n. 660/LAVFORU del 15 febbraio 2018 con il quale sono stati approvati i progetti formativi di tirocinio presentati e valutati entro il 15 febbraio 2018, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è di complessivi euro 33.755,16;
EVIDENZIATO che alla data odierna (19 marzo 2018) risultano presentati e valutati i progetti formativi di tirocinio presentati dai soggetti promotori entro il 19 marzo 2018;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 7 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito di PIPOL per complessivi euro 9.864,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è di complessivi euro 23.891,16;
PRECISATO inoltre che i soggetti promotori cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione dei progetti formativi di tirocinio, presentati e valutati entro il 19 marzo 2018, è approvato il seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 7 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito di PIPOL per complessivi euro 9.864,00.
3. Alla spesa si fa fronte nell'ambito del PON IOG.
4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 20 marzo 2018

MANFREN

ALLEGATO 1:

ELENCO DEI PROGETTI FORMATIVI DI TIROCINIO APPROVATI E AMMESSI A FINANZIAMENTO

Tirocini Extracurriculari programma N° 52/16

Promotore	Cod. Progetto	Titolo	Misura	Contributo approvato	Data protocollo	Nro. protocollo
IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE/Tirocini (FV)	FP20180014937001	TIROCINIO IN ADDETTO SEGRETERIA - D.B.I.	Tirocini	1.300,00 €	21/02/2018	N° 14937
SYNTHESI FORMAZIONE (FV)	FP20180016816001	TIROCINIO IN ADDETTO BACK OFFICE AREA COMMERCIALE – T.C.	Tirocini	1.100,00 €	28/02/2018	N° 16816
INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO P.S.C.R.A.R.L. (FV)	FP20180016891001	Tirocinio in Addetto Controllo Qualità L.J.	Tirocini	1.364,00 €	28/02/2018	N° 16891
SYNTHESI FORMAZIONE (FV)	FP20180017555001	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE MACCHINE PER LAVORAZIONI DI DEFORMAZIONE – C.T.	Tirocini	1.300,00 €	01/03/2018	N° 17555
SYNTHESI FORMAZIONE (FV)	FP20180020770001	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA SEGRETERIA – F.F.	Tirocini	2.200,00 €	12/03/2018	N° 20770
SOFORM SCRL (FV)	FP20180021850001	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA SEGRETERIA	Tirocini	1.300,00 €	14/03/2018	N° 21850
SYNTHESI FORMAZIONE (FV)	FP20180022270001	TIROCINIO IN ADDETTO LAVORAZIONI MECCANICHE – K.M.	Tirocini	1.300,00 €	15/03/2018	N° 22270
Totale progetti : 7						**9.864,00 €**

18_14_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_1991_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 21 marzo 2018, n. 1991

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico n. 25/15 - Sostegno allo sviluppo dell'alta formazione post laurea. Modificazioni all'Avviso emanato con decreto n. 282/LAVFORU del 1° febbraio 2016 e successive modifiche.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 e successive modificazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia ed in particolare l'articolo 52 che autorizza l'Amministrazione regionale a predisporre il piano annuale di formazione professionale e gli altri interventi a carattere speciale, finalizzando gli stessi all'accesso al Fondo sociale europeo;
VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito POR FSE;
VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015", di seguito PPO 2015, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni, che prevede, fra l'altro, la realizzazione del Programma specifico n. 25/15 - Sostegno allo sviluppo dell'alta formazione post laurea, a valere sull'Asse 3 - Istruzione e formazione;
VISTO il decreto n. 282/LAVFORU del 1° febbraio 2016 con il quale è stato emanato l'Avviso finalizzato all'attuazione del richiamato programma specifico n. 25/15;
VISTI i decreti n. 1107/LAVFORU del 29 febbraio 2016 e n. 4635/LAVFORU del 20 giugno 2016 con i quali sono state apportate modificazioni all'Avviso;
VISTO il decreto n. 2242/LAVFORU dell'11 aprile 2016 con il quale sono state approvate le proposte progettuali;
ATTESO che per una migliore gestione delle attività si ravvisa la necessità di modificare alcune delle disposizioni attuative contenute nell'Avviso e precisamente quelle che disciplinano il quadro normativo (paragrafo 2, capoverso 1);
EVIDENZIATO che, a seguito dell'avanzamento del programma e delle relative richieste provenienti dai soggetti attuatori e funzionali all'ottimizzazione della partecipazione dei destinatari all'attività, si ritiene di apporta modifiche alle modalità per l'utilizzo delle risorse finanziarie (paragrafo 13, capoverso 6);
EVIDENZIATO che, al fine di ottimizzare le modalità di attuazione delle operazioni, viene meno la previsione relativa alla comunicazione da parte dei soggetti attuatori delle spese sostenute (paragrafo 17, capoverso 7) e viene modificata la modalità di presentazione della rendicontazione (paragrafo 24, capoverso 1 e 2);

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, all'Avviso emanato con decreto n. 282/LAVFORU del 1° febbraio 2016, già modificato con i decreti n. 1107/LAVFORU del 29 febbraio 2016 e n.4635/LAVFORU del 20 giugno 2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al paragrafo 2, capoverso 1, sono aggiunti i seguenti riferimenti al quadro normativo:
- Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimento a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale), emanato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 7 luglio 2016 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Regolamento

FSE;
- Linee guida in materia di ammissibilità della spesa", approvate con decreto n.5723/LAVFORU del 3 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
b) il capoverso 6 del paragrafo 13 è sostituito dal seguente:
"6. Ai fini dell'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, è ammissibile una variazione delle risorse allocate su ognuna delle tre operazioni, ferma restando la disponibilità totale.";
c) il capoverso 7 del paragrafo 17, come modificato con il decreto n.4635/LAVFORU del 20 giugno 2016, è soppresso;
d) al paragrafo 24:
al capoverso 1, sono aggiunte le seguenti parole:
"Con riferimento alle operazioni del gruppo 1";
il capoverso 2 è sostituito dal seguente:
"Con riferimento alle operazioni del gruppo 2 ogni operatore presenta quattro rendiconti delle spese sostenute relativi alle attività svolte nei seguenti periodi, e più precisamente:

Data inizio attività	Data fine attività	Data di presentazione
dalla data di avvio	30 giugno 2018	30 settembre 2018
1° luglio 2018	30 giugno 2019	30 settembre 2019
1° luglio 2019	30 giugno 2020	30 settembre 2020
1° luglio 2020	30 giugno 2021	30 settembre 2021

2. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Trieste, 21 marzo 2018

SEGATTI

18_14_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_1992_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 21 marzo 2018, n. 1992

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Tirocini extracurriculari previsti dal Programma specifico n. 52/17 - Percorsi di formazione per la riqualificazione dei lavoratori occupati su temi dell'innovazione ed a favore dei lavoratori delle imprese dell'Alta Carnia - PPO - Annualità 2017. Progetto formativo di tirocinio presentato in data 9 febbraio 2018.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto n. 6578/LAVFORU del 7 agosto 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 16 agosto 2017, con il quale è stato emanato l'avviso pubblico per la presentazione di operazioni di carattere formativo a valere sull'asse 3 - Istruzione e formazione del Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia - Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020, in attuazione del programma specifico n. 52/17 - Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati su temi dell'innovazione ed a favore dei lavoratori delle imprese dell'Alta Carnia - del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2017" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 28 aprile 2017 e successive modifiche ed integrazioni;
PRECISATO che il citato Avviso prevede che le imprese richiedenti il finanziamento dei percorsi formativi aziendali debbano dare la disponibilità ad ospitare tirocini extracurriculari nell'ambito del progetto giovani FVG di PIPOL;
VISTO il decreto n. 408/LAVFORU del 6 febbraio 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 21 febbraio 2018, con il quale sono state approvate le "Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari previsti dal programma specifico n. 52/17";
VISTO il decreto n. 1403/LAVFORU del 2 marzo 2018 con il quale è stata apportata una modificazione all'Avviso;
PRECISATO che le sopraccitate Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio sono rivolti alle fasce di utenza 2, 3 e 4;

EVIDENZIATO che le risorse disponibili per la realizzazione dei tirocini ammontano ad euro 200.000,00 di risorse PAR FSE 2014/20;
PRECISATO che l'Avviso di riferimento prevede che "Contestualmente alla presentazione del rendiconto delle spese dell'operazione formativa il soggetto attuatore è tenuto alla dimostrazione dell'avvenuta presentazione dell'operazione di tirocinio presso l'azienda committente";
EVIDENZIATO che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio devono essere presentate - a partire dal 22 febbraio 2018 - alla Struttura attuatrice, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it con modalità a sportello quindicinale;
EVIDENZIATO che i progetti formativi di tirocinio vengono valutati sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.2069 del 26 ottobre 2017 e dei par. 6.2, 6.3 e 6.4 del documento "Fondo sociale europeo. POR 2014/2020. Modifiche e integrazioni alle Linee guida alle Strutture regionali attuatrici - SRA e disposizioni in merito al Manuale operativo per la selezione delle operazioni, al Manuale operativo delle modalità di affidamento delle operazioni e per la redazione degli avvisi pubblici, al Manuale operativo dei procedimenti di concessione dei contributi" di cui al decreto n. 11702/LAVFORU del 4 dicembre 2017;
EVIDENZIATO che in data 9 febbraio 2018 risulta presentato un progetto formativo di tirocinio;
PRECISATO che il progetto formativo di tirocinio non è stato ammesso alla fase di valutazione di coerenza in quanto pervenuto prima della data di pubblicazione sul BUR delle succitate Direttive;
RITENUTO di approvare il seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio non approvati (allegato 1 parte integrante);

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della presentazione del progetto formativo di tirocinio avvenuta in data 9 febbraio 2018, è approvato il seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio non approvati (allegato 1 parte integrante).

2. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 21 marzo 2018

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI NON APPROVATE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
1420-TIROEXTRA	FP1811752001	TIROCINIO PER ADDETTA ALLA COMUNICAZIONE E MARKETING V.P.	ESCLUSO per mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione del progetto	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE

18_14_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_2081_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 22 marzo 2018, n. 2081

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Attività formativa con utenza mista - Programma specifico n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità - Programma specifico n. 12/15 - FVG Progetto giovani. Approvazione operazioni relative a "Indennità di mobilità sul territorio nazionale" presentate dal 1° al 15 febbraio 2018.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014, e le successive delibere di modifica ed integrazione, che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;

PRECISATO che il testo vigente del programma risulta dall'elaborato allegato alla delibera della giunta regionale n. 582 del 15 marzo 2018;

VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità, con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;

VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:

per ATI 1: Trieste - IRES FVG - Progetto giovani e occupabilità

per ATI 2: Gorizia - ENFAP FVG - Progetto giovani e occupabilità

per ATI 3: Udine - En.A.I.P. FVG - Progetto giovani e occupabilità

per ATI 4: Pordenone - IAL FVG - Progetto giovani e occupabilità

EVIDENZIATO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015, e successive modificazioni, concernente l'approvazione del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2015" sono stati approvati i programmi specifici n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità e n. 12/15 - FVG Progetto giovani - con i quali viene assicurata la prosecuzione di FVG Progetto occupabilità e di FVG Progetto giovani all'interno di PIPOL;

EVIDENZIATO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 797 del 30 aprile 2015 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014 avente per oggetto "Variazioni al Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL" è stata approvata l'integrazione all'articolazione di PIPOL con la previsione dell'apporto dei richiamati programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 che permette la prosecuzione degli interventi di FVG Progetto occupabilità e di FVG Progetto giovani;

VISTO il decreto n. 2272/LAVFORU del 10 giugno 2015, ed il successivo decreto di modifica, con il quale è stato approvato un apposito documento nel quale sono state individuate le modalità con cui le parti interessate operano nell'ambito della cooperazione attuativa di PIPOL ai fini della predisposizione del PAI e della previsione al suo interno di misure di carattere formativo ed ha previsto la successiva emanazione di una apposita direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate dal

POR FSE 2014/2020;
VISTO il decreto n. 2733/LAVFORU del 25 giugno 2015, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 dell'8 luglio 2015, con il quale è stato emanato il documento "Direttive per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n.8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL";
VISTO il decreto n. 1667/LAVFORU del 21 marzo 2016, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 30 marzo 2016, con il quale è stato approvato il documento "Direttive per l'attuazione, nell'ambito di PIPOL, delle attività di carattere formativo previste dai programmi specifici n. 8/15 e n.12/15 del PPO 2015 da parte delle ATI selezionate ai sensi dell'Avviso emanato con decreto n.100/LAVFOR.FP/2014", che sostituisce il documento approvato con il richiamato decreto n. 2733/LAVFORU/2015;
PRECISATO che il testo vigente delle "Direttive per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n.8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL", è quello approvato con il decreto n. 9598/LAVFORU del 9 novembre 2017;
PRECISATO che tali Direttive prevedono l'attivazione di operazioni a valere sull'Asse 1 - Occupazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che possono prevedere periodi di mobilità formativa degli allievi sul territorio nazionale al di fuori del Friuli Venezia Giulia;
PRECISATO che è possibile la presentazione di operazioni a sé stanti destinate a tale finalità e che accompagnano quelle formative;
PRECISATO che le operazioni devono essere presentate, nell'ambito della medesima scadenza quindicinale dell'operazione a cui si accompagna, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono approvate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili, relative alle annualità 2015 e 2016, a favore di operazioni formative eligibili a valere sul programma specifico n. 12/15, sono pari ad euro 9.830.607,00, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

P.S. 12/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
9.830.607,00	2.261.040,00	1.081.367,00	4.128.855,00	2.359.345,00

EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili, relative alle annualità 2015 e 2016 a favore di operazioni formative eligibili a valere sul programma specifico n. 8/15, sono pari ad euro 12.651.907,00, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

P.S.8/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
12.651.907,00	2.909.938,61	1.391.709,77	5.313.800,94	3.036.457,68

EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili, relative all'annualità 2017, a favore di operazioni formative eligibili a valere sul programma specifico n. 12/15, sono pari ad euro 2.605.596,00, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

P.S. 12/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
2.605.596,00	599.287,00	286.616,00	1.094.350,00	625.343,00

EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili, relative all'annualità 2017, a favore di operazioni formative eligibili a valere sul programma specifico n. 8/15, sono pari ad euro 3.039.472,00, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

P.S. 8/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
3.039.472,00	699.079,00	334.342,00	1.276.578,00	729.473,00

VISTO il decreto n. 1047/LAVFOR del 26 febbraio 2018, con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni relative a "Percorsi formativi FPGO 3" presentate dal 16 al 31 gennaio 2018 dai soggetti attuatori ATI 3 Udine - ENAIP FVG e ATI 4 Pordenone - IAL FVG, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

P.S. 12/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
2.334.820,15	657.634,73	256.879,35	721.983,68	698.322,39

P.S. 8/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
3.144.452,55	626.025,82	348.038,52	1.553.194,83	617.193,38

VISTE le operazioni relative a "Indennità di mobilità sul territorio nazionale" presentate dal 1° al 15 febbraio 2018 dal soggetto attuatore ATI 1 Trieste - IRES FVG;
EVIDENZIATO che la Struttura Regionale Attuatrice ha provveduto alla valutazione delle operazioni relative a "Indennità di mobilità sul territorio nazionale" presentate in base alle Direttive di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 28 febbraio 2018;
PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che tutte le operazioni presentate sono state valutate positivamente e sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni relative a "Indennità di mobilità sul territorio nazionale" presentate determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 2 operazioni per complessivi euro 8.294,86, di cui
- 1 operazione che si realizza nell'ambito territoriale di Trieste per euro 4.147,43 a valere sul programma specifico n. 8/15
- 1 operazione che si realizza nell'ambito territoriale di Trieste per euro 4.147,43 a valere sul programma specifico n. 12/15;

PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:
Capitolo S/3631 - competenza 2018 - euro 1.244,22
Capitolo S/3632 - competenza 2018 - euro 2.903,20
Capitolo S/3633 - competenza 2018 - euro 4.147,44
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

P.S. 12/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
2.330.672,72	653.487,30	256.879,35	721.983,68	698.322,39

P.S. 8/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
3.140.305,12	621.878,39	348.038,52	1.553.194,83	617.193,38

PRECISATO inoltre che l'ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione per gli anni 2018/2020 e per l'anno 2018);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2018 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2701 del 28 dicembre 2017;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli anni 2018/2020 e per l'anno 2018 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2700 del 28 dicembre 2017;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni relative a "Indennità di mobilità sul territorio nazionale" presentate dal 1° al 15 febbraio 2018 dal soggetto attuatore ATI 1 Trieste - IRES FVG, è approvato il seguente documento:

- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 2 operazioni per complessivi euro 8.294,86, di cui

- 1 operazione che si realizza nell'ambito territoriale di Trieste per euro 4.147,43 a valere sul programma specifico n. 8/15
- 1 operazione che si realizza nell'ambito territoriale di Trieste per euro 4.147,43 a valere sul programma specifico n. 12/15;

3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:

Capitolo S/3631 - competenza 2018 - euro 1.244,22
Capitolo S/3632 - competenza 2018 - euro 2.903,20
Capitolo S/3633 - competenza 2018 - euro 4.147,44

4. Alla spesa si fa fronte con le risorse allo scopo destinate dal documento PIPOL - POR FSE..

5. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 22 marzo 2018

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

1420PIPOLAdulti

FSE 2014/2020 - PIPOL - INDENNITA' DI MOBILITA' SU TERRITORIO NAZIONALE MISURA DI ACC. AD ADULTI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	COMPETENZE PER IL LAVORO SULLE NAVI DA CROCIERA - HOSPITALITY SERVICE SPECIALIST - MIS.ACC. 8.I	FP1813479001	2018	4.147,43	4.147,43	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			4.147,43	4.147,43	
	Totale ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			4.147,43	4.147,43	
	Totale con finanziamento 1420PIPOLA			4.147,43	4.147,43	
	Totale 1420PIPOLA			4.147,43	4.147,43	

1420PIPOLGiovani

FSE 2014/2020 - PIPOL - INDENNITA' DI MOBILITA' SU TERRITORIO NAZIONALE MISURA DI ACC. A GIOVANI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	COMPETENZE PER IL LAVORO SULLE NAVI DA CROCIERA -HOSPITALITY SERVICE SPECIALIST-MIS.ACC.8.II	FP1813497001	2018	4.147,43	4.147,43	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			4.147,43	4.147,43	
	Totale ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			4.147,43	4.147,43	
	Totale con finanziamento 1420PIPOLG			4.147,43	4.147,43	
	Totale 1420PIPOLG			4.147,43	4.147,43	
	Totale con finanziamento			8.294,86	8.294,86	
	Totale			8.294,86	8.294,86	

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ

ALLEGATO "A"

CLASSIFICAZIONE IV LIVELLO PIANO DEI CONTI: U.1.04.04.01.000

OPERATORE:	CODICE:	DENOMINAZIONE:		CONTRIBUTO	QUOTA UE CAP 3633	QUOTA STATO CAP 3632	QUOTA REGIONE CAP 3631
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1813497001	COMPETENZE PER IL LAVORO SULLE NAVI DA CROCIERA -HOSPITALITY SERVICE SPECIALIST-MIS.ACC.8.II		4.147,43	2.073,72	1.451,60	622,11
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1813479001	COMPETENZE PER IL LAVORO SULLE NAVI DA CROCIERA - HOSPITALITY SERVICE SPECIALIST - MIS.ACC. 8.I		4.147,43	2.073,72	1.451,60	622,11
Totali per classificazione: U.1.04.04.01.000		**Numero progetti :**	**2**	**8.294,86**	**4.147,44**	**2.903,20**	**1.244,22**
Totali del provvedimento:		**Numero progetti:**	**2**	**8.294,86**	**4.147,44**	**2.903,20**	**1.244,22**

18_14_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_2084_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 22 marzo 2018, n. 2084

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 3 - Istruzione e formazione - Programma specifico n. 75/17 - Servizi per lo sviluppo della rete della formazione e dell'orientamento permanente nell'ambito dell'apprendimento permanente. "Avviso per la selezione di un'Associazione temporanea di scopo - ATS - per la realizzazione di operazioni volte all'attivazione di una rete di servizi per l'apprendimento permanente e direttive per lo svolgimento delle stesse - Secondo intervento correttivo.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la DGR n.1564 del 26 agosto 2016, relativa alla modifica dell'Area Istruzione, Formazione e Ricerca;

VISTO il documento di "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2017", approvato con delibera della Giunta regionale n. 766 del 28 aprile 2017, nel quale vengono pianificate le operazioni finanziabili nell'anno 2017 nell'ambito del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, in particolare, il Programma specifico n. 75/17-Servizi per lo sviluppo della rete della formazione e dell'orientamento permanente, che dispone l'attivazione sul territorio regionale di una rete di servizi per l'apprendimento permanente, che si configura come un "diritto della persona a poter apprendere", lungo tutto l'arco della vita al fine di consentire alla stessa di affrontare e reggere le frequenti sfide al cambiamento che la società della conoscenza impone quotidianamente, prevedendo un contributo complessivo di euro 800.000,00.- , di cui euro 300.000,00.- per l'annualità 2017, euro 250.000,00.- per l'annualità 2018 ed euro 250.000,00.- per l'annualità 2019;;

VISTO il decreto n.7816/LAVFORU del 21 settembre 2017 con il quale è stato emanato un l'"Avviso per la selezione di un'Associazione temporanea di scopo - ATS - per la realizzazione di operazioni volte all'attivazione di una rete di servizi per l'apprendimento permanente e Direttive per lo svolgimento delle stesse";

VISTO il decreto n.8087/LAVFORU del 28 settembre 2017, con il quale sono state sono apportate alcune modifiche al sopraccitato Avviso, prevedendo tra l'altro di inserire anche gli Informagiovani regionali tra le strutture presso le quali verranno realizzati i laboratori per lo sviluppo delle competenze trasversali;

PRESO ATTO che in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni del 25 maggio 2017 è stata sancita l'Intesa rep. 53/CU tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248";

PRESO ATTO che con Deliberazione della giunta regionale n.2068 del 26 ottobre 2017 è stato approvato lo schema di Accordo tra Pubbliche Amministrazioni per l'attuazione dell'Intesa sopracitata e la scheda progetto "Giovani e PartecipAzione in FVG5", la quale in l'attuazione di quanto previsto dalla su menzionata Intesa, propone, tra l'altro, la realizzazione di interventi di orientamento e di sviluppo delle competenze trasversali per un valore economico complessivo di Euro 22.000,00.-;

VALUTATO che i sopraccitati Laboratori sono coerenti e si pongono in continuità con gli interventi previsti dall'Avviso, di cui al decreto n.7816/LAVFORU del 21 settembre 2017 e successive modifiche ed integrazioni, e che, pertanto, potrebbero essere realizzati dalla medesima Associazione temporanea di scopo - ATS, prevedendo di mantenere gli Informagiovani regionali tra le strutture presso le quali i laboratori verranno realizzati;

RITENUTO, pertanto, di predisporre le necessarie modifiche al richiamato Avviso

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono apportate le seguenti modifiche all'"Avviso per la selezione di un'Associazione temporanea di scopo - ATS - per la realizzazione di operazioni volte all'attivazione di una rete di servizi per l'apprendimento permanente e Direttive per lo svolgimento delle stesse"" nell'ambito del Programma specifico n. 75/17-"Servizi per lo sviluppo della rete della formazione e dell'orientamento permanente", approvato con decreto n. n.7816/LAVFORU del 21 settembre 2017 e successive modifiche ed integrazioni:
a. L'elenco dei riferimenti normativi presenti nel "paragrafo 2 - Quadro normativo", viene integrato con i seguenti documenti:
- Delibera della Giunta regionale n.2068/2017 di approvazione del progetto "Giovani e PartecipAzione in FVG5", in attuazione dell'Intesa rep. 53/CU, sancita in data 25 maggio 2017, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248";
- "Accordo di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'attuazione dell'Intesa rep. 53/CU del 25 maggio 2017, sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le Politiche Giovanili 2017", sottoscritto in data 21 novembre 2017.
b. Il "paragrafo 4 - Risorse finanziarie e durata dell'incarico" viene modificato, includendo i seguenti capoversi:
- 1.ter In attuazione del progetto "Giovani e PartecipAzione in FVG5", approvato con DGR n n.2068/2017, ed in particolare di quanto previsto nella "Scheda progetto 1- Laboratori per lo sviluppo delle competenze orientative" sono previsti ulteriori Euro 22.000,00.- per le operazioni, di cui alla successiva Parte B paragrafo 8 lettera A) del presente Avviso, da realizzarsi presso le strutture degli Informagiovani regionali.
- 2.ter Le operazioni da realizzarsi presso gli Informagiovani regionali, di cui al precedente capoverso 1 ter, devono concludersi entro 31 dicembre 2019 salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
c. Il "paragrafo 12 - Sedi di realizzazione" viene modificato, sostituendo il capoverso 1.bis con il seguente:
- 1.bis Le operazioni formative Laboratori, di cui ai finanziamenti previsti nei progetti "Giovani e PartecipAzione in FVG4" e "Giovani e PartecipAzione in FVG5", pari rispettivamente a Euro 30.000,00 e Euro 22.000,00, devono realizzarsi presso gli Informagiovani regionali, previa verifica sulla disponibilità di sedi che soddisfino i requisiti in materia di sicurezza e la cui capienza sia coerente con il numero dei partecipanti al laboratorio.
2. Il presente decreto e l'allegato documento costituente testo integrato dell'Avviso sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 22 marzo 2018

SEGATTI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

AREA ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia

Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020

Pianificazione periodica delle operazioni – PPO 2017

Programma specifico n. 75/17 – Servizi per lo sviluppo della rete della formazione e dell'orientamento permanente nell'ambito dell'apprendimento permanente

Avviso per la selezione di un'Associazione temporanea di scopo – ATS – per la realizzazione di operazioni volte all'attivazione di una rete di servizi per l'apprendimento permanente e Direttive per lo svolgimento delle stesse.

(Testo coordinato)

Marzo 2018

PPO2017 – Programma specifico 75 – Servizi per lo sviluppo della rete della formazione e dell'orientamento permanente

SOMMARIO

1 PREMESSA

1. Le operazioni disciplinate dal presente Avviso rientrano nell'ambito del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020, di seguito POR, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17/12/2014, ed in particolare nell'Asse 3 – Istruzione e formazione. Il presente Avviso costituisce attuazione del documento concernente "Pianificazione periodica delle operazioni – Annualità 2017", di seguito PPO 2017, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 28 aprile 2017, con particolare riferimento al Programma Specifico n. 75 "Servizi per lo sviluppo della rete della formazione e dell'orientamento permanente".
2. Con il presente avviso si prevede il finanziamento di operazioni atte a sostenere l'attivazione sul territorio regionale di una rete di servizi per l'apprendimento permanente, che si configura come un "diritto della persona a poter apprendere", lungo tutto l'arco della vita al fine di consentire alla stessa di affrontare e reggere le frequenti sfide al cambiamento che la società della conoscenza impone quotidianamente.
3. Le operazioni, oggetto del presente Avviso, s'inquadrano, pertanto, all'interno della **filiera regionale dell'apprendimento permanente.** In tale filiera vengono resi disponibili dapprima servizi di accoglienza, informazione e orientamento, i quali informano e orientano il cittadino in merito alle diverse opportunità volte ad accrescere il potenziale di occupabilità e lo sviluppo culturale e professionale della persona. Tali opportunità si esplicano nei seguenti servizi integrati:
    1. percorsi formativi per potenziare le competenze tecnico – professionali, attraverso gli interventi di formazione permanente;
    2. percorsi per la certificazione delle competenze;
    3. laboratori per sviluppare le competenze trasversali funzionali ad aumentare l'occupabilità delle persone;
    4. servizi di consulenza orientativa per elaborare dei piani di azione di sviluppo professionale, attraverso i servizi regionali di orientamento.
4. Nello specifico si prevede, quindi, la progettazione e la realizzazione di operazioni informative e formative a carattere laboratoriale, grazie alle quali le persone possano conoscere e sviluppare alcune competenze trasversali per aumentare la capacità di attivazione nell'affrontare i contesti professionali, la percezione di autoefficacia e, più in generale, il potenziale interno di occupabilità.
5. A tal fine, si prevede di individuare, attraverso la selezione delle candidature presentate, un'Associazione Temporanea di Scopo – ATS – alla quale affidare la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione delle suddette attività, secondo le indicazioni e le previsioni di cui al presente Avviso.
6. La struttura dell'Amministrazione Regionale competente per la gestione del presente Avviso è l'Area istruzione, formazione e ricerca, di seguito Area, della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.

2 QUADRO NORMATIVO

Il presente avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:

- **Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013** recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- **Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013** relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014** che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014** recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014** recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015** recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- **Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014** recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- **Regolamento delegato (UE) n 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014** che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- **Accordo di Partenariato Italia 2014/2020** adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
- **Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia**, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito denominato POR;
- **Legge Regionale n. 27 del 21 luglio 2017 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";**
- **Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione**

dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), di seguito denominato Regolamento, approvato con D.P.Reg. n. 0140/Pres del 7 luglio 2016 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 29 del 20 luglio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

- Documento concernente **"Linee Guida in materia di ammissibilità della spesa"**, emanato con decreto n. 5723/LAVFORU del 3 agosto 2016, e successive modifiche e integrazioni;
- **Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche** approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale),** di seguito denominato Regolamento Formazione Professionale, approvato con D.P.Reg. n. 0140/Pres del 22 giugno 2017 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del 05 luglio 2017;
- **Documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2017"**, di seguito PPO 2017, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 28 aprile 2017;
- **Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"** e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri del 18 maggio 2004**, sul rafforzamento delle politiche, dei sistemi e delle prassi in materia di orientamento lungo tutto l'arco della vita (9286/04);
- **Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 21 novembre 2008** — Integrare maggiormente l'orientamento permanente nelle strategie di apprendimento permanente (2008/C 319/02);
- **Accordo tra Governo, Regioni e EELL sul documento concernente la definizione del sistema nazionale sull'orientamento permanente**, approvato in Conferenza Unificata nella seduta del 20/12/2012 (Atti n. 152 CU);
- **Accordo tra Governo, Regioni e EELL sul documento recante "Definizione delle linee Guida del sistema nazionale sull'orientamento permanente"**, approvato in Conferenza Unificata nella seduta del 05/12/2013 (Atti n. 136 CU);
- **Documento "Standard minimi dei servizi e delle competenze degli operatori di orientamento**" approvato in Conferenza Unificata nella seduta del 13 novembre 2014;
- **Documento "Il sistema regionale di certificazione delle competenze Linee Guida regionali per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze"** approvato con Delibera della Giunta regionale n. 1158/2016;
- **Documento "Manuale dell'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo"** approvato con decreto n. 1109/LAVFORU del 29 febbraio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Documento concernente le "Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA",** approvato con decreto n. 5722/LAVFORU del 03/08/2016 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato Linee guida;
- **Unità di Costo Standard – UCS** – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", All. B) del "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR –

del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)", emanato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 07 luglio 2016, di seguito Documento UCS;

- **Documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013"**, approvato dal Comitato di sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
- **Documento "Manuale dell'Autorità di gestione. Manuale operativo per la selezione delle operazioni"**, approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Documento "Manuale dell'Autorità di gestione. Manuale operativo dei procedimenti di concessione dei contributi"**, approvato con decreto n. 740/LAVFORU del 6 febbraio 2017 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Delibera della Giunta regionale n.2272/2016** di approvazione del progetto **"Giovani e PartecipAzione in FVG4"**, in attuazione dell'Intesa rep. 96/CU tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248";
- **"Accordo di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'attuazione dell'Intesa rep. 96/CU del 21 luglio 2016, sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le Politiche Giovanili 2016**", sottoscritto in data 19 gennaio 2017.
- **Delibera della Giunta regionale n.2068/2017** di approvazione del progetto **"Giovani e PartecipAzione in FVG5"**, in attuazione dell'Intesa rep. 53/CU, sancita in data 25 maggio 2017, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248";
- **"Accordo di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'attuazione dell'Intesa rep. 53/CU del 25 maggio 2017, sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le Politiche Giovanili 2017**", sottoscritto in data 21 novembre 2017.

PARTE A: CARATTERISTICHE PROPOSTA PROGETTUALE, RISORSE, PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE

3 PROPOSTA PROGETTUALE

3.1 Soggetti proponenti delle candidature e soggetti attuatori

1. Le candidature possono essere presentate da costituende Associazioni Temporanee formate da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale. Il mancato possesso di tali requisiti, anche da parte di uno solo dei partecipanti alla costituenda ATS, è causa di **esclusione** della candidatura dalla valutazione.

2. L'ATS selezionata assume la denominazione di **soggetto attuatore** delle operazioni di cui al presente Avviso.

3.2 Oggetto dell'avviso

1. Nell'ambito degli interventi regionali per l'attivazione di una rete di servizi per l'apprendimento permanente, l'ATS selezionata avrà il compito di progettare, realizzare e gestire:
   A. **"Catalogo di laboratori per lo sviluppo delle competenze trasversali"**, contenente percorsi formativi prototipali di durata medio-breve, per sviluppare il potenziale interno di occupabilità delle persone;
   B. **Seminari di tipo informativo,** finalizzati a migliorare le conoscenze sulle caratteristiche delle competenze trasversali, rivolti agli studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale e ad adulti in età lavorativa.
2. Si dà atto che l'occupabilità viene intesa come: «intreccio tra il capitale umano, sociale e psicologico della persona - mediato dalle variabili situazionali - che consente all'individuo di porsi/riproporsi nel mercato del lavoro con un personale progetto professionale aderente al contesto» (Grimaldi, Porcelli, Rossi, 2014).
3. Si dà atto che le competenze trasversali rappresentano quel bagaglio di conoscenze, abilità e qualità che le persone portano con sé nelle varie esperienze personali e professionali e che si arricchiscono grazie alle varie esperienze svolte. Queste competenze, anche chiamate soft skills, comprendono le capacità di comunicare, di relazionarsi con i contesti, di organizzare e gestire un gruppo di lavoro, di raggiungere gli obiettivi e di risolvere i problemi.
4. Le direttive per l'attuazione delle operazioni, di cui al presente paragrafo, sono riportate nella Parte B dell'Avviso.

4 RISORSE FINANZIARIE E DURATA DELL'INCARICO

1. Nel quadro di quanto stabilito dal documento PPO 2017, le risorse finanziarie complessivamente disponibili per la realizzazione delle operazioni per lo sviluppo di una rete dell'orientamento permanente, previste nella successiva Parte B del presente Avviso, sono pari a Euro 800.000,00 per tre annualità. Per ciascuna annualità del progetto sono, altresì, considerati Euro 15.000,00 annui da destinare alle attività di **sostegno all'utenza**. Le risorse fanno capo al Programma Specifico n. 75 del documento PPO 2017, a valere sul Fondo Sociale Europeo 2014/2020. Il contributo pubblico, a valere sul POR FSE 2014/2020 corrisponde al 100% della spesa ammissibile.

1bis In attuazione del progetto "Giovani e PartecipAzione in FVG4", approvato con DGR n n.2272/2016, ed in particolare di quanto previsto nella "Scheda progetto 1- Laboratori per lo sviluppo delle competenze orientative" sono previsti ulteriori Euro 30.000,00.- per le operazioni, di cui alla successiva Parte B paragrafo 8 lettera A) del presente Avviso, da realizzarsi presso le strutture degli Informagiovani regionali.

1.ter In attuazione del progetto "Giovani e PartecipAzione in FVG5", approvato con DGR n n.2068/2017, ed in particolare di quanto previsto nella "Scheda progetto 1- Laboratori per lo sviluppo delle competenze orientative" sono previsti ulteriori Euro 22.000,00.- per le operazioni, di cui alla successiva Parte B paragrafo 8 lettera A) del presente Avviso, da realizzarsi presso le strutture degli Informagiovani regionali.

2. **Il progetto ha durata triennale**, tutte le attività progettuali devono concludersi entro il **31/10/2020**, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. I termini per la realizzazione delle attività e le dotazioni finanziarie per ciascuna annualità sono riassunte nella tabella seguente:

Operazioni	**Prima Annualità fino al 30/09/2018**	**Seconda Annualità Da 01/10/2018 a 30/09/2019**	**Terza Annualità Da 01/10/2019 a 30/09/2020**	**DOTAZIONE COMPLESSIVA**
Operazioni riportate nel presente avviso (Tipologia A e B)	Euro 285.000,00	Euro 235.000,00	Euro 235.000,00	Euro 755.000,00
Spese per il sostegno all'utenza	Euro 15.000,00	Euro 15.000,00	Euro 15.000,00	Euro 45.000,00
Totale	Euro 300.000,00	Euro 250.000,00	Euro 250.000,00	Euro 800.000,00

2bis Le operazioni da realizzarsi presso gli Informagiovani regionali, di cui al precedente capoverso 1 bis, devono concludersi entro **30 giugno 2019** salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

2.ter Le operazioni da realizzarsi presso gli Informagiovani regionali, di cui al precedente capoverso 1 ter, devono concludersi entro **31 dicembre 2019** salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

3. Con riferimento alle operazioni e alle relative spese per il sostegno all'utenza, l'Area si riserva di prorogare il termine di cui alla precedente tabella, qualora le risorse finanziarie disponibili non risultino completamente esaurite.

4. Eventuali scostamenti dalla distribuzione annuale del budget e/o trasferimenti all'anno successivo di eventuali resti possono essere richiesti dall'ATS, a fronte di motivate esigenze. Tali variazioni devono essere **approvate** formalmente dall'Area.

5. Per la gestione dei suddetti fondi si applica la disciplina stabilita dal *Regolamento*, dal *Regolamento Formazione Professionale*, e dalle *Linee guida*, citati al paragrafo 2, salvo disposizioni specifiche stabilite dal presente Avviso.

5 PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

5.1 Modalità di presentazione della candidatura e suoi contenuti

1. Ogni soggetto proponente, nella figura del capofila, deve presentare la propria candidatura, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), al seguente indirizzo: lavoro@certregione.fvg.it. L'oggetto della PEC in argomento dovrà essere il seguente:
   "Programma specifico n. 75/17 – Servizi per lo sviluppo della rete della formazione e dell'orientamento permanente nell'ambito dell'apprendimento permanente".
   La domanda dovrà soddisfare i requisiti relativi al documento informatico quali risultanti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla firma digitale e all'assolvimento dell'imposta di bollo (€ 16,00) sui documenti informatici, che deve essere dimostrato attraverso la scansione del modello F23 relativo al pagamento dell'imposta stessa.

   La domanda va presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino ufficiale della Regione ed **entro il giorno 31 ottobre 2017**.
   La candidatura deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del capofila del raggruppamento (individuato nell'accordo di rete di cui al successivo capoverso 3), o da soggetto munito di delega e potere di firma (in quest'ultimo caso va allegata alla domanda l'atto di delega ovvero indicata la fonte della potestà se derivante da un atto/documento già in possesso dell'Amministrazione regionale).

2. In particolare la documentazione da presentare a titolo di candidatura nei luoghi e termini di cui al capoverso 1 è costituita da:

a) la proposta di candidatura,
b) il formulario di candidatura,
c) l'accordo di rete.

I formulari relativi alla proposta di candidatura e alla candidatura sono resi disponibili sul sito www.regione.fvg.it sezione *formazione lavoro/ formazione/ area operatori*, mentre per l'accordo di rete non viene fornito un modello già predisposto.

3. All'atto della presentazione della candidatura è sufficiente, attraverso un **accordo di rete** tra le parti (da allegare alla proposta di candidatura con le modalità di seguito indicate), la manifestazione di volontà dei soggetti a formalizzare l'ATS ad avvenuto affidamento dell'incarico. Tale accordo deve indicare puntualmente:

a) il capofila, la composizione dell'ATS, i ruoli di ciascun soggetto, gli impegni e le obbligazioni dei singoli componenti il raggruppamento;
b) la responsabilità unica del capofila dell'ATS nei riguardi della Regione e degli altri soggetti con cui si rapporta nello svolgimento delle attività;
c) gli oneri, eventualmente anche economici, dei partners nei confronti del capofila.

L'accordo di rete è sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto munito di poteri di firma di ogni ente aderente al raggruppamento. Se sottoscritto digitalmente, l'Accordo va inoltrato con tutte le firme digitali apposte. Se sottoscritto in formato cartaceo, l'Accordo di rete va conservato dal rappresentante e allegato in copia digitale (scansione) alla proposta di candidatura.

4. I soggetti che per la prima volta si candidano a realizzare operazioni di carattere formativo finanziate dalla Direzione centrale devono presentare lo Statuto e l'atto costitutivo entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle candidature.

5. Fermo restando l'obbligo di garantire la completa compilazione dei formulari di cui al capoverso 2, si segnalano alcuni aspetti caratterizzanti e rilevanti che devono essere **contenuti nella candidatura**:

a) una descrizione sintetica (in termini di *macro obiettivi*, di *tipologia di destinatari*), dell'esperienza maturata negli ultimi due anni in contesti di progetti regionali, nazionali o comunitari, dai soggetti componenti il raggruppamento che presenta la candidatura, con riferimento ad esperienze progettuali di orientamento nell'ambito della filiera di servizi per l'apprendimento permanente e di interventi specifici per lo sviluppo delle competenze trasversali. Nella descrizione di ciascun progetto dovranno essere riportati il valore economico dell'intero progetto e, qualora previste, il n. di ore complessive erogate dal raggruppamento in attività specifiche di potenziamento delle competenze trasversali;
b) la copertura territoriale in termini di sedi, aule e laboratori, che s'intende garantire per le attività di cui al presente Avviso, al fine di facilitare la partecipazione ai laboratori in tutto il territorio regionale. Dovranno essere elencati i Comuni della regione FVG in cui sono presenti sedi del raggruppamento;
c) una proposta esemplificativa di laboratorio (operazione A), che s'intende realizzare per ciascuna delle 4 macro aree di competenza, di cui al paragrafo 8 capoversi 1, 2, 3 e 4, indicando la competenza che s'intende sviluppare, gli obiettivi, le singole attività, le metodologie, gli strumenti e le professionalità coinvolte; si richiede anche una proposta esemplificativa di seminario (operazione B), di cui al paragrafo 8 capoversi 1, 7 e 8 (per un totale di **5 proposte** esemplificative);
d) l'indicazione dei nominativi ed un breve profilo professionale delle persone che si intendono impiegare nel progetto, prevedendo in particolare: 1) il responsabile tecnico-organizzativo del progetto a livello regionale e 2) il responsabile scientifico per la progettazione e/o supervisione dei laboratori. Per quanto concerne le figure dei due responsabili dovranno essere riportati i progetti, nei

quali i professionisti indicati hanno rivestito rispettivamente un ruolo di coordinamento gestionale amministrativo e di coordinamento tecnico/scientifico. I progetti da segnalare dovranno essere stati avviati negli ultimi 5 anni e avere un valore complessivo superiore a 50.000,00€.

e) le modalità organizzative che il raggruppamento intende utilizzare per assicurare una collaborazione attuativa con i servizi regionali di orientamento e gli altri attori del territorio e garantire la riuscita dello svolgimento dei laboratori in tutto il territorio regionale e una efficace diffusione degli stessi.

6. Pena la **decadenza dall'incarico**, la costituzione in ATS deve essere formalizzata entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento della nota dell'Area che comunica l'avvenuto affidamento dell'incarico.

7. Ai fini della **realizzazione delle attività**, ciascun componente dell'ATS deve risultare titolare di almeno una sede operativa accreditata, ai sensi del regolamento di cui al DPReg 07/Pres/2005 e successive modifiche e integrazioni, nella macrotipologia A (Obbligo formativo) o C (Formazione continua e permanente).

8. Qualora l'ATS, durante lo svolgimento dell'incarico, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire una o più delle persone indicate in sede di presentazione della candidatura e di cui al precedente capoverso 5.d), dovrà preventivamente richiederne l'autorizzazione all'Area, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelle indicate. La sostituzione sarà ammessa, ad insindacabile giudizio dell'Area, purché i sostituti presentino requisiti e curricula di valore analogo o più qualificato rispetto a quelli delle persone sostituite. Il mancato rispetto di tale condizione viene considerata grave inadempienza da parte dell'ATS e **può comportare la revoca dell'incarico** di cui al successivo paragrafo 14.

5.2 Selezione e approvazione delle candidature

1. La selezione delle proposte di candidatura è svolta da un'apposita Commissione nominata dal direttore dell'Area istruzione, formazione e ricerca con proprio decreto e conformemente alle indicazioni di cui al paragrafo 3 del documento "Manuale dell'Autorità di gestione. Manuale operativo per la selezione delle operazioni", approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La valutazione delle proposte avviene mediante una fase di ammissibilità e una fase comparativa:

   a) sulla base di quanto stabilito dal Manuale operativo per la selezione delle operazioni, approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

   b) sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2015, di seguito "documento Metodologie con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 4.1 – fase di ammissibilità – e dai paragrafi 4.2 e 5.1, lett. b), del documento Metodologie.

3. Con riferimento alla fase di ammissibilità ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di non ammissibilità generale alla valutazione comparativa, con conseguente esclusione dalla stessa della candidatura, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Criterio	Causa di non ammissibilità generale
Conformità della presentazione	– mancato rispetto dei termini di presentazione e delle modalità di trasmissione previsti per la presentazione della proposta di cui al capoverso 1 del paragrafo 5.1;

	– mancato utilizzo dei formulari previsti per la presentazione della proposta di cui al capoverso 2 del paragrafo 5.1; – mancata sottoscrizione della proposta di candidatura di cui al capoverso 1, paragrafo 5.1 – mancata trasmissione della documentazione di cui al capoverso 2, paragrafo 5.1.
Conformità del proponente	– proposta presentata da soggetti diversi da quelli individuati al paragrafo 3.1.
Conformità del progetto (requisiti minimi)	– mancato rispetto delle previsioni di cui al capoverso 5 del paragrafo 5.1, lettera c) - presentazione di n. 5 proposte esemplificative di laboratori e lettera d) - curricula dei responsabili.

4. Le operazioni che, a seguito della verifica svolta dalla Commissione di valutazione, superano la fase di ammissibilità, sono sottoposte alla fase di valutazione comparativa.

5. Con riferimento alla fase di valutazione comparativa, ai fini della selezione delle candidature, vengono adottate le seguenti definizioni:

Definizione	Descrizione
Criteri di selezione	Sono le categorie di giudizio che si ritengono rilevanti per formulare un giudizio rispetto al progetto presentato così come approvate dal Comitato di sorveglianza
Sottocriteri	Sono una articolazione dei criteri di selezione
Indicatori	Sono le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato sottocriterio e supportano la formulazione di un giudizio
Giudizio	E' la scala (standard) – vedi sotto – in relazione alla quale vengono valutate le informazioni acquisite per ciascun criterio o sottocriterio
Coefficiente	E' l'ordinamento delle preferenze: indica il livello di importanza del sottocriterio
Punteggio	E' il prodotto della seguente operazione giudizio * coefficiente

6. Ai fini della selezione delle candidature la scala di giudizio si articola nel modo seguente:

Giudizio	Descrizione
Alto (5 punti)	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.
Medio - alto (4 punti)	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste.
Medio (3 punti)	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui

	mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.
Medio - basso (2 punti)	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.
Basso (1 punto)	Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti elementi poco rilevanti.

7. Le candidature sono selezionate con l’applicazione dei seguenti parametri:

Criterio di selezione	**Sottocriterio**	**Indicatori**	**Giudizio**		**Coefficiente**	**Punteggio**
A. affidabilità del soggetto proponente/ attuatore dal punto di vista organizzativo e strutturale	A.1 Adeguatezza organizzativa rispetto all’attività proposta	Composizione del raggruppamento, e ruolo del capofila e dei singoli partner, in termini di strategie organizzative che il raggruppamento intende utilizzare per garantire una buona riuscita dello svolgimento dei laboratori attraverso l’accordo di rete, quali la presenza di organi interni per il governo del raggruppamento, l’esistenza di regole per l’assunzione delle decisioni comuni, la sussistenza di modalità concordate tra le parti per misurare l’avanzamento delle attività dell’insieme del raggruppamento.	Non compilato Basso Medio-basso Medio Medio - alto Alto	0 1 2 3 4 5	2	Max attribuibile = 10
	A.2 Copertura territoriale: sedi aule e laboratori	Estensione territoriale che il raggruppamento può garantire nella realizzazione delle attività di cui al presente Avviso in termine di percentuale della popolazione residente nei Comuni in cui è presente almeno una sede del raggruppamento rispetto al totale della popolazione della Regione FVG (alto= da 80% a 100%; medio alto= da 60% a 79%; medio=da 40% a 59%; medio basso=da 20% a 39%; basso= da 5% a 19%)	Non compilato Basso Medio-basso Medio Medio - alto Alto	0 1 2 3 4 5	1	Max attribuibile = 5
B. affidabilità del soggetto proponente/ attuatore dal punto di vista delle competenze specifiche rispetto all’attività di riferimento	B.1 Esperienza professionale dei responsabili e degli esperti impiegati nelle attività previste dall’avviso	Profilo professionale del responsabile tecnico-organizzativo del progetto a livello regionale e del responsabile scientifico per la progettazione e/o supervisione dei laboratori, in termini di numero di progetti (negli ultimi 5 anni con valore complessivo superiore a 50.00,00€) nei quali i professionisti indicati hanno rivestito rispettivamente un ruolo di coordinamento gestionale amministrativo e di coordinamento tecnico/scientifico	Non compilato Basso Medio-basso Medio Medio - alto Alto	0 1 2 3 4 5	3	Max attribuibile = 15
	B.2 Esperienza maturata dai soggetti partecipanti all’ATI in eventuali attività pregresse	Esperienza pregressa del raggruppamento in termini di numero complessivo di progetti avviati negli ultimi due anni in materia di orientamento, valore economico complessivo dei suddetti progetti e numero ore complessive erogate dal raggruppamento in attività specifiche di potenziamento delle competenze trasversali	Non compilato Basso Medio-basso Medio Medio - alto Alto	0 1 2 3 4 5	4	Max attribuibile = 20

C. innovatività e qualità del progetto	C.1 Caratteristiche e contenuti delle proposte esemplificative di laboratori e seminari proposti	Validità tecnica delle proposte esemplificative di laboratorio (operazione A) per ognuna delle 4 macro aree di competenza e proposta di seminario (operazione B) (tot. 5 proposte) in termini di contenuti tecnico scientifici, di metodologie e di strumenti proposti per sviluppare le competenze oggetto dei laboratori	Non compilato	0	6	Max attribuibile = 30
			Basso	1		
			Medio-basso	2		
			Medio	3		
			Medio - alto	4		
			Alto	5		
	C.2 Strategie e modalità di cooperazione con i servizi regionali di orientamento	Modalità organizzative che verranno utilizzate per assicurare una collaborazione attuativa con i servizi regionali di orientamento in termini di protocolli d'intervento, strumenti e tempistiche per garantire comunicazioni efficaci e puntuali per quanto concerne sia l'invio che la restituzione dei dati sui singoli utenti	Non compilato	0	4	Max attribuibile = 20
			Basso	1		
			Medio-basso	2		
			Medio	3		
			Medio - alto	4		
			Alto	5		
TOTALE						100

8. Il punteggio massimo è pari a 100 punti. L'approvazione delle candidature è subordinata al conseguimento di un punteggio non inferiore a **60 punti.**

9. Viene affidato l'incarico alla **candidatura che ha conseguito il punteggio migliore.**

10. In caso di parità di punteggio tra due o più proposte di candidatura, si prende in considerazione il punteggio ottenuto nel macrocriterio B; nel caso di ulteriore parità si prende in considerazione il punteggio ottenuto nel macrocriterio C; in caso di ulteriore parità vale l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

11. Ad avvenuta selezione delle candidature, l'Area entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione predispone ed approva, con decreto dirigenziale:
    a) la graduatoria delle candidature approvate, con l'indicazione di quella a cui viene affidato l'incarico (soggetto attuatore);
    b) l'elenco delle candidature non approvate per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista;
    c) l'elenco delle candidature escluse dalla valutazione sulla base delle disposizioni del presente Avviso.

12. La fase di comunicazione dell'affidamento dell'incarico avviene attraverso i seguenti canali:
    a) pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di cui al capoverso 11;
    b) nota formale di affidamento dell'incarico da parte dell'Area al soggetto attuatore, ad avvenuta pubblicazione del suddetto decreto sul BUR;
    c) inserimento delle graduatorie sul sito internet www.regione.fvg.it *formazione lavoro/formazione/FSE fondo sociale europeo e programmi operativi/bandi e graduatorie*.

13. Entro 45 giorni lavorativi successivi al ricevimento della nota dell'Area di cui al precedente capoverso 12, lettera b), il soggetto attuatore deve assicurare la formale costituzione in ATS, dandone tempestiva comunicazione all'Area.

6 DIRITTI ED OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Il soggetto attuatore opera in un quadro di riferimento dato dall'adozione, da parte dell'Area, degli atti amministrativi di approvazione e ammissione al finanziamento dell'operazione, di concessione del contributo, di erogazione dell'anticipazione finanziaria e di erogazione del saldo spettante previsti dal presente Avviso.

2. Il soggetto attuatore è tenuto a garantire:

a) in relazione a ciascuna operazione, la tenuta di una contabilità separata o un sistema di codificazione contabile adeguata;
b) la completa realizzazione delle operazioni;
c) la conclusione delle operazioni entro i termini stabiliti dal presente Avviso;
d) il pieno rispetto delle indicazioni dell'Area in merito al monitoraggio delle operazioni;
e) la corretta tenuta della documentazione ai fini dei controlli in itinere ed ex post dell'Area;
f) la piena disponibilità nelle fasi di controllo in itinere in loco da parte dell'Area assicurando la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile.

PARTE B: DIRETTIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

7 DESTINATARI

1. Tutti i percorsi formativi, di cui al successivo paragrafo 8 capoverso 1 A), si realizzano in forma **laboratoriale** e devono essere rivolti a gruppi composti da **almeno 8 allievi e fino ad un massimo di 25 allievi.** Ulteriori deroghe ai parametri numerici previsti devono essere formalmente richieste, debitamente motivate, dal soggetto attuatore ed approvate formalmente dall'Area.

2. Il numero massimo di partecipanti ai seminari informativi, di cui al successivo paragrafo 8 capoverso 1 B) deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula in cui l'attività viene realizzata e il numero minimo non può essere inferiore a **8 partecipanti**. I seminari sono rivolti agli studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale e ad adulti in età lavorativa.

3. In entrambi i casi (A e B) il soggetto attuatore dell'operazione si impegna ad assicurare comunque la completa attuazione dell'operazione stessa anche a fronte del calo del numero dei partecipanti, secondo le disposizioni di cui all'allegato B del Regolamento.

8 DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DURATA

1. Le operazioni, oggetto del presente Avviso, sono articolate in due tipologie:

   A. Percorsi formativi laboratoriali per lo **sviluppo/potenziamento** delle competenze trasversali da ricomprendere nel "Catalogo di laboratori per lo sviluppo delle competenze trasversali";

   B. Seminari di tipo **informativo,** finalizzati a migliorare le conoscenze sulle caratteristiche delle competenze trasversali, rivolti agli studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale e ad adulti in età lavorativa. Tali seminari sono progetti che rientrano in un'unica operazione, di durata annuale e avente caratteristiche di azione di sistema non formativa.

   Le operazioni tengono, altresì, in considerazione le necessità formative della minoranza linguistica slovena.

A. Percorsi formativi laboratoriali per lo sviluppo/potenziamento delle competenze trasversali

2. Le operazioni formative "Laboratori per lo sviluppo/potenziamento delle competenze trasversali", di seguito Laboratori, si realizzano attraverso la modalità "cloni di prototipi". I prototipi sono oggetto di valutazione sulla base di criteri predeterminati. I prototipi devono essere presentati secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 9. Non è in alcun caso ammesso l'avvio dell'operazione clone prima della formalizzazione dell'avvenuta procedura di valutazione del relativo prototipo.

3. L'offerta formativa Laboratori deve essere funzionale a sviluppare le seguenti **4 macro aree di competenza**[1]**:**

A1. **Riflessione su se stessi.** *"Include elementi cognitivi, affettivi e biologici e si riferisce alla capacità di riflessione/autoriflessione, alla capacità di valutazione/autovalutazione e alla capacità di promozione della propria realtà personale".*

A2. **Relazione con gli altri.** *"Include tutto ciò che rende soddisfacente e produttivo il rapporto con gli altri (comportamenti, cognizioni, emozioni) con cui si è in contatto e si riferisce alle capacità che facilitano l'integrazione e un inserimento produttivo in un ambiente affettivo, sociale, organizzativo e di lavoro".*

A3. **Relazione con il contesto esterno.** *"Include tutto ciò che consente di costruire reti sociali e di convivere attivamente nelle organizzazioni. Si riferisce quindi alla capacità di conoscere e di leggere il mercato del lavoro e delle professioni per avere consapevolezza delle opportunità e dei vincoli, alla capacità di attivarsi e alla capacità imprenditoriale".*

A4. **Relazione con il compito.** *"Include le capacità che consentono di far fronte con efficacia alle richieste e ai problemi connessi a una determinata attività e si riferisce alla capacità di porsi obiettivi aderenti al contesto, di pianificazione e di realizzazione di un programma o di un piano di azione, di valutazione e di monitoraggio dei risultati".*

4. Nella progettazione e realizzazione delle operazioni, avendo a riferimento le quattro macro aree di competenza elencate al precedente capoverso 3, il soggetto attuatore avrà cura di predisporre percorsi laboratoriali finalizzati a far acquisire/sviluppare le seguenti competenze :

A1: Riflessione su se stessi

1. conoscere se stessi e le proprie capacità;
2. identificare i punti forti e affrontare i punti critici;
3. autostima e autoefficacia;
4. riconoscere e gestire le proprie emozioni;
5. essere proattivi nelle proprie scelte;

A2: Relazione con gli altri

1. interagire e comunicare in modo efficace;
2. lavorare in gruppo;
3. gestire i conflitti;
4. inserirsi in un contesto di lavoro in modo flessibile;

A3: Relazione con il contesto esterno

1. leggere il contesto lavorativo;
2. confrontare i propri obiettivi/priorità con le opportunità e i vincoli;
3. adottare un approccio creativo ed innovativo per affrontare i cambiamenti;
4. problem solving;

A4: Relazione con il compito

1. identificare i propri obiettivi per sviluppare il percorso professionale;
2. analizzare i bisogni, i vincoli e le opportunità determinanti per definire il proprio progetto professionale;

---

[1] Modello formativo per l'occupabilità - Anna Grimaldi 2016

3. predisporre un piano d'azione;
4. monitorare l'andamento del proprio progetto professionale.

5. Nella progettazione dei contenuti delle operazioni Laboratori, il soggetto attuatore dovrà privilegiare metodologie partecipative per favorire l'esperienza pratica promuovendo il coinvolgimento diretto dei partecipanti attraverso attività di role playing ed esercitazioni individuali e/o di gruppo. Viene, altresì, richiesto di predisporre una scheda individuale finale, nella quale indicare gli esiti dell'attività formativa e le eventuali criticità riscontrate.

6. Le operazioni Laboratori possono aver una durata compresa tra le **6 e le 12 ore.**

B. Seminari informativi

7. E' prevista per ciascuna annualità un'unica azione di sistema non formativa "Seminari informativi", di seguito Seminari, che comprende un numero minimo di 40 fino ad un massimo di 50 progetti di seminari informativi finalizzati a far conoscere le caratteristiche delle competenze trasversali in rapporto anche alla costruzione di un'ipotesi di progetto formativo e/o professionale.

8. I progetti Seminari possono avere una durata massima di **4 ore**.

9 PRESENTAZIONE DEI PROTOTIPI E DEI PROGETTI

1. Entro 30 giorni lavorativi successivi al ricevimento della nota dell'Area, di cui al paragrafo 5.2 capoverso 12, lettera b), il soggetto attuatore deve presentare, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, la domanda di finanziamento di **almeno un prototipo** formativo Laboratori per lo sviluppo di ciascuna delle competenze previste nelle quattro **macro aree di competenza** di cui al precedente paragrafo 8 capoverso 4, per un totale di **almeno 17 prototipi**.

2. Entro 60 giorni lavorativi successivi al ricevimento della nota dell'Area, di cui al paragrafo 5.2 capoverso 12, lettera b), il soggetto attuatore deve, altresì, presentare, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, la domanda di finanziamento dell'operazione "Seminari informativi" con i relativi progetti di Seminari (**almeno 40 progetti**), che intende realizzare nel corso della prima annualità.

3. Le domande, di cui ai precedenti capoversi 1 e 2, unitamente ai relativi prototipi e i progetti, in formato pdf , devono essere presentati a mezzo PEC ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it. L'oggetto della PEC in argomento dovrà essere il seguente:

   Programma specifico n. 75/17 – Laboratori/ seminari per competenze trasversali.

4. Ciascun prototipo e ciascun progetto deve essere presentato sull'apposito **formulario** on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it formazione lavoro/formazione/FSE/area operatori/servizi online. Al formulario deve essere allegata, per ciascun prototipo formativo Laboratori, una **scheda** fornita dall'Area e corredata dagli **strumenti** che saranno utilizzati nel corso dell'attività medesima o, qualora non disponibili, da apposite **istruzioni operative.**

5. Le operazioni "Seminari informativi" relative all'anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020 dovranno essere presentate rispettivamente entro le ore 12.00 del 29 giugno 2018 ed entro le ore 12.00 del 28 giugno 2019 mediante l'utilizzo dei formulari nelle modalità sopra descritte.

6. Nella fase di realizzazione dell'intervento "Catalogo di laboratori per lo sviluppo delle competenze trasversali", ove ne venga evidenziata la necessità da parte dell'ATS o da parte dell'Area, è possibile aggiornare o revisionare il quadro dei prototipi Laboratori e, conseguentemente, aggiornare la composizione del "Catalogo" stesso.

7. Il mancato utilizzo dello specifico formulario è **causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione.**

10 VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. La valutazione delle operazioni è svolta da un'apposita Commissione nominata dal direttore dell'Area istruzione, formazione e ricerca con proprio decreto e conformemente alle indicazioni di cui al paragrafo 3 del documento "Manuale dell'Autorità di gestione. Manuale operativo per la selezione delle operazioni", approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La valutazione delle operazioni avviene mediante una fase di ammissibilità e una fase di valutazione di coerenza:
   a. sulla base di quanto stabilito dal Manuale operativo per la selezione delle operazioni, approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
   b. sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2015, di seguito "documento Metodologie con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 4.1 – fase di ammissibilità – e dai paragrafi 4.2 e 5.1, lett. b), del documento Metodologie.
3. Con riferimento alla fase di ammissibilità ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di non ammissibilità alla successiva fase di valutazione di coerenza, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Criterio	Causa di non ammissibilità generale
Conformità della presentazione	1. La domanda di finanziamento NON è stata inviata all'indirizzo PEC e con le modalità previste dal paragrafo 9, capoverso 3; 2.La domanda NON è sottoscritta con firma elettronica qualificata del legale rappresentante del soggetto attuatore o suo delegato; 3. NON è stato utilizzato il formulario predisposto per la presentazione del progetto, come previsto dal paragrafo 9, capoverso 4; 4. Il prototipo/ progetto NON è presentato in formato PDF unitamente alla domanda di finanziamento, come previsto dal paragrafo 9, capoverso 3; 5. La dicitura nell'oggetto del messaggio PEC NON corrisponde a quella prevista dal paragrafo 9, capoverso 3.
Conformità del proponente	La domanda è presentata da un soggetto diverso dal soggetto attuatore.
Conformità della proposta	La domanda non contiene il numero minimo di prototipi e progetti previsti al paragrafo 9, capoversi 1 e 2.

4. In particolare, la valutazione di coerenza prevede l'utilizzo dei seguenti criteri:
   a) utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione;

b) coerenza e qualità progettuale;
c) coerenza finanziaria.

5. Verrà valutata come **corretta compilazione del formulario**:
   a. Corrispondenza tra le voci presenti nel formulario e i contenuti delle stesse;
   b. Compilazione di tutti i moduli in cui si compone l'attività formativa (Laboratori) o informativa (seminari);
   c. Compilazione della parte finanziaria con esplicitate UCS e quantità. A tal fine si precisa che, nella voce B.2.3 vanno indicate le ore di impegno e il costo orario pari all'UCS.

6. Verrà valutata come **coerenza progettuale**:
   a. Numero minimo e/o massimo di allievi corrispondenti con quelli previsti al paragrafo 7 capoverso 1 e 2;
   b. Numero minimo e/o massimo di ore corrispondenti con quelli previsti al paragrafo 8 capoverso 6 e 8.

7. Verrà valutata come **qualità progettuale**:
   a. Corrispondenza tra la competenza, che s'intende sviluppare attraverso i laboratori, e i contenuti tecnico scientifici, gli strumenti e le metodologie utilizzati nel laboratorio medesimo;
   b. Corrispondenza tra le informazioni, che s'intendono veicolare attraverso i seminari, e i contenuti e gli strumenti proposti nel seminario medesimo;
   c. Presenza di un numero di ore di attività previste coerente con le competenze che s'intendono sviluppare negli allievi.

8. Verrà valutata come **coerenza finanziaria**:
   a. Corretta imputazione del valore delle UCS, del n. di ore di cui alla voce B.2.3 che determinino un contributo finanziario corrispondente a quello previsto dal presente Avviso;
   b. Corretta imputazione delle voci di spesa B2.3 – Erogazione del servizio e C0 – Costi indiretti nel caso degli interventi a costi reali;
   c. Assenza di quote a carico dei partecipanti;
   d. Assenza di qualsiasi spesa non ammissibile.

9. La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione di cui ai precedenti capoversi è causa di non approvazione del prototipo Laboratori o dell'operazione "Seminari informativi".

10. L'Area, entro sessanta giorni lavorativi dalla presentazione del prototipo Laboratori o dell'operazione "Seminari informativi", approva il prototipo medesimo o l'operazione non formativa con apposito decreto dirigenziale, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it – formazione lavoro/formazione. L'Area, con nota formale, comunica al soggetto attuatore l'elenco dei prototipi/operazioni che sono stati approvati.

11. Nel caso di mancata approvazione del prototipo/operazione, l'Area, con nota formale, comunica al soggetto proponente i termini entro i quali il prototipo/operazione può essere ripresentato.

12. I prototipi Laboratori approvati secondo le indicazioni del presente paragrafo costituiscono il "Catalogo di laboratori per lo sviluppo delle competenze trasversali".

13. I progetti compresi nell'operazione "Seminari informativi" approvati secondo le indicazioni del presente paragrafo costituiscono l'offerta annuale di Seminari da realizzare nell'ambito dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e di istruzione e formazione professionale e del sistema dell'apprendimento permanente .

11 MODALITÀ DI ATTUAZIONE E GESTIONE DELLE OPERAZIONI

Attraverso gli interventi, di cui al presente Avviso, l'Amministrazione regionale intende dare ulteriore valore e rafforzare quanto già attuato in materia di formazione, di orientamento permanente e nell'ambito degli interventi previsti nel programma PIPOL. Pertanto, viene previsto un protocollo d'intervento che mediante il dialogo tra tutti gli attori presenti nel sistema dell'apprendimento permanente consenta di:

a. potenziare l'offerta di servizi di post-accoglienza presente nel programma PIPOL, attraverso un calendario stabile di laboratori per lo sviluppo delle competenze trasversali;
b. sensibilizzare, attraverso un programma capillare di seminari, una vasta gamma di cittadini in età attiva della regione sull'importanza delle competenze trasversali e sull'opportunità di poterle sviluppare attraverso i laboratori;
c. supportare la sperimentazione del percorso di certificazione delle competenze con un collegamento più stretto tra il progetto di valorizzazione e miglioramento delle competenze professionali della persona e la possibilità di incrementare il potenziale interno di occupabilità.

11.1 Percorsi formativi laboratoriali per lo sviluppo/potenziamento delle competenze trasversali - Laboratori

1. Con cadenza trimestrale il soggetto attuatore elabora e sottopone all'approvazione dell'Area un calendario dei laboratori funzionale a garantire un'offerta completa dell'intero "Catalogo di laboratori per lo sviluppo delle competenze trasversali" su tutto il territorio regionale e con un numero di edizioni che tiene conto della consistenza numerica del bacino di utenza.

1.bis Nel calendario dei laboratori, di cui al capoverso 1, vengono riportati anche i laboratori che verranno realizzati presso le sedi degli Informagiovani e che sono stati individuati a seguito di una verifica di disponibilità e di interesse nei confronti dei contenuti sviluppati da parte delle suddette strutture.

2. Nell'ambito della collaborazione attuativa il soggetto attuatore provvede ad inviare a tutti i soggetti presenti nel sistema regionale dell'apprendimento permanente (Servizi regionali di orientamento, Centri per l'impego, Informagiovani, Enti di formazione professionale, Istituzioni scolastiche, Università, Fondazioni ITS, altre Strutture per l'educazione degli adulti, Associazioni di categoria, Cluster) il calendario, di cui al capoverso 1, affinché questi ultimi concorrano a presentare nel territorio regionale l'offerta formativa Laboratori, di cui al presente Avviso, ed a individuare i potenziali utenti.

3. I soggetti incaricati della fase di accoglienza nel programma PIPOL (CPI, Università e COR) al termine della stessa provvedono, qualora ritenuto necessario, ad inserire la prestazione dei Laboratori nel PAI – Piano di Azione Individuale unitamente alle altre misure previste dalla Garanzia Giovani e dal progetto FVG Occupabilità.

4. Nella sperimentazione del percorso di certificazione delle competenze, i soggetti incaricati della fase di identificazione, di validazione e di certificazione (COR e ATS EFFEPI) presentano alle persone che usufruiscono del percorso l'opportunità offerta dai Laboratori e forniscono le informazioni necessarie per partecipare agli stessi.

5. L'iscrizione ai laboratori è preceduta da un colloquio di orientamento nel quale, attraverso l'utilizzo di specifici strumenti, vengono definite le competenze trasversali da implementare. Tale colloquio viene svolto dalla Struttura stabile di orientamento informativo e specialistico e per lo sviluppo delle competenze facente capo all'Area.

6. La Struttura stabile di orientamento informativo e specialistico e per lo sviluppo delle competenze trasmette settimanalmente al soggetto attuatore i nominativi dei soggetti iscritti ai Laboratori unitamente all'indicazione delle competenze da sviluppare e della sede formativa di preferenza.

7. In prossimità delle date previste nel calendario e compatibilmente con il raggiungimento del numero minimo di partecipanti, il soggetto attuatore inserisce il percorso da avviare (edizione clone del prototipo Laboratori) mediante l'applicativo WEBFORMA e trasmette via fax all'Area il modello di richiesta di autorizzazione all'avvio dell'attività formativa o seminariale, fatti salvi eventuali aggiornamenti e modifiche al sistema gestionale informativo. L'Area provvede all'assegnazione del numero di codice specifico necessario per i vari adempimenti connessi al monitoraggio ed alla gestione.

8. Il modello deve essere inoltrato al numero di fax 040 3772856 presso l'Area, sede di scala dei Cappuccini 1, Trieste; la trasmissione deve avvenire tra 15 e 7 giorni antecedenti la data di avvio indicata sul modello medesimo, salvo deroghe concesse dall'Area per specifiche situazioni. L'Area provvede, a mezzo fax, alla restituzione del modello prima dell'avvio dell'attività formativa o seminariale, con l'autorizzazione alla partenza, l'indicazione del numero di codice e gli altri dati previsti.

9. Per la successiva gestione delle operazioni valgono le disposizioni di cui al Regolamento Formazione professionale ed alle Linee Guida.

10. Ai fini della rendicontabilità dell'allievo al termine del percorso, è richiesta l'effettiva presenza certificata sull'apposito registro pari ad almeno il 70% delle ore dell'attività previste per l'operazione, al netto degli esami finali.

11. Tutti i prototipi prevedono la realizzazione di una prova finale, che ha la finalità di permettere al partecipante di operare una sintesi in merito alle competenze acquisite e di verificare nel contempo il conseguimento dell'obiettivo formativo. Tale prova potrà essere gestita anche da una sola persona, che nel percorso formativo abbia svolto il ruolo di docente o di tutor, e verrà documentata con la predisposizione dell'apposito verbale.

12. Entro quindici giorni lavorativi dalla conclusione del percorso laboratoriale, il soggetto attuatore deve elaborare e trasmettere alla Struttura stabile di orientamento informativo e specialistico e per lo sviluppo delle competenze, utilizzando la casella di posta elettronica inforienta@regione.fvg.it, una scheda individuale, nella quale indica gli esiti dell'attività formativa realizzata, il livello di competenza raggiunta dalla persona e le eventuali criticità riscontrate. Una ripetuta inosservanza di questo obbligo costituisce grave inadempienza e può comportare la revoca dell'incarico ai sensi del paragrafo 14 "Revoca dell'incarico".

13. La partecipazione ai percorsi formativi Laboratori, previsti dal presente Avviso, è a titolo gratuito. Non sono ammesse clausole tra il soggetto attuatore e la persona che prevedano un eventuale concorso finanziario, a qualunque titolo, da parte della persona medesima.

11.2 Seminari informativi

1. In collaborazione con l'Area e previa verifica dei fabbisogni informativi delle Istituzioni scolastiche e formative e degli altri soggetti presenti nel sistema dell'apprendimento permanente (Centri per l'impego, Informagiovani, Università, Fondazioni ITS, altre Strutture per l'educazione degli adulti, Associazioni di categoria, Cluster), il soggetto attuatore elabora un "Programma annuale" dei seminari, previsti nell'operazione Seminari informativi, da realizzare presso gli Istituti secondari di secondo grado, gli Enti di formazione professionale e altre Istituzioni/Servizi, quali ad esempio i Centri per l'impiego.

2. Per l'elaborazione del "Programma annuale", qualora le richieste di Seminari formulate eccedessero il numero previsto nell'operazione, il soggetto attuatore deve adottare criteri di priorità che siano misurabili ed oggettivi. I criteri di priorità da utilizzare sono i seguenti:

   a) (criterio prioritario) assegnazione di almeno un seminario a ciascun richiedente;
   b) (criterio successivo) consistenza numerica dei possibili beneficiari del seminario;
   c) eventuali altri criteri a discrezione dell'ATS.

3. Il soggetto attuatore dovrà presentare all'Area il "Programma annuale" di cui ai precedenti capoversi 1 e 2, entro 90 giorni lavorativi successivi al ricevimento della nota dell'Area che comunica l'approvazione dell'operazione "Seminari informativi", fatta salva la possibilità di una **rimodulazione trimestrale** del "Programma" di ciascuna annualità.

4. Le attività previste nei Programmi annuali non possono avere avvio prima della **formale approvazione** dei Programmi stessi da parte dell'Area. All'Area compete anche l'approvazione delle eventuali ripresentazioni e modifiche ai Programmi stessi.

5. Per quanto concerne la gestione amministrativa delle operazioni, si rimanda a quanto previsto dal Regolamento Formazione professionale e dal documento "Linee guida".
   2. La partecipazione ai Seminari, previsti dal presente Avviso, è a titolo **gratuito**. Non sono ammesse clausole tra il soggetto attuatore e il partecipante, che prevedano un eventuale concorso finanziario, a qualunque titolo, da parte del partecipante medesimo.

11.3 Sistema di monitoraggio

1. Il soggetto attuatore nell'attuazione dei percorsi formativi Laboratori deve implementare il "Sistema regionale per il monitoraggio e la valutazione degli interventi di orientamento", utilizzando gli strumenti di monitoraggio proposti dalla Regione e inserendo i dati nel suddetto Sistema.

2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente paragrafo, costituisce grave inadempienza e può comportare la revoca dell'incarico ai sensi del paragrafo 14 "Revoca dell'incarico".

12 SEDI DI REALIZZAZIONE

1. Le operazioni formative Laboratori devono realizzarsi presso le sedi dei servizi regionali di orientamento o presso le sedi accreditate degli enti di formazione costituenti l'ATS e, in quest'ultimo caso, il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula in cui l'attività viene realizzata, così come definita in sede di accreditamento, pena la decadenza dal contributo.

1.bis Le operazioni formative Laboratori, di cui ai finanziamenti previsti nei progetti "Giovani e PartecipAzione in FVG4" e "Giovani e PartecipAzione in FVG5", pari rispettivamente a Euro 30.000,00 e Euro 22.000,00, devono realizzarsi presso gli Informagiovani regionali, previa verifica sulla disponibilità di sedi che soddisfino i requisiti in materia di sicurezza e la cui capienza sia coerente con il numero dei partecipanti al laboratorio.

2. I Seminari possono svolgersi presso le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione costituenti l'ATS e altre istituzioni idonee per le finalità dell'Avviso. Il numero dei partecipanti deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula in cui l'attività viene realizzata, la quale dovrà soddisfare i requisiti in materia di sicurezza.

3. Per l'operazione Laboratori è ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali a fronte di specifiche esigenze, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative di cui al D.P.Reg. n. 07/Pres./2005 e successive modifiche e integrazioni. L'uso della sede didattica occasionale può essere previsto nel formulario di presentazione dell'operazione/progetto, con le adeguate motivazioni che

ne determinano l'utilizzo. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel formulario di presentazione dell'operazione/progetto, ma derivi da una diversa organizzazione che si rende opportuna o necessaria dopo l'approvazione dell'operazione/progetto stesso, il soggetto attuatore, prima dell'utilizzo della stessa, deve darne comunicazione, con le adeguate motivazioni, all'Area, utilizzando i modelli allo scopo definiti.

13 DELEGA DI PARTE DELLE ATTIVITÀ

1. In riferimento alle operazioni di cui al presente Avviso, è ammesso il ricorso alla delega a terzi di parte delle attività, per un importo massimo non superiore al 25% del costo complessivo dell'operazione. È vietata la subdelega.
2. Nel caso di ricorso alla delega le spese del soggetto delegato sono giustificate attraverso fatture emesse a favore del soggetto attuatore. Tali fatture devono riportare tutti gli elementi utili a riferire l'attività svolta all'operazione oggetto di rendicontazione (riferimento contrattuale, natura della prestazione svolta, periodo di svolgimento della prestazione, quantificazione della prestazione svolta in termini di ore/uomo o giornate/uomo).

14 REVOCA DELL'INCARICO

1. L'Area ha la facoltà di revocare l'incarico in qualsiasi momento, dando comunicazione scritta, qualora si registrino gravi inadempienze da parte dell'ATS rispetto agli obblighi previsti dal presente Avviso. In tale eventualità, l'Area provvede alla liquidazione del rimborso delle spese effettivamente sostenute ed ammissibili per le attività **concluse** alla data della revoca.
2. Con la presentazione della candidatura, ogni soggetto proponente sottoscrive l'accettazione delle disposizioni di cui al capoverso 1.

15 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALL'UTENZA

1. Al fine di favorire la partecipazione delle persone ai percorsi formativi Laboratori, previsti dal presente Avviso, è finanziata un'operazione di sostegno delle spese di trasporto dei partecipanti ai laboratori, che abbiano frequentato almeno il 70% del percorso formativo.
2. Il costo massimo annuale ammissibile dell'operazione è di Euro 15.000,00.
3. Sono ammissibili le spese relative all'utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
   a) mezzi pubblici di linea (autocorriere urbane ed extraurbane, treno limitatamente alla seconda classe);
   b) mezzi noleggiati dal soggetto proponente nel caso in cui sia dimostrata l'inadeguatezza dei mezzi pubblici di linea in rapporto agli orari dei laboratori e/o all'ubicazione della sede del centro di formazione. La situazione di inadeguatezza deve essere attestata dal rappresentante legale del soggetto proponente. Il costo ammissibile è riconducibile al costo del noleggio di un pullman alle tariffe di mercato.

16 GESTIONE FINANZIARIA

1. Le operazioni Laboratori, di cui al presente Avviso, sono gestite con l'applicazione di tabelle standard di costi unitari .
2. Sono gestite con modalità a costi reali le operazioni "Seminari informativi" e le "Attività di sostegno all'utenza".

3. In entrambe le modalità il costo dell'operazione approvato a preventivo costituisce il limite massimo delle spese ammissibili a carico del POR FSE.

16.1 Operazioni gestite con l'applicazione di tabelle standard di costi unitari

16.1.1 Laboratori

1. Le operazioni riferite ai Laboratori sono gestite, così come stabilito dall'allegato B del Regolamento, attraverso l'applicazione dell'"**UCS 1- Formazione**" .
2. Il costo complessivo di ogni percorso formativo è pertanto determinato nel modo seguente:

UCS 1 ora corso (euro 139,00) * n. ore attività

3. Il costo così determinato, nella fase della predisposizione del preventivo, deve essere imputato alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio.
4. In fase di consuntivazione dell'operazione il medesimo costo è determinato con l'applicazione delle modalità di trattamento delle UCS indicate nell'allegato B del Regolamento.

16.2 Operazioni gestite secondo la modalità a costi reali

1. Nella realizzazione delle operazioni secondo la modalità a costi reali, si applicano le disposizioni previste a tale proposito nel documento Linee Guida .
2. Nella predisposizione del preventivo di spesa delle operazioni "Seminari informativi" e "Attività di sostegno all'utenza", previste dal presente Avviso, si tiene conto che:
   a. la parte del costo complessivo relativa ai costi diretti viene imputata alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio;
   b. la parte del costo complessivo relativa agli eventuali costi indiretti e corrispondente al 15% del totale dei costi diretti ammissibili per il personale viene imputata alla voce di spesa C0 – Costi indiretti. Si precisa che i costi diretti per il personale risultano dalla somma delle voci di spesa B2.1 – Personale interno e B4.3 - Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione.
3. Eventuali decurtazioni al costo complessivo esposto a rendiconto apportate dall'Area a valere sui costi diretti per il personale determinano una corrispondente decurtazione percentuale dei costi indiretti che devono mantenere una quantificazione pari al 15% dei costi diretti per il personale.
4. I costi indiretti sono dichiarati su base forfetaria, in misura pari al 15% dei costi diretti per il personale, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lett. b), del Regolamento (CE) n. 1303/2013.
5. I costi diretti sono gestiti secondo la modalità a costi reali e vengono imputati nell'ambito delle voci di spesa indicate nella sottostante tabella e nel rispetto di quanto indicato nella colonna "Note". Di seguito viene data descrizione delle operazioni previste dal presente Avviso che si realizzano a costi reali.

16.2.1 – Seminari informativi

1. Ciascun progetto di seminario informativo non può prevedere un costo superiore a **euro 1.500** e i costi ammissibili per la sua realizzazione sono i seguenti:

Voce di spesa		**Note**
B1.2	Ideazione e progettazione.	Fino ad un massimo del 5% del costo approvato a preventivo.
B1.3	Pubblicizzazione e promozione	Le spese sono ammissibili nel periodo precedente alla

	dell'operazione.	realizzazione dell'operazione e sono relative alla produzione di materiali e supporti finalizzati a favorire l'accesso delle persone ai servizi formativi, ivi comprese le spese del personale impiegato nella produzione dei suddetti materiali.
B2.1	Personale interno	In questa voce possono essere rendicontate anche le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente interno.
B2.2	Collaboratori esterni	In questa voce possono essere rendicontate anche le spese di viaggio, vitto e alloggio dei collaboratori esterni.
B2.3	Erogazione del servizio	Spese trasporto allievi.
B2.4	Altre funzioni tecniche.	
B2.5	Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata.	
B2.6	Utilizzo materiale di consumo per l'attività programmata.	
B.4.2	Coordinamento	
B4.3	Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione.	Fino ad un massimo del 20% del costo approvato a preventivo.
C0	Costi indiretti su base forfettaria.	In misura pari al 15% della somma dei costi diretti per il personale (voci B2.1 e B4.3).

16.2.2 – Attività di sostegno all'utenza

L'operazione "Attività di sostegno all'utenza" è finalizzata a favorire la partecipazione delle persone ai percorsi formativi Laboratori. E' previsto il rimborso delle spese di trasporto dei partecipanti ai laboratori. Nell'ambito della quota finanziaria prevista, i costi ammissibili per la realizzazione di tale attività, che risulta essere di pertinenza e connessa all'operazione Laboratori sono i seguenti:

Voce di spesa		**Note**
B2.4	Attività di sostegno all'utenza.	Spese di trasporto sostenute dai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore del Laboratorio.
B4.3	Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione.	Fino ad un massimo del 10% del costo approvato a preventivo.
C0	Costi indiretti.	In misura pari al 15% della somma dei costi diretti per il personale (B4.3).

17 RENDICONTAZIONE

17.1 Rendicontazione delle operazioni Laboratori

1. Il soggetto attuatore deve presentare **annualmente** all'Area (via San Francesco 37, Trieste, Ufficio protocollo VI piano) la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione delle operazioni concluse nell'annualità progettuale di riferimento, entro il **30 ottobre di ogni anno di attività (2018,**

2019, 2020). Qualora il termine indicato ricada in un giorno festivo, lo stesso s'intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

2. La documentazione da presentare è quella prevista dall'art. 17 del Regolamento Formazione professionale.

17.2 Rendicontazione delle operazioni "Seminari informativi" e "Attività di sostegno all'utenza"

1. Il soggetto attuatore deve presentare **annualmente** all'Area (via San Francesco 37, Trieste, Ufficio protocollo VI piano) la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione delle operazioni concluse nell'annualità progettuale di riferimento, **entro il 30 ottobre di ogni anno di attività (2018, 2019, 2020)**. Qualora il termine indicato ricada in un giorno festivo, lo stesso s'intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

2. La documentazione da presentare è quella prevista dall'art. 16 del Regolamento Formazione professionale.

18 FLUSSI FINANZIARI

1. Per le operazioni di cui al presente Avviso, i flussi finanziari da parte dell'Area nei riguardi del soggetto attuatore avvengono attraverso **due fasi, con riferimento a ciascuna annualità**:
    a) ad avvenuto avvio della prima operazione Laboratori o del primo progetto Seminari, il soggetto attuatore può richiedere un'**anticipazione**, fino all'85% della disponibilità finanziaria complessiva per l'annualità in corso.
    b) l'erogazione del **saldo**, pari alla differenza tra il costo ammesso a rendiconto e l'anticipo erogato, avverrà entro 90 giorni dalla data di presentazione del rendiconto annuale di entrambe le tipologie di operazioni (Laboratori e Seminari), di cui al paragrafo 17.1 e 17.2, ad avvenuta verifica della documentazione attestante l'effettivo svolgimento delle operazioni.

2. Per le operazioni di sostegno all'utenza non è prevista un'anticipazione e i saldi, corrispondenti alle somme ammesse a rendiconto, verranno erogati entro 90 giorni dalla data di presentazione del rendiconto, di cui al precedente paragrafo 17.2, ad avvenuta verifica del stesso.

3. L'anticipazione deve essere coperta da **fideiussione** bancaria o assicurativa. La fideiussione deve essere predisposta sulla base del modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione lavoro/formazione/area operatori/modulistica*.

4. L'erogazione dei contributi resta comunque subordinata alla disponibilità di spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità.

19 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il soggetto attuatore è tenuto ad adottare modalità di promozione e pubblicizzazione dell'operazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari.

2. Il soggetto attuatore è tenuto ad informare la platea dei possibili destinatari circa il fatto che l'operazione è cofinanziata dal Fondo sociale europeo, nell'ambito dell'attuazione del POR. Pertanto, tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
- contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;
- recare i seguenti emblemi:

Unione Europea – Fondo sociale europeo	Repubblica Italiana

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università 	FSE in Friuli Venezia Giulia

3. Ai suddetti emblemi può essere aggiunto quello del soggetto attuatore.
4. La mancata pubblicizzazione dell'operazione e il mancato utilizzo dei loghi sopra descritti è causa di revoca del contributo, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento.

20 PRINCIPI ORIZZONTALI

1. **Pari opportunità e non discriminazione.** In conformità all'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 l'Area richiede al soggetto attuatore di dedicare una particolare attenzione al sostegno alle persone a rischio di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età e disabilità, garantendone le pari possibilità di accesso alle operazioni finanziate.

2. **Parità tra uomini e donne.** La Regione, consapevole delle criticità che ancora interessano la questione di parità di genere, attraverso questo programma intende dare continuità e sviluppo alle politiche per la eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione di genere e di sostegno ad un'effettiva completa parità nelle opportunità tra uomini e donne.
Nell'attuazione del presente Avviso, l'Area intende promuovere la più ampia partecipazione della componente femminile alle operazioni finanziate. Il soggetto attuatore è chiamato, pertanto, a valorizzare gli aspetti e le competenze trasversali, che possano contribuire a favorire l'accesso o la permanenza delle donne negli ambiti lavorativi nei quali sono sottorappresentate. Inoltre, nelle attività di pubblicizzazione il soggetto attuatore deve aver cura di evidenziare gli elementi che favoriscono il più ampio coinvolgimento delle donne nella fruizione delle operazioni formative e seminariali.

21 TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali forniti all'Area sono utilizzati per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui al presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati sono trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali, nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa e verranno conservati in archivi informatici e cartacei.
2. Il conferimento dei dati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti, è obbligatorio in quanto indispensabile al richiedente per la partecipazione al procedimento; conseguentemente, il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di partecipazione del richiedente al procedimento stesso.

3. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso, secondo le disposizioni di cui alla Legge Regionale 7/2000. All'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, cui si rinvia.

4. I dati possono essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni alle amministrazioni presso le quali possono essere verificate le informazioni autocertificabili ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

5. Titolare del trattamento è il Vice Direttore Centrale - Area istruzione, formazione e ricerca.

22 ELEMENTI INFORMATIVI

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000, si comunicano i seguenti elementi informativi:
Struttura regionale attuatrice:
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università. Area istruzione, formazione e ricerca.
via S. Francesco, 37 – 34133 Trieste
tel. 040/3775206 fax 040/3772856
indirizzo mail: orientamento@regione.fvg.it
indirizzo PEC: lavoro@certregione.fvg.it
Responsabile del procedimento
Vice Direttore centrale dott.ssa Ketty SEGATTI - tel. 040/3775206; e-mail ketty.segatti@regione.fvg.it
Responsabili dell'istruttoria
dott.ssa Maria Graziella PELLEGRINI – tel. 040/3772834; e-mail mariagraziella.pellegrini@regione.fvg.it
dott.ssa Elisabeth ANTONAGLIA – tel. 040/3775285; e-mail elisabeth.antonaglia@regione.fvg.it
Referente del programma
dott.ssa Maria Graziella PELLEGRINI
   a) per la redazione dell'Avviso e la procedura amministrativa di concessione, dott.ssa Maria Graziella PELLEGRINI
   b) per la procedura contabile, sig. Daniele OTTAVIANI;
   c) per la procedura di rendicontazione e per i controlli, dott.ssa Alessandra ZONTA.

   Il referente del programma specifico, a cui rivolgersi per ogni quesito, è la dott.ssa Maria Graziella PELLEGRINI
2. Copia integrale del presente Avviso è disponibile sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo http://www.regione.fvg.it *lavoroformazione/formazione*
3. L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o altro, comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

23 CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine ultimo per la chiusura del procedimento è fissato per il 31 dicembre 2021.

Il Direttore dell'Area istruzione, formazione e ricerca

dott.ssa Ketty Segatti

FIRMATO DIGITALMENTE

18_14_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_2091_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 23 marzo 2018, n. 2091

Contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004). - Apertura termini presentazione domande per l'anno scolastico 2018/2019.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20 (Vicedirettore centrale);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 1 ottobre 2015, n. 1922 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale, l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative nell'ambito delle diverse strutture regionali", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1402, adottata nel corso della seduta del 26 luglio 2016, con la quale, l'organo collegiale, su proposta del Presidente della Regione, ha conferito l'incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, con preposizione all'Area istruzione, alta formazione e ricerca a decorrere dal 30 luglio 2016;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1446, adottata nel corso della seduta del 17 luglio 2015, in forza della quale presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università è stata istituita l'Area istruzione, alta formazione e ricerca a decorrere dal 30 luglio 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1564, adottata nel corso della seduta del 26 agosto 2016, con la quale è stata modificata la denominazione della predetta Area come segue: "Area istruzione, formazione e ricerca";

VISTO altresì il decreto del direttore centrale n. 5089/LAVFORU del 5 ottobre 2015 con il quale è stata conferita al Vicedirettore centrale preposta all'Area istruzione, alta formazione e ricerca, la delega per l'esercizio delle funzioni spettanti al Direttore centrale relativamente alle materie di competenza del Servizio istruzione e politiche giovanili;

VISTO l'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004) recante disposizioni per la concessione di contributi annuali diretti a concorrere al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie della regione per la fornitura di libri di testo in comodato gratuito agli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e alle prime due classi della scuola secondaria di secondo grado;

VISTO il "Regolamento per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito "emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 92/Pres. del 27 aprile 2011 (di seguito Regolamento), come da ultimo modificato con DPReg. n. 31/Pres. del 22 febbraio 2013;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 626 dd. 19.3.2018 con la quale per l'A.S. 2018/2019 è stabilita nella misura massima del 15% dello stanziamento a bilancio, la quota da assegnare alle istituzioni scolastiche per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio di comodato gratuito dei libri di testo previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 e dal relativo Regolamento d'attuazione, emanato con DPReg. 92/Pres. del 27 aprile 2011, e successive modificazioni e integrazioni;

RICHIAMATO l'articolo 4, comma 4, del Regolamento, ai sensi del quale il Direttore Centrale con decreto da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione:

a) fornisce le indicazioni del sito cui accedere per la compilazione della domanda;
b) approva la modulistica da utilizzare per la richiesta di contributo;
c) fornisce eventuali note esplicative;

DATO ATTO che a seguito della modifica introdotta dal citato DPReg. 31/2013, il termine entro il quale,

ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento, viene presentata la domanda di contributo da parte delle istituzioni scolastiche è il 30 aprile di ciascun anno;
RITENUTO di:
a) confermare ai fini della presentazione delle domande di contributo la modulistica già utilizzata negli anni scorsi, approvata con decreto n. 505/2011 del Direttore Centrale e pubblicata sul BUR;
b) di indicare quale sito internet cui accedere per la compilazione delle domande, il sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it , area "Istruzione ricerca", voce "la Regione per le scuole";
c) di fissare per l'anno scolastico 2018/2019 l'apertura dei termini per la presentazione delle domande al giorno 28 marzo 2018, ore 10.00;
RITENUTO, pertanto di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande al giorno 30 aprile 2018, ore 16.00;
DATO ATTO che le modalità di presentazione della domanda da parte delle scuole sono quelle previste dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 recante "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale", e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

DECRETA

1. Per quanto in premessa indicato ed ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), e successive modifiche e integrazioni e dal relativo Regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 29/Pres. del 27 aprile 2011, e successive modifiche e integrazioni, per l'anno scolastico 2018/2019, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande da parte degli istituti scolastici è fissata al giorno 28 marzo 2018, ore 10.00.
2. Il termine fissato al precedente punto 1, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del Regolamento, si concluderà il giorno 30 aprile 2018, ore 16.00.
3. E' confermata, ai fini della presentazione delle domande di contributo, la modulistica già utilizzata negli anni scorsi, approvata con decreto n. 505/2011 del Direttore Centrale e pubblicata sul BUR.
4. Il sito internet cui accedere per la compilazione delle domande è il sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia : www.regione.fvg.it , area "Istruzione ricerca", voce "la Regione per le scuole".
5. E' confermata la modalità di presentazione della domanda da parte delle scuole che è quella prevista dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento.
6. Il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 23 marzo 2018

SEGATTI

18_14_1_DDC_SAL INT_AREA PROM SAL_478_1_TESTO

Decreto del Direttore dell'Area promozione salute e prevenzione 20 marzo 2018, n. 478

Elenco regionale dei formatori per la protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno con metodologia Problem Based Learning (PBL) della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE D'AREA

VISTO il Piano della Prevenzione Nazionale 2014-2018 che ribadisce la necessità di un nuovo ed innovativo programma per una capillare diffusione della promozione dell'allattamento esclusivo al seno nei primi mesi di vita.
VISTO le Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, la promozione ed il sostegno dell'allattamento al seno, emanate dal Ministero della Salute con deliberazione del 20.12.2007, le quali riconoscono che l'allattamento al seno costituisce il modo di alimentazione naturale e normale nella prima infanzia poiché il latte materno fornisce tutti i nutrienti di cui il lattante ha bisogno nei primi sei mesi di vita.
VISTO il Piano Regionale della Prevenzione del FVG 2014 -2018 che prevede come azione prioritaria nel programma XV denominato "Alimentazione e salute: promozione di un'alimentazione sana, sicura e sostenibile" l'attivazione di iniziative di sostegno all'allattamento al seno attraverso la formazione degli operatori dedicati per migliorare la percentuale di donne che allattano al seno in modo esclusivo sino al

sesto mese.
PRECISATO che gli operatori dedicati sono coloro che operano con mamme e bambini nei diversi contesti assistenziali e che in Friuli Venezia Giulia si stima che oltre 400 operatori, nei prossimi anni, richiedano una formazione teorico pratica.
VISTO il Piano della Formazione Regionale 2017 e 2018 che per conto della Direzione Centrale Salute, Area della promozione della salute e Prevenzione ha affidato al IRCCS "Burlo Garofolo" l'organizzazione dell'evento formativo per aumentare le competenze degli operatori dedicati sulla protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno secondo la metodologia del Problem Based Learning (PBL).
PREMESSO che il corso di formazione dal titolo "Protezione dell'allattamento: percorso formativo degli operatori dedicati in Friuli Venezia Giulia" ha lo scopo di fornire al personale dedicato conoscenze, competenze e atteggiamenti propositivi che potenziano la capacità materna nell'allattare in un processo di apprendimento collaborativo, contestuale, costruttivo, autodiretto e basato sull'evidenza scientifica.
CONSIDERATO che per diventare formatori per la Regione Friuli Venezia Giulia per la Protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno con metodologia PBL è richiesta la partecipazione alle seguenti fasi:
a) Frequenza al corso Formazione per "Tutor in Problem Based Learning (BPL)", Strategia educativa che è stata sviluppata presso la McMaster University Medical School del Canada, oltre 40 anni fa ed è ampiamente adottata nei programmi sanitari a livello internazionale. Essa viene utilizzata in piccoli gruppi con casi/problemi efficaci che stimolano l'interesse e il pensiero critico, incoraggiando l'apprendimento attivo e un tutor facilita e sostiene il processo di apprendimento invece di agire come fonte di informazione;
b) Frequenza al corso di "Protezione dell'allattamento: percorso formativo degli operatori dedicati in Friuli Venezia Giulia" in qualità di docente sotto il controllo di un tutor che misura il raggiungimento della performance minima.
PRESO ATTO che gli operatori sanitari che hanno partecipato alle fasi sopra dette sono stati indicati dai Referenti Aziendali per la promozione dell'allattamento al seno, secondo quanto previsto dal Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, e nominati dai Direttori Aziendali dell'ASUITS; IRCCS Burlo Garofolo, AAS n.2, AAS n.3, ASUIUD, AAS n.5 e Clinica San Giorgio.
VISTO che alla prima fase, e cioè al corso di formazione per "Tutor in PBL", (IRCBG 00708) alle sue prime tre edizioni, tenutosi:
a) presso il IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, nelle giornate del 4, 8 e 10 maggio 2017,
b) presso L'Ospedale di Palmanova sede di Jalmicco, nelle giornate del 25, 29 e 31 maggio 2017,
c) presso L'Ospedale di Palmanova sede di Jalmicco, nelle giornate del 8, 12 e 14 giugno 2017,
hanno partecipato con esito positivo:
1. Bomben Julia, psicopedagogista, AAS n. 5
2. Bua Jenny, pediatra, IRCCS Burlo Garofolo
3. Calligaris Maria Chiara, infermiera, AAS n. 2
4. Casetta Giada, ostetrica, AAS n. 5
5. Causin Enrica, infermiera, IRCCS Burlo Garofolo
6. Chiarvesio Laura, infermiera, AAS n. 3
7. Dal Cin Margherita, medico chirurgo, IRCCS Burlo Garofolo
8. Del Fabro Federica, infermiera, ASUIUD
9. Demitri Francesca, ostetrica, AAS n. 2
10. Fornasiero Silvia Maria, infermiera, ASUIUD
11. Gallina Daniela, infermiere pediatrico, ASUIUD
12. Marocco Sara, ostetrica, ASUITS
13. Massopust Claudia, ostetrica, ASUITS
14. Moretti Valentina, pediatra, AAS n.3
15. Olivo Simonetta, psicologa, ASUITS
16. Pecile Debora, ostetrica, AAS n.2
17. Peratoner Elena, ostetrica, IRCCS Burlo Garofolo
18. Piasentin Isa, ostetrica, AAS n. 3
19. Piazza Sonia, infermiera, Clinica San Giorgio
20. Pigat Marta, ostetrica, ASUIUD
21. Pisana Paola, pediatra, AAS n. 2
22. Pittini Carla, pediatra, ASUIUD
23. Santin Elisabetta, infermiera pediatrica, AAS n. 5
24. Sola Maria Vittoria, pediatra, ASUITS

VISTO che alla seconda fase, e cioè al corso di formazione "Protezione dell'allattamento: percorso formativo degli operatori dedicati in Friuli Venezia Giulia" (IRCBG 00799, IRCBG 0018008) in qualità di docente sotto il controllo di un tutor per la verifica delle competenze minime nelle sue prime tre edizioni, tenutosi:

1. presso il Palazzo della Regione a Udine, nelle giornate del 16 novembre 2017, 21 novembre 2017, 27 novembre 2017, 1 dicembre 2017;
2. presso il IRCCS Burlo Garofolo a Trieste, nelle giornate del 30 gennaio 2017, 7 febbraio 2018, 14 febbraio 2018, 20 febbraio 2018;
3. presso il IRCCS Burlo Garofolo a Trieste, 1 febbraio 2018, 8 febbraio 2018, 15 febbraio 2018, 22 febbraio 2018;

hanno partecipato con esito positivo:

1. Bomben Julia, psicopedagogista, AAS n. 5
2. Bua Jenny, pediatra, IRCCS Burlo Garofolo
3. Calligaris Maria Chiara, infermiera, AAS n. 20
4. Casetta Giada, ostetrica, AAS n. 5
5. Causin Enrica, infermiera, IRCCS Burlo Garofolo
6. Chiarvesio Laura, infermiera, AAS n. 3
7. Dal Cin Margherita, medico chirurgo, IRCCS Burlo Garofolo
8. Del Fabro Federica, infermiera, ASUIUD
9. Demitri Francesca, ostetrica, AAS n. 2
10. Fornasiero Silvia Maria, infermiera, ASUIUD
11. Gallina Daniela, infermiere pediatrico, ASUIUD
12. Marocco Sara, ostetrica, ASUITS
13. Massopust Claudia, ostetrica, ASUITS
14. Moretti Valentina, pediatra, AAS n.3
15. Olivo Simonetta, psicologa, ASUITS
16. Pecile Debora, ostetrica, AAS n.2
17. Peratoner Elena, ostetrica, IRCCS Burlo Garofolo
18. Piasentin Isa, ostetrica, AAS n. 3
19. Piazza Sonia, infermiera, Clinica San Giorgio
20. Pigat Marta, ostetrica, ASUIUD
21. Pisana Paola, pediatra, AAS n. 2
22. Pittini Carla, pediatra, ASUIUD
23. Santin Elisabetta, infermiera pediatrica, AAS n. 5
24. Sola Maria Vittoria, pediatra, ASUITS

RITENUTO quindi di individuare i Formatori Regionali per la protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno con metodologia PBL in quanto in possesso dei requisiti sopracitati i seguenti operatori:

1. Bomben Julia, psicopedagogista, AAS n. 5
2. Bua Jenny, pediatra, IRCCS Burlo Garofolo
3. Calligaris Maria Chiara, infermiera, AAS n. 20
4. Casetta Giada, ostetrica, AAS n. 5
5. Causin Enrica, infermiera, IRCCS Burlo Garofolo
6. Chiarvesio Laura, infermiera, AAS n. 3
7. Dal Cin Margherita, medico chirurgo, IRCCS Burlo Garofolo
8. Del Fabro Federica, infermiera, ASUIUD
9. Demitri Francesca, ostetrica, AAS n. 2
10. Fornasiero Silvia Maria, infermiera, ASUIUD
11. Gallina Daniela, infermiere pediatrico, ASUIUD
12. Marocco Sara, ostetrica, ASUITS
13. Massopust Claudia, ostetrica, ASUITS
14. Moretti Valentina, pediatra, AAS n.3
15. Olivo Simonetta, psicologa, ASUITS
16. Pecile Debora, ostetrica, AAS n.2
17. Peratoner Elena, ostetrica, IRCCS Burlo Garofolo
18. Piasentin Isa, ostetrica, AAS n. 3
19. Piazza Sonia, infermiera, Clinica San Giorgio
20. Pigat Marta, ostetrica, ASUIUD
21. Pisana Paola, pediatra, AAS n. 2
22. Pittini Carla, pediatra, ASUIUD
23. Santin Elisabetta, infermiera pediatrica, AAS n. 5
24. Sola Maria Vittoria, pediatra, ASUITS

RITENUTO che tali Formatori Regionali permetteranno, attraverso un meccanismo a cascata, la formazione degli operatori dedicati del Friuli Venezia Giulia.

DECRETA

1. Di approvare l'elenco Regionale dei Formatori per la protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno con metodologia PBL della Regione Friuli Venezia Giulia, in allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di precisare che i soggetti indicati svolgeranno la formazione degli operatori dedicati del Friuli Venezia Giulia.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 20 marzo 2018

PISCHIUTTI

Elenco Formatori Regionali per la protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno con metodologia PBL della Regione Friuli Venezia Giulia

1. Bomben Julia, psicopedagogista, AAS n. 5
2. Bua Jenny, pediatra, IRCCS Burlo Garofolo
3. Calligaris Maria Chiara, infermiera, AAS n. 20
4. Casetta Giada, ostetrica, AAS n. 5
5. Causin Enrica, infermiera, IRCCS Burlo Garofolo
6. Chiarvesio Laura, infermiera, AAS n. 3
7. Dal Cin Margherita, medico chirurgo, IRCCS Burlo Garofolo
8. Del Fabro Federica, infermiera, ASUIUD
9. Demitri Francesca, ostetrica, AAS n. 2
10. Fornasiero Silvia Maria, infermiera, ASUIUD
11. Gallina Daniela, infermiere pediatrico, ASUIUD
12. Marocco Sara, ostetrica, ASUITS
13. Massopust Claudia, ostetrica, ASUITS
14. Moretti Valentina, pediatra, AAS n.3
15. Olivo Simonetta, psicologa, ASUITS
16. Pecile Debora, ostetrica, AAS n.2
17. Peratoner Elena, ostetrica, IRCCS Burlo Garofolo
18. Piasentin Isa, ostetrica, AAS n. 3
19. Piazza Sonia, infermiera, Clinica San Giorgio
20. Pigat Marta, ostetrica, ASUIUD
21. Pisana Paola, pediatra, AAS n. 2
22. Pittini Carla, pediatra, ASUIUD
23. Santin Elisabetta, infermiera pediatrica, AAS n. 5
24. Sola Maria Vittoria, pediatra, ASUITS

18_14_1_DDS_ATT CULT_966_1_TESTO

Decreto del Direttore sostituto del Servizio attività culturali 21 marzo 2018, n. 966

POR FESR FVG 2014-2020 - Attività 2.1.b "Interventi dedicati alle imprese culturali e creative nell'area di specializzazione della cultura, creatività e turismo". Bando approvato con DGR n. 1787 del 22 settembre 2017. Decreto di integrazione delle disposizioni di natura operativa attinenti le modalità di attuazione del bando 2.1.b.2.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

VISTO il bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1787 del 22 settembre 2017, concernente "Concessione di sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di accelerazione e consolidamento d'impresa, finalizzati allo sviluppo imprenditoriale di progetti a valenza culturale, rivolti alle imprese culturali, creative e turistiche", a valere sulla Linea di intervento 2.1.b.2 del POR FESR FVG 2014-2020;

CONSIDERATO che l'articolo 25, comma 1 prevede che il Beneficiario, coadiuvato dai Realizzatori, predispone e presenta:

a) con cadenza trimestrale, la domanda di rimborso intermedio della sovvenzione;

b) entro la scadenza del termine finale dell'Operazione fissato nella convenzione di sovvenzione, la domanda di rimborso finale;

RAVVISATA la necessità di consentire che i termini di presentazione della domanda di rimborso possano essere diversamente calendarizzati dalle parti in sede di formazione della Convenzione di sovvenzione, esclusivamente al fine di coordinare la rendicontazione della sovvenzione medesima ai moduli operativi definiti nel Diario dell'Operazione;

CONSIDERATO che il punto 4 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 1787 del 22 settembre 2017 autorizza il Direttore del Servizio Attività Culturali a provvedere con propri decreti all'adozione di eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti le modalità di attuazione del bando;

STANTE la vacanza del Direttore del Servizio attività culturali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, lettera j), del DPReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. di approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali" e successive modifiche;

DECRETA

1. di integrare il testo dell'articolo 25 del bando sopra richiamato, inserendo dopo il comma 1, il comma 1-bis, recante il seguente dispositivo letterale:

"1-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, i termini di presentazione della domanda di rimborso possono essere diversamente calendarizzati dalle parti in sede di formazione della Convenzione di sovvenzione, esclusivamente al fine di coordinare la rendicontazione della sovvenzione medesima ai moduli operativi definiti nel Diario dell'Operazione", così come da versione modificata del bando allegato al presente;

2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione.

Trieste, 21 marzo 2018

DEL BIANCO

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1787 DEL 22 SETTEMBRE 2017

BANDO

LINEA DI INTERVENTO 2.1.b.2

Concessione di sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di accelerazione e consolidamento d'impresa, finalizzati allo sviluppo imprenditoriale di progetti a valenza culturale, rivolti alle imprese culturali, creative e turistiche

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DIREZIONE CENTRALE Cultura, Sport e Solidarietà

SERVIZIO Attività culturali – Posizione organizzativa "*Coordinamento degli interventi regionali a sostegno delle attività culturali in materia di musica, folclore, teatro amatoriale, attività bandistica e coristica, delle arti figurative, della divulgazione della cultura, della valorizzazione della memoria storica e gestione attività FESR*"

POSTA CERTIFICATA cultura@certregione.fvg.it

Sommario

ALLEGATI AL BANDO

Capo 1. FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 - Inquadramento e finalità

Inquadramento degli interventi rispetto all'articolazione dell'Accordo di Partenariato e del Programma

A.1: Asse POR	Asse II – Promuovere la competitività delle PMI
A.2: Azione POR	Azione 2.1 – Intervertenti di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza
A.3: Attività POR	Attività 2.1.b – Interventi dedicati alle imprese nell'ambito dell'Area di specializzazione della *Cultura, Creatività e Turismo*
A.4: Linea di intervento POR	Linea di intervento 2.1.b.2 Accelerazione e consolidamento (Consolidamento di imprese culturali, creative e turistiche esistenti)
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da Tabella Contesto PUC)	Codice natura 07: concessione di incentivi ad unità produttive Codice tipologia 19: Acquisto servizi reali
A.6: Obiettivo tematico (da Regolamento UE n. 215/2014)	OT3 – Promuovere la competitività delle PMI (piccole e medie imprese)
A.7: Priorità di investimento	3.a – Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese
A.8: Obiettivo specifico (da Accordo di Partenariato)	3.5 – Nascita e consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese
A.9: Campo di intervento (da Regolamento UE n. 215/2014)	067 – Sviluppo dell'attività delle PMI, sostegno all'imprenditorialità e all'incubazione (compreso il sostegno a spin off e spin out)
A.10: Forma di finanziamento (da Regolamento UE n. 215/2014)	01 - Sovvenzione a fondo perduto
A.11: Meccanismo di erogazione territoriale (MET) (da Regolamento UE n. 215/2014)	07 - Non pertinente

1. Il presente bando:
   a) è emanato ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (*Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale*), e dell'articolo 7, comma 3, lettera a), del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136 (*Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»*);
   b) definisce i termini, le condizioni, i criteri e le modalità di implementazione dello strumento di incentivazione previsto dal Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 (di seguito POR) Asse II "*Promuovere la competitività delle PMI*" - Azione 2.1.b "*Interventi dedicati alle imprese nell'ambito dell'Area di specializzazione della Cultura, Creatività e Turismo*", Linea di intervento 2.1.b.2 "*Accelerazione e consolidamento d'impresa*", finalizzato a garantire la partecipazione delle imprese culturali e creative, nonché delle imprese turistiche, al processo di rinnovamento, rafforzamento e consolidamento della competitività del sistema economico regionale;
   c) è finalizzato a incentivare le imprese culturali e creative, nonché le imprese turistiche esistenti, attraverso l'assegnazione di sovvenzioni concesse a titolo di rimborso dei costi derivanti dalla realizzazione di programmi personalizzati di accelerazione e consolidamento d'impresa, aventi ad oggetto lo sviluppo

imprenditoriale di progetti caratterizzati da una significativa valenza o da un rilevante connotato culturale e/o creativo.

2. La Linea d'intervento 2.1.b.2 è implementata integrando il ruolo strategico ascritto all'Amministrazione regionale nella pianificazione, nella gestione e nell'attuazione dei fondi SIE, il ruolo di coordinamento del *network* dei Centri di Ricerca regionali rivestito da AREA Science Park nell'ambito del Sistema (SiS FVG), nonché il vantaggio competitivo derivante dalla presenza sul territorio regionale di Incubatori certificati ai sensi della Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3. Il bando, conformemente alle scelte operate nella Strategia regionale di ricerca e innovazione per la Specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 708 del 17 aprile 2015, e da ultimo modificata con deliberazione della Giunta Regionale n. 590 dell'8 aprile 2016, sostiene gli investimenti in coerenza con l'Area di specializzazione della Cultura, Creatività e Turismo, attraverso l'attribuzione di punteggi premiali riconosciuti alle progettualità che intercettano le pertinenti traiettorie di sviluppo come specificate all'allegato D) del presente bando.
4. I risultati attesi che la Regione si propone di perseguire attraverso il seguente bando sono quantificati attraverso i seguenti indicatori di realizzazione:

N. Indicatore	Tipologia di indicatore	Unità di misura
Indicatore CO01	numero di imprese che ricevono un sostegno	n. imprese: 20
Indicatore CO02	numero di imprese che ricevono sovvenzioni	n. imprese: 20
Indicatore CO08	crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	n. di nuovi occupati: 5

5. Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di sviluppo imprenditoriale sono concessi in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
   a) "*Microimprese, piccole e medie imprese (PMI)*": le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, con particolare riferimento ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne le definizioni di impresa associata e collegata:

Dimensione	Occupati (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

   Ai fini del presente bando, si intendono equiparati alle PMI anche i liberi professionisti quali esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, così come previsto dal testo del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);
   b) "*Imprese culturali e creative*": quelle imprese che producono e distribuiscono beni e servizi che presentano un carattere, un uso o uno scopo specifico e che incorporano o trasmettono espressioni culturali, quale che sia il loro valore commerciale. Nello specifico, le imprese creative sono quelle che utilizzano la cultura come input per la realizzazione dei propri prodotti e servizi anche se i loro output hanno un carattere principalmente funzionale. Ai fini del presente bando, le associazioni e fondazioni che agiscono in regime di impresa iscritte al REA (Repertorio Economico Amministrativo) presso la CCIAA competente per il

territorio, nonché i liberi professionisti, sono considerati imprese culturali e creative laddove presentino le medesime caratteristiche sopra descritte;

c) "*Imprese turistiche*": le PMI iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per il territorio, che svolgono attività nei settori individuati dai codici ISTAT ATECO 2007 indicati nell'Allegato B) del bando, come riportati nella visura camerale, nonché i liberi professionisti che svolgono attività attinenti a quelle individuate dai medesimi codici ISTAT ATECO 2007;

d) "*Innovazione*": ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (*Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico*), si intende ogni tipo di produzione, sviluppo e sfruttamento di mutamenti nei settori economico, tecnologico, del welfare e della pubblica Amministrazione, cui consegua un significativo miglioramento concreto e misurabile, con esclusione della mera invenzione o la scoperta che materializza una nuova conoscenza che resti priva di rilevanza economica ovvero dell'imitazione che si traduce in parziali modificazioni dei prodotti, dei processi o dei servizi da altri innovati. In particolare, fermi restando i requisiti della misurabilità e concretezza dei miglioramenti significativi, costituiscono innovazione:
   1) il rinnovo o l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi nonché dei mercati a essi associati;
   2) l'introduzione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione;
   3) l'introduzione di mutamenti nella gestione, nelle organizzazioni, nell'esecuzione delle attività lavorative e nella qualificazione delle risorse umane;

e) "*Unità operativa attiva*": un immobile in cui l'impresa conduce abitualmente la sua attività e in cui siano stabilmente collocati il personale e le attrezzature che verranno utilizzati per la realizzazione del progetto;

f) "*Partenariato Pubblico Pubblico*": la convenzione quadro stipulata tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - AREA Science Park ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, della Direttiva 2014/24/UE, finalizzata allo sviluppo socio economico e del tessuto produttivo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, mediante la creazione di nuove imprese e la valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso lo sviluppo di attività di incubazione di impresa;

g) "*Accordo attuativo*": l'accordo stipulato tra la Direzione centrale cultura, sport e solidarietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - AREA Science Park, deputato a definire le modalità di implementazione congiunta dello strumento di incentivazione delle imprese culturali, creative e turistiche, previsto dell'Attività 2.1.b del POR;

h) "*Accordo esecutivo*": l'accordo stipulato tra il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - AREA Science Park e BIC Incubatori F.V.G. S.p.A., Friuli Innovazione S.c.a r.l., Innovation Factory S.r.l., Polo tecnologico di Pordenone Andrea Galvani S.c.p.A., deputato a regolare i rapporti intercorrenti fra il Responsabile del coordinamento tecnico operativo delle linee di intervento 2.1.b.1 e 2.1b.2 e gli Incubatori certificati regionali, ai fini dell'erogazione dei servizi di supporto allo sviluppo imprenditoriale dei progetti sovvenzionati, nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite nell'Accordo di cui alla lettera g);

i) "*Struttura Regionale Attuatrice (SRA)*": la Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, Servizio Attività culturali - Posizione organizzativa "Coordinamento degli interventi regionali a sostegno delle attività culturali in materia di musica, folclore, teatro amatoriale, attività bandistica e coristica, delle arti figurative, della divulgazione della cultura, della valorizzazione della memoria storica e gestione attività FESR", responsabile dell'attuazione dell'Attività 2.1.b;

j) "*Responsabile del coordinamento tecnico operativo delle linee di intervento 2.1.b.1 e 2.1b.2*": ruolo rivestito da AREA Science Park secondo quanto previsto dall'Accordo attuativo di cui alla lettera g). AREA Science Park è Ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che persegue il progresso culturale, economico e sociale attraverso interventi volti ad agevolare la ricerca fondamentale e la ricerca applicata ai fini dell'innovazione, in armonia con gli indirizzi nazionali nel settore;

k) "*Incubatori certificati regionali*": responsabili dell'erogazione dei servizi di supporto allo sviluppo imprenditoriale dei progetti loro assegnati. Sono società di capitali con sede legale o unità locale nel territorio regionale, costituite anche in forma cooperativa, che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative, aventi i requisiti di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*), convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 dicembre 2012, n. 221. Gli incubatori certificati regionali preposti all'esecuzione delle Operazioni sono:
- BIC Incubatori F.V.G. S.p.A.;
- Friuli Innovazione S.c.a r.l.;
- Innovation Factory S.r.l.;
- Polo tecnologico di Pordenone Andrea Galvani S.c.p.A.

l) *"Realizzatori dell'Operazione"*: i soggetti di cui alle lettere j) e k);
m) "*Beneficiario*": le imprese definite alle lettere b) e c), che ricevono l'aiuto secondo quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 10), del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
n) "*Team di progetto*": il gruppo di lavoro ricomprendente i soggetti ammessi dal Beneficiario a partecipare all'attuazione dell'Operazione, come previsto all'articolo 21, comma 11;
o) *"Operazione":* il programma personalizzato di accelerazione e consolidamento d'impresa finalizzato allo sviluppo imprenditoriale di un progetto culturale. Il Programma prevede:
   1) l'erogazione dei servizi di supporto imprenditoriale di cui all'Allegato A);
   2) l'acquisizione di eventuali ulteriori servizi accessori ricompresi nelle tipologie di servizi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b);
p) *"Progetto"*: l'idea imprenditoriale caratterizzata da una significativa valenza o da un rilevante connotato culturale e/o creativo, proposta dal candidato beneficiario e selezionata dalla SRA;
q) *"Convenzione di sovvenzione":* l'accordo sostitutivo del provvedimento di concessione della sovvenzione, stipulato tra la SRA, AREA Science Park, l'Incubatore certificato preposto ed il Beneficiario, deputato a definire le condizioni per il sostegno relative a ciascuna Operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i servizi da fornire nell'ambito della medesima, il piano finanziario ed il termine per la sua esecuzione ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 3, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1303/2013. La Convenzione di sovvenzione si compone dei seguenti elementi discrezionali:
   - il Diario dell'Operazione di cui alla lettera r);
   - l'Assetto organizzativo complessivo dell'Operazione di cui alla lettera s);
   - il Quadro economico dell'Operazione di cui alla lettera t);
r) *"Diario dell'Operazione"*: l'elemento discrezionale della Convenzione di sovvenzione deputato a definire il programma personalizzato di accelerazione e consolidamento d'impresa. È sviluppato in moduli operativi progressivi, ciascuno dei quali articolato in attività progettuali correlate alle tipologie di servizi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b). A ciascun modulo operativo è associato un risultato, concordato in relazione agli obiettivi ed alle finalità del progetto selezionato;
s) *"Assetto organizzativo complessivo dell'Operazione"*: l'elemento discrezionale della Convenzione di sovvenzione deputato a definire tutti i soggetti che, a diverso titolo, partecipano alla gestione, al coordinamento tecnico operativo, all'esecuzione ed all'attuazione dell'Operazione. Fra questi rientrano il Beneficiario ed il suo Team di progetto, nonché i soggetti preposti al coordinamento ed all'esecuzione dell'Operazione in qualità di Realizzatori. Per ciascuno dei predetti soggetti, l'Assetto organizzativo complessivo dell'Operazione definisce i profili professionali e le relative mansioni, nonché limitatamente ai Realizzatori il relativo monte ore;
t) *"Quadro economico dell'Operazione"*: l'elemento discrezionale della Convenzione di sovvenzione deputato a definire i costi ammissibili correlati alle tipologie di servizi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), concordati per la realizzazione dell'Operazione;
u) *"Comitato tecnico"*: organismo collegiale di valutazione nominato con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, di cui all'articolo 6 dell'Accordo attuativo definito alla lettera g);
v) "*Strategia di Specializzazione Intelligente (S3)*": Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (S3), approvata con Deliberazione della Giunta regionale 17 aprile 2015, n. 708 e successive modifiche e integrazioni (DGR 10 luglio 2015, n. 1403 e DGR 8 aprile 2016, n. 590), che individua le priorità di sviluppo, le aree di specializzazione e le traiettorie di sviluppo della Regione;
w) "*Impresa in difficoltà*": impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
   1) nel caso di società a responsabilità limitata, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica

quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

x) "*Autorità di Gestione*": l'organismo responsabile della gestione e attuazione del POR FESR 2014-2020 secondo quanto stabilito dall'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e come specificato nell'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR. Tale organismo è individuato nell'Area per il manifatturiero della Direzione centrale Attività produttive, turismo e cooperazione;
y) "*Soggetti indipendenti*": imprese/soggetti non associati o collegati tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, né soggetti a controllo da parte della medesima persona fisica o da persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado, né collegati dalla relazione consorzio- consorziato o rete-associato;
z) "*Impresa femminile*": l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e l'impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società (DPReg. 312/2011);
aa) "*Impresa giovanile*": l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani, oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci (nella quale almeno uno dei soci è giovane), la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società. Per giovane s'intende la persona fisica di età non superiore ai trentacinque anni (DPReg. 55/2015).

Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge Regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020), la dotazione finanziaria del bando è pari ad euro 700.000,00 (settecentomila,00) di fondi POR, ripartiti come di seguito indicato:
   - quota comunitaria: euro 350.000,00 (trecentocinquantamila,00);
   - quota nazionale: euro 245.000,00 (duecentoquarantacinquemila,00);
   - quota regionale: euro 105.000,00 (centocinquemila,00).
2. Al fine di aumentare l'efficacia dell'azione, le risorse finanziarie possono essere integrate tramite deliberazione della Giunta regionale, mediante eventuali dotazioni aggiuntive, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14.

Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Art. 4 - Beneficiari

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni concesse per il finanziamento di programmi personalizzati di accelerazione e consolidamento d'impresa oggetto del presente bando le imprese culturali e creative così

come definite all'articolo 2, comma 1, lettera b), regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o al REA (Repertorio Economico Amministrativo) presso la CCIAA competente per il territorio da almeno 24 (ventiquattro) mesi alla data di presentazione della domanda. Per quanto riguarda i liberi professionisti, il termine dei 24 (ventiquattro) mesi decorre dalla data di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione di inizio attività.

2. Possono altresì beneficiare delle sovvenzioni concesse per il finanziamento di programmi personalizzati di accelerazione e consolidamento d'impresa oggetto del presente bando le imprese turistiche così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c), regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese presso la CCIAA competente per il territorio da almeno 24 (ventiquattro) mesi alla data di presentazione della domanda.
3. Possono beneficiare delle sovvenzioni concesse per il finanziamento di programmi personalizzati di accelerazione e consolidamento d'impresa oggetto del presente bando anche le imprese culturali, creative e turistiche non residenti nel territorio italiano, purché regolarmente costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese.

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità del candidato beneficiario

1. I candidati beneficiari di cui all'articolo 4 devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
   a) avere o impegnarsi a costituire, alla data di avvio dell'Operazione, la propria sede legale, ovvero un'unità operativa attiva sul territorio regionale nella quale realizzare il progetto;
   b) non essere impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, comma 1, lettera w);
   c) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
   d) non essere stato oggetto di sanzione interdittiva[1] o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
   e) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18;
   f) non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune;
   g) possedere adeguata capacità amministrativa, finanziaria e operativa in relazione al progetto da sviluppare, valutata dal Comitato tecnico ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a);
   h) essere PMI come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a);
   i) rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti "de minimis"[2];
   j) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali. Detto requisito è verificato dalla SRA prima della concessione e della liquidazione della sovvenzione.

Art. 6 - Settori e attività escluse

1. Non sono ammesse all'aiuto le imprese turistiche che svolgono attività non rientranti fra quelle identificate dai codici ISTAT ATECO 2007 di cui all'Allegato B).
2. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1301/2013, non sono ammesse all'aiuto le imprese che svolgono attività di fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, identificate dai seguenti codici ISTAT ATECO 2007:
   a) 12.00.00 Industria del tabacco;

---

[1] Articolo 9, comma 2, lettera d), D.Lgs. 08 giugno 2001 n. 231.
[2] Reg. (UE) n. 1407/2013.

b) 46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo;
c) 46.35.00 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco.

3. Dal bando sono altresì esclusi:
   a) i settori della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio[3];
   b) il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.
4. Ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 1407/2013 non sono ammessi:
   a) gli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio[4];
   b) gli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Capo 3. PROGETTI FINANZIABILI E COSTI AMMISSIBILI

Art. 7 - Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili i progetti di sviluppo imprenditoriale caratterizzati da una significativa valenza o da un rilevante connotato culturale e/o creativo, a condizione che:
   a) riscontrino il livello minimo di qualità progettuale, valutato dal Comitato tecnico ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera b);
   b) abbiano una durata compresa tra un minimo di 12 (dodici) ed un massimo di 15 (quindici) mesi.
2. Il candidato beneficiario può presentare un solo progetto a valere sul presente bando.

Art. 8 - Tipologie di servizi di supporto allo sviluppo imprenditoriale dei progetti e tipologie di servizi accessori ammissibili

1. Ai fini della predisposizione del programma personalizzato di accelerazione e consolidamento d'impresa finalizzato allo sviluppo imprenditoriale del progetto di cui all'articolo 7, il candidato beneficiario:
   a) sceglie fra i servizi specificati nel Catalogo di cui all'Allegato A), che verranno realizzati dall'Incubatore certificato preposto, con il coordinamento tecnico operativo di AREA Science Park;
   b) propone eventuali ulteriori servizi accessori scegliendo tra quelli specificati nel successivo comma 2, acquisiti da AREA Science Park, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica.
2. In particolare, rientrano nei servizi di cui al comma 1, lettera b), le seguenti tipologie:
   a) Acquisizione di strumenti e attrezzature:
   acquisizione di servizi di leasing e noleggio di strumenti ed attrezzature specifici, strettamente correlati allo sviluppo imprenditoriale dell'attività progettuale;
   b) Acquisizione di servizi di consulenza:
   acquisizione di servizi di consulenza qualificati, strettamente correlati allo sviluppo imprenditoriale dell'attività progettuale, acquisiti alle normali condizioni di mercato da soggetti esterni indipendenti rispetto ai Realizzatori. Rientrano in questa categoria di servizi le attività tecnico-scientifiche di ricerca e/o sviluppo sperimentale, le attività di studio, progettazione tecnica, analisi tecniche, economiche e di mercato, iniziative di pubblicità e ricerche connesse al marketing e similari, affidati ad operatori economici

[3] Articolo 9, comma 2, lettera d), D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
[4] Articolo 9, comma 2, lettera d), D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

fra i quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, università, organismi di ricerca, società di consulenza, di ingegneria, di sviluppo software e professionisti;

c) Acquisizione prestazioni e lavorazioni:
acquisizione di servizi di prestazioni e lavorazioni strettamente correlate allo sviluppo imprenditoriale dell'attività progettuale, acquisite alle normali condizioni di mercato da soggetti esterni indipendenti rispetto ai Realizzatori. Rientrano in questa categoria il servizio di costruzione di prototipi, l'effettuazione di test e prove tecniche e commerciali, servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo del prodotto, servizi propedeutici alla brevettazione, prestazioni legate alla messa a disposizione di infrastrutture tecniche e di ricerca per l'attività di ricerca, sviluppo e messa in produzione di pre - serie, comunicazione, promozione, divulgazione e diffusione dei risultati;

d) Acquisizione di beni immateriali:
acquisizione di diritti d'uso o licenze di brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale, software specialistici utilizzati per il progetto, banche dati, acquisiti alle normali condizioni di mercato da soggetti esterni indipendenti rispetto ai Realizzatori.

Art. 9 - Limiti di aiuto e costi ammissibili a rimborso

1. La sovvenzione concessa per ciascuna Operazione non può essere superiore ad euro 35.000,00 (trentacinquemila,00).
2. Nel rispetto di quanto previsto al primo comma, i costi correlati ai servizi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), sono ricompresi tra un limite minimo di euro 16.000,00 (sedicimila,00) ed un limite massimo di euro 22.000,00 (ventiduemila,00), dei quali non più del 25% imputabile alle attività di coordinamento tecnico operativo.
3. I costi ascritti ai servizi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), sono ammissibili a rimborso purché strettamente correlati alla realizzazione dell'Operazione sovvenzionata, e sostenuti dal giorno successivo alla data della comunicazione dell'adozione del provvedimento di impegno di spesa di cui all'articolo 20, comma 11, a tutte le parti della Convenzione di sovvenzione. In particolare, i costi correlati alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), sono rendicontati nel rispetto delle modalità previste dal documento metodologico relativo alle condizioni per l'applicazione delle opzioni semplificate in materia di costi riferite all'Attività 2.1.b, che verrà approvato con successiva deliberazione di giunta regionale.
4. I costi correlati alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), sono determinati dai canoni riferiti al periodo di realizzazione dell'Operazione, per la quota capitale al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto.

Art. 10 - Tipologie di spesa e tipologie di servizi non ammissibili

1. Non sono ammesse all'aiuto le tipologie di spesa diverse da quelle elencate all'articolo 8, ed in particolare l'acquisto di beni strumentali ed attrezzature, nonché di beni immateriali.
2. Non sono ammesse all'aiuto le tipologie di servizi diverse da quelle di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), ed in particolare:
   a) operazioni di lease-back;
   b) l'acquisizione di consulenze continuative connesse all'attività ordinaria dell'impresa, non strettamente funzionali alla realizzazione del progetto;
   c) consulenze finalizzate alla redazione, alla predisposizione ed all'aggiornamento di manuali d'uso e manuali utente;
   d) l'acquisizione di certificazione di qualità;
   e) l'acquisizione di garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari.

Art. 11 - Durata e termini di realizzazione dell'Operazione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, la durata massima dell'Operazione non deve superare i 18 (diciotto) mesi.
2. Il termine iniziale ed il termine finale dell'Operazione sono indicati nella relativa Convenzione di sovvenzione.

Art. 12 - Intensità dell'agevolazione

1. Gli aiuti per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento sono concessi nella forma di una sovvenzione.
2. La sovvenzione è concessa al Beneficiario, a titolo di rimborso del 100% dei costi ammissibili stimati in relazione alla realizzazione dell'Operazione, ed è corrisposta secondo le modalità previste dall'articolo 1269 del codice civile (delegazione di pagamento).

Art. 13 - Divieto di cumulo

1. La sovvenzione concessa per la realizzazione dell'Operazione non è cumulabile né con altre misure di aiuto di Stato, anche in regime "de minimis", né con finanziamenti europei a gestione diretta, concessi per le medesime spese.
2. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.
3. Qualora fosse superato il massimale previsto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013, il Beneficiario della sovvenzione perderà il diritto all'intero aiuto in conseguenza del quale il massimale è stato superato.

Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 14 - Composizione della domanda

1. La domanda di sovvenzione è redatta e presentata alla Direzione Centrale Cultura, sport e solidarietà, Servizio Attività culturali - Posizione organizzativa "Coordinamento degli interventi regionali a sostegno delle attività culturali in materia di musica, folclore, teatro amatoriale, attività bandistica e coristica, delle arti figurative, della divulgazione della cultura, della valorizzazione della memoria storica e gestione attività FESR", attraverso il sistema informatico denominato FEG (Front End Generalizzato), accessibile dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.
2. Ciascun candidato beneficiario non può presentare più di una domanda di sovvenzione a valere sul presente bando. Qualora il medesimo candidato beneficiario presenti più domande, verrà sottoposto a selezione il progetto riferito all'ultima domanda validamente presentata, senza tener conto dei progetti presentati unitamente alle domande precedentemente pervenute.
3. Costituiscono parte sostanziale ed integrante della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, tutti i seguenti documenti:
   a) la relazione tecnica del progetto, contenente l'indicazione:
      1) dei soggetti ricompresi nel Team di progetto;
      2) della sua durata, delle attività progettuali programmate, e degli elementi utili alla valutazione del progetto sulla base dei criteri previsti dall'Allegato C);
      3) delle tipologie di servizi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), individuati ai fini della predisposizione dei contenuti dell'Operazione finalizzata allo sviluppo imprenditoriale del progetto;

b) il Piano dei costi recante la quantificazione finanziaria dei costi stimati in relazione alle tipologie di servizi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 9. Ai limitati fini di documentare la quantificazione finanziaria dei costi correlati alle tipologie di servizi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), il Piano dei costi può essere eventualmente corredato da preventivi di spesa;
c) le dichiarazioni debitamente sottoscritte dal candidato beneficiario, attestanti:
   1) la presa visione del bando;
   2) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 26;
   3) l'assunzione dell'impegno a costituire, nel territorio regionale, la sede legale o l'unità operativa attiva nella quale realizzare il progetto, entro la data di effettivo avvio dell'Operazione (qualora non già costituita);
d) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio sottoscritte dal candidato beneficiario, attestanti:
   1) per le imprese, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), ossia essere impresa attiva nel territorio regionale, non in difficoltà secondo la definizione comunitaria, non sottoposta a procedura concorsuale, né destinataria di sanzioni interdittive;
   2) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come previsto all'articolo 5, lettera e) del bando;
   3) il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti "de minimis";
   4) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 13;
   5) per le sole imprese, la dimensione aziendale per poter fruire della maggior intensità contributiva riservata alle PMI;
   6) l'iscrizione all'INAIL per titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci/amministratori di PMI impiegati nel progetto;
   7) il rispetto del divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ossia l'assenza di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo fra il candidato beneficiario e società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti o affini fino al secondo grado, rilevanti ai fini della concessione della sovvenzione.

4. Il candidato beneficiario allega altresì:
   a) il curriculum di ciascuno dei soggetti ricompresi nel Team di progetto;
   b) la dichiarazione recante l'indicazione dell'ordine di preferenza di ciascuno degli Incubatori certificati regionali prescelti per l'esecuzione dell'Operazione;
   c) la copia del modello F23 concernente il pagamento dell'imposta di bollo di cui al comma 7, qualora non effettuato con modalità elettronica;
   d) la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, qualora non depositato presso il Registro delle imprese o il REA;
   e) la procura del firmatario, qualora non sia legale rappresentante e i poteri non siano riportati in visura, ovvero per soggetti diversi da imprese. La procura deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa individuale richiedente e caricata sul sistema in allegato alla domanda;
   f) per le imprese non residenti nel territorio italiano all'atto di presentazione della domanda, la documentazione comprovante la costituzione secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e l'iscrizione nel relativo registro delle imprese;
   g) la documentazione comprovante la valutazione positiva del progetto nell'ambito di Programmi europei a gestione diretta, ma non finanziato per carenza di risorse;

h) la copia delle eventuali lettere di intenti comprovanti la disponibilità manifestata da parte di soggetti pubblici o privati ad agevolare l'attuazione dell'Operazione coadiuvando, a titolo gratuito, la realizzazione di determinate attività progettuali.

5. I modelli della domanda e dei documenti di cui ai commi 3 e 4, lettere b) ed e), sono approvati con decreto del Direttore del Servizio Attività culturali e pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, unitamente alla nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.
6. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici,00) da versare tramite F23, secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui all'articolo 15, comma 7.
7. Le modalità di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono riportate nell'articolo 31.

Art. 15 - Presentazione della domanda

1. La domanda di sovvenzione è redatta e presentata alla Direzione Centrale Cultura, sport e solidarietà, Servizio Attività culturali - Posizione organizzativa "Coordinamento degli interventi regionali a sostegno delle attività culturali in materia di musica, folclore, teatro amatoriale, attività bandistica e coristica, delle arti figurative, della divulgazione della cultura, della valorizzazione della memoria storica e gestione attività FESR", solo ed esclusivamente tramite il sistema informatico guidato di compilazione e di inoltro denominato FEG (Front End Generalizzato), accessibile dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, dove sono pubblicate le modalità di accreditamento e le linee guida alla compilazione. Non sono ammissibili domande presentate con altre modalità.
2. La domanda è sottoscritta e inoltrata:
   a) dal legale rappresentante dell'impresa o dal titolare dell'impresa individuale o dal procuratore interno all'impresa;
   ovvero
   b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell'impresa o del titolare di impresa individuale. In tal caso le dichiarazioni di cui all'articolo 14, comma 3, lettere c) e d) devono essere sottoscritte digitalmente dal soggetto titolato a presentare la domanda di sovvenzione per l'impresa richiedente di cui alla lettera a) del presente comma.
3. La domanda è presentata dalle ore 10.00 del giorno 16 ottobre 2017 alle ore 12.00.00 del giorno 11 dicembre 2017. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di convalida finale effettuata tramite il sistema FEG.
4. La firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta sulla domanda generata dal sistema è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento eIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento eIDAS.
5. Le domande mancanti anche di uno solo dei documenti di cui all'articolo 14, comma 3, saranno considerate inammissibili, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3.
6. La Regione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 14, comma 4, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4.
7. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema FEG sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.
8. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del candidato beneficiario, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato

rispetto delle caratteristiche tecniche dettagliate nelle linee guida di cui al comma 7, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.

Capo 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DELLA SOVVENZIONE

Art. 16 - Istruttoria preliminare di ammissibilità

1. La selezione delle domande di sovvenzione avviene con la procedura valutativa a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.
2. Ciascuna domanda presentata viene sottoposta ad un'istruttoria preliminare da parte della SRA, volta ad accertare:
   a) che sia stata redatta e presentata per via telematica tramite il sistema FEG;
   b) che sia stata presentata nei termini di cui all'articolo 15, comma 3;
   c) che sia validamente sottoscritta dal legale rappresentante del candidato beneficiario o da altro soggetto titolato a rappresentarlo;
   d) che sia completa di tutti i documenti di cui all'articolo 14, comma 3;
   e) qualora impresa turistica, che il candidato beneficiario svolga una delle attività ricompresa nell'elenco dei codici ISTAT ATECO 2007 indicati nell'Allegato B);
   f) che il candidato beneficiario non svolga alcuna delle attività escluse di cui all'articolo 6.
3. Le domande prive dei sopraelencati requisiti vengono dichiarate inammissibili e non vengono sottoposte alla successiva fase istruttoria di cui all'articolo 17.
4. La SRA prima dell'adozione del decreto di cui all'articolo 19, comma 1, comunica al candidato beneficiario i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16-bis della legge regionale 7/2000.

Art. 17 - Istruttoria completa di ammissibilità

1. Le domande che hanno superato l'istruttoria preliminare sono oggetto di un'ulteriore verifica istruttoria da parte della SRA, volta ad accertare:
   a) che il progetto rispetti i limiti di durata prescritti all'articolo 7, comma 1, lettera b);
   b) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 13;
   c) che il candidato beneficiario abbia provveduto ad effettuare la scelta dei servizi di accelerazione e consolidamento come prescritto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), ponendoli in relazione alle attività progettuali programmate;
   d) che il candidato beneficiario abbia eventualmente provveduto ad individuare gli ulteriori servizi accessori di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), ponendoli in relazione alle attività progettuali programmate, e che i medesimi:
      1) siano ascrivibili alle tipologie di servizi dettagliatamente elencate all'articolo 8, comma 2, lettere a), b), c) e d);
      2) non siano ascrivibili alle tipologie di spesa e tipologie di servizi di cui all'articolo 10;
   e) la sussistenza della documentazione di cui all'articolo 14, comma 4.
2. La SRA provvede altresì alla verifica amministrativa dei criteri di valutazione indicati nella sezione 3 dell'Allegato C).
3. Non sono sanabili e determinano l'inammissibilità della domanda la carenza dei documenti di cui all'articolo 14, comma 3, nonché, con specifico riferimento alla relazione tecnica del progetto, l'incompletezza e

l'insufficiente accuratezza e dettaglio degli elementi necessari alla valutazione del progetto da parte del Comitato tecnico secondo le modalità di cui all'articolo 18, fatta salva la richiesta di eventuali chiarimenti in ordine a singoli e specifici aspetti tecnici da parte del medesimo.

4. Laddove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione al candidato beneficiario assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Detto termine può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 10 (dieci) giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
5. La SRA prima dell'adozione del decreto di cui all'articolo 19, comma 1, comunica al candidato beneficiario i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16-bis della legge regionale 7/2000.

Art. 18 - Valutazione tecnica dei progetti

1. I progetti relativi alle domande che superano positivamente le verifiche istruttorie di cui agli articoli 16 e 17 sono sottoposti alla valutazione del Comitato tecnico istituito ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo attuativo di cui alla lettera g) dell'articolo 2.
2. Il Comitato tecnico procede alla valutazione di ciascuno dei progetti di cui al comma 1, esaminando preliminarmente la sussistenza:
   a) del requisito di ammissibilità del candidato beneficiario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), esprimendo un giudizio in merito alla capacità amministrativa, finanziaria ed operativa del medesimo, in applicazione dei criteri di cui alla sezione 1 dell'Allegato C) al presente bando. A questi fini il progetto deve totalizzare un punteggio uguale o superiore a:
      1) punti 6,8 con riferimento all'indicatore 3.1;
      2) punti 4,8 con riferimento all'indicatore 5.1;
      3) punti 4,0 con riferimento all'indicatore 6.1;
   b) del requisito di ammissibilità del progetto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), esprimendo un giudizio in merito alla qualità del medesimo, in applicazione del criterio di valutazione indicato nella sezione 2 dell'Allegato C) al presente bando. A questi fini il progetto deve totalizzare un punteggio uguale o superiore a:
      1) punti 7,2 con riferimento all'indicatore 1.1;
      2) punti 4,0 con riferimento all'indicatore 1.2.
3. Il Comitato tecnico procede conseguentemente alla valutazione dei soli progetti che hanno superato le verifiche preliminari di cui al comma 2, attribuendo un punteggio sulla base dei criteri di valutazione indicati nella sezione 4 dell'Allegato C).
4. Al punteggio ottenuto a seguito della valutazione tecnica di cui ai commi 2 e 3, viene sommato il punteggio ottenuto a seguito dalla verifica amministrativa condotta ai sensi dell'articolo 17, comma 2, dando luogo al punteggio complessivo totalizzato da ciascun progetto.
5. L'attività di valutazione si conclude con la predisposizione di una graduatoria generale dei progetti ammissibili, stilata sulla base del punteggio complessivo totalizzato da ciascuno di essi.
6. Ai fini della definizione del posizionamento nella graduatoria generale di cui al comma 5 dei progetti che hanno totalizzato il medesimo punteggio, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
   a) la qualità del progetto, quale risultante dall'applicazione del criterio di valutazione di cui al n. 1 della sezione 4 dell'Allegato C);
   b) le prospettive di impatto dei risultati sulla competitività delle imprese, quali risultanti dall'applicazione del criterio di valutazione di cui al n. 2 della sezione 4 dell'Allegato C);

c) ed in via residuale, l'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema FEG.

7. La SRA prima dell'adozione del decreto di cui all'articolo 19, comma 1, comunica al candidato beneficiario i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16-bis della legge regionale 7/2000.

Art. 19 - Formazione della graduatoria dei progetti ammissibili

1. Entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande di sovvenzione previsto all'articolo 15, comma 3, e fatte salve le cause di sospensione del procedimento previste dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura è approvata:
   a) la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, recante l'indicazione:
      1) del punteggio attribuito a ciascuno di essi da parte del Comitato tecnico ai sensi dell'articolo 18, comma 4;
      2) dei candidati beneficiari ammessi a partecipare al procedimento di formazione della Convenzione di sovvenzione;
      3) dell'Incubatore certificato preposto all'esecuzione dell'Operazione, individuato in ragione della posizione in graduatoria riscontrata dal progetto selezionato, dell'ordine di preferenza espresso dal candidato beneficiario in sede di presentazione della domanda di sovvenzione, nonché della disponibilità garantita da ciascun Incubatore certificato;
   b) la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e dei candidati beneficiari non ammessi a partecipare al procedimento di formazione della Convenzione di sovvenzione per carenza di risorse.
2. Con il medesimo provvedimento è altresì:
   a) approvato l'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento a seguito della valutazione espressa dal Comitato tecnico ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettere a) e b), unitamente alla sintesi della correlata motivazione;
   b) approvato l'elenco delle domande non ammesse alla fase di valutazione tecnica di cui all'articolo 18 in conseguenza del mancato superamento delle verifiche istruttorie di cui agli articoli 16 e 17, unitamente alla sintesi della correlata motivazione.
3. Non è previsto il finanziamento parziale dei progetti ammissibili. Qualora si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse, la SRA procede allo scorrimento della graduatoria di cui al comma 1, lettera b).
4. Le domande ricomprese nella graduatoria di cui al comma 1, lettera b), che non sono finanziate entro due anni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, vengono archiviate.
5. Le graduatorie di cui al comma 1, lettere a) e b), sono pubblicate sul sito Internet della Regione nella sezione dedicata al bando, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione, assolvendo l'onere di comunicazione dell'ammissione a finanziamento.

Art. 20 - Procedimento di formazione della Convenzione di sovvenzione e adozione del provvedimento di impegno

1. La SRA comunica al candidato beneficiario l'ammissione alla graduatoria dei progetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), nonché l'avvio d'ufficio del procedimento di formazione della Convenzione di sovvenzione, stipulata tra la SRA, AREA Science Park, l'Incubatore certificato preposto ed il candidato beneficiario.
2. La Convenzione di sovvenzione costituisce:
   a) accordo sostitutivo del provvedimento di concessione della sovvenzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge regionale 7/2000;

b) contratto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 44 della legge regionale 21/2007 e dell'articolo 10, comma 5 del Regolamento Attuativo del POR FESR FVG 2014 – 2020;
c) il documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna Operazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 125, paragrafo 3, lettera c), del Regolamento (UE) 1303/2013.

3. La SRA contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, invita il candidato beneficiario a partecipare, unitamente ad AREA Science Park ed all'Incubatore certificato preposto, ad un calendario di incontri finalizzato a perfezionare gli elementi discrezionali della Convenzione di sovvenzione.
4. Costituiscono elementi discrezionali della Convenzione di sovvenzione:
   a) Il Diario dell'Operazione, avente ad oggetto il programma personalizzato di accelerazione e consolidamento d'impresa, sviluppato in moduli operativi progressivi, ciascuno dei quali articolato in attività progettuali correlate alle tipologie di servizi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b). A ciascun modulo operativo è associato un risultato, concordato in relazione agli obiettivi ed alle finalità del progetto selezionato;
   b) l'Assetto organizzativo complessivo dell'Operazione, comprendente l'indicazione dei soggetti che, a diverso titolo, partecipano alla gestione, al coordinamento tecnico operativo, all'esecuzione e all'attuazione dell'Operazione. Sono contestualmente definiti, in relazione a ciascuno dei medesimi, i profili professionali, le relative mansioni, nonché, limitatamente ai Realizzatori, il relativo monte ore;
   c) il Quadro economico dell'Operazione, comprendente l'elenco dei costi ammissibili correlati alle tipologie di servizi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), definiti congiuntamente per la realizzazione dell'Operazione, nel rispetto dei limiti prescritti dall'articolo 9.
5. In considerazione delle risultanze emerse nel corso degli incontri di cui al comma 3, la SRA, AREA Science Park e l'Incubatore certificato preposto predispongono la proposta di Convenzione di sovvenzione che viene comunicata al candidato beneficiario per la formale accettazione.
6. Con la comunicazione di cui al comma 5 è assegnato al candidato beneficiario un termine perentorio di 10 (dieci) giorni entro e non oltre il quale provvedere alla formale accettazione della proposta di Convenzione di sovvenzione.
7. La mancata accettazione ovvero l'accettazione tardiva della proposta di Convenzione di sovvenzione di cui al comma 5, rilevano quale rinuncia del candidato beneficiario.
8. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la sottoscrizione della Convenzione di sovvenzione è preceduta dall'adozione da parte della SRA del provvedimento di approvazione dello schema di Convenzione di sovvenzione, predisposto in conformità alla proposta di cui al comma 5, previa acquisizione della formale accettazione della medesima da parte del candidato beneficiario ai sensi del comma 6. Con il medesimo provvedimento è altresì disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie, nei limiti della dotazione definita all'articolo 3, limitatamente ai progetti ricompresi nella graduatoria di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a).
9. Fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000, la parti contraenti sottoscrivono la Convenzione di sovvenzione entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
10. In attuazione dell'articolo 10, comma 5, del Regolamento Attuativo del POR FESR FVG 2014 – 2020, a seguito della sottoscrizione della Convenzione di sovvenzione da parte di ciascuno dei contraenti, la SRA adotta a favore del Beneficiario il decreto di impegno di spesa per un importo corrispondente al valore della sovvenzione medesima.
11. La SRA procede allo scorrimento della graduatoria dei progetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), in caso di:
    a) mancata partecipazione del candidato beneficiario agli incontri di cui al comma 3, fatta salva la facoltà per il medesimo di comunicare preventivamente comprovati motivi che ostano alla sua partecipazione e di richiedere contestualmente la riprogrammazione degli incontri medesimi, fermo restando il rispetto del termine previsto al comma 10 per la conclusione del procedimento;
    b) rinuncia del candidato beneficiario.

Capo 6. VARIAZIONI DELL'OPERAZIONE, PROROGA

Art. 21 - Attuazione e variazioni dell'Operazione

1. Il Beneficiario attua l'Operazione nel rispetto degli obblighi, dei limiti, dei termini e delle condizioni prescritti dal presente Bando e definiti nella pertinente Convenzione di sovvenzione.
2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, è ammissibile la variazione dell'Operazione che insiste sui soli elementi discrezionali della Convenzione di sovvenzione di cui all'articolo 20, comma 4, lettere a), b) e c), a condizione che:
   a) sia adeguatamente motivata in relazione agli obiettivi ed alle finalità del progetto selezionato, e non pregiudichi il raggiungimento dei risultati attesi dall'Operazione;
   b) non comporti la rideterminazione della dimensione economico finanziaria dell'Operazione oltre i limiti definiti dall'articolo 9, commi 1 e 2;
   c) non comporti una riduzione del punteggio assegnato al progetto selezionato al di sotto del punteggio attribuito all'ultimo progetto ricompreso nella graduatoria di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a);
   d) sia preventivamente concordata dal Beneficiario con i Realizzatori dell'Operazione;
   e) sia comunicata ai sensi del comma 3, ovvero proposta ai sensi del comma 6, non oltre i 3 (tre) mesi precedenti la scadenza del termine finale dell'Operazione fissato dalla Convenzione di sovvenzione.
3. La variazione dell'Operazione che comporta uno scostamento del valore economico ascritto alle voci di costo definite nel Quadro economico allegato alla Convenzione di sovvenzione in relazione alle tipologie di servizi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), inferiore ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento,00), deve essere comunicata alla SRA prima che il Beneficiario ed i Realizzatori vi abbiano dato effettiva esecuzione.
4. L'omessa comunicazione, ovvero la comunicazione effettuata successivamente all'effettiva esecuzione della variazione di cui al comma 3, comporta l'inammissibilità a rimborso dei costi derivanti dalla variazione medesima.
5. Con riferimento alla variazione dell'Operazione di cui al comma 3, la verifica amministrativa del rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al comma 2, e dell'adempimento di cui al comma 4, è effettuata nel corso del procedimento di rendicontazione e liquidazione della sovvenzione, avviato a seguito della presentazione della domanda di rimborso, anche intermedio, da parte del Beneficiario.
6. La variazione dell'Operazione che comporta uno scostamento del valore economico ascritto alle voci di costo definite nel Quadro economico allegato alla Convenzione di sovvenzione in relazione alle tipologie di servizi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), pari o superiore ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento,00), deve essere autorizzata da parte della SRA prima che il Beneficiario ed i Realizzatori vi abbiano dato effettiva esecuzione.
7. Fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000, la SRA adotta il provvedimento di autorizzazione della variazione di cui al comma 6, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa proposta, espletata la verifica amministrativa in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità prescritte al comma 2, ed eventualmente acquisito il parere degli esperti valutatori del progetto qualora ne sia rilevata l'opportunità o sussistano dubbi circa la coerenza tra la variazione proposta ed il progetto selezionato.
8. I motivi che ostano all'adozione del provvedimento di autorizzazione della variazione di cui al comma 7, vengono comunicati al Beneficiario ai sensi dell'articolo 16-bis della legge regionale 7/2000.
9. La variazione di cui ai commi 3 e 6 non determina l'aumento della sovvenzione concessa per la realizzazione dell'Operazione.
10. Non è ammissibile la variazione dell'Operazione che comporti uno scostamento del valore economico ascritto alle voci di costo definite nel Quadro economico allegato alla Convenzione di sovvenzione in relazione alle tipologie di servizi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), fatta eccezione per il caso in cui sopravvengano specifiche esigenze strettamente correlate all'attuazione dell'Operazione, dettagliatamente documentate

nella comunicazione preventiva di cui al comma 3, ovvero nella proposta di variazione di cui al comma 6, e fatto salvo comunque il rispetto dei limiti prescritti all'articolo 9, commi 1 e 2.

11. La variazione dell'Assetto organizzativo complessivo dell'Operazione che insiste sui soggetti costituenti il Team di progetto, nonché sui soggetti preposti al coordinamento tecnico operativo ed all'esecuzione dell'Operazione, è ammissibile a condizione che i soggetti subentranti siano dotati di comprovata esperienza professionale e competenze equipollenti, e fatto salvo comunque il rispetto delle condizioni di cui al comma 2, nonché dell'obbligo di comunicazione preventiva di cui al comma 3.
12. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 in relazione alle operazioni societarie ed il subentro.

Art. 22 - Proroga del termine finale dell'Operazione

1. È ammessa la proroga del termine finale dell'Operazione purché siano rispettate le condizioni prescritte all'articolo 21, comma 2, lettere da a) a d), e la relativa proposta venga presentata dal Beneficiario non oltre i 3 (tre) mesi precedenti la scadenza di detto termine.
2. La SRA autorizza la proroga di cui al comma 1 entro 30 (trenta) giorni dalla formale presentazione della proposta da parte del Beneficiario.
3. La SRA può concedere una sola proroga del termine finale dell'Operazione, di durata non superiore a 90 (novanta) giorni.
4. La proroga autorizzata dalla SRA non comporta la maggiorazione della sovvenzione concessa per la realizzazione dell'Operazione.
5. In caso di mancato accoglimento della proposta di proroga sono comunque ammessi a rimborso i costi ammissibili, sostenuti fino alla data di scadenza del termine finale dell'Operazione, previa verifica della compiuta realizzazione del progetto secondo gli obiettivi e le finalità originari.

Art. 23 - Recesso unilaterale del Beneficiario dalla Convenzione di sovvenzione

1. Il Beneficiario ha la facoltà di recedere unilateralmente dalla Convenzione di sovvenzione, fatto salvo:
   a) l'obbligo di dare attuazione all'Operazione fino alla completa realizzazione del modulo operativo nel corso del quale è stata manifestata la volontà di recedere;
   b) il rispetto del vincolo di stabilità dell'Operazione di cui all'articolo 27.
2. Il Beneficiario comunica il recesso alla SRA attraverso il sistema informatico FEG (Front End Generalizzato), accessibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al bando, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, dando atto delle ragioni che motivano l'interruzione del programma personalizzato di accelerazione e consolidamento d'impresa.
3. Sono ammissibili a rimborso i costi correlati alla esecuzione dell'Operazione compresi quelli sostenuti per la realizzazione del modulo operativo in relazione al quale il Beneficiario ha esercitato il recesso.
4. La liquidazione dei costi di cui al comma 3 è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 25.
5. Il recesso unilaterale formulato dal Beneficiario in violazione delle condizioni prescritte al comma 2 rileva quale rinuncia del medesimo alla sovvenzione.

Art. 24 - Operazioni societarie e subentro

1. Ai sensi dell'articolo 32-ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei Beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni:

a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per richiedere la sovvenzione;
b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
c) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi previsti dal presente bando e segnatamente quelli di cui agli articoli 26 e 27, nonché gli ulteriori obblighi definiti nella Convenzione di sovvenzione.

2. La domanda di subentro deve essere presentata entro 15 (quindici) giorni dalla registrazione dell'atto che determina il subentro la cui copia va allegata alla domanda unitamente alle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è predisposta secondo il modello pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo cultura@regione.fvg.it.
3. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda di sovvenzione e l'adozione del decreto di cui all'articolo 19, comma 1, la relativa domanda di aiuto e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse.
4. Nel caso in cui la domanda di subentro venga presentata alla SRA nel periodo ricompreso tra l'adozione del decreto di cui all'articolo 19, comma 1, e l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 20, comma 8, la SRA avvia nuovamente il procedimento di formazione della Convenzione di sovvenzione.
5. Per le istanze di subentro pervenute dopo l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 20, comma 8, la SRA espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma della sovvenzione concessa. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della pertinente domanda, in conformità ai contenuti della Convenzione di sovvenzione originariamente definiti ai sensi dell'articolo 20, comma 4.
6. La trasformazione della società ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di sovvenzione ed il termine relativo al vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 27, è comunicata entro 30 (trenta) giorni dalla registrazione dell'atto che determina la trasformazione. La SRA espleta le necessarie valutazioni inerenti i requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.
7. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria a seguito di operazione societaria, successiva alla concessione della sovvenzione, non comporta la rideterminazione della sovvenzione concessa.
8. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nella sovvenzione, il provvedimento di cui all'articolo 20, comma 8, non viene adottato o viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16-bis della legge regionale 7/2000.

Capo 7. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SOVVENZIONE

Art. 25 - Domanda di rimborso della sovvenzione e rendiconto dell'Operazione

1. Il Beneficiario, coadiuvato dai Realizzatori, predispone e presenta:
   a) con cadenza trimestrale, la domanda di rimborso intermedio della sovvenzione;
   b) entro la scadenza del termine finale dell'Operazione fissato nella Convenzione di sovvenzione, la domanda di rimborso finale.

1.-bis In deroga alla disposizione di cui al comma 1, i termini di presentazione della domanda di rimborso possono essere diversamente calendarizzati dalle parti in sede di formazione della Convenzione di sovvenzione, esclusivamente al fine di coordinare la rendicontazione della sovvenzione medesima ai moduli operativi definiti nel Diario dell'Operazione.

2. Il Beneficiario predispone e presenta la domanda di cui al comma 1 esclusivamente per via telematica tramite il sistema informatico guidato di compilazione e di inoltro (FEG) accessibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al bando, con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda di sovvenzione.

3. Alla domanda di rimborso della sovvenzione è allegato il rendiconto dell'Operazione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del Beneficiario o da soggetto dotato di apposita procura speciale.
4. Il rendiconto dell'Operazione è composto:
   a) dalla relazione tecnico descrittiva di adeguato approfondimento, suddivisa in sezioni dedicate, rispettivamente, al Beneficiario ed ai Realizzatori, dalla quale emerge per ciascun periodo di riferimento, nonché in coerenza con il Diario dell'Operazione:
      1) lo stato di avanzamento attuativo del programma personalizzato di accelerazione e consolidamento d'impresa con specifico riferimento alle tipologie di servizi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b);
      2) il grado di realizzazione dei risultati dell'Operazione definiti in relazione agli obiettivi ed alle finalità del progetto;
   b) dalla nota di debito, emessa dal Responsabile del coordinamento tecnico operativo, recante l'indicazione analitica dei costi ammissibili a rimborso ascritti alla realizzazione dell'Operazione e relativi:
      1) ai servizi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), realizzati dall'Incubatore certificato preposto, con il coordinamento tecnico operativo di AREA Science Park, rendicontati in applicazione delle opzioni di costo semplificate approvate con la deliberazione di cui all'articolo 9, comma 3;
      2) ai servizi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), con l'evidenza dei dati anagrafici riferiti a ciascuno dei pertinenti documenti giustificativi di spesa.
5. La nota di debito di cui al comma 4, lettera b), è predisposta in coerenza con l'Assetto organizzativo complessivo ed il Quadro economico dell'Operazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 21.
6. Con riferimento ai servizi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), il Beneficiario allega al rendiconto dell'Operazione copia di ciascuno dei giustificativi di spesa corredati da copia dei pertinenti mandati di pagamento e dalle copie delle relative quietanze di tesoreria. In particolare, qualora l'uso dei beni di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e d), non sia esclusivamente riferito alla realizzazione di una singola Operazione, il relativo costo è imputato in proporzione all'uso effettivo ascritto a ciascuna di esse.
7. Il Beneficiario allega altresì alla domanda di rimborso della sovvenzione le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti:
   a) il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), c), d), f) ed i);
   b) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 13;
   c) il rispetto del divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000.
8. La SRA effettua le verifiche amministrative ed i controlli di cui all'articolo 29 su ciascuna delle domande di rimborso presentate dal Beneficiario, secondo le modalità definite dal Manuale delle procedure di gestione e controllo del Programma e, con specifico riferimento ai costi correlati ai servizi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), provvede ad acquisire l'estratto delle pertinenti pagine del Libro unico del lavoro recanti la registrazione delle presenze di ciascun soggetto che ha partecipato alla realizzazione dell'Operazione nel periodo di riferimento.
9. Laddove la domanda di rimborso sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al Beneficiario indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 (trenta) giorni entro e non oltre il quale provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
10. Qualora la variazione dell'Operazione di cui all'articolo 21, commi 3 e 6, comporti la riduzione del costo complessivamente ammesso per la realizzazione dell'Operazione, quale definito nel Quadro economico allegato alla Convenzione di sovvenzione, la SRA procede alla rideterminazione proporzionale della sovvenzione concessa.
11. La SRA provvede all'adozione dei provvedimenti conseguenti all'esito delle attività di verifica e controllo di cui al comma 8 entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di rimborso della sovvenzione, fatte salve le sospensioni dei termini previste dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.
12. La liquidazione della sovvenzione è subordinata:
   a) al mantenimento dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio in relazione ai criteri di valutazione di cui alla sezione 5 dell'Allegato C), di seguito elencati:
      1) incremento del livello occupazionale;
      2) ricadute ambientali;
      3) partecipazione di persone con disabilità;

b) alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal DURC. Qualora il DURC risulti irregolare, la SRA attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dall'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010.

13. La sovvenzione è corrisposta al Beneficiario secondo le modalità previste dall'articolo 1269 del codice civile.
14. La liquidazione della sovvenzione è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.
15. In caso di esito non regolare delle attività di verifica e controllo di cui al comma 8, la SRA prima dell'adozione del provvedimento di diniego della domanda di rimborso della sovvenzione, comunica al Beneficiario i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16-bis della legge regionale 7/2000.
16. Ai fini del perfezionamento del circuito finanziario delle risorse concesse per la realizzazione di ciascuna Operazione, la SRA, successivamente all'adozione dei provvedimenti di liquidazione della sovvenzione, acquisisce dai Realizzatori la documentazione comprovante la regolazione dei rapporti finanziari intercorrenti fra i medesimi in forza delle disposizioni dettate dell'Accordo esecutivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).

Capo 8. OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO

Art. 26 - Obblighi del Beneficiario

1. Il Beneficiario è tenuto a:
   a) dare adeguata attuazione all'Operazione nel rispetto degli obblighi, dei limiti, dei termini e delle condizioni prescritti dal presente bando e definiti nella pertinente Convenzione di sovvenzione;
   b) costituire e mantenere sul territorio regionale la sede legale o l'unità operativa attiva, continuativamente, per tutta la durata dell'Operazione sovvenzionata;
   c) rispettare il vincolo di stabilità di cui all'articolo 27;
   d) nel caso in cui sia stato attribuito il punteggio premiale relativo all'incremento occupazionale di cui al Criterio di valutazione 2, Indicatore 2.4, della sezione 3 dell'Allegato C) al presente bando, mantenere l'incremento occupazionale per i 12 (dodici) mesi successivi alla conclusione dell'Operazione, nonché effettuare le pertinenti assunzioni nel rispetto delle pari opportunità, della parità di genere e della non discriminazione;
   e) predisporre e presentare la domanda di rimborso della sovvenzione nel rispetto dei termini e della modalità definite all'articolo 25;
   f) collaborare con i Realizzatori all'implementazione del fascicolo dell'Operazione, contribuendo, per quanto di competenza, alla predisposizione delle relazioni tecnico descrittive dell'Operazione;
   g) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
   h) rispettare il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000;
   i) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di pari opportunità, con particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione, attraverso l'adozione di misure che favoriscono la parità di trattamento fra le persone quali che siano la nazionalità, il sesso, la razza, la religione o l'origine etnica, le tendenze sessuali, le convinzioni personali, disabilità, l'età e le eventuali minorazioni fisiche; in particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte fasi della preparazione e dell'esecuzione degli interventi;
   j) rispettare il divieto di cumulo di cui all'articolo 13;
   k) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio con le medesime modalità richieste dal sistema FEG per la presentazione della domanda di sovvenzione, tra cui i dati necessari alla rilevazione degli indicatori di realizzazione e di risultato di cui all'articolo 28;
   l) comunicare immediatamente alla SRA la variazione dei dati identificativi che lo riguardano (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ragione sociale, legali rappresentanti, residenza, domicilio legale, forma giuridica e tipo di organizzazione);

m) comunicare alla SRA, prima dell'adozione del provvedimento di approvazione del rendiconto, la chiusura o il trasferimento della sede di realizzazione del progetto, al fine di eventuali controlli, pena l'inammissibilità a rimborso dei costi correlati alla realizzazione dell'Operazione sostenuti successivamente alla data di chiusura o trasferimento della predetta sede.

2. Il Beneficiario è tenuto altresì ad informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR entro 3 (tre) mesi dall'avvio dell'Operazione, e fino all'adozione del provvedimento di approvazione del rendiconto finale, con le seguenti modalità:
   a) fornendo sul sito web del Beneficiario, laddove esistente, una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e gli obiettivi, nonché i risultati dell'Operazione, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea attraverso l'apposizione del logo di Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione);
   b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione europea, attraverso l'apposizione del logo di Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto, predisposto conformemente alle caratteristiche tecniche pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.
3. Qualora il Beneficiario realizzi iniziative inerenti il progetto finanziato che prevedano la partecipazione di pubblico e comunque in tutte le misure di informazione e di comunicazione, gli stessi sono tenuti a rendere evidente su tutta la documentazione elaborata e distribuita la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo del Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione).
4. Qualora richiesto dalla SRA, il Beneficiario trasmette una sintesi del progetto, gli obiettivi ed i risultati dello stesso, eventualmente corredata da materiale fotografico o video di libera diffusione al fine di promuovere e divulgare le attività e i risultati del Programma. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web dell'Amministrazione regionale, sul Rapporto Annuale di Attuazione o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del Programma e in altre iniziative di diffusione.

Art. 27 - Vincolo di stabilità delle Operazioni

1. L'attività di impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per la durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di conclusione dell'Operazione sovvenzionata.
2. Rientra in particolare tra gli obblighi del Beneficiario il mantenimento dei seguenti requisiti per lo stesso periodo di cui al comma 1:
   a) essere iscritto al Registro delle imprese o al REA (Repertorio Economico Amministrativo) presso la CCIAA competente per il territorio;
   b) avere sede legale o unità operativa attiva nel territorio regionale.
3. Successivamente alla conclusione dell'Operazione sovvenzionata, il rispetto del vincolo di stabilità delle Operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il modello pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, da trasmettere alla SRA dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.
4. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, la SRA ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione di cui al comma 3, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.
5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione della sovvenzione in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale del provvedimento di cui all'articolo 20, comma 8, e recupero della sovvenzione non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Art. 28 - Indicatori di realizzazione e di risultato

1. Ai fini di consentire la valutazione dell'efficacia degli interventi per l'Attività 2.1.b, gli indicatori di monitoraggio previsti dal POR FESR FVG 2014-2020 sono quelli elencati nelle tabelle sottostanti:

INDICATORI DI RISULTATO

C.6.1 – Indicatori comuni
23a35 - Addetti delle imprese nate nell'ultimo triennio in percentuale su addetti totali

C.7: Indicatori di realizzazione

C.7.1 – Indicatori comunitari
CO01 - numero di imprese che ricevono un sostegno
CO02 - numero di imprese che ricevono sovvenzioni
CO05 - numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno
CO08 - crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno

C.8: Indicatori ambientali

a) Numero di nuove imprese nei settori della Green economy
b) Percentuale di progetti a valenza ambientale sul totale dei progetti finanziati
c) Percentuale di progetti a valenza ambientale (spesa) sull'importo complessivo dei progetti finanziati
d) Numero di imprese le cui iniziative hanno una ricaduta ambientale nei seguenti ambiti:
1) utilizzo di materiali ecocompatibili
2) riuso dei residui di lavorazione
3) riduzione e riciclo dei rifiuti
4) riduzione e abbattimento degli inquinanti
5) risparmio di risorse energetiche e idriche e efficienza energetica
6) utilizzo di fonti energetiche rinnovabili

2. I beneficiari sono tenuti a fornire le informazioni relative agli indicatori di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei moduli di domanda e di rimborso e rendiconto.

Capo 9. CONTROLLI E REVOCHE

Art. 29 - Controlli e ispezioni

1. Nel corso dell'intero procedimento per addivenire all'ammissione, alla concessione ed alla liquidazione della sovvenzione, nonché per tutta la durata dell'Operazione, possono essere disposte ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.
2. La SRA effettua controlli amministrativi e controlli in loco.
3. I controlli amministrativi sono effettuati sul 100% dei rendiconti allegati alle domande di rimborso della sovvenzione presentate da ciascun Beneficiario.

4. Nell'ambito dei procedimenti di rendicontazione e liquidazione della sovvenzione, la SRA svolge controlli amministrativi su tutta la documentazione giustificativa di spesa allegata alla domanda di rimborso della sovvenzione, secondo le modalità definite dal Manuale delle procedure di gestione e controllo del programma.
5. I controlli in loco possono essere effettuati su un campione di operazioni secondo le modalità definite dal Manuale delle procedure di gestione e controllo del Programma.

Art. 30 - Annullamento, decadenza, revoca e rideterminazione della sovvenzione

1. Il provvedimento di approvazione dello schema di Convenzione di sovvenzione di cui all'articolo 20, comma 8, è annullato qualora riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del Beneficiario non conforme al principio della buona fede. Con il medesimo provvedimento di annullamento la SRA rende atto dell'intervenuta risoluzione di diritto della Convenzione di sovvenzione.
2. Fatte salve le ipotesi di rideterminazione della sovvenzione concessa ad esito delle attività di verifica e controllo di cui all'articolo 25, comma 11, il provvedimento di cui all'articolo 20, comma 8, è revocato per effetto della decadenza del Beneficiario dal diritto alla sovvenzione intervenuta in conseguenza:
   a) della rinuncia del Beneficiario;
   b) dell'inadempimento del Beneficiario dell'obbligo di:
      1) costituire e mantenere sul territorio regionale la sede legale o l'unità operativa attiva, continuativamente, per tutta la durata dell'Operazione sovvenzionata;
      2) predisporre e presentare le domande di rimborso della sovvenzione nel rispetto dei termini e delle modalità definite all'articolo 25;
      3) collaborare con i Realizzatori all'implementazione del fascicolo dell'Operazione, contribuendo, per quanto di competenza, alla predisposizione delle relazioni tecnico descrittive dell'Operazione;
      4) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
      5) rispettare il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000;
      6) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di pari opportunità di cui all'articolo 26, comma 1, lettera i);
      7) rispettare il divieto di cumulo di cui all'articolo 13;
      8) comunicare le informazioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere, k), l) e m);
      9) informare il pubblico in merito al sostegno finanziario offerto dal Programma al progetto secondo le modalità prescritte all'articolo 26, commi 2, 3 e 4;
      10) rispettare il vincolo di stabilità di cui all'articolo 27;
      11) rispettare le condizioni previste dall'articolo 24 per il subentro nella sovvenzione concessa al Beneficiario in caso di operazioni societarie.
3. La revoca di cui al comma 2 è disposta:
   a) in relazione al modulo operativo nel corso della cui esecuzione sono intervenuti la rinuncia o l'inadempimento e comporta l'obbligo per il Beneficiario di provvedere alla restituzione degli importi correlati ai costi sostenuti per la realizzazione del modulo operativo medesimo;
   b) a seguito della decadenza del Beneficiario dal diritto all'intera sovvenzione intervenuta in conseguenza della decurtazione del punteggio riscontrata in sede di verifica amministrativa della domanda di rimborso, tale da determinare l'esclusione del progetto selezionato dalla graduatoria di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), e comporta l'obbligo per il Beneficiario di provvedere alla restituzione degli importi correlati ai costi sostenuti per la realizzazione dell'Operazione;
   c) totalmente o parzialmente a seguito della decadenza dal diritto alla sovvenzione, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, nonché in caso di inadempimento dell'obbligo di restituzione dell'aiuto illegale ed incompatibile con il mercato interno di cui all'articolo 25, comma 10, contestato in sede di esecuzione dell'Operazione, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge, e comporta l'obbligo per il Beneficiario di provvedere alla restituzione degli importi correlati ai costi sostenuti per la realizzazione dell'Operazione.
4. Fatta eccezione per motivati e documentati casi non imputabili al Beneficiario, qualora non sia rispettato l'obbligo di cui all'articolo 26, comma 1, lettera d), la SRA provvede, alternativamente:

a) a disporre a carico del Beneficiario, a titolo di penale, la restituzione di un importo pari al 10% del valore della sovvenzione concessa;
b) a disporre la revoca del provvedimento di cui all'articolo 20, comma 8, per l'ammontare dell'intera sovvenzione, laddove la decurtazione del punteggio applicata a seguito del mancato rispetto dell'obbligo occupazionale determini l'esclusione del progetto selezionato dalla graduatoria di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a). Il medesimo provvedimento di revoca comporta l'obbligo per il Beneficiario di provvedere alla restituzione degli importi correlati ai costi sostenuti per la realizzazione dell'Operazione.

5. La SRA comunica al Beneficiario l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di cui all'articolo 20, comma 8.
6. Il provvedimento di annullamento o di revoca è adottato entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al comma precedente.
7. Con il provvedimento di cui al comma 6, la SRA:
   a) dichiara la decadenza del Beneficiario dal diritto alla sovvenzione;
   b) rende atto dell'intervenuta risoluzione di diritto della Convenzione di sovvenzione;
   c) dispone il recupero della sovvenzione non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
8. Sono fatte salve le altre cause di recesso e di risoluzione anticipata disciplinate dagli Accordi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g) ed h).
9. È escluso il diritto di regresso nei confronti del Beneficiario laddove la non ammissibilità a rimborso dei costi correlati all'Operazione dipenda da irregolarità imputabili ai Realizzatori.

Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Informativa e tutela ai sensi del D.lgs. n. 196/2003

1. In conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati forniti alla Regione a seguito della partecipazione al presente bando avviene esclusivamente per le finalità del medesimo e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.lgs. n. 196/2003 si rende la seguente informativa:
   a) finalità: i dati forniti sono trattati dalla Regione per l'espletamento degli adempimenti connessi alla gestione del procedimento finalizzato all'erogazione di incentivi, cui accede la fase di controllo delle autocertificazioni, nonché per supportare la precompilazione dei moduli on line e gestire le pratiche esistenti relative al Beneficiario, e altresì per gli adempimenti conseguenti relativi all'attuazione del POR FESR FVG 2014-2020, comprese le attività di valutazione e monitoraggio;
   b) natura del conferimento: il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'aiuto;
   c) modalità di trattamento: la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici e telematici;
   d) diffusione dei dati: i dati potranno essere comunicati per le finalità previste a soggetti terzi: società di servizi in dipendenza di contratti di appalto con la Regione, incaricati di svolgere attività di valutazione e monitoraggio, controllo, analisi e verifica sul Programma, contrattualmente individuate quali Responsabili esterni del trattamento, prevedendo il medesimo livello di protezione applicato dalla Regione; persone fisiche incaricate di svolgere attività di valutazione nei Comitati istituiti a questi fini, individuate contrattualmente o con altro atto quali Responsabili esterni del trattamento, prevedendo il medesimo livello di protezione applicato dalla Regione; enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal Beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nonché eventuali soggetti portatori di interesse di cui agli artt. 15 e 16 della legge regionale 7/2000 e s.m.i.. A tutela dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa, i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione

saranno diffusi con le modalità previste dal Dlgs. n. 33/2013 ("Codice della trasparenza") secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione, e sul sito internet della Regione;

e) il Titolare, il Responsabile e gli Incaricati del trattamento dei dati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 674/2006 sono indicati nel seguente prospetto:

Titolare del trattamento dei dati	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale Cultura, sport e solidarietà
Responsabile del trattamento dei dati	Servizio Attività culturali
Responsabile della sicurezza dei trattamenti svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei relativi dati personali	Insiel SPA, restando affidata alla Direzione centrale Funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti
Incaricati del trattamento dei dati	I dipendenti regionali responsabili del procedimento e dell'istruttoria sulla singola pratica, individuati fra quelli sopra elencati
Responsabile esterno del trattamento dei dati	Società di servizi in dipendenza di contratti di appalto con la Regione, incaricati di svolgere attività di valutazione e monitoraggio sul Programma nonché persone fisiche incaricate di svolgere attività di valutazione nei Comitati istituiti a questi fini

3. Ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica cultura@certregione.fvg.it al fine di:
   a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
   b) ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
   c) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
   d) opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
4. Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del Reg. (UE) 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Art. 32 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

1. Tutte le comunicazioni rilevanti ai fini dei procedimenti disciplinati dal presente bando dovranno essere effettuate telematicamente tramite PEC.
2. Il Responsabile del procedimento è il titolare di Posizione Organizzativa "Coordinamento degli interventi regionali a sostegno delle attività culturali in materia di musica, folclore, teatro amatoriale, attività bandistica e coristica, delle arti figurative, della divulgazione della cultura, della valorizzazione della memoria storica e gestione attività FESR".
3. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 7/2000, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.
4. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: cultura@certregione.fvg.it.
5. Il Responsabile del procedimento è tenuto a rispettare quanto previsto dalle disposizioni della L. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Art. 33 - Disposizioni finali

1. Con decreto del Direttore del Servizio Attività culturali sono disposte eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni tecnico operative contenute nel presente bando e nei relativi allegati.
2. In tal caso, le modifiche intervenute sono pubblicate sul sito internet della Regione nella sezione dedicata al bando e sul Bollettino Ufficiale della Regione, e il Responsabile del procedimento comunica le modalità per l'integrazione delle domande.
3. Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste alla SRA all'indirizzo di posta elettronica certificata cultura@certregione.fvg.it.
4. Ai sensi dell'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono garantite modalità di trattazione dei reclami concernenti finanziamenti a valere sui fondi del POR FESR 2014-2020 attraverso la sezione "richieste reclami segnalazioni proposte" accessibile dall'home page del sito www.regione.fvg.it. I reclami sono raccolti dalla Presidenza della Regione - Ufficio stampa e comunicazione e trattati in tempi congrui, coinvolgendo le Strutture competenti.

Art. 34 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate nel Capo 11 "Riferimenti normativi", nonché alla legge regionale 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 29, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) in relazione alla deroga al divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della citata legge regionale 7/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 35 - Riferimenti normativi

1. Gli aiuti per gli interventi di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:
   a) Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
   b) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
   c) Legge regionale 5 giugno 2015 n. 14 recante Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale;
   d) Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015 n. 136 recante Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
   e) Delibera di Giunta Regionale 10 luglio 2015 n. 1403 "Approvazione strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, revisionata e integrata sulla base dei piani di azione sub allegato 2 alla DGR 708/2015", e ss.mm.ii.;
   f) Delibera di Giunta Regionale 6 agosto 2015 n. 1575 con la quale si prende atto della decisione di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020 da parte della Commissione europea e viene adottato il Programma stesso;
   g) Decreto n. 2578/PROTUR di data 21 novembre 2016, di approvazione del "*Manuale delle procedure di gestione e controllo del Programma*";
   h) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>;
   i) Direttiva 2014/24/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
   j) Delibera di Giunta regionale n. 2472 del 16 dicembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione quadro tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, con l'obiettivo di favorire la creazione di nuove imprese e la valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso lo sviluppo di attività di incubazione di imprese;
   k) Decreto n. 1889/CULT del 25 maggio 2017 del Direttore centrale della Direzione Centrale Cultura, Sport e Solidarietà, con il quale è stato adottato lo schema di accordo attuativo tra la Direzione Centrale Cultura, Sport e Solidarietà ed il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste per dare attuazione all'Attività 2.1.b del POR FESR FVG 2014-2020;
   l) Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;
   m) Decreto Legislativo 7 marzo 205 n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale;
   n) Decreto Ministeriale Attività produttive 18 aprile 2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI;
   o) Decreto Ministeriale MIUR 6 dicembre 2005 recante modifica al D.M. n. 593/2000 – Nuova definizione comunitaria di piccola media impresa;

p) Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art 6 della Legge 28 novembre 2005 n. 246 (Codice delle pari opportunità);
q) Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
r) Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
s) Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
t) Legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
u) Legge regionale 5 dicembre 2003 n. 18 recante Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi;
v) Delibera di Giunta Regionale 29 dicembre 2016 n. 2607 avente ad oggetto la presa d'atto dei nuovi criteri di selezione dell'Attività 2.1.b, come approvati nel corso della II^ seduta del Comitato di sorveglianza.

18_14_1_DDS_ENER_1222_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio energia 19 marzo 2018, n. 1222 (Estratto)

DLgs. 387/2003 art. 12 e LR 19/2012, art. 12 - Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili e relative opere connesse. Impianto idroelettrico sul fiume Fella, in Comune di Pontebba (UD). Modifica del termine di inizio lavori e fine lavori di cui ai decreti n. 115 del 29/1/2015, al decreto n. 298 AMB del 1/3/2016 e al decreto n. 1540 AMB del 15/5/2017. Proponente: Idroelettrica Fella Srl.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

VISTA la L.R. 11 ottobre 2012, n. 19 "Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti";

(omissis)

DECRETA

1. Il termine per iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle opere connesse, di cui all'art. 12 del decreto 115 del 29 gennaio 2015 prorogato con decreto 298/AMB del 1/3/2016 e con decreto 1540/AMB del 15/5/2017 è ulteriormente prorogato al 28/07/2019, mentre il termine di fine dei lavori è prorogato al 28/7/2021.

Trieste, 19 marzo 2018

CACCIAGUERRA

18_14_1_DDS_PROG GEST_1995_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 21 marzo 2018, n. 1995

LR n. 27/2017. Direttive per la predisposizione e la gestione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) - a.f. 2018/2019.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente);

VISTO il Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), approvato con DPReg n. 140/Pres. del 22 giugno 2017 ed, in particolare, l'articolo 3, comma 3, il quale prevede che l'ufficio regionale competente individua, per operazioni di natura complessa e prolungata nel tempo, attraverso una procedura di evidenza pubblica i soggetti attuatori;

VISTO il decreto n. 11769/LAVFORU di data 7 dicembre 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 di data 20 dicembre 2017, con il quale è stato affidato l'incarico per l'organizzazione e la gestione dell'offerta formativa per gli anni 2018/19, 2019/20 e 2020/21, a seguito dell'Avviso approvato con decreto n. 8336/LAVFORU del 06 ottobre 2017, all'Associazione Temporanea di Impresa Effe.Pi 2020 con Capofila IAL. Friuli Venezia Giulia, di seguito ATI EFFE.PI 2020;

RAVVISATA la necessità di dettare specifiche Direttive per la predisposizione e la gestione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) - a.f. 2018/2019 a cura dell'ATI EFFE.PI 2020;

PRECISATO che con atti successivi si provvederà al finanziamento delle attività in argomento;

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvate nel testo allegato le "Direttive per la predisposizione e la gestione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) - a.f. 2018/2019".
2. Con atti successivi si provvederà in ordine al finanziamento delle attività formative previste dalle Direttive allegate.
3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 21 marzo 2018

DE BASTIANI

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA',
POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'
Area istruzione, formazione e ricerca
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

DIRETTIVE
per la predisposizione e la gestione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) – a.f. 2018/2019

Indice

1. Premessa

1. Il presente documento è rivolto all'Associazione temporanea d'impresa Effe.Pi 2020 (di seguito Effe.Pi) individuata[1] con decreto n. 11769/LAVFORU del 7 dicembre 2017 come soggetto responsabile dell'organizzazione e gestione delle attività formative da avviare negli a.f. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e formalmente costituita con atto del Notaio Rubini, repertorio n. 337488 e 337489 del 23 e 24 gennaio 2018. Con medesimo atto notarile Effe.Pi è subentrata nella realizzazione di tutte le attività avviate dalla precedente Associazione temporanea di scopo Effe.Pi individuata con decreto n. 35/LAVFOR.FP di data 19 gennaio 2015[2].

2. Il presente documento provvede a fornire indicazioni in merito:
   - alle modalità di predisposizione ed inoltro dei prototipi formativi e delle edizioni corsuali relativamente ai percorsi ordinari di IeFP (Tipologia A) ed ai percorsi di formazione duale di IeFP (Tipologie B e B1);
   - alle modalità di organizzazione e di gestione di tutte le attività formative attivate nel corso dell'anno 2018/2019 **relativamente a ciascuna annualità attivata** (prima, seconda, terza e quarta).

3. Al fine di assicurare **il pieno utilizzo delle risorse nazionali** stanziate **tutte le quarte annualità** vengono progettate ed attivate nella modalità duale (B1). Inoltre per la medesima finalità Effe.Pi assicura l'avvio di **almeno il 20%** di edizioni corsuali, riferite all'offerta complessiva **triennale**, nella modalità duale.

4. Effe.Pi nella predisposizione dell'offerta formativa di cui al comma 2 tiene conto delle esigenze della minoranza slovena per la tutela e la valorizzazione della sua identità linguistica e culturale. A tal fine Effe.Pi nell'ambito della propria regolamentazione riferita alla ripartizione delle risorse finanziare assegnate tiene conto di quanto stabilito all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, garantendo la sostenibilità economica delle operazioni attivate in lingua veicolare slovena anche nel caso di numero esiguo di allievi.

5. Con nota successiva, saranno comunicati i termini di presentazione dei prototipi relativi alle **figure/profili oggetto di realizzazione in via sussidiaria** da parte degli Istituti Professionali di Stato nell'anno formativo 2018/2019. La presentazione dei prototipi risponde all'esigenza di garantire l'omogeneità su tutto il territorio regionale in merito alla declinazione operativa degli standard regionali, ed è indipendente dalla loro contestuale presentazione sotto forma di edizione corsuale, da parte di Effe.Pi.

6. La competenza rispetto alle presenti Direttive risiede presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università – Area istruzione, formazione e ricerca - Servizio programmazione e gestione interventi formativi – via San Francesco 37, Trieste, di seguito Servizio.

---

[1] L'individuazione è avvenuta a seguito di uno specifico Avviso approvato con decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi n. 8336/LAVFORU del 6 ottobre 2017

[2] L'individuazione è avvenuta a seguito dell'Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la gestione delle attività di istruzione e formazione professionale (IeFP) – Programma 2015-2017, approvato con DGR n. 2047 del 7 novembre 2014.

2. Quadro normativo di riferimento

1. La Tabella seguente sintetizza, per l'anno formativo 2018/2019, il quadro normativo e regolamentare di riferimento delle attività di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)
Normativa nazionale ➢ Decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226; ➢ Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226; ➢ Accordo Stato Regioni del 19 gennaio 2012 riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011; ➢ Accordo sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226; ➢ Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; ➢ Decreto Ministero del lavoro 12 ottobre 2015 sugli standard formativi dell'apprendistato; Normativa e atti regionali ➢ Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modifiche e integrazioni, di seguito LR 7/2000; ➢ Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente", di seguito LR 27/2017; ➢ Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale), emanato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Regolamento Formazione; ➢ Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche, emanato con D.P.Reg. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Regolamento Accreditamento; ➢ Documento "Direttive tecniche in tema di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al capo III del Decreto legislativo 17 ottobre 2015, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi.", approvato con decreto n. 4338/LAVFOR del 26 agosto 2013 e successive modifiche e integrazioni; ➢ Documento "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Gli standard regionali, versione agosto 2017", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1553 del 22 agosto 2017, di seguito Linee guida regionali; ➢ Documento "Repertorio dei profili professionali" parte costituente del "Repertorio delle qualificazioni regionali", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 9 giugno 2017, di seguito Repertorio profili; ➢ Documento "Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Linee Guida per la

QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)

disciplina degli standard e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi formativi", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 598 del 8 aprile 2016;

- Documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", All. B) del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), emanato con DPReg n. 140/Pres. del 7 luglio 2016 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Documento UCS;
- Documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2069 del 26 ottobre 2017;
- Documento "Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni a seguito della procedura di riconoscimento formalizzato di cui alla DGR 1158/2016 o a seguito di un percorso formale di formazione professionale e adozione dei modelli per gli attestati", approvato con decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi n. 12383/LAVFORU del 22 dicembre 2017, di seguito Decreto Attestazioni;
- Decreto del Direttore dell'Area Istruzione, Formazione e Ricerca n. 7544/LAVFORU del 12 settembre 2017 concernente la presentazione dei progetti formativi in lingua slovena.

3. Tipologie di percorso attivabili

1. L'offerta formativa regionale di IeFP si articola a seconda delle caratteristiche in 3 Tipologie:
   - **Tipologia A** – percorsi triennali ordinari di IeFP finalizzati al conseguimento di un attestato di qualifica professionale (III livello EQF);
   - **Tipologia B** - percorsi triennali di formazione duale di IeFP finalizzati al conseguimento di un attestato di qualifica professionale (III livello EQF);
   - **Tipologia B1**- quarto anno di formazione duale IeFP rivolto ad allievi in possesso dell'attestato di qualifica professionale di IeFP e finalizzati al conseguimento di un diploma professionale (IV livello EQF).

2. I percorsi ordinari (Tipologia A) già iniziati negli anni formativi precedenti possono essere convertiti in percorsi duali (Tipologia B) facendo riferimento al relativo prototipo triennale.

4. Modalità di presentazione dei prototipi formativi e delle relative edizioni corsuali (Tip. A, B e B1)

1. L'offerta formativa di IeFP è costituita da un insieme di edizioni corsuali ciascuna delle quali riferita ad un prototipo formativo predisposto secondo quanto previsto dalle Linee guida regionali e dalle presenti Direttive.

2. I prototipi sono presentati utilizzando gli appositi formulari disponibili on line sul sito internet www.regione.fvg.it, formazione-lavoro/formazione/area operatori (Webforma). Il

formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate. Nella sezione "Dati per l'orientamento" del formulario, il soggetto proponente deve riportare una descrizione sintetica ma significativa del prototipo proposto.

3. Per accedere al formulario on line di cui al comma 2 i soggetti proponenti si registrano preventivamente sul medesimo sito. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al capoverso 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:
   a. cognome e nome
   b. codice fiscale
   c. codice d'identificazione (username utilizzato).

   Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta tramite e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it allegando una fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

4. La **domanda di finanziamento** risultante dalla compilazione on line dei formulari è sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante, o suo delegato (va allegata la delega esplicita), del soggetto proponente.

5. I prototipi formativi devono essere presentati al Servizio esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it.

6. Il soggetto proponente presenta pertanto due domande di finanziamento, **una riferita ai prototipi relativi alla Tipologia A e una alla Tipologia B e B1**. A ciascuna domanda di finanziamento corrisponde un messaggio di posta elettronica certificata.

7. Le PEC di cui al comma 6 pertanto contengono il seguente oggetto del messaggio:
   "IeFP 18-19. Prototipi formativi. Tipologia A – TRIESTE SFP"
   ovvero
   "IeFP 18-19. Prototipi formativi. Tipologia B e B1 – TRIESTE SFP".
   Nel caso in cui per motivi di natura tecnica risulti necessario inviare la documentazione con più PEC, l'oggetto del messaggio va integrato, a titolo esemplificativo, aggiungendo "prima parte", "seconda parte", ecc.

8. Ciascun prototipo deve riferirsi ad una figura ed al corrispondente profilo (laddove previsto) di cui all'Allegato A delle Linee guida regionali. Possono essere attivati tuttavia in forma provvisoria nuovi profili, purché sia dimostrato il reale fabbisogno formativo del territorio di riferimento e purché siano:
   a. descritti secondo una logica aggiuntiva rispetto alle competenze della figura nazionale e secondo i criteri costruttivi e descrittivi utilizzati per l'individuazione dei singoli QPR nel Repertorio profili;

b. corredate da un elenco di possibili situazioni tipo da utilizzarsi per la valutazione delle competenze.

9. La presentazione dei prototipi è accompagnata dai seguenti documenti trasmessi tramite posta elettronica certificata (PEC) in allegato ad una delle due domande di cui al comma 6:
   - **documento introduttivo:** descrive le linee di intervento e le caratteristiche dell'offerta formativa, anche duale, dal punto di vista pedagogico/didattico, organizzativo/gestionale e finanziario - con particolare attenzione agli aspetti della progettazione, del monitoraggio, della promozione e della valutazione. Particolare attenzione viene accordata alla dimostrazione del soddisfacimento del fabbisogno formativo emerso dal territorio considerando da un lato, i bisogni espressi dalle famiglie e dagli allievi attraverso le richieste di iscrizione ai vari percorsi formativi, dall'altro i bisogni evidenziati dal mercato del lavoro nei confronti dei quali i primi dovranno necessariamente essere rapportati.
   - **schema riepilogativo** (Allegato 2 delle presenti Direttive) compilato in tutte le sue parti e comprensivo dei seguenti elementi :
     - elenco dei **prototipi (Tipologie A, B e B1)**;
     - elenco delle **edizioni corsuali**:
       - afferenti ai prototipi formativi della tipologia A e B (prime, seconde e terze annualità);
       - afferenti ai prototipi formativi della tipologia B1 (quarte annualità);

5. Termini di presentazione

1. Tutti i prototipi, accompagnati dai documenti di cui all'articolo 4, comma 9, e con le modalità di cui allo stesso articolo, devono essere presentati al Servizio a partire dal giorno successivo **della data di pubblicazione** delle presenti Direttive sul Bollettino ufficiale della Regione ed **entro le ore 23.59** del **18 maggio 2018.**
   Nel caso sia presentata più volte la medesima proposta di operazione viene presa in considerazione l'ultima pervenuta entro i termini consentiti.

6. Modalità di selezione e approvazione delle operazioni

1. Le proposte di operazione riferite ai prototipi vengono selezionate dal Servizio secondo una procedura valutativa delle proposte articolata sulle seguenti due fasi consecutive:
   a) fase istruttoria d'ammissibilità delle operazioni;
   b) fase di selezione delle operazioni secondo la modalità di valutazione di coerenza con l'applicazione dei criteri sotto riportati.

2. La **fase istruttoria** è incentrata sulla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità:

Requisiti di ammissibilità		Cause di non ammissibilità generale
1	Rispetto dei termini di presentazione	- Mancato rispetto dei termini di presentazione previsti all'articolo 5, comma 1
2	Rispetto delle modalità di presentazione	- Mancato rispetto delle modalità di trasmissione dell'operazione previste all'articolo 4, commi 5 e 6
3	Correttezza e completezza della documentazione	- Mancato utilizzo dei formulari previsti all'articolo 4, comma 2 - Mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 4, comma 9 - Mancata sottoscrizione delle domande di finanziamento di cui all'articolo 4, comma 4
4	Possesso dei requisiti giuridici soggettivi da parte del soggetto proponente	- Mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 1

Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità n. 1, 2 e 3 non comporta l'attivazione della procedura di cui all'articolo 16 bis della LR 7/2000.

3. **La fase di selezione** secondo la modalità di valutazione di coerenza è svolta da una Commissione costituita con decreto del responsabile del Servizio in data successiva al termine per la presentazione delle operazioni con l'applicazione del criterio sotto riportato:

Criteri di selezione	Aspetto valutativo
Coerenza dell'operazione	- Coerenza dell'operazione con le finalità e gli obiettivi indicati dalle presenti Direttive - Coerenza dell'articolazione dell'operazione di cui all'articolo 4 comma 8 - Coerenza dell'operazione con l'impianto pedagogico e l'organizzazione metodologica prevista dalle Linee Guida regionali

4. Le operazioni sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle operazioni.

5. Gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione della Commissione sono approvati con decreto del Dirigente responsabile del Servizio entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione. Attraverso tale decreto si provvede ad approvare:
a) l'elenco dei prototipi approvati;
b) l'elenco dei prototipi non approvati;
c) l'elenco dei prototipi esclusi dalla valutazione.
Ove si verifichi l'adozione della procedura di cui all'articolo 16 bis della LR 7/2000, il suddetto termine viene interrotto e riprende a decorrere dalla data finale indicata dal responsabile del procedimento ai fini della presentazione delle controdeduzioni.

6. Il decreto di cui al comma 5 è pubblicato, con valore di notifica per i soggetti interessati, nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it.

7. E' consentita la ripresentazione dei prototipi qualora non approvati o esclusi dalla valutazione secondo i termini e le modalità indicate dalla SRA competente.

8. Le edizioni corsuali non sono soggette a valutazione in quanto riferite a prototipi formativi già approvati. Il Servizio predisporrà un decreto riepilogativo relativo a tutte le edizioni corsuali presentate.

7. Risorse finanziarie e parametri di finanziamento

1. Le risorse necessarie per la realizzazione delle attività formative di IeFP sono stabilite con atto successivo da parte della Giunta regionale tenendo conto delle risorse disponibili sul bilancio regionale e di quelle che vengono messe a disposizione dal Ministero del Lavoro ai sensi dell'articolo 68 della Legge 144/1999.

8. Requisiti di accesso alle operazioni formative

1. I requisiti di accesso ai percorsi di IeFP sono stabiliti dalle Linee guida regionali al capitolo 1, paragrafo 1.3 "Target e condizioni di accesso".

9. Requisiti delle operazioni formative

1. I percorsi formativi di IeFP si riferiscono, per quanto concerne il quadro delle figure e dei profili, l'impianto pedagogico e l'organizzazione metodologica al documento Linee guida regionali.

2. Al fine di assicurare il rispetto del livello essenziale di prestazione di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, **tutte le attività formative** devono essere avviate **entro il 30 settembre 2018** e devono concludersi **entro il 31 agosto 2019.**

3. Tenuto conto della necessità di garantire un congruo lasso di tempo per il perfezionamento dei contratti di apprendistato, **le attività formative riferite ai secondi** (unicamente per l'opzione b)**, terzi e quarti anni di un percorso duale di IeFP (Tipologie B e B1)** devono essere avviate **entro il 31 dicembre 2018**.

4. I percorsi formativi di IeFP sono articolati in moduli di durata annuale.

5. I percorsi formativi aventi ad oggetto la figura di **Acconciatore** ed **Estetista** devono rispettare, nell'articolazione modulare e contenutistica, le disposizioni in materia contenute nella Legge regionale 22 aprile 2002 n. 12 e successive integrazioni e nel Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia approvato con DPR 26 giugno 2015, n.0126/Pres.

6. Le istituzioni formative istituiscono in relazione a ciascun percorso di IeFP, così come previsto dalle Linee guida regionali, un **Comitato tecnico scientifico** di progetto composto dal Direttore dell'istituzione erogatrice del percorso, o da un suo rappresentante, dal referente del percorso e da due docenti coinvolti nel percorso medesimo.

7. Le imprese al cui interno si svolge la parte di formazione pratica nelle forme dell'alternanza o dell'apprendistato (**II**, **III e IV annualità nelle Tipologie B e B1**) devono dimostrare attraverso autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero del lavoro 12 ottobre 2015 sugli standard formativi dell'apprendistato.

10. Modalità di gestione finanziaria

1. Le modalità di gestione finanziaria avviene con l'applicazione dell'UCS 10 A Azioni di qualificazione di base nei percorsi di IeFP di cui al Documento UCS.

2. Le modalità di gestione finanziaria di cui al comma 1 si applicano per le ore di formazione formale svolte presso il centro di formazione professionale nell'ambito dei percorsi di formazione duale di Tipologia B e B1, comprensive anche delle quota oraria (400 ore) riferita ai periodi di applicazione pratica erogati nella modalità dell'impresa formativa simulata (I annualità e II annualità, opzione a).

3. Nei percorsi di formazione duale le modalità di gestione finanziaria riferite ai periodi di applicazione pratica erogati nelle modalità dell'apprendistato e dell'alternanza scuola lavoro sono gestite attraverso l'applicazione dell'Unità di costi standard (UCS) 8 – Formazione individuale personalizzata di cui al Documento UCS riferita all'azione di tutoraggio pedagogico (II annualità opzione b, III e IV annualità).

4. Il costo complessivo di ogni operazione è rappresentato per Tipologia e per singola annualità (nel caso di formazione duale) nella Tabella seguente:

Annualità	Tipologia	Parametro formazione presso cfp	Parametro formazione per impresa formativa simulata presso cfp	Parametro tutoraggio per alternanza o apprendistato
I,II e III	A	6,58 * 1.056 * n. allievi	/	/
I	B	6,58 * 656 ore * n. allievi	6,58 * 400 ore * n. allievi	/
II opzione a	B	6,58 * 656 ore * n. allievi	6,58 * 400 ore * n. allievi	/
II opzione b	B	6,58 * 633 ore * n. allievi	/	26,00 * 60 ore * n. allievi
III	B	6,58 * 528 ore * n. allievi	/	26,00 * 60 ore * n. allievi
IV	B1	6,58 * 528 ore * n. allievi	/	26,00 * 60 ore * n. allievi

11. Documentazione attestante l'avvenuta realizzazione delle operazioni

1. Il corretto svolgimento e l'effettivo completamento delle operazioni, gestite con l'applicazione dell'UCS 10 A riferita ai percorsi formativi e della UCS 8 per quanto concerne il tutoraggio pedagogico, costituisce di per sé dimostrazione dell'onere di spesa sostenuto. Il soggetto gestore pertanto non deve provare i pagamenti effettuati con l'esibizione dei documenti di spesa, ma dimostrare il corretto effettivo svolgimento della formazione in conformità a quanto previsto dalle presenti Direttive.
   In tale fattispecie infatti si prescinde dalla presentazione di documentazione contabile a giustificazione delle spese sostenute fatto salvo l'obbligo per il soggetto attuatore della sua conservazione.

2. Il rendiconto va presentato alla competente struttura della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca – Area istruzione, formazione e ricerca - Servizio programmazione e gestione interventi formativi in via Ippolito Nievo 20, Udine, **entro il 31 dicembre** dell'anno in cui si è conclusa l'attività formativa in senso stretto.

3. Il rendiconto va presentato secondo le indicazioni di cui all'articolo 17 del Regolamento Formazione ed è costituito oltre che dalla documentazione prevista all'articolo 2, comma 2 dell'Allegato 2 del Regolamento stesso da:
   - per il personale dipendente e/o esterno impegnato in attività di tutoraggio nei percorsi di formazione duale relativamente ai periodi di alternanza scuola lavoro e apprendistato: elenco del personale con indicazione di nome, cognome, codice fiscale, livello, mansione da contratto, ore svolte e timesheet;
   - per il personale dipendente e/o esterno impegnato in attività di docenza indicazione anche dei corsi su cui è stato impiegato.

12. Criteri per la determinazione delle ore-allievo ai fini della rendicontazione

1. Il numero di **ore allievo** effettivamente **rendicontabili** e il numero delle ore di tutoraggio nel caso di formazione duale viene determinato secondo quanto previsto dalla seguente Tabella:

Tipologia	**Frequenza >= 75%**	**Frequenza < 75%**
A (1, 2 e 3 anno) B (1 anno e 2 anno, opzione a)	100% delle ore del percorso (1.056)	N. ore effettive di frequenza
B (2 anno, opzione b)	100% delle ore c/o CFP *(528 nel caso di alternanza o 633 nel caso di apprendistato)* **+** N. ore effettive tutoraggio	N. ore effettive di frequenza c/o CFP **+** N. ore effettive tutoraggio
B (3 anno) e B1	100% delle ore c/o CFP (528) **+** N. ore effettive tutoraggio	N. ore effettive di frequenza c/o CFP **+** N. ore effettive tutoraggio

2. Poiché i pagamenti derivano dalle quantità realizzate (ore di formazione, ore allievo) verrà data particolare importanza alla correttezza del conteggio delle ore di frequenza degli allievi. In fase di verifica rendicontale verranno in particolar modo esaminati gli allievi sul limite del 75% di frequenza (con ore di poco superiori o inferiori alla soglia).

3. Si fa presente che il finanziamento è unico e comprende sia i percorsi di tipologia A che i percorsi di tipologia B (compresi i costi di tutoraggio relativi ai periodi di alternanza scuola lavoro e apprendistato) e dovrà pertanto essere presentato un unico rendiconto.

4. Per verificare che il costo unitario, calcolato in base al numero di ore/allievo effettivamente rendicontabili, non superi di oltre il 30% l'unita di costo standard (UCS), si dovrà detrarre dal finanziamento totale il costo per l'attività di tutoraggio calcolato sulla base delle ore effettive. L'importo ottenuto si dividerà per il numero di ore/allievo effettivamente rendicontabili ottenendo così il nuovo parametro ora/allievo (che non dovrà superare di oltre il 30% l'unità di costo standard di euro 6,58).

13. Rideterminazione finanziaria

1. Le modalità di trattamento delle UCS per le operazioni relative ai percorsi IeFP sono stabilite all'Allegato 3 del Regolamento Formazione.

14. Concessione del contributo e flussi finanziari

1. Il Servizio provvede con decreto del dirigente responsabile all'adozione dell'atto di concessione del contributo entro 60 giorni dall'adozione del decreto riepilogativo delle edizioni corsuali da avviare.

2. Il Servizio, ad avvenuta adozione del decreto di concessione del contributo, trasmette apposita nota al soggetto attuatore nella quale comunica gli estremi del decreto di concessione reperibile sul sito www.regione.fvg.it *(Amministrazione trasparente)*.

3. Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della LR 27/2017, su richiesta del beneficiario possono essere erogati un anticipo del 50 per cento del finanziamento dopo l'avvio dell'attività e ulteriori anticipi fino al 45 per cento dopo sei mesi dall'avvio dell'anno formativo o dopo la realizzazione del 50 per cento delle ore complessivamente previste.

4. L'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazioni e somma ammessa a rendiconto, verrà erogato ad avvenuta approvazione del rendiconto di cui all'articolo 11. Il Servizio ne darà comunicazione al beneficiario con apposita nota.

15. Monitoraggio

1. Ai fini della gestione dell'attività inerente il monitoraggio fisico dei dati, il Servizio competente richiede con tempestiva comunicazione la compilazione della Tabella di cui all'Allegato 3, espressamente dedicata alla raccolta di informazioni necessarie ai fini del completamento dei dati di monitoraggio elaborati su scala nazionale. Si precisa altresì che,

nel caso si renda necessario, possono essere avanzate ulteriori richieste di dati fisici attualmente non indicati nell'Allegato medesimo.

2. Ai fini delle attività di controllo e monitoraggio delle attività Effe.Pi rende accessibile al Servizio il proprio sistema informativo gestionale avendo anche cura di provvedere:
   a. con cadenza bimestrale, al caricamento delle ore di tutti gli allievi a partire dal mese di novembre. Il primo caricamento riguarda i mesi di settembre ed ottobre e viene effettuato entro il 30 novembre;
   b. al caricamento del totale delle ore effettive di stage (o di alternanza o di apprendistato nel caso di formazione duale) svolte da ciascun allievo distintamente. Solamente nel caso in cui lo stage non sia ancora concluso al momento del caricamento potrà esserne indicato il totale ad esclusione di quelle relative allo stage (il totale dovrà comunque essere aggiornato successivamente).

ALLEGATO 1

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE TIPOLOGIE A, B, B1

MODALITA' DI GESTIONE DEI PERCORSI

1. Premessa

1. Le modalità di gestione dei percorsi sono definite dal Regolamento Formazione e dalle Linee Guida regionali. Di seguito si forniscono alcune precisazioni relative a fattispecie non ricomprese nei citati documenti.

2. Autorizzazione cumulativa stage

1. A seguito all'adozione da parte del Servizio del decreto riepilogativo delle edizioni corsuali da avviare è possibile presentare in via preventiva una richiesta cumulativa di autorizzazione in deroga ai limiti di orario e di giornate di cui all'articolo 8 commi 2 e 3 del Regolamento Formazione.

2. Tale richiesta cumulativa può essere presentata nei casi in cui i percorsi formativi coinvolti sono riferiti a figure professionali per le quali l'esercizio dell'attività lavorativa rende necessari il ricorso alle deroghe di cui al comma 1.

3. Visite didattiche

1. Per quanto attiene le **visite didattiche** organizzate dal soggetto gestore e previste in sede di prototipo, si precisa che **non si rende necessaria** da parte del Servizio **alcuna autorizzazione preventiva**, ma ne va data esclusivamente comunicazione al Servizio.

4. Partecipazione di allievi a progetti nazionali e/o comunitari

1. La partecipazione di allievi a progetti nazionali e/o comunitari si configura di norma come LARSA di approfondimento. La presenza dell'allievo va riportata sul registro in uso da parte del progetto di riferimento qualora previsto o utilizzando il registro individuale di stage.

2. Nel caso il progetto si configuri come sostituzione dello stage curricolare, la presenza dell'allievo va riportata utilizzando il registro individuale di stage.

5. Ammissioni (inserimento di nuovi allievi)

1. Nel corso di ciascuna annualità formativa è ammissibile in qualsiasi momento l'inserimento di nuovi allievi all'interno dei percorsi senza alcuna autorizzazione regionale nel rispetto delle modalità descritte nella tabella di cui al successivo comma 2. La variazione deve essere comunicata entro 5 giorni successivi alla data dell'inserimento.

2. Ai fini dell'ammissione di un allievo in una determinata annualità l'istituzione formativa è tenuta a seguire le seguenti procedure:

Annualità	Periodo ammissione	Modello da utilizzare	Rideterminazione ore annualità (*)	Verbale CTS (**)
1° - 4°	Primo giorno del corso	FP1	NO	NO
1° - 4°	Entro 15 giorni	FP4	NO	NO
1° - 4°	Dal 16° giorno	FP4	SI	SI
2° - 3°	Primo giorno del corso	FP1	NO	SI
2° - 3°	Entro 15 giorni	FP4	NO	SI
2° - 3°	Dal 16° giorno	FP4	SI	SI

(*) **NO**: Il monte ore previsionale dell'allievo rimane quello totale dell'annualità senza alcuna rideterminazione;
SI: Il monte ore previsionale dell'allievo viene rideterminato rispetto alle ore dell'annualità già svolte.

(**) Allegato 4 parte integrante delle presenti Direttive da inviare al seguente indirizzo PEC: *lavoro@certregione.fvg.it*

6. Registri allievi

1. La registrazione delle presenze degli allievi avviene attraverso l'utilizzo del modello di registro (Allegato 1a) già in uso. Il modello non richiede la firma degli allievi in entrata e in uscita ma solo la firma di presenza per mattina e pomeriggio. Per segnalare entrate in ritardo e uscite anticipate è possibile utilizzare l'apposito spazio note. Nei dati riepilogativi a fondo pagina viene richiesto di inserire, oltre al totale teoria e pratica, anche il totale delle ore di stage. Tale dato dovrà essere compilato al rientro degli allievi dallo stage (anche nel caso di più stage) e riportato poi nella pagine seguenti in modo che sommandolo alle ore di teoria e pratica ne risulti sempre il totale complessivo delle ore svolte (dato anche questo da riportare).

2. Le ore di LARSA possono essere registrate sul registro, nel caso venga coinvolta l'intera classe, o su fogli mobili. In questo ultimo caso si autorizzano gli Enti riuniti nell'ATI Effe.Pi, a presentare presso il Servizio competente i fogli con la sola indicazione dell'Operatore e con numerazione progressiva a partire da 1, separata per ciascun soggetto accreditato, al fine di rendere indipendente il processo di vidimazione di nuove pagine quando necessario. I campi residui, previsti dal Modello Registro Larsa già in uso (Allegato 1c), devono essere compilati e stampati sui fogli vidimati nel momento di avvio dei Larsa medesimi. Nel caso di registrazione su fogli mobili, degli stessi deve essere presentata una copia a rendiconto e in fase di verifica in itinere, per tutti i corsi frequentati dagli allievi che hanno seguito il Larsa in argomento.

7 Sedi di realizzazione

1. Tutte le attività formative devono realizzarsi presso sedi accreditate. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula, così come definita in sede di accreditamento, in cui l'attività viene realizzata.

2. E' ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali a fronte di specifiche esigenze, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Accreditamento. Prima dell'utilizzo delle stesse, l'ATS Effe.Pi. deve darne comunicazione, con le adeguate motivazioni, al Servizio, utilizzando i modelli allo scopo definiti, in tempi congrui con lo svolgimento dell'attività prevista.

8. Formazione duale in apprendistato

1. Per quanto concerne i percorsi di formazione duale (Tipologie B e B1) che si realizzano mediante il contratto di apprendistato, è necessario predisporre la documentazione prevista dal Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 (Protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa, Piano formativo individuale, Dossier individuale) che dovrà rimanere esclusivamente nella disponibilità dei soggetti coinvolti.

9. Ammissione alle annualità successive alla prima e alla seconda annualità ed all'esame finale

1. L'ammissione alle annualità successive alla prima e alla seconda annualità è subordinata:
   - al giudizio finale del consiglio di classe, teso a fornire, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida regionali una valutazione di idoneità degli allievi. Tale valutazione tiene conto di una o più prove situazionali organizzate così come descritto nell'Allegato C delle Linee Guida regionali;
   - ad un'effettiva presenza ad almeno il **75%** della durata prevista dalle singole annualità. **Motivate e straordinarie deroghe** al suddetto limite del 75% della effettiva presenza possono essere concesse nei termini che seguono e **previa autorizzazione** del Servizio a seguito di specifica richiesta supportata dalla dichiarazione del Comitato Tecnico scientifico la quale:
     - motiva ed evidenzia la straordinarietà della richiesta medesima;
     - conferma che le assenze per le quali si richiede la deroga sono documentate e continuative;
     - esprime formale parere che le assenze per le quali si richiede la deroga non pregiudicano la possibilità di procedere alla valutazione degli allievi interessati.

2. Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento Formazione e dall'Allegato C delle Linee guida regionali l'ammissione agli esami finali è subordinata ad un'effettiva presenza ad almeno il **75%** della durata prevista dell'ultima annualità. **Motivate e straordinarie deroghe** al suddetto limite del 75% della effettiva presenza possono essere concesse nei termini che seguono e **previa autorizzazione** del Servizio a seguito di specifica richiesta supportata dalla dichiarazione del Comitato Tecnico scientifico la quale:
   - motiva ed evidenzia la straordinarietà della richiesta medesima;
   - conferma che le assenze per le quali si richiede la deroga sono documentate e continuative;

- esprime formale parere che le assenze per le quali si richiede la deroga non pregiudicano la possibilità di procedere alla valutazione degli allievi interessati.

3. La richiesta di deroga di cui al comma 2 deve pervenire al Servizio con congruo anticipo rispetto alla data prevista degli esami e comunque **almeno dieci giorni lavorativi** prima dell'effettuazione degli stessi. Non verranno prese in considerazione le richieste di deroga pervenute in corso di svolgimento dell'esame.

4. Per quanto riguarda il calcolo della percentuale di frequenza si precisa che il computo delle ore tiene conto del percorso formativo a far data dall'ammissione e riferite al monte ore complessivo da frequentare evidenziato nel verbale del Comitato Tecnico Scientifico.

5. La seguente Tabella riepiloga la frequenza richiesta ai fini dell'ammissione all'anno successivo o all'esame finale:

TIPOLOGIA/ANNUALITA'	AI FINI DELL'AMMISSIONE ALL'ANNO SUCCESSIVO/ESAME FINALE
A (1, 2) B (1 anno e 2 anno, opzione a)	Frequenza >= 75% delle ore previste
A (3 anno)	Frequenza >= 75% delle ore previste al netto dell'esame finale
B (2 anno, opzione b)	In caso di Alternanza: Frequenza >= 75% delle ore previste In caso di Apprendistato: Frequenza >= 75% delle ore previste c/o CFP + Frequenza >= 75% delle ore previste in azienda *(D.M. 12 Ottobre 2015, Articolo 8, Comma 3)*
B (3 anno) e B1	In caso di Alternanza: Frequenza >= 75% delle ore previste al netto dell'esame finale In caso di Apprendistato: Frequenza >= 75% delle ore previste c/o CFP al netto dell'esame finale + Frequenza >= 75% delle ore previste in azienda *(D.M. 12 Ottobre 2015, Articolo 8, Comma 3)*

10. Attestati

1. I modelli di attestato sono reperibili sul sito internet www.regione.fvg.it *formazione-lavoro/formazione/area operatori* nella sezione Rilascio di attestati.

2. In coerenza con le disposizioni regionali di tutela della minoranza slovena, le attestazioni acquisite al termine di un percorso di IeFP rivolto ad un'utenza di madrelingua slovena, sono rilasciate anche in lingua slovena.

OPERATORE

REGISTRO PRESENZA ALLIEVI

(teoria e pratica)

DENOMINAZIONE PROGETTO | NR.CODICE PROGETTO

ANNO FORMATIVO | FINANZIAMENTO | SUB PIANO

Il presente registro è composto
da pagine numerate
dal n.___ al n.___

Ver. 2011_2

Mod. FP3

ELENCO DEGLI ALLIEVI[1]		
N.	COGNOME E NOME	GRUPPO[2]
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		

[1] in ordine alfabetico
[2] riportare la lettera dell'alfabeto che individua il gruppo al quale l'allievo è stato assegnato

PRESENZE DEL GIORNO: **PAG.**

FIRMA DEGLI ALLIEVI			
	MATTINA	POMERIGGIO	NOTE : ENTRATE/USCITE ALLIEVI
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			

Note

ATTIVITA' DEL GIORNO: **PAG.**

		Gruppo: _____
dalle ore alle ore	MODULO: Unità Formativa/Contenuti:	Firma Docente Firma Codocente

5

		Gruppo: _____
dalle ore alle ore	MODULO: Unità Formativa/Contenuti:	Firma Docente Firma Codocente

		Gruppo: _____
dalle ore alle ore	MODULO: Unità Formativa/Contenuti:	Firma Docente Firma Codocente

		Gruppo: _____
dalle ore alle ore	MODULO: Unità Formativa/Contenuti:	Firma Docente Firma Codocente

		Gruppo: _____
dalle ore alle ore	MODULO: Unità Formativa/Contenuti:	Firma Docente Firma Codocente

		Gruppo: _____
dalle ore alle ore	MODULO: Unità Formativa/Contenuti:	Firma Docente Firma Codocente

		Gruppo: _____
dalle ore alle ore	MODULO: Unità Formativa/Contenuti:	Firma Docente Firma Codocente

		Gruppo: _____
dalle ore alle ore	MODULO: Unità Formativa/Contenuti:	Firma Docente Firma Codocente

NOTE

DATI RIEPILOGATIVI

Totale presenze	Tot.ore del giorno		Tot. ore compless.del corso				Firma Referente del Progetto
	teoria	pratica	teoria	pratica	stage	Totale	

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

OPERATORE

REGISTRO PRESENZA ALLIEVI

(stage / tirocinio)

DENOMINAZIONE PROGETTO	NR.CODICE PROGETTO

ANNO FORMATIVO	FINANZIAMENTO	SUB PIANO

Il presente registro è composto
da pagine numerate
dal n.___ al n.___

Mod. FP5c

ELENCO DEGLI ALLIEVI[1]		
N.	COGNOME E NOME	TOT.ORE[2]
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		

[1] in ordine alfabetico e nello stesso ordine in cui sono stati inseriti nel registro per la teoria e la pratica
[2] riportare il totale delle ore di stage/tirocinio effettuate da ciascun allievo comprensivo delle eventuali ore di rientro

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

OPERATORE	DENOM./RAG.SOC.SOGGETTO OSPITANTE LO STAGE/TIROCINIO

SCHEDA INDIVIDUALE

PER LO STAGE / TIROCINIO

DENOMINAZIONE PROGETTO	NR.CODICE PROGETTO

COGNOME E NOME DELL'ALLIEVO	TOTALE ORE

Firma del Referente del Progetto

Il presente registro è composto
da pagine numerate
dal n.___ al n.___

Mod. FP5c

PAG.

PAG.

Data[3]		Firma allievo	

	dalle ore	alle ore	Tot ore	Attività svolta
Mattina				
Pomeriggio				
Note				

Data[3]		Firma allievo	

	dalle ore	alle ore	Tot ore	Attività svolta
Mattina				
Pomeriggio				
Note				

Data[3]		Firma allievo	

	dalle ore	alle ore	Tot ore	Attività svolta
Mattina				
Pomeriggio				
Note				

Data[3]		Firma allievo	

	dalle ore	alle ore	Tot ore	Attività svolta
Mattina				
Pomeriggio				
Note				

Data[3]		Firma allievo	

	dalle ore	alle ore	Tot ore	Attività svolta
Mattina				
Pomeriggio				
Note				

Firma Tutor aziendale	
Firma Referente Ente	

[3] massimo 8 ore giornaliere

MODULO/UNITÀ FORMATIVA/MATERIA:
ARGOMENTO TRATTATO:

	Teoria		Pratica		Altro (indicare)

SEDE EROGAZIONE:			DATA:	
ELENCO DEGLI ALLIEVI			FIRME ATTESTANTI LA PRESENZA ALLA LEZIONE	
N.	COGNOME E NOME	CODICE REG. CORSO DI PROVENIENZA	DALLE/ALLE	DALLE/ALLE

COGNOME E NOME DEL DOCENTE	DALLE ORE	ALLE ORE	FIRMA

NOTE (ingressi posticipati/uscite anticipate; spostamenti di sede per visite di studio; ecc; se lo spazio è insufficiente continuare sul retro):
FIRMA COORDINATORE

CODICE REGIONALE

Allegato 1 - Schema riepilogativo ***tipologia B e B1***

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16	17	18
Decreto	**Codice progetto (*regionale*)**	**Classif.**	**CFP**	**Sede**	**Cod. interno**	**Denominazione**	**Annualità**	**Note**	**N. allievi**	**Totale ore progetto**	**Ore presso Cfp 2018/2019**	**Ore presso impresa 2018/2019**	**Ore presso Cfp 2019/2020**	**Ore presso impresa 2019/2020**	**Ore presso Cfp 2020/2021**	**Ore presso impresa 2020/2021**	**Numero Larsa progetto**	**Totale ore Larsa a.f. 2018/2019**	**Ore tutoraggio complessive**

colonna	***dettaglio***
1	*a cura della Direzione*
2	*a cura della Direzione*
4	*mettere B o B1*
7	*ad uso interno*
9	*inserire l'annualità da svolgere*
10	*ad uso interno dell'ATS*
12	*da indicare solo per la Tipologia B*
18	*solo in caso di terza o quarta annualità*

Allegato 4

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
PERCORSI DI IeFP - A.F. 2018/2019

DICHIARAZIONE

ALLIEVO AMMESSO SUCCESSIVAMENTE ALL'AVVIO DEL CORSO
(*ALLEGATO 1, ARTICOLO 4*)

Il Comitato Tecnico Scientifico del progetto cod. ____________________, denominato ____ riunitosi in data ____________ attesta che sono state verificate tramite prove e/o dossier le competenze possedute dall'allievo/a ________________________ al fine dell'ammissione alla _____annualità del percorso.

Esito della verifica[1]:

COMPETENZE DI BASE	NON POSSEDUTA	POSSEDUTA
Competenza linguistica		
Competenza in lingua straniera		
Competenza matematico scientifico tecnologica		
Competenza storico-socio economica		
Competenze trasversali		
COMPETENZE PROFESSIONALI	NON POSSEDUTA	POSSEDUTA
(dettagliare)		
(dettagliare)		
(dettagliare)		
(dettagliare)		

Oltre al programma previsto nel corso in oggetto dalla data odierna a fine anno formativo , verranno programmate le seguenti attività individuali di recupero, da svolgersi tramite LARSA sia all'interno che all'esterno del corso

COMPETENZE DI BASE:
(dettagliare le unità formative)
COMPETENZE PROFESSIONALI:
(dettagliare le unità formative)

ORE DEL PERCORSO DA SVOLGERE:____

I COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Cognome e Nome Firma

Luogo e Data

[1] Indicare con una X se si ritiene la competenza posseduta o non posseduta

18_14_1_DDS_SVIL SERV SOC_530_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo dei servizi sociali dei Comuni 26 marzo 2018, n. 530

Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Programma Operativo 2014/2020. Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO annualità 2015. Programma specifico n. 23/15 - Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia a. e. 2018-19. Approvazione delle manifestazioni di interesse e riparto delle risorse finanziarie.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità 2015", di seguito PPO 2015, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015, che prevede tra l'altro la realizzazione del programma specifico n. 23/2015 "Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia a. e. 2018-19" a valere sull'Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà" del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo - 2014/2020;

VISTO il decreto n. 1902/SPS del 13 dicembre 2017, pubblicato sul BUR n. 51 del 20 dicembre 2017, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico destinato alla raccolta delle manifestazioni di interesse, di seguito per brevità Avviso, finalizzato all'attuazione del predetto programma specifico n. 23/15 per l'anno educativo 2018-19 mediante implementazione di buoni servizio per i servizi educativi per la prima infanzia per un valore complessivo di Euro 2.400.000,00;

PRECISATO che per la più efficiente implementazione del programma specifico n. 23/2015 si è considerato necessario il coordinamento con gli interventi sostenuti dal fondo regionale per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, gestito dai Servizi sociali dei Comuni e pertanto con il su menzionato Avviso si è stabilito di individuare nelle Unioni territoriali intercomunali (UTI) che gestiscono detti Servizi i soggetti titolati alla presentazione delle manifestazioni di interesse;

DATO ATTO pertanto che, entro i termini previsti, sono pervenute n. 18 manifestazioni di interesse da parte delle UTI in qualità di enti gestori del SSC;

PRECISATO che le manifestazioni di interesse devono essere valutate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato con Delibera di Giunta n. 2069 del 26 ottobre 2017, attraverso una prima fase di ammissibilità ed una seconda di valutazione di coerenza;

VISTO il decreto n. 426/SPS del 5 marzo 2018, che costituiva la Commissione per la valutazione della coerenza delle manifestazioni di interesse finalizzate all'attuazione del predetto programma specifico n. 23/2015 per l'anno educativo 2018-19;

EVIDENZIATO che in data 6 marzo 2018 la sopra citata Commissione ha provveduto alla valutazione delle manifestazioni di interesse presentate entro i termini previsti, formalizzando le risultanze finali nel verbale sottoscritto dai Componenti della Commissione;

PRESO ATTO che dal citato verbale emerge che n. 18 manifestazioni di interesse, elencate nell'Allegato A parte integrante del presente decreto, sono state ritenute ammissibili e valutate positivamente, e quindi risultano approvabili e che alcuna manifestazione di interesse pervenuta è stata ritenuta non ammissibile;

CONSIDERATO che, in base al paragrafo 6, punto 2 del sopra citato Avviso, allegato al decreto n. 1902/SPS del 13 dicembre 2017, le risorse disponibili per l'anno educativo 2018-19, pari a euro 2.400.000,00, sono proporzionalmente ripartite tra le UTI che ne abbiano manifestato interesse sulla base del numero di domande presentate per l'anno educativo 2017-18 con ISEE pari o inferiore a Euro 20.000,00, a valere sul fondo di cui all'articolo 15 della LR 20/2005 e sul fondo FSE, e che tale ripartizione è riportata nell'Allegato B parte integrante del presente decreto;

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli Allegati A e B parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con DPGR n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 04 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto n. 469/DC dd. 24 marzo 2017, che approva le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;
VISTO il decreto n. 1107/LAVFORU del 27 febbraio 2018, con il quale è stata individuata quale struttura attuatrice e referente del programma specifico n. 23/15 del PPO 2015 il Servizio Sviluppo dei Servizi sociali dei Comuni della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

DECRETA

1. Di approvare, per quanto esplicitato in premessa, le manifestazioni d'interesse elencate nell'Allegato A, parte integrante del presente decreto.
2. Le risorse disponibili sono ripartite tra i soggetti proponenti delle manifestazioni di interesse di cui al punto 1. in base al paragrafo 6, punto 2 dell'avviso pubblico approvato con decreto n. 1902/SPS del 13 dicembre 2017, come indicato nell'Allegato B parte integrante del presente decreto.
3. Con successivi atti si provvederà alla predisposizione degli atti di prenotazione e concessione delle risorse spettanti ai singoli beneficiari e attuatori dei progetti.
4. Il presente decreto, comprensivo degli Allegati A e B parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione
Trieste, 26 marzo 2018

GUGLIELMI

Allegato A

N.	Proponente	Data invio istanza	Cod. operazione
1	UTI Giuliana	02/02/2018	SA1802537001
2	UTI Collio - Alto Isonzo	02/02/2018	SA1802417001
3	UTI Carso Isonzo Adriatico	01/02/2018	SA1802354001
4	UTI del Canal del ferro - Val Canale	29/01/2018	SA1801892001
5	UTI del Gemonese	30/01/2018	SA1802033001
6	UTI della Carnia	31/01/2018	SA1802267001
7	UTI Collinare	31/01/2018	SA1802236001
8	UTI del Torre	26/01/2018	SA1801662001
9	UTI del Natisone	31/01/2018	SA1802241001
10	UTI Mediofriuli	30/01/2018	SA1802099001
11	UTI del Friuli Centrale	02/02/2018	SA1802534001
12	UTI Agro Aquileiese	26/01/2018	SA1801659001
13	UTI Riviera Bassa Friulana	30/01/2018	SA1802015001
14	UTI Livenza – Cansiglio - Cavallo	26/01/2018	SA1801770001
15	UTI Tagliamento	17/01/2018	SA1800878001
16	UTI Sile e Meduna	30/01/2018	SA1801987001
17	UTI della Valli e delle Dolomiti Friulane	29/01/2018	SA1801826001
18	UTI del Noncello	02/02/2018	SA1802439001

Allegato B

N.	Proponente	Numero domande[1]	Quota % assegnata	Totale risorse disponibili per l'a.e. 2018/19	Risorse esercizio 2018	Risorse esercizio 2019
1	UTI Giuliana	806	28,663%	687.908,96	229.302,99	458.605,97
2	UTI Collio - Alto Isonzo	187	6,650%	159.601,71	53.200,57	106.401,14
3	UTI Carso Isonzo Adriatico	194	6,899%	165.576,10	55.192,03	110.384,07
4	UTI del Canal del ferro - Val Canale	10	0,356%	8.534,85	2.844,95	5.689,90
5	UTI del Gemonese	39	1,387%	33.285,92	11.095,31	22.190,61
6	UTI della Carnia	42	1,494%	35.846,37	11.948,79	23.897,58
7	UTI Collinare	63	2,240%	53.769,56	17.923,19	35.846,37
8	UTI del Torre	24	0,853%	20.483,64	6.827,88	13.655,76
9	UTI del Natisone	96	3,414%	81.934,57	27.311,52	54.623,05
10	UTI Mediofriuli	86	3,058%	73.399,72	24.466,57	48.933,15
11	UTI del Friuli Centrale	476	16,927%	406.258,89	135.419,63	270.839,26
12	UTI Agro Aquileiese	76	2,703%	64.864,86	21.621,62	43.243,24
13	UTI Riviera Bassa Friulana	44	1,565%	37.553,34	12.517,78	25.035,56
14	UTI Livenza - Cansiglio - Cavallo	144	5,121%	122.901,85	40.967,28	81.934,57
15	UTI Tagliamento	146	5,192%	124.608,82	41.536,27	83.072,55
16	UTI Sile e Meduna	63	2,240%	53.769,56	17.923,19	35.846,37
17	UTI della Valli e delle Dolomiti Friulane	55	1,956%	46.941,68	15.647,23	31.294,45
18	UTI del Noncello	261	9,282%	222.759,60	74.253,20	148.506,40
	Totale	**2812**	**100,000%**	**2.400.000,00**	**800.000,00**	**1.600.000,00**

[1] numero di domande presentate per l'anno educativo 2017-18 con ISEE pari o inferiore a Euro 20.000,00, a valere sul fondo di cui all'articolo 15 della LR 20/2005 e sul fondo FSE

18_14_1_DPO_COORD TRASV PROC PSR_1289_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa "Coordinamento trasversale procedure relative alle misure ad investimento del programma di sviluppo rurale" del Servizio sviluppo comparto agricolo 21 marzo 2018, n. 1289

Accesso individuale alla tipologia d'intervento 6.4.2 (Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali) del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Codifica bando dematerializzato SIAN n. 1899 dd. 10.11.2016). Aiuti in conto capitale a titolo de minimis. Approvazione del primo scorrimento di graduatoria delle domande ammesse dall'Ufficio attuatore.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTA la decisione C(2015) 6589 finale del 24 settembre 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (P.S.R. 2014-2020);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2015, n. 2033 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del P.S.R. 2014-2020;

VISTO il P.S.R. 2014-2020, nella sua ultima versione adottata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2017) 7706 del 14 novembre 2017, della quale si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 2375 del 1 dicembre 2017;

ATTESO che l'attuazione delle misure del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 avviene con l'emanazione di appositi bandi, in conformità al regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR 2014-2020, ai sensi dell'art. 73 comma 2 della Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione del 7 luglio 2016, n. 141/Pres. e modificato dal decreto del Presidente della Regione del 4 aprile 2017, n. 073/Pres.;

VISTO il bando per l'accesso individuale alla tipologia d'intervento 6.4.2 (Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali) del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2021 del 28 ottobre 2016 pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 45 in data 9 novembre 2016;

ATTESO che il regolamento di attuazione individua nel Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche l'Ufficio attuatore della misura 6, tipo d'intervento 6.4.2 (Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali) del Programma di sviluppo rurale 2014-2020;

VISTO l'art. 20 del bando che prevede al comma 3 che l'Ufficio attuatore adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla struttura responsabile e lo pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'art. 11 - Graduatorie, del regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR 2014-2020 emanato con decreto del Presidente della Regione del 7 luglio 2016, n. 141/Pres.;

RICORDATO che il sostegno è erogato in conto capitale a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell'unione Europea n. 352 di data 24 dicembre 2013;

RICORDATO che al bando sono state assegnate risorse pari ad euro 1.400.000,00, incrementate di ulteriori euro 600.000,00 in relazione a quanto previsto dalla D.G.R. n. 2516, concernente "DPReg 141/2016 - PSR 2014-2010. Integrazione delle dotazioni finanziarie dei bandi ...";

VISTO il decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa "coordinamento trasversale procedure relative alle misure ad investimento del programma di sviluppo rurale" n. 215 del 19.01.2018, pubblicato sul BUR n. 5 del 31.01.2018 con il quale è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno ammesse e sono stabiliti gli importi concedibili a finanziamento sul bando approvato con DGR n. 2021/2016;

VISTI in particolare l'Allegato A, costituito dalle domande ammesse al finanziamento e l'Allegato B, costituito dalle domande ritenute ammissibili ma non finanziate in relazione alle risorse disponibili, del sopraindicato atto;
TENUTO CONTO in base al comma 1 dell'art. 21 del bando che la graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR (31 gennaio 2018);
PRESO ATTO che la disponibilità finanziaria assegnata con DGR 1 dicembre 2017, n. 2376 è risultata insufficiente al finanziamento di tutte le domande di aiuto collocate in graduatoria;
VISTA la DGR 25 gennaio 2018, n. 120 concernente "L.R. 45/2017, Art. 3 - Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Assegnazione fondi integrativi", con il quale la dotazione finanziaria del bando viene aumentata di ulteriori euro 3.000.000,00 a titolo di aiuto di Stato;
TENUTO CONTO che le risorse aggiuntive sono aiuti di Stato e, pertanto, ai sensi dell'art. 81 del regolamento (CE) 1305/2013 sono risorse assegnabili alle medesime condizioni di cui ai regolamenti dello sviluppo rurale in quanto rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE;
RITENUTO di procedere allo scorrimento della graduatoria con applicazione alla stessa delle ulteriori risorse resesi disponibili;
RICHIAMATO il comma 3 dell'art. 21 del bando che prevede, nel caso di una domanda parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, che il beneficiario interessato può alternativamente accettare il minore contributo con rimodulazione dell'operazione, accettare il minore contributo assegnato e impegnarsi a realizzare l'operazione fermo restando che eventuali sopravvenienze di economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzate prioritariamente per il pacchetto in questione o, eventualmente, rinunciare all'aiuto;
RICHIAMATO il comma 5 dell'art. 19 del bando in base al quale in caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è individuato nel beneficiario più giovane e, in caso di ulteriore parità, nella domanda con costo ammesso inferiore;
RICHIAMATO il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
DATO ATTO che sono stati eseguiti i controlli relativi alla compatibilità con la concessione di sovvenzioni a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013 e che i conseguenti atti di concessione terranno conto degli obblighi previsti dall'art. 9 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato in G.U. serie generale n. 175 dd 28.7.2017;
RITENUTO di evidenziare in allegato, con apposita nota, il caso delle domande per le quali l'aiuto ammesso è finanziato nei limiti di euro 200.000,00, costituente limite massimo degli aiuti concedibili al beneficiario a titolo de minimis, nell'arco di tre esercizi finanziari, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2;
RICHIAMATO il comma 2 dell'art. 21 del bando che stabilisce che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, verranno prioritariamente finanziate le domande relative ad interventi realizzati interamente nelle aree C e D della Regione, fino al raggiungimento dell'importo di spesa del 22% delle risorse assegnate, qualunque sia la loro posizione in graduatoria;
CONSIDERATO che tale condizione risulta soddisfatta essendo quantificate in euro 3.565.332,07 le risorse assegnate ad interventi di cui al comma precedente;
TENUTO CONTO che in fase di approvazione della graduatoria originaria l'operazione proposta dal beneficiario in posizione n. 14 - Allegato A è risultata solo parzialmente finanziabile e ritenuto pertanto di provvedere ad assegnare le risorse necessarie a compensazione dell'intero aiuto ammissibile;
TENUTO CONTO della necessità di operare secondo il criterio di attribuzione di risorse omogenee a singolo beneficiario, imputando secondo il caso purché in maniera univoca risorse cofinanziate o aiuti di stato;
RICHIAMATI i decreti del Dirigente del Servizio sviluppo comparto agricolo n. 1612/AGFOR dd. 20 giugno 2016 e n. 2417/AGFOR dd. 9 maggio 2017 relativamente ad attribuzione di deleghe per adozione atti espressi di volontà con effetti esterni a carico della Posizione organizzativa "coordinamento trasversale procedure relative alle misure ad investimento del programma di sviluppo rurale";
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale emanato con Decreto del Presidente della Regione dd 27.8.2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;
VISTA la L.R. n. 7 dd 20 marzo 2000 e successive modificazioni;

DECRETA

1. È approvato lo scorrimento della graduatoria di cui al decreto n. 215 del 19.01.2018 del Responsabile delegato di posizione organizzativa "coordinamento trasversale procedure relative alle misure ad investimento del programma di sviluppo rurale", pubblicato sul BUR n. 5 del 31.01.2018, relativo alle domande di accesso individuale alla tipologia d'intervento 6.4.2 (Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali) del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia

Giulia, presentate a valere sul bando approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2021 del 28 ottobre 2016 (codice bando dematerializzato n. 1899 dd 10.11.2016) - aiuti in conto capitale a titolo de minimis, con applicazione di ulteriori risorse pari ad euro 3.000.000,00 a titolo di aiuto di Stato.
2. Per effetto dello scorrimento, le risorse assegnabili ai beneficiari risultano rideterminate in euro 4.920.057,59, delle quali euro 1.920.057,59 in cofinanziamento FEASR (43,12% - Focus area 2A).
3. La graduatoria di cui al punto 1 è costituita dalle domande ammesse al finanziamento di cui all'Allegato A e dalle domande ritenute ammissibili ma non finanziate in relazione alle risorse disponibili di cui all'Allegato B, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
4. L'Ufficio attuatore concede gli aiuti ammessi al finanziamento ai beneficiari aventi titolo secondo le modalità previste dall'art. 20, comma 4 del bando per l'accesso individuale alla tipologia d'intervento 6.4.2 (Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali) del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2021 del 28 ottobre 2016.
5. La presente graduatoria ha validità di due anni a decorrere dal 31.01.2018, data della prima pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Il presente decreto sarà inviato per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul Sito Internet della Regione.
Udine, 21 marzo 2018

ZANELLA

Primo scorrimento graduatoria delle domande di accesso al PSR 2014-2020 mediante accesso individuale Mis. 6.4.2 "*Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali*"
Bando SIAN 1899 dd. 10-11-2016.
ALLEGATO A - Domande ammesse al finanziamento
Aiuti a titolo "*de minimis*"

N. Posizione Graduatoria	N. Domanda AGEA	Beneficiario	Costo Ammesso	Contributo Finanziato	Criteri Trasversali	Forme di Diversificazione	Metodi e Pratiche di Produzione	Positive Ricadute Ambientali	Punti Graduatoria	Note
1	54250260491	SOCIETA' AGRICOLA STEKAR SONIA & C. S.S.	€ 98.125,63	€ 68.413,63	28	30	10	24	92	
2	54250276380	PREDAN STEFANIA	€ 696.414,98	€ 200.000,00	23	28	15	24	90	Importo massimo degli aiuti concedibili a titolo *de minimis.*
3	54250269427	"ALLEVAMENTO SAN LORENZO" DI MENEGHELLO E PARENTIN SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE	€ 171.125,48	€ 89.579,63	21	28	15	24	88	
4	54250276547	CASTELVECCHIO - SOCIETA' AGRICOLA - A R.L.	€ 322.008,66	€ 138.904,98	21	28	15	24	88	
5	54250278030	LAGOPUS MUTUS SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	€ 464.104,37	€ 200.000,00	24	28	15	20	87	Importo massimo degli aiuti concedibili a titolo *de minimis.*
6	54250277800	PILLININI CATERINA	€ 61.316,17	€ 42.921,32	25	25	15	20	85	
7	54250276711	SOCIETA' AGRICOLA D.L. CONCINA E C. S.S. DI CONCINA	€ 247.178,42	€ 119.062,30	26	26	15	17	84	
8	54250277370	TENUTA SANTA BARBARA SOCIETA' AGRICOLA S.S.	€ 391.837,74	€ 157.407,40	16	28	15	24	83	
9	54250248868	TUNIZ ENRICA	€ 445.053,67	€ 200.000,00	16	28	15	24	83	Importo massimo degli aiuti concedibili a titolo *de minimis.*
10	54250249932	"SOCIETA' AGRICOLA CARSO" S.S. DI AILA E DOROTEA QUADRACCI	€ 497.090,80	€ 200.000,00	16	28	15	24	83	Importo massimo degli aiuti concedibili a titolo *de minimis.*
11	54250256754	AZIENDA AGRICOLA AL LUOGO DEL GIULIO - DI CALDERAN GRAZIANO E MURUGAN & C. S.A.S.	€ 342.668,69	€ 200.000,00	23	25	10	24	82	Importo massimo degli aiuti concedibili a titolo *de minimis.*
12	54250275416	SOCIETA' AGRICOLA "DI CRET" S.S.	€ 385.386,65	€ 198.050,60	22	28	15	17	82	
13	54250241251	CARLI ALEN	€ 259.154,94	€ 105.717,73	22	28	15	17	82	
14	54250244107	PRINCIC ROBERT	€ 459.476,76	€ 200.000,00	14	28	15	24	81	Importo massimo degli aiuti concedibili a titolo *de minimis.*
15	54250245906	SOCIETA' AGRICOLA VALLE CA' DEL LOVO S.R.L.	€ 289.334,13	€ 124.485,86	12	28	15	24	79	
16	54250276695	BARALDO LUCIANO	€ 43.307,45	€ 18.160,98	12	28	15	24	79	
17	54250261473	SOCIETA' AGRICOLA LA LUNA E I FALO' S.S	€ 65.075,67	€ 45.552,97	25	25	15	12	77	
18	54250247209	POGNICI ALESSANDRA	€ 333.053,41	€ 199.832,05	13	25	15	24	77	
19	54250277776	RONCO MARGHERITA SOC. AGRICOLA SRL	€ 126.664,74	€ 66.722,92	23	13	15	24	75	
20	54250236509	FABBRO WALLY	€ 492.697,88	€ 200.000,00	16	26	15	16	73	Importo massimo degli aiuti concedibili a titolo *de minimis.*

N. Posizione Graduatoria	N. Domanda AGEA	Beneficiario	Costo Ammesso	Contributo Finanziato	Criteri Trasversali	Forme di Diversificazione	Metodi e Pratiche di Produzione	Positive Ricadute Ambientali	Punti Graduatoria	Note
21	54250233803	TILATTI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	€ 356.600,82	€ 144.482,33	17	13	15	24	69	
22	54250253850	SARA & SARA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	€ 116.335,64	€ 46.930,26	24	13	15	16	68	
23	54250262505	SOCIETA' AGRICOLA "AL LUOGO DEL GIULIO" DI CAVAGNIN PATRIZIA S.A.S.	€ 362.608,69	€ 200.000,00	18	28	10	12	68	Importo massimo degli aiuti concedibili a titolo *de minimis*.
24	54250256937	BELLAVISTA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	€ 426.766,61	€ 200.000,00	11	30	15	12	68	Importo massimo degli aiuti concedibili a titolo *de minimis*.
25	54250260129	SOCIETA' AGRICOLA BOMBARDIER EVOLUTION SRL	€ 64.529,31	€ 38.717,59	18	10	15	24	67	
26	54250272355	CHINESE TANCREDI	€ 185.423,23	€ 129.796,26	14	25	15	12	66	
27	54250277974	SOCIETA' AGRICOLA CASON DI PARAVANO FRANCO E PAOLO S.S.	€ 589.376,38	€ 200.000,00	15	28	10	12	65	Importo massimo degli aiuti concedibili a titolo *de minimis*.
28	54250275796	BORGO DELLE MELE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI CIRIANI SERENA E SIEGA CHRISTIAN	€ 21.061,93	€ 14.743,35	28	10	15	11	64	
29	54250266498	SOCIETA' AGRICOLA G. GARTROZ SOCIETA' SEMPLICE	€ 94.494,85	€ 38.759,44	28	13	10	12	63	
30	54250242119	MORETTI ANNA	€ 271.360,07	€ 108.979,03	26	13	15	9	63	
31	54250275507	SASSO D'ORO DI MARESCUTTI E ZARA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	€ 148.834,70	€ 60.130,88	28	15	15	4	62	
32	54250277255	I COMELLI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	€ 353.516,83	€ 141.985,97	14	13	10	24	61	
33	54250247571	FORGIARINI FEDERICO	€ 119.057,65	€ 61.105,88	7	15	15	24	61	
34	54250248827	WILD SOULS DI CARBONI IRINA, JACOPO E SHAULA SOCIETA' AGRICOLA	€ 333.333,33	€ 200.000,00	23	25		12	60	Importo massimo degli aiuti concedibili a titolo *de minimis*.
35	54250248173	LOEWENTRAUT MAGDALENA CHRISTINE	€ 349.244,10	€ 139.697,64	25	3	15	16	59	
36	54250260632	FRANCO JOSE'	€ 270.958,97	€ 108.383,59	24	3	15	17	59	
37	54250240428	SOCIETA' AGRICOLA ALBERONE S.A.S. DI GABRIELE PERRONE	€ 74.286,15	€ 51.344,46	20	18		19	57	
38	54250258941	TARMANN MANUELA	€ 296.317,11	€ 118.526,84	23	3	15	16	57	
39	54250277859	MBAMALU CAROLINE NWAZURUAHU	€ 376.973,78	€ 141.661,70	23	3	15	16	57	Domanda parzialmente finanziata in base alle risorse disponibili. Aiuto concedibile € 150.789,51.
		totale	€ 11.002.156,39	€ 4.920.057,59						

Udine, data del protocollo

Il responsabile delegato di posizione organizzativa
Alessandro Zanella

Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. N. 82/2005

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Primo scorrimento graduatoria delle domande di accesso al PSR 2014-2020 mediante accesso individuale Mis. 6.4.2 "*Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali*"
Bando SIAN 1899 dd. 10-11-2016.
ALLEGATO B - Domande non finanziate per carenza di risorse
Aiuti a titolo "*de minimis*"

N. Posizione Graduatoria	N. Domanda AGEA	Beneficiario	Costo Ammesso	Contributo Finanziabile	Criteri Trasversali	Forme di Diversificazione	Metodi e Pratiche di Produzione	Positive Ricadute Ambientali	Punti Graduatoria	Note
40	54250242143	FENOS DANIELA SOCIETA' SEMPLICE	€ 499.225,24	€ 199.793,04	18	13	10	16	57	
41	54250259717	ZANDOMENI GIORGIA	€ 459.984,41	€ 183.993,76	18	3	15	16	52	
42	54250262075	DONATO ALEX	€ 273.217,29	€ 120.296,83	14	28		9	51	
43	54250264683	PRADONS - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	€ 269.421,08	€ 120.782,83	21	18		12	51	
44	54250248322	SOCIETA' AGRICOLA LA STACCIONATA S.S.	€ 134.424,98	€ 94.097,49	19	15		16	50	
45	54250265706	AGRICOLA PASSONE - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	€ 111.499,38	€ 55.749,69	11	25		12	48	
46	54250269047	DE CLAUSER TULLIO	€ 219.333,02	€ 87.733,21	14	3	15	16	48	
47	54250277248	BRESSANI GIUSEPPE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	€ 207.278,09	€ 83.196,38	14	13	10	11	48	
48	54250261259	BORTOLOTTO SARCINELLI ELISABETTA	€ 259.407,47	€ 118.353,14	11	15	10	9	45	
49	54250246524	PERINI GIOVANNI BATTISTA	€ 105.544,16	€ 52.772,08	9	25		11	45	
50	54250249007	COMELLI PAOLINO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	€ 370.008,67	€ 148.003,47	14	3	10	16	43	
51	54250246359	ROSS ANNA	€ 87.665,45	€ 35.066,18	18	1	15	9	43	
52	54250228431	SOCIETA' AGRICOLA RADIKON DI RADIKON STANISLAO & C. S.S.	€ 63.530,36	€ 25.412,14	23	3	15		41	
53	54250277610	MARUCELLI OMAR - JOZEF	€ 28.700,00	€ 17.220,00	14		15	12	41	
54	54250278238	AZIENDA AGRICOLA RONCUS DI PERCO MARCO E C. S.S. AGRICOLA	€ 102.933,51	€ 41.173,40	11	5	15	9	40	
55	54250249742	COLLESAN NICOLO'	€ 444.649,50	€ 177.859,80	19	3		16	38	
56	54250247787	SOCIETA' AGRICOLA LA BELLANOTTE DI BENASSI PAOLO & C. S.S.	€ 638.051,36	€ 200.000,00	11	3	15	9	38	Importo massimo degli aiuti concedibili a titolo *de minimis*.
57	54250267025	GARIBALDI RENATO	€ 249.247,21	€ 149.548,33	14			24	38	
58	54250277628	AZIENDA AGRICOLA IL SALETTO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	€ 152.415,44	€ 60.966,18	12	3	10	12	37	
59	54250278089	DEVETAK SARA	€ 48.216,94	€ 28.930,16	23	10		4	37	
60	54250277404	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GIGANTE ADRIANO	€ 366.089,17	€ 109.826,75	13	3	10	11	37	
61	54250261523	VIVIANA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA ONLUS	€ 206.241,86	€ 103.120,93		25		12	37	

N. Posizione Graduatoria	N. Domanda AGEA	Beneficiario	Costo Ammesso	Contributo Finanziabile	Criteri Trasversali	Forme di Diversificazione	Metodi e Pratiche di Produzione	Positive Ricadute Ambientali	Punti Graduatoria	Note
62	54250244545	SOCIETA' AGRICOLA PANIGAI S.R.L.	€ 491.793,60	€ 147.538,08	9	3	8	16	36	
63	54250255889	VALLE LUCIA	€ 73.700,56	€ 29.480,22	18	1	10	4	33	
64	54250258529	SOCIETA' AGRICOLA RONCHI DI SANT'EGIDIO DI MICHELLONI DANIELE E TIZIANA	€ 142.173,94	€ 42.652,18	11	5	10	4	30	
65	54250257729	ADAMI MICHELA	€ 190.578,96	€ 57.173,69	11	3		16	30	
		totale	€ 6.195.331,65	€ 2.490.739,96						

Udine, data del protocollo

Il responsabile delegato di posizione organizzativa
Alessandro Zanella
Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. N. 82/2005

18_14_1_DPO_GEST VEN_1320_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 23 marzo 2018, n. 1320

Art. 19 legge 157/1992 e legge regionale 14/2007, capo III. Rilascio del provvedimento di deroga nei confronti della specie Cinghiale nel territorio della Provincia di Gorizia (GO).

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
VISTO, in particolare, l'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992 sopra richiamata ove stabilisce che le Regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico artistico nonché per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia e possono autorizzare, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, piani di abbattimento;
VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979;
VISTO il capo III della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C (2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)) che, nel rispetto della normativa nazionale, dà diretta applicazione alle deroghe di cui all'art. 9 della Direttiva richiamata estendendone l'applicazione anche ai mammiferi;
VISTO il Piano di controllo della specie cinghiale della Provincia di Gorizia;
ATTESO che detto Piano, tenuto conto della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, così come modificata dalla legge regionale n. 3/2016, ha previsto, nelle "Norme transitorie e finali", il passaggio delle competenze provinciali all'amministrazione regionale con particolare riferimento all'istruttoria, posta in capo all'Ispettorato forestale di Trieste e Gorizia;
VISTA la nota della Provincia di Gorizia n. 8493/2015 d.d. 23 marzo 2015 con cui è stato richiesto all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 157/92, il rilascio di parere relativo al sopra richiamato piano di abbattimento finalizzato al controllo della specie cinghiale sull'intero territorio della Provincia per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) e c) della legge regionale n. 14/2007;
VISTA la nota n. 28193/T-A23 di data 29/06/2015 con cui ISPRA ha richiesto alla Provincia di Gorizia integrazioni al fine di poter esprimere il proprio parere relativo all'intervento di controllo della specie di cui al richiamato Piano;
VISTA la documentazione inoltrata a ISPRA dalla Provincia di Gorizia con nota n. 15559/16 in data 31 maggio 2015, contenente le integrazioni richieste;
VISTA la nota n. 39586/T-A23 di data 04/07/2016 accolta al protocollo n. AGFOR-GEN 2016-29269 d.d. 05/07/2016 con cui ISPRA, esaminate le integrazioni suddette, esprime parere favorevole al richiesto intervento di controllo da realizzarsi secondo quanto indicato nella richiesta di Piano più sopra menzionata;
TENUTO CONTO che detto parere positivo prevede che tale Piano, secondo le modalità espresse nello stesso, sia autorizzato per gli anni 2016-2019;
TENUTO CONTO che, come previsto nella richiesta di cui a nota n. 15559/16, l'intero territorio della Provincia di Gorizia è da ritenersi zona sottoposta al controllo della specie cinghiale come da art.7 comma 1, della legge n. 221/15;
CONSIDERATO che ai sensi di cui al citato art. 19, comma 2, della legge 157/92 l'attività di controllo deve essere effettuata dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, eventualmente coadiuvate dai proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani di controllo medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché dalle guardie forestali e dalle guardie comunali

munite di licenza per l'esercizio venatorio;
ATTESO che, in attuazione della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, così come modificata dalla legge regionale n. 3/2016, "Riordino del sistema della Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative" le guardie venatorie provinciali sono confluite nel Corpo forestale regionale al quale sono assegnate le funzioni di controllo di cui sopra;
ATTESO che il compimento delle operazioni relative all'esecuzione delle attività di controllo, al fine di una precisa verifica delle stesse, deve essere certificato su apposita modulistica approvata dalla Regione congiuntamente al provvedimento di controllo;
RITENUTO, pertanto, di approvare il modulo per la registrazione giornaliera delle operazioni allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
VERIFICATO che il ricorso al provvedimento di controllo ex art. 19, comma 2, della legge n. 157/92 è, per quanto sopra esposto, adeguatamente motivato;
RITENUTO di individuare nel direttore dell'Ispettorato forestale del Corpo forestale regionale territorialmente competente o suo delegato, il soggetto deputato alla verifica del rispetto delle condizioni indicate nel presente provvedimento;
RITENUTO di individuare, inoltre, ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394, nel legale rappresentante dell'Organo Gestore delle aree protette, qualora interessate alle operazioni di controllo, o suo delegato, la persona responsabile della verifica del rispetto delle condizioni indicate nel presente provvedimento all'interno delle aree stesse;
RITENUTO, inoltre, di affidare la vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni al Corpo forestale regionale, ai sensi dell'articolo 27 "Vigilanza venatoria" della legge 157/1992, e delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 26/2014 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione delle funzioni amministrative";
RITENUTO che le operazioni di controllo, ove effettuate nel periodo e nei luoghi in cui l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale è consentita, debbano essere organizzate possibilmente d'intesa con il Direttori delle Riserve di caccia interessate, o con il Presidente del Distretto che farà da tramite, al fine di evitare sovrapposizioni nelle attività di rispettiva competenza, diverse ma complementari, promuovendo, così, una maggiore efficacia delle operazioni;
RITENUTO inoltre che le operazioni qualora interessino aree protette vadano concordate con l'Organo Gestore delle stesse con le modalità previste dalla Legge Regionale 42/96 e dalla Legge 394/91;
VERIFICATA l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio attività di controllo della specie cinghiale;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'articolo 37 concernente le posizioni organizzative;
VISTO il decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali n 714 di data 13 maggio 2015 con il quale è stato conferito al dott. Dario Colombi, l'incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" presso il Servizio caccia e risorse ittiche a far data dal 16 marzo 2015 fino al 31 dicembre 2015, successivamente rinnovato con ulteriore decreto del direttore centrale n. 5069 di data 24 dicembre 2015, fino alla fine della legislatura;
VISTO il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio "Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all'incaricato di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di data 27 aprile 2016 e dal decreto n. 1179/AGFOR del 10 marzo 2017;
Per quanto in premessa

DECRETA

1. È adottato, per le finalità di controllo di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 157/92, il provvedimento di deroga per il prelievo della specie Cinghiale (Sus scrofa) per la tutela della sicurezza pubblica e prevenzione di gravi danne alle colture e al bestiame (art. 5, comma 1, lettera a) e c), della L.R. 14/2007), secondo quanto di seguito specificato:

Specie	Specie Cinghiale (Sus scrofa).
Finalità	Tutela della sicurezza pubblica e prevenzione di gravi danni alle colture e al bestiame anche al fine di ripristinare gli equilibri ecologici ed agroforestali
Numero di esemplari	100, senza vincoli di classe di sesso o di età.
Attività autorizzata:	Abbattimento, a scopo dissuasivo al fine di ridurre la problematica in essere. Cattura e successivo abbattimento.
Mezzi autorizzati	Armi in dotazione per il Corpo Forestale Regionale, incluse quelle di cui all'art. 13 della L. 157/92 e relativo munizionamento preferibilmente privo di piombo, fatto salvo il divieto dell'utilizzo di munizione spezzata, anche con l'ausilio di fonti luminose o di strumenti di puntamento per il tiro notturno. Gabbie e trappole per la cattura.
Soggetti autorizzati	Soggetti individuati dall'art. 19 della Legge 157/1992 e art. 22 comma 6 della Legge 394/91 conformemente alle disposizioni per il Riordino del sistema Regione Autonomie locali di cui alla sopra citata legge regionale n. 26/2014.
Ambito territoriale	Territorio della Provincia di Gorizia, con particolare riferimento ai siti più sensibili.
Ambito temporale	L'attività può essere eseguita senza limite di orario e anche nelle giornate di silenzio venatorio (martedì e venerdì), a partire dalla data di rilascio del provvedimento sino al 15 marzo 2019.
Destinazione degli animali uccisi	A disposizione della Regione per lo smaltimento secondo la normativa vigente.
Condizioni di rischio	Vista la qualifica degli operatori, si ritiene altamente improbabile la possibilità che gli operatori confondano la specie oggetto di deroga con altre specie tutelate.
Obiettivi dell'intervento	Riduzione dei danni alle attività agricole e presenza nelle aree urbane anche al fine di ripristinare gli equilibri ecologici ed agroforestali.
Monitoraggio dell'efficacia	Verifica della riduzione della specie in ambito urbano e monitoraggio dell'andamento delle denunce di danneggiamento ed entità dei danni accertati.
Forme di controllo	Compilazione della modulistica per la registrazione giornaliera delle operazioni. Stretto coordinamento tra gli operatori incaricati delle attività.

2. È approvato il modulo per la registrazione delle operazioni giornaliere, di cui all'allegato A del presente decreto, con le indicazioni per la compilazione in esso riportate.
3. È individuato nel direttore dell'Ispettorato forestale di Trieste e Gorizia, con possibilità di delega, la persona incaricata del coordinamento delle operazioni e della verifica del rispetto di tutte le condizioni di deroga;
4. È individuato nel legale rappresentante dell'organo gestore dell'area protetta interessata con possibilità di delega, la persona incaricata alla verifica del rispetto di tutte le condizioni di deroga per il territorio di competenza;
5. Le operazioni di controllo, ove effettuate nel periodo e nei luoghi in cui l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale è consentita, al fine di una ottimale organizzazione ed efficacia delle stesse saranno avviate possibilmente d'intesa con il Direttori delle Riserve di caccia interessate, o con il Presidente del Distretto che ne farà da tramite, e qualora interessino aree protette, concordate con l'Organo Gestore delle stesse.
6. La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni è affidata al Corpo forestale regionale.
7. Il Corpo forestale regionale trasmetterà mensilmente allo scrivente Servizio una relazione sintetica dell'attività;
8. Entro il termine del 31 marzo 2019 il Corpo forestale regionale trasmette allo scrivente Servizio la rendicontazione dell'attività svolta compilando l'apposita modulistica fornita dal Servizio Caccia e risorse ittiche così come previsto dal sopramenzionato Piano di controllo.
9. Al presente provvedimento è data immediata esecuzione.
10. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 23 marzo 2018

COLOMBI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14/2007. PROVVEDIMENTO DI DEROGA PER IL PRELIEVO DELLA SPECIE CINGHIALE

Modulo per la registrazione giornaliera delle operazioni

modulo n. [1]

operatore [2]

data [2]

località

soggetti prelevati [3]

○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○

ora inizio operazioni [4]

ora fine operazioni [4]

numero totale abbattimenti [5]

firma operatore/i [6]

note

Istruzioni per la compilazione

1. numerare progressivamente i moduli
2. utilizzare un modulo per ogni giornata e per ogni operatore;
3. senza ritardo annotare ogni prelievo con un segno X;
4. indicare l'orario di inizio e di fine delle operazioni;
5. riportare il computo complessivo dei prelievi giornalieri.
6. firmare la scheda.

18_14_1_DGR_623_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2018, n. 623

Linea d'intervento 2.2.a.2 - Interventi nell'Area di crisi del mobile del Programma operativo regionale Fesr 2014-2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Attivazione ulteriori risorse PAR pari ad euro 433.251,22.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

RICHIAMATO il capo 7 "Principio della sana gestione finanziaria" del Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 ed in particolare l'articolo 30 "Principi di economia, efficienza ed efficacia" che declina il suddetto principio di una sana gestione finanziaria secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia;

VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

VISTO l'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) il quale prevede che "alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi";

CONSIDERATO che, in attuazione del sopra richiamato articolo 1, comma 240, della legge n. 147/2013 e in conformità all'Accordo di Partenariato, la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 gennaio 2015 n. 10 avente ad oggetto "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi di cui all'art.1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di Partenariato 2014-20" prevede i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale per i programmi operativi regionali e nello specifico, nell'ambito dei Programmi FESR per la categoria di Regioni più sviluppate, cui appartiene anche la Regione Friuli Venezia Giulia, determina una ripartizione del cofinanziamento nazionale tra Stato e Regione corrispondente al 70% di quota statale e al 30% di quella regionale, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi;

VISTO il POR FESR FVG 2014-2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, approvato dalla Commissione Europea con Decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 e la successiva decisione di modifica della Commissione Europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017;

VISTA la propria deliberazione n. 1575 del 6 agosto 2015, con cui è stato adottato il POR FESR 2014-

2020 del Friuli Venezia Giulia ed i relativi allegati in via definitiva, a seguito della predetta decisione C(2015) 4814/2015 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale";
VISTI in particolare gli articoli 1 e 2 della succitata Legge regionale che, per la gestione finanziaria del Programma in oggetto, prevedono l'istituzione del Fondo POR FESR 2014-2020 con gestione fuori bilancio in cui affluiscono le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), le risorse appositamente assegnate dallo Stato al Programma operativo e al Programma d'Azione Coesione 2014-2020, le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento regionale del piano finanziario complessivo del Programma operativo, le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, ai sensi dell' articolo 19, comma 4, lettera c), della legge regionale 21/2007 e le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario del Programma operativo e di cofinanziamento del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres. del 1 luglio 2015 e successive modifiche e integrazioni, con cui è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR, in applicazione a quanto previsto all'articolo 3 della citata legge regionale n. 14/2015;
VISTO, in particolare, l'articolo 7 comma 2 del succitato Regolamento di attuazione, che prevede che la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, approvi e modifichi il piano finanziario analitico del Programma e del Piano di Azione Coesione, declinato per Strutture regionali attuatrici e per Organismi intermedi;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015, che ha approvato la struttura e il piano finanziario del Programma, e in particolare l'allegato 1, che individua la struttura del Programma, declinato per Asse, Priorità di investimento, Obiettivo specifico, Azione e Attività, come da ultimo modificata dalla deliberazione n. 298 del 16 febbraio 2018;
CONSIDERATO che come indicato nella citata DGR n. 1954/2015, l'attuazione dell'Attività 2.2.a - "Sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive" finanziata nell'ambito dell'Asse 2 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese", Azione 2.2 - Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese" del POR FESR 2014-2020 è di competenza del Servizio industria e artigianato della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione in qualità di struttura regionale attuatrice;
VISTO il bando concernente "Linea d'intervento 2.2.a.2 - Interventi nell'Area di crisi del mobile", di seguito "Bando", approvato con propria deliberazione n. 580 del 31 marzo 2017 con una dotazione finanziaria pari ad euro 2.622.490,80;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2202 del 17 novembre 2017 di riapprovazione del piano finanziario POR e PAR del Programma e in particolare l'allegato n. 5 che riporta la ripartizione delle risorse PAR tra le Attività del programma, suddivise per assegnazione;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2225 del 17 novembre 2017 con la quale sono stati assegnati euro 600.000,00 di risorse PAR stanziate sull'esercizio 2017 di cui alla delibera 2202/2017, al sopraccitato Bando, al fine di incrementarne la dotazione finanziaria e consentire il finanziamento di un maggior numero di domande;
VISTO il decreto della Direttrice centrale delle attività produttive, turismo e cooperazione n. 358 del 8 febbraio 2018 con cui è stata approvata la graduatoria delle domande ammissibili a contributo;
CONSIDERATO che l'ammontare delle risorse disponibili pari ad euro 3.222.490,80 di cui fondi PAR euro 600.000,00 non è stato sufficiente a finanziare tutte le domande ammissibili a contributo di cui alla sopraccitata graduatoria;
RILEVATO che l'ammontare di risorse finanziarie necessarie per poter procedere allo scorrimento ed esaurimento della graduatoria delle domande ammissibili a contributo approvata con decreto 358/2018 è di euro 433.251,22;
TENUTO CONTO che dal suddetto piano finanziario del Programma risultano assegnate risorse PAR all'Attività 2.2.a - "Sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive" pari ad euro 800.000,00 con stanziamento sull'esercizio 2018;
RITENUTO opportuno, al fine di soddisfare le domande di contributo ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi di cui alla sopraccitata graduatoria, di attivare le ulteriori risorse necessarie pari ad euro 433.251,22, utilizzando parte dello stanziamento sull'esercizio 2018 di risorse PAR di cui alla delibera n. 298/2018;
CONSIDERATO che tale operazione risponde anche all'esigenza di procedere con l'avanzamento della

spesa per favorire il raggiungimento degli obiettivi di spesa del Programma al 2018;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di attivare per i motivi in premessa indicati, risorse PAR pari ad euro 433.251,22 da assegnare al bando "Linea d'intervento 2.2.a.2 - Interventi nell'Area di crisi del mobile" del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia", approvato con propria deliberazione n. 580 del 31 marzo 2017, al fine di procedere allo scorrimento ad esaurimento della graduatoria delle domande ammissibili a contributo, di cui al sopraccitato decreto della Direttrice centrale attività produttive, turismo e cooperazione n. 358 del 8 febbraio 2018.
2. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_14_1_DGR_624_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2018, n. 624
Modifiche al Bando approvato con DGR 1047/2011 pubblicata sul BUR n. 24/2011 e recante POR FESR 2007-2013 - Obiettivo competitività regionale e occupazione - Asse IV, attività 4.1.a "Supporto allo sviluppo urbano". Approvazione del Bando concernente "Sostegno alla realizzazione di Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (Pisus)" e dei relativi allegati, successivamente modificato con DGR 1538/2011, DGR 2026/2011, DGR 681/2012, DGR 1596/2012, DGR 2263/2012, DGR 2556/2014 e DGR 1935/2015.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio di data 5 luglio 2006 relativo al FESR e successive modifiche e integrazioni recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1989;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio di data 11 luglio 2006 recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, di seguito FESR, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e successive modifiche e integrazioni che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione di data 8 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni recante le modalità di applicazione dei predetti Regolamenti;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";
VISTO il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito POR) approvato dalla Commissione Europea con la Decisione C(2007)5717 di data 20 novembre 2007 e modificato con Decisione della Commissione Europea C(2010)5 del 4 gennaio 2010, C(2013)2463 del 29 aprile 2013 e da ultimo con Decisione C(2013)8575 del 29 novembre 2013;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 3161 del 14 dicembre 2007 , n. 19 del 14.01.2010, n. 831 del 10 maggio 2013 e n. 2442 dd. 20.12.2013 con le quali si prende atto delle suddette Decisioni;
VISTA la legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)" ed in particolare il capo V Attuazione del POR FESR Competitivi-

tà regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal regolamento (CE) n. 1083/2006;
VISTO che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della citata legge regionale n. 7/2008, con Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 è stato emanato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 (pubblicato sul BUR n. 40 del 1 ottobre 2008), così come modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 185 di data 6 luglio 2009 e con decreto n. 0105/Pres. del 9 maggio 2011(pubblicato sul BUR n. 20 del 18 maggio 2011);
ATTESO che le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lettere a) e b) del succitato regolamento prevedono che la Giunta regionale approvi sia le procedure e i termini per l'implementazione delle attività e l'elenco delle operazioni prioritarie da realizzare direttamente sia i bandi e gli inviti con le relative risorse;
VISTO l'articolo 24 della citata legge regionale 7/2008 con cui, per il finanziamento degli interventi previsti dal POR, è costituito il Fondo POR FESR 2007-2013, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 21 del 8 agosto 2007 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), presso la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge n. 1041 del 25 novembre 1971 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1173 di data 18 maggio 2007, così come integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 614 di data 31 marzo 2010 successivamente revocata con deliberazione della Giunta regionale 2749 di data 29 dicembre 2010 recante "POR FESR 2007-2013 competitività regionale e occupazione. attività 4.1.a "supporto allo sviluppo urbano". revisione composizione comitato interdirezionale ex art 31 , comma 5 , lett. c della LR 7/2008. Revoca DGR 614/2010";
VISTO il Decreto del Segretario generale n. 45/SGR di data 5 maggio 2011 costitutivo del Gruppo di lavoro interdirezionale denominato "Comitato interdirezionale per l'attività 4.1.a "Supporto allo sviluppo urbano" del POR FESR 2007-2013 e del sottogruppo di lavoro denominato "Comitato di esperti";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1047 di data 1° giugno 2011 con la quale è stato approvato il bando attuativo dell'Attività 4.1.a per il sostegno alla realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS), pubblicato sul B.U.R. n. 24 di data 15 giugno 2011, con delega al Direttore centrale alle attività produttive all'approvazione della relativa modulistica tra cui lo schema di Convenzione;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1538 di data 5 agosto 2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 di data 24 agosto 2011, con cui sono state apportate rettifiche al bando per l'attuazione della attività 4.1.a del POR FESR sopra citato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2026 di data 27 ottobre 2011 di proroga dei termini di presentazione delle domande di ammissione a finanziamento e di rettifica del bando per l'attuazione della attività 4.1.a del POR FESR sopra citato;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 681 di data 23 aprile 2012, n. 1596 di data 13 settembre 2012 e n. 2263 di data 13 dicembre 2012 recanti ulteriori modifiche al bando approvato con DGR 1047/2011;
VISTO l'articolo 29 del bando ed i conseguenti Decreti del Direttore centrale delle attività produttive n. 1122 di data 15 luglio 2011, n. 32 di data 13 gennaio 2012, n. 411 di data 20 marzo 2012 e n. 1122 del 25 luglio 2012 di nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione di ammissibilità dei PISUS e per la proposta di graduatoria dei medesimi;
VISTO il Decreto del Direttore centrale attività produttive 10 aprile 2013 n. 414/PROD con il quale, ai sensi dell'art. 30 comma 1 bis del Bando emanato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1047 di data 1 giugno 2011, concernente l'attuazione della attività 4.1.a del POR FESR 2007-2013 "Sostegno alla realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (pisus)" e dei relativi allegati, si è provveduto a:
a. individuare i Comuni Organismi Intermedi con la precisazione che tale individuazione diverrà definitiva successivamente alla approvazione della Giunta regionale;
b. approvare la proposta di graduatoria dei progetti integrati PISUS ammissibili a finanziamento;
c. approvare l'elenco, nell'ambito dei PISUS ammissibili dei singoli interventi non ammissibili a finanziamento;
d. approvare l'elenco dei PISUS non ammissibili a finanziamento;
e. approvare la graduatoria definitiva dei PISUS ammessi a finanziamento successivamente alla autorizzazione da parte della Giunta regionale all'impegno delle risorse messe a bando;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1029 di data 15 giugno 2013 "POR FESR 2007-2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione Asse 4 - attività 4.1.A "supporto allo sviluppo urbano" con la quale sono stati individuati i potenziali organismi intermedi;
VISTO il Decreto del Direttore centrale attività produttive 29/7/2014 n. 3024/PRODRAF con il quale, ai sensi dell'art. 30 comma 1 bis del Bando del bando emanato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1047 di data 1 giugno 2011, concernente l'attuazione della attività 4.1.a del POR FESR 2007-2013

"Sostegno alla realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)" e dei relativi allegati, si è provveduto a:
a. approvare in via definitiva la proposta di graduatoria dei progetti integrati PISUS ammissibili a finanziamento;
b. approvare l'elenco, nell'ambito dei PISUS ammissibili dei singoli interventi non ammissibili a finanziamento;
c. approvare l'elenco dei PISUS non ammissibili a finanziamento;
d. impegnare le risorse destinate ai primi quattro PISUS della graduatoria definitiva per complessivi euro 20.290.171,96;
PRESO ATTO che nel corso dell'anno 2011, visti i ritardi riscontrati nell'avanzamento finanziario della programmazione comunitaria, è stata avviata dall'Autorità di Gestione del POR, d'intesa con la Commissione Europea, l'azione per accelerare l'attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, sulla base di quanto stabilito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), con deliberazione n. 1 del 11 gennaio 2011, recante "Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013";
CONSIDERATO che, in data 27 febbraio 2012, il Comitato del Quadro Strategico Nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica nazionale unitaria ha approvato il documento denominato "Iniziative di accelerazione e di riprogrammazione dei Programmi comunitari 2007/2013" con il quale si raccomanda alle Autorità di Gestione di avviare, qualora necessario, riprogrammazioni interne ed esterne al POR anche mediante l'adesione al Piano di Azione e Coesione (PAC);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 660 del 11 aprile 2013 con la quale la Giunta ha approvato, in via preliminare, la proposta di modifica del Programma "POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione Friuli Venezia Giulia", autorizzando la notifica alla Commissione Europea, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza e autorizzando, altresì, l'Autorità di Gestione a verificare la possibilità di riprogrammare eventuali risorse non utilizzate del POR FESR in favore del POR FSE;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1515 del 30 agosto 2013 "POR FESR 2007-2013 obiettivo Competitività regionale e occupazione. Adesione al Piano di Azione Coesione. Proposta di modifica del programma operativo: approvazione preliminare";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 515 di data 21 marzo 2014 "Approvazione modifica del Piano di Azione Coesione" con la quale si è provveduto ad approvare l'adesione al Piano di Azione Coesione del Friuli Venezia Giulia includente l'azione "progettazione integrata per uno sviluppo territoriale sostenibile - PISUS" individuata mediante la scheda 06 quale linea di intervento "Salvaguardia" per la quale sono destinate risorse pubbliche per un ammontare di 20,291 Meuro derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale del POR FESR 2007-2013 (ex Legge n. 183/87) ed è prevista un'attuazione sulla base di un cronoprogramma di spesa che si conclude nel 2019;
VISTO il Regolamento per l'attuazione del Piano di Azione Coesione Friuli Venezia Giulia approvato con DGR n. 841 dell'8 maggio ed emanato con DPReg n. 88/Pres del 15 maggio 2014, pubblicato sul BUR n. 22 del 28/05/2014;
VISTA la Delibere CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007, n. 1 del 6 marzo 2009 e n. 1 del 11 gennaio 2011 che rispettivamente attuano il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 e definiscono obiettivi criteri e modalità per la programmazione delle risorse;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 847 del 15 maggio 2012 con la quale è stato approvato in via definitiva il Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 359 di data 27 febbraio 2014 "delibere CIPE 166/2007, 1/2009, 1/2011 e 10/2012. Programma attuativo regionale per il fondo per lo sviluppo e la coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013. Comitato di sorveglianza del 28/12/2013 e successiva procedura scritta: presa d'atto delle risultanze della seduta del Comitato e degli esiti della procedura scritta e approvazione degli aggiornamenti e delle modifiche del PAR FSC" con la quale, in premessa, viene dato atto che relativamente alla Linea d'Azione 4.1.2 è stata accolta la richiesta di concentrare il finanziamento sui soli PISL da identificarsi con gli esistenti PISUS, per i quali sarà utilizzato il bando già emanato nell'ambito del POR FESR;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 360 di data 27 febbraio 2014 "LR 21/2007, art 21, comma 2. Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia (PAR FSC) per il periodo 2007-2013: prelievo dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della quota accantonata a titolo di riserva per un eventuale contributo relativo al terremoto dell'Emilia e assegnazione ai capitoli operativi del PAR FSC" con la quale, tra le altre, viene ripartita la quota di € 1.042.000,00 allocata sul capitolo di spesa 9611 denominato "Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC" - UBI 10.2.2.5070, precedentemente accantonata a titolo di riserva per il contributo relativo al terremoto

dell'Emilia, sui capitoli operativi delle Strutture attuatrici del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, indicati nell'Allegato A alla delibera medesima, tra i quali è compreso anche il capitolo 9657 "Interventi per progetti di sviluppo territoriale" relativo alla Linea d'Azione PAR FSC 4.1.2 - Progetti di sviluppo territoriale - per un importo di Euro 59.000,00;
VISTA la Delibera CIPE 21/2014 di data 30 giugno 2014, pubblicata in GURI il 22/09/2014 che fissa, tra l'altro, i termini per il raggiungimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante per l'utilizzo dei fondi PAR FSC;
VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 2170 di data 14 novembre 2014 con la quale è approvata la scheda di attività relativa alla Linea d'Azione 4.1.2 - Progetti di sviluppo territoriale - (Azione Progetti Integrati di Sviluppo Locale PISL) del "Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013";
VISTO l'articolo 2, comma 18 della Legge regionale 6/2013 con la quale si autorizza la Giunta regionale, al fine di agevolare la realizzazione da parte degli enti locali di opere pubbliche di importanza generale in armonia con gli obiettivi fissati di finanza pubblica e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238 (Regolamento per l'attuazione del programma operativo regionale (POR) FESR competitività regionale e occupazione 2007-2013), a modificare il Capo VIII del bando per l'accesso ai contributi previsti dall'Attività 4.1.a) "Supporto allo sviluppo urbano" del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione finalizzati alla realizzazione del Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS), approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2011, n. 1047 (POR FESR 2007-2013. Obiettivo competitività regionale e occupazione. asse IV, Attività 4.1.a "Supporto allo sviluppo urbano". Approvazione del bando concernente "Sostegno alla realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS)" e dei relativi allegati), affinché l'erogazione del finanziamento avvenga sulla base della reale progressione della spesa;
VISTO l'articolo 57, comma 1, lettera a) della LR 14/2002, così come modificato dall'art. 4, comma 10, L. R. 14/2016, il quale dispone che, fatte salve particolari disposizioni di settore, il finanziamento concesso ai soggetti indicati all'articolo 3, commi 1 e 2 della medesima legge 14/2002, nel caso di concessione del finanziamento in conto capitale o di anticipazione finanziaria, sia erogato previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario;
VISTO l'art. 2, comma 95, della Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 15 "Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", che ha modificato il punto 2 ed il punto 3 della lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 e il comma 2 dell'art. 17 del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2011, n. 1047 (POR FESR 2007-2013. Obiettivo competitività regionale e occupazione. Asse IV, Attività 4.1.a "Supporto allo sviluppo urbano". Approvazione del bando concernente "Sostegno alla realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS)" e dei relativi allegati);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2556 dd. 18 dicembre 2014, con la quale sono state apportate le opportune modifiche al Bando per adeguarlo alle disposizioni normative sopra citate, si è proceduto alla modifica delle tempistiche di attuazione previste nel Bando PISUS visti i ritardi riscontrati nell'avanzamento finanziario della programmazione comunitaria del POR FESR per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 a causa dei quali si è resa necessaria l'adesione al Piano di Azione Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia, e sono state inserite specifiche condizioni di attuazione per consentire il finanziamento di ulteriori PISUS con le disposizioni che disciplinano l'utilizzo dei fondi PAR FSC;
VISTO l'art. 2, comma 108, della Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 27 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015), che al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), ha aggiunto il comma 2 bis, secondo cui "limitatamente all'attuazione del Piano di Azione Coesione (PAC FVG) l'ente pubblico è autorizzato a utilizzare le economie contributive in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 4, della legge regionale 14/2002";
VISTO l'art. 2, comma 70, della Legge Regionale 6 agosto 2015, n. 20 "Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", con la quale si è stabilito che "limitatamente all'attuazione della Linea di azione 4.1.2 - Progetti di sviluppo territoriale, Azione Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL), del Piano Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC), l'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie derivate in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere cofinanziate dal Piano, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 30 giugno 2014 (Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse. (Delibera n. 21/2014)), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, Serie Generale 22 settembre 2014, n. 220, con riferimento ai termini per l'assun-

zione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 4, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1935 dd. 1 ottobre 2015, con la quale sono state apportate le opportune modifiche al Bando PISUS per adeguarlo alle disposizioni normative sopra citate;
VISTO l'art. 2, comma 6, della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), che ha aggiunto i commi 70 bis e 70 ter dopo il comma 70 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), i quali dispongono rispettivamente che:
70 bis. Limitatamente all'attuazione della Linea di azione 4.1.2 - Progetti di sviluppo territoriale, Azione Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL), del Piano Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC), l'ente pubblico è, altresì, autorizzato a utilizzare le economie contributive derivanti dai ribassi d'asta in applicazione delle disposizioni della vigente disciplina sugli appalti;
70 ter. Le disposizioni di cui ai commi 70 e 70 bis si applicano anche ai rapporti contributivi relativi agli interventi dei PISUS non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), ai sensi dell'articolo 20 del Bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1047 dell'1 giugno 2011 per il sostegno alla realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS) e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'art. 2, comma 7, della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), che ha aggiunto i commi 2 ter e 2 quater dopo il comma 2 bis dell'articolo 29 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), i quali dispongono rispettivamente che:
- 2 ter. Limitatamente all'attuazione della linea d'intervento 7.2.a.1 "PISUS" del Piano di Azione Coesione (PAC FVG), l'ente pubblico è altresì autorizzato a utilizzare le economie contributive derivanti dai ribassi d'asta in applicazione delle disposizioni della vigente disciplina sugli appalti;
- 2 quater. Le disposizioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter si applicano anche ai rapporti contributivi relativi agli interventi dei PISUS non ancora conclusi, ai sensi dell'articolo 20 del Bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1047 dell'1 giugno 2011 per il sostegno alla realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS) e successive modifiche e integrazioni, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019);
VISTO l'art. 2, comma 29 della Legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 "Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26", con il quale, al fine di realizzare obiettivi di maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nella gestione delle risorse già assegnate, è stato ulteriormente modificato il Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1047/2011 come di seguito riportato:
a) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9, dopo la parola << medesime, >> sono aggiunte le seguenti: << che possono rivestire il ruolo di mere esecutrici di interventi legittimamente affidati, >>;
b) al comma 4 dell'articolo 23 le parole << Nel caso tale variazione riguardi il Comune responsabile ovvero il Comune capofila, la richiesta deve essere preventivamente autorizzata dalla SRA che comunicherà l'esito della richiesta all'OI. >> sono soppresse;
c) al comma 5 dell'articolo 23 le parole << , di concerto con la SRA, >> sono soppresse;
d) il comma 6 dell'articolo 23 è abrogato;
CONSIDERATO di apportate le opportune modifiche al Bando PISUS adottato con delibera della Giunta regionale n. 1047 di data 1° giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni per adeguarlo alle disposizioni di legge sopra citate (L.R. 24/2016 e L.R. 31/2017);
VISTA la Delibera CIPE n. 57 del 1 dicembre 2016 "Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 - Delibera n. 21/2014: posticipo della scadenza per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui al punto 6 e utilizzazione delle risorse derivanti dalle sanzioni già operate" che, tra l'altro, stabilisce che "la data del 31 dicembre 2015…omissis…quale termine ultimo per l'assunzione delle OGV per il complesso delle risorse assegnate alla Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione FSC 2007-2013, è posticipata al 31 dicembre 2016…" e prende atto che "data la natura ordinatoria dei termini relativi ai pagamenti di cui al punto 7.2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 166/2007, tenuto conto che le scadenze per i pagamenti previsti dalla citata delibera n. 166/2007 non sono più coerenti con le diverse scadenze per le OGV fissate dalla delibera n. 21/2014 e oggetto di proroga con la presente delibera, il mancato rispetto di tali termini non produrrà effetti sulla disponibilità delle risorse";
CONSIDERATO di apportare le opportune modifiche al Bando PISUS adottato con delibera della Giunta regionale n. 1047 di data 1° giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni per adeguarlo alle previsioni del CIPE così come sopra citate;
VISTA in particolare la disposizione normativa dell'art. 2, comma 29 della legge 31/2017 che modifica la previsione dell'art. 23 del Bando PISUS di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1047 di data 1° giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni semplificando la procedura regolante l'autorizzazione alla variazione degli interventi eseguiti nell'ambito del PISUS;

RITENUTO di operare una simile semplificazione procedurale, onde agevolare l'accelerazione dell'esecuzione dei singoli interventi e del PISUS nel suo complesso, anche nell'ambito delle procedure relative alla proroga dei termini di detti interventi e del PISUS nel suo complesso;
VISTA la Legge regionale n. 7 del 20/3/2000 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P. Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni indicate in premessa, nel testo allegato A) alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le modifiche al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1047 di data 1 giugno 2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 di data 15 giugno 2011, e successivamente modificato e integrato come indicato in premessa;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e del relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 624 DEL 19 MARZO 2018

Modifiche al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1047/2011 pubblicata sul BUR n. 24/2011 e recante "POR FESR 2007-2013 – obiettivo competitività regionale e occupazione - asse IV, attività 4.1.a "supporto allo sviluppo urbano". Approvazione del bando concernente "sostegno alla realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS)" e dei relativi allegati", successivamente modificato con deliberazioni della Giunta regionale n. 1538/2011, n. 2026/2011, n. 681/2012, n. 1596/2012, n. 2263/2012, n. 2556/2014 e 1935/2015

SOMMARIO

Art. 1 modifiche all'art. 2, comma 3 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni
Art. 2 modifiche all'art. 9, comma 1, del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni
Art. 3 modifiche all'art. 13, comma 2, del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni
Art. 4 modifiche all'art. 21, comma 3, del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni
Art. 5 modifiche all'art. 23, comma 4, comma 5 e comma 6 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni
Art. 6 modifiche all'art. 37, comma 2, del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni
Art. 7 modifiche all'art. 41, comma 1 e comma 2 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni

Art.1 modifiche all'art. 2, comma 3, del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni:

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni dopo la lettera ll) sono inserite le seguenti lettere:
   << mm) delibera CIPE n. 57 di data 01 dicembre 2016, pubblicata sulla GURI n. 97 del 27 aprile 2017, che fissa, tra l'altro, i termini per il raggiungimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante per l'utilizzo dei fondi PAR FSC;
   nn) articolo 2, commi 70, 70 bis e 70 ter della Legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 "Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007" e smi.
   oo) articolo 2, comma 29, della Legge regionale Legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 "Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26" e smi.>>

Art. 2 modifiche all'art. 9, comma 1, del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni:

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni, dopo la parola << medesime, >> sono aggiunte le seguenti: << che possono rivestire il ruolo di mere esecutrici di interventi legittimamente affidati, >>;

Art. 3 modifiche all'art. 13, comma 2, del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni:

1. Dopo il comma 2 bis dell'art. 13 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni sono aggiunti i seguenti:
   <<2 ter. Limitatamente all'attuazione della linea d'intervento 7.2.a.1 "PISUS" del Piano di Azione Coesione (PAC FVG), l'ente pubblico è altresì autorizzato a utilizzare le economie contributive derivanti dai ribassi d'asta in applicazione delle disposizioni della vigente disciplina sugli appalti>>.
   <<2 quater. Limitatamente all'attuazione della Linea di azione 4.1.2 - Progetti di sviluppo territoriale, Azione Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL), del Piano Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC), l'ente pubblico è, altresì, autorizzato a utilizzare le economie contributive derivanti dai ribassi d'asta in applicazione delle disposizioni della vigente disciplina sugli appalti.>>
   <<2 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater si applicano anche ai rapporti contributivi relativi agli interventi dei PISUS non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), ai sensi del presente Bando.>>

Art. 4 modifiche all'art. 21, comma 3, del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni:

1. Il comma 3 dell'art. 21 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
   <<3. Relativamente agli interventi finanziati con fondi PAR FSC, ai sensi della delibera CIPE 57/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2017, per interventi realizzati da soggetti pubblici, l'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV), individuata nell'aggiudicazione provvisoria in favore di soggetto terzo contraente selezionato sulla base di procedure di gara, deve essere realizzata entro il termine perentorio del 31 dicembre 2016, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 2.4. della predetta delibera. Il mancato rispetto di tale termine comporterà le sanzioni previste dalla medesima delibera ai punti 1.1. e 1.2.>>.

Art. 5 modifiche all'art. 23, comma 4, comma 5 e comma 6 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni:

1. Al comma 4 dell'articolo 23 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni, le parole << Nel caso tale variazione riguardi il Comune responsabile ovvero il Comune capofila, la richiesta deve essere preventivamente autorizzata dalla SRA che comunicherà l'esito della richiesta all'OI. >> sono soppresse;
2. Al comma 5 dell'articolo 23 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni, le parole <<, di concerto con la SRA, >> sono soppresse;
3. Il comma 6 dell'articolo 23 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni, è abrogato.

Art. 6 modifiche all'art. 37, comma 2, del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni:

1. Dopo il comma 2 bis dell'art. 37 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni sono aggiunti i seguenti:
   <<2 ter. Limitatamente all'attuazione della linea d'intervento 7.2.a.1 "PISUS" del Piano di Azione Coesione (PAC FVG), l'ente pubblico è altresì autorizzato a utilizzare le economie contributive

derivanti dai ribassi d'asta in applicazione delle disposizioni della vigente disciplina sugli appalti>>.
<<2 quater. Limitatamente all'attuazione della Linea di azione 4.1.2 - Progetti di sviluppo territoriale, Azione Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL), del Piano Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC), l'ente pubblico è, altresì, autorizzato a utilizzare le economie contributive derivanti dai ribassi d'asta in applicazione delle disposizioni della vigente disciplina sugli appalti.>>
<<2 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater si applicano anche ai rapporti contributivi relativi agli interventi dei PISUS non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), ai sensi del presente Bando.>>

Art. 7 modifiche all'art. 41, comma 1 e comma 2 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni:

1. Il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. Le richieste di proroghe dei termini di avvio o di conclusione del PISUS o del singolo intervento vengono valutate singolarmente e vengono concesse secondo quanto disposto dal presente articolo.>>;
2. Il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. L'eventuale richiesta di proroga del termine di avvio o di conclusione del PISUS o del singolo intervento è presentata prima delle rispettive scadenze previste e può essere autorizzata, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa, dall'OI, che comunicherà l'esito della richiesta al beneficiario e alla SRA.>>.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_14_1_DGR_625_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2018, n. 625

POR FESR 2014-2020 attività 1.3.a "Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale - Aree di specializzazione agroalimentare e filiere produttive strategiche" e attività 1.2.a.1 "Incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e dell'organizzazione - Aree di specializzazione agroalimentare, filiere produttive strategiche, tecnologie marittime e smart health". Modifiche ai bandi approvati con DGR 1232/2017 e DGR 1233/2017.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

VISTO il POR FESR FVG 2014-2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, approvato dalla Commissione Europea con decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015;

VISTA la propria deliberazione n. 1575 del 6 agosto 2015, con cui è stato adottato il POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia ed i relativi allegati in via definitiva, a seguito della predetta decisione C(2015) 4814/2015;

VISTA la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 "RilancimpresaFVG -Riforma delle politiche industriali" ed in particolare l'articolo 22;

VISTA la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale" ed in particolare l'articolo 3, il quale prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020 ed in particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015, con cui è stato emanato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR in applicazione a quanto previsto all'articolo 3 della citata legge regionale n. 14/2015;

VISTO il piano finanziario analitico del POR FESR 2014 - 2020, dettagliato per asse, attività, anno, struttura regionale attuatrice approvato con propria deliberazione n. 1954 del 9 ottobre 2015 recante modifiche alla struttura e al piano finanziario del Programma e assegnazione delle risorse del Programma Aggiuntivo Regionale (PAR)), come da ultimo aggiornato con propria deliberazione n. 298 del 16 febbraio 2018;

RILEVATO che l'articolo 7, comma 3 lettera a), del succitato Regolamento emanato con DPReg. n. 136/2015 prevede che la Giunta regionale, con deliberazione proposta dagli Assessori competenti per materia, approva i bandi e gli inviti con le relative risorse, procedure e termini, finalizzati all'identificazio-

ne dei beneficiari e/o delle operazioni nonché degli Organismi intermedi;
VISTA le deliberazioni della Giunta regionale n. 1232 e n. 1233 del 30 giugno 2017, con la quale sono stati approvati rispettivamente i bandi concernenti "Attività 1.3.a -Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale - aree di specializzazione agroalimentare e filiere produttive strategiche - bando 2017" e "Attività 1.2.a - Linea d'intervento 1.2.a.1 - Incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e dell'organizzazione - Aree di specializzazione agroalimentare, filiere produttive strategiche, tecnologie marittime e smart health - bando 2017" del Programma Operativo Regionale FESR 2014 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia" (in seguito bandi);
VISTA la propria deliberazione n. 2642 del 28 dicembre 2017, con cui, tra l'altro, è stato approvato l'aggiornamento della pianificazione finanziaria e di risultato del POR FESR 2014-2020, ai fini di garantire il rispetto della regola N+3 e del performance framework previsti per l'anno 2018 nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020;
CONSIDERATO necessario, ai fini del raggiungimento dei target di spesa per l'anno 2018 previsti dalla citata DGR 2642/2017 per le Attività 1.3.a e 1.2.a, ridurre i termini per la presentazione da parte delle imprese della richiesta di anticipazione del contributo prevista all'articolo 22 dei bandi, per permettere la liquidazione dei relativi contributi entro il 2018;
RITENUTO pertanto necessario modificare il comma 3 dell'articolo 22 dei bandi sostituendo le parole <<entro 9 mesi >> con le parole << entro 5 mesi>>;
CONSIDERATO inoltre che, nell'ambito della valutazione dei progetti per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'Allegato C dei bandi ai sensi dell'articolo 17, commi 5, 6 e 7, può essere attribuito un punteggio con un numero decimale e che, come previsto all'articolo 17, comma 8, nel caso di progetti congiunti, al punteggio ottenuto dalla valutazione tecnica ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 viene sommato il punteggio risultante dalla media dei punteggi attribuiti ai criteri legati all'ambito soggettivo dei singoli partner;
RITENUTO pertanto necessario modificare il comma 8 dell'articolo 17 dei bandi, sostituendo le parole << all'intero inferiore, qualora la prima cifra decimale sia inferiore a 5, e all'intero superiore, qualora la prima cifra decimale sia pari o superiore a 5>> con le parole <<al primo numero decimale inferiore, qualora la seconda cifra decimale sia inferiore a 5, e al primo numero decimale superiore, qualora la seconda cifra decimale sia pari o superiore a 5>>; Su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti modifiche al bando concernente "Attività
1.3.a - Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale - aree di specializzazione agroalimentare e filiere produttive strategiche - bando 2017" del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia", approvato con propria deliberazione n. 1232 del 30 giugno 2017:
- al comma 3 dell'articolo 22 le parole <<entro 9 mesi >> sono sostituite dalle seguenti: << entro 5 mesi>>;
- al comma 8 dell'articolo 17 del bando, le parole << all'intero inferiore, qualora la prima cifra decimale sia inferiore a 5, e all'intero superiore, qualora la prima cifra decimale sia pari o superiore a 5>> sono sostituite dalle seguenti: <<al primo numero decimale inferiore, qualora la seconda cifra decimale sia inferiore a 5, e al primo numero decimale superiore, qualora la seconda cifra decimale sia pari o superiore a 5>>;

2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti modifiche al bando concernente "Attività
1.2.A - Linea d'intervento 1.2.a.1 - Incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e dell'organizzazione - Aree di specializzazione agroalimentare, filiere produttive strategiche, tecnologie marittime e smart health - bando 2017" del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia", approvato con propria deliberazione n. 1233 del 30 giugno 2017:
- al comma 3 dell'articolo 22 le parole <<entro 9 mesi >> sono sostituite dalle seguenti: << entro 5 mesi>>;
- al comma 8 dell'articolo 17 del bando, le parole << all'intero inferiore, qualora la prima cifra decimale sia inferiore a 5, e all'intero superiore, qualora la prima cifra decimale sia pari o superiore a 5>> sono sostituite dalle seguenti: <<al primo numero decimale inferiore, qualora la seconda cifra decimale sia inferiore a 5, e al primo numero decimale superiore, qualora la seconda cifra decimale sia pari o superiore a 5>>;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_14_1_DGR_628_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2018, n. 628
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Piano finanziario analitico e ripartizione fra tipologia di intervento. Modifiche.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento /UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del reg. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTA la Decisione C(2015)6589 final adottata dalla Commissione europea in data 24 settembre 2015 con la quale:
- si approva il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
- viene fissato il contributo massimo del FEASR a € 127.692.000,00, corrispondente al 43.12% della spesa pubblica;
- vengono individuate le date di ammissibilità della spesa effettivamente pagata dall'Organismo Pagatore AGEA per il programma;
- approva i finanziamenti integrativi regionali inclusi nel PSR;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 2015 con la quale si prende atto del Programma;
VISTO in particolare il Piano finanziario del Programma approvato e riportato nel capitolo 10 del Programma stesso;
PRESO ATTO che il Piano finanziario stanzia le risorse FEASR per Misura e focus area e per annualità;
VISTA la propria deliberazione n. 2649 del 29 dicembre 2015 con la quale si assegnano risorse alle misure 4 - intervento 4.1.1 (miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole) e 6 - intervento 6.1 (avviamento di imprese per giovani agricoltori al primo insediamento) con modalità di accesso a pacchetto, disciplinato con regolamento di attuazione emanato con Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 26, pubblicato sul BUR S.O. n. 11 del 17 febbraio 2016 (Pacchetto giovani 2016);
VISTO l'articolo 73, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico) relativo alle modalità attuative del Programma di sviluppo rurale;
VISTO il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con D.P.Reg. 7 luglio 2016 n. 0141/Pres. ed in particolare l'articolo 7, comma 1, che individua tra le competenze della Giunta regionale l'approvazione e la modifica del piano finanziario analitico del PSR, ripartito per tipi di intervento e secondo la competenza delle strutture responsabili;
CONSIDERATO che l'Autorità di Gestione ha la competenza a sovrintendere alla gestione finanziaria del PSR effettuata da parte delle strutture responsabili, sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture responsabili;
VISTA la propria deliberazione n. 1330 del 17 luglio 2017 con la quale si dispone la modifica il piano finanziario analitico, la ripartizione delle risorse fra tipologia di intervento e la rimodulazione delle risorse del pacchetto giovani (pacchetto giovani 2016);
VISTA la propria deliberazione n. 2376 del 01 dicembre 2017 con la quale si modifica il piano finanziario

analitico, la ripartizione delle risorse fra tipologia di intervento;
VISTO il PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione adottata con decisione della Commissione C(2018) 666 final del 31 gennaio 2018 della quale si è preso atto con propria deliberazione 23 febbraio 2018, n. 359;
CONSIDERATO che l'ultima versione del PSR sopra citata ha comportato tra l'altro una specificazione degli interventi attuati attraverso lo strumento finanziario "fondo di rotazione regionale" per la maggior leggibilità del funzionamento dello strumento;
CONSIDERATO che a seguito di sentenza del Tar del Friuli Venezia Giulia si rende necessario integrare la dotazione finanziaria del Pacchetto giovani 2016 al fine di consentire il finanziamento di beneficiari inizialmente esclusi;
RITENUTO pertanto di modificare la ripartizione delle risorse assegnate per tipologia di intervento, come indicato nell'allegato A) facente parte integrante della presente deliberazione;
RITENUTO infine di approvare la tabella di ripartizione delle risorse finanziarie, suddivisa per tipo di intervento di accesso e per annualità così come indicato nell'allegato A), facente parte integrante della presente deliberazione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/Pres. Del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole e forestali,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Sulla base delle disponibilità assegnate dal Piano finanziario del Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020, di approvare la modifica al piano finanziario analitico del PSR 2014-2020 e la tabella della ripartizione delle risorse finanziarie suddivisa per tipo di intervento, di accesso e per annualità di attivazione, così come indicato nell'allegato A), da considerarsi parte integrante della presente deliberazione;
2. sulla base delle disponibilità assegnate dal Piano finanziario del Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020, al Pacchetto giovani 2016, le risorse assegnate con deliberazione n. 2649 del 29 dicembre 2015, come modificate con deliberazione 1330 del 17 luglio 2017, sono integrate come segue:
- per la Misura 4 intervento 4.1.1 - miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole: € 318.050,00 di spesa pubblica (dei quali € 137.143,16 di quota FEASR, Focus Area 2A);
- per la Misura 6 - intervento 6.1 avviamento di imprese per i giovani agricoltori: € 70.000 di spesa pubblica (dei quali € 30.184,00 di quota FEASR, Focus Area 2B);
3. La presente deliberazione sarà pubblicata sul BUR.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

ALLEGATO A)

Misura:	1 - TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE							
Sotto misura:	1.1 - SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE							
Tipologia di intervento:	**1.1.1 - SOSTEGNO PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE**							
Dotazione finanziaria:								3.500.000,00
Focus area	2a - 2b - 3a - 4a - 4b - 4c - 5a - 5c - 5e - 6a - 6b							
Struttura responsabile	Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Servizio programmazione e gestione interventi formativi							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	**DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE**							**Totale**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**RISERVA**	
Avviso pubblico	0	3.500.000,00	0	0	0	0	0	3.500.000,00
SOMMANO								3.500.000,00

Misura:	1 - TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE							
Sotto misura:	1.2 - SOSTEGNO AD ATTIVITÀ DIMOSTRATIVE E AZIONI DI INFORMAZIONE							
Tipologia di intervento:	**1.2.1 - SOSTEGNO PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROGETTI DIMOSTRATIVI**							
Dotazione finanziaria:								1.500.000,00
Focus area	2a - 2b - 3a - 4a - 4b - 4c - 5a - 5c - 5e - 6a - 6b							
Struttura responsabile	Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	**DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE**							**Totale**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**RISERVA**	
Individuale	0	1.500.000,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
SOMMANO								1.500.000,00

Misura:	2 - SERVIZI DI CONSULENZA, DI SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE							
Sotto misura:	2.1 - SOSTEGNO ALLO SCOPO DI AIUTARE GLI AVENTI DIRITTO AD AVVALERSI DI SERVIZI DI CONSULENZA							
Tipologia di intervento:	**2.1.1 - SERVIZI DI CONSULENZA PER GLI OPERATORI AGRICOLI E FORESTALI E LE PMI ATTIVE NELLE AREE RURALI**							
Dotazione finanziaria:								3.900.000
Focus area	2a - 2b - 3a - 4a - 4b - 4c - 5a - 5b - 5c - 5d - 5e - 6a - 6b							
Struttura responsabile	Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio competitività agro alimentare							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	**DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE**							**Totale**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**RISERVA**	
Appalto pubblico	0	0	0	0	0	73.469,00	0	73.469,00
SOMMANO								73.469,00

Misura:	2 - SERVIZI DI CONSULENZA, DI SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE							
Sotto misura:	2.3 - SOSTEGNO ALLO SCOPO DI AIUTARE GLI AVENTI DIRITTO AD AVVALERSI DI SERVIZI DI CONSULENZA							
Tipologia di intervento:	**2.3.1 - SERVIZI DI CONSULENZA PER GLI OPERATORI AGRICOLI E FORESTALI E LE PMI ATTIVE NELLE AREE RURALI**							
Dotazione finanziaria:								0
Focus area	2a - 2b - 3a - 4a - 4b - 4c - 5a - 5b -5c - 5d - 5e - 6a - 6b							
Struttura responsabile	Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Servizio programmazione e gestione interventi formativi							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	**DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE**							**Totale**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**RISERVA**	
Appalto pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0
SOMMANO								0

Misura:	3 - REGIMI DI QUALITA' DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI							
Sotto misura:	3.2 - SOSTEGNO PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE, SVOLTE DA ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI NEL MERCATO INTERNO							
Tipologia di intervento:	**3.2.1 SOSTEGNO PER L'ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DI ATTIVITÀ ATTUATE DA ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI NEL MERCATO INTERNO**							
Dotazione finanziaria:								2.400.000,00
Focus area	3a							
Struttura responsabile	Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	**DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE**							**Totale**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**RISERVA**	
Progetti di filiera	0	0	1.259.455,70	0	0	0	0	1.259.455,70
Individuale	0	1.140.544,30	0	0	0	0	0	1.140.544,30
SOMMANO								2.400.000,00

Misura:	4 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
Sotto misura:	4.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE							
Tipologia di intervento:	**4.1.1 - MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DELLA SOSTENIBILITA' GLOBALE DELLE IMPRESE AGRICOLE**							
Dotazione finanziaria*:								59.991.514,00
Focus area	2a							
Struttura responsabile	Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio competitività sistema agro alimentare							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	**DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE**							**Totale**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**RISERVA**	
Pacchetto giovani	9.902.050,00	0,00	6.177.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.080.000,00
Progetti di filiera	0,00	0,00	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00
Individuale	0,00	15.020.000,00	0,00	0,00	391.514,00	0,00	0,00	15.411.514,00
SOMMANO								59.991.514,00

* al netto delle domande di pagamento trascinate dal PSR 2007-2013

Misura:	4 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
Sotto misura:	4.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE							
Tipologia di intervento:	**4.1.2 - EFFICIENTAMENTO DELL'USO DELL'ACQUA NELLE AZIENDE AGRICOLE**							
Dotazione finanziaria*:								4.000.000,00
Focus area	2a							
Struttura responsabile	Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio competitività sistema agro alimentare							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	**DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE**							**Totale**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**RISERVA**	
Pacchetto giovani	450.000,00	0	1.050.000,00	0	0	0	0	1.500.000,00
Progetti di filiera	0	0	1.350.000,00	0	0	0	0	1.350.000,00
Individuale	0	1.150.000,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00
SOMMANO								4.000.000,00

Misura:	4 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
Sotto misura:	4.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE							
Tipologia di intervento:	**4.1.3 - MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ E DELLA COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE**							
Dotazione finanziaria*:								1.500.000,00
Focus area	2a							
Struttura responsabile	Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio competitività sistema agro alimentare							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	**DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE**							**Totale**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**RISERVA**	
Individuale	0	0	1.500.000,00	0	0	0	0	1.500.000,00
SOMMANO								1.500.000,00

Misura:	4 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
Sotto misura:	4.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE							
Tipologia di intervento:	**4.1.4 - MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ E DELLA COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE - STRUMENTI FINANZIARI**							
Dotazione finanziaria*:								5.000.000,00
Focus area	2a							
Struttura responsabile	Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio competitività sistema agro alimentare							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	**DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE**							**Totale**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**RISERVA**	
Strumenti finanziari - Fondo di rotazione	0	0	5.000.000,00	0	0	0	0	5000000,00

Misura:	4 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
Sotto misura:	4.2 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI A FAVORE DELLA TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE E/O DELLO SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI							
Tipologia di intervento:	**4.2.1 - INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI**							
Dotazione finanziaria*:								7.698.808,00
Focus area	3a							
Struttura responsabile	Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio competitività sistema agro alimentare							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	**DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE**							**Totale**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**RISERVA**	
Progetti di filiera	0	0	4.850.000,00	0	0	0	0	4.850.000,00
Individuale	0	2.848.808,00	0	0	0	0	0	2.848.808,00
SOMMANO								7.698.808,00
* al netto delle domande di pagamento trascinate dal PSR 2007-2013								

Misura:	4 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
Sotto misura:	4.2 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI A FAVORE DELLA TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE E/O DELLO SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI							
Tipologia di intervento:	**4.2.2 - INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI**							
Dotazione finanziaria*:								1.500.000,00
Focus area	3a							
Struttura responsabile	Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio competitività sistema agro alimentare							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	**DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE**							**Totale**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**RISERVA**	
Individuale	0		1.500.000,00	0	0	0	0	1.500.000,00
SOMMANO								1.500.000,00

Misura:	4 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
Sotto misura:	4.2 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI A FAVORE DELLA TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE E/O DELLO SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI							
Tipologia di intervento:	**4.2.3 - INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI - STRUMENTI FINANZIARI**							
Dotazione finanziaria*:								4.900.000,00
Focus area	3a							
Struttura responsabile	Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio competitività sistema agro alimentare							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	**DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE**							**Totale**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**RISERVA**	
Strumenti finanziari - Fondo di rotazione	0	0	4.900.000,00	0	0	0	0	4.900.000,00
SOMMANO								4.900.000,00

Misura:	4 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
Sotto misura:	4.3 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA							
Tipologia di intervento:	**4.3.1 - SOSTEGNO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE VIARIE E MALGHIVE**							
Dotazione finanziaria:								6.800.000,00
Focus area	2a							
Struttura responsabile	Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio forestale e corpo forestale							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	**DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE**							**Totale**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**RISERVA**	
Progetti di filiera	0	0	0	0	0	0	0	0
Individuale	0	0	6.000.000,00	800.000,00	0	0	0	6.800.000,00
SOMMANO								6.800.000,00

Misura:	4 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
Sotto misura:	4.4 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI CONNESSI ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBIETTIVI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI							
Tipologia di intervento:	**4.4.1 - INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI CONNESSI CON LA CONSERVAZIONE E LA TUTELA DELL'AMBIENTE**							
Dotazione finanziaria*:								2.461.756,00
Focus area	4a							
Struttura responsabile	Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio tutela del paesaggio e biodiversità							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	**DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE**							**Totale**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**RISERVA**	
Individuale	0	0	2.000.000,00	461.456,00	0	0	0	2.461.456,00
SOMMANO								2.461.456,00
* al netto delle domande di pagamento trascinate dal PSR 2007-2013								

Misura:	6 -SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE							
Sotto misura:	6.1 - AVVIAMENTO DI IMPRESE PER GIOVANI AGRICOLTORI							
Tipologia di intervento:	**6.1.1- AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE PER I GIOVANI AGRICOLTORI**							
Dotazione finanziaria:								11.500.000,00
Focus area	2b							
Struttura responsabile	Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio competitività sistema agro alimentare							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	**DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE**							**Totale**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**RISERVA**	
Pacchetto giovani	4.240.000,00	0	2.070.000,00	0	0	0	0	6.310.000,00
Individuale	0	0	0	2.070.000,00	2.070.000,00	1.050.000,00	0	5.190.000,00
SOMMANO								11.500.000,00

Misura:	6 -SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE							
Sotto misura:	6.2 - AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI							
Tipologia di intervento:	**6.2.1- AVVIO DI IMPRESE PER ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI**							
Dotazione finanziaria*:								970.415,20
Focus area	6a							
Struttura responsabile	Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio competitività sistema agro alimentare							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	**DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE**							**Totale**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**RISERVA**	
Pacchetto giovani	0	0	970.415,20	0	0	0	0	970.415,20
SOMMANO								970.415,20
* al netto delle domande di pagamento trscainate dal PSR 2007-2013								

Misura:	6 -SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE							
Sotto misura:	6.4 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE							
Tipologia di intervento:	**6.4.1- SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ENERGIE RINNOVABILI**							
Dotazione finanziaria*:								1.833.929,00
Focus area	5c							
Struttura responsabile	Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio competitività sistema agro alimentare							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	**DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE**							**Totale**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**RISERVA**	
Individuale	0	1.500.000,00	0	333.929,00	0	0	0	1.833.929,00
SOMMANO								1.833.929,00
* al netto delle domande di pagamento trascinate dal PSR 2007-2013								

Misura:	6 -SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE							
Sotto misura:	6.4 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE							
Tipologia di intervento:	**6.4.2 - DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ AGRITURISTICHE, DIDATTICHE E SOCIALI**							
Dotazione finanziaria:								4.000.000,00
Focus area	2a							
Struttura responsabile	Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio competitività sistema agro alimentare							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	**DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE**							**Totale**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**RISERVA**	
Pacchetto giovani	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00
Individuale	0	2.000.000,00	0	0	0	0	0	2.000.000,00
SOMMANO								4.000.000,00

Misura:	6 -SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE							
Sotto misura:	6.4 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE							
Tipologia di intervento:	**6.4.3 - SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI**							
Dotazione finanziaria:								3.000.000,00
Focus area	2a							
Struttura responsabile	Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio competitività sistema agro alimentare							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	**DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE**							**Totale**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**RISERVA**	
Progetti di filiera	0	0	2.273.643,00	0	0	0	0	2.273.643,00
Individuale	0	0	726.357,00	0	0	0	0	726.357,00
SOMMANO								3.000.000,00

Misura:	7 - SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI	
Sotto misura:	7.1 - SOSTEGNO PER LA STESURA E L'AGGIORNAMENTO DI PIANI DI SVILUPPO DEI COMUNI E DEI VILLAGGI SITUATI NELLE ZONE RURALI E DEI SERVIZI COMUNALI DI BASE, NONCHÉ DI PIANI DI TUTELA E DI GESTIONE DEI SITI N2000 E DI ALTRE ZONE AD ALTO VALORE NATURALISTICO	
Tipologia di intervento:	**7.1.1 - STESURA E AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000**	
Dotazione finanziaria:		500.000,00
Focus area	4a	

Struttura responsabile	Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio paesaggio e biodiversità							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE							Totale
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	RISERVA	
Individuale	0	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000,00
SOMMANO								500.000,00

Misura:	7 - SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI							
Sotto misura:	7.3 - SOSTEGNO PER L'INSTALLAZIONE, IL MIGLIORAMENTO E L'ESPANSIONE DI INFRASTRUTTURE A BANDA LARGA E DI INFRASTRUTTURE PASSIVE PER LA BANDA LARGA, NONCHÉ LA FORNITURA DI ACCESSO ALLA BANDA LARGA E AI SERVIZI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ONLINE							
Tipologia di intervento:	**7.3.1 - INTEGRAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI A BANDA ULTRA LARGA NELLE AREE RURALI**							
Dotazione finanziaria:								12.350.000,00
Focus area	6c							
Struttura responsabile	Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE							Totale
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	RISERVA	
Individuale	0	12.350.000,00	0	0	0	0	0	12.350.000,00
SOMMANO								12.350.000,00

Misura:	7 - SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI							
Sotto misura:	7.4 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL'INTRODUZIONE, AL MIGLIORAMENTO O ALL'ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE PER LA POPOLAZIONE RURALE, COMPRESE LE ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE, E DELLA RELATIVA INFRASTRUTTURA							
Tipologia di intervento:	**7.4.1 - SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE PER LA POPOLAZIONE RURALE**							
Dotazione finanziaria:								1.031.099,00
Focus area	6b							
Struttura responsabile	Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio competitività sistema agro alimentare							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE							Totale
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	RISERVA	
Individuale	0	0	1.031.099,00	0	0	0	0	1.031.099,00
SOMMANO								1.031.099,00

Misura:	7 - SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI							
Sotto misura:	7.5 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, INFORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA							
Tipologia di intervento:	**7.5.1 - ITINERARI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO RURALE**							
Dotazione finanziaria:								1.900.000,00
Focus area	6b							
Struttura responsabile	Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio competitività sistema agro alimentare							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE							Totale
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	RISERVA	
Individuale	0	0	1.900.000,00	0	0	0	0	1.900.000,00
SOMMANO								1.900.000,00

Misura:	7 - SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI							
Sotto misura:	7.6 - SOSTEGNO PER STUDI/INVESTIMENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, AL RESTAURO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DEI VILLAGGI, DEL PAESAGGIO RURALE E DEI SITI AD ALTO VALORE NATURALISTICO, COMPRESI GLI ASPETTI SOCIOECONOMICI DI TALI ATTIVITÀ, NONCHÉ AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE							
Tipologia di intervento:	**7.6.1 -RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE**							
Dotazione finanziaria:								1.000.000,00
Focus area	6b							
Struttura responsabile	Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio paesaggio e biodiversità							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE							Totale
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	RISERVA	
Individuale	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000,00
SOMMANO								1.000.000,00

Misura:	8 - INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE	
Sotto misura:	8.1 - SOSTEGNO ALLA FORESTAZIONE/ALL'IMBOSCHIMENTO	
Tipologia di intervento:	**8.1.1 -IMBOSCHIMENTO E CREAZIONE DI AREE BOSCATE**	
Dotazione finanziaria*:		10.454.267,00
Focus area	5e	

Struttura responsabile	Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio forestale e corpo forestale							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE							Totale
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	RISERVA	
Individuale	0	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.954.267,00	0	10.454.267,00
SOMMANO								10.454.267,00
* al netto delle domande di pagamento trascinate dal PSR 2007-2013								

Misura:	8 - INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE							
Sotto misura:	8.5 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI							
Tipologia di intervento:	**8.5.1 -INVESTIMENTI PER LA RESILIENZA, IL PREGIO AMBIENTALE E IL POTENZIALE DI MITIGAZIONE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI**							
Dotazione finanziaria:								3.000.000,00
Focus area	4a							
Struttura responsabile	Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio forestale e corpo forestale							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE							Totale
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	RISERVA	
Progetti di filiera	0	0	0	0	0	0	0	0
Individuale	0	0	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00
SOMMANO								3.000.000,00

Misura:	8 - INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE							
Sotto misura:	8.6 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE SILVICOLE E NELLA TRASFORMAZIONE, MOBILITAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLE FORESTE							
Tipologia di intervento:	**8.6.1 - TECNOLOGIE FORESTALI PER LA TRASFORMAZIONE, MOBILITAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLE FORESTE**							
Dotazione finanziaria*:								5.000.000,00
Focus area	5c							
Struttura responsabile	Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio forestale e corpo forestale							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE							Totale
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	RISERVA	
Progetti di filiera	0	0	0	0	0	0	0	0
Individuale	0	0	5.000.000,00	0	0	0	0	5.000.000,00
SOMMANO								5.000.000,00

Misura:	9 - COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI							
Sotto misura:	9.1- COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE							
Tipologia di intervento:	**9.1.1 - SOSTEGNO ALLA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE**							
Dotazione finanziaria:								1.000.000,00
Focus area	3a							
Struttura responsabile	Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE							Totale
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	RISERVA	
Individuale	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000,00
SOMMANO								1.000.000,00

Misura:	16 - COOPERAZIONE							
Sotto misura:	16.1 - SOSTEGNO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DEI GRUPPI OPERATIVI DEL PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA							
Tipologia di intervento:	**16.1.1 - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI OPERATIVI DEL PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA**							
Dotazione finanziaria:								2.500.000,00
Focus area	2a - 3a - 4a - 4b - 4c							
Struttura responsabile	Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio competitività sistema agro alimentare							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE							Totale
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	RISERVA	
Individuale	0	2.500.000,00	0	0	0	0	0	2.500.000,00
SOMMANO								2.500.000,00

Misura:	16 - COOPERAZIONE							
Sotto misura:	16.2 - SOSTEGNO A PROGETTI PILOTA E ALLO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PRATICHE, PROCESSI E TECNOLOGIE							
Tipologia di intervento:	**16.2.1 - CREAZIONE DI POLI O RETI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE AZIENDALE E DI FILIERA**							
Dotazione finanziaria:								999.973,11
Focus area	2a - 3a - 4a - 4b - 4c							
Struttura responsabile	Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio competitività sistema agro alimentare							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	**DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE**							**Totale**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**RISERVA**	
Individuale	0	778.422,96	0	0	0	221.550,15	0	999.973,11
SOMMANO								999.973,11

Misura:	16 - COOPERAZIONE							
Sotto misura:	16.5 SOSTEGNO PER AZIONI CONGIUNTE PER LA MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO E L'ADATTAMENTO AD ESSO E SOSTEGNO PER APPROCCI COMUNI AI PROGETTI E ALLE PRATICHE AMBIENTALI IN CORSO							
Tipologia di intervento:	**16.5.1 - APPROCCI COLLETTIVI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI**							
Dotazione finanziaria:								1.000.000,00
Focus area	4a							
Struttura responsabile	Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	**DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE**							**Totale**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**RISERVA**	
Collettivo	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000,00
SOMMANO								1.000.000,00

Misura:	16 - COOPERAZIONE							
Sotto misura:	16.7 - SOSTEGNO PER STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO NON PARTECIPATIVO							
Tipologia di intervento:	**16.7.1 - STRATEGIE DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE**							
Dotazione finanziaria:								9.800.000,00
Focus area	6b							
Struttura responsabile	Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	**DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE**							**Totale**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**RISERVA**	
Collettivo	0	9.800.000,00	0	0	0	0	0	9.800.000,00
SOMMANO								9.800.000,00

Misura:	19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER							
Sotto misura:	19.1 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER							
Tipologia di intervento:	**19.1.1 - SOSTEGNO PREPARATORIO**							
Dotazione finanziaria:								175.000,00
Focus area	6b							
Struttura responsabile	Presidenza della Regione - Servizio coordinamento politiche per la montagna							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	**DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE**							**Totale**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**RISERVA**	
Individuale	175.000,00	0	0	0	0	0	0	175.000,00
SOMMANO								175.000,00

Misura:	19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER							
Sotto misura:	19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO							
Tipologia di intervento:	**19.2.1 - AZIONI DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO**							
Dotazione finanziaria*:								14.477.359,00
Focus area	6b							
Struttura responsabile	Presidenza della Regione - Servizio coordinamento politiche per la montagna							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	**DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE**							**Totale**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**RISERVA**	
Individuale	0	14.477.359,00	0	0	0	0	0	14.477.359,00
SOMMANO								14.477.359,00
* al netto delle domande trascinate dal PSR 2007-2013								

Misura:	19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER							
Sotto misura:	19.3 - PREPARAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE							
Tipologia di intervento:	**19.3.1 - PROGETTI DI COOPERAZIONE**							
Dotazione finanziaria:								635.000,00
Focus area	6b							
Struttura responsabile	Presidenza della Regione - Servizio coordinamento politiche per la montagna							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	**DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE**							**Totale**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**RISERVA**	
Individuale	0	635.000,00	0	0	0	0	0	635.000,00
SOMMANO								635.000,00

Misura:	19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER							
Sotto misura:	19.4 - SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE							
Tipologia di intervento:	**19.4.1 - COSTI GESTIONALI DEL GAL E COSTI PER L'ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE DELLA SSL**							
Dotazione finanziaria:								5.000.000,00
Focus area	6b							
Struttura responsabile	Presidenza della Regione - Servizio coordinamento politiche per la montagna							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	**DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE**							**Totale**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**RISERVA**	
Individuale	0	5.000.000,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00
SOMMANO								5.000.000,00

Misura:	20 - ASSISTENZA TECNICA							
Dotazione finanziaria*:								10.046.283,00
Struttura responsabile	Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura							
TIPOLOGIA DI ACCESSO	**DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE**							**Totale**
	2.015	**2.016**	**2.017**	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**RISERVA**	
Individuale	2.650.471,00	427.000,00	504.558,00	0	0	0	6.464.254	10.046.283,00
SOMMANO								10.046.283,00
* al netto delle domande trascinate dal PSR 2007-2013								

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_14_1_DGR_651_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2018, n. 651
Social media policy della Regione Friuli Venezia Giulia. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 "Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)", e in particolare l'articolo 1 che prevede che la Regione promuova la comunicazione istituzionale delle proprie attività al fine di garantire un qualificato rapporto di informazione e di partecipazione tra cittadini e istituzioni regionali e favorisca la più completa espressione delle esigenze e delle istanze della comunità regionale;
CONSIDERATO che nel corso del 2017 sono stati attivati i canali social della Regione Facebook, Twitter e Instagram;
VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione, emanato con decreto della Presidente della Regione 24 febbraio 2015, n. 039/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
RITENUTO di procedere alla definizione di un programma di gestione dei social media regionali;
RITENUTO, quindi, di approvare il documento "Social media policy della Regione Friuli Venezia Giulia" secondo le indicazioni che vengono allegate quali parte integrante del presente provvedimento;
SU PROPOSTA della Presidente della Regione,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto espresso nelle premesse è approvato nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il documento "Social media policy della Regione Friuli Venezia Giulia";
2. La presente deliberazione comprensiva dell'allegato bando è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione www.regione.fvg.it.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

Social media policy della Regione Friuli Venezia Giulia

1. Perché i social media della Regione

La comunicazione, con le sue molteplici leve, è un asset strategico, elemento privilegiato e autorevole per dare continuità al racconto istituzionale, aprire al confronto, rendicontare i risultati raggiunti e dare servizi.

L'evoluzione che caratterizza l'attuale scenario dell'informazione e dell'interazione via Web ha modificato profondamente l'approccio del settore pubblico alla rete. Con l'inarrestabile sviluppo dei social network, il Web è diventato soprattutto un luogo dove dialogare e creare nuove opportunità di relazione. Il rapporto quindi tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini è di fatto mutato. I siti istituzionali non costituiscono più il punto di accesso privilegiato alle informazioni. Le persone infatti, cercando sul Web la soluzione ai propri problemi, si informano attraverso proprie reti di relazioni e cercano il dialogo diretto con l'interlocutore, sia esso azienda o ente pubblico. Il tutto avviene all'interno di spazi web pensati per una comunicazione a due vie.

Il portale regionale e la presenza della Regione sui social network permettono di ampliare maggiormente l'accessibilità ai contenuti, strutturare il dialogo e condurre a una nuova relazione tra cittadino e istituzione, all'interno di processi di partecipazione basati sulla fiducia, l'engagement e l'empowerment che, se ben indirizzati e gestiti, costituiranno un valore aggiunto per le politiche regionali.

Attraverso le potenzialità dei canali social la Regione intende pertanto:
- promuovere i servizi erogati, dialogare sugli stessi e sulla loro efficacia
- amplificare le proprie campagne di comunicazione e le attività di informazione sugli interventi regionali
- raccontare l'Ente, comunicando l'attività istituzionale in modo più coinvolgente e immediato
- dare visibilità al territorio regionale
- e, soprattutto, creare nuovi spazi di ascolto e dialogo per raccogliere opinioni, segnalazioni e monitorare il livello di soddisfazione degli utenti sui servizi e le attività istituzionali.

La Regione FVG ha deciso di aderire a queste modalità di interazione e partecipazione dei cittadini e parallelamente di avviare il necessario processo di adeguamento della propria struttura organizzativa in funzione di queste nuove modalità di relazione.

2. Perché una policy

I social network sono per definizione spazi di relazione tra persone libere dove avvengono scambi di idee e informazioni e ciascuno è libero di esprimere le proprie opinioni.
L'utilizzo dei social media comporta anche dei rischi e delle criticità di cui va naturalmente tenuto conto.
Le criticità sono soprattutto legate alla difficoltà di ridefinire i processi interni secondo una logica orientata al target e all'individuazione chiara di ruoli e responsabilità.
Per quanto riguarda i rischi, quello più insidioso è senza dubbio deludere le aspettative del target, ma anche la possibilità sempre in agguato di epic fail che possono compromettere la credibilità e l'immagine stessa della Regione.
Con l'adozione della social media policy la Regione vuole proteggersi da questi rischi e valorizzare al massimo le risorse messe in campo.

Gli ambiti di applicazione della policy riguardano i canali gestiti direttamente dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
Attualmente i canali istituzionali principali della Regione sono:
https://www.facebook.com/regione.fvg.it
https://twitter.com/regioneFVGit
https://www.instagram.com/regionefvg/

Nell'ambito di applicazione della policy rientrano anche tutti i canali istituzionali relativi a interventi o tematismi di settore (ad es: protezione civile, lavoro, giovani) gestiti da strutture e da enti regionali, che devono attenersi ai principi generali e alle regole di comportamento fissate nel presente documento, adottando delle prescrizioni specifiche esclusivamente per quanto riguarda le modalità di gestione degli stessi.

In merito all'apertura di nuovi canali, è necessario che le strutture regionali proponenti richiedano il parere preliminare dell'Ufficio stampa e comunicazione, che ha il compito di coordinare la comunicazione istituzionale web. Requisiti comunque essenziali sono la presenza di specificità tali da giustificare l'esistenza di canali ad hoc e la sostenibilità della gestione degli stessi, attraverso l'individuazione di personale dedicato.

3. Gestione dei social media

3.1. (COSA) I contenuti

Filoni editoriali
I filoni editoriali prescelti sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi sopracitati. Ecco i principali:

- racconto istituzionale: cosa fa l'ente attraverso immagini/video
- campagne di comunicazione
- eventi organizzati o sponsorizzati dalla Regione (convegni, incontri, fiere, seminari, rassegne, festival, ecc)
- Informazioni sulle attività, sui bandi, sulle scadenze nei settori di intervento
- promozione dei servizi online per il cittadino e le imprese
- promozione di iniziative ed eventi sul territorio regionale
- promozione del territorio (sostenibilità, eccellenze, best practices, ecc)
- informazioni statistiche sulla regione
- comunicazione di ricorrenze nazionali ed internazionali declinate in chiave regionale
- informazioni meteo e ambientali
- racconto di eventi storici e ritratti di personaggi della regione anche attraverso l'utilizzo di immagini d'epoca
- consigli di attività per il tempo libero.

Hashtag
L'hashtag di riferimento, che identifica i contenuti postati e consente di tracciare le conversazioni è #RegioneFVG, che viene preferibilmente utilizzato assieme a #FVG, già molto presente sui canali social e in grado di rappresentare il territorio regionale.
Alle strutture e agli enti regionali presenti sulle piattaforme social viene richiesto di utilizzare questi hashtag in aggiunta a quelli specifici relativi ai contenuti postati.

Retweet
Sull'account Twitter della Regione Friuli Venezia Giulia saranno *retwittati* contenuti relativi a tematiche di interesse regionale in linea con la strategia editoriale della Regione.

Immagini
I canali social del Friuli Venezia Giulia pubblicano contenuti testuali, fotografie, infografiche, video e altri materiali multimediali di proprietà dell'Ente e/o sotto licenza Creative Commons BY-ND 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/, che possono quindi essere riprodotti liberamente e devono sempre essere attribuiti all'autore.

Tono di voce
Si è scelto di impostare la comunicazione sui social network secondo modalità più informali rispetto a quelle seguite sul sito web istituzionale, sia per avvicinare un pubblico di non specialisti, meno avvezzo a terminologie settoriali, sia per adattarsi alle modalità consolidate di comunicazione sui social network improntate alla conversazione e allo scambio.

Advertising
E' prevista l'adozione di campagne di promozione dei contenuti pubblicati.

3.2 (CHI) Il Social Media Team e l'Ufficio stampa e comunicazione

I soggetti responsabili della comunicazione digitale della Regione attraverso i social network sono: il Social Media Team e l'Ufficio stampa e comunicazione.

Social Media Team
E' composto dai referenti individuati dalle Direzioni centrali, dai Servizi della Presidenza e dagli Enti regionali.
I componenti del Social Media Team:

- sono il punto di riferimento delle strutture per comunicare sui canali social attività e iniziative
- collaborano alla definizione delle linee editoriali del settore
- garantiscono la proposta e/o la redazione di contenuti adeguati alle caratteristiche specifiche del canale attraverso cui saranno diffusi
- garantiscono la conversazione e l'interazione con gli utenti nelle materie di competenza della struttura di riferimento, relazionandosi con i responsabili delle materie oggetto di commenti o di domande e fornendo le necessarie risposte
- assicurano l'allineamento di tutti i canali di comunicazione attivi
- collaborano con la struttura preposta alla comunicazione web e social.

Ufficio stampa e comunicazione
La regia della comunicazione digitale della Regione attraverso i social network è competenza dell'Ufficio stampa e comunicazione, che la esercita attraverso la struttura preposta alla comunicazione web e social, che si avvale dell'apporto di competenze interne all'Ufficio stampa e comunicazione (gruppo interdisciplinare).
Fra i compiti della struttura rientrano:

- il coordinamento del Social Media Team
- l'individuazione e la confezione dei contenuti da pubblicare
- la gestione del piano editoriale
- la conversazione e l'interazione con gli utenti

- il monitoraggio dell'andamento quotidiano dei canali
- la gestione delle segnalazioni di eventuali problematiche o criticità.

Il direttore dell'Ufficio stampa e comunicazione:
- approva la linea editoriale
- individua i componenti del gruppo interdisciplinare interno all'Ufficio stampa e comunicazione e all'occorrenza li convoca
- assume le decisioni finali nei casi di crisi.

Il responsabile della struttura preposta alla comunicazione web e social:
- propone la linea editoriale al direttore dell'Ufficio stampa e comunicazione
- valida il piano editoriale
- valida l'attività di selezione delle segnalazioni provenienti dal territorio in merito a eventi e attività culturali e decide cosa segnalare sui canali social della Regione
- supervisiona le conversazioni che si sviluppano con gli utenti sui canali social
- propone al direttore dell'Ufficio stampa e comunicazione come gestire eventuali situazioni problematiche
- monitora l'andamento generale dei canali
- cura l'impostazione e il monitoraggio di eventuali campagne di promozione dei contenuti pubblicati.

3.3. (COME) Le regole per i componenti del Social Media Team e del gruppo interdisciplinare dell'Ufficio stampa e comunicazione

I canali istituzionali vengono gestiti sulla base di una linea editoriale concordata e condivisa all'inizio dell'attività, che viene costantemente aggiornata a fronte dei feedback provenienti dagli utenti. Nel quotidiano la linea editoriale viene gestita attraverso un Piano editoriale (PED) condiviso in tempo reale.

I membri del Social media team e del gruppo interdisciplinare dell'Ufficio stampa e comunicazione svolgono l'attività di progettazione, stesura e pubblicazione dei contenuti e di moderazione dei canali.

Nella gestione dei canali social della Regione ai componenti del Social Media Team e del gruppo interdisciplinare dell'Ufficio stampa e comunicazione è consentito:
- condividere e citare i contenuti dei profili istituzionali, regionali o extra-regionali, che si occupano di tematiche di interesse regionale
- condividere e citare i contenuti di profili non istituzionali, regionali o extra-regionali, purché si occupino in modo diretto di tematiche di interesse regionale in linea con la strategia editoriale della Regione
- condividere e citare i contenuti di organi di informazione, purché abbiano rilevanza in merito a tematiche di interesse regionale in linea con la strategia editoriale della Regione
- sostenere, con le proprie pubblicazioni, iniziative di rilevanza nazionale e internazionale a cui la Regione aderisce o che siano in linea con le strategie della Regione.

Non è invece consentito:
- condividere contenuti pubblicati dall'account personale di uno dei componenti del Social Media Team e del gruppo interdisciplinare dell'Ufficio stampa e comunicazione

- condividere contenuti pubblicati dall'account personale o dalla pagina fan (nel caso di Facebook) di esponenti politici, partiti politici, associazioni di categoria, a meno di deroghe particolari da parte del direttore dell'Ufficio stampa e comunicazione giustificate dalla natura del messaggio (che dovrà essere strettamente legato alla mission della Regione stessa)
- utilizzare i canali della Regione per promuovere attività ed eventi che non siano di effettivo interesse regionale oppure organizzati da uno o più membri del Social Media Team e del gruppo interdisciplinare dell'Ufficio stampa e comunicazione senza autorizzazione da parte del direttore dell'Ufficio stampa e comunicazione
- modificare in alcun modo l'uso del logo della Regione, così come previsto dall'immagine coordinata della Regione
- pubblicare opinioni personali che non riflettano la posizione ufficiale della Regione.

In caso di crisi
Qualora vengano pubblicati commenti o avviate conversazioni e interazioni da parte di altri utenti che possono rappresentare una possibile minaccia all'immagine e all'attività della Regione, i membri del Social Media Team sono tenuti a comunicarlo in modo tempestivo al responsabile della struttura preposta alla comunicazione web e social, che riferisce subito al direttore dell'Ufficio stampa e comunicazione.
Le decisione in merito alle modalità di gestione di eventuali situazioni problematiche viene presa in modo congiunto da direttore e responsabile e da questo comunicata, rispetto alle azioni da intraprendere, al Social Media Team.

4. Social media policy per gli utenti

La Regione Friuli Venezia Giulia invita a una conversazione educata, pertinente e rispettosa. Non risponde ai commenti fuori luogo o che riguardano dichiarazioni di soggetti politici o loro scelte. Si riserva di rimuovere commenti ritenuti illeciti, diffamatori e/o calunniosi, volgari, lesivi della privacy altrui che ledano la dignità delle persone e il decoro delle Istituzioni, i diritti delle minoranze e dei minori, i principi di libertà e uguaglianza.

Vengono inoltre eliminati:
• informazioni che possono tendere a compromettere la sicurezza o la sicurezza dei sistemi pubblici
• contenuti che violino l'interesse di terzi
• commenti o post che risultino in violazione delle norme vigenti in materia di privacy e trattamento dei dati personali
• contenuti di natura pubblicitaria e più in generale che utilizzino i messaggi a scopo commerciale (promozione, sponsorizzazione e vendita di prodotti).

Vengono scoraggiati e comunque soggetti a moderazione commenti e contenuti dei seguenti generi:
• commenti non pertinenti a quel particolare argomento pubblicato (off topic)
• commenti e post scritti per disturbare la discussione o offendere chi gestisce e modera i canali social
• spam
• interventi inseriti ripetutamente.
Le richieste di informazione e le segnalazioni degli utenti che provengono attraverso commenti pubblici o messaggi privati vengono valutate e trasmesse agli uffici regionali competenti o, se

opportuno e possibile, gestite direttamente. Non ricevono risposta i commenti pubblici o i messaggi privati che violano i principi e le regole espresse in questa social media policy.

La Regione si riserva il diritto di rimuovere qualsiasi contenuto che venga ritenuto in violazione di questa social media policy o di qualsiasi legge applicabile.
Per chi dovesse violare queste condizioni o quelle contenute nelle policy degli strumenti adottati, la Regione si riserva il diritto di usare il ban o il blocco per impedire ulteriori interventi e di segnalare l'utente ai responsabili della piattaforma ed eventualmente alle forze dell'ordine preposte.

5. Principi generali di comunicazione social

La Regione, nella gestione dei propri profili social, condivide i principi contenuti nel Manifesto della comunicazione non ostile, presentato a Trieste il 17 febbraio 2017.

1. **Virtuale è reale**
   Dico o scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona.
2. **Si è ciò che si comunica**
   Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi rappresentano.
3. **Le parole danno forma al pensiero**
   Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso.
4. **Prima di parlare bisogna ascoltare**
   Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura.
5. **Le parole sono un ponte**
   Scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri.
6. **Le parole hanno conseguenze**
   So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o grandi.
7. **Condividere è una responsabilità**
   Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi.
8. **Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare**
   Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da annientare.
9. **Gli insulti non sono argomenti**
   Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi.
10. **Anche il silenzio comunica**
    Quando la scelta migliore è tacere, taccio.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_14_1_DGR_657_1_TESTO

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2018, n. 657
LR 45/2017, art. 7, commi 55, 56 e 57 (Legge di stabilità 2018) Bando per il finanziamento di progetti pluriennali destinati a promuovere la realizzazione, da parte dei musei multipli, grandi e di interesse regionale di iniziative diversificate e innovative finalizzate all'intensificazione della funzione didattico-educativa e di ricerca scientifica, alla valorizzazione, all'incremento e alla catalogazione del proprio patrimonio, allo sviluppo della propria attrattività, all'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 7, comma 55, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), il quale ha previsto, nella prospettiva della completa attuazione della riforma del settore museale regionale e al fine di stimolare le capacità progettuali delle istituzioni museali in vista di un possibile riconoscimento della qualifica di museo a rilevanza regionale, che l'Amministrazione regionale, in deroga al disposto dell'articolo 11, comma 1, lettera b), e comma 2, e al disposto dell'articolo 48, comma 3, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è autorizzata a concedere nell'esercizio 2018, ai Musei multipli, grandi e di interesse regionale gestiti da enti pubblici e individuati nella Tabella L allegata alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), contributi a sostegno di progetti pluriennali destinati a promuovere la realizzazione, da parte delle istituzioni museali stesse, di iniziative diversificate e innovative finalizzate all'intensificazione della funzione didattico-educativa e di ricerca scientifica, alla valorizzazione, all'incremento e alla catalogazione del proprio patrimonio, allo sviluppo della propria attrattività, all'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale;
VISTO l'articolo 7, comma 56, della legge regionale 45/2017, il quale ha disposto che ai fini della concessione dei contributi di cui al predetto comma 55, in deroga all'articolo 30 e all'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione sono definiti:
a) le modalità e i termini di presentazione della domanda di contributo;
b) le tipologie di progetti ammissibili a contributo, individuate tra quelle indicate al comma 55, e i limiti finanziari minimi e massimi dei progetti stessi;
c) i criteri di valutazione dei progetti e di determinazione dei contributi;
d) l'intensità dei contributi;
e) le tipologie di spese ammissibili;
f) le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nonché i termini di rendicontazione degli stessi;
VISTO l'articolo 7, comma 57, della legge regionale 45/2017 che per le finalità previste dal predetto comma 55 ha destinato la spesa complessiva di 1.700.000 euro, suddivisa in ragione di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;
VISTO il Bilancio Finanziario Gestionale 2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2017, n. 2701 e successive modifiche, e in particolare il capitolo 2692 (Sostegno ai musei multipli, grandi e di interesse regionale art. 7, comma 55, l.r. 28.12.2017 n. 45) sul quale sono allocate le risorse per il perseguimento delle finalità di cui trattasi;
VISTO l'allegato schema di Bando predisposto, in applicazione delle norme suindicate, dal Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilità 2018);
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020);
RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di Bando in oggetto;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto esposto in premessa è approvato nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il "Bando per il finanziamento di progetti pluriennali destinati a promuovere la realizzazione, da parte dei Musei multipli, grandi e di interesse regionale di iniziative diversificate e innovative finalizzate all'intensificazione della funzione didattico-educativa e di ricerca scientifica, alla valorizzazione, all'incremento e alla catalogazione del proprio patrimonio, allo sviluppo della propria attrattività, all'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale - Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) - articolo 7, commi 55, 56 e 57".
2. La presente deliberazione, comprensiva dell'allegato, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione www.regione.fvg.it.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 657 DEL 19 MARZO 2018

Bando per il finanziamento di progetti pluriennali destinati a promuovere la realizzazione, da parte dei Musei multipli, grandi e di interesse regionale, di iniziative diversificate e innovative finalizzate all'intensificazione della funzione didattico-educativa e di ricerca scientifica, alla valorizzazione, all'incremento e alla catalogazione del proprio patrimonio, allo sviluppo della propria attrattività, all'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale - Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), articolo 7, commi 55, 56 e 57.

Art. 1 Finalità del Bando e risorse disponibili

1. Il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 55, 56 e 57, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), i procedimenti con i quali la Regione, nella prospettiva della completa attuazione della riforma del settore museale regionale e al fine di stimolare le capacità progettuali delle istituzioni museali in vista di un possibile riconoscimento della qualifica di museo a rilevanza regionale, concorre finanziariamente alla realizzazione di progetti pluriennali destinati a promuovere la realizzazione, da parte dei Musei multipli, grandi e di interesse regionale gestiti da enti pubblici e individuati nella Tabella L allegata alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), di iniziative diversificate e innovative finalizzate all'intensificazione della funzione didattico-educativa e di ricerca scientifica, alla valorizzazione, all'incremento e alla catalogazione del proprio patrimonio, allo sviluppo della propria attrattività, all'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale.

2. Le risorse disponibili per il perseguimento della finalità del presente Bando ammontano a:

a) € 850.000,00 per l'anno 2018;

b) € 850.000,00 per l'anno 2019.

Art. 2 Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo

1. Sono legittimati a presentare domanda per la concessione dei contributi di cui al presente Bando:

a) il Comune di Pordenone;

b) il Comune di Trieste;

c) il Comune di Udine.

Art. 3 Progetti finanziabili

1. Possono essere finanziati progetti biennali:

a) presentati dal Comune di Pordenone e riguardanti il "Museo Civico d'Arte" e il "Museo delle Scienze";

b) presentati dal Comune di Trieste e riguardanti i "Civici Musei di Storia ed Arte e Civico museo teatrale Schmidl" i "Civici Musei Scientifici" e il "Museo di Arte Moderna Revoltella";

c) presentati dal Comune di Udine e riguardanti i "Civici Musei" e il "Museo Friulano di Storia Naturale".

2. Possono essere finanziati solo i progetti di cui al comma 1 finalizzati:
a) alla tutela della sicurezza delle persone e all'abbattimento delle barriere culturali, linguistiche, psichiche e sensoriali alla fruizione delle collezioni;
b) all'implementazione del livello di impiego della strumentazione tecnologica;
c) alla messa a disposizione del pubblico di connessione internet wi-fi gratuita.
3. Possono essere finanziati solo i progetti di cui ai commi 1 e 2 che abbiano ad oggetto:
a) l'intensificazione della funzione didattico-educativa e di ricerca scientifica;
b) la valorizzazione e la catalogazione del proprio patrimonio nel Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale (SIRPAC) gestito dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC);
c) lo sviluppo della propria attrattività;
d) l'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale.
4. I progetti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono finanziabili solo se la spesa ammessa per la loro realizzazione non è inferiore a € 100.000,00 (centomila,00).
5. Nel caso in cui la spesa complessivamente ammessa per la realizzazione di tutti i progetti presentati dal singolo Comune sia superiore al 360% della somma complessivamente concessa al Comune medesimo ai sensi dell'articolo 7, comma 12, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono finanziabili, secondo l'ordine di graduatoria determinato ai sensi dell'articolo 6, solo i progetti che comportano una spesa ammessa pari o inferiore alla predetta percentuale.

Art. 4 Spese ammissibili, spese non ammissibili e spesa ammessa
1. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili ai progetti descritti nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione degli stessi, sostenute successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto, dal soggetto richiedente il contributo.
2. In particolare, sono ritenute ammissibili le spese rientranti nelle seguenti categorie:
a) spese per compensi a consulenti esterni, collaboratori esterni o fornitori di servizi, per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3, incluse le spese accessorie;
b) spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni indispensabili e strumentali agli interventi di cui all'articolo 3, esclusi i costi per il riscatto degli stessi;
c) spese relative all'utilizzo di personale interno qualora assunto o impegnato esclusivamente per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3;
d) spese per il lavoro straordinario dei dipendenti pubblici imputabile esclusivamente ai progetti di cui all'articolo 3.
3. Le spese di cui alle lettere c) e d), del comma 2 sono ammissibili per un ammontare totale non superiore al 30% dell'importo complessivo delle spese di cui alle lettere a) e b).
4. Sono in ogni caso inammissibili le seguenti tipologia di spesa:
a) spese per il lavoro ordinario di dipendenti pubblici;
b) spese per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del beneficiario;
c) spese per oneri finanziari, ammende, penali, interessi;
d) spese per controversie legali.
5. La spesa ammessa di ciascun progetto è pari alla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese ammissibili e quello degli altri contributi pubblici, anche regionali, o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per la realizzazione del progetto medesimo.

Art. 5 Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo
1. I Comuni interessati presentano al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di beni culturali, di seguito Servizio, apposite domande di contributo, nei termini e con le modalità di cui ai commi successivi.
2. Le domande di contributo sono sottoscritte, a pena di inammissibilità, con firma digitale ovvero con firma autografa dal legale rappresentante del Comune richiedente il contributo ovvero da altro soggetto a ciò legittimato o delegato; alla domanda devono essere in ogni caso allegati, a pena di inammissibilità:
a) relazione illustrativa del progetto proposto;
b) dettagliato preventivo di spesa;
c) carta di identità del sottoscrittore della domanda.
3. La domanda di contributo deve essere inviata, a pena di inammissibilità, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del Comune richiedente ovvero dell'istituzione museale interessata; il messaggio di posta elettronica certificata dovrà avere ad oggetto l'indicazione "L.R. 45/2017, art. 7, comma 55 - Bando Musei 2018-2019.".
4. La domanda deve essere inviata, a pena di inammissibilità, dalle ore 09.00.00 del giorno 22 marzo 2018 alle ore 13.00.00 del giorno 16 aprile 2018. La domanda deve inoltre pervenire, a pena di inammissibilità, all'Amministrazione regionale entro e non oltre le ore 13.00.00 del giorno 17 aprile 2018.

5. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di invio di cui al comma 4, faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della posta elettronica certificata.
6. Ciascun Comune interessato presenta una sola domande di contributo riguardante ciascuno dei Musei di cui all'articolo 3, comma 1; nel caso in cui il Comune presenti più domande di contributo riguardante il medesimo Museo, viene ritenuta ammissibile l'ultima domanda presentata.
7. Nel caso in cui una sola domanda di contributo abbia ad oggetto progetti riferiti a più Musei, la domanda è inammissibile.
8. Le successive comunicazioni tra il Servizio e i soggetti richiedenti il contributo avvengono preferibilmente via posta elettronica certificata (PEC).

Art. 6 Istruttoria, criteri di valutazione, graduatoria ed elenchi
1. Attraverso l'attività istruttoria, il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di contributo, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo e di quelli oggettivi dei progetti, nonché l'ammissibilità delle spese e determinando conseguentemente l'ammontare della spesa ammessa a contributo.
2. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva si renda necessaria per l'istruttoria delle domande di contributo; tale documentazione deve essere fornita entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda di contributo è considerata inammissibile e archiviata.
3. Al termine dell'attività istruttoria il Servizio predispone:
a) l'elenco delle domande di contributo ammissibili;
b) l'elenco delle domande di contributo inammissibili.
4. I progetti contenuti nelle domande di contributo comprese nell'elenco di cui al comma 3, lettera a) vengono esaminati da una Commissione interna di valutazione, costituita con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale cultura sport e solidarietà e composta dal Direttore centrale medesimo, dal Direttore del Servizio catalogazione, formazione e ricerca dell'ERPAC e da un funzionario della Direzione centrale precitata, che valuta detti progetti in ragione della loro coerenza con le finalità del Titolo II, capo I, della legge regionale (25 settembre 2015, n. 23 Norme regionali in materia di beni culturali) secondo la seguente gradualità:
a) valutazione ottima ai progetti che risultano pienamente coerenti con tutte le finalità di cui all'articolo 3, comma 2;
b) valutazione buona ai progetti che risultano coerenti con la maggior parte delle finalità di cui all'articolo 3, comma 2;
c) valutazione adeguata ai progetti che risultano coerenti con alcune delle finalità di cui all'articolo 3, comma 2.
5. Nel caso in cui a più progetti sia attribuita la medesima valutazione, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri:
a) attribuzione di priorità ai progetti che per la loro realizzazione comportano la spesa ammessa inferiore;
b) ordine cronologico di presentazione della relativa domanda di contributo, con preferenza per la domanda anteriore individuata sulla base di data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della posta elettronica certificata.
6. I contributi sono assegnati, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, con scorrimento della graduatoria, partendo dal progetto cui è stata attribuita la valutazione più alta.
7. La graduatoria dei progetti finanziati con l'indicazione del contributo rispettivamente assegnato, nonché l'elenco delle domande inammissibili, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità, sono approvati entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di beni culturali da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Regione.
8. In caso di rinuncia al contributo, nonché nei casi di decadenza dal diritto al contributo stesso ovvero qualora si rendano disponibili ulteriori risorse si procede allo scorrimento della graduatoria con le modalità di cui al comma 6.

Art. 7 Cause di inammissibilità della domanda di contributo
1. Sono inammissibili le domande di contributo:
a) presentate da soggetti diversi dai soggetti legittimati individuati all'articolo 2, comma 1;
b) relative a progetti non rientranti tra quelli di cui all'articolo 3, commi 1, 2 3 e 4;
c) relative a progetti già iniziati alla data di presentazione della domanda di contributo;
d) non sottoscritte con firma digitale ovvero con firma autografa dal legale rappresentante del Comune richiedente il contributo ovvero da altro soggetto a ciò legittimato o delegato;
e) non corredate di tutti gli allegati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) e b);
f) non corredate della carta di identità del sottoscrittore, in caso di domanda sottoscritta con firma autografa;
g) non presentate utilizzando la PEC;
h) non presentate nel periodo di cui all'articolo 5, comma 4;

i) non pervenute all'Amministrazione regionale entro il termine di cui all'articolo 5, comma 4;
l) presentate precedentemente all'ultima domanda di contributo nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6;
m) aventi ad oggetto progetti riferiti a più Musei;
n) relativamente alle quali non è stata prodotta, entro il termine di cui all'articolo 6, comma 2, la documentazione integrativa o sostitutiva richiesta dal Servizio a fini istruttori;
o) le domande aventi ad oggetto progetti diversi da quelli finanziabili, nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5.

Art. 8 Determinazione e intensità del contributo
1. I contributi di cui al presente Bando sono determinati in misura pari alla spesa ammessa.
2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo prevista dal comma precedente a favore dell'ultimo progetto inserito in graduatoria fra quelli da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore alla spesa ammessa, a condizione che il soggetto richiedente si impegni ad assicurare il cofinanziamento necessario alla completa realizzazione del progetto proposto.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Servizio provvede a comunicare per iscritto al soggetto richiedente interessato l'assegnazione del contributo e chiede contestualmente una dichiarazione di accettazione del contributo stesso fissando un termine per la risposta, decorso inutilmente il quale si procede allo scorrimento della graduatoria con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.

Art. 9 Cumulo di contributi
1. I contributi di cui al presente Bando sono cumulabili con altri contributi pubblici, anche regionali, o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per la realizzazione del medesimo progetto.
2. In sede di presentazione della domanda di contributo e di rendicontazione della spesa, il soggetto richiedente presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per il medesimo progetto.

Art. 10 Concessione ed erogazione del contributo
1. I contributi di cui al presente Bando sono concessi con decreto del Responsabile del procedimento.
2. La spesa derivante dalla concessione dei contributi di cui al comma 1 viene imputata per una quota pari al 50% del contributo concesso a valere sull'anno 2018 e per la restante quota del 50 % a valere sull'anno 2019.
3. Con il decreto di concessione si provvede altresì alla erogazione anticipata del 50% del contributo concesso.
4. Con successivo decreto, da adottare tra il 1 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019, si provvede alla erogazione della ulteriore quota del 50% del contributo concesso.

Art. 11 Modifiche dei progetti
1. Sono consentite eventuali variazioni dei progetti finanziati a condizione che le stesse siano comunicate preventivamente al Servizio e che non comportino modifiche tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dei progetti come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda di contributo.
2. Non sono consentite le variazioni del progetto che comporterebbero l'attribuzione di una valutazione diversa da quella attribuita e tale da pregiudicare la utile collocazione in graduatoria del progetto medesimo.

Art. 12 Rendicontazione della spesa
1. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui al presente Bando, i beneficiari presentano, entro il termine fissato con il decreto di concessione, idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 2 e l'ulteriore documentazione eventualmente prescritta con il decreto di concessione.
2. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva si renda necessaria per l'esame della rendicontazione di cui al comma 1; tale documentazione deve essere fornita entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il quale le spese non idoneamente giustificate non verranno considerate al fine della determinazione della spesa ammissibile rendicontata.
3. Il termine di rendicontazione fissato ai sensi del comma 1 può essere prorogato su istanza del beneficiario da presentarsi, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.
4. Il beneficiario deve rendicontare una somma non inferiore all'importo del contributo concesso.
5. Qualora in sede di rendicontazione si accerti che:
a) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia superiore rispetto all'ammontare del contributo concesso o successivamente definitivamente determinato ai sensi delle lettere c) e d), l'ammontare del contributo rimane invariato;

b) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore rispetto all'ammontare del contributo concesso o successivamente definitivamente determinato ai sensi delle lettere c) e d), il contributo è di conseguenza rideterminato in misura equivalente alla spesa ammissibile effettivamente sostenuta e idoneamente rendicontata;
c) nella ipotesi disciplinata dall'articolo 8, commi 2 e 3, se per la realizzazione del progetto sono stati ottenuti contributi o finanziamenti pubblici o privati ulteriori rispetto a quelli eventualmente indicati con la domanda di contributo, e la somma di questi con il contributo concesso ai sensi del presente Bando superi la spesa ammessa, l'ammontare del contributo è di conseguenza definitivamente determinato in misura pari alla differenza tra la predetta spesa ammessa e gli ulteriori contributi e finanziamenti suddetti;
d) fatto salvo quanto disposto dalla precedente lettera c), se per la realizzazione del progetto sono stati ottenuti contributi o finanziamenti pubblici o privati ulteriori rispetto a quelli eventualmente indicati con la domanda di contributo, l'ammontare del contributo è definitivamente determinato in misura pari alla differenza tra la predetta spesa ammessa e gli ulteriori contributi e finanziamenti suddetti;
e) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta e idoneamente rendicontata è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare del contributo concesso, il beneficiario decade dal diritto al contributo.
6. I rendiconti sono approvati con decreto del Responsabile del procedimento, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della rendicontazione, fissato con il decreto di concessione o eventualmente prorogato ai sensi del comma 3.

Art. 13 Documentazione giustificativa della spesa sostenuta
1. La documentazione giustificativa della spesa è costituita da fattura o documento equivalente, corredati da idoneo atto dal quale si evinca l'effettuazione del pagamento da parte del soggetto beneficiario a favore del soggetto destinatario del pagamento stesso.
2. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario del contributo ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta dal medesimo, anche solo parzialmente, con il contributo regionale, nonché degli estremi del decreto di concessione.
3. Al fine di consentire i controlli di cui al Titolo III, Capo I della legge regionale 7/2000, in caso di fatture elettroniche nella causale di pagamento delle stesse va indicata la seguente dicitura "Spese assistite da contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia previsto da Bando attuativo della legge regionale 45/2017, art. 7, comma 55".

Art. 14 Obblighi dei beneficiari
1. I beneficiari dei contributi di cui al presente Bando sono obbligati, a pena di revoca del decreto di concessione del contributo, a consentire la libera riproduzione e divulgazione di immagini di beni culturali svolta nel rispetto di quanto stabilito dall' articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Art. 15 Revoca del decreto di concessione del contributo
1. Il decreto di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo del beneficiario che si verifica in particolare nei seguenti casi:
a) rinuncia del beneficiario;
b) mancato riscontro, in sede di ispezioni e controlli successivi al provvedimento di concessione, dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, comma 1 e oggettivi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 dichiarati all'atto di presentazione della domanda di contributo;
c) accertamento della mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale dell'intervento originariamente presentato;
d) mancata presentazione del rendiconto nel termine fissato con il decreto di concessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1 o successivamente prorogato ai sensi del comma 3 dell'articolo medesimo;
e) accertamento, in sede di rendicontazione, del verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 5, lettera e);
f) accertamento del mancato adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 14.

Art. 16 Rinvio
1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del Bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 17 Trattamento dati personali
1. Ai sensi dell'articolo 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si rende noto che i dati personali forniti con le domande di contributo e la documentazione prevista dal Bando saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti ai procedimenti del Bando e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell'istruttoria e della valutazione delle domande di contributo.
3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale competente in materia di beni culturali; Responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali; Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.
5. La presentazione della domanda di contributo comporta automaticamente il consenso alla esibizione del progetto o alla trasmissione di una sua copia ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alle esigenze di riservatezza, nonché il consenso alla pubblicazione della relazione illustrativa del progetto stesso, in caso di concessione del contributo, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione.

Art. 18 Note informative
1. Il Bando, approvato con delibera della Giunta regionale, sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione; per informazioni rivolgersi a:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici
Via Milano, 19 - 34132 Trieste
PEC: cultura@certregione.fvg.it
dott. Giuseppe Mileo (040 377 3435)
dott.ssa Maila Bevilacqua (040 377 3407)

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_14_1_DGR_659_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2018, n. 659
Adozione dello "standard professionale e formativo per l'attività di manutenzione del verde".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente" ed in particolare l'articolo 14 sulla formazione permanente;
VISTO il DPReg. n. 140/2016 del 7 luglio 2016 e successive modifiche e integrazioni "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale -POR- del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'art. 52 della Legge Regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)", pubblicato sul B.U.R. n. 29 del 20 luglio 2016;
VISTO il DPReg. n. 140/2017 del 22 giugno 2017 "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'art.53 della LR 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale)", pubblicato sul B.U.R. n. 27 del 5 luglio 2017;
VISTO il Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 26 luglio 2016, n. 154, che prevede che l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidato a terzi possa essere esercitata anche "da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze";
VISTO che l'art. 12, comma 2 della medesima legge dispone che "Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera b).";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2138 del 6 novembre 2017, con cui è stato recepito l'accordo approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 17/72CR07/C-9-C10 dell'8 Giugno 2017 avente ad oggetto "Standard professionale e formativo di manutentore del verde";
CONSIDERATO che la Conferenza Stato- Regioni ha preso atto dell'esigenza manifestata da alcune associazioni di settore di un'integrazione dell'Accordo citato e, nella seduta del 22 febbraio 2018, ha approvato un nuovo accordo (n. 18/30/SR15/C9-C10) che modifica ed integra l'Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l'8 giugno 2017 sullo "Standard professionale e formativo per l'attività di manutenzione del verde";
RAVVISATA l'esigenza di assicurare la realizzazione delle attività formative in argomento e ritenuto pertanto di adottare nei termini stabiliti dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2018 lo standard formativo di riferimento;
PRECISATO che per l'organizzazione delle prove finali si applica l'articolo 16 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
VISTA la legge regionale n. 7/2000;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277;
VISTO l'articolo 46 dello Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale del lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per la realizzazione delle attività formative previste dall'articolo 12, comma 2, della legge 26 luglio2016 n. 154, si applica lo "STANDARD PROFESSIONALE E FORMATIVO PER L'ATTIVITÁ DI MANUTENZIONE DEL VERDE", approvato con l'"Accordo in Conferenza Stato-Regioni che modifica ed integra l'accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 giugno 2017" n. 18/30/SR15/C9-C10 del 22 febbraio 2018, allegato parte integrante della presente deliberazione.
2. Per l'organizzazione delle prove finali si applica l'articolo 16 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente".
3. Le attività formative si realizzano nell'ambito del sistema regionale di formazione professionale a cura

degli enti di formazione accreditati, ricorrendo a docenti che possiedono un'adeguata preparazione. Le proposte formative sono soggette all'approvazione della struttura regionale competente in materia di formazione professionale.
4. Dalla realizzazione delle attività formative di cui si tratta non derivano oneri per l'Amministrazione regionale.

5. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18/30/SR15/C9-C10

ACCORDO IN CONFERENZA STATO - REGIONI CHE MODIFICA ED INTEGRA L'ACCORDO IN CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'08 GIUGNO 2017

SULLO "STANDARD PROFESSIONALE E FORMATIVO PER L'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE", AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 2 DELLA LEGGE 154/2016

Punto 15) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

Roma, 22 febbraio 2018

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge 28 luglio 2016 n.154, articolo 12

CODICE CP 2011: 6.4.1.3.1- Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali.

CODICE ATECO 2007: 81.30.00 - Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole).

SETTORE ECONOMICO-PROFESSIONALE: Agricoltura, silvicoltura e pesca.

PROCESSO DI LAVORO: Coltivazioni agricole, florovivaistiche, forestali e costruzione/manutenzione di parchi e giardini.

AREE DI ATTIVITA': ADA.1.242.806 Cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini e ADA.1.242.805 – Costruzione di aree verdi, parchi e giardini.
Non sono compresi i lavori di silvicoltura e quelli inerenti al verde storico di cui all'art. 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio stabiliti dall'articolo 5, comma 1, lettera d) del decreto n. 154 del 22 agosto 2017 recante il Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

LIVELLO EQF: Attribuzione del livello EQF ai sensi del Decreto interministeriale 8 gennaio 2018 "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"

1. **DESCRIZIONE PROFILO:** Il *Manutentore del verde* allestisce, sistema e manutiene/cura aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati. Cura la predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante sino alla realizzazione dell'impianto e alla successiva gestione, applicando le necessarie tecniche colturali e fitosanitarie; gestisce le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la potatura delle principali specie ornamentali in osservanza anche delle "Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile" (Vedi MATTM, 2017); applica la difesa fitosanitaria ai vegetali nei limiti delle leggi in vigore. E' in grado di recuperare e di smaltire correttamente sfalci e potature. E' in grado di fare un uso corretto delle attrezzature e dei macchinari specifici. Le competenze declinate in abilità e conoscenze costituiscono lo standard professionale come da all. A.

-

2. **ELEMENTI DI CONTESTO**: Il *Manutentore del verde* svolge l'attività professionale in diversi contesti e in diverse tipologie di aziende, quali cooperative di manutenzione di aree verdi, punti vendita di settore, *garden center*, imprese specifiche di realizzazione e manutenzione di aree verdi.

3. **SOGGETTI AI QUALI E' DESTINATA LA FORMAZIONE**: I corsi di formazione per la qualificazione di *Manutentore del verde* ai sensi dell'articolo 12 comma 1, lettera b), della legge n. 154 del 26 luglio 2016 sono rivolti al titolare d'impresa o al preposto facente parte dell'organico dell'impresa.
   I corsi sono altresì rivolti anche a coloro che intendono avviare l'attività di manutentore del verde.

4. **SOGGETTI CHE EROGANO LA FORMAZIONE**: I corsi di formazione per la qualificazione di *Manutentore del verde* sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR), e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
   Le Regioni e le Province Autonome garantiscono il ricorso a personale docente con adeguata e specifica preparazione teorica e/o pratica, individuando nei relativi atti di recepimento i requisiti minimi necessari.

5. **ARTICOLAZIONE E DURATA DEI PERCORSI DI FORMAZIONE:** La durata minima del percorso standard per ottenere la qualificazione di *Manutentore del verde* è di 180 ore complessive, di cui almeno 60 ore di attività pratiche, come da Allegato B – standard formativo, contenente indicazioni per la progettazione dei percorsi formativi.

6. **REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO FORMATIVO:** Ai fini dell'ammissione al corso di formazione per *Manutentore del verde* sono necessari i seguenti requisiti:
   a) possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado
   b) 18 anni di età ovvero età inferiore purché in possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale;

   Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione. Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

-

7. **CASI DI ESENZIONE E/O DI RIDUZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO**: Fermo restando il compimento dei 18 anni di età, sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo e dal relativo esame:
   a) i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del QNQR[1] richiamate in premessa e associate alla qualificazione di *Manutentore del verde;*
   b) i soggetti in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;
   c) i soggetti in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;
   d) i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;
   e) gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;

   f) i soggetti in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA del QNQR richiamate in premessa ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;

   g) i soggetti i possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);

   h) con riferimento alle imprese iscritte, alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n. 154, al Registro delle Imprese della CCIAA (cod. ATECO 81.30.00), anche come codice secondario, le seguenti figure:
      - il titolare
      - il socio con partecipazione di puro lavoro
      - il coadiuvante
      – il dipendente
      - il collaboratore familiare dell'impresa

   Per queste figure occorre dimostrare un'esperienza almeno biennale, maturata alla data di stipula del presente accordo, attraverso specifica documentazione da presentare agli organismi preposti all'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIA o agli Albi delle imprese artigiane. La richiesta, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di stipula del presente accordo.
   L'esperienza biennale può essere dimostrata anche attraverso l'apprendistato, purché esso abbia avuto durata pari o superiore all'anno e sia stato completamente svolto.

[1] QNQR: Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali - http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/atlante_repertori.php

Qualunque sia la durata, l'apprendistato svolto è equiparato ad un anno di esperienza lavorativa.

i) i soggetti che acquisiscono la qualificazione professionale regionale in esito a percorsi formativi autorizzati e riconosciuti ai sensi dell'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell'8 giugno 2017, fino alla data di stipula del presente accordo.

Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano inerenti le procedure di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, ovvero le procedure di riconoscimento dei crediti formativi, che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata dei percorsi formativi e del relativo esame limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo.

8. **ESAME FINALE**: La qualificazione all'attività di *Manutentore del verde* è rilasciata previo superamento di apposito esame volto a verificare l'acquisizione di adeguate competenze tecnico professionali previste dal corso.

   Accedono all'esame
   a) i soggetti che hanno frequentato almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo sia per la parte di didattica frontale che per la parte pratica. I crediti formativi riconosciuti sono computati ai fini del calcolo delle ore di frequenza come ore di effettiva presenza;

   b) i soggetti che hanno avuto accesso al procedimento di certificazione delle competenze.

L'esame è organizzato e gestito secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure ai sensi del decreto legislativo n.13 del 16 gennaio 2013.
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla definizione della composizione delle commissioni d'esame e delle prove d'esame nel rispetto della propria regolamentazione e della normativa vigente in materia.

9. **CERTIFICAZIONE RILASCIATA**: Al superamento dell'esame finale consegue il rilascio di un attestato di qualificazione di *Manutentore del verde* ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Il mancato superamento dell'esame finale non consente il rilascio dell'attestato di qualificazione.

ALL. A –STANDARD PROFESSIONALE

COMPETENZA 1 - Curare e manutenere aree verdi, parchi e giardini (ADA 1.242.806)

CONOSCENZE

Elementi di botanica generale
Elementi di botanica sistematica
Elementi di coltivazioni arboree
Elementi di entomologia
Elementi di fitopatologia
Elementi di pedologia[2]
Elementi di normativa fitosanitaria
Normativa in materia di scarti verdi[3]

ABILITA'

Applicare tecniche di preparazione del terreno
Applicare tecniche di diserbo
Utilizzare attrezzi agricoli
Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI)
Utilizzare sistemi di irrigazione
Utilizzare strumenti per distribuzione antiparassitari
Applicare la normativa fitosanitaria con particolare riferimento al passaporto delle piante
Applicare la normativa fitosanitaria con riferimento agli organismi nocivi da quarantena e eventuali prescrizioni
Applicare la normativa sul corretto smaltimento/recupero dei materiali vegetali di risulta
Applicare tecniche di potatura
Applicare tecniche di concimazione

COMPETENZA 2 - Costruire aree verdi, parchi e giardini (ADA 1.242.805)

---

[2] Treccani, dizionario on line, **Pedologia:** è la scienza che studia i suoli, vale a dire la porzione più superficiale della crosta terrestre. La p. è strettamente connessa alla geologia e all'agronomia: con la prima, per le connessioni riguardanti la formazione e lo sviluppo dei suoli a partire dalla disgregazione e alterazione delle rocce (pedogenesi); con la seconda, per l'importanza che essa riveste nella distribuzione e nella coltivazione delle piante agrarie. In p., il complesso delle condizioni fisiche del terreno, dipendenti dalla temperatura, umidità ecc., che si determina nello strato a diretto contatto con l'ambiente aereo è chiamato pedoclima: è molto importante per l'influsso diretto che esercita sullo sviluppo del ciclo annuale delle piante.

In agraria, la carta pedologica è la carta che, con vari colori o con segni convenzionali, indica in sintesi le caratteristiche dei suoli di un dato territorio e le loro attitudini colturali. I fattori pedologici sono i vari fattori fisici e biologici (fattori climatici, azioni degli organismi) che, agendo sul suolo, ne determinano le caratteristiche colturali.

È detto pedoclimax il tipo di suolo caratteristico di un climax vegetale.

[3] Legge n. 154 del 6 luglio 2016, articolo 41, esclude dalla gestione dei rifiuti la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.

ALL. A –STANDARD PROFESSIONALE

CONOSCENZE

Elementi di coltivazioni arboree
Elementi di entomologia e patologia
Elementi di progettazione del verde
Principi di fisiologia vegetale
Principi di agronomia generale e speciale
Elementi di normativa fitosanitaria

ABILITA’

Applicare tecniche di concimazione
Applicare tecniche di potatura
Applicare tecniche di difesa e diserbo
Applicare tecniche di semina
Utilizzare attrezzi agricoli
Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI)
Utilizzare sistemi di irrigazione
Utilizzare strumenti per la distribuzione di prodotti fitosanitari
Applicare le prescrizioni fitosanitarie obbligatorie
Applicare tecniche di trapianto e messa a dimora
Utilizzare gli elaborati progettuali e trasferirli in cantiere

Allegato B – STANDARD FORMATIVO

COMPETENZA 1. Curare e manutenere Aree Verdi, parchi e giardini (ADA 1.242.806)		
Conoscenze	Contenuti/Materie	Modalità (teoria, pratica, laboratorio)
Elementi di botanica generale	conoscenze essenziali su morfologia e fisiologia delle piante e loro importanza negli ecosistemi naturali	Teoria
Elementi di botanica sistematica	conoscenze di base sulle modalità di riconoscimento delle specie vegetali	Teoria
Elementi di coltivazioni arboree	principali metodi di propagazione, i cicli biologici, le esigenze nutritive ed idriche delle principali specie ornamentali	Teoria
Elementi di entomologia	conoscenze di base su biologia, comportamento e fisiologia dei principali insetti che interessano il verde ornamentale	Teoria, laboratorio
Elementi di fitopatologia	conoscenze di base sulle principali avversità di natura biotica e abiotica che interessano il verde ornamentale	Teoria
Elementi di pedologia	conoscenze di base sui fattori pedologici e loro influenza sulle diverse specie di piante	Teoria
Elementi di normativa fitosanitaria	Conoscere la normativa e le principali tecniche di difesa fitosanitaria con particolare riferimento a quelle a basso impatto ambientale.	Teoria
Normativa in materia di scarti verdi	Conoscere la normativa sul corretto smaltimento dei materiali vegetali di risulta	Teoria
Abilità		
Applicare tecniche di potatura	principali tecniche di potatura degli alberi e arbusti ornamentali	Teoria, pratica
Applicare tecniche di concimazione	Necessità nutrizionali di alberi, arbusti e fiori nelle diverse fasi fenologiche	Teoria, pratica
Applicare tecniche di diserbo	Lotta fisica e chimica a basso contro le infestanti ed interazioni con l'impatto ambientale	Teoria, pratica
Utilizzare attrezzi agricoli	Utilizzo delle macchine ed attrezzature con riferimento a quelle a basso impatto acustico ed ambientale per ambienti antropizzati e urbani	Teoria, pratica
Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI)	Come, quando e quali DPI utilizzare nei differenti momenti operativi e durante l'utilizzo delle diverse macchine e attrezzature	Teoria, pratica
Utilizzare sistemi di irrigazione	Tecniche di irrigazione con particolare riferimento a quelle localizzate e a risparmio idrico	Teoria, pratica
Utilizzare strumenti per distribuzione antiparassitari	Utilizzo di macchine ed attrezzature per la prevenzione e la lotta fitosanitaria anche con riferimento alle tecniche per ambienti antropizzati e di endoterapia	Teoria, pratica
Applicare la normativa fitosanitaria con particolare riferimento al passaporto delle piante	normativa fitosanitaria applicata alle diverse fasi di allevamento e di trasferimento delle piante, dalla coltivazione in vivaio alla messa a dimora definitiva	Teoria

Allegato B – STANDARD FORMATIVO

Applicare la normativa fitosanitaria con riferimento agli organismi nocivi da quarantena e eventuali prescrizioni	Conoscere ed applicare le principali lotte obbligatorie ai parassiti	Teoria, pratica
Applicare la normativa sul corretto smaltimento/recupero dei materiali vegetali di risulta	Distinzione, in applicazione della normativa, dei materiali vegetali di risulta per indirizzarli al recupero o allo smaltimento	Teoria, pratica

COMPETENZA 2 - Costruire aree verdi, parchi e giardini (ADA 1.242.805)		
Conoscenze	**Contenuti/Materie**	Modalità (teoria, pratica, laboratorio)
Elementi di coltivazioni arboree	Elementi di arboricoltura ornamentale, salvaguardia della biodiversità vegetale ed interazioni tra le diverse specie e la nutrizione della fauna selvatica	Teoria
Elementi di entomologia e patologia	Riconoscimento dei danni provocati da ectoparassiti, da patologie, da fisiopatie e loro conseguenze per lo sviluppo della pianta	Teoria, laboratorio
Principi di fisiologia vegetale	Elementi di fisiologia delle piante e loro applicazione alle tecniche di potatura	Teoria, pratica
Principi di agronomia generale e speciale	Conoscenze di base sui fattori biologici, climatici e pedologici, al fine di razionalizzare gli interventi agronomici sotto gli aspetti qualitativi e ambientali	Teoria
Elementi di normativa fitosanitaria	Applicazione di tecniche di difesa fitosanitaria tipiche del verde ornamentale ed in ambienti antropizzati	Teoria
Elementi di progettazione del verde	Conoscenze della progettazione con riferimento agli aspetti paesaggistici e alla valutazione degli aspetti legati agli ecosistemi urbani.	Teoria
Abilità		
Applicare tecniche di preparazione del terreno	I diversi metodi di preparazione del terreno in funzione delle esigenze delle piante, adeguati all'orografia, agli aspetti climatici e a quelli pedologici dei singoli ambienti	Teoria, pratica
Utilizzare gli elaborati progettuali e trasferirli in cantiere	Interpretare il progetto dell'opera definendone il rilievo, il tracciamento e la realizzazione in cantiere	pratica
Applicare tecniche di trapianto e messa a dimora	conoscenze pratiche per il corretto impianto e trapianto oltre alla conservazione temporanea in cantiere di alberi e arbusti ornamentali	Teoria, pratica

Allegato B – STANDARD FORMATIVO

Applicare tecniche di semina	preparazione del letto di semina e corretta distribuzione del seme. Realizzazione di manti erbosi mediante semina e impiego del così detto “tappeto pronto”	Teoria, pratica
Applicare tecniche di difesa e diserbo	Applicare correttamente le principali tecniche di difesa a basso impatto ambientale contro insetti, patologie e malerbe	Teoria, pratica
Utilizzare strumenti per distruzione di prodotti fitosanitari	Utilizzo di macchine ed attrezzature per la prevenzione e la lotta fitosanitaria anche con riferimento alle tecniche per ambienti antropizzati e di endoterapia	Teoria, pratica
Applicare le prescrizioni fitosanitarie obbligatorie	controlli e interventi da porre in atto per la salvaguardia delle piante e la tutela delle persone con riferimento alle principali lotte obbligatorie ai parassiti	Teoria
Utilizzare dispositivi di protezione individuali	Come, quando e quali DPI utilizzare nei differenti momenti operativi e durante l’utilizzo delle diverse macchine e attrezzature	Teoria, pratica
Utilizzare attrezzi agricoli	Utilizzo delle macchine ed attrezzature con riferimento a quelle a basso impatto acustico ed ambientale per ambienti antropizzati e urbani	Teoria, pratica
Utilizzare sistemi di irrigazione	Tecniche di irrigazione con particolare riferimento a quelle localizzate ed a risparmio idrico	Teoria, pratica

TOTALE ORE 180 DI CUI PRATICA 60

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_14_1_DGR_660_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2018, n. 660
POR FESR 2014-2020 Approvazione bando per il supporto alle nuove realtà imprenditoriali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e successive modifiche e integrazione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;
VISTO il POR FESR FVG 2014-2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, approvato dalla Commissione Europea con decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015;
VISTA la propria deliberazione n. 1575 del 6 agosto 2015, con cui è stato adottato il POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia ed i relativi allegati in via definitiva, a seguito della predetta decisione C(2015) 4814 del 14 luglio 2015;
VISTA la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 "RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali";
VISTA la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale" ed in particolare l'articolo 3, il quale prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020 ed in particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015 e successive modifiche e integrazioni, con cui è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR in applicazione a quanto previsto all'articolo 3 della citata legge regionale 5 giugno 2015 n. 14;
PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del succitato Regolamento, al Fondo "POR FESR 2014- 2020" sono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite agli Assi del Programma;
VISTO il piano finanziario analitico del POR FESR 2014 - 2020, dettagliato per asse, attività, anno, struttura regionale attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 331 del 4 marzo 2016, come da ultimo modificato con propria deliberazione n. 298 del 16 febbraio 2018;
RICHIAMATO l'articolo 125 del sopra citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 che pone in capo all'Autorità di Gestione l'elaborazione e, previa approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, l'applicazione di adeguati criteri di selezione delle operazioni;
RICORDATO che l'Autorità di Gestione garantisce che i potenziali beneficiari abbiano accesso alle informazioni pertinenti, compresi i criteri di selezione delle operazioni da sostenere come previsto dal punto 3) "Misure di informazione per i potenziali beneficiari e per i beneficiari effettivi" dell'allegato XII del Regolamento (UE) n.1303/2013;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1714 del 4 settembre 2015 con la quale è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1953 del 9 ottobre 2015 di approvazione in via preliminare del documento metodologico e di definizione dei criteri di selezione delle operazioni a valere sul

POR FESR 2014 - 2020;
CONSIDERATO che ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR in sede di prima riunione, svoltasi il 12 novembre 2015, ha approvato il documento metodologico e di definizione dei criteri di selezione delle operazioni finanziate a valere sul POR medesimo di cui alla DGR 1953 del 9 ottobre 2015 summenzionata;
VISTA la deliberazione n. 2530 del 22 dicembre 2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati nel corso della predetta seduta del 1^ Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020;
PRESO ATTO delle modifiche ed integrazioni al Programma Operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” approvate dal Comitato di Sorveglianza POR FESR 2014-2020 nella seconda riunione, svoltasi il 15 novembre 2016;
VISTA la deliberazione n. 2608 del 29 dicembre 2016 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle succitate modifiche del Programma operativo;
TENUTO CONTO che al fine di migliorare la capacità di realizzazione dei progetti sia in termini di realizzazione fisica che di spesa sono state presentate prima al Partenariato del Programma in data 22 settembre 2017 e successivamente al Comitato di Sorveglianza del Programma nella riunione tenutasi il 24 ottobre 2017 a Trieste alcuni proposte migliorative al testo del Programma operativo e ai criteri di selezione delle operazioni;
CONSIDERATO che detti miglioramenti prevedono una revisione migliorativa del testo dell’azione 2.1. “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza” ed in particolare all’attività 2.1.a. al fine di rendere facoltativi e non obbligatori gli interventi propedeutici previsti dal progetto “Imprenderò” e la contestuale revisione dei criteri di selezione già approvati, rendendo più flessibili le condizioni di accesso al bando mantenendo ferma la valutazione della fattibilità e prospettiva economica nell’ambito del “business plan” predisposto dal proponente;
VISTA l’approvazione in via preliminare delle sopra descritte proposte di modifica da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 1836 del 29 settembre 2017, con la quale è stato altresì conferito il mandato all’Autorità di Gestione per la loro presentazione al Comitato di Sorveglianza, apportando le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie e procedendo altresì, qualora si rendesse necessario, alla successiva negoziazione delle stesse con la Commissione Europea per l’adozione finale del testo del Programma;
CONSIDERATO che le suddette modifiche al testo del Programma e ai criteri di selezione relativi all’Attività 2.1.a sono state nuovamente oggetto di confronto col Partenariato l’11 dicembre 2017;
RILEVATO che tali modifiche rientrano fra le modifiche di cui all’articolo 96 paragrafo 11 del Regolamento (UE) 1303/2013, ovvero non necessitano di un’approvazione formale da parte della Commissione Europea;
RILEVATO altresì che le stesse modifiche sono state notificate ai sensi dell’articolo 96 paragrafo 11 del Regolamento (UE) 1303/2013, alla Commissione Europea in data 19 gennaio 2018 con nota dell’Autorità di Gestione prot. n. 2252, indicando come data di entrata in vigore il 14 dicembre 2017, data di chiusura della procedura scritta n. 11;
VISTA la conferma da parte della Commissione Europea tramite la piattaforma di comunicazione SFC che detta modifica rientra nelle casistiche previste dall’articolo 96 comma 10, per cui le modifiche del Programma possono essere adottate dallo Stato membro una volta approvate dal Comitato di Sorveglianza evitando una approvazione formale da parte della Commissione Europea;
VISTA la deliberazione n. 406 del 2 marzo 2018 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle succitate modifiche al testo del POR e ai criteri di selezione;
CONSIDERATO che l’articolo 6, comma 4 lettera b), del succitato Regolamento regionale di attuazione del POR attribuisce alle Strutture regionali attuatrici la funzione di elaborare i bandi e gli inviti da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale utilizzando criteri di selezione trasparenti e non discriminatori, che corrispondano ai criteri approvati dal Comitato di sorveglianza e che garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità di investimento e che tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
RILEVATO che l’articolo 7, comma 3 lettera a), del succitato Regolamento prevede che la Giunta regionale, con deliberazione proposta dagli Assessori competenti per materia approvi i bandi e gli inviti con le relative risorse, procedure e termini, finalizzati all’identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonché degli Organismi intermedi;
CONSIDERATO che l’attuazione dell’attività 2.1.a “Supporto alle nuove realtà imprenditoriali” nell’ambito dell’asse 2, OT 3 “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese”, del POR FESR 2014-2020, come indicato nella DGR n. 331 del 4 marzo 2016, è di competenza del Servizio Politiche del Lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e

università, in qualità di struttura regionale attuatrice;
VISTO l'allegato "Bando per il supporto alle nuove realtà imprenditoriali", di seguito solo "Bando", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il quale definisce i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti di cui alla sopra citata Attività 2.1.a;
ATTESO che l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014 - 2020 ha accertato la congruenza del Bando predisposto dalla struttura regionale attuatrice, con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 24 ottobre 2017 e le disposizioni del Sistema di Gestione e Controllo;
CONSIDERATO che la proposta di Bando è stata trasmessa all'Autorità Ambientale per le valutazioni di competenza e che la stessa Autorità si è espressa favorevolmente in data 15 marzo 2018;
VISTA la deliberazione n. 298 del 16 febbraio 2018 con la quale sono state riprogrammate le risorse non ancora attivate pari ad euro 4.366.039,00 per l'attività 2.1.a e sono state rispristinate tramite assegnazione di risorse PAR;
DATO ATTO che a seguito della chiusura del bando "Supporto alle nuove realtà imprenditoriali, grazie al percorso formativo svolto con "IMPRENDERO' 4.0" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 717 del 21 aprile 2017 sono avanzate risorse POR pari a euro 4.211.613,09;
RITENUTO di disattivare tali risorse avanzate al fine di destinarle all'allegato Bando;
PRECISATO che la dotazione finanziaria del bando è pari ad euro 8.577.652,09 (50% quota comunitaria, 35% quota nazionale e 15% quota regionale) di cui euro 4.366.039,00 di fondi PAR ed euro 4.211.613,09 di fondi POR;
CONSIDERATO che le predette risorse finanziarie possono essere integrate, tramite apposite deliberazioni giuntali, con eventuali dotazioni aggiuntive, nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui al Bando, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione;
VISTO il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), ai sensi del quale nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 dell'articolo medesimo può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni;
RITENUTO di estendere a centottanta giorni il termine previsto per la concessione del contributo in considerazione della particolare complessità istruttoria e tenuto conto che per la valutazione di ogni singolo progetto la struttura regionale attuatrice acquisisce la valutazione tecnica da parte di apposita Commissione di cui all'articolo 15 del Bando;
ATTESO che, in ordine alle disposizioni operative contenute nel Bando e relativi allegati oggetto di approvazione con la presente deliberazione giuntale, possono realizzarsi situazioni che rendono opportuno provvedere alla rettifica, all'integrazione e all'adeguamento di talune delle predette disposizioni per corrispondere a esigenze obiettive di funzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa;
CONSIDERATO che, stante la natura tecnico operativa delle regole gestionali sopra citate, la loro puntuale definizione rientra nella competenza della struttura amministrativa preposta alla gestione, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" e successive modifiche e integrazioni;
RITENUTO pertanto di dare atto che, in fase di gestione del predetto bando è riconosciuta al Direttore del Servizio politiche del lavoro la facoltà di apportare i suddetti adeguamenti di natura operativa alle modalità di attuazione delle attività previste dal bando medesimo;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante il "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
VISTO lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
RITENUTO pertanto di approvare l'allegato Bando;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa il "Bando per il supporto alle nuove realtà imprenditoriali", allegato alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale della stessa, il quale definisce i criteri, le modalità e i termini per la concessione dei contributi a fondo perduto a valere sul Programma Operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Attività 2.1.a "Supporto

alle nuove realtà imprenditoriali", a favore di aspiranti imprenditori e nuove imprese che abbiano sviluppato un'idea progettuale con la definizione di un business plan al fine di facilitare lo sfruttamento economico di nuove idee e di promuovere la creazione di nuove aziende;
2. di disattivare le risorse finanziarie pari a euro 4.211.613,09 di fondi POR avanzate dal bando "Supporto alle nuove realtà imprenditoriali, grazie al percorso formativo svolto con "IMPRENDERO' 4.0" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 717 del 21 aprile 2017,
3. di assegnare al bando di cui al punto 1 le seguenti risorse finanziarie complessive pari a euro 8.577.652,09 di fondi PAR (50% quota comunitaria, 35% quota nazionale e 15% quota regionale) di cui euro 4.366.039,00 di fondi PAR ed euro 4.211.613,09 di fondi POR;
4. di autorizzare il Direttore del Servizio politiche del lavoro, per le finalità indicate in premessa, a provvedere con propri decreti, da pubblicare sul sito internet del POR FESR FVG 2014-2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione, all'adozione di eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti le modalità di attuazione del bando di cui al punto 1;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 660 DEL 19 MARZO 2018

Approvato con Delibera della Giunta regionale n. ___ del________

BANDO

Supporto alle nuove realtà imprenditoriali

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Struttura regionale attuatrice

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università

Area Agenzia regionale per il lavoro

Servizio politiche per il lavoro

Responsabile del procedimento: Alessandra MIANI Titolare di Posizione organizzativa Interventi di politica attiva del lavoro.

Indirizzo via San Francesco, 37

Telefono 0403775151

Posta certificata: lavoro@certregione.fvg.it

Sommario

Sommario

2.l LOCAZIONE DEI LOCALI

2.m SPESE PER L'UTILIZZO DI LOCALI AD USO UFFICIO, LABORATORIO, POSTAZIONI DI LAVORO OPPURE SPAZI COWORKING

3. ELENCO SPESE NON AMMISSIBILI

Capo 1. FINALITÀ E RISORSE

Articolo 1 - Inquadramento e finalità

1. Il presente bando è emanato ai sensi della Legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 – (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), e approvato ai sensi dell' articolo 7, comma 3, lettera a), del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015 n. 136 (Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020 Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione) di seguito denominato Regolamento POR FESR 2014-2020, e modificato con Decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2017, n. 277 ;
2. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità di accesso a sovvenzioni a fondo perduto da parte di aspiranti imprenditori e nuove imprese (microimprese, piccole e medie imprese) che abbiano sviluppato un'idea progettuale con la definizione di un business plan, al fine di promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, a valere sul Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 (di seguito POR), Asse II - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, attuando l'Azione 2.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza, nell'ambito della Attività 2.1.a Supporto alle nuova realtà imprenditoriale;
3. Il presente bando, rispetto all'articolazione del POR FESR 2014-2020, presenta l'inquadramento di seguito riportato:

A.1: Asse POR	Asse II – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
A.2: Azione POR	Azione 2.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza
A.3: Attività POR	2.1.a Supporto alle nuove realtà imprenditoriali
A.4: Linea di intervento POR	2.1.a.1 Incentivi a fondo perduto a favore di Micro e PMI
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da Tabella Contesto PUC)	07 -Concessione di incentivi ad unità produttiva
A.6: Obiettivo tematico (da Regolamento UE n. 215/2014)	OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese.
A.7: Priorità di investimento	3a - Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese
A.8: Obiettivo specifico (da Accordo di Partenariato)	3.5 - Nascita e consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese
A.9: Campo di intervento (da Regolamento UE n. 215/2014)	067 Sviluppo dell'attività delle PMI, sostegno all'imprenditorialità e all'incubazione (compreso il sostegno a spin off e spin out)
A.10: Forma di finanziamento (da Regolamento UE n. 215/2014)	01 sovvenzione a fondo perduto
A.11: Inquadramento regime di aiuto	C 5.1. – Tipo di aiuto – de minimis

4. Con il presente bando si intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento sul territorio regionale finalizzati a promuovere il rafforzamento ed il rinnovamento del sistema produttivo, incentivando, attraverso l'erogazione di contributi finanziari, la creazione di nuove imprese da parte di imprenditori che abbiano

sviluppato un'idea progettuale con la definizione di un business plan e supportando le stesse nella fase immediatamente successiva. In particolare si intende:

a) Promuovere il rafforzamento ed il rinnovamento del sistema produttivo, incentivando, attraverso l'erogazione di contributi finanziari, la creazione di nuove imprese e supportando le stesse nella fase immediatamente successiva;
b) Finanziare investimenti iniziali di nuovi imprenditori che hanno sviluppato un'idea progettuale con la definizione di un business plan;
c) Supportare i costi legati all'avvio dell'attività imprenditoriale nonché gli investimenti materiali e immateriali necessari per l'attività di impresa nel primo periodo di attività;
d) Consentire, grazie ai contributi a fondo perduto erogati in regime di *de minimis,* di consolidare l'azienda nella sua fase di avvio, mitigando il possibile indebitamento.

5 I risultati attesi che l'Amministrazione regionale si propone di perseguire attraverso l'Azione 2.1 sono quelli previsti dall'Asse II priorità di investimento 3a:

indicatore		**unità di misura**	**valore obiettivo 2023**
CO01	Numero di imprese che ricevono un sostegno	numero imprese	85
CO02	Numero di imprese che ricevono una sovvenzione	numero imprese	85
CO05	Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno	numero imprese	85
CO08	Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di sostegno	equivalenti a tempo pieno	85

6 I contributi per le iniziative di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013;

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

a) *Aiuti di Stato:* gli aiuti rientranti nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, inclusi anche gli aiuti erogati in regime di *de minimis* ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del Regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione e del Regolamento (CE) n. 717/2014 della Commissione.
b) *Autorità di Gestione*: organismo responsabile della gestione e attuazione del POR FESR 2014 – 2020 secondo quanto stabilito dall'articolo 125 del Regolamento (UE) n.1303\2013 e come specificato nell'articolo 6 del Regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 38, comma 1, lettera h). Tale organismo è individuato nell'Area per il manifatturiero della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione.
c) *Struttura regionale attuatrice (SRA)*: la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, Area Agenzia regionale per il lavoro, Servizio politiche del lavoro responsabile dell'attuazione e della gestione dell'Attività 2.1.a prevista dal POR FESR 2014 – 2020, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del programma operativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del Regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 38, comma 1, lettera h).
d) *Beneficiario*: organismo privato responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione e che riceve il sostegno finanziario per la sua realizzazione.

e) *Operazione*: un progetto selezionato dalla SRA che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della priorità di investimento 3a del POR FESR FVG 2014-2020, promuovere l'imprenditorialità, facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese.
f) *Business plan* (piano aziendale): il documento che permette di definire e riepilogare il progetto imprenditoriale, le linee strategiche, gli obiettivi e la pianificazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
g) *Nuova impresa*: imprese iscritte al registro imprese della CCIAA competente per territorio da non più di 24 mesi alla data di presentazione della domanda di contributo.
h) *Microimprese, piccole e medie imprese (PMI):* le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) n.651/2014, con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata:
    i. microimpresa: 0-9 occupati, fatturato massimo 2ML
    ii. piccola impresa: 10-49 occupati, fatturato massimo 10ML
    iii. media impresa: 50 – 249 occupati massimo 50 ML

    Ai fini del presente bando, si intendono equiparati alle PMI anche i lavoratori autonomi così previsto dal testo del comma 2 dell'articolo 12 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misura per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato).

i) *Impresa unica*: ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
    1. Un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
    2. Un'impresa ha il diritto di nominare e revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
    3. Un'impresa ha il diritto esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello stato di quest'ultima;
    4. Un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
    5. Le imprese tra le quali intercorre una delle relazioni di cui alla presente lettera per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate "impresa unica".
j) *Imprenditoria femminile:* l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e l'impresa individuale la cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società.
k) *Impresa in difficoltà*: ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, n.18 del Regolamento (UE) n.651/2014, l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
    1. nel caso di società a responsabilità limitata, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulare. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri delle società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
    2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

3. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale con insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

l) *Coworking:* la compresenza di attività imprenditoriali e di lavoratori autonomi che condividono la stessa struttura, servizi ed utenze al fine di ottenere una ottimizzazione delle spese correnti e dei costi vivi che incidono sull'attività.

m) *Spese ammissibili*: la spesa, per essere ammissibile, deve in linea generale:
1. Essere sostenuta e pagata nel periodo 14 dicembre 2017– 31 dicembre 2023;
2. Essere pertinente e imputabile, cioè riferibile alle operazioni selezionate ed approvate ed eseguite dai beneficiari;
3. Essere reale, effettivamente sostenuta e contabilizzata, ovvero essere stata effettivamente pagata dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità con le disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia impartite dall'Autorità di Gestione;
4. Essere giustificata da fattura quietanzata o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo i casi previsti di semplificazione dei costi ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera b) e c) del Regolamento (UE) 1303/2013;
5. Essere stata sostenuta in conformità alle disposizioni europee, nazionali e regionali e nel rispetto delle politiche comunitarie in materia di concorrenza e dei criteri di selezione fissati nell'ambito del Comitato di sorveglianza.

n) *Commissione valutatrice*: nominata dalla SRA e composta da un numero di componenti dispari.

o) *DURC*: Documento unico della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali.

p) *Modalità a sportello con chiusura intermedia*: Lo sportello del primo periodo si chiude il 30 giugno, il secondo il 30 settembre e l'ultimo il 21 dicembre 2018.

Articolo 3 - Dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della Legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, la dotazione finanziaria del bando complessivamente è pari a euro 8.577.652,09 di cui:

   PAR per euro 4.366.039,00

   POR per Euro 4.211.613,09

2. Detta dotazione è così articolata in termini di fonti di finanziamento così ripartite:

   quota comunitaria: 50%

   quota nazionale: 35%

   quota regionale: 15%

3. Le risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2 possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive tramite deliberazioni di Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della L.R. 14/2015, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.

Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 4 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando:
   a) Aspiranti imprenditori
   b) Nuove imprese

2. I beneficiari devono, al momento della presentazione della domanda, possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
   a) gli aspiranti imprenditori di cui al comma 1, lettera a) e le nuove imprese di cui al comma 1 lettera b) devono avere sviluppato un'idea progettuale con la definizione di un business plan;
   b) le nuove imprese di cui al comma 1, lettere b) devono essere regolarmente iscritte nel Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio da non più di 24 mesi alla data di presentazione della domanda di contributo. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, il termine dei 24 mesi decorre dalla data di comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuto ricevimento della dichiarazione di inizio attività;
   c) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
   d) non essere impresa in difficoltà, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera k);
   e) non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
   f) rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
   g) non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune;
   h) possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa in relazione al progetto da realizzare, come riportata nell'Allegato B;
   i) non usufruire di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione delle stesse spese previste nel progetto fatte salve le deroghe previste dall'articolo. 11;
   j) rispettare quanto previsto dalla normativa specifica relativa alla normativa sugli aiuti di stato;
   k) rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia di "de minimis"[1];
   l) rispettare la dimensione d'impresa prevista all'articolo 2, comma 1 lettera h);
   m) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali ai sensi della vigente normativa.
3. I beneficiari devono avere sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale alla data di avvio del progetto di cui all'articolo 9 comma 2.
4. Sono escluse dal contributo le fondazioni e le associazioni.
5. Nel caso in cui il beneficiario sia l'aspirante imprenditore di cui al comma 1 lettera a) , lo stesso dovrà essere il legale rappresentante dell'impresa.

---

1 Reg. (UE) n.1407/2013.

Capo 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Articolo 5 - Progetti ammissibili

1. E' ammissibile il finanziamento di un'unica idea progettuale per beneficiario. Qualora vengano presentate più domande di contributo dallo stesso soggetto beneficiario nell'ambito di una chiusura dello sportello intermedio di cui all'articolo 2 comma 1 lettera p) si considera ammissibile soltanto l'ultima domanda presentata.
2. La partecipazione di uno stesso soggetto, sia in qualità di impresa individuale che in qualità di socio o aspirante tale, a più domande di contributo nell'ambito di una chiusura dello sportello intermedio di cui all'articolo 2 comma 1 lettera p) comporta la decadenza automatica delle domande presentate ad eccezione dell'ultima.
3. Non sono finanziabili i progetti che operano nei settori esclusi di cui all'Allegato A e nelle attività che riguardano la produzione di prodotti trasformati che, in uscita, restano ricompresi tra quelli di cui all'allegato 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nonché di quello relativo alla produzione primaria di prodotti di cui al medesimo allegato.
4. Sono ammissibili i progetti realizzati esclusivamente all'interno del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 6 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese alle condizioni di cui all'articolo 2 comma 1 lettera m).
2. Sono ammissibili le spese sostenute e pagate nel periodo compreso tra il 14 dicembre 2017 e 12 mesi successivi alla data del Decreto di concessione del contributo
3. Sono ammissibili le sole spese relative all'acquisizione di beni che risultino nuovi di fabbrica o per espressa dicitura riportata nel documento di spesa o attraverso dichiarazione rilasciata dal venditore.
4. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese strettamente funzionali all'attività dell'impresa, come risultanti dal business plan:
   a) spese per la costituzione relative alle prestazioni notarili e del commercialista (finalizzate alla costituzione);
   b) spese per consulenze specialistiche finalizzate all'avvio dell'attività di impresa, non relative all'ordinaria amministrazione;
   c) spese di consolidamento e primo impianto per:
      1. realizzazione di opere per adeguamento e ristrutturazione funzionale dei locali per l'attività di impresa o necessarie all'installazione di impianti, macchinari e attrezzature;
      2. progettazione, direzione lavori e collaudo e altre spese tecniche relative alle opere di cui sopra;
   d) realizzazione o ampliamento del sito internet;
   e) spese relative a operazioni di credito effettuate dalle imprese ai fini dell'ottenimento di finanziamenti destinati alla realizzazione dell'attività aziendale: spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie in forma di fideiussione o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse dell'impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'articolo 13 del Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269" Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326;
   f) spese per investimenti relativi all'acquisto e installazione dei seguenti beni strettamente funzionali all'esercizio dell'attività produttiva:
      1. impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all'attività di impresa;
      2. arredi (mobili funzionali all'attività di impresa con esclusione di suppellettili e complementi di arredo);
      3. macchinari e attrezzature, impianti, strumenti;

4. hardware e software;
5. acquisizione di brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, know – how o altre forme di proprietà intellettuale, diritti di licenza di sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non brevettate;
6. certificazione di qualità, deposito dei marchi e registrazione dei brevetti;
7. veicoli, limitatamente a:
    i. automezzi destinati al solo trasporto di cose, compresi i pick–up con non più di tre posti;
    ii. mezzi di trasporto di persone qualora costituiscano il mezzo attraverso il quale si esplica l'attività principale svolta dall'impresa;

g) spese per il pagamento di canoni per l'utilizzo di software a partire dal mese successivo a quello della data di presentazione della domanda e fino alla conclusione del progetto;
h) spese per acquisizione di servizi e prestazioni specialistiche finalizzate all'individuazione di eventuali finanziatori dell'attività di impresa a partire dal mese successivo a quello della data di presentazione della domanda e fino alla conclusione del progetto;
i) spese per acquisizione di servizi e prestazioni specialistiche finalizzate all'attuazione di campagne promozionali e pubblicitarie;
j) spese di pubblicità e attività promozionali, anche per la partecipazione a fiere ed eventi, legate all'avvio ed allo sviluppo dell'impresa. In particolare sono ammissibili costi relativi ad acquisizione e attuazione di campagne promozionali, stampa e realizzazione di marchi, loghi, immagini coordinate, brochure, newsletter, il costo dell'affitto di stand e relativo allestimento;
k) organizzazione di eventi anche per attività promozionali, compresa la previsione di incontri con potenziali investitori, finanziatori, altre imprese, associazioni di categoria, enti di ricerca e altri potenziali partner;
l) locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività di impresa anche in coworking e relative spese per la fornitura di energia elettrica, riscaldamento e spese di gestione a partire dal mese successivo a quello della data di presentazione della domanda e fino alla conclusione del progetto;
m) spese per l'utilizzo di locali ad uso ufficio, laboratorio, postazioni di lavoro oppure spazi coworking, nonché strumentazione di lavoro comprensivi di servizi quali fornitura di energia elettrica, riscaldamento e relative spese di gestione a partire dal mese successivo a quello della data di presentazione della domanda e fino alla conclusione del progetto.

5. Sono ammissibili i costi relativi a oneri accessori quali spese di trasporto e di installazione.
6. Le spese di cui al comma 4 lettere a), b), c) punto 2, e), g), h), i), j), k), l) e m) non possono essere di importo superiore al 30% del totale delle spese ammissibili.
7. I beni devono essere consegnati, installati e messi a disposizione presso l'unità operativa in cui viene realizzato il progetto. Nel caso in cui non sia chiara in fattura la sede di destinazione del bene, è necessario allegare il relativo documento di trasporto.
8. Le spese di cui al comma 4, lettera c), punto 1 e 2 sono ammissibili a condizione che la struttura produttiva e gli impianti siano di proprietà del beneficiario al momento di avvio delle opere ovvero che lo stesso disponga di un titolo di possesso di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione, previo assenso scritto del proprietario.
9. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili sono riportati nell'Allegato D e devono essere rispettati pena inammissibilità delle stesse.

Articolo 7 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese diverse da quelle previste dall'articolo 6, e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese relative a:

a) Spese del personale;
b) Viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa;

c) Corsi di formazione del personale;
d) Acquisto di terreni e fabbricati;
e) Costruzione di fabbricati e beni immobili;
f) Materiali presenti a magazzino e scorte;
g) Impianti generali, opere edili, acquisto di arredi non strettamente funzionali all'attività d'impresa;
h) Spese per locazione finanziaria (leasing)
i) Operazioni di lease – back;
j) Beni o materiali usati, minuteria metallica, ed attrezzi di lavoro e materiale analogo e spese di consumo e di uso ordinario;
k) Consulenze continuative o periodiche e connesse all'attività ordinaria dell'impresa, quali consulenze economico – finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali;
l) Redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso e manuali utente;
m) Attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
n) Omologazione ed attestazioni di conformità;
o) Canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza;
p) IVA e ogni altro tributo o onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario;
q) Spese accessorie quali tasse, interessi debitori, valori bollati, aggi, spese bancarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
r) Noleggio;
s) Le spese relative all'acquisizione di beni, consulenze e servizi a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualsiasi titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini fino al secondo grado, qualora tali rapporti assumono rilevanza ai fini della concessione di aiuto.

Articolo 8 - Limiti di spesa e di aiuto

1. L'importo massimo del contributo a fondo perduto a valere sul presente bando non deve essere superiore a euro 100.000,00.
2. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica, così come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera l) non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica che opera nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, non può superare 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Articolo 9 – Durata e termini di realizzazione del progetto

1. I beneficiari devono avviare il progetto in data successiva al 14 dicembre 2017 e comunque entro 60 giorni dal Decreto di approvazione della graduatoria e inviare la relativa comunicazione di avvio del progetto utilizzando il fac simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al bando.
2. Per data di avvio del progetto si intende:
   a) Per gli aspiranti imprenditori di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) l'iscrizione al Registro delle imprese o, ove non sussiste obbligo di iscrizione al Registro delle imprese, la dichiarazione dell'inizio attività;
   b) Per le imprese, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:
      1. Nel caso di fornitura di beni, la data del documento di trasporto. In assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura;
      2. Nel caso di fornitura di servizi e consulenze, la data di inizio della fornitura del servizio o consulenza come specificato nel contratto o documentazione equipollente ovvero, in assenza del contratto, la data della prima fattura;
      3. Nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (codice regionale dell'edilizia) la data di inizio lavori specificata

nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura.

3. Il progetto si considera concluso e la spesa deve essere pagata entro il termine previsto dall'articolo 6 comma 2.
4. I progetti non devono essere conclusi alla data di presentazione della domanda.

Articolo 10 - Intensità dell'agevolazione

1. Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nella forma di aiuto in regime di de minimis fino ad una misura massima corrispondente al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile fermi restando i limiti de minimis di cui all'articolo 8.
2. Ai fini del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'"impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte, durante l'esercizio finanziario in corso ed i due esercizi finanziari precedenti.

Articolo 11- Divieto di cumulo

1. I contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili con altre misure di aiuto di stato e finanziamenti europei a gestione diretta concessi per le medesime spese ammissibili.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili con aiuti di stato o de minimis erogati sotto forma di garanzia, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del massimale di aiuto prevista dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.
3. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di stato.
4. Le medesime spese sono cumulabili con i fondi di ingegneria finanziaria.

Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Articolo 12 – Domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è presentata alla SRA per via telematica con le modalità di cui all'articolo 13 tramite il sistema informatico denominato FEG attraverso il quale il richiedente conferisce i dati e i documenti obbligatori descritti di seguito, redatti secondo i fac simile previsti.
2. Ciascun beneficiario può presentare, ai sensi dell'articolo 5, una sola domanda di contributo.
3. Costituiscono parte integrante della domanda, pena inammissibilità della stessa, i seguenti documenti:
   a) il business plan;
   b) l'elenco delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio sottoscritte dal legale rappresentante, dal titolare del soggetto giuridico richiedente l'aiuto, dal lavoratore autonomo o dal soggetto (persona fisica) richiedente l'aiuto attestanti i requisiti di seguito elencati e delle attestazioni di presa visione della nota informativa di cui al comma 4 e di assunzione di impegno rispetto agli obblighi di cui all'articolo 23:
      1) per le nuove imprese il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4 comma 2;
      2) per gli aspiranti imprenditori il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 2 lettere e) e g);
      3) per le nuove imprese il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 11;

4) per le nuove imprese i contributi de minimis percepiti nell'ultimo anno e nei due anni precedenti;
5) l'assenza di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti o affini fino al secondo grado;

c) la procura di firma in caso di delega a sottoscrivere e presentare la domanda da un soggetto diverso dal legale rappresentante, dal titolare del soggetto giuridico richiedente l'aiuto, dal lavoratore autonomo o dal soggetto (persona fisica) richiedente l'aiuto.

4. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 da versare tramite F23, secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui all'articolo 13, comma 8.
5. I fac simile di documento di cui al comma 3 sono approvati con Decreto del direttore del servizio politiche per il lavoro e pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, unitamente alla nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articolo 13 e 14 della Legge regionale 20 marzo 2000, n.7 (Testo unico delle informazioni sul procedimento amministrativo e diritto di accesso).
6. Le modalità di trattamento dei dati ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali) sono riportate nella nota informativa di cui al comma 4.

Articolo 13- Presentazione della domanda

1. La domanda è predisposta e presentata solo ed esclusivamente per via telematica tramite il sistema FEG a cui si accede, dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al bando, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 7. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La presentazione della domanda avviene con modalità a sportello con chiusura intermedia.
3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata:
   a) dal legale rappresentante titolare del soggetto giuridico richiedente l'aiuto, dal lavoratore autonomo o dal soggetto (persona fisica) richiedente l'aiuto, procuratore interno all'impresa;
   b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte dal legale rappresentante, titolare del soggetto giuridico richiedente l'aiuto, dal lavoratore autonomo o dal soggetto (persona fisica) richiedente l'aiuto.
4. La domanda potrà essere presentata dalle ore 10:00 del giorno 19 aprile 2017 e fino alle ore 12:00 del 21 dicembre 2018 o comunque fino ad esaurimento delle risorse. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede la data e ora di convalida finale effettuata tramite il sistema FEG.
5. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.
6. Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.
7. Le domande di contributo mancanti dei documenti di cui all'articolo 12, comma 3 vengono dichiarate inammissibili secondo il dettato dell'articolo 14.
8. Le linee guida a supporto della predisposizione e della presentazione della documentazione attraverso il sistema FEG sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al bando.

Capo 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Articolo 14 -Istruttoria preliminare delle domande

1. Le domande presentate sono oggetto di una preliminare istruttoria di ammissibilità e non vengono ammesse né sottoposte a valutazione tecnica qualora:
   a) siano inoltrate con modalità diverse dall'inoltro per via telematica tramite il sistema FEG;
   b) siano carenti dei documenti obbligatori di cui all'articolo 12, comma 3;
   c) rientrino nelle condizioni previste dall'articolo 5 commi 1 e 2;
   d) non siano sottoscritte e inoltrate secondo quando previsto dall'articolo 13 comma 3;
   e) non siano presentate nei termini previsti dall'articolo 13 comma 4.

Articolo 15 -Istruttoria completa delle domande, valutazione e selezione dei progetti

1. I progetti che hanno superato l'istruttoria preliminare sono oggetto delle verifiche istruttorie volte a verificare:

   a) la validità della procura di firma di cui all'articolo 13 comma 3;
   b) l'utilizzo dei fac simile approvati con decreto del direttore del Servizio Politiche del Lavoro di cui all'articolo 12 comma 4;
   c) il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 12 comma 5;
   d) la sussistenza dei requisiti di accesso e di ammissibilità previsti dall'articolo 4 ed in particolare i beneficiari devono:
      1) per le nuove imprese devono essere regolarmente iscritte nel Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio da non più di 24 mesi alla data di presentazione della domanda di contributo. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, il termine dei 24 mesi decorre dalla data di comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuto ricevimento della dichiarazione di inizio attività;
      2) possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa in relazione al progetto da realizzare, come riportata nell'Allegato B;
      3) rispettare quanto previsto dalla normativa specifica relativa alla normativa sugli aiuti di stato;
      4) rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia di "de minimis"[2];
      5) rispettare la dimensione d'impresa prevista all'articolo 2, comma 1 lettera h);
      6) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali ai sensi della vigente normativa.

2. Qualora la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 20 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa una proroga del termine per un massimo di 10 giorni, su richiesta motivata del beneficiario. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

3. I progetti vengono sottoposti al parere della Commissione valutatrice che valuta il business plan.

4. La commissione valuta altresì la valenza tecnica dei progetti attribuendo un punteggio sulla base dei criteri indicati nelle sezioni 1 e 2 dell'Allegato B e, con riferimento alla sezione 3 dell'Allegato B, sulla base del criterio "Grado di innovazione dei processi e dei prodotti".

5. Sono ammissibili a seguito della valutazione tecnica di cui al comma 4 i progetti che, con riferimento ai criteri di cui alla sezione 2 dell'allegato B) raggiungono il punteggio minimo complessivo di 27 punti.

---

2 Reg. (UE) n.1407/2013.

6. Al punteggio ottenuto dalla valutazione tecnica dei progetti ammissibili ai sensi del comma 5, viene sommato il punteggio ottenuto dalla verifica amministrativa dei criteri legati all'ambito soggettivo del proponente, indicati nella sezione 3 dell'Allegato B dando luogo al punteggio complessivo del progetto in base al quale lo stesso viene collocato in graduatoria.

7. Ai fini della conferma del punteggio assegnato, il mantenimento dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale viene verificato in sede di rendicontazione dei progetti per i seguenti criteri di valutazione, di cui all'Allegato B:

a. incremento del livello occupazionale
b. ricadute ambientali
c. la partecipazione di persone dichiarate disabili, ai sensi della Legge 68 del 1999
d. interventi che si realizzano in aree di svantaggio socio – economico di cui all'Allegato C

8. La domanda per accedere agli incentivi non è inserita nella graduatoria nei seguenti casi:

a. per esito negativo delle verifiche istruttorie di cui al comma 1 o in quanto la documentazione agli atti non consente di concludere l'istruttoria amministrativa della domanda;
b. per esito negativo della valutazione tecnica di cui al comma 5 o in quanto la documentazione agli atti non consente di valutare tecnicamente il progetto, su espresso parere della Commissione;
c. per rinuncia da parte del beneficiario.

9.La SRA prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 bis della Legge regionale 7/2000 ad eccezione dei seguenti casi:

a. punteggio inferiore a quello indicato nel comma 5;
b. rinuncia di cui al comma 8, lettera c);

Articolo 16 - Graduatoria dei progetti ammissibili

1. Le domande vengono valutate a seguito della chiusura dello sportello intermedio di cui all'articolo 2 comma 1 lettera p).
2. La graduatoria viene stilata sulla base del punteggio complessivo di valutazione assegnato a ciascun progetto.
3. A parità di punteggio, viene data priorità all'ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo di protocollo assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema FEG.
4. La graduatoria è approvata con Decreto del responsabile del procedimento unitamente all'elenco delle domande non ammesse e pubblicata sul B.U.R. e sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al bando. Con medesimo provvedimento è disposta l'assegnazione delle risorse nei limiti della disponibilità finanziaria di cui all'articolo 3. La pubblicazione sul sito assolve l'onere di comunicazione dell'ammissione o meno al finanziamento.
5. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta l'assegnazione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.
6. Gli aspiranti imprenditori in posizione utile in graduatoria che non si costituiscono in PMI entro il termine previsto dall'articolo 9 comma 1 sono esclusi dalla graduatoria.

Articolo 17 - Concessione del contributo

1. Il provvedimento di concessione è adottato entro 90 giorni dal Decreto di approvazione della graduatoria, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 7 della Legge regionale 7/2000, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 4, comma 2 lettera m) e viene trasmesso via PEC al beneficiario.
2. Nel caso di aspiranti imprenditori, il provvedimento di concessione è adottato a favore della nuova PMI che deve costituirsi entro il termine di cui all'articolo 9 comma 1.
3. Il provvedimento di concessione contiene, ai sensi dell'articolo 125 comma 3 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, le condizioni per il finanziamento relative al progetto, elenco delle spese dichiarate ammissibili e il termine per l'esecuzione, gli obblighi e i vincoli in capo al beneficiario.
4. Sul sito internet della Regione sono pubblicati i dati di sintesi dei progetti finanziati, ai sensi delle seguenti norme:
   a) Regolamento (UE) n.1303/2013, articolo 115, paragrafo 2 e Allegato XII, che prevede in particolare la pubblicazione della denominazione del progetto e della descrizione sintetica dello stesso;
   b) Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – Decreto trasparenza articolo 26);
5. I beneficiari sono tenuti a informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR entro 3 mesi dall'avvio del progetto o, per i progetti avviati precedentemente alla concessione del contributo, entro 3 mesi dalla data del decreto di concessione e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, con le seguenti modalità:
   a) fornendo sul sito web del beneficiario, laddove esistente, una breve descrizione del progetto, compresi finalità e risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea;
   b) collocando in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto, almeno un poster in formato minimo A3, riportante informazioni sul progetto e l'indicazione delle fonti di finanziamento ed indicando il nome <<Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 - 2020 Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione>>, la denominazione e l'obiettivo principale del progetto, l'emblema dell'Unione Europea e il riferimento all'Unione europea e al FESR; la denominazione, l'obiettivo principale del progetto, l'emblema dell'Unione Europea e il riferimento all'Unione europea e al FESR devono occupare almeno il 25 per cento della superficie; i loghi degli altri finanziatori (Repubblica italiana e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) devono essere di pari dimensione rispetto dell'Unione Europea; le caratteristiche tecniche del poster saranno pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando o nella sezione dedicata al POR;
   c) rendere evidente la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo del POR e dei loghi dei finanziatori (Unione europea, Repubblica italiana e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) su tutta l'eventuale documentazione elaborata e distribuita in caso di realizzazione di iniziative inerenti il progetto finanziato che prevedano la partecipazione di pubblico nonché in relazione ad eventuali altre iniziative di informazione e comunicazione;
   d) qualora richiesto dalla Regione trasmettere una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del POR; tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web della Regione, sul rapporto annuale di esecuzione o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del POR e in altre iniziative di diffusione.

Capo 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Articolo 18 –Realizzazione e variazioni del progetto

1. Il beneficiario realizza l'attività conformemente al business plan presentato e ammesso a finanziamento, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico che per quanto concerne la tipologia e il valore della spesa dichiarata ammissibile.
2. Nel caso in cui il progetto necessiti di variazioni rispetto all'idea progettuale ammessa a contributo, il beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla SRA, che provvede alla valutazione ed all'approvazione delle variazioni entro 30 giorni dalla comunicazione.
3. Le variazioni del progetto non possono mai riguardare l'aumento dell'importo del contributo concesso.
4. Le variazioni non devono comportare una riduzione della spesa ammessa rispetto all'elenco del piano di spesa pari o superiori al 60 per cento pena revoca del contributo concesso.

Articolo 19 - Subentri a seguito di operazioni societarie

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della Legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli aiuti assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

   a) presenti specifica domanda di subentro;

   b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'aiuto in capo al beneficiario originario;

   c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;

   d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;

   e) si impegni a rispettare gli obblighi ed i vincoli di cui agli articoli 23 e 24 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal provvedimento di concessione in capo all'impresa originariamente beneficiaria.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni di cui al comma 1, l'impresa subentrante presenta domanda di subentro entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alla variazione soggettiva, contenente:

   a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima;

   b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell'aiuto in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;

   c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell'aiuto;

   d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).

3. Per le istanze di subentro pervenute dopo la concessione del contributo, il provvedimento conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 2 interviene entro 90 giorni dalla presentazione della domanda medesima. Nel caso in cui la domanda di subentro pervenga alla SRA nel periodo compreso tra l'approvazione della graduatoria e l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, viene nuovamente avviato l'iter istruttorio.

4. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione dell'aiuto, non comporta la revoca o la rideterminazione dell'aiuto concesso.

5. In assenza del rispetto delle condizioni previste al comma 1, gli aiuti assegnati non sono concessi e gli aiuti concessi o erogati sono revocati, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 bis della Legge regionale 7/2000.

Capo 7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Articolo 20- Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria

1. In contributi possono essere liquidati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, redatta secondo il fac simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC
2. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385, (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) di importo pari alla somma da erogare.
3. La liquidazione dell'anticipazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva.

Articolo 21 Rendicontazione del progetto e relativa documentazione

1. La rendicontazione del progetto si compone dei seguenti documenti:
   a) relazione dell'attività svolta;
   b) elenco delle dichiarazioni sostitutive attestanti in particolare:
      1) di essere impresa o lavoratore autonomo in attività nel territorio regionale;
      2) di essere regolarmente iscritta presso l'apposita sezione nel registro imprese della CCIAA;
      3) di non essere destinataria di sanzioni interdittive;
      4) di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti, ovvero non trovarsi sottoposta agli eventuali procedimenti di cui al Capo II della Legge 27 gennaio 2012, n.3;
      5) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 11;
      6) l'assenza di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo di cui all'articolo 12, comma 3 lettera b) punto 5;
      7) il rispetto delle pari opportunità, della parità di genere e della non discriminazione nell'incremento occupazionale;
   c) le fatture relative alle spese sostenute con le relative quietanze a comprova della spesa sostenuta nonché eventuale ulteriore documentazione come prevista dall'Allegato D;
   d) copia del certificato di collaudo finale o dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto finanziato nel caso di realizzazione di opere edili comprensiva di dichiarazione da parte del tecnico di conformità delle opere alle disposizioni ambientali vigenti;
   e) documento attestante l'indetraibilità dell'IVA.
2. La rendicontazione è predisposta e presentata alla SRA previa sottoscrizione digitale, attraverso il sistema FEG a cui si accede con le medesime modalità indicate all'articolo 13.
3. La rendicontazione deve essere presentata, perentoriamente, pena revoca della concessione del contributo, per i beneficiari entro il termine massimo di 15 mesi dalla data del decreto concessione dell'aiuto prorogabile di 15 giorni su motivata richiesta del beneficiario. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione fa fede la data convalida finale tramite il sistema FEG.

4. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione entro 3 mesi dalla data del Decreto di concessione del contributo.

Articolo 22 - Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo

1. La rendicontazione è oggetto di verifica istruttoria volta ad accertare la sussistenza, pena revoca del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo.
2. Nel caso in cui la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa una proroga del termine per un massimo di 15 giorni, su richiesta motivata del beneficiario. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, la SRA procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, procede alla revoca del contributo concesso.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, sulla base delle spese dichiarate ammissibili, la SRA approva il rendiconto, eventualmente rideterminato, e liquida il contributo entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione.
4. L'erogazione dell'aiuto avviene esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato all'impresa beneficiaria.
5. Qualora, a seguito della rideterminazione, le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo spettante, la SRA dispone il recupero della differenza secondo quanto previsto dagli articoli 49 e 50 della Legge regionale 7/2000.
6. La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva ai sensi della vigente normativa.

Capo 8. OBBLIGHI, VINCOLI DEL BENEFICIARIO

Articolo 23 - Obblighi del beneficiario

1. I soggetti beneficiari sono tenuti in particolare a:
   a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema FEG;
   b) avviare il progetto nei termini previsti dall'articolo 9. In mancanza del rispetto del suddetto termine il contributo non viene concesso o la concessione revocata, qualora già intervenuta;
   c) trasmettere la dichiarazione di avvio del progetto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1;
   d) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 2 lettere c), d), e), f), g), i), j), k), m) per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
   e) realizzare il progetto conformemente al business plan presentato e ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 18 in relazione alle variazioni del progetto;
   f) rispettare le tempistiche previste, fatte salve le proroghe autorizzate dalla SRA;
   g) presentare la rendicontazione entro i termini previsti dall'articolo 21;
   h) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative al progetto finanziato, che si sostanzia nel garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel sistema contabile del beneficiario;
   i) conservare presso i propri uffici, per 6 anni dalla data dell'atto di approvazione della rendicontazione, le versioni originali della documentazione del progetto trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità della SRA;
   j) rispettare gli obblighi di informazione del sostegno ottenuto, di cui all'articolo 17, comma 4;
   k) osservare le disposizioni in tema di delocalizzazione di cui all'articolo 34 della Legge regionale 3/2015;
   l) mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 24;

m) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
n) comunicare eventuali variazioni, ai sensi dell'articolo 19, in relazione a variazioni e modifiche societarie;
o) non ricevere altri contributi sulle spese finanziate, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11;
p) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio nelle modalità richieste dal sistema FEG per la presentazione della domanda e della rendicontazione, tra cui i dati necessari alla rilevazione degli indicatori di monitoraggio (di realizzazione e di risultato) di cui all'articolo 25;
q) mantenere, nel caso sia stato attribuito punteggio premiale per l'incremento occupazionale di cui all'Allegato B, l'incremento occupazionale per i 12 mesi successivi alla data di presentazione della rendicontazione del progetto;
r) effettuare le assunzioni con cui è conseguito l'incremento occupazionale di cui al comma 1, lettera q), nel rispetto delle pari opportunità, della parità di genere e della non discriminazione.

Articolo 24 - Vincolo di stabilità delle operazioni

1. L'attività d'impresa oggetto di finanziamento, comprensiva dell'esercizio di lavoro autonomo per le PMI di cui all'articolo 2 comma 1 lettera h), non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per 3 anni decorrenti dalla conclusione del progetto di cui all'articolo 9 comma 3.
2. Rientra in particolare tra gli obblighi del beneficiario il mantenimento, per il periodo di cui al comma 1, dei seguenti requisiti:
   a) iscrizione al Registro delle imprese per le PMI su cui sussiste l'obbligo;
   b) sede o unità produttiva attiva nel territorio regionale;
   c) non essere in stato di liquidazione ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale, o sottoposta a procedimenti di cui al Capo II della Legge 27 gennaio 2012, n. 3;
   d) non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni materiali ed immateriali oggetto di contributo.
3. L'impresa ai sensi dell'articolo 34 della Legge regionale 3/2015, non deve delocalizzare la propria produzione da un sito presente nel territorio della Regione ad uno Stato non appartenente all'Unione Europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento, per un periodo di cinque anni dalla concessione del contributo medesimo, pena la revoca dello stesso.
4. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il fac simile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, da trasmettere alla SRA dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.
5. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, la SRA ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione di cui al comma 4, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della Legge regionale 7/2000.
7. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 comporta la revoca totale della concessione e il recupero del contributo, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della Legge regionale 7/2000.

Articolo 25 - Indicatori di monitoraggio

1. Ai fini di consentire la valutazione dell'efficacia degli interventi per l'attività 2.1.a gli indicatori di monitoraggio previsti dal POR FESR 2014-2020 sono i seguenti:
   a) numero di imprese che ricevono sostegno;
   b) numero di imprese che ricevono sovvenzioni;
   c) numero di nuove imprese che ricevono sovvenzioni;
   d) crescita occupazionale nelle imprese beneficiarie di sostegno;
   e) percentuale di contratti a tempo determinato nelle imprese beneficiarie di sostegno;
   f) percentuale di contratti a tempo indeterminato nelle imprese beneficiarie di sostegno;

g) numero progetti finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo o di prodotto nel campo della sostenibilità ambientale nei seguenti ambiti:
   1) l'utilizzo di materiali ecocompatibili;
   2) il riuso dei residui di lavorazione;
   3) la riduzione e il riciclo dei rifiuti;
   4) la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti;
   5) il risparmio delle risorse energetiche ed idriche e l'efficienza energetica;
   6) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;

h) percentuale di progetti a valenza ambientale sul totale dei progetti finanziati;

i) percentuale di progetti a valenza ambientale (spesa) sull'importo complessivo dei progetti finanziati;

2. I beneficiari sono tenuti a fornire le informazioni relative agli indicatori di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei moduli di domanda e di rendicontazione.

Capo 9. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

Articolo 26 - Controlli e ispezioni

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione e liquidazione del finanziamento, nonché per tutta la durata del vincolo di stabilità delle operazioni, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della Legge regionale 7/2000.
2. Nel corso dell'intero procedimento può essere acquisito il parere della commissione valutatrice in relazione a specifiche esigenze istruttorie.

Articolo 27 - Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile, in particolare, qualora:
   a. il progetto sia stato avviato successivamente al termine di 60 giorni dal Decreto di approvazione della graduatoria ai sensi dell'articolo 9 comma 1;
   b. la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine previsto, ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4;
   c. l'esito delle verifiche istruttorie sulla rendicontazione di cui all'articolo 22, comma 1 sia negativo o la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria amministrativa sulla rendicontazione di cui al comma 2;
   d. qualora l'esito della valutazione tecnica della rendicontazione sia negativo, in quanto il progetto realizzato si discosta significativamente da quella ammesso a contributo o la documentazione agli atti non consente di valutare tecnicamente il progetto rendicontato, ai sensi dell'articolo 22, comma 2;
   e. la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore, rispetto al piano di spesa ammesso, del 60 per cento ai sensi dell'articolo 18, comma 4;
   f. la modifica dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale relativo ai criteri di valutazione, di cui all'articolo 15, comporti, in sede di rendicontazione, la rideterminazione del punteggio e lo stesso risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria o inferiore al punteggio minimo di valutazione, ai sensi dell'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5;
   g. in caso di inosservanza dell'obbligo di non delocalizzare di cui all'articolo 24, comma 3;
3. Qualora non sia rispettato il vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 24, il contributo viene revocato e recuperato ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.
4. Qualora non siano ottemperati gli obblighi di pubblicità ai sensi dell'articolo 17, comma 4 e di comunicazione delle informazioni concernenti il monitoraggio, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 lettera p), la SRA assegna un termine entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione, subordinando l'erogazione del contributo, per la parte non ancora erogata, all'adempimento delle prescrizioni stesse. Se le prescrizioni non sono

adempiute entro il termine fissato dalla SRA, il provvedimento di concessione viene revocato.

5. Il contributo complessivo concesso e liquidato viene rideterminato mediante applicazione di una sanzione pari al 10 per cento dello stesso qualora non sia rispettato l'obbligo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera q) inerente il mantenimento, nei 12 mesi successivi alla data di rendicontazione del progetto, dell'incremento occupazionale in base al quale è stato attribuito il punteggio premiale di cui all'Allegato B, nel caso in cui, a seguito della decurtazione di detto punteggio premiale, il punteggio complessivo rideterminato risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria o inferiore al punteggio minimo di valutazione. Il mancato rispetto dell'obbligo non è oggetto di sanzione qualora afferente a casi motivati e documentati non imputabili all'impresa, in particolare sulla base dell'inclusione nei piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.
6. In caso di variazioni soggettive del beneficiario, in assenza del rispetto delle condizioni previste dall'articolo 19 comma 1, gli aiuti concessi o erogati sono revocati come previsto al comma 5 del medesimo articolo.
7. Il provvedimento di concessione è altresì revocato totalmente o parzialmente a seguito della decadenza dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
8. La SRA comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione o la rideterminazione del contributo. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della Legge regionale 7/2000.
9. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 - Informativa e tutela ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003

1. In conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati forniti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del citato Decreto Legislativo n. 196/2003 si precisa quanto segue:
   a) i dati forniti sono trattati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
   b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'aiuto;
   c) la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
   d) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del DPR n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge regionale 7/2000 e ss.mm.ii.;
   e) i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
   f) il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università; il responsabile del trattamento dei dati è il Servizio Politiche del Lavoro nella persona del Direttore pro tempore; il responsabile della sicurezza dei trattamenti svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei relativi dati personali è INSIEL Spa; gli incaricati del trattamento dei dati sono i funzionari del Servizio Politiche del Lavoro responsabili del procedimento e dell'istruttoria sulla singola pratica;

3. Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata: lavoro@certregione.fvg.it
4. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i soggetti finanziati, in caso di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito della regione a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, e da Allegato XII di detto Regolamento.
5. Ai sensi dell'articolo 125 paragrafo 4 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Articolo 29 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

1. Il Responsabile del procedimento è la Titolare di Posizione Organizzativa interventi di politica attiva del lavoro del Servizio Politiche del Lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, Area Agenzia regionale per il lavoro dott.ssa Alessandra Miani;
2. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi dell'art 61 della Legge regionale 7/2000, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.
3. Ai sensi dell'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sono garantite modalità di trattazione dei reclami concernenti finanziamenti a valere sui fondi del POR FESR 2014-2020 attraverso la sezione "richieste reclami segnalazioni proposte" accessibile dall'home page del sito www.regione.fvg.it. I reclami sono raccolti dalla Presidenza della Regione - Ufficio stampa e comunicazione e trattati in tempi congrui, coinvolgendo le Strutture competenti.
4. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: alessandra.miani@regione.fvg.it o di posta elettronica certificata: lavoro@certregione.fvg.it. e al seguente numero telefonico: 0481386603.
5. Il Responsabile del procedimento è tenuto a rispettare quanto previsto dalle disposizioni della Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Articolo 30 - Disposizioni finali

1. I criteri per la determinazione e la documentazione delle spese di cui all'Allegato D al presente bando possono essere modificati e integrati con Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.

Articolo 31 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate nell'articolo 32, nonché alla Legge regionale 7/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della Legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 32 - Riferimenti normativi

1. I contributi di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:

a) Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al

Fondo Europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

b) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
c) Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013;
d) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
e) Decreto Legislativo 07 marzo 2005 n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale;
f) Decreto Ministeriale Attività produttive 18 aprile 2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI;
g) Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art 6 della Legge 28 novembre 2005 n. 246 (Codice delle pari opportunità);
h) Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
i) Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
j) Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
k) Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
l) Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 "Rilancimpresa FVG – Riforma delle politiche industriali";
m) Legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale";
n) Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136 recante "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»"e s.m.i.;
o) deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2015, n. 1575, con la quale si prende atto della decisione di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020 da parte della Commissione europea e viene adottato il Programma stesso e s.m.i.;
p) deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2015, n. 2530 di presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati nel corso della prima seduta del Comitato di sorveglianza del POR FESR 2014-2020;
q) deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2018, n. 298 recante "POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia - investimenti in favore della crescita e dell'occupazione: approvazione della struttura del programma, del piano finanziario por e della ripartizione delle risorse aggiuntive regionali PAR".
r) deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 406 di presa d'atto delle modifiche del programma operativo e dei relativi criteri di selezione apportati nella terza riunione del Comitato di sorveglianza del POR FESR 2014-2020;

Allegato A -
(Rif. Art. 5)

ALLEGATO A – SETTORI ESCLUSI

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS"- SETTORI DI ATTIVITA' E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più settori o svolge anche attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, tale Regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 non beneficiano degli aiuti "de minimis" concessi a norma di detto Regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, si intende per:
a) <<prodotti agricoli>>: i prodotti elencati nell'Allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal Regolamento (CE) n. 104/2000;
b) <<trasformazione di un prodotto agricolo>>: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell"azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
c) <<commercializzazione di un prodotto agricolo>>: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006

In conformità all'articolo 3, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1301/2013, il FESR non sostiene:

a) la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;

b) gli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'Allegato I della direttiva 2003/87/CE;

c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

d) le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato;

e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali tranne quelli connessi alla protezione dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo.

In particolare non sono ammesse all'aiuto le imprese che svolgono attività di fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco identificate dai seguenti codici ISTAT ATECO 2007:

a) 12.00.00 Industria del tabacco;

b) 46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo;

c) 46.35.00 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco

ALTRI SETTORI ESCLUSI

Sono altresì le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007 Sezione R divisione 92).

Allegato B -
(Rif. Art. 15)

ALLEGATO B - CRITERI DI AMMISSIBILITA' E DI VALUTAZIONE PER LA GRADUATORIA

1.CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Completezza e correttezza della domanda di finanziamento, da intendersi quale presenza degli elementi essenziali previsti dal bando, dimostrabile attraverso:	1. domanda inoltrata per via telematica tramite il sistema FEG; 2. domanda presentata entro i termini; 3. domanda regolarmente sottoscritta; 4. domanda completa dei documenti richiesti ai sensi degli articoli 12 e 13.
Rispetto della procedura di attivazione di riferimento (bando) e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative, dimostrabile attraverso:	1. rispetto del limite massimo di partecipazione al bando da parte di ciascun beneficiario; 2. rispetto del limite di spesa ammissibile non superiore a euro 100.000,00; 3. congruità e pertinenza delle spese rispetto ai contenuti del business plan;
Ammissibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (bandi, inviti, elenco delle operazioni prioritarie), dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile e dall'ambito di applicazione del FESR	1. rispetto del divieto di cumulo; 2. rispetto del limite di aiuto previsto dal de minimis; 3. rispetto del divieto di operare nei settori esclusi di cui all'Allegato A.
Sussistenza della capacità amministrativa, finanziaria e operativa in capo al proponente	Compilazione delle seguenti parti nel Business plan: 1. 5.2 Copertura finanziaria 2. 5.4 Costo del lavoro 3. 5.5 Conto economico triennale 4. Raggiungimento del punteggio minimo previsto al punto 5 del seguente paragrafo 2 "Criteri di valutazione tecnica"

2.CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA

1.Ai fini della valutazione tecnica, vengono adottate le seguenti definizioni:

Definizione	Descrizione
Criteri di valutazione	Rappresentano le categorie di giudizio che si ritengono rilevanti per formulare un giudizio rispetto al progetto presentato.
Indicatori	Rappresentano le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato criterio e supportano la formulazione di un giudizio.
Giudizio	Costituisce la scala (standard) in relazione alla quale vengono valutate le informazioni acquisite per ciascun indicatore.
Coefficiente	Rappresenta l'ordinamento delle preferenze, indica il livello di importanza del criterio.
Punteggio	Costituisce il prodotto della seguente operazione: giudizio * coefficiente.

2.La scala di giudizio si articola nel modo seguente:

Giudizio	Descrizione
Alto (5 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono stati affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.
Medio-Alto (4 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono stati affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi le questioni poste nel criterio.
Medio (3 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.
Medio-basso (2 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti.
Basso (1 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti.

3.In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente saranno assegnati 0 (zero) punti.

4.Nei casi in cui la valutazione riguardi non un giudizio, ma la presenza o meno di un elemento descritto nell'indicatore, il giudizio NO = 0.

5.Tutto ciò premesso, ai fini della valutazione si applicano i seguenti criteri per i quali si fissa un punteggio minimo pari a 27 (ventisette)

Criteri di valutazione	Indicatori	Giudizio		Coefficiente	Totale per criterio
Qualità progettuale in termini di: - fattibilità tecnica - prospettiva di mercato - sostenibilità economico-finanziaria	Accuratezza	Basso	1	1	25
		Medio-basso	2		
		Medio	3		
		Medio-alto	4		
		Alto	5		
	Completezza: Conto Economico – Stato Patrimoniale – Capacità Finanziaria – Ipotesi di pianificazione	Basso	1	1	
		Medio-basso	2		
		Medio	3		
		Medio-alto	4		
		Alto	5		
	Coerenza tra: Conto Economico – Stato Patrimoniale – Capacità Finanziaria – Ipotesi di pianificazione	Basso	1	1	
		Medio-basso	2		
		Medio	3		
		Medio-alto	4		
		Alto	5		
	Congruità (ragionevolezza e praticabilità)	Basso	1	1	
		Medio-basso	2		

		Medio	3		
		Medio-alto	4		
		Alto	5		
	Adeguatezza modello organizzativo (persone, cose, spese)	Basso	1	1	
		Medio-basso	2		
		Medio	3		
		Medio-alto	4		
		Alto	5		
Coerenza del modello organizzativo rispetto al progetto imprenditoriale proposto.		Basso	1	4	20
		Medio-basso	2		
		Medio	3		
		Medio-alto	4		
		Alto	5		

3.ALTRI CRITERI DI VALUTAZIONE

Definizione	Descrizione	Giudizio	Coefficiente	Totale criterio
Interventi che si realizzano in aree di svantaggio socio-economico	Iniziative realizzate presso la sede dell'impresa o unità locale localizzata in aree montane e nei comuni rientranti nelle aree territoriali colpite da crisi diffusa (aree 107. 3c e aree di crisi) indicati nella sezione 1 e 2 dell'Allegato C	SI		12
		NO		
Incremento occupazionale dell'impresa rispetto al termine del progetto[3]	L'impresa, eventualmente beneficiaria, si impegna a garantire un incremento del livello occupazionale pari ai valori relativi indicati nella colonna a fianco, con differenziazione tra le micro-imprese e le altre imprese. Detto incremento occupazionale deve essere attinente e determinato dal completamento del progetto ed è espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia, dalla previsione del business plan alla data di rendicontazione.	Per le microimprese:		
		incremento occupazionale: pari o superiore a 3 unità		20
		incremento occupazionale: pari ad almeno 2 unità e inferiore a 3 unità		10
		incremento occupazionale: pari ad almeno 1 unità e inferiore a 2 unità		5

[3] Nota 2
Per occupati si intendono i dipendenti e i soci lavoratori iscritti alla posizione INAIL dell'impresa. L'incremento viene calcolato in base alla differenza tra unità lavorative (equivalenza a tempo pieno – es.1 occupato a tempo pieno = 1, 1 part-time al 50per cento = 0,5) risultanti alla data di rendicontazione e prevista all'interno del business plan. L'incremento occupazionale previsto nel business plan deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi di vincolo, con la stessa unità di misura.

		Per le altre imprese:			
		incremento occupazionale: pari o superiore a 10 unità			20
		incremento occupazionale: pari o superiore a 7 unità e inferiore a 10 unità			10
		incremento occupazionale: pari o superiore a 5 unità e inferiore a 7 unità			5
		incremento occupazionale: pari o superiore a 2 unità e inferiore a 5 unità			2.5
Progetti che prevedono la partecipazione di persone dichiarate disabili, ai sensi della legge 68 del 1999		SI			2
		NO			
Imprenditoria femminile e/o Progetto presentato da imprese caratterizzate da significativa presenza femminile	Progetto presentato da impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne oppure impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e impresa individuale il cui titolare è una donna. Nel caso di società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche legale rappresentante della società.	SI			2
		NO			
Grado di innovazione dei processi e dei prodotti.		Basso	1	1	5
		Medio-basso	2		
		Medio	3		
		Medio-alto	4		
		Alto	5		
Capacità di contribuire alla sostenibilità ambientale in termini di:	Utilizzo dei materiali ecocompatibili.		2		14
	Riuso dei residui di lavorazione.		2		
	Riduzione e riciclo dei rifiuti.		2		
	Abbattimento degli inquinanti.		2		
	Risparmio delle risorse energetiche.		2		

	Risparmio delle risorse idriche.	2		
	Utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.	2		

1. Il punteggio massimo è pari a 100 (cento) punti, comprensivo dei criteri della sezione 2 e 3 e il punteggio minimo totale previsto per la sezione 2 è di 27 (ventisette) punti.

Allegato C -
(Rif. Art. 15)

ALLEGATO C – ZONE MONTANE OMOGENEE E AREE COLPITE DA CRISI DIFFUSA

Sezione 1
COMUNI RIENTRANTI NELLE ZONE MONTANE OMOGENEE

(LEGGER. 33/2002 – 83 comuni interamente montani delle 4 zone omogenee individuati dal POR FESR 2014-2020)

Pordenonese
Provincia di Pordenone: Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Tramonti di sopra, Tramonti di sotto, Travesio, Vito d'Asio, Vivaro, Vajont

Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale
Provincia di Udine: Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, Venzone, Forgaria nel Friuli

Carnia
Provincia di Udine: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di sopra, Forni di sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio

Torre, Natisone e Collio
Provincia di Udine: Attimis, Drenchia, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Torreano
Provincia di Gorizia: Dolegna del Collio, San Floriano del Collio

Sezione 2
COMUNI RIENTRANTI NELLE AREE COLPITE DA CRISI DIFFUSA

(deliberazione della Giunta regionale n. 933/2015 e s.m.i.)

Comuni dell'area di crisi diffusa riferita all'area 107.3.c) estesa al distretto industriale del mobile
Provincia di Pordenone: Brugnera, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Azzano Decimo, Budoia, Caneva, Chions, Polcenigo, Sacile, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Cordenons, Zoppola, Fiume Veneto, San Vito al Tagliamento

Comuni dell'area di crisi diffusa riferita all'area 107.3.c) estesa al distretto industriale della sedia
Provincia di Udine: Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Buttrio, Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Torviscosa, Moimacco, Premariacco, Trivignano Udinese
Provincia di Gorizia: Cormons

Comuni dell'area di crisi diffusa riferita all'Isontino
Provincia di Gorizia: Capriva del Friuli, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse

Allegato D -
(Rif. Art. 6)

ALLEGATO D - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 LE SPESE

Le spese devono, **a pena di inammissibilità**:

a) rientrare tra le categorie ammissibili dal bando ed essere pertinenti al progetto e, in rendicontazione, conformi al preventivo e alle variazioni autorizzate;
b) essere sostenute e pagate nell'arco temporale compreso tra il 14 dicembre 2017 e i 12 mesi successici alla data del Decreto di concessione del contributo; le stesse dovranno essere documentate da giustificativi di spesa di data ricompresa in tale periodo;
c) essere pagate unicamente a mezzo transazione bancaria/postale, distinta per singola fattura o comprendente solo fatture inerenti il progetto, fatta eccezione per quanto riportato al successivo punto 1.2, e documentata da estratto conto bancario, attestazione di bonifico bancario, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale e relativo addebito bancario, bollettino/vaglia postale. Per quanto riguarda le spese relative alle operazioni di credito effettuate dalle imprese ai fini dell'ottenimento di finanziamenti destinati alla realizzazione dell'attività aziendale, possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle sopraccitate, purché comprovate da idonea documentazione. Non è ammesso il pagamento effettuato tramite contanti o assegni né a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento. La fattura imputabile al progetto è ammissibile al netto delle note di credito riferite alla medesima. Non è ammessa la spesa saldata a mezzo compensazione con note di credito riferite a fatture non pertinenti il progetto;
d) essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale.

1.2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA

Fatture

Al fine di agevolare i controlli sulle rendicontazioni e ridurre i tempi di liquidazione, le imprese sono tenute a presentare fatture che includano unicamente l'acquisto di beni/servizi inerenti il progetto.

Nelle fatture/giustificativi deve essere chiaramente indicata la natura del bene/prestazione e devono essere chiaramente individuabili i costi pertinenti al progetto.
Deve essere presentato in rendicontazione, in allegato alla fattura, il documento di trasporto di strumenti e attrezzature, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque dei beni (strumenti, attrezzature, materiali) per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna.

L'IVA non è spesa ammissibile, tranne nel caso in cui si tratti di IVA indetraibile per il beneficiario. In tal caso l'impresa deve documentare l'indetraibilità.

<u>Casi particolari</u>

- I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:
  a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
  b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia.
- In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.

Quietanze

La documentazione di quietanza deve essere prodotta in copia integra[4] e consentire la tracciabilità dei pagamenti[5],

[4] La copia dell'estratto conto deve comprendere tutte le pagine (non sono ammesse parti totalmente o parzialmente oscurate), essere intestata all'impresa e indicare il numero di conto corrente. Si suggerisce l'utilizzo di un c/c dedicato al progetto di modo che tutti i movimenti siano riferibili alle spese inerenti il progetto. Tale documentazione non è richiesta per le spese relative ad operazioni di credito effettuate dalle imprese ai fini dell'ottenimento di finanziamenti destinati alla realizzazione dell'attività aziendale.

indicando espressamente l'avvenuta esecuzione del versamento al fornitore e la riferibilità del versamento stesso alla fattura/giustificativo imputato al progetto.
In via eccezionale sarà valutata l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati a mezzo degli strumenti di cui al soprariportato punto 1.1.d), qualora la documentazione di quietanza citata non garantisca un'adeguata tracciabilità e ragionevole garanzia di avvenuto pagamento, a condizione che l'impresa presenti ulteriore documentazione [6] atta a comprovare l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla fattura/giustificativo.
Non sono ammessi pagamenti per quote forfettarie a progressiva copertura del debito nei confronti del fornitore.
Deve essere comunque presentata copia di tutte le fatture coinvolte in un pagamento cumulativo al medesimo fornitore, oppure mastro contabile intestato al fornitore da cui siano rilevabili le specifiche registrazioni.
Qualora il pagamento cumulativo non copra tutto il valore della somma delle fatture, la quota non coperta sarà detratta dalla spesa ammissibile.
Il versamento delle ritenute d'acconto dei professionisti è documentato tramite copia della quietanza del modello F24 con report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, che devono essere presentati a rendiconto in allegato alla fattura.

Casi particolari

In caso di cessione di credito deve essere prodotta copia del contratto di cessione del credito e adeguata quietanza a comprova del pagamento nei confronti del cessionario.

Compilazione dell'elenco delle spese in rendicontazione

I dati di ogni fattura/giustificativo e relative quietanze dovranno essere inseriti nell'elenco di rendicontazione, compresa la descrizione e la quantità dei beni per ciascuna fattura/giustificativo.

2. VOCI DI SPESA

2.a SPESE PER LA COSTITUZIONE

Questa voce comprende le spese relative alle prestazioni notarili e del commercialista (finalizzate alla costituzione).

Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema FEG in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa
- copia della relazione inerente la consulenza

2.b SPESE PER CONSULENZE SPECIALISTICHE

Questa voce comprende le spese relative alle consulenze specialistiche finalizzate all'avvio dell'attività di impresa, non relative all'ordinaria amministrazione.

Per ogni consulenza dovrà essere stipulato apposito contratto scritto, in cui vengono definiti reciprocamente il contenuto, i termini e le modalità degli impegni assunti, la connessione e la coerenza dell'attività consulenziale con il progetto per cui si avanza richiesta di contributo, nonché il corrispettivo pattuito tra le parti per la prestazione consulenziale. A termine progetto, le consulenze dovranno essere rendicontate con regolari fatture. Nel caso in cui tali consulenze non risultino dettagliatamente descritte nelle stesse, il soggetto consulente dovrà predisporre una relazione finale riguardante modalità, contenuto, finalità della consulenza e obiettivi raggiunti.
Le spese di consulenza, servizi e prestazioni specialistiche sono prestate da soggetti esterni all'impresa, indipendenti[7] dalla stessa, in possesso di adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle

---

[5] La tracciabilità della spesa si considera comprovata quando risulta agevole verificare, in quanto adeguatamente e ordinatamente documentato, il sostenimento della spesa, supportato dalla documentazione dettagliata di cui al presente paragrafo. Il collegamento tra i documenti che costituiscono il flusso finanziario deve essere chiaramente e certamente rilevabile, eventualmente attraverso una codifica specifica della documentazione all'interno del sistema contabile aziendale.
[6] In caso di pagamenti cumulativi: copia della distinta bancaria chiaramente riferibile alla banca (le stampe da web potrebbero non essere espressamente identificabili come documenti emessi dalla banca) o documentazione sottoscritta dalla banca. In ogni caso, qualora non sia chiara la riferibilità del versamento alla fattura/giustificativo: copia dei mastri di contabilità o, in caso di contabilità semplificata, del libro dei pagamenti, da cui risulti la riferibilità della fattura al pagamento.
[7] "*soggetti indipendenti*": imprese/soggetti non associati o collegati tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, né soggette a controllo da parte della medesima persona fisica o da persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado (articolo 7, comma 1, lettera s) del bando)

consulenze commissionate ed acquisite alle normali condizioni di mercato.

Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema FEG in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa
- copia della relazione inerente la consulenza

2.c SPESE DI CONSOLIDAMENTO E DI PRIMO IMPIANTO

Questa voce comprende le spese relative alle opere per adeguamento e ristrutturazione funzionale dei locali per l'attività di impresa o necessarie all'installazione di impianti, macchinari e attrezzature. La struttura produttiva e gli impianti devono essere di proprietà del beneficiario al momento di avvio delle opere ovvero lo stesso deve disporre di un titolo di possesso di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione ovvero assenso scritto del proprietario. Sono ammissibili inoltre spese di progettazione, direzione lavori e collaudo ed altre spese tecniche.

Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema FEG in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa
- illustrazione delle opere edili e di impiantistica realizzate (file word – Relazione dell'attività svolta)
- documentazione presentata all'Amministrazione comunale dalla quale si evinca la data di inizio lavori
- certificato di collaudo finale o dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto finanziato con la denuncia di inizio attività comprensiva di dichiarazione da parte del tecnico di conformità delle opere alle disposizioni ambientali vigenti
- contratto di affitto/locazione o assenso scritto del proprietario, altro

2.d REALIZZAZIONE O AMPLIAMENTO DEL SITO INTERNET

Questa voce comprende la spese per la realizzazione o l'ampliamento del sito internet

Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema FEG in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa
- illustrazione del sito internet e della relativa pertinenza al progetto (file word – Relazione dell'attività svolta)
- immagini del sito attestanti gli obblighi di pubblicità previsti dal progetto

2.e OPERAZIONI DI CREDITO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' AZIENDALE

Questa voce comprende le spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie in forma di fideiussione o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse dell'impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'articolo 13 del Decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici).

Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema FEG in fase di rendicontazione del progetto

- copia del contratto di mutuo che ha generato le spese
- copia della documentazione attestante il pagamento

2.f SPESE PER INVESTIMENTI

Questa voce comprende:

- le spese per l'acquisto di impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all'attività d'impresa;

- arredi (mobili funzionali all'attività d'impresa con esclusione di suppellettili e complementi di arredo);
- macchinari e attrezzature, impianti, strumenti;
- hardware e software;
- acquisizione di brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, diritti di licenza di sfruttamento o conoscenze tecniche anche non brevettate;
- certificazione di qualità, deposito dei marchi e registrazione dei brevetti;
- veicoli, limitatamente a:
  i. automezzi destinati al solo trasporto di cose, compresi i pick – up" con non più di tre posti;
  ii. mezzi di trasporto di persone qualora costituiscano il mezzo attraverso il quale si esplica l'attività principale svolta dall'impresa;

Sono imputabili i costi degli impianti, degli strumenti e delle attrezzature:

- nuovi di fabbrica;
- comprensivi degli eventuali costi accessori (ad esempio dazi doganali, trasporto, installazione, collaudo);
- a condizione che i beni siano stati consegnati, installati e messi a disposizione presso l'unità operativa in cui viene realizzato il progetto, salvo casi motivati e documentati inerenti la specificità del progetto. Nel caso in cui non sia chiara in fattura la sede di destinazione del bene, è necessario allegare il relativo documento di trasporto.

Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema FEG in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di:
  - copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa
  - copia del documento di trasporto, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque dei beni per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna
  - copia del libro cespiti con la registrazione dei beni ammortizzabili rendicontati

2.g CANONI PER L'UTILIZZO DI SOFTWARE

Questa voce comprende le spese per il pagamento di canoni per l'utilizzo di software.

Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema FEG in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa

2.h ACQUISIZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI FINANZIATORI DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA

Questa voce comprende le spese per acquisizione di servizi e prestazioni specialistiche finalizzate all'individuazione di eventuali finanziatori dell'attività di impresa.

Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema FEG in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa

2.i ACQUISIZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DI CAMPAGNE PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE

Questa voce comprende le spese per acquisizione di servizi e prestazioni specialistiche finalizzate all'attuazione di campagne promozionali e pubblicitarie.

Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema FEG in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa
- illustrazione dei servizi di pubblicità e attività promozionali nel progetto (file word – relazione dell'attività svolta)

2.j PUBBLICITA' E ATTIVITA' PROMOZIONALI

Questa voce comprende le spese di pubblicità e attività promozionali, anche per la partecipazione a fiere ed eventi, legate all'avvio e allo sviluppo dell'impresa. In particolare sono ammissibili costi relativi ad acquisizione ed attuazione di campagne promozionali, stampa e realizzazione di marchi, loghi, immagini coordinate, brochure, newsletter, il costo di affitto dello stand e del relativo allestimento, esclusi rimborsi di vitto, alloggio e viaggio.

Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema FEG in fase di rendicontazione del progetto
- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa
- illustrazione dell'utilizzo dei servizi di pubblicità e attività promozionali nel progetto (file word – relazione dell'attività svolta)

2.k ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Questa voce comprende le spese per l'organizzazione di eventi anche per attività promozionali, compresa la previsione di incontri con potenziali investitori, finanziatori, altre imprese, associazioni di categoria, enti di ricerca ed altri potenziali partner.

Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema FEG in fase di rendicontazione del progetto
- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa
- illustrazione dell'utilizzo dei servizi di pubblicità e attività promozionali nel progetto (file word – relazione dell'attività svolta)

2.l LOCAZIONE DEI LOCALI

Questa voce comprende le spese per la locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività di impresa anche in coworking e relative spese per la fornitura di energia elettrica, riscaldamento e spese di gestione.

Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema FEG in fase di rendicontazione del progetto
- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa
- contratto di locazione

2.m SPESE PER L'UTILIZZO DI LOCALI AD USO UFFICIO, LABORATORIO, POSTAZIONI DI LAVORO OPPURE SPAZI COWORKING

Questa voce comprende le spese per l'utilizzo di locali ad uso ufficio, laboratorio, postazioni di lavoro oppure spazi di co-working , nonché strumentazione di lavoro comprensivi di servizi quali fornitura di energia elettrica, riscaldamento e relative spese di gestione.

Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema FEG in fase di rendicontazione del progetto
- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa

3. ELENCO SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le spese concernenti:

a) Spese di personale;

b) Viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa;
c) Corsi di formazione del personale;
d) Acquisto di terreni e fabbricati;
e) Costruzione di fabbricati e beni immobili;
f) Materiali presenti a magazzino e scorte;
g) Impianti generali, opere edili, acquisto di arredi non strettamente funzionali all'attività d'impresa;
h) Spese per locazione finanziaria (leasing)
i) Operazioni di lease – back;
j) Beni o materiali usati, minuteria metallica, ed attrezzi di lavoro e materiale analogo e spese di consumo e di uso ordinario;
k) Consulenze continuative o periodiche e connesse all'attività ordinaria dell'impresa, quali consulenze economico – finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali;
l) Redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso e manuali utente;
m) Attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
n) Omologazione ed attestazioni di conformità;
o) Canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza;
p) IVA e ogni altro tributo o onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario;
q) Spese accessorie quali tasse, interessi debitori, valori bollati, aggi, spese bancarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziati, ammende e penali;
r) Noleggio;
s) Le spese relative all'acquisizione di beni, consulenze e servizi a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualsiasi titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini fino al secondo grado, qualora tali rapporti assumono rilevanza ai fini della concessione di aiuto.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_14_1_DGR_692_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 692
Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2019-2020. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64 comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133";
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 recante la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTI i Regolamenti di cui ai DD.PP.RR. 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, recanti la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei, degli Istituti tecnici e degli Istituti professionali, in cui sono definiti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado;
VISTO il D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 e, in particolare l'art. 19 concernente la razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica, il quale al comma 5 stabilisce di non assegnare dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;
VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2012) e, in particolare, l'art. 4 che ha elevato rispettivamente a «600» e a «400» i parametri numerici per l'assegnazione dei dirigenti scolastici agli istituti autonomi, già individuati dal D L n. 98/2011 succitato;
VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, concernente "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", e, in particolare, l'art. 14 comma 16, il quale prevede che "Ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera";
VISTO il D.P.R. 29 ottobre 2012 , n. 263 avente per oggetto il "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali";
VISTO il D.P.R. 5 marzo 2013 n. 52 avente per oggetto il "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei";
VISTO il D.L. 12 settembre 2013, n. 104 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito con modificazioni dalla legge 128/2013, che modifica i commi 5 e 5bis dell'articolo 19, del decreto legge 68/2011 convertito nella Legge 111/2011, prevedendo una loro applicazione solo per gli anni scolatici 2012/2013 e 2013/2014 e che dispone nel nuovo comma 5 ter che a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, siano definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze (MEF), previo accordo in sede di Conferenza unificata;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"
VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 809 dell'8 ottobre 2015 riguardante disposizioni speciali concernenti le istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento sloveno e bilingue sloveno-italiano, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge n. 107/2015;
VISTO il Decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia prot. n.AOODRFR/1913 del 27 febbraio 2016 concernente la suddivisione del territorio regionale in 11 ambiti

territoriali, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge n. 107/2015;
VISTI i testi dei decreti attuativi della legge n. 107/2015, approvati con i D. Lgs. n.ri 59-60-61-62-63-64-65-66 del 13 aprile 2017;
VISTA la Legge 5 dicembre 2017 n. 182 recante "Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia";
RICHIAMATE le deliberazione giuntali n. 2529 del 14/12/2017, n. 2648 del 28/12/2017, n. 151 del 29/01/2018 e n. 249 del 09/02/2018, con le quali è stato aggiornato il Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l' anno scolastico 2018 - 2019;
RICORDATO che, ai sensi della L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii., a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono state trasferite in capo alla Regione le funzioni in materia di istruzione prima esercitate dalle Province, anche per quanto concerne l'iter formativo del Piano di dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa in FVG;
RITENUTO di definire, nel rispetto della normativa succitata, le linee d'indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2019 - 2020;
VISTO il documento allegato, predisposto a tale fine dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università a seguito di un percorso di dialogo e di concertazione con l'Ufficio Scolastico regionale per il FVG, le Organizzazioni sindacali e le Rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste, e ritenuto di approvarlo;
SU PROPOSTA dell'Assessore lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università;
all'unanimità,

DELIBERA

1. E' approvato il documento recante "Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2019 - 2020", nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica

e la programmazione dell'offerta formativa

del Friuli Venezia Giulia

per l'anno scolastico 2019 – 2020

Sommario

Premessa

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con il presente documento intende definire le Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa in Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2019 – 2020, funzionali all'aggiornamento del Piano Regionale di dimensionamento della rete scolastica, approvato con delibere della Giunta regionale n. 2529 del 14/12/2017, n. 2648 del 28/12/2017, n. 151 del 29/01/2018 e n. 249 del 09/02/2018.

Con il D. Lgs n. 112/1998, capo III, è stato avviato il processo di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, con la riforma del Titolo V della Costituzione, è stata riconosciuta allo Stato la competenza esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e sulle norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, lettere m) e n) della Costituzione, mentre alle Regioni sono state espressamente demandate le funzioni di pianificazione e programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, la programmazione della rete scolastica, la definizione degli ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, il calendario scolastico, i contributi alle scuole non statali, le attività di promozione.
Sono state conferite, invece, ai Comuni ed alle Province, con riferimento, rispettivamente, alle istituzioni scolastiche del 1° e del 2° ciclo, le funzioni relative all'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione delle scuole, in attuazione degli strumenti di programmazione anche in materia di edilizia scolastica, e la redazione dei piani di organizzazione della rete scolastica.
Tuttavia il Governo, a partire dal 1998, è intervenuto con norme che hanno inciso in modo significativo sul sistema dell'istruzione; tali norme, sostanzialmente ispirate a ragioni di contenimento della spesa pubblica e con drastici tagli lineari, hanno limitato fortemente le possibilità di esercitare le funzioni di programmazione territoriale da parte della Regione e degli Enti Locali.
In particolare, le disposizioni finanziarie in materia di contenimento della spesa pubblica, introdotte con le Leggi n. 111/2011 e n. 183/2011, pur non abrogando il DPR n. 233/98, hanno fissato nuovi parametri numerici ai fini dell'acquisizione dell'autonomia scolastica delle istituzioni del 1° e del 2° ciclo e hanno determinato una generale riduzione di organici. A tale proposito, in seguito, sono sopraggiunte le sentenze della Corte Costituzionale n. 147/2012 e n. 215/2013, che hanno dichiarato parzialmente illegittime le suddette disposizioni di legge ed è stato proposto dalle Regioni uno schema di intesa concernente la definizione dei criteri per la costituzione e l'attribuzione del contingente organico dei dirigenti scolastici da assegnare alla rete scolastica, da approvare in sede di Conferenza Stato – Regioni ed Enti Locali. La suddetta intesa, che al momento non è stata ancora siglata, viene richiamata anche nell'art. 12 del D.L. n. 104/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 128/2013, che modifica i commi 5 e 5bis dell'articolo 19, del decreto legge n. 68/2011 convertito nella Legge n. 111/2011, prevedendo una loro applicazione solo per gli anni scolatici 2012/2013 e 2013/2014. La norma, inoltre, dispone nel nuovo comma 5 ter che, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, siano definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze (MEF), previo accordo in sede di Conferenza unificata. Le Regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base del suddetto accordo. Il medesimo comma 5 ter precisa, inoltre, che, fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo, si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis».
In tale complesso quadro normativo si inserisce la legge n. 107 del 13 luglio 2015: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" che prevede, tra l'altro, il potenziamento dell'autonomia degli istituti scolastici, nonché i decreti attuativi della medesima legge, da ultimo approvati con i D. Lgs. n.ri 59-60-61-62-63-64-65-66 del 13 aprile 2017.

In ambito regionale, una delle principali novità ha riguardato il trasferimento alla Regione a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 e ss.mm.ii., delle funzioni in materia di istruzione prima esercitate dalle Province, in particolare per quanto concerne l'iter formativo del Piano di dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del FVG.

Conseguentemente, a decorrere dal Piano di dimensionamento scolastico per l'a.s. 2018 – 2019, tutta la procedura viene gestita direttamente dall'Area istruzione, formazione e ricerca della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

In presenza di una tale articolata situazione giuridica, la cui definizione non è si ancora completamente conclusa, si ritiene importante che la programmazione regionale preveda una condivisione tra gli attori istituzionali di alcuni principi di carattere generale e un processo di concertazione per la loro traduzione in obiettivi operativi ed azioni, al fine di garantire la qualità del sistema scolastico regionale, quale condizione essenziale per la crescita sociale ed economica di un territorio e per lo sviluppo di una società realmente inclusiva.

1. Principi generali della programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa

La programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa deve essere ispirata ad una prospettiva di medio - lungo termine per assicurare continuità e stabilità nel tempo all'organizzazione scolastica e alla sua offerta formativa, favorendo una razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse disponibili, valorizzando il patrimonio edilizio scolastico e garantendo, quanto più possibile, un equilibrio territoriale e una maggiore attenzione alle aree territoriali caratterizzate da particolari situazioni ambientali, sociali, culturali e linguistiche.
E' altrettanto importante prevedere un'organizzazione dell'offerta formativa quanto più possibile a rete, che supporti processi di collaborazione e integrazione sia tra le istituzioni scolastiche medesime, sia con gli altri attori formativi e socio-economici del territorio.
La programmazione è fondata su principi di integrazione e di uguaglianza nell'accesso alle diverse opportunità formative, fornendo alle persone percorsi di istruzione e di socializzazione finalizzati alla crescita dell'individuo nel suo complesso e all'acquisizione di competenze professionali necessarie per la sua vita lavorativa e sociale.
Parimenti è fondamentale armonizzare le esigenze di crescita della persona, valorizzando tutti i tipi di saperi con le necessità e le strategie di sviluppo socio-economico, nel rispetto della storia e della cultura del territorio di riferimento.
Per l'attuazione operativa di tali principi, la Regione ritiene di adottare un modello operativo, che, nel rispetto delle reciproche competenze dei soggetti coinvolti, si avvale di strumenti quali la concertazione, la collaborazione interistituzionale tra Regione, Enti locali, Ufficio Scolastico Regionale, Organizzazioni sindacali e Autonomie scolastiche.
La programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa si colloca, altresì, in un processo più ampio che prevede fasi di programmazione, progettazione degli interventi e loro realizzazione. La Regione intende affiancare queste fasi con un'azione di monitoraggio e di verifica nel tempo in merito alle scelte attuate, in particolare per quanto concerne la rispondenza ai bisogni educativi e l'efficacia e l'adeguatezza dell'organizzazione scolastica e dell'offerta formativa, al fine di valutare i risultati conseguiti in un'ottica di costante miglioramento.

2. Contesto di riferimento

a) Quadro normativo nazionale e regionale

Le principali fonti normative nazionali di riferimento sono le seguenti:
1. Art. 21 della legge 59/1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
2. Artt. 137-139 del D. Lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
3. D.P.R. n. 233/1998 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
4. Legge 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche";

5. D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo educativo di istruzione e formazione a norma dell’art. 2 della Legge n. 53/2003”;
6. D.M. 25 ottobre 2007 (Riorganizzazione dei Centri Territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e dei corsi serali in attuazione dell’art. 1 comma 632 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
7. Legge 2 aprile 2007, n. 40 “Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica”;
8. Art. 64 della L. 133 /2008 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
9. D.P.R. 81/2009 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
10. D.P.R. n. 89/2009 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
11. D.P.R. 15 marzo 2010 nn. 87, 88, 89, recanti norme per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei;
12. Art. 19 della L. n. 111/2011 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
13. Art. 4 c. 69 della L. n. 183 del 2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”;
14. Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa con invarianza dei servizi ai cittadini”;
15. D.P.R. 29 ottobre 2012 , n. 263 avente per oggetto il “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali”;
16. D.P.R. 5 marzo 2013 n. 52 avente per oggetto il “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei”;
17. Art. 12 della L. n. 128 /2013 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
18. Art. 7 commi 7-9 della L.R. n. 12/2010 “Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007”, contenente disposizioni in materia di Centri provinciali per l’istruzione degli adulti;
19. Art. 38 della L.R. n. 13/2014 “Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi”, contenente disposizioni in materia di edilizia scolastica e di anagrafe dell’edilizia scolastica;
20. Circolare del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, n. 36/2014, avente ad oggetto “Istruzioni per l’attivazione dei Centri provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di secondo livello”;
21. Accordo Stato Regioni del 6 febbraio 2014 per definire l’architettura del sistema di scambio dei flussi informativi tra le diverse articolazioni dell’Anagrafe edilizia scolastica;
22. L.R. n. 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e ss.mm.ii.;
23. Decreto Interministeriale MIUR – MEF del 12 marzo 2015 recante le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, pubblicato in data 8 giugno 2015, sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 130 - Suppl. Ord. n. 26;
24. Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
25. Decreto MIUR n. 809 dell’8 ottobre 2015 riguardante disposizioni speciali concernenti le istituzioni scolastiche con lingua d’insegnamento sloveno e bilingue sloveno-italiano, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 107/2015;

26. Decreto Dirigente USR FVG prot. AOODRFR/1913 del 27 febbraio 2016 concernente la suddivisione del territorio regionale in 11 ambiti territoriali, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge n. 107/2015;
27. Delibera di giunta regionale 23 settembre 2016 n. 1774 "LR 13/2014 art. 38. Programma triennale edilizia scolastica 2016 – 2018. Approvazione definitiva";
28. Decreti Legislativi n.ri 59-60-61-62-63-64-65-66 del 13 aprile 2017, di attuazione della Legge n. 107/2015;
29. Legge 5 dicembre 2017 n. 182 recante "Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia".

Le sentenze di rilievo, ai fini della programmazione, sono:

1. Sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009, che conferma che le Regioni hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento della rete scolastica";
2. Sentenza della Corte Costituzionale n. 92/2011 che annulla i commi 4 e 6 (istituzione nuove scuole e nuove sezioni di scuola dell'infanzia, possibilità di accogliere i bambini tra i 2 e i 3 anni nelle sezioni d'infanzia dei piccoli comuni) dell'art. 2 del DPR n. 89/2009 e chiarisce che detta competenza non è dello Stato bensì spetta alle Regioni nell'ambito del dimensionamento della rete scolastica;
3. Sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012 in merito all'illegittimità costituzionale delle disposizioni dell'articolo 19 comma 4 della legge 111/2011 relativo alle regole per il dimensionamento della rete scolastica;
4. Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 18 luglio 2013 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con riferimento all'art. 14, comma 16, del DL 95/2012.

In particolare, si evidenzia che la legge n. 111/2011 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", all'art. 19, comma 4 ha previsto l'aggregazione delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado in Istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle direzioni didattiche e delle scuole secondarie di primo grado. Tale articolo, dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo, prevede al comma 5 (come modificato dall'art. 4, comma 69 della L. n. 183/2011 "Legge di stabilità 2012") che i dirigenti scolastici non possano essere assegnati alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
Sul comma 5 è intervenuta una norma interpretativa (art. 14, comma 16, del DL n. 95/2012 cd "Spending review"), che ha sensibilmente ristretto la possibilità di applicare il parametro dei "400 alunni", stabilendo che "per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera". Ciò ha limitato l'operatività della norma alle sole aree caratterizzate dalla presenza delle minoranze linguistiche slovena e tedesca, escludendola invece per le aree caratterizzate dalla presenza della minoranza linguistica friulana.
Questa limitazione si è tradotta in una discriminazione della lingua e della comunità friulana - anch'essa riconosciuta come minoranza linguistica storica ai sensi dell'art. 2 della L. 482/1999 - rispetto alle lingue e comunità tedesca e slovena, ponendo la norma in contrasto con gli artt. 6 e 3 della Costituzione e con l'art. 3 dello Statuto di autonomia. Per tali ragioni la Regione ha promosso un ricorso alla Corte Costituzionale che si è concluso con la sentenza n. 215 depositata il 18 luglio 2013, con la quale la Corte, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione con riferimento all'art. 14, comma 16, del DL 95/2012, ha statuito che tale disposizione, in quanto contrastante con lo Statuto di autonomia, risulta inapplicabile nella nostra regione, in virtù della clausola di salvaguardia inserita nello stesso DL 95/2012. Con la pronuncia della Corte Costituzionale vengono, quindi, a rafforzarsi i principi di salvaguardia e di tutela delle minoranze linguistiche nel territorio regionale, contenuti nello Statuto di autonomia. Infatti, a seguito della citata pronuncia, mentre continuerà ad operare quale soglia minima per la nomina del dirigente scolastico il parametro numerico dei 400 alunni, nei territori delimitati nell'ambito della tutela linguistica del friulano risulterà possibile l'assegnazione del dirigente negli istituti aventi un numero di alunni compreso tra 400 e 600, i quali precedentemente venivano considerati al di sotto della soglia dimensionale minima.
Infine, si evidenzia che l'art. 12 del D.L. 104/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 128 /2013 dispone che l'efficacia delle disposizioni dei commi 5 e 5 bis venga limitata agli anni scolastici 2012 / 2013 e 2013 / 2014, mentre per gli anni scolastici successivi trovi applicazione il nuovo comma 5 – ter. Il comma 5 ter rimanda a un

decreto del MIUR, di concerto con il MEF, previo accordo in sede di Conferenza unificata, la fissazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi. Tenuto conto che l'accordo e il decreto non sono stati ancora approvati, trova applicazione la disciplina transitoria che prevede l'applicazione delle regole vigenti, in attesa dell'adozione dell'accordo stesso.

I precedenti atti di programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa, che tengono conto delle recenti disposizioni di legge nazionale, sono:

1. D.G.R. n. 273/2009: Dpr 233/1998, art 2. dl 112/2008 conv. in L. 133/2008, art 64, comma 4 quater. Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Approvazione.
2. D.G.R. n. 68/2012: Dpr 233/1998, dl 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008, art 64, dl 98/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 111/2011, art 19. approvazione piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l'anno scolastico 2012 - 2013.
3. D.G.R. n. 190/2012: Nuovi ordinamenti degli istituti tecnici e professionali: ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo degli istituti tecnici e professionali in opzioni per l'anno scolastico 2012/2013; integrazione alla DGR 68/2012.
4. D.G.R. n. 520/2012: Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l'anno scolastico 2012 - 2013. Integrazione alla D.G.R. 68/2012.
5. D.G.R. n. 1475/2012: Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l'anno scolastico 2012/2013, approvato con D.G.R. 68/2012 e integrato con D.G.R. 520/2012; ulteriore integrazione.
6. D.G.R. n. 33/2013: Aggiornamento del piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome, anno scolastico 2013-2014.
7. D.G.R. n. 94/2013: Aggiornamento del piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome; anno scolastico 2013-2014; integrazione alla D.G.R. 33/2013.
8. D.G.R. n. 2517/2013: Aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014-2015".
9. D.G.R. n. 150/2014: Ulteriore aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014-2015".
10. D.G.R. n. 1050/2014: Aggiornamento al "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014/2015" - Costituzione nuovi CPIA e individuazione sedi."
11. D.G.R. n. 1690/2014: "Linee di indirizzo per il dimensionamento della reta scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2015-2016. Approvazione".
12. D.G.R. n. 2620/2014: "Aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2015-2016".
13. D.G.R. n. 1306/2015: "Linee di indirizzo per il dimensionamento della reta scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2016-2017. Approvazione".
14. D.G.R. n. 2598/2015: "Aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2016-2017" e decreti di rettifica per errori formali n. 34/LAVFORU del 14 gennaio 2016 e 1821/LAVFORU del 25 marzo 2016.
15. D.G.R. n. 1236/2016: "Linee di indirizzo per il dimensionamento della reta scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2017-2018. Approvazione".
16. D.G.R. n. 2443/2016: "Aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2017-2018".
17. D.G.R. n. 764/2017: "Linee di indirizzo per il dimensionamento della reta scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018-2019. Approvazione".
18. D.G.R. n. 2529/2017: "Aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018-2019".
19. D.G.R. n. 2648/2017: "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018-2019. Aggiornamento della D.G.R. 2529/2017".
20. D.G.R. n. 151/2018: "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018-2019. Aggiornamento della D.G.R. 2648/2017".
21. D.G.R. n. 249/2018: "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018-2019. Aggiornamento della D.G.R. 151/2018".

b) Assetto organizzativo attuale della rete scolastica e dell'offerta formativa

Le tabelle di seguito riportate illustrano sinteticamente l'attuale assetto organizzativo della rete scolastica in Friuli Venezia Giulia, compresi gli Istituti Scolastici afferenti il Comune di Sappada che, con la D.G.R. n. 249/2018, sono stati aggregati all'Istituto Comprensivo di Comeglians.

Tabella 1: Tabella riepilogativa. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2017– 2018

Istituti Comprensivi e Istituti di II GRADO di lingua italiana (ESCLUSI Istituti Omnicomprensivi/Educativi)								
Area Territoriale	n. alunni scuola infanzia	n. alunni scuola primaria	n. alunni scuola secondaria I grado	n. alunni scuola secondaria II grado	n. totale alunni	n. totale istituti	n. istituti con alunni tra 400 e 600 unità	n. istituti con meno di 400 alunni
Gorizia	2.227	4.850	3.344	5.182	15.603	20	3	0
Pordenone	3.931	14.438	8.473	12.833	39.675	41	4	2
Trieste	1.245	7.324	5.117	7.810	21.496	25	2	0
Udine	7.995	19.993	12.520	21.043	61.551	64	8	2
TOTALE Regione FVG scuole lingua italiana senza Istituti Omnicomprensivi/Educativi	**15.398**	**46.605**	**29.454**	**46.868**	**138.325**	**150**	**17**	**4**

Istituti Omnicomprensivi/Educativi di lingua italiana								
Istituti Omnicomprensivi e Istituti educativi (Udine)	157	698	554	1.564	2.973	3	-	-
TOTALE Regione FVG scuole lingua italiana con Istituti Omnicomprensivi/Educativi	**15.555**	**47.303**	**30.008**	**48.432**	**141.298**	**153**		

Istituti Comprensivi e Istituti di II GRADO di lingua slovena								
Area Territoriale	n. alunni scuola infanzia	n. alunni scuola primaria	n. alunni scuola secondaria I grado	n. alunni scuola secondaria II grado	n. totale alunni	n. totale istituti	n. istituti con alunni tra 400 e 600 unità	n. istituti con meno di 400 alunni
Gorizia	383	635	317	284	1.619	4	-	-
Pordenone	0	0	0	0	0	0	-	-
Trieste	443	925	487	599	2.454	9	-	-
Udine	75	142	60	0	277	1	-	-
TOTALE Regione FVG scuole lingua slovena	**901**	**1.702**	**864**	**883**	**4.350**	**14**		

Istituti Comprensivi e Istituti di II GRADO di lingua italiana e slovena inclusi gli Istituti Omnicomprensivi/Educativi								
TOTALE Regione FVG scuole lingua italiana e slovena con Istituti Omnicomprensivi/Educativi	**16.456**	**49.005**	**30.872**	**49.315**	**145.648**	**167**		

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2017 – 2018

Tabella 2: Istituti comprensivi di lingua italiana

Istituti Comprensivi di lingua italiana (ESCLUSI Istituti Omnicomprensivi/Educativi)								
Area Territoriale	n. totale alunni	n. alunni scuola infanzia	n. alunni scuola primaria	n. alunni scuola secondaria di I grado	n. totale istituti per area territoriale	n. istituti con alunni tra 400 e 600 unità	n. istituti con meno di 400 alunni	media di alunni per istituto
Gorizia	10.421	2.227	4.850	3.344	13	1	0	802
Pordenone	26.842	3.931	14.438	8.473	27	2	1	994
Trieste	13.686	1.245	7.324	5.117	16	1	0	855
Udine	40.508	7.995	19.993	12.520	44	4	2	921
TOTALE	**91.457**	**15.398**	**46.605**	**29.454**	**100**	**8**	**3**	

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2017 – 2018

Tabella 3: Istituti comprensivi con insegnamento di lingua slovena

Istituti Comprensivi con insegnamento di lingua slovena						
Area Territoriale	n. totale alunni	n. alunni scuola infanzia	n. alunni scuola primaria	n. alunni scuola secondaria di I grado	n. totale istituti per area territoriale	media di alunni per istituto
Gorizia	1.335	383	635	317	2	668
Pordenone	0	0	0	0	0	0
Trieste	1.855	443	925	487	5	371
Udine	277	75	142	60	1	277
TOTALE	**3.467**	**901**	**1.702**	**864**	**8**	

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2017 – 2018

Tabella 4: Istituti secondari di secondo grado di lingua italiana

Istituti secondari di II grado di lingua italiana (ESCLUSI Istituti Omnicomprensivi/Educativi)					
Area Territoriale	n. totale alunni	n. totale istituti per area territoriale	n. istituti con alunni tra 400 e 600 unità	n. istituti con meno di 400 alunni	media di alunni per istituto
Gorizia	5.182	7	2	0	740
Pordenone	12.833	14	3	1	917
Trieste	7.810	9	1	0	868
Udine	21.043	20	4	0	1.052
TOTALE	**46.868**	**50**	**10**	**1**	

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2017 – 2018

Tabella 5: Istituti secondari di secondo grado con lingua di insegnamento slovena

Istituti secondari di II grado con lingua d'insegnamento slovena			
Area Territoriale	n. totale alunni	n. totale istituti per area territoriale	media di alunni per istituto
Gorizia	284	2	142
Pordenone	0	0	0
Trieste	599	4	150
Udine	0	0	0
TOTALE	**883**	**6**	

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2017 – 2018

Tabella 6: Istituti omnicomprensivi e Istituti educativi di lingua italiana

Istituti omnicomprensivi e Istituti educativi di lingua italiana							
Area Territoriale	n. totale alunni	n. alunni scuola infanzia	n. alunni scuola primaria	n. alunni scuola secondaria di I grado	n. alunni scuola secondaria di II grado	n. totale istituti per area territoriale	media di alunni per istituto
Gorizia	-	-	-	-	-	-	-
Pordenone	-	-	-	-	-	-	-
Trieste	-	-	-	-	-	-	-
Udine	2.973	157	698	554	1.564	3	991
TOTALE	**2.973**	**157**	**698**	**554**	**1.564**	**3**	**991**

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2017 - 2018

Tabella 7: alunni OF 2016/2017 e OF 2017/2018 suddivisi per Area Territoriale

Area Territoriale	**Istituti**	**Alunni OF 2016-2017 (*)**	**Alunni OF 2017-2018**
Gorizia	24 (4 slov.)	16.901	17.222
Pordenone	41	39.447	39.675
Trieste	34 (9 slov.)	23.783	23.950
Udine	68 (1 bil.)	65.116	64.801
Totale	167	145.337	145.648

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2017 – 2018
(*) Sono esclusi gli alunni delle scuole di Sappada

Tabella 8: OF 2017 – 2018 Alunni per Ambiti

FVG ambito 4 Gorizia	8.163
FVG ambito 5 Gorizia	7.440
FVG ambito 6 Gorizia (1.619) Udine (277) Lingua slovena - Gorica Videm sloven	1.896
FVG ambito 10 Pordenone	18.426
FVG ambito 11 Pordenone	21.249
FVG ambito 1 Trieste	10.648
FVG ambito 2 Trieste	10.848
FVG ambito 3 Trieste lingua slovena - Trst slovenske šole	2.454
FVG ambito 7 Udine	21.908
FVG ambito 8 Udine	22.186
FVG ambito 9 Udine	20.430
Totale	145.648

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2017 – 2018

c) Elementi di novità

Dal punto di vista della normativa nazionale, una delle principali, recenti novità ha riguardato il distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia (Legge n. 182 del 05/12/2017), legge alla cui emanazione è seguita l'approvazione della D.G.R. n. 249/2018 con cui le scuole

dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado afferenti al Comune di Sappada sono state aggregate all'Istituto Comprensivo "Michele Gortani" di Comeglians, rientrante nell'Ambito 7 di Udine.

Si ricorda inoltre che, ai sensi della Legge n. 107/2015, nel mese di aprile 2017 sono stati approvati n. 8 decreti legislativi (dal n. 59 al n. 66) riguardanti diverse tematiche in materia di istruzione e formazione.
In applicazione di uno di questi decreti in particolare (n. 61), con la D.G.R. n. 2529/2017 si è preso formalmente atto della confluenza dei percorsi degli istituti professionali attivi sul territorio regionale in quelli nuovi introdotti con il D. Lgs. n. 61/2017.

Dal punto di vista della normativa regionale si rammenta che, ai sensi della L.R. n. 26 del 12 dicembre 2014 e ss.mm.ii., tra le **funzioni provinciali trasferite alla Regione** in materia di istruzione a decorrere dal 1° gennaio 2017 vi sono quelle relative all'istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 139, comma 21, lettere a) e b) del decreto legislativo 112/1998, e nello specifico:

a. l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
b. la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche.

Per quanto concerne, invece, le funzioni in materia di interventi a favore dell'edilizia scolastica e quelle in materia di piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature, prima espletate a livello provinciale, l'articolo 32, comma 4, della legge regionale 26/2014 e ss.mm.ii. ha disposto il loro trasferimento ai Comuni, per l'esercizio in forma associata mediante le Unioni e ai Comuni che non vi partecipano, a decorrere dall'1 aprile 2017. Le risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché i rapporti giuridici oggetto del subentro sono stati attribuiti, relativamente a ciascuna Provincia, alle Unioni ivi costituite e ai Comuni che non vi partecipano, secondo gli accordi tra gli stessi intervenuti, mentre gli immobili adibiti a edifici scolastici e le relative pertinenze sono stati attribuiti in proprietà al Comune sul cui territorio essi insistono, ferma restando in capo alle amministrazioni subentranti l'attribuzione delle risorse e dei rapporti giuridici necessari a garantire il funzionamento dei plessi scolastici. Nelle more della definizione degli accordi di cui sopra, l'esercizio delle funzioni è stato garantito, su tutti i territori degli Enti subentranti, dall'Unione in cui ha sede il Comune più popoloso, alla quale sono stati provvisoriamente attribuiti le risorse e i rapporti giuridici connessi alle funzioni esercitate, fermo restando che le Province hanno garantito comunque la messa a disposizione dei locali ove opera il personale trasferito.

Per quanto concerne gli **interventi in materia di edilizia scolastica**, la Regione Friuli Venezia Giulia con la legge regionale 18 luglio 2014 n. 13 art. 38 e 39 si è impegnata a garantire la sicurezza degli edifici scolastici mediante una programmazione triennale degli interventi edilizi, correlata al piano di dimensionamento scolastico.
La stessa norma regionale ha anche reso obbligatorio l'aggiornamento, da parte degli enti locali, del data base che contiene i dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
La Regione annualmente raccoglie le manifestazioni di interesse da parte degli enti locali per avere un quadro aggiornato dei fabbisogni di interventi sugli edifici scolastici, fornendo, preventivamente, i criteri e le priorità per le valutazioni delle proposte degli enti. Nei criteri di selezione si tiene conto del rispetto dei dispositivi contenuti nel Piano di dimensionamento scolastico regionale. In caso di interventi indifferibili e urgenti, necessari per garantire la continuità del servizio scolastico, la Regione garantisce la copertura a rimborso delle spese sostenute dagli Enti Locali o, se il lavoro è di dimensioni tali da non permettere la copertura di cassa da parte dell'ente stesso, la Regione assegna i fondi, su presentazione di un progetto esecutivo, immediatamente cantierabile e liquida a stato di avanzamento dei lavori.
Recentemente l'attenzione, in merito alla sicurezza degli edifici scolastici è aumentata da parte della Regione, dei responsabili degli enti locali e dei dirigenti scolastici, per cui molti enti locali hanno incaricato tecnici per fare le verifiche strutturali.
Anche in sede di Osservatorio nazionale dell'edilizia scolastica gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico sono diventati più urgenti rispetto ad altre tipologie di interventi. La Regione ha istituito un canale contributivo per sostenere le verifiche sismiche degli edifici scolastici sia per le scuole pubbliche che per le paritarie.

Relativamente infine ai poli tecnico professionali dell'economia del mare e dell'economia della montagna che fanno capo, rispettivamente, all'I.S.I.S. "G. Brignoli – L. Einaudi- G. Marconi" di Gradisca d'Isonzo e all'I.S.I.S "F. Solari" di Tolmezzo, le relative attività hanno preso avvio a partire dall'anno scolastico 2017 – 2018.

3. Indirizzi e criteri per la programmazione della rete scolastica

a) Dimensioni delle autonomie scolastiche

La sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 2012, in merito all'illegittimità costituzionale delle disposizioni del sopraccitato articolo 19 comma 4 della legge 111/2011, ha sottolineato come rientri nella competenza regionale la programmazione sul territorio, mentre rimanga nella sfera delle competenze statali l'individuazione del contingente di dirigenti da assegnare alle regioni. Tale sentenza è intervenuta quando la Regione Friuli Venezia Giulia aveva già approvato, con propria deliberazione di Giunta regionale n. 68 del 23 gennaio 2012, il Piano regionale di organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2012 – 2013, e, pertanto, quando il percorso di dimensionamento scolastico del primo ciclo (scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado) era già stato avviato con la soppressione di tutti i precedenti circoli didattici e delle istituzioni secondarie di primo grado e con la loro trasformazioni in istituti comprensivi.

L'art. 12 della L. n. 128 /2013 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" dispone che l'efficacia delle disposizioni dei commi 5 e 5 bis dell'articolo 19 del decreto legge 98/2011 (convertito nella legge 111/2012) venga limitata agli anni scolastici 2012 / 2013 e 2013 / 2014, mentre per gli anni scolastici successivi trovi applicazione il nuovo comma 5 ter introdotto dalla medesima norma. In considerazione del fatto che l'Accordo di cui al comma 5 ter non è stato ancora raggiunto, trovano applicazione le vigenti disposizioni.
Il Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome, su mandato della Commissione IX, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) ha da tempo elaborato varie proposte di accordo per il riparto globale dei D.S. e D.S.G.A.. Una prima ipotesi di accordo prevedeva di assegnare un dirigente ogni 900 alunni, ma attualmente tale proposta sembra essere superata per motivi di contenimento della spesa pubblica e appare maggiormente probabile un parametro che preveda un DS e DSGA ogni 950 studenti.
Se l'accordo venisse siglato avendo a riferimento questo secondo parametro, sono prevedibili conseguenze sulla definizione della configurazione dell'assetto delle attuali autonomie scolastiche della regione Friuli Venezia Giulia.

Ciò premesso, considerato che al momento non ci sono elementi di garanzia per l'approvazione del sopraccitato accordo ed in attesa di un quadro normativo certo a livello nazionale, si stabilisce che il dimensionamento per l'anno scolastico 2019 - 2020 dovrà essere attuato nel rispetto dei seguenti parametri:

1. tutte le autonomie scolastiche di ogni ordine e grado dovranno tendere al raggiungimento di un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell'assegnazione del D.S. e del D.S.G.A., tenendo conto del trend demografico degli ultimi anni e delle iscrizioni nel triennio precedente.
2. Per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado comprese nei territori montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche (friulano, sloveno e tedesco), il sopraccitato limite di cui al punto 1 viene ridotto a 400 studenti.
3. L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero inferiore a 400 studenti deve essere motivata da una scarsa densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dall'esistenza di condizioni particolari di isolamento (ad esempio presenza di scarsi collegamenti con mezzi di trasporto pubblici).
4. L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero superiore a 1.200 studenti per gli istituti comprensivi e a 1.400 studenti per gli istituti secondari di secondo grado, deve essere motivata da un'alta densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dalla necessità della presenza di beni strutturali, quali laboratori ed officine aventi un valore tecnologico ed artistico.
5. Eventuali variazioni del numero complessivo delle autonomie scolastiche a livello regionale sono ammesse purché non comportino l'ingresso di autonomie prive di sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi ai sensi della legge n. 111/2011.
6. La costituzione di nuove autonomie scolastiche deve essere attuata all'interno degli ambiti territoriali di cui al Decreto Dirigente USR FVG prot. AOODRFR/1913 del 27 febbraio 2016. Eventuali richieste di deroghe

devono essere motivate da esigenze di carattere organizzativo o dalla necessità della presenza di beni strutturali, quali laboratori ed officine aventi un valore tecnologico ed artistico.

7. L'unificazione degli istituti di secondo grado si realizza tra istituti omogenei. Si procede all'unificazione di istituti non omogenei qualora, separatamente, non rientrino nei parametri di cui ai punti 1, 2 (ossia in presenza di istituti con un numero di alunni inferiore a quello previsto ai punti 1 e 2); in tal caso i medesimi assumeranno la denominazione di "Istituto di istruzione secondaria superiore" (I.I.S.S.). Per istituti omogenei si intende istituti che sviluppano indirizzi di studio di uguale ordine di scuole oppure che, pur appartenendo a indirizzi ordinamentali diversi, presentano materie di studio similari o richiedono la presenza di strutture laboratoriali e didattiche analoghe.
8. Così come stabilito nelle annuali note del MIUR sulle iscrizioni (da ultimo nota prot. n. 14659 dd. 13/11/2017 sulle iscrizioni per l'a.s. 2018/2019), gli Istituti scolastici devono accogliere le domande di iscrizione entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti Locali competenti. In previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell'ammissione, mediante deliberazione del Consiglio di Istituto da rendere pubblica prima dell'acquisizione delle iscrizioni con affissione all'albo, con pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.

Nel rispetto dei suddetti parametri, le istituzioni sono indirizzate e ispirate dai seguenti aspetti, che discendono dai principi generali di cui al precedente paragrafo 1:

1. le considerazioni di merito devono partire dall'attuale assetto della rete scolastica, come risultante dai precedenti Piani regionali;
2. il rispetto delle caratteristiche fisiche dei territori - con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) in relazione all'orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto, anche in relazione all'individuazione della sede di direzione amministrativa in caso di costituzione di nuove autonomie scolastiche o di aggregazione delle stesse;
3. la valorizzazione delle peculiarità socio-culturali e linguistiche del territorio;
4. la dimensione del patrimonio edilizio esistente e dei futuri interventi programmati, da rapportare alla consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento e tenuto conto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e dei limiti generali alla capacità di spesa degli enti locali;
5. la rilevanza della domanda d'istruzione e delle esigenze formative legate alle realtà socio-economiche dei territori e al tessuto produttivo esistente;
6. il confronto tra l'offerta d'istruzione e l'offerta di formazione professionale e quella degli Istituti Tecnici Superiori e dei Poli tecnico-professionali presente e programmata;
7. il confronto tra la configurazione assunta dal servizio scolastico rispetto ai servizi connessi (trasporti, mense, ecc.), in un'ottica di miglioramento dell'efficacia dell'offerta formativa;
8. la presenza di studenti portatori di bisogni educativi speciali e di soggetti con DSA o disabilità;
9. la possibilità di incentivare la costituzione di reti di scuole ai sensi del D.P.R. 275/1999;
10. la possibilità di incentivare le reti di cui all'art. 1, commi 70 e seguenti della legge 107/2015 all'interno dei rispettivi ambiti territoriali di appartenenza.

Fermo restando i requisiti e i vincoli previsti dalla normativa vigente, per le scuole paritarie che intendono acquisire lo status di scuola statale, si applicano le precedenti disposizioni.

b) Punti di erogazione del servizio

Per punti di erogazione del servizio scolastico si intendono i plessi di scuola dell'infanzia, i plessi di scuola primaria, le sezioni staccate e le scuole annesse o aggregate di scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Riconfermando quanto ripreso dal regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", e quanto stabilito negli

indirizzi, criteri e procedure per l'aggiornamento del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica del Friuli Venezia Giulia 2018 - 2019, di cui alle D.G.R. n.ri 2529/2017, 2648/2017, 151/2018 e 249/2018, i parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio sono i seguenti:

a) i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 30 bambini;
b) i plessi di scuola primaria sono costituiti in presenza di almeno 50 alunni;
c) le sezioni associate di scuola secondaria di primo grado sono costituite in presenza di almeno 45 alunni;
d) negli istituti secondari di secondo grado, le scuole coordinate e le sezioni associate sono costituite in presenza di almeno 100 alunni.

Nelle istituzioni educative (convitti ed educandati) le scuole annesse sono costituite secondo i parametri previsti ai precedenti punti per i diversi gradi.

Per le scuole site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche o linguistiche sono stabiliti i seguenti parametri:

a) i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 20 bambini;
b) i plessi di scuola primaria sono costituiti in presenza di almeno 30 alunni;
c) le sezioni associate di scuola secondaria di primo grado sono costituite in presenza di almeno 30 alunni;
d) negli istituti secondari di secondo grado, le scuole coordinate e le sezioni associate sono costituite in presenza di almeno 70 alunni.

Nelle istituzioni educative (convitti ed educandati) le scuole annesse sono costituite secondo i parametri previsti ai precedenti punti per i diversi gradi.

Tuttavia, per ragioni di carattere eccezionale, debitamente motivate e documentate o nel caso in cui si motivi la previsione di un incremento della popolazione scolastica nel successivo triennio, è consentito di ridurre tali parametri fino al 15%, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando il successivo allineamento ai parametri suindicati.

Nell'ambito della pianificazione sul dimensionamento è possibile prevedere il funzionamento di punti di erogazione del servizio anche sottodimensionati, purché siano attuate apposite compensazioni fra UTI, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati.

Nella valutazione complessiva per quanto riguarda la determinazione complessiva dei punti di erogazione del servizio, si richiamano gli aspetti già delineati al precedente **paragrafo 3.a)** e la necessità di una preventiva intesa con le competenti amministrazioni comunali.

Nella sottostante tabella viene sintetizzato quanto sopra esposto:

ISTITUTO / LIMITE	**ISTITUTI IN PICCOLE ISOLE, COMUNI MONTANI, AREE CON SPECIFICITA' ETNICO - LINGUISTICHE**	**ECCEZIONI**	**DEROGHE**
plessi di scuola dell'infanzia: ≥ a **30 bambini**	plessi di scuola dell'infanzia: ≥ a **20 bambini**	ragioni di carattere eccezionale, debitamente motivate e documentate oppure motivata previsione di un incremento della popolazione scolastica nel successivo triennio: riduzione di tali parametri fino al **15%**, con arrotondamento all'unità	Nell'ambito della pianificazione sul dimensionamento è possibile prevedere il funzionamento di punti di erogazione del servizio anche sottodimensionati, purché siano attuate apposite **compensazioni fra UTI**, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati
plessi di scuola primaria: ≥ a **50 alunni**	plessi di scuola primaria: ≥ a **30 alunni**		
sezioni associate di scuola secondaria di primo grado: ≥ a **45 alunni**	sezioni associate di scuola secondaria di primo grado: ≥ a **30 alunni**		
istituti secondari di secondo grado, scuole coordinate e sezioni associate: ≥ a **100 alunni**	istituti secondari di secondo grado, scuole coordinate e sezioni associate: ≥ a **70 alunni**		

		superiore, fermo restando il successivo allineamento ai parametri stessi	
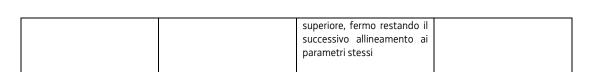
Fermo restando i requisiti e i vincoli previsti dalla normativa vigente, per le scuole paritarie che intendono acquisire lo status di scuola statale, si applicano le precedenti disposizioni.

4. Indirizzi e criteri per la programmazione dell'offerta formativa

La programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2019 - 2020 in generale tiene conto dell'avvenuto avvio della riforma della scuola secondaria superiore e del completamento del quadro normativo relativo alla stessa, nonché del Piano Territoriale Triennale, vigente nel corso dell'anno scolastico 2019 - 2020, concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali.

La programmazione dovrà pertanto essere attuata nel rispetto dei seguenti parametri:
Per i *nuovi indirizzi*:

1. i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso;
2. i nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica;
3. l'attivazione di nuovi indirizzi deve garantire il rispetto dei parametri di cui al paragrafo 3.a);
4. negli istituti con un numero superiore a 1.200 studenti per gli istituti comprensivi e a 1.400 studenti per gli istituti secondari di secondo grado, è obbligatoria la sostituzione del medesimo indirizzo a uno preesistente nello stesso ambito;
5. costituisce criterio di preferenza la costituzione di un nuovo indirizzo in istituzioni scolastiche che hanno come territorio di competenza località diverse dai Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, se ciò favorisce un maggiore equilibrio della distribuzione territoriale degli indirizzi tra le istituzioni scolastiche;
6. l'attivazione dei nuovi indirizzi è motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e può essere supportata da dati relativi all'andamento (positivo o negativo) delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/1999;
7. l'attivazione di nuovi indirizzi può avvenire solo per istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 1.000;
8. in caso di richieste di nuovi indirizzi formativi presentate da parte di Istituti Professionali, dovrà essere garantito il necessario raccordo con i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (I.e.F.P.) offerti sul territorio regionale.

Per *tutti gli indirizzi*:

9. gli indirizzi devono risultare compatibili con le strutture, con le risorse strumentali, i laboratori e le attrezzature delle istituzioni scolastiche, la cui esistenza e disponibilità viene garantita per l'intero percorso formativo;
10. i nuovi indirizzi o quelli già esistenti non devono porsi in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe, intendendosi per realtà limitrofe quelle appartenenti al medesimo comune o ai comuni contermini e comunque alle realtà che attingono prevalentemente al medesimo bacino di utenza;
11. a decorrere dall'anno scolastico 2018 - 2019 tutti gli indirizzi sono soppressi dopo tre anni consecutivi di non attivazione da parte dell'istituzione scolastica, previa ricognizione elaborata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia;
12. possono essere istituite sezioni staccate solo di indirizzi esistenti purché sia nel plesso esistente sia nella sezione staccata sia garantita la presenza di almeno 100 studenti in ciascuno di essi. Tale numero è ridotto a 70 nelle scuole site in piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità

etniche o linguistiche. Il suddetto parametro può essere derogato fino al 15% del valore minimo previsto, qualora lo stesso venga soddisfatto dalle media delle sezioni esistenti e staccate.

Sono ammesse deroghe ai punti 7), 9) e 10), purché le medesime siano supportate da adeguate motivazioni e previo dimostrato accordo preventivo con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, anche per il tramite degli Uffici territoriali competenti.
Nella valutazione complessiva, per quanto riguarda la determinazione complessiva dell'offerta formativa, si richiamano gli aspetti già delineati al precedente paragrafo 3.a), nonché i seguenti:

1. la definizione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado deve favorire la costituzione di percorsi integrati con l'offerta di formazione professionale esistente nella medesima area, nonché con l'offerta di istruzione tecnica superiore;
2. le proposte di piano dell'offerta formativa dovrebbero essere quanto più possibile la risultanza di un "patto formativo" con gli *stakeholders* della scuola e quindi favorire una interazione tra sistema formativo, mondo del lavoro e sistema dell'alta formazione e della ricerca e devono essere coerenti con la programmazione formativa dei Poli Tecnico Professionali, qualora l'istituzione scolastica ne faccia parte;
3. l'offerta formativa deve essere supportata da adeguate azioni di orientamento, preferibilmente sviluppate in maniera coordinata e sinergica tra le istituzioni presenti sul territorio regionale che operano nel settore dell'orientamento, anche al fine di ridurre la dispersione scolastica, soprattutto in categorie più a rischio, quali gli stranieri o i disabili;
4. la distribuzione territoriale dell'offerta formativa deve tenere conto di un raccordo con adeguati servizi (in primis il servizio di trasporto scolastico) in un'ottica di utilizzo razionale delle risorse pubbliche e delle famiglie.

I medesimi principi e aspetti devono essere tenuti in considerazione anche nella definizione dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, che si realizzano attraverso le reti territoriali di servizio, quale modello di articolazione dell'offerta formativa dei CPIA.

L'Amministrazione Regionale continuerà ad impegnarsi, in un'ottica di continuità con le azioni fin qui svolte, affinché sia consentito a livello centrale (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) l'inserimento ad ordinamento delle sezioni ad opzione internazionale, del liceo classico europeo e del liceo linguistico europeo, previsti al comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89.

5. Percorsi delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei

Con riferimento alla programmazione dell'offerta formativa, in data 16 maggio 2013 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il D.P.R. 7 marzo 2013 n. 52 avente per oggetto il "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei", emanato in applicazione dell'art. 3 comma 2 del D.P.R. 89/2010. Gli indirizzi di programmazione regionale hanno, pertanto, tenuto conto dei vincoli posti dal suddetto regolamento e con D.G.R. n. 2517/2014 è stato disposto che per l'anno scolastico 2014 - 2015 l'offerta formativa relativa alle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei venisse articolata come di seguito indicato, offerta formativa che è stata confermata negli anni successivi:

Provincia	Sede
Trieste	– Liceo scientifico "G. Oberdan" di Trieste
Gorizia	– I.S.I.S. "Michelangelo Buonarroti" di Monfalcone
Udine	– I.S.I.S. "Ingeborg Bachmann" di Tarvisio
Pordenone	– I.S.I.S. "Torricelli" di Maniago

Con la D.G.R. n. 2648/2017 la summenzionata offerta formativa si è arricchita con la previsione di due ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei come dettagliato di seguito:

Area Territoriale	Sede
Udine	– I.S.I.S. "Magrini Marchetti" di Gemona del Friuli

Pordenone	– I.S.I.S. "Torricelli" di Maniago – attivazione della 2^ sezione del liceo scientifico ad indirizzo sportivo

Nell'anno scolastico 2019 - 2020 potranno essere previste ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo, rispetto a quelle già istituite in sede di prima applicazione e di quelle avviate con la sopraccitata D.G.R. n. 2648/2017, qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreché ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale, così come previsto dall'articolo 3 comma 6 del sopraccitato regolamento.

A tale proposito si ricorda che, nelle procedure di selezione, si dovrà tener conto dei seguenti criteri:

a) disponibilità attuale e adeguatezza degli impianti e delle attrezzature ginnico–sportive oppure potenziale disponibilità e cantierabilità purché sostenuta da adeguati piani tecnici e finanziari di investimento;
b) esperienze già realizzate dalle scuole in campo didattico-sportivo;
c) presenza di professionalità già formate;
d) coerenza con la cultura sportiva del territorio di riferimento.

Di tali criteri si tiene conto anche in presenza di una sola candidatura.

Ciò premesso, si precisa, altresì, che l'istituzione delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei richiede un preventivo parere da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale.

6. CPIA

L'art 1 c. 632 della L. n. 296 del 2006 ha istituito i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) riorganizzando i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti ed i corsi serali, esistenti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in reti territoriali articolate su base provinciale. I CPIA sono stati quindi regolati dal D.M. 25 ottobre 2007 e l'art. 64 c. 4 lett. f) della L. n. 133 del 2008 ha delegato ad un regolamento di delegificazione il riordino dell'assetto ordinamentale dei CPIA previsti dall'attuale normativa, compresi i corsi serali. Con successivo D.P.R. n. 263 del 29/10/2012 è stato, quindi, emanato il regolamento di riorganizzazione dei CPIA, il quale prevede che i Centri, che costituiscono un'istituzione scolastica autonoma, siano articolati in reti territoriali di servizio di norma su base provinciale per:

1. erogare percorsi di primo livello (art. 2, comma 1);
2. favorire organici raccordi tra i percorsi di primo livello ed i percorsi di secondo livello. A questo proposito i CPIA devono stipulare (ai sensi del D.P.R. 275/99) accordi di rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado (Istituto Tecnico; Istituto Professionale; Liceo Artistico) nell'ambito dei quali vengono costituite le Commissioni per la definizione del Patto formativo individuale (art. 5, comma 2);
3. poter stipulare (ai sensi del D.P.R. 275/99) ulteriori accordi di rete con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni, per l'ampliamento dell'offerta formativa (art. 2, comma 5).

In seguito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la circolare n. 36/2014, ha provveduto a fornire istruzioni operative per l'attivazione dei Centri provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di secondo livello.

In coerenza con le indicazioni contenute nella suddetta circolare, che disponeva che i CPIA fossero istituiti con delibera della regione nell'ambito del piano di dimensionamento della rete scolastica, la Regione Friuli Venezia Giulia, con D.G.R. n. 1050/2014, ha provveduto all'aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014-2015", individuando in sede di prima applicazione per ogni provincia:

- la sede centrale e i punti di erogazione di primo livello (sedi associate) dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), dove si realizzano percorsi di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;

- le istituzioni scolastiche di secondo grado, dove si erogano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, con le quali il CPIA deve stipulare accordi di rete.

A seguito dei successivi aggiornamenti i CPIA risultano articolati come di seguito indicato:

Sede centrale	**Denominazione punti di erogazione di primo livello (sedi associate)**	**Denominazione istituzione e/o codice meccanografico della scuola carceraria annessa**	**Denominazione istituzioni scolastiche di secondo grado con le quali il CPIA stipula gli accordi di rete**
Area Territoriale di Pordenone			
Ufficio V – ambito territoriale di Pordenone dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia in via Concordia Sagittaria n. 1 a Pordenone	I.T.S.S.E. "O. Mattiussi" Pordenone – Via Fontane n. 2	scuola carceraria che fa attualmente capo all'Istituto Comprensivo di Torre di Pordenone	Istituto Tecnico Statale "S. Pertini" di Pordenone
	I.C. "F. da Prata" di Prata di Pordenone		Istituto Statale di Istruzione Superiore "P. Sarpi" di San Vito al Tagliamento
	I.S.I.S. Sacile-Brugnera presso I.P.S.I.A. "Della Valentina" di Sacile		
	I.C. di San Vito al Tagliamento		
Area Territoriale di Udine			
Ufficio Ambito Territoriale di Udine (via A. Diaz n. 60 – Udine)	Istituto Comprensivo II di Udine	UDMM700018	I.S.I.S. "Arturo Malignani" di Udine
	Istituto Comprensivo di Codroipo		I.S.I.S. "Bonaldo Stringher" di Udine
	Istituto Comprensivo "Università Castrense" di S. Giorgio di Nogaro		I.P.S.I.A. "Giacomo Ceconi" di Udine
	I.S.I.S. "Fermo Solari" di Tolmezzo	I.S.I.S. "Fermo Solari" di Tolmezzo, scuola carceraria	I.S.I.S. "Fermo Solari" di Tolmezzo
	I.P.S.I.A. "Antonio Mattioni" di Cividale del Friuli		I.T. "Gian Giacomo Marinoni" di Udine
	I.S.I.S. "Raimondo D'Aronco" di Gemona del Friuli		I.S.I.S. "Raimondo D'Aronco" di Gemona del Friuli
			I.T. "Cecilia Deganutti" di Udine
Area Territoriale di Gorizia			
Monfalcone Via Giovanni Bonavia, 21	I.S.I.S. "Cossar – Da Vinci" di Gorizia	GOEE701017	I.S.I.S. "Galileo Galilei" di Gorizia
	I.S.I.S. "Giovanni Brignoli - Luigi Einaudi - Guglielmo Marconi" di Staranzano		
			I.S.I.S. "Giovanni Brignoli - Luigi Einaudi - Guglielmo Marconi" di Gradisca D'Isonzo
			I.S.I.S. "Cossar – Da Vinci" di Gorizia
Area Territoriale di Trieste			
SEDE CPIA 1 TRIESTE Dirigenza e Servizi di Segreteria Amministrativa: sede di via C. Battisti, 27 34125 Trieste Segreteria al pubblico: sede di via dell'Istria, 45 34137 Trieste presso scuola secondaria di primo grado Bergamas	TSCT70100P già C.T.P. sedicesimo Distretto dell'Istituto Comprensivo di S. Giovanni via Foscolo, 13 34131 Trieste sede provvisoria: largo del Pestalozzi, 1 34137 Trieste	TSMM700016 via del Coroneo, 26 34133 Trieste	TSIS001002 I.S.I.S. "Da Vinci – G.R. Carli – De Sandrinelli" Carli serale: professionale e tecnico
	TSCT70000V già C.T.P. diciottesimo Distretto dell'Istituto Comprensivo Bergamas		TSIS00200T I.S.I.S. "Nautico – Galvani" Nautico serale: professionale e tecnico

	via dell'Istria, 45 34137 Trieste		
			TSTE03000P I.T.S. "Deledda – Fabiani" Deledda - Fabiani serale: tecnico
			TSTF010008 I.T.S. "Volta" Volta serale: tecnico

Fonte: Regione FVG e CPIA. I dati relativi alle sedi ed ai punti di erogazione dei servizi fanno riferimento all'a.s. 2017 – 2018

Ai fini dell'eventuale modifica dei CPIA e della relativa articolazione in rete di servizi, cosi come prevista nella sopraccitata D.G.R. n. 1050/2014, si dovrà tener conto, in generale, dei seguenti elementi:

1. incidenza percentuale della popolazione adulta (over 18) residente nell'area territoriale di pertinenza con riferimento ai vari livelli di istruzione;
2. incidenza percentuale della dispersione scolastica dei giovani adulti (16-18 anni) residenti nell'area territoriale di pertinenza;
3. incidenza percentuale della domanda potenziale espressa dai NEET e dai cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti nell'area territoriale di pertinenza;
4. caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socioculturali dell'area territoriale di pertinenza;
5. esiti del monitoraggio annuale dei percorsi e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa dei Centri per l'istruzione degli adulti di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 23, effettuato da parte del Miur, in collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e, più in generale, sull'applicazione del regolamento di cui al D.P.R. n. 263/2012.

In particolare, la modifica dell'ubicazione della sede centrale e delle sedi associate dovrà essere ispirata dai seguenti aspetti:

1. il rispetto delle caratteristiche fisiche dei territori - con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) in relazione all'orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto;
2. la dimensione del patrimonio edilizio esistente e dei futuri interventi programmati, da rapportare alla consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento e tenuto conto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e dei limiti generali alla capacità di spesa degli enti locali;
3. il contenimento della spesa pubblica;
4. l'aumento del grado di vicinanza tra la residenza dell'utenza e i punti di erogazione dei servizi.

Tenuto conto che i CPIA possono contribuire alla realizzazione delle misure prioritarie delle politiche nazionali per l'apprendimento permanente e al conseguimento degli obiettivi specifici delle reti territoriali, di cui all'Intesa in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 sull'apprendimento permanente, nella predisposizione del Piano regionale in merito all'offerta di percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello si avrà a riferimento quanto già espresso al precedente paragrafo 4.

Per quanto concerne l'offerta formativa, *ulteriori indirizzi*, da parte dell'unità didattica con la quale si configura la rete di servizi del CPIA con le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, potranno essere attivati nel rispetto dei seguenti parametri:

1. i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso;
2. i nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica secondaria di secondo grado;
3. l'attivazione di nuovi indirizzi è motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e può essere supportata da dati relativi all'andamento (positivo o negativo) delle iscrizioni nell'istituto scolastico di

riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/1999.

7. Scuole con lingua di insegnamento slovena

La tutela della minoranza linguistica slovena trova fondamento in Trattati internazionali, quali il Memorandum d'intesa siglato a Londra il 5 ottobre 1954 dai Governi Italiano ed ex Jugoslavo e il Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica della ex Jugoslavia, firmato ad Osimo il 10 novembre 1975. In particolare, nei suddetti documenti i governi italiano e jugoslavo avevano convenuto di conservare le scuole esistenti all'epoca e destinate ai gruppi etnici minoritari delle zone sotto la loro rispettiva amministrazione.
La legge 19 luglio 1961 n. 1012 ha poi riconosciuto per la prima volta l'esistenza di scuole pubbliche con lingua di insegnamento slovena, istituite dagli Alleati alla fine del secondo conflitto mondiale ed ha disposto che all'istituzione ed all'eventuale soppressione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si provvede con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro.
L'art. 11 della L. 38/2001 richiama la legge 19 luglio 1961 n. 1012 e precisa che per la riorganizzazione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si procede secondo le modalità operative stabilite dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e nel rispetto delle competenze previste dagli articoli 137, 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena.

Infine, con decreto del MIUR n. 809 dell' 8 ottobre 2015 di attuazione dell'articolo 1 comma 197 della legge 107/2015, sono state fissate disposizioni specifiche relative al personale docente, ai dirigenti scolastici e agli organi collegiali.

Gli indirizzi del presente documento, con eccezione dei limiti numerici, trovano pertanto applicazione anche per le scuole con lingua d'insegnamento slovena.

8. Contenuto della delibera di approvazione del Piano regionale di dimensionamento scolastico

Il Piano regionale, nel rispetto delle procedure e delle tempistiche previste al successivo paragrafo 9, è articolato:
1. nell'aggiornamento della programmazione delle autonomie scolastiche e dei relativi punti di erogazione del servizio;
2. nell'aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa con evidenziati i percorsi delle eventuali nuove sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei;
3. nell'aggiornamento dei CPIA per quanto concerne la sede centrale e i punti di erogazione di primo livello (sedi associate) e per quanto riguarda l'offerta di percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello.

Il suddetto Piano, nell'evidenziare anche gli aspetti relativi alle scuole con lingua di insegnamento slovena, riporta esclusivamente gli elementi di novità rispetto al Piano regionale dell'anno scolastico 2018 - 2019.

9. Procedure e tempistica per la definizione ed approvazione del Piano regionale di dimensionamento scolastico

Al fine di consentire l'espletamento delle procedure legate all'avvio dell'anno scolastico 2019 - 2020, già nella fase di raccolta delle iscrizioni prevista per i primi mesi del 2019, il Piano viene approvato dalla Giunta Regionale entro il 21 dicembre 2018.

- Nel periodo immediatamente successivo all'approvazione delle presenti linee d'indirizzo con deliberazione giuntale, il Servizio istruzione e politiche giovanili della Regione procede alla loro diffusione tra tutti i

soggetti interessati al procedimento ed attiva la partecipazione, anche mediante degli incontri specifici, dei diversi livelli di governo, delle istituzioni scolastiche, dei soggetti rappresentativi del mondo della scuola, delle realtà economiche e sociali e delle Organizzazioni Sindacali e di altri *stakeholders*.
Si evidenzia che il percorso di programmazione ha visto l'avvio di una fase di dialogo tra la Regione, le OO.SS., le Rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste e l'USR FVG che ha portato all'elaborazione in maniera condivisa del presente documento.
Le consultazioni di cui sopra vengono espletate fino alla metà del mese di settembre 2018.

- Entro la fine del mese di settembre, i Comuni assumono con deliberazione dell'organo a ciò deputato le proposte di competenza, previa valutazione con le istituzioni scolastiche interessate.
Entro il medesimo periodo temporale, gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado presentano le proposte per la parte di loro competenza, concordandole preventivamente con l'Ente deputato a seguire la tematica dell'edilizia scolastica e del piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature.
A tal fine è fatta richiesta agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado che presentano delle proposte di modifica della propria offerta formativa – in particolare l'attivazione di nuovi indirizzi di studio - di allegare alla domanda un documento redatto dal competente Ente gestore delle funzioni dell'edilizia scolastica e del piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature, contenente il parere favorevole alla variazione dell'offerta formativa della scuola richiedente. In caso contrario, la Regione si riserva la facoltà di approfondire la questione con le parti interessate.
- I mesi di ottobre e novembre sono dedicati all'elaborazione, da parte del Servizio istruzione e politiche giovanili, della proposta di Piano regionale di dimensionamento scolastico da sottoporre all'approvazione della Giunta, previa consultazione con le OO.SS. e le Rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste, il coinvolgimento delle Consulte degli Studenti e dopo aver acquisito il parere dell'USR FVG.
- Il percorso si conclude, infine, entro il 21 dicembre 2018 con l'approvazione, mediante deliberazione della Giunta Regionale, del Piano regionale e la trasmissione dello stesso all'Ufficio Scolastico Regionale per la sua attuazione.

Nella tabella sottostante si riporta in modo sintetico il cronoprogramma delle attività e gli attori istituzionali coinvolti:

Fasi	**Tempi**	**Soggetti coinvolti**
Diffusione delle presenti linee di indirizzo dopo la loro approvazione con deliberazione giuntale.	Dalla data di approvazione con Delibera di Giunta Regionale delle linee di indirizzo.	- USR FVG - Comuni del territorio - Istituti scolastici di ogni ordine e grado - Enti deputati a seguire le funzioni dell'edilizia scolastica e del piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature - Organizzazioni sindacali di categoria - Rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste - Consulte degli Studenti - Regione
Svolgimento incontri ad hoc per specifiche questioni, su richiesta.	Dopo l'approvazione	- Comuni del

	della presenti linee d'indirizzo con D.G.R. ed **entro la metà del mese di settembre 2018.**	territorio - Istituti Scolastici di ogni ordine e grado - OO.SS. e altri *stakeholders* - Regione
Invio degli atti di competenza da parte dei Comuni e delle Istituzioni scolastiche.	Entro il **30 settembre 2018.**	- Comuni del territorio - Istituti Scolastici di istruzione secondaria di secondo grado - Enti deputati a seguire le funzioni dell'edilizia scolastica e del piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature
Elaborazione della proposta di D.G.R. per l'approvazione del Piano regionale di dimensionamento scolastico a.s. 2019 - 2020 (previa acquisizione parere USR FVG, sentite le OO.SS. e le rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste e dopo aver coinvolto le Consulte degli studenti)	Mesi di **ottobre e novembre 2018.**	- Regione - USR FVG - Organizzazioni sindacali di categoria - Rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste - Consulte degli Studenti
Approvazione D.G.R. con Piano regionale di dimensionamento scolastico a.s. 2019 – 2020.	**Entro il 21 dicembre 2018.**	- Regione

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_14_1_DGR_693_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 693
Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2018. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale Legge Regionale n.27 del 21 luglio 2017 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
VISTI
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1304/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- la decisione della Commissione europea C(2014)9883 del 17 dicembre 2014con la quale è stato approvato il Programma Operativo del Fondo sociale europeo per il periodo 2014/2020;
- l'articolo 5 del "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione), di seguito Regolamento, emanato con DPReg n. 140/Pres./2016, che prevede l'approvazione annuale, da parte della Giunta regionale, del documento concernente "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO" nel quale sono stabilite le tipologie di operazioni - programmi specifici - da realizzare nell'anno di riferimento o con valenza pluriennale, con il sostegno delle risorse finanziarie del suddetto Programma Operativo;

EVIDENZIATO che il PPO 2018:
- individua i programmi specifici con riferimento all'asse prioritario, alla priorità di investimento, all'obiettivo specifico ed all'azione pertinenti;
- individua una previsione di spesa complessivamente pari a euro 76.853.975,01 così ripartiti a livello di singola annualità:
    - 2018: euro 39.333.306,13;
    - 2019: euro 18.739.220,16;
    - 2020: euro 18.781.448,72;
- è attuato a cura dell'Autorità di gestione - AdG - del POR FSE individuata nell'Area istruzione, formazione e ricerca della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università. La concreta realizzazione dei programmi specifici è a cura delle strutture dell'Amministrazione regionale competenti in relazione alle materie oggetto dei programmi specifici (strutture regionali attuatrici - SRA);

PRECISATO che
- l'attuazione dei programmi specifici previsti dal PPO 2018 avviene con l'adozione di apposito provvedimento da parte del dirigente competente;
- ai sensi del richiamato articolo 5 del Regolamento:
    - il 20 marzo 2018 il PPO 2018 è stato oggetto di concertazione con il partenariato economico sociale che ha espresso parere positivo;
    - l'inserimento di nuovi programmi specifici o variazioni finanziarie ai programmi specifici esistenti superiori al 20% sono oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale, previa concertazione con il partenariato economico sociale;
    - le modifiche finanziarie ai programmi specifici esistenti non superiori al 20% sono adottate con atto amministrativo dell'AdG;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università,
all'unanimità,

DELIBERA

1. E' approvato il documento denominato "Pianificazione Periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2018", allegato A) quale parte integrante del presente provvedimento, con il quale vengono pianificate

le operazioni, anche di carattere pluriennale, da attivare nel 2018 nell'ambito del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020.

2. La presente deliberazione, comprensiva dell'allegato A), è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

AUTORITA' DI GESTIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020.

AREA ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA

POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE

Pianificazione periodica delle operazioni – PPO. Annualità 2018

Trieste, marzo 2018

SOMMARIO

PARTE GENERALE

1. Premessa

La Commissione europea ha approvato il Programma Operativo del Fondo sociale europeo, di seguito POR FSE, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014/2020 con la decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014.

Il presente documento, denominato "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO –Annualità 2018", di seguito PPO 2018, si sviluppa ai sensi di quanto previsto dal "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)", emanato con DPReg n. 140/2016 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare il documento, definisce le operazioni da realizzare nel 2018, ed anche nelle annualità 2019 e 2020, con il sostegno finanziario del POR FSE; le operazioni si sviluppano all'interno di programmi specifici, in un quadro di coerenza con le linee strategiche delineate dal POR FSE medesimo e con una declinazione che tiene conto delle esigenze specifiche del territorio relative allo sviluppo delle politiche per l'occupazione e per il rafforzamento delle competenze del capitale umano e della competitività delle imprese.

2. Struttura del PPO 2018

La struttura del PPO 2018 fa riferimento agli assi prioritari di intervento del POR FSE che sono i seguenti:

- Asse 1: Occupazione
- Asse 2: Inclusione sociale e lotta alla povertà
- Asse 3: Istruzione e formazione
- Asse 4: Capacità istituzionale e amministrativa
- Asse 5: Assistenza tecnica

Nell'ambito di ciascun asse vengono individuati una serie di programmi specifici, che possono essere di durata annuale o pluriennale, i quali definiscono le singole linee di intervento da attivare attraverso le dovute procedure ad evidenza pubblica.

Per ogni programma specifico il PPO 2018 riporta i seguenti dati di riferimento:

- asse;
- priorità d'investimento;
- obiettivo specifico;
- numero identificativo;
- denominazione;
- azione;
- descrizione;
- destinatari;
- struttura regionale attuatrice (SRA);
- risorse finanziarie disponibili.

Il PPO 2018 è articolato in tre parti, oltre alla presente Parte generale.

Nella prima parte viene ripreso lo stato di avanzamento del POR FSE 2014/2020, con l'inidicazione dei programmi specifici approvati con i PPO 2014, 2015, 2016 e 2017 e con l'evidenziazione di quelli che sono stati attivati, di quelli la cui attivazione è prevista nel 2018, di quelli che vengono soppressi e della disponibilità finanziaria residua entro la quale vanno a collocarsi i programmi specifici del PPO 2018.

Nella seconda parte viene indicata la disponibilità finanziaria a fronte dell'avanzamento del POR.

Nella terza parte vengono descritti i programmi specifici del PPO 2018.

3. Modalità di approvazione e attuazione del PPO 2018

Il PPO 2018 viene approvato dalla Giunta regionale previa concertazione con il partenariato economico e sociale.

L'attuazione del PPO 2018 avviene a cura dell'Autorità di gestione – AdG – del POR FSE individuata nell'Area istruzione, formazione e ricerca della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.

La concreta realizzazione dei programmi specifici è a cura delle strutture dell'Amministrazione regionale competenti in relazione alle materie oggetto dei programmi specifici medesimi (strutture regionali attuatrici - SRA).

La previsione di nuovi programmi specifici successivamente all'approvazione del PPO 2018 è oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale, previa concertazione con il partenariato economico e sociale.

Modificazioni di carattere finanziario ai programmi specifici del PPO 2018 non superiori al 20% sono adottati dall'AdG del POR FSE con proprio atto amministrativo.

PARTE PRIMA – LO STATO DI AVANZAMENTO DEL POR FSE 2014/2020

Di seguito si riporta lo stato di avanzamento dei programmi specifici approvati con i PPO 2014, 2015, 2016 e 2017.

<u>Asse 1 – Occupazione, Priorità d'investimento 8i</u> - Accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale, Obiettivo specifico 8.5 Ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata e sostenere adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione di lunga durata

Programma specifico	Disponibilità finanziaria	SRA	Attivato	Note
2/14 - Percorsi per l'inserimento occupazione delle persone che hanno perso il sostegno degli ammortizzatori sociali	2.000.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
3/14 - Lavori di pubblica utilità a favore di donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata	1.600.000,00	Servizio politiche del lavoro	sì	
7/15: Misure le per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa (IMPRENDERO' 5.0)	1.800.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
7/15: Interventi di formazione imprenditoriale	1.800.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
8/15: FVG Progetto occupabilità	21.697.719,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
42/16: Percorsi formativi nell'ambito del repertorio delle qualificazioni professionali regionali	2.300.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
43/16: Percorsi finalizzati a sostenere la permanenza o il rientro al lavoro delle persone coinvolte in situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi degli articoli da 46 a 48 della LR 18/2005	1.800.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
64/17: Misure integrate di politiche attive per il lavoro nell'ambito dei beni culturali, artistici e del turismo	1.500.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
3/17: Lavori di pubblica utilità a favore di donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata	2.000.000,00	Servizio politiche del lavoro	sì	

8/17: FVG Progetto occupabilità. Tirocini extracurriculari FASCIA 5	2.566.111,40	Area istruzione, formazione e ricerca	no	Da attivare a fronte della effettiva disponibilità delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 44, comma 6bis, del decreto legislativo n. 148/2015
65/17: Bonus occupazionale per le imprese dell'Alta Carnia	150.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	no	Da attivare nel 2018

Asse 1 – Occupazione, Priorità d'investimento 8ii - L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani, Obiettivo specifico 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani

Programma specifico	Disponibilità finanziaria	SRA	Attivato	Note
1/14 Percorsi triennali IeFP – attività integrativa rivolta ad allievi frequentanti percorsi triennali di IeFP ed iscritti ad un CFP	2.639.238,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	
9/15: Catalogo regionale dell'offerta orientativa	1.650.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
10/15: Sostegno ai processi di innovazione e di sviluppo della qualità del sistema integrato di orientamento	1.050.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
11/15: Apprendistato	90.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	
7/15: Misure le per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa (IMPRENDERO' 5.0)	1.800.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
12/15: FVG Progetto giovani	16.819.598,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
12/15: FVG Progetto giovani - IFTS	1.604.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	
28/15: Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario - OSS	390.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	

13/15: Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all'istruzione e alla formazione	330.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	
42/16: Percorsi formativi nell'ambito del repertorio delle qualificazioni professionali regionali	2.040.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
44/16: Percorsi di formazione superiore (ITS e IFTS) nelle aree S3 dell'agroalimentare, delle filiere produttive strategiche della meccanica e della filiera casa, delle tecnologie marittime, dello smart health, della cultura, creatività e turismo con specifico riferimento alle rispettive traiettorie di sviluppo - ITS	1.652.514	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
44/16: Percorsi di formazione superiore (ITS e IFTS) nelle aree S3 dell'agroalimentare, delle filiere produttive strategiche della meccanica e della filiera casa, delle tecnologie marittime, dello smart health, della cultura, creatività e turismo con specifico riferimento alle rispettive traiettorie di sviluppo - IFTS	733.600	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	
45/16 - Percorsi di integrazione extracurricolare nella IeFP	1.073.886,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	
46/16 - Percorsi integrati per l'inserimento lavorativo di neolaureati	160.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	
44/17: Percorsi di formazione superiore (ITS e IFTS) nelle aree di specializzazione della S3 dell'agroalimentare, delle filiere produttive strategiche della meccanica e della filiera casa, delle tecnologie marittime, di smart health, della cultura, creatività e turismo con specifico riferimento alle rispettive traiettorie di sviluppo - ITS	570.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
44/17: Percorsi di formazione superiore (ITS e IFTS) nelle aree di specializzazione della S3 dell'agroalimentare, delle filiere produttive strategiche della meccanica e della filiera casa, delle tecnologie marittime, di smart health, della cultura, creatività e turismo con specifico riferimento alle rispettive traiettorie di sviluppo - IFTS	733.600,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	

45/17 - Percorsi di integrazione extracurricolare nella IeFP	1.100.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	
66/17: Percorsi di aggiornamento linguistico all'estero	900.000,00	Organismo intermedio	no	Da attivare nel 2018
67/17: Attivagiovani	4.500.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
68/17: Trasporto allievi partecipanti ai percorsi triennali IeFP iscritti presso un CFP (a.f.2017/2018)	600.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	no	Da attivare nel 2018
28/17: Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario – OSS	260.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	
69/17: Percorsi formativi di rimotivazione allo studio e di orientamento formativo e professionale per giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni	600.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
11/17: Apprendistato	400.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	
12/17: FVG Progetto giovani	433.888,60	Area istruzione, formazione e ricerca	no	Da attivare a fronte della effettiva disponibilità delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 44, comma 6bis, del decreto legislativo n. 148/2015

Asse 1 – Occupazione, Priorità d'investimento 8iv - L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione tra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore, Obiettivo specifico 8.2 Aumentare l'occupazione femminile

Programma specifico	Disponibilità finanziaria	SRA	Attivato	Note
7/15: Misure le per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa (IMPRENDERO' 5.0)	1.200.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	

15/15: "SiConTe – sistema di conciliazione integrato": progetto "Matelda – Iniziative a favore di donne in uscita da percorsi di violenza"	900.000,00	Agenzia regionale del lavoro	no	Da attivare nel 2018
14/15: "SiConTe – sistema di conciliazione integrato": funzionamento della rete degli Sportelli territoriali	1.741.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
28/15: Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario - OSS	1.275.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	
47/16 : Moduli formativi e seminariali per rafforzare la presenza delle donne nella vita sociale ed economica della Regione	120.000,00	Agenzia regionale del lavoro	no	SOPPRESSO
70/17: Voucher per la partecipazione a master post laurea presso le Università della regione FVG	100.000,00	ardiss	no	Da attivare nel 2018
71/17: Voucher per la partecipazione a master post laurea presso università all'estero	260.000,00	organismo intermedio	no	Da attivare nel 2018
72/17: Voucher per la mobilità dei ricercatori nell'ambito dei centri di ricerca JRC	100.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	no	Da attivare nel 2018
73/17: Voucher per favorire la partecipazione femminile ai percorsi ITS	20.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
28/17: Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario – OSS	780.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	

Asse 1 – Occupazione, Priorità d'investimento 8.vii) - Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati, Obiettivo specifico 8.7 Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso

Programma specifico	Disponibilità finanziaria	SRA	Attivato	Note
16/15: Misure per il rafforzamento dei servizi pubblici per l'impiego	1.414.800,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	

48/16 - Misure per il miglioramento delle modalità di realizzazione delle politiche attive del lavoro attraverso dispositivi in grado di diffondere presso le imprese del territorio regionale la loro conoscenza e rafforzare il raccordo e l'integrazione tra i Centri per l'impiego, i Centri di orientamento regionali, gli enti di formazione professionale accreditati, le scuole superiori e le università	2.700.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
49/16 - Definizione degli standard di servizio degli operatori dei centri per l'impiego e dei centri di orientamento regionali, anche con riferimento a buone pratiche europee, e loro messa in atto	100.000,00	Servizio politiche del lavoro	no	SOPPRESSO
50/16 - Definizione degli standard di carattere logistico/strutturale degli uffici dei Centri per l'impiego regionali e analisi del fabbisogno ai fini dell'allineamento agli standard	50.000,00	Servizio politiche del lavoro	no	Da attivare nel 2018
74/17: Misure per il rafforzamento dei COR	735.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	no	Da attivare nel 2018

<u>Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità d'investimento 9i</u> - Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità, Obiettivo specifico 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mdl, delle persone maggiormente vulnerabili, Obiettivo specifico 9.7 Rafforzamento dell'economia sociale

Programma specifico	Disponibilità finanziaria	SRA	Attivato	Note
17/15: Definizione e validazione degli standard per la presa in carico multi professionale delle persone maggiormente vulnerabili ed a rischio di discriminazione	50.000,00	Area politiche sociali	no	SOPPRESSO
18/15: Formazione a favore di persone in condizioni di svantaggio in carico presso i servizi sociali territoriali	920.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	
19/15: Attività formativa a favore della popolazione detenuta o in esecuzione penale esterna	950.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	
20/15: Attività formativa a favore di disabili iscritti nelle liste ex L. 68/99	1.700.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	

41/15: Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza svantaggiata alle attività formative finanziate	345.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	
22/15: Percorsi di formazione al fine di promuovere la previsione di azioni socialmente responsabili nelle attività primarie e di supporto delle imprese profit e no profit anche ai fini della crescita della competitività	75.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	
2/16: Percorsi per l'inserimento occupazionale delle persone che hanno perso il sostegno degli ammortizzatori sociali	1.500.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	no	SOPPRESSO
18/16: Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità o discriminazione	6.000.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	
19/16: Formazione a favore della popolazione in esecuzione penale presso le Case circondariali presenti sul territorio regionale	1.200.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	
41/16: Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza svantaggiata alle attività formative finanziate	350.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	
51/16: Tirocini di orientamento, formazione, inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione	2.500.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	no	Da attivare nel 2018 sub PS 51/18
60/16: Rafforzamento dei Servizi Sociali dei Comuni ai fini della presa in carico dei nuclei familiari beneficiari della misura attiva di sostegno al reddito di cui alla legge regionale 15/2015 e della realizzazione degli interventi previsti dai patti di inclusione riguardanti i nuclei medesimi	1.400.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
61/16: Rafforzamento dei Centri per l'impiego ai fini della presa in carico dei nuclei familiari beneficiari della misura attiva di sostegno al reddito di cui alla legge regionale 15/2015 e della realizzazione degli interventi previsti dai patti di inclusione riguardanti i nuclei medesimi	1.090.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	

18/17: Formazione a favore di persone in condizioni di svantaggio in carico presso i servizi sociali territoriali	2.180.877,39	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	no	Da attivare nel 2018 sub PS 18/18
19/17: Formazione a favore della popolazione in esecuzione penale presso le Case circondariali presenti sul territorio regionale	760.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	no	Da attivare nel 2018 sub PS 19/18
41/17: Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza svantaggiata alle attività formative finanziate	600.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	

Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità di investimento 9. iv - Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie, Obiettivo specifico: 9.3 Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali

Programma specifico	Disponibilità finanziaria	SRA	Attivato	Note
23/15: Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia	4.800.000,00	Area politiche sociali	sì	
24/15: Sperimentazione di modalità di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia	1.004.931,00	Area politiche sociali	sì	

Asse 3 Istruzione e formazione, Priorità d'investimento 10ii - Miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, specie per i gruppi svantaggiati, Obiettivo specifico 10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente

Programma specifico	Disponibilità finanziaria	SRA	Attivato	Note
4/14 Istituti Tecnici Superiori (ITS)	1.226.025,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
4/15: Istituti Tecnici Superiori (ITS)	4.236.786,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
25/15: Sostegno allo sviluppo dell'alta formazione post laurea	6.300.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	PAR 6.270.649,86

26/15: Misure a sostegno della mobilità in uscita e in entrata dei ricercatori	1.200.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
4/16:Istituti Tecnici Superiori (ITS)	452.356,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
4/17: Istituti Tecnici Superiori (ITS)	417.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
70/17: Voucher per la partecipazione a master post laurea presso le Università della regione FVG	290.070,59	ARDISS	no	Da attivare nel 2018
71/17: Voucher per la partecipazione a master post laurea presso università all'estero	1.340.000,00	organismo intermedio	no	Da attivare nel 2018
72/17: Voucher per la mobilità dei ricercatori nell'ambito dei centri di ricerca JRC	400.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	no	Da attivare nel 2018

Asse 3 Istruzione e formazione, Priorità d'investimento 10iii - Rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente per tutte le età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornare le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovere percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite, Obiettivo specifico 10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo

Programma specifico	Disponibilità finanziaria	SRA	Attivato	Note
6/14 Qualificazione di base abbreviata	4.635.866,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
27/15: Percorsi formativi personalizzati	75.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	
28/15: Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario - OSS	2.843.731,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	
29/15 – Misure funzionali all'attuazione della mobilità formativa e professionale interregionale o transnazionale	551.175,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
30/15: Formazione continua e permanente per la promozione e attivazione di processi culturali in tema di innovazione in ambito aziendale	2.250.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	

31/15: Formazione della figura del mentor ai fini dello sviluppo del modello dei Circoli di studio	50.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
32/15: Sostegno alla partecipazione a attività di carattere formativo e professionalizzante in mobilità, anche interregionale o transnazionale	300.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
33/15: Sperimentazione di modalità di apprendimento a distanza sul modello MOOC – Massive Open Online Courses	200.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
27/16: Percorsi formativi personalizzati	75.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	
52/16: Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati	1.000.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	
53/16: Percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell'ambito dei percorsi di laurea	1.000.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
73/17: Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (qualificazione abbreviata)	4.500.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	
73/17: Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (innovazione - industria 4.0, S3, Innovazione sociale)	2.671.149,02	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
52/17: Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di lavoratori occupati	2.082.201,21	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	
80/17: Tirocini extracurriculari all'estero	1.340.000,00	organismo intermedio	no	Da attivare nel 2018
75/17: Servizi per lo sviluppo della rete della formazione e dell'orientamento permanente nell'ambito dell'apprendimento permanente	800.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
76/17: Tirocini extracurriculari estivi e presso imprese dell'Alta Carnia	110.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	no	Da attivare nel 2018
33/17: Sperimentazione di modalità di apprendimento a distanza sul modello MOOC – Massive Open Online Courses	200.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	

28/17: Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario – OSS	520.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	
77/17: Percorsi finalizzati alla promozione dei Circoli di studio	80.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
9/17: Catalogo regionale dell'offerta orientativa	100.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	no	SOPPRESSO. Viene sostituito da misura finanziabile con fondi regionali.

<u>Asse 3 Istruzione e formazione, Priorità d'investimento 10iv</u> - Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di insegnamento e di formazione, favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la loro qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato, Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale

Programma specifico	Disponibilità finanziaria	SRA	Attivato	Note
5/14Istruzione e formazione tecnica superiore	1.053.160,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	
5/15: Istruzione e formazione tecnica superiore - IFTS	1.069.160,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	
34/15: Repertorio regionale delle qualificazioni professionali	200.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	
5/16: Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)	855.040,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	
54/16: Azioni di sistema e di coordinamento dei Poli tecnico professionali	600.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
5/17: Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)	855.040,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	
34/17: Repertorio regionale delle qualificazioni professionali	50.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	

Asse 4 Capacità istituzionale e amministrativa, Priorità d'investimento 11ii - Rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei settori dell'istruzione, della formazione permanente, della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, anche mediante patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale, Obiettivo specifico 11.3 Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione

Programma specifico	Disponibilità finanziaria	SRA	Attivato	Note
35/15: Piano d'azione a favore del personale della Regione e degli Enti locali funzionale al rafforzamento delle competenze ed al miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione	390.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
36/15: Formazione Formatori del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)	150.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	
37/15: : Formazione congiunta e permanente degli operatori per il contrasto all'esclusione sociale delle persone maggiormente vulnerabili	150.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	
35/16: Piano d'azione a favore del personale della Regione e degli Enti locali funzionale al rafforzamento delle competenze ed al miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione	500.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	no	Da attivare nel 2018
55/16: Sistema regionale di certificazione delle competenze – Formazione degli operatori coinvolti	20.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	
63/16 : Rafforzamento delle competenze metodologiche e degli strumenti operativi per la gestione del rischio anticorruzione	146.400,00	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Amministrazione regionale	sì	
55/17 Sistema regionale di certificazione delle competenze - Formazione degli operatori coinvolti	20.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	no	Da attivare nel 2018
36/17: Formazione Formatori del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)	30.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	sì	

Asse 5 Assistenza tecnica

Programma specifico	Disponibilità finanziaria	SRA	Attivato	Note
38/15: Servizi di assistenza tecnica	5.240.041,52	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
39/15: Reclutamento personale D1 e C1	2.338.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
40/15: 2016. Anno della formazione in Friuli Venezia Giulia - Master FP	100.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
56/16: Attuazione del Piano di comunicazione del POR (AT2)	732.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
57/16: Affidamento del servizio di valutazione del POR (AT3)	280.600,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
58/16: Mobilità del personale dell'AdG e dell'AdC (AT1)	100.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
59/16: Sostegno all'attività di Tecnostruttura delle Regioni per il FSE (AT1)	732.270,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
62/16: Evento annuale FSE 2016	5.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
62/17 : Evento annuale FSE e Comitato di sorveglianza	10.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
78/17 : Supporto accreditamento enti di formazione	64.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	
79/17 : Acquisizione di PC a supporto dell'attività svolta dall'AdG, dall'AdC e dalle SRA	50.000,00	Area istruzione, formazione e ricerca	sì	

PARTE SECONDA. La disponibilità finanziaria a fronte dell'avanzamento del POR

In relazione

- al quadro finanziario del POR FSE,
- all'avanzamento finanziario del POR FSE,
- al fabbisogno emergente dal territorio.

ed in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 10 dell'articolo 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013, vengono disposti i seguenti trasferimenti finanziari nell'ambito degli assi 1 – Occupazione e 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà:

Asse 1:

	da	a	differenza
Priorità d'investimento 8.i	58.381.554,00	58.381.554,00	0,00
Priorità d'investimento 8.ii	61.035.261,00	65.535.261,00	4.500.000,00
Priorità d'investimento 8.iv	13.268.535,00	10.268.535,00	-3.000.000,00
Priorità d'investimento 8.vii	10.614.828,00	9.114.828,00	-1.500.000,00
TOTALE	143.300.178,00	143.300.178,00	0,00

Asse 2:

	da	a	differenza
Priorità d'investimento 9.i	39.805.605,00	43.805.605,00	4.000.000,00
Priorità d'investimento 9.iv	13.268.535,00	9.268.535,00	-4.000.000,00
TOTALE	53.074.140,00	53.074.140,00	0,00

La disponibilità finanziaria del POR FSE 2014/2020, a fronte dello stato di avanzamento di cui alla Parte prima e dei trasferimenti finanziari sopraindicati, è la seguente:

ASSE	Priorità investimento	2018	2019	2020
1	8i	10.309.752,54	8.313.520,84	8.491.884,44
	8ii	10.887.333,62	8.518.283,07	9.704.746,16
	8iv	1.242.057,22	1.325.999,09	1.366.540,25
	8vii	1.344.539,86	1.121.236,85	1.653.678,54
	totale	**23.783.683,24**	**19.279.039,85**	**21.216.849,39**
2	9i	7.998.091,94	7.077.511,07	7.199.124,84
	9iv	1.371.392,12	1.025.837,03	1.066.374,95
	totale	**9.369.484,06**	**8.103.348,10**	**8.265.499,79**
3	10ii	774.796,37	3.123.576,51	3.645.085,40
	10iii	4.070.559,64	4.421.832,74	5.265.123,36
	10iv	662.078,00	1.191.192,17	1.215.028,47
	totale	**5.507.434,01**	**8.736.601,42**	**10.125.237,23**
4	11ii	1.344.919,56	607.751,10	619.912,48
	totale	**1.344.919,56**	**607.751,10**	**619.912,48**
5	5	452.979,12	459.220,16	493.001,76
	totale	**452.979,12**	**459.220,16**	**493.001,76**

Occorre inoltre considerare gli ulteriori aspetti che riguardano la disponibilità finanziaria:

- Asse 1, priorità d'investimento 8i: euro **345.300,00** derivanti da minor spesa da attuazione del programma specifico 2/14;
- Asse 1, priorità d'investimento 8ii: euro **313.533,71** derivanti da minor spesa da attuazione del programma specifico 1/14;
- Asse 2, priorità d'investimento 9i: euro **156.180,80** derivanti da minor spesa da attuazione del programma specifico 18/15;
- Asse 3, priorità d'investimento 10iii: euro **300.034,40** derivanti da minor spesa da attuazione del programma specifico 6/14;
- Asse 3, priorità d'investimento 10iii: euro **332.201,21** derivanti da minor spesa da attuazione del programma specifico 52/16;
- Asse 3, priorità d'investimento 10iii: euro **900.000,00** derivanti da minor spesa da attuazione del programma specifico 52/17
- Asse 3, priorità d'investimento 10iv: euro **28.034,33** derivanti da minor spesa da attuazione del programma specifico 5/14;
- Risorse aggiuntive derivanti dal bilancio regionale, per un importo pari a euro **6.270.649,86,** sono state oggetto di impegno finanziario a valere sull'asse 3 che può pertanto essere compensato con un importo di pari ammontare a valere sul finanziamento ordinario del POR FSE;
- Risorse finanziarie aggiuntive e derivanti dal bilancio regionale, per un importo pari a euro **2.059.000,00** sono disponibili per il finanziamento di operazioni a valere sul PPO 2018.

PARTE TERZA – I contenuti del PPO 2018

Il PPO 2018 si compone dei seguenti programmi specifici.

ASSE 1 Occupazione

Priorità d'investimento 8i - Accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale, Obiettivo specifico 8.5 Ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata e sostenere adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione di lunga durata.

Disponibilità	2018	2019	2020
	10.655.052,54	8.313.520,84	8.491.884,44

Programma specifico	8/18: PIPOL 18/20 - FVG Progetto occupabilità
Azione	8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)
Risorse finanziarie	2018: 7.000.000,00 2019: 7.000.000,00 2020: 7.000.000,00.
Descrizione	Realizzazione di attività di carattere formativo e di tirocini extracurriculari a favore di cittadini disoccupati rientranti in FVG Progetto occupabilità

Destinatari	– lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione, percettori o meno di ammortizzatori sociali
	– lavoratori sospesi o posti in riduzione di orario con ricorso
	  – alla CIGS, ivi compresi i contratti di solidarietà difensiva di cui all'articolo 1 della legge 863/1984;
	  – alla CIG in deroga;
	  – al trattamento di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, della legge 92/2012,
	residenti o elettivamente domiciliati sul territorio del Friuli Venezia Giulia e che non rientrano tra i destinatari di Garanzia giovani FVG

SRA	Area istruzione, formazione e ricerca

Programma specifico	64/18: Misure integrate di politiche attive per il lavoro nell'ambito dei beni culturali, artistici e del turismo
Azione	8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)
Risorse finanziarie	2018: 1.500.000,00

Descrizione	Programmazione e realizzazione di misure di politica attiva integrate – formazione, tirocini, formazione individualizzata – prioritariamente finalizzate a:
	  – favorire l'occupabilità delle persone in condizione di inoccupazione o disoccupazione in possesso di un diploma di laurea in discipline di carattere umanistico attraverso
	    – la messa a punto di percorsi di carattere formativo finalizzati al rafforzamento di competenze specifiche nei settori dei beni e delle attività culturali, anche con

	riguardo allo sviluppo del turismo, funzionali al fabbisogno manifestato dagli operatori e dalle istituzioni di tali settori; – la costituzione di una rete di operatori e istituzioni dei settori dei beni e della attività culturali disponibili ad ospitare tirocini extracurriculari, anche in funzione propedeutica a successive fasi di assorbimento occupazionale; – la realizzazione di tirocini extracurriculari in attuazione dell'azione di sistema di cui al precedente alinea; – realizzare percorsi di carattere formativo ed esperienze di tirocinio nei settori del restauro e manutenzione del patrimonio architettonico e artistico regionale e dell'artigianato artistico; accompagnare i percorsi sopraindicati con misure di formazione imprenditoriale
Destinatari	Disoccupati residenti o elettivamente domiciliati sul territorio del FVG
SRA	Area istruzione, formazione e ricerca

Disponibilità residua	**2018**	**2019**	**2020**
	2.155.052,54	1.313.520,84	1.491.884,44

Priorità d'investimento 8ii L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani, Obiettivo specifico 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani

Disponibilità	2018	2019	2020
	11.200.867,33	8.518.283,07	9.704.746,16
	1.832.872,33 (Risorse aggiuntive del bilancio regionale – PAR)		
	13.033.739,66		

Programma specifico	9/18: Catalogo regionale dell'offerta orientativa
Azione	8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
Risorse finanziarie	2018: 500.000,00 2019: 500.000,00 2020: 500.000,00.
Descrizione	Azioni di orientamento educativo finalizzate ad aumentare la probabilità di successo formativo dei giovani nell'ambito del diritto-dovere ed a sostenere la loro transizione dal sistema dell'istruzione e della formazione a quello del lavoro. Tali azioni saranno altresì accompagnate da interventi di miglioramento della preparazione professionale degli operatori del sistema. E' prevista quindi la creazione di un "Catalogo regionale dell'offerta orientativa", nel quale saranno raccolti, sistematizzati e reso disponibili al territorio regionale i migliori percorsi di orientamento e ri-orientamento
Destinatari	Giovani nell'ambito del diritto-dovere
SRA	Area istruzione, formazione e ricerca

Programma specifico	11/18: Apprendistato
Azione	8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
Risorse finanziarie	2018: 400.000,00 2019: 800.000,00 2020: 1.000.000,00
Descrizione	Percorsi formativi nell'ambito di apprendistato professionalizzante. La Regione interviene nei confronti dei giovani assunti con tale tipologia contrattuale attraverso un'offerta formativa pubblica riferita alle competenze di base e trasversali secondo quanto previsto dalle "Linee guida per la programmazione della formazione di base e trasversale (art. 44 – D.Lgs. n. 81/2015" approvate con deliberazione giuntale n. 242 del 19 febbraio 2016.
Destinatari	Giovani da 18 a 29 anni compresi (o fin dai 17 anni di età se in possesso di una qualifica professionale) con contratti di apprendistato professionalizzante, residenti o elettivamente domiciliati sul territorio del FVG
SRA	Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Programma specifico	12/18: PIPOL 18/20 – Garanzia giovani FVG
Azione	8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
Risorse finanziarie	2018: 6.000.000,00 2019: 6.000.000,00 2020: 6.000.000,00.
Descrizione	Realizzazione di attività di carattere formativo e di tirocini extracurriculari a favore di cittadini disoccupati rientranti in Garanzia giovani FVG
Destinatari	Giovani di età compresa tra 18 anni compiuti e 30 anni non compiuti i quali – non hanno in corso un contratto di lavoro che determini la perdita del requisito della disoccupazione ai sensi della normativa vigente; – non frequentano un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione; – risultano residenti sul territorio italiano in un area territoriale ammissibile al PON IOG[1], per la partecipazione alle misure finanziate con le risorse del PON IOG o risultano residenti o elettivamente domiciliati sul territorio della regione FVG, per la partecipazione alle misure finanziate dal POR FSE 2014/2020
SRA	Area istruzione, formazione e ricerca

Programma specifico	12/18: IFTS
Azione	8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
Risorse finanziarie	2018: 566.000,00
Descrizione	Realizzazione di percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore. In questo programma specifico si prevede anche la possibilità di attivare, in via sperimentale, ai fini del riconoscimento di crediti utili all'inserimento personalizzato nei percorsi formativi, la procedura di validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, di cui alla DGR 1158 del 23 giugno 2016. A tal fine si prevede di finanziare il costo del servizio sulla base del costo standard così come definito nella citata deliberazione
Destinatari	Giovani diplomati della scuola secondaria, titolari di diploma di qualifica professionale
SRA	Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Programma specifico	13/18: Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all'istruzione e alla formazione
Azione	8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
Risorse finanziarie	2018: 110.000,00 2019: 110.000,00 2020: 110.000,00
Descrizione	Percorsi personalizzati funzionali all'acquisizione di crediti formativi per l'ammissione ai percorsi di IeFP ed al conseguimento, se necessario, del titolo conclusivo del I ciclo (quest'ultimo in

[1] Le aree territoriali italiane ammissibili al PON IOG sono relative all'intero territorio nazionale con l'eccezione di Bolzano

	accordo con le istituzioni competenti al rilascio
Destinatari	Drop out o a rischio drop out che intendono iscriversi a un percorso IeFP
SRA	Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Programma specifico	44/18: Percorsi IFTS nelle aree di specializzazione della S3 dell'agroalimentare, delle filiere produttive strategiche della meccanica e della filiera casa, delle tecnologie marittime, di smart health, della cultura, creatività e turismo con specifico riferimento alle rispettive traiettorie di sviluppo
Azione	8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
Risorse finanziarie	2018: 788.400,00
Descrizione	Realizzazione di percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore. In questo programma specifico si prevede anche la possibilità di attivare, in via sperimentale, ai fini del riconoscimento di crediti utili all'inserimento personalizzato nei percorsi formativi, la procedura di validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, di cui alla DGR 1158 del 23 giugno 2016. A tal fine si prevede di finanziare il costo del servizio sulla base del costo standard così come definito nella citata deliberazione.
Destinatari	Diplomati della scuola secondaria, titolari di diploma di qualifica professionale
SRA	Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Programma specifico	44/18: Percorsi ITS nelle aree di specializzazione della S3 dell'agroalimentare, delle filiere produttive strategiche della meccanica e della filiera casa, delle tecnologie marittime, di smart health, della cultura, creatività e turismo con specifico riferimento alle rispettive traiettorie di sviluppo
Azione	8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
Risorse finanziarie	2018: 832.688,75
Descrizione	Realizzazione di percorsi ITS relativi alla Fondazione Accademia Adriatico anche in relazione alle aree S3 e con specifico riferimento alle rispettive traiettorie di sviluppo.
Destinatari	Giovani aventi titolo alla partecipazione ai percorsi ITS
SRA	Area istruzione, formazione e ricerca

Programma specifico	45/18 - Percorsi di integrazione extracurricolare nella IeFP
Azione	8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
Risorse finanziarie	2018: 1.100.000,00 2019: 1.100.000,00 2020: 1.100.000,00
Descrizione	Realizzazione di azioni di arricchimento extracurricolare nei confronti degli allievi frequentanti le ultime due annualità di un percorso di IeFP. I contenuti delle azioni sono legati all'approfondimento di temi connessi alle traiettorie di sviluppo nelle aree S3 dell'agroalimentare e delle filiere produttive strategiche della meccanica e della filiera casa,

	delle tecnologie marittime, dello smart health, della cultura, creatività e turismo.
Destinatari	Giovani aventi titolo alla partecipazione ai percorsi IeFP
SRA	Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Programma specifico	68/18: Trasporto allievi partecipanti ai percorsi triennali IeFP iscritti presso un CFP (a.f.2018/2019)
Azione	8.1.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)
Risorse finanziarie	2018: 600.000,00
Descrizione	Azioni di accompagnamento finalizzate a favorire la partecipazione degli allievi ai percorsi IeFP mediante il riconoscimento delle spese sostenute per il trasporto dalla località di residenza alla sede di svolgimento dell'attività formativa.
Destinatari	Giovani aventi titolo alla partecipazione ai percorsi IeFP
SRA	Servizio programmazione e gestione interventi formativi

	2018	2019	2020
Disponibilità residua	303.778,58	**8.283,07**	**994.746,16**
	1.832.872,33 (Risorse aggiuntive del bilancio regionale – PAR)		
	2.136.650,91		

Priorità d'investimento 8iv) - L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione tra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore, Obiettivo specifico 8.2 Aumentare l'occupazione femminile

Disponibilità	2018	2019	2020
	1.242.057,22	1.325.999,09	1.366.540,25

Programma specifico	14/18: "SiConTe – sistema di conciliazione integrato": funzionamento della rete degli Sportelli territoriali
Azione	8.2.1 Voucher e altri interventi per la conciliazione
Risorse finanziarie	2018: 600.000,00 2019: 600.000,00 2020: 600.000,00
Descrizione	Il programma Si.Con.Te. intende rispondere alle necessità delle persone che cercano soluzioni flessibili e a domicilio per i servizi di cura, favorendo l'accesso ai servizi, anche integrativi e sperimentali, nonché l'incontro regolare e qualificato tra domanda ed offerta di collaboratori familiari. Si prevede il rinnovo dei contratti degli operatori degli sportelli "Assistenti familiari presso i CPI, il potenziamento attività degli sportelli medesimi e l'attivazione di un networking territoriale e di azioni di supporto (incontri, seminari, monitoraggi periodici)..
Destinatari	Esperti addetti alle attività di sportello
SRA	Area istruzione, formazione e ricerca

Programma specifico	73/18: Voucher per favorire la partecipazione femminile ai percorsi ITS
Azione	8.2.1 Voucher e altri interventi per la conciliazione
Risorse finanziarie	2018: 30.000,00
Descrizione	Sostegno alla partecipazione di donne ai percorsi ITS delle fondazioni regionali attraverso un voucher che abbatte i costi e la tassa di iscrizione
Destinatari	Allieve partecipanti ai percorsi ITS
SRA	Area istruzione, formazione e ricerca

Disponibilità residua	2018	2019	2020
	612.057,22	725.999,09	766.540,25

Priorità d'investimento 8.vii) - Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati, Obiettivo specifico 8.7 Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso

Disponibilità	2018	2019	2020
	1.344.539,86	1.121.236,85	1.653.678,54

Programma specifico	82/18: Qualificazione dei servizi del lavoro nell'Alta Carnia
Azione	8.7.1 Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli standard minimi, anche attraverso la costituzione di specifiche task force
Risorse finanziarie	2018: 50.000,00
Descrizione	L'intervento attua la specifica misura prevista dal POR FSE a sostegno del rafforzamento dei Centri pubblici per l'impiego e si concretizza nella realizzazione di un progetto speciale riferibile all'area interna avente lo scopo non solo di seguire il mercato del lavoro, raccogliendo e trattando i dati utili a soddisfare le esigenze di imprese e lavoratori, ma anche le opportunità territoriali quali disponibilità di immobili produttivi, abitazioni, servizi alla residenza, ecc. ("catalogo delle opportunità" da rendere disponibile anche con strumenti telematici), fornendo così ai "nuovi montanari" un servizio funzionale e completo al trasferimento nell'area. L'intervento coinvolge il centro territoriale regionale del lavoro di Tolmezzo e prevede due fasi, la prima di progettazione delle attività, anche attraverso puntuali analisi e indagini sul territorio, e a seguire l'implementazione delle stesse tramite la struttura regionale territoriale
Destinatari	Popolazione in età attiva alla ricerca di lavoro
SRA	Area istruzione, formazione e ricerca

Programma specifico	83/18: Rafforzamento delle attività dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro
Azione	8.7.1 Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli standard minimi, anche attraverso la costituzione di specifiche task force
Risorse finanziarie	2018: 100.000,00 2019: 100.000,00
Descrizione	L'operazione prevede il rafforzamento ed il sostegno dell'attività svolta dall'Osservatorio regionale del mercato del lavoro operante all'interno dell'Area Agenzia regionale del lavoro. attraverso l'individuazione di personale specializzato, compresi assegnisti di ricerca
Destinatari	Personale specializzato sulle tematiche delle politiche per il mercato del lavoro
SRA	Servizio politiche del lavoro

Disponibilità residua	2018	2019	2020
	1.194.539,86	1.021.236,85	1.653.678,54

Ass2 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà

Priorità d'investimento 9i) - Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità, Obiettivo specifico 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mdl, delle persone maggiormente vulnerabili

Disponibilità	2018	2019	2020
	7.998.091,94	7.077.511,07	7.199.124,84

Programma specifico	18/18: Formazione a favore di persone in condizioni di svantaggio in carico presso i servizi sociali territoriali
Azione	9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.), misure per l'attivazione e l'accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, micro credito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari)
Risorse finanziarie	2017: 2.180.877,39 2018: 1.819.122,61
Descrizione	Realizzazione di interventi formativi a favore di persone svantaggiate, maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione in carico ai servizi sociali, sanitari, enti morali, associazioni, onlus che operano con specifiche finalità statutarie di inclusione sociale e lavorativa e che hanno in carico l'utenza. Il programma specifico comprende anche il corrispondente programma specifico del PPO 2017, con il recupero delle risorse finanziarie relative all'annualità 2017 e con l'integrazione derivante dalla disponibilità dell'annualità 2018.
Destinatari	Persone svantaggiate, maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione in carico ai servizi sociali, sanitari, enti morali, associazioni, onlus che operano con specifiche finalità statutarie di inclusione sociale e lavorativa e che hanno in carico l'utenza
SRA	Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Programma specifico	19/18: Formazione a favore della popolazione in esecuzione penale presso le Case circondariali presenti sul territorio regionale
Azione	9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.), misure per l'attivazione e l'accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, micro credito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari)
Risorse finanziarie	2017: 760.000,00 2018: 740.000,00
Descrizione	Realizzazione di un'offerta formativa a favore delle persone in esecuzione penale, detenute presso le 5 Case Circondariali della regione, in attuazione dei protocolli sottoscritti tra la Regione FVG ed il Ministero di giustizia. Il programma specifico comprende anche il corrispondente programma specifico del PPO 2017, con il recupero delle risorse finanziarie relative all'annualità 2017 e con l'integrazione derivante dalla disponibilità dell'annualità 2018.
Destinatari	Popolazione in esecuzione penale presso le Case circondariali presenti sul territorio regionale
SRA	Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Programma specifico	51/18: Tirocini di orientamento, formazione, inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione
Azione	9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.), misure per l'attivazione e l'accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, micro credito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari)
Risorse finanziarie	2016: 2.500.000,00 2018: 2.500.000,00
Descrizione	Programma pluriennale a sostegno della realizzazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone in carico ai Servizi Sociali o ai Servizi Sanitari competenti o da entrambi . Il programma specifico comprende anche il corrispondente programma specifico del PPO 2016, con il recupero delle risorse finanziarie relative all'annualità 2016 e con l'integrazione derivante dalla disponibilità dell'annualità 2018.
Destinatari	Persone in carico ai Servizi Sociali o ai Servizi Sanitari competenti o a entrambi
SRA	Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Programma specifico	41/18 Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza svantaggiata alle attività formative finanziate
Azione	9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.), misure per l'attivazione e l'accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, micro credito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari)
Risorse finanziarie	2018: 600.000,00
Descrizione	Realizzazione di progetti finalizzati a favorire la partecipazione dell'utenza svantaggiata alle attività formative finanziate dal FSE dalla Legge regionale 22/07 e nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), attraverso misure di accompagnamento quali il sostegno al trasporto pubblico o speciale, misure di tutoraggio personalizzato, acquisizione di attrezzature didattiche specifiche.
Destinatari	Persone in condizioni di svantaggio che partecipano ad attività formative finanziate dal FSE o nell'ambito di IeFP o dalla LR 22/07
SRA	Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Programma specifico	84/18 Misure a favore della crescita del potenziale interno di occupabilità di persone in situazione di fragilità
Azione	9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.), misure per l'attivazione e l'accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, micro credito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari)
Risorse finanziarie	2018: 2.000.000,00 2019: 2.000.000,00 2020: 2.000.000,00
Descrizione	Interventi integrati di sostegno, accompagnamento e politica attiva del lavoro per aumentare il potenziale interno di occupabilità di persone in situazione di fragilità
Destinatari	Donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata; beneficiari delle misure di contrasto alla povertà regionale e nazionale
SRA	Area istruzione, formazione e ricerca/Area Agenzia Regionale del lavoro

Disponibilità residua	2018	2019	2020
	338.969,33	5.077.511,07	5.199.124,84

Priorità di investimento 9iv) - Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie. Obiettivo specifico: 9.3 Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali

Disponibilità	2018	2019	2020
	1.371.392,12	1.025.837,03	1.066.374,95

Asse 3 – Istruzione e formazione

Priorità d'investimento 10ii) - Miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, specie per i gruppi svantaggiati, Obiettivo specifico 10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente

	2018	2019	2020
Disponibilità	774.796,37	3.123.576,51	3.645.085,40
	1.881.279,28 (a compensazione risorse regionali aggiuntive – PAR)		
	2.656.075,65		

Programma specifico	4/18: Istituti Tecnici Superiori (ITS)
Azione	8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
Risorse finanziarie	2018: 2.656.075,65
Descrizione	Realizzazione di percorsi ITS.
Destinatari	Giovani aventi titolo alla partecipazione ai percorsi ITS
SRA	Area istruzione, formazione e ricerca

Disponibilità residua	2018	2019	2020
	0,00	3.123.576,51	3.645.085,40

Priorità d'investimento 10iii - Rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente per tutte le età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornare le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovere percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite, Obiettivo specifico 10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo

	2018	2019	2020
Disponibilità	5.602.795,25	4.421.832,74	5.265.123,36
	4.389.370,58 (a compensazione risorse regionali aggiuntive – PAR)		
	9.992.165,83		

Programma	28/18: Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario -

specifico	OSS
Azione	10.4.1 Interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili (over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa scolarità) e alle iniziative di formazione specialistica (in particolare rivolti alla green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale) e per l'imprenditorialità. Percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionali (anche a domanda individuale) corredati ove appropriato da azioni di orientamento.
Risorse finanziarie	2018: 1.321.800,00
Descrizione	Percorsi formativi finalizzato all'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario – OSS..
Destinatari	Disoccupati residenti o elettivamente domiciliati sul territorio regionale
SRA	Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Programma specifico	34/18: Repertorio regionale delle qualificazioni professionali
Azione	10.6.11 Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche in contesti non formali e informali.
Risorse finanziarie	2018: 50.000,00 2019: 50.000,00 2020: 50.000,00
Descrizione	Predisposizione, aggiornamento e manutenzione del repertorio delle qualificazioni regionali comprensivo del suo caricamento nei data base regionale e nazionale, e delle linee guida regionali dei percorsi IeFP
Destinatari	NP
SRA	Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Programma specifico	52/18: Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di lavoratori occupati
Azione	10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori.
Risorse finanziarie	2018: 1.500.000,00 (di cui euro 250.000,00 per imprese dell'Alta Carnia ed euro 100.000 per imprese delle Dolomiti friulane)
Descrizione	Realizzazione di misure di carattere formativo a favore di lavoratori e di imprenditori, per lo sviluppo della competitività d'impresa, per il riallineamento delle competenze, delle conoscenze e la valorizzazione del capitale umano, in considerazione delle profonde trasformazioni in atto nei modelli organizzativi e di business. Particolare attenzione viene riservata allo sviluppo dei temi dell'innovazione – Industria 4.0, S3, Innovazione sociale. Una quota finanziaria pari a euro 250.000,00 viene riservata ai progetti a favore di lavoratori delle imprese dell'Alta Carnia; una quota finanziaria pari a euro 100.000,00 viene riservata ai progetti a favore di lavoratori delle imprese delle Dolomiti friulane. Tutto ciò nel quadro degli interventi previsti a favore delle Aree interne..
Destinatari	Lavoratori occupati
SRA	Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Programma specifico	73/18: Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (qualificazione abbreviata)
Azione	10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori.
Risorse finanziarie	2018: 4.500.000,00
Descrizione	Realizzazione di percorsi di qualificazione abbreviata nell'ambito di PIPOL 18/20.. In questo programma specifico si prevede anche la continuazione della sperimentazione ai fini del riconoscimento di crediti utili all'inserimento personalizzato nei percorsi formativi, la procedura di validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, di cui alla DGR 1158 del 23 giugno 2016. A tal fine si prevede di finanziare il costo del servizio sulla base del costo standard così come definito nella citata deliberazione.
Destinatari	Persone iscritte al progetto PIPOL 18/20
SRA	Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Programma specifico	77/18: Percorsi finalizzati alla promozione dei Circoli di studio
Azione	10.4.1 Interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili (over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa scolarità) e alle iniziative di formazione specialistica (in particolare rivolti alla green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale) e per l'imprenditoralità. Percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionali (anche a domanda individuale) corredati ove appropriato da azioni di orientamento.
Risorse finanziarie	2018: 80.000,00
Descrizione	Promozione dei Circoli di studio con sperimentazioni territoriali in prosecuzione con l'esperienza realizzata nell'ambito dei programmi specifici 31/15 e 77/17.
Destinatari	Disoccupati, inoccupati, inattivi, occupati residenti o elettivamente domiciliati sul territorio regionale
SRA	Area istruzone, formazione e ricerca

Disponibilità residua	2018	2019	2020
	2.540.365,83	4.371.832,74	5.215.123,36

Asse 3 Istruzione e formazione - Priorità d'investimento 10iv Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di insegnamento e di formazione, favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la loro qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato, Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale

Disponibilità	2018	2019	2020
	690.112,33	1.191.192,17	1.215.028,47
	226.127,67 (Risorse aggiuntive bilancio regionale – PAR)		
	916.240,00		

Programma specifico	5/17: Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
Azione	10.6.2 Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS e dei Poli tecnico professionali, in una logica di integrazione e continuità con l'Istruzione e la formazione professionale iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo
Risorse finanziarie	2018: 690.112,33 Risorse aggiuntive bilancio regionale 2018: 226.127,67
Descrizione	Realizzazione di percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore. In questo programma specifico si prevede anche la possibilità di attivare, in via sperimentale, ai fini del riconoscimento di crediti utili all'inserimento personalizzato nei percorsi formativi, la procedura di validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, di cui alla DGR 1158 del 23 giugno 2016. A tal fine si prevede di finanziare il costo del servizio sulla base del costo standard così come definito nella citata deliberazione.
Destinatari	Diplomati della scuola secondaria, titolari di diploma di qualifica professionale
SRA	Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Disponibilità residua	2018	2019	2020
	0	1.191.192,17	1.215.028,47

Asse 4 Capacità istituzionale e amministrativa - Priorità d'investimento 11ii Rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei settori dell'istruzione, della formazione permanente, della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, anche mediante patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale, Obiettivo specifico 11.3 Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione

Disponibilità	2018	2019	2020
	1.078.386,92	607.751,10	619.912,48

Programma specifico	36/18: Formazione Formatori del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Azione	11.3.3 Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders (ivi compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servizi per l'impiego, e politiche sociali, il personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali (ad es. SUAP e SUE), delle dogane, delle forze di polizia.
Risorse finanziarie	2018: 20.000,00 2019: 20.000,00 2020: 20.000,00
Descrizione	Azioni formative o seminariali rivolte a docenti e formatori, anche con funzioni di tutoraggio e coordinamento, coinvolti o che si prevede di coinvolgere nei percorsi di IeFP, funzionale al rispetto delle indicazioni metodologiche e didattiche previste dall'ordinamento regionale
Destinatari	Formatori del sistema IeFP
SRA	Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Disponibilità residua	2018	2019	2020
	1.058.386,92	587.751,10	599.912,48

Asse 5 Assistenza tecnica

Disponibilità	2018	2019	2020
	424.068,12	430.309,16	464.090,76

Programma specifico	38/18 Servizi di assistenza tecnica – Ripetizione di servizi analoghi
Azione	Azioni di assistenza tecnica per la programmazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e controllo del Programma Operativo incluse quelle di preparatore per l'avvio della programmazione, e la definizione consolidamento del Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) del POR
Risorse finanziarie	2018: 452.979,12 2019: 459.220,16 2020: 401.448,72 (tot. 1.313.648,00)
Descrizione	Attività di assistenza tecnica relativa alle fasi di selezione delle operazioni, gestione amministrativo/contabile, controlli
Destinatari	Esperti nelle funzioni di assistenza tecnica
SRA	Area istruzione, formazione e ricerca

Disponibilità residua	2018	2019	2020
	0,00	0,00	4.820,04

Le risorse finanziarie che vengono rese disponibili attraverso i programmi specifici del PPO 2018 sono le seguenti:

		2018	2019	2020	TOTALE
Asse 1	8i	8.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	22.500.000,00
	8ii	10.897.088,75	8.510.000,00	8.710.000,00	28.117.088,75
	8iv	630.000,00	600.000,00	600.000,00	1.830.000,00
	8vii	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00
	TOTALE	**20.177.088,75**	**16.210.000,00**	**16.310.000,00**	**52.697.088,75**
Asse 2	9i	7.659.122,61	2.000.000,00	2.000.000,00	11.659.122,61
	TOTALE	**7.659.122,61**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**11.659.122,61**
Asse 3	10ii	2.656.075,65	0,00	0,00	2.656.075,65
	10iii	7.451.800,00	50.000,00	50.000,00	7.551.800,00
	10iv	916.240,00	0,00	0,00	916.240,00
	TOTALE	**11.024.115,65**	**50.000,00**	**50.000,00**	**11.124.115,65**
Asse 4	11ii	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
	TOTALE	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**60.000,00**
Asse 5		452.979,12	459.220,16	401.448,72	1.313.648,00
	TOTALE	**452.979,12**	**459.220,16**	**401.448,72**	**1.313.648,00**
TOTALE GENERALE		**39.333.306,13**	**18.739.220,16**	**18.781.448,72**	**76.853.975,01**

POR FSE 2014/2020

PIANIFICAZIONE PERIODICA DELLE OPERAZIONI – PPO – 2018

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, UNIVERSITA' E RICERCA

AREA ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA - AUTORITA' DI GESTIONE

POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_14_1_DGR_699_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 699

LR 3/2015, DGR 298/2018 - POR FESR 2014/2020 - Attività 2.3.b - Bando "Aiuti per l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT" approvato con la DGR 572/2017 - Assegnazione ulteriore dotazione PAR di euro 4.226.051,11.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione europea 29 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato, e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;
VISTA la decisione della Commissione europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015, che approva in via definitiva il POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015, con cui si prende atto della predetta decisione della Commissione europea;
VISTA la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14, recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale";
VISTI in particolare gli articoli 1 e 2 della succitata legge regionale che, per la gestione finanziaria del Programma in oggetto, prevedono l'istituzione del Fondo POR FESR 2014-2020 con gestione fuori bilancio in cui affluiscono le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), le risorse appositamente assegnate dallo Stato al Programma operativo e al Programma d'Azione Coesione 2014-2020, le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento regionale del piano finanziario complessivo del Programma operativo, le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, lettera c), della legge regionale 21/2007, e le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario del Programma operativo e di cofinanziamento del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;
VISTO il regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR 2014-2020, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 136 del 1° luglio 2015 e successive modifiche, in applicazione a quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 14/2015, con particolare riferimento all'articolo 7, comma 2, che prevede che la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente approvi e modifichi il piano finanziario analitico del Programma e del Piano di Azione Coesione, declinato per Strutture regionali attuatrici e per Organismi intermedi;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015, ed in particolare l'allegato 1 che individua la struttura del Programma, declinato per Asse, Priorità di investimento, Obiettivo specifico, Azione e Attività come da ultimo modificata dalla deliberazione n. 298 del 16 febbraio 2018;
CONSIDERATO l'avanzamento procedurale e finanziario complessivo del Programma, in particolare al fine di garantire un efficace e tempestivo utilizzo delle risorse per il raggiungimento dei "target" intermedi e finali previsti dalle priorità e relativi obiettivi specifici del Programma oltre che dalle disposizioni finanziarie comunitarie (N+3);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2017, n. 572, con la quale è stato approvato il

bando " Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT", il quale definisce i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso agli aiuti previsti dal Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Attività 2.3.b "Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI", di seguito "Bando";
RILEVATO che la dotazione finanziaria iniziale del Bando assommava a euro 6.000.000,00, così articolata in termini di fonti di finanziamento:
a) piano finanziario del POR: euro 6.000.000,00 di cui euro 300.000,00 stanziati a titolo di riserva relativa alla Strategia regionale per il rilancio dell'area montana, destinata allo scorrimento della graduatoria come previsto dall'articolo 16, comma 4, del Bando;
b) piano finanziario del piano aggiuntivo regionale (PAR): euro 0,00;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2017, n. 2202, che, al fine di garantire la costituzione di un primo parco progetti in overbooking in considerazione dell'elevato importo di aiuto richiesto a valere sul Bando, pari a circa 16 milioni di euro, ha attribuito risorse PAR per 1.095.394,20 euro all'Attività 2.3.b;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2017, n. 2224, con la quale, in base alla deliberazione della Giunta regionale 2202/2017, è stata aumentata la dotazione finanziaria del Bando di euro 1.095.394,20 di risorse PAR, portando l'importo complessivo di risorse POR e PAR disponibili a euro 7.095.394,20;
TENUTO conto della capacità progettuale espressa dal territorio in relazione al Bando che, allo stato attuale dell'attività istruttoria sulle domande pervenute, si esprime in un potenziale di spesa complessiva pari a circa 16 milioni di euro, a fronte della suddetta dotazione attuale del Bando pari ad euro 7.095.394,20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2018, n. 298, che ha attribuito ulteriori risorse PAR per l'annualità 2018 pari a 4.226.051,11 euro all'Attività 2.3.b per garantire il finanziamento di progetti in overbooking;
ATTESO che, in base alla sopra evidenziata capacità progettuale espressa dal territorio in relazione al Bando, a fronte di una dotazione finanziaria attuale pari a 7.095.394,20,00 euro di risorse POR e PAR, risulta opportuna l'ulteriore assegnazione al Bando medesimo delle risorse PAR attribuite all'Attività 2.3.b per l'annualità 2018 con la citata deliberazione della Giunta regionale 298/2018, ovverosia 4.226.051,11 euro;
RITENUTO pertanto di assegnare al Bando l'ulteriore dotazione finanziaria PAR di 4.226.051,11 euro, portando l'importo complessivo di risorse POR e PAR disponibili a euro 11.321.445,31 euro;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione;
all'unanimità,

DELIBERA

1. È assegnata l'ulteriore dotazione finanziaria di risorse PAR ammontante ad euro 4.226.051,11 al bando "Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT", approvato con la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2017, n. 572, il quale definisce i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso agli aiuti previsti dal Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Attività 2.3.b "Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI";
2. È dato atto che le risorse PAR di cui al punto 1. risultano già allocate sull'Attività 2.3.b del Piano finanziario analitico del POR FESR 2014-2020;
3. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_14_1_DGR_703_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 703

LR 7/2003. Disciplina del settore fieristico - Attribuzione per l'anno 2018 della qualifica internazionale, nazionale e regionale delle manifestazioni fieristiche e pubblicazione del calendario

regionale delle manifestazioni fieristiche per l'anno 2018, da svolgersi nella Regione Friuli Venezia Giulia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 21 marzo 2003 n. 7 "Disciplina del settore fieristico" e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce i principi fondamentali in materia di attività fieristiche nella Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 4 della sopra richiamata legge regionale che attribuisce la competenza all'Amministrazione regionale per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale e regionale da inserire nel calendario regionale delle manifestazioni fieristiche stabilito dall'articolo 6 della medesima legge;
VISTO il regolamento di attuazione dell'articolo 7 della LR 7/2003 "Disciplina del settore fieristico" approvato con D.P.Reg. 19 aprile 2005, n. 0104/Pres.;
VISTO l'articolo 12 del sopra richiamato regolamento, il quale stabilisce che, con deliberazione della Giunta regionale, si provveda all'attribuzione delle qualifiche di internazionale, nazionale e regionale delle manifestazioni fieristiche richieste dai soggetti organizzatori degli eventi fieristici;
VISTA l'Intesa 6 febbraio 2014, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le regioni e gli enti locali, pubblicata sulla G.U. del 4 marzo 2014, n. 52, approvata in sede di Conferenza unificata, con la quale, al fine di promuovere il sistema fieristico nazionale, sono state stabilite disposizioni relative alla disciplina unitaria in materia fieristica elaborate dal tavolo di coordinamento nazionale;
RILEVATO che, in relazione ai requisiti minimi per l'ottenimento della qualifica di fiera internazionale, la predetta Intesa prevede che, in caso di certificazione dei dati statistici effettuata da organismi di certificazione riconosciuti da ACCREDIA, per l'applicazione della norma ISO 25639-2008, la qualifica di manifestazione fieristica internazionale è riconosciuta sulla base dei dati rilevati dalla certificazione stessa;
VERIFICATO che i dati statistici delle manifestazioni fieristiche internazionali che si svolgono in regione sono tutti certificati da organismi di certificazione riconosciuti da ACCREDIA, e rispondono ai requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica internazionale previsti dalla citata Intesa;
PRESO ATTO che dalla documentazione a corredo dell'istanza presentata da Pordenone Fiere S.p.A. (prot. PROTUR-GEN-2017-0011908-A d.d. 05/06/2017) finalizzata ad ottenere il riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale per gli eventi denominati SAMUMETAL, SAMUPLAST e AQUAFARM, già inseriti in precedenti edizioni del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche con la qualifica regionale, si evince il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, lettera b), della richiamata Intesa di Conferenza unificata del 6.2.2014, che stabilisce i criteri di riconoscimento della qualifica internazionale in caso di certificazione del dato relativo agli espositori e visitatori mediante organismi di certificazione riconosciuti da ACCREDIA;
RITENUTO, pertanto, di attribuire, a decorrere dal 2018, la qualifica di internazionale alle manifestazioni fieristiche SAMUMETAL, SAMUPLAST e AQUAFARM;
PRESO ATTO dei dati statistici comunicati con nota prot. PROTUR-GEN-2018-0004357-A d.d. 07/02/2018 da Pordenone Fiere S.p.A. relativamente alla prima edizione della manifestazione fieristica R.I.V.E. - Rassegna Internazionale di Viticoltura ed Enologia, già qualificata internazionale con DGR n. 116 del 27 gennaio 2017, in base all''articolo 5 del D.P.Reg. 19 aprile 2005, n. 0104/Pres. ove si prevede che, in presenza di manifestazioni di nuova istituzione, realizzate nei quartieri fieristici o in altri luoghi idonei, la qualifica internazionale possa essere riconosciuta sin dalla prima edizione quando si accerti, in base ad adeguata documentazione, che l'iniziativa possieda i requisiti per la predetta qualifica;
RITENUTO, pertanto, di confermare, anche per l'edizione 2018, l'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica R.I.V.E. - Rassegna Internazionale di Viticoltura ed Enologia;
RITENUTO, infine, di confermare il riconoscimento della rispettiva qualifica di regionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche per le quali è pervenuta la relativa istanza per anno 2018;
RILEVATO, inoltre, che Pordenone Fiere S.p.A. con la già citata nota PROTUR-GEN-2018-0004357-A d.d. 07/02/2018 ha anche comunicato la variazione delle date di effettuazione di alcuni eventi fieristici di rilevanza regionale per l'anno 2018;
RITENUTO, quindi, di dover recepire nel calendario regionale delle manifestazioni fieristiche da svolgersi nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia nell'anno 2018 le variazioni segnalate dagli organizzatori, confermando alle altre manifestazioni fieristiche presenti nel calendario regionale per il medesimo anno la qualifica di internazionale, nazionale e regionale già attribuita con precedenti provvedimenti;
VISTO il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche da svolgersi nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia nel 2018, facente parte integrante della presente deliberazione, comprensivo delle manifestazioni qualificate di rilevanza regionale, nazionale e internazionale;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di attribuire, per le motivazioni espresse in parte narrativa, a decorrere dall'edizione programmata per il 2018 la qualifica di internazionale alle manifestazioni fieristiche denominate SAMUMETAL, SAMUPLAST, AQUAFARM e R.I.V.E.;
2. di confermare per il medesimo anno la qualifica di internazionale, nazionale e regionale già attribuita con precedenti provvedimenti, alle altre manifestazioni fieristiche elencate nel calendario regionale delle manifestazioni fieristiche facente parte integrante della presente deliberazione;
3. di pubblicare il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche, da svolgersi nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia nell'anno 2018, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 703 DEL 21 MARZO 2018
CALENDARIO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
ANNO 2018

QUALIFICA: REGIONALE

SEDE	***DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE***	***DATA INIZIO***	***DATA FINE***	***SETTORE MERCEOLOGICO***	***ORGANIZZATORE***
TORREANO DI MARTIGNACCO Quartiere fieristico di Udine	UDINESPOSA 2018 – WEDDING&FASHION	**12 gennaio 2018**	**14 gennaio 2018**	25	EVENTI & CO di Noselli Oscar Via Napoleone Pellis 14 33034 – Fagagna (Ud)
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	PORDENONE ANTIQUARIA	**13 gennaio 2018**	**21 gennaio 2018**	3	PORDENONE FIERE Spa - Viale Treviso 1 - 33170 Pordenone
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	FIERA DEL DISCO	**20 gennaio 2018**	**21 gennaio 2018**	3	PORDENONE FIERE Spa - Viale Treviso 1 - 33170 Pordenone
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	CUCINARE	**10 febbraio 2018**	**13 febbraio 2018**	2	PORDENONE FIERE Spa - Viale Treviso 1 - 33170 Pordenone
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	HOBBY SHOW	**16 febbraio 2018**	**18 febbraio 2018**	3	PORDENONE FIERE Spa - Viale Treviso 1 - 33170 Pordenone
GORIZIA Quartiere fieristico di Gorizia	EXPOMEGO	**22 febbraio 2018**	**25 febbraio 2018**	27	UDINE E GORIZIA FIERE Spa - Via della Vecchia Filatura 10/1 33035 Martignacco (UD)

TRIESTE Stazione marittima	OLIO CAPITALE	**3 marzo 2018**	**6 marzo 2018**	2	ARIES Azienda Speciale della Camera di Commercio di Trieste Piazza della Borsa 14 34121 Trieste
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	ORTO GIARDINO	**3 marzo 2018**	**11 marzo 2018**	3	PORDENONE FIERE Spa - Viale Treviso 1 - 33170 Pordenone
TORREANO DI MARTIGNACCO Quartiere fieristico di Udine	FSB SHOW 2018 – IL FITNESS, LO SPORT ED IL BENESSERE IN FIERA	**10 marzo 2018**	**11 marzo 2018**	3	EVENTI & CO di Noselli Oscar Via Napoleone Pellis 14 33034 – Fagagna (Ud)
TORREANO DI MARTIGNACCO Quartiere fieristico di Udine	YOUNG	**14 marzo 2018**	**16 marzo 2018**	8	UDINE E GORIZIA FIERE Spa - Via della Vecchia Filatura 10/1 33035 Martignacco (UD)
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	ECOCASA ENERGY	**24 marzo 2018**	**26 marzo 2018**	15	PORDENONE FIERE Spa - Viale Treviso 1 - 33170 Pordenone
GORIZIA Quartiere fieristico di Gorizia	POLLICE VERDE	**6 aprile 2018**	**8 aprile 2018**	3	UDINE E GORIZIA FIERE Spa - Via della Vecchia Filatura 10/1 33035 Martignacco (UD)
SACILE c/o Centro storico	72ª FIERA PRIMAVERILE DEGLI UCCELLI	**7 aprile 2018**	**8 aprile 2018**	3	ASSOCIAZIONE PRO SACILE - Viale Zancanaro 4 - 33077 Sacile

PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	FIERA DEL RADIOAMATORE	**21 aprile 2018**	**22 aprile 2018**	18	PORDENONE FIERE Spa - Viale Treviso 1 - 33170 Pordenone
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	NORDEST COLLEZIONA	**5 maggio 2018**	**6 maggio 2018**	3	PORDENONE FIERE Spa - Viale Treviso 1 - 33170 Pordenone
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	NAONISCON "GAMES & COMICS"	**20 maggio 2018**	**20 maggio 2018**	13	PORDENONE FIERE Spa - Viale Treviso 1 - 33170 Pordenone
BUTTRIO c/o Villa di Toppo Florio	86^ FIERA REGIONALE DEI VINI	**8 giugno 2018**	**10 giugno 2018**	2	PRO LOCO BURI - Via Cividale 21 - 33042 Buttrio Ud
LIGNANO SABBIADORO Viale delle Industrie	WELCOME DAY	**22, 29 giugno 2018**	**22, 29 giugno 2018**	2,3	CONSORZIO AMBULANTI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Viale Duodo 5 33100 - Udine
LIGNANO SABBIADORO Viale delle Industrie	WELCOME DAY	**6, 13, 20, 27 luglio 2018**	**6, 13, 20, 27 luglio 2018**	2,3	CONSORZIO AMBULANTI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Viale Duodo 5 33100 - Udine
LIGNANO SABBIADORO Viale delle Industrie	WELCOME DAY	**3, 10, 17, 24, 31 agosto 2018**	**3, 10, 17, 24, 31 agosto 2018**	2,3	CONSORZIO AMBULANTI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Viale Duodo 5 33100 - Udine

LIGNANO SABBIADORO Viale delle Industrie	WELCOME DAY	**7 settembre 2018**	**7 settembre 2018**	2,3	CONSORZIO AMBULANTI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Viale Duodo 5 33100 - Udine
TRIESTE Stazione marittima	EUROBIOHIGHTECH	**20 settembre 2018**	**21 settembre 2018**	22	ARIES Azienda Speciale della Camera di Commercio di Trieste Piazza della Borsa 14 34121 Trieste
TORREANO DI MARTIGNACCO Quartiere fieristico di Udine	CASA MODERNA	**29 settembre 2018**	**7 ottobre 2018**	12	UDINE E GORIZIA FIERE Spa - Via della Vecchia Filatura 10/1 33035 Martignacco (UD)
GORIZIA Quartiere fieristico di Gorizia	SPOSAEXPO – LA VETRINA DEL TUO MATRIMONIO	**13 ottobre 2018**	**14 ottobre 2018**	25	EVENTI & CO di Noselli Oscar Via Napoleone Pellis 14 33034 – Fagagna (Ud)
TORREANO DI MARTIGNACCO Quartiere fieristico di Udine	MOSTRA ORNITOLOGICA INTERNAZIONALE FVG 2018	**20 ottobre 2018**	**21 ottobre 2018**	3	ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA FRIULANA - Via Cernazai 2 - 33100 Udine
TRIESTE Magazzini Porto vecchio	TRIESTESPRESSO EXPO	**25 ottobre 2018**	**27 ottobre 2018**	2	ARIES Azienda Speciale della Camera di Commercio di Trieste Piazza della Borsa 14 34121 Trieste
TORREANO DI MARTIGNACCO Quartiere fieristico di Udine	GOOD	**1 novembre 2018**	**4 novembre 2018**	2	UDINE E GORIZIA FIERE Spa - Via della Vecchia Filatura 10/1 33035 Martignacco (UD)

PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	RISO & CONFETTI	**1 novembre 2018**	**4 novembre 2018**	25	PORDENONE FIERE Spa - Viale Treviso 1 33170 Pordenone
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	FIERA DELLA BIRRA ARTIGIANALE	**2 novembre 2018**	**4 novembre 2018**	2	PORDENONE FIERE Spa - Viale Treviso 1 33170 Pordenone
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	ESTETICA SHOW	**3 novembre 2018**	**5 novembre 2018**	14	PORDENONE FIERE Spa - Viale Treviso 1 33170 Pordenone
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	PUNTO D'INCONTRO	**7 novembre 2018**	**8 novembre 2018**	8	PORDENONE FIERE Spa - Viale Treviso 1 - 33170 Pordenone
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	FIERA DELLA BIRRA ARTIGIANALE	**9 novembre 2018**	**11 novembre 2018**	2	PORDENONE FIERE Spa - Viale Treviso 1 - 33170 Pordenone
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	HOBBY SHOW	**9 novembre 2018**	**11 novembre 2018**	3	PORDENONE FIERE Spa - Viale Treviso 1 - 33170 Pordenone
TORREANO DI MARTIGNACCO Quartiere fieristico di Udine	IDEANATALE	**15 novembre 2018**	**18 novembre 2018**	13	UDINE E GORIZIA FIERE Spa - Via della Vecchia Filatura 10/1 33035 Martignacco (UD)
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	GAMECOM	**17 novembre 2018**	**18 novembre 2018**	13	PORDENONE FIERE Spa - Viale Treviso 1 - 33170 Pordenone
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	RADIOAMATORE 2	**17 novembre 2018**	**18 novembre 2018**	18	PORDENONE FIERE Spa - Viale Treviso 1 - 33170 Pordenone
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	FOTOMERCATO	**17 novembre 2018**	**18 novembre 2018**	3	PORDENONE FIERE Spa - Viale Treviso 1 - 33170 Pordenone

CALENDARIO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
ANNO 2018

QUALIFICA: NAZIONALE

Sacile (PN) c/o centro storico	745ª SAGRA DEI OSEI	**18 agosto 2018**	**19 agosto 2018**	1	ASSOCIAZIONE PRO SACILE - Viale Zancanaro 4 - 33077 SACILE (PN) - tel. 0434 72273 fax 0434 737925 www.prosacile.com - info@prosacile.com

CALENDARIO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
ANNO 2018

QUALIFICA: INTERNAZIONALE

PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	SAMUMETAL	**1 febbraio 2018**	**3 febbraio 2018**	19	PORDENONE FIERE Spa Viale Treviso 1 33170 Pordenone
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	SAMUPLAST	**1 febbraio 2018**	**3 febbraio 2018**	19	PORDENONE FIERE Spa Viale Treviso 1 33170 Pordenone
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	AQUAFARM	**15 febbraio 2018**	**16 febbraio 2018**	1	PORDENONE FIERE Spa Viale Treviso 1 33170 Pordenone
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	HAPPY BUSINESS TO YOU BORSA DEL CONTRACT	**14 settembre 2018**	**18 settembre 2018**	12, 5	PORDENONE FIERE Spa Viale Treviso 1 33170 Pordenone
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	COILTECH	**26 settembre 2018**	**27 settembre 2018**	19, 18	QUICK FAIRS srl Via F.lli Ruffini 10 - 20123 Milano tel. 02 36592990; www.quickfairs.net; info@quickfairs.net
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	SICAM	**16 ottobre 2018**	**19 ottobre 2018**	12, 19	EXPOSICAM Srl Via Carducci 12 20123 Milano Tel. 02 86995712 Fax 02 72095158 www.exposicam.it info@exposicam.it
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	R.I.V.E. Rassegna Internazionale di Viticoltura ed Enologia	**27 novembre 2018**	**29 novembre 2018**	1	PORDENONE FIERE Spa Viale Treviso 1 33170 Pordenone

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_14_1_DGR_706_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 706
POR FESR 2014-2020 FVG "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione". Presa d'atto dei criteri di selezione specifici in relazione all'azione 2.3. "Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Aree interne" con particolare riferimento alle aree "Dolomiti friulane" e "Canal del Ferro Val Canale".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;
VISTA la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 con cui si è adottato il POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia e i relativi allegati in via definitiva, a seguito della sopra richiamata decisione C(2015) 4814;
VISTA del pari la decisione della Commissione Europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017, di approvazione delle modifiche al Programma operativo in esito alla istruttoria delle competenti Strutture della CE, di cui la Giunta prendeva atto con propria deliberazione n. 1830 del 29 settembre 2017;
RICHIAMATO l'articolo 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che dispone che è compito del Comitato di Sorveglianza esaminare e approvare la metodologia ed i criteri usati per la selezione delle operazioni;
RICHIAMATO altresì l'articolo 125 del medesimo Regolamento, che pone in capo all'Autorità di Gestione l'elaborazione e, previa approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, l'applicazione di adeguati criteri di selezione delle operazioni;
VISTA la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, e in particolare l'articolo 3 il quale prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020 ed in particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015 e ss.mm.ii, che approva il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR;
RICHIAMATO l'art. 6, comma 2 lettera d), del succitato Regolamento, il quale prevede che l'Autorità di Gestione predisponga la metodologia e i criteri da utilizzare per la selezione delle operazioni, al fine di sottoporli alla preventiva approvazione della Giunta regionale e alla successiva trasmissione al Comitato di Sorveglianza per la loro adozione;
CONSIDERATO, inoltre, che il medesimo art. 6, comma 4 lettera a) del Regolamento prevede che le Strutture Regionali Attuatrici concorrano alla definizione dei criteri di selezione delle operazioni secondo le rispettive competenze settoriali;
DATO ATTO che nel rispetto della sopramenzionata procedura nella riunione del Comitato di Sorve-

glianza del 12 novembre 2015 sono stati approvati la metodologia da utilizzare nelle procedure di selezione, i criteri generali e i criteri specifici relativi ad alcune azioni del programma tra cui l'azione 2.3, e che con D.G.R. n. 2530 del 22 dicembre 2015 l'Esecutivo regionale ha preso atto di detta approvazione;
CONSIDERATO che l'Accordo di partenariato introduce gli elementi costitutivi della strategia nazionale per le aree interne del Paese definendo anche le modalità del finanziamento dei progetti d'area con il concorso dei fondi comunitari (FEASR, FESR, FSE) e delle risorse statali come disposto con Leggi di stabilità per gli anni 2014, 2015 e 2016 (legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge 23 dicembre 2014, n. 190 e legge 28 dicembre 2015, n. 208);
CONSIDERATO che con deliberazione n. 736 del 17 aprile 2014 la Giunta regionale ha approvato gli "Indirizzi per la definizione dei Programmi Operativi Regionali 2014- 2020 a valere sui fondi strutturali" indicando nella strategia per le aree interne una modalità di definizione ed attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo locale appropriata per il territorio montano regionale, da coordinare con gli interventi della misura "Sviluppo LEADER" del programma di sviluppo rurale 2014-2020;
CONSIDERATO che, ai fini dell'attuazione della strategia per le aree interne, i programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 prevedono uno specifico "investimento integrato territoriale" ai sensi dell'art. 36 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, denominato "ITI Aree interne";
CONSIDERATO che per la selezione delle aree interne della Regione Friuli Venezia Giulia è stata effettuata un'attività istruttoria congiunta di Regione e Stato, che si è avvalsa del Comitato nazionale aree interne coordinato dall'Agenzia per la coesione territoriale, Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (UVAL), con l'ausilio di un sistema di indicatori denominato "Diagnosi aree progetto";
CONSIDERATO che, a seguito dell' istruttoria da parte del Comitato nazionale aree interne, con DGR n. 597 del 2 aprile 2015 sono state approvate le seguenti tre aree interne regionali: "Alta Carnia"; "Dolomiti Friulane"; "Canal del Ferro-Val Canale";
TENUTO CONTO che il Servizio coordinamento politiche per la montagna ha formulato, in sinergia con il Partenariato dei territori interessati, alcune proposte di criteri relativamente all'azione 2.3 "Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - aree interne", "Dolomiti Friulane" e "Canal del Ferro-Val Canale", e che tali proposte sono state trasmesse, illustrate e discusse con il Partenariato durante l'incontro di data 11 dicembre 2017;
RILEVATO del pari che detti criteri risultano conformi al Programma ed alla strategia in esso sottesa e in linea con la metodologia e i criteri generali per l'Area pilota "Alta Carnia", approvati dal Comitato di Sorveglianza in procedura scritta di consultazione n. 4, prot. n. 22252 del 12 ottobre 2016, di cui la Giunta regionale prendeva atto con propria deliberazione n. 2607 del 29 dicembre 2016;
VISTA la propria deliberazione n. 2693 del 28 dicembre 2017, con cui si approvava preliminarmente il set dei criteri di che trattasi;
CONSIDERATO che, in seguito alle note dell'Autorità Ambientale di data 21 dicembre 2017 e 18 gennaio c.a. si rendeva opportuno convocare un ulteriore Tavolo di Partenariato in data 30 gennaio 2018, dal quale emergeva la necessità di modificare ed integrare il set preliminarmente approvato, e che le modifiche resesi necessarie hanno riguardato il rating di legalità, che è stato trasformato in criterio di priorità a parità di punteggio, nonché, limitatamente ai bandi relativi all'Area interna "Dolomiti friulane", il necessario possesso di certificazioni ambientali e di qualità inerenti il settore agroalimentare, della lavorazione del legno e del metallo;
CONSIDERATO inoltre che, in esito a tali modifiche, l'Autorità Ambientale si esprimeva positivamente in ordine alla compatibilità e sostenibilità dei suddetti criteri;
RILEVATO che, con riferimento alle aree "Dolomiti Friulane" e "Canal del Ferro Val Canale", così come già previsto per l'area pilota "Alta Carnia", si rendeva necessario attivare, in linea con la strategia e la descrizione dell'azione 2.3, due distinti bandi corrispondenti alle due attività previste dal Programma operativo, il primo, 2.3.a finalizzato a "Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici" e il secondo, 2.3.b, finalizzato a "Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT";
VISTA la propria deliberazione n. 255 del 9 febbraio 2018, con cui la Giunta regionale riteneva di approvare la proposta preliminare di criteri di selezione da presentare al Comitato di sorveglianza per la definitiva approvazione, alla luce di quanto sopra premesso;
RICHIAMATA la procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza n. 12, apertasi con nota prot. n. 5455 di data 15 febbraio 2018 e conclusasi in data 15 marzo 2018;
PRESO ATTO che entro il citato termine finale sono pervenute osservazioni da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, di cui si è tenuto conto nell'individuazione di ulteriori specifiche migliorative e per le quali sono state fornite adeguate rassicurazioni da parte dell'Autorità di Gestione;
CONSIDERATO che, in esito alla chiusura della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza di cui sopra, i criteri di selezione di che trattasi possono considerarsi approvati dal Comitato

medesimo;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione;
all'unanimità,

DELIBERA

1) di prendere atto dei criteri di selezione specifici delle operazioni finanziate a valere sul POR FESR 2014 - 2020 FVG, relative all'azione 2.3. "Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - aree interne" con particolare riferimento alle aree "Dolomiti Friulane" e "Canal del Ferro Val Canale", approvati dal Comitato di Sorveglianza nella formulazione di seguito riportata:

AREA INTERNA "DOLOMITI FRIULANE" - Bandi 2.3.a.3 e 2.3.b.3.
(Bando 2.3.a.3 riferito all'attività volta a "Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici e bando 2.3.b.3 riferito all'attività volta a "Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT").
Criteri di ammissibilità specifici:
Localizzazione degli aiuti per investimenti nell'area interna regionale delle Dolomiti Friulane come individuata dalla delibera di Giunta Regionale 2 aprile 2015, n. 597 e successive modifiche e integrazioni;
Criteri di valutazione specifici:
A. progetto presentato da PMI che lo realizza nell'area progetto delle Dolomiti Friulane, come individuata dalla deliberazione di Giunta regionale 2 aprile 2015, n. 597 e successive modifiche e integrazioni;
B. progetto presentato da PMI che rientrano nei seguenti settori:
 a) imprese del settore agroalimentare, escluse le imprese agricole;
 b) imprese che fabbricano prodotti in metallo;
 c) imprese che trasformano il legno o utilizzano prodotti in legno, con esclusione dell'utilizzazione boschiva, prima trasformazione e produzione di materiale legnoso combustibile, per quanto attiene alla filiera foresta-legno;
 d) imprese turistiche (valido solo per la linea di intervento 2.3.b.3).
C. coerenza con la Strategia di Specializzazione intelligente regionale (S3): progetti di investimento attinenti agli ambiti di specializzazione Agroalimentare, nonché Filiere produttive strategiche e rispettive traiettorie tecnologiche della S3. La coerenza con la S3 si intende estesa anche all'ambito di specializzazione Cultura, Creatività e Turismo e rispettive traiettorie tecnologiche della S3, per la sola linea di intervento 2.3.b.3;
D. capacità degli interventi di contribuire alla realizzazione degli investimenti in tecnologie abilitanti: progetti di investimento realizzati nei sei ambiti KET (micro/nanoelettronica, nanotecnologia, fotonica, materiali avanzati, biotecnologia industriale e tecnologie di produzione avanzate);
E. progetti presentati da imprese del settore turistico che incrementano il livello qualitativo dei servizi forniti alla clientela (valido solo per la linea di intervento 2.3.b.3);
F. capacità degli interventi di determinare una riduzione dell'impatto ambientale ed un miglior utilizzo delle risorse energetiche:
 a) investimenti volti all'utilizzo di materiali ecocompatibili, alla riduzione e al riciclo dei rifiuti, alla riduzione e all'abbattimento degli inquinanti;
 b) investimenti volti al risparmio delle risorse energetiche e all'efficienza energetica;
 c) investimenti volti risparmio delle risorse idriche;
 d) investimenti volti all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili
G. minori dimensioni aziendali: microimpresa e piccola impresa;
H. incremento occupazionale dell'impresa al termine del progetto;
I. imprenditoria femminile (definizione di cui al DPReg 312/2011 art. 3);
J. imprenditoria giovanile (definizione di cui al DPReg 55/2015 art. 3);
K. partecipazione dell'impresa a rete di impresa: progetti realizzati da imprese che partecipano a reti d'impresa regolarmente registrate presso la CCIAA ;
L. nuova impresa (impresa iscritta alla CCIAA da meno 12 mesi rispetto alla data di pubblicazione del bando);
M. realizzazione di prodotti brevettati o protetti da privativa industriale (valido solo per la linea di intervento 2.3.a.3);
N. PMI iscritte come start-up innovative nella Sezione speciale del Registro delle imprese, che hanno eventualmente natura di spin off aziendale;
O. possesso della certificazione forestale della catena di custodia per i prodotti legnosi (PEFC, FSC o altri disciplinari riconosciuti in base alla normativa vigente);
P. possesso delle certificazioni relative ai regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti:
- regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui

regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché regolamento (UE) n. 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»;
- regolamento (UE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
Q. ovvero avvalimento del marchio collettivo "Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA) - Marchio di qualità concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia" ai sensi della Legge Regionale 13 agosto 2002, n. 21.;
R. possesso di possesso di altre e diverse certificazioni di qualità e ambientali fornite da enti accreditati.

AREA INTERNA "CANAL DEL FERRO - VAL CANALE" - Bandi 2.3.a.4 e 2.3.b.4.
(Bando 2.3.a.4 riferito all'attività volta a "Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici e bando 2.3.b.4 riferito all'attività volta a "Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT").
Criteri di ammissibilità specifici:
Localizzazione degli aiuti per investimenti nell'area interna regionale denominata Canal del Ferro - Val Canale come individuata dalla delibera di Giunta Regionale 2 aprile 2015, n. 597 e successive modifiche e integrazioni.
Criteri di valutazione specifici:
A. progetto presentato da PMI che rientrano nei seguenti settori:
a) imprese del settore agroalimentare, escluse le imprese agricole;
b) imprese che trasformano il legno o utilizzano prodotti in legno, con esclusione dell'utilizzazione boschiva, prima trasformazione e produzione di materiale legnoso combustibile, per quanto attiene alla filiera foresta-legno;
c) imprese turistiche (valido solo per la linea di intervento 2.3.b.4).
B. coerenza con la Strategia di Specializzazione intelligente regionale (S3): progetti di investimento attinenti agli ambiti di specializzazione Agroalimentare, nonché Filiere produttive strategiche, limitatamente per quest'ultima alla filiera Sistema Casa e rispettive traiettorie tecnologiche della S3. La coerenza con la S3 si estende anche all'ambito di specializzazione Cultura, Creatività e Turismo e rispettive traiettorie tecnologiche della S3, per la sola linea di intervento 2.3.b.4;
C. capacità degli interventi di contribuire alla realizzazione degli investimenti in tecnologie abilitanti: progetti di investimento realizzati nei sei ambiti KET (micro/nanoelettronica, nanotecnologia, fotonica, materiali avanzati, biotecnologia industriale e tecnologie di produzione avanzate);
D. progetti presentati da imprese del settore turistico che incrementano il livello qualitativo dei servizi forniti alla clientela (valido solo per la linea di intervento 2.3.b.4);
E. capacità degli interventi di determinare una riduzione dell'impatto ambientale ed un miglior utilizzo delle risorse energetiche:
a) investimenti volti all'utilizzo di materiali ecocompatibili, alla riduzione e al riciclo dei rifiuti, alla riduzione e all'abbattimento degli inquinanti;
b) investimenti volti al risparmio delle risorse energetiche e all'efficienza energetica;
c) investimenti volti risparmio delle risorse idriche;
d) investimenti volti all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili
F. minori dimensioni aziendali: microimpresa e piccola impresa;
G. incremento occupazionale dell'impresa al termine del progetto;
H. imprenditoria femminile (definizione di cui al DPReg 312/2011 art. 3);
I. imprenditoria giovanile (definizione di cui al DPReg 55/2015 art. 3);
J. partecipazione dell'impresa a rete di impresa: progetti realizzati da imprese che partecipano a reti d'impresa regolarmente registrate presso la CCIAA ;
K. nuova impresa (impresa iscritta alla CCIAA da meno 12 mesi rispetto alla data di pubblicazione de bando);
L. realizzazione di prodotti brevettati o dotati di altra privativa industriale (valido solo per la linea di intervento 2.3.a.4);
M. PMI iscritte come start-up innovative nella Sezione speciale del Registro delle imprese, che hanno eventualmente natura di spin off aziendale;
N. possesso della certificazione forestale della catena di custodia per i prodotti legnosi (PEFC, FSC o altri disciplinari riconosciuti in base alla normativa vigente);
O. possesso delle certificazioni relative ai regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti:
- regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché regolamento (UE) n. 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo

e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»;
- regolamento (UE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
ovvero avvalimento del marchio collettivo "Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA) - Marchio di qualità concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia" ai sensi della Legge Regionale 13 agosto 2002, n. 21.

2) la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito internet del POR FESR FVG 2014-2020 e sul BUR.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_14_1_DGR_711_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 711
LR 9/2009, art. 4. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2018. Approvazione definitiva.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) che prevede che annualmente la Giunta regionale approvi il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza;
ATTESO che, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, lettere a), d) ed f) della suddetta legge regionale 9/2009, con tale Programma vengono definiti, oltre alle situazioni di criticità in ambito regionale con riferimento alle politiche della sicurezza, alla qualità della vita, all'ordinata e civile convivenza, anche gli interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali dei Comuni singoli o associati dotati di un Corpo di polizia locale e delle Unioni territoriali intercomunali, nonché le priorità, la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi;
CONSIDERATA l'ampia adesione degli enti locali alle progettualità finanziate con i Programmi sicurezza emanati negli anni precedenti, nonché la necessità manifestata dagli stessi di dare continuità alle iniziative già intraprese, di prevedere nuovi interventi per garantire standard di sicurezza sempre più elevati e di favorire l'operatività dei Corpi di polizia locale anche alla luce del nuovo assetto ordinamentale degli enti locali derivato dall'applicazione delle norme contenute nella legge regionale 12 dicembre 2014 n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative);
TENUTO CONTO delle criticità, evidenziate nel Programma stesso, che caratterizzano il territorio regionale sotto il profilo della sicurezza reale e percepita, che rendono evidente l'esigenza di continuare a sostenere interventi intesi a garantire un sempre più efficace controllo del territorio da parte delle polizie locali e a prevenire e contrastare i fenomeni delittuosi più diffusi;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 469 del 9 marzo 2018 con la quale è stato approvato in via preliminare il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2018 in cui si prevede il finanziamento degli interventi volti a garantire l'operatività dei Corpi di polizia locale nello svolgimento dei loro compiti istituzionali e nell'importante apporto recato dagli stessi anche nello sviluppo di politiche di sicurezza urbana, concedendo i finanziamenti agli enti locali dotati di tale struttura organizzativa indicata dalla legge regionale 9/2009 come quella più idonea a garantire un efficace controllo del territorio;
CONSIDERATO che, con la citata deliberazione n. 469/2018 si è ritenuto di promuovere, nell'ambito dei progetti proposti dalle Unioni, dai Comuni in regime differenziato ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26/2014 e dai Comuni singoli o associati, dotati di un Corpo di polizia locale, iniziative volte a favorire l'efficacia delle azioni delle polizie locali mediante la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico e infrastrutturale delle sale operative e dei locali sede del Corpo di polizia locale, la dotazione di strumenti tecnologicamente avanzati e condivisibili anche con le altre Forze dell'Ordine e il mantenimento dell'efficienza delle strumentazioni di cui sono dotati per lo svolgimento dei compiti d'istituto, nonché iniziative volte alla rassicurazione dei cittadini;
PRESO ATTO che l'articolo 26, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), consente al Comune di Sappada di acce-

dere agli interventi regionali in materia di sicurezza urbana per l'anno 2018 anche in deroga alle norme che prescrivono l'obbligo di essere dotato di un Corpo di polizia locale conforme ai principi organizzativi di cui all'articolo 10 della legge regionale 9/2009;
CONSIDERATO che per l'approvazione definitiva del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9/2009 deve essere sentito il Consiglio delle Autonomie locali ed acquisito il parere della Commissione consiliare competente;
VISTO il parere favorevole espresso nella seduta del 15 marzo 2018 dalla V Commissione permanente del Consiglio regionale sul Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2018 nel testo presentato in tale sede e con la modifica proposta dalla Commissione di estendere gli interventi di parte corrente relativi alla prevenzione e al contrasto, oltre che dei fenomeni delittuosi, anche dell'allarme sociale percepito derivante dal fenomeno dell'immigrazione clandestina;
RITENUTO di accogliere la proposta sopra indicata e di adeguare conseguentemente il testo del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2018;
VISTO il parere favorevole sul Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2018, espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 20 marzo 2018, con la modifica apportata al paragrafo 7.3 relativamente al termine per la presentazione delle domande da parte degli enti locali, stabilito in sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione definitiva del Programma;
DATO ATTO che la modulistica per la presentazione della domanda di finanziamento, da pubblicare nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione Polizia locale e sicurezza, è approvata con successivo decreto del Direttore centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme;
RITENUTO pertanto di approvare in via definitiva il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2018, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare in via definitiva il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2018, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'approvazione della modulistica per la presentazione della domanda di finanziamento, da pubblicare nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it , nella sezione Polizia locale e sicurezza, è approvata con successivo decreto del Direttore centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme;
3. la presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 711 DEL 21 MARZO 2018

PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA

ANNO 2018

I SEZIONE

1. Analisi delle situazioni di criticità in materia di sicurezza, qualità della vita e dell'ordinata e civile convivenza rilevate sul territorio regionale - articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (*Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale).*

La sicurezza non è solo un valore giuridico, normativo o politico ma anche sociale, in quanto è uno dei pilastri fondamentali della società e costituisce la base della libertà e dell'uguaglianza per lo sviluppo pieno di ogni individuo.

La crisi dell'economia che ha investito i vari settori ha comportato notevoli difficoltà oltre che sul piano economico, anche su quello sociale e ha contribuito a mutare notevolmente anche i fabbisogni e le situazioni di pericolo nell'ambito della sicurezza percepita dalla popolazione, che spesso non coincide esattamente con la situazione reale della sicurezza sotto il profilo dei reati commessi.

Tra i fattori che alimentano il senso di insicurezza percepito dalla popolazione, oltre alla situazione economica e le dinamiche sociali in cui si annidano situazioni di inciviltà e degrado che, pur non sfociando in atti illeciti, destano preoccupazione nella popolazione, vi è certamente anche il fenomeno migratorio, la cui gestione costituisce effettivamente un rilevante problema per tutte le amministrazioni statali e locali coinvolte[1].

Le politiche di sicurezza urbana devono quindi sperimentare azioni volte a ridurre l'insicurezza del vivere quotidiano anche con riferimento alla sua dimensione percettiva sia con riferimento a fenomeni diversi da quelli penalmente sanzionati, con la conseguenza che gli attori istituzionali sono, oltre allo Stato, le regioni e gli altri livelli di governo territoriale, in particolare gli enti locali.

E in tal senso, si è sempre ritenuto fondamentale che le azioni progettate fossero realizzate con modalità sinergiche tra i vari soggetti istituzionali che, a diversi livelli e con le rispettive competenze, agiscono propriamente nel campo dell'ordine pubblico e della sicurezza civica, oltre che in altri settori

[1] Tratto dall'intervento del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste all'Assemblea per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario 2018.

che implicano uno stretto contatto con determinate fasce della popolazione particolarmente esposte a pericoli sul piano della sicurezza.

Per rispondere a tali esigenze sono stati anche definiti vari strumenti di natura pattizia, stipulati tra lo Stato, la Regione e gli enti locali, che sono sfociati nella stipula dei Protocolli d'intesa siglati dal Ministero dell'Interno e la Regione Friuli Venezia Giulia (da ultimo il protocollo siglato il 21 febbraio 2018), nonché nei patti locali che hanno coinvolto gli organi periferici dello Stato, la Regione e gli enti locali.

La collaborazione tra le Forze dell'ordine, la Polizia locale, gli enti locali e le istituzioni come le scuole ha permesso di progettare azioni idonee ad incidere sul senso di sicurezza della popolazione creando tra tali soggetti una proficua collaborazione nella programmazione e nella verifica dell'efficacia delle azioni intraprese.

Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene opportuno mantenere il sostegno alle politiche di sicurezza intraprese finora sul territorio regionale dai diversi soggetti istituzionali preposti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.

La problematica deve essere affrontata tenendo conto del contesto territoriale delle aree del territorio regionale che presentano situazioni differenziate sia sotto il profilo dell'urbanizzazione che della dimensione territoriale.

La programmazione delle politiche di sicurezza intraprese dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito dei Programmi annuali emanati ai sensi della legge regionale 9/2009 delinea le azioni da intraprendere sul territorio al fine di prevenire e contrastare le situazioni di criticità, cercando di sviluppare nel contempo un maggiore senso di sicurezza percepito.

Nel perseguimento di questo obiettivo la Regione riconosce un ruolo fondamentale alle strutture organizzative della polizia locale anche nelle azioni da intraprendere nel settore della sicurezza urbana dove lo sviluppo di modelli di vigilanza sul territorio, proprio per la loro prossimità, sono sempre molto sentiti dall'opinione pubblica.

I criteri per la concessione dei finanziamenti previsti dal Programma intendono promuovere i Corpi di polizia locale individuati dalla legge regionale 9/2009 come le strutture organizzative più idonee a garantire adeguati livelli di sicurezza nelle realtà di riferimento. Coerentemente con il sistema delle autonomie locali delineato nella legge regionale 26/2014, particolare attenzione è rivolta ai Corpi di polizia locale costituiti presso le Unioni, senza trascurare le forme di collaborazione tra enti locali per lo svolgimento associato del servizio.

2. **Valutazioni e obiettivi**.

All'esito dell'analisi sopra fatta, emerge chiaramente la necessità di attivare politiche di sicurezza volte a favorire il contrasto e la prevenzione dei reati che destano allarme e preoccupazione nella popolazione, agendo su più fronti.

Il conferimento delle funzioni di polizia locale alle Unioni, che trova il suo completamento a partire da luglio 2018 con l'istituzione del Corpo di polizia locale nella generalità delle Unioni, salvi i Comuni in regime differenziato, rende indispensabile dotare tali Corpi di adeguate infrastrutture relative alle sale operative e alle sedi, nonché di strumentazioni tecnologicamente avanzate, come quelle per la lettura delle targhe dei veicoli capaci di individuare anche le auto rubate spesso utilizzate per incursioni ladresche, oltre che di autoveicoli idonei a garantire un efficace pattugliamento dei territori.

Si tratta quindi di adottare politiche di sicurezza intese a:

- favorire interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico e infrastrutturale delle sale operative e delle sedi dei Corpi di polizia locale;
- favorire il controllo del territorio garantendo l'utilizzo da parte dei Corpi di polizia locale di veicoli e di adeguati ed efficienti strumenti di rilevazione, tecnologicamente avanzati e in grado di sviluppare sinergie anche con le altre Forze di Polizia;
- incentivare le iniziative volte a prevenire e contrastare fenomeni criminosi commessi a danno dei soggetti socialmente più deboli, con particolare riferimento agli anziani vittime di truffe e raggiri, e le donne contro le quali sono sempre più spesso resi noti episodi di *stalking* e maltrattamenti fino al fenomeno del femminicidio, fenomeni criminosi quali le truffe informatiche e fenomeni di devianza sociale che investono la popolazione giovanile con particolare riguardo bullismo e al cyberbullismo.

Sono stati individuati altresì interventi volti a garantire la costante manutenzione dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale in modo da favorirne la continua funzionalità, nonché a favorire i contatti radio tra le sale operative e le pattuglie sul territorio e l'aggiornamento dei *software* di gestione dei sistemi di videosorveglianza cittadina idonei a rendere più chiare e utili le immagini e consentire l'eventuale ampliamento del sistema con il posizionamento di altri punti di ripresa.

II SEZIONE

Interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali delle Unioni territoriali intercomunali, ivi compresi gli interventi connessi alle funzioni di polizia locale dei Comuni singoli o associati e delle Unioni Territoriali Intercomunali, dotati di un Corpo di polizia locale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 9/2009.

1. Obiettivi.

La seconda Sezione del Programma 2018 disciplina i finanziamenti per la realizzazione di progetti locali, proposti dalle Unioni territoriali intercomunali (di seguito Unioni) e dai Comuni singoli e associati, dotati di un Corpo di polizia locale, volti a favorire migliori condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento mediante il finanziamento degli interventi, descritti nel paragrafo **3.**, finalizzati a supportare l'operatività dei Corpi di polizia locale.

2. Enti locali beneficiari degli interventi.

2.1 La domanda di finanziamento è presentata, con le modalità previste al paragrafo 7, esclusivamente dagli enti locali che, al momento della presentazione della domanda, sono dotati di un Corpo di polizia locale conforme a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 9/2009 e siano altresì:

a) Unioni Territoriali Intercomunali, in nome e per conto dei Comuni partecipanti, ad eccezione dei Comuni che svolgono il servizio di polizia locale in regime differenziato ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26/2014;

b) Unioni territoriali intercomunali o Comuni, che siano capofila di forme collaborative per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale per conto degli enti locali che ne fanno parte;

c) Comuni che svolgono il servizio di polizia locale in regime differenziato;

d) Comuni che svolgono il servizio di polizia locale singolarmente.

2.2 Sono inammissibili le domande presentate singolarmente dagli enti facenti parte di Unioni, ad eccezione dei Comuni che svolgono il servizio di polizia locale in regime differenziato.

3. Interventi finanziabili.

3.1 Sono finanziabili i progetti presentati dagli enti locali indicati nel paragrafo **2.1**, dotati di un Corpo di polizia locale, relativi a:

a) **<u>Interventi di parte capitale:</u>**

1) spese per ristrutturazione e adeguamento tecnologico e infrastrutturale delle sale operative e dei locali sede del Corpo di polizia locale, limitatamente ai soggetti indicati al paragrafo **2.1** lettere **a), b) e c)**;

2) spese per l'acquisto, attivazione e utilizzo di dispositivi fissi e mobili per la lettura targhe dei veicoli e relativi software e licenze di gestione, di dotazioni tecnico strumentali; spese per l'acquisto di veicoli a motore in dotazione alla polizia locale con relative livree e allestimenti e spese per l'implementazione dei collegamenti attinenti ai sistemi di comunicazione e informatici in uso al Corpo di polizia locale;

3) spese per la straordinaria manutenzione degli impianti di videosorveglianza e delle strumentazioni e dotazioni elencate al punto **2)** del Corpo di polizia locale;

b) **<u>Interventi di parte corrente:</u>**

1) spese per manutenzione ordinaria, pagamento tasse di proprietà, spese di revisione, pagamento premi assicurativi e adeguamento livree dei veicoli a motore in dotazione alla polizia locale, manutenzione ordinaria delle strumentazioni e delle dotazioni in uso alla polizia locale, aggiornamento *software* di gestione della videosorveglianza cittadina;

2) spese per interventi, da realizzarsi anche in collaborazione con la polizia locale e/o con le forze di polizia dello Stato, volti a prevenire e contrastare sia fenomeni delittuosi contro le donne, truffe e raggiri rivolti agli anziani, truffe informatiche, comportamenti devianti nella popolazione giovanile come il bullismo, il cyberbullismo e il vandalismo, sia l'allarme sociale percepito derivante dal fenomeno dell'immigrazione clandestina;

3) spese per l'acquisto delle divise ordinarie ed operative per gli operatori di polizia locale, comprensive degli strumenti operativi obbligatori, della tessera personale, dei distintivi di riconoscimento e di grado.

4. Definizioni.

4.1 Nell'attuazione del presente Programma trovano applicazione le seguenti definizioni:

a) Per «regime differenziato», in applicazione dell'articolo 29 della legge regionale 26/2014, si intendono i comuni che pur aderendo all'Unione, nel momento in cui la funzione di polizia locale viene svolta tramite l'Unione, svolgono l'esercizio delle funzioni di polizia locale in forma singola .

b) ai fini di quanto previsto al paragrafo **3.1, lettera a), n. 1)**, l'intervento può avere oggetto la ristrutturazione, ivi compreso l'adeguamento tecnologico e infrastrutturale anche con riferimento all'acquisto di dotazioni informatiche e alla conformità alla normativa sulla sicurezza delle armerie e sulla protezione dei dati personali, dei locali adibiti a sala operativa e a sede dei Corpi di polizia locale dei soggetti indicati al paragrafo **2.1**, lettere a), b) e c).

c) ai fini di quanto previsto al paragrafo **3.1, lettera a), n. 2)**, l'intervento ha ad oggetto le spese per l'acquisto di strumenti fissi o mobili di rilevazione targhe nonché dei *software* e delle licenze per l'utilizzo e l'interconnessione dello stesso con le necessarie banche dati; le spese di investimento per l'acquisto o la sostituzione delle dotazioni tecnico-strumentali in uso alla polizia locale (a titolo esemplificativo: autovelox, telelaser, droni); le spese per l'acquisto dei veicoli a motore in dotazione alla polizia locale ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento emanato con D.P.Reg. 10 gennaio 2018, n. 01/2018, con le livree e gli allestimenti di cui all'articolo 6 del medesimo Regolamento e le spese per l'implementazione dei collegamenti attinenti ai sistemi di comunicazione e informatici in uso alla polizia locale *;*

d) ai fini di quanto previsto al paragrafo **3.1, lettera a), n. 3)**, le spese di manutenzione straordinaria possono riguardare gli impianti di videosorveglianza, gli strumenti fissi e mobili di rilevazione targhe e altre strumentazioni di cui al punto **3.1, lettera a), n. 2)**;

–

e) ai fini di quanto previsto al paragrafo **3.1, lettera b), n. 1)**, le spese relative all'aggiornamento *software* di gestione della videosorveglianza cittadina sono quelle relative alla sostituzione di componenti di uguale funzione più recente e/o all'installazione di una nuova versione di programmi più avanzati;

f) le spese di cui al paragrafo **3.1, lettera b), n. 2)**, riguardano interventi e specifiche progettualità per il contrasto alla violenza di genere, a favore delle fasce deboli della popolazione maggiormente esposte a fenomeni di criminalità e a rischio di incolumità personale (anziani e bambini) e per la prevenzione e il contrasto delle truffe informatiche e dell'allarme sociale percepito derivante dal fenomeno dell'immigrazione clandestina, che possono concretarsi a titolo esemplificativo nell'organizzazione di corsi informativi e/o di tecniche di autodifesa e nell'attuazione di altre iniziative ritenute idonee a garantire la sicurezza dei soggetti individuati;

g) ai fini di quanto previsto al paragrafo **3.1, lettera b), n. 3),** l'acquisto può riguardare tutti o anche soltanto alcuni dei capi di abbigliamento relativi alle divise ordinarie e operative, nelle versioni estiva e invernale e relativi distintivi di riconoscimento (allegato D del D.P.Reg. n. 01/2018), dotazioni obbligatorie (allegato E), tessera personale (allegato C), nonché i distintivi di grado (D.P.Reg. n. 41/2016).

5. Criteri per la concessione dei contributi.

5.1 I finanziamenti previsti dal presente Programma sono concessi agli enti locali con le modalità previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i. (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso) mediante procedimento a graduatoria.

5.2 Ai fini della formazione della graduatoria si applicano i seguenti punteggi:

Unioni territoriali intercomunali	punti 15
Comuni in regime differenziato	punti 12
Forme collaborative tra Enti locali	punti 10
Comuni singoli	punti 5

5.3 A parità di punteggio viene data priorità agli enti richiedenti aventi maggiore popolazione nel territorio di riferimento. A tal fine la popolazione residente è calcolata in base alla più recente rilevazione disponibile validata dall'Istat.

6. Misura del contributo.

6.1 I progetti presentati sono finanziati secondo l'ordine decrescente di graduatoria previsto nel paragrafo **5.** ed entro i seguenti limiti massimi per ogni beneficiario:

a) gli interventi di cui al **paragrafo 3.1, lettera a), n. 1),** sono finanziati in base al numero di unità operative appartenenti ai Corpi di polizia locale dei soggetti indicati al paragrafo **2. 1** lettere a), b) e c), al momento della presentazione della domanda, con le seguenti modalità:

lettera a), n. 1) (locali sale operative e sedi polizia locale)		
N. operatori polizia locale	Unioni	Comuni in regime differenziato Forme collaborative
Fino a 20	€ 70.000	€ 50.000
Oltre 20	€ 90.000	€ 60.000

b) gli interventi di cui al **paragrafo 3.1, lettera a), n. 2)**, sono finanziati in base al numero di unità operative appartenenti ai corpi di polizia locale al momento della presentazione della domanda dei soggetti indicati al paragrafo **2.1**, con le seguenti modalità:

lettera a), n. 2) (sistema rilevazione targhe, veicoli, ecc.)			
N. operatori polizia locale	Unioni	Comuni in regime differenziato Forme collaborative	Comuni singoli
Fino a 50	€ 50.000	€ 35.000	€ 30.000
Oltre 50	€ 60.000	€ 45.000	€ 40.000

c) gli interventi di cui al **paragrafo 3.1, lettera a), n. 3)**, sono finanziati in base al numero di unità operative appartenenti ai corpi di polizia locale al momento della presentazione della domanda dei soggetti indicati al paragrafo **2.1**, con le seguenti modalità:

lettera a), n. 3) (straordinaria manutenzione)			
N. operatori polizia locale	Unioni	Comuni in regime differenziato Forme collaborative	Comuni singoli
Fino a 50	€ 30.000	€ 20.000	€ 15.000
Oltre 50	€ 40.000	€ 30.000	€ 20.000

d) gli interventi di cui al **paragrafo 3.1, lettera b), n. 1)** in base al numero di unità operative appartenenti ai corpi di polizia locale, al momento della presentazione della domanda dei soggetti indicati all'art. **2.1**, con le seguenti modalità:

lettera b), n. 1) (manutenzione ordinaria)	
N. operatori polizia locale	Unioni - Comuni in regime differenziato - Forme collaborative - Comuni singoli
Fino a 20	€ 10.000
Da 21 a 40	€ 15.000
Oltre 40	€ 20.000

_

e) interventi di cui al **paragrafo 3.1, lettera b), n. 2)** in base alla popolazione residente al momento della presentazione della domanda dei soggetti indicati al paragrafo **2.1**, calcolata in base alla più recente rilevazione disponibile validata dall'Istat, con le seguenti modalità;

lettera b), n. 2) (attività di prevenzione rivolta alla popolazione)	
Popolazione residente	Unioni - Comuni in regime differenziato - Forme collaborative - Comuni singoli
Fino a 30.000 abitanti	€ 8.000
Da 30.001 a 100.000 abitanti	€ 10.000
Oltre 100.000 abitanti	€ 15.000

f) gli interventi di cui al **paragrafo 3.1, lettera b), n. 3,** in base al numero di unità operative appartenenti ai corpi di polizia locale dell'ente locale o della forma collaborativa richiedente, al momento della presentazione della domanda dei soggetti indicati al paragrafo **2.1**, con le seguenti modalità:

lettera b), n. 3) (divise ordinarie e operative)	
N. operatori polizia locale	Unioni - Comuni in regime differenziato - Forme collaborative - Comuni singoli
Fino a 20	€ 10.000
Da 21 a 40	€ 12.000
Oltre 40	€ 18.000

6.2 Con riferimento al paragrafo **6.1**, la determinazione degli operatori del Corpo deve farsi con riferimento alle figure professionali appartenenti alla polizia locale e dipendenti dall'ente locale con contratto di lavoro tempo indeterminato. Gli eventuali rapporti di lavoro a tempo parziale sono considerati in relazione all'orario di lavoro effettivamente svolto (es. n. 2 operatori con contratto di lavoro a tempo parziale di 18 ore settimanali ciascuno, costituiscono n. 1 unità operativa). Qualora l'ente richiedente sia una forma collaborativa o un'Unione si considerano gli operatori complessivi appartenenti al Corpo di polizia locale associato.

7. Modalità di presentazione della domanda.

7.1 Gli enti locali interessati all'erogazione del finanziamento presentano alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza, apposita domanda utilizzando il modulo che sarà approvato con decreto del Direttore centrale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme e pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione "Polizia locale e sicurezza" e contenente:

a) l'indicazione del soggetto richiedente e, per le Unioni e le forme collaborative, l'indicazione dei Comuni partecipanti;

b) l'indicazione, per ciascuno degli interventi previsti, del fabbisogno e della spesa presunta e breve sintesi dell'intervento che si intende realizzare;

c) le dichiarazioni utili all'applicazione dei punteggi per la formazione della graduatoria e la determinazione delle somme massime finanziabili.

7.2 Per le forme collaborative dovrà essere allegata alla domanda copia della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di polizia locale vigente al momento della presentazione della domanda.

7.3 Le domande, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente o, in caso di forma collaborativa, dal legale rappresentante dell'ente capofila, dovranno essere inviate per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it, entro il **sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione** della deliberazione di approvazione definitiva del presente Programma.

8. Periodo di tempo in cui possono essere sostenute le spese per le quali è richiesto il finanziamento.

8.1 Ai sensi della legge regionale 7/2000, si considerano ammissibili a finanziamento le spese sostenute dagli enti beneficiari dalla data di presentazione della domanda al **31 ottobre 2019.**

9. Modalità di attuazione

9.1 Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 9/2009, la Giunta regionale ripartisce le risorse fra i richiedenti.

9.2 I finanziamenti erogati devono essere utilizzati per l'esecuzione degli interventi conformemente a quanto indicato all'atto della presentazione della domanda. Successivamente all'approvazione della graduatoria sono ammesse variazioni nell'ambito di ciascun intervento previa autorizzazione del Servizio regionale competente, purché tali variazioni non comportino modifiche sostanziali al progetto. Nel caso di variazione non ammessa o non autorizzata l'Amministrazione regionale procede alla revoca del contributo erogato per l'intervento interessato dalla variazione.

9.3 Ai fini dell'istruttoria il Servizio regionale competente provvede a richiedere agli interessati la documentazione mancante, ovvero ulteriori informazioni necessarie. Gli enti sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di inammissibilità del finanziamento degli interventi a cui la documentazione o le informazioni si riferiscono.

10. Erogazione del contributo e modalità di rendicontazione.

10.1 Alla liquidazione del finanziamento concesso si procede, previa richiesta dell'ente beneficiario, con decreto del direttore del Servizio regionale competente. La richiesta di liquidazione deve contenere l'indicazione per quali interventi si è ritenuto di acquisire il CUP, comunicando il relativo codice, e per quali invece tale acquisizione non risulti necessaria.

10.2 In conseguenza dell'applicazione delle norme contenute nella legge regionale 26/2014, la liquidazione dei finanziamenti concessi ai Comuni capofila delle forme collaborative esistenti al momento della presentazione della domanda è subordinata alla presentazione al Servizio regionale competente di una comunicazione, resa dal medesimo Comune capofila beneficiario, sull'avvenuta stipula di accordi sulle modalità di gestione dei rapporti finanziari relativi all'attuazione dei progetti presentati.

10.3 In caso di impossibilità a realizzare tutti o parte degli interventi finanziati, l'Ente beneficiario dei finanziamenti ne dà comunicazione al Servizio regionale competente al fine dell'eventuale rideterminazione del finanziamento concesso.

10.4 La rendicontazione delle spese sostenute con il finanziamento regionale è effettuata nelle forme previste dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro il **31 dicembre 2019**.

11. Termini dei procedimenti.

11.1 Il procedimento di concessione dei finanziamenti si conclude con l'adozione della delibera di riparto da parte della Giunta regionale, come indicato nel paragrafo **9.1** da adottarsi entro 90 giorni dal termine di cui al paragrafo **7.3**.

11.2 Il provvedimento di riparto è pubblicato sul sito web della Regione all'indirizzo web:
http://www.regione.fvg.it/asp/delibere/ e nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali della Regione all'indirizzo web:
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Fin_reg_2018/index.html.

11.3 Il provvedimento di concessione del finanziamento è comunicato ai beneficiari entro quindici giorni dalla sua adozione.

11.4 Il procedimento di erogazione del finanziamento concesso è concluso entro 90 giorni decorrenti dalla richiesta di cui al paragrafo **10.1**.

11.5 Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di rendicontazione indicato al paragrafo **10.4** è adottato il decreto di approvazione della rendicontazione ovvero, in caso di mancata rendicontazione, viene comunicato ai beneficiari il provvedimento di revoca totale o parziale dei finanziamenti concessi.

12. Revoca dei contributi concessi

12.1 L'Amministrazione regionale provvede alla revoca totale o parziale dei finanziamenti concessi con il presente Programma secondo i seguenti criteri:

a) revoca parziale (in relazione all'intervento modificato): modifiche non ammesse o non autorizzate ai sensi del paragrafo **9.2**;

b) revoca totale o parziale (dei finanziamenti relativi all'intervento non rendicontato) in caso di mancata rendicontazione entro i termini previsti dal paragrafo **10.4**.

13. Risorse disponibili per l'attuazione del Programma

13.1 Le risorse finanziarie attualmente disponibili per l'attuazione del presente Programma, tenuto già conto dello spostamento di euro 500.000,00 dalla spesa corrente alla spesa in conto capitale previsto dal DDL 252 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 14 marzo 2018, sono indicate nel seguente prospetto:

Missione 03 Programma 02 Macroaggregato 203		**Descrizione interventi**	**Stanziamento**
Capitolo 1717	*Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza-interventi realizzati dagli enti locali-parte capitale*	**Interventi di parte capitale. Paragrafo 3.1, lettera a)**	**€ 1.500.000,00**
Totale macroaggregato 203			**€ 1.500.000,00**
Missione 03 Programma 02 Macroaggregato 104		**Descrizione interventi**	**Stanziamento**
Capitolo 1710	*Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza-interventi realizzati dagli enti locali-parte corrente*	**Interventi di parte corrente. Paragrafo 3.1, lettera b)**	**€ 500.000,00**
Totale macroaggregato 104			**€ 500.000,00**
Totale			**€ 2.000.000,00**

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_14_1_DGR_713_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 march 2018, n. 713
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca Feamp 2014-2020. Approvazione del bando della misura 1.41 "Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici" paragrafo 2 "Sostituzione o ammodernamento di motori principali" della priorità 1 del Regolamento (UE) n. 508/2014 per l'attuazione del programma Feamp.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, recante approvazione del "Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020";
VISTO il DM 1622 del 16 febbraio 2014 con il quale, tra l'altro, si individua nella Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura del MiPAAF l'Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020, in seguito AdG;
VISTA la L. 29 dicembre 1990, n. 428 concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1990" che all'art. 4, comma 3 prevede che i provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni comunitarie siano adottati d'intesa tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;
CONSIDERATO che il Programma Operativo di cui alla soprarichiamata Decisione C(2015) 8452/2015 individua per la programmazione FEAMP le Regioni come Organismi Intermedi, in seguito OI, responsabili, per il territorio di riferimento, della gestione di parte delle misure previste dal Programma e dei relativi Fondi;
CONSTATATO che con DM 1034 del 19 gennaio 2016 è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del FEAMP 2014-2020 rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni;
VISTO l'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le Province autonome che assegna alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'importo di cofinanziamento del Fondo europeo di € 8.957.579 pari al 3,10% della quota parte di risorse attribuite alle Regioni;
VISTO l'Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari marittimi (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, sancito nella seduta del 9 giugno 2016 con intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, repertorio atti n. 102 del 9 giugno 2016, che in particolare:
- approva il piano finanziario articolato per fonte finanziaria (UE, Stato, Regioni), priorità e misura,
- identifica le funzioni dell'AdG e dell'Autorità di certificazione e le modalità di delega della stessa agli OI,
- definisce le funzioni del Tavolo Istituzionale tra l'AdG e gli OI,
- elenca le misure a competenza esclusiva degli OI e dello Stato e le misure condivise tra OI e lo Stato,

- attribuisce le risorse complessive a ciascun OI per singola misura in applicazione della percentuale di riparto indicata nell'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1096 del 17 giugno 2016 che, in particolare, prende atto del piano finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui al Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020, suddiviso misure come definito nell'ambito dell'Accordo Multiregionale;
VISTO il capitolo 11 "Modalità di attuazione" del Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014-2020, ed in particolare il paragrafo 11.2 che prevede l'istituzione di un Tavolo Istituzionale tra l'AdG e gli OI per garantire coordinamento strategico ed operativo tra gli interventi attuati a livello centrale e regionale;
PRESO ATTO che il Comitato di Sorveglianza del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020, istituito a norma dell'art. 47 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ha approvato, in data 25.5.2016, i criteri di selezione per la concessione degli aiuti per tutte le misure d'intervento, con esclusione delle misure relative alla Community-Led Local Development (CLLD), previste dal Programma;
CONSIDERATO che il Tavolo Istituzionale, nella seduta del 6 dicembre 2016, ha approvato i documenti, necessari ad assicurare una corretta ed uniforme attuazione della programmazione FEAMP 2014-2020 sul territorio nazionale tra i quali le Linee Guida di ammissibilità delle Spese e le disposizioni attuative di misura per l'attuazione delle misure a gestione regionale;
CONSTATATO che il Tavolo Istituzionale nelle successive sedute ha rivisto ed aggiornate le citate disposizioni attuative di misura;
CONSIDERATO che detti documenti, rappresentano gli elementi necessari per la predisposizione dei bandi da parte dell'AdG e degli OI per le misure di propria competenza;
CONSTATA la necessità di dare corso all'ammodernamento delle imbarcazioni di pesca ed in particolare la sostituzione dei motori;
VISTA la deliberazione n. 602 del 15 marzo 2018 con la quale la Giunta regionale prende atto delle modifiche al piano finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui al Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020, come definite per misura dal Tavolo Istituzionale;
RITENUTO di dare attuazione alla Misura 1.41.2 "Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici" paragrafo 2 "Sostituzione o ammodernamento di motori principali" della priorità 1 del regolamento (UE) n. 508/2014 per l'attuazione del programma FEAMP con apposito bando con le risorse, complessivamente disponibili per la misura, corrispondenti a € 99.344,00;
CONSIDERATO che l'Allegato A), alla presente delibera, Misura 1.41.2 "Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici", è stato redatto con riferimento ai documenti approvati dal Tavolo istituzionale;
RITENUTO opportuno quindi di approvare l'Allegato A) alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, e successive modifiche e integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa è approvato il bando per gli interventi previsti dalla Misura 1.41.2 "Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici" paragrafo 2 "Sostituzione o ammodernamento di motori principali" della priorità 1 del regolamento (UE) n. 508/2014 per l'attuazione del programma FEAMP allegato A) alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che contiene le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti.
2. La presente delibera è pubblicata nel sito informatico dell'Amministrazione regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

ALLEGATO A

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Priorità n. 1 – Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

BANDO DI ATTUAZIONE

Misura 1.41 par. 2

Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici

Art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014

Marzo 2018

ALLEGATO A

1. Documentazione informatica

Tutta la documentazione in formato elettronico inerente il presente bando è disponibile nella sezione dedicata al FEAMP 2014-2020 del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al seguente indirizzo:

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FOGLIA11/FOGLIA5/

2. Descrizione tecnica della misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 41, par. 2
Priorità del FEAMP	1 – Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	4 – Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
Misura	MISURA 1.41 – Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici
Sottomisura	MISURA 1.41 - art. 41 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014
Finalità	Sostegno per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari
Beneficiari	Armatori d'imbarcazioni da pesca;
Cambiamenti climatici	La Misura contribuisce con un coefficiente del 100% al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico
Responsabile del procedimento	Dott. Sergio Cristante Tel. 0432 555198 e-mail: sergio.cristante@regione.fvg.it

3. Area territoriale di attuazione

I motopescherecci oggetto dell'intervento devono essere iscritti nel Registro comunitario della flotta ed in uno dei compartimenti marittimi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

4. Obiettivi della Misura

La Misura in oggetto si propone l'obiettivo di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci, conformemente all'obiettivo principale della strategia Europa 2020, attraverso il sostegno per la sostituzione dei motori principali. A questo proposito è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione, sia le operazioni riguardanti congiuntamente motori principali ed ausiliari, che le operazioni riservate alle imbarcazioni più grandi (in termini di kW del motore, di dimensioni e di GT).

La vetustà degli apparati motori, infatti, incide sui consumi, sull'emissione di gas e sulle perdite di oli e carburanti e per questo i criteri di selezione premiano quelle operazioni che hanno ad oggetto i motori e le imbarcazioni meno recenti.

ALLEGATO A

Tutto quanto sopra è in linea con l'obiettivo tematico del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020, di sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori (O.T. 4).

In sintesi l'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 41 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci.

5. Criteri di ammissibilità relativi all'operazione

Il FEAMP può sostenere operazioni che soddisfano i seguenti criteri:

- applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente;
- il motore, principale, oggetto del sostegno è stato certificato ufficialmente ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1224/2009 "certificazione della potenza del motore";
- l' imbarcazione da pesca appartiene ad un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;
- l'imbarcazione da pesca ha lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri a condizione che il nuovo motore non abbia più potenza, espressa in kW, rispetto al motore attuale;
- per le imbarcazioni da pesca non soggette alla certificazione della potenza del motore, il sostegno è concesso unicamente per la sostituzione del motore principale riguardo al quale la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all'articolo 41 del Reg. (CE) n. 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nella licenza di pesca;
- l'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi italiani;
- l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al Programma Operativo (di seguito PO) FEAMP.

Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.

6. Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili gli interventi di sostituzione di motori principali riguardanti motopescherecci che soddisfano le seguenti condizioni:

a) motopescherecci che praticano la **«pesca costiera artigianale»**, ovvero la pesca praticata da pescherecci di **lunghezza fuori tutto** CE (art. 2 Reg. (CE) n. 2930/1983) **inferiore a 12 metri** e che **non utilizzano**

ALLEGATO A

sistemi/attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato del Reg. (CE) 1799/2006 che modifica il Reg. (CE) n. 26/2004.

b) che appartengono ad un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;

c) che abbiano effettuato almeno **120 giorni di attività di pesca dal 1.03.2016 al 28.02.2018 come risultante da idonea documentazione**: log book, documentazione fiscale, documentazione di trasporto, libretto carburante, note di vendita.

Non sono ritenuti ammissibili gli interventi che prevedono la **sostituzione del motore con maggiore potenza**, espressa in kW, rispetto al motore da sostituire. Non sono altresì ritenuti ammissibili gli interventi che prevedono la detaratura dei motori.

Non sono ritenuti ammissibili gli interventi su unità da pesca appartenenti alla V categoria (imbarcazione asservite ad impianti).

Il sostegno è concesso unicamente per la sostituzione di motori principali che siano stati certificati ufficialmente ai sensi dell'art. 40, par. 2, del Reg. (CE) 1224/2009 – "certificazione della potenza del motore".

In deroga, per i pescherecci non soggetti alla certificazione della potenza del motore, il sostegno è concesso unicamente per la sostituzione di motori principali riguardo ai quali la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all'art. 41 del Reg. (CE) 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nelle licenze di pesca.

Sono ritenuti ammissibili a contributo solo operazioni non materialmente portate a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di finanziamento.

Nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature, l'operazione si intende materialmente portate a termine o completamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto).

7. Soggetti ammissibili a finanziamento

I soggetti ammissibili a finanziamento sono gli **armatori di motopescherecci:** persone fisiche o persone giuridiche, iscritte nel Registro delle Imprese di Pesca (RIP) e titolari della licenza di pesca, che esercitano professionalmente (in forma singola, associata o societaria) l'attività di pesca marittima professionale e le relative attività connesse**.**

Il soggetto richiedente (armatore) deve possedere tutti i requisiti previsti dal presente bando alla data di presentazione della domanda.

L'armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, deve essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i del motopeschereccio alla presentazione della domanda di contributo, alla esecuzione del progetto nonché all'iscrizione ed al rispetto dei relativi vincoli.

Ai sensi dell'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 il beneficiario deve avere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal presente bando per ottenere e mantenere il contributo. A tale scopo deve essere trasmessa una dichiarazione di un soggetto qualificato

ALLEGATO A

(revisore dei conti, esperto contabile, commercialista o istituto di credito) che attesti la capacità finanziaria del beneficiario (allegato 16) a sostenere l'operazione.

I motopescherecci oggetto dell'intervento devono essere iscritti nel Registro comunitario della flotta ed in uno dei compartimenti marittimi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Allo stesso soggetto richiedente, se armatore di più motopescherecci, è consentito presentare più istanze di finanziamento a valere sul presente bando: una istanza per ogni motopeschereccio oggetto di intervento.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo il richiedente deve essere in possesso, al data di presentazione della domanda:

- della licenza di pesca in corso di validità relativa al motopeschereccio oggetto dell'intervento conforme all'allegato A del D.M. 26 gennaio 2012;
- dell'autorizzazione relativa al motopeschereccio oggetto dell'intervento all'esercizio dell'attività di pesca con attrezzi non trainati.

Il motopeschereccio oggetto della richiesta di finanziamento deve aver effettuato 120 giorni di attività di pesca dal 1.03.2016 al 28.02.2018 come risultante da idonea documentazione.

8. Soggetti non ammissibili a finanziamento

Non sono ammissibili al finanziamento:

- i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma FEP (2007-2013) o altri fondi SIE;
- armatori di unità da pesca appartenenti alla V categoria (imbarcazione asservite ad impianti);
- i soggetti che rientrano nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo):

"Art. 10 paragrafo 1: <<1. Le domande presentate da un operatore non sono ammissibili al sostegno del FEAMP per un periodo di tempo determinato a norma del paragrafo 4 del presente articolo, se l'autorità competente ha accertato che l'operatore interessato:

- a) ha commesso un'infrazione grave a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (1) o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- b) è stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento;
- c) ha commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- d) ha commesso uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), se la domanda riguarda il sostegno di cui al titolo V, capo II del presente regolamento.>>

Art. 10 paragrafo 3: << Una domanda presentata da un operatore non è ammissibile per un periodo di tempo determinato stabilito dal paragrafo 4 del presente articolo, se è stato accertato dall'autorità competente dello Stato membro che tale operatore ha commesso una frode, come definita all'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.>>

Art. 10 paragrafo 4: << È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 126 al fine di stabilire: a) il periodo di tempo di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, che deve essere proporzionato alla natura, gravità, durata e reiterazione

ALLEGATO A

della grave infrazione o violazione o del reato e che deve essere della durata di almeno un anno; b) le date di inizio o fine del periodo di tempo di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo. >>"

– che a qualsiasi titolo non siano in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Si precisa che le domande di finanziamento presentate da imprese nei cui confronti, nel precedente periodo di programmazione PO FEP 2007-2013, è stata avviata e conclusa una procedura di revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, sono ritenute inammissibili. La domanda di finanziamento può essere invece ammessa nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia impugnato il provvedimento di revoca e il relativo giudizio sia ancora pendente alla data di presentazione della domanda di contributo.

9. Quantificazione delle risorse e quantificazione del contributo

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le risorse finanziarie disponibili per il capo 1, priorità 1, pari a complessivi **€ 99.344,00** con riferimento alla disponibilità delle risorse economiche afferenti al Reg. (UE) n. 508/2014.

L'intensità massima dell'aiuto pubblico è pari al 30% (arrotondato per difetto alla decina di € inferiore) delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Il contributo massimo concedibile per singolo intervento è stabilito in € 20.000,00

L'importo minimo di spesa ammissibile per singolo intervento è stabilito in € 10.000,00

Il sostegno non è concesso più di una volta per lo stesso tipo di investimento nel corso del periodo di programmazione per lo stesso motopeschereccio.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

10. Criteri di selezione

I criteri specifici di selezione per la Misura 1.41 par. 2 "Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici" sono i seguenti:

Codice criterio	Descrizione criterio	Coefficiente C (0≤C≤1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
Criteri trasversali				
T1	Il soggetto richiedente è di **sesso femminile** ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	SI (C = 1) NO (C = 0)	0,5	
T2	Minore **età del richiedente** ovvero età media dei componenti dell'organo decisionale alla data di presentazione della domanda	SI (C = 1) ≤40 anni NO (C = 0) >40 anni	0,8	

ALLEGATO A

Criteri specifici del richiedente				
R1	Il richiedente è beneficiario di sostegno per un progetto relativo alle lett. b) e/o c) di cui al par. 1	SI (C = 1) NO (C = 0)	0	
Criteri relativi all'operazione				
O1	L'operazione prevede interventi combinati di sostituzione di motori principali ed ausiliari	SI (C = 1) NO (C = 0)	0	
O2	Numero di soggetti coinvolti nelle iniziative di cui al par. 2, lett. b) e c), in caso di iniziative di cui al par. 6	C=0 N=1 C=1 N val max	0	
O3	Per le imbarcazioni da pesca di lunghezza fuori tutto tra 12 e 18 metri, l'operazione prevede il ritiro di maggiore potenza motrice rispetto alla soglia prevista nel par. 2 lett. b)	Δ=riduzione della potenza motrice (%) C=0 Δ=20% C=0,5 20%<Δ≤30% C=1 Δ>30%	0	
O4	Per le imbarcazioni da pesca di lunghezza fuori tutto tra 18 e 24 metri, l'operazione prevede il ritiro di maggiore potenza motrice rispetto alla soglia prevista nel par. 2 lett. c)	Δ=riduzione della potenza motrice (%) C=0 Δ=30% C=0,5 30%<Δ≤40% C=1 Δ>40%	0	
O5	Maggior numero di **kW** dell'imbarcazione (**motore principale**)	P=potenza motrice motore principale (KW) C=0 P=0 KW C=0,8 0 KW<P≤25 KW C=0,9 25 KW<P≤50 KW C=1 P>50 KW	0,8	
O6	Maggior numero di **GT** dell'imbarcazione	S=stazza lorda (GT) C=0,7 S=1 GT C=0,8 S=2 GT C=0,9 S=3 GT C=1 S>3 GT	0,8	
O7	**Età dell'imbarcazione** (Reg. (CE) 2930/1986 e s.m.i.) alla data di presentazione della domanda di contributo	Ei=età dell'imbarcazione (anni) C=0,1 Ei<10 anni C=0,6 10 anni≤Ei≤20 C=0,8 20 anni<Ei≤40 anni C=1 Ei>40 anni	1	
O8	L'operazione prevede il cambiamento della fonte del combustibile, in particolare il passaggio da motori alimentati a gasolio a motori alimentati a metano (anche con tecnologia dual fuel) e a motori ibridi	SI (C = 1) NO (C = 0)	0,9	
O9	L'operazione prevede il cambiamento della fonte del combustibile, in particolare il passaggio da motori alimentati a gasolio a motori alimentati a biocarburante	SI (C = 1) NO (C = 0)	0,9	
O10	**Età del motore principale** alla data di	Emp=età del motore	1	

ALLEGATO A

	presentazione della **domanda di contributo**	principale (anni) C=0,1 Emp<5 anni C=0,6 5 anni≤Emp≤10 anni C=0,8 10 anni<Emp≤20 anni C=1 Emp>20 anni		
O11	Età del/dei motore/i ausiliario/i alla data di presentazione della domanda di contributo	Ems=età del motore secondario (anni) C=0 Ems<3 anni C=0,5 3 anni≤Ems≤10 anni C=1 Ems>10 anni	0	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

Il **punteggio totale**, ottenuto automaticamente, nel foglio Excel allegato 03/3, moltiplicando il coefficiente C per Ps (peso attribuito al criterio) per ogni criterio, **costituirà l'autovalutazione del progetto** e comunque potrà essere corretto in fase di istruttoria di finanziamento solo in diminuzione.

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un **punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri** riportati nella tabella precedente.

A parità di punteggio, per la collocazione in graduatoria, verrà data precedenza alla domanda di finanziamento sottoscritta dal richiedente più giovane.

11. Principi generali per l'ammissibilità delle spese

Le spese sono ammissibili alla partecipazione del FEAMP se sostenute dal Beneficiario per la realizzazione di un'operazione che rientri nell'ambito di applicazione del Fondo.

In particolare, al fine di poter esprimere un giudizio di ammissibilità di una spesa, è necessario considerare aspetti, quali:

- il contesto generale in cui il processo di spesa si origina,
- la natura del costo ed il suo importo,
- la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce,
- l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Inoltre la spesa deve soddisfare i requisiti di carattere generale e in particolare deve essere:

ALLEGATO A

- **pertinente ed imputabile** ad un'operazione selezionata o sotto la sua responsabilità in applicazione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, conformemente alla normativa applicabile;
- **congrua** rispetto alla misura ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- **effettivamente sostenuta dal beneficiario** e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta.
- **sostenuta nel periodo di ammissibilità:** le spese sono ammissibili al fondo FEAMP se sono state sostenute da un beneficiario e pagate nel periodo previsto dal bando.
- **tracciabile** ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione, al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo, in conformità con quanto previsto dal Regolamento 480/2014 e dalla normativa nazionale (L. 136/2010).
- **contabilizzata**, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.

Ne consegue, quindi, che una spesa può essere considerata ammissibile se:

- risulta riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile e coerente con i relativi obiettivi;
- rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e nei relativi documenti di programmazione e attuazione.

12. Spese ammissibili

Le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili solo se sostenute e pagate successivamente alla data di presentazione della domanda.

Sono ammissibili al finanziamento le seguenti ~~s~~pese:

- acquisto e installazione del motore principale (anche a metano) a condizione che il nuovo motore non abbia maggiore potenza, espressa in kW, rispetto al motore attuale del motopeschereccio;
- costi di investimento chiaramente connessi al progetto (ad esempio: impianto elettrico del nuovo motore);
- acquisto e installazione di un regolatore del flusso di carburante;
- **spese generali:** si tratta di spese collegate all'esecuzione dell'operazione finanziata e sono ammissibili a finanziamento fino ad una **percentuale massima del 12%** dell'importo totale ammesso, con l'esclusione delle spese generali stesse. Sono ammissibili come spese generali, le spese per attività di organismi di classificazione e certificazione ed assimilabili.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

In sede di liquidazione l'importo massimo delle spese generali sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.

L'acquisto dei beni materiali è ammesso solo per beni nuovi.

13. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che siano state **sostenute e pagate antecedentemente alla data di presentazione della domanda**.

ALLEGATO A

Non sono, inoltre, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- acquisto ed installazione del motore ausiliario;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di attrezzature usate,
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- acquisto con leasing;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni comprese le spese per le attività inerenti la predisposizione e rendicontazione dell'istanza di finanziamento;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di contributo;
- sistemi di trasmissione compreso l'invertitore/riduttore;
- inverter;
- elica;
- luci del motopeschereccio;
- spese relative alla gestione amministrativa dell'operazione;
- materiale usato;
- revisione e riparazione del motore e parti di esso;
- acquisto di materiale non durevole;
- interessi passivi;
- imposta sul valore aggiunto salvo i casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

14. Tracciabilità dei pagamenti

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, potrà utilizzare una o più delle seguenti modalità di pagamento:

a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.

ALLEGATO A

b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
c) Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
d) Carta di credito o di debito: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
e) Assegno circolare "non trasferibile": il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito e copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare.
f) Assegno bancario/postale. L'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CUP).

Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola.

Le fatture inerenti le forniture devono contenere la **specifica indicazione** dei beni, dei servizi acquistati e delle opere realizzate e ove presente, il numero di matricola di fabbricazione o elemento identificativo del bene.

Sulle fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute deve essere riportata la dicitura "**PO FEAMP 2014-2020 Misura ______ - Codice progetto ________ - CUP________ "**; qualora tali informazioni non fossero state ancora comunicate, deve essere riportata la dicitura: "**PO FEAMP 2014-2020 Misura ______ /mese _____/anno _____".**

Nelle causali di pagamento delle fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute deve essere riportata la dicitura " **PO FEAMP 2014-2020 Misura ______ - Codice progetto ________ - CUP________ "**; qualora tali informazioni non fossero state ancora comunicate deve essere riportata la dicitura: "**PO FEAMP 2014-2020 Misura ______ /mese _____/anno_____".**

La stessa dicitura deve essere verificabile nei documenti contabili presso il beneficiario.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

ALLEGATO A

15. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

Tempi e modalità di esecuzione dei progetti indicati nella domanda di finanziamento saranno oggetto di valutazione da parte del Servizio caccia e risorse ittiche al fine di determinare il termine ultimo per la rendicontazione dell'intervento che verrà indicato nell' atto di concessione del contributo.

La valutazione si baserà sulle caratteristiche del progetto e sulla tempistica prevista per la realizzazione del progetto indicata dal richiedente.

I progetti dovranno essere terminati e rendicontati al Servizio caccia e risorse ittiche entro il temine indicato nell'atto di concessione a contributo che non potrà essere comunque superiore a **12 mesi** dalla data del provvedimento di concessione del contributo.

Il progetto/intervento si intende terminato quando è funzionante e funzionale rispetto agli obiettivi della presente misura.

16. Proroghe e varianti

Il Servizio caccia e risorse ittiche può autorizzare, su richiesta scritta, una sola proroga per la conclusione del progetto e per la rendicontazione della durata massima di **tre mesi**, tale richiesta dovrà essere presentata **almeno 30 giorni** prima del termine fissato per la conclusione del progetto.

Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali o da cause non imputabili al richiedente e debitamente documentate.

Non sono ammesse varianti inerenti l'esecuzione del progetto.

17. Istruttoria e valutazione delle istanze

Il Servizio caccia e risorse ittiche provvede alla ricezione delle domande pervenute esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC **agricoltura@certregione.fvg.it** e all'attribuzione dei codice alfanumerici univoci **CUP** e **FEAMP** che rappresentano gli l'elementi identificativi di ciascuna istanza e che dovranno essere utilizzati in ogni comunicazione con l'amministrazione e in tutti i documenti a supporto dell'istanza ivi compresi quelli fiscali comprovanti le spese sostenute.

Verifica della ricevibilità dell' istanza

Qualora le domande presentino **irregolarità non sanabili** rispetto a quanto disposto dal presente bando e/o alla normativa di riferimento, quindi considerate **irricevibili**, verranno archiviate previa comunicazione, inviata a mezzo PEC al richiedente.

Tra le **irregolarità ritenute non sanabili** vi sono:

- la ricezione fuori termine della domanda;
- l'invio della domanda con modalità diverse dal sistema di posta certificata (PEC) all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it;
- la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante secondo le modalità descritte nel successivo punto 18;
- unica istanza di finanziamento per investimenti su più motopescherecci.

Avvio al procedimento

ALLEGATO A

Il Servizio caccia e risorse ittiche invierà la comunicazione dell'avvio del procedimento mediante posta certificata PEC al richiedente la cui domanda risulterà ricevibile. Nella comunicazione saranno indicati:

- l'Amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento;
- la struttura competente, il responsabile del procedimento ed il suo sostituto;
- il responsabile dell'istruttoria del procedimento;
- il termine entro il quale deve concludersi il procedimento;
- il termine entro cui presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b) della L.R. 7/2000.

Verifica dell'ammissibilità e valutazione dell' istanza

Vengono verificati: i requisiti del soggetto richiedente, la coerenza della domanda di contributo con gli obiettivi della presente misura, la completezza della documentazione a supporto della domanda, la conformità delle spese previste dal progetto, la veridicità delle dichiarazioni fornite.

In caso di mancata o carente trasmissione degli altri elementi integrativi richiesti, l'ufficio istruttore può:

- non attribuire il punteggio di priorità totalmente o parzialmente;
- non ammettere una spesa o un investimento;
- non accogliere l'istanza di finanziamento.

L'autovalutazione del progetto: viene effettuata dal richiedente attraverso la compilazione del modulo "Allegato 03/3 criteri di selezione". Tale modulo costituirà l'autovalutazione del progetto ed ha finalità di autocontrollo sull'iniziativa e sul punteggio di merito.

Il punteggio autoassegnato è soggetto alla verifica da parte del Servizio caccia e risorse ittiche. A tal fine il Servizio esamina l'iniziativa progettuale:

- valutando le finalità e gli obiettivi;
- verificando l'ammissibilità degli interventi e della spesa al fine di esprimere un giudizio;
- procedendo all'attribuzione del relativo punteggio a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione anche in considerazione del punteggio autoassegnato dal richiedente.

Il punteggio determinato dall'autovalutazione potrà essere eventualmente corretto solo in diminuzione.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'articolo 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i., il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

Successivamente alla verifica dei punteggi delle singole iniziative il Servizio caccia e risorse ittiche formula la **graduatoria** dei progetti ammessi e non ammessi a finanziamento.

A parità di punteggio per la collocazione in graduatoria verrà data precedenza alla domanda di finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante più giovane.

La graduatoria è approvata con decreto del direttore del Servizio caccia e risorse ittiche ed ha durata di **12** mesi dalla data di pubblicazione sul BUR.

Per ciascun progetto ammesso saranno indicati:

ALLEGATO A

- posizione in graduatoria
- numero identificativo del progetto (codice FEAMP);
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- titolo del progetto;
- luogo dell'investimento;
- spesa richiesta;
- spesa ammessa a contributo;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo statale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- punteggio.

I progetti ammessi sono finanziati fino a concorrenza delle risorse disponibili secondo l'ordine di graduatoria. L'ultima domanda utilmente collocata in graduatoria, qualora le risorse disponibili sul presente bando non fossero sufficienti a coprire l'intero contributo, verrà finanziata parzialmente, previo assenso scritto del beneficiario fino ad esaurimento delle risorse.

I progetti posti favorevolmente nella graduatoria degli ammessi, ma non finanziati, potranno essere finanziati fino alla durata di validità della graduatoria ovvero **12** mesi dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria sul BUR, qualora vengano mantenuti i requisiti di ammissibilità.

Per le istanze non ricevibili e non ammesse sarà indicato:

- numero identificativo del progetto;
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- spesa richiesta;
- motivazione di non ricevibilità o non ammissibilità.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

Pubblicazione della graduatoria

Il decreto di approvazione della graduatoria approvata verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonome Friuli Venezia Giulia;

Decreto di concessione individuale

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, si procederà all'invio attraverso PEC del decreto del direttore del Servizio caccia e risorse ittiche di finanziamento individuale.

Al fine del miglior l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a valere sul Programma, con decreto del direttore del Servizio caccia e risorse ittiche, potranno essere riaperti i termini di presentazione delle domande.

Il Servizio caccia e risorse ittiche provvederà al controllo del punteggio di merito assegnato all'iniziativa progettuale in ogni fase istruttoria al fine di garantire il mantenimento dell'iniziativa stessa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.

ALLEGATO A

Il Servizio caccia e risorse ittiche provvederà a svolgere la fase di istruttoria delle domande verificando la completezza delle stesse e la presenza dei documenti richiesti dal presente bando, riservandosi di richiedere eventuali utili integrazioni e chiarimenti ai sensi della L.R. 7/2000 e della Legge 241/1990.

I termini per la conclusione dei procedimenti sono indicati, ai sensi dell' art. 5, comma 1 della L.R. 7/2000 nella Delibera di Giunta Regionale n. 768 del 28/04/2017.

Ai fini della valutazione dell'ammissibilità degli interventi potranno essere effettuate verifiche in loco *ex ante* al fine di verificare le condizioni che giustifichino gli interventi proposti.

Le informazioni relative alle istanze e a ciascun beneficiario saranno inserite nel SIPA – Sistema Italiano per la Pesca e l'Acquacoltura a cura del Servizio caccia e risorse ittiche.

18. Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda di finanziamento, debitamente compilata e completa della relativa documentazione, deve essere trasmessa alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agricole forestali e ittiche– Servizio caccia e risorse ittiche (Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione), via Sabbadini, 31 – 33100 UDINE.

L'istanza, completa delle relativa documentazione, deve essere inviata utilizzando esclusivamente la posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: agricoltura@certregione.fvg.it, attraverso un unico invio. Qualora, per motivi tecnici (capienza dimensione allegati) non fosse possibile inviare l'istanza e la relativa documentazione attraverso un unico invio saranno accettati esclusivamente invii consecutivi debitamente numerati riportati nell'oggetto della PEC (es. invio 1/n, 2/n, ecc.).

L'oggetto della comunicazione deve riportare **obbligatoriamente** la seguente dicitura: **"FEAMP 2014-2020 – domanda di contributo Mis. 1.41 par. 2".**

L'istanza, completa delle relativa documentazione, deve essere debitamente sottoscritta o con firma digitale oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata (formato .pdf scaricabile e leggibile una volta stampata).

La domanda si intende validamente inviata se:

– inviata dall'indirizzo PEC del soggetto richiedente all'indirizzo PEC: agricoltura@certregione.fvg.it;
– sottoscritta con firma digitale e corredata dalla documentazione richiesta oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata (formato .pdf scaricabile e leggibile una volta stampata) ed inviata tramite PEC, corredata dalla documentazione richiesta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità personale del legale rappresentante, in corso di validità.

Al fine dei controlli previsti sull'operazione, la sopra indicata documentazione, stampata in originale, deve essere detenuta presso il beneficiario.

Unitamente all'istanza e alla documentazione allegata deve essere inviato il foglio di calcolo (Excel Allegati 03/1, 03/2, 03/3) in formato editabile (.xls - .xlsx) al fine di agevolare le procedure istruttorie finalizzate alla concessione del contributo.

ALLEGATO A

Le domande dovranno essere inviate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione ed **entro il 15/05/2018**.

La data e l'ora di avvenuta spedizione dell'istanza e della relativa documentazione è determinata dalla data e dall'ora dell'invio del messaggio da parte del gestore della PEC dell'impresa come riportato dal sistema di protocollazione regionale.

Tutta la documentazione in formato elettronico inerente il presente bando è disponibile nella sezione dedicata al FEAMP 2014-2020 del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al seguente indirizzo:

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FOGLIA11/FOGLIA5/

19. Documentazione da presentare per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alla presente misura devono presentare la seguente documentazione:

Documento	Allegato N.
Elenco documenti allegati	00
Domanda di contributo	01
Scheda progettuale	02
Elenco preventivi di spesa	03/1
Riepilogo spese previste	03/2
Criteri di selezione	03/3
Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente	
Copia dei preventivi di spesa	
Indicatori di risultato (ex ante)	06
Indicatori di output (ex ante)	07
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (nel caso in cui il richiedente non sia proprietario del motopeschereccio) **a firma del proprietario**, di consenso alla presentazione della domanda di sostegno, di assenso alla esecuzione del progetto nonché all'iscrizione ed al rispetto dei relativi vincoli e di impegnarsi a non trasferire il peschereccio oggetto dell'intervento al di fuori dell'Unione Europea nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo dell'aiuto	05
Documento a firma di un professionista abilitato (revisore dei conti, esperto contabile o commercialista) o istituto di credito, che attesti una capacità finanziaria propria del richiedente adeguata al progetto di investimento, che è pertanto in grado di far fronte alla quota di cofinanziamento a proprio carico	16
Log book, oppure per motopescherecci di lunghezza F.T. (UE) minore di 10 m, altra documentazione (quale ad esempio: documentazione fiscale, documentazione di trasporto, libretto carburante, note di vendita) attestante che il motopeschereccio ha effettuato almeno **120 giorni di attività di pesca dal 1.03.2016 al 28.02.2018**	
Copia della Licenza di pesca in corso di validità dell'armatore afferente al motopeschereccio oggetto dell'intervento	
Copia della Licenza per navi minori e galleggianti afferente al motopeschereccio oggetto dell'intervento	
Copia del Ruolino di equipaggio per navi minori e galleggianti afferente al motopeschereccio oggetto dell'intervento	
Certificato di potenza del motore ai sensi dell'art. 40, par. 2, del Reg. (CE) 1224/2009. In deroga per i pescherecci non soggetti alla certificazione di potenza del motore, documento che attesti che la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente	

ALLEGATO A

all'art. 41 del Reg. (CE) 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nella licenza di pesca	
Copia dello statuto o estratto libro soci nel caso in cui il richiedente sia una società di persone, di capitali o società cooperativa	
Copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica nel caso in cui il richiedente sia una società di persone, di capitali o società cooperativa	
Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone, di capitali o società cooperativa deliberazione/atto con la quale l'organo amministrativo del richiedente, approva l'operazione e la relativa previsione di spesa, si accolla l'eventuale quota di cofinanziamento a proprio carico e autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di finanziamento e a richiedere ed a riscuotere il contributo	
Copia degli ultimi due bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle due ultime dichiarazioni fiscali presentate (modello UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA	
Eventuali autorizzazioni/nulla osta e/o richieste per la realizzazione dell'intervento	

L'Amministrazione regionale si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale n. 7/2000, ulteriori documentazione integrativa o sostitutiva di quella presentata e l'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche ai sensi dell'art. 24 della medesima legge.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la firma da parte di un professionista, si intende sottoscritta da **tecnici regolarmente abilitati**.

Per tutte le voci di spesa inerenti il progetto vanno trasmessi **3 preventivi** di spesa **confrontabili**, predisposti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura.

Nell'ipotesi in cui non siano reperibili tre preventivi di spesa il richiedente deve trasmettere, oltre ai preventivi disponibili, copia del listino prezzi di riferimento e/o della dichiarazione del fornitore dalla quale risulti che i prezzi adottati non sono superiori a quelli di listino; a tale proposito **il richiedente deve inviare una relazione che illustri la scelta fatta** indicando in particolare:

- la carenza di ditte fornitrici;
- il lavoro da eseguire/le attrezzature da acquistare presentano caratteristiche particolari che rendono difficoltoso il loro reperimento sul mercato;
- le ditte fornitrici non hanno inviato i preventivi richiesti (allegare le richieste dei preventivi inviate alle ditte).

Nel caso in cui il richiedente indichi per una singola voce di spesa il preventivo con importo non inferiore agli altri, il Servizio caccia e risorse ittiche si riserva di verificare e accettare le motivazioni fornite dal richiedente. Nel caso in cui le motivazioni fornite a supporto della scelta da parte del richiedente non fossero sufficientemente motivate da elementi oggettivi, il Servizio caccia e risorse ittiche si riserva di ammettere a finanziamento l'importo corrispondente al preventivo più basso della voce stessa.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (allegato 05) dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati, le qualità personali ed i fatti in esse affermati, in particolare, dovranno essere sempre ben specificate le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti, i dati anagrafici del soggetto che dichiara, le date o i periodi salienti.

ALLEGATO A

20. Anticipo e saldo del contributo concesso

Non è prevista l'erogazione dell'anticipo del contributo.

Per la richiesta della liquidazione del contributo deve essere presentata la seguente documentazione in corso di validità.

DOCUMENTO	ALLEGATO
Elenco documenti allegati	00
Domanda liquidazione	10
Relazione finale del progetto, con riferimento alla scheda progettuale (Allegato 02)	
Documenti contabili attestanti gli avvenuti pagamenti	
Rendicontazione spese sostenute	11
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445	12
Indicatori risultato (ex post)	13
Indicatori di output (ex post)	14
Estratto del libro dei cespiti o registro beni ammortizzabili con riferimento a tutti i beni oggetto di finanziamento a valere sull'intero progetto	
Attestazione di un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo da cui risulti: - il codice di progetto FEAMP; - la descrizione particolareggiata: dei nuovi motori installati, dei costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto, dei lavori realizzati e di ogni altro elemento utile al fine di constatare la piena corrispondenza con i documenti di spesa	
Copia del **certificato** di **origine del motore**	
Certificato di potenza del motore ai sensi dell'art. 40, par. 2, del Reg. (CE) 1224/2009. In deroga per i pescherecci non soggetti alla certificazione di potenza del motore, documento che attesti che la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all'art. 41 del Reg. (CE) 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nella licenza di pesca	
Documentazione inerente lo sbarco/imbarco del motore rilasciato dal competente Ufficio marittimo	
Eventuale altra documentazione inerente: autorizzazioni, pareri, certificati, ecc.	

L'operazione si ritiene conclusa quando il livello di realizzazione è pari ad almeno il **65%** della spesa ammessa.

Il sostegno può essere corrisposto solo dopo che la riduzione di capacità richiesta in kW è stata radiata in modo permanente dal registro della flotta peschereccia dell'Unione. Tale radiazione dovrà avvenire ed essere dimostrabile al momento dell'erogazione del sostegno.

21. Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti dall'Amministrazione regionale e dal beneficiario con riguardo alle operazioni finanziate.

ALLEGATO A

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali previste dal regolamento (UE) 1303/2013 e dal Manuale delle procedure e dei controlli del PO FEAMP su tutte le spese rendicontate dal beneficiario, verrà effettuato un sopralluogo prima della liquidazione del contributo.

Ogni operazione può essere inoltre estratta a campione al fine di essere assoggettata a verifiche da parte degli altri organi competenti (Referente dell'Autorità di Certificazione, Struttura regionale adibita ai controlli "ex post", Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti, ecc.).

Durante i controlli il beneficiario è tenuto a:

- consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- consentire la consultazione della documentazione comprovante l'iscrizione dei beni oggetto di finanziamento nel registro dei beni ammortizzabili.

22. Stabilità delle operazioni

Per "stabilità delle operazioni" si intende che la partecipazione del FEAMP resta attribuita a un'operazione se, entro **5 anni** dal pagamento finale (data del decreto di liquidazione), il beneficiario non cede a terzi né distoglie dall'uso indicato nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione, conformemente a quanto previsto dall'art. 71 Reg (UE) n.1303/2013.

Ne consegue che al beneficiario **non è consentito** nel periodo dei 5 anni dalla data del decreto di liquidazione finale, in particolare, ai sensi dell'art. 71 Reg. (UE) n.1303/2013:

a. la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'ambito di applicazione del presente bando;
b. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Salvo autorizzazione preventiva del Servizio caccia e risorse ittiche, per cinque annualità a decorrere dalla data del decreto di liquidazione finale, non è consentito iscrivere il motopeschereccio oggetto dell'intervento in un compartimento marittimo diverso da quelli della Regione Friuli Venezia Giulia.

Non è altresì consentita, durante il periodo di stabilità delle operazioni, la vendita o la cessione differita a un momento successivo alla scadenza del vincolo.

Salvo autorizzazione preventiva del Servizio caccia e risorse ittiche, i beni oggetto di finanziamento **non** possono essere ceduti né può essere cambiata la destinazione d'uso prevista dal progetto di investimento, nei cinque anni successivi a decorrere dalla data del decreto di liquidazione finale.

Il beneficiario è tenuto a inviare al Servizio caccia e risorse ittiche, <u>con cadenza annuale</u>, per cinque annualità a decorrere dalla data del decreto di liquidazione, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al mantenimento del citato vincolo di destinazione (Allegato 15 Dichiarazione rispetto dei vincoli).

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo, il Servizio caccia e risorse ittiche provvederà ad avanzare richiesta d'iscrizione nell'elenco dei creditori.

ALLEGATO A

Il beneficiario è esentato dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore". Casi di forza maggiore possono essere, tra gli altri, l'inabilità sopraggiunta del beneficiario o il cambio di beneficiario per successione. L'esenzione dall'obbligo di restituzione in questi casi è stata chiarita dalla Corte di Giustizia Europea, e costituisce un'eccezione alla regola generale che esenta il beneficiario dalla restituzione del beneficio ricevuto. Il beneficiario ha l'onere della prova con documenti incontestabili.

Nel caso in cui sia stata concessa l'autorizzazione alla cessazione degli obblighi inerenti il mantenimento dei vincoli di destinazione d'uso prima della scadenza stabilita, il contributo erogato sarà recuperato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo può essere riconosciuto agli eventuali eredi, a condizione che sia dimostrato il mantenimento dei requisiti di accesso e di ammissibilità, nonché l'impegno al mantenimento dei vincoli ed al rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario originario.

In rispetto delle Condizioni Generali previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di un motopeschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale motopeschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.

23. Obblighi del beneficiario

Entro **60 giorni dalla ricezione del decreto di liquidazione finale il beneficiario del contributo è tenuto ad inoltrare l'istanza d'iscrizione dei vincoli di destinazione d'uso relativi al motopeschereccio** oggetto dell'intervento all'Ufficio marittimo locale di competenza. Trascorso il termine indicato, il Servizio caccia e risorse ittiche, in caso di mancata comunicazione dell'istanza di iscrizione, verifica l'iscrizione presso l'Ufficio marittimo competente; riscontrata la mancata iscrizione dei vincoli il Servizio avvia le procedure di revoca del contributo.

24. Revoca del contributo

Le accertate **false dichiarazioni e il mancato rispetto degli impegni assunti** con la sottoscrizione della domanda comporteranno, oltre alla denunzia alla competente autorità giudiziaria, la revoca del finanziamento concesso, l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente tra cui l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti.

In tali casi, previa intimazione ai sensi delle norme vigenti, si procederà al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute al beneficiario.

Sui progetti che risulteranno utilmente classificati per la concessione del contributo, L'Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, a campione, il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dai beneficiari ai sensi dell'art. 71 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.

In presenza di dichiarazioni non veritiere il Servizio caccia e risorse ittiche, oltre alla denunzia alla competente autorità giudiziaria, procede alla revoca del finanziamento concesso, l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie, l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del FEAMP.

ALLEGATO A

Revoca totale del contributo

Il Servizio caccia e risorse ittiche procederà alla revoca totale del contributo previa intimazione ai sensi delle norme vigenti, nei seguenti casi:

- esito negativo dei controlli amministrativi e/o in loco;
- rinuncia da parte del beneficiario;
- alienazione o mancato possesso a qualsiasi titolo del bene oggetto del finanziamento senza autorizzazione da parte del Servizio caccia e risorse ittiche;
- mancata comunicazione di contratti che riguardano i beni oggetto del contributo;
- realizzazione del progetto in misura inferiore al **65%** della spesa ammessa;
- mancata presentazione della domanda di liquidazione finale entro i termini previsti;
- per mancato rispetto dei vincoli di alienabilità e di destinazione quando questi non sono stati preventivamente autorizzati;
- mancata iscrizione dei vincoli di destinazione d'uso nel estratto dei registri delle navi minori e galleggianti presso l'Ufficio locale marittimo competente relativi al motopeschereccio oggetto dell'intervento;
- iscrizione del motopeschereccio oggetto dell'intervento in un compartimento marittimo diverso da quelli della Regione Friuli Venezia Giulia;
- altri casi non specificati ma previsti da norme di legge.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine per la restituzione delle somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato nel provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa.

Revoca parziale o disimpegno parziale del contributo

Il contributo è revocato o disimpegnato parzialmente, ai sensi delle norme vigenti, nei seguenti casi:

- mancata realizzazione di una parte del progetto d'investimento entro i termini previsti;
- difformità del progetto d'investimento realizzato con quello approvato;
- altri casi non specificati ma previsti da norme di legge.

25. Complementarietà del PO FEAMP con altri fondi

Per quanto riguarda la complementarità e le modalità di coordinamento del PO FEAMP con altri fondi ed altri Programmi comunitari e la descrizione delle strategie del FEAMP come contributo alla più generale strategia Europa 2020, secondo quanto previsto dall'art. 27 del Reg. (UE) n. 1303/2013, attraverso il sostegno agli Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo Regolamento), si rimanda a quanto descritto nel Programma Operativo FEAMP al paragrafo 3.4.1 "Complementarità e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di finanziamento pertinenti unionali e nazionali".

26. Gestione dei ricorsi

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato ha facoltà di esperire tre forme alternative di ricorso, come di seguito indicato:

ALLEGATO A

1. ricorso gerarchico alla Regione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve risolversi di norma entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte dell'ente competente sull'istruttoria, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente. Trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte dell'Amministrazione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende respinto.

2. ricorso giurisdizionale al TAR competente:

a) entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria;

b) entro 60 giorni successivi al termine ultimo dei 90 giorni considerati per l'operatività del silenzio diniego, di cui al precedente punto 1;

3. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

27. Normativa e documentazione di riferimento

Regolamenti UE

- Regolamento (CE, EURATOM) n. **2988/1995** del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla Tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
- TFUE – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01)
- Regolamento (CE) n. **761/2001** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
- Direttiva **2001/42/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
- Regolamento (CE, Euratom) n. **1605/2002** del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee
- Regolamento (CE) n. **834/2007** del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
- Regolamento (CE) n. **710/2009** della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica
- Regolamento (UE, EURATOM) n. **966/2012** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Reg. (CE, Euratom) n. 1605/2012
- Regolamento delegato (UE) n. **1268/2012** della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione

ALLEGATO A

- Regolamento (UE) n. **1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
- Regolamento (UE) n. **1380/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio
- Regolamento (UE) n. **508/2014** del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. **240/2014** della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1232/2014** della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **184/2014** della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione
- Regolamento Delegato (UE) n. **480/2014** della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **215/2014** della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **821/2014** della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati

ALLEGATO A

- Regolamento di esecuzione (UE) n. **964/2014** della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1011/2014** della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi
- Regolamento (UE) n. **1974/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) n. **1970/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **1516/2015** della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **207/2015** della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea
- Regolamento delegato (UE) n. **568/2016** della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)

- Regolamento (CE) n. **26/2004** della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria

ALLEGATO A

- Regolamento (CE) n. **1799/2006** della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria
- Regolamento (CE) n. **1130/2017** del Parlamento Europeo e del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci
- Direttiva n. **2008/56/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)
- Regolamento (CE) n. **1224/2009** del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **404/2011** della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pescacomune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Rettifica del regolamento delegato (UE) **n. 1014/2014** della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1362/2014** della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1242/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1243/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati
- Regolamento delegato (UE) n. **1392/2014** della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo

ALLEGATO A

- Regolamento delegato (UE) n. **2252/2015** della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) **288/2015** per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **1076/2015** della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. **852/2015** della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **616/2015** della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. **895/2015** della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie
- Regolamento delegato (UE) n. **531/2015** della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci
- Regolamento delegato (UE) n. **288/2015** alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande
- Regolamento delegato (UE) n. **1930/2015** della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione

Normativa nazionale

- Legge n. 689/1981 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981- Suppl. Ordinario)
- Legge n. 241/1990 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 Maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.)

ALLEGATO A

- Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx
- D.P.R. n. 357/1997 dell'8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997)
- Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della pesca marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413 del 26.7.1984
- D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- D.P.R. n. 380/2001 del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- D.P.R. n. 313/2002 del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportare dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015
- D.P.R. n. 120/2003 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003)
- D. Lgs n. 196/2003 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123)
- D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38
- Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244)
- Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)
- Decreto Legislativo n.190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010
- Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214)

ALLEGATO A

- D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.
- D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca
- Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in Italia
- Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici
- Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015)
- Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale.

Normativa Regionale
- Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 che detta le disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e diritto di accesso;
- Legge regionale n. 25 del 29 dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017);
- Legge regionale n. 26 del 29 dicembre 2016 (Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e per l'anno 2017);
- DGR n. 1096 del 17 giugno 2016 – FEAMP 2014-2020, approvazione Piano Finanziario della Regione Friuli Venezia Giulia;
- DGR n. 768 del 28 aprile 2017 - Determinazione dei termini del procedimento ai sensi dell' art. 5, comma 1 della L.R. 7/2000.

28. Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla normativa di riferimento comunitaria, nazionale e regionale nonché ad eventuali disposizioni emanate dell'Autorità di Gestione del PO FEAMP Italia 2014-2020.

ALLEGATO A

Ai sensi dell'art. 115 del reg. (UE) n. 1303/2013 e del reg. (UE) n. 821/2014 i beneficiari di un contributo a valere sul PO FEAMP sono tenuti a:

- informare che l'operazione in corso è stata selezionata nel quadro del PO FEAMP 2014- 2020;
- fornire, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- informare di tale finanziamento tutti i partecipanti all'operazione.

Conservazione dei documenti

Il beneficiario è tenuto a conservare in un fascicolo di progetto tutta la documentazione relativa ai contributi di cui al bando medesimo, predisponendo la documentazione contabile diretta a garantire la tracciabilità delle spese ai fini di eventuali controlli per un periodo di almeno 5 anni successivi al pagamento finale e a rispettare la tempistica prevista dalla normativa vigente in materia di conservazione della documentazione inerente l'operazione finanziata.

Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. A tutela della privacy "I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati".

29. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto D. Lgs. n. 193/2003.

30. Diritti dei beneficiari

I beneficiari godono di tutti i diritti ad essi riconosciuti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

31. Comunicazioni dall'Amministrazione

Tutte le comunicazioni inerenti il presente bando da parte dell'Amministrazione avverranno tramite posta elettronica certificata.

I richiedenti dovranno utilizzare lo stesso mezzo PEC per le comunicazioni e la trasmissione dei documenti.

Il responsabile del procedimento amministrativo è identificato nel Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia, Dott. Sergio Cristante.

ALLEGATO A

32. Link utili

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FOGLIA11/FOGLIA5/

Ministero delle *politiche agricole* alimentari e forestali
https://www.politicheagricole.it

33. Contatti

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche **Servizio caccia e risorse ittiche** e-mail: cacciapesca@regione.fvg.it PEC: agricoltura@certregione.fvg.it.	**Il responsabile di misura è il Direttore di servizio**: Dott. Sergio Cristante e-mail: sergio.cristante@regione.fvg.it Tel: 0432 555198 Cell: 320 4650716
Per informazioni rivolgersi a: Fogale Lorenzo e-mail: lorenzo.fogale@regione.fvg.it Tel: 0432 555650 Cell: 335 6911925	

All_00

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Priorità n. 1 – Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

ALLEGATO 00

ELECO DOCUMENTI ALLEGATI

Misura 1.41 par. 2

Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici

Art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014

Marzo 2018

All_00

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE
PEC: agricoltura@certregione.fvg.it

Programma Operativo FEAMP 2014-2020 (art. 41 par. 2 del Reg. (CE) n. 508/2014)

Misura 1.41 par. 2 "Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici"

Codice identificativo FEAMP (se attribuito) ______________________________

Il richiedente

☐ **Impresa individuale**

Ragione sociale			
Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	
		___/___/_______ __________________________	
Partita IVA	Indirizzo		
	Via:		n.
Cap.	Città		Prov.
Telefono/Cellulare	E-mail		
Codice fiscale	N. R.E.A.		

oppure

☐ **Società**

Dati dell'impresa			
Denominazione e ragione sociale			
Indirizzo sede legale			
Via			n.
Cap.	Città		Prov.
P.IVA		Cod. fiscale	
Iscrizione alla CCIAA di		N. R.E.A.	
Rappresentante legale			
Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	

All_00

		__/__/____	
Cod. fiscale	Indirizzo		
	Via:		n.
Città		Cap.	Prov.

TRASMETTE

I seguenti documenti:

Documento allegato	Allegato N. (riferimento bando)	Nome file (.doc - .xls)

Luogo, data ____________________________ , ___ / ___ / _______

In fede
Il legale rappresentante

____

All_01

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Priorità n. 1 – Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

ALLEGATO 01

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Misura 1.41 par. 2

Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici

Art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014

Marzo 2018

All_01

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE
PEC: agricoltura@certregione.fvg.it

Programma Operativo FEAMP 2014-2020 (art. 41 par. 2 del Reg. (CE) n. 508/2014)

Misura 1.41 par. 2 "Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici"

Dati del richiedente

L'**armatore:**

☐ **impresa individuale**

Ragione sociale			
Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	
		___/___/_______ (criterio T2): _______________	
E-mail	Residente		
	Via:		n.
Sesso	Cap.	Città	Prov.
☐ M ☐ F (criterio T1)			
Telefono/Cellulare	Codice fiscale		
Partita IVA	N. R.E.A.		
Attività principale (Codice ATECO 2007):	Attività secondarie (Codici ATECO 2007):		

Telefono	FAX	**PEC (obbligatorio)**	E-mail

Numero iscrizione Registro Imprese di Pesca (RIP)	Parte d'iscrizione al Registro Imprese di Pesca (RIP)

oppure

☐ **società**

Dati dell'impresa
Denominazione e ragione sociale

All_01

Attività principale (Codice ATECO 2007):	Attività secondarie (Codici ATECO 2007):			
Descrizione dell'attività principale del soggetto richiedente				

Indirizzo sede legale		
Via		n.
Cap.	Città	Prov.

P.IVA	Cod. fiscale
Iscrizione alla CCIAA di	N. R.E.A.
Numero iscrizione Registro Imprese di Pesca (RIP)	Parte d'iscrizione al Registro Imprese di Pesca (RIP)

Telefono	Fax	**PEC (obbligatorio)**	E-mail

Referente/i (cognome nome)	Tel. – cell.	E-mail

Rappresentante legale			
Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	
		__/__/____	
Cod. fiscale	Indirizzo		
	Via:		n.
Città		Cap.	Prov.

armatore del motopeschereccio:

Nome motopeschereccio	Marcatura esterna	Numero di registro della flotta UE
Stato di bandiera/Paese d'immatricolazione	Ufficio marittimo di iscrizione del motopeschereccio (nome e codice nazionale)	Sistema di pesca utilizzati dal motopeschereccio
Lunghezza (fuori tutto) (UE)	Anno di costruzione	Materiale di costruzione
Segnale radio internazionale di chiamata (IRCS)	Potenza apparato motore principale (**kW**) (UE) (Criterio O5)	Stazza lorda (GT) (UE) (criterio O6)
Anno di entrata in servizio del motopeschereccio (art. 6 del Reg. (CE) n. 2930/1986 e s.m.i.)	Anno di costruzione del motore principale (art. 6 del Reg. (CE) n. 2930/1986 e s.m.i.) (criterio O10)	Classificazione delle unità da pesca (art. 8 del Regolamento di esecuzione n. 1639/1968)

All_01

(Inserire la fotografia recente del motopeschereccio di lato)

Fotografia recente del motopeschereccio ripresa di lato

in possesso della licenza di pesca:

Titolare della licenza di pesca	
Nome motopeschereccio	
Numero licenza	Data di rilascio
Attrezzi di pesca utilizzati	

All_01

dichiara che il motopeschereccio oggetto dell'intervento è di proprietà di:

☐ **Unico proprietario**

Dati dell'impresa (imprenditore individuale/società di persone/società di capitali/società cooperative)			
Denominazione e ragione sociale			
Indirizzo sede legale			
Via			n.
Cap.	Città		Prov.
P.IVA		Cod. fiscale	

☐ **Più proprietari**

Denominazione: (persona fisica/imprenditore individuale/società di persone/società di capitali/società cooperative)				
Denominazione e ragione sociale				
Indirizzo sede legale				
Via				n.
Cap.	Città			Prov.
P.IVA		Cod. fiscale	Carati di proprietà	
			____/____	

Denominazione: (persona fisica/imprenditore individuale/società di persone/società di capitali/società cooperative)				
Denominazione e ragione sociale				
Indirizzo sede legale				
Via				n.
Cap.	Città			Prov.
P.IVA		Cod. fiscale	Carati di proprietà	
			____/____	

Denominazione: (persona fisica/imprenditore individuale/società di persone/società di capitali/società cooperative)				
Denominazione e ragione sociale				
Indirizzo sede legale				
Via				n.
Cap.	Città			Prov.
P.IVA		Cod. fiscale	Carati di proprietà	
			____/____	

FEAMP - Art. 41 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014
Servizio caccia e risorse ittiche

All_01

CHIEDE

la concessione di un contributo per la realizzazione del progetto a valere sul Programma Operativo FEAMP 2014-2020 (art. 41, par. 2 del Reg. (CE) n. 508/2014 "Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici")

Ubicazione progetto	
Porto di ormeggio del motopeschereccio	
Comune / CAP/ Prov.	
Scheda progetto	
Spesa complessiva richiesta a finanziamento (*)	€____________________________,______
Contributo richiesto (30% della spesa)	€____________________________,______
Breve descrizione (massimo 5 righe)	
Tempi e fasi di realizzazione del progetto (con riferimento all'allegato 02 punto 2.4)	
Data inizio	Data conclusione

(*): con riferimento all'allegato 03/02 Riepilogo spese

a tal fine, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, consapevole della **responsabilità penale** cui può andare incontro in caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate **dall'art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;**

DICHIARA

1. di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;

2. ☐ che il soggetto richiedente è di sesso femminile (criterio T1) nel caso di impresa individuale,

   oppure

   ☐ che la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali dell'impresa **è detenuta** da persone di sesso femminile o la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione è di sesso femminile (criterio T1);

   oppure

All_01

☐ che la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali **non è detenuta** da persone di sesso femminile;

3. ☐ che l'età media dei componenti degli organi decisionali **è minore o uguale a 40 anni** (criterio T2);

   oppure

   ☐ che l'età media dei componenti degli organi decisionali **è maggiore di 40 anni**;

4. di non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo;
5. ☐ di aver effettuato almeno **120 giorni di attività di pesca dal 1.03.2016 al 28.02.2018 come risultante da idonea documentazione** (log book, documentazione fiscale, documentazione di trasporto, libretto carburante, note di vendita);
6. l'operazione, in ragione della forma dell'impresa:

   ☐ necessita della delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto, a richiedere e riscuotere il sostegno

   oppure

   ☐ non necessita della delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto, a richiedere e riscuotere il sostegno in quanto ____;

7. le spese per le quali si richiede la concessione del contributo sono assoggettabili a regime IVA:

   ☐ recuperabile , anche parzialmente

   ☐ non recuperabile, ai sensi della seguente base giuridica________________________________;

8. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, di non aver in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e di non versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
9. che le coordinate per il pagamento sono:

SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE

Cod. Paese	Cod. Contr. Intern.	Cod. Contr. Naz.	ABI	CAB	n. Conto corrente

Presso l'istituto: ____;

All_01

10. di essere consapevole che l'omessa o errata indicazione del codice IBAN (e, in caso di transazioni internazionali, del codice SWIFT) determina l'impossibilità per l'Ente liquidatore di provvedere all'erogazione del pagamento;
11. che l'impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE rientra nella categoria della:

☐	Micro impresa	con fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro	occupati	n. ______
☐	Piccola Impresa	con fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro	occupati	n. ______
☐	Media Impresa	Con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro	occupati	n. ______
☐	Grande Impresa	Limitatamente alle imprese con meno di 750 addetti e con fatturato minore di 200 milioni di Euro (all. II del regolamento CE n.1198/2006)	occupati	n. ______

12. di essere in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di appartenenza, ed alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro, nel caso venga utilizzato personale dipendente;
13. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (DURC);
14. di essere in regola con gli obblighi in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione vigente;
15. che il fatturato annuo degli ultimi due è di € ______ _____(anno _____) e € ____________ (anno_____);
16. che il totale di bilancio degli ultimi due bilanci approvati è di € ___________(anno _____) e € ____________ (anno_____);
17. di avere la capacità amministrativa finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni e gli obblighi derivanti dal presente bando ai sensi dell'art. 125 par. 3 lettera d) del Reg. CE 1303/2013;
18. che negli interventi previsti nell'istanza non è contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
19. che l'operazione in oggetto è sottoposta ai seguenti obblighi o vincoli pareri, nullaosta:

____
____
____

20. che l'operazione è conforme alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;
21. che per il progetto e per i singoli costi specifici non ha ottenuto altri finanziamenti a valere sul Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale/Provincia Autonoma sia per il progetto affidato, e sia per eventuali richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con finanziamenti a carico del Bilancio

All_01

Comunitario, Nazionale e Regionale/Provincia Autonoma e/o risultante dall'elenco pubblicato dei beneficiari (art.111 Reg. (UE) 1605/2002);

22. che per l'investimento in oggetto, non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di programmazione, di alcun sostegno, per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso motopeschereccio;

23. che per il progetto ☐ non sono state richieste né ottenute agevolazioni di qualsiasi tipo o natura;

☐ sono state richieste o ottenute le seguenti agevolazioni (es. super ammortamento):

*a)*____________________ *b)*____________________ *c)*____________________

24. l'assenso alla pubblicazione dei dati, secondo quanto previsto al D.Lgs. n. 196/03;

Piano finanziario del progetto

25. che il piano finanziario del progetto per cui si chiede il contributo è il seguente:

Partecipazione finanziaria del beneficiario	(a)	€
di cui fondi propri		€
prestiti		€
Altro(*)		€
Contributo in conto capitale complessivo richiesto	(b)	€
Totale piano finanziario del progetto	**(a+b)**	**€**

(*) specificare : ____

Conoscenza normativa vigente

26. di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;

27. di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma Operativo - FEAMP 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, del contenuto dell'Avviso pubblico di adesione alla misura e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;

28. di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma Operativo - FEAMP 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, per accedere alla misura;

29. di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nel Programma Operativo - FEAMP 2014/2020;

All_01

30. di essere a conoscenza che la misura cui ha aderito potrà subire, da parte della Commissione Europea, alcune modifiche che accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere dall'impegno prima della conclusione della fase istruttoria della domanda;
31. di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (UE) 1380/2013, introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie, anche in materia di controlli e sanzioni;
32. di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel Programma Operativo - FEAMP 2014/2020;
33. che non sussistono nei propri confronti le cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
34. di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
35. di essere a conoscenza che l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP;
36. di non rientrare nei casi previsti dal Reg. (UE) 288/2015, così come modificato dal Reg.(UE) 2252/2015 per quanto attiene il periodo di inammissibilità delle domande;
37. di essere a conoscenza che per Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica sono previste le sanzioni interdittive di cui all'art.9 del D.Lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";

Controlli

38. a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
39. che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;
40. a consentire la consultazione della documentazione comprovante l'iscrizione dei beni oggetto di finanziamento nel registro dei beni ammortizzabili;

Impegni

41. l'impegno a realizzare il progetto di intervento nel rispetto delle necessarie autorizzazioni e/o prescrizioni;

All_01

42. l'impegno a realizzare l'intervento entro il termine ultimo per la rendicontazione indicato nell' atto di concessione del contributo;

43. comunicare tempestivamente qualunque variazione dei propri dati, dei dati relativi all'operazione finanziata nonché eventuali varianti, realizzazioni parziali e rinunce o ogni altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell'intervento;

44. l'impegno a coprire con fondi propri la quota della spesa di investimento per la quale non intervenga il finanziamento pubblico e, nel caso di finanziamento parziale, l'impegno ad integrare, sempre con fondi propri, la restante spesa progettuale necessaria alla realizzazione totale ovvero di uno stralcio funzionale del progetto di intervento;

45. a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte dell'Ente liquidatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;

46. di impegnarsi a comunicare, entro quindici giorni dalla comunicazione ufficiale, l'avvenuta concessione di aiuti di qualsiasi natura da parte di altro ente pubblico per la medesima iniziativa;

47. l'impegno a restituire il contributo erogato, con le modalità prescritte dal presente bando, nei casi dallo stesso indicati;

48. di impegnarsi, in conformità all' art. 71 del Reg. (CE) n. 1303/2014, in caso di interventi materiali, a rimborsare il sostegno erogato entro 5 anni dal decreto di pagamento di liquidazione del finanziamento, nel caso si verifichi quanto segue:
    - cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma;
    - una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

49. di impegnarsi ad **attestare annualmente** mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, **il rispetto del vincolo di destinazione d'uso (allegato 15) per tutta la durata del vincolo di destinazione stesso (5 anni)**;

50. di impegnarsi a non iscrivere per tutta la durata del vincolo di destinazione d'uso (5 anni); il motopeschereccio oggetto dell'intervento in un compartimento marittimo diverso da quelli della Regione Friuli Venezia Giulia;

All_01

51. conformemente all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, nel caso di proprietario-armatore, di impegnarsi a non trasferire il peschereccio oggetto dell'intervento al di fuori dell'Unione Europea nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo dell'aiuto;
52. di impegnarsi, per le finalità del presente bando, a conservare in un fascicolo di progetto tutta la documentazione relativa ai contributi di cui al bando medesimo, predisponendo la documentazione contabile diretta a garantire la tracciabilità delle spese ai fini di eventuali controlli per un periodo di almeno 5 anni successivi al pagamento finale e a rispettare la tempistica prevista dalla normativa vigente in materia di conservazione della documentazione inerente l'operazione finanziata;
53. a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno;
54. a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg.(UE) 508/2014 Capo VI;
55. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione in materia di finanziamenti;
56. assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
57. assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
58. rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
59. utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
60. fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
61. realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
62. rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
63. a non vendere o cedere beni oggetto di finanziamento con modalità differita durante il periodo di validità del vincolo di destinazione d'uso;

All_01

64. presentare, in sede di domanda di pagamento per stati di avanzamenti dei lavori o del saldo del contributo, la documentazione di cui alle disposizioni procedurali;
65. di essere a conoscenza dell'impegno di garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decorrenza dalla data della liquidazione del saldo;
66. che le spese effettuate per l'operazione, giustificate dai documenti allegati, sono conformi all'operazione completata per la quale è stata presentata ed accolta la domanda di sostegno;
67. di impegnarsi a non fruire di altre agevolazioni a valere sull'operazione;
68. di impegnarsi **entro 60 giorni dalla ricezione del decreto di liquidazione finale ad inoltrare l'istanza d'iscrizione dei vincoli** di destinazione d'uso relativi al motopeschereccio oggetto dell'intervento all'Ufficio locale marittimo di competenza;

Autorizzazioni

69. di autorizzare il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le finalità;
70. di autorizzare la comunicazione ai soggetti elencati nella informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;

Prese d'atto

71. che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono avvenire esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (Art. 1, comma 1052, L. n. 296 del 27.12.2006) e che in assenza delle coordinate del conto corrente bancario/postale o nel caso tali coordinate siano errate, il sostegno non potrà essere erogato.

Elenco allegati alla domanda

Al fine di accedere alla Misura 1.41 par. 2 Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici - Art. 41 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014, si allega la documentazione indicata nell'allegato 00.

Sottoscrizione della domanda

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

All_01

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	
Tipo di documento	
Numero documento	
Rilasciato da	
Il	___ / ___ /______
Data di scadenza	___ / ___ /______

Luogo, data ___________________________ , ___ / ___ /______

In fede

Il legale rappresentante

____

Sottoscrizione ai sensi dell'art. 38 c.2 DPR n. 445/2000. Allegare copia fotostatica non autenticata di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

All_02

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Priorità n. 1 – Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

ALLEGATO 02

SCHEDA PROGETTUALE

Misura 1.41 par. 2

Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici

Art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014

Marzo 2018

All_02

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE
PEC: agricoltura@certregione.fvg.it

Programma Operativo FEAMP 2014-2020 (art. 41 par.2 del Reg. (CE) n. 508/2017)

Misura 1.41 par. 2 "Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici"

1 Descrizione richiedente

1.1 Oggetto ed entità delle attività principali del richiedente

____

____

____

1.2 Area interessate dall'attività del richiedente

____

____

____

1.3 Descrizione delle strutture, attrezzature utilizzate e personale impegnato e rispettivi ruoli

____

____

____

1.4 Indicare origine, tipologia e destinazione dei prodotti oggetto dell'attività del richiedente

____

____

____

1.5 Motivi giustificativi per la realizzazione del progetto

____

____

____

All_02

1.6 *Altre informazioni ritenute utili*

____

____

____

2 Descrizione dell'operazione

2.1 *Obiettivo/i e natura dell'operazione in conformità con gli obiettivi previsti dalla misura*

____

____

____

2.2 *Descrizione dettagliata dell'operazione comprensiva delle informazioni e dati tecnici*

____

____

____

2.3 *Risultati attesi in conformità con gli obiettivi previsti dalla misura*

____

____

____

2.4 *Tempi di realizzazione dell'operazione*

2.4.1 *Descrizione della tempistica della realizzazione*

____

____

____

2.4.2 *Cronoprogramma (che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del progetto)*

____

____

____

2.5 *Costo previsto dell'intervento*

____

2.6 *Altre informazioni ritenute utili*

____

____

____

All_02

3 Descrizione degli interventi con riferimento ai criteri di selezione delle operazioni

Descrivere in maniera dettagliata, con riferimento all'allegato 03/3 Criteri di selezione, gli elementi del progetto che supportano l'attribuzione del punteggio di selezione per i seguenti criteri:

3.1 *L'operazione prevede il cambiamento della fonte del combustibile, in particolare il passaggio da motori alimentati a gasolio a motori alimentati a metano (anche con tecnologia dual fuel) e a motori ibridi (criterio O8);*

☐ No ☐ Sì Se sì specificare le caratteristiche tecniche dell'intervento:

____

____

____

3.2 *L'operazione prevede il cambiamento della fonte del combustibile, in particolare il passaggio da motori alimentati a gasolio a motori alimentati a biocarburante (criterio O9);*

☐ No ☐ Sì Se sì specificare le caratteristiche tecniche dell'intervento:

____

____

____

Data , li

Timbro	Il Legale Rappresentante

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

ALLEGATO 03/1

ELENCO PREVENTIVI

Misura 1.41 par. 2

Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici

Art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014

Marzo 2018

Servizio caccia e risorse ittiche

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

A tal fine il **richiedente** in qualità di rappresentante legale:

Cognome e nome	
Data e luogo di nascita	
Residenza	
Codice Fiscale	

per conto della ditta:

Ragione sociale	
Indirizzo sede legale	
P.IVA - Cod. fiscale	

consapevole della **responsabilità penale** cui può andare incontro in caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti fatti, richiamate **dall'art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,**

DICHIARA

che i valori indicati nel sottostante quadro riepilogativo di spesa, risultano allineati ai listini prezzi delle maggiori imprese di produzione ed installazione;
a tal fine allega la seguente documentazione:

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Preventivo N°	**Data documento**	**Ditta / Fornitore**	**Oggetto**	**Importo preventivo** (al netto dell'IVA)	**Motivazione scelta preventivo**		
I°						☐ preventivo con importo minore o uguale ☐ viene presentato solo un preventivo ☐ sono presentati solo due preventivi ☐ preventivo scelto non è quello minore		note
II°								
III°								
I°						☐ preventivo con importo minore o uguale ☐ viene presentato solo un preventivo ☐ sono presentati solo due preventivi ☐ preventivo scelto non è quello minore		note
II°								
III°								

I°						☐ preventivo con importo minore o uguale ☐ viene presentato solo un preventivo ☐ sono presentati solo due preventivi ☐ preventivo scelto non è quello minore		note
II°								
III°								

I°						☐ preventivo con importo minore o uguale ☐ viene presentato solo un preventivo ☐ sono presentati solo due preventivi ☐ preventivo scelto non è quello minore		note
II°								
III°								

Luogo, data

In fede
Il legale rappresentante

____

Sottoscrizione ai sensi dell'art. 38 c.2 DPR n. 445/2000. Allegare copia fotostatica non autenticata di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

ALLEGATO 03/2

RIEPILOGO SPESE

Misura 1.41 par. 2

Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici

Art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014

Marzo 2018

Servizio caccia e risorse ittiche

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

A tal fine il **richiedente** in qualità di rappresentante legale:

Cognome e nome ____________________
Data e luogo di nascita ____________________
Residenza ____________________
Codice Fiscale ____________________

per conto della ditta:

Ragione sociale ____________________
Indirizzo sede legale ____________________
P.IVA - Cod. fiscale ____________________

consapevole della **responsabilità penale** cui può andare incontro in caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti fatti, richiamate **dall'art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;**

DICHIARA

di aver individuato per ogni voce di spesa nella tabella sottostante la relativa classificazione di spesa e criterio

A	B	C	D	E	F
Preventivo N°	**Data documento**	**Ditta / Fornitore**	**Oggetto**	**Importo preventivo** (al netto dell'IVA)	**Classificazione spesa**

Totale progetto € -

Luogo, data ________________________,____________

In fede
Il legale rappresentante

____

Sottoscrizione ai sensi dell'art. 38 c.2 dPR n. 445/2000. Allegare copia fotostatica non autenticata di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

ALLEGATO 03/3

CRITERI DI SELEZIONE

Misura 1.41 par. 2

Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici

Art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014

Marzo 2018

Servizio caccia e risorse ittiche

Il **richiedente** in qualità di rappresentante legale:

Cognome e nome	
Data e luogo di nascita	
Residenza	
Codice Fiscale	

per conto della ditta:

Ragione sociale	
Indirizzo sede legale	
P.IVA - Cod. fiscale	

ATTESTA

la seguente autovalutazione del progetto presentato, ai fini dell'attribuzione del punteggio di selezione:

	A	B	C	D	E
Cod.	**Criterio**	**Coefficiente** **C ($0 \leq C \leq 1$)**	**Coefficiente**	**Peso (Ps)**	**Punteggio P=C*Ps**
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	SI (C = 1) NO (C = 0)		0,5	
T2	Minore età del richiedente ovvero età media dei componenti dell'organo decisionale alla data di presentazione della domanda Specifiche: ● età del rappresentante legale ≤ 40 anni in caso di impresa individuale; ● età media dei componenti degli organi decisionale ≤ 40 anni in caso di società impresa	SI (C = 1) NO (C = 0)		0,8	
R1	Il richiedente è beneficiario di sostegno per un progetto relativo alle lett. b) e/o c) di cui al par. 1		SI (C = 1) NO (C = 0)	0	
O1	L'operazione prevede interventi combinati di sostituzione di motori principali ed ausiliari		SI (C = 1) NO (C = 0)	0	
O2	Numero di soggetti coinvolti nelle iniziative di cui al par. 2, lett. b) e c), in caso di iniziative di cui al par. 6		C=0 N=1 C=1 N val max	0	

Cod.	Criterio	Coefficiente C (0≤C≤1)	Coefficiente	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
O3	Per le imbarcazioni da pesca di lunghezza fuori tutto tra 12 e 18 metri, l'operazione prevede il ritiro di maggiore potenza motrice rispetto alla soglia prevista nel par. 2 lett. b)		Δ=riduzione della potenza motrice (%) C=0 Δ=20% C=0,5 20%<Δ≤30% C=1 Δ>30%	0	
O4	Per le imbarcazioni da pesca di lunghezza fuori tutto tra 18 e 24 metri, l'operazione prevede il ritiro di maggiore potenza motrice rispetto alla soglia prevista nel par. 2 lett. c)		Δ=riduzione della potenza motrice (%) C=0 Δ=30% C=0,5 30%<Δ≤40% C=1 Δ>40%	0	
O5	Maggior numero di **kW** dell'imbarcazione (motore principale)	Inserire la potenza del motore principale (KW)	**P = potenza motore principale (KW)** C=0 P=0 KW C=0,8 0 KW<P≤25 KW C=0,9 25 KW<P≤50 KW C=1 P>50 KW	0,8	
O6	Maggior numero di **GT** dell'imbarcazione	Inserire la stazza lorda (GT) dell'imbarcazione	**S=stazza lorda (GT)** C=0,7 S=1 GT C=0,8 S=2 GT C=0,9 S=3 GT C=1 S>3 GT	0,8	
O7	Età dell'imbarcazione (Reg. (CE) 2930/1986 e s.m.i.) alla data di presentazione della domanda di contributo.	Inserire anno dell'imbarcazione ai sensi del Reg.(CE)2930/1986 e s.	**Ei=età dell'imbarcazione (anni)** C=0,1 Ei<10 anni C=0,6 10 anni≤Ei≤20 C=0,8 20 anni<Ei≤40 anni C=1 Ei>40 anni	1	

Cod.	Criterio	Coefficiente C (0≤C≤1)	Coefficiente	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
O8	L'operazione prevede il cambiamento della fonte del combustibile, in particolare il passaggio da motori alimentati a gasolio a motori alimentati a metano (anche con tecnologia dual fuel) e a motori ibridi	SI (C = 1) NO (C = 0)		0,9	
O9	L'operazione prevede il cambiamento della fonte del combustibile, in particolare il passaggio da motori alimentati a gasolio a motori alimentati a biocarburante	SI (C = 1) NO (C = 0)		0,9	
O10	Età del motore principale alla data di presentazione della domanda di contributo	Inserire anno installazione del motore	**Emp=età del motore principale (anni)** C=0,1 Emp<5 anni C=0,6 5 anni≤Emp≤10 anni C=0,8 10 anni<Emp≤20 anni C=1 Emp>20 anni	1	
O11	Età del/dei motore/i ausiliario/i alla data di presentazione della domanda di contributo		Ems=età del motore secondario (anni)	0	
			Totale punteggio		

Luogo, data ______________________________,_____________

In fede
Il legale rappresentante

____

All_04

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Priorità n. 1 – Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

ALLEGATO 04

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

DELL'ALLEGATO 03 (SPESE PREVISTE E CRITERI)

Misura 1.41 par. 2

Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici

Art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014

Marzo 2018

All_04

Istruzioni per la compilazione dell'allegato 03 - Spese previste e criteri

Di seguito vengono illustrate le modalità di compilazione del file Allegato_03_1.41 par. 2 Spese previste e criteri.xls (documento da presentare unitamente alla domanda di finanziamento), costituito da 3 fogli di lavoro: 1. Elenco preventivi, 2. Riepilogo spese e 3. Criteri di selezione.

Foglio di lavoro 1 - Elenco preventivi

Dopo aver compilato la prima parte inerente i dati identificativi del richiedente si procederà ad inserire le informazioni relative ai preventivi riguardanti le voci di spesa del progetto.

Per **ogni** singola voce di spesa vanno inserite le informazioni di ciascuno dei preventivi secondo le modalità sotto descritte secondo quanto previsto dal capitolo 19 del bando.

Nella prima riga (I^) di colore giallo chiaro di ogni sezione vanno indicate le informazioni relative al preventivo scelto ai fini dell'imputazione della spesa al progetto.

Il/i preventivo/i di spesa non scelto (di confronto) ai fini del progetto vanno indicati rispettivamente nelle righe sottostanti indicate dal colore giallo scuro (II^ e/o III^ riga).

Compilata la sezione composta da tre righe relativa ad ogni voce di spesa, comprensiva della parte relativa agli importi, il sistema, nel caso in cui non sia stato scelto il preventivo con minore (o uguale) importo su 3 preventivi, classificherà tale casistica e produrrà un messaggio nella *colonna H* del foglio di lavoro con le istruzioni da seguire per la compilazione dell'eventuale casella "note" (*colonna I*) al fine di fornire le motivazioni per la scelta del preventivo. Si ricorda, come indicato nel punto 19 del bando, che il richiedente, nell'ipotesi in cui non siano reperibili tre preventivi di spesa deve trasmettere, oltre ai preventivi disponibili, copia del listino prezzi di riferimento e/o della dichiarazione del fornitore dalla quale risulti che i prezzi adottati non sono superiori a quelli di listino. I tale caso **il richiedente deve inviare una relazione che illustri la scelta fatta** indicando in particolare:

- la carenza di ditte fornitrici;
- il lavoro da eseguire/le attrezzature da acquistare presentano caratteristiche particolari che rendono difficoltoso il loro reperimento sul mercato;
- le ditte fornitrici non hanno inviato i preventivi richiesti (allegare le richieste dei preventivi inviate alle ditte).

Es. 1. Caso in cui l'importo del preventivo scelto non è il minore dei 3 preventivi. Messaggio: "Sinteticamente nelle note motivare perché il preventivo scelto non è quello di minore importo (es. mancanza di ditte fornitrici, difficile reperimento del prodotto sul mercato, ecc." Compilare la casella note (*colonna I*) per motivare perché il preventivo prescelto non è il più economico.

Es. 2. Presentazione di solo 2 preventivi anziché i 3 previsti. Compilata solamente la I^ riga (preventivo scelto) e la II^ riga (la III^ riga non è stata compilata). Messaggio: "I due preventivi indicati e allegati devono essere corredati da copia del listino prezzi di riferimento e/o dichiarazione del fornitore dalla quale risulti che i prezzi adottati non sono superiori a quelli di listino. Se il preventivo scelto non è quello di minore importo motivare la ragione nelle note". Compilare la casella note (*colonna I*) per motivare la mancanza del III° preventivo.

Foglio di lavoro 2 - Riepilogo spese

Una volta completata la compilazione del foglio di lavoro 1.Elenco preventivi il successivo foglio di lavoro 2.Riepilogo spese risulterà automaticamente compilato per la parte anagrafica e per i campi Preventivo N°, Data

All_04

documento, Ditta/Fornitore, Oggetto e Importo del preventivo (*colonne da A a E*) con riferimento ai dati relativi ai preventivi prescelti (I^ riga colore giallo chiaro del foglio di lavoro 1. Elenco preventivi). Il totale delle spese così ottenuto (*colonna E*) costituirà l'importo del progetto per il quale viene richiesto il finanziamento, corrispondente a quanto indicato a pag. 1 della domanda di contributo (Allegato 01).

Ogni preventivo riportato nel foglio di lavoro 2.Riepilogo spese **deve essere quindi classificato** utilizzando le due opzioni proposte dal menù a tendina nella *colonna F*.

Di seguito, per la *colonna F* vengono riportate le opzioni proposte nei menù a tendina.

Colonna F	
Classificazione spesa	
A)	ACQUISTO MOTORE E SPESE CONNESSE
B)	SPESE GENERALI (Max 12% della voce A)

Foglio di lavoro 3 – Criteri di selezione

Nel foglio di lavoro 3. Criteri di selezione (*colonna A). *Per i campi relativi ai criteri T1, T2, O8 e O9 va selezionata l'opzione SI/NO del menù a tendina in funzione del soddisfacimento o meno del criterio (*campo giallo chiaro – colonna B*) da parte dell'operazione per la quale si chiede il finanziamento. Per i campi relativi ai criteri O5, O6, O7 e O10 va indicato, nel campo giallo chiaro, il dato richiesto al fine della quantificazione del valore del criterio.

Il punteggio totale viene automaticamente calcolato (moltiplicazione del coefficiente per il peso attribuito al criterio per ogni criterio). Il punteggio totale calcolato nel foglio di lavoro 3 Criteri di selezione, come indicato nel punto 10 del bando, costituirà il **punteggio di autovalutazione del richiedente**.

All_05

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Priorità n. 1 – Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

ALLEGATO 05

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Misura 1.41 par. 2

Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici

Art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014

Marzo 2018

All_05

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE
PEC agricoltura@certregione.fvg.it

Programma Operativo FEAMP 2014-2020 (art. 41 par. 2 del Reg. (CE) n. 508/2014)

Misura 1.41 par. 2 "Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici"

Codice identificativo FEAMP ______________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'

Art 47 D.P.R 445 del 28/12/2000

Il/la sottoscritto/a			
Nato/a a		prov.	il
residente a			
Via e numero			
Cod. Fisc.			
in qualità di			
della ditta			
Cod. Fisc			
part. IVA			

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

dichiara

____

____

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.

All_05

Data ______________________________,li ____/____/_______

Timbro

Il Legale Rappresentante

____

Sottoscrizione ai sensi dell'art. 38 c.2 DPR n. 445/2000. **Allegare copia fotostatica non autenticata di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.**

All_06

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Priorità n. 1 – Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

ALLEGATO 06

INDICATORI DI RISULTATO

(ex ante)

Misura 1.41 par. 2

Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici

Art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014

Marzo 2018

All_06

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE
PEC agricoltura@certregione.fvg.it

Programma Operativo FEAMP 2014-2020 (art. 41 par. 2 del Reg. (CE) n. 508/2017)

Misura 1.41 par. 2 "Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici"

1 Indicatori di risultato

Da presentare in allegato alla domanda di contributo.

Priorità dell'Unione: 1 - Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo specifico: 5 - Il sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, compreso l'aumento dell'efficienza energetica, e del trasferimento delle conoscenze

RISULTATI ATTESI

Titolo dell'indicatore di risultato	Unità di misura	Valore*
(cod. ind. 1.1) Variazione del valore della produzione	**Migliaia** di €	
(cod. ind. 1.2) Variazione del volume della produzione	Tonnellate	
(cod. ind. 1.3) Variazione dell'utile netto	**Migliaia** di €	

(*): Inserire il dato di previsione relativo alla variazione del valore (espresso in **Migliaia** di €), del volume (espresso in **Tonnellate**) della produzione, e dell'utile netto (espresso in **Migliaia** di €) conseguente alla realizzazione del progetto FEAMP rispetto alla situazione prima dell'intervento.

Nel caso in cui si preveda che il progetto non apporti alcuna variazione al valore degli indicatori sopra riportati indicare il valore 0 (zero).

________________, lì __/__/____

Firma e timbro

____

FEAMP - Art. 41 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014
Servizio caccia e risorse ittiche

All_07

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Priorità n. 1 – Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

ALLEGATO 07

INDICATORI DI OUTPUT

(ex ante)

Misura 1.41 par. 2

Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici

Art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014

Marzo 2018

All_07

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE
PEC agricoltura@certregione.fvg.it

Programma Operativo FEAMP 2014-2020 (art. 41 par. 2 del Reg. (CE) n. 508/2017)

Misura 1.41 par. 2 "Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici"

1 Indicatori di output

Da presentare in allegato alla domanda di finanziamento.

Priorità dell'Unione: 1 - Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo specifico: 5 - Il sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, compreso l'aumento dell'efficienza energetica, e del trasferimento delle conoscenze

RISULTATI ATTESI

Titolo dell'indicatore di risultato	Unità di misura	Valore
(cod. ind. 1.8) Numero di interventi di sostituzione o di ammodernamento di motori	N.	☐ **1** ☐ 2 ☐ 3 ☐ __

____________________, lì __/__/____

Firma e timbro

____

All_08

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Priorità n. 1 – Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

ALLEGATO 08

DOMANDA DI RINUNCIA

Misura 1.41 par. 2

Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici

Art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014

Marzo 2018

All_08

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE
PEC: agricoltura@certregione.fvg.it

Programma Operativo FEAMP 2014-2020 (art. 41 par. 2 del Reg. (CE) n. 508/2017)

Misura 1.41 par. 2 "Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici"

Codice identificativo FEAMP ______________________________

Il beneficiario:

☐ **impresa individuale**

Ragione sociale			
Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	
		___/___/_______ ________________________	
Partita IVA	Indirizzo		
	Via:		n.
Cap.	Città		Prov.
Telefono/Cellulare	E-mail		
Codice fiscale	N. R.E.A.		

oppure

☐ **società**

Dati dell'impresa		
Denominazione e ragione sociale		
Indirizzo sede legale		
Via		n.
Cap.	Città	Prov.
Partita IVA	Cod. fiscale	
Iscrizione alla CCIAA di	N. R.E.A.	

All_08

Rappresentante legale			
Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	
		__/__/____	
Cod. fiscale	Indirizzo		
	Via:		n.
Città		Cap.	Prov.

visto il decreto di concessione contributo n. ____________ del ___/ ___ /____ a valere sul fondo comunitario FEAMP Misura 1.41 par. 2

Identificativi del progetto:

Scheda progetto	
Codice FEAMP	
CUP	
Decreto di impegno	n. _____________ di data _____ / _____ / _______ data notifica decreto di impegno _____ / _____ / _______
Titolo del progetto	
Spesa totale ammessa	€___________________________,______
Contributo concesso	€___________________________,______

COMUNICA

per conto della ditta:

Denominazione e Ragione sociale		
Indirizzo sede legale		
Via:		n.
CAP.	Città	Prov.

Partita IVA	Cod. fiscale

che per le seguenti motivazioni:

FEAMP - Art. 41 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014

Servizio caccia e risorse ittiche

All_08

rinuncia ai benefici concessi dal sopracitato decreto di concessione contributo e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

di aver ricevuto:

☐ SALDO liquidato per €__________________,______
Decreto liquidazione n. _______ di data ____ / ____ / ______

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente comunicazione, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	
Tipo di documento	
Numero documento	
Rilasciato da	
Il	___ / ___ /______
Data di scadenza	___ / ___ /______

Luogo, data ___________________________ , ___ / ___ /______

In fede
Il legale rappresentante

____

Sottoscrizione ai sensi dell'art. 38 c.2 DPR n. 445/2000. **Allegare copia fotostatica non autenticata di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.**

All_09

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Priorità n. 1 – Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

ALLEGATO 09

DOMANDA DI PROROGA

Misura 1.41 par. 2

Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici

Art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014

Marzo 2018

All_09

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE
PEC: agricoltura@certregione.fvg.it

Programma Operativo FEAMP 2014-2020 (art. 41 par. 2 del Reg. (CE) n. 508/2014)

Misura 1.41 par. 2 "Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici"

Codice identificativo FEAMP ______________________________

Il beneficiario

☐ **impresa individuale**

Ragione sociale			
Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	
		___/___/_______ ___________________________	
Partita IVA	Indirizzo		
	Via:		n.
Cap.	Città		Prov.
Telefono/Cellulare	E-mail		
Codice fiscale	N. R.E.A.		

oppure

☐ **società**

Dati dell'impresa				
Denominazione e ragione sociale				
Indirizzo sede legale				
Via				n.
Cap.	Città			Prov.
P.IVA		Cod. fiscale		
Iscrizione alla CCIAA di		N. R.E.A.		
Rappresentante legale				
Cognome	Nome		Data e luogo di nascita	

All_09

		__/__/____	
Cod. fiscale	Indirizzo		
	Via:		n.
Città		Cap.	Prov.

tenuto conto della scadenza temporale fissata al ___________, indicata nel decreto di concessione contributo n. __________ del _________

CHIEDE

la **proroga**, per il completamento delle operazioni approvate della durata di (n. giorni/mesi) ______________, a tal fine si allega alla presente istanza una **dettagliata relazione tecnica** nella quale sono evidenziate le cause che hanno determinato un ritardo nell'attuazione dell'iniziativa rispetto ai tempi indicati in sede di presentazione della domanda di sostegno.

Luogo, data ____________________________ , ___ / ___ /______

In fede
Il legale rappresentante

____

All_10

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Priorità n. 1 – Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

ALLEGATO 10

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Misura 1.41 par. 2

Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici

Art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014

Marzo 2018

All_10

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE
PEC: agricoltura@certregione.fvg.it

Programma Operativo FEAMP 2014-2020 (art. 41 par. 2 del Reg. (CE) n. 508/2014)

Misura 1.41 par. 2 "Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici"

Codice identificativo FEAMP ______________________________

Il beneficiario:

☐ **Impresa individuale**

Ragione sociale		
Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
		___/___/_______ __________________________
Partita IVA	Indirizzo	
	Via:	n.
Cap.	Città	Prov.
Telefono/Cellulare	E-mail	
Codice fiscale	N. R.E.A.	

oppure

☐ **Società**

Dati dell'impresa			
Denominazione e ragione sociale			
Indirizzo sede legale			
Via			n.
Cap.	Città		Prov.
Partita IVA		Cod. fiscale	
Iscrizione alla CCIAA di		N. R.E.A.	
Rappresentante legale			
Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	

All_10

		__/__/____	
Cod. fiscale	Indirizzo		
	Via:		n.
Città		Cap.	Prov.

CHIEDE

per conto della ditta:

Denominazione e Ragione sociale		
Indirizzo sede legale		
Via:		n.
CAP.	Città	Prov.

Partita IVA	Cod. fiscale

la liquidazione del saldo del contributo;

con riferimento al progetto FEAMP:

Ubicazione progetto	
Porto di ormeggio del motopeschereccio	
Comune / CAP/ Prov.	
Scheda progetto	
CUP	
Decreto di impegno	n. ____________ di data ____ / ____ / ______ data notifica decreto di impegno ____ / ____ / ______
Spesa totale ammessa	€_________________________,_____
Contributo concesso	€_________________________,_____
Proroga concessa	NO ☐ SI ☐ atto concessione proroga n. _______ di data ____ / ____ / _____
Spese sostenute	€_________________________,_____

a tal fine allega la seguente documentazione:

DOCUMENTO	ALLEGATO
Elenco documenti allegati	00
Documenti contabili attestanti gli avvenuti pagamenti	
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445	12
Relazione finale del progetto, con riferimento alla scheda progettuale (Allegato 02)	
Indicatori risultato (ex post)	13
Indicatori di output (ex post)	14
Rendicontazione spese sostenute	11
Estratto del libro dei cespiti o registro beni ammortizzabili con riferimento a tutti i beni oggetto di finanziamento a valere sull'intero progetto	
Attestazione di un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo da cui risulti:	

All_10

- il codice di progetto FEAMP; - la descrizione particolareggiata: dei nuovi motori installati, dei costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto, dei lavori realizzati e di ogni altro elemento utile al fine di constatare la piena corrispondenza con i documenti di spesa	
Certificato di potenza del motore ai sensi dell'art. 40, par. 2, del Reg. (CE) 1224/2009. In deroga per i pescherecci non soggetti alla certificazione di potenza del motore, documento che attesti che la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all'art. 41 del Reg. (CE) 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nella licenza di pesca	
Documentazione inerente lo sbarco/imbarco del motore rilasciato dal competente Ufficio marittimo	
Eventuale altra documentazione inerente: autorizzazioni, pareri, certificati di regolare esecuzione dei lavori , agibilità, ecc..	

Le fatture, inerenti le forniture devono contenere la **specifica indicazione** dei beni, servizi acquistati e delle opere realizzate. Ove presente, il numero di matricola di fabbricazione o elemento identificativo del bene;

Sulle fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute deve essere riportata la dicitura " **PO FEAMP (2014-2020) Misura______ -Codice progetto ________ - CUP________ "**;

Nelle causali di pagamento delle fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute deve essere riportata la dicitura " **PO FEAMP (2014-2020) Misura______ -Codice progetto ________ - CUP________ "**;

la dicitura " **PO FEAMP (2014-2020) Misura______ -Codice progetto ________ - CUP________ "** deve essere verificabile nei documenti contabili presso il beneficiario;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede di essere ammesso al regime di aiuti previsti dal Reg. (UE) 1303/2013, come dal Programma Operativo – FEAMP 2014/2020, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA

– che le coordinate per il pagamento sono:

SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE

Cod. Paese	Cod. Contr. Intern.	Cod. Contr. Naz.	ABI	CAB	n. Conto corrente

presso l'istituto: ____

– di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, di non aver in corso

All_10

alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e di non versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- che le forniture, acquisti e servizi sono stati effettuati entro il termine prescritto e sono conformi a quanto ammissibile;
- il pagamento richiesto è supportato dai dovuti documenti, amministrativi e tecnici, probanti;
- di essere a conoscenza dell'impegno di mantenimento della destinazione d'uso del bene (ove pertinente);
- di essere a conoscenza dell'impegno di garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decorrenza dalla data del pagamento finale;
- che le spese effettuate per l'operazione, giustificate dai documenti allegati, sono conformi all'operazione completata per la quale è stata presentata ed accolta la domanda di sostegno;
- di aver allegato alla presente domanda i documenti giustificativi contabili (fatture quietanzate, liberatorie dei fornitori, estratto conto delle spese effettuate, Mod.F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute d'acconto);
- di non aver fruito di altre agevolazioni a valere sull'operazione.

Sottoscrizione della domanda

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	
Tipo di documento	
Numero documento	
Rilasciato da	
Il	___ / ___ /______
Data di scadenza	___ / ___ /______

Luogo, data ___________________________ , ___ / ___ /______

In fede

Il legale rappresentante

____

Sottoscrizione ai sensi dell'art. 38 c.2 DPR n. 445/2000. Allegare copia fotostatica non autenticata di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

ALLEGATO 11

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Misura 1.41 par. 2

Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici

Art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014

Marzo 2018

Servizio caccia e risorse ittiche

A tal fine il **richiedente** in qualità di rappresentante legale:

Cognome e nome	
Data e luogo di nascita	
Residenza	
Codice Fiscale	

per conto della ditta:

Ragione sociale	
Indirizzo sede legale	
P.IVA - Cod. fiscale	

ATTESTA

che le sottoelencate spese si riferiscono al progetto FEAMP Cod.

e chiede la

Rendicontazione spese per ☐ **SALDO**

Spesa ammessa a finanziamento con decreto n.

Spesa rendincontata

Lavoro preventivato		Documenti Giustificativi						Pagamenti			
Voce preventivo	Spesa prevista / ammessa	Fattura N°	Data documento	Ditta / Fornitore	Oggetto	Importo fattura	Spesa richiesta (al netto dell'IVA)	Modalità di pagamento	Estremi del pagamento	Data effettivo pagamento	Importo pagato
					Totale	€ -	€ -				€ -

Allegare fatture originali comprensive di liberatorie allegato 12 e documentazione contabile

Luogo, data _______________________________________ ,

In fede
Il legale rappresentante

____

Note:
Modalità di pagamento:
a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA;
b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID;
c) Ricevuta Bancaria (RIBA);
d) Carta di credito o di debito;
e) Assegno circolare “non trasferibile”;
f) Assegno bancario/postale;

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO / TRN) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola.

IMPORTANTE
In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO / TRN) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola.
Le fatture, inerenti le forniture devono contenere la specifica indicazione dei beni, servizi acquistati e delle opere realizzate. Ove presente, il numero di matricola di fabbricazione o elemento identificativo del bene;
Sulle fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute deve essere riportata la dicitura “ PO FEAMP (2014-2020) Misura_______ -Codice progetto _________ - CUP_________ “;
Nelle causali di pagamento delle fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute deve essere riportata la dicitura “ PO FEAMP (2014-2020) Misura_______ -Codice progetto _________ - CUP_________ “; la stessa dicitura deve essere verificabile nei documenti contabili presso il beneficiario.
In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

All_12

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Priorità n. 1 – Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

ALLEGATO 12

DICHIARAZIONE QUIETANZA LIBERATORIA PAGAMENTI

Misura 1.41 par. 2

Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici

Art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014

Marzo 2018

All_12

Dichiarazione da allegare alla fattura quietanzata completa delle ricevute

Sezione da compilare da parte del **beneficiario** del pagamento

Denominazione e Ragione sociale beneficiario FEAMP 2014 - 2020		
Cod. fiscale	P.IVA	
Indirizzo sede legale		
Via:		n.
Cap.	Città	Prov.
Referente.	Tel.	
E-mail	PEC	
Identificativo progetto FEAMP 2014 - 2020		
Codice FEAMP	CUP	

Sezione da compilare da parte della **ditta fornitrice**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Spett.le (Ditta)_______________________________________

Il/la sottoscritto/a	
Nato/a a	Il ____/_____/_______
residente a	prov. _______
Via e numero	
Cod. fisc.	

in qualità di ____

della ditta	
Cod. fisc.	part. IVA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

Dichiara

- che le sottoelencate spese sono state regolarmente pagate, al netto di ogni sconto o abbuono;
- i materiali sono nuovi di fabbrica, conforme agli ordini di fornitura e perfettamente funzionanti;
- non sono state emesse note d'accredito;
- che per esse non esiste alcuna ragione di credito o accordi che prevedano successive riduzioni di prezzo o fatturazioni a storno;
- per quanto sopra si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null'altro da pretendere;
- che non vantiamo, peraltro, iscrizioni di privilegio o patto di riservato dominio ai sensi degli artt. 1524 e 1525 C.C. nei confronti della società in indirizzo;
- che per pagamenti con ritenuta d'acconto va allegato il Mod.F24 per il versamento dei contributi;

come elencate nella seguente tabella:

FEAMP - Art. 41 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014
Servizio caccia e risorse ittiche

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

All_12

Estremi fatture							Estremi del pagamento			
N° fattura	Data	Oggetto della spesa	N. matricola	Imponibile	IVA	Importo totale fattura	Data pagamento	Modalità di pagamento	N° bonifico	n. CRO / TRN

Luogo, data ___________________________ , ___ / ___ /______

Timbro

In fede
Il legale rappresentante della
ditta fornitrice

____

Sottoscrizione ai sensi dell'art. 38 c.2 DPR n. 445/2000. **Allegare copia fotostatica non autenticata di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.**

FEAMP - Art. 41 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014
Servizio caccia e risorse ittiche

All_13

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Priorità n. 1 – Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

ALLEGATO 13

INDICATORI DI RISULTATO

(ex post)

Misura 1.41 par. 2

Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici

Art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014

Marzo 2018

All_13

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE
PEC agricoltura@certregione.fvg.it

Programma Operativo FEAMP 2014-2020 (art. 41 par. 2 del Reg. (CE) n. 508/2017)

Misura 1.41 par. 2 "Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici"

Codice FEAMP _______________

1 Indicatori di risultato

Da presentare in allegato alla domanda di liquidazione finale.

Priorità dell'Unione: 1 - Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo specifico: 5 - Il sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, compreso l'aumento dell'efficienza energetica, e del trasferimento delle conoscenze

RISULTATI OTTENUTI

Titolo dell'indicatore di risultato	Unità di misura	Valore*
(cod. ind. 1.1) Variazione del valore della produzione	**Migliaia** di €	
(cod. ind. 1.2) Variazione del volume della produzione	Tonnellate	
(cod. ind. 1.3) Variazione dell'utile netto	**Migliaia** di €	

(*): Inserire il dato relativo alla variazione del valore (espresso in **Migliaia** di €), del volume (espresso in **Tonnellate**) della produzione, e dell'utile netto (espresso in **Migliaia** di €) conseguente alla realizzazione del progetto FEAMP rispetto alla situazione prima dell'intervento.

Nel caso in cui si il progetto non abbia apportato alcuna variazione al valore degli indicatori sopra riportati indicare il valore 0 (zero).

____________________, lì __/__/____

Firma e timbro

____

All_14

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Priorità n. 1 – Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

ALLEGATO 14

INDICATORI DI OUTPUT

(ex post)

Misura 1.41 par. 2

Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici

Art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014

Marzo 2018

All_14

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE
PEC agricoltura@certregione.fvg.it

Programma Operativo FEAMP 2014-2020 (art. 40 del Reg. (CE) n. 508/2017)

Misura 1.41 par. 2 "Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici"

Codice FEAMP ________________

1 Indicatori di output

Da presentare in allegato alla domanda di liquidazione finale.

Priorità dell'Unione: 1 - Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo specifico: 5 - Il sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, compreso l'aumento dell'efficienza energetica, e del trasferimento delle conoscenze

RISULTATI OTTENUTI

Titolo dell'indicatore di risultato	Unità di misura	Valore
(cod. ind. 1.8) Numero di interventi di sostituzione o di ammodernamento di motori	N.	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ __

__________________, lì __/__/____

Firma e timbro

____

All_15

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Priorità n. 1 – Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

ALLEGATO 15

DICHIARAZIONE MANTENIMENTO DEI VINCOLI DI ALIENABILITA’ E DESTINAZIONE

Misura 1.41 par. 2

Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici

Art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014

Marzo 2018

All_15

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE
PEC: agricoltura@certregione.fvg.it

Programma Operativo FEAMP 2014-2020 (art. 41 par. 2 del Reg. (CE) n. 508/2017)

Misura 1.41 par. 2 "Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici"

Codice identificativo FEAMP ________________________________

Il beneficiario

☐ **Impresa individuale**

Ragione sociale			
Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	
		___/___/_______ ___________________________	
Partita IVA	Indirizzo		
	Via:		n.
Cap.	Città		Prov.
Telefono/Cellulare	E-mail		
Codice fiscale	N. R.E.A.		

oppure

☐ **Società**

Dati dell'impresa			
Denominazione e ragione sociale			
Indirizzo sede legale			
Via			n.
Cap.	Città		Prov.
P.IVA		Cod. fiscale	
Iscrizione alla CCIAA di		N. R.E.A.	
Rappresentante legale			
Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	

All_15

		__/__/____	
Cod. fiscale	Indirizzo		
	Via:		n.
Città		Cap.	Prov.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA

di aver finora mantenuto il vincolo di destinazione dei beni oggetto di contributo comunitario e che l'imbarcazione oggetto dell'intervento è iscritta ad uno dei compartimenti marittimi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per gli interventi inerenti il progetto di cui alla misura 1.41 par. 2 Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici, relativi al decreto di liquidazione finale n.________ di data____________ , inerenti il progetto (codice FEAMP) n°________________ a valere sul Programma Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca 2014 - 2020.

Luogo, data ____________________________ , ___ / ___ /_______

In fede
Il legale rappresentante

____

Allegare copia fotostatica non autenticata di documento di identità del sottoscrittore <u>in corso di validità</u>. Sottoscrizione ai sensi dell'art. 38 c.2 DPR n. 445/2000.

All_16

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Priorità n. 1 – Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

ALLEGATO 16

DICHIARAZIONE DI ADEGUATA CAPACITA' FINANZIARIA

Misura 1.41 par. 2

Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici

Art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014

Marzo 2018

All_16

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE
PEC: agricoltura@certregione.fvg.it

Programma Operativo FEAMP 2014-2020 (art. 41 par.2 del Reg. (CE) n. 508/2017)

Misura 1.41 par. 2 "Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici"

Il/la sottoscritto/a					
Nato/a a		prov.		il	
residente a					
Via e numero					
Codice Fiscale					
in qualità di					
della ditta					
Codice Fiscale		part. IVA			
Iscritto al n°					
dell'Albo professionale dei		della provincia di			

ATTESTA

che l'impresa Ragione sociale ____

P.IVA - Cod. fiscale ____

indirizzo sede legale ____

possiede la capacità finanziaria necessaria a rispettare le condizioni stabilite dal bando Misura 1.41 par. 2 Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici, art. 41 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014, per ottenere e mantenere il contributo richiesto in relazione al progetto presentato.

Data ______________________,li ___/___/_____

Firma

Timbro

____

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_14_1_DGR_717_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 717
LR 23/2007. Modifiche alla DGR 2658/2017 recante "Approvazione del regime tariffario per i servizi di trasporto pubblico locale dal 01.01.2018".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme in materia di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), con il quale sono state, tra l'altro, trasferite alla Regione tutte le funzioni di programmazione ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità di trasporto effettuate, salvo quelle proprie dello Stato;
VISTO l'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 23 del 20 agosto 2007 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), il quale prevede che la Regione definisca il sistema tariffario del trasporto pubblico e i suoi adeguamenti;
VISTO l'articolo 38, comma 1, della legge regionale n. 23/2007 per il quale i contratti di servizio stipulati dagli Enti locali con i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, esistenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, restano disciplinati dalla normativa regionale previgente in materia di trasporto pubblico locale;
VISTO l'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 20 del 7 maggio 1997, il quale prevede che le tariffe di trasporto pubblico locale siano determinate dalla Regione;
VISTA la deliberazione n. 2658 del 28 dicembre 2017, con la quale la Giunta regionale ha approvato il regime tariffario dei servizi di linea del trasporto pubblico locale in vigore dal 1° gennaio 2018 per i trasporti ferroviari, automobilistici e marittimi;
RILEVATO che con la citata propria deliberazione n.2658/2017 si è disposto:
- di riservarsi la possibilità di approvare, con successivo atto, specifiche tariffe sperimentali per quanto attiene la promozione dei servizi ferroviari a valenza turistica a partire dalla linea ferroviaria Sacile-Gemona, dando mandato agli uffici di definire la proposta operativa di tali tariffe;
- di dare mandato alla competente Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio di avviare un percorso operativo, da attuare in condivisione con le aziende esercenti i servizi di TPL automobilistico e marittimo e da concludersi entro il primo trimestre del 2018, finalizzato ad approfondire i possibili impatti operativi e gestionali relativi all'equiparazione alla tariffa ordinaria del costo dei biglietti acquistati con dispositivi mobili, al fine di assicurare un'omogenea applicazione su tutto il territorio regionale della modalità di acquisto di biglietti da dispositivi mobili tramite applicazioni digitali, SMS o altre piattaforme di mobile ticketing, riservandosi di approvare i relativi esiti con successivo atto;
RILEVATO inoltre che con la medesima deliberazione è stata definita un'ulteriore integrazione sperimentale, concordemente definita con le Società Ferrovie Udine Cividale S.R.L. e SAF - Autoservizi FVG S.p.A., avente come finalità il miglioramento dell'attrattività dei servizi di TPL per le relazioni tra Udine e Cividale, comprese le località intermedie e i comuni delle valli del Cividalese e Udine, attivabile a partire dal 01 giugno 2018, in considerazione dei tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi informativi stimati dalle aziende e che risulta quindi opportuno, stante l'approssimarsi di tale data, confermare tale previsione previa verifica con i gestori;
RILEVATO che l'atto di proroga n. 216 di data 29 dicembre 2017 sottoscritto tra la Regione e la società Trenitalia S.p.A. e relativo alla proroga del contratto per la gestione dei servizi ferroviari regionali prevede all'articolo 7, comma 1, che "Trenitalia si impegna ad aderire a nuovi progetti di integrazione proposti dalla Regione." e che la "Regione si impegna a sostenere i costi dell'integrazione e a compensare eventuali minori introiti derivanti dall'applicazione di detti progetti di integrazione.".
PRESO ATTO che in data 8 marzo 2018, con sentenza n. 1495 il Consiglio di Stato ha conclusivamente deciso in ordine all'aggiudicazione definitiva della gara bandita dalla Regione Friuli Venezia Giulia per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri automobilistici urbani ed extraurbani, comprensivi dei servizi tranviari e dei servizi marittimi di competenza della stessa su bacino unico regionale, e che l'offerta di gara contiene, tra gli altri, un impegno ad attivare l'integrazione ferro-gomma nonché la previsione di specifici titoli integrati;
RITENUTO pertanto opportuno, nelle more della conclusione degli adempimenti preliminari e della sottoscrizione del nuovo contratto di servizio con la società TPL FVG S.c.ar.l., aggiudicataria definitiva dei servizi di TPL automobilistici, di cui sopra, avviare una valutazione con i gestori dei servizi ferroviari (Trenitalia e Ferrovie Udine-Cividale) e con il nuovo gestore dei servizi automobilistici finalizzata alla de-

finizione e successiva attivazione del sistema di integrazione tariffaria dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale dando mandato alla competente Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio di dare avvio ai necessari adempimenti e alle relative attività da concludersi antecedentemente all'avvio dei servizi da parte del nuovo affidatario dei servizi TPL automobilistici, tranviari e marittimi su bacino unico regionale;

CONSIDERATO che il giorno 19 marzo 2018 è stato inaugurato il Centro di Interscambio Modale Regionale (CIMR) di I° livello di Ronchi dei Legionari denominato "Trieste Airport" e che su tale infrastruttura intermodale si attestano, oltre ai servizi aerei, anche i servizi ferroviari e quelli automobilistici TPL il cui avvio operativo è avvenuto tra il 19 e il 20 marzo 2018, e che sono previste, da parte del gestore del CIMR, specifiche agevolazioni per gli abbonati TPL per la fruizione dei parcheggi a servizio dei terminal automobilistico e ferroviario;

RITENUTO opportuno prevedere in termini sperimentali, contestualmente alla partenza operativa dei servizi della struttura intermodale di cui sopra, ed al fine di migliorare l'attrattività in fase di avvio di tale struttura, un accompagnamento ed un monitoraggio degli effetti delle predette agevolazioni, dando mandato alla competente Direzione Centrale infrastrutture e Territorio di porre in essere i necessari adempimenti finalizzati all'individuazione di eventuali ulteriori agevolazioni da definire congiuntamente tra la Regione e la Società aeroportuale;

PRESO ATTO che:

- in esito alla proposta operativa formulata dalla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio ai gestori del trasporto pubblico locale regionale, relativa alla definizione di specifiche tariffe sperimentali per quanto attiene la promozione dei servizi ferroviari a valenza turistica a partire dalla linea ferroviaria Sacile-Gemona, sono state valutate, nell'ambito della riunione dd. 15 marzo 2018 con i gestori TPL automobilistici e ferroviari e la Società Aeroporto FVG avente ad oggetto proposte di modifica del regime tariffario 2018, tra l'altro, come da relativo verbale:
    - a) la previsione di trasporto gratuito delle bici al seguito per i titolari di regolare biglietto per l'accesso ai servizi ferroviari e automobilistici effettuati sulla linea Sacile-Gemona e sui servizi automobilistici di prosecuzione verso le vallate di riferimento, e sui servizi automobilistici extraurbani effettuati sul restante territorio regionale, nei limiti consentiti dal mezzo di trasporto;
    - b) la previsione di un biglietto di andata e ritorno (con ritorno in giornata) per determinate relazioni con destinazione i poli turistici regionali balneari al costo pari al doppio del valore della corsa semplice scontato del 10%. Le relazioni interessate sono Udine-Lignano; Latisana -Lignano; Udine-Grado; Cervignano-Grado; Gorizia-Trieste Airport-Monfalcone-Grado; Trieste-Grado; Pordenone-Lignano; Trieste Airport-Lignano;
- in relazione alle proposte di cui sopra, in esito alla predetta riunione dd. 15.03.2018, si è deciso, concordemente con le Aziende TPL interessate:
    - per la proposta distinta con la lettera a), prima della sua attuazione, di attivare un approfondimento, che coinvolga anche con Promoturismo FVG, stanti gli elementi di criticità già oggi presenti nelle situazioni di maggiore afflusso, per la regolazione degli accessi ai servizi ferroviari/automobilistici con bici al seguito, da concludersi entro il 31 maggio 2018;
    - per la proposta distinta con la lettera b), di attuarla a partire dall'avvio della stagione turistica estiva 2018;

ATTESO che in correlazione con la definizione, in atto, tra la Regione e la Fondazione FS, di specifica convenzione avente ad oggetto la realizzazione di un programma strutturato di treni con materiale storico sulle tratte ferroviarie regionali (a partire dalla linea ferroviaria turistica Sacile-Gemona), risulta opportuna la definizione di uno specifico titolo promozionale turistico per viaggi di andata e ritorno per i treni effettuati con materiale storico sulla rete ferroviaria regionale;

RITENUTO, di individuare per tale titolo di viaggio, avente carattere promozionale, e da correlarsi alle caratteristiche del materiale di trazione da utilizzare per la realizzazione dei treni turistici con materiale storico, (locomotiva a vapore o locomotiva diesel) due distinte fasce di prezzo, pari a 15,00 euro per gli adulti e di 7,50 euro per ragazzi di età 4-12 anni per treni trainati con locomotiva a vapore, e di 10.00 euro per gli adulti e di 5.00 euro per ragazzi di età 4-12 anni per treni trainati con locomotiva diesel, questi ultimi relativi a servizi aventi a riferimento la linea Sacile-Gemona. Tale titolo sarà acquistabile presso tutti i canali di vendita Trenitalia;

ATTESO altresì che, in esito agli approfondimenti effettuati con i gestori dei servizi automobilistici relativamente ai possibili impatti operativi e gestionali dell'equiparazione alla tariffa ordinaria del costo dei biglietti acquistati con dispositivi mobili, come evidenziato dai gestori dei servizi TPL automobilistici nella predetta riunione dd. 15.03.2018 e confermato dagli stessi con successiva nota dd. 16.03.2018, a partire dal mese di giugno 2018 sarà attivata la vendita dei titoli di viaggio urbani (corsa semplice e giornaliero) su dispositivi mobili con App unica regionale, allo stesso prezzo dei titoli acquistati presso le rivendite;

ATTESO infine che, con la predetta DGR n. n.2658/2017 si è previsto, in relazione all'avvio dei servizi fer-

roviari sulla linea Sacile-Maniago, uno specifico titolo di viaggio promozionale, finalizzato ad accompagnare l'avvio dei servizi nella fase iniziale, prevedendo che fino al 31 marzo 2018, i viaggiatori accedono ai servizi ferroviari sulla tratta Sacile- Maniago con titolo di viaggio promozionale di corsa semplice. Tale titolo di viaggio, che consente l'utilizzo dei servizi ferroviari su ogni origine/destinazione della tratta di cui sopra, viene emesso da Trenitalia con riferimento al secondo scaglione tariffario, relativo alla tariffa di corsa semplice 39/7/1 Ordinario, al costo di euro 1,55 per gli adulti e 1,25 per i ragazzi;
RITENUTO di prolungare la presenza di tale titolo di viaggio promozionale fino a tutto il mese di maggio 2018;
RITENUTO, sulla base di quanto sopra indicato, di prevedere conseguentemente:
- l'equiparazione alla tariffa ordinaria del costo dei biglietti acquistati con dispositivi mobili, a partire dal mese di giugno 2018 per i titoli di viaggio urbani (corsa semplice e giornaliero) venduti dalle aziende ATAP S.p.A., TRIESTE TRASPORTI S.p.A. e SAF - Autoservizi FVG S.p.A. e APT Gorizia S.p.A., che saranno acquistabili tramite un'applicazione unica per le quattro aziende;
- contestualmente alla partenza operativa dei servizi relativi ai terminal ferroviario e automobilistico afferenti alla struttura intermodale "Trieste Airport" , ed al fine di migliorare l'attrattività in fase di avvio di tale struttura, un monitoraggio degli effetti delle predette agevolazioni già previste dalla struttura aeroportuale per l'accesso ai parcheggi a favore degli abbonati del TPL, dando mandato alla competente Direzione Centrale infrastrutture e Territorio, in esito al monitoraggio, di porre in essere i necessari adempimenti finalizzati all'individuazione di eventuali ulteriori agevolazioni da definire congiuntamente tra la Regione e la Società aeroportuale;
- il trasporto gratuito delle bici al seguito per titolari di regolare biglietto per l'accesso ai servizi ferroviari e automobilistici effettuati sulla linea Sacile-Gemona e sui servizi automobilistici di prosecuzione verso le vallate di riferimento, e sui servizi automobilistici extraurbani effettuati sul restante territorio regionale, nei limiti consentiti dal mezzo di trasporto, da avviare, ove tale gratuità non sia già attiva, in esito agli approfondimenti operativi che saranno definiti congiuntamente dalla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, dalle aziende di TPL e da PromoturismoFVG, finalizzati ad individuare le modalità di regolamentazione degli afflussi delle persone con bicicletta al seguito sul sistema dei servizi di TPL, da concludersi entro il 31 maggio 2018;
- l'introduzione, a partire della stagione turistica estiva 2018, di un biglietto di andata e ritorno (con ritorno in giornata) per le seguenti relazioni con destinazione i poli turistici regionali balneari di Lignano e Grado, al costo pari al doppio del valore della corsa semplice scontato del 10%. Le relazioni interessate sono Udine-Lignano; Latisana-Lignano; Udine-Grado; Cervignano-Grado; Gorizia-Trieste Airport-Monfalcone-Grado; Trieste-Grado; Pordenone-Lignano; Trieste Airport-Lignano;
- l'introduzione di un titolo promozionale turistico per viaggi di andata e ritorno per i treni effettuati sulla rete ferroviaria regionale, in attuazione di specifica convenzione da stipulare con Fondazione FS, con l'utilizzo di materiale storico, di importo pari a 15,00 euro per gli adulti e di 7,50 euro per ragazzi di età 4-12 anni per treni trainati con locomotiva a vapore, e di 10.00 euro per gli adulti e di 5.00 euro per ragazzi di età 4-12 anni per treni trainati con locomotiva diesel, questi ultimi relativi a servizi aventi a riferimento la linea Sacile-Gemona. Tale titolo sarà acquistabile presso tutti i canali di vendita Trenitalia;
- il prolungamento, fino al 31 maggio 2018, del titolo di viaggio promozionale, finalizzato ad accompagnare l'avvio dei servizi nella fase iniziale, sulla tratta Sacile-Gemona che consente l'utilizzo dei servizi ferroviari su ogni origine/destinazione della tratta di cui sopra. Tale titolo di viaggio viene emesso da Trenitalia con riferimento al secondo scaglione tariffario, relativo alla tariffa di corsa semplice 39/7/1 Ordinario, al costo di euro 1,55 per gli adulti e 1,25 per i ragazzi;
RITENUTO di riservarsi la definizione di ulteriori titoli di viaggio turistici e più in generale rivolti alla promozione del territorio e dell'utilizzo dei servizi di TPL, successivamente alla sottoscrizione del contratto di servizio con il nuovo gestore dei servizi di TPL automobilistici, tranviari e marittimi su bacino unico regionale, tenuto conto dell'offerta migliorativa formulata dallo stesso in sede di gara;
RITENUTO altresì, in esito all'approfondimento sullo stato delle attività tecniche in atto, attuato nel corso della predetta riunione dd. 15.03.2018 con le Aziende di TPL, di confermare l'attivazione, a partire dal 01 giugno 2018, dell'integrazione sperimentale, concordemente definita con le Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. e SAF - Autoservizi FVG S.p.A., per le relazioni tra Udine e Cividale, comprese le località intermedie e i comuni delle valli del Cividalese e Udine;
RITENUTO infine opportuno, nelle more della conclusione degli adempimenti preliminari e della sottoscrizione del nuovo contratto di servizio con la società TPL FVG S.c.ar.l., avviare una valutazione con i gestori dei servizi ferroviari (Trenitalia e Ferrovie Udine-Cividale) e con il nuovo gestore dei servizi automobilistici finalizzata alla definizione e successiva attivazione del sistema di integrazione tariffaria relativo ai servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale dando mandato alla competente Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio di attivare i necessari adempimenti e attività, da concludersi antecedentemente all'avvio dei servizi da parte del nuovo affidatario dei servizi TPL automobilistici, tranviari e marittimi su bacino unico regionale.

RITENUTO di approvare le modifiche al regime tariffario per i servizi di linea di trasporto pubblico locale automobilistico, ferroviario e marittimo di cui alla Delibera n. 2658 del 28 dicembre 2017 e conseguentemente la modifiche degli allegati A, B, I, M2, che formano parte integrante della presente deliberazione.
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Sono approvate le modifiche al regime tariffario per i servizi di linea di trasporto pubblico locale automobilistico, ferroviario e marittimo di cui alla Delibera n. 2658 del 28 dicembre 2017 e conseguentemente le modifiche degli allegati A, B, I, M2, che formano parte integrante della presente deliberazione;
2. Di dare mandato alla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio di attuare le attività di accompagnamento e di monitoraggio necessarie per la valutazione della piena attuazione delle modifiche tariffarie disposte con la presente deliberazione;
3. Di riservarsi la definizione di ulteriori titoli di viaggio turistici e più in generale rivolti alla promozione del territorio e dell'utilizzo dei servizi di TPL, successivamente alla sottoscrizione del contratto di servizio con il nuovo gestore dei servizi di TPL automobilistici, tranviari e marittimi su bacino unico regionale, tenuto conto dell'offerta migliorativa formulata dallo stesso in sede di gara;
4. Di subordinare l'attivazione del trasporto gratuito delle bici al seguito per titolari di regolare biglietto per l'accesso ai servizi ferroviari e automobilistici effettuati sulla linea Sacile-Gemona e sui servizi automobilistici di prosecuzione verso le vallate di riferimento, e sui servizi automobilistici extraurbani effettuati sul restante territorio regionale, nei limiti consentiti dal mezzo di trasporto (ove tale gratuità non sia già attiva), agli esiti agli approfondimenti operativi che saranno attuati congiuntamente dalla Direzione Centrale infrastrutture e Territorio, dalle Aziende di TPL e da PromoturismoFVG, da concludersi entro il 31 maggio 2018, finalizzati ad individuare le modalità di regolamentazione degli afflussi delle persone con bicicletta al seguito sul sistema dei servizi di TPL;
5 Di dare mandato alla competente Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio:
- di attivare le necessarie attività, nelle more della conclusione degli adempimenti preliminari e della sottoscrizione del nuovo contratto di servizio con la società TPL FVG S.c.ar.l., per una valutazione con i gestori dei servizi ferroviari (Trenitalia e Ferrovie Udine-Cividale) e con il nuovo gestore dei servizi automobilistici finalizzata alla definizione e successiva attivazione del sistema di integrazione tariffaria relativo ai servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale da concludersi antecedentemente all'avvio dei servizi da parte del nuovo affidatario dei servizi TPL automobilistici, tranviari e marittimi su bacino unico regionale;
- di attivare, contestualmente alla partenza operativa dei servizi relativi ai terminal ferroviario e automobilistico afferenti alla struttura intermodale "Trieste Airport" , ed al fine di migliorare l'attrattività in fase di avvio di tale struttura, un monitoraggio degli effetti delle agevolazioni già previste dalla struttura aeroportuale per l'accesso ai parcheggi a favore degli abbonati del TPL, ed in esito al suddetto monitoraggio, di individuare, congiuntamente con la Società aeroportuale, eventuali ulteriori agevolazioni finalizzate alla promozione dell'utilizzo del mezzo pubblico.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

ALLEGATO A

REGIME TARIFFARIO PER I SERVIZI DI LINEA URBANI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2018

Gli importi tariffari sono stabiliti da ogni singola Azienda all'interno delle forcelle tariffarie ove previste, con l'obiettivo di rendere massimi i ricavi di esercizio, mediante attente valutazioni di mercato.

1. TARIFFA ORDINARIA

biglietto orario zona una tratta	Euro 1,25
biglietto corsa semplice 2 tratte di una linea	Euro 1,55
biglietto orario zona una tratta pluricorsa	fra Euro 11,65 e Euro 11,80
biglietto orario senza limiti di tratta	Euro 1,55
biglietto giornaliero intera rete	Euro 4,35

La durata temporale del biglietto orario, comunque compresa tra i 60 e i 75 minuti, è determinata dalla singola Azienda. La durata temporale del biglietto orario nelle sole giornate festive è fissata in 240 minuti (4 ore).

2. ABBONAMENTO QUINDICINALE

1 linea o tratta	fra Euro 17,40 e Euro 18,60
intera rete	fra Euro 20,55 e Euro 22,15

3. ABBONAMENTO MENSILE

1 linea o tratta	fra Euro 26,40 e Euro 27,75
1 linea o tratta in fascia morbida	sconto 20% sul corrispondente abbonamento ordinario
intera rete	fra Euro 33,55 e Euro 34,45
intera rete in fascia di morbida	sconto 20% sul corrispondente abbonamento ordinario

4. ABBONAMENTO ANNUALE

1 linea o tratta	dieci volte il mensile
1 linea o tratta in fascia morbida	sconto 40% sull'abbonamento corrispondente al mensile ordinario per 12
intera rete	dieci volte il mensile
intera rete in fascia di morbida	sconto 40% sull'abbonamento corrispondente al mensile ordinario per 12

segue ALLEGATO A

Gli abbonamenti urbani rilasciati dalle Aziende di trasporto sono validi per un numero illimitato di corse nei giorni feriali e festivi sulla linea o tratta indicata, oppure sull'intera rete per il periodo di un mese solare o per dodici mesi solari consecutivi o per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno di inizio validità indicato sull'abbonamento, nel caso di abbonamenti quindicinali.
L'abbonamento rilasciato dalle Aziende di trasporto è personale e non cedibile; su di esso deve essere indicato:
a) il cognome e il nome dell'utente;
b) i servizi utilizzati: la linea o tratta, l'intera rete;
c) il periodo di validità (mese solare, dodici mesi solari consecutivi per l'annuale, quindici giorni consecutivi a partire dal giorno di inizio validità indicato sull'abbonamento per il quindicinale).

Le Aziende di trasporto possono obbligare gli utenti a munirsi di un tesserino di identità valido per cinque anni al prezzo di Euro 5,00. Tale facoltà è obbligatoria per l'abbonamento annuale.
A richiesta del personale di servizio delle Aziende di trasporto, il predetto abbonamento deve essere esibito unitamente ad un documento di identità personale da parte degli utenti che ne abbiano obbligo di possesso o del tesserino di identità qualora previsto.
Le fasce di morbida relative agli abbonamenti mensili ed annuali di cui ai punti 3 e 4 sono definite dalla Regione, previo accordo con le Aziende di trasporto, per un minimo di 5 ore giornaliere, anche frazionabili.
L'accesso ai servizi di TPL per i minori di 10 anni accompagnati da un familiare in possesso di regolare titolo di viaggio, è gratuito.

TARIFFE ED ABBONAMENTI INTEGRATI
Le Aziende di trasporto pubblico locale rilasciano:
abbonamenti integrati tra le linee urbane ed extraurbane fra loro connesse in sequenza con tariffa pari a quella corrispondente alla somma delle tariffe di abbonamento per le linee connesse, scontata del 20%;
abbonamenti integrati tra linee urbane ed extraurbane fra loro sovrapposte, con tariffa pari a quella corrispondente alla somma delle tariffe di abbonamento per le due linee sovrapposte scontata del 50%.
Le Aziende esercenti i servizi urbani possono proporre nuovi titoli di viaggio (per es. abbonamenti mensili) il cui prezzo deve essere opportunamente stabilito in misura superiore a quello dell'abbonamento rete urbano a valere su più reti urbane purché ciò sia finalizzato ad un incremento dell'utilizzazione del servizio collettivo rispetto a quello individuale e comporti un incremento dei ricavi di esercizio.
Nel caso in cui le reti urbane siano gestite da più Aziende, queste dovranno anticipatamente stipulare un accordo. I nuovi titoli di viaggio di cui si propone l'istituzione dovranno essere preventivamente approvati dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio.
Nell'accordo fra le Aziende di cui sopra o nella proposta della singola Azienda dovrà essere indicato il sistema di monitoraggio dell'utilizzazione di questi titoli di viaggio.
Le Aziende di trasporto pubblico locale possono rilasciare biglietti integrati tra linee urbane ed extraurbane tra loro connesse in sequenza, con tariffa pari a quella corrispondente alla somma delle tariffe dei biglietti per le linee connesse, scontata del 10%.

TARIFFE E TRATTE
Le linee classificate urbane ai sensi della lettera a) del 1° comma dell'art. 4 della L.R. 20/97 sono strutturate di norma in un'unica tratta di servizio di trasporto urbano.
Le linee classificate urbane ai sensi della lettera b) 1° comma, art. 4 L.R. 20/97 devono essere strutturate in due o più tratte di servizio di trasporto urbano.
L'individuazione delle linee e tratte di cui agli alinea precedenti dovrà essere effettuata dalla Regione.

EMISSIONE TITOLI ONLINE
Per gli abbonamenti acquistati online, la tariffa è ridotta del 5%, **con arrotondamento al centesimo di euro.**

segue ALLEGATO A

EMISSIONE TITOLI A BORDO
L'emissione di titoli a bordo, ove sia prevista dall'Azienda, ha un costo di Euro 2,00 (Euro 1,50 qualora emessa da emettitrice automatica) per i titoli biglietto orario zona una tratta, Euro 2,50 biglietto corsa semplice 2 tratte di una linea e biglietto orario senza limiti di tratta.

ACQUISTO BIGLIETTI CON DISPOSITIVI MOBILI
Il biglietto orario zona una tratta e il biglietto orario intera rete 60 minuti (servizio urbano di Trieste), nel caso di acquisto tramite dispositivi mobili, hanno un costo di Euro 1,50 ciascuno.
A partire dal mese di **giugno 2018** il costo di acquisto da dispositivi mobili del biglietto di corsa semplice è pari alla tariffa ordinaria applicata dalla rivendite a terra. Tali titoli di viaggio, e il biglietto giornaliero intera rete, saranno acquistabili, da tale data, tramite un'applicazione unica regionale attivata dai gestori dei servizi TPL automobilistici.
L'acquisto dei titoli di viaggio di cui sopra da dispositivi mobili deve essere effettuato prima di salire a bordo mezzo.

ABBONAMENTI ANNUALI ACQUISTATI DA STUDENTI
Agli abbonamenti annuali acquistati da studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare (come da allegato G sono qualificati studenti gli iscritti dalla scuola materna alla scuola media superiore e gli studenti universitari fino a 26 anni di età, regolarmente iscritti come da autocertificazione dagli stessi esibita) sono applicate le seguenti riduzioni tariffarie:
- 20% per l'acquisto di abbonamenti annuali per il secondo figlio;
- 30% per l'acquisto di abbonamenti annuali per il terzo figlio e i successivi.
Tali riduzioni si applicano anche agli abbonamenti rilasciati da diversi gestori.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

ALLEGATO B

REGIME TARIFFARIO PER I SERVIZI EXTRAURBANI DI LINEA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2018

KM da km	a km	Corsa semplice	Abbonamenti mensili ordinari	Abbonamenti quindicinali ordinari	Abbonamenti mensili per 2 corse giornaliere limitatamente a 5 gg. settimanali	Abbonamenti quindicinali per 2 corse giornaliere limitatamente a 5 gg. settimanali	Abbonamenti mensili per 2 corse giornaliere limitatamente a 3 gg. settimanali
0.0	4.0	1,25	25,50	17,90	25,50	16,55	18,35
4.1	9.0	1,55	31,30	22,80	28,65	19,25	20,60
9.1	14.0	2,15	39,35	27,75	36,70	24,60	26,40
14.1	20.0	2,75	49,20	33,10	45,65	30,40	33,10
20.1	30.0	3,30	57,25	38,50	51,90	35,35	37,60
30.1	40.0	4,05	65,30	43,85	60,85	40,70	43,85
40.1	50.0	4,75	70,70	47,45	66,20	44,30	47,45
50.1	60.0	5,75	78,75	52,80	74,25	49,65	53,70
60.1	70.0	6,80	87,70	58,15	77,85	51,90	55,50
70.1	80.0	7,50	94,85	63,55	81,45	54,60	58,60
80.1	90.0	8,75	101,10	67,10	85,95	57,05	61,90
90.1	100.0	9,65	108,25	72,50	92,05	61,60	66,25
100.1	125.0	11,80	120,80	80,55	102,70	68,45	73,95
125.1	150.0	13,80	133,35	88,60	113,35	75,30	81,60
150.1	175.0	15,75	145,85	97,55	124,00	82,90	89,25
175.1	200.0	17,70	156,60	104,70	133,10	89,00	95,85
200.1	225.0	19,70	167,35	111,85	142,25	95,05	102,40
225.1	250.0	21,65	178,95	119,00	152,10	101,15	109,55

Sulla direttrice Udine / Gemona / Tarvisio sono emessi titoli a tariffa integrata, del medesimo valore indicato nella tabella precedente.

segue ALLEGATO B

L'accesso ai servizi automobilistici sulla direttrice Udine-Gemona-Tarvisio è consentito, oltre che ai possessori dei titoli di viaggio sopraindicati, ai viaggiatori in possesso di titoli di viaggio integrato per tale direttrice emessi dal gestore dei servizi ferroviari.

La tariffa integrata relativa alla tratta **Udine/Gemona FS** è determinata con riferimento alla fascia chilometrica da 20,1km a 30 km.

La tariffa integrata relativa alla tratta **Pontebba/Udine** è determinata con riferimento alla fascia chilometrica da 60,1km a 70 km.

Potranno essere rilasciati abbonamenti annuali con validità 12 mesi solari consecutivi al prezzo pari a 10 volte il costo dell'abbonamento mensile ordinario.

Le tariffe che risultassero inferiori a quelle precedentemente in vigore, a causa della modifica delle tratte per l'integrazione strada-rotaia, non troveranno applicazione ed il titolo di viaggio è rilasciato al prezzo del precedente regime tariffario.

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Per tutte le relazioni si applica la tariffa chilometrica corrispondente alla percorrenza fra la località di origine e la località di destinazione con esclusione delle diramazioni e deviazioni. Tale tariffa chilometrica, in funzione delle fasce di percorrenza, è evidenziata nella precedente tabella.

L'accesso ai servizi di TPL extraurbano per i minori di 10 anni accompagnati da familiare in possesso di regolare titolo di viaggio, è gratuito.

USO DEGLI ABBONAMENTI MENSILI, QUINDICINALI ED ANNUALI.

Gli abbonamenti rilasciati dall'Azienda di trasporto sono personali e non cedibili. Su di essi debbono essere indicati:

a) il cognome e il nome dell'utente;

b) l'origine e la destinazione del percorso ed eventualmente l'itinerario;

c) il periodo di validità (mese solare; dodici mesi solari consecutivi per l'annuale; quindici giorni consecutivi a partire dal giorno di inizio validità indicato sull'abbonamento).

d) l'eventuale limitazione di validità nei giorni della settimana.

Le Aziende di trasporto possono obbligare gli utenti a munirsi di un tesserino di identità valido per cinque anni al prezzo di Euro 5,00. Tale facoltà è obbligatoria per l'abbonamento annuale.

A richiesta del personale di servizio delle Aziende di trasporto, l'utente è tenuto ad esibire l'abbonamento assieme ad un documento di identità personale, se ne ha l'obbligo di possesso, o al tesserino di identità qualora previsto.

RILASCIO DEGLI ABBONAMENTI

Le Aziende di trasporto rilasciano abbonamenti mensili, quindicinali o annuali con diritto di effettuare corse illimitate per tutti i giorni della settimana, ad eccezione degli abbonamenti mensili e quindicinali con validità di 3 o **5 giorni predeterminati, indifferentemente** da lunedì a domenica, per i quali l'abbonamento vale solo per una coppia di corse giornaliere.

Il rilascio dell'abbonamento mensile valido per l'effettuazione di due corse giornaliere limitatamente a tre giorni settimanali predeterminati avviene secondo le modalità operative definite dall'Azienda di trasporto e previa presentazione da parte degli interessati dell'autocertificazione indicante che prestano la propria attività in determinati giorni della settimana.

TARIFFE ED ABBONAMENTI INTEGRATI

Le Aziende di trasporto pubblico locale previo accordo fra loro, da notificare alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, ai fini del relativo monitoraggio, rilasciano:

segue ALLEGATO B

biglietti di corsa semplice e/o abbonamenti integrati per relazioni connesse in sequenza con tariffa pari a quella corrispondente alla somma chilometrica delle percorrenze delle tratte;
abbonamenti integrati tra le linee urbane ed extraurbane fra loro connesse in sequenza, con tariffa pari a quella corrispondente alla somma delle tariffe di abbonamento per le due linee connesse, scontata del 20%;
abbonamenti integrati tra linee urbane ed extraurbane fra loro sovrapposte, con tariffa pari a quella corrispondente alla somma delle tariffe di abbonamento per le due linee sovrapposte scontata del 50%.

EMISSIONE TITOLI A BORDO
L'emissione di titoli a bordo, su linee ove sia prevista dall'Azienda, è assoggettata alle seguenti tariffe:

Da KM	A KM	Costo Biglietto
0.0	4.0	2,00
4.1	9.0	2,50
9.1	14.0	3,00
14.1	20.0	3,50
20.1	30.0	4,00
30.1	40.0	5,00
40.1	50.0	5,50
50.1	60.0	6,50
60.1	70.0	7,50
70.1	80.0	8,50
80.1	90.0	9,50
90.1	100.0	10,50
100.1	125.0	12,50
125.1	150.0	14,50
150.1	175.0	16,50
175.1	200.0	18,50
200.1	225.0	20,50
225.1	250.0	22,50

EMISSIONE TITOLI A ALLE FERMATE
Le Aziende possono prevedere l'acquisto del biglietto extraurbano di corsa semplice direttamente alle fermate tramite dispositivi mobili alla stessa tariffa dell'analogo biglietto acquistato presso le rivendite usuali, ad eccezione del biglietto extraurbano di prima fascia per il quale la tariffa è pari a Euro 1,50.
A partire dal mese di giugno 2018 anche l'acquisto del biglietto extraurbano di prima fascia è equiparato alla stessa tariffa dell'analogo biglietto acquistato presso le rivendite a terra..

EMISSIONE TITOLI ONLINE
Per gli abbonamenti acquistati online, la tariffa viene ridotta del 5%, **con arrotondamento al centesimo di euro.**

ABBONAMENTI ANNUALI ACQUISTATI DA STUDENTI

segue ALLEGATO B

Agli abbonamenti annuali acquistati da studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare (come da allegato G sono qualificati studenti gli iscritti dalla scuola materna alla scuola media superiore e gli studenti universitari fino a 26 anni di età, regolarmente iscritti come da autocertificazione dagli stessi esibita) sono applicate le seguenti riduzioni tariffarie:
- 20% per l'acquisto di abbonamenti annuali per il secondo figlio;
- 30% per l'acquisto di abbonamenti annuali per il terzo figlio e i successivi.
Tali riduzioni si applicano anche agli abbonamenti rilasciati da diversi gestori.

NORME FINALI
Possono essere approvati dall'Amministrazione regionale abbonamenti per l'intera rete extraurbana gestita da ogni singola Azienda, proposti dalla medesima, purché aggiuntivi delle tariffe in atto.
Sulle linee extraurbane, per i viaggi di corsa semplice, con l'intero percorso all'interno di una medesima circoscrizione comunale ed inferiore agli 8 chilometri, si applica la tariffa ordinaria di corsa semplice urbana su una tratta, adottata dall'Azienda concessionaria del servizio urbano.
L Aziende di trasporto debbono provvedere alla corretta applicazione del nuovo regime tariffario. La Regione provvede all' approvazione delle tabelle polimetriche aggiornate.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

ALLEGATO I

TITOLI DI VIAGGIO TURISTICI E AGEVOLAZIONI PROMOZIONALI

1. Le Aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale possono istituire, per scopi turistici, termali o ricreativi, abbonamenti settimanali e quindicinali da utilizzare su linee servite da particolari tipologie di mezzi, quali trenini e simili.
Tali titoli di viaggio devono avere le seguenti caratteristiche:
al portatore;
offerta indifferenziata al pubblico;
valore delle tariffe degli abbonamenti settimanale e quindicinale pari rispettivamente a sette e quattordici volte quello del "biglietto orario zona una tratta urbano" arrotondato alla mezza unità di Euro superiore;
validità per sette o quindici giorni consecutivi dal giorno di inizio di validità del titolo di viaggio;
validità per un numero illimitato di corse.
Le Aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale possono altresì prevedere, a titolo promozionale e per periodi limitati, particolari scontistiche o riduzioni da applicarsi in determinati periodi o giorni della settimana al costo dei titoli di viaggio, previo assenso della Regione.

2. Le Aziende concessionarie possono aderire ad iniziative promosse da enti preposti alla promozione ed accoglienza turistica attraverso l'istituzione di specifiche "cards turistiche" che costituiscono titoli di viaggio e consentono ai possessori di usufruire del servizio di trasporto pubblico locale urbano, secondo le modalità previste nelle stesse.
Per i servizi marittimi di linea di trasporto pubblico locale, le Aziende possono prevedere per i possessori delle suddette "cards" uno sconto minimo del 30 % sui servizi stessi.

3. Qualora gli Enti Locali, in accordo con le Aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi della legge regionale 23/2007, istituiscano servizi aggiuntivi in via sperimentale, senza oneri a carico della Regione, l'accesso al servizio potrà essere consentito con l'utilizzo del biglietto orario con validità temporale da definirsi all'interno degli accordi intercorsi fra gli Enti Locali e l'Azienda concessionaria interessati, e comunque per un tempo non eccedente le otto ore, unicamente sul percorso della linea interessato dalla sperimentazione.

4. Nell'ambito di manifestazioni di interesse regionale, gli organizzatori possono proporre motivatamente, in accordo con le Aziende, tariffe speciali per la durata dell'evento, da applicarsi previo assenso della Regione.

5. Al fine di favorire l'attrattività turistica dei servizi di TPL ed deroga a quanto previsto in altri allegati alla presente deliberazione, il trasporto delle biciclette è gratuito per i titolari di regolare biglietto per l'accesso ai servizi ferroviari e automobilistici effettuati sulla linea Sacile-Gemona, sui servizi automobilistici di prosecuzione verso le vallate di riferimento a tale linea, nonchè sui servizi automobilistici extraurbani effettuati sul restante territorio regionale.
L'attuazione di tale previsione, per tutti i casi in cui il trasporto gratuito non risulti già attivo, è subordinata all'esito positivo degli approfondimenti operativi che saranno definiti congiuntamente dalla Direzione Centrale infrastrutture e Territorio, dalle aziende di TPL e da PromoturismoFVG, finalizzati ad individuare le modalità di regolamentazione degli afflussi delle persone con bicicletta al seguito sul sistema dei servizi di TPL, da concludersi entro il 31 maggio 2018.

6. E' istituito, a partire dell'avvio della stagione turistica estiva 2018, per specifiche relazioni con i poli turistici regionali balneari di Lignano Sabbiadoro e Grado, un titolo extraurbano automobilistico di andata e ritorno (con ritorno in giornata) al costo pari al doppio del valore della corsa semplice scontato del 10%.

Tale titolo è applicabile alle relazioni Udine-Lignano, Latisana-Lignano, Udine-Grado, Cervignano-Grado, Gorizia-Trieste Airport-Monfalcone-Grado, Trieste-Grado, Pordenone-Lignano, Trieste Airport-Lignano.

Le iniziative di cui sopra non devono comportare oneri a carico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

E' istituito, per i viaggi di andata e ritorno con i treni effettuati sulla rete ferroviaria regionale con l'utilizzo di materiale storico, attivati sulla base di di specifica convenzione tra la Direzione centrale infrastrutture e territorio e la Fondazione FS, un titolo di viaggio con le seguenti caratteristiche:

- tariffa pari a 15,00 euro per gli adulti e di 7,50 euro per ragazzi di età 4-12 anni (i minori di 4 anni viaggiano gratuitamente) per treni trainati con locomotiva a vapore;
- tariffa pari a 10.00 euro per gli adulti e di 5.00 euro per ragazzi di età 4-12 anni (i minori di 4 anni viaggiano gratuitamente) per treni trainati con locomotiva diesel.

Il titolo di viaggio è acquistabile tramite tutti i canali di vendita Trenitalia.

Le Aziende di trasporto sono tenute ad inviare alla Direzione centrale infrastrutture e territorio i monitoraggi relativi alle iniziative previste dal presente allegato entro due mesi dalla conclusione della stagione di riferimento oppure entro il 31 marzo successivo per le iniziative a carattere annuale.
I titoli di viaggio previsti dal presente allegato sono adottati dalle Aziende esercenti i servizi di TPL previo accordo con la Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

ALLEGATO M2

RIAVVIO DEI SERVIZI FERROVIARI SULLA LINEA SACILE-GEMONA

TITOLO DI VIAGGIO PROMOZIONALE

Fino al 31 maggio 2018, i viaggiatori accedono ai servizi ferroviari sulla tratta Sacile- Maniago con titolo di viaggio promozionale di corsa semplice. Tale titolo di viaggio, che consente l'utilizzo dei servizi ferroviari su ogni origine/destinazione della tratta di cui sopra, viene emesso da Trenitalia con riferimento al secondo scaglione tariffario, relativo alla tariffa di corsa semplice 39/7/1 Ordinario, al costo di euro 1,55 per gli adulti e 1,25 per i ragazzi.

ABBONAMENTI RILASCIATI IN DATA ANTECEDENTE ALL'11/12/2017

Gli abbonamenti rilasciati dalle Aziende Trenitalia e ATAP in data antecedente al 11/12/2017 consentono, senza necessità di sostituzione, l'accesso anche ai servizi ferroviari per la tratta oggetto dell'abbonamento medesimo.

TITOLO DI VIAGGIO INTEGRATO

Per relazioni gomma/ferro connesse in sequenza, che abbiano all'interno del loro itinerario una parte del percorso effettuato utilizzando i servizi ferroviari sulla tratta Sacile-Maniago, o quelli automobilistici della tratta Maniago-Pinzano eserciti da Trenitalia, sono utilizzabili titoli di viaggio integrati di corsa semplice, abbonamento mensile, abbonamento annuale e abbonamento annuale studenti, il cui valore è calcolato sulla base di una polimetrica integrata, con tariffa pari a quella definita per i servizi automobilistici extraurbani dei cui all'allegato B della DGR. n. DGR n. 2542 del 23 dicembre 2016.

Nelle more del completamento dell'adeguamento dei sistemi di vendita di Trenitalia, sono utilizzabili anche per la tratta ferroviaria, i titoli di viaggio emessi da ATAP.

Per viaggi in abbonamento che prevedano l'utilizzo dei due vettori in forma sovrapposta sulla tratta Sacile – Maniago si applicano le seguenti tariffe:

ABB. MENSILE INTEGRATO SACILE-MANIAGO	
1–4	30,60
5–9	37,60
10–14	47,25
15–20	59,05
–30	68,70
31–40	78,40
41–50	84,85
51–60	94,50
61–70	105,25
71–80	113,85
81–90	121,35
91–100	129,90
101–125	145,00

ABB. ANNUALE INTEGRATO SACILE-MANIAGO	
1–4	306,00
5–9	376,00
10–14	472,50
15–20	590,50
–30	687,00
31–40	784,00
41–50	848,50
51–60	945,00
61–70	1052,50
71–80	1138,50
81–90	1213,50
91–100	1299,00
101–125	1450,00

ABB. ANNUALE STUDENTI INTEGRATO SACILE-MANIAGO	
1–4	244,80
5–9	300,80
10–14	378,00
15–20	472,40
–30	549,60
31–40	627,20
41–50	678,80
51–60	756,00
61–70	842,00
71–80	910,80
81–90	970,80
91–100	1039,20
101–125	1160,00

ALTRI TITOLI DI VIAGGIO UTILIZZABILI

Per l'accesso ai servizi ferroviari o automobilistici sulla direttrice Sacile-Gemona sono da utilizzare, nel caso di utilizzo di un solo vettore, i titoli di viaggio non integrato emessi da Trenitalia o da ATAP secondo quanto disposto dalla DGR n. n. 2542 del 23 dicembre 2016 e s.m.i. .

segue ALLEGATO M2

EMISSIONE TITOLI DI VIAGGIO A BORDO - IRREGOLARITA' ED ABUSI

La regolarizzazione a bordo di viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio o con titolo di viaggio irregolare avviene con normativa e tariffe del vettore su cui l'anormalità si è verificata e per la tratta di competenza. Su presentazione di una regolarizzazione già avvenuta per la tratta precedente, il vettore subentrante emette un biglietto dalla località di interscambio a quella destinataria senza ulteriori penalità e maggiorazioni, purchè il viaggiatore avvisi il personale addetto al controllo all'atto della salita.

.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_14_1_DGR_720_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 720
DLgs. 42/2004, art. 142, comma 3 - Integrazione dell'elenco dei corsi d'acqua in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modifiche e integrazioni, di seguito, per brevità, Codice;

VISTI, in particolare:

- l'art. 142, comma 1, lettera c) del Codice che individua, tra le aree tutelate per legge, "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna";
- l'art, 142, comma 3, dello stesso Codice ai sensi del quale "la disposizione di cui al comma 1 non si applica, altresì ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4";
- l'art. 140, comma 4 del Codice che individua le modalità di pubblicazione;

RILEVATO che:

- con il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 venivano definite le acque pubbliche con l'intento specifico di disciplinarne gli usi di pubblico interesse generale, prevedendo la loro iscrizione in elenchi suddivisi per provincia, successivamente approvati con appositi decreti dell'allora Ministero dei lavori pubblici;
- che il rinvio contenuto al comma 3 dell'articolo 142 del Codice agli elenchi previsti dal Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, pur avendo lo scopo di regolamentare ad altri fini il corso d'acqua pubblica, comporta tuttavia l'applicazione a tutti i corsi d'acqua iscritti della disciplina di tutela relativa ai beni paesaggistici, indipendentemente dall'effettivo rilievo e valore paesaggistico degli stessi;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n.1359 del 18 luglio 2014 avente ad oggetto: DLgs 42/2004 art. 142, comma 3 - Approvazione dell'elenco dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici (Province di Gorizia e di Pordenone);

RICHIAMATA la nota della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università prot.n.22524 del 29 luglio 2014 di trasmissione della predetta deliberazione ai Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 142 del DLgs 42/2004;

DATO ATTO che detto elenco è stato formulato sulla base della documentazione trasmessa da alcuni Comuni in applicazione alla Deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2011, n. 1490, ad oggetto "DLgs 42/2004, art. 142, comma 3 - Approvazione dei criteri per la formazione degli elenchi dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici; detto elenco è pertanto parziale;

DATO ATTO che, in attuazione al Disciplinare sottoscritto fra il Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a Roma il 12 novembre 2013, è in corso di elaborazione il Piano paesaggistico regionale nell'ambito del quale i beni paesaggistici e in particolare i corsi d'acqua sono stati oggetto di compiuta ricognizione;

DATO ATTO che con Deliberazione della giunta regionale n.861 del 12 maggio 2017 è stato approvato l'elenco di quarantanove corsi d'acqua ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici per tutto il loro corso e che con Deliberazione della giunta regionale n.1055 del 9 giugno 2017 è stato approvato l'elenco dei corsi d' acqua in parte irrilevanti a fini paesaggistici;

RICHIAMATA la nota della Direzione centrale infrastrutture e territorio prot.n.2 TERINF-GEN-2017-0069542-P 2524 del 28 giugno 2017 di trasmissione della predetta deliberazione ai Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 142 del DLgs 42/2004;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 22 settembre 2017, n. 1774 con la quale, ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 57 della legge regionale 5/2007 e dell'articolo 14 del decreto legislativo 152/2006, è stato adottato il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e dato che, a seguito della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 4 ottobre 2017 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 120 del 12 ottobre 2017, sono pervenute al protocollo regionale 161 osservazioni oggetto di esame da parte del Comitato tecnico paritetico;

DATO ATTO, in particolare, che nella seduta del 7 febbraio 2018 il Comitato tecnico paritetico, in acco-

glimento di talune osservazioni, si è determinato che l'elencazione dei corsi d'acqua in tutto o in parte esclusi, ai fini dell'integrazione degli elenchi dei corsi d'acqua in tutto o in parte irrilevanti, è composta da:
- 470 roggia Almacca (escluso tutto il tratto);
- 278 roggia dei Mulini (parte del tratto);
- 487 fosso delle Parti (in parte).
VISTO l'allegato A al presente provvedimento, predisposto dal Servizio paesaggio e biodiversità sulla base dei lavori posti in essere dal Comitato tecnico paritetico Stato/Regione di cui all'articolo 8 del sopracitato Disciplinare, contente l'integrazione dell'ELENCO DEI CORSI D'ACQUA IN PARTE IRRILEVANTI AI FINI PAESAGGISTICI (Roggia Almacca 453/470 in Comune di Talmassons, tratto di Roggia dei Molini 278 in Comune di Villa Santina, tratto del Fosso delle Parti 487in Comune di Castions di Strada) ai sensi dell'articolo 142 comma 3 del Codice;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni spiegate in premessa e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 142 comma 3 del Codice, l'elaborato ELENCO DEI CORSI D'ACQUA IN TUTTO O IN PARTE IRRILEVANTI AI FINI PAESAGGISTICI a integrazione degli elenchi precedentemente approvati, allegato A al presente atto.
2. La presente deliberazione, comprensiva del relativo allegato, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 142 del Codice.
3. Gli elaborati in allegato A al presente provvedimento sono depositati presso il Servizio paesaggio e biodiversità e sono resi disponibili sulle pagine web della Regione e sul WEBGIS di consultazione dei beni paesaggistici del Piano Paesaggistico Regionale.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

ELENCO DEI CORSI D'ACQUA IN TUTTO O IN PARTE IRRILEVANTI AI FINI PAESAGGISTICI

(Nuova delimitazione con tratti esclusi rispetto al PPR adottato)

Roggia dei Molini (278)

Corso d'acqua nel PPR adottato

Nuova delimitazione con tratti esclusi

Fosso delle Parti (487)

Corso d'acqua nel PPR adottato

Nuova delimitazione con tratti esclusi

Scheda di sito
Ricognizione, delimitazione e rappresentazione
delle aree tutelate per legge ai sensi del D.L.vo 42/2004, art. 142 c. 3

Corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici

DENOMINAZIONE

E50 – Roggia Almacca

DECRETO D'ISTITUZIONE: RD 5 febbraio 1923

NUMERO D'ORDINE: 453

NOME REGIO DECRETO: Roggia Almacco

CODICE SCHEMA INDICATIVO ALLEGATO IV CIRCOLARE: 470

COMUNI ATTRAVERSATI
Talmassons

ANALISI DELLA CARTOGRAFIA

CONFRONTO CON LA CARTOGRAFIA STORICA E IGM

I corso d'acqua è elencato con la denominazione Roggia Almacco nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Udine (5 febbraio 1923), ma non si dispone di una cartografia coeva della zona. Nel Sistema Informativo degli Archivi di Stato è cartografato un corso d'acqua con due rami entrambi denominati Rio dell'Almacca (Comune censuario di Talmassons con: Flambro - Immagine 1828_004) che sfocia nella Roggia del Mulino di Bellizza (468). Sulla cartografia IGM dal 1891 al 1932, il ramo di sinistra è denominato Roggia Almacca, quelli di destra Roggia Molinara (469). Nell'aggiornamento del 1951 è presente la sola denominazione Roggia Molinara, attribuita al ramo di destra, rettificato, mentre quello di sinistra non ha nome.

CONFRONTO CON LO SCHEMA INDICATIVO ALLEGATO ALLA IV CIRCOLARE E CON LA CTRN

Sulla CTRN il corso d'acqua non è più individuabile.
Nello schema indicativo allegato alla IV Circolare, il corso d'acqua è stato erroneamente identificato con il ramo di destra, denominato sulla CTRN Roggia Mulinara (469).

CONFRONTO CON LE ORTOFOTO AGEA 2011 E PROPOSTA ATTUALE

Si propone di escludere il corso d'acqua dall'elenco dei beni che generano vincolo peasaggistico..

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_14_1_DGR_721_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 721
Bando per l'accesso alla tipologia di intervento 6.2.1 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali" del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 20, il quale prevede il sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale;
VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 2016;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2018) 666 final, adottata dalla Commissione Europea in data 31 gennaio 2018, della quale si è preso atto con Deliberazione del 23 febbraio 2018, n. 359, ed in particolare il capitolo 8 "Descrizione delle misure selezionate" che prevede, tra le altre, la tipologia di intervento 6.2.1 - Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali;
VISTO il testo di cui all'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni in data 11 febbraio 2016, denominato "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020", del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale;
VISTA la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare l'articolo 73 "Modalità attuative del Programma di Sviluppo rurale";
VISTO il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Svilup-

po rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 luglio 2016, n. 0141/Pres. e pubblicato sul supplemento ordinario n. 31 del 14 luglio 2016 al BUR n. 28 del 13 luglio 2016 e in particolare
- l'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) le quali prevedono rispettivamente che la Giunta regionale, con deliberazione dell'Assessore competente per materia, approvi i bandi predisposti dalle strutture responsabili competenti e individui i casi di riduzione ed esclusione dei sostegni
- l'allegato A che individua il Servizio competitività sistema agro alimentare della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche quale struttura responsabile della sottomisura 6.2;
ATTESO che l'intervento 6.2.1 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali" è finalizzato a sostenere l'avviamento, o start-up, di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo nelle zone rurali mediante azioni che concorrano alla rivitalizzazione delle aree rurali, allo sviluppo economico territoriale, al mantenimento e alla creazione di opportunità occupazionali e, più in generale, al miglioramento della qualità della vita;
CONSIDERATO che i criteri di selezione della tipologia di intervento in questione sono stati approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 nella seduta del 9 giugno 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 1 settembre 2017, n. 1623 (Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Individuazione dei casi di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale connesse agli investimenti per i bandi emanati successivamente al 30.03.2017), richiamata negli articoli 22 e 23 del bando relativi agli impegni essenziali e accessori posti a carico dei beneficiari della tipologia di intervento 6.2.1;
CONSIDERATO che con la deliberazione sopra citata sono approvati i casi di riduzioni ed esclusioni degli aiuti derivanti dall'inadempimento degli impegni comuni alle misure connesse agli investimenti, tra le quali anche la sottomisura 6.2;
VISTO il Decreto del Vice direttore centrale dell'Area sviluppo rurale n. 1076/AGFOR del 12/03/2018, con il quale è stato approvato l'allegato A "Determinazioni in ordine all'inquadramento della tipologia di intervento 6.2.1 Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali" del Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sull'applicazione della normativa degli aiuti di Stato";
VISTO che il regime di aiuto oggetto del succitato decreto è stato formalmente registrato dalla Commissione europea con il numero SA.50473, come comprovato dalla ricezione per tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea di data 09/03/2018;
VISTO il bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 6.2.1 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali", di cui all'allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
RITENUTO necessario individuare per l'intervento 6.2.1 i casi di riduzioni ed esclusioni degli aiuti derivanti dall'inadempimento degli impegni specifici previsti dal bando sopracitato, non già disciplinati dalla DGR 1623/2017;
SENTITO, in relazione a detti impegni specifici, l'Organismo Pagatore AGEA;
VISTA la legge regionale n. 7/2000;
CONSIDERATO che i termini di centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento di concessione dell'aiuto si giustificano in relazione alla particolare complessità dei procedimenti medesimi;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 22 luglio 2016, n. 1378 (Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione piano finanziario analitico e ripartizione fra tipologia di intervento), che approva la ripartizione delle risorse finanziarie del PSR per tipo di intervento, tipologia di accesso e annualità di attivazione;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale dell'1 dicembre 2017, n. 2376 (Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Piano finanziario analitico e ripartizione fra tipologia di intervento. Modifiche.), che modifica il Piano finanziario approvato con la citata DGR n. 1378/2016;
ATTESO che la deliberazione n. 2376/2017 assegna alla sottomisura 6.2 una dotazione finanziaria di euro 1.000.000,00;
RITENUTO di assegnare al bando allegato alla presente deliberazione euro 970.000,00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR euro 418.264,00 (43,12%), in quanto euro 30.000,00 sono da destinare a trascinamenti relativi alla programmazione 2007-2013;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277;
VISTO l'articolo 46 dello Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole e forestali,
all'unanimità,

DELIBERA

1. E' approvato il bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 6.2.1 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nel testo allegato alla presente deliberazione, comprensivo dei relativi allegati, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

BANDO

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Sottomisura 6.2 – Avvio di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali - Intervento 6.2.1 – Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali

ALLEGATI

- **Allegato A - Comuni Aree rurali C e D**
- **Allegato B - Piano Aziendale**
- **Allegato C - Domanda di sostegno**
- **Allegato D - Criteri di selezione da applicare ai fini della formazione delle graduatorie**
- **Allegato E - Schede di riduzione e esclusione**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Ai sensi del Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016 n.141/Pres., il presente bando disciplina le modalità di attuazione, con accesso individuale, della tipologia di intervento 6.2.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali, in conformità al Regolamento UE n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).
2. La tipologia di intervento di cui al comma 1 è finalizzata a sostenere l'avviamento, o start-up, di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo nelle zone rurali da parte di persone fisiche, nonché da parte di agricoltori o coadiuvanti familiari che intendono diversificare la loro attività.
   Il tipo di intervento viene realizzato nell'ambito della Misura 6 del PSR, quale azione di supporto alla Priorità 6, "Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali" – Focus area 6.a, di cui all'articolo 5 del Regolamento 1305/2013.

Articolo 2 – Aree di intervento

1. Il presente bando si applica alle operazioni attuate nelle aree rurali C e D della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato A.

Articolo 3 - Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:
   a) la struttura responsabile della tipologia di intervento è il Servizio competitività sistema agro alimentare della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche;
   b) l'ufficio attuatore è il Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche.

Articolo 4- Operazioni attivabili e risorse finanziarie disponibili

1. Le operazioni attivabili consistono nell'avviamento delle seguenti attività:
   a) fattorie didattiche di cui all'articolo 23 della Legge regionale 4 giugno 2004, n. 18;
   b) fattorie sociali di cui all'articolo 23 della Legge regionale 4 giugno 2004, n. 18;
   c) utilizzo delle strutture di un'impresa agricola per attività consistenti in servizi alla persona (educativi, assistenziali, per il tempo libero, culturali, ricreativi, digitali);
   d) attività di vendita al dettaglio, in locali commerciali specializzati, di prodotti alimentari tipici non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. Le nuove attività dovranno essere localizzate nei comuni ricadenti nelle aree rurali C e D della Regione di cui all'allegato A.
3. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 970.000,00 di spesa pubblica di cui quota FEASR pari a euro 418.264,00.
4. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

5. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all' articolo 14, entro la data di validità della stessa.

CAPO II - BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 5 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:
    a) Agricoltori singoli o associati;
    b) Coadiuvanti familiari;
    c) Persone fisiche residenti in aree rurali B, C e D che intendono avviare un'impresa.
2. I beneficiari di cui al comma 1, lettera a) sono in possesso dei seguenti requisiti:
    a) sono iscritti al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) fatte salve le condizioni di esenzione dell'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento;
    b) rientrano nella definizione di PMI ai sensi dell'allegato I, articolo 2, del regolamento (UE) 702/2014;
    c) non sono impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;
    d) diversificano la loro attività avviando nuove attività extra agricole negli ambiti di cui all'articolo 4, comma 1. L'attività oggetto dell'intervento non deve essere mai stata svolta prima della presentazione della domanda di sostegno.
3. I beneficiari di cui al comma 1, lettera b), oltre al requisito di cui al comma 2, lettera d), sono persone fisiche iscritte all'INPS come unità attiva in collegamento ad un titolare coltivatore diretto.
4. I beneficiari di cui al comma1, lettera c) sono residenti nelle zone rurali B, C e D della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e non hanno mai svolto, anche come titolare o contitolare di impresa, le attività per le quali è richiesto il sostegno.

Articolo 6 - Piano aziendale

1. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, il piano di aziendale, redatto in conformità all'allegato B, contenente i seguenti elementi:
    a) carenze rilevate a livello territoriale a cui lo start-up intende rispondere;
    b) una dettagliata descrizione dell'attività che si intende avviare;
    c) l'individuazione degli adempimenti necessari per l'avvio delle nuove attività;
    d) una descrizione delle azioni e degli investimenti previsti, comprensiva del costo complessivo necessario per realizzare l'attività;

       In particolare, se trattasi di interventi finalizzati alla riduzione dell'uso del suolo, all'efficientamento energetico di edifici ed impianti e alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili va indicato l'immobile dove gli stessi verranno attuati mediante individuazione di foglio e mappale catastale e descritto il tipo di intervento che si prevede di realizzare;
    e) le eventuali attività formative e di consulenza;
    f) il cronoprogramma di realizzazione delle azioni e degli investimenti programmati;

g) la previsione della situazione post-investimento;

h) la previsione di unità lavorative che saranno eventualmente assunte, a tempo indeterminato, dopo la presentazione della domanda di sostegno.

Articolo 7 - Requisiti di ammissibilità per l'avvio di attività extra-agricole

1. Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento:

a) le attività previste nel Piano sono realizzate nelle aree rurali C e D della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

b) per le operazioni, indicate nel Piano aziendale, che prevedono interventi realizzati su beni immobili o comunque ad essi inerenti, il beneficiario è proprietario o titolare di altro diritto reale coerente con la tipologia di intervento prevista oppure titolare di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni o trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale;

c) per i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) l'attività è realizzata in locali commerciali multiservizio all'interno del centro aziendale di un'impresa agricola.

CAPO III - ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO

Articolo 8 - Entità del premio e tipologia dell'aiuto

1. Il sostegno è erogato in forma di premio, in conto capitale, come di seguito indicato:

a) euro 20.000,00 per le attività localizzate in area rurale D;

b) euro 10.000,00 per le attività localizzate in area rurali C.

Per localizzazione si intende la sede presso la quale si svolge l'attività neo costituita.

Articolo 9 – Complementarità con altri strumenti dell'Unione Europea

1. Ai fini della complementarità con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al regolamento (UE) 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al regolamento (UE) 1306/2013 e delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 1308/2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 14 – informazioni sulla complementarietà del PSR 2014-2020.

CAPO IV - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 10 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Il beneficiario compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette la domanda di sostegno a pena di inammissibilità entro il 30 giugno 2018, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 11, in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN - www.sian.it).

2. In caso di mancata funzionalità del SIAN, debitamente comprovata, il beneficiario compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC sviluppoagricolo@certregione.fvg.it, la domanda di sostegno redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello di cui all'allegato C) e corredata della documentazione di cui all'articolo 11. Entro il termine di cui al comma 1, il beneficiario riproduce, a pena di inammissibilità, la domanda di sostegno trasmessa via PEC in formato elettronico su SIAN completa di tutti gli allegati di cui all'articolo 11.
3. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto del direttore del Servizio competitività sistema agro alimentare, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Nel caso di cui al comma 2, la mancata riproduzione della domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN e trasmissione della stessa, corredata della documentazione richiesta, entro il termine previsto comporta l'inammissibilità della domanda di sostegno.
5. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o della parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva la possibilità di integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale n. 7/2000.
6. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.
7. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 11 - Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione:
   a) piano aziendale di cui al precedente art. 6, redatto in conformità all'allegato B);
   b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5;
   c) (se del caso) attestazione tramite scheda anagrafica del Centro per l'Impiego competente, comprovante lo stato lavorativo, nel caso di inoccupazione o disoccupazione del richiedente e degli eventuali soci;
   d) attestazione da parte di professionista abilitato, nel caso l'intervento preveda un'attività edilizia, che la stessa si configura come recupero o ristrutturazione, senza aumento della superficie;
   e) certificazione energetica ex-ante nel caso l'intervento preveda l'efficientamento di edifici e impianti;
   f) eventuale dichiarazione relativa alla volontà di utilizzare nei locali nei quali si svolgerà l'attività, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, specificandone la tipologia e le finalità;
   g) copia di eventuali certificazioni ISO 14001 - sistema di gestione ambientale o EMAS o Ecolabel;
   h) copia di eventuali convenzioni che prevedono l'inserimento nell'impresa di soggetti disabili o di lavoratori svantaggiati o impegno a produrle entro la domanda di saldo;
   i) copia delle planimetrie catastali degli immobili dove avranno sede le nuove attività programmate nel piano aziendale se pertinenti;
   j) eventuale copia della documentazione attestante la proprietà o altro diritto reale o titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni o trasformazione, o l'impegno a produrla entro la domanda di saldo nel caso in cui l'acquisizione della proprietà o altro diritto reale o di godimento è prevista a seguito dell'attuazione del Piano aziendale.

2. La documentazione indicata al comma 1, lettera a) è allegata a pena di inammissibilità alla domanda di sostegno.

Articolo 12 - Criteri di selezione e priorità

1. Gli aiuti sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7.
2. Ai fini della formazione della graduatoria di cui all'articolo 15, sono applicati i criteri di selezione descritti nell'allegato D al presente bando.
3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti. La proposta che non raggiunge il punteggio minimo di 27 punti non è ammessa a finanziamento.
4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è individuato nel beneficiario più giovane, in caso di ulteriore parità, nella domanda che prevede la realizzazione del piano aziendale con il costo inferiore.

Articolo 13 - Istruttoria della domanda e concessione del sostegno

1. L'Ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, verifica la completezza e la correttezza della domanda, valutando in particolare:
   a) che sussistano i requisiti di ammissibilità del beneficiario;
   b) che la documentazione prevista a corredo della domanda sia completa;
   c) che la compilazione del piano aziendale di cui all'articolo 6 sia completa;
   d) che le azioni previste dal piano aziendale siano coerenti e funzionali rispetto alle finalità e agli obiettivi della tipologia di intervento.

2. L'Ufficio attuatore:
   a) chiede eventuali integrazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando al beneficiario un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione;
   b) determina il premio spettante;
   c) applica i criteri di selezione e gli eventuali criteri di priorità delle tipologie di intervento attivate, assegnando i relativi punteggi;
   d) verifica il raggiungimento della soglia minima di punteggio di cui all'art. 13, comma 3;
   e) comunica, ai richiedenti le cui domande sono state ritenute non ammissibili a contributo le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000;
   f) entro il termine di cui al comma 1, predispone, approva e pubblica sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia la graduatoria delle domande di sostegno, con l'evidenza di quelle finanziate.
3. L'ufficio attuatore, entro trenta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, con proprio provvedimento, concede il premio di cui all'articolo 8 e ne comunica ai beneficiari l'importo.

Articolo 14 - Graduatoria

1. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.

CAPO V - ATTUAZIONE

Articolo 15 - Avvio e conclusione

1. Le attività previste dal piano di cui all'articolo 6, come modificato a seguito dell'approvazione di eventuali varianti di cui all'articolo 17, sono avviate entro 9 mesi dalla data del provvedimento di concessione del premio di cui all'articolo 8, comma 1 e sono concluse entro il termine di 24 mesi dalla data medesima.
2. L'attività si intende avviata quando è iniziata almeno una delle azioni previste dal piano aziendale. La dimostrazione di tale avvio è comunicata all'ufficio attuatore, corredata dalla documentazione dimostrante l'avvio stesso.
3. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data più favorevole tra le seguenti:

   a) per eventuale acquisto, locazione o diritti di godimento di fabbricati, la data del contratto preliminare di compravendita ovvero di locazione ovvero dell'atto di godimento;

   b) per operazioni in beni immobili, la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente;

   c) per operazioni in beni mobili o immateriali, una tra le seguenti date: la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi.
4. Il piano aziendale è correttamente attuato quando, entro il termine di 24 mesi indicato al comma 1, risultano compiutamente realizzate le azioni previste dal piano stesso.

Articolo 16 - Proroghe

1. Il termine di cui all'articolo 15, comma 1 è prorogabile su richiesta del beneficiario, da presentarsi all'ufficio attuatore entro la data di scadenza del termine di conclusione, per motivi imprevisti o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.
2. L'Ufficio attuatore concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento delle attività previste, fino ad un massimo di 6 mesi.
3. L'Ufficio attuatore con proprio provvedimento concede la proroga di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta e la comunica al beneficiario.

Articolo 17 - Varianti

1. Sono varianti delle domande di sostegno:
   a) la modifica della sede dell'attività entro i limiti territoriali delle aree C e D della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;
   b) le modifiche collegate all'applicazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati ai fini della formazione della graduatoria;
   c) le modifiche collegate all'attività da avviare.
2. La richiesta di autorizzazione della variante di cui al comma 1 è presentata dal beneficiario all'Ufficio attuatore prima dell'esecuzione della variante, ed è corredata da una relazione di variante, datata e firmata, contenente le motivazioni e una dettagliata descrizione della variante, il cronoprogramma, l'eventuale indicazione che la

variante comporta una modifica delle azioni e degli investimenti previsti, nonché dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati.

3. L'ufficio attuatore, entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 2, valuta:
    a) la pertinenza della variante proposta;
    b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e di quanto previsto dal piano aziendale;
    c) il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda, o, in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto e il mantenimento, in graduatoria, della posizione utile al finanziamento della domanda;
    d) il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione dell'intervento modificato;
    e) il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR, al regolamento di attuazione, alla tipologia di operazione;

    e adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante sostanziale.
4. Il provvedimento di autorizzazione della variante sostanziale contiene:
    a) la conferma o la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del premio ammesso rimandando alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione delle varianti;
    b) l'eventuale modifica, solo in riduzione, del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorità;
    c) la rideterminazione, eventuale ed esclusivamente in diminuzione, delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell'operazione;
    d) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni per l'attuazione delle operazioni e degli interventi;
    e) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
    f) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione della variante.
5. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
    a) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e delle condizioni che permettono il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale;
    b) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
    c) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento.
6. L'esecuzione di varianti non autorizzabili comporta la decadenza dal premio.

CAPO VI - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 18 - Liquidazione dell'acconto del premio

1. Il premio è liquidato in due rate previa presentazione di una domanda di pagamento di acconto e di una domanda di pagamento a saldo, con le modalità previste dalla scheda di Misura 6.2, tipologia di intervento 6.2.1, contenuta all'interno del PSR.
2. La domanda di pagamento dell'acconto, pari al 50% del premio, è presentata all'Ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN successivamente alla concessione del premio di cui all'articolo 8.

3. L'ufficio attuatore entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento dell'acconto del premio verifica:

    a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
    b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità;
    c) il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dal beneficiario se verificabili;
    d) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'articolo 21;
    e) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 702/2014.

4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 3, l'ufficio attuatore, in attuazione dell'articolo 48, paragrafo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni riportate nel provvedimento di liquidazione dell'aiuto:
    a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 6;
    b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.

5. A seguito dell'istruttoria e dei controlli di cui ai commi 3 e 4, l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.

6. In pendenza dei controlli di cui al comma 5 i termini del procedimento sono sospesi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000

7. A seguito delle verifiche di cui ai commi da 3 a 5, l'ufficio attuatore:
    a) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione, per le domande di pagamento ritenute ammissibili, dell'acconto, indicando per ciascuna di esse l'importo dell'anticipo;
    b) adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento dell'acconto ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

8. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 7, lettera a), l'Autorità di gestione trasmette all'Organismo pagatore le proposte di liquidazione.

Articolo 19 - Liquidazione del saldo del premio

1. La liquidazione del saldo del premio avviene ad avvenuta attuazione del piano aziendale di cui all'articolo 6.
2. La domanda di pagamento del saldo del premio è presentata, in formato elettronico sul SIAN, corredata della seguente documentazione:
    a) dichiarazione del beneficiario attestante che tutti gli interventi previsti nel Piano Aziendale sono stati correttamente attuati;
    b) relazione conclusiva contenente:
        i. dettagliata descrizione dell'attività svolta;
        ii. dimostrazione di come gli obiettivi prefissati sono stati conseguiti;

c) dimostrazione dell'effettivo inizio delle attività previste e, ove ricorra il caso, dell'iscrizione alla CCIAA. Per quanto attiene le fattorie sociali e didattiche dimostrazione dell'avvenuto riconoscimento della qualifica di fattoria didattiche e/o sociale ai sensi degli artt. 3 e 9 del Regolamento disciplinante i requisiti, i criteri

e le modalità per l'ottenimento della qualifica di Fattoria didattica e/o sociale in attuazione dell'art. 23 della L. R. 04.06.2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), approvato con decreto del Presidente della Regione 06.03.2015, n. 47/Pres.;

d) documentazione dell'avvenuta conclusione della pratica edilizia, nel caso sia stato attribuito il punteggio per riduzione dell'uso del suolo;

e) certificazione energetica ex-post nel caso l'intervento abbia previsto l'efficientamento di edifici e impianti;

f) eventuale dimostrazione della realizzazione di impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

g) eventuale conferma del possesso della certificazione ambientale (ISO 14001, EMAS, Ecolabel);

h) eventuale dimostrazione dell'avvenuta assunzione di personale;

i) eventuale convenzione relativa all'inserimento nell'impresa di soggetti disabili o di lavoratori svantaggiati.

3. L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo del premio verifica:

a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;

b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità;

c) l'avvenuto avvio delle attività a dimostrazione della corretta attuazione del piano aziendale;

d) il rispetto delle condizioni, degli impegni, degli obblighi nonché la realizzazione degli interventi collegati con l'assegnazione di punteggi che hanno comportato l'ammissibilità e il finanziamento, mediante sopralluogo in situ per la verifica della loro effettiva realizzazione;

e) il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti in sede di domanda;

f) il rispetto del divieto di pluri-contribuzione di cui all'articolo 21.

4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 3, l'ufficio attuatore, in attuazione dell'articolo 48, paragrafo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni riportate nel provvedimento di liquidazione dell'aiuto:

a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 5;

b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.

5. A seguito dell'istruttoria e dei controlli di cui ai commi 3 e 4, l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.

6. In pendenza dei controlli di cui al comma 5 i termini del procedimento sono sospesi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.

7. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi da 3 a 5, l'ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:

a) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione del premio per le domande di pagamento ritenute ammissibili;

b) adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

8. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 7, lettera a), l'Autorità di gestione trasmette all'Organismo pagatore le proposte di liquidazione.
9. Il rigetto della domanda di saldo che comporta la revoca della domanda di premio determina la revoca dell'aiuto concesso.

Articolo 20 - Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'articolo 13 del regolamento di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016 n. 141/Pres. i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale di stabilità delle operazioni.

Articolo 21 - Divieto di pluri-contribuzione

1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014.

Articolo 22 - Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario, fatto salvo quanto disposto al comma 2, sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 di data 01 settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:
   a) per i beneficiari di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, assumendo la forma di micro ovvero piccola impresa ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014, con codice ATECO pertinente entro la data di completamento del Piano Aziendale, ove pertinente;
   b) ottenere dall'ERSA, per le operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), il riconoscimento di qualifica di fattoria didattica ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.Reg. n. 047/2015 o di fattoria sociale ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.P.Reg. n. 047/2015.
3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nell'allegato E del presente bando.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 23 - Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 di data 01 settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Alla tipologia di intervento 6.2.1 di cui al presente bando non si applica l'impegno accessorio b.4 di cui alla DGR 1623/2017.
3. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

4. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 24 - Ritiro della domanda di sostegno, di pagamento e delle dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata in tutto o in parte, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro in formato elettronico sul SIAN.
3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:
   a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
   b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
   c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

Articolo 25 - Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi, possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati, in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli che:
   a) attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
   b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'ufficio attuatore stesso.

Articolo 26 - Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 22 e 23 in conformità con la legge regionale n. 7/2000, l'ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario.
2. L'Ufficio attuatore trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Articolo 27 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:

a) il decesso del beneficiario;

b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;

d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'attività;

e) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Il beneficiario comunica all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

Articolo 28 - Controlli ex post

1. L'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni, di cui agli articoli 22 e 23, per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000 e il regolamento di attuazione.

Articolo 30 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 31 - Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 32 - Monitoraggio

1. A norma dell'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari degli aiuti si impegnano a comunicare all'Autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'Autorità di gestione, tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del Programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

Articolo 33 - Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio Competitività sistema agro alimentare: telefono 0432 555372 (dott.ssa Lucina Compassi) o 0432 555688 (dott.ssa Annamaria Cosattini), email competitivita@regione.fvg.it, PEC competitivita@certregione.fvg.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

ALLEGATI

Allegato A - Comuni Aree rurali C e D

Allegato B - Piano Aziendale

Allegato C - Domanda di sostegno

Allegato D - Criteri di selezione da applicare ai fini della formazione delle graduatorie

Allegato E - Schede di riduzione e esclusione

Allegato A) - (Riferimento articolo 2)
Comuni Aree rurali C e D

C - AREE RURALI INTERMEDIE	
PROVINCIA	**COMUNE**
Gorizia	San Floriano del Collio
	Savogna d'Isonzo
Pordenone	Arba
	Aviano
	Budoia
	Caneva
	Castelnovo del Friuli
	Cavasso Nuovo
	Fanna
	Maniago
	Meduno
	Montereale Valcellina
	Pinzano al Tagliamento
	Polcenigo
	Sequals
	Travesio
	Vajont
Trieste	Duino-Aurisina
	Monrupino
	Muggia
	San Dorligo della Valle
	Sgonico
Udine	Artegna
	Attimis
	Buia
	Cassacco
	Cividale del Friuli
	Colloredo di Monte Albano
	Corno di Rosazzo
	Faedis
	Fagagna
	Gemona del Friuli
	Magnano in Riviera
	Majano
	Montenars
	Moruzzo
	Nimis
	Osoppo
	Pagnacco
	Prepotto
	Ragogna
	Rive d'Arcano
	San Daniele del Friuli

	San Pietro al Natisone
	Tarcento
	Torreano
	Treppo Grande
	Tricesimo

D - AREE RURALI CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	
PROVINCIA	COMUNE
Pordenone	Andreis
	Barcis
	Cimolais
	Claut
	Clauzetto
	Erto e Casso
	Frisanco
	Tramonti di Sopra
	Tramonti di Sotto
	Vito d'Asio
Udine	Amaro
	Ampezzo
	Arta Terme
	Bordano
	Cavazzo Carnico
	Cercivento
	Chiusaforte
	Comeglians
	Dogna
	Drenchia
	Enemonzo
	Forgaria nel Friuli
	Forni Avoltri
	Forni di Sopra
	Forni di Sotto
	Grimacco
	Lauco
	Ligosullo
	Lusevera
	Malborghetto-Valbruna
	Moggio Udinese
	Ovaro
	Paluzza
	Paularo
	Pontebba
	Prato Carnico
	Preone
	Pulfero
	Ravascletto
	Raveo
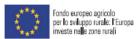
	Resia
	Resiutta
	Rigolato
	San Leonardo
	Sappada
	Sauris
	Savogna
	Socchieve
	Stregna
	Sutrio
	Taipana
	Tarvisio
	Tolmezzo
	Trasaghis
	Treppo Carnico
	Venzone
	Verzegnis
	Villa Santina
	Zuglio
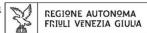
ALLEGATO B) (riferimento articolo 6)
Piano aziendale

PSR 2014/2020 FRIULI VENEZIA GIULIA
MISURA 6 – TIPO INTERVENTO 6.2.1

Sommario

1. Soggetto Proponente

Barrare secondo la tipologia di beneficiario:

a) agricoltore che avvia nuova attività extra-agricola ☐
b) coadiuvante familiare che avvia nuova attività extra-agricola ☐
c) persona fisica che avvia nuova attività extra-agricola ☐

Nel caso di agricoltore o coadiuvante familiare, dati dell'impresa agricola esistente:
Denominazione, sede legale e operativa, forma giuridica, telefono, PEC, estremi atto costitutivo, legale rappresentante (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, telefono, cellulare, email, posizione INPS)
Nel caso di persona fisica
Dati anagrafici, telefono, PEC

Localizzazione dell'attività che si intende avviare:
Indicare l'immobile dove si intende avviare l'attività specificando Comune, indirizzo, foglio e mappale catastale

2. Progetto di impresa

2.1 Descrizione del progetto proposto

Carenze rilevate a livello territoriale a cui lo start-up intende rispondere
Descrivere le **carenze rilevate** a livello territoriale a cui lo start-up intende rispondere.
Origine e descrizione dell'iniziativa imprenditoriale *La proposta progettuale deve essere coerente con le finalità della Misura 6, sotto-misura 6.2 del Piano di sviluppo rurale della Regione Autonoma FVG, quale azione di supporto alla Priorità 6 –focus Area 6.a di cui al Regolamento UE 1305/2013.*
Descrivere l'idea di impresa, le motivazioni, gli obiettivi, i caratteri distintivi e gli elementi innovativi rispetto al contesto territoriale di riferimento.
Fornire una **dettagliata descrizione dell'attività** che si intende avviare

Piano delle attività

Descrivere gli **adempimenti necessari** per l'avvio della nuova attività, quali:

- ☐ IVA (indicare l'attività che si intende avviare ai fini IVA)
- ☐ segnalazione certificata di inizio attività (specificare se per l'avvio è prevista la presentazione presso lo sportello SUAP)
- ☐ iscrizione al Registro imprese (indicare se previsto/non previsto)
- ☐ formazione (se obbligatoria)
- ☐ altro

Descrivere le **azioni e gli investimenti previsti**, indicando il costo complessivo necessario per realizzare l'attività.

Specificare se trattasi di interventi finalizzati alla riduzione dell'uso del suolo, all'efficientamento energetico di edifici ed impianti e alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, indicando l'immobile dove gli stessi verranno attuati, mediante l'individuazione di foglio e mappale catastale, descrivendo il tipo di intervento che si prevede di realizzare.

Fornire il **cronoprogramma** di realizzazione delle azioni e degli investimenti programmati

Attività formative e di consulenza (compilare se pertinente)

Descrivere le eventuali attività formative e/o di consulenza necessarie all'avviamento dell'attività imprenditoriale da realizzarsi entro il termine di conclusione del Piano.

Previsione della situazione post-investimento

Descrizione della situazione aziendale prevista al termine del progetto di investimento (data di presentazione della domanda di saldo) con indicazione delle eventuali unità lavorative che si intende assumere

3. Ulteriori informazioni utili alla corretta attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione (riferimento All. D)

CRITERI DI CARATTERE TRASVERSALE

CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE		Sezioni da compilare a cura del beneficiario:
ETA'		
Persona fisica/coadiuvante o ditta individuale	*età (in anni e mesi)*	
Società di persone o cooperativa	*n° soci giovani*	
	n° soci totale	
Società di capitali	*capitale sociale detenuto da giovani*	
	totale capitale sociale	
GENERE		
Persona fisica/coadiuvante o ditta individuale	*genere (M/F)*	
Società di persone o cooperativa	*n° soci donne*	
	n° soci totale	
Società di capitali	*quota capitale sociale detenuto da donne*	
	totale capitale sociale	
INOCCUPATI O DISOCCUPATI		
Persona fisica/coadiuvante o ditta individuale	*inoccupato/disoccupato (indicare Si/No)*	
Società di persone o cooperativa	*n° soci inoccupati/disoccupati*	
	n° soci totale	
LOCALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE		
Localizzazione dell'attività	*Comune censuario*	
	foglio	
	mappale	

CRITERI INERENTI L'ATTIVITA'

SETTORE INERENTE L'ATTIVITA' DELL'IMPRESA		
Impresa che avvia attività di fattoria didattica	SI/NO	
Impresa che avvia attività di fattoria sociale	SI/NO	
Impresa che avvia attività di erogazione di servizi alle persone	SI/NO	
Impresa che avvia la vendita di prodotti essenziali o di prodotti alimentari	SI/NO	

POSITIVE RICADUTE IN TERMINI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED ECONOMICA

POSITIVE RICADUTE IN TERMINI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED ECONOMICA		
Riduzione dell'uso del suolo	SI/NO	
Efficientamento energetico di edifici e impianti	SI/NO	
Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (*specificare eventuale utilizzo di colture dedicate*)	SI /NO	
Possesso di certificazione ambientale delle imprese (ISO 14001, EMAS, Ecolabel)	SI(specificare)/NO	
Numero di unità lavorative assunte dopo la domanda di aiuto	(Specificare il numero)	
Stipula di convenzioni che prevedono l'inserimento nell'impresa di soggetti disabili o di lavoratori svantaggiati	SI/NO	

ALLEGATO C) (riferimento articolo 10)
Schema domanda di sostegno

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Alla
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio sviluppo comparto agricolo
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE

Trasmessa mediante PEC a:
sviluppoagricolo@certregione.fvg.it

Il/La sottoscritto/a[1]:

Cognome			Nome		
Data di nascita			Comune di nascita		Prov.
Residente in (via, piazza, viale)		n.	Comune		Prov.
Codice fiscale					

in qualità di:

☐ legale rappresentante dell'impresa agricola

CUAA (codice fiscale)		PARTITA IVA		
Cognome o Ragione sociale		Nome		
Residenza o sede legale in		Comune di		Prov.
Telefono		Cellulare		

[1] Tutti i campi devono essere compilati

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA — REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA — Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Indirizzo email	
Indirizzo di posta elettronica certificata - PEC	

☐ coadiuvante familiare dell'impresa agricola

CUAA (codice fiscale) dell'impresa		PARTITA IVA		
Cognome o Ragione sociale del legale rappresentante dell'impresa agricola		Nome		
Residenza o sede legale in		Comune di		Prov.
Telefono		Cellulare		
Indirizzo email				
Indirizzo di posta elettronica certificata - PEC				

☐ persona fisica

- chiede di accedere alla tipologia di intervento 6.2.1 "Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali" di cui al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante accesso individuale, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e di quanto disposto dal bando per attività extragricola da realizzarsi in Comune di ______________________________Fg__________mapp__________.

A tale fine ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del sopradetto DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

Dichiara

1. di avere ____________________ [2] (costituito o aggiornato) e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
2. di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti ai fini dell'accesso al tipo di intervento 6.2.1 del PSR 2014-2020;
3. che si prevede di sviluppare una nuova attività extra-agricola nel/i seguente/i ambito/i: ______________________________________ [3]
4. (se del caso) che almeno il 50% dei soci di società di persone o cooperativa è rappresentato da giovani ovvero, per società di capitali, la maggioranza del capitale sociale è detenuto da giovani;
5. (se del caso) almeno il 50% dei soci di società di persone o cooperativa è rappresentato da donne ovvero, per società di capitali, la maggioranza del capitale sociale è detenuto da soci di genere femminile;
6. (di essere pienamente a conoscenza:
   - di quanto disposto dal PSR 2014-2020 in relazione alla tipologia di intervento 6.2.1;
   - del contenuto del bando e di accettare gli impegni e obblighi derivanti dalle disposizioni in esso contenuti;
   - che solo in presenza di comprovate anomalie SIAN che non permettono la presentazione della domanda di sostegno tramite il sistema è possibile trasmettere la domanda tramite PEC;
   - che la presente domanda semplificata deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente via posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC sviluppoagricolo@certregione.fvg.it corredata della documentazione prevista dall'articolo 11 del bando;
   - che, a pena di inammissibilità, la presente domanda semplificata dovrà essere riprodotta in formato elettronico sul Sistema Informativo Agricolo Nazione - SIAN e trasmessa, completa della documentazione richiesta, secondo le modalità ed entro i termini previsti dall'articolo 10;
   - che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda avverranno tramite posta elettronica certificata.

Alla presente domanda semplificata si allega la seguente documentazione:

a) fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
b) piano aziendale [4]
c) la restante documentazione prevista dall'articolo 11

[2] Specificare se costituito oppure aggiornato il fascicolo aziendale
[3] Specificare l'ambito di cui all'art. 4 del bando
[4] La mancanza del piano aziendale provoca l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Il richiedente, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali con l'apposizione della firma sottostante:

- dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento teso all'ottenimento dei benefici economici;
- autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali.

Luogo e data   Firma del richiedente

……………………………………   ……………………………………

Allegato D) - (riferimento articolo 12)
CRITERI DI SELEZIONE

CRITERI DI CARATTERE TRASVERSALE

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione delle caratteristiche del beneficiario	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Caratteristiche del richiedente	Età: richiedente con titolare di età non superiore a 40 anni o in caso di società di persone o cooperativa almeno il 50% dei soci rappresentato da giovani. In caso di società di capitali: la maggioranza del capitale sociale deve essere detenuto da giovani.	Cumulabili tra loro	8	
	Genere: richiedente con titolare di genere femminile in caso di società di persone o cooperativa almeno il 50% dei soci è rappresentato da donne. In caso di società di capitali: la maggioranza del capitale sociale deve essere detenuto da soci di genere femminile.		2	
	Inoccupati o disoccupati: titolari di ditta individuale o in caso di società o cooperativa almeno il 50% dei soci risultavano inoccupati o disoccupati cioè iscritti al centro per l'impiego da almeno 6 mesi.		4	Il punteggio è assegnato in presenza di attestazione tramite scheda anagrafica del Centro per l'Impiego competente comprovante lo stato lavorativo, nel caso di inoccupazione o di disoccupazione del richiedente e degli eventuali soci.
Localizzazione dell'operazione	Aree rurali D e aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013	Non cumulabili fra loro	12	Il punteggio è assegnato se l'operazione è realizzata all'interno delle aree rurali D o nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013 delle aree rurali C.
	Aree rurali C che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013		0	

CRITERI INERENTI L'ATTIVITA'

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione delle caratteristiche del beneficiario	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Settore inerente all'attività dell'impresa	Impresa che avvia attività di erogazione di servizi alle persone (servizi e cura della persona, tempo libero)	Non cumulabile	15	Il punteggio è assegnato in funzione dell'attività che il richiedente intende avviare.
	Impresa che avvia attività di fattoria sociale	Cumulabili tra loro	10	
	Impresa che avvia attività di fattoria didattica		5	
	Impresa che avvia la vendita di prodotti essenziali o di prodotti alimentari	Non cumulabile	4	

POSITIVE RICADUTE IN TERMINI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED ECONOMICA

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione delle caratteristiche del beneficiario	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Positive ricadute in termini di sostenibilità ambientale ed economica	Riduzione dell'uso del suolo (ristrutturazione o recupero di immobili esistenti)	Cumulabili	8	Il punteggio è assegnato se l'intervento prevede attività edilizia di recupero o ristrutturazione di edifici esistenti in base ad attestazione di professionista abilitato.
	Efficientamento energetico di edifici e impianti		6	Il punteggio è assegnato se le attività che si andranno a svolgere verranno effettuate in locali per i quali si prevede di realizzare interventi finalizzati a migliorare il parametro di efficienza energetica di almeno una classe al termine dell'operazione come attestato dalla certificazione energetica allegata, ex ante, alla domanda di sostegno ed ex post, alla domanda di pagamento a saldo.

	Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili*		4	Il punteggio è assegnato se e le attività che si andranno a svolgere verranno effettuate in locali per i quali si prevede l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
	Possesso di Certificazione ambientale delle imprese (ISO 14001, EMAS, Ecolabel)		5	Il punteggio è assegnato se il richiedente è in possesso della certificazione alla data di presentazione della domanda di sostegno. Il requisito deve essere confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento e mantenuto per tutto il periodo previsto per il vincolo di destinazione.
Positive ricadute in termini di sostenibilità sociale	Numero 1 unità lavorativa assunta dopo la domanda di aiuto	Non cumulabili tra loro	5	Il punteggio è assegnato in funzione di quanto indicato dal richiedente nel piano aziendale e verificato ex post prima della liquidazione del saldo.
	Numero di unità lavorative assunte superiori a 1 dopo la domanda di aiuto		7	Il punteggio è assegnato in funzione di quanto indicato dal richiedente nel piano aziendale e verificato ex post prima della liquidazione del saldo.
	Stipula di apposite convenzioni che prevedono l'inserimento nell'impresa di soggetti disabili o di lavoratori svantaggiati	Cumulabile	10	Il punteggio è assegnato in funzione delle convenzioni eventualmente allegate alla domanda e di quanto dichiarato nel piano aziendale e verificato ex post prima della liquidazione del saldo.
*E' esclusa l'assegnazione di punteggi se l'impianto utilizza colture dedicate.				

CRITERI DI PRIORITA' DA APPLICARE A PARITA' DI PUNTEGGIO
In caso di parità di punteggio è data priorità al beneficiario più giovane.
In caso di ulteriore parità di punteggio è data priorità alla domanda con costo previsto inferiore.

PUNTEGGIO MASSIMO	**100**
SOGLIA DI INGRESSO AI FINI	**27**

Allegato E) (riferimento articolo 22, comma 2)

MODALITA' DI CONTROLLO IMPEGNI ESSENZIALI ULTERIORI

n°		**Impegni**	**Livello di disaggregazione impegno**		**Modalità di controllo**	**Riferimento normativo**
			Misura/Sotto misura	**Tipo di intervento (Tipologia di Operazione)**		
a.1		rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e de minimis		X	**d**	Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014
a.2		iscrizione nei registri della Camera di Commercio, assumendo la forma di micro ovvero piccola impresa ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014, con codice ATECO pertinente entro la data di completamento del Piano Aziendale"		X	**d**	Articolo 22 comma 2 del bando
a.3		ottenere dall'ERSA, per le operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), il riconoscimento di qualifica di fattoria didattica ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.Reg. n. 047/2015 o di fattoria sociale ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.P.Reg. n. 047/2015		X	**d**	Articoli 6, 7, 11 e 12 del D.P.Reg. n. 047/2015;

Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazioni o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, risultano falsi comporta la decadenza dall'aiuto

Legenda
d = controllo su base documentale

<table>
<tr><th>Programma Sviluppo Rurale</th><th>FRIULI VENEZIA GIULIA</th><th>Misura</th><th colspan="2">Interventi 6.4.3</th><th>Azione</th><th colspan="2">Rif. a.1</th></tr>
<tr><td>Descrizione impegno</td><td colspan="7">Rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e de minimis</td></tr>
<tr><td>Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</td><td colspan="7">Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)</td><td></td><td colspan="6">Misura/sotto misura</td></tr>
<tr><td>X</td><td colspan="6">Tipo di intervento (Tipologia di operazione)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Tipologia di penalità</td><td>X</td><td>Decadenza totale</td><td rowspan="4">Campo di applicazione</td><td rowspan="2">X</td><td rowspan="2">100% Controllo amministrativo</td><td rowspan="2">X</td><td rowspan="2">100% Controllo in situ</td></tr>
<tr><td></td><td>Esclusione</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Riduzione graduale</td><td></td><td>Campione controllo docum. in loco</td><td>X</td><td>Campione controllo in loco</td></tr>
<tr><td>--</td><td>Campione controllo docum. ex post</td><td>--</td><td>Campione controllo ex post</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica documentale</td><td colspan="7">Verifica delle banche dati disponibili in materia di "aiuti di stato". Verifica che l'aiuto totale percepito non superi i limiti massimi consentiti e le aliquote di sostegno.</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica presso l'azienda</td><td colspan="7">--</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata</th></tr>
<tr><td>Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione parziale o totale dell'aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Programma Sviluppo Rurale</td><td colspan="2">FRIULI VENEZIA GIULIA</td><td>Misura</td><td colspan="2">Interventi 6.4.3</td><td>Azione</td><td colspan="2">Rif. a.2</td></tr>
<tr><td>Descrizione impegno</td><td colspan="8">Iscrizione nei registri della Camera di Commercio, assumendo la forma di micro ovvero piccola impresa ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014, con codice ATECO pertinente entro la data di completamento del Piano Aziendale”</td></tr>
<tr><td>Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</td><td colspan="8">Bando art. 22 comma 2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione del montante riducibile)</td><td></td><td colspan="7">Misura/sotto misura</td></tr>
<tr><td>X</td><td colspan="7">Tipo di intervento (Tipologia di operazione)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Tipologia di penalità</td><td>X</td><td>Decadenza totale</td><td rowspan="4">Campo di applicazione</td><td rowspan="2">X</td><td rowspan="2">100% Controllo amministrativo</td><td rowspan="2">--</td><td rowspan="2" colspan="2">100% Controllo in situ</td></tr>
<tr><td></td><td>Esclusione</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Riduzione graduale</td><td></td><td>Campione controllo docum. in loco</td><td>--</td><td colspan="2">Campione controllo. in loco</td></tr>
<tr><td>--</td><td>Campione controllo docum. ex post</td><td>--</td><td colspan="2">Campione controllo ex post</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica documentale</td><td colspan="8">Verifica presso la Camera di Commercio</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica presso l’azienda</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="9">Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell’impegno comporta l’esclusione parziale o totale dell’aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Programma Sviluppo Rurale</td><td colspan="2">FRIULI VENEZIA GIULIA</td><td>Misura</td><td colspan="2">Interventi 6.4.3</td><td>Azione</td><td colspan="2">Rif. a.3</td></tr>
<tr><td>Descrizione impegno</td><td colspan="8">Ottenere dall'ERSA, per le operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), il riconoscimento di qualifica di fattoria didattica ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.Reg. n. 047/2015 o di fattoria sociale ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.P.Reg. n. 047/2015</td></tr>
<tr><td>Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</td><td colspan="8">Articoli 6, 7, 11 e 12 del D.P.Reg. n. 047/2015</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)</td><td></td><td colspan="7">Misura/sotto misura</td></tr>
<tr><td>X</td><td colspan="7">Tipo di intervento (Tipologia di operazione)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Tipologia di penalità</td><td>X</td><td>Decadenza totale</td><td rowspan="4">Campo di applicazione</td><td rowspan="2">X</td><td rowspan="2">100% Controllo amministrativo</td><td rowspan="2">--</td><td rowspan="2" colspan="2">100% Controllo in situ</td></tr>
<tr><td></td><td>Esclusione</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Riduzione graduale</td><td></td><td>Campione controllo docum. in loco</td><td>--</td><td colspan="2">Campione controllo. in loco</td></tr>
<tr><td>--</td><td>Campione controllo docum. ex post</td><td>--</td><td colspan="2">Campione controllo ex post</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica documentale</td><td colspan="8">Consultazione degli elenchi delle fattorie didattiche e sociali tenuti dall'ERSA</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica presso l'azienda</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="9">Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione parziale o totale dell'aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento</td></tr>
</table>

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_14_1_DGR_722_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 722
Delimitazione area di riferimento all'interno della quale le aziende interessate a presentare una domanda di autorizzazione per nuovi impianti di vigneti possono chiedere l'applicazione del criterio di priorità di cui all'art. 7 bis, comma 1, lett. b), punto 2), del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15.12.2015.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);
RICHIAMATI:
- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli) e, in particolare il Capo II relativo alle autorizzazioni per nuovi impianti di vigneti;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 febbraio 2018 (Modifica al decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli);

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015., a decorrere dal 2018 le Regioni possono applicare dei criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti di vigneti nel caso in cui le superfici complessivamente richieste dalle aziende agricole superino la superficie messa a disposizione annualmente dal competente Ministero;
CONSIDERATO che la scelta dei criteri di priorità e la ponderazione da attribuire a ciascun criterio è stata comunicata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il 23 febbraio 2018 con nota prot. n. 11421, e che compete alla Regioni effettuare l'istruttoria delle domande di autorizzazione per nuovi impianti di vigneti relativamente alla verifica dei criteri di priorità;
ATTESO che, per l'assegnazione delle autorizzazioni per nuovi impianti di vigneti per l'anno 2018, nella Regione Friuli Venezia Giulia sono applicati il criterio dell'articolo 7 bis, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015, riferito alle aziende che applicano le norme relative alla produzione biologica, con una ponderazione pari a 0,4, e il criterio di cui al comma 1, lettera b), punto 2) del medesimo decreto ministeriale, riferito alle aziende con parcelle agricole ubicate su superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 centimetri, con una ponderazione pari a 0,6;
CONSIDERATO che si rende necessario, ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 7 bis, comma 1, lettera b), punto 2), del decreto ministeriale, circoscrivere l'area di riferimento all'interno della quale le aziende interessate a presentare una domanda di autorizzazione per nuovi impianti di vigneti possono chiedere l'applicazione del criterio di priorità;
RICHIAMATO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1985 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Carso» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
CONSIDERATO che il disciplinare di produzione della DOC Carso, nell'individuare la zona geografica di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine Carso, riferita ai comuni delle province di Trieste e di Gorizia, ne evidenzia le caratteristiche pedologiche, con terreni di profondità mediamente compresa tra i 20 e i 25 centimetri e comunque inferiore a 50 centimetri;
RITENUTO di circoscrivere l'area all'interno della quale le aziende interessate a presentare una domanda di autorizzazione per nuovi impianti di vigneti possono chiedere l'applicazione del criterio di priorità di cui all'articolo 7 bis, comma 1, lettera b), punto 2), del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015 alla zona geografica di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine Carso, come risulta dal relativo disciplinare di produzione, limitatamente ai suoli con approfondimento radicale dal contatto litico sino a 30 centimetri;
RICHIAMATA la pubblicazione "Suoli e paesaggi del Friuli Venezia Giulia", volume II, Province di Gorizia e Trieste, edita da ERSA Agenzia regionale per lo sviluppo rurale nel mese di ottobre 2006, nella quale sono indicate le caratteristiche dei suoli con approfondimento radicale dal contatto litico;

VISTO lo Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole e forestali,
all'unanimità,

DELIBERA

1. L'area di riferimento all'interno della quale le aziende interessate a presentare una domanda di autorizzazione per nuovi impianti di vigneti possono chiedere l'applicazione del criterio di priorità di cui all'articolo 7 bis, comma 1, lettera b), punto 2), del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015 è circoscritta alla zona geografica di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine Carso, come risulta dal relativo disciplinare di produzione, limitatamente ai suoli con approfondimento radicale dal contatto litico sino a 30 centimetri.
2. Il Servizio regionale competente effettua l'istruttoria delle domande di autorizzazione per nuovi impianti di vigneti verificando la consistenza dell'approfondimento radicale dei terreni in coerenza con i contenuti della pubblicazione "Suoli e paesaggi del Friuli Venezia Giulia", volume II, Province di Gorizia e Trieste, edita da ERSA Agenzia regionale per lo sviluppo rurale nel mese di ottobre 2006, ed effettuando ulteriori eventuali controlli in loco secondo le metodologie pedologiche vigenti.
3. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_14_1_DGR_756_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 756
POR FESR 2014-2020 - Strategia nazionale per le aree interne del paese - Attività 2.3.a Aree interne del POR FESR 2014-2020 - Approvazione del bando "Attività 2.3.a.3 aree interne Dolomiti friulane - Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell'area interna Dolomiti friulane".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;
VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;
VISTO l'Accordo di partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 sopra richiamato che, al paragrafo 3.1.6 della Sezione 1A, descrive altresì gli elementi costitutivi della strategia nazionale per le aree interne del Paese, l'articolazione generale dei progetti interessanti le singole aree interne (progetti d'area), le modalità e i criteri di selezione delle aree interne (aree progetto), le modalità del finanziamento dei progetti d'area con il concorso dei fondi comunitari (FEASR, FESR, FSE) e delle risorse statali specificatamente dedicate;
VISTA la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020, nonché la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 con cui è stato adottato il POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia ed i relativi allegati in via defi-

nitiva, a seguito della predetta decisione della Commissione Europea;
VISTA del pari la decisione della Commissione Europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017, di approvazione delle modifiche al Programma operativo in esito alla istruttoria delle competenti Strutture della CE, di cui la Giunta prendeva atto con propria deliberazione n. 1830 del 29 settembre 2017;
CONSIDERATO che, ai fini dell'attuazione della strategia nazionale per le aree interne, il programma operativo regionale FESR 2014-2020 prevede uno specifico "investimento integrato territoriale" ai sensi dell'art. 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013, denominato "ITI Aree interne", individua le aree interne regionali candidate all'attuazione della strategia nazionale per le aree interne tramite l'"ITI Aree interne" e assegna la dotazione finanziaria all'ITI con gli Assi II e III del POR FESR;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 2 aprile 2015, con la quale:
a) si prende atto delle conclusioni dell'attività istruttoria di selezione delle aree interne della Regione condotta dal Comitato tecnico aree interne, formalizzate con il "Rapporto di istruttoria per la selezione delle Aree Interne della Regione Friuli Venezia Giulia" del Comitato tecnico aree interne, trasmesso con nota del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del 27 marzo 2015, prot. ALCT-DPS 2488;
b) si approvano le aree interne regionali ai fini dell'attuazione dell'"ITI Aree interne" nell'ambito dei programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020, nonché nell'ambito della misura "Sviluppo LEADER" del PSR 2014-2020;
c) si individua nell'area interna regionale "Dolomiti friulane" l'area di definizione e attuazione del progetto da avviare nella fase di attuazione della strategia nazionale, formata dall'area progetto costituita dai Comuni di Barcis, Cimolais, Claut, Erto e casso, Frisanco, Meduno, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto e dall'area strategica formata dai Comuni di Arba Cavasso nuovo, Fanna, Maniago, Sequals, Vajont e Vivaro;
ATTESO che, similmente a quanto avvenuto nell'area dell'Alta Carnia per il Comune di Lauco, anche per l'area interna delle "Dolomiti friulane" è in corso il procedimento di elaborazione della strategia con l'inserimento anche del Comune di Andreis, il quale presenta tutti i requisiti necessari alla sua inclusione nell'area strategica;
CONSIDERATO che nel Preliminare di Strategia le azioni sono state concertate congiuntamente al Comitato tecnico Aree interne, prevedendo anche il territorio comunale di Andreis tra le aree eleggibili alla Strategia stessa, parimenti a tutti gli altri Comuni già presenti;
RITENUTO che il Comitato tecnico aree interne ha già espresso informalmente il proprio assenso a tale integrazione e che conseguentemente, al fine di garantire il corretto impiego delle risorse dei fondi strutturali, occorre comprendere, ai fini del presente bando nell'area strategica anche il Comune di Andreis nelle more del perfezionamento del processo di elaborazione della Strategia d'Area, posto che è ragionevole ritenere che la linea contributiva non verrà replicata;
TENUTO CONTO che le operazioni a valere sull'azione 2.3 del POR FESR 2014-2020 FVG per l'area interna delle Dolomiti Friulane sono state oggetto di discussione e consultazione con il partenariato in data 11 dicembre 2017 e 30 gennaio 2018;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 255 del 9 febbraio 2018, con cui si approva la proposta preliminare di criteri di selezione da presentare al Comitato di sorveglianza per la definitiva approvazione, con riferimento ai bandi delle attività 2.3.a finalizzato a "Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici" e 2.3.b, finalizzato a "Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT" riservati alle due aree interne delle "Dolomiti Friulane" e del "Canal del Ferro Val Canale";
RICHIAMATA la procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza n. 12, apertasi con nota prot. n. 5455 di data 15 febbraio 2018 e conclusasi in data 15 marzo 2018;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 706 del 21 marzo 2018, con la quale si prende atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni a valere sul POR FESR 2014-2020 FVG, relative all'azione 2.3. "Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - aree interne" con particolare riferimento alle aree delle "Dolomiti Friulane" e del "Canal del Ferro Val Canale";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1403 del 10 luglio 2015, con cui è stata approvata la Strategia regionale di specializzazione intelligente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, da ultimo revisionata ed integrata con deliberazione n. 590 dell' 8 aprile 2016 che individua le aree di specializzazione e le traiettorie di sviluppo della Regione, come aggiornata, limitatamente alla Matrice di raccordo riportata al paragrafo 3.3.6 del Capitolo 3, recante le traiettorie di sviluppo relative alle aree di specializzazione intelligente, a seguito della seduta del 23 maggio 2017 dal Comitato Strategico S3 istituito con deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2017, n. 893, comprensiva delle successive modifiche ed integrazioni apportate;
RICHIAMATA la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - riforma delle politiche industriali);

VISTA la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 ed in particolare l'articolo 3, il quale prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020 ed in particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015 e ss.mm.ii, che approva il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR;
PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del succitato Regolamento, al Fondo "POR FESR 2014- 2020" sono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite agli Assi del Programma;
VISTO il piano finanziario analitico del POR FESR 2014 - 2020, dettagliato per asse, attività, anno, struttura regionale attuatrice come da ultimo riapprovato con propria deliberazione n. 1477 del 4 agosto 2017;
CONSIDERATO che il succitato regolamento regionale di attuazione del POR FESR:
a) all'articolo 6, comma 4 lettera b), attribuisce alle Strutture regionali attuatrici la funzione di elaborare i bandi e gli inviti da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale utilizzando criteri di selezione trasparenti e non discriminatori che corrispondo ai criteri approvati dal Comitato di sorveglianza e che garantiscono il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità di investimento e tenendo conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) n.1303/2013;
b) all'articolo 7, comma 3, lettera a), prevede che la Giunta regionale, con deliberazione proposta dagli Assessori competenti per materia, approva i bandi e gli inviti con le relative risorse, procedure e termini, finalizzati all'identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonché degli Organismi intermedi;
ATTESO che il quadro finanziario a carico del POR FESR 2014-2020, in attuazione dell'"ITI Aree interne" sopra ricordato, in riferimento all'area interna Dolomiti friulane prevede la seguente dotazione:
- Asse II, Azione 2.3: € 1.440.000,00;
CONSIDERATO che l'attuazione dell'Attività 2.3.a e b aree interne cui all'Azione 2.3 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" finanziata nell'ambito dell'Asse II, OT 3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese", del POR FESR 2014-2020, come indicato nella citata deliberazione 1477/2017, è di competenza del Servizio coordinamento politiche per la montagna, in qualità di struttura regionale attuatrice;
ATTESO che l'Attività 2.3.a e b aree interne del POR FESR 2014-2020 per l'area Dolomiti Friulane è modulata in due distinte procedure di cui alle rispettive schede di attivazione che prevedono l'attuazione dell' attività 2.3.a aree intere del POR FESR 2014-2020 con dotazione finanziaria pari a 1.240.000,00 di euro cui al piano finanziario del POR FESR e dell'attività 2.3.b aree interne del POR FESR 2014-2020 con dotazione finanziaria pari a 200.000,00 euro cui al piano finanziario del POR FESR;
RILEVATO che la bozza di Bando è stata trasmessa all'Autorità ambientale per le valutazioni di competenza;
VISTA la scheda di attivazione per l'Attività 2.3.a aree interne Dolomiti Friulane del POR FESR trasmessa dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, con messaggio di posta elettronica del 15 marzo 2018, all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, che rappresenta il quadro programmatico di dettaglio nell'ambito del quale dovranno essere attuate le operazioni di cui al bando allegato alla presente;
ATTESO che l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 ha accertato la congruenza del Bando predisposto dalla struttura regionale attuatrice con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e le disposizioni del Sistema di Gestione e Controllo;
VISTO l'allegato "Bando Attività 2.3.a.3 aree interne Dolomiti Friulane - Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell'area interna delle Dolomiti Friulane", di seguito solo "Bando", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il quale definisce i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti all'Attività in oggetto in favore delle PMI nell'ambito del territorio regionale dell'area interna Dolomiti Friulane;
DATO ATTO che la dotazione finanziaria del bando è pari a 1.240.000,00 di euro derivanti dal piano finanziario del POR:
- quota dell'Unione Europea: 50 %;
- quota statale: € 35 %;
- quota regionale: €15 %;
CONSIDERATO che le predette risorse finanziarie possono essere integrate, tramite apposite deliberazioni giuntali, con eventuali dotazioni aggiuntive, nel rispetto delle caratteristiche ed entità di aiuto di cui al Bando in oggetto, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione;

VISTO il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 7/2000, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), ai sensi del quale nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 dell'articolo medesimo può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni;
CONSTATATO che la procedura necessaria per l'istruttoria delle domande relativa ai contributi di cui trattasi si presenta di particolare complessità anche in considerazione delle circostanze che la concessione dei contributi interviene in esecuzione della normativa del citato POR FESR 2014-2020, nonché di particolare lunghezza anche in considerazione che, per la valutazione di ogni singolo progetto, è in facoltà della struttura regionale attuatrice acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005;
ATTESO che, in ordine alle disposizioni tecnico-operative contenute nel Bando e relativi allegati oggetto di approvazione con la presente deliberazione giuntale, possono realizzarsi situazioni che rendono opportuno provvedere alla rettifica, all'integrazione e all'adeguamento di talune delle predette disposizioni per corrispondere a esigenze obiettive di funzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa;
CONSIDERATO che, stante la natura tecnico operativa delle regole gestionali sopra citate, la loro puntuale definizione rientra nella competenza della struttura amministrativa preposta alla gestione, in conformità a quanto previsto dal D.P.Reg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" e successive modifiche e integrazioni;
RITENUTO pertanto di dare atto che, in fase di gestione del predetto Bando è riconosciuta al Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna la facoltà di apportare i suddetti adeguamenti di natura tecnico operativa alle modalità di attuazione delle attività previste dal bando medesimo;
SU PROPOSTA della Presidente della Regione,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il bando "Attività 2.3.a.3 aree interne Dolomiti Friulane - Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell'area interna delle Dolomiti Friulane", allegato alla presente deliberazione e parte integrate e sostanziale della stessa, il quale definisce i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti previsti dal Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Azione 2.3 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" ed i relativi allegati di seguito elencati:
- Allegato 1 - Criteri di ammissibilità. Delimitazione territoriale dell'area interna "Dolomiti Friulane"
- Allegato 2 - Modalità per determinazione della capacità amministrativa, finanziaria e operativa dell'impresa in relazione al progetto proposto
- Allegato 3- Criteri di valutazione
- Allegato 4 - Aree di specializzazione e rispettive traiettorie di sviluppo "Agroalimentare" e "Filiere produttive strategiche" della strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia (S3).
2. di assegnare al bando di cui al punto 1, risorse complessive pari ad euro 1.240.000,00 cui al piano finanziario del POR FESR 2014-2020: quota dell'Unione europea:
- quota dell'Unione Europea: 50 %;
- quota statale: 35 %;
- quota regionale: 15 %;
3. di dare atto che l'area di intervento del presente bando è l'area delle "Dolomiti Friulane", costituita dall'area progetto ricomprendente i Comuni di Barcis, Cimolais, Claut, Erto e casso, Frisanco, Meduno, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto e dall'area strategica ricomprendente i Comuni di Arba Cavasso nuovo, Fanna, Maniago, Sequals, Vajont e Vivaro cui si aggiunge Andreis per le motivazioni riportate in premessa;
4. di autorizzare il Direttore del servizio coordinamento politiche per la montagna, per le finalità indicate in premessa, a provvedere con propri decreti, da pubblicare sul sito internet del POR FESR 2014- 2020 e sul Bollettino ufficiale della Regione, alla rettifica, all'integrazione e all'adeguamento di talune disposizioni a contenuto tecnico previste nel bando e negli allegati al bando per corrispondere a esigenze obiettive di funzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa;
5. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet del POR FESR 2014-2020 e sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 756 DEL 21 MARZO 2018

Allegato alla deliberzione n. ___ del ____

BANDO

BANDO

ATTIVITA' 2.3.a.3 aree interne
Dolomiti Friulane

"AIUTI AGLI INVESTIMENTI TECNOLOGICI DELLE PMI NELL'AREA INTERNA DELLE DOLOMITI FRIULANE".

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Struttura regionale attuatrice:

Presidenza della Regione

Servizio coordinamento politiche per la montagna

POR FESR
2014 2020
Friuli Venezia Giulia
OPPORTUNITÀ PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE
REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Sommario

ALLEGATI AL BANDO

Allegato 1 – Criteri di ammissibilità. Delimitazione territoriale dell'area interna "Dolomiti Friulane".

Allegato 2 - Modalità per determinazione della capacità amministrativa, finanziaria e operativa dell'impresa in relazione al progetto proposto.

Allegato 3– Criteri di valutazione.

Allegato 4 – Aree di specializzazione e rispettive traiettorie di sviluppo "Agroalimentare" e "Filiere produttive strategiche" della strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia (S3).

Capo 1. FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 - Inquadramento, finalità e regimi di aiuto

A.1: Asse POR	2. Promuovere la competitività delle PMI
A.2: Azione POR	2.3 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.
A.3: Attività POR	2.3.a Aiuti per investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI
A.4: Linea di intervento POR	Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da Tabella Contesto PUC)	Codice natura 07 – Concessione incentivi ad unità produttive Codice tipologia: 01 nuova realizzazione; 09 ampliamento; 15 ammodernamento; 16 riconversione
A.6: Obiettivo tematico (da Regolamento UE n. 215/2014)	OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
A.7: Priorità di investimento	3.c – Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi
A.8: Obiettivo specifico (da Accordo di Partenariato)	3.1 – Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale
A.9: Campo di intervento (da Regolamento UE n. 215/2014)	056 - Investimenti in infrastrutture, capacità e attrezzature nelle PMI direttamente collegati alle attività di ricerca e innovazione
A.10: Forma di finanziamento (da Regolamento UE n. 215/2014)	01 Sovvenzione a fondo perduto
A.11: Meccanismo di erogazione territoriale (MET) (da Reg. UE 215/14)	03 – Investimento territoriale integrato - altro

1. Il presente bando, di seguito denominato "il Bando", è approvato ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali) e della legge 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» 2014 – 2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale). Il Bando è approvato altresì ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136 e ss.mm.ii. (Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR)

FESR 2014 – 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"), di seguito denominato "Regolamento POR FESR 2014-2020".

2. Il Bando disciplina i criteri e le modalità per l'accesso agli aiuti a fondo perduto per la realizzazione nel territorio regionale dell'area interna Dolomiti Friulane di progetti di investimento da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, finalizzati all'aumento della competitività ed all'innovazione tecnologica.

3. Con il Bando è data attuazione all'Attività a) "Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici" dell'Azione 2.3 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" del Programma Operativo Regionale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", di seguito denominato "POR".

4. Il Bando, conformemente alle scelte operate nella Strategia regionale di ricerca e innovazione per la Specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 708 del 17 aprile 2015, e da ultimo modificata ed aggiornata, sostiene gli investimenti in coerenza con le Aree di specializzazione e con le relative Traiettorie di sviluppo d'interesse per la specifica procedura, attraverso l'attribuzione di punteggi premiali volti alla definizione della graduatoria.

5. Il Bando dà altresì attuazione alla Strategia d'Area Interna per le Dolomiti Friulane.

6. Il Bando concorre al raggiungimento dei risultati attesi che la Regione si propone di perseguire in linea con i seguenti indicatori di cui alla Tabella 5 dell'Azione 2.3 del Programma:

N. Indicatore	Tipologia di indicatore	Unità di misura
Indicatore CO01	Numero di imprese che ricevono un sostegno	n. imprese: 430
Indicatore CO02	Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	n. imprese: 430
Indicatore CO06	Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	€ 43.000.000,00
Indicatore CO08	Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	Crescita dell'occupazione in equivalenti a tempo pieno: n. 400
Indicatore CO28	Ricerca, innovazione: numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	n. imprese: 50
Indicatore CO29	Ricerca, innovazione: numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	n. imprese: 125

7. Il Bando concorre altresì al perseguimento dei pertinenti risultati attesi previsti dalla Strategia per l'Area Interna delle Dolomiti Friulane.

8. In relazione alle spese di cui all'articolo 6 del Bando, gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L. n. 352/1 di data 24 dicembre 2013. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di aiuto, una dichiarazione

sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del Bando si utilizzano le seguenti definizioni:

a) "microimprese, piccole e medie imprese", di seguito denominate "PMI": le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento, tra l'altro, ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne le definizione di impresa associata e collegata:

Dimensione	ULA (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

b) "Strategia d'Area Interna delle Dolomiti Friulane": programmazione, in conformità alla Strategia Nazionale per le aree interne come approvata nell'Accordo di partenariato adottato dalla Commissione in data 29 ottobre 2014, concernente l'insieme di misure previste per lo sviluppo locale ed il potenziamento dei servizi essenziali dell'area tutta al fine della crescita e valorizzazione delle Dolomiti Friulane, come territorialmente individuata nell'Allegato 1 al Bando, da attuarsi a cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Soggetto capofila dell'area interna, dell'Agenzia per la coesione territoriale, nonché dei Ministeri interessati per competenza;

c) "Strategia per la specializzazione intelligente": Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (S3), da ultimo revisionata ed integrata con deliberazione n. 590 dell' 8 aprile 2016 che individua le aree di specializzazione e le traiettorie di sviluppo della Regione, come aggiornata, limitatamente alla Matrice di raccordo riportata al paragrafo 3.3.6 del Capitolo 3, recante le traiettorie di sviluppo relative alle aree di specializzazione intelligente, a seguito della seduta del 23 maggio 2017 dal Comitato Strategico S3 istituito con deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2017, n. 893, comprensiva delle successive modifiche ed integrazioni apportate. Le aree di specializzazione nonché le relative traiettorie di sviluppo coinvolte nel presente intervento sono riportate all'allegato 5 al presente Bando;

d) "soggetti non indipendenti": imprese e altri soggetti associati o collegati tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato I del regolamento (UE) 651/2014, o soggetti a controllo da parte della medesima persona fisica o da persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado;

e) "impresa unica": ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
5) le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), della presente lettera per il tramite di una o più altre imprese;
f) "rete di impresa": forma organizzativa tra due o più imprese basata sulla cooperazione ed il coordinamento tra imprese interdipendenti che stabiliscono connessioni e relazioni sulla base della stipulazione del contratto di rete d'imprese cui all'articolo 3, commi 4ter, 4quater e 4quinquies del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni della Legge 9 aprile 2009, n. 33 e ss.mm.ii.;
g) "tecnologia": insieme di tecniche e procedimenti impiegati in un dato settore, nonché delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle elaborazioni teoriche e sistematiche, applicabili alla pianificazione e alla razionalizzazione dell'intervento produttivo;
h) "tecnologie abilitanti": le tecnologie di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una strategia europea per le tecnologie abilitanti – Un ponte verso la crescita e l'occupazione" – COM(2012) 341 final;
i) "impresa femminile": ai sensi del DPReg 312/2011, articolo 3, l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne o l'impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società;
j) "impresa giovanile": ai sensi del DPReg 55/2015, articolo 3, l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società;
k) "giovane": persona fisica di età non superiore ai trentacinque anni;
l) "innovazione": ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), ogni tipo di produzione, sviluppo e sfruttamento di mutamenti nei settori economico, tecnologico, del welfare e della pubblica amministrazione, cui consegua un significativo miglioramento concreto e misurabile, con esclusione della mera invenzione o della scoperta che materializza una nuova conoscenza che resti priva di rilevanza economica ovvero dell'imitazione che si traduce in parziali modificazioni dei prodotti, dei processi o dei servizi da altri innovati; in particolare, fermi restando i requisiti di misurabilità e concretezza dei miglioramenti significativi, costituiscono innovazione:
1) il rinnovo o l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi nonché dei mercati a essi associati;
2) l'introduzione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione;
3) l'introduzione di mutamenti nella gestione, nelle organizzazioni, nell'esecuzione delle attività lavorative e nella qualificazione delle risorse umane;
m) "Autorità di Gestione": l'organismo responsabile della gestione e attuazione del POR FESR 2014-2020 secondo quanto stabilito dall'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e come specificato nell'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) del Bando. Tale organismo è individuato nell'Area per il manifatturiero della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione;
n) "Struttura Regionale Attuatrice (SRA)": la Presidenza della Regione, Servizio coordinamento politiche per la montagna, responsabile dell'attuazione e della gestione dell'Attività 2.3.a-b aree interne prevista dal POR FESR 2014-2020 limitatamente alla specifica riserva finanziaria destinata all'attuazione della Strategia Aree Interne, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma Operativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) del Bando;

o) “Comitato tecnico”: il Comitato tecnico di valutazione, di cui all’articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 giugno 2015 n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), la dotazione finanziaria del Bando è pari a € 1.240.000,00 euro, così articolata:

a) piano finanziario del POR € 1.240.000,00 euro così ripartiti:

- quota dell’Unione europea: 50 %;

- quota statale: 35 %;

- quota regionale: 15 %;

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive tramite deliberazioni della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 14/2015, al fine di aumentare l’efficacia dell’azione.

Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. A pena di inammissibilità, possono presentare domanda e beneficiare degli aiuti le micro, piccole, medie imprese dell’area interna regionale “Dolomiti Friulane”, ricadenti tanto in area progetto quanto in area strategica, come individuata all’allegato 1 del Bando, che svolgono attività coerente con il progetto di investimento presentato.

2. Le imprese beneficiarie devono possedere, a pena d’inammissibilità, i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite e registrate presso il Registro delle imprese, salvo il caso in cui il soggetto richiedente non sia tenuto per legge a tale iscrizione; le imprese non residenti nel territorio della Repubblica italiana al momento della presentazione della domanda devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato membro di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese;
b) avere sede legale od unità operativa, in cui viene realizzato il progetto d’investimento, attiva nel territorio regionale dell’area interna denominata “Dolomiti Friulane”, comprensiva dell’area progetto e dell’area strategica, ed esplicitata nell’Allegato 1 del Bando, fatto salvo quanto previsto al comma 6;
c) essere attive come risultante dalla visura camerale, avuto specifico riferimento all’attività economica cui si ricollega il progetto di investimento;

d) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso nei propri confronti un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, né un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
e) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come esplicitato in via di interpretazione autentica dall’articolo 37,

comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);
f) possedere il requisito di regolarità contributiva ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria);
g) possedere, in relazione al progetto di investimento proposto, il requisito di capacità amministrativa, finanziaria ed operativa in conformità all'allegato 2 del bando;
h) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
i) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia, nel caso di applicabilità della suddetta normativa.

3. Non sono in ogni caso ammesse le imprese agricole che svolgano attività che riguardano la produzione di prodotti trasformati che, in uscita, restano ricompresi tra quelli di cui all'Allegato 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nonché di quello relativo alla produzione primaria di prodotti di cui al medesimo allegato. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1301/2013, non sono inoltre in particolare ammesse a contributo le imprese che svolgono attività di fabbricazione , trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, identificate dai seguenti codici ISTAT ATECO 2007:

a) 12.00.00 Industria del tabacco;

b) 46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo;

c) 46.35.00 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco.

4. In conformità all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti di cui al Bando non possono essere concessi quali aiuti "de minimis" a:

a) imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

5. In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a) e b), del comma 4, opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori od attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.

6. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b), possono presentare domanda di aiuto anche le PMI che al momento della presentazione della domanda non hanno ancora sede legale od unità operativa attive nel territorio regionale dell'area interna denominata "Dolomiti Friulane", in cui deve essere realizzato il progetto d'investimento. In tal caso l'attivazione della sede o dell'unità operativa nell'area interna delle Dolomiti Friulane cui all'allegato 1 del bando, dove l'impresa intende realizzare il progetto, e la registrazione nel Registro delle

imprese laddove prevista per legge, deve intervenire prima dell'avvio del progetto medesimo. Nel caso in cui detta attivazione ed iscrizione non intervengano entro tale termine, il contributo non è concesso ovvero la concessione è revocata qualora sia già intervenuta.

Capo 3. PROGETTI DI INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI

Art. 5 - Progetti di investimento ammissibili

1. Possono essere ammessi agli aiuti i progetti di investimento che, utilizzando i mutamenti della tecnologia al fine dell'aumento della competitività aziendale e/o della capacità produttiva, della redditività e dell'impatto ambientale delle imprese, mirano a:
a) creare un nuovo stabilimento o
b) ampliare la capacità di uno stabilimento esistente o
c) diversificare la produzione e/o i servizi di uno stabilimento o
d) comportare un cambiamento del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
2. Non sono finanziabili interventi di mera sostituzione.
3. I progetti di investimento devono essere realizzati nel territorio regionale circoscritto alla sola area interna "Dolomiti Friulane" come indicato nell'Allegato 1 del Bando, nella sede legale o in un'unità operativa. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda la PMI richiedente non abbia sede legale o unità operativa dove è realizzato il progetto di investimento attiva nel territorio regionale, la PMI medesima si obbliga ad attivare la sede ovvero l'unità dove sarà realizzato il progetto di investimento oggetto della domanda prima dell'avvio del progetto medesimo.
4. Sono finanziabili in particolare:
a) macchinari ed attrezzature nuove di fabbrica, ricompresi quelli necessari all'attività gestionale dell'impresa, escludendo quelli relativi all'attività di rappresentanza;
b) apparecchiature per la fornitura di servizi informatizzati e tecnologicamente avanzati;
c) attrezzature di controllo dei macchinari e degli impianti;
d) sistemi e macchinari gestiti da apparecchiature elettroniche, nonché apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale o al miglior utilizzo delle risorse energetiche;
e) sistemi e macchinari gestiti da apparecchiature elettroniche, nonché apparecchiature elettroniche, finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori;
f) hardware e software per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi suddetti non incorporati nelle apparecchiature e nei sistemi stessi.
5. Gli interventi non espressamente ricompresi al comma 4 saranno oggetto di valutazione in ordine alla loro natura tecnologica ed innovativa prescritta al comma 1.
6. Ai fini dell'articolo 6, gli interventi di cui ai commi precedenti che presentino caratteristiche comuni a più tipologie di cui al comma 4 saranno ritenuti ascrivibili ad una sola delle voci descritte al comma 4, secondo un criterio di prevalenza della spesa come indicata in domanda.

7. Le PMI presentano il progetto in forma singola.

Art. 6 - Spese ammissibili

1. Ai fini della realizzazione dei progetti di investimento di cui all'articolo 5, sono ammissibili le spese, sostenute e pagate nel periodo di ammissibilità della spesa, concernenti l'acquisto di:

a) macchinari, impianti, strumenti, attrezzature, sensoristica e programmi informatici;

b) hardware e beni immateriali quali software e licenze d'uso, funzionali all'utilizzo dei beni di cui alla lettera a).

2. Sono ammissibili, altresì, le spese concernenti servizi specialistici e di consulenza tecnologica e informatica per la pianificazione dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale connessi ai progetti di investimento, nel limite del 20% della spesa ammessa di cui alle lettere a) e b), forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese, da liberi professionisti e da lavoratori autonomi in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale nello specifico campo di intervento, documentata da curriculum o scheda di presentazione od altra documentazione equipollente. I servizi di consulenza potranno essere resi altresì da università ed enti di ricerca.

3. Sono inoltre ammissibili le spese concernenti la realizzazione delle opere edili di adeguamento dello stabilimento, purché strettamente ricollegate all'investimento cui alle lettere a), c) e d) del comma 4 dell'articolo 5, nonché le opere impiantistiche necessarie all'installazione e collegamento dei macchinari, attrezzature, apparecchiature e sistemi acquistati cui alle lettere a), c) e d) del comma 4 dell'articolo 5, nel limite complessivo del 30 % della spesa ammessa.

4. Infine, sono altresì ammissibili le spese concernenti la sola realizzazione delle opere impiantistiche necessarie all'installazione e collegamento dei macchinari, attrezzature, apparecchiature e sistemi acquistati cui alla lettere b) ed e) del comma 4 dell'articolo 5, nel limite del 30 % della spesa ammessa.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, sono ammissibili le spese per la realizzazione del progetto di investimento sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

6. In deroga a quanto stabilito al comma 5, in conformità all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1303/2013 e nel rispetto del paragrafo 6 dell'articolo 65 medesimo, nonché in osservanza del regolamento (UE) 1407/2013, ai fini del Bando, sono considerate ammissibili, anche le spese di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 4 sostenute a partire dal 1° marzo 2016, se non costituiscono la totalità delle spese complessive per la realizzazione del progetto di investimento, la cui conclusione deve essere comunque successiva alla data di presentazione della domanda.

7. Ai fini della loro ammissibilità, le spese di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono essere:

a) pertinenti ed imputabili alla realizzazione del progetto di investimento;

b) conformi alla normativa richiamata all'articolo 32 del Bando.

Art. 7 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 6 e, in particolare, le spese relative a:

a) spese di personale;

b) beni immobili ed opere edili diverse da quelle descritte all'articolo 6, comma 3;

c) materiali presenti a magazzino, scorte e materiali di consumo;

d) beni usati;

e) beni in leasing;

f) spese di noleggio;

g) servizi di consulenza continuativi o periodici inclusi nei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;

h) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di aiuto e della rendicontazione;

i) canoni di manutenzione e assistenza;

j) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;

k) spese accessorie quali IVA, salvo nei casi in cui non sia recuperabile dall'impresa beneficiaria ai sensi della vigente normativa fiscale, valori bollati e altre imposte e tasse, interessi debitori, aggi, spese bancarie, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari.

2. Non sono ammissibili le spese relative ad acquisti da soggetti non indipendenti, definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d), nonché le spese in relazione alle quali sussistano i rapporti giuridici indicati dall'articolo 31 della L.R. 7/2000.

Art. 8 - Limiti di spesa e di aiuto

1. Il limite minimo di spesa ammissibile del progetto per domanda è pari a:
a) 20.000,00 euro (ventimila euro), nel caso in cui il richiedente è una microimpresa;
b) 30.000,00 euro (trentamila euro), nel caso in cui il richiedente è una piccola impresa od una media impresa.
2. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 200.000,00 euro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013.
3. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 1 non sono ammesse all'aiuto.

Art. 9 - Intensità dell'agevolazione

1. A favore dei soggetti richiedenti sono concessi contributi in conto capitale a titolo "de minimis" in osservanza delle condizioni prescritte dal Regolamento (UE) 1407/2013.

2. Il contributo è concesso nel limite del 80 % della spesa ammissibile.

3. Al fine del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, dalla impresa unica - cui alla definizione datane all'articolo 2, comma 1, lettera e) – di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del Regolamento (UE)1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 10 - Durata e termini di realizzazione del progetto di investimento

1. Il progetto di investimento deve essere concluso e rendicontato entro 12 mesi decorrenti dalla data di intervenuta accettazione del contributo ai sensi dell'articolo 17, comma 2. Tale termine può essere prorogato secondo le modalità di cui all'articolo 20.
2. Il progetto di investimento è avviato a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6.
3. Il progetto di investimento si intende avviato alla prima delle seguenti date:
a) nel caso di acquisto di beni, la data del perfezionamento dell'obbligazione giuridicamente vincolante, ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto. In assenza del documento di trasporto, la data della prima fattura;
b) nel caso di acquisizione di servizi e consulenze, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura.

4. Il progetto di investimento si intende concluso all'ultima delle seguenti date:

a) nel caso di acquisto di beni, la data dell'ultima fattura;

b) nel caso di acquisizione di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data dell'ultima fattura.

5. Alla data di rendicontazione gli investimenti devono essere attivi nella sede o nell'unità operativa dell'impresa dove è stato realizzato il progetto.

6. Non sono ammissibili, in ogni caso, le spese sostenute dopo il 30 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Art. 11 - Cumulo

1. Gli aiuti possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013 in materia di cumulo degli aiuti concessi.
2. Gli aiuti possono essere, altresì, cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto dettato dall'articolo 65, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede che un progetto possa ricevere sostegno da uno o più fondi Strutturali e di Investimento Europei oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione Europea, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi Strutturali e di Investimento Europei non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma. In ogni caso è fatto divieto del cosiddetto "doppio finanziamento".

Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 12 - Composizione della domanda

1. La domanda di aiuto è presentata per via telematica tramite il sistema FEG, di cui all'articolo 13, comma 1, attraverso il quale il richiedente conferisce i dati e i documenti elencati al comma 2. La domanda è sottoscritta e inoltrata secondo le modalità di cui al citato articolo 13, comma 1 dal legale rappresentante della PMI o dal titolare della PMI individuale o da procuratore interno alla PMI oppure da persona esterna dotata di apposita procura. I soggetti di cui al secondo periodo possono conferire, tramite il sistema informatico, delega operativa a terzi per la mera compilazione della domanda. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul FEG siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.
2. La domanda di aiuto si compone dei seguenti elementi essenziali, i cui schemi sono approvati con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna:

a) dati di sintesi del richiedente e del progetto;
b) dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e l'assunzione degli obblighi di cui all'articolo 25 e, eventualmente, di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo;
c) relazione dettagliata del progetto;
d) piano delle spese relative al progetto.
3. Gli schemi di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando e possono essere modificati con decreto dal Responsabile della SRA.
4. Devono essere altresì allegati alla domanda:
a) copia del modello F23 concernente il pagamento dell'imposta di bollo di cui al comma 5;

b) curriculum o scheda di presentazione, ovvero altra documentazione equipollente, dei soggetti prestatori delle consulenze di cui all'articolo 6, comma 2 ad eccezione delle università ed enti di ricerca a maggioranza pubblica;

c) procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore interno firmatario di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, qualora non siano riportati in visura;

d) procura redatta secondo il fac-simile approvato con le modalità di cui al comma 2 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene incaricato il soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda di cui all'articolo 12, comma 1 secondo periodo. In tal caso il legale rappresentante o titolare di impresa individuale dovrà comunque sottoscrivere digitalmente l'elenco delle dichiarazioni sostitutive cui al comma 2, lettera b), oltre all'eventuale documentazione allegata alla domanda la cui sottoscrizione non possa essere delegata a soggetto esterno;

e) autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. i), nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia cui al D.lgs. 159/2011;

f) per le imprese non aventi sede nel territorio italiano all'atto di presentazione della domanda, documentazione che comprovi la costituzione secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscrizione nel relativo registro delle imprese nonché titolo del soggetto firmatario della documentazione di domanda;

g) documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 16 ed all'Allegato 3 del bando;

h) preventivi ed offerte comunque denominate relativi alle spese cui all'art. 6, commi 1 e 2;

i) relazione tecnica dettagliata delle opere edili e/o impiantistiche da eseguire cui all'art. 6, commi 3 e 4, corredata dal computo metrico estimativo redatto utilizzando i prezzi unitari dedotti dal prezzario regionale vigente. Per eventuali voci mancanti si procede all'analisi del prezzo.

5. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo nell'importo vigente al momento della presentazione della domanda stessa, il cui versamento deve essere attestato tramite F23 secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui all'articolo 13, comma 4.

Art. 13 - Presentazione della domanda

1. La domanda di aiuto è presentata alla Presidenza della Regione, Servizio coordinamento politiche per la montagna dalle ore 12:00:00 del giorno 2 maggio 2018 fino alle ore 12:00:00 del giorno 21 giugno 2018, per via telematica esclusivamente tramite il sistema informatico FEG a cui si accede, dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al Bando, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID - Sistema pubblico di identità digitale, CIE - Carta di identità elettronica, CNS - Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale, qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo quanto riportato nelle linee guida pubblicate nella medesima sezione del sito internet. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora della convalida finale effettuata tramite il sistema FEG. Non sono ammissibili domande presentate con altre modalità.
2. Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità diverse da quelle previste dal bando.

3. La medesima impresa può presentare una sola domanda di aiuto a valere sul bando. La PMI può in ogni caso ritirare la domanda già presentata mediante comunicazione formale alla SRA ed eventualmente presentarne successivamente un'altra entro il termine di scadenza di cui al comma 1.

4. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema FEG sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

5. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate all'interno dell'articolo 14.

Capo 5. PROCEDIMENTO, ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DELL'AIUTO

Art. 14 – Procedimento e istruttoria della domanda

1. Gli aiuti sono concessi tramite procedimento a bando ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000.
2. L'attività istruttoria regionale è svolta dal Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione.
3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione ed alle condizioni di ammissibilità previsti dal bando.
4. Ove la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od all'integrazione.
5. Nei casi di cui al comma 4, si applica l'articolo 7, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione dei termini del procedimento.
6. Le domande che, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, risultino ammissibili all'aiuto sono sottoposte alla valutazione ai sensi dell'articolo 16.
7. Nel caso in cui la domanda risulti, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, inammissibile all'aiuto, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo, all'impresa richiedente sono comunicati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, con assegnazione di un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
8. La regolarità contributiva dell'impresa richiedente è verificata prima dell'adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto in conformità all'articolo 31 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia).
9. Nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, è verificata in sede di concessione dell'aiuto l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell'aiuto in conformità a tale normativa.
10. Nei casi di cui ai commi 8 e 9 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Art. 15 – Cause di non ammissione

1. Fatto salvo il rispetto, in particolare, dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, ai fini della completezza e correttezza della domanda di aiuto, costituiscono cause di non ammissione al beneficio:

a) la presentazione della domanda di aiuto nel mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui agli articoli 12 e 13;

b) la mancata sottoscrizione della domanda, secondo le modalità indicate dagli articoli 12 e 13;

c) l'assenza degli elementi essenziali previsti dall'articolo 12, comma 2; non è prevista l'integrazione dei documenti essenziali indicati all'articolo 12, comma 2, essendo consentita solo la regolarizzazione e l'integrazione delle informazioni fornite.

2. La presenza di una delle cause d'inammissibilità sopra elencate comporta la non ammissibilità all'aiuto della relativa domanda.

3. Non sono altresì ammesse le domande per le quali il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, nonché le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile ai sensi dell'articolo 13, comma 3.

4. Al fine della valutazione di ammissibilità della spesa in fase istruttoria sono valutate, in particolare, le condizioni di ammissibilità poste dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10 ed 11.

Art. 16 - Valutazione dei progetti e graduatoria

1. Le domande risultate ammissibili, sono valutate mediante applicazione ai progetti di investimento dei criteri valutativi di cui all'Allegato 3 del bando, con attribuzione dei relativi punteggi.
2. In sede di attribuzione del punteggio la SRA valuta esclusivamente i criteri che sono stati espressamente indicati in domanda dall'impresa richiedente al fine della richiesta del relativo punteggio.
3. Nel caso in cui l'istruttoria della domanda comporti particolare complessità tecnica in relazione alla ammissibilità del progetto di investimento od in relazione all'applicazione dei criteri valutativi, la SRA può acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005.
4. Nel caso di cui al comma 3 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione dei termini del procedimento.
5. In esito alla fase istruttoria di cui al comma 1, viene approvata la graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, l'elenco delle domande non ammesse all'aiuto e l'elenco delle domande finanziabili con le risorse immediatamente disponibili di cui all'articolo 3, comma 1, con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna. La graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, l'elenco delle domande finanziabili, nonché l'elenco delle domande non ammesse all'aiuto sono pubblicati sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione.
6. Non sono ammesse all'aiuto le domande cui è attribuito un punteggio inferiore a 15.
7. A parità di punteggio è data preferenza alle domande presentate da PMI in possesso del rating attribuito ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto legge 1/2012, come modificato dal decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012. In subordine, sarà data preferenza alle domande con il minore importo di aiuto ammissibile; in caso di ulteriore parità le domande sono classificate secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema di gestione informatico delle domande.

Art. 17 – Concessione dell'aiuto

1. In conformità alla graduatoria, il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna adotta entro centottanta giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle domande il provvedimento di concessione dell'aiuto alle imprese che risultano immediatamente finanziabili con le risorse disponibili di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna notifica via PEC al beneficiario il provvedimento di concessione dell'aiuto, acquisendo l'accettazione del contributo, con l'indicazione della data di previsto od effettivo avvio del progetto, ovvero la rinuncia entro 15 giorni dalla notifica della relativa comunicazione.

3. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda cui spetta l'aiuto, è disposta la concessione parziale nei limiti dei fondi disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.

4. Qualora non tutte le domande ammesse in graduatoria siano state finanziate per insufficiente disponibilità di risorse e si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse destinate specificamente allo scorrimento della graduatoria, si procede allo scorrimento della medesima e alla concessione di altri aiuti nei limiti di importo di tali ulteriori risorse.

5. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare:

a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all'articolo 23;

b) gli obblighi del beneficiario, incluso l'obbligo di presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'articolo 25, comma 3;

c) i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione del medesimo;

d) i casi di proroga ai sensi dell'articolo 20;

e) i casi e le modalità di presentazione delle varianti ai sensi dell'articolo 18;

f) le modalità di erogazione del contributo ai sensi degli articoli 21 e 22.

6. Sono pubblicati on line i dati di sintesi dei progetti finanziati, ai sensi delle seguenti norme:
a) regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 115, paragrafo 2 e allegato XII, che prevede la pubblicazione sul sito internet della Regione, in particolare della denominazione e della descrizione sintetica dei progetti;
b) decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza), articolo 26, che prevede la pubblicazione sul sito internet della Regione dei dati relativi alla concessione;
c) legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea), articolo 52, che prevede la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato dei dati relativi alla concessione.

7. Ai procedimenti contributivi cui al bando si applicano le norme di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza).

8. La regolarità contributiva è accertata prima dell'adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto.

9. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo a campione successivo alla concessione dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Capo 6. REALIZZAZIONE E VARIAZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

Art. 18 - Variazioni al progetto di investimento

1. L'impresa beneficiaria realizza il progetto conformemente a quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'aiuto, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi.

2. Eventuali variazioni del progetto ammesso all'aiuto possono essere proposte presentando apposita richiesta alla SRA sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria adeguatamente motivata e

accompagnata da una relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del progetto.
3. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del progetto di investimento ammesso all'aiuto ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso. Non sono ammissibili richieste di variazione del progetto d'investimento presentate prima della concessione del contributo.
4. Le variazioni possono intervenire solo in ordine a voci di spesa già dichiarate in sede di formulazione della domanda.
5. La comunicazione dell'esito della valutazione delle variazioni proposte ha luogo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'aiuto concesso all'impresa beneficiaria.
6. In difetto di comunicazione di cui al comma 2, qualora in sede di rendicontazione sia accertata la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata ed il progetto d'investimento approvato, sentito il parere del Comitato tecnico se sul relativo progetto era già stato richiesto di pronunciarsi, il contributo concesso viene rideterminato o revocato.
7. La modifica dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale relativo ai criteri di valutazione di cui all'articolo 16 ed all'Allegato 3 al bando comporta, in sede di rendicontazione, la rideterminazione del punteggio e, qualora lo stesso risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria od inferiore al punteggio minimo di valutazione, la concessione del contributo viene revocata.

Art. 19 - Variazioni soggettive dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli aiuti assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

a) presenti specifica domanda di subentro;
b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'aiuto in capo al beneficiario originario;
c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;
d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
e) si impegni a rispettare gli obblighi ed i vincoli di cui all'articolo 25 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal provvedimento di concessione in capo all'impresa originariamente beneficiaria.
2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni di cui al comma 1, l'impresa subentrante presenta domanda di subentro entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alla variazione soggettiva, contenente:

a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima;
b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell'aiuto in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell'aiuto;
d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).
3. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione dell'aiuto, non comporta la revoca o la rideterminazione dell'aiuto concesso.
4. In assenza del rispetto delle condizioni previste al comma 1, gli aiuti assegnati non sono concessi e gli aiuti concessi o erogati sono revocati, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

5. Il provvedimento conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 2 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

Capo 7. PROROGA PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO D'INVESTIMENTO

Art. 20 – Proroga

1. Il soggetto beneficiario può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione del progetto d'investimento, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima dei dodici mesi decorrenti dalla data di accettazione del contributo di cui all'articolo 10, comma 1. La richiesta deve essere inoltrata via PEC.

2. Per motivate esigenze straordinarie legate al completamento del progetto, può essere autorizzata un'ulteriore proroga rispetto al termine del progetto già prorogato ai sensi del comma 1, su autorizzazione dell'Autorità di Gestione, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa del POR FESR 2014-2020.

3. Le proroghe del termine di conclusione del progetto sono autorizzate dalla SRA entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto oppure di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data di conclusione dell'iniziativa comunicata, previa valutazione sull'effettiva e compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.

Capo 8. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 21 - Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria.

1. Gli aiuti possono essere erogati in via anticipata, in unica soluzione nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del beneficiario della richiesta, redatta secondo il modello fac-simile predisposto dalla SRA e pubblicato sul sito internet della Regione. La richiesta, sottoscritta digitalmente, deve essere inoltrata via PEC.

2. L'erogazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari vigilati di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La fideiussione è redatta secondo il modello fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.

3. L'erogazione anticipata è altresì subordinata all'avvio del progetto d'investimento, da accertarsi mediante presentazione della documentazione di spesa o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. Non saranno in ogni caso accettate autodichiarazioni di pagamento prodotte dal beneficiario.

4. La richiesta di anticipazione, corredata della fideiussione, è presentata dal beneficiario entro il termine massimo di quattro mesi dalla data di accettazione del contributo di cui all'articolo 17, comma 2 e comunque prima della data di conclusione del progetto, pena il non accoglimento della richiesta medesima.

5. La liquidazione anticipata del contributo è sospesa nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

6. In sede di erogazione dell'anticipo, la SRA verifica la regolarità contributiva dell'impresa richiedente a norma dell'articolo 31 del decreto legge 69/2013 e nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, la SRA

verifica altresì l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell'aiuto in conformità a tale normativa.

7. Nei casi di cui al comma 6 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Art. 22 - Erogazione del contributo a titolo di acconto.

1. In alternativa a quanto stabilito all'articolo 21, il contributo può essere erogato, previa richiesta da parte del beneficiario, a titolo di acconto nella misura minima del 50% della spesa ammissibile, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, documentate in conformità a quanto indicato all'articolo 23. La richiesta di erogazione del contributo a titolo di acconto, redatta secondo il modello fac-simile predisposto dalla SRA e sottoscritta digitalmente, deve essere inoltrata via PEC.

2. A seguito dell'avvenuta presentazione della rendicontazione relativa allo stato di avanzamento del progetto di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla presentazione della stessa, con il provvedimento di approvazione del rendiconto inerente all'acconto, verrà disposta la liquidazione del contributo a titolo di acconto e la successiva erogazione del relativo acconto. La rendicontazione della spesa sostenuta a titolo di saldo deve essere presentata secondo le modalità prescritte dall'articolo 23.

3. In sede di erogazione del contributo a titolo di acconto, la SRA verifica la regolarità contributiva dell'impresa richiedente a norma dell'articolo 31 del decreto legge 69/2013 e nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, la SRA verifica altresì l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell'aiuto in conformità a tale normativa.

4. Nei casi di cui al comma 3 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Art. 23 - Rendicontazione

1. La PMI beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera a). La rendicontazione è sottoscritta e trasmessa, dai medesimi soggetti e con le medesime modalità previsti per l'inoltro della domanda di aiuto, esclusivamente per via telematica tramite il FEG accessibile dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando, dove sono pubblicate le modalità di accreditamento e le linee guida alla compilazione. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto di convalida finale.

2. E' fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, se recapitata prima della scadenza del termine stesso, accordabile per un periodo massimo di novanta giorni decorrente dal termine originario di scadenza. Al fine del rispetto del termine per la presentazione della rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema FEG.

3. Costituiscono parte integrante della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, in particolare:

a) la relazione sulla realizzazione del progetto d'investimento contenente la descrizione degli investimenti effettuati, dei risultati conseguiti e dei tempi di attuazione;
b) l'elenco analitico dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto d'investimento ammesso all'aiuto, in coerenza con le voci di spesa definite in sede di concessione, riportante gli estremi delle fatture pagate e l'indicazione per ciascuna di esse di numero, data di emissione, descrizione della spesa, denominazione del

fornitore, data di pagamento, importo al netto di IVA e importo dell'IVA e i dati relativi ad altri eventuali aiuti pubblici ottenuti a valere sui costi di cui alla fattura;
c) copia dei documenti originali di spesa, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; i giustificativi di spesa devono contenere esplicita descrizione della prestazione eseguita in riferimento al progetto oggetto di aiuto;
d) documentazione di cui al comma 6 comprovante l'avvenuto pagamento della spesa;
e) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera c);
f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del beneficiario che attesta che le spese rendicontate non riguardano le ipotesi cui all'articolo 7, comma 2.
4. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.

5. La SRA ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti presentati in sede di rendicontazione ai sensi del presente articolo.

6. Il beneficiario prova l'avvenuto pagamento della spesa attraverso la seguente documentazione:

a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale;
b) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato.
7. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione, né il pagamento in contanti.

8. In sede di rendicontazione, l'impresa beneficiaria attesta, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d) ed h), ovvero la sussistenza di eventuali situazioni difformi.

9. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.

10. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare od incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od all'integrazione.

11. Nel caso di cui al comma 10 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

12. In sede di rendicontazione, l'impresa beneficiaria dichiara, se il caso sussiste, quali documenti di spesa rendicontati sono stati utilizzati ai fini dell'ottenimento di altri incentivi pubblici, specificandone i riferimenti normativi ed amministrativi.

13. La firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta sui documenti per i quali è prevista la sottoscrizione digitale è considerata valida se ricorrono le condizioni descritte all'articolo 12, comma 1.

14. Nel caso in cui l'istruttoria della rendicontazione comporti particolare complessità tecnica in relazione alla verifica della corretta realizzazione del progetto di investimento, può essere acquisita la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005 laddove questo abbia già reso proprio parere in sede d'istruttoria, in ordine all'ammissibilità e valutazione del progetto d'investimento.

15. Nel caso di cui al comma 14 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Art. 24 – Liquidazione ed erogazione dell'aiuto

1. L'aiuto è liquidato ed erogato a seguito della conclusione dell'istruttoria della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte della SRA.

2. L'erogazione degli aiuti è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

3. L'erogazione dell'aiuto avviene esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato all'impresa beneficiaria.

4. Prima dell'erogazione di cui al comma 1, la SRA verifica la regolarità contributiva del beneficiario in conformità all'articolo 31 del decreto legge 69/2013. Nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, la SRA in sede di liquidazione ed erogazione dell'aiuto di cui al comma 1 verifica altresì l'assenza delle condizioni ostative alla sua concessione in conformità a tale normativa.

Capo 9. OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO

Art. 25 - Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

a) realizzare il progetto approvato con l'atto di concessione secondo le modalità ed i termini ivi previsti, fatte salve le proroghe autorizzate, dell'aiuto concesso;
b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d) ed h) fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
c) mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni nei tre anni successivi al pagamento finale dell'aiuto, ossia:
i. mantenere l'iscrizione al Registro delle imprese;
ii. mantenere la sede legale o l'unità operativa attiva nel territorio regionale dell'area interna Dolomiti Friulane, come individuata nell'Allegato 1 del bando;
iii. non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale;
iv. mantenere sul territorio regionale dell'area interna Dolomiti Friulane, come individuata nell'Allegato 1 del bando, e non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni materiali ed immateriali oggetto di aiuto;
d) ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 3/2015, non realizzare per un periodo di cinque anni dalla concessione dell'aiuto, pena la revoca dello stesso, la delocalizzazione del sito incentivato dal territorio regionale dell'area interna Dolomiti Friulane, come individuata nell'Allegato 1 del bando, a quello di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento;

e) nel caso delle imprese di cui all'articolo 4, comma 6, attivare e registrare nel Registro delle imprese la sede legale o l'unità operativa sul territorio regionale dell'area interna delle Dolomiti Friulane dove è realizzato il progetto di investimento prima dell'avvio del progetto medesimo;

f) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative ai procedimenti inerenti l'aiuto, salvo i casi in cui è richiesta la trasmissione tramite il sistema FEG;
g) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative al progetto d'investimento finanziato, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto, garantendo la tracciabilità delle spese relative al progetto nel sistema contabile dell'impresa, contribuendo altresì ad implementare apposito fascicolo informatico di progetto;
h) conservare presso la propria sede, per 6 anni decorrenti dalla data dell'atto di approvazione della rendicontazione, gli originali della documentazione del progetto trasmessa in copia e dell'altra documentazione rilevante ai fini dei procedimenti relativi all'aiuto ed ai fini dei controlli relativi al POR FESR 2014-2020 ed alla Strategia per l'Area interna legata alle Dolomiti Friulane;
i) accettare la pubblicazione sul sito della Regione dei dati di cui all'articolo 17, comma 6;

j) consentire ed agevolare ispezioni e controlli di cui all'articolo 27 e fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione prevista dal POR FESR e dalla Strategia per l'Area interna Dolomiti Friulane;
k) comunicare eventuali variazioni ai sensi degli articoli 18 e 19 od altro fatto che possa pregiudicare la gestione od il buon esito dell'operazione;
l) nel caso delle imprese che hanno ottenuto il punteggio di cui al criterio di valutazione 7 dell'Allegato 3, mantenere il livello occupazionale, espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito nel territorio dell'area interna Dolomiti Friulane del Friuli Venezia Giulia, raggiunto alla data di presentazione della rendicontazione almeno per i dodici mesi successivi a tale data. In tal caso, il beneficiario deve attestare all'atto della rendicontazione e a dodici mesi dalla data di presentazione della stessa, secondo quanto previsto nel provvedimento di concessione, il rispetto di detto vincolo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del d.P.R. 445/2000. La mancata presentazione della dichiarazione comporta l'effettuazione di controlli ed ispezioni da parte della SRA ed il mancato rispetto del requisito comporta la sanzione cui all'articolo 28, comma 7;
m) nel caso delle imprese che hanno ottenuto il punteggio cui ai criteri di valutazione 5.a e 5.b dell'Allegato 3, dimostrare in sede di rendicontazione l'effettivo raggiungimento dei pertinenti obiettivi.
2. In materia di informazione e comunicazione, i beneficiari hanno l'obbligo di:

a) informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR, durante l'attuazione del progetto ed entro 3 mesi dal suo avvio o, per progetti avviati precedentemente alla concessione dell'aiuto entro 3 mesi dalla comunicazione della concessione, e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, con le seguenti modalità:
i. fornire sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il supporto finanziario ricevuto dall'Unione europea, dalla Repubblica italiana e dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
ii. esporre, durante l'attuazione del progetto, in luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area di ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto, almeno un poster in formato minimo A3. Il poster dovrà riportare, in particolare, il nome "Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", la denominazione e l'obiettivo principale del progetto, l'emblema dell'Unione Europea e il riferimento all'Unione europea ed al FESR. La denominazione e l'obiettivo principale del progetto, l'emblema dell'Unione Europea ed il riferimento all'Unione europea e al FESR devono occupare almeno il 25% della superficie. I loghi degli altri finanziatori (Repubblica italiana e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) devono essere di pari dimensione rispetto a quello dell'Unione Europea; le caratteristiche tecniche del poster saranno pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando o nella sezione dedicata al POR;
b) qualora richiesto dalla Regione, trasmettere una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di promozione e divulgazione delle attività del POR e della Strategia per l'area interna riferita alle Dolomiti Friulane; tale materiale ed informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web della Regione, sulle pagine web dedicate alla Strategia per le aree interne, sul rapporto annuale di esecuzione o utilizzato quale informazione descrittiva dell'avanzamento del POR e della Strategia per l'area interna Dolomiti Friulane, oltre che in altre iniziative di diffusione;
c) rendere evidente la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo del POR e dei loghi dei finanziatori (Unione europea, Repubblica italiana e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) su tutta l'eventuale documentazione elaborata e distribuita (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: materiali, attestati di partecipazione, ecc.) in caso di realizzazione di iniziative inerenti al progetto finanziato che prevedono la partecipazione di pubblico nonché in relazione ad altre eventuali iniziative di informazione e comunicazione.
3. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere c) e d), il beneficiario presenta, in conformità all'articolo 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3, si procederà ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.

5. Prima di disporre l'ispezione o il controllo ai sensi del comma 4, la SRA ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.

6. Le assunzioni con cui è conseguito l'incremento occupazionale di cui al comma 1, lettera l), devono avvenire nel rispetto delle pari opportunità, della parità di genere e della non discriminazione.

7. I beneficiari sono tenuti, infine, a rispettare le indicazioni in materia di informazione e comunicazione (a titolo esemplificativo, concernenti l'uso del logo della Strategia Nazionale per le Aree interne, ecc…) che potranno essere impartite dal responsabile del procedimento al fine dell'attuazione della Strategia per l'area interna Dolomiti Friulane.

Art. 26 Indicatori di realizzazione e di risultato

1. Il conseguimento degli obiettivi del bando è misurato attraverso i seguenti indicatori di monitoraggio del POR FESR 2014-2020:

INDICATORI DI RISULTATO:

23c31 Tasso di innovazione del sistema produttivo, percentuale, valore di base 38,00, valore obiettivo al 2023 41,00

INDICATORI DI REALIZZAZIONE:

CO01 Numero di imprese che ricevono sostegno, valore obiettivo al 2023 - totali 430

CO02 Numero di imprese che ricevono sovvenzioni, valore obiettivo al 2023 - totali 430

CO06 Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni), valore obiettivo al 2023 - totali 43.000.000,00 €

CO08 Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno, valore obiettivo al 2023 – crescita dell'occupazione in equivalenti a tempo pieno: n. 400

CO28 Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato, valore obiettivo al 2023 - totali 50

CO29 Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda, valore obiettivo al 2023 - totali 125

INDICATORI DI REALIZZAZIONE LEGATI AL PROGETTO:
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: micro/nanoelettronica
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: nanotecnologia
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: fotonica
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: materiali avanzati
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: biotecnologia industriale
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: tecnologie di produzione avanzate.

INDICATORI AMBIENTALI:
Previsti dalla procedura di attivazione
- Numero di imprese che introducono innovazioni per il miglioramento delle performance ambientali (conversione cicli produttivi tramite tecnologie green).
- Percentuale dei progetti a valenza ambientale sul totale dei progetti finanziati.

- Percentuale dei progetti a valenza ambientale (spesa) su importo complessivo progetti finanziati.
- Numero di imprese le cui iniziative hanno una ricaduta ambientale nei seguenti ambiti:
1) l'utilizzo di materiali ecocompatibili;
2) la riduzione e il riciclo dei rifiuti;
3) la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti;
4) il risparmio delle risorse energetiche e l'efficienza energetica;
5) il risparmio delle risorse idriche;
6) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

2. Il conseguimento degli obiettivi del bando sarà, altresì, misurato attraverso gli indicatori di monitoraggio propri della programmazione cui alla Strategia per l'area interna delle Dolomiti Friulane.

Capo 10. CONTROLLI E REVOCHE

Art. 27 - Controlli ed ispezioni

1. La Regione, lo Stato e l'Unione Europea possono disporre in qualsiasi momento, nel corso dell'intero procedimento per la concessione e l'erogazione del finanziamento nonché per tutta la durata dei vincoli di destinazione, ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali altri soggetti coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

2. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva dalle imprese beneficiarie sono oggetto di controllo a campione ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

3. La SRA effettua i controlli amministrativi ed i controlli in loco.

Art. 28 – Annullamento, revoca e rideterminazione dell'aiuto

1. Il provvedimento di concessione dell'aiuto è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito, anche indotti dalla condotta serbata dal beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'aiuto è revocato nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;
b) venir meno dei requisiti di ammissibilità al finanziamento di cui all'articolo 4, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d) ed h);
c) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
d) nel caso in cui le imprese di cui all'articolo 4, comma 6, non abbiano proceduto prima dell'avvio del progetto all'attivazione ed alla registrazione nel Registro delle imprese della sede legale o dell'unità operativa sul territorio regionale dell'area interna delle Dolomiti Friulane dove è realizzato il progetto di investimento;
e) nel caso di cui all'articolo 19, comma 4;
f) nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a), b), g) ed h), nonché nel caso in cui non siano rispettati i vincoli di cui all'articolo 25, comma 1, lettere c) e d);

g) nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi di cui all'articolo 25, comma 2, previa diffida ad adempiere entro un termine stabilito dal Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, non inferiore a 30 giorni dalla notificazione della diffida;

h) qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del progetto ammesso all'aiuto ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 18;

i) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda.

3. La SRA comunica tempestivamente all'impresa l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

4. Se in sede di rendicontazione risultano variazioni relative agli elementi valutati ai sensi dell'articolo 16 per l'attribuzione del punteggio, si procede alla rideterminazione del punteggio in conformità all'articolo 16 medesimo. Non si procede alla rideterminazione del punteggio nel caso in cui le variazioni di cui al primo periodo riguardino il criterio di cui al punto 7 dell'Allegato 3 del bando qualora il mancato conseguimento dell'incremento occupazionale garantito sia afferente a casi motivati e documentati non imputabili all'impresa, in particolare sulla base dell'inclusione nei piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, l'aiuto è revocato nel caso in cui le predette variazioni comportino un punteggio inferiore al punteggio minimo previsto dall'articolo 16, comma 6.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, l'aiuto è confermato o revocato, parzialmente o completamente, a seconda della nuova collocazione in graduatoria della domanda rispetto alle altre domande ammesse.

7. L'aiuto complessivo concesso e liquidato è rideterminato mediante applicazione di una sanzione pari al 5% dello stesso qualora non sia rispettato l'obbligo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera l), inerente il mantenimento, nei 12 mesi successivi alla data di rendicontazione del progetto, l'incremento occupazionale in base al quale è stato attribuito il punteggio premiale di cui al punto 7 dell'Allegato 3, nel caso in cui, a seguito della decurtazione di detto punteggio premiale, il punteggio complessivo rideterminato risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria o inferiore al punteggio minimo di valutazione. Il mancato rispetto dell'obbligo non è oggetto di sanzione qualora afferente a casi motivati e documentati non imputabili all'impresa, in particolare sulla base dell'inclusione nei Piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.

8. La revoca, parziale o completa, dell'aiuto comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

9. In ipotesi di violazione dei vincoli di cui all'articolo 25, comma 1, lettere c) e d), si applica quanto stabilito in materia di rideterminazione dell'aiuto ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6 della legge regionale 7/2000.

Art. 29 – Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

1. In conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati forniti alla Regione a seguito della partecipazione al presente bando avviene esclusivamente per le finalità del medesimo e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

2. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si rende la seguente informativa:

a) finalità: i dati forniti sono trattati dalla Regione per l'espletamento degli adempimenti connessi alla gestione del procedimento finalizzato all'erogazione di incentivi, cui accede la fase di controllo delle autocertificazioni, nonché per supportare la precompilazione dei moduli on line e gestire le pratiche esistenti relative al beneficiario, e altresì per gli adempimenti conseguenti relativi all'attuazione del POR FESR 2014-2020 e della Strategia nazionale per le aree interne del paese, comprese le attività di valutazione e monitoraggio;

b) natura del conferimento: il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'aiuto;

c) modalità di trattamento: la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici e telematici;

d) diffusione dei dati: i dati potranno essere comunicati per le finalità previste a soggetti terzi: società di servizi in dipendenza di contratti di appalto con la Regione, incaricati di svolgere attività di valutazione e monitoraggio, controllo, analisi e verifica sui Programmi, contrattualmente individuate quali Responsabili esterni del trattamento, prevedendo il medesimo livello di protezione applicato dalla Regione; persone fisiche incaricate di svolgere attività di valutazione nei Comitati istituiti a questi fini, individuate contrattualmente o con altro atto quali Responsabili esterni del trattamento, prevedendo il medesimo livello di protezione applicato dalla Regione; enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nonché eventuali soggetti portatori di interesse di cui agli artt. 15 e 16 della L.R. 7/2000 e s.m.i.. A tutela dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa, i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi con le modalità previste dal D.lgs. n. 33/2013 ("Codice della trasparenza") secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione, e sul sito internet della Regione;

e) il Titolare, il Responsabile e gli Incaricati del trattamento dei dati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 674/2006 sono indicati nel seguente prospetto:

Titolare del trattamento dei dati	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Presidenza della Regione
Responsabile del trattamento dei dati	Servizio coordinamento politiche per la montagna, nella persona del direttore dott. Loris Toneguzzi, presso la sede di Udine, via Sabbadini 31
Responsabile della sicurezza dei trattamenti svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei relativi dati personali	Insiel S.p.a., restando affidata al Servizio sistemi informativi ed e-government, la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti
Incaricati del trattamento dei dati	I dipendenti regionali responsabili del procedimento e dell'istruttoria sulla singola pratica
Responsabile esterno del trattamento dei dati	Società di servizi in dipendenza di contratti di appalto con la Regione, incaricati di svolgere attività di valutazione e monitoraggio sul Programma nonché persone fisiche incaricate di svolgere attività di valutazione nei Comitati istituiti a questi fini.

3. Ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica montagna@certregione.fvg.it al fine di:

a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

b) ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

c) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

4. Ai sensi dell'articolo 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Art. 30 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione.

2. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi dell'art. 61 della L.R. 7/2000, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.

3. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: montagna@regione.fvg.it.

4. Il responsabile del procedimento è tenuto a rispettare quanto previsto dalle disposizioni della legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione.

Art. 31 – Disposizioni finali, reclami e ricorsi

1. Ai fini del bando, tutte le comunicazioni nei confronti delle PMI parti del procedimento contributivo saranno effettuate telematicamente.

2. Tutte le comunicazioni ufficiali alla SRA da parte di beneficiari che hanno presentato domanda devono essere effettuate tramite PEC.

3. Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di aiuto. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul B.U.R. le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

4. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate nel Capo 11 "Riferimenti normativi", nonché alla legge regionale 7/2000.

5. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

6. Nella comunicazione dei provvedimenti amministrativi previsti dal bando il destinatario trova indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere ai sensi della normativa vigente in materia.

7. Ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013 sono garantite modalità di trattazione dei reclami concernenti i fondi ammessi a finanziamento attraverso l'apposita casella di posta elettronica "richieste reclami segnalazioni proposte" presente nella pagina iniziale del sito web istituzionale della Regione attraverso la quale è possibile segnalare eventuali casi di cattiva amministrazione, ovvero casi in cui organi e uffici dell'Amministrazione regionale o loro delegati o beneficiari del programma abbiano infranto la legge, non abbiano rispettato i principi della corretta amministrazione o abbiano violato i diritti umani nell'ambito del POR. I reclami sono raccolti dalla Presidenza.

Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 32 – Riferimenti normativi

1. Gli incentivi di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto da:

a) Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
b) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
c) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
d) Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

e) Legge Regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
f) Legge Regionale 5 giugno 2015 n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale);
g) Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015 n. 136 e ss.mm.ii recante Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
h) Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2016, n. 590;
i) Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2015, n. 1575;
j) Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2015, n. 1953;
k) Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2015, n. 597;
l) Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2017, n. 574;
m) Deliberazione della Giunta Regionale 29 settembre 2017, n. 1830;
n) Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2018, n. 255.

All.to 1 - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.
DELIMITAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA INTERNA "DOLOMITI FRIULANE".

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.a.3 – Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell'area interna delle Dolomiti Friulane

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.
DELIMITAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA INTERNA "DOLOMITI FRIULANE"

L'area interna regionale denominata "Dolomiti Friulane", ai fini dell'attuazione dell' "ITI aree interne" nell'ambito dei programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020, nonché nell'ambito della misura "Sviluppo LEADER" del PSR 2014-2020, è formata da un'area progetto ed un'area strategica, come individuate con delibera della Giunta Regionale 597 del 2 aprile 2015 e ss.mm.ii..
L'area progetto è costituita dai Comuni di: Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Meduno, Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto.
L'area strategica è costituita dai Comuni di: Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont e Vivaro.
Al fine del presente Bando, viene considerato altresì parte dell'area strategica il Comune di Andreis.

All.to 2 - MODALITÀ PER DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E OPERATIVA DELL'IMPRESA IN RELAZIONE AL PROGETTO PROPOSTO.

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.a.3 – Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell'area interna delle Dolomiti Friulane

MODALITÀ PER DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E OPERATIVA DELL'IMPRESA IN RELAZIONE AL PROGETTO PROPOSTO.

La verifica del possesso del requisito di capacità amministrativa, finanziaria ed operativa dell'impresa con riferimento al progetto di investimento proposto, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g) del Bando, si basa sui seguenti due indici finanziari.

Requisito A) Sostenibilità del progetto: ST/F ≤0,45

La spesa totale preventivata per il progetto non è superiore al 45 % del fatturato

Requisito B) Congruenza fra patrimonio netto e costo del progetto: PN/ST ≥ 0,1

Il patrimonio netto è pari ad almeno il 10 % della spesa totale preventivata per il progetto.

Il requisito di capacità amministrativa, finanziaria e operativa è soddisfatto qualora almeno uno dei sopra evidenziati requisiti A e B sia soddisfatto (se non è soddisfatto il requisito A, deve essere soddisfatto il requisito B, o viceversa)

Dove

ST = spesa totale preventivata per il progetto di investimento

F = fatturato annuo dal bilancio relativo all'esercizio precedente

PN = patrimonio netto come definito all'art. 2424 del Codice civile, quale risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato, dal bilancio relativo all'esercizio immediatamente precedente.

Per consentire l'accertamento di quanto sopra l'impresa dovrà fornire il pertinente bilancio regolarmente approvato o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dichiarazione di un commercialista che attesti i valori richiesti.

Per le imprese costituitesi nell'anno di presentazione della domanda, l'accertamento della capacità amministrativa, finanziaria ed operativa, sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di PN (Patrimonio Netto) sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale versato così come risultante

dal certificato di iscrizione alla CCIAA o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, sulla base di dichiarazione di un commercialista che attesti il valore del relativo patrimonio netto.

Nel caso in cui l'impresa richiedente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, la stessa può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell'ultimo esercizio il cui bilancio consolidato risulti approvato alla data di presentazione della domanda.

All.to 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE.

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.a.3 – Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell'area interna delle Dolomiti Friulane

Sezione 1

CRITERI DI VALUTAZIONE
(PUNTEGGIO MINIMO 15 PUNTI)

Criterio	Descrizione applicazione criterio	Punti
1. Progetto presentato da PMI che lo realizza nell'area progetto delle Dolomiti Friulane, come individuata dalla deliberazione di Giunta regionale 2 aprile 2015, n. 597 e successive modifiche e integrazioni	Il progetto di investimento è presentata da una PMI che lo realizza nell'area progetto delle Dolomiti Friulane, come individuata dalla deliberazione di Giunta regionale 2 aprile 2015, n. 597 e successive modifiche e integrazioni, ovvero nei Comuni di: Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Meduno, Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto.	20
2. Progetto presentato da PMI che rientrano nei seguenti settori: a) imprese del settore agroalimentare, escluse le imprese agricole; b) imprese che fabbricano prodotti in metallo; c) imprese che trasformano il legno o utilizzano prodotti in legno, con esclusione dell'utilizzazione boschiva, prima trasformazione e produzione di materiale legnoso combustibile, per quanto attiene alla filiera foresta-legno.	Il progetto di investimento è presentato da una PMI che rientra nei seguenti settori: a) imprese del settore agroalimentare, escluse le imprese agricole; b) imprese che fabbricano prodotti in metallo; c) imprese che trasformano il legno o utilizzano prodotti in legno, con esclusione dell'utilizzazione boschiva, prima trasformazione e produzione di materiale legnoso combustibile, per quanto attiene alla filiera foresta-legno. Le predette aree sono individuate nella sezione 2 del presente allegato 3 al Bando.	15
3. Coerenza dell'investimento con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) - Agroalimentare e Filiere produttive strategiche	Il progetto di investimento si riferisce all'ambito di specializzazione Agroalimentare e/o Filiere produttive strategiche ed alle rispettive traiettorie tecnologiche della S3, come individuati nell'Allegato 4 al bando	15
4. Investimenti in tecnologie abilitanti	Il progetto di investimento concerne gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti e/o l'applicazione di tali tecnologie abilitanti (micro/nanoelettronica, nanotecnologia, fotonica, materiali avanzati,	10

	biotecnologia industriale e tecnologie di produzione avanzate[1])	
5.a Capacità dell'investimento di determinare una riduzione dell'impatto ambientale	Il progetto di investimento è volto all'utilizzo di materiali ecocompatibili[2], alla riduzione ed al riciclo dei rifiuti[3], alla riduzione ed all'abbattimento degli inquinanti[4]	8
5.b Capacità dell'investimento di determinare un miglior utilizzo delle risorse energetiche	Il progetto di investimento è volto al risparmio delle risorse energetiche ed all'efficienza energetica[5]	7
	Il progetto di investimento è volto al risparmio delle risorse idriche[6]	7
	Il progetto di investimento è volto all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili[7]	6

[1] Le tecnologie di produzione avanzate (AMS – Advanced Manufacturing Systems) comprendono sistemi di produzione e i relativi servizi, processi, impianti e attrezzature, ivi compreso l'automazione, robotica, sistemi di misura, l'elaborazione delle informazioni cognitive, elaborazione dei segnali e controllo della produzione attraverso sistemi di informazione e di comunicazione ad alta velocità (HLG, 2009).
Le tecnologie di produzione avanzate sono strettamente correlate con il settore dei beni strumentali per l'industria manifatturiera. Esempi: 1) metodologie e standard per la progettazione di macchine e sistemi produttivi complessi tramite strumenti IT e paradigmi progettuali innovativi; 2) strumenti CAD-CAM basati sulla conoscenza per la progettazione e produzione di prodotti di alta qualità ed alta variabilità; 3) metodi e standard per l'automazione ed integrazione di sistemi produttivi complessi in grado di gestire produzioni on demand e just in time; 4) metodi e tecnologie ICT basate su internet per l'integrazione in tempo reale degli attori della filiera dal retail, ai produttori, ai fornitori; 5) tecnologie per il controllo, il monitoraggio, la supervisione, la diagnosi e la manutenzione per aumentare il ciclo di vita e l'efficienza dei sistemi di produzione; 6) tecniche e soluzioni software per la pianificazione in tempo reale della produzione e della logistica intra ed inter fabbrica al fine di gestire dinamiche di mercato altamente rapide e variabili; 7) sensori e componenti meccatronici ad alte prestazioni per migliorare efficienza e qualità della produzione e dei prodotti finali; 8) nuove configurazioni di macchine e sistemi ecosostenibili per ottimizzare efficienza energetica ed impatto ambientale dei sistemi di produzione; 9) nuove tecnologie di processo ecosostenibili per i prodotti nuovi e correnti per ridurre consumi ed emissioni dei processi industriali; 10) nuovi materiali strutturali per componenti, macchine e sistemi che migliorino prestazioni, consumi e impatto ambientale ("Le Key enabling technologies nelle tecnologie prioritarie per l'industria nazionale", AIRI, I edizione aprile 2013).
[2] Il progetto di investimento deve prevedere l'utilizzo di materiali ecocompatibili. In tal senso, l'impresa deve dimostrare che il macchinari/apparecchiature oggetto della spesa ammissibile prevede l'utilizzo di detti materiali Quale comprova della sussistenza di detto requisito è richiesto il rilascio da parte del fornitore della scheda tecnica del macchinario, con evidenza della suddetta specifica. Per materiale ecocompatibile si intende il materiale dotato di una certificazione ambientale ovvero proveniente da un ciclo di produzione e/o lavorazione certificato da una qualificazione ambientale (a titolo esemplificativo, un materiale dotato di certificazione ECOLABEL, ISO, EMAS, ACQUA, PEFC).
[3] Il progetto di investimento deve prevedere una riduzione del quantitativo di scarti prodotti, ovvero il riciclo degli scarti di lavorazione. Quale comprova della sussistenza di detto requisito è richiesto il rilascio da parte del fornitore della scheda tecnica del macchinario/attrezzatura, con evidenza della suddetta richiesta.
[4] Il progetto di investimento consente la riduzione degli inquinanti derivanti dal ciclo produttivo ovvero il loro abbattimento mediante l'installazione di sistemi dedicati. Quale comprova della sussistenza di detto requisito è richiesto il rilascio da parte del fornitore della scheda tecnica del macchinario e della scheda tecnica del produttore del sistema di abbattimento, con evidenza della specifica richiesta e, laddove presente, in relazione alla tipologia di sistema di riduzione o abbattimento degli inquinanti altresì della certificazione legata al sistema da installare.
[5] Il progetto di investimento prevede l'introduzione di un macchinario e/o sistema e/o apparecchiatura che è in grado di comportare un risparmio delle risorse energetiche e l'efficienza energetica Quale comprova della sussistenza di detto requisito è richiesto il rilascio da parte del fornitore della dichiarazione circa l'esistenza di un risparmio energetico.
[6] Il progetto di investimento prevede la riduzione della quantità di risorsa idrica impiegata nel ciclo produttivo dell'impresa ovvero prevede il riutilizzo della risorsa idrica già impiegata in una fase del ciclo produttivo aziendale, mediante suo impiego attraverso le apparecchiature e/o sistemi e/o macchinari che figurano quali spese ammissibili del progetto di investimento. Quale comprova della sussistenza di detto requisito è richiesto il rilascio da parte del fornitore della scheda tecnica del macchinario e della scheda tecnica del produttore del sistema di riutilizzo e/o risparmio della risorsa idrica.
[7] Il progetto di investimento in sistemi/macchinari/apparecchiature è tale da mantenere il rapporto tra quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili destinato all'autoconsumo dell'impresa e consumo di energia aziendale (post-investimento) uguale o superiore a 0,2.
Quale comprova della sussistenza di detto requisito è richiesto il rilascio da parte del fornitore della scheda tecnica del macchinario, attestante il quantitativo di energia consumata mediamente dal macchinario e la dichiarazione della potenza

6. Minori dimensioni aziendali	Il progetto di investimento è presentato da	
	a) microimpresa	10
	b) piccola impresa	6
7. Incremento occupazionale dell'impresa al termine del progetto[8]	Nel caso in cui l'impresa abbia personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito nel territorio dell'area interna Dolomiti Friulane del Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato 1, alla data della presentazione della domanda, la medesima impresa, eventualmente beneficiaria, si impegna a garantire un incremento del livello occupazionale pari ai valori relativi indicati nella colonna a fianco. Detto incremento occupazionale deve essere attinente e determinato dal completamento del progetto ed è espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito nel territorio dell'area interna Dolomiti Friulane del Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato 1, dalla data della domanda alla data di rendicontazione. L'incremento occupazionale calcolato dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi di vincolo, con la stessa unità di misura. Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda l'impresa richiedente non abbia personale registrato nel Libro unico del lavoro, il cui luogo di prestazione è stabilito nel territorio dell'area interna Dolomiti Friulane del Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato 1, l'impresa beneficiaria si impegna a garantire un livello occupazionale espresso nei valori assoluti riportati a fianco, alla data di rendicontazione. L'incremento occupazionale calcolato dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi di vincolo, con la stessa unità di misura.	1 punto Incremento occupazionale: pari ad 1 unità 2 punti Incremento occupazionale: pari a 2 unità 3 punti Incremento occupazionale: pari o superiore a 3 unità
8. Imprenditoria femminile	Progetto presentato da impresa femminile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i) del Bando, come da definizione di cui al DPReg 312/2011, articolo 3	4
9. Imprenditoria giovanile	Progetto presentato da impresa giovanile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j) del Bando, come da definizione di cui al DPReg 55/2015, articolo 3	8
10. Partecipazione dell'impresa a	Il progetto di investimento è realizzato da imprese che	

nominale dell'impianto di produzione di energia elettrica e/o termica attestata dal gestore dell'impianto e/o produzione della scheda progettuale dell'impianto allegata all'autorizzazione o nullaosta comunque denominato necessario per l'installazione e/o provvedimento autorizzativo all'installazione e utilizzo dell'impianto rilasciato dall'ente competente.

[8] Per occupati si intendono i dipendenti, collaboratori familiari e soci lavoratori iscritti alla posizione INAIL dell'impresa. L'incremento viene calcolato in base alla differenza tra unità lavorative (equivalenza a tempo pieno – es. 1 occupato a tempo pieno = 1; 1 occupato part-time al 50% = 0,5) risultanti alla data di rendicontazione ed alla data della domanda. E' comunque necessario per l'attribuzione del punteggio che le imprese assumano almeno un dipendente. L'incremento occupazionale calcolato dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi di vincolo, con la stessa unità di misura.

reti d'impresa, regolarmente iscritte presso la CCIAA	aderiscono ad uno o più contratti di rete - secondo la disciplina dell'art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4- quinquies, della Legge 9 aprile 2009, n. 33 (di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5) -regolarmente iscritti al Registro delle imprese.	15
11. Nuova impresa	Il progetto di investimento è presentato da un'impresa iscritta alla CCIAA da meno di 12 mesi rispetto alla data di pubblicazione del Bando	6
12. Realizzazione prodotti protetti da privativa industriale[9]	Mediante il progetto d'investimento l'impresa mira a realizzare prodotti brevettati o dotati di altra privativa industriale	3
13. PMI iscritte come start-up innovative nella Sezione speciale del Registro delle imprese, che hanno eventualmente natura di spin off aziendale.	Il progetto di investimento è presentato da un'impresa iscritta come start-up innovative nella Sezione speciale del Registro delle imprese, che hanno eventualmente natura di spin off aziendale.	7
14. Possesso della certificazione forestale della catena di custodia per i prodotti legnosi (PEFC, FSC od altri disciplinari riconosciuti in base alla normativa vigente).	Il progetto di investimento è presentato da un'impresa in possesso della certificazione forestale della catena di custodia per i prodotti legnosi (PEFC, FSC od altri disciplinari riconosciuti in base alla normativa vigente)	5
15.a Possesso delle certificazioni relative ai regimi di qualità a norma della normativa europea di riferimento	Il progetto d'investimento è presentato da un'impresa in possesso di almeno una delle certificazioni relative ai regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti: a) regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché regolamento (UE) 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»; b) regolamento (UE) 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) 2092/91.	3
15.b Avvalimento del marchio collettivo AQUA	Il progetto d'investimento è presentato da un'impresa che si avvale del marchio collettivo "Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA) – Marchio di qualità concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia" ai sensi della legge regionale 13 agosto 2002, n. 21	3
16. Possesso di altre e diverse certificazioni di qualità e ambientali fornite da enti accreditati.	Il progetto di investimento è presentato da un'impresa in possesso di altre e diverse certificazioni di qualità e ambientali fornite da enti accreditati.	5

Sezione 2

[9] L'impresa istante deve dimostrare che il progetto è teso alla produzione di un prodotto/ di più prodotti già brevettati o dotati di altra privativa industriale.

Con specifico riferimento al criterio di valutazione numero 2 di cui alla Sezione 1 del presente Allegato 3 al Bando (*Progetto presentato da PMI che rientrano nei seguenti settori: a) imprese del settore agroalimentare, escluse le imprese agricole; b) imprese che fabbricano prodotti in metallo; c) imprese che trasformano il legno o utilizzano prodotti in legno, con esclusione dell'utilizzazione boschiva, prima trasformazione e produzione di materiale legnoso combustibile, per quanto attiene alla filiera foresta-legnosi*) individuano di seguito le Aree riferite rispettivamente ad:
a) attività del settore agroalimentare, con esclusione delle imprese agricole;
b) attività di fabbricazione prodotti in metallo;
c) attività di trasformazione del legno od utilizzazione dei prodotti in legno, con esclusione dell'utilizzazione boschiva, prima trasformazione e produzione di materiale legnoso combustibile, per quanto attiene alla filiera foresta – legno.
Non sono in ogni caso ammesse le imprese agricole che svolgano attività che riguardano la produzione di prodotti trasformati che, in uscita, restano ricompresi tra quelli di cui all'Allegato 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nonché di quello relativo alla produzione primaria di prodotti di cui al medesimo allegato.

a) SETTORE AGROALIMENTARE, CON ESCLUSIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE
Rientrano nel settore le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Rientrano parimenti nel settore le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi.

ATECO	Descrizione
10	**INDUSTRIE ALIMENTARI**
10.11.00	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.12.00	Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.13.00	Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.20.00	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
10.31.00	Lavorazione e conservazione delle patate
10.32.00	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39.00	Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.41.10	Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.20	Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10.41.30	Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.42.00	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.51.10	Trattamento igienico del latte
10.51.20	Produzione dei derivati del latte
10.52.00	Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.61.10	Molitura del frumento
10.61.20	Molitura di altri cereali
10.61.30	Lavorazione del riso
10.61.40	Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.62.00	Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20	Produzione di pasticceria fresca
10.72.00	Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.81.00	Produzione di zucchero
10.82.00	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83.01	Lavorazione del caffè
10.83.02	Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
10.84.00	Produzione di condimenti e spezie
10.85.01	Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame

10.85.02	Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
10.85.03	Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
10.85.04	Produzione di pizza confezionata
10.85.05	Produzione di piatti pronti a base di pasta
10.85.09	Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
10.86.00	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.89.01	Produzione di estratti e succhi di carne
10.89.09	Produzione di altri prodotti alimentari nca
10.91.00	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.92.00	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
11	**INDUSTRIA DELLE BEVANDE**
11.01.00	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.03.00	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04.00	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05.00	Produzione di birra
11.06.00	Produzione di malto
11.07.00	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
72	**RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO**
72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
82	**ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE**
82.92.10	Imballaggio e confezionamento di generi alimentari

b) SETTORE DELLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO

Rientrano nel settore le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Rientrano parimenti nel settore le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi.

ATECO	Descrizione
25	**FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)**
25.7	**FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI COLTELLERIA, UTENSILI E OGGETTI DI FERRAMENTA**
25.71	Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria
25.71.0	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
25.71.00	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
25.72	Fabbricazione di serrature e cerniere
25.72.0	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
25.72.00	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
25.73	Fabbricazione di utensileria
25.73.1	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
25.73.11	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
25.73.12	Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
25.73.2	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
25.73.20	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine

c) SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE DEL LEGNO OD UTILIZZAZIONE DEI PRODOTTI IN LEGNO, CON ESCLUSIONE DELL'UTILIZZAZIONE BOSCHIVA, PRIMA TRASFORMAZIONE E PRODUZIONE DI MATERIALE LEGNOSO COMBUSTIBILE, PER QUANTO ATTIENE ALLA FILIERA FORESTA – LEGNO

Rientrano nel settore le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Rientrano parimenti nel settore le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi.

ATECO	Descrizione
16	**INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO**
16.10.00	Taglio e piallatura del legno
16.21.00	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22.00	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23.10	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.20	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.24.00	Fabbricazione di imballaggi in legno
16.29.11	Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12	Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
16.29.19	Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.29.30	Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.40	Laboratori di corniciai
17	**FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA**
17.11.00	Fabbricazione di pasta-carta
17.12.00	Fabbricazione di carta e cartone
17.21.00	Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)
17.22.00	Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
17.23.01	Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è la principale caratteristica
17.23.09	Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
17.24.00	Fabbricazione di carta da parati
17.29.00	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
26	**FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI**
26.52.00	Fabbricazione di orologi
31	**FABBRICAZIONE DI MOBILI**
31.01.10	Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.21	Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
31.03.00	Fabbricazione di materassi
31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.20	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.30	Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.40	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.50	Finitura di mobili
31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
32	**ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE**
32.20.00	Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
32.40.10	Fabbricazione di giochi (inclusi giochi elettronici)

32.40.20	Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
32.50.50	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
32.91.00	Fabbricazione di scope e spazzole
32.99.40	Fabbricazione di casse funebri
41	**COSTRUZIONE DI EDIFICI**
41.20.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
43	**LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI**
43.91.00	Realizzazione di coperture

All.to 4 - AREE DI SPECIALIZZAZIONE E RISPETTIVE TRAIETTORIE DI SVILUPPO "AGROALIMENTARE" E "FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE" DELLA STRATEGIA REGIONALE DI RICERCA E INNOVAZIONE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (S3)

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.a.3 – Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell'area interna delle Dolomiti Friulane

AREE DI SPECIALIZZAZIONE E RISPETTIVE TRAIETTORIE DI SVILUPPO "AGROALIMENTARE" E "FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE" – PARTI "FILIERA METALMECCANICA" E "FILIERA SISTEMA CASA" - DELLA STRATEGIA REGIONALE DI RICERCA E INNOVAZIONE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (S3)

Con specifico riferimento al criterio di valutazione n. 3 dell'Allegato 3 al Bando (*Coerenza dell'investimento con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) - Agroalimentare e Filiere produttive strategiche*), si individuano di seguito le Aree di Specializzazione e le traiettorie di sviluppo "AGROALIMENTARE" e "FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE" della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia (S3)

Sezione 1

Area	Traiettorie di sviluppo
AGRO ALIMENTARE	1. **Integrazione di interventi di innovazione sulle catene agroalimentari per la creazione di valore per il consumatore** Sviluppo di un approccio agroalimentare integrato per l'aumento di valore delle risorse territoriali, garantendo la sicurezza delle produzioni e utilizzando i seguenti elementi: a) un'agricoltura di precisione e un allevamento sostenibili, realizzati considerando anche i cambiamenti climatici; b) l'innovazione industriale attraverso: 1) l'efficienza dei processi*; 2) il packaging e la conservazione*, 3) la tracciabilità e identificabilità* ; 4) la sostenibilità ambientale dei materiali prodotti e utilizzati*; 5) la funzionalizzazione delle componenti o dei prodotti*; 6) l'applicazione di tecniche biomolecolari avanzate*; 7) la creazione di "nuovi alimenti" o di alimenti più sicuri anche in funzione dei mercati di destinazione* *Nota: le tecnologie, le metodologie e gli ambiti attuali di riferimento correlati a ciascun punto sono rispettivamente: 1. recupero energetico, miglioramento scambio termico, "Lean Manufacturing", sensoristica, flessibilità; 2. riduzione degli imballi secondari , utilizzo di biopolimeri , utilizzo di materiali attivi, trattamenti ad alte pressioni, riscaldamento ohmico , microonde, campi elettrici pulsati, atmosfere modificate, bioconservazione; 3. "smart tags RFID", codici" iQR", Apps per codici a barre, "Data Analytics"; 4. allungamento della shelf life, riduzione dello spessore materiali confezionamento, riduzione del peso dei contenitori e loro riciclabilità, riutilizzo acque di processo;

<table>
<tr><td></td><td>5. alimenti per il mantenimento del benessere; per la prevenzione di patologie; per consumatori con patologie dieta correlate, alimenti che rispondano a specifiche esigenze nutrizionali in funzione dell'età dell'individuo (infanzia; menopausa; ageing) e dell'attività e scelte (sportivi, vegetariani, vegani), e più in generale alimento che svolge una specifica funzione;
6. nuove tecnologie di miglioramento genetico, finger printing, bioconversioni enzimatiche o microbiche;
7. "Novel Food", USA (9 CFR 94.12 a), alimenti per defedati.

<u>2. Integrazione dei concetti di circolarità e sostenibilità nell'economia agricola e alimentare del territorio regionale</u>
Valorizzazione delle potenzialità del territorio, nel pieno rispetto delle comunità locali, degli ecosistemi rurali e costieri per la produzione di energia e di nuovi prodotti bio-based, dell'economia circolare, attraverso l'impiego di tecnologie innovative, bio-raffinerie e chimica verde a partire da:
a) la produzione di risorse rinnovabili provenienti dall'agricoltura, silvicoltura e acquacoltura;
b) il recupero delle esternalità (scarti) e delle materie seconde delle produzioni e trasformazioni.

<u>3. Sviluppo di valore attraverso la costante integrazione dell'informazione lungo tutta la catena agricola ed alimentare</u>
Introduzione di sistemi innovativi di raccolta, condivisione e distribuzione dei prodotti e delle informazioni ad essi correlate (logistica diretta ed inversa dei prodotti e del dato) al fine di:
a) agevolare lo sviluppo e la distribuzione del valore lungo le catene produttive, anche attraverso l'organizzazione di piattaforme fruibili per l'accesso ai dati dei Cluster (Big Data);
b) migliorare l'informazione al consumatore per gli aspetti relativi a: tracciabilità, origine, valori nutrizionali e anche per l'aspetto della sostenibilità ambientale;
c) facilitare e alleggerire le operazioni di controllo, certificazione e accreditamento delle produzioni e trasformazioni locali anche al fine della loro internazionalizzazione.</td></tr>
<tr><td>FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE</td><td>FILIERA METALMECCANICA

1. <u>Soluzioni e tecnologie per la progettazione integrata e l'innovazione di prodotto/macchine intelligenti</u>

Tecnologie per realizzare innovazioni di prodotto, nuovo o esistente, mediante la ricerca, lo sviluppo o l'adozione di metodologie e soluzioni innovative per la modellizzazione, simulazione, progettazione e prototipazione.

La traiettoria comprende l'impiego di sistemi CAD/CAE, tecnologie e piattaforme di co-progettazione anche con il coinvolgimento di fornitori e clienti, tailor made, intelligenza artificiale, tecnologie per la prototipazione rapida e stampa 3D, verifica delle prestazioni funzionali in relazione a nuovi materiali e nuovi metodi di engineering (controllo automatico in linea, gestione misure in cloud).

Metodi, soluzioni e tecnologie per introdurre nuove funzionalità di prodotto/macchine intelligenti basate sull'utilizzo di:

- Tecnologie ICT per la raccolta, trasmissione e analisi dati;

Ad esempio, in grado di permettere il monitoraggio e controllo da remoto dell'operatività del prodotto e nuovi servizi di assistenza da remoto, la manutenzione predittiva ed in generale la servitizzazione. Sensoristica avanzata, tecnologie di networking per Internet of Things e comunicazione dati in tempo reale (applicazioni cloud-based), utilizzo di tecnologie "indossabili"(occhiali, orologi, tablet interconnessi) e di visualizzazione delle informazioni.

- Sistemi robotici avanzati, tecnologie di meccatronica ed automazione evoluta;

Sono inclusi nella traiettoria i sistemi di interazione uomo-macchina avanzati, sistemi modulari meccatronici ad alta flessibilità, sistemi di automazione adattativi.

- Tecnologie di lavorazione innovative;

Sono inclusi nella traiettoria gli utensili in grado di lavorare sfruttando più tecnologie contemporaneamente (utensili e ultrasuoni, laser e deformazione plastica), micro-lavorazioni.

- Nuovi Materiali, trattamenti e rivestimenti superficiali ad alte prestazioni;

- Tracciabilità e anticontraffazione del prodotto.</td></tr>
</table>

	2. Tecnologie per processi di produzione avanzati - "Fabbrica Intelligente" Metodi e tecnologie per il miglioramento nei processi di produzione interni all'azienda, nell'ottica della cosiddetta "Fabbrica Intelligente", tramite lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche o l'adozione di tecnologie innovative. Ad esempio, basate su sistemi di produzione ad alta efficienza e/o alta flessibilità. Soluzioni ICT e/o IOT e di meccatronica avanzata per laproduzione personalizzata e/o il miglioramento dell'efficienza produttiva, della sostenibilità energetica ed ambientale e della qualità (produzione senza difetti, ottimizzazione processo in tempo reale). Adozione di robotica avanzata, sistemi di movimentazione a guida autonoma, sistemi riconfigurabili, virtualizzazione e/o ottimizzazione di processo, adozione ed implementazione o adeguamento di macchine di lavorazione intelligenti (comunicazione m2m, sistemi di produzione adattivi - che in virtù della loro flessibilità operativa sono in grado di adattarsi a nuove specifiche di produzione), sistemi di monitoraggio in tempo reale, tracciabilità e controllo avanzamento, manutenzione preventiva e predittiva, tecnologie di realtà aumentata e indossabili. Nuovi processi di produzione basati su tecnologie di lavorazione innovative. Sono incluse nella traiettoria l'additive manufacturing e stampa 3D, micro lavorazioni, sistemi laser evoluti, ri-uso materiali. **3. Tecnologie per la gestione e lo sviluppo dell'organizzazione** Adozione di soluzioni innovative nell'organizzazione dei processi aziendali. Nuovi modelli di Business. Ad esempio, business orientati ai servizi, diversa interazione cliente- fornitore, nuove modalità di fornitura, maggiore flessibilità. Soluzioni per un efficace utilizzo a livello di gestione del business aziendale di big data e soluzioni ICT avanzate per la visualizzazione, analisi in tempo reale, conservazione dei dati e sicurezza informatica. La traiettoria comprende la visualizzazione ed analisi in tempo reale della gestione aziendale, strumenti di business intelligence e data analytics. Rientrano lo studio, la sperimentazione, l'implementazione e l'applicazione di sistemi avanzati per il trasferimento delle conoscenze. **FILIERA SISTEMA CASA** **1. Tecnologie dei materiali e design innovativo** Nel Sistema Casa i materiali e il design del prodotto acquisiscono un ruolo fondamentale per l'innovazione della filiera strategica. In quest'area confluiscono tutte le attività di ricerca, sviluppo e innovazione di nuovi materiali ed il design di nuovi prodotti, nonché le tecnologie e metodologie adottate per migliorare l'applicazione o l'utilizzo dei materiali impiegati nel ciclo produttivo. Rientrano altresì all'interno della traiettoria di sviluppo le tecnologie o metodologie finalizzate a: - migliorare le performance dei materiali in quanto a caratteristiche meccaniche, chimico-fisiche, ambientali e di durabilità; - sviluppare sistemi di tracciabilità avanzata dei materiali anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale ed analisi dei dati; - sviluppare il design di prodotti innovativi per funzionalità, ergonomia, durabilità o materiali impiegati, ovvero in grado di favorire la sostenibilità ambientale del prodotto (ad es. per la riduzione di CO_2). **2. Tecnologie per l'efficientamento degli edifici e processi produttivi** In questo ambito si collocano tutti i progetti in grado di migliorare l'efficienza degli edifici e dei processi costruttivi o produttivi. Per gli interventi di miglioramento dell'edificio e del suo processo costruttivo, ci si riferisce in particolare a metodologie e tecnologie per l'efficientamento in campo ambientale, sismico, energetico, funzionale ed ergonomico. Per il miglioramento dei processi produttivi, ci si riferisce in particolare a: - attuazione dei principi di economia circolare o di riduzione dei consumi; -sistemi, piattaforme e applicazioni per l'innovazione dell'organizzazione del processo produttivo, commerciale e di business model; - modellizzazioni e simulazioni per la progettazione e la gestione integrata di prodotti, processi e

	sistemi (quali ad esempio sistemi CAD CAM o BIM, scanner 3D, soluzioni di realtà virtuale o aumentata). **3. Digitalizzazione del "Sistema casa"** In questo ambito si collocano tutti i sistemi in grado di permettere una digitalizzazione delle funzioni aziendali ed una integrazione tecnologica nei prodotti del Sistema Casa. Rientrano nell'ambito dei processi di digitalizzazione delle funzioni aziendali: - soluzioni ICT per l'implementazione di piattaforme distributive e collaborative orientate ai servizi verso il cliente; - nuove infrastrutture ICT per il supporto dei processi avanzati di manifattura, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie abilitanti come individuate dal Piano Nazionale "Industria 4.0"; - sistemi di tracciabilità avanzata di origine del prodotto e della catena distributiva, anche attraverso implementazione di processi di analisi dei dati (gestione dei big data). Nell'ambito dell'integrazione tecnologica nei prodotti del Sistema casa rientrano: - ricerca e sviluppo di prodotti con un'integrazione tecnologica in grado di migliorarne o ampliarne le funzionalità (ad esempio "design for all"); - implementazione di sistemi di sensoristica avanzata sui prodotti ed edifici per un continuo miglioramento delle performance, assistenza e controllo; - assistive and adaptive tecnology: integrazione di tecnologie, metodiche e strumenti che consentano di realizzare prodotti ed ecosistemi abitativi funzionali, connessi e ad elevata usabilità (ad esempio internet of things e sistemi di Ambient Assisted Living).

Sezione 2
CODICI ISTAT INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELLA S3

Con riferimento alle aree di specializzazione come sopra indicate, il punteggio di cui al criterio di valutazione n. 3 dell'allegato 3 al bando può essere riconosciuto in favore delle imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Ai fini dell'attribuzione del punteggio cui al criterio di valutazione n. 3 dell'Allegato 3 al Bando sopra enunciato, sono considerate parimenti le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi sotto riportati.

AREA AGROALIMENTARE	
ATECO Descrizione	
10 INDUSTRIE ALIMENTARI	
10.11.00	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.12.00	Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.13.00	Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.20.00	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
10.31.00	Lavorazione e conservazione delle patate
10.32.00	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39.00	Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.41.10	Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.20	Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10.41.30	Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.42.00	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.51.10	Trattamento igienico del latte
10.51.20	Produzione dei derivati del latte
10.52.00	Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.61.10	Molitura del frumento
10.61.20	Molitura di altri cereali

10.61.30	Lavorazione del riso
10.61.40	Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.62.00	Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20	Produzione di pasticceria fresca
10.72.00	Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.81.00	Produzione di zucchero
10.82.00	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83.01	Lavorazione del caffè
10.83.02	Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
10.84.00	Produzione di condimenti e spezie
10.85.01	Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
10.85.02	Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
10.85.03	Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
10.85.04	Produzione di pizza confezionata
10.85.05	Produzione di piatti pronti a base di pasta
10.85.09	Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
10.86.00	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.89.01	Produzione di estratti e succhi di carne
10.89.09	Produzione di altri prodotti alimentari nca
10.91.00	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.92.00	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
11	**INDUSTRIA DELLE BEVANDE**
11.01.00	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.03.00	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04.00	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05.00	Produzione di birra
11.06.00	Produzione di malto
11.07.00	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
16	**INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO**
16.10.00	Taglio e piallatura del legno
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
17	**FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA**
17.11.00	Fabbricazione di pasta-carta
17.12.00	Fabbricazione di carta e cartone
17.21.00	Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)
17.23.09	Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
17.29.00	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
18	**STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI**
18.12.00	Altra stampa
20	**FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI**
20.12.00	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.16.00	Fabbricazione di materie plastiche e forme primarie
20.30.00	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
20.52.00	Fabbricazione di colle
20.53.00	Fabbricazione di oli essenziali

20.59.20	Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali
20.59.30	Trattamento chimico degli acidi grassi
20.59.90	Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
20.60.00	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
22	**FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE**
22.21.00	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.22.00	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
22.29.09	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
23	**FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI**
23.11.00	Fabbricazione di vetro piano
23.12.00	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.13.00	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
23.19.20	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.41.00	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.49.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
25	**FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)**
25.29.00	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione
25.71.00	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
25.91.00	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
25.92.00	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
25.99.11	Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
25.99.19	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
26	**FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI**
26.51.29	Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)
26.60.01	Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
26.70.11	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
26.70.12	Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
27	**FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE**
27.51.00	Fabbricazione di elettrodomestici
28	**FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA**
28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.93.00	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
38	**ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI**
38.21.01	Produzione di compost
38.21.09	Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
38.32.30	Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
46	**COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)**
46.21.10	Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina

46.31.10	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
46.31.20	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
46.32.10	Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
46.32.20	Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
46.33.10	Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
46.33.20	Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
46.34.10	Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
46.34.20	Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
46.36.00	Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
46.37.01	Commercio all'ingrosso di caffè
46.37.02	Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie
46.38.10	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
46.38.20	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
46.38.30	Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
46.38.90	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
46.39.10	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
46.39.20	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
47	**COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)**
47.11.10	Ipermercati
47.11.20	Supermercati
47.11.30	Discount di alimentari
47.11.40	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.50	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.20	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.21.01	Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
47.21.02	Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
47.22.00	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
47.23.00	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
47.24.10	Commercio al dettaglio di pane
47.24.20	Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
47.25.00	Commercio al dettaglio di bevande
47.26.00	Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
47.29.10	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
47.29.20	Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
47.29.30	Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
47.29.90	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
47.91.10	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita(porta a porta)
47.99.20	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
52	**MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI**
52.10.10	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
52.10.20	Magazzini frigoriferi per conto terzi
52.29.22	Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
56	**ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE**
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
62	**PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE**
62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.00	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.00	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
62.09.01	Configurazione di personal computer
62.09.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
63	**ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI**
63.11.19	Altre elaborazioni elettroniche di dati
70	**ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE**
70.22.01	Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale
70.22.09	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
71	**ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE**
71.12.10	Attività degli studi di ingegneria
71.12.20	Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.20.10	Collaudi e analisi tecniche di prodotti
71.20.21	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
71.20.22	Attività per la tutela di beni di produzione controllata locale
72	**RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO**
72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
74	**ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE**
74.10.10	Attività di design di moda e design industriale
74.10.30	Attività dei disegnatori tecnici
74.90.21	Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
74.90.93	Altre attività di consulenza tecnica nca
82	**ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE**
82.92.10	Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
86	**ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE**
86.90.13	Laboratori di igiene e profilassi

AREA PRODUTTIVA STRATEGICA FILIERA METALMECCANICA

ATECO	Descrizione
22	**FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE**
22.11.10	Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
22.19.09	Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
22.21.00	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
24	**METALLURGIA**
24.10.00	Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe
24.20.10	Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura
24.20.20	Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili

24.31.00	Stiratura a freddo di barre
24.32.00	Laminazione a freddo di nastri
24.33.01	Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
24.33.02	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
24.34.00	Trafilatura a freddo
24.41.00	Produzione di metalli preziosi e semilavorati
24.42.00	Produzione di alluminio e semilavorati
24.43.00	Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
24.44.00	Produzione di rame e semilavorati
24.45.00	Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
24.51.00	Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
24.52.00	Fusione di acciaio
24.53.00	Fusione di metalli leggeri
24.54.00	Fusione di altri metalli non ferrosi
25	**FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)**
25.11.00	Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
25.12.10	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
25.12.20	Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
25.21.00	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.29.00	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione
25.30.00	Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
25.50.00	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
25.61.00	Trattamento e rivestimento dei metalli
25.62.00	Lavori di meccanica generale
25.71.00	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
25.72.00	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
25.73.11	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
25.73.12	Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
25.73.20	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
25.91.00	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
25.92.00	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
25.93.10	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
25.93.20	Fabbricazione di molle
25.93.30	Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
25.94.00	Fabbricazione di articoli di bulloneria
25.99.11	Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
25.99.19	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
25.99.20	Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
25.99.30	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
25.99.91	Fabbricazione di magneti metallici permanenti
25.99.99	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
26	**FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI**
26.11.01	Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici
26.11.09	Fabbricazione di altri componenti elettronici
26.12.00	Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
26.20.00	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.30.29	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
26.40.01	Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini
26.51.29	Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)
26.52.00	Fabbricazione di orologi
26.70.11	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
26.70.12	Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo

27	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
27.11.00	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
27.12.00	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.20.00	Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
27.31.01	Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini
27.31.02	Fabbricazione di fibre ottiche
27.32.00	Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
27.33.01	Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
27.33.09	Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
27.90.01	Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature
27.90.03	Fabbricazione di capacitori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
27.90.09	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
28	**FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA**
28.11.11	Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.12	Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.20	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.00	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00	Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14.00	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15.10	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.15.20	Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.21.10	Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.21	Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
28.21.29	Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento
28.22.01	Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02	Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28.22.03	Fabbricazione di carriole
28.22.09	Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23.01	Fabbricazione di cartucce toner
28.23.09	Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio
28.24.00	Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.10	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
28.29.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.91	Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92	Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.29.93	Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
28.29.99	Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
28.30.10	Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.90	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.41.00	Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.49.01	Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
28.49.09	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
28.91.00	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92.01	Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
28.92.09	Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)

28.93.00	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.94.10	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
28.94.30	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96.00	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.99.10	Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.20	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.30	Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.91	Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
28.99.92	Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
28.99.93	Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
28.99.99	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
29	**FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI**
29.10.00	Fabbricazione di autoveicoli
29.20.00	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
29.31.00	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori
29.32.01	Fabbricazione di sedili per autoveicoli
29.32.09	Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca
30	**FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO**
30.11.01	Fabbricazione di sedili per navi
30.20.01	Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane
30.20.02	Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere
30.30.01	Fabbricazione di sedili per aeromobili
30.30.09	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca
30.91.11	Fabbricazione di motori per motocicli
30.91.12	Fabbricazione di motocicli
30.91.20	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
30.92.10	Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e accessori)
30.92.20	Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
30.92.30	Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
30.92.40	Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
30.99.00	Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
33	**RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE**
33.12.10	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
33.12.20	Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori
33.12.30	Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi ascensori)
33.12.40	Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
33.12.52	Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
33.12.53	Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere
33.12.54	Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio
33.12.59	Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca
33.12.60	Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
33.12.70	Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
33.12.91	Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili
33.12.99	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le macchine utensili)
33.16.00	Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
33.17.00	Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)
33.20.01	Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
33.20.02	Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli

	edifici)
33.20.03	Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)
33.20.09	Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali
62	**PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE**
62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.00	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.00	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
62.09.01	Configurazione di personal computer
62.09.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
63	**ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI**
63.11.19	Altre elaborazioni elettroniche di dati
70	**ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE**
70.22.01	Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale
70.22.09	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
71	**ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE**
71.12.10	Attività degli studi di ingegneria
71.12.20	Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.20.10	Collaudi e analisi tecniche di prodotti
71.20.21	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
72	**RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO**
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
74	**ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE**
74.10.30	Attività dei disegnatori tecnici
74.90.21	Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
74.90.29	Altra attività di consulenza in materia di sicurezza
74.90.91	Attività tecniche svolte da periti industriali
74.90.93	Altre attività di consulenza tecnica nca

AREA PRODUTTIVA STRATEGICA FILIERA SISTEMA CASA	
ATECO	**Descrizione**
13	**INDUSTRIE TESSILI**
13.92.10	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20	Fabbricazione di articoli in materie tessili
13.93.00	Fabbricazione di tappeti e moquette
13.95.00	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
15	**FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI**
15.11.10	Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
16	**INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO**
16.10.00	Taglio e piallatura del legno
16.21.00	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22.00	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23.10	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.20	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
17	**FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA**
17.24.00	Fabbricazione di carta da parati
20	**FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI**
20.30.00	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
22	**FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE**
22.19.09	Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
22.21.00	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.23.01	Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)

22.23.02	Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia
22.23.09	Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
22.29.09	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
23	**FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI**
23.11.00	Fabbricazione di vetro piano
23.12.00	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.13.00	Fabbricazione di vetro cavo
23.14.00	Fabbricazione di fibre di vetro
23.19.90	Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
23.20.00	Fabbricazione di prodotti refrattari
23.31.00	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
23.32.00	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
23.41.00	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.42.00	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
23.51.00	Produzione di cemento
23.52.10	Produzione di calce
23.52.20	Produzione di gesso
23.61.00	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
23.62.00	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
23.63.00	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
23.64.00	Produzione di malta
23.65.00	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
23.69.00	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
23.70.10	Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
23.70.20	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
25	**FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)**
25.11.00	Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
25.12.10	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
25.12.20	Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
25.21.00	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.30.00	Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
25.61.00	Trattamento e rivestimento dei metalli
25.71.00	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
25.72.00	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
25.99.19	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
25.99.20	Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
25.99.30	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
26	**FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI**
26.30.21	Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
26.30.29	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
26.51.29	Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)
26.70.12	Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
27	**FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE**
27.11.00	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
27.12.00	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.33.01	Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
27.33.09	Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
27.40.09	Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
27.51.00	Fabbricazione di elettrodomestici
27.52.00	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
27.90.03	Fabbricazione di capacitatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori

27.90.09	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
28	**FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA**
28.14.00	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.21.21	Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
28.21.29	Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento
28.22.01	Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
31	**FABBRICAZIONE DI MOBILI**
31.01.10	Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.21	Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
31.03.00	Fabbricazione di materassi
31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.20	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.30	Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.40	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.50	Finitura di mobili
31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
32	**ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE**
32.91.00	Fabbricazione di scope e spazzole
41	**COSTRUZIONE DI EDIFICI**
41.20.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
43	**LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI**
43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.22.05	Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
43.29.01	Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02	Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09	Altri lavori di costruzione e installazione nca
43.91.00	Realizzazione di coperture
43.99.09	Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca
62	**PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE**
62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.00	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.00	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
62.09.01	Configurazione di personal computer
62.09.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
63	**ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI**
63.11.19	Altre elaborazioni elettroniche di dati
71	**ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE**
71.11.00	Attività degli studi di architettura
71.12.10	Attività degli studi di ingegneria
71.12.20	Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.12.30	Attività tecniche svolte da geometri
71.20.10	Collaudi e analisi tecniche di prodotti
71.20.21	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
72	**RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO**
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
74	**ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE**
74.10.10	Attività di design di moda e design industriale

74.10.30	Attività dei disegnatori tecnici
74.10.90	Altre attività di design
74.90.91	Attività tecniche svolte da periti industriali
74.90.93	Altre attività di consulenza tecnica nca

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_14_1_DGR_757_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 757
POR FESR 2014-2020 - Strategia nazionale per le aree interne del paese - Attività 2.3.b Aree interne del POR FESR 2014-2020 - Approvazione del bando "Attività 2.3.b.3 aree interne Dolomiti friulane - Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostegno all'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT nell'area interna delle Dolomiti friulane".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;

VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

VISTO l'Accordo di partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 sopra richiamato che, al paragrafo 3.1.6 della Sezione 1A, descrive altresì gli elementi costitutivi della strategia nazionale per le aree interne del Paese, l'articolazione generale dei progetti interessanti le singole aree interne (progetti d'area), le modalità e i criteri di selezione delle aree interne (aree progetto), le modalità del finanziamento dei progetti d'area con il concorso dei fondi comunitari (FEASR, FESR, FSE) e delle risorse statali specificatamente dedicate;

VISTA la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020, nonché la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 con cui è stato adottato il POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia ed i relativi allegati in via definitiva, a seguito della predetta decisione della Commissione Europea;

VISTA del pari la decisione della Commissione Europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017, di approvazione delle modifiche al Programma operativo in esito alla istruttoria delle competenti Strutture della CE, di cui la Giunta prendeva atto con propria deliberazione n. 1830 del 29 settembre 2017;

CONSIDERATO che, ai fini dell'attuazione della strategia nazionale per le aree interne, il programma operativo regionale FESR 2014-2020 prevede uno specifico "investimento integrato territoriale" ai sensi dell'art. 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013, denominato "ITI Aree interne", individua le aree interne regionali candidate all'attuazione della strategia nazionale per le aree interne tramite l'"ITI Aree interne" e assegna la dotazione finanziaria all'ITI con gli Assi II e III del POR FESR;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 2 aprile 2015, con la quale:

a) si prende atto delle conclusioni dell'attività istruttoria di selezione delle aree interne della Regione condotta dal Comitato tecnico aree interne, formalizzate con il "Rapporto di istruttoria per la selezione delle Aree Interne della Regione Friuli Venezia Giulia" del Comitato tecnico aree interne, trasmesso con nota del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del 27 marzo 2015, prot. ALCT-DPS 2488;

b) si approvano le aree interne regionali ai fini dell'attuazione dell' "ITI Aree interne" nell'ambito dei programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020, nonché nell'ambito della misura "Sviluppo LEADER" del PSR 2014-2020;

c) si individua nell'area interna regionale "Dolomiti friulane" l'area di definizione e attuazione del progetto da avviare nella fase di attuazione della strategia nazionale, formata dall'area progetto costituita dai Comuni di Barcis, Cimolais, Claut, Erto e casso, Frisanco, Meduno, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto e dall'area strategica formata dai Comuni di Arba Cavasso nuovo, Fanna, Maniago, Sequals, Vajont e Vivaro;
ATTESO che, similmente a quanto avvenuto nell'area dell'Alta Carnia per il Comune di Lauco, anche per l'area interna delle "Dolomiti friulane" è in corso il procedimento di elaborazione della strategia con l'inserimento anche del Comune di Andreis, il quale presenta tutti i requisiti necessari alla sua inclusione nell'area strategica;
CONSIDERATO che nel Preliminare di Strategia le azioni sono state concertate congiuntamente al Comitato tecnico Aree interne, prevedendo anche il territorio comunale di Andreis tra le aree eleggibili alla Strategia stessa, parimenti a tutti gli altri Comuni già presenti;
RITENUTO che il Comitato tecnico aree interne ha già espresso informalmente il proprio assenso a tale integrazione e che conseguentemente, al fine di garantire il corretto impiego delle risorse dei fondi strutturali, occorre comprendere, ai fini del presente bando nell'area strategica anche il Comune di Andreis nelle more del perfezionamento del processo di elaborazione della Strategia d'Area, posto che è ragionevole ritenere che la linea contributiva non verrà replicata;
TENUTO CONTO che le operazioni a valere sull'azione 2.3 del POR FESR 2014-2020 FVG per l'area interna delle Dolomiti Friulane sono state oggetto di discussione e consultazione con il partenariato in data 11 dicembre 2017 e 30 gennaio 2018;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 255 del 9 febbraio 2018, con cui si approva la proposta preliminare di criteri di selezione da presentare al Comitato di sorveglianza per la definitiva approvazione, con riferimento ai bandi delle attività 2.3.a finalizzato a "Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici" e 2.3.b, finalizzato a "Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT" riservati alle due aree interne delle "Dolomiti Friulane" e del "Canal del Ferro Val Canale";
RICHIAMATA la procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza n. 12, apertasi con nota prot. n. 5455 di data 15 febbraio 2018 e conclusasi in data 15 marzo 2018;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 706 del 21 marzo 2018, con la quale si prende atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni a valere sul POR FESR 2014-2020 FVG, relative all'azione 2.3. "Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - aree interne" con particolare riferimento alle aree delle "Dolomiti Friulane" e del "Canal del Ferro Val Canale";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1403 del 10 luglio 2015, con cui è stata approvata la Strategia regionale di specializzazione intelligente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, da ultimo revisionata ed integrata con deliberazione n. 590 dell' 8 aprile 2016 che individua le aree di specializzazione e le traiettorie di sviluppo della Regione, come aggiornata, limitatamente alla Matrice di raccordo riportata al paragrafo 3.3.6 del Capitolo 3, recante le traiettorie di sviluppo relative alle aree di specializzazione intelligente, a seguito della seduta del 23 maggio 2017 dal Comitato Strategico S3 istituito con deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2017, n. 893, comprensiva delle successive modifiche ed integrazioni apportate;
RICHIAMATA la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - riforma delle politiche industriali);
VISTA la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 ed in particolare l'articolo 3, il quale prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020 ed in particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015 e ss.mm.ii, che approva il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR;
PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del succitato Regolamento, al Fondo "POR FESR 2014- 2020" sono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite agli Assi del Programma;
VISTO il piano finanziario analitico del POR FESR 2014 - 2020, dettagliato per asse, attività, anno, struttura regionale attuatrice come da ultimo riapprovato con propria deliberazione n. 1477 del 4 agosto 2017;
CONSIDERATO che il succitato regolamento regionale di attuazione del POR FESR:
a) all'articolo 6, comma 4 lettera b), attribuisce alle Strutture regionali attuatrici la funzione di elaborare i bandi e gli inviti da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale utilizzando criteri di selezione trasparenti e non discriminatori che corrispondo ai criteri approvati dal Comitato di sorveglianza e che

garantiscono il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità di investimento e tenendo conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) n.1303/2013;
b) all'articolo 7, comma 3, lettera a), prevede che la Giunta regionale, con deliberazione proposta dagli Assessori competenti per materia, approva i bandi e gli inviti con le relative risorse, procedure e termini, finalizzati all'identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonché degli Organismi intermedi;
ATTESO che il quadro finanziario a carico del POR FESR 2014-2020, in attuazione dell' "ITI Aree interne" sopra ricordato, in riferimento all'area interna Dolomiti friulane prevede la seguente dotazione:
- Asse II, Azione 2.3: € 1.440.000,00;
CONSIDERATO che l'attuazione dell'Attività 2.3.a e b aree interne cui all'Azione 2.3 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" finanziata nell'ambito dell'Asse II, OT 3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese", del POR FESR 2014-2020, come indicato nella citata deliberazione 1477/2017, è di competenza del Servizio coordinamento politiche per la montagna, in qualità di struttura regionale attuatrice;
ATTESO che l'Attività 2.3.a e b aree interne del POR FESR 2014-2020 per l'area Dolomiti Friulane è modulata in due distinte procedure di cui alle rispettive schede di attivazione che prevedono l'attuazione dell' attività 2.3.a aree intere del POR FESR 2014-2020 con dotazione finanziaria pari a 1.240.000,00 di euro cui al piano finanziario del POR FESR e dell'attività 2.3.b aree interne del POR FESR 2014-2020 con dotazione finanziaria pari a 200.000,00 euro cui al piano finanziario del POR FESR;
RILEVATO che la bozza di Bando è stata trasmessa all'Autorità ambientale per le valutazioni di competenza;
VISTA la scheda di attivazione per l'Attività 2.3.b aree interne Dolomiti Friulane del POR FESR trasmessa dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, con messaggio di posta elettronica del 15 marzo 2018, all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, che rappresenta il quadro programmatico di dettaglio nell'ambito del quale dovranno essere attuate le operazioni di cui al bando allegato alla presente;
ATTESO che l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 ha accertato la congruenza del Bando predisposto dalla struttura regionale attuatrice con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e le disposizioni del Sistema di Gestione e Controllo;
VISTO l'allegato "Bando Attività 2.3.b.3 aree interne Dolomiti Friulane - Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI -Sostegno all'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT nell'area interna delle Dolomiti Friulane", di seguito solo "Bando", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il quale definisce i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti all'Attività in oggetto in favore delle PMI nell'ambito del territorio regionale dell'area interna Dolomiti Friulane;
DATO ATTO che la dotazione finanziaria del bando è pari a 200.000,00 di euro derivanti dal piano finanziario del POR:
- quota dell'Unione Europea: 50 %;
- quota statale: 35 %;
- quota regionale: 15 %;
CONSIDERATO che le predette risorse finanziarie possono essere integrate, tramite apposite deliberazioni giuntali, con eventuali dotazioni aggiuntive, nel rispetto delle caratteristiche ed entità di aiuto di cui al Bando in oggetto, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione;
VISTO il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 7/2000, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), ai sensi del quale nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 dell'articolo medesimo può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni;
CONSTATATO che la procedura necessaria per l'istruttoria delle domande relativa ai contributi di cui trattasi si presenta di particolare complessità anche in considerazione delle circostanze che la concessione dei contributi interviene in esecuzione della normativa del citato POR FESR 2014-2020, nonché di particolare lunghezza anche in considerazione che, per la valutazione di ogni singolo progetto, è in facoltà della struttura regionale attuatrice acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005;
ATTESO che, in ordine alle disposizioni tecnico-operative contenute nel Bando e relativi allegati oggetto di approvazione con la presente deliberazione giuntale, possono realizzarsi situazioni che rendono opportuno provvedere alla rettifica, all'integrazione e all'adeguamento di talune delle predette disposizioni per corrispondere a esigenze obiettive di funzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che, stante la natura tecnico operativa delle regole gestionali sopra citate, la loro puntuale definizione rientra nella competenza della struttura amministrativa preposta alla gestione, in conformità a quanto previsto dal D.P.Reg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" e successive modifiche e integrazioni;
RITENUTO pertanto di dare atto che, in fase di gestione del predetto Bando è riconosciuta al Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna la facoltà di apportare i suddetti adeguamenti di natura tecnico operativa alle modalità di attuazione delle attività previste dal bando medesimo;
SU PROPOSTA della Presidente della Regione,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il bando "Attività 2.3.b.3 aree interne Dolomiti Friulane - Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI -Sostegno all'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT nell'area interna delle Dolomiti Friulane", allegato alla presente deliberazione e parte integrate e sostanziale della stessa, il quale definisce i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti previsti dal Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Azione 2.3 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" ed i relativi allegati di seguito elencati:
- Allegato 1 - Criteri di ammissibilità. Delimitazione territoriale dell'area interna "Dolomiti Friulane"
- Allegato 2 - Modalità per determinazione della capacità amministrativa, finanziaria e operativa dell'impresa in relazione al progetto proposto
- Allegato 3- Criteri di valutazione
- Allegato 4 - Aree di specializzazione e rispettive traiettorie di sviluppo "Agroalimentare", "Filiere produttive strategiche" e "Cultura, Creatività e Turismo" della strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia (S3)

2. di assegnare al bando di cui al punto 1, risorse complessive pari ad euro 200.000,00 cui al piano finanziario del POR FESR 2014-2020: quota dell'Unione europea:
- quota dell'Unione Europea: 50 %;
- quota statale: 35 %;
- quota regionale: 15 %;

3. di dare atto che l'area di intervento del presente bando è l'area delle "Dolomiti Friulane", costituita dall'area progetto ricomprendente i Comuni di Barcis, Cimolais, Claut, Erto e casso, Frisanco, Meduno, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto e dall'area strategica ricomprendente i Comuni di Arba Cavasso nuovo, Fanna, Maniago, Sequals, Vajont e Vivaro cui si aggiunge Andreis per le motivazioni riportate in premessa;
4. di autorizzare il Direttore del servizio coordinamento politiche per la montagna, per le finalità indicate in premessa, a provvedere con propri decreti, da pubblicare sul sito internet del POR FESR 2014- 2020 e sul Bollettino ufficiale della Regione, alla rettifica, all'integrazione e all'adeguamento di talune disposizioni a contenuto tecnico previste nel bando e negli allegati al bando per corrispondere a esigenze obiettive di funzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa;
5. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet del POR FESR 2014-2020 e sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 757 DEL 21 MARZO 2018

Allegato alla deliberazione n. ____ del _________

BANDO
ATTIVITA' 2.3.b.3 aree interne
Dolomiti Friulane

"AIUTI AGLI INVESTIMENTI E RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE DELLE PMI – SOSTEGNO ALL'INTRODUZIONE DI SERVIZI E TECNOLOGIE INNOVATIVE RELATIVE ALL'ICT NELL'AREA INTERNA DELLE DOLOMITI FRIULANE."

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Struttura regionale attuatrice:

Presidenza della Regione

Servizio coordinamento politiche per la montagna

Sommario

ALLEGATI AL BANDO

Capo 1. FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 - Inquadramento, finalità e regimi di aiuto

A.1: Asse POR	2. Promuovere la competitività delle PMI
A.2: Azione POR	2.3 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.
A.3: Attività POR	2.3.b Aiuti per investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI
A.4: Linea di intervento POR	Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da Tabella Contesto PUC)	Codice natura 07 – Concessione incentivi ad unità produttive Codice tipologia: 01 nuova realizzazione; 15 ammodernamento
A.6: Obiettivo tematico (da Regolamento UE n. 215/2014)	OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
A.7: Priorità di investimento	3.c – Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi
A.8: Obiettivo specifico (da Accordo di Partenariato)	1 – Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo
A.9: Campo di intervento (da Regolamento UE n. 215/2014)	067 - Sviluppo dell'attività delle PMI, sostegno all'imprenditorialità e all'incubazione (compreso il sostegno a spin off e spin out)
A.10: Forma di finanziamento (da Regolamento UE n. 215/2014)	01 Sovvenzione a fondo perduto
A.11: Meccanismo di erogazione territoriale (MET) (da Reg. UE 215/14)	03 – Investimento territoriale integrato - altro

1. Il presente bando, di seguito denominato "il Bando", è approvato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136 e ss.mm.ii. (Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"), di seguito denominato "Regolamento POR FESR 2014-2020".

2. Il Bando disciplina i criteri e le modalità per l'accesso agli aiuti a fondo perduto per la realizzazione nel territorio regionale dell'area interna Dolomiti Friulane di progetti di investimento da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, in tecnologie dell'informazione e della comunicazione, finalizzati al consolidamento delle stesse in chiave innovativa.

3. Con il Bando è data attuazione all'Attività b) "Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT" dell'Azione 2.3 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" del Programma Operativo Regionale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", di seguito denominato "POR".

4. Il Bando, conformemente alle scelte operate nella Strategia regionale di ricerca e innovazione per la Specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 708 del 17 aprile 2015, e da ultimo modificata ed aggiornata, sostiene gli investimenti in coerenza con le Aree di specializzazione e con le relative Traiettorie di sviluppo d'interesse per la specifica procedura, attraverso l'attribuzione di punteggi premiali volti alla definizione della graduatoria.

5. Il Bando dà altresì attuazione alla Strategia d'Area Interna per le Dolomiti Friulane.

6. Il Bando concorre al raggiungimento dei risultati attesi che la Regione si propone di perseguire in linea con i seguenti indicatori di cui alla Tabella 5 dell'Azione 2.3 del Programma:

N. Indicatore	Tipologia di indicatore	Unità di misura
Indicatore CO01	Numero di imprese che ricevono un sostegno	n. imprese: 430
Indicatore CO02	Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	n. imprese: 430
Indicatore CO06	Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	€ 43.000.000,00
Indicatore CO08	Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	Crescita dell'occupazione in equivalenti a tempo pieno: n. 400
Indicatore CO28	Ricerca, innovazione: numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	n. imprese: 50
Indicatore CO29	Ricerca, innovazione: numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	n. imprese: 125

7. Il Bando concorre altresì al perseguimento dei pertinenti risultati attesi previsti dalla Strategia per l'Area Interna delle Dolomiti Friulane.

8. In relazione alle spese di cui all'articolo 6 del Bando, gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L. n. 352/1 di data 24 dicembre 2013. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del Bando si utilizzano le seguenti definizioni:

a) "microimprese, piccole e medie imprese", di seguito denominate "PMI": le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento, tra l'altro, ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne le definizione di impresa associata e collegata:

Dimensione	ULA (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

b) "Strategia d'Area Interna delle Dolomiti Friulane": programmazione, in conformità alla Strategia Nazionale per le aree interne come approvata nell'Accordo di partenariato adottato dalla Commissione in data 29 ottobre 2014, concernente l'insieme di misure previste per lo sviluppo locale ed il potenziamento dei servizi essenziali dell'area tutta al fine della crescita e valorizzazione delle Dolomiti Friulane, come territorialmente individuata nell'Allegato 1 al Bando, da attuarsi a cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Soggetto capofila dell'area interna, dell'Agenzia per la coesione territoriale, nonché dei Ministeri interessati per competenza;

c) "Strategia per la specializzazione intelligente": Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (S3), da ultimo revisionata ed integrata con deliberazione n. 590 dell' 8 aprile 2016 che individua le aree di specializzazione e le traiettorie di sviluppo della Regione, come aggiornata, limitatamente alla Matrice di raccordo riportata al paragrafo 3.3.6 del Capitolo 3, recante le traiettorie di sviluppo relative alle aree di specializzazione intelligente, a seguito della seduta del 23 maggio 2017 dal Comitato Strategico S3 istituito con deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2017, n. 893, comprensiva delle successive modifiche ed integrazioni apportate. Le aree di specializzazione nonché le relative traiettorie di sviluppo coinvolte nel presente intervento sono riportate all'allegato 5 al presente Bando;

d) "soggetti non indipendenti": imprese e altri soggetti associati o collegati tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato I del regolamento (UE) 651/2014, o soggetti a controllo da parte della medesima persona fisica o da persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado;

e) "impresa unica": ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

5) le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), della presente lettera per il tramite di una o più altre imprese;

f) "rete di impresa": forma organizzativa tra due o più imprese basata sulla cooperazione ed il coordinamento tra imprese interdipendenti che stabiliscono connessioni e relazioni sulla base della stipulazione del contratto di rete

d'imprese cui all'articolo 3, commi 4ter, 4quater e 4quinquies del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni della Legge 9 aprile 2009, n. 33 e ss.mm.ii.;
g) "tecnologia": insieme di tecniche e procedimenti impiegati in un dato settore, nonché delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle elaborazioni teoriche e sistematiche, applicabili alla pianificazione e alla razionalizzazione dell'intervento produttivo;
h) "tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione" (ICT): l'insieme dei metodi e delle tecnologie informatiche e telematiche che realizzano sistemi di trasmissione, ricezione ed elaborazione di informazioni;
i) "commercio elettronico": svolgimento di attività commerciali per via elettronica basato sull'elaborazione e la trasmissione dei dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica, conformemente a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione COM (1997) 157 del 16 aprile 1997, relativa a un'iniziativa europea in materi di commercio elettronico. Il commercio elettronico;
j) "tecnologie abilitanti": le tecnologie di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una strategia europea per le tecnologie abilitanti – Un ponte verso la crescita e l'occupazione" – COM(2012) 341 final;
k) "impresa femminile": ai sensi del DPReg 312/2011, articolo 3, l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne o l'impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società;
l) "impresa giovanile": ai sensi del DPReg 55/2015, articolo 3, l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società;
m) "giovane": persona fisica di età non superiore ai trentacinque anni;
n) "innovazione": ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), ogni tipo di produzione, sviluppo e sfruttamento di mutamenti nei settori economico, tecnologico, del welfare e della pubblica amministrazione, cui consegua un significativo miglioramento concreto e misurabile, con esclusione della mera invenzione o della scoperta che materializza una nuova conoscenza che resti priva di rilevanza economica ovvero dell'imitazione che si traduce in parziali modificazioni dei prodotti, dei processi o dei servizi da altri innovati; in particolare, fermi restando i requisiti di misurabilità e concretezza dei miglioramenti significativi, costituiscono innovazione:
1) il rinnovo o l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi nonché dei mercati a essi associati;
2) l'introduzione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione;
3) l'introduzione di mutamenti nella gestione, nelle organizzazioni, nell'esecuzione delle attività lavorative e nella qualificazione delle risorse umane;
o) "Autorità di Gestione": l'organismo responsabile della gestione e attuazione del POR FESR 2014-2020 secondo quanto stabilito dall'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e come specificato nell'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) del Bando. Tale organismo è individuato nell'Area per il manifatturiero della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione;
p) "Struttura Regionale Attuatrice (SRA)": la Presidenza della Regione, Servizio coordinamento politiche per la montagna, responsabile dell'attuazione e della gestione dell'attività 2.3.a-b aree interne prevista dal POR FESR 2014-2020 limitatamente alla specifica riserva finanziaria destinata all'attuazione della Strategia Aree Interne, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma Operativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) del Bando;

q) “Comitato tecnico”: il Comitato tecnico di valutazione, di cui all’articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 giugno 2015 n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), la dotazione finanziaria del Bando è pari a € 200.000,00 euro, così articolata:

a) piano finanziario del POR € 200.000,00 così ripartiti:

- quota dell’Unione europea: 50 %;

- quota statale: 35 %;

- quota regionale: 15 %;

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive tramite deliberazioni della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 14/2015, al fine di aumentare l’efficacia dell’azione.

Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. A pena di inammissibilità, possono presentare domanda e beneficiare degli aiuti le micro, piccole, medie imprese dell’area interna regionale “Dolomiti Friulane”, ricadenti tanto in area progetto quanto in area strategica, come individuata all’allegato 1 del Bando, che svolgono attività coerente con il progetto di investimento presentato.

2. Le imprese beneficiarie devono possedere, a pena d’inammissibilità, i seguenti requisiti soggettivi:

a) essere regolarmente costituite e registrate presso il Registro delle imprese, salvo il caso in cui il soggetto richiedente non sia tenuto per legge a tale iscrizione; le imprese non residenti nel territorio della Repubblica italiana al momento della presentazione della domanda devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato membro di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese;
b) avere sede legale od unità operativa, in cui viene realizzato il progetto d’investimento, attiva nel territorio regionale dell’area interna denominata “Dolomiti Friulane”, comprensiva dell’area progetto e dell’area strategica, ed esplicitata nell’Allegato 1 del Bando, fatto salvo quanto previsto al comma 6;
c) essere attive come risultante dalla visura camerale, avuto specifico riferimento all’attività economica cui si ricollega il progetto di investimento;

d) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso nei propri confronti un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, né un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

e) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle

imprese danneggiate da eventi calamitosi), come esplicitato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);
f) possedere il requisito di regolarità contributiva ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria);
g) possedere, in relazione al progetto di investimento proposto, il requisito di capacità amministrativa, finanziaria ed operativa in conformità all'allegato 2 del bando;
h) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
i) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia, nel caso di applicabilità della suddetta normativa.

3. Non sono in ogni caso ammesse le imprese agricole che svolgano attività che riguardano la produzione di prodotti trasformati che, in uscita, restano ricompresi tra quelli di cui all'Allegato 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nonché di quello relativo alla produzione primaria di prodotti di cui al medesimo allegato. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1301/2013, non sono inoltre in particolare ammesse a contributo le imprese che svolgono attività di fabbricazione , trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, identificate dai seguenti codici ISTAT ATECO 2007:

a) 12.00.00 Industria del tabacco;

b) 46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo;

c) 46.35.00 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco.

4. In conformità all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti di cui al Bando non possono essere concessi quali aiuti "de minimis" a:
a) imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
5. In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a) e b), del comma 4, opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori od attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.

6. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b), possono presentare domanda di aiuto anche le PMI che al momento della presentazione della domanda non hanno ancora sede legale od unità operativa attive nel territorio regionale dell'area interna denominata "Dolomiti Friulane", in cui deve essere realizzato il progetto d'investimento. In tal caso l'attivazione della sede o dell'unità operativa nell'area interna delle Dolomiti Friulane cui all'allegato 1 del bando, dove l'impresa intende realizzare il progetto, e la registrazione nel Registro delle imprese laddove prevista per legge, deve intervenire prima dell'avvio del progetto medesimo. Nel caso in cui detta attivazione ed iscrizione non intervengano entro tale termine, il contributo non è concesso ovvero la concessione è revocata qualora sia già intervenuta.

Capo 3. PROGETTI DI INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI

Art. 5 - Progetti di investimento ammissibili

1. Possono essere ammessi agli aiuti i progetti di investimento in tecnologie dell'informazione e della comunicazione, volti:

a) all'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative per la realizzazione di servizi di informazione integrati quali le soluzioni ERP/MPR, i sistemi di gestione documentali, i sistemi di customer relationship management (CRM), la tracciabilità del prodotto, le piattaforme di gestione integrata delle funzioni aziendali, gli strumenti di business intelligence e di business analytics, nonché per il commercio elettronico, la manifattura digitale, la sicurezza informatica ed il cloud computing;

b) all'introduzione di soluzioni ed applicazioni digitali che secondo il paradigma dell'Internet of Things consentano uno scambio di informazioni tra macchine e oggetti, finalizzati alla realizzazione di un'automazione dei diversi processi aziendali;

c) all'introduzione di servizi innovativi delle imprese turistiche.

2. Non sono finanziabili interventi di mera sostituzione. I progetti di investimento di cui al comma 1, lettere a) e c) sono diretti al miglioramento dei processi aziendali nonché all'accrescimento delle capacità di penetrare in nuovi mercati.

3. I progetti di investimento devono essere realizzati nel territorio regionale circoscritto alla sola area interna "Dolomiti Friulane" cui all'Allegato 1 del Bando, nella sede legale o in un'unità operativa. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda la PMI richiedente non abbia sede legale o unità operativa dove è realizzato il progetto di investimento attiva nel territorio regionale, la PMI medesima si obbliga ad attivare la sede ovvero l'unità dove sarà realizzato il progetto di investimento oggetto della domanda prima dell'avvio del progetto medesimo.

4. Le PMI presentano il progetto in forma singola.

Art. 6 - Spese ammissibili

1. Ai fini della realizzazione dei progetti di investimento di cui all'articolo 5, sono ammissibili le spese, sostenute e pagate nel periodo di ammissibilità della spesa, concernenti:

a) l'acquisto e l'installazione di hardware, apparati di networking, attrezzature, strumentazioni e dispositivi tecnologici e interattivi di comunicazione e per la fabbricazione digitale, nonché l'acquisto e l'installazione di sistemi di sicurezza della connessione di rete;

b) l'acquisto di software e licenze, anche a canone periodico o a consumo limitatamente al periodo di durata del progetto;

c) l'acquisizione di tecnologie e servizi di cloud computing, registrazione di domini e di caselle di posta elettronica, limitatamente al periodo di durata del progetto;

d) l'acquisto di sistemi informatici e telematici di gestione aziendali e per applicazioni mobili, nonché tecnologie di connettività;

e) la costruzione di siti web della PMI od il potenziamento di siti web già esistenti riferiti alla PMI;

f) l'acquisizione di servizi di consulenza inerenti al progetto presentato, compresi i servizi di traduzione dei testi dei siti web, nel limite del 30 % della spesa ammessa di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese, da liberi professionisti e da lavoratori autonomi in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale nello specifico campo di intervento, documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente. I servizi di consulenza possono essere resi anche da università ed enti di ricerca;

g) l'installazione ed impiantistica connessi direttamente al progetto presentato;

h) la consulenza di avviamento ed affiancamento qualificato all'avviamento del sistema gestionale, nel limite del 30 % della spesa ammessa di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, sono ammissibili le spese per la realizzazione del progetto di investimento sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

3. In deroga a quanto stabilito al comma 5, in conformità all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1303/2013 e nel rispetto del paragrafo 6 dell'articolo 65 medesimo, nonché in osservanza del regolamento (UE) 1407/2013, ai fini del Bando, sono considerate ammissibili, anche le spese di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 4 sostenute a partire dal 1° marzo 2016, se non costituiscono la totalità delle spese complessive per la realizzazione del progetto di investimento, la cui conclusione deve essere comunque successiva alla data di presentazione della domanda.

4. Ai fini della loro ammissibilità, le spese di cui al comma 1 devono essere:
a) pertinenti ed imputabili alla realizzazione del progetto di investimento;
b) conformi alla normativa richiamata all'articolo 32 del Bando.

Art. 7 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 6 e, in particolare, le spese relative a:
a) spese di personale;
b) beni immobili ed opere edili;
c) materiali presenti a magazzino, scorte e materiali di consumo;
d) beni usati;
e) beni in leasing;
f) spese di noleggio;
g) servizi di consulenza continuativi o periodici inclusi nei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
h) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di aiuto e della rendicontazione;
i) canoni di manutenzione e assistenza;
j) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
k) spese accessorie quali IVA, salvo nei casi in cui non sia recuperabile dall'impresa beneficiaria ai sensi della vigente normativa fiscale, valori bollati e altre imposte e tasse, interessi debitori, aggi, spese bancarie, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari.

2. Non sono ammissibili le spese relative ad acquisti da soggetti non indipendenti, definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d), nonché le spese in relazione alle quali sussistano i rapporti giuridici indicati dall'articolo 31 della L.R. 7/2000.

Art. 8 - Limiti di spesa e di aiuto

1. Il limite minimo di spesa ammissibile del progetto per domanda è pari a 10.000,00 euro.
2. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 200.000,00 euro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013.
3. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 1 non sono ammesse all'aiuto.

Art. 9 - Intensità dell'agevolazione

1. A favore dei soggetti richiedenti sono concessi contributi in conto capitale a titolo "de minimis" in osservanza delle condizioni prescritte dal Regolamento (UE) 1407/2013.
2. Il contributo è concesso nel limite del 80 % della spesa ammissibile.
3. Al fine del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, dalla impresa unica - cui alla definizione datane all'articolo 2, comma 1, lettera e) – di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del Regolamento (UE)1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 10 - Durata e termini di realizzazione del progetto di investimento

1. Il progetto di investimento deve essere concluso e rendicontato entro 12 mesi decorrenti dalla data di intervenuta accettazione del contributo ai sensi dell'articolo 17, comma 2. Tale termine può essere prorogato secondo le modalità di cui all'articolo 20.
2. Il progetto di investimento è avviato a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3.
3. Il progetto di investimento si intende avviato alla prima delle seguenti date:
a) nel caso di acquisto di beni, la data del perfezionamento dell'obbligazione giuridicamente vincolante, ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto. In assenza del documento di trasporto, la data della prima fattura;
b) nel caso di acquisizione di servizi e consulenze, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura.

4. Il progetto di investimento si intende concluso all'ultima delle seguenti date:
a) nel caso di acquisto di beni, la data della relativa fattura;
b) nel caso di acquisizione di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data dell'ultima fattura.
5. Alla data di rendicontazione gli investimenti devono essere attivi nella sede o nell'unità operativa dell'impresa dove è stato realizzato il progetto.
6. Non sono ammissibili, in ogni caso, le spese sostenute dopo il 30 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Art. 11 - Cumulo

1. Gli aiuti possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013 in materia di cumulo degli aiuti concessi.

2. Gli aiuti possono essere, altresì, cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto dettato dall'articolo 65, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede che un progetto possa ricevere sostegno da uno o più fondi Strutturali e di Investimento Europei oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione Europea, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi Strutturali e di Investimento Europei non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma. In ogni caso è fatto divieto del cosiddetto "doppio finanziamento".

Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 12 - Composizione della domanda

1. La domanda di aiuto è presentata per via telematica tramite il sistema FEG, di cui all'articolo 13, comma 1, attraverso il quale il richiedente conferisce i dati e i documenti elencati al comma 2. La domanda è sottoscritta e inoltrata secondo le modalità di cui al citato articolo 13, comma 1 dal legale rappresentante della PMI o dal titolare della PMI individuale o da procuratore interno alla PMI oppure da persona esterna dotata di apposita procura. I soggetti di cui al secondo periodo possono conferire, tramite il sistema informatico, delega operativa a terzi per la mera compilazione della domanda. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul FEG siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.
2. La domanda di aiuto si compone dei seguenti elementi essenziali, i cui schemi sono approvati con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna:

a) dati di sintesi del richiedente e del progetto;
b) dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e l'assunzione degli obblighi di cui all'articolo 25 e, eventualmente, di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo;
c) relazione dettagliata del progetto;
d) piano delle spese relative al progetto.
3. Gli schemi di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando e possono essere modificati con decreto dal Responsabile della SRA.
4. Devono essere altresì allegati alla domanda:
a) copia del modello F23 concernente il pagamento dell'imposta di bollo di cui al comma 5;

b) curriculum o scheda di presentazione, ovvero altra documentazione equipollente, dei soggetti prestatori delle consulenze di cui all'articolo 6, comma 1, lett. f) e h) ad eccezione delle università ed enti di ricerca a maggioranza pubblica;

c) procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore interno firmatario di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo qualora non siano riportati in visura;

d) procura redatta secondo il fac-simile approvato con le modalità di cui al comma 2 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene incaricato il soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda di cui all'articolo 12, comma 1 secondo periodo. In tal caso il legale rappresentante o titolare di impresa individuale dovrà comunque sottoscrivere digitalmente l'elenco delle dichiarazioni sostitutive cui al comma 2, lettera b), oltre all'eventuale documentazione allegata alla domanda la cui sottoscrizione non possa essere delegata a soggetto esterno;

e) autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. i), nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia cui al D.lgs. 159/2011;

f) per le imprese non aventi sede nel territorio italiano all'atto di presentazione della domanda, documentazione che comprovi la costituzione secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscrizione nel relativo registro delle imprese nonché titolo del soggetto firmatario della documentazione di domanda;

g) documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 16 ed all'Allegato 3 del bando;

h) preventivi ed offerte comunque denominati relativi alle spese cui all'art. 6, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) ed h);

i) relazione tecnica dettagliata delle opere impiantistiche da eseguire cui all'art. 6, comma 1, lett. g), corredata dal computo metrico estimativo redatto utilizzando i prezzi unitari dedotti dal prezzario regionale vigente. Per eventuali voci mancanti si procede all'analisi del prezzo.

5. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo nell'importo vigente al momento della presentazione della domanda stessa, il cui versamento deve essere attestato tramite F23 secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui all'articolo 13, comma 4.

Art. 13 - Presentazione della domanda

1. La domanda di aiuto è presentata alla Presidenza della Regione, Servizio coordinamento politiche per la montagna dalle ore 12:00:00 del giorno 2 maggio 2018 fino alle ore 12:00:00 del giorno 21 giugno 2018, per via telematica esclusivamente tramite il sistema informatico FEG a cui si accede, dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al Bando, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID - Sistema pubblico di identità digitale, CIE - Carta di identità elettronica, CNS - Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale, qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo quanto riportato nelle linee guida pubblicate nella medesima sezione del sito internet. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora della convalida finale effettuata tramite il sistema FEG. Non sono ammissibili domande presentate con altre modalità.
2. Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità diverse da quelle previste dal bando.

3. La medesima impresa può presentare una sola domanda di aiuto a valere sul bando. La PMI può in ogni caso ritirare la domanda già presentata mediante comunicazione formale alla SRA ed eventualmente presentarne successivamente un'altra entro il termine di scadenza di cui al comma 1.

4. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema FEG sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

5. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate all'interno dell'articolo 14.

Capo 5. PROCEDIMENTO, ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DELL'AIUTO

Art. 14 – Procedimento e istruttoria della domanda

1. Gli aiuti sono concessi tramite procedimento a bando ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000.
2. L'attività istruttoria regionale è svolta dal Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione.

3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione ed alle condizioni di ammissibilità previsti dal bando.
4. Ove la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od all'integrazione.
5. Nei casi di cui al comma 4, si applica l'articolo 7, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione dei termini del procedimento.
6. Le domande che, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, risultino ammissibili all'aiuto sono sottoposte alla valutazione ai sensi dell'articolo 16.
7. Nel caso in cui la domanda risulti, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, inammissibile all'aiuto, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo, all'impresa richiedente sono comunicati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, con assegnazione di un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
8. La regolarità contributiva dell'impresa richiedente è verificata prima dell'adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto in conformità all'articolo 31 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia).
9. Nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, è verificata in sede di concessione dell'aiuto l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell'aiuto in conformità a tale normativa.
10. Nei casi di cui ai commi 8 e 9 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Art. 15 – Cause di non ammissione

1. Fatto salvo il rispetto, in particolare, dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, ai fini della completezza e correttezza della domanda di aiuto, costituiscono cause di non ammissione al beneficio:

a) la presentazione della domanda di aiuto nel mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui agli articoli 12 e 13;

b) la mancata sottoscrizione della domanda, secondo le modalità indicate dagli articoli 12 e 13;

c) l'assenza degli elementi essenziali previsti dall'articolo 12, comma 2; non è prevista l'integrazione dei documenti essenziali indicati all'articolo 12, comma 2, essendo consentita solo la regolarizzazione e l'integrazione delle informazioni fornite.

2. La presenza di una delle cause d'inammissibilità sopra elencate comporta la non ammissibilità all'aiuto della relativa domanda.

3. Non sono altresì ammesse le domande per le quali il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, nonché le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile ai sensi dell'articolo 13, comma 3.

4. Al fine della valutazione di ammissibilità della spesa in fase istruttoria sono valutate, in particolare, le condizioni di ammissibilità poste dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10 ed 11.

Art. 16 - Valutazione dei progetti e graduatoria

1. Le domande risultate ammissibili, sono valutate mediante applicazione ai progetti di investimento dei criteri valutativi di cui all'Allegato 3 del bando, con attribuzione dei relativi punteggi.

2. In sede di attribuzione del punteggio la SRA valuta esclusivamente i criteri che sono stati espressamente indicati in domanda dall'impresa richiedente al fine della richiesta del relativo punteggio.
3. Nel caso in cui l'istruttoria della domanda comporti particolare complessità tecnica in relazione alla ammissibilità del progetto di investimento od in relazione all'applicazione dei criteri valutativi, la SRA può acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005.
4. Nel caso di cui al comma 3 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione dei termini del procedimento.
5. In esito alla fase istruttoria di cui al comma 1, viene approva la graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, l'elenco delle domande non ammesse all'aiuto e l'elenco delle domande finanziabili con le risorse immediatamente disponibili di cui all'articolo 3, comma 1, con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna. La graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, l'elenco delle domande finanziabili, nonché l'elenco delle domande non ammesse all'aiuto sono pubblicati sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione.
6. A parità di punteggio è data preferenza alle domande presentate da PMI in possesso del rating attribuito ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto legge 1/2012, come modificato dal decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012. In subordine, sarà data preferenza alle domande con il minore importo di aiuto ammissibile; in caso di ulteriore parità le domande sono classificate secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema di gestione informatico delle domande.

Art. 17 – Concessione dell'aiuto

1. In conformità alla graduatoria, il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna adotta entro centottanta giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle domande il provvedimento di concessione dell'aiuto alle imprese che risultano immediatamente finanziabili con le risorse disponibili di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna notifica via PEC al beneficiario il provvedimento di concessione dell'aiuto, acquisendo l'accettazione del contributo, con l'indicazione della data di previsto od effettivo avvio del progetto, ovvero la rinuncia entro 15 giorni dalla notifica della relativa comunicazione.
3. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda cui spetta l'aiuto, è disposta la concessione parziale nei limiti dei fondi disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.
4. Qualora non tutte le domande ammesse in graduatoria siano state finanziate per insufficiente disponibilità di risorse e si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse destinate specificamente allo scorrimento della graduatoria, si procede allo scorrimento della medesima e alla concessione di altri aiuti nei limiti di importo di tali ulteriori risorse.
5. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare:
a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all'articolo 23;
b) gli obblighi del beneficiario, incluso l'obbligo di presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'articolo 25, comma 3;
c) i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione del medesimo;
d) i casi di proroga ai sensi dell'articolo 20;
e) i casi e le modalità di presentazione delle varianti ai sensi dell'articolo 18;
f) le modalità di erogazione del contributo ai sensi degli articoli 21 e 22.
6. Sono pubblicati on line i dati di sintesi dei progetti finanziati, ai sensi delle seguenti norme:
a) regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 115, paragrafo 2 e allegato XII, che prevede la pubblicazione sul sito internet della Regione, in particolare della denominazione e della descrizione sintetica dei progetti;

b) decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza), articolo 26, che prevede la pubblicazione sul sito internet della Regione dei dati relativi alla concessione;
c) legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea), articolo 52, che prevede la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato dei dati relativi alla concessione.
7. Ai procedimenti contributivi cui al bando si applicano le norme di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza).
8. La regolarità contributiva è accertata prima dell'adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto.
9. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo a campione successivo alla concessione dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Capo 6. REALIZZAZIONE E VARIAZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

Art. 18 - Variazioni al progetto di investimento

1. L'impresa beneficiaria realizza il progetto conformemente a quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'aiuto, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi.
2. Eventuali variazioni del progetto ammesso all'aiuto possono essere proposte presentando apposita richiesta alla SRA sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria adeguatamente motivata e accompagnata da una relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del progetto.
3. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del progetto di investimento ammesso all'aiuto ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso. Non sono ammissibili richieste di variazione del progetto d'investimento presentate prima della concessione del contributo.
4. Le variazioni possono intervenire solo in ordine a voci di spesa già dichiarate in sede di formulazione della domanda.
5. La comunicazione dell'esito della valutazione delle variazioni proposte ha luogo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'aiuto concesso all'impresa beneficiaria.
6. In difetto di comunicazione di cui al comma 2, qualora in sede di rendicontazione sia accertata la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata ed il progetto d'investimento approvato, sentito il parere del Comitato tecnico se sul relativo progetto era già stato richiesto di pronunciarsi, il contributo concesso viene rideterminato o revocato.
7. La modifica dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale relativo ai criteri di valutazione di cui all'articolo 16 ed all'Allegato 3 al bando comporta, in sede di rendicontazione, la rideterminazione del punteggio e, qualora lo stesso risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria, la concessione del contributo viene revocata.

Art. 19 - Variazioni soggettive dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o

in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli aiuti assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:
a) presenti specifica domanda di subentro;
b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'aiuto in capo al beneficiario originario;
c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;
d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
e) si impegni a rispettare gli obblighi ed i vincoli di cui all'articolo 25 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal provvedimento di concessione in capo all'impresa originariamente beneficiaria.
2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni di cui al comma 1, l'impresa subentrante presenta domanda di subentro entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alla variazione soggettiva, contenente:
a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima;
b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell'aiuto in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell'aiuto;
d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).
3. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione dell'aiuto, non comporta la revoca o la rideterminazione dell'aiuto concesso.
4. In assenza del rispetto delle condizioni previste al comma 1, gli aiuti assegnati non sono concessi e gli aiuti concessi o erogati sono revocati, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
5. Il provvedimento conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 2 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

Capo 7. PROROGA PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO D'INVESTIMENTO

Art. 20 – Proroga

1. Il soggetto beneficiario può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione del progetto d'investimento, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima dei dodici mesi decorrenti dalla data di accettazione del contributo di cui all'articolo 10, comma 1. La richiesta deve essere inoltrata via PEC.

2. Per motivate esigenze straordinarie legate al completamento del progetto, può essere autorizzata un'ulteriore proroga rispetto al termine del progetto già prorogato ai sensi del comma 1, su autorizzazione dell'Autorità di Gestione, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa del POR FESR 2014-2020.

3. Le proroghe del termine di conclusione del progetto sono autorizzate dalla SRA entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto oppure di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data di conclusione dell'iniziativa comunicata, previa valutazione sull'effettiva e compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.

Capo 8. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 21 - Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

1. Gli aiuti possono essere erogati in via anticipata, in unica soluzione nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del beneficiario della richiesta, redatta secondo il modello fac-simile predisposto dalla SRA e pubblicato sul sito internet della Regione. La richiesta, sottoscritta digitalmente, deve essere inoltrata via PEC.
2. L'erogazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari vigilati di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La fideiussione è redatta secondo il modello fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.
3. L'erogazione anticipata è altresì subordinata all'avvio del progetto d'investimento, da accertarsi mediante presentazione della documentazione di spesa o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. Non saranno in ogni caso accettate autodichiarazioni di pagamento prodotte dal beneficiario.
4. La richiesta di anticipazione, corredata della fideiussione, è presentata dal beneficiario entro il termine massimo di quattro mesi dalla data di accettazione del contributo di cui all'articolo 17, comma 2 e comunque prima della data di conclusione del progetto, pena il non accoglimento della richiesta medesima.
5. La liquidazione anticipata del contributo è sospesa nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.
6. In sede di erogazione dell'anticipo, la SRA verifica la regolarità contributiva dell'impresa richiedente a norma dell'articolo 31 del decreto legge 69/2013 e nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, la SRA verifica l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell'aiuto in conformità a tale normativa.
7. Nei casi di cui al comma 6 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Art. 22 - Erogazione del contributo a titolo di acconto

1. In alternativa a quanto stabilito all'articolo 21, il contributo può essere erogato, previa richiesta da parte del beneficiario, a titolo di acconto nella misura minima del 50% della spesa ammissibile, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, documentate in conformità a quanto indicato all'articolo 23. La richiesta di erogazione del contributo a titolo di acconto, redatta secondo il modello fac-simile predisposto dalla SRA e sottoscritta digitalmente, deve essere inoltrata via PEC.

2. A seguito dell'avvenuta presentazione della rendicontazione relativa allo stato di avanzamento del progetto di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla presentazione della stessa, con il provvedimento di approvazione del rendiconto inerente all'acconto, verrà disposta la liquidazione del contributo a titolo di acconto e la successiva erogazione del relativo acconto. La rendicontazione della spesa sostenuta a titolo di saldo deve essere presentata secondo le modalità prescritte dall'articolo 23.

3. In sede di erogazione del contributo a titolo di acconto, la SRA verifica la regolarità contributiva dell'impresa richiedente a norma dell'articolo 31 del decreto legge 69/2013 e nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, la SRA verifica altresì l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell'aiuto in conformità a tale normativa.

4. Nei casi di cui al comma 3 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Art. 23 - Rendicontazione

1. La PMI beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera a). La rendicontazione è sottoscritta e trasmessa, dai medesimi soggetti e con le medesime modalità previsti per l'inoltro della domanda di aiuto, esclusivamente per via telematica tramite il FEG accessibile dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando, dove sono pubblicate le modalità di accreditamento e le linee guida alla compilazione. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto di convalida finale.
2. E' fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, se recapitata prima della scadenza del termine stesso, accordabile per un periodo massimo di novanta giorni decorrente dal termine originario di scadenza. Al fine del rispetto del termine per la presentazione della rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema FEG.

3. Costituiscono parte integrante della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, in particolare:

a) la relazione sulla realizzazione del progetto d'investimento contenente la descrizione degli investimenti effettuati, dei risultati conseguiti e dei tempi di attuazione;
b) l'elenco analitico dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto d'investimento ammesso all'aiuto, in coerenza con le voci di spesa definite in sede di concessione, riportante gli estremi delle fatture pagate e l'indicazione per ciascuna di esse di numero, data di emissione, descrizione della spesa, denominazione del fornitore, data di pagamento, importo al netto di IVA e importo dell'IVA e i dati relativi ad altri eventuali aiuti pubblici ottenuti a valere sui costi di cui alla fattura;
c) copia dei documenti originali di spesa, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; i giustificativi di spesa devono contenere esplicita descrizione della prestazione eseguita in riferimento al progetto oggetto di aiuto;
d) documentazione di cui al comma 6 comprovante l'avvenuto pagamento della spesa;
e) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera c);
f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del beneficiario che attesta che le spese rendicontate non riguardano le ipotesi cui all'articolo 7, comma 2.
4. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.

5. La SRA ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti presentati in sede di rendicontazione ai sensi del presente articolo.

6. Il beneficiario prova l'avvenuto pagamento della spesa attraverso la seguente documentazione:

a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale;
b) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato.
7. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione, né il pagamento in contanti.

8. In sede di rendicontazione, l'impresa beneficiaria attesta, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d) ed h), ovvero la sussistenza di eventuali situazioni difformi.

9. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.

10. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare od incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od all'integrazione.

11. Nel caso di cui al comma 10 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

12. In sede di rendicontazione, l'impresa beneficiaria dichiara, se il caso sussiste, quali documenti di spesa rendicontati sono stati utilizzati ai fini dell'ottenimento di altri incentivi pubblici, specificandone i riferimenti normativi ed amministrativi.

13. La firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta sui documenti per i quali è prevista la sottoscrizione digitale è considerata valida se ricorrono le condizioni descritte all'articolo 12, comma 1.

14. Nel caso in cui l'istruttoria della rendicontazione comporti particolare complessità tecnica in relazione alla verifica della corretta realizzazione del progetto di investimento, può essere acquisita la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005 laddove questo abbia già reso proprio parere in sede d'istruttoria, in ordine all'ammissibilità e valutazione del progetto d'investimento.

15. Nel caso di cui al comma 14 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Art. 24 – Liquidazione ed erogazione dell'aiuto

1. L'aiuto è liquidato ed erogato a seguito della conclusione dell'istruttoria della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte della SRA.
2. L'erogazione degli aiuti è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.
3. L'erogazione dell'aiuto avviene esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato all'impresa beneficiaria.
4. Prima dell'erogazione di cui al comma 1, la SRA verifica la regolarità contributiva del beneficiario in conformità all'articolo 31 del decreto legge 69/2013. Nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, la SRA in sede di liquidazione ed erogazione dell'aiuto di cui al comma 1 verifica altresì l'assenza delle condizioni ostative alla sua concessione in conformità a tale normativa.

Capo 9. OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO

Art. 25 - Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

a) realizzare il progetto approvato con l'atto di concessione secondo le modalità ed i termini ivi previsti, fatte salve le proroghe autorizzate, dell'aiuto concesso;
b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d) ed h) fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
c) mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni nei tre anni successivi al pagamento finale dell'aiuto, ossia:
i. mantenere l'iscrizione al Registro delle imprese;
ii. mantenere la sede legale o l'unità operativa attiva nel territorio regionale dell'area interna Dolomiti Friulane, come individuata nell'Allegato 1 del bando;
iii. non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale;
iv. mantenere sul territorio regionale dell'area interna Dolomiti Friulane, come individuata nell'Allegato 1 del bando, e non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni materiali ed immateriali oggetto di aiuto;

d) ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 3/2015, non realizzare per un periodo di cinque anni dalla concessione dell'aiuto, pena la revoca dello stesso, la delocalizzazione del sito incentivato dal territorio regionale dell'area interna Dolomiti Friulane, come individuata nell'Allegato 1 del bando, a quello di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento;
e) nel caso delle imprese di cui all'articolo 4, comma 6, attivare e registrare nel Registro delle imprese la sede legale o l'unità operativa sul territorio regionale dell'area interna delle Dolomiti Friulane dove è realizzato il progetto di investimento prima dell'avvio del progetto medesimo;
f) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative ai procedimenti inerenti l'aiuto, salvo i casi in cui è richiesta la trasmissione tramite il sistema FEG;
g) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative al progetto d'investimento finanziato, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto, garantendo la tracciabilità delle spese relative al progetto nel sistema contabile dell'impresa, contribuendo altresì ad implementare apposito fascicolo informatico di progetto;
h) conservare presso la propria sede, per 6 anni decorrenti dalla data dell'atto di approvazione della rendicontazione, gli originali della documentazione del progetto trasmessa in copia e dell'altra documentazione rilevante ai fini dei procedimenti relativi all'aiuto ed ai fini dei controlli relativi al POR FESR 2014-2020 ed alla Strategia per l'Area interna Dolomiti Friulane;
i) accettare la pubblicazione sul sito della Regione dei dati di cui all'articolo 17, comma 6;
j) consentire ed agevolare ispezioni e controlli di cui all'articolo 27 e fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione prevista dal POR FESR e dalla Strategia per l'Area interna Dolomiti Friulane;
k) comunicare eventuali variazioni ai sensi degli articoli 18 e 19 od altro fatto che possa pregiudicare la gestione od il buon esito dell'operazione;
l) nel caso delle imprese che hanno ottenuto il punteggio di cui al criterio di valutazione 8 dell'Allegato 3, mantenere il livello occupazionale, espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito nel territorio dell'area interna Dolomiti Friulane del Friuli Venezia Giulia, raggiunto alla data di presentazione della rendicontazione almeno per i dodici mesi successivi a tale data. In tal caso, il beneficiario deve attestare all'atto della rendicontazione e a dodici mesi dalla data di presentazione della stessa, secondo quanto previsto nel provvedimento di concessione, il rispetto di detto vincolo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del d.P.R. 445/2000. La mancata presentazione della dichiarazione comporta l'effettuazione di controlli ed ispezioni da parte della SRA ed il mancato rispetto del requisito comporta la sanzione cui all'articolo 28, comma 6;
m) nel caso delle imprese che hanno ottenuto il punteggio cui ai criteri di valutazione 6.a e 6.b dell'Allegato 3, dimostrare in sede di rendicontazione l'effettivo raggiungimento dei pertinenti obiettivi.
2. In materia di informazione e comunicazione, i beneficiari hanno l'obbligo di:
a) informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR, durante l'attuazione del progetto ed entro 3 mesi dal suo avvio o, per progetti avviati precedentemente alla concessione dell'aiuto entro 3 mesi dalla comunicazione della concessione, e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, con le seguenti modalità:
i. fornire sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il supporto finanziario ricevuto dall'Unione europea, dalla Repubblica italiana e dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
ii. esporre, durante l'attuazione del progetto, in luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area di ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto, almeno un poster in formato minimo A3. Il poster dovrà riportare, in particolare, il nome "Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", la denominazione e l'obiettivo principale del progetto, l'emblema dell'Unione Europea e il riferimento all'Unione europea ed al FESR. La denominazione e l'obiettivo principale del progetto, l'emblema dell'Unione Europea ed il riferimento all'Unione europea e al FESR devono occupare almeno il 25% della superficie. I loghi degli altri finanziatori (Repubblica italiana e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) devono

essere di pari dimensione rispetto dell'Unione Europea; le caratteristiche tecniche del poster saranno pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando o nella sezione dedicata al POR;
b) qualora richiesto dalla Regione, trasmettere una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di promozione e divulgazione delle attività del POR e della Strategia per l'area interna Dolomiti Friulane; tale materiale ed informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web della Regione, sulle pagine web dedicate alla Strategia per le aree interne, sul rapporto annuale di esecuzione o utilizzato quale informazione descrittiva dell'avanzamento del POR e della Strategia per l'area interna Dolomiti Friulane, oltre che in altre iniziative di diffusione;
c) rendere evidente la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo del POR e dei loghi dei finanziatori (Unione europea, Repubblica italiana e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) su tutta l'eventuale documentazione elaborata e distribuita (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: materiali, attestati di partecipazione, ecc.) in caso di realizzazione di iniziative inerenti al progetto finanziato che prevedono la partecipazione di pubblico nonché in relazione ad altre eventuali iniziative di informazione e comunicazione.
3. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere c) e d), il beneficiario presenta, in conformità all'articolo 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3, si procederà ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.
5. Prima di disporre l'ispezione o il controllo ai sensi del comma 4, la SRA ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.
6. Le assunzioni con cui è conseguito l'incremento occupazionale di cui al comma 1, lettera l), devono avvenire nel rispetto delle pari opportunità, della parità di genere e della non discriminazione.
7. I beneficiari sono tenuti, infine, a rispettare le indicazioni in materia di informazione e comunicazione (a titolo esemplificativo, concernenti l'uso del logo della Strategia Nazionale per le Aree interne, ecc…) che potranno essere impartite dal responsabile del procedimento al fine dell'attuazione della Strategia per l'area interna Dolomiti Friulane.

Art. 26 - Indicatori di realizzazione e di risultato

1. Il conseguimento degli obiettivi del bando è misurato attraverso i seguenti indicatori di monitoraggio del POR FESR 2014-2020:
INDICATORI DI RISULTATO:
23c31 Tasso di innovazione del sistema produttivo, percentuale, valore di base 38,00, valore obiettivo al 2023 41,00
INDICATORI DI REALIZZAZIONE:
CO01 Numero di imprese che ricevono sostegno, valore obiettivo al 2023 - totali 430
CO02 Numero di imprese che ricevono sovvenzioni, valore obiettivo al 2023 - totali 430
CO06 Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni), valore obiettivo al 2023 - totali 43.000.000,00 €
CO08 Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno, valore obiettivo al 2023 – crescita dell'occupazione in equivalenti a tempo pieno: n. 400
CO28 Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato, valore obiettivo al 2023 - totali 50
CO29 Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda, valore obiettivo al 2023 - totali 125
INDICATORI DI REALIZZAZIONE LEGATI AL PROGETTO:

- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: micro/nanoelettronica
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: nanotecnologia
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: fotonica
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: materiali avanzati
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: biotecnologia industriale
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: tecnologie di produzione avanzate.

INDICATORI AMBIENTALI:
Previsti dalla procedura di attivazione

- Numero di imprese che introducono innovazioni per il miglioramento delle performance ambientali (conversione cicli produttivi tramite tecnologie green).
- Numero dei progetti nel settore del turismo sostenibile per il miglioramento delle performance ambientali.
- Percentuale di progetti a valenza ambientale sul totale dei progetti finanziati.
- Percentuale dei progetti a valenza ambientale (spesa) su importo complessivo dei progetti finanziati.
- Numero di imprese le cui iniziative hanno una ricaduta ambientale nei seguenti ambiti:

1) l'utilizzo di materiali ecocompatibili;
2) la riduzione e il riciclo dei rifiuti;
3) la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti;
4) il risparmio delle risorse energetiche e l'efficienza energetica;
5) il risparmio delle risorse idriche;
6) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

2. Il conseguimento degli obiettivi del bando è, altresì, misurato attraverso gli indicatori di monitoraggio propri della programmazione cui alla Strategia d'Area Interna delle Dolomiti Friulane.

Capo 10. CONTROLLI E REVOCHE

Art. 27 - Controlli ed ispezioni

1. La Regione, lo Stato e l'Unione Europea possono disporre in qualsiasi momento, nel corso dell'intero procedimento per la concessione e l'erogazione del finanziamento nonché per tutta la durata dei vincoli di destinazione, ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali altri soggetti coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.
2. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva dalle imprese beneficiarie sono oggetto di controllo a campione ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
3. La SRA effettua i controlli amministrativi ed i controlli in loco.

Art. 28 – Annullamento, revoca e rideterminazione dell'aiuto

1. Il provvedimento di concessione dell'aiuto è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito, anche indotti dalla condotta serbata dal beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'aiuto è revocato nei seguenti casi:
a) rinuncia del beneficiario;
b) venir meno dei requisiti di ammissibilità al finanziamento di cui all'articolo 4, comma 1 e comma 2, lettera a), b), c), d), ed h);
c) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;

d) nel caso in cui le imprese di cui all'articolo 4, comma 6, non abbiano proceduto prima dell'avvio del progetto all'attivazione ed alla registrazione nel Registro delle imprese della sede legale o dell'unità operativa sul territorio regionale dell'area interna delle Dolomiti Friulane dove è realizzato il progetto di investimento;
e) nel caso di cui all'articolo 19, comma 4;
f) nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a), b), g) ed h), nonché nel caso in cui non siano rispettati i vincoli di cui all'articolo 25, comma 1, lettere c) e d);
g) nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi di cui all'articolo 25, comma 2, previa diffida ad adempiere entro un termine stabilito dal Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, non inferiore a 30 giorni dalla notificazione della diffida;
h) qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del progetto ammesso all'aiuto ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 18;
i) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda.
3. La SRA comunica tempestivamente all'impresa l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
4. Se in sede di rendicontazione risultano variazioni relative agli elementi valutati ai sensi dell'articolo 16 per l'attribuzione del punteggio, si procede alla rideterminazione del punteggio in conformità all'articolo 16 medesimo. Non si procede alla rideterminazione del punteggio nel caso in cui le variazioni di cui al primo periodo riguardino il criterio di cui al punto 8 dell'Allegato 3 del bando qualora il mancato conseguimento dell'incremento occupazionale garantito sia afferente a casi motivati e documentati non imputabili all'impresa, in particolare sulla base dell'inclusione nei piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, l'aiuto è confermato o revocato, parzialmente o completamente, a seconda della nuova collocazione in graduatoria della domanda rispetto alle altre domande ammesse.
6. L'aiuto complessivo concesso e liquidato è rideterminato mediante applicazione di una sanzione pari al 5% dello stesso qualora non sia rispettato l'obbligo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera l), inerente il mantenimento, nei 12 mesi successivi alla data di rendicontazione del progetto, l'incremento occupazionale in base al quale è stato attribuito il punteggio premiale di cui al punto 8 dell'Allegato 3, nel caso in cui, a seguito della decurtazione di detto punteggio premiale, il punteggio complessivo rideterminato risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria. Il mancato rispetto dell'obbligo non è oggetto di sanzione qualora afferente a casi motivati e documentati non imputabili all'impresa, in particolare sulla base dell'inclusione nei Piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.
7. La revoca, parziale o completa, dell'aiuto comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
8. In ipotesi di violazione dei vincoli di cui all'articolo 25, comma 1, lettere c) e d), si applica quanto stabilito in materia di rideterminazione dell'aiuto ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6 della legge regionale 7/2000.

Art. 29 - Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

1. In conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati forniti alla Regione a seguito della partecipazione al presente bando avviene esclusivamente per le finalità del medesimo e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

2. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si rende la seguente informativa:

a) finalità: i dati forniti sono trattati dalla Regione per l'espletamento degli adempimenti connessi alla gestione del procedimento finalizzato all'erogazione di incentivi, cui accede la fase di controllo delle autocertificazioni, nonché per supportare la precompilazione dei moduli on line e gestire le pratiche esistenti relative al beneficiario, e altresì per gli adempimenti conseguenti relativi all'attuazione del POR FESR 2014-2020 e della Strategia nazionale per le aree interne del paese, comprese le attività di valutazione e monitoraggio;

b) natura del conferimento: il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'aiuto;

c) modalità di trattamento: la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici e telematici;

d) diffusione dei dati: i dati potranno essere comunicati per le finalità previste a soggetti terzi: società di servizi in dipendenza di contratti di appalto con la Regione, incaricati di svolgere attività di valutazione e monitoraggio, controllo, analisi e verifica sui Programmi, contrattualmente individuate quali Responsabili esterni del trattamento, prevedendo il medesimo livello di protezione applicato dalla Regione; persone fisiche incaricate di svolgere attività di valutazione nei Comitati istituiti a questi fini, individuate contrattualmente o con altro atto quali Responsabili esterni del trattamento, prevedendo il medesimo livello di protezione applicato dalla Regione; enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nonché eventuali soggetti portatori di interesse di cui agli artt. 15 e 16 della L.R. 7/2000 e s.m.i.. A tutela dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa, i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi con le modalità previste dal D.lgs. n. 33/2013 ("Codice della trasparenza") secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione, e sul sito internet della Regione;

e) il Titolare, il Responsabile e gli Incaricati del trattamento dei dati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 674/2006 sono indicati nel seguente prospetto:

Titolare del trattamento dei dati	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Presidenza della Regione
Responsabile del trattamento dei dati	Servizio coordinamento politiche per la montagna, nella persona del direttore dott. Loris Toneguzzi, presso la sede di Udine, via Sabbadini 31
Responsabile della sicurezza dei trattamenti svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei relativi dati personali	Insiel S.p.a., restando affidata al Servizio sistemi informativi ed e-government, la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti
Incaricati del trattamento dei dati	I dipendenti regionali responsabili del procedimento e dell'istruttoria sulla singola pratica
Responsabile esterno del trattamento dei dati	Società di servizi in dipendenza di contratti di appalto con la Regione, incaricati di svolgere attività di valutazione e monitoraggio sul Programma nonché persone fisiche incaricate di svolgere attività di valutazione nei Comitati istituiti a questi fini.

3. Ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica montagna@certregione.fvg.it al fine di:

a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

b) ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

c) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

4. Ai sensi dell'articolo 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Art. 30 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione.

2. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi dell'art. 61 della L.R. 7/2000, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.

3. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: montagna@regione.fvg.it.

4. Il responsabile del procedimento è tenuto a rispettare quanto previsto dalle disposizioni della legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione.

Art. 31 – Disposizioni finali, reclami e ricorsi

1. Ai fini del bando, tutte le comunicazioni nei confronti delle PMI parti del procedimento contributivo saranno effettuate telematicamente.

2. Tutte le comunicazioni ufficiali alla SRA da parte di beneficiari che hanno presentato domanda devono essere effettuate tramite PEC.

3. Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di aiuto. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul B.U.R. le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

4. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate nel Capo 11 "Riferimenti normativi", nonché alla legge regionale 7/2000.

5. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

6. Nella comunicazione dei provvedimenti amministrativi previsti dal bando il destinatario trova indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere ai sensi della normativa vigente in materia.

7. Ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013 sono garantite modalità di trattazione dei reclami concernenti i fondi ammessi a finanziamento attraverso l'apposita casella di posta elettronica "richieste reclami segnalazioni proposte" presente nella pagina iniziale del sito web istituzionale della Regione attraverso la quale è possibile segnalare eventuali casi di cattiva amministrazione, ovvero casi in cui organi e uffici dell'Amministrazione regionale o loro delegati o beneficiari del programma abbiano infranto la legge, non abbiano rispettato i principi della corretta amministrazione o abbiano violato i diritti umani nell'ambito del POR. I reclami sono raccolti dalla Presidenza.

Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 32 – Riferimenti normativi

1. Gli incentivi di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto da:
a) Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
b) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
c) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
d) Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
e) Legge Regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

f) Legge Regionale 5 giugno 2015 n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale);
g) Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015 n. 136 e ss.mm.ii. recante Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
h) Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2016, n. 590;
i) Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2015, n. 1575;
j) Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2015, n. 1953;
k) Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2015, n. 597;
l) Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2017, n. 574;
m) Deliberazione della Giunta Regionale 29 settembre 2017, n. 1830;
n) Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2018, n. 255.

All.to 1 - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.
DELIMITAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA INTERNA "DOLOMITI FRIULANE".

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.b.3 – Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI – sostegno all'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT nell'area interna delle Dolomiti Friulane

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.
DELIMITAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA INTERNA "DOLOMITI FRIULANE"

L'area interna regionale denominata "Dolomiti Friulane", ai fini dell'attuazione dell' "ITI aree interne" nell'ambito dei programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020, nonché nell'ambito della misura "Sviluppo LEADER" del PSR 2014-2020, è formata da un'area progetto ed un'area strategica, come individuate con delibera della Giunta Regionale 597 del 2 aprile 2015 e ss.mm.ii..
L'area progetto è costituita dai Comuni di: Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Meduno, Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto.
L'area strategica è costituita dai Comuni di: Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont e Vivaro.
Al fine del presente Bando, viene considerato altresì parte dell'area strategica il Comune di Andreis.

All.to 2 - MODALITÀ PER DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E OPERATIVA DELL'IMPRESA IN RELAZIONE AL PROGETTO PROPOSTO.

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.b.3 – Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI – sostegno all'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT nell'area interna delle Dolomiti Friulane

MODALITÀ PER DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E OPERATIVA DELL'IMPRESA IN RELAZIONE AL PROGETTO PROPOSTO.

La verifica del possesso del requisito di capacità amministrativa, finanziaria ed operativa dell'impresa con riferimento al progetto proposto, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g) del bando, si basa sui seguenti due indici finanziari.

Requisito A) Sostenibilità del progetto: ST/F ≤0,45

La spesa totale preventivata per il progetto non è superiore al 45 % del fatturato

Requisito B) Congruenza fra patrimonio netto e costo del progetto: PN/ST ≥ 0,1

Il patrimonio netto è pari ad almeno il 10 % della spesa totale preventivata per il progetto.

Il requisito di capacità amministrativa, finanziaria e operativa è soddisfatto qualora almeno uno dei sopra evidenziati requisiti A e B sia soddisfatto (se non è soddisfatto il requisito A, deve essere soddisfatto il requisito B, o viceversa)

Dove

ST = spesa totale preventivata per il progetto di investimento

F = fatturato annuo dal bilancio relativo all'esercizio precedente

PN = patrimonio netto come definito all'art. 2424 del Codice civile, quale risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato, dal bilancio relativo all'esercizio immediatamente precedente.

Per consentire l'accertamento di quanto sopra l'impresa dovrà fornire il pertinente bilancio regolarmente approvato o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dichiarazione di un commercialista che attesti i valori richiesti.

Per le imprese costituitesi nell'anno di presentazione della domanda, l'accertamento della capacità amministrativa, finanziaria ed operativa, sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di PN (Patrimonio Netto) sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale versato così come risultante

dal certificato di iscrizione alla CCIAA o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, sulla base di dichiarazione di un commercialista che attesti il valore del relativo patrimonio netto.

Nel caso in cui l'impresa richiedente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, la stessa può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell'ultimo esercizio il cui bilancio consolidato risulti approvato alla data di presentazione della domanda.

All.to 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE.

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.b.3 – Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI – sostegno all'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT nell'area interna delle Dolomiti Friulane

Sezione 1 – all.to 3

CRITERI DI VALUTAZIONE

Criterio	Descrizione applicazione criterio	Punti
1. Progetto presentato da PMI che lo realizza nell'area progetto delle Dolomiti Friulane, come individuata dalla deliberazione di Giunta regionale 2 aprile 2015, n. 597 e successive modifiche e integrazioni	Il progetto di investimento è presentato da una PMI che lo realizza nell'area progetto delle Dolomiti Friulane, come individuata dalla deliberazione di Giunta regionale 2 aprile 2015, n. 597 e successive modifiche e integrazioni, ovvero nei Comuni di: Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Meduno, Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto.	20
2. Progetto presentato da PMI che rientrano nei seguenti settori: a) imprese del settore agroalimentare, escluse le imprese agricole; b) imprese che fabbricano prodotti in metallo; c) imprese che trasformano il legno o utilizzano prodotti in legno, con esclusione dell'utilizzazione boschiva, prima trasformazione e produzione di materiale legnoso combustibile, per quanto attiene alla filiera foresta-legno; d) imprese turistiche.	Il progetto di investimento è presentato da una PMI che rientra nei seguenti settori: a) imprese del settore agroalimentare, escluse le imprese agricole; b) imprese che fabbricano prodotti in metallo; c) imprese che trasformano il legno o utilizzano prodotti in legno, con esclusione dell'utilizzazione boschiva, prima trasformazione e produzione di materiale legnoso combustibile, per quanto attiene alla filiera foresta-legno; d) imprese turistiche. Le predette aree sono meglio individuate nella sezione 2 del presente allegato 3 al Bando.	15
3. Coerenza dell'investimento con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) – Agroalimentare, Filiere produttive strategiche, Cultura, Creatività e Turismo	Il progetto di investimento si riferisce all'ambito di specializzazione Agroalimentare e/o Filiere produttive strategiche e/o Cultura, Creatività e Turismo ed alle rispettive traiettorie tecnologiche della S3, come individuati nell'Allegato 4 al bando.	15
4. Investimenti in tecnologie abilitanti	Il progetto di investimento concerne gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti e/o l'applicazione di tali tecnologie abilitanti (micro/nanoelettronica, nanotecnologia, fotonica, materiali avanzati,	10

	biotecnologia industriale e tecnologie di produzione avanzate[1])	
5. Progetti presentati da imprese del settore turistico che incrementano il livello qualitativo dei servizi forniti alla clientela	Il progetto di investimento è presentato da imprese che esercitano attività turistica/turistiche individuata/e dai codici ISTAT ATECO 2007 di cui alla sezione 2 del presente Allegato 3 al Bando, e comporta l'incremento del livello qualitativo dei servizi forniti alla clientela nell'ambito dell'esercizio di tale/i attività	5
6.a Capacità dell'investimento di determinare una riduzione dell'impatto ambientale	Il progetto di investimento è volto all'utilizzo di materiali ecocompatibili[2], alla riduzione ed al riciclo dei rifiuti[3], alla riduzione ed all'abbattimento degli inquinanti[4]	4
6.b Capacità dell'investimento di determinare un miglior utilizzo delle risorse energetiche	Il progetto di investimento è volto al risparmio delle risorse energetiche ed all'efficienza energetica[5]	3
	Il progetto di investimento è volto al risparmio delle risorse idriche[6]	3

[1] Le tecnologie di produzione avanzate (AMS – Advanced Manufacturing Systems) comprendono sistemi di produzione e i relativi servizi, processi, impianti e attrezzature, ivi compreso l'automazione, robotica, sistemi di misura, l'elaborazione delle informazioni cognitive, elaborazione dei segnali e controllo della produzione attraverso sistemi di informazione e di comunicazione ad alta velocità (HLG, 2009).
Le tecnologie di produzione avanzate sono strettamente correlate con il settore dei beni strumentali per l'industria manifatturiera. Esempi: 1) metodologie e standard per la progettazione di macchine e sistemi produttivi complessi tramite strumenti IT e paradigmi progettuali innovativi; 2) strumenti CAD-CAM basati sulla conoscenza per la progettazione e produzione di prodotti di alta qualità ed alta variabilità; 3) metodi e standard per l'automazione ed integrazione di sistemi produttivi complessi in grado di gestire produzioni on demand e just in time; 4) metodi e tecnologie ICT basate su internet per l'integrazione in tempo reale degli attori della filiera dal retail, ai produttori, ai fornitori; 5) tecnologie per il controllo, il monitoraggio, la supervisione, la diagnosi e la manutenzione per aumentare il ciclo di vita e l'efficienza dei sistemi di produzione; 6) tecniche e soluzioni software per la pianificazione in tempo reale della produzione e della logistica intra ed inter fabbrica al fine di gestire dinamiche di mercato altamente rapide e variabili; 7) sensori e componenti meccatronici ad alte prestazioni per migliorare efficienza e qualità della produzione e dei prodotti finali; 8) nuove configurazioni di macchine e sistemi ecosostenibili per ottimizzare efficienza energetica ed impatto ambientale dei sistemi di produzione; 9) nuove tecnologie di processo ecosostenibili per i prodotti nuovi e correnti per ridurre consumi ed emissioni dei processi industriali; 10) nuovi materiali strutturali per componenti, macchine e sistemi che migliorino prestazioni, consumi e impatto ambientale ("Le Key enabling technologies nelle tecnologie prioritarie per l'industria nazionale", AIRI, I edizione aprile 2013).
[2] Il progetto di investimento deve prevedere l'utilizzo di materiali ecocompatibili. In tal senso, l'impresa deve dimostrare che il macchinari/apparecchiature oggetto della spesa ammissibile prevede l'utilizzo di detti materiali Quale comprova della sussistenza di detto requisito è richiesto il rilascio da parte del fornitore della scheda tecnica del macchinario, con evidenza della suddetta specifica. Per materiale ecocompatibile si intende il materiale dotato di una certificazione ambientale ovvero proveniente da un ciclo di produzione e/o lavorazione certificato da una qualificazione ambientale (a titolo esemplificativo, un materiale dotato di certificazione ECOLABEL, ISO, EMAS, ACQUA, PEFC).
[3] Il progetto di investimento deve prevedere una riduzione del quantitativo di scarti prodotti, ovvero il riciclo degli scarti di lavorazione. Quale comprova della sussistenza di detto requisito è richiesto il rilascio da parte del fornitore della scheda tecnica del macchinario/attrezzatura, con evidenza della suddetta richiesta.
[4] Il progetto di investimento consente la riduzione degli inquinanti derivanti dal ciclo produttivo ovvero il loro abbattimento mediante l'installazione di sistemi dedicati. Quale comprova della sussistenza di detto requisito è richiesto il rilascio da parte del fornitore della scheda tecnica del macchinario e della scheda tecnica del produttore del sistema di abbattimento, con evidenza della specifica richiesta e, laddove presente, in relazione alla tipologia di sistema di riduzione o abbattimento degli inquinanti altresì della certificazione legata al sistema da installare.
[5] Il progetto di investimento prevede l'introduzione di un macchinario e/o sistema e/o apparecchiatura che è in grado di comportare un risparmio delle risorse energetiche e l'efficienza energetica Quale comprova della sussistenza di detto requisito è richiesto il rilascio da parte del fornitore della dichiarazione circa l'esistenza di un risparmio energetico.
[6] Il progetto di investimento prevede la riduzione della quantità di risorsa idrica impiegata nel ciclo produttivo dell'impresa ovvero prevede il riutilizzo della risorsa idrica già impiegata in una fase del ciclo produttivo aziendale, mediante suo impiego attraverso le apparecchiature e/o sistemi e/o macchinari che figurano quali spese ammissibili del progetto di investimento. Quale comprova della sussistenza di detto requisito è richiesto il rilascio da parte del fornitore della scheda tecnica del macchinario e della scheda tecnica del produttore del sistema di riutilizzo e/o risparmio della risorsa idrica.

<table>
<tr><td></td><td>Il progetto di investimento è volto all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili[7]</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7. Minori dimensioni aziendali</td><td>Il progetto di investimento è presentato da</td><td></td></tr>
<tr><td>a) microimpresa</td><td>10</td></tr>
<tr><td>b) piccola impresa</td><td>6</td></tr>
<tr><td>8. Incremento occupazionale dell'impresa al termine del progetto[8]</td><td>Nel caso in cui l'impresa abbia personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito nel territorio dell'area interna Dolomiti Friulane del Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato 1, alla data della presentazione della domanda, la medesima impresa, eventualmente beneficiaria, si impegna a garantire un incremento del livello occupazionale pari ai valori relativi indicati nella colonna a fianco.
Detto incremento occupazionale deve essere attinente e determinato dal completamento del progetto ed è espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito nel territorio dell'area interna Dolomiti Friulane del Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato 1, dalla data della domanda alla data di rendicontazione.
L'incremento occupazionale calcolato dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi di vincolo, con la stessa unità di misura.

Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda l'impresa richiedente non abbia personale registrato nel Libro unico del lavoro, il cui luogo di prestazione è stabilito nel territorio dell'area interna Dolomiti Friulane del Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato 1, l'impresa beneficiaria si impegna a garantire un livello occupazionale espresso nei valori assoluti riportati a fianco, alla data di rendicontazione.
L'incremento occupazionale calcolato dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi di vincolo, con la stessa unità di misura.</td><td>1 punto
Incremento occupazionale: pari ad 1 unità
2 punti
Incremento occupazionale: pari a 2 unità
3 punti
Incremento occupazionale: pari o superiore a 3 unità</td></tr>
</table>

[7] Il progetto di investimento in sistemi/macchinari/apparecchiature è tale da mantenere il rapporto tra quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili destinato all'autoconsumo dell'impresa e consumo di energia aziendale (post-investimento) uguale o superiore a 0,2.
Quale comprova della sussistenza di detto requisito è richiesto il rilascio da parte del fornitore della scheda tecnica del macchinario, attestante il quantitativo di energia consumata mediamente dal macchinario e la dichiarazione della potenza nominale dell'impianto di produzione di energia elettrica e/o termica attestata dal gestore dell'impianto e/o produzione della scheda progettuale dell'impianto allegata all'autorizzazione o nullaosta comunque denominato necessario per l'installazione e/o provvedimento autorizzativo all'installazione e utilizzo dell'impianto rilasciato dall'ente competente.
[8] Per occupati si intendono i dipendenti, collaboratori familiari e soci lavoratori iscritti alla posizione INAIL dell'impresa. L'incremento viene calcolato in base alla differenza tra unità lavorative (equivalenza a tempo pieno – es. 1 occupato a tempo pieno = 1; 1 occupato part-time al 50% = 0,5) risultanti alla data di rendicontazione ed alla data della domanda. E' comunque necessario per l'attribuzione del punteggio che le imprese assumano almeno un dipendente. L'incremento occupazionale calcolato dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi di vincolo, con la stessa unità di misura.

9. Imprenditoria femminile	Progetto presentato da impresa femminile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera k) del Bando, come da definizione di cui al DPReg 312/2011, articolo 3	4
10. Imprenditoria giovanile	Progetto presentato da impresa giovanile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l) del Bando, come da definizione di cui al DPReg 55/2015, articolo 3	8
11. Partecipazione dell'impresa a reti d'impresa, regolarmente iscritte presso la CCIAA	Il progetto di investimento è realizzato da imprese che aderiscono ad uno o più contratti di rete - secondo la disciplina dell'art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4- quinquies, della Legge 9 aprile 2009, n. 33 (di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5) -regolarmente iscritti al Registro delle imprese	10
12. Nuova impresa	Il progetto di investimento è presentato da un'impresa iscritta alla CCIAA da meno di 12 mesi rispetto alla data di pubblicazione del bando	6
13. PMI iscritte come start-up innovative nella Sezione speciale del Registro delle imprese, che hanno eventualmente natura di spin off aziendale.	Il progetto di investimento è presentato da un'impresa iscritta come start-up innovative nella Sezione speciale del Registro delle imprese, che hanno eventualmente natura di spin off aziendale.	7
14. Possesso della certificazione forestale della catena di custodia per i prodotti legnosi	Il progetto di investimento è presentato da un'impresa in possesso della certificazione forestale della catena di custodia per i prodotti legnosi (PEFC, FSC od altri disciplinari riconosciuti in base alla normativa vigente)	5
15.a Possesso delle certificazioni relative ai regimi di qualità a norma della normativa europea di riferimento	Il progetto d'investimento è presentato da un'impresa in possesso di almeno una delle certificazioni relative ai regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti: a) regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché regolamento (UE) 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»; b) regolamento (UE) 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) 2092/91.	3
15.b Avvalimento del marchio collettivo AQUA	Il progetto d'investimento è presentato da un'impresa che si avvale del marchio collettivo "Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA) – Marchio di qualità concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia" ai sensi della legge regionale 13 agosto 2002, n. 21	3
16. Possesso di altre e diverse certificazioni di qualità e ambientali fornite da enti accreditati.	Il progetto di investimento è presentato da un'impresa in possesso di altre e diverse certificazioni di qualità e ambientali fornite da enti accreditati.	5

Sezione 2 – all.to 3

Con specifico riferimento al criterio di valutazione numero 2 (*Progetto presentato da PMI che rientrano nei seguenti settori: a) imprese del settore agroalimentare, escluse le imprese agricole; b) imprese che fabbricano prodotti in metallo; c) imprese che trasformano il legno o utilizzano prodotti in legno, con esclusione dell'utilizzazione boschiva, prima trasformazione e produzione di materiale legnoso combustibile, per quanto attiene alla filiera foresta-legno; d) imprese turistiche*) ed al criterio di valutazione numero 5 (*Progetti presentati da imprese del settore turistico che incrementano il livello qualitativo dei servizi forniti alla clientela*) di cui alla Sezione 1 del presente Allegato 3 al Bando si individuano di seguito le Aree riferite rispettivamente ad:
a) attività del settore agroalimentare, con esclusione delle imprese agricole;
b) attività di fabbricazione prodotti in metallo;
c) attività di trasformazione del legno od utilizzazione dei prodotti in legno, con esclusione dell'utilizzazione boschiva, prima trasformazione e produzione di materiale legnoso combustibile, per quanto attiene alla filiera foresta – legno;
d) attività proprie del settore del turismo.
Non sono in ogni caso ammesse le imprese agricole che svolgano attività che riguardano la produzione di prodotti trasformati che, in uscita, restano ricompresi tra quelli di cui all'Allegato 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nonché di quello relativo alla produzione primaria di prodotti di cui al medesimo allegato.

a) SETTORE AGROALIMENTARE, CON ESCLUSIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE
Rientrano nel settore le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Rientrano parimenti nel settore le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi.

ATECO	Descrizione
10	**INDUSTRIE ALIMENTARI**
10.11.00	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.12.00	Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.13.00	Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.20.00	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
10.31.00	Lavorazione e conservazione delle patate
10.32.00	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39.00	Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.41.10	Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.20	Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10.41.30	Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.42.00	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.51.10	Trattamento igienico del latte
10.51.20	Produzione dei derivati del latte
10.52.00	Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.61.10	Molitura del frumento
10.61.20	Molitura di altri cereali
10.61.30	Lavorazione del riso
10.61.40	Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.62.00	Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20	Produzione di pasticceria fresca
10.72.00	Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.81.00	Produzione di zucchero
10.82.00	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83.01	Lavorazione del caffè
10.83.02	Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi

10.84.00	Produzione di condimenti e spezie
10.85.01	Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
10.85.02	Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
10.85.03	Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
10.85.04	Produzione di pizza confezionata
10.85.05	Produzione di piatti pronti a base di pasta
10.85.09	Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
10.86.00	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.89.01	Produzione di estratti e succhi di carne
10.89.09	Produzione di altri prodotti alimentari nca
10.91.00	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.92.00	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
11	**INDUSTRIA DELLE BEVANDE**
11.01.00	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.03.00	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04.00	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05.00	Produzione di birra
11.06.00	Produzione di malto
11.07.00	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
72	**RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO**
72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
82	**ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE**
82.92.10	Imballaggio e confezionamento di generi alimentari

b) ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO

Rientrano nel settore le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Rientrano parimenti nel settore le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi.

ATECO	Descrizione
25	**FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)**
25.7	**FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI COLTELLERIA, UTENSILI E OGGETTI DI FERRAMENTA**
25.71	Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria
25.71.0	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
25.71.00	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
25.72	Fabbricazione di serrature e cerniere
25.72.0	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
25.72.00	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
25.73	Fabbricazione di utensileria
25.73.1	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
25.73.11	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
25.73.12	Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
25.73.2	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
25.73.20	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine

c) ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE DEL LEGNO OD UTILIZZAZIONE DEI PRODOTTI IN LEGNO, CON ESCLUSIONE DELL'UTILIZZAZIONE BOSCHIVA, PRIMA TRASFORMAZIONE E PRODUZIONE DI MATERIALE LEGNOSO COMBUSTIBILE, PER QUANTO ATTIENE ALLA FILIERA FORESTA – LEGNO

Rientrano nel settore le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Rientrano parimenti nel settore le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi.

ATECO	Descrizione
16	**INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO**
16.10.00	Taglio e piallatura del legno
16.21.00	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22.00	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23.10	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.20	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.24.00	Fabbricazione di imballaggi in legno
16.29.11	Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12	Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
16.29.19	Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.29.30	Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.40	Laboratori di corniciai
17	**FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA**
17.11.00	Fabbricazione di pasta-carta
17.12.00	Fabbricazione di carta e cartone
17.21.00	Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)
17.22.00	Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
17.23.01	Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è la principale caratteristica
17.23.09	Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
17.24.00	Fabbricazione di carta da parati
17.29.00	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
26	**FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI**
26.52.00	Fabbricazione di orologi
31	**FABBRICAZIONE DI MOBILI**
31.01.10	Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.21	Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
31.03.00	Fabbricazione di materassi
31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.20	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.30	Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.40	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.50	Finitura di mobili
31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
32	**ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE**
32.20.00	Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
32.40.10	Fabbricazione di giochi (inclusi giochi elettronici)

32.40.20	Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
32.50.50	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
32.91.00	Fabbricazione di scope e spazzole
32.99.40	Fabbricazione di casse funebri
41	**COSTRUZIONE DI EDIFICI**
41.20.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
43	**LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI**
43.91.00	Realizzazione di coperture

d) ATTIVITÀ PROPRIE DEL SETTORE DEL TURISMO

Rientrano nel settore le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Rientrano parimenti nel settore le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi.

ATECO	Descrizione
55	**ALLOGGIO**
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
93	**ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO**
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
96	**ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA**
96.04.20	Stabilimenti termali

All.to 4 - AREE DI SPECIALIZZAZIONE E RISPETTIVE TRAIETTORIE DI SVILUPPO "AGROALIMENTARE", "FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE" E "CULTURA, CREATIVITÀ E TURISMO" DELLA STRATEGIA REGIONALE DI RICERCA E INNOVAZIONE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (S3).

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.b.3 - Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI – sostegno all'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT nell'area interna delle Dolomiti Friulane

AREE DI SPECIALIZZAZIONE E RISPETTIVE TRAIETTORIE DI SVILUPPO "AGROALIMENTARE", "FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE" E "CULTURA, CREATIVITÀ E TURISMO" DELLA STRATEGIA REGIONALE DI RICERCA E INNOVAZIONE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (S3)
Con specifico riferimento al criterio di valutazione n. 3 dell'Allegato 3 al Bando (*Coerenza dell'investimento con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) – Agroalimentare, Filiere produttive strategiche, Cultura, Creatività e Turismo*), si individuano di seguito le Aree di Specializzazione e le traiettorie di sviluppo "AGROALIMENTARE", "FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE" e "TURISMO" della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia (S3)

Sezione 1

Area	Traiettorie di sviluppo
AGRO ALIMENTARE	1. **Integrazione di interventi di innovazione sulle catene agroalimentari per la creazione di valore per il consumatore** Sviluppo di un approccio agroalimentare integrato per l'aumento di valore delle risorse territoriali, garantendo la sicurezza delle produzioni e utilizzando i seguenti elementi: a) un'agricoltura di precisione e un allevamento sostenibili, realizzati considerando anche i cambiamenti climatici; b) l'innovazione industriale attraverso: 1) l'efficienza dei processi*; 2) il packaging e la conservazione*, 3) la tracciabilità e identificabilità* ; 4) la sostenibilità ambientale dei materiali prodotti e utilizzati*; 5) la funzionalizzazione delle componenti o dei prodotti*; 6) l'applicazione di tecniche biomolecolari avanzate*; 7) la creazione di "nuovi alimenti" o di alimenti più sicuri anche in funzione dei mercati di destinazione* *Nota: le tecnologie, le metodologie e gli ambiti attuali di riferimento correlati a ciascun punto sono rispettivamente: 1. recupero energetico, miglioramento scambio termico, "Lean Manufacturing", sensoristica, flessibilità; 2. riduzione degli imballi secondari, utilizzo di biopolimeri , utilizzo di materiali attivi, trattamenti ad alte pressioni, riscaldamento ohmico , microonde, campi elettrici pulsati, atmosfere modificate, bioconservazione; 3. "smart tags RFID", codici" iQR", Apps per codici a barre, "Data Analytics"; 4. allungamento della shelf life, riduzione dello spessore materiali confezionamento, riduzione del peso

<table>
<tr><td></td><td>dei contenitori e loro riciclabilità, riutilizzo acque di processo;
5. alimenti per il mantenimento del benessere; per la prevenzione di patologie; per consumatori con patologie dieta correlate, alimenti che rispondano a specifiche esigenze nutrizionali in funzione dell’età dell’individuo (infanzia; menopausa; ageing) e dell’attività e scelte (sportivi, vegetariani, vegani), e più in generale alimento che svolge una specifica funzione;
6. nuove tecnologie di miglioramento genetico, finger printing, bioconversioni enzimatiche o microbiche;
7. “Novel Food”, USA (9 CFR 94.12 a), alimenti per defedati.

<u>2. Integrazione dei concetti di circolarità e sostenibilità nell’economia agricola e alimentare del territorio regionale</u>
Valorizzazione delle potenzialità del territorio, nel pieno rispetto delle comunità locali, degli ecosistemi rurali e costieri per la produzione di energia e di nuovi prodotti bio-based, dell’economia circolare, attraverso l’impiego di tecnologie innovative, bio-raffinerie e chimica verde a partire da:
a) la produzione di risorse rinnovabili provenienti dall’agricoltura, silvicoltura e acquacoltura;
b) il recupero delle esternalità (scarti) e delle materie seconde delle produzioni e trasformazioni.

<u>3. Sviluppo di valore attraverso la costante integrazione dell’informazione lungo tutta la catena agricola ed alimentare</u>
Introduzione di sistemi innovativi di raccolta, condivisione e distribuzione dei prodotti e delle informazioni ad essi correlate (logistica diretta ed inversa dei prodotti e del dato) al fine di:
a) agevolare lo sviluppo e la distribuzione del valore lungo le catene produttive, anche attraverso l’organizzazione di piattaforme fruibili per l’accesso ai dati dei Cluster (Big Data);
b) migliorare l'informazione al consumatore per gli aspetti relativi a: tracciabilità, origine, valori nutrizionali e anche per l’aspetto della sostenibilità ambientale;
c) facilitare e alleggerire le operazioni di controllo, certificazione e accreditamento delle produzioni e trasformazioni locali anche al fine della loro internazionalizzazione.</td></tr>
<tr><td>FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE</td><td>FILIERA METALMECCANICA

1. <u>Soluzioni e tecnologie per la progettazione integrata e l’innovazione di prodotto/macchine intelligenti</u>

Tecnologie per realizzare innovazioni di prodotto, nuovo o esistente, mediante la ricerca, lo sviluppo o l’adozione di metodologie e soluzioni innovative per la modellizzazione, simulazione, progettazione e prototipazione.

La traiettoria comprende l’impiego di sistemi CAD/CAE, tecnologie e piattaforme di co-progettazione anche con il coinvolgimento di fornitori e clienti, tailor made, intelligenza artificiale, tecnologie per la prototipazione rapida e stampa 3D, verifica delle prestazioni funzionali in relazione a nuovi materiali e nuovi metodi di engineering (controllo automatico in linea, gestione misure in cloud).

Metodi, soluzioni e tecnologie per introdurre nuove funzionalità di prodotto/macchine intelligenti basate sull’utilizzo di:

- Tecnologie ICT per la raccolta, trasmissione e analisi dati;

Ad esempio, in grado di permettere il monitoraggio e controllo da remoto dell’operatività del prodotto e nuovi servizi di assistenza da remoto, la manutenzione predittiva ed in generale la servitizzazione. Sensoristica avanzata, tecnologie di networking per Internet of Things e comunicazione dati in tempo reale (applicazioni cloud-based), utilizzo di tecnologie “indossabili”(occhiali, orologi, tablet interconnessi) e di visualizzazione delle informazioni.

- Sistemi robotici avanzati, tecnologie di meccatronica ed automazione evoluta;

Sono inclusi nella traiettoria i sistemi di interazione uomo-macchina avanzati, sistemi modulari meccatronici ad alta flessibilità, sistemi di automazione adattativi.

- Tecnologie di lavorazione innovative;

Sono inclusi nella traiettoria gli utensili in grado di lavorare sfruttando più tecnologie contemporaneamente (utensili e ultrasuoni, laser e deformazione plastica), micro-lavorazioni.</td></tr>
</table>

	- Nuovi Materiali, trattamenti e rivestimenti superficiali ad alte prestazioni; - Tracciabilità e anticontraffazione del prodotto. **2. Tecnologie per processi di produzione avanzati - "Fabbrica Intelligente"** Metodi e tecnologie per il miglioramento nei processi di produzione interni all'azienda, nell'ottica della cosiddetta "Fabbrica Intelligente", tramite lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche o l'adozione di tecnologie innovative. Ad esempio, basate su sistemi di produzione ad alta efficienza e/o alta flessibilità. Soluzioni ICT e/o IOT e di meccatronica avanzata per la produzione personalizzata e/o il miglioramento dell'efficienza produttiva, della sostenibilità energetica ed ambientale e della qualità (produzione senza difetti, ottimizzazione processo in tempo reale). Adozione di robotica avanzata, sistemi di movimentazione a guida autonoma, sistemi riconfigurabili, virtualizzazione e/o ottimizzazione di processo, adozione ed implementazione o adeguamento di macchine di lavorazione intelligenti (comunicazione m2m, sistemi di produzione adattivi - che in virtù della loro flessibilità operativa sono in grado di adattarsi a nuove specifiche di produzione), sistemi di monitoraggio in tempo reale, tracciabilità e controllo avanzamento, manutenzione preventiva e predittiva, tecnologie di realtà aumentata e indossabili. Nuovi processi di produzione basati su tecnologie di lavorazione innovative. Sono incluse nella traiettoria l'additive manufacturing e stampa 3D, micro lavorazioni, sistemi laser evoluti, ri-uso materiali. **3. Tecnologie per la gestione e lo sviluppo dell'organizzazione** Adozione di soluzioni innovative nell'organizzazione dei processi aziendali. Nuovi modelli di Business. Ad esempio, business orientati ai servizi, diversa interazione cliente- fornitore, nuove modalità di fornitura, maggiore flessibilità. Soluzioni per un efficace utilizzo a livello di gestione del business aziendale di big data e soluzioni ICT avanzate per la visualizzazione, analisi in tempo reale, conservazione dei dati e sicurezza informatica. La traiettoria comprende la visualizzazione ed analisi in tempo reale della gestione aziendale, strumenti di business intelligence e data analytics. Rientrano lo studio, la sperimentazione, l'implementazione e l'applicazione di sistemi avanzati per il trasferimento delle conoscenze. **FILIERA SISTEMA CASA** **1. Tecnologie dei materiali e design innovativo** Nel Sistema Casa i materiali e il design del prodotto acquisiscono un ruolo fondamentale per l'innovazione della filiera strategica. In quest'area confluiscono tutte le attività di ricerca, sviluppo e innovazione di nuovi materiali ed il design di nuovi prodotti, nonché le tecnologie e metodologie adottate per migliorare l'applicazione o l'utilizzo dei materiali impiegati nel ciclo produttivo. Rientrano altresì all'interno della traiettoria di sviluppo le tecnologie o metodologie finalizzate a: - migliorare le performance dei materiali in quanto a caratteristiche meccaniche, chimico-fisiche, ambientali e di durabilità; - sviluppare sistemi di tracciabilità avanzata dei materiali anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale ed analisi dei dati; - sviluppare il design di prodotti innovativi per funzionalità, ergonomia, durabilità o materiali impiegati, ovvero in grado di favorire la sostenibilità ambientale del prodotto (ad es. per la riduzione di CO_2). **2. Tecnologie per l'efficientamento degli edifici e processi produttivi** In questo ambito si collocano tutti i progetti in grado di migliorare l'efficienza degli edifici e dei processi costruttivi o produttivi. Per gli interventi di miglioramento dell'edificio e del suo processo costruttivo, ci si riferisce in particolare a metodologie e tecnologie per l'efficientamento in campo ambientale, sismico, energetico, funzionale ed ergonomico.

<table>
<tr><td></td><td>Per il miglioramento dei processi produttivi, ci si riferisce in particolare a:
- attuazione dei principi di economia circolare o di riduzione dei consumi;
-sistemi, piattaforme e applicazioni per l'innovazione dell'organizzazione del processo produttivo, commerciale e di business model;
- modellizzazioni e simulazioni per la progettazione e la gestione integrata di prodotti, processi e sistemi (quali ad esempio sistemi CAD CAM o BIM, scanner 3D, soluzioni di realtà virtuale o aumentata).

<u>3. Digitalizzazione del "Sistema casa"</u>
In questo ambito si collocano tutti i sistemi in grado di permettere una digitalizzazione delle funzioni aziendali ed una integrazione tecnologica nei prodotti del Sistema Casa.
Rientrano nell'ambito dei processi di digitalizzazione delle funzioni aziendali:
- soluzioni ICT per l'implementazione di piattaforme distributive e collaborative orientate ai servizi verso il cliente;
- nuove infrastrutture ICT per il supporto dei processi avanzati di manifattura, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie abilitanti come individuate dal Piano Nazionale "Industria 4.0";
- sistemi di tracciabilità avanzata di origine del prodotto e della catena distributiva, anche attraverso implementazione di processi di analisi dei dati (gestione dei big data).
Nell'ambito dell'integrazione tecnologica nei prodotti del Sistema casa rientrano:
- ricerca e sviluppo di prodotti con un'integrazione tecnologica in grado di migliorarne o ampliarne le funzionalità (ad esempio "design for all");
- implementazione di sistemi di sensoristica avanzata sui prodotti ed edifici per un continuo miglioramento delle performance, assistenza e controllo;
- assistive and adaptive tecnology: integrazione di tecnologie, metodiche e strumenti che consentano di realizzare prodotti ed ecosistemi abitativi funzionali, connessi e ad elevata usabilità (ad esempio internet of things e sistemi di Ambient Assisted Living).</td></tr>
<tr><td>CULTURA, CREATIVITÀ E TURISMO (CCT)</td><td><u>1. Tecnologie per la conservazione e valorizzazione dei beni e dei prodotti</u>

Si tratta di tutte le tecnologie necessarie per svolgere interventi, anche a livello operativo, per valutare lo stato di conservazione del bene culturale e analizzare le caratteristiche morfologico-strutturali e le proprietà dei materiali che compongono il bene stesso. Ci si riferisce, ad esempio, alle tecnologie per realizzare interventi nei settori del rilevamento dei beni culturali, della valutazione dei rischi, della definizione dei progetti di intervento e diagnostica per l'arresto di processi di degrado e dissesto, del restauro dei supporti dell'informazione, nonché dei relativi contenuti informativi.

<u>2. Geomatica ed elaborazione delle immagini</u>

Si tratta di tutte le tecniche legate all'elaborazione delle immagini attraverso il calcolo elettronico, come ad esempio il rilevamento e la rappresentazione del disegno computerizzato, vale a dire della video-grafica. Ci si riferisce a tecnologie per acquisire in modo metrico e tematico, integrare, trattare, analizzare, archiviare e distribuire dati spaziali georiferiti con continuità in formato digitale.

<u>3. Piattaforme social e sharing</u>

Ci si riferisce a tutte le piattaforme che "gestiscono" i principali strumenti social (ad esempio, Facebook, Twitter e Google+). Sono tecnologie, ad esempio, in grado di analizzare e ottimizzare la performance dei siti oltre che di intervenire e moderare le discussioni nei vari network. Si tratta di tecnologie particolarmente diffuse nel campo del turismo (si pensi alle recensioni sugli alberghi, alle numerose pagine su Facebook dedicate al grado di soddisfazione dei turisti rispetto ai diversi luoghi di soggiorno).</td></tr>
</table>

Sezione 2
CODICI ISTAT INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELLA S3

Con riferimento alle aree di specializzazione come sopra indicate, il punteggio di cui al criterio di valutazione n. 3 dell'Allegato 3 al bando può essere riconosciuto in favore delle imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Ai fini dell'attribuzione del punteggio cui al criterio di valutazione n. 3 dell'Allegato 3 al Bando sopra enunciato, sono considerate parimenti le imprese la

cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi sotto riportati.

AREA AGROALIMENTARE	
ATECO Descrizione	
10 INDUSTRIE ALIMENTARI	
10.11.00	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.12.00	Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.13.00	Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.20.00	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
10.31.00	Lavorazione e conservazione delle patate
10.32.00	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39.00	Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.41.10	Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.20	Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10.41.30	Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.42.00	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.51.10	Trattamento igienico del latte
10.51.20	Produzione dei derivati del latte
10.52.00	Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.61.10	Molitura del frumento
10.61.20	Molitura di altri cereali
10.61.30	Lavorazione del riso
10.61.40	Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.62.00	Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20	Produzione di pasticceria fresca
10.72.00	Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.81.00	Produzione di zucchero
10.82.00	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83.01	Lavorazione del caffè
10.83.02	Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
10.84.00	Produzione di condimenti e spezie
10.85.01	Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
10.85.02	Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
10.85.03	Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
10.85.04	Produzione di pizza confezionata
10.85.05	Produzione di piatti pronti a base di pasta
10.85.09	Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
10.86.00	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.89.01	Produzione di estratti e succhi di carne
10.89.09	Produzione di altri prodotti alimentari nca
10.91.00	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.92.00	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
11	**INDUSTRIA DELLE BEVANDE**
11.01.00	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali

11.03.00	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04.00	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05.00	Produzione di birra
11.06.00	Produzione di malto
11.07.00	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
16	**INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO**
16.10.00	Taglio e piallatura del legno
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
17	**FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA**
17.11.00	Fabbricazione di pasta-carta
17.12.00	Fabbricazione di carta e cartone
17.21.00	Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)
17.23.09	Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
17.29.00	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
18	**STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI**
18.12.00	Altra stampa
20	**FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI**
20.12.00	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.16.00	Fabbricazione di materie plastiche e forme primarie
20.30.00	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
20.52.00	Fabbricazione di colle
20.53.00	Fabbricazione di oli essenziali
20.59.20	Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali
20.59.30	Trattamento chimico degli acidi grassi
20.59.90	Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
20.60.00	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
22	**FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE**
22.21.00	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.22.00	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
22.29.09	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
23	**FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI**
23.11.00	Fabbricazione di vetro piano
23.12.00	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.13.00	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
23.19.20	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.41.00	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.49.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
25	**FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)**
25.29.00	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione
25.71.00	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
25.91.00	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
25.92.00	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
25.99.11	Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
25.99.19	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
26	**FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI**

26.51.29	Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)
26.60.01	Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
26.70.11	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
26.70.12	Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
27	**FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE**
27.51.00	Fabbricazione di elettrodomestici
28	**FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA**
28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.93.00	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
38	**ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI**
38.21.01	Produzione di compost
38.21.09	Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
38.32.30	Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
46	**COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)**
46.21.10	Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.31.10	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
46.31.20	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
46.32.10	Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
46.32.20	Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
46.33.10	Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
46.33.20	Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
46.34.10	Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
46.34.20	Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
46.36.00	Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
46.37.01	Commercio all'ingrosso di caffè
46.37.02	Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie
46.38.10	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
46.38.20	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
46.38.30	Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
46.38.90	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
46.39.10	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
46.39.20	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
47	**COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)**
47.11.10	Ipermercati
47.11.20	Supermercati
47.11.30	Discount di alimentari
47.11.40	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.50	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.20	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari

47.21.01	Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
47.21.02	Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
47.22.00	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
47.23.00	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
47.24.10	Commercio al dettaglio di pane
47.24.20	Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
47.25.00	Commercio al dettaglio di bevande
47.26.00	Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
47.29.10	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
47.29.20	Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
47.29.30	Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
47.29.90	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
47.91.10	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita(porta a porta)
47.99.20	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
52	**MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI**
52.10.10	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
52.10.20	Magazzini frigoriferi per conto terzi
52.29.22	Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
56	**ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE**
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
62	**PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE**
62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.00	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.00	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
62.09.01	Configurazione di personal computer
62.09.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
63	**ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI**
63.11.19	Altre elaborazioni elettroniche di dati
70	**ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE**
70.22.01	Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale
70.22.09	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
71	**ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE**
71.12.10	Attività degli studi di ingegneria
71.12.20	Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.20.10	Collaudi e analisi tecniche di prodotti
71.20.21	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
71.20.22	Attività per la tutela di beni di produzione controllata locale
72	**RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO**

72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
74	**ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE**
74.10.10	Attività di design di moda e design industriale
74.10.30	Attività dei disegnatori tecnici
74.90.21	Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
74.90.93	Altre attività di consulenza tecnica nca
82	**ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE**
82.92.10	Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
86	**ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE**
86.90.13	Laboratori di igiene e profilassi

AREA PRODUTTIVA STRATEGICA FILIERA METALMECCANICA	
ATECO	**Descrizione**
22	**FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE**
22.11.10	Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
22.19.09	Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
22.21.00	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
24	**METALLURGIA**
24.10.00	Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe
24.20.10	Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura
24.20.20	Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili
24.31.00	Stiratura a freddo di barre
24.32.00	Laminazione a freddo di nastri
24.33.01	Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
24.33.02	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
24.34.00	Trafilatura a freddo
24.41.00	Produzione di metalli preziosi e semilavorati
24.42.00	Produzione di alluminio e semilavorati
24.43.00	Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
24.44.00	Produzione di rame e semilavorati
24.45.00	Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
24.51.00	Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
24.52.00	Fusione di acciaio
24.53.00	Fusione di metalli leggeri
24.54.00	Fusione di altri metalli non ferrosi
25	**FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)**
25.11.00	Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
25.12.10	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
25.12.20	Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
25.21.00	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.29.00	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione
25.30.00	Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
25.50.00	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
25.61.00	Trattamento e rivestimento dei metalli
25.62.00	Lavori di meccanica generale
25.71.00	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
25.72.00	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
25.73.11	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
25.73.12	Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili

25.73.20	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
25.91.00	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
25.92.00	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
25.93.10	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
25.93.20	Fabbricazione di molle
25.93.30	Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
25.94.00	Fabbricazione di articoli di bulloneria
25.99.11	Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
25.99.19	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
25.99.20	Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
25.99.30	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
25.99.91	Fabbricazione di magneti metallici permanenti
25.99.99	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
26	**FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI**
26.11.01	Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici
26.11.09	Fabbricazione di altri componenti elettronici
26.12.00	Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
26.20.00	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.30.29	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
26.40.01	Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini
26.51.29	Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)
26.52.00	Fabbricazione di orologi
26.70.11	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
26.70.12	Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
27	**FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE**
27.11.00	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
27.12.00	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.20.00	Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
27.31.01	Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini
27.31.02	Fabbricazione di fibre ottiche
27.32.00	Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
27.33.01	Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
27.33.09	Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
27.90.01	Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature
27.90.03	Fabbricazione di capacitori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
27.90.09	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
28	**FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA**
28.11.11	Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.12	Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.20	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.00	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00	Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14.00	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15.10	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.15.20	Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.21.10	Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.21	Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
28.21.29	Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento
28.22.01	Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02	Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli

28.22.03	Fabbricazione di carriole
28.22.09	Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23.01	Fabbricazione di cartucce toner
28.23.09	Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio
28.24.00	Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.10	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
28.29.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.91	Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92	Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.29.93	Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
28.29.99	Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
28.30.10	Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.90	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.41.00	Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.49.01	Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
28.49.09	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
28.91.00	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92.01	Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
28.92.09	Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.93.00	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.94.10	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
28.94.30	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96.00	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.99.10	Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.20	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.30	Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.91	Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
28.99.92	Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
28.99.93	Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
28.99.99	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
29	**FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI**
29.10.00	Fabbricazione di autoveicoli
29.20.00	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
29.31.00	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori
29.32.01	Fabbricazione di sedili per autoveicoli
29.32.09	Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca
30	**FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO**
30.11.01	Fabbricazione di sedili per navi
30.20.01	Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane
30.20.02	Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere
30.30.01	Fabbricazione di sedili per aeromobili
30.30.09	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca
30.91.11	Fabbricazione di motori per motocicli

30.91.12	Fabbricazione di motocicli
30.91.20	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
30.92.10	Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e accessori)
30.92.20	Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
30.92.30	Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
30.92.40	Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
30.99.00	Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
33	**RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE**
33.12.10	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
33.12.20	Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori
33.12.30	Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi ascensori)
33.12.40	Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
33.12.52	Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
33.12.53	Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere
33.12.54	Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio
33.12.59	Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca
33.12.60	Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
33.12.70	Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
33.12.91	Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili
33.12.99	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le macchine utensili)
33.16.00	Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
33.17.00	Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)
33.20.01	Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
33.20.02	Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
33.20.03	Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)
33.20.09	Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali
62	**PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE**
62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.00	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.00	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
62.09.01	Configurazione di personal computer
62.09.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
63	**ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI**
63.11.19	Altre elaborazioni elettroniche di dati
70	**ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE**
70.22.01	Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale
70.22.09	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
71	**ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE**
71.12.10	Attività degli studi di ingegneria
71.12.20	Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.20.10	Collaudi e analisi tecniche di prodotti
71.20.21	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
72	**RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO**
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
74	**ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE**
74.10.30	Attività dei disegnatori tecnici
74.90.21	Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
74.90.29	Altra attività di consulenza in materia di sicurezza
74.90.91	Attività tecniche svolte da periti industriali
74.90.93	Altre attività di consulenza tecnica nca

AREA PRODUTTIVA STRATEGICA FILIERA SISTEMA CASA	
ATECO	**Descrizione**
13	**INDUSTRIE TESSILI**
13.92.10	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20	Fabbricazione di articoli in materie tessili
13.93.00	Fabbricazione di tappeti e moquette
13.95.00	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
15	**FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI**
15.11.10	Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
16	**INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO**
16.10.00	Taglio e piallatura del legno
16.21.00	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22.00	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23.10	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.20	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
17	**FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA**
17.24.00	Fabbricazione di carta da parati
20	**FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI**
20.30.00	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
22	**FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE**
22.19.09	Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
22.21.00	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.23.01	Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
22.23.02	Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia
22.23.09	Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
22.29.09	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
23	**FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI**
23.11.00	Fabbricazione di vetro piano
23.12.00	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.13.00	Fabbricazione di vetro cavo
23.14.00	Fabbricazione di fibre di vetro
23.19.90	Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
23.20.00	Fabbricazione di prodotti refrattari
23.31.00	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
23.32.00	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
23.41.00	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.42.00	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
23.51.00	Produzione di cemento
23.52.10	Produzione di calce
23.52.20	Produzione di gesso
23.61.00	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
23.62.00	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
23.63.00	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
23.64.00	Produzione di malta
23.65.00	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
23.69.00	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
23.70.10	Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
23.70.20	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
25	**FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)**
25.11.00	Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
25.12.10	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
25.12.20	Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili

25.21.00	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.30.00	Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
25.61.00	Trattamento e rivestimento dei metalli
25.71.00	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
25.72.00	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
25.99.19	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
25.99.20	Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
25.99.30	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
26	**FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI**
26.30.21	Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
26.30.29	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
26.51.29	Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)
26.70.12	Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
27	**FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE**
27.11.00	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
27.12.00	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.33.01	Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
27.33.09	Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
27.40.09	Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
27.51.00	Fabbricazione di elettrodomestici
27.52.00	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
27.90.03	Fabbricazione di capacitatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
27.90.09	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
28	**FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA**
28.14.00	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.21.21	Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
28.21.29	Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento
28.22.01	Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
31	**FABBRICAZIONE DI MOBILI**
31.01.10	Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.21	Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
31.03.00	Fabbricazione di materassi
31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.20	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.30	Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.40	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.50	Finitura di mobili
31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
32	**ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE**
32.91.00	Fabbricazione di scope e spazzole
41	**COSTRUZIONE DI EDIFICI**
41.20.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
43	**LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI**
43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

43.22.02	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.22.05	Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
43.29.01	Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02	Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09	Altri lavori di costruzione e installazione nca
43.91.00	Realizzazione di coperture
43.99.09	Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca
62	**PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE**
62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.00	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.00	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
62.09.01	Configurazione di personal computer
62.09.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
63	**ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI**
63.11.19	Altre elaborazioni elettroniche di dati
71	**ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE**
71.11.00	Attività degli studi di architettura
71.12.10	Attività degli studi di ingegneria
71.12.20	Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.12.30	Attività tecniche svolte da geometri
71.20.10	Collaudi e analisi tecniche di prodotti
71.20.21	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
72	**RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO**
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
74	**ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE**
74.10.10	Attività di design di moda e design industriale
74.10.30	Attività dei disegnatori tecnici
74.10.90	Altre attività di design
74.90.91	Attività tecniche svolte da periti industriali
74.90.93	Altre attività di consulenza tecnica nca

TURISMO	
ATECO	**Descrizione**
49	**TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE**
49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
55	**ALLOGGIO**
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
56	**ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE**
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting

56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
62	**PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE**
62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.00	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.00	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
62.09.01	Configurazione di personal computer
62.09.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
63	**ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI**
63.11.19	Altre elaborazioni elettroniche di dati
63.11.20	Gestione database (attività delle banche dati)
63.11.30	Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
63.12.00	Portali web
70	**ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE**
70.21.00	Pubbliche relazioni e comunicazione
70.22.09	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
72	**RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO**
72.20.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
73	**PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO**
73.11.01	Ideazione di campagne pubblicitarie
73.11.02	Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
74	**ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE**
74.10.21	Attività dei disegnatori grafici di pagine web
77	**ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO**
77.21.01	Noleggio di biciclette
77.21.02	Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
77.21.09	Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
79	**ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE**
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82	**ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE**
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
91	**ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI**
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93	**ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO**
93.19.92	Attività delle guide alpine
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
96	**ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA**
96.04.20	Stabilimenti termali

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_14_1_DGR_758_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 758

POR FESR 2014-2020 - Strategia nazionale per le aree interne del paese - Attività 2.3.a aree interne del POR FESR 2014-2020 - Approvazione del bando “Attività 2.3.a.4 aree interne Canal del Ferro - Val Canale - Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell’area interna Canal del Ferro - Val Canale”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;

VISTO l’Accordo di partenariato 2014-2020 con l’Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall’Italia per provvedere all’allineamento con la strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell’Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un’attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un’attuazione efficiente dei Fondi SIE;

VISTO l’Accordo di partenariato con l’Italia CCI 2014IT16M8PA001 sopra richiamato che, al paragrafo 3.1.6 della Sezione 1A, descrive altresì gli elementi costitutivi della strategia nazionale per le aree interne del Paese, l’articolazione generale dei progetti interessanti le singole aree interne (progetti d’area), le modalità e i criteri di selezione delle aree interne (aree progetto), le modalità del finanziamento dei progetti d’area con il concorso dei fondi comunitari (FEASR, FESR, FSE) e delle risorse statali specificatamente dedicate;

VISTA la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020, nonché la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 con cui è stato adottato il POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia ed i relativi allegati in via definitiva, a seguito della predetta decisione della Commissione Europea;

VISTA del pari la decisione della Commissione Europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017, di approvazione delle modifiche al Programma operativo in esito alla istruttoria delle competenti Strutture della CE, di cui la Giunta prendeva atto con propria deliberazione n. 1830 del 29 settembre 2017;

CONSIDERATO che, ai fini dell’attuazione della strategia nazionale per le aree interne, il programma operativo regionale FESR 2014-2020 prevede uno specifico “investimento integrato territoriale” ai sensi dell’art. 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013, denominato “ITI Aree interne”, individua le aree interne regionali candidate all’attuazione della strategia nazionale per le aree interne tramite l’”ITI Aree interne” e assegna la dotazione finanziaria all’ITI con gli Assi II e III del POR FESR;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 2 aprile 2015, con la quale:

a) si prende atto delle conclusioni dell’attività istruttoria di selezione delle aree interne della Regione condotta dal Comitato tecnico aree interne, formalizzate con il “Rapporto di istruttoria per la selezione delle Aree Interne della Regione Friuli Venezia Giulia” del Comitato tecnico aree interne, trasmesso con nota del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del 27 marzo 2015, prot. ALCT-DPS 2488;

b) si approvano le aree interne regionali ai fini dell’attuazione dell’ “ITI Aree interne” nell’ambito dei programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020, nonché nell’ambito della misura “Sviluppo LEADER” del PSR 2014-2020;

c) si individua nell’area interna regionale “Canal del Ferro - Val Canale” l’area di definizione e attuazione del progetto da avviare nella fase di attuazione della strategia nazionale, costituita dai Comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto - Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio;

TENUTO CONTO che le operazioni a valere sull'azione 2.3 del POR FESR 2014-2020 FVG per l'area interna Canal del Ferro - Val Canale sono state oggetto di discussione e consultazione con il partenariato in data 11 dicembre 2017 e 30 gennaio 2018;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 255 del 9 febbraio 2018, con cui si approva la proposta preliminare di criteri di selezione da presentare al Comitato di sorveglianza per la definitiva approvazione, con riferimento ai bandi delle attività 2.3.a finalizzato a "Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici" e 2.3.b, finalizzato a "Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT" riservati alle due aree interne delle "Dolomiti Friulane" e del "Canal del Ferro Val Canale";
RICHIAMATA la procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza n. 12, apertasi con nota prot. n. 5455 di data 15 febbraio 2018 e conclusasi in data 15 marzo 2018;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 706 del 21 marzo 2018, con la quale si prende atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni a valere sul POR FESR 2014-2020 FVG, relative all'azione 2.3. "Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - aree interne" con particolare riferimento alle aree delle "Dolomiti Friulane" e del "Canal del Ferro - Val Canale";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1403 del 10 luglio 2015, con cui è stata approvata la Strategia regionale di specializzazione intelligente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, da ultimo revisionata ed integrata con deliberazione n. 590 dell' 8 aprile 2016 che individua le aree di specializzazione e le traiettorie di sviluppo della Regione, come aggiornata, limitatamente alla Matrice di raccordo riportata al paragrafo 3.3.6 del Capitolo 3, recante le traiettorie di sviluppo relative alle aree di specializzazione intelligente, a seguito della seduta del 23 maggio 2017 dal Comitato Strategico S3 istituito con deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2017, n. 893, comprensiva delle successive modifiche ed integrazioni apportate;
RICHIAMATA la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - riforma delle politiche industriali);
VISTA la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 ed in particolare l'articolo 3, il quale prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020 ed in particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015 e ss.mm.ii, che approva il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR;
PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del succitato Regolamento, al Fondo "POR FESR 2014- 2020" sono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite agli Assi del Programma;
VISTO il piano finanziario analitico del POR FESR 2014 - 2020, dettagliato per asse, attività, anno, struttura regionale attuatrice come da ultimo riapprovato con propria deliberazione n. 1477 del 4 agosto 2017;
CONSIDERATO che il succitato regolamento regionale di attuazione del POR FESR:
a) all'articolo 6, comma 4 lettera b), attribuisce alle Strutture regionali attuatrici la funzione di elaborare i bandi e gli inviti da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale utilizzando criteri di selezione trasparenti e non discriminatori che corrispondo ai criteri approvati dal Comitato di sorveglianza e che garantiscono il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità di investimento e tenendo conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) n.1303/2013;
b) all'articolo 7, comma 3, lettera a), prevede che la Giunta regionale, con deliberazione proposta dagli Assessori competenti per materia, approva i bandi e gli inviti con le relative risorse, procedure e termini, finalizzati all'identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonché degli Organismi intermedi;
ATTESO che il quadro finanziario a carico del POR FESR 2014-2020, in attuazione dell' "ITI Aree interne" sopra ricordato, in riferimento all'area interna Canal del Ferro - Val Canale prevede la seguente dotazione:
- Asse II, Azione 2.3: € 1.440.000,00;
CONSIDERATO che l'attuazione dell'Attività 2.3.a e b aree interne cui all'Azione 2.3 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" finanziata nell'ambito dell'Asse II, OT 3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese", del POR FESR 2014-2020, come indicato nella citata deliberazione 1477/2017, è di competenza del Servizio coordinamento politiche per la montagna, in qualità di struttura regionale attuatrice;
ATTESO che l'Attività 2.3.a e b aree interne del POR FESR 2014-2020 per l'area del Canal del Ferro - Val

Canale è modulata in due distinte procedure di cui alle rispettive schede di attivazione che prevedono l'attuazione dell' attività 2.3.a aree intere del POR FESR 2014-2020 con dotazione finanziaria pari a 1.100.000,00 di euro cui al piano finanziario del POR FESR e dell'attività 2.3.b aree interne del POR FESR 2014-2020 con dotazione finanziaria pari a 340.000,00 euro cui al piano finanziario del POR FESR;
RILEVATO che la bozza di Bando è stata trasmessa all'Autorità ambientale per le valutazioni di competenza;
VISTA la scheda di attivazione per l'Attività 2.3.a aree interne Canal del Ferro - Val Canale del POR FESR trasmessa dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, con messaggio di posta elettronica del 15 marzo 2018, all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, che rappresenta il quadro programmatico di dettaglio nell'ambito del quale dovranno essere attuate le operazioni di cui al bando allegato alla presente;
ATTESO che l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 ha accertato la congruenza del Bando predisposto dalla struttura regionale attuatrice con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e le disposizioni del Sistema di Gestione e Controllo;
VISTO l'allegato "Bando Attività 2.3.a.4 aree interne Canal del Ferro - Val Canale - Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell'area interna del Canal del Ferro - Val Canale", di seguito solo "Bando", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il quale definisce i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti all'Attività in oggetto in favore delle PMI nell'ambito del territorio regionale dell'area interna Canal del Ferro - Val Canale;
DATO ATTO che la dotazione finanziaria del bando è pari a 1.100.000,00 di euro derivanti dal piano finanziario del POR:
- quota dell'Unione Europea: 50 %;
- quota statale: 35 %;
- quota regionale: 15 %;
CONSIDERATO che le predette risorse finanziarie possono essere integrate, tramite apposite deliberazioni giuntali, con eventuali dotazioni aggiuntive, nel rispetto delle caratteristiche ed entità di aiuto di cui al Bando in oggetto, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione;
VISTO il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 7/2000, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), ai sensi del quale nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 dell'articolo medesimo può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni;
CONSTATATO che la procedura necessaria per l'istruttoria delle domande relativa ai contributi di cui trattasi si presenta di particolare complessità anche in considerazione delle circostanze che la concessione dei contributi interviene in esecuzione della normativa del citato POR FESR 2014-2020, nonché di particolare lunghezza anche in considerazione che, per la valutazione di ogni singolo progetto, è in facoltà della struttura regionale attuatrice acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005;
ATTESO che, in ordine alle disposizioni tecnico-operative contenute nel Bando e relativi allegati oggetto di approvazione con la presente deliberazione giuntale, possono realizzarsi situazioni che rendono opportuno provvedere alla rettifica, all'integrazione e all'adeguamento di talune delle predette disposizioni per corrispondere a esigenze obiettive di funzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa;
CONSIDERATO che, stante la natura tecnico operativa delle regole gestionali sopra citate, la loro puntuale definizione rientra nella competenza della struttura amministrativa preposta alla gestione, in conformità a quanto previsto dal D.P.Reg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" e successive modifiche e integrazioni;
RITENUTO pertanto di dare atto che, in fase di gestione del predetto Bando è riconosciuta al Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna la facoltà di apportare i suddetti adeguamenti di natura tecnico operativa alle modalità di attuazione delle attività previste dal bando medesimo;
SU PROPOSTA della Presidente della Regione,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il bando "Attività 2.3.a.4 aree interne Canal del Ferro - Val Canale - Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell'area interna del Canal del Ferro - Val Canale", allegato alla presente deliberazione e parte integrate e sostanziale della stessa, il quale definisce i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti previsti dal Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Azione 2.3 "Aiuti per investimenti in macchinari,

impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" ed i relativi allegati di seguito elencati:
- Allegato 1 - Criteri di ammissibilità. Delimitazione territoriale dell'area interna "Canal del Ferro - Val Canale"
- Allegato 2 - Modalità per determinazione della capacità amministrativa, finanziaria e operativa dell'impresa in relazione al progetto proposto
- Allegato 3- Criteri di valutazione
- Allegato 4 - Aree di specializzazione e rispettive traiettorie di sviluppo "Agroalimentare" e "Filiere produttive strategiche" per la parte "Filiera sistema casa" della strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia (S3)
2. di assegnare al bando di cui al punto 1, risorse complessive pari ad euro 1.240.000,00 cui al piano finanziario del POR FESR 2014-2020: quota dell'Unione europea:
- quota dell'Unione Europea: 50 %;
- quota statale: 35 %;
- quota regionale: 15 %;
3. di autorizzare il Direttore del servizio coordinamento politiche per la montagna, per le finalità indicate in premessa, a provvedere con propri decreti, da pubblicare sul sito internet del POR FESR 2014- 2020 e sul Bollettino ufficiale della Regione, alla rettifica, all'integrazione e all'adeguamento di talune disposizioni a contenuto tecnico previste nel bando e negli allegati al bando per corrispondere a esigenze obiettive di funzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa;
4. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet del POR FESR 2014-2020 e sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 758 DEL 21 MARZO 2018

Allegato alla deliberazione n. ____ del _________

BANDO
ATTIVITA' 2.3.a.4 aree interne
Canal del Ferro – Val Canale

"AIUTI AGLI INVESTIMENTI TECNOLOGICI DELLE PMI NELL'AREA INTERNA DEL CANAL DEL FERRO – VAL CANALE".

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Struttura regionale attuatrice:

Presidenza della Regione

Servizio coordinamento politiche per la montagna

POR FESR
2014 2020
Friuli Venezia Giulia
OPPORTUNITÀ PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE
REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Sommario

ALLEGATI AL BANDO

Allegato 1 – Criteri di ammissibilità. Delimitazione territoriale dell'area interna "Canal del Ferro – Val Canale".

Allegato 2 - Modalità per determinazione della capacità amministrativa, finanziaria e operativa dell'impresa in relazione al progetto proposto.

Allegato 3– Criteri di valutazione.

Allegato 4 – Aree di specializzazione e rispettive traiettorie di sviluppo "Agroalimentare" e "Filiere produttive strategiche" per la parte "Filiera sistema casa" della strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia (S3).

Capo 1. FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 - Inquadramento, finalità e regimi di aiuto

A.1: Asse POR	2. Promuovere la competitività delle PMI
A.2: Azione POR	2.3 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.
A.3: Attività POR	2.3.a Aiuti per investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI
A.4: Linea di intervento POR	Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da Tabella Contesto PUC)	Codice natura 07 – Concessione incentivi ad unità produttive Codice tipologia: 01 nuova realizzazione; 09 ampliamento; 15 ammodernamento; 16 riconversione
A.6: Obiettivo tematico (da Regolamento UE n. 215/2014)	OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
A.7: Priorità di investimento	3.c – Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi
A.8: Obiettivo specifico (da Accordo di Partenariato)	3.1 – Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale
A.9: Campo di intervento (da Regolamento UE n. 215/2014)	056 - Investimenti in infrastrutture, capacità e attrezzature nelle PMI direttamente collegati alle attività di ricerca e innovazione
A.10: Forma di finanziamento (da Regolamento UE n. 215/2014)	01 Sovvenzione a fondo perduto
A.11: Meccanismo di erogazione territoriale (MET) (da Reg. UE 215/14)	03 – Investimento territoriale integrato - altro

1. Il presente bando, di seguito denominato "il Bando", è approvato ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali) e della legge 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» 2014 – 2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale). Il Bando è approvato altresì ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136 e ss.mm.ii. (Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR)

FESR 2014 – 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"), di seguito denominato "Regolamento POR FESR 2014-2020".

2. Il Bando disciplina i criteri e le modalità per l'accesso agli aiuti a fondo perduto per la realizzazione nel territorio regionale dell'area interna Canal del Ferro – Val Canale di progetti di investimento da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, finalizzati all'aumento della competitività ed all'innovazione tecnologica.

3. Con il Bando è data attuazione all'Attività a) "Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici" dell'Azione 2.3 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" del Programma Operativo Regionale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", di seguito denominato "POR".

4. Il Bando, conformemente alle scelte operate nella Strategia regionale di ricerca e innovazione per la Specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 708 del 17 aprile 2015, e da ultimo modificata ed aggiornata, sostiene gli investimenti in coerenza con le Aree di specializzazione e con le relative Traiettorie di sviluppo d'interesse per la specifica procedura, attraverso l'attribuzione di punteggi premiali volti alla definizione della graduatoria.

5. Il Bando dà altresì attuazione alla Strategia d'Area Interna Canal del Ferro – Val Canale.

6. Il Bando concorre al raggiungimento dei risultati attesi che la Regione si propone di perseguire in linea con i seguenti indicatori di cui alla Tabella 5 dell'Azione 2.3 del Programma:

N. Indicatore	Tipologia di indicatore	Unità di misura
Indicatore CO01	Numero di imprese che ricevono un sostegno	n. imprese: 430
Indicatore CO02	Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	n. imprese: 430
Indicatore CO06	Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	€ 43.000.000,00
Indicatore CO08	Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	Crescita dell'occupazione in equivalenti a tempo pieno: n. 400
Indicatore CO28	Ricerca, innovazione: numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	n. imprese: 50
Indicatore CO29	Ricerca, innovazione: numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	n. imprese: 125

7. Il Bando concorre altresì al perseguimento dei pertinenti risultati attesi previsti dalla Strategia per l'Area Interna Canal del Ferro – Val Canale.

8. In relazione alle spese di cui all'articolo 6 del Bando, gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L. n. 352/1 di data 24 dicembre 2013. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante

dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del Bando si utilizzano le seguenti definizioni:
a) "microimprese, piccole e medie imprese", di seguito denominate "PMI": le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento, tra l'altro, ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne le definizione di impresa associata e collegata:

Dimensione	ULA (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

b) "Strategia d'Area Interna Canal del Ferro – Val Canale": programmazione, in conformità alla Strategia Nazionale per le aree interne come approvata nell'Accordo di partenariato adottato dalla Commissione in data 29 ottobre 2014, concernente l'insieme di misure previste per lo sviluppo locale ed il potenziamento dei servizi essenziali dell'area tutta al fine della crescita e valorizzazione del Canal del Ferro – Val Canale, come individuata dalla delibera di Giunta Regionale 2 aprile 2015, n. 597 e ss.mm.ii. ed esplicitata nell'Allegato 1 al Bando, da attuarsi a cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Soggetto capofila dell'area interna, dell'Agenzia per la coesione territoriale, nonché dei Ministeri interessati per competenza;
c) "Strategia per la specializzazione intelligente": Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (S3), da ultimo revisionata ed integrata con deliberazione n. 590 dell' 8 aprile 2016 che individua le aree di specializzazione e le traiettorie di sviluppo della Regione, come aggiornata, limitatamente alla Matrice di raccordo riportata al paragrafo 3.3.6 del Capitolo 3, recante le traiettorie di sviluppo relative alle aree di specializzazione intelligente, a seguito della seduta del 23 maggio 2017 dal Comitato Strategico S3 istituito con deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2017, n. 893, comprensiva delle successive modifiche ed integrazioni apportate. Le aree di specializzazione nonché le relative traiettorie di sviluppo coinvolte nel presente intervento sono riportate all'allegato 5 al presente Bando;
d) "soggetti non indipendenti": imprese e altri soggetti associati o collegati tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato I del regolamento (UE) 651/2014, o soggetti a controllo da parte della medesima persona fisica o da persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado;
e) "impresa unica": ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
5) le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), della presente lettera per il tramite di una o più altre imprese;
f) "rete di impresa": forma organizzativa tra due o più imprese basata sulla cooperazione ed il coordinamento tra imprese interdipendenti che stabiliscono connessioni e relazioni sulla base della stipulazione del contratto di rete d'imprese cui all'articolo 3, commi 4ter, 4quater e 4quinquies del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni della Legge 9 aprile 2009, n. 33 e ss.mm.ii.;
g) "tecnologia": insieme di tecniche e procedimenti impiegati in un dato settore, nonché delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle elaborazioni teoriche e sistematiche, applicabili alla pianificazione e alla razionalizzazione dell'intervento produttivo;
h) "tecnologie abilitanti": le tecnologie di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una strategia europea per le tecnologie abilitanti – Un ponte verso la crescita e l'occupazione" – COM(2012) 341 final;
i) "impresa femminile": ai sensi del DPReg 312/2011, articolo 3, l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne o l'impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società;
j) "impresa giovanile": ai sensi del DPReg 55/2015, articolo 3, l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società;
k) "giovane": persona fisica di età non superiore ai trentacinque anni;
l) "innovazione": ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), ogni tipo di produzione, sviluppo e sfruttamento di mutamenti nei settori economico, tecnologico, del welfare e della pubblica amministrazione, cui consegua un significativo miglioramento concreto e misurabile, con esclusione della mera invenzione o della scoperta che materializza una nuova conoscenza che resti priva di rilevanza economica ovvero dell'imitazione che si traduce in parziali modificazioni dei prodotti, dei processi o dei servizi da altri innovati; in particolare, fermi restando i requisiti di misurabilità e concretezza dei miglioramenti significativi, costituiscono innovazione:
1) il rinnovo o l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi nonché dei mercati a essi associati;
2) l'introduzione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione;
3) l'introduzione di mutamenti nella gestione, nelle organizzazioni, nell'esecuzione delle attività lavorative e nella qualificazione delle risorse umane;
m) "Autorità di Gestione": l'organismo responsabile della gestione e attuazione del POR FESR 2014-2020 secondo quanto stabilito dall'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e come specificato nell'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) del Bando. Tale organismo è individuato nell'Area per il manifatturiero della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione;
n) "Struttura Regionale Attuatrice (SRA)": la Presidenza della Regione, Servizio coordinamento politiche per la montagna, responsabile dell'attuazione e della gestione dell'Attività 2.3.a-b aree interne prevista dal POR FESR 2014-2020 limitatamente alla specifica riserva finanziaria destinata all'attuazione della Strategia Aree Interne, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma Operativo, secondo

quanto stabilito dall'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) del Bando;
o) "Comitato tecnico": il Comitato tecnico di valutazione, di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 giugno 2015 n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), la dotazione finanziaria del Bando è pari a € 1.100.000,00 euro, così articolata:

a) piano finanziario del POR € 1.100.000,00 euro così ripartiti:

- quota dell'Unione europea: 50 %;

- quota statale: 35 %;

- quota regionale: 15 %;

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive tramite deliberazioni della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14/2015, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.

Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. A pena di inammissibilità, possono presentare domanda e beneficiare degli aiuti le micro, piccole, medie imprese dell'area interna regionale "Canal del Ferro – Val Canale", come individuata dalla delibera di Giunta Regionale 2 aprile 2015, n. 597 e ss.mm.ii. ed esplicitata nell'allegato 1 del Bando, che svolgono attività coerente con il progetto di investimento presentato.

2. Le imprese beneficiarie devono possedere, a pena d'inammissibilità, i seguenti requisiti soggettivi:
a) essere regolarmente costituite e registrate presso il Registro delle imprese, salvo il caso in cui il soggetto richiedente non sia tenuto per legge a tale iscrizione; le imprese non residenti nel territorio della Repubblica italiana al momento della presentazione della domanda devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato membro di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese;
b) avere sede legale od unità operativa, in cui viene realizzato il progetto d'investimento, attiva nel territorio regionale dell'area interna denominata "Canal del Ferro – Val Canale", come individuata dalla delibera di Giunta Regionale 2 aprile 2015, n. 597 e ss.mm.ii. ed esplicitata nell'allegato 1 del Bando, fatto salvo quanto previsto al comma 6;
c) essere attive come risultante dalla visura camerale, avuto specifico riferimento all'attività economica cui si ricollega il progetto di investimento;

d) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso nei propri confronti un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, né un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
e) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5

dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come esplicitato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);
f) possedere il requisito di regolarità contributiva ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria);
g) possedere, in relazione al progetto di investimento proposto, il requisito di capacità amministrativa, finanziaria ed operativa in conformità all'allegato 2 del bando;
h) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
i) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia, nel caso di applicabilità della suddetta normativa.

3. Non sono in ogni caso ammesse le imprese agricole che svolgano attività che riguardano la produzione di prodotti trasformati che, in uscita, restano ricompresi tra quelli di cui all'Allegato 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nonché di quello relativo alla produzione primaria di prodotti di cui al medesimo allegato. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1301/2013, non sono inoltre in particolare ammesse a contributo le imprese che svolgono attività di fabbricazione , trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, identificate dai seguenti codici ISTAT ATECO 2007:

a) 12.00.00 Industria del tabacco;

b) 46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo;

c) 46.35.00 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco.

4. In conformità all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti di cui al Bando non possono essere concessi quali aiuti "de minimis" a:

a) imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

5. In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a) e b), del comma 4, opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori od attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.

6. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b), possono presentare domanda di aiuto anche le PMI che al momento della presentazione della domanda non hanno ancora sede legale od unità operativa attive nel

territorio regionale dell'area interna denominata "Canal del Ferro – Val Canale", in cui deve essere realizzato il progetto d'investimento. In tal caso l'attivazione della sede o dell'unità operativa nell'area interna del Canal del Ferro – Val Canale cui all'allegato 1 del bando, dove l'impresa intende realizzare il progetto, e la registrazione nel Registro delle imprese laddove prevista per legge, deve intervenire prima dell'avvio del progetto medesimo. Nel caso in cui detta attivazione ed iscrizione non intervengano entro tale termine, il contributo non è concesso ovvero la concessione è revocata qualora sia già intervenuta.

Capo 3. PROGETTI DI INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI

Art. 5 - Progetti di investimento ammissibili

1. Possono essere ammessi agli aiuti i progetti di investimento che, utilizzando i mutamenti della tecnologia al fine dell'aumento della competitività aziendale e/o della capacità produttiva, della redditività e dell'impatto ambientale delle imprese, mirano a:
a) creare un nuovo stabilimento o
b) ampliare la capacità di uno stabilimento esistente o
c) diversificare la produzione e/o i servizi di uno stabilimento o
d) comportare un cambiamento del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
2. Non sono finanziabili interventi di mera sostituzione.
3. I progetti di investimento devono essere realizzati nel territorio regionale circoscritto alla sola area interna "Canal del Ferro – Val Canale" come indicato nell'Allegato 1 del Bando, nella sede legale o in un'unità operativa. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda la PMI richiedente non abbia sede legale o unità operativa dove è realizzato il progetto di investimento attiva nel territorio regionale, la PMI medesima si obbliga ad attivare la sede ovvero l'unità dove sarà realizzato il progetto di investimento oggetto della domanda prima dell'avvio del progetto medesimo.
4. Sono finanziabili in particolare:
a) macchinari ed attrezzature nuove di fabbrica, ricompresi quelli necessari all'attività gestionale dell'impresa, escludendo quelli relativi all'attività di rappresentanza;
b) apparecchiature per la fornitura di servizi informatizzati e tecnologicamente avanzati;
c) attrezzature di controllo dei macchinari e degli impianti;
d) sistemi e macchinari gestiti da apparecchiature elettroniche, nonché apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale o al miglior utilizzo delle risorse energetiche;
e) sistemi e macchinari gestiti da apparecchiature elettroniche, nonché apparecchiature elettroniche, finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori;
f) hardware e software per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi suddetti non incorporati nelle apparecchiature e nei sistemi stessi.
5. Gli interventi non espressamente ricompresi al comma 4 saranno oggetto di valutazione in ordine alla loro natura tecnologica ed innovativa prescritta al comma 1.
6. Ai fini dell'articolo 6, gli interventi di cui ai commi precedenti che presentino caratteristiche comuni a più tipologie di cui al comma 4 saranno ritenuti ascrivibili ad una sola delle voci descritte al comma 4, secondo un criterio di prevalenza della spesa come indicata in domanda.
7. Le PMI presentano il progetto in forma singola.

Art. 6 - Spese ammissibili

1. Ai fini della realizzazione dei progetti di investimento di cui all'articolo 5, sono ammissibili le spese, sostenute e pagate nel periodo di ammissibilità della spesa, concernenti l'acquisto di:

a) macchinari, impianti, strumenti, attrezzature, sensoristica e programmi informatici;

b) hardware e beni immateriali quali software e licenze d'uso, funzionali all'utilizzo dei beni di cui alla lettera a).

2. Sono ammissibili, altresì, le spese concernenti servizi specialistici e di consulenza tecnologica e informatica per la pianificazione dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale connessi ai progetti di investimento, nel limite del 20% della spesa ammessa di cui alle lettere a) e b), forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese, da liberi professionisti e da lavoratori autonomi in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale nello specifico campo di intervento, documentata da curriculum o scheda di presentazione od altra documentazione equipollente. I servizi di consulenza potranno essere resi altresì da università ed enti di ricerca.

3. Sono inoltre ammissibili le spese concernenti la realizzazione delle opere edili di adeguamento dello stabilimento, purché strettamente ricollegate all'investimento cui alle lettere a), c) e d) del comma 4 dell'articolo 5, nonché le opere impiantistiche necessarie all'installazione e collegamento dei macchinari, attrezzature, apparecchiature e sistemi acquistati cui alle lettere a), c) e d) del comma 4 dell'articolo 5, nel limite complessivo del 30 % della spesa ammessa.

4. Infine, sono altresì ammissibili le spese concernenti la sola realizzazione delle opere impiantistiche necessarie all'installazione e collegamento dei macchinari, attrezzature, apparecchiature e sistemi acquistati cui alla lettere b) ed e) del comma 4 dell'articolo 5, nel limite del 30 % della spesa ammessa.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, sono ammissibili le spese per la realizzazione del progetto di investimento sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

6. In deroga a quanto stabilito al comma 5, in conformità all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1303/2013 e nel rispetto del paragrafo 6 dell'articolo 65 medesimo, nonché in osservanza del regolamento (UE) 1407/2013, ai fini del Bando, sono considerate ammissibili, anche le spese di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 4 sostenute a partire dal 1° marzo 2016, se non costituiscono la totalità delle spese complessive per la realizzazione del progetto di investimento, la cui conclusione deve essere comunque successiva alla data di presentazione della domanda.

7. Ai fini della loro ammissibilità, le spese di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono essere:

a) pertinenti ed imputabili alla realizzazione del progetto di investimento;

b) conformi alla normativa richiamata all'articolo 32 del Bando.

Art. 7 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 6 e, in particolare, le spese relative a:

a) spese di personale;

b) beni immobili ed opere edili diverse da quelle descritte all'articolo 6, comma 3;

c) materiali presenti a magazzino, scorte e materiali di consumo;

d) beni usati;

e) beni in leasing;

f) spese di noleggio;

g) servizi di consulenza continuativi o periodici inclusi nei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;

h) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di aiuto e della rendicontazione;

i) canoni di manutenzione e assistenza;

j) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;

k) spese accessorie quali IVA, salvo nei casi in cui non sia recuperabile dall'impresa beneficiaria ai sensi della vigente normativa fiscale, valori bollati e altre imposte e tasse, interessi debitori, aggi, spese bancarie, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari.

2. Non sono ammissibili le spese relative ad acquisti da soggetti non indipendenti, definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d), nonché le spese in relazione alle quali sussistano i rapporti giuridici indicati dall'articolo 31 della L.R. 7/2000.

Art. 8 - Limiti di spesa e di aiuto

1. Il limite minimo di spesa ammissibile del progetto per domanda è pari a:
a) 20.000,00 euro (ventimila euro), nel caso in cui il richiedente è una microimpresa;
b) 30.000,00 euro (trentamila euro), nel caso in cui il richiedente è una piccola impresa od una media impresa.
2. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 200.000,00 euro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013.
3. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 1 non sono ammesse all'aiuto.

Art. 9 - Intensità dell'agevolazione

1. A favore dei soggetti richiedenti sono concessi contributi in conto capitale a titolo "de minimis" in osservanza delle condizioni prescritte dal Regolamento (UE) 1407/2013.

2. Il contributo è concesso nel limite del 80 % della spesa ammissibile.

3. Al fine del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, dalla impresa unica - cui alla definizione datane all'articolo 2, comma 1, lettera e) – di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del Regolamento (UE)1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 10 - Durata e termini di realizzazione del progetto di investimento

1. Il progetto di investimento deve essere concluso e rendicontato entro 12 mesi decorrenti dalla data di intervenuta accettazione del contributo ai sensi dell'articolo 17, comma 2. Tale termine può essere prorogato secondo le modalità di cui all'articolo 20.
2. Il progetto di investimento è avviato a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6.
3. Il progetto di investimento si intende avviato alla prima delle seguenti date:
a) nel caso di acquisto di beni, la data del perfezionamento dell'obbligazione giuridicamente vincolante, ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto. In assenza del documento di trasporto, la data della prima fattura;
b) nel caso di acquisizione di servizi e consulenze, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura.

4. Il progetto di investimento si intende concluso all'ultima delle seguenti date:

a) nel caso di acquisto di beni, la data dell'ultima fattura;

b) nel caso di acquisizione di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data dell'ultima fattura.

5. Alla data di rendicontazione gli investimenti devono essere attivi nella sede o nell'unità operativa dell'impresa dove è stato realizzato il progetto.

6. Non sono ammissibili, in ogni caso, le spese sostenute dopo il 30 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Art. 11 - Cumulo

1. Gli aiuti possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013 in materia di cumulo degli aiuti concessi.
2. Gli aiuti possono essere, altresì, cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto dettato dall'articolo 65, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede che un progetto possa ricevere sostegno da uno o più fondi Strutturali e di Investimento Europei oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione Europea, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi Strutturali e di Investimento Europei non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma. In ogni caso è fatto divieto del cosiddetto "doppio finanziamento".

Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 12 - Composizione della domanda

1. La domanda di aiuto è presentata alla Presidenza della Regione, Servizio coordinamento politiche per la montagna dalle ore 12:00:00 del giorno 3 maggio 2018 fino alle ore 12:00:00 del giorno 11 giugno 2018, con possibilità di precompilazione della domanda dalle ore 12:00:00 del giorno 23 aprile 2018, per via telematica esclusivamente tramite il sistema informatico FEG a cui si accede, dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al Bando, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID - Sistema pubblico di identità digitale, CIE - Carta di identità elettronica, CNS - Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale, qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo quanto riportato nelle linee guida pubblicate nella medesima sezione del sito internet. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora della convalida finale effettuata tramite il sistema FEG. Non sono ammissibili domande presentate con altre modalità.

1. La domanda di aiuto si compone dei seguenti elementi essenziali, i cui schemi sono approvati con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna:

a) dati di sintesi del richiedente e del progetto;
b) dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e l'assunzione degli obblighi di cui all'articolo 25 e, eventualmente, di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo;
c) relazione dettagliata del progetto;
d) piano delle spese relative al progetto.

2. Gli schemi di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando e possono essere modificati con decreto dal Responsabile della SRA.
3. Devono essere altresì allegati alla domanda:
a) copia del modello F23 concernente il pagamento dell'imposta di bollo di cui al comma 5;

b) curriculum o scheda di presentazione, ovvero altra documentazione equipollente, dei soggetti prestatori delle consulenze di cui all'articolo 6, comma 2 ad eccezione delle università ed enti di ricerca a maggioranza pubblica;

c) procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore interno firmatario di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, qualora non siano riportati in visura;

d) procura redatta secondo il fac-simile approvato con le modalità di cui al comma 2 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene incaricato il soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda di cui all'articolo 12, comma 1 secondo periodo. In tal caso il legale rappresentante o titolare di impresa individuale dovrà comunque sottoscrivere digitalmente l'elenco delle dichiarazioni sostitutive cui al comma 2, lettera b), oltre all'eventuale documentazione allegata alla domanda la cui sottoscrizione non possa essere delegata a soggetto esterno;

e) autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. i), nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia cui al D.lgs. 159/2011;

f) per le imprese non aventi sede nel territorio italiano all'atto di presentazione della domanda, documentazione che comprovi la costituzione secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscrizione nel relativo registro delle imprese nonché titolo del soggetto firmatario della documentazione di domanda;

g) documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 16 ed all'Allegato 3 del bando;

h) preventivi ed offerte comunque denominate relativi alle spese cui all'art. 6, commi 1 e 2;

i) relazione tecnica dettagliata delle opere edili e/o impiantistiche da eseguire cui all'art. 6, commi 3 e 4, corredata dal computo metrico estimativo redatto utilizzando i prezzi unitari dedotti dal prezzario regionale vigente. Per eventuali voci mancanti si procede all'analisi del prezzo.

4. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo nell'importo vigente al momento della presentazione della domanda stessa, il cui versamento deve essere attestato tramite F23 secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui all'articolo 13, comma 4.

Art. 13 - Presentazione della domanda

2. La domanda di aiuto è presentata alla Presidenza della Regione, Servizio coordinamento politiche per la montagna dalle ore 12:00:00 del giorno 2 maggio 2018 fino alle ore 12:00:00 del giorno 21 giugno 2018, per via telematica esclusivamente tramite il sistema informatico FEG a cui si accede, dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al Bando, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID - Sistema pubblico di identità digitale, CIE - Carta di identità elettronica, CNS - Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale, qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo quanto riportato nelle linee guida pubblicate nella medesima sezione del sito internet. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora della convalida finale effettuata tramite il sistema FEG. Non sono ammissibili domande presentate con altre modalità.

3. Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità diverse da quelle previste dal bando.

4. La medesima impresa può presentare una sola domanda di aiuto a valere sul bando. La PMI può in ogni caso ritirare la domanda già presentata mediante comunicazione formale alla SRA ed eventualmente presentarne successivamente un'altra entro il termine di scadenza di cui al comma 1.

5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema FEG sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

6. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate all'interno dell'articolo 14.

Capo 5. PROCEDIMENTO, ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DELL'AIUTO

Art. 14 – Procedimento e istruttoria della domanda

1. Gli aiuti sono concessi tramite procedimento a bando ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000.
2. L'attività istruttoria regionale è svolta dal Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione.
3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione ed alle condizioni di ammissibilità previsti dal bando.
4. Ove la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od all'integrazione.
5. Nei casi di cui al comma 4, si applica l'articolo 7, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione dei termini del procedimento.
6. Le domande che, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, risultino ammissibili all'aiuto sono sottoposte alla valutazione ai sensi dell'articolo 16.
7. Nel caso in cui la domanda risulti, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, inammissibile all'aiuto, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo, all'impresa richiedente sono comunicati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, con assegnazione di un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
8. La regolarità contributiva dell'impresa richiedente è verificata prima dell'adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto in conformità all'articolo 31 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia).
9. Nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, è verificata in sede di concessione dell'aiuto l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell'aiuto in conformità a tale normativa.
10. Nei casi di cui ai commi 8 e 9 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Art. 15 – Cause di non ammissione

1. Fatto salvo il rispetto, in particolare, dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, ai fini della completezza e correttezza della domanda di aiuto, costituiscono cause di non ammissione al beneficio:

a) la presentazione della domanda di aiuto nel mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui agli articoli 12 e 13;

b) la mancata sottoscrizione della domanda, secondo le modalità indicate dagli articoli 12 e 13;

c) l'assenza degli elementi essenziali previsti dall'articolo 12, comma 2; non è prevista l'integrazione dei documenti essenziali indicati all'articolo 12, comma 2, essendo consentita solo la regolarizzazione e l'integrazione delle informazioni fornite.

2. La presenza di una delle cause d'inammissibilità sopra elencate comporta la non ammissibilità all'aiuto della relativa domanda.

3. Non sono altresì ammesse le domande per le quali il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, nonché le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile ai sensi dell'articolo 13, comma 3.

4. Al fine della valutazione di ammissibilità della spesa in fase istruttoria sono valutate, in particolare, le condizioni di ammissibilità poste dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10 ed 11.

Art. 16 - Valutazione dei progetti e graduatoria

1. Le domande risultate ammissibili, sono valutate mediante applicazione ai progetti di investimento dei criteri valutativi di cui all'Allegato 3 del bando, con attribuzione dei relativi punteggi.
2. In sede di attribuzione del punteggio la SRA valuta esclusivamente i criteri che sono stati espressamente indicati in domanda dall'impresa richiedente al fine della richiesta del relativo punteggio.
3. Nel caso in cui l'istruttoria della domanda comporti particolare complessità tecnica in relazione alla ammissibilità del progetto di investimento od in relazione all'applicazione dei criteri valutativi, la SRA può acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005.
4. Nel caso di cui al comma 3 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione dei termini del procedimento.
5. In esito alla fase istruttoria di cui al comma 1, viene approvata la graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, l'elenco delle domande non ammesse all'aiuto e l'elenco delle domande finanziabili con le risorse immediatamente disponibili di cui all'articolo 3, comma 1, con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna. La graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, l'elenco delle domande finanziabili, nonché l'elenco delle domande non ammesse all'aiuto sono pubblicati sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione.
6. Non sono ammesse all'aiuto le domande cui è attribuito un punteggio inferiore a 15.
7. A parità di punteggio è data preferenza alle domande presentate da PMI in possesso del rating attribuito ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto legge 1/2012, come modificato dal decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012. In subordine, sarà data preferenza alle domande con il minore importo di aiuto ammissibile; in caso di ulteriore parità le domande sono classificate secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema di gestione informatico delle domande.

Art. 17 – Concessione dell'aiuto

1. In conformità alla graduatoria, il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna adotta entro centottanta giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle domande il provvedimento di concessione dell'aiuto alle imprese che risultano immediatamente finanziabili con le risorse disponibili di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna notifica via PEC al beneficiario il provvedimento di concessione dell'aiuto, acquisendo l'accettazione del contributo, con l'indicazione della data di previsto od effettivo avvio del progetto, ovvero la rinuncia entro 15 giorni dalla notifica della relativa comunicazione.

3. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda cui spetta l'aiuto, è disposta la concessione parziale nei limiti dei fondi disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.
4. Qualora non tutte le domande ammesse in graduatoria siano state finanziate per insufficiente disponibilità di risorse e si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse destinate specificamente allo scorrimento della graduatoria, si procede allo scorrimento della medesima e alla concessione di altri aiuti nei limiti di importo di tali ulteriori risorse.
5. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare:

a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all'articolo 23;

b) gli obblighi del beneficiario, incluso l'obbligo di presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'articolo 25, comma 3;

c) i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione del medesimo;

d) i casi di proroga ai sensi dell'articolo 20;

e) i casi e le modalità di presentazione delle varianti ai sensi dell'articolo 18;

f) le modalità di erogazione del contributo ai sensi degli articoli 21 e 22.

6. Sono pubblicati on line i dati di sintesi dei progetti finanziati, ai sensi delle seguenti norme:
a) regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 115, paragrafo 2 e allegato XII, che prevede la pubblicazione sul sito internet della Regione, in particolare della denominazione e della descrizione sintetica dei progetti;
b) decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza), articolo 26, che prevede la pubblicazione sul sito internet della Regione dei dati relativi alla concessione;
c) legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea), articolo 52, che prevede la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato dei dati relativi alla concessione.
7. Ai procedimenti contributivi cui al bando si applicano le norme di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza).
8. La regolarità contributiva è accertata prima dell'adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto.
9. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo a campione successivo alla concessione dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Capo 6. REALIZZAZIONE E VARIAZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

Art. 18 - Variazioni al progetto di investimento

1. L'impresa beneficiaria realizza il progetto conformemente a quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'aiuto, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi.
2. Eventuali variazioni del progetto ammesso all'aiuto possono essere proposte presentando apposita richiesta alla SRA sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria adeguatamente motivata e accompagnata da una relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del progetto.
3. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del progetto di investimento ammesso all'aiuto ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso. Non sono ammissibili richieste di variazione del progetto d'investimento presentate prima della concessione del contributo.
4. Le variazioni possono intervenire solo in ordine a voci di spesa già dichiarate in sede di formulazione della domanda.
5. La comunicazione dell'esito della valutazione delle variazioni proposte ha luogo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'aiuto concesso all'impresa beneficiaria.
6. In difetto di comunicazione di cui al comma 2, qualora in sede di rendicontazione sia accertata la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata ed il progetto d'investimento approvato, sentito il parere del Comitato tecnico se sul relativo progetto era già stato richiesto di pronunciarsi, il contributo concesso viene rideterminato o revocato.
7. La modifica dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale relativo ai criteri di valutazione di cui all'articolo 16 ed all'Allegato 3 al bando comporta, in sede di rendicontazione, la rideterminazione del punteggio e, qualora lo stesso risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria od inferiore al punteggio minimo di valutazione, la concessione del contributo viene revocata.

Art. 19 - Variazioni soggettive dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli aiuti assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

a) presenti specifica domanda di subentro;
b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'aiuto in capo al beneficiario originario;
c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;
d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
e) si impegni a rispettare gli obblighi ed i vincoli di cui all'articolo 25 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal provvedimento di concessione in capo all'impresa originariamente beneficiaria.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni di cui al comma 1, l'impresa subentrante presenta domanda di subentro entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alla variazione soggettiva, contenente:

a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima;
b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell'aiuto in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;

c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell'aiuto;
d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).
3. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione dell'aiuto, non comporta la revoca o la rideterminazione dell'aiuto concesso.
4. In assenza del rispetto delle condizioni previste al comma 1, gli aiuti assegnati non sono concessi e gli aiuti concessi o erogati sono revocati, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
5. Il provvedimento conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 2 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

Capo 7. PROROGA PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO D'INVESTIMENTO

Art. 20 – Proroga

1. Il soggetto beneficiario può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione del progetto d'investimento, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima dei dodici mesi decorrenti dalla data di accettazione del contributo di cui all'articolo 10, comma 1. La richiesta deve essere inoltrata via PEC.

2. Per motivate esigenze straordinarie legate al completamento del progetto, può essere autorizzata un'ulteriore proroga rispetto al termine del progetto già prorogato ai sensi del comma 1, su autorizzazione dell'Autorità di Gestione, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa del POR FESR 2014-2020.

3. Le proroghe del termine di conclusione del progetto sono autorizzate dalla SRA entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto oppure di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data di conclusione dell'iniziativa comunicata, previa valutazione sull'effettiva e compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.

Capo 8. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 21 - Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria.

1. Gli aiuti possono essere erogati in via anticipata, in unica soluzione nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del beneficiario della richiesta, redatta secondo il modello fac-simile predisposto dalla SRA e pubblicato sul sito internet della Regione. La richiesta, sottoscritta digitalmente, deve essere inoltrata via PEC.

2. L'erogazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari vigilati di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La fideiussione è redatta secondo il modello fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.

3. L'erogazione anticipata è altresì subordinata all'avvio del progetto d'investimento, da accertarsi mediante presentazione della documentazione di spesa o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. Non saranno in ogni caso accettate autodichiarazioni di pagamento prodotte dal beneficiario.

4. La richiesta di anticipazione, corredata della fideiussione, è presentata dal beneficiario entro il termine massimo di quattro mesi dalla data di accettazione del contributo di cui all'articolo 17, comma 2 e comunque prima della data di conclusione del progetto, pena il non accoglimento della richiesta medesima.

5. La liquidazione anticipata del contributo è sospesa nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

6. In sede di erogazione dell'anticipo, la SRA verifica la regolarità contributiva dell'impresa richiedente a norma dell'articolo 31 del decreto legge 69/2013 e nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, la SRA verifica altresì l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell'aiuto in conformità a tale normativa.

7. Nei casi di cui al comma 6 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Art. 22 - Erogazione del contributo a titolo di acconto.

1. In alternativa a quanto stabilito all'articolo 21, il contributo può essere erogato, previa richiesta da parte del beneficiario, a titolo di acconto nella misura minima del 50% della spesa ammissibile, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, documentate in conformità a quanto indicato all'articolo 23. La richiesta di erogazione del contributo a titolo di acconto, redatta secondo il modello fac-simile predisposto dalla SRA e sottoscritta digitalmente, deve essere inoltrata via PEC.

2. A seguito dell'avvenuta presentazione della rendicontazione relativa allo stato di avanzamento del progetto di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla presentazione della stessa, con il provvedimento di approvazione del rendiconto inerente all'acconto, verrà disposta la liquidazione del contributo a titolo di acconto e la successiva erogazione del relativo acconto. La rendicontazione della spesa sostenuta a titolo di saldo deve essere presentata secondo le modalità prescritte dall'articolo 23.

3. In sede di erogazione del contributo a titolo di acconto, la SRA verifica la regolarità contributiva dell'impresa richiedente a norma dell'articolo 31 del decreto legge 69/2013 e nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, la SRA verifica altresì l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell'aiuto in conformità a tale normativa.

4. Nei casi di cui al comma 3 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Art. 23 - Rendicontazione

1. La PMI beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera a). La rendicontazione è sottoscritta e trasmessa, dai medesimi soggetti e con le medesime modalità previsti per l'inoltro della domanda di aiuto, esclusivamente per via telematica tramite il FEG accessibile dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando, dove sono pubblicate le modalità di accreditamento e le linee guida alla compilazione. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto di convalida finale.
2. E' fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, se recapitata prima della scadenza del termine stesso, accordabile per un periodo massimo di novanta giorni decorrente dal termine originario di scadenza. Al fine del rispetto del termine per la presentazione della rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema FEG.

3. Costituiscono parte integrante della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, in particolare:

a) la relazione sulla realizzazione del progetto d'investimento contenente la descrizione degli investimenti effettuati, dei risultati conseguiti e dei tempi di attuazione;
b) l'elenco analitico dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto d'investimento ammesso all'aiuto, in coerenza con le voci di spesa definite in sede di concessione, riportante gli estremi delle fatture pagate e l'indicazione per ciascuna di esse di numero, data di emissione, descrizione della spesa, denominazione del fornitore, data di pagamento, importo al netto di IVA e importo dell'IVA e i dati relativi ad altri eventuali aiuti pubblici ottenuti a valere sui costi di cui alla fattura;
c) copia dei documenti originali di spesa, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; i giustificativi di spesa devono contenere esplicita descrizione della prestazione eseguita in riferimento al progetto oggetto di aiuto;
d) documentazione di cui al comma 6 comprovante l'avvenuto pagamento della spesa;
e) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera c);
f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del beneficiario che attesta che le spese rendicontate non riguardano le ipotesi cui all'articolo 7, comma 2.
4. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.

5. La SRA ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti presentati in sede di rendicontazione ai sensi del presente articolo.

6. Il beneficiario prova l'avvenuto pagamento della spesa attraverso la seguente documentazione:

a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale;
b) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato.
7. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione, né il pagamento in contanti.

8. In sede di rendicontazione, l'impresa beneficiaria attesta, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d) ed h), ovvero la sussistenza di eventuali situazioni difformi.

9. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.

10. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare od incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od all'integrazione.

11. Nel caso di cui al comma 10 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

12. In sede di rendicontazione, l'impresa beneficiaria dichiara, se il caso sussiste, quali documenti di spesa rendicontati sono stati utilizzati ai fini dell'ottenimento di altri incentivi pubblici, specificandone i riferimenti normativi ed amministrativi.

13. La firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta sui documenti per i quali è prevista la sottoscrizione digitale è considerata valida se ricorrono le condizioni descritte all'articolo 12, comma 1.

14. Nel caso in cui l'istruttoria della rendicontazione comporti particolare complessità tecnica in relazione alla verifica della corretta realizzazione del progetto di investimento, può essere acquisita la valutazione tecnica del

Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005 laddove questo abbia già reso proprio parere in sede d'istruttoria, in ordine all'ammissibilità e valutazione del progetto d'investimento.

15. Nel caso di cui al comma 14 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Art. 24 – Liquidazione ed erogazione dell'aiuto

1. L'aiuto è liquidato ed erogato a seguito della conclusione dell'istruttoria della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte della SRA.

2. L'erogazione degli aiuti è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

3. L'erogazione dell'aiuto avviene esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato all'impresa beneficiaria.

4. Prima dell'erogazione di cui al comma 1, la SRA verifica la regolarità contributiva del beneficiario in conformità all'articolo 31 del decreto legge 69/2013. Nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, la SRA in sede di liquidazione ed erogazione dell'aiuto di cui al comma 1 verifica altresì l'assenza delle condizioni ostative alla sua concessione in conformità a tale normativa.

Capo 9. OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO

Art. 25 - Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

a) realizzare il progetto approvato con l'atto di concessione secondo le modalità ed i termini ivi previsti, fatte salve le proroghe autorizzate, dell'aiuto concesso;
b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d) ed h) fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
c) mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni nei tre anni successivi al pagamento finale dell'aiuto, ossia:
i. mantenere l'iscrizione al Registro delle imprese;
ii. mantenere la sede legale o l'unità operativa attiva nel territorio regionale dell'area interna Canal del Ferro – Val Canale, come individuata nell'Allegato 1 del bando;
iii. non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale;
iv. mantenere sul territorio regionale dell'area interna Canal del Ferro – Val Canale, come individuata nell'Allegato 1 del bando, e non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni materiali ed immateriali oggetto di aiuto;
d) ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 3/2015, non realizzare per un periodo di cinque anni dalla concessione dell'aiuto, pena la revoca dello stesso, la delocalizzazione del sito incentivato dal territorio regionale dell'area interna Canal del Ferro – Val Canale, come individuata nell'Allegato 1 del bando, a quello di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento;

e) nel caso delle imprese di cui all'articolo 4, comma 6, attivare e registrare nel Registro delle imprese la sede legale o l'unità operativa sul territorio regionale dell'area interna del Canal del Ferro – Val Canale dove è realizzato il progetto di investimento prima dell'avvio del progetto medesimo;

f) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative ai procedimenti inerenti l'aiuto, salvo i casi in cui è richiesta la trasmissione tramite il sistema FEG;
g) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative al progetto d'investimento finanziato, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto, garantendo la tracciabilità delle spese

relative al progetto nel sistema contabile dell'impresa, contribuendo altresì ad implementare apposito fascicolo informatico di progetto;
h) conservare presso la propria sede, per 6 anni decorrenti dalla data dell'atto di approvazione della rendicontazione, gli originali della documentazione del progetto trasmessa in copia e dell'altra documentazione rilevante ai fini dei procedimenti relativi all'aiuto ed ai fini dei controlli relativi al POR FESR 2014-2020 ed alla Strategia per l'Area interna legata al Canal del Ferro – Val Canale;
i) accettare la pubblicazione sul sito della Regione dei dati di cui all'articolo 17, comma 6;
j) consentire ed agevolare ispezioni e controlli di cui all'articolo 27 e fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione prevista dal POR FESR e dalla Strategia per l'Area interna Canal del Ferro – Val Canale;
k) comunicare eventuali variazioni ai sensi degli articoli 18 e 19 od altro fatto che possa pregiudicare la gestione od il buon esito dell'operazione;
l) nel caso delle imprese che hanno ottenuto il punteggio di cui al criterio di valutazione 6 dell'Allegato 3, mantenere il livello occupazionale, espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito nel territorio dell'area interna Canal del Ferro – Val Canale del Friuli Venezia Giulia, raggiunto alla data di presentazione della rendicontazione almeno per i dodici mesi successivi a tale data. In tal caso, il beneficiario deve attestare all'atto della rendicontazione e a dodici mesi dalla data di presentazione della stessa, secondo quanto previsto nel provvedimento di concessione, il rispetto di detto vincolo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del d.P.R. 445/2000. La mancata presentazione della dichiarazione comporta l'effettuazione di controlli ed ispezioni da parte della SRA ed il mancato rispetto del requisito comporta la sanzione cui all'articolo 28, comma 7;
m) nel caso delle imprese che hanno ottenuto il punteggio cui ai criteri di valutazione 4.a e 4.b dell'Allegato 3, dimostrare in sede di rendicontazione l'effettivo raggiungimento dei pertinenti obiettivi.
2. In materia di informazione e comunicazione, i beneficiari hanno l'obbligo di:

a) informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR, durante l'attuazione del progetto ed entro 3 mesi dal suo avvio o, per progetti avviati precedentemente alla concessione dell'aiuto entro 3 mesi dalla comunicazione della concessione, e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, con le seguenti modalità:
i. fornire sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il supporto finanziario ricevuto dall'Unione europea, dalla Repubblica italiana e dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
ii. esporre, durante l'attuazione del progetto, in luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area di ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto, almeno un poster in formato minimo A3. Il poster dovrà riportare, in particolare, il nome "Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", la denominazione e l'obiettivo principale del progetto, l'emblema dell'Unione Europea e il riferimento all'Unione europea ed al FESR. La denominazione e l'obiettivo principale del progetto, l'emblema dell'Unione Europea ed il riferimento all'Unione europea e al FESR devono occupare almeno il 25% della superficie. I loghi degli altri finanziatori (Repubblica italiana e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) devono essere di pari dimensione rispetto a quello dell'Unione Europea; le caratteristiche tecniche del poster saranno pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando o nella sezione dedicata al POR;
b) qualora richiesto dalla Regione, trasmettere una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di promozione e divulgazione delle attività del POR e della Strategia per l'area interna riferita al Canal del Ferro – Val Canale; tale materiale ed informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web della Regione, sulle pagine web dedicate alla Strategia per le aree interne, sul rapporto annuale di esecuzione o utilizzato quale informazione descrittiva dell'avanzamento del POR e della Strategia per l'area interna Canal del Ferro – Val Canale, oltre che in altre iniziative di diffusione;
c) rendere evidente la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo del POR e dei loghi dei finanziatori (Unione europea, Repubblica italiana e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) su tutta l'eventuale

documentazione elaborata e distribuita (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: materiali, attestati di partecipazione, ecc.) in caso di realizzazione di iniziative inerenti al progetto finanziato che prevedono la partecipazione di pubblico nonché in relazione ad altre eventuali iniziative di informazione e comunicazione.

3. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere c) e d), il beneficiario presenta, in conformità all'articolo 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3, si procederà ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.

5. Prima di disporre l'ispezione o il controllo ai sensi del comma 4, la SRA ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.

6. Le assunzioni con cui è conseguito l'incremento occupazionale di cui al comma 1, lettera l), devono avvenire nel rispetto delle pari opportunità, della parità di genere e della non discriminazione.

7. I beneficiari sono tenuti, infine, a rispettare le indicazioni in materia di informazione e comunicazione (a titolo esemplificativo, concernenti l'uso del logo della Strategia Nazionale per le Aree interne, ecc…) che potranno essere impartite dal responsabile del procedimento al fine dell'attuazione della Strategia per l'area interna Canal del Ferro – Val Canale.

Art. 26 Indicatori di realizzazione e di risultato

1. Il conseguimento degli obiettivi del bando è misurato attraverso i seguenti indicatori di monitoraggio del POR FESR 2014-2020:

INDICATORI DI RISULTATO:

23c31 Tasso di innovazione del sistema produttivo, percentuale, valore di base 38,00, valore obiettivo al 2023 41,00

INDICATORI DI REALIZZAZIONE:

CO01 Numero di imprese che ricevono sostegno, valore obiettivo al 2023 - totali 430

CO02 Numero di imprese che ricevono sovvenzioni, valore obiettivo al 2023 - totali 430

CO06 Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni), valore obiettivo al 2023 - totali 43.000.000,00 €

CO08 Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno, valore obiettivo al 2023 – crescita dell'occupazione in equivalenti a tempo pieno: n. 400

CO28 Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato, valore obiettivo al 2023 - totali 50

CO29 Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda, valore obiettivo al 2023 - totali 125

INDICATORI DI REALIZZAZIONE LEGATI AL PROGETTO:
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: micro/nanoelettronica
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: nanotecnologia
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: fotonica
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: materiali avanzati

- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: biotecnologia industriale
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: tecnologie di produzione avanzate.

INDICATORI AMBIENTALI:
Previsti dalla procedura di attivazione
- Numero di imprese che introducono innovazioni per il miglioramento delle performance ambientali (conversione cicli produttivi tramite tecnologie green).
- Percentuale dei progetti a valenza ambientale sul totale dei progetti finanziati.
- Percentuale dei progetti a valenza ambientale (spesa) su importo complessivo progetti finanziati.
- Numero di imprese le cui iniziative hanno una ricaduta ambientale nei seguenti ambiti:
1) l'utilizzo di materiali ecocompatibili;
2) la riduzione e il riciclo dei rifiuti;
3) la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti;
4) il risparmio delle risorse energetiche e l'efficienza energetica;
5) il risparmio delle risorse idriche;
6) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

2. Il conseguimento degli obiettivi del bando sarà, altresì, misurato attraverso gli indicatori di monitoraggio propri della programmazione cui alla Strategia per l'area interna Canal del Ferro – Val Canale.

Capo 10. CONTROLLI E REVOCHE

Art. 27 - Controlli ed ispezioni

1. La Regione, lo Stato e l'Unione Europea possono disporre in qualsiasi momento, nel corso dell'intero procedimento per la concessione e l'erogazione del finanziamento nonché per tutta la durata dei vincoli di destinazione, ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali altri soggetti coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

2. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva dalle imprese beneficiarie sono oggetto di controllo a campione ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

3. La SRA effettua i controlli amministrativi ed i controlli in loco.

Art. 28 – Annullamento, revoca e rideterminazione dell'aiuto

1. Il provvedimento di concessione dell'aiuto è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito, anche indotti dalla condotta serbata dal beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'aiuto è revocato nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;
b) venir meno dei requisiti di ammissibilità al finanziamento di cui all'articolo 4, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d) ed h);
c) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;

d) nel caso in cui le imprese di cui all'articolo 4, comma 6, non abbiano proceduto prima dell'avvio del progetto all'attivazione ed alla registrazione nel Registro delle imprese della sede legale o dell'unità operativa sul territorio regionale dell'area interna del Canal del Ferro – Val Canale dove è realizzato il progetto di investimento;
e) nel caso di cui all'articolo 19, comma 4;
f) nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a), b), g) ed h), nonché nel caso in cui non siano rispettati i vincoli di cui all'articolo 25, comma 1, lettere c) e d);
g) nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi di cui all'articolo 25, comma 2, previa diffida ad adempiere entro un termine stabilito dal Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, non inferiore a 30 giorni dalla notificazione della diffida;

h) qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del progetto ammesso all'aiuto ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 18;

i) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda.
3. La SRA comunica tempestivamente all'impresa l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

4. Se in sede di rendicontazione risultano variazioni relative agli elementi valutati ai sensi dell'articolo 16 per l'attribuzione del punteggio, si procede alla rideterminazione del punteggio in conformità all'articolo 16 medesimo. Non si procede alla rideterminazione del punteggio nel caso in cui le variazioni di cui al primo periodo riguardino il criterio di cui al punto 6 dell'Allegato 3 del bando qualora il mancato conseguimento dell'incremento occupazionale garantito sia afferente a casi motivati e documentati non imputabili all'impresa, in particolare sulla base dell'inclusione nei piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, l'aiuto è revocato nel caso in cui le predette variazioni comportino un punteggio inferiore al punteggio minimo previsto dall'articolo 16, comma 6.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, l'aiuto è confermato o revocato, parzialmente o completamente, a seconda della nuova collocazione in graduatoria della domanda rispetto alle altre domande ammesse.

7. L'aiuto complessivo concesso e liquidato è rideterminato mediante applicazione di una sanzione pari al 5% dello stesso qualora non sia rispettato l'obbligo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera l), inerente il mantenimento, nei 12 mesi successivi alla data di rendicontazione del progetto, l'incremento occupazionale in base al quale è stato attribuito il punteggio premiale di cui al punto 6 dell'Allegato 3, nel caso in cui, a seguito della decurtazione di detto punteggio premiale, il punteggio complessivo rideterminato risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria o inferiore al punteggio minimo di valutazione. Il mancato rispetto dell'obbligo non è oggetto di sanzione qualora afferente a casi motivati e documentati non imputabili all'impresa, in particolare sulla base dell'inclusione nei Piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.

8. La revoca, parziale o completa, dell'aiuto comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

9. In ipotesi di violazione dei vincoli di cui all'articolo 25, comma 1, lettere c) e d), si applica quanto stabilito in materia di rideterminazione dell'aiuto ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6 della legge regionale 7/2000.

Art. 29 – Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

1. In conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati forniti alla Regione a seguito della partecipazione al presente bando avviene

esclusivamente per le finalità del medesimo e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

2. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si rende la seguente informativa:

a) finalità: i dati forniti sono trattati dalla Regione per l'espletamento degli adempimenti connessi alla gestione del procedimento finalizzato all'erogazione di incentivi, cui accede la fase di controllo delle autocertificazioni, nonché per supportare la precompilazione dei moduli on line e gestire le pratiche esistenti relative al beneficiario, e altresì per gli adempimenti conseguenti relativi all'attuazione del POR FESR 2014-2020 e della Strategia nazionale per le aree interne del paese, comprese le attività di valutazione e monitoraggio;

b) natura del conferimento: il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'aiuto;

c) modalità di trattamento: la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici e telematici;

d) diffusione dei dati: i dati potranno essere comunicati per le finalità previste a soggetti terzi: società di servizi in dipendenza di contratti di appalto con la Regione, incaricati di svolgere attività di valutazione e monitoraggio, controllo, analisi e verifica sui Programmi, contrattualmente individuate quali Responsabili esterni del trattamento, prevedendo il medesimo livello di protezione applicato dalla Regione; persone fisiche incaricate di svolgere attività di valutazione nei Comitati istituiti a questi fini, individuate contrattualmente o con altro atto quali Responsabili esterni del trattamento, prevedendo il medesimo livello di protezione applicato dalla Regione; enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nonché eventuali soggetti portatori di interesse di cui agli artt. 15 e 16 della L.R. 7/2000 e s.m.i.. A tutela dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa, i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi con le modalità previste dal D.lgs. n. 33/2013 ("Codice della trasparenza") secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione, e sul sito internet della Regione;

e) il Titolare, il Responsabile e gli Incaricati del trattamento dei dati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 674/2006 sono indicati nel seguente prospetto:

Titolare del trattamento dei dati	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Presidenza della Regione
Responsabile del trattamento dei dati	Servizio coordinamento politiche per la montagna, nella persona del direttore dott. Loris Toneguzzi, presso la sede di Udine, via Sabbadini 31
Responsabile della sicurezza dei trattamenti svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei relativi dati personali	Insiel S.p.a., restando affidata al Servizio sistemi informativi ed e-government, la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti
Incaricati del trattamento dei dati	I dipendenti regionali responsabili del procedimento e dell'istruttoria sulla singola pratica

Responsabile esterno del trattamento dei dati	Società di servizi in dipendenza di contratti di appalto con la Regione, incaricati di svolgere attività di valutazione e monitoraggio sul Programma nonché persone fisiche incaricate di svolgere attività di valutazione nei Comitati istituiti a questi fini.

3. Ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica montagna@certregione.fvg.it al fine di:

a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

b) ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

c) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

4. Ai sensi dell'articolo 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Art. 30 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione.

2. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi dell'art. 61 della L.R. 7/2000, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.

3. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: montagna@regione.fvg.it.

4. Il responsabile del procedimento è tenuto a rispettare quanto previsto dalle disposizioni della legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione.

Art. 31 – Disposizioni finali, reclami e ricorsi

1. Ai fini del bando, tutte le comunicazioni nei confronti delle PMI parti del procedimento contributivo saranno effettuate telematicamente.

2. Tutte le comunicazioni ufficiali alla SRA da parte di beneficiari che hanno presentato domanda devono essere effettuate tramite PEC.

3. Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di aiuto. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul B.U.R. le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

4. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate nel Capo 11 "Riferimenti normativi", nonché alla legge regionale 7/2000.

5. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

6. Nella comunicazione dei provvedimenti amministrativi previsti dal bando il destinatario trova indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere ai sensi della normativa vigente in materia.

7. Ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013 sono garantite modalità di trattazione dei reclami concernenti i fondi ammessi a finanziamento attraverso l'apposita casella di posta elettronica "richieste reclami segnalazioni proposte" presente nella pagina iniziale del sito web istituzionale della Regione attraverso la quale è possibile segnalare eventuali casi di cattiva amministrazione, ovvero casi in cui organi e uffici dell'Amministrazione regionale o loro delegati o beneficiari del programma abbiano infranto la legge, non abbiano rispettato i principi della corretta amministrazione o abbiano violato i diritti umani nell'ambito del POR. I reclami sono raccolti dalla Presidenza.

Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 32 – Riferimenti normativi

1. Gli incentivi di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto da:

a) Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
b) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

c) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
d) Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
e) Legge Regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
f) Legge Regionale 5 giugno 2015 n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale);
g) Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015 n. 136 e ss.mm.ii. recante Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
h) Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2016, n. 590;
i) Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2015, n. 1575;
j) Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2015, n. 1953;
k) Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2015, n. 597;
l) Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2017, n. 574;
m) Deliberazione della Giunta Regionale 29 settembre 2017, n. 1830;
n) Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2018, n. 255.

All.to 1 - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.
DELIMITAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA INTERNA
"CANAL DEL FERRO – VAL CANALE".

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.a.4 – Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell'area interna del Canal del Ferro – Val Canale

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.
DELIMITAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA INTERNA "CANAL DEL FERRO – VAL CANALE" COME INDIVIDUATA CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 597 DEL 2 APRILE 2015 E SS.MM.II..

L'area interna regionale denominata "Canal del Ferro – Val Canale", ai fini dell'attuazione dell' "ITI aree interne" nell'ambito dei programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020, nonché nell'ambito della misura "Sviluppo LEADER" del PSR 2014-2020, come individuata con delibera della Giunta Regionale 597 del 2 aprile 2015 e ss.mm.ii., è costituita dai Comuni di: Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio.

All.to 2 - MODALITÀ PER DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E OPERATIVA DELL'IMPRESA IN RELAZIONE AL PROGETTO PROPOSTO.

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.a.4 – Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell'area interna del Canal del Ferro – Val Canale

MODALITÀ PER DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E OPERATIVA DELL'IMPRESA IN RELAZIONE AL PROGETTO PROPOSTO.

La verifica del possesso del requisito di capacità amministrativa, finanziaria ed operativa dell'impresa con riferimento al progetto di investimento proposto, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g) del Bando, si basa sui seguenti due indici finanziari.

Requisito A) Sostenibilità del progetto: ST/F ≤0,45

La spesa totale preventivata per il progetto non è superiore al 45 % del fatturato

Requisito B) Congruenza fra patrimonio netto e costo del progetto: PN/ST ≥ 0,1

Il patrimonio netto è pari ad almeno il 10 % della spesa totale preventivata per il progetto.

Il requisito di capacità amministrativa, finanziaria e operativa è soddisfatto qualora almeno uno dei sopra evidenziati requisiti A e B sia soddisfatto (se non è soddisfatto il requisito A, deve essere soddisfatto il requisito B, o viceversa)

Dove

ST = spesa totale preventivata per il progetto di investimento

F = fatturato annuo dal bilancio relativo all'esercizio precedente

PN = patrimonio netto come definito all'art. 2424 del Codice civile, quale risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato, dal bilancio relativo all'esercizio immediatamente precedente.

Per consentire l'accertamento di quanto sopra l'impresa dovrà fornire il pertinente bilancio regolarmente approvato o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dichiarazione di un commercialista che attesti i valori richiesti.

Per le imprese costituitesi nell'anno di presentazione della domanda, l'accertamento della capacità amministrativa, finanziaria ed operativa, sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di PN (Patrimonio Netto) sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale versato così come risultante

dal certificato di iscrizione alla CCIAA o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, sulla base di dichiarazione di un commercialista che attesti il valore del relativo patrimonio netto.

Nel caso in cui l'impresa richiedente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, la stessa può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell'ultimo esercizio il cui bilancio consolidato risulti approvato alla data di presentazione della domanda.

All.to 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE.

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.a.4 – Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell'area interna del Canal del Ferro – Val Canale

Sezione 1

CRITERI DI VALUTAZIONE
(PUNTEGGIO MINIMO 15 PUNTI)

Criterio	**Descrizione applicazione criterio**	**Punti**
1. Progetto presentato da PMI che rientrano nei seguenti settori: a) imprese del settore agroalimentare, escluse le imprese agricole; b) imprese che trasformano il legno o utilizzano prodotti in legno, con esclusione dell'utilizzazione boschiva, prima trasformazione e produzione di materiale legnoso combustibile, per quanto attiene alla filiera foresta-legno.	Il progetto di investimento è presentato da una PMI che rientra nei seguenti settori: a) imprese del settore agroalimentare, escluse le imprese agricole; b) imprese che trasformano il legno o utilizzano prodotti in legno, con esclusione dell'utilizzazione boschiva, prima trasformazione e produzione di materiale legnoso combustibile, per quanto attiene alla filiera foresta-legno. Le predette aree sono meglio individuate nella sezione 2 del presente allegato 3 al Bando.	15
2. Coerenza dell'investimento con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) - Agroalimentare e Filiere produttive strategiche, limitatamente alla Filiera Sistema Casa	Il progetto di investimento si riferisce all'ambito di specializzazione Agroalimentare e/o Filiere produttive strategiche, limitatamente alla Filiera Sistema Casa, ed alle rispettive traiettorie tecnologiche della S3, come individuati nell'Allegato 4 al bando	15
3. Investimenti in tecnologie abilitanti	Il progetto di investimento concerne gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti e/o l'applicazione di tali tecnologie abilitanti (micro/nanoelettronica, nanotecnologia, fotonica, materiali avanzati, biotecnologia industriale e tecnologie di produzione avanzate[1])	10

[1] Le tecnologie di produzione avanzate (AMS – Advanced Manufacturing Systems) comprendono sistemi di produzione e i relativi servizi, processi, impianti e attrezzature, ivi compreso l'automazione, robotica, sistemi di misura, l'elaborazione delle informazioni cognitive, elaborazione dei segnali e controllo della produzione attraverso sistemi di informazione e di comunicazione ad alta velocità (HLG, 2009).
Le tecnologie di produzione avanzate sono strettamente correlate con il settore dei beni strumentali per l'industria manifatturiera. Esempi: 1) metodologie e standard per la progettazione di macchine e sistemi produttivi complessi tramite strumenti IT e paradigmi progettuali innovativi; 2) strumenti CAD-CAM basati sulla conoscenza per la progettazione e

4.a Capacità dell'investimento di determinare una riduzione dell'impatto ambientale	Il progetto di investimento è volto all'utilizzo di materiali ecocompatibili[2], alla riduzione ed al riciclo dei rifiuti[3], alla riduzione ed all'abbattimento degli inquinanti[4]	8
4.b Capacità dell'investimento di determinare un miglior utilizzo delle risorse energetiche	Il progetto di investimento è volto al risparmio delle risorse energetiche ed all'efficienza energetica[5]	7
	Il progetto di investimento è volto al risparmio delle risorse idriche[6]	7
	Il progetto di investimento è volto all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili[7]	6
5. Minori dimensioni aziendali	Il progetto di investimento è presentato da	
	a) microimpresa	10
	b) piccola impresa	6
6. Incremento occupazionale dell'impresa al termine del	Nel caso in cui l'impresa abbia personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è	

produzione di prodotti di alta qualità ed alta variabilità; 3) metodi e standard per l'automazione ed integrazione di sistemi produttivi complessi in grado di gestire produzioni on demand e just in time; 4) metodi e tecnologie ICT basate su internet per l'integrazione in tempo reale degli attori della filiera dal retail, ai produttori, ai fornitori; 5) tecnologie per il controllo, il monitoraggio, la supervisione, la diagnosi e la manutenzione per aumentare il ciclo di vita e l'efficienza dei sistemi di produzione; 6) tecniche e soluzioni software per la pianificazione in tempo reale della produzione e della logistica intra ed inter fabbrica al fine di gestire dinamiche di mercato altamente rapide e variabili; 7) sensori e componenti meccatronici ad alte prestazioni per migliorare efficienza e qualità della produzione e dei prodotti finali; 8) nuove configurazioni di macchine e sistemi ecosostenibili per ottimizzare efficienza energetica ed impatto ambientale dei sistemi di produzione; 9) nuove tecnologie di processo ecosostenibili per i prodotti nuovi e correnti per ridurre consumi ed emissioni dei processi industriali; 10) nuovi materiali strutturali per componenti, macchine e sistemi che migliorino prestazioni, consumi e impatto ambientale ("Le Key enabling technologies nelle tecnologie prioritarie per l'industria nazionale", AIRI, I edizione aprile 2013).

[2] Il progetto di investimento deve prevedere l'utilizzo di materiali ecocompatibili. In tal senso, l'impresa deve dimostrare che il macchinari/apparecchiature oggetto della spesa ammissibile prevede l'utilizzo di detti materiali Quale comprova della sussistenza di detto requisito è richiesto il rilascio da parte del fornitore della scheda tecnica del macchinario, con evidenza della suddetta specifica. Per materiale ecocompatibile si intende il materiale dotato di una certificazione ambientale ovvero proveniente da un ciclo di produzione e/o lavorazione certificato da una qualificazione ambientale (a titolo esemplificativo, un materiale dotato di certificazione ECOLABEL, ISO, EMAS, ACQUA, PEFC).

[3] Il progetto di investimento deve prevedere una riduzione del quantitativo di scarti prodotti, ovvero il riciclo degli scarti di lavorazione. Quale comprova della sussistenza di detto requisito è richiesto il rilascio da parte del fornitore della scheda tecnica del macchinario/attrezzatura, con evidenza della suddetta richiesta.

[4] Il progetto di investimento consente la riduzione degli inquinanti derivanti dal ciclo produttivo ovvero il loro abbattimento mediante l'installazione di sistemi dedicati. Quale comprova della sussistenza di detto requisito è richiesto il rilascio da parte del fornitore della scheda tecnica del macchinario e della scheda tecnica del produttore del sistema di abbattimento, con evidenza della specifica richiesta e, laddove presente, in relazione alla tipologia di sistema di riduzione o abbattimento degli inquinanti altresì della certificazione legata al sistema da installare.

[5] Il progetto di investimento prevede l'introduzione di un macchinario e/o sistema e/o apparecchiatura che è in grado di comportare un risparmio delle risorse energetiche e l'efficienza energetica Quale comprova della sussistenza di detto requisito è richiesto il rilascio da parte del fornitore della dichiarazione circa l'esistenza di un risparmio energetico.

[6] Il progetto di investimento prevede la riduzione della quantità di risorsa idrica impiegata nel ciclo produttivo dell'impresa ovvero prevede il riutilizzo della risorsa idrica già impiegata in una fase del ciclo produttivo aziendale, mediante suo impiego attraverso le apparecchiature e/o sistemi e/o macchinari che figurano quali spese ammissibili del progetto di investimento. Quale comprova della sussistenza di detto requisito è richiesto il rilascio da parte del fornitore della scheda tecnica del macchinario e della scheda tecnica del produttore del sistema di riutilizzo e/o risparmio della risorsa idrica.

[7] Il progetto di investimento in sistemi/macchinari/apparecchiature è tale da mantenere il rapporto tra quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili destinato all'autoconsumo dell'impresa e consumo di energia aziendale (post-investimento) uguale o superiore a 0,2.
Quale comprova della sussistenza di detto requisito è richiesto il rilascio da parte del fornitore della scheda tecnica del macchinario, attestante il quantitativo di energia consumata mediamente dal macchinario e la dichiarazione della potenza nominale dell'impianto di produzione di energia elettrica e/o termica attestata dal gestore dell'impianto e/o produzione della scheda progettuale dell'impianto allegata all'autorizzazione o nullaosta comunque denominato necessario per l'installazione e/o provvedimento autorizzatorio all'installazione e utilizzo dell'impianto rilasciato dall'ente competente.

progetto[8]	stabilito nel territorio dell'area interna Canal del Ferro-Val Canale del Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato 1, alla data della presentazione della domanda, la medesima impresa, eventualmente beneficiaria, si impegna a garantire un incremento del livello occupazionale pari ai valori relativi indicati nella colonna a fianco. Detto incremento occupazionale deve essere attinente e determinato dal completamento del progetto ed è espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito nel territorio dell'area interna Canal del Ferro-Val Canale del Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato 1, dalla data della domanda alla data di rendicontazione. L'incremento occupazionale calcolato dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi di vincolo, con la stessa unità di misura. Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda l'impresa richiedente non abbia personale registrato nel Libro unico del lavoro, il cui luogo di prestazione è stabilito nel territorio dell'area interna Canal del Ferro-Val Canale del Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato 1, l'impresa beneficiaria si impegna a garantire un livello occupazionale espresso nei valori assoluti riportati a fianco, alla data di rendicontazione. L'incremento occupazionale calcolato dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi di vincolo, con la stessa unità di misura.	1 punto Incremento occupazionale: pari ad 1 unità 2 punti Incremento occupazionale: pari a 2 unità 3 punti Incremento occupazionale: pari o superiore a 3 unità
7. Imprenditoria femminile	Progetto presentato da impresa femminile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i) del Bando, come da definizione di cui al DPReg 312/2011, articolo 3	4
8. Imprenditoria giovanile	Progetto presentato da impresa giovanile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j) del Bando, come da definizione di cui al DPReg 55/2015, articolo 3	8
9. Partecipazione dell'impresa a reti d'impresa, regolarmente iscritte presso la CCIAA	Il progetto di investimento è realizzato da imprese che aderiscono ad uno o più contratti di rete - secondo la disciplina dell'art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4- quinquies, della Legge 9 aprile 2009, n. 33 (di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5) -regolarmente iscritti al Registro delle imprese.	15
10. Nuova impresa	Il progetto di investimento è presentato da un'impresa	

[8] Per occupati si intendono i dipendenti, collaboratori familiari e soci lavoratori iscritti alla posizione INAIL dell'impresa. L'incremento viene calcolato in base alla differenza tra unità lavorative (equivalenza a tempo pieno – es. 1 occupato a tempo pieno = 1; 1 occupato part-time al 50% = 0,5) risultanti alla data di rendicontazione ed alla data della domanda. E' comunque necessario per l'attribuzione del punteggio che le imprese assumano almeno un dipendente. L'incremento occupazionale calcolato dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi di vincolo, con la stessa unità di misura.

	iscritta alla CCIAA da meno di 12 mesi rispetto alla data di pubblicazione del Bando	6
11. Realizzazione prodotti protetti da privativa industriale[9]	Mediante il progetto d'investimento l'impresa mira a realizzare prodotti brevettati o dotati di altra privativa industriale	3
12. PMI iscritte come start-up innovative nella Sezione speciale del Registro delle imprese, che hanno eventualmente natura di spin off aziendale.	Il progetto di investimento è presentato da un'impresa iscritta come start-up innovative nella Sezione speciale del Registro delle imprese, che hanno eventualmente natura di spin off aziendale.	7
13. Possesso della certificazione forestale della catena di custodia per i prodotti legnosi (PEFC, FSC od altri disciplinari riconosciuti in base alla normativa vigente).	Il progetto di investimento è presentato da un'impresa in possesso della certificazione forestale della catena di custodia per i prodotti legnosi (PEFC, FSC od altri disciplinari riconosciuti in base alla normativa vigente)	8
14.a Possesso delle certificazioni relative ai regimi di qualità a norma della normativa europea di riferimento	Il progetto d'investimento è presentato da un'impresa in possesso di almeno una delle certificazioni relative ai regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti: a) regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché regolamento (UE) 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»; b) regolamento (UE) 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) 2092/91.	5
14.b Avvalimento del marchio collettivo AQUA	Il progetto d'investimento è presentato da un'impresa che si avvale del marchio collettivo "Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA) – Marchio di qualità concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia" ai sensi della legge regionale 13 agosto 2002, n. 21	5

Sezione 2 - all.to 3

Con specifico riferimento al criterio di valutazione numero 1 di cui alla Sezione 1 del presente Allegato 3 al Bando (*Progetto presentato da PMI che rientrano nei seguenti settori: a) imprese del settore agroalimentare, escluse le imprese agricole; b) imprese che trasformano il legno o utilizzano prodotti in legno, con esclusione dell'utilizzazione boschiva, prima trasformazione e produzione di materiale legnoso combustibile, per quanto attiene alla filiera foresta-legno*) si individuano di seguito le Aree riferite rispettivamente ad:
a) attività del settore agroalimentare, con esclusione delle imprese agricole;
b) attività di trasformazione del legno od utilizzazione dei prodotti in legno, con esclusione dell'utilizzazione boschiva, prima trasformazione e produzione di materiale legnoso combustibile, per quanto attiene alla filiera foresta – legno.

[9] L'impresa istante deve dimostrare che il progetto è teso alla produzione di un prodotto/ di più prodotti già brevettati o dotati di altra privativa industriale.

Non sono in ogni caso ammesse le imprese agricole che svolgano attività che riguardano la produzione di prodotti trasformati che, in uscita, restano ricompresi tra quelli di cui all'Allegato 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nonché di quello relativo alla produzione primaria di prodotti di cui al medesimo allegato.

a) SETTORE AGROALIMENTARE, CON ESCLUSIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE

Rientrano nel settore le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Rientrano parimenti nel settore le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi.

ATECO	Descrizione
10	**INDUSTRIE ALIMENTARI**
10.11.00	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.12.00	Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.13.00	Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.20.00	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
10.31.00	Lavorazione e conservazione delle patate
10.32.00	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39.00	Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.41.10	Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.20	Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10.41.30	Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.42.00	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.51.10	Trattamento igienico del latte
10.51.20	Produzione dei derivati del latte
10.52.00	Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.61.10	Molitura del frumento
10.61.20	Molitura di altri cereali
10.61.30	Lavorazione del riso
10.61.40	Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.62.00	Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20	Produzione di pasticceria fresca
10.72.00	Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.81.00	Produzione di zucchero
10.82.00	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83.01	Lavorazione del caffè
10.83.02	Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
10.84.00	Produzione di condimenti e spezie
10.85.01	Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
10.85.02	Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
10.85.03	Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
10.85.04	Produzione di pizza confezionata
10.85.05	Produzione di piatti pronti a base di pasta
10.85.09	Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
10.86.00	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.89.01	Produzione di estratti e succhi di carne
10.89.09	Produzione di altri prodotti alimentari nca
10.91.00	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.92.00	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
11	**INDUSTRIA DELLE BEVANDE**

11.01.00	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.03.00	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04.00	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05.00	Produzione di birra
11.06.00	Produzione di malto
11.07.00	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
72	**RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO**
72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
82	**ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE**
82.92.10	Imballaggio e confezionamento di generi alimentari

b) SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE DEL LEGNO OD UTILIZZAZIONE DEI PRODOTTI IN LEGNO, CON ESCLUSIONE DELL'UTILIZZAZIONE BOSCHIVA, PRIMA TRASFORMAZIONE E PRODUZIONE DI MATERIALE LEGNOSO COMBUSTIBILE, PER QUANTO ATTIENE ALLA FILIERA FORESTA – LEGNO

Rientrano nel settore le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Rientrano parimenti nel settore le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi.

ATECO	Descrizione
16	**INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO**
16.10.00	Taglio e piallatura del legno
16.21.00	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22.00	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23.10	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.20	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.24.00	Fabbricazione di imballaggi in legno
16.29.11	Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12	Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
16.29.19	Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.29.30	Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.40	Laboratori di corniciai
17	**FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA**
17.11.00	Fabbricazione di pasta-carta
17.12.00	Fabbricazione di carta e cartone
17.21.00	Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)
17.22.00	Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
17.23.01	Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è la principale caratteristica
17.23.09	Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
17.24.00	Fabbricazione di carta da parati
17.29.00	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
26	**FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI**

26.52.00	Fabbricazione di orologi
31	**FABBRICAZIONE DI MOBILI**
31.01.10	Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.21	Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
31.03.00	Fabbricazione di materassi
31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.20	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.30	Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.40	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.50	Finitura di mobili
31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
32	**ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE**
32.20.00	Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
32.40.10	Fabbricazione di giochi (inclusi giochi elettronici)
32.40.20	Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
32.50.50	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
32.91.00	Fabbricazione di scope e spazzole
32.99.40	Fabbricazione di casse funebri
41	**COSTRUZIONE DI EDIFICI**
41.20.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
43	**LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI**
43.91.00	Realizzazione di coperture

All.to 4 - AREE DI SPECIALIZZAZIONE E RISPETTIVE TRAIETTORIE DI SVILUPPO "AGROALIMENTARE" E "FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE" PER LA PARTE "FILIERA SISTEMA CASA" DELLA STRATEGIA REGIONALE DI RICERCA E INNOVAZIONE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (S3)

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.a.4 – Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell'area interna del Canal del Ferro – Val Canale

AREE DI SPECIALIZZAZIONE E RISPETTIVE TRAIETTORIE DI SVILUPPO "AGROALIMENTARE" E "FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE" PER LA PARTE "FILIERA SISTEMA CASA" - DELLA STRATEGIA REGIONALE DI RICERCA E INNOVAZIONE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (S3)

Con specifico riferimento al criterio di valutazione n. 2 dell'Allegato 3 al Bando (*Coerenza dell'investimento con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) - Agroalimentare e Filiere produttive strategiche, limitatamente alla Filiera Sistema Casa*), si individuano di seguito le Aree di Specializzazione e le traiettorie di sviluppo "AGROALIMENTARE" e "FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE", limitatamente alla "Filiera Sistema Casa", della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia (S3)

Sezione 1

Area	Traiettorie di sviluppo
AGRO ALIMENTARE	1. **Integrazione di interventi di innovazione sulle catene agroalimentari per la creazione di valore per il consumatore** Sviluppo di un approccio agroalimentare integrato per l'aumento di valore delle risorse territoriali, garantendo la sicurezza delle produzioni e utilizzando i seguenti elementi: a) un'agricoltura di precisione e un allevamento sostenibili, realizzati considerando anche i cambiamenti climatici; b) l'innovazione industriale attraverso: 1) l'efficienza dei processi*; 2) il packaging e la conservazione*, 3) la tracciabilità e identificabilità* ; 4) la sostenibilità ambientale dei materiali prodotti e utilizzati*; 5) la funzionalizzazione delle componenti o dei prodotti*; 6) l'applicazione di tecniche biomolecolari avanzate*; 7) la creazione di "nuovi alimenti" o di alimenti più sicuri anche in funzione dei mercati di destinazione* *Nota: le tecnologie, le metodologie e gli ambiti attuali di riferimento correlati a ciascun punto sono rispettivamente: 1. recupero energetico, miglioramento scambio termico, "Lean Manufacturing", sensoristica, flessibilità; 2. riduzione degli imballi secondari , utilizzo di biopolimeri , utilizzo di materiali attivi, trattamenti ad alte pressioni, riscaldamento ohmico , microonde, campi elettrici pulsati, atmosfere modificate, bioconservazione; 3. "smart tags RFID", codici" iQR", Apps per codici a barre, "Data Analytics"; 4. allungamento della shelf life, riduzione dello spessore materiali confezionamento, riduzione del peso

	dei contenitori e loro riciclabilità, riutilizzo acque di processo; 5. alimenti per il mantenimento del benessere; per la prevenzione di patologie; per consumatori con patologie dieta correlate, alimenti che rispondano a specifiche esigenze nutrizionali in funzione dell'età dell'individuo (infanzia; menopausa; ageing) e dell'attività e scelte (sportivi, vegetariani, vegani), e più in generale alimento che svolge una specifica funzione; 6. nuove tecnologie di miglioramento genetico, finger printing, bioconversioni enzimatiche o microbiche; 7. "Novel Food", USA (9 CFR 94.12 a), alimenti per defedati. **2. Integrazione dei concetti di circolarità e sostenibilità nell'economia agricola e alimentare del territorio regionale** Valorizzazione delle potenzialità del territorio, nel pieno rispetto delle comunità locali, degli ecosistemi rurali e costieri per la produzione di energia e di nuovi prodotti bio-based, dell'economia circolare, attraverso l'impiego di tecnologie innovative, bio-raffinerie e chimica verde a partire da: a) la produzione di risorse rinnovabili provenienti dall'agricoltura, silvicoltura e acquacoltura; b) il recupero delle esternalità (scarti) e delle materie seconde delle produzioni e trasformazioni. **3. Sviluppo di valore attraverso la costante integrazione dell'informazione lungo tutta la catena agricola ed alimentare** Introduzione di sistemi innovativi di raccolta, condivisione e distribuzione dei prodotti e delle informazioni ad essi correlate (logistica diretta ed inversa dei prodotti e del dato) al fine di: a) agevolare lo sviluppo e la distribuzione del valore lungo le catene produttive, anche attraverso l'organizzazione di piattaforme fruibili per l'accesso ai dati dei Cluster (Big Data); b) migliorare l'informazione al consumatore per gli aspetti relativi a: tracciabilità, origine, valori nutrizionali e anche per l'aspetto della sostenibilità ambientale; c) facilitare e alleggerire le operazioni di controllo, certificazione e accreditamento delle produzioni e trasformazioni locali anche al fine della loro internazionalizzazione.
FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE	**FILIERA SISTEMA CASA** **1. Tecnologie dei materiali e design innovativo** Nel Sistema Casa i materiali e il design del prodotto acquisiscono un ruolo fondamentale per l'innovazione della filiera strategica. In quest'area confluiscono tutte le attività di ricerca, sviluppo e innovazione di nuovi materiali ed il design di nuovi prodotti, nonché le tecnologie e metodologie adottate per migliorare l'applicazione o l'utilizzo dei materiali impiegati nel ciclo produttivo. Rientrano altresì all'interno della traiettoria di sviluppo le tecnologie o metodologie finalizzate a: - migliorare le performance dei materiali in quanto a caratteristiche meccaniche, chimico-fisiche, ambientali e di durabilità; - sviluppare sistemi di tracciabilità avanzata dei materiali anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale ed analisi dei dati; - sviluppare il design di prodotti innovativi per funzionalità, ergonomia, durabilità o materiali impiegati, ovvero in grado di favorire la sostenibilità ambientale del prodotto (ad es. per la riduzione di CO_2). **2. Tecnologie per l'efficientamento degli edifici e processi produttivi** In questo ambito si collocano tutti i progetti in grado di migliorare l'efficienza degli edifici e dei processi costruttivi o produttivi. Per gli interventi di miglioramento dell'edificio e del suo processo costruttivo, ci si riferisce in particolare a metodologie e tecnologie per l'efficientamento in campo ambientale, sismico, energetico, funzionale ed ergonomico. Per il miglioramento dei processi produttivi, ci si riferisce in particolare a: - attuazione dei principi di economia circolare o di riduzione dei consumi; -sistemi, piattaforme e applicazioni per l'innovazione dell'organizzazione del processo produttivo, commerciale e di business model; - modellizzazioni e simulazioni per la progettazione e la gestione integrata di prodotti, processi e sistemi (quali ad esempio sistemi CAD CAM o BIM, scanner 3D, soluzioni di realtà virtuale o aumentata). **3. Digitalizzazione del "Sistema casa"** In questo ambito si collocano tutti i sistemi in grado di permettere una digitalizzazione delle funzioni aziendali ed una integrazione tecnologica nei prodotti del Sistema Casa.

	Rientrano nell'ambito dei processi di digitalizzazione delle funzioni aziendali: - soluzioni ICT per l'implementazione di piattaforme distributive e collaborative orientate ai servizi verso il cliente; - nuove infrastrutture ICT per il supporto dei processi avanzati di manifattura, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie abilitanti come individuate dal Piano Nazionale "Industria 4.0"; - sistemi di tracciabilità avanzata di origine del prodotto e della catena distributiva, anche attraverso implementazione di processi di analisi dei dati (gestione dei big data). Nell'ambito dell'integrazione tecnologica nei prodotti del Sistema casa rientrano: - ricerca e sviluppo di prodotti con un'integrazione tecnologica in grado di migliorarne o ampliarne le funzionalità (ad esempio "design for all"); - implementazione di sistemi di sensoristica avanzata sui prodotti ed edifici per un continuo miglioramento delle performance, assistenza e controllo; - assistive and adaptive tecnology: integrazione di tecnologie, metodiche e strumenti che consentano di realizzare prodotti ed ecosistemi abitativi funzionali, connessi e ad elevata usabilità (ad esempio internet of things e sistemi di Ambient Assisted Living).

Sezione 2
CODICI ISTAT INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELLA S3

Con riferimento alle aree di specializzazione come sopra indicate, il punteggio di cui al criterio di valutazione n. 2 dell'allegato 3 al bando può essere riconosciuto in favore delle imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Ai fini dell'attribuzione del punteggio cui al criterio di valutazione n. 2 dell'Allegato 3 al Bando sopra enunciato, sono considerate parimenti le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi sotto riportati.

AREA AGROALIMENTARE	
ATECO Descrizione	
10 INDUSTRIE ALIMENTARI	
10.11.00	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.12.00	Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.13.00	Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.20.00	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
10.31.00	Lavorazione e conservazione delle patate
10.32.00	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39.00	Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.41.10	Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.20	Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10.41.30	Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.42.00	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.51.10	Trattamento igienico del latte
10.51.20	Produzione dei derivati del latte
10.52.00	Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.61.10	Molitura del frumento
10.61.20	Molitura di altri cereali
10.61.30	Lavorazione del riso
10.61.40	Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.62.00	Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20	Produzione di pasticceria fresca

10.72.00	Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.81.00	Produzione di zucchero
10.82.00	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83.01	Lavorazione del caffè
10.83.02	Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
10.84.00	Produzione di condimenti e spezie
10.85.01	Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
10.85.02	Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
10.85.03	Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
10.85.04	Produzione di pizza confezionata
10.85.05	Produzione di piatti pronti a base di pasta
10.85.09	Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
10.86.00	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.89.01	Produzione di estratti e succhi di carne
10.89.09	Produzione di altri prodotti alimentari nca
10.91.00	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.92.00	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
11	**INDUSTRIA DELLE BEVANDE**
11.01.00	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.03.00	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04.00	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05.00	Produzione di birra
11.06.00	Produzione di malto
11.07.00	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
16	**INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO**
16.10.00	Taglio e piallatura del legno
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
17	**FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA**
17.11.00	Fabbricazione di pasta-carta
17.12.00	Fabbricazione di carta e cartone
17.21.00	Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)
17.23.09	Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
17.29.00	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
18	**STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI**
18.12.00	Altra stampa
20	**FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI**
20.12.00	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.16.00	Fabbricazione di materie plastiche e forme primarie
20.30.00	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
20.52.00	Fabbricazione di colle
20.53.00	Fabbricazione di oli essenziali
20.59.20	Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali
20.59.30	Trattamento chimico degli acidi grassi
20.59.90	Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
20.60.00	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

22	**FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE**
22.21.00	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.22.00	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
22.29.09	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
23	**FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI**
23.11.00	Fabbricazione di vetro piano
23.12.00	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.13.00	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
23.19.20	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.41.00	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.49.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
25	**FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)**
25.29.00	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione
25.71.00	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
25.91.00	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
25.92.00	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
25.99.11	Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
25.99.19	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
26	**FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI**
26.51.29	Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)
26.60.01	Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
26.70.11	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
26.70.12	Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
27	**FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE**
27.51.00	Fabbricazione di elettrodomestici
28	**FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA**
28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.93.00	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
38	**ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI**
38.21.01	Produzione di compost
38.21.09	Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
38.32.30	Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
46	**COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)**
46.21.10	Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.31.10	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
46.31.20	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
46.32.10	Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
46.32.20	Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
46.33.10	Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova

46.33.20	Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
46.34.10	Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
46.34.20	Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
46.36.00	Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
46.37.01	Commercio all'ingrosso di caffè
46.37.02	Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie
46.38.10	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
46.38.20	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
46.38.30	Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
46.38.90	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
46.39.10	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
46.39.20	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
47	**COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)**
47.11.10	Ipermercati
47.11.20	Supermercati
47.11.30	Discount di alimentari
47.11.40	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.50	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.20	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.21.01	Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
47.21.02	Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
47.22.00	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
47.23.00	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
47.24.10	Commercio al dettaglio di pane
47.24.20	Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
47.25.00	Commercio al dettaglio di bevande
47.26.00	Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
47.29.10	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
47.29.20	Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
47.29.30	Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
47.29.90	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
47.91.10	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita(porta a porta)
47.99.20	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
52	**MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI**
52.10.10	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
52.10.20	Magazzini frigoriferi per conto terzi
52.29.22	Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
56	**ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE**
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting

56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
62	**PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE**
62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.00	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.00	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
62.09.01	Configurazione di personal computer
62.09.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
63	**ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI**
63.11.19	Altre elaborazioni elettroniche di dati
70	**ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE**
70.22.01	Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale
70.22.09	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
71	**ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE**
71.12.10	Attività degli studi di ingegneria
71.12.20	Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.20.10	Collaudi e analisi tecniche di prodotti
71.20.21	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
71.20.22	Attività per la tutela di beni di produzione controllata locale
72	**RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO**
72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
74	**ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE**
74.10.10	Attività di design di moda e design industriale
74.10.30	Attività dei disegnatori tecnici
74.90.21	Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
74.90.93	Altre attività di consulenza tecnica nca
82	**ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE**
82.92.10	Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
86	**ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE**
86.90.13	Laboratori di igiene e profilassi

AREA PRODUTTIVA STRATEGICA FILIERA SISTEMA CASA

ATECO	Descrizione
13	**INDUSTRIE TESSILI**
13.92.10	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20	Fabbricazione di articoli in materie tessili
13.93.00	Fabbricazione di tappeti e moquette
13.95.00	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
15	**FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI**
15.11.10	Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
16	**INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO**
16.10.00	Taglio e piallatura del legno
16.21.00	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22.00	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23.10	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)

16.23.20	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
17	**FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA**
17.24.00	Fabbricazione di carta da parati
20	**FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI**
20.30.00	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
22	**FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE**
22.19.09	Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
22.21.00	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.23.01	Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
22.23.02	Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia
22.23.09	Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
22.29.09	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
23	**FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI**
23.11.00	Fabbricazione di vetro piano
23.12.00	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.13.00	Fabbricazione di vetro cavo
23.14.00	Fabbricazione di fibre di vetro
23.19.90	Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
23.20.00	Fabbricazione di prodotti refrattari
23.31.00	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
23.32.00	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
23.41.00	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.42.00	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
23.51.00	Produzione di cemento
23.52.10	Produzione di calce
23.52.20	Produzione di gesso
23.61.00	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
23.62.00	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
23.63.00	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
23.64.00	Produzione di malta
23.65.00	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
23.69.00	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
23.70.10	Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
23.70.20	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
25	**FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)**
25.11.00	Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
25.12.10	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
25.12.20	Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
25.21.00	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.30.00	Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
25.61.00	Trattamento e rivestimento dei metalli
25.71.00	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
25.72.00	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
25.99.19	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
25.99.20	Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
25.99.30	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
26	**FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI**
26.30.21	Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
26.30.29	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
26.51.29	Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)
26.70.12	Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo

27	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
27.11.00	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
27.12.00	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.33.01	Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
27.33.09	Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
27.40.09	Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
27.51.00	Fabbricazione di elettrodomestici
27.52.00	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
27.90.03	Fabbricazione di capacitatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
27.90.09	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
28	**FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA**
28.14.00	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.21.21	Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
28.21.29	Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento
28.22.01	Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
31	**FABBRICAZIONE DI MOBILI**
31.01.10	Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.21	Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
31.03.00	Fabbricazione di materassi
31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.20	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.30	Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.40	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.50	Finitura di mobili
31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
32	**ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE**
32.91.00	Fabbricazione di scope e spazzole
41	**COSTRUZIONE DI EDIFICI**
41.20.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
43	**LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI**
43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.22.05	Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
43.29.01	Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02	Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09	Altri lavori di costruzione e installazione nca
43.91.00	Realizzazione di coperture
43.99.09	Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca
62	**PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE**
62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.00	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.00	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
62.09.01	Configurazione di personal computer
62.09.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
63	**ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI**
63.11.19	Altre elaborazioni elettroniche di dati
71	**ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE**

71.11.00	Attività degli studi di architettura
71.12.10	Attività degli studi di ingegneria
71.12.20	Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.12.30	Attività tecniche svolte da geometri
71.20.10	Collaudi e analisi tecniche di prodotti
71.20.21	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
72	**RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO**
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
74	**ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE**
74.10.10	Attività di design di moda e design industriale
74.10.30	Attività dei disegnatori tecnici
74.10.90	Altre attività di design
74.90.91	Attività tecniche svolte da periti industriali
74.90.93	Altre attività di consulenza tecnica nca

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_14_1_DGR_759_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 759

POR FESR 2014-2020 - Strategia nazionale per le aree interne del paese - Attività 2.3.b aree interne del POR FESR 2014-2020 - Approvazione del bando "Attività 2.3.b.4 aree interne Canal del Ferro - Val Canale - Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostegno all'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT nell'area interna del Canal del Ferro - Val Canale".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;

VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

VISTO l'Accordo di partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 sopra richiamato che, al paragrafo 3.1.6 della Sezione 1A, descrive altresì gli elementi costitutivi della strategia nazionale per le aree interne del Paese, l'articolazione generale dei progetti interessanti le singole aree interne (progetti d'area), le modalità e i criteri di selezione delle aree interne (aree progetto), le modalità del finanziamento dei progetti d'area con il concorso dei fondi comunitari (FEASR, FESR, FSE) e delle risorse statali specificatamente dedicate;

VISTA la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020, nonché la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 con cui è stato adottato il POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia ed i relativi allegati in via definitiva, a seguito della predetta decisione della Commissione Europea;

VISTA del pari la decisione della Commissione Europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017, di approvazione delle modifiche al Programma operativo in esito alla istruttoria delle competenti Strutture della CE, di cui la Giunta prendeva atto con propria deliberazione n. 1830 del 29 settembre 2017;

CONSIDERATO che, ai fini dell'attuazione della strategia nazionale per le aree interne, il programma operativo regionale FESR 2014-2020 prevede uno specifico "investimento integrato territoriale" ai sensi dell'art. 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013, denominato "ITI Aree interne", individua le aree interne regionali candidate all'attuazione della strategia nazionale per le aree interne tramite l'"ITI Aree interne" e assegna la dotazione finanziaria all'ITI con gli Assi II e III del POR FESR;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 2 aprile 2015, con la quale:

a) si prende atto delle conclusioni dell'attività istruttoria di selezione delle aree interne della Regione condotta dal Comitato tecnico aree interne, formalizzate con il "Rapporto di istruttoria per la selezione delle Aree Interne della Regione Friuli Venezia Giulia" del Comitato tecnico aree interne, trasmesso con nota del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del 27 marzo 2015, prot. ALCT-DPS 2488;

b) si approvano le aree interne regionali ai fini dell'attuazione dell' "ITI Aree interne" nell'ambito dei programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020, nonché nell'ambito della misura "Sviluppo LEADER" del PSR 2014-2020;

c) si individua nell'area interna regionale "Canal del Ferro - Val Canale" l'area di definizione e attuazione del progetto da avviare nella fase di attuazione della strategia nazionale, costituita dai Comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto - Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio;
TENUTO CONTO che le operazioni a valere sull'azione 2.3 del POR FESR 2014-2020 FVG per l'area interna Canal del Ferro - Val Canale sono state oggetto di discussione e consultazione con il partenariato in data 11 dicembre 2017 e 30 gennaio 2018;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 255 del 9 febbraio 2018, con cui si approva la proposta preliminare di criteri di selezione da presentare al Comitato di sorveglianza per la definitiva approvazione, con riferimento ai bandi delle attività 2.3.a finalizzato a "Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici" e 2.3.b, finalizzato a "Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT" riservati alle due aree interne delle "Dolomiti Friulane" e del "Canal del Ferro Val Canale";
RICHIAMATA la procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza n. 12, apertasi con nota prot. n. 5455 di data 15 febbraio 2018 e conclusasi in data 15 marzo 2018;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 706 del 21 marzo 2018, con la quale si prende atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni a valere sul POR FESR 2014-2020 FVG, relative all'azione 2.3. "Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - aree interne" con particolare riferimento alle aree delle "Dolomiti Friulane" e del "Canal del Ferro - Val Canale";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1403 del 10 luglio 2015, con cui è stata approvata la Strategia regionale di specializzazione intelligente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, da ultimo revisionata ed integrata con deliberazione n. 590 dell' 8 aprile 2016 che individua le aree di specializzazione e le traiettorie di sviluppo della Regione, come aggiornata, limitatamente alla Matrice di raccordo riportata al paragrafo 3.3.6 del Capitolo 3, recante le traiettorie di sviluppo relative alle aree di specializzazione intelligente, a seguito della seduta del 23 maggio 2017 dal Comitato Strategico S3 istituito con deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2017, n. 893, comprensiva delle successive modifiche ed integrazioni apportate;
RICHIAMATA la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - riforma delle politiche industriali);
VISTA la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 ed in particolare l'articolo 3, il quale prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020 ed in particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015 e ss.mm.ii, che approva il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR;
PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del succitato Regolamento, al Fondo "POR FESR 2014- 2020" sono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite agli Assi del Programma;
VISTO il piano finanziario analitico del POR FESR 2014 - 2020, dettagliato per asse, attività, anno, struttura regionale attuatrice come da ultimo riapprovato con propria deliberazione n. 1477 del 4 agosto 2017;
CONSIDERATO che il succitato regolamento regionale di attuazione del POR FESR:
a) all'articolo 6, comma 4 lettera b), attribuisce alle Strutture regionali attuatrici la funzione di elaborare i bandi e gli inviti da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale utilizzando criteri di selezione trasparenti e non discriminatori che corrispondo ai criteri approvati dal Comitato di sorveglianza e che garantiscono il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità di investimento e tenendo conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) n.1303/2013;
b) all'articolo 7, comma 3, lettera a), prevede che la Giunta regionale, con deliberazione proposta dagli Assessori competenti per materia, approva i bandi e gli inviti con le relative risorse, procedure e termini, finalizzati all'identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonché degli Organismi intermedi;
ATTESO che il quadro finanziario a carico del POR FESR 2014-2020, in attuazione dell' "ITI Aree interne" sopra ricordato, in riferimento all'area interna Canal del Ferro - Val Canale prevede la seguente dotazione:
- Asse II, Azione 2.3: € 1.440.000,00;
CONSIDERATO che l'attuazione dell'Attività 2.3.a e b aree interne cui all'Azione 2.3 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" finanziata nell'ambito dell'Asse II, OT 3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese", del POR FESR 2014-2020, come indicato nella citata deliberazione 1477/2017,

è di competenza del Servizio coordinamento politiche per la montagna, in qualità di struttura regionale attuatrice;
ATTESO che l'Attività 2.3.a e b aree interne del POR FESR 2014-2020 per l'area Canal del Ferro - Val Canale è modulata in due distinte procedure di cui alle rispettive schede di attivazione che prevedono l'attuazione dell' attività 2.3.a aree intere del POR FESR 2014-2020 con dotazione finanziaria pari a 1.100.000,00 di euro cui al piano finanziario del POR FESR e dell'attività 2.3.b aree interne del POR FESR 2014-2020 con dotazione finanziaria pari a 340.000,00 euro cui al piano finanziario del POR FESR;
RILEVATO che la bozza di Bando è stata trasmessa all'Autorità ambientale per le valutazioni di competenza;
VISTA la scheda di attivazione per l'Attività 2.3.b aree interne Canal del Ferro - Val Canale del POR FESR trasmessa dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, con messaggio di posta elettronica del 15 marzo 2018, all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, che rappresenta il quadro programmatico di dettaglio nell'ambito del quale dovranno essere attuate le operazioni di cui al bando allegato alla presente;
ATTESO che l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 ha accertato la congruenza del Bando predisposto dalla struttura regionale attuatrice con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e le disposizioni del Sistema di Gestione e Controllo;
VISTO l'allegato "Bando Attività 2.3.b.4 aree interne Canal del Ferro - Val Canale - Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI -Sostegno all'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT nell'area interna del Canal del Ferro - Val Canale", di seguito solo "Bando", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il quale definisce i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti all'Attività in oggetto in favore delle PMI nell'ambito del territorio regionale dell'area interna Canal del Ferro - Val Canale;
DATO ATTO che la dotazione finanziaria del bando è pari a 340.000,00 di euro derivanti dal piano finanziario del POR:
- quota dell'Unione Europea: 50 %;
- quota statale: 35 %;
- quota regionale: 15 %;

CONSIDERATO che le predette risorse finanziarie possono essere integrate, tramite apposite deliberazioni giuntali, con eventuali dotazioni aggiuntive, nel rispetto delle caratteristiche ed entità di aiuto di cui al Bando in oggetto, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione;
VISTO il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 7/2000, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), ai sensi del quale nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 dell'articolo medesimo può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni;
CONSTATATO che la procedura necessaria per l'istruttoria delle domande relativa ai contributi di cui trattasi si presenta di particolare complessità anche in considerazione delle circostanze che la concessione dei contributi interviene in esecuzione della normativa del citato POR FESR 2014-2020, nonché di particolare lunghezza anche in considerazione che, per la valutazione di ogni singolo progetto, è in facoltà della struttura regionale attuatrice acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005;
ATTESO che, in ordine alle disposizioni tecnico-operative contenute nel Bando e relativi allegati oggetto di approvazione con la presente deliberazione giuntale, possono realizzarsi situazioni che rendono opportuno provvedere alla rettifica, all'integrazione e all'adeguamento di talune delle predette disposizioni per corrispondere a esigenze obiettive di funzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa;
CONSIDERATO che, stante la natura tecnico operativa delle regole gestionali sopra citate, la loro puntuale definizione rientra nella competenza della struttura amministrativa preposta alla gestione, in conformità a quanto previsto dal D.P.Reg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" e successive modifiche e integrazioni;
RITENUTO pertanto di dare atto che, in fase di gestione del predetto Bando è riconosciuta al Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna la facoltà di apportare i suddetti adeguamenti di natura tecnico operativa alle modalità di attuazione delle attività previste dal bando medesimo;
SU PROPOSTA della Presidente della Regione,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il bando "Attività 2.3.b.4 aree interne Canal del Ferro - Val Canale - Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI -Sostegno

all'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT nell'area interna del Canal del Ferro - Val Canale", allegato alla presente deliberazione e parte integrate e sostanziale della stessa, il quale definisce i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti previsti dal Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Azione 2.3 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" ed i relativi allegati di seguito elencati:
- Allegato 1 - Criteri di ammissibilità. Delimitazione territoriale dell'area interna "Canal del Ferro - Val Canale"
- Allegato 2 - Modalità per determinazione della capacità amministrativa, finanziaria e operativa dell'impresa in relazione al progetto proposto
- Allegato 3- Criteri di valutazione
- Allegato 4 - Aree di specializzazione e rispettive traiettorie di sviluppo "Agroalimentare", "Filiere produttive strategiche", per la parte "Filiera sistema casa", nonché "Cultura, Creatività e Turismo" della strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia (S3)
2. di assegnare al bando di cui al punto 1, risorse complessive pari ad euro 340.000,00 cui al piano finanziario del POR FESR 2014-2020: quota dell'Unione europea:
- quota dell'Unione Europea: 50 %;
- quota statale: 35 %;
- quota regionale: 15 %;
3. di autorizzare il Direttore del servizio coordinamento politiche per la montagna, per le finalità indicate in premessa, a provvedere con propri decreti, da pubblicare sul sito internet del POR FESR 2014- 2020 e sul Bollettino ufficiale della Regione, alla rettifica, all'integrazione e all'adeguamento di talune disposizioni a contenuto tecnico previste nel bando e negli allegati al bando per corrispondere a esigenze obiettive di funzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa;
4. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet del POR FESR 2014-2020 e sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

ALLEGATO ALLA DELIBERA N, 759 DEL 21 MARZO 2018

Allegato alla deliberazione n. ____ del _________

BANDO
ATTIVITA' 2.3.b.4 aree interne
Canal del Ferro – Val Canale

"AIUTI AGLI INVESTIMENTI E RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE DELLE PMI – SOSTEGNO ALL'INTRODUZIONE DI SERVIZI E TECNOLOGIE INNOVATIVE RELATIVE ALL'ICT NELL'AREA INTERNA DEL CANAL DEL FERRO – VAL CANALE."

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Struttura regionale attuatrice:

Presidenza della Regione

Servizio coordinamento politiche per la montagna

Sommario

ALLEGATI AL BANDO

Capo 1. FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 - Inquadramento, finalità e regimi di aiuto

A.1: Asse POR	2. Promuovere la competitività delle PMI
A.2: Azione POR	2.3 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.
A.3: Attività POR	2.3.b Aiuti per investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI
A.4: Linea di intervento POR	Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da Tabella Contesto PUC)	Codice natura 07 – Concessione incentivi ad unità produttive Codice tipologia: 01 nuova realizzazione; 15 ammodernamento
A.6: Obiettivo tematico (da Regolamento UE n. 215/2014)	OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
A.7: Priorità di investimento	3.c – Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi
A.8: Obiettivo specifico (da Accordo di Partenariato)	1 – Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo
A.9: Campo di intervento (da Regolamento UE n. 215/2014)	067 - Sviluppo dell'attività delle PMI, sostegno all'imprenditorialità e all'incubazione (compreso il sostegno a spin off e spin out)
A.10: Forma di finanziamento (da Regolamento UE n. 215/2014)	01 Sovvenzione a fondo perduto
A.11: Meccanismo di erogazione territoriale (MET) (da Reg. UE 215/14)	03 – Investimento territoriale integrato - altro

1. Il presente bando, di seguito denominato "il Bando", è approvato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136 e ss.mm.ii. (Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"), di seguito denominato "Regolamento POR FESR 2014-2020".

2. Il Bando disciplina i criteri e le modalità per l'accesso agli aiuti a fondo perduto per la realizzazione nel territorio regionale dell'area interna Canal del Ferro – Val Canale di progetti di investimento da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, in tecnologie dell'informazione e della comunicazione, finalizzati al consolidamento delle stesse in chiave innovativa.

3. Con il Bando è data attuazione all'Attività b) "Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT" dell'Azione 2.3 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" del Programma Operativo Regionale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", di seguito denominato "POR".

4. Il Bando, conformemente alle scelte operate nella Strategia regionale di ricerca e innovazione per la Specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 708 del 17 aprile 2015, e da ultimo modificata ed aggiornata, sostiene gli investimenti in coerenza con le Aree di specializzazione e con le relative Traiettorie di sviluppo d'interesse per la specifica procedura, attraverso l'attribuzione di punteggi premiali volti alla definizione della graduatoria.

5. Il Bando dà altresì attuazione alla Strategia d'Area Interna Canal del Ferro – Val Canale.

6. Il Bando concorre al raggiungimento dei risultati attesi che la Regione si propone di perseguire in linea con i seguenti indicatori di cui alla Tabella 5 dell'Azione 2.3 del Programma:

N. Indicatore	Tipologia di indicatore	Unità di misura
Indicatore CO01	Numero di imprese che ricevono un sostegno	n. imprese: 430
Indicatore CO02	Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	n. imprese: 430
Indicatore CO06	Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	€ 43.000.000,00
Indicatore CO08	Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	Crescita dell'occupazione in equivalenti a tempo pieno: n. 400
Indicatore CO28	Ricerca, innovazione: numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	n. imprese: 50
Indicatore CO29	Ricerca, innovazione: numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	n. imprese: 125

7. Il Bando concorre altresì al perseguimento dei pertinenti risultati attesi previsti dalla Strategia per l'Area Interna Canal del Ferro – Val Canale.

8. In relazione alle spese di cui all'articolo 6 del Bando, gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L. n. 352/1 di data 24 dicembre 2013. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del Bando si utilizzano le seguenti definizioni:

a) "microimprese, piccole e medie imprese", di seguito denominate "PMI": le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento, tra l'altro, ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne le definizione di impresa associata e collegata:

Dimensione	ULA (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

b) "Strategia d'Area Interna Canal del Ferro – Val Canale": programmazione, in conformità alla Strategia Nazionale per le aree interne come approvata nell'Accordo di partenariato adottato dalla Commissione in data 29 ottobre 2014, concernente l'insieme di misure previste per lo sviluppo locale ed il potenziamento dei servizi essenziali dell'area tutta al fine della crescita e valorizzazione del Canal del Ferro – Val Canale, come individuata dalla delibera di Giunta Regionale 2 aprile 2015, n. 597 e ss.mm.ii. ed esplicitata nell'Allegato 1 al Bando, da attuarsi a cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Soggetto capofila dell'area interna, dell'Agenzia per la coesione territoriale, nonché dei Ministeri interessati per competenza;

c) "Strategia per la specializzazione intelligente": Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (S3), da ultimo revisionata ed integrata con deliberazione n. 590 dell' 8 aprile 2016 che individua le aree di specializzazione e le traiettorie di sviluppo della Regione, come aggiornata, limitatamente alla Matrice di raccordo riportata al paragrafo 3.3.6 del Capitolo 3, recante le traiettorie di sviluppo relative alle aree di specializzazione intelligente, a seguito della seduta del 23 maggio 2017 dal Comitato Strategico S3 istituito con deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2017, n. 893, comprensiva delle successive modifiche ed integrazioni apportate. Le aree di specializzazione nonché le relative traiettorie di sviluppo coinvolte nel presente intervento sono riportate all'allegato 5 al presente Bando;

d) "soggetti non indipendenti": imprese e altri soggetti associati o collegati tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato I del regolamento (UE) 651/2014, o soggetti a controllo da parte della medesima persona fisica o da persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado;

e) "impresa unica": ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

5) le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), della presente lettera per il tramite di una o più altre imprese;

f) “rete di impresa”: forma organizzativa tra due o più imprese basata sulla cooperazione ed il coordinamento tra imprese interdipendenti che stabiliscono connessioni e relazioni sulla base della stipulazione del contratto di rete d’imprese cui all’articolo 3, commi 4ter, 4quater e 4quinquies del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni della Legge 9 aprile 2009, n. 33 e ss.mm.ii.;
g) “tecnologia”: insieme di tecniche e procedimenti impiegati in un dato settore, nonché delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle elaborazioni teoriche e sistematiche, applicabili alla pianificazione e alla razionalizzazione dell’intervento produttivo;
h) “tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione” (ICT): l’insieme dei metodi e delle tecnologie informatiche e telematiche che realizzano sistemi di trasmissione, ricezione ed elaborazione di informazioni;
i) “commercio elettronico”: svolgimento di attività commerciali per via elettronica basato sull’elaborazione e la trasmissione dei dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica, conformemente a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione COM (1997) 157 del 16 aprile 1997, relativa a un’iniziativa europea in materi di commercio elettronico. Il commercio elettronico;
j) “tecnologie abilitanti”: le tecnologie di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Una strategia europea per le tecnologie abilitanti – Un ponte verso la crescita e l’occupazione” – COM(2012) 341 final;
k) “impresa femminile”: ai sensi del DPReg 312/2011, articolo 3, l’impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l’impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne o l’impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società;
l) “impresa giovanile”: ai sensi del DPReg 55/2015, articolo 3, l’impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani oppure l’impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l’impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società;
m) “giovane”: persona fisica di età non superiore ai trentacinque anni;
n) “innovazione”: ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), ogni tipo di produzione, sviluppo e sfruttamento di mutamenti nei settori economico, tecnologico, del welfare e della pubblica amministrazione, cui consegua un significativo miglioramento concreto e misurabile, con esclusione della mera invenzione o della scoperta che materializza una nuova conoscenza che resti priva di rilevanza economica ovvero dell’imitazione che si traduce in parziali modificazioni dei prodotti, dei processi o dei servizi da altri innovati; in particolare, fermi restando i requisiti di misurabilità e concretezza dei miglioramenti significativi, costituiscono innovazione:
1) il rinnovo o l’ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi nonché dei mercati a essi associati;
2) l’introduzione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione;
3) l’introduzione di mutamenti nella gestione, nelle organizzazioni, nell’esecuzione delle attività lavorative e nella qualificazione delle risorse umane;
o) “Autorità di Gestione”: l’organismo responsabile della gestione e attuazione del POR FESR 2014-2020 secondo quanto stabilito dall’articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e come specificato nell’articolo 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all’articolo 32, comma 1, lettera g) del Bando. Tale organismo è individuato nell’Area per il manifatturiero della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione;
p) “Struttura Regionale Attuatrice (SRA)”: la Presidenza della Regione, Servizio coordinamento politiche per la montagna, responsabile dell’attuazione e della gestione dell’attività 2.3.a-b aree interne prevista dal POR FESR 2014-2020 limitatamente alla specifica riserva finanziaria destinata all’attuazione della Strategia Aree Interne, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all’attuazione del Programma Operativo, secondo

quanto stabilito dall'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) del Bando;
q) "Comitato tecnico": il Comitato tecnico di valutazione, di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 giugno 2015 n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), la dotazione finanziaria del Bando è pari a € 340.000,00 euro, così articolata:

a) piano finanziario del POR € 340.000,00 così ripartiti:

- quota dell'Unione europea: 50 %;

- quota statale: 35 %;

- quota regionale: 15 %;

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive tramite deliberazioni della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14/2015, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.

Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. A pena di inammissibilità, possono presentare domanda e beneficiare degli aiuti le micro, piccole, medie imprese dell'area interna regionale "Canal del Ferro – Val Canale", come individuata dalla delibera di Giunta Regionale 2 aprile 2015, n. 597 e ss.mm.ii. ed esplicitata nell'allegato 1 del Bando, che svolgono attività coerente con il progetto di investimento presentato.

2. Le imprese beneficiarie devono possedere, a pena d'inammissibilità, i seguenti requisiti soggettivi:

a) essere regolarmente costituite e registrate presso il Registro delle imprese, salvo il caso in cui il soggetto richiedente non sia tenuto per legge a tale iscrizione; le imprese non residenti nel territorio della Repubblica italiana al momento della presentazione della domanda devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato membro di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese;
b) avere sede legale od unità operativa, in cui viene realizzato il progetto d'investimento, attiva nel territorio regionale dell'area interna denominata "Canal del Ferro – Val Canale", come individuata dalla delibera di Giunta Regionale 2 aprile 2015, n. 597 e ss.mm.ii. ed esplicitata nell'allegato 1 del Bando, fatto salvo quanto previsto al comma 6;
c) essere attive come risultante dalla visura camerale, avuto specifico riferimento all'attività economica cui si ricollega il progetto di investimento;

d) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso nei propri confronti un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, né un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

e) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come esplicitato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);
f) possedere il requisito di regolarità contributiva ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria);
g) possedere, in relazione al progetto di investimento proposto, il requisito di capacità amministrativa, finanziaria ed operativa in conformità all'allegato 2 del bando;
h) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
i) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia, nel caso di applicabilità della suddetta normativa.

3. Non sono in ogni caso ammesse le imprese agricole che svolgano attività che riguardano la produzione di prodotti trasformati che, in uscita, restano ricompresi tra quelli di cui all'Allegato 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nonché di quello relativo alla produzione primaria di prodotti di cui al medesimo allegato. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1301/2013, non sono inoltre in particolare ammesse a contributo le imprese che svolgono attività di fabbricazione , trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, identificate dai seguenti codici ISTAT ATECO 2007:

a) 12.00.00 Industria del tabacco;

b) 46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo;

c) 46.35.00 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco.

4. In conformità all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti di cui al Bando non possono essere concessi quali aiuti "de minimis" a:
a) imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
5. In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a) e b), del comma 4, opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori od attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.

6. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b), possono presentare domanda di aiuto anche le PMI che al momento della presentazione della domanda non hanno ancora sede legale od unità operativa attive nel territorio regionale dell'area interna denominata "Canal del Ferro – Val Canale", in cui deve essere realizzato il progetto d'investimento. In tal caso l'attivazione della sede o dell'unità operativa nell'area interna delle Canal del Ferro – Val Canale cui all'allegato 1 del bando, dove l'impresa intende realizzare il progetto, e la registrazione nel Registro delle imprese laddove prevista per legge, deve intervenire prima dell'avvio del progetto medesimo. Nel

caso in cui detta attivazione ed iscrizione non intervengano entro tale termine, il contributo non è concesso ovvero la concessione è revocata qualora sia già intervenuta.

Capo 3. PROGETTI DI INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI

Art. 5 - Progetti di investimento ammissibili

1. Possono essere ammessi agli aiuti i progetti di investimento in tecnologie dell'informazione e della comunicazione, volti:
a) all'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative per la realizzazione di servizi di informazione integrati quali le soluzioni ERP/MPR, i sistemi di gestione documentali, i sistemi di customer relationship management (CRM), la tracciabilità del prodotto, le piattaforme di gestione integrata delle funzioni aziendali, gli strumenti di business intelligence e di business analytics, nonché per il commercio elettronico, la manifattura digitale, la sicurezza informatica ed il cloud computing;
b) all'introduzione di soluzioni ed applicazioni digitali che secondo il paradigma dell'Internet of Things consentano uno scambio di informazioni tra macchine e oggetti, finalizzati alla realizzazione di un'automazione dei diversi processi aziendali;
c) all'introduzione di servizi innovativi delle imprese turistiche.
2. Non sono finanziabili interventi di mera sostituzione. I progetti di investimento di cui al comma 1, lettere a) e c) sono diretti al miglioramento dei processi aziendali nonché all'accrescimento delle capacità di penetrare in nuovi mercati.

3. I progetti di investimento devono essere realizzati nel territorio regionale circoscritto alla sola area interna "Canal del Ferro – Val Canale" cui all'Allegato 1 del Bando, nella sede legale o in un'unità operativa. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda la PMI richiedente non abbia sede legale o unità operativa dove è realizzato il progetto di investimento attiva nel territorio regionale, la PMI medesima si obbliga ad attivare la sede ovvero l'unità dove sarà realizzato il progetto di investimento oggetto della domanda prima dell'avvio del progetto medesimo.

4. Le PMI presentano il progetto in forma singola.

Art. 6 - Spese ammissibili

1. Ai fini della realizzazione dei progetti di investimento di cui all'articolo 5, sono ammissibili le spese, sostenute e pagate nel periodo di ammissibilità della spesa, concernenti:
a) l'acquisto e l'installazione di hardware, apparati di networking, attrezzature, strumentazioni e dispositivi tecnologici e interattivi di comunicazione e per la fabbricazione digitale, nonché l'acquisto e l'installazione di sistemi di sicurezza della connessione di rete;
b) l'acquisto di software e licenze, anche a canone periodico o a consumo limitatamente al periodo di durata del progetto;
c) l'acquisizione di tecnologie e servizi di cloud computing, registrazione di domini e di caselle di posta elettronica, limitatamente al periodo di durata del progetto;
d) l'acquisto di sistemi informatici e telematici di gestione aziendali e per applicazioni mobili, nonché tecnologie di connettività;
e) la costruzione di siti web della PMI od il potenziamento di siti web già esistenti riferiti alla PMI;
f) l'acquisizione di servizi di consulenza inerenti al progetto presentato, compresi i servizi di traduzione dei testi dei siti web, nel limite del 30 % della spesa ammessa di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese, da liberi professionisti e da lavoratori autonomi in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale nello specifico campo di intervento, documentata da curriculum o scheda di

presentazione o altra documentazione equipollente. I servizi di consulenza possono essere resi anche da università ed enti di ricerca;
g) l'installazione ed impiantistica connessi direttamente al progetto presentato;
h) la consulenza di avviamento ed affiancamento qualificato all'avviamento del sistema gestionale, nel limite del 30 % della spesa ammessa di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, sono ammissibili le spese per la realizzazione del progetto di investimento sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
3. In deroga a quanto stabilito al comma 5, in conformità all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1303/2013 e nel rispetto del paragrafo 6 dell'articolo 65 medesimo, nonché in osservanza del regolamento (UE) 1407/2013, ai fini del Bando, sono considerate ammissibili, anche le spese di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 4 sostenute a partire dal 1° marzo 2016, se non costituiscono la totalità delle spese complessive per la realizzazione del progetto di investimento, la cui conclusione deve essere comunque successiva alla data di presentazione della domanda.
4. Ai fini della loro ammissibilità, le spese di cui al comma 1 devono essere:
a) pertinenti ed imputabili alla realizzazione del progetto di investimento;
b) conformi alla normativa richiamata all'articolo 32 del Bando.

Art. 7 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 6 e, in particolare, le spese relative a:
a) spese di personale;
b) beni immobili ed opere edili;
c) materiali presenti a magazzino, scorte e materiali di consumo;
d) beni usati;
e) beni in leasing;
f) spese di noleggio;
g) servizi di consulenza continuativi o periodici inclusi nei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
h) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di aiuto e della rendicontazione;
i) canoni di manutenzione e assistenza;
j) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
k) spese accessorie quali IVA, salvo nei casi in cui non sia recuperabile dall'impresa beneficiaria ai sensi della vigente normativa fiscale, valori bollati e altre imposte e tasse, interessi debitori, aggi, spese bancarie, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari.
2. Non sono ammissibili le spese relative ad acquisti da soggetti non indipendenti, definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d), nonché le spese in relazione alle quali sussistano i rapporti giuridici indicati dall'articolo 31 della L.R. 7/2000.

Art. 8 - Limiti di spesa e di aiuto

1. Il limite minimo di spesa ammissibile del progetto per domanda è pari a 10.000,00 euro.
2. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 200.000,00 euro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013.
3. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 1 non sono ammesse all'aiuto.

Art. 9 - Intensità dell'agevolazione

1. A favore dei soggetti richiedenti sono concessi contributi in conto capitale a titolo "de minimis" in osservanza delle condizioni prescritte dal Regolamento (UE) 1407/2013.
2. Il contributo è concesso nel limite del 80 % della spesa ammissibile.
3. Al fine del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, dalla impresa unica - cui alla definizione datane all'articolo 2, comma 1, lettera e) – di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del Regolamento (UE)1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 10 - Durata e termini di realizzazione del progetto di investimento

1. Il progetto di investimento deve essere concluso e rendicontato entro 12 mesi decorrenti dalla data di intervenuta accettazione del contributo ai sensi dell'articolo 17, comma 2. Tale termine può essere prorogato secondo le modalità di cui all'articolo 20.
2. Il progetto di investimento è avviato a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3.
3. Il progetto di investimento si intende avviato alla prima delle seguenti date:
a) nel caso di acquisto di beni, la data del perfezionamento dell'obbligazione giuridicamente vincolante, ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto. In assenza del documento di trasporto, la data della prima fattura;
b) nel caso di acquisizione di servizi e consulenze, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura.

4. Il progetto di investimento si intende concluso all'ultima delle seguenti date:
a) nel caso di acquisto di beni, la data della relativa fattura;
b) nel caso di acquisizione di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data dell'ultima fattura.
5. Alla data di rendicontazione gli investimenti devono essere attivi nella sede o nell'unità operativa dell'impresa dove è stato realizzato il progetto.
6. Non sono ammissibili, in ogni caso, le spese sostenute dopo il 30 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Art. 11 - Cumulo

1. Gli aiuti possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013 in materia di cumulo degli aiuti concessi.

2. Gli aiuti possono essere, altresì, cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto dettato dall'articolo 65, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede che un progetto possa ricevere sostegno da uno o più fondi Strutturali e di Investimento Europei oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione Europea, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi Strutturali e di Investimento Europei non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma. In ogni caso è fatto divieto del cosiddetto "doppio finanziamento".

Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 12 - Composizione della domanda

1. La domanda di aiuto è presentata per via telematica tramite il sistema FEG, di cui all'articolo 13, comma 1, attraverso il quale il richiedente conferisce i dati e i documenti elencati al comma 2. La domanda è sottoscritta e inoltrata secondo le modalità di cui al citato articolo 13, comma 1 dal legale rappresentante della PMI o dal titolare della PMI individuale o da procuratore interno alla PMI oppure da persona esterna dotata di apposita procura. I soggetti di cui al secondo periodo possono conferire, tramite il sistema informatico, delega operativa a terzi per la mera compilazione della domanda. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul FEG siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.
2. La domanda di aiuto si compone dei seguenti elementi essenziali, i cui schemi sono approvati con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna:

a) dati di sintesi del richiedente e del progetto;
b) dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e l'assunzione degli obblighi di cui all'articolo 25 e, eventualmente, di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo;
c) relazione dettagliata del progetto;
d) piano delle spese relative al progetto.
3. Gli schemi di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando e possono essere modificati con decreto dal Responsabile della SRA.
4. Devono essere altresì allegati alla domanda:
a) copia del modello F23 concernente il pagamento dell'imposta di bollo di cui al comma 5;

b) curriculum o scheda di presentazione, ovvero altra documentazione equipollente, dei soggetti prestatori delle consulenze di cui all'articolo 6, comma 1, lett. f) e h) ad eccezione delle università ed enti di ricerca a maggioranza pubblica;

c) procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore interno firmatario di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo qualora non siano riportati in visura;

d) procura redatta secondo il fac-simile approvato con le modalità di cui al comma 2 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene incaricato il soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda di cui all'articolo 12, comma 1 secondo periodo. In tal caso il legale rappresentante o titolare di impresa individuale dovrà comunque sottoscrivere digitalmente l'elenco delle dichiarazioni sostitutive cui al comma 2, lettera b), oltre all'eventuale documentazione allegata alla domanda la cui sottoscrizione non possa essere delegata a soggetto esterno;

e) autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. i), nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia cui al D.lgs. 159/2011;

f) per le imprese non aventi sede nel territorio italiano all'atto di presentazione della domanda, documentazione che comprovi la costituzione secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscrizione nel relativo registro delle imprese nonché titolo del soggetto firmatario della documentazione di domanda;

g) documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 16 ed all'Allegato 3 del bando;

h) preventivi ed offerte comunque denominati relativi alle spese cui all'art. 6, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) ed h);

i) relazione tecnica dettagliata delle opere impiantistiche da eseguire cui all'art. 6, comma 1, lett. g), corredata dal computo metrico estimativo redatto utilizzando i prezzi unitari dedotti dal prezzario regionale vigente. Per eventuali voci mancanti si procede all'analisi del prezzo.

5. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo nell'importo vigente al momento della presentazione della domanda stessa, il cui versamento deve essere attestato tramite F23 secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui all'articolo 13, comma 4.

Art. 13 - Presentazione della domanda

1. La domanda di aiuto è presentata alla Presidenza della Regione, Servizio coordinamento politiche per la montagna dalle ore 12:00:00 del giorno 2 maggio 2018 fino alle ore 12:00:00 del giorno 21 giugno 2018, per via telematica esclusivamente tramite il sistema informatico FEG a cui si accede, dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al Bando, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID - Sistema pubblico di identità digitale, CIE - Carta di identità elettronica, CNS - Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale, qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo quanto riportato nelle linee guida pubblicate nella medesima sezione del sito internet. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora della convalida finale effettuata tramite il sistema FEG. Non sono ammissibili domande presentate con altre modalità.
2. Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità diverse da quelle previste dal bando.

3. La medesima impresa può presentare una sola domanda di aiuto a valere sul bando. La PMI può in ogni caso ritirare la domanda già presentata mediante comunicazione formale alla SRA ed eventualmente presentarne successivamente un'altra entro il termine di scadenza di cui al comma 1.

4. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema FEG sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

5. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate all'interno dell'articolo 14.

Capo 5. PROCEDIMENTO, ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DELL'AIUTO

Art. 14 – Procedimento e istruttoria della domanda

1. Gli aiuti sono concessi tramite procedimento a bando ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000.
2. L'attività istruttoria regionale è svolta dal Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione.

3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione ed alle condizioni di ammissibilità previsti dal bando.
4. Ove la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od all'integrazione.
5. Nei casi di cui al comma 4, si applica l'articolo 7, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione dei termini del procedimento.
6. Le domande che, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, risultino ammissibili all'aiuto sono sottoposte alla valutazione ai sensi dell'articolo 16.
7. Nel caso in cui la domanda risulti, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, inammissibile all'aiuto, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo, all'impresa richiedente sono comunicati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, con assegnazione di un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
8. La regolarità contributiva dell'impresa richiedente è verificata prima dell'adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto in conformità all'articolo 31 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia).
9. Nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, è verificata in sede di concessione dell'aiuto l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell'aiuto in conformità a tale normativa.
10. Nei casi di cui ai commi 8 e 9 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Art. 15 – Cause di non ammissione

1. Fatto salvo il rispetto, in particolare, dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, ai fini della completezza e correttezza della domanda di aiuto, costituiscono cause di non ammissione al beneficio:

a) la presentazione della domanda di aiuto nel mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui agli articoli 12 e 13;

b) la mancata sottoscrizione della domanda, secondo le modalità indicate dagli articoli 12 e 13;

c) l'assenza degli elementi essenziali previsti dall'articolo 12, comma 2; non è prevista l'integrazione dei documenti essenziali indicati all'articolo 12, comma 2, essendo consentita solo la regolarizzazione e l'integrazione delle informazioni fornite.

2. La presenza di una delle cause d'inammissibilità sopra elencate comporta la non ammissibilità all'aiuto della relativa domanda.

3. Non sono altresì ammesse le domande per le quali il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, nonché le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile ai sensi dell'articolo 13, comma 3.

4. Al fine della valutazione di ammissibilità della spesa in fase istruttoria sono valutate, in particolare, le condizioni di ammissibilità poste dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10 ed 11.

Art. 16 - Valutazione dei progetti e graduatoria

1. Le domande risultate ammissibili, sono valutate mediante applicazione ai progetti di investimento dei criteri valutativi di cui all'Allegato 3 del bando, con attribuzione dei relativi punteggi.

2. In sede di attribuzione del punteggio la SRA valuta esclusivamente i criteri che sono stati espressamente indicati in domanda dall'impresa richiedente al fine della richiesta del relativo punteggio.
3. Nel caso in cui l'istruttoria della domanda comporti particolare complessità tecnica in relazione alla ammissibilità del progetto di investimento od in relazione all'applicazione dei criteri valutativi, la SRA può acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005.
4. Nel caso di cui al comma 3 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione dei termini del procedimento.
5. In esito alla fase istruttoria di cui al comma 1, viene approva la graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, l'elenco delle domande non ammesse all'aiuto e l'elenco delle domande finanziabili con le risorse immediatamente disponibili di cui all'articolo 3, comma 1, con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna. La graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, l'elenco delle domande finanziabili, nonché l'elenco delle domande non ammesse all'aiuto sono pubblicati sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione.
6. A parità di punteggio è data preferenza alle domande presentate da PMI in possesso del rating attribuito ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto legge 1/2012, come modificato dal decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012. In subordine, sarà data preferenza alle domande con il minore importo di aiuto ammissibile; in caso di ulteriore parità le domande sono classificate secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema di gestione informatico delle domande.

Art. 17 – Concessione dell'aiuto

1. In conformità alla graduatoria, il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna adotta entro centottanta giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle domande il provvedimento di concessione dell'aiuto alle imprese che risultano immediatamente finanziabili con le risorse disponibili di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna notifica via PEC al beneficiario il provvedimento di concessione dell'aiuto, acquisendo l'accettazione del contributo, con l'indicazione della data di previsto od effettivo avvio del progetto, ovvero la rinuncia entro 15 giorni dalla notifica della relativa comunicazione.
3. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda cui spetta l'aiuto, è disposta la concessione parziale nei limiti dei fondi disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.
4. Qualora non tutte le domande ammesse in graduatoria siano state finanziate per insufficiente disponibilità di risorse e si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse destinate specificamente allo scorrimento della graduatoria, si procede allo scorrimento della medesima e alla concessione di altri aiuti nei limiti di importo di tali ulteriori risorse.
5. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare:
a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all'articolo 23;
b) gli obblighi del beneficiario, incluso l'obbligo di presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'articolo 25, comma 3;
c) i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione del medesimo;
d) i casi di proroga ai sensi dell'articolo 20;
e) i casi e le modalità di presentazione delle varianti ai sensi dell'articolo 18;
f) le modalità di erogazione del contributo ai sensi degli articoli 21 e 22.
6. Sono pubblicati on line i dati di sintesi dei progetti finanziati, ai sensi delle seguenti norme:
a) regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 115, paragrafo 2 e allegato XII, che prevede la pubblicazione sul sito internet della Regione, in particolare della denominazione e della descrizione sintetica dei progetti;

b) decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza), articolo 26, che prevede la pubblicazione sul sito internet della Regione dei dati relativi alla concessione;
c) legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea), articolo 52, che prevede la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato dei dati relativi alla concessione.
7. Ai procedimenti contributivi cui al bando si applicano le norme di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza).
8. La regolarità contributiva è accertata prima dell'adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto.
9. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo a campione successivo alla concessione dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Capo 6. REALIZZAZIONE E VARIAZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

Art. 18 - Variazioni al progetto di investimento

1. L'impresa beneficiaria realizza il progetto conformemente a quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'aiuto, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi.
2. Eventuali variazioni del progetto ammesso all'aiuto possono essere proposte presentando apposita richiesta alla SRA sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria adeguatamente motivata e accompagnata da una relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del progetto.
3. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del progetto di investimento ammesso all'aiuto ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso. Non sono ammissibili richieste di variazione del progetto d'investimento presentate prima della concessione del contributo.
4. Le variazioni possono intervenire solo in ordine a voci di spesa già dichiarate in sede di formulazione della domanda.
5. La comunicazione dell'esito della valutazione delle variazioni proposte ha luogo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'aiuto concesso all'impresa beneficiaria.
6. In difetto di comunicazione di cui al comma 2, qualora in sede di rendicontazione sia accertata la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata ed il progetto d'investimento approvato, sentito il parere del Comitato tecnico se sul relativo progetto era già stato richiesto di pronunciarsi, il contributo concesso viene rideterminato o revocato.
7. La modifica dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale relativo ai criteri di valutazione di cui all'articolo 16 ed all'Allegato 3 al bando comporta, in sede di rendicontazione, la rideterminazione del punteggio e, qualora lo stesso risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria, la concessione del contributo viene revocata.

Art. 19 - Variazioni soggettive dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o

in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli aiuti assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:
a) presenti specifica domanda di subentro;
b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'aiuto in capo al beneficiario originario;
c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;
d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
e) si impegni a rispettare gli obblighi ed i vincoli di cui all'articolo 25 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal provvedimento di concessione in capo all'impresa originariamente beneficiaria.
2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni di cui al comma 1, l'impresa subentrante presenta domanda di subentro entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alla variazione soggettiva, contenente:
a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima;
b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell'aiuto in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell'aiuto;
d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).
3. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione dell'aiuto, non comporta la revoca o la rideterminazione dell'aiuto concesso.
4. In assenza del rispetto delle condizioni previste al comma 1, gli aiuti assegnati non sono concessi e gli aiuti concessi o erogati sono revocati, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
5. Il provvedimento conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 2 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

Capo 7. PROROGA PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO D'INVESTIMENTO

Art. 20 – Proroga

1. Il soggetto beneficiario può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione del progetto d'investimento, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima dei dodici mesi decorrenti dalla data di accettazione del contributo di cui all'articolo 10, comma 1. La richiesta deve essere inoltrata via PEC.

2. Per motivate esigenze straordinarie legate al completamento del progetto, può essere autorizzata un'ulteriore proroga rispetto al termine del progetto già prorogato ai sensi del comma 1, su autorizzazione dell'Autorità di Gestione, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa del POR FESR 2014-2020.

3. Le proroghe del termine di conclusione del progetto sono autorizzate dalla SRA entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto oppure di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data di conclusione dell'iniziativa comunicata, previa valutazione sull'effettiva e compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.

Capo 8. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 21 - Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

1. Gli aiuti possono essere erogati in via anticipata, in unica soluzione nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del beneficiario della richiesta, redatta secondo il modello fac-simile predisposto dalla SRA e pubblicato sul sito internet della Regione. La richiesta, sottoscritta digitalmente, deve essere inoltrata via PEC.
2. L'erogazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari vigilati di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La fideiussione è redatta secondo il modello fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.
3. L'erogazione anticipata è altresì subordinata all'avvio del progetto d'investimento, da accertarsi mediante presentazione della documentazione di spesa o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. Non saranno in ogni caso accettate autodichiarazioni di pagamento prodotte dal beneficiario.
4. La richiesta di anticipazione, corredata della fideiussione, è presentata dal beneficiario entro il termine massimo di quattro mesi dalla data di accettazione del contributo di cui all'articolo 17, comma 2 e comunque prima della data di conclusione del progetto, pena il non accoglimento della richiesta medesima.
5. La liquidazione anticipata del contributo è sospesa nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.
6. In sede di erogazione dell'anticipo, la SRA verifica la regolarità contributiva dell'impresa richiedente a norma dell'articolo 31 del decreto legge 69/2013 e nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, la SRA verifica l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell'aiuto in conformità a tale normativa.
7. Nei casi di cui al comma 6 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Art. 22 - Erogazione del contributo a titolo di acconto

1. In alternativa a quanto stabilito all'articolo 21, il contributo può essere erogato, previa richiesta da parte del beneficiario, a titolo di acconto nella misura minima del 50% della spesa ammissibile, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, documentate in conformità a quanto indicato all'articolo 23. La richiesta di erogazione del contributo a titolo di acconto, redatta secondo il modello fac-simile predisposto dalla SRA e sottoscritta digitalmente, deve essere inoltrata via PEC.

2. A seguito dell'avvenuta presentazione della rendicontazione relativa allo stato di avanzamento del progetto di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla presentazione della stessa, con il provvedimento di approvazione del rendiconto inerente all'acconto, verrà disposta la liquidazione del contributo a titolo di acconto e la successiva erogazione del relativo acconto. La rendicontazione della spesa sostenuta a titolo di saldo deve essere presentata secondo le modalità prescritte dall'articolo 23.

3. In sede di erogazione del contributo a titolo di acconto, la SRA verifica la regolarità contributiva dell'impresa richiedente a norma dell'articolo 31 del decreto legge 69/2013 e nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, la SRA verifica altresì l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell'aiuto in conformità a tale normativa.

4. Nei casi di cui al comma 3 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Art. 23 - Rendicontazione

1. La PMI beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera a). La rendicontazione è sottoscritta e trasmessa, dai medesimi soggetti e con le medesime modalità previsti per l'inoltro della domanda di aiuto, esclusivamente per via telematica tramite il FEG accessibile dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando, dove sono pubblicate le modalità di accreditamento e le linee guida alla compilazione. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto di convalida finale.
2. E' fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, se recapitata prima della scadenza del termine stesso, accordabile per un periodo massimo di novanta giorni decorrente dal termine originario di scadenza. Al fine del rispetto del termine per la presentazione della rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema FEG.

3. Costituiscono parte integrante della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, in particolare:

a) la relazione sulla realizzazione del progetto d'investimento contenente la descrizione degli investimenti effettuati, dei risultati conseguiti e dei tempi di attuazione;
b) l'elenco analitico dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto d'investimento ammesso all'aiuto, in coerenza con le voci di spesa definite in sede di concessione, riportante gli estremi delle fatture pagate e l'indicazione per ciascuna di esse di numero, data di emissione, descrizione della spesa, denominazione del fornitore, data di pagamento, importo al netto di IVA e importo dell'IVA e i dati relativi ad altri eventuali aiuti pubblici ottenuti a valere sui costi di cui alla fattura;
c) copia dei documenti originali di spesa, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; i giustificativi di spesa devono contenere esplicita descrizione della prestazione eseguita in riferimento al progetto oggetto di aiuto;
d) documentazione di cui al comma 6 comprovante l'avvenuto pagamento della spesa;
e) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera c);
f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del beneficiario che attesta che le spese rendicontate non riguardano le ipotesi cui all'articolo 7, comma 2.
4. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.

5. La SRA ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti presentati in sede di rendicontazione ai sensi del presente articolo.

6. Il beneficiario prova l'avvenuto pagamento della spesa attraverso la seguente documentazione:

a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale;
b) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato.
7. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione, né il pagamento in contanti.

8. In sede di rendicontazione, l'impresa beneficiaria attesta, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d) ed h), ovvero la sussistenza di eventuali situazioni difformi.

9. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.

10. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare od incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od all'integrazione.

11. Nel caso di cui al comma 10 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

12. In sede di rendicontazione, l'impresa beneficiaria dichiara, se il caso sussiste, quali documenti di spesa rendicontati sono stati utilizzati ai fini dell'ottenimento di altri incentivi pubblici, specificandone i riferimenti normativi ed amministrativi.

13. La firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta sui documenti per i quali è prevista la sottoscrizione digitale è considerata valida se ricorrono le condizioni descritte all'articolo 12, comma 1.

14. Nel caso in cui l'istruttoria della rendicontazione comporti particolare complessità tecnica in relazione alla verifica della corretta realizzazione del progetto di investimento, può essere acquisita la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005 laddove questo abbia già reso proprio parere in sede d'istruttoria, in ordine all'ammissibilità e valutazione del progetto d'investimento.

15. Nel caso di cui al comma 14 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Art. 24 – Liquidazione ed erogazione dell'aiuto

1. L'aiuto è liquidato ed erogato a seguito della conclusione dell'istruttoria della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte della SRA.
2. L'erogazione degli aiuti è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.
3. L'erogazione dell'aiuto avviene esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato all'impresa beneficiaria.
4. Prima dell'erogazione di cui al comma 1, la SRA verifica la regolarità contributiva del beneficiario in conformità all'articolo 31 del decreto legge 69/2013. Nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, la SRA in sede di liquidazione ed erogazione dell'aiuto di cui al comma 1 verifica altresì l'assenza delle condizioni ostative alla sua concessione in conformità a tale normativa.

Capo 9. OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO

Art. 25 - Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

a) realizzare il progetto approvato con l'atto di concessione secondo le modalità ed i termini ivi previsti, fatte salve le proroghe autorizzate, dell'aiuto concesso;
b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d) ed h) fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
c) mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni nei tre anni successivi al pagamento finale dell'aiuto, ossia:
i. mantenere l'iscrizione al Registro delle imprese;
ii. mantenere la sede legale o l'unità operativa attiva nel territorio regionale dell'area interna Canal del Ferro – Val Canale, come individuata nell'Allegato 1 del bando;
iii. non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale;
iv. mantenere sul territorio regionale dell'area interna Canal del Ferro – Val Canale, come individuata nell'Allegato 1 del bando, e non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni materiali ed immateriali oggetto di aiuto;

d) ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 3/2015, non realizzare per un periodo di cinque anni dalla concessione dell'aiuto, pena la revoca dello stesso, la delocalizzazione del sito incentivato dal territorio regionale dell'area interna Canal del Ferro – Val Canale, come individuata nell'Allegato 1 del bando, a quello di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento;
e) nel caso delle imprese di cui all'articolo 4, comma 6, attivare e registrare nel Registro delle imprese la sede legale o l'unità operativa sul territorio regionale dell'area interna del Canal del Ferro – Val Canale dove è realizzato il progetto di investimento prima dell'avvio del progetto medesimo;
f) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative ai procedimenti inerenti l'aiuto, salvo i casi in cui è richiesta la trasmissione tramite il sistema FEG;
g) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative al progetto d'investimento finanziato, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto, garantendo la tracciabilità delle spese relative al progetto nel sistema contabile dell'impresa, contribuendo altresì ad implementare apposito fascicolo informatico di progetto;
h) conservare presso la propria sede, per 6 anni decorrenti dalla data dell'atto di approvazione della rendicontazione, gli originali della documentazione del progetto trasmessa in copia e dell'altra documentazione rilevante ai fini dei procedimenti relativi all'aiuto ed ai fini dei controlli relativi al POR FESR 2014-2020 ed alla Strategia per l'Area interna Canal del Ferro – Val Canale;
i) accettare la pubblicazione sul sito della Regione dei dati di cui all'articolo 17, comma 6;
j) consentire ed agevolare ispezioni e controlli di cui all'articolo 27 e fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione prevista dal POR FESR e dalla Strategia per l'Area interna Canal del Ferro – Val Canale;
k) comunicare eventuali variazioni ai sensi degli articoli 18 e 19 od altro fatto che possa pregiudicare la gestione od il buon esito dell'operazione;
l) nel caso delle imprese che hanno ottenuto il punteggio di cui al criterio di valutazione 7 dell'Allegato 3, mantenere il livello occupazionale, espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito nel territorio dell'area interna Canal del Ferro – Val Canale del Friuli Venezia Giulia, raggiunto alla data di presentazione della rendicontazione almeno per i dodici mesi successivi a tale data. In tal caso, il beneficiario deve attestare all'atto della rendicontazione e a dodici mesi dalla data di presentazione della stessa, secondo quanto previsto nel provvedimento di concessione, il rispetto di detto vincolo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del d.P.R. 445/2000. La mancata presentazione della dichiarazione comporta l'effettuazione di controlli ed ispezioni da parte della SRA ed il mancato rispetto del requisito comporta la sanzione cui all'articolo 28, comma 6;
m) nel caso delle imprese che hanno ottenuto il punteggio cui ai criteri di valutazione 5.a e 5.b dell'Allegato 3, dimostrare in sede di rendicontazione l'effettivo raggiungimento dei pertinenti obiettivi.
2. In materia di informazione e comunicazione, i beneficiari hanno l'obbligo di:
a) informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR, durante l'attuazione del progetto ed entro 3 mesi dal suo avvio o, per progetti avviati precedentemente alla concessione dell'aiuto entro 3 mesi dalla comunicazione della concessione, e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, con le seguenti modalità:
i. fornire sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il supporto finanziario ricevuto dall'Unione europea, dalla Repubblica italiana e dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
ii. esporre, durante l'attuazione del progetto, in luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area di ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto, almeno un poster in formato minimo A3. Il poster dovrà riportare, in particolare, il nome "Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", la denominazione e l'obiettivo principale del progetto, l'emblema dell'Unione Europea e il riferimento all'Unione europea ed al FESR. La denominazione e l'obiettivo principale del progetto, l'emblema dell'Unione Europea ed il riferimento all'Unione europea e al FESR devono occupare almeno il 25% della superficie. I loghi degli altri finanziatori (Repubblica italiana e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) devono

essere di pari dimensione rispetto dell'Unione Europea; le caratteristiche tecniche del poster saranno pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando o nella sezione dedicata al POR;
b) qualora richiesto dalla Regione, trasmettere una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di promozione e divulgazione delle attività del POR e della Strategia per l'area interna Canal del Ferro – Val Canale; tale materiale ed informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web della Regione, sulle pagine web dedicate alla Strategia per le aree interne, sul rapporto annuale di esecuzione o utilizzato quale informazione descrittiva dell'avanzamento del POR e della Strategia per l'area interna Canal del Ferro – Val Canale, oltre che in altre iniziative di diffusione;
c) rendere evidente la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo del POR e dei loghi dei finanziatori (Unione europea, Repubblica italiana e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) su tutta l'eventuale documentazione elaborata e distribuita (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: materiali, attestati di partecipazione, ecc.) in caso di realizzazione di iniziative inerenti al progetto finanziato che prevedono la partecipazione di pubblico nonché in relazione ad altre eventuali iniziative di informazione e comunicazione.
3. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere c) e d), il beneficiario presenta, in conformità all'articolo 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3, si procederà ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.
5. Prima di disporre l'ispezione o il controllo ai sensi del comma 4, la SRA ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.
6. Le assunzioni con cui è conseguito l'incremento occupazionale di cui al comma 1, lettera l), devono avvenire nel rispetto delle pari opportunità, della parità di genere e della non discriminazione.
7. I beneficiari sono tenuti, infine, a rispettare le indicazioni in materia di informazione e comunicazione (a titolo esemplificativo, concernenti l'uso del logo della Strategia Nazionale per le Aree interne, ecc…) che potranno essere impartite dal responsabile del procedimento al fine dell'attuazione della Strategia per l'area interna Canal del Ferro – Val Canale.

Art. 26 - Indicatori di realizzazione e di risultato

1. Il conseguimento degli obiettivi del bando è misurato attraverso i seguenti indicatori di monitoraggio del POR FESR 2014-2020:
INDICATORI DI RISULTATO:
23c31 Tasso di innovazione del sistema produttivo, percentuale, valore di base 38,00, valore obiettivo al 2023 41,00
INDICATORI DI REALIZZAZIONE:
CO01 Numero di imprese che ricevono sostegno, valore obiettivo al 2023 - totali 430
CO02 Numero di imprese che ricevono sovvenzioni, valore obiettivo al 2023 - totali 430
CO06 Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni), valore obiettivo al 2023 - totali 43.000.000,00 €
CO08 Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno, valore obiettivo al 2023 – crescita dell'occupazione in equivalenti a tempo pieno: n. 400
CO28 Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato, valore obiettivo al 2023 - totali 50
CO29 Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda, valore obiettivo al 2023 - totali 125

INDICATORI DI REALIZZAZIONE LEGATI AL PROGETTO:
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: micro/nanoelettronica
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: nanotecnologia
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: fotonica
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: materiali avanzati
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: biotecnologia industriale
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: tecnologie di produzione avanzate.

INDICATORI AMBIENTALI:
Previsti dalla procedura di attivazione
- Numero di imprese che introducono innovazioni per il miglioramento delle performance ambientali (conversione cicli produttivi tramite tecnologie green).
- Numero dei progetti nel settore del turismo sostenibile per il miglioramento delle performance ambientali.
- Percentuale di progetti a valenza ambientale sul totale dei progetti finanziati.
- Percentuale dei progetti a valenza ambientale (spesa) su importo complessivo dei progetti finanziati.
- Numero di imprese le cui iniziative hanno una ricaduta ambientale nei seguenti ambiti:

1) l'utilizzo di materiali ecocompatibili;
2) la riduzione e il riciclo dei rifiuti;
3) la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti;
4) il risparmio delle risorse energetiche e l'efficienza energetica;
5) il risparmio delle risorse idriche;
6) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

2. Il conseguimento degli obiettivi del bando è, altresì, misurato attraverso gli indicatori di monitoraggio propri della programmazione cui alla Strategia d'Area Interna del Canal del Ferro – Val Canale.

Capo 10. CONTROLLI E REVOCHE

Art. 27 - Controlli ed ispezioni

1. La Regione, lo Stato e l'Unione Europea possono disporre in qualsiasi momento, nel corso dell'intero procedimento per la concessione e l'erogazione del finanziamento nonché per tutta la durata dei vincoli di destinazione, ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali altri soggetti coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.
2. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva dalle imprese beneficiarie sono oggetto di controllo a campione ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
3. La SRA effettua i controlli amministrativi ed i controlli in loco.

Art. 28 – Annullamento, revoca e rideterminazione dell'aiuto

1. Il provvedimento di concessione dell'aiuto è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito, anche indotti dalla condotta serbata dal beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'aiuto è revocato nei seguenti casi:
a) rinuncia del beneficiario;
b) venir meno dei requisiti di ammissibilità al finanziamento di cui all'articolo 4, comma 1 e comma 2, lettera a), b), c), d) ed h);

c) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
d) nel caso in cui le imprese di cui all'articolo 4, comma 6, non abbiano proceduto prima dell'avvio del progetto all'attivazione ed alla registrazione nel Registro delle imprese della sede legale o dell'unità operativa sul territorio regionale dell'area interna del Canal del Ferro – Val Canale dove è realizzato il progetto di investimento;
e) nel caso di cui all'articolo 19, comma 4;
f) nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a), b), g) ed h), nonché nel caso in cui non siano rispettati i vincoli di cui all'articolo 25, comma 1, lettere c) e d);
g) nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi di cui all'articolo 25, comma 2, previa diffida ad adempiere entro un termine stabilito dal Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, non inferiore a 30 giorni dalla notificazione della diffida;
h) qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del progetto ammesso all'aiuto ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 18;
i) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda.
3. La SRA comunica tempestivamente all'impresa l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
4. Se in sede di rendicontazione risultano variazioni relative agli elementi valutati ai sensi dell'articolo 16 per l'attribuzione del punteggio, si procede alla rideterminazione del punteggio in conformità all'articolo 16 medesimo. Non si procede alla rideterminazione del punteggio nel caso in cui le variazioni di cui al primo periodo riguardino il criterio di cui al punto 7 dell'Allegato 3 del bando qualora il mancato conseguimento dell'incremento occupazionale garantito sia afferente a casi motivati e documentati non imputabili all'impresa, in particolare sulla base dell'inclusione nei piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, l'aiuto è confermato o revocato, parzialmente o completamente, a seconda della nuova collocazione in graduatoria della domanda rispetto alle altre domande ammesse.
6. L'aiuto complessivo concesso e liquidato è rideterminato mediante applicazione di una sanzione pari al 5% dello stesso qualora non sia rispettato l'obbligo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera l), inerente il mantenimento, nei 12 mesi successivi alla data di rendicontazione del progetto, l'incremento occupazionale in base al quale è stato attribuito il punteggio premiale di cui al punto 7 dell'Allegato 3, nel caso in cui, a seguito della decurtazione di detto punteggio premiale, il punteggio complessivo rideterminato risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria. Il mancato rispetto dell'obbligo non è oggetto di sanzione qualora afferente a casi motivati e documentati non imputabili all'impresa, in particolare sulla base dell'inclusione nei Piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.
7. La revoca, parziale o completa, dell'aiuto comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
8. In ipotesi di violazione dei vincoli di cui all'articolo 25, comma 1, lettere c) e d), si applica quanto stabilito in materia di rideterminazione dell'aiuto ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6 della legge regionale 7/2000.

Art. 29 - Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

1. In conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati forniti alla Regione a seguito della partecipazione al presente bando avviene esclusivamente per le finalità del medesimo e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

2. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si rende la seguente informativa:

a) finalità: i dati forniti sono trattati dalla Regione per l'espletamento degli adempimenti connessi alla gestione del procedimento finalizzato all'erogazione di incentivi, cui accede la fase di controllo delle autocertificazioni, nonché per supportare la precompilazione dei moduli on line e gestire le pratiche esistenti relative al beneficiario, e altresì per gli adempimenti conseguenti relativi all'attuazione del POR FESR 2014-2020 e della Strategia nazionale per le aree interne del paese, comprese le attività di valutazione e monitoraggio;

b) natura del conferimento: il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'aiuto;

c) modalità di trattamento: la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici e telematici;

d) diffusione dei dati: i dati potranno essere comunicati per le finalità previste a soggetti terzi: società di servizi in dipendenza di contratti di appalto con la Regione, incaricati di svolgere attività di valutazione e monitoraggio, controllo, analisi e verifica sui Programmi, contrattualmente individuate quali Responsabili esterni del trattamento, prevedendo il medesimo livello di protezione applicato dalla Regione; persone fisiche incaricate di svolgere attività di valutazione nei Comitati istituiti a questi fini, individuate contrattualmente o con altro atto quali Responsabili esterni del trattamento, prevedendo il medesimo livello di protezione applicato dalla Regione; enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nonché eventuali soggetti portatori di interesse di cui agli artt. 15 e 16 della L.R. 7/2000 e s.m.i.. A tutela dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa, i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi con le modalità previste dal D.lgs. n. 33/2013 ("Codice della trasparenza") secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione, e sul sito internet della Regione;

e) il Titolare, il Responsabile e gli Incaricati del trattamento dei dati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 674/2006 sono indicati nel seguente prospetto:

Titolare del trattamento dei dati	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Presidenza della Regione
Responsabile del trattamento dei dati	Servizio coordinamento politiche per la montagna, nella persona del direttore dott. Loris Toneguzzi, presso la sede di Udine, via Sabbadini 31
Responsabile della sicurezza dei trattamenti svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei relativi dati personali	Insiel S.p.a., restando affidata al Servizio sistemi informativi ed e-government, la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti
Incaricati del trattamento dei dati	I dipendenti regionali responsabili del procedimento e dell'istruttoria sulla singola pratica
Responsabile esterno del trattamento dei dati	Società di servizi in dipendenza di contratti di appalto con la Regione, incaricati di svolgere attività di valutazione e monitoraggio sul Programma nonché persone fisiche incaricate di svolgere attività di

	valutazione nei Comitati istituiti a questi fini.

3. Ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica montagna@certregione.fvg.it al fine di:

a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

b) ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

c) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

4. Ai sensi dell'articolo 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Art. 30 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione.

2. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi dell'art. 61 della L.R. 7/2000, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.

3. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: montagna@regione.fvg.it.

4. Il responsabile del procedimento è tenuto a rispettare quanto previsto dalle disposizioni della legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione.

Art. 31 – Disposizioni finali, reclami e ricorsi

1. Ai fini del bando, tutte le comunicazioni nei confronti delle PMI parti del procedimento contributivo saranno effettuate telematicamente.

2. Tutte le comunicazioni ufficiali alla SRA da parte di beneficiari che hanno presentato domanda devono essere effettuate tramite PEC.

3. Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di aiuto. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul B.U.R. le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

4. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate nel Capo 11 "Riferimenti normativi", nonché alla legge regionale 7/2000.

5. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

6. Nella comunicazione dei provvedimenti amministrativi previsti dal bando il destinatario trova indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere ai sensi della normativa vigente in materia.

7. Ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013 sono garantite modalità di trattazione dei reclami concernenti i fondi ammessi a finanziamento attraverso l'apposita casella di posta elettronica "richieste reclami segnalazioni proposte" presente nella pagina iniziale del sito web istituzionale della Regione attraverso la quale è possibile segnalare eventuali casi di cattiva amministrazione, ovvero casi in cui organi e uffici dell'Amministrazione regionale o loro delegati o beneficiari del programma abbiano infranto la legge, non abbiano rispettato i principi della corretta amministrazione o abbiano violato i diritti umani nell'ambito del POR. I reclami sono raccolti dalla Presidenza.

Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 32 – Riferimenti normativi

1. Gli incentivi di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto da:
a) Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
b) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
c) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
d) Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
e) Legge Regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

f) Legge Regionale 5 giugno 2015 n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale);
g) Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015 n. 136 e ss.mm.ii. recante Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
h) Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2016, n. 590;
i) Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2015, n. 1575;
j) Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2015, n. 1953;
k) Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2015, n. 597;
l) Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2017, n. 574;
m) Deliberazione della Giunta Regionale 29 settembre 2017, n. 1830;
n) Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2018, n. 255.

All.to 1 - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.
DELIMITAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA INTERNA "CANAL DEL FERRO – VAL CANALE".

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.b.4 – Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI – sostegno all'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT nell'area interna del Canal del Ferro – Val Canale

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.
DELIMITAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA INTERNA "CANAL DEL FERRO – VAL CANALE" COME INDIVIDUATA CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 597 DEL 2 APRILE 2015 E SS.MM.II..

L'area interna regionale denominata "Canal del Ferro – Val Canale", ai fini dell'attuazione dell' "ITI aree interne" nell'ambito dei programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020, nonché nell'ambito della misura "Sviluppo LEADER" del PSR 2014-2020, come individuata con delibera della Giunta Regionale 597 del 2 aprile 2015 e ss.mm.ii., è costituita dai Comuni di: Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio.

All.to 2 - MODALITÀ PER DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E OPERATIVA DELL'IMPRESA IN RELAZIONE AL PROGETTO PROPOSTO.

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.b.4 – Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI – sostegno all'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT nell'area interna del Canal del Ferro – Val Canale

MODALITÀ PER DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E OPERATIVA DELL'IMPRESA IN RELAZIONE AL PROGETTO PROPOSTO.

La verifica del possesso del requisito di capacità amministrativa, finanziaria ed operativa dell'impresa con riferimento al progetto proposto, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g) del bando, si basa sui seguenti due indici finanziari.

Requisito A) Sostenibilità del progetto: ST/F ≤0,45

La spesa totale preventivata per il progetto non è superiore al 45 % del fatturato

Requisito B) Congruenza fra patrimonio netto e costo del progetto: PN/ST ≥ 0,1

Il patrimonio netto è pari ad almeno il 10 % della spesa totale preventivata per il progetto.

Il requisito di capacità amministrativa, finanziaria e operativa è soddisfatto qualora almeno uno dei sopra evidenziati requisiti A e B sia soddisfatto (se non è soddisfatto il requisito A, deve essere soddisfatto il requisito B, o viceversa)

Dove

ST = spesa totale preventivata per il progetto di investimento

F = fatturato annuo dal bilancio relativo all'esercizio precedente

PN = patrimonio netto come definito all'art. 2424 del Codice civile, quale risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato, dal bilancio relativo all'esercizio immediatamente precedente.

Per consentire l'accertamento di quanto sopra l'impresa dovrà fornire il pertinente bilancio regolarmente approvato o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dichiarazione di un commercialista che attesti i valori richiesti.

Per le imprese costituitesi nell'anno di presentazione della domanda, l'accertamento della capacità amministrativa, finanziaria ed operativa, sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di PN (Patrimonio Netto) sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale versato così come risultante

dal certificato di iscrizione alla CCIAA o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, sulla base di dichiarazione di un commercialista che attesti il valore del relativo patrimonio netto.

Nel caso in cui l'impresa richiedente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, la stessa può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell'ultimo esercizio il cui bilancio consolidato risulti approvato alla data di presentazione della domanda.

All.to 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE.

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.b.4 – Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI – sostegno all'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT nell'area interna del Canal del Ferro – Val Canale

Sezione 1 – all.to 3

CRITERI DI VALUTAZIONE

Criterio	Descrizione applicazione criterio	Punti
1. Progetto presentato da PMI che rientrano nei seguenti settori: a) imprese del settore agroalimentare, escluse le imprese agricole; b) imprese che trasformano il legno o utilizzano prodotti in legno, con esclusione dell'utilizzazione boschiva, prima trasformazione e produzione di materiale legnoso combustibile, per quanto attiene alla filiera foresta-legno; c) imprese turistiche.	Il progetto di investimento è presentato da una PMI che rientra nei seguenti settori: a) imprese del settore agroalimentare, escluse le imprese agricole; b) imprese che trasformano il legno o utilizzano prodotti in legno, con esclusione dell'utilizzazione boschiva, prima trasformazione e produzione di materiale legnoso combustibile, per quanto attiene alla filiera foresta-legno; c) imprese turistiche. Le predette aree sono meglio individuate nella sezione 2 del presente allegato 3 al Bando.	15
2. Coerenza dell'investimento con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) - Agroalimentare e, tra le Filiere produttive strategiche, la filiera Sistema Casa, nonché Cultura, Creatività e Turismo	Il progetto di investimento si riferisce all'ambito di specializzazione Agroalimentare e/o Filiere produttive strategiche, limitatamente alla Filiera Sistema Casa, e/o Cultura, Creatività e Turismo ed alle rispettive traiettorie tecnologiche della S3, come individuati nell'Allegato 4 al bando	15
3. Investimenti in tecnologie abilitanti	Il progetto di investimento concerne gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti e/o l'applicazione di tali tecnologie abilitanti (micro/nanoelettronica, nanotecnologia, fotonica, materiali avanzati, biotecnologia industriale e tecnologie di produzione avanzate[1])	10

[1] Le tecnologie di produzione avanzate (AMS – Advanced Manufacturing Systems) comprendono sistemi di produzione e i relativi servizi, processi, impianti e attrezzature, ivi compreso l'automazione, robotica, sistemi di misura, l'elaborazione delle informazioni cognitive, elaborazione dei segnali e controllo della produzione attraverso sistemi di informazione e di comunicazione ad alta velocità (HLG, 2009).

4. Progetti presentati da imprese del settore turistico che incrementano il livello qualitativo dei servizi forniti alla clientela	Il progetto di investimento è presentato da imprese che esercitano attività turistica/turistiche individuata/e dai codici ISTAT ATECO 2007 di cui alla Sezione 2 del presente allegato 3 al Bando e comporta l'incremento del livello qualitativo dei servizi forniti alla clientela nell'ambito dell'esercizio di tale/i attività	2
5.a Capacità dell'investimento di determinare una riduzione dell'impatto ambientale	Il progetto di investimento è volto all'utilizzo di materiali ecocompatibili[2], alla riduzione ed al riciclo dei rifiuti[3], alla riduzione ed all'abbattimento degli inquinanti[4]	4
5.b Capacità dell'investimento di determinare un miglior utilizzo delle risorse energetiche	Il progetto di investimento è volto al risparmio delle risorse energetiche ed all'efficienza energetica[5]	3
	Il progetto di investimento è volto al risparmio delle risorse idriche[6]	3
	Il progetto di investimento è volto all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili[7]	3

Le tecnologie di produzione avanzate sono strettamente correlate con il settore dei beni strumentali per l'industria manifatturiera. Esempi: 1) metodologie e standard per la progettazione di macchine e sistemi produttivi complessi tramite strumenti IT e paradigmi progettuali innovativi; 2) strumenti CAD-CAM basati sulla conoscenza per la progettazione e produzione di prodotti di alta qualità ed alta variabilità; 3) metodi e standard per l'automazione ed integrazione di sistemi produttivi complessi in grado di gestire produzioni on demand e just in time; 4) metodi e tecnologie ICT basate su internet per l'integrazione in tempo reale degli attori della filiera dal retail, ai produttori, ai fornitori; 5) tecnologie per il controllo, il monitoraggio, la supervisione, la diagnosi e la manutenzione per aumentare il ciclo di vita e l'efficienza dei sistemi di produzione; 6) tecniche e soluzioni software per la pianificazione in tempo reale della produzione e della logistica intra ed inter fabbrica al fine di gestire dinamiche di mercato altamente rapide e variabili; 7) sensori e componenti meccatronici ad alte prestazioni per migliorare efficienza e qualità della produzione e dei prodotti finali; 8) nuove configurazioni di macchine e sistemi ecosostenibili per ottimizzare efficienza energetica ed impatto ambientale dei sistemi di produzione; 9) nuove tecnologie di processo ecosostenibili per i prodotti nuovi e correnti per ridurre consumi ed emissioni dei processi industriali; 10) nuovi materiali strutturali per componenti, macchine e sistemi che migliorino prestazioni, consumi e impatto ambientale ("Le Key enabling technologies nelle tecnologie prioritarie per l'industria nazionale", AIRI, I edizione aprile 2013).

[2] Il progetto di investimento deve prevedere l'utilizzo di materiali ecocompatibili. In tal senso, l'impresa deve dimostrare che il macchinari/apparecchiature oggetto della spesa ammissibile prevede l'utilizzo di detti materiali Quale comprova della sussistenza di detto requisito è richiesto il rilascio da parte del fornitore della scheda tecnica del macchinario, con evidenza della suddetta specifica. Per materiale ecocompatibile si intende il materiale dotato di una certificazione ambientale ovvero proveniente da un ciclo di produzione e/o lavorazione certificato da una qualificazione ambientale (a titolo esemplificativo, un materiale dotato di certificazione ECOLABEL, ISO, EMAS, ACQUA, PEFC).

[3] Il progetto di investimento deve prevedere una riduzione del quantitativo di scarti prodotti, ovvero il riciclo degli scarti di lavorazione. Quale comprova della sussistenza di detto requisito è richiesto il rilascio da parte del fornitore della scheda tecnica del macchinario/attrezzatura, con evidenza della suddetta richiesta.

[4] Il progetto di investimento consente la riduzione degli inquinanti derivanti dal ciclo produttivo ovvero il loro abbattimento mediante l'installazione di sistemi dedicati. Quale comprova della sussistenza di detto requisito è richiesto il rilascio da parte del fornitore della scheda tecnica del macchinario e della scheda tecnica del produttore del sistema di abbattimento, con evidenza della specifica richiesta e, laddove presente, in relazione alla tipologia di sistema di riduzione o abbattimento degli inquinanti altresì della certificazione legata al sistema da installare.

[5] Il progetto di investimento prevede l'introduzione di un macchinario e/o sistema e/o apparecchiatura che è in grado di comportare un risparmio delle risorse energetiche e l'efficienza energetica Quale comprova della sussistenza di detto requisito è richiesto il rilascio da parte del fornitore della dichiarazione circa l'esistenza di un risparmio energetico.

[6] Il progetto di investimento prevede la riduzione della quantità di risorsa idrica impiegata nel ciclo produttivo dell'impresa ovvero prevede il riutilizzo della risorsa idrica già impiegata in una fase del ciclo produttivo aziendale, mediante suo impiego attraverso le apparecchiature e/o sistemi e/o macchinari che figurano quali spese ammissibili del progetto di investimento. Quale comprova della sussistenza di detto requisito è richiesto il rilascio da parte del fornitore della scheda tecnica del macchinario e della scheda tecnica del produttore del sistema di riutilizzo e/o risparmio della risorsa idrica.

[7] Il progetto di investimento in sistemi/macchinari/apparecchiature è tale da mantenere il rapporto tra quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili destinato all'autoconsumo dell'impresa e consumo di energia aziendale (post-investimento) uguale o superiore a 0,2. Quale comprova della sussistenza di detto requisito è richiesto il rilascio da parte del fornitore della scheda tecnica del macchinario, attestante il quantitativo di energia consumata mediamente dal macchinario e la

6. Minori dimensioni aziendali	Il progetto di investimento è presentato da	
	a) microimpresa	10
	b) piccola impresa	6
7. Incremento occupazionale dell'impresa al termine del progetto[8]	Nel caso in cui l'impresa abbia personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito nel territorio dell'area interna Canal del Ferro – Val Canale del Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato 1, alla data della presentazione della domanda, la medesima impresa, eventualmente beneficiaria, si impegna a garantire un incremento del livello occupazionale pari ai valori relativi indicati nella colonna a fianco. Detto incremento occupazionale deve essere attinente e determinato dal completamento del progetto ed è espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito nel territorio dell'area interna Canal del Ferro – Val Canale del Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato 1, dalla data della domanda alla data di rendicontazione. L'incremento occupazionale calcolato dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi di vincolo, con la stessa unità di misura. Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda l'impresa richiedente non abbia personale registrato nel Libro unico del lavoro, il cui luogo di prestazione è stabilito nel territorio dell'area interna Canal del Ferro – Val Canale del Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato 1, l'impresa beneficiaria si impegna a garantire un livello occupazionale espresso nei valori assoluti riportati a fianco, alla data di rendicontazione. L'incremento occupazionale calcolato dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi di vincolo, con la stessa unità di misura.	1 punto Incremento occupazionale: pari ad 1 unità 2 punti Incremento occupazionale: pari a 2 unità 3 punti Incremento occupazionale: pari o superiore a 3 unità
8. Imprenditoria femminile	Progetto presentato da impresa femminile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera k) del Bando, come da definizione di cui al DPReg 312/2011, articolo 3	4
9. Imprenditoria giovanile	Progetto presentato da impresa giovanile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l) del Bando, come da	8

dichiarazione della potenza nominale dell'impianto di produzione di energia elettrica e/o termica attestata dal gestore dell'impianto e/o produzione della scheda progettuale dell'impianto allegata all'autorizzazione o nullaosta comunque denominato necessario per l'installazione e/o provvedimento autorizzativo all'installazione e utilizzo dell'impianto rilasciato dall'ente competente.

[8] Per occupati si intendono i dipendenti, collaboratori familiari e soci lavoratori iscritti alla posizione INAIL dell'impresa. L'incremento viene calcolato in base alla differenza tra unità lavorative (equivalenza a tempo pieno – es. 1 occupato a tempo pieno = 1; 1 occupato part-time al 50% = 0,5) risultanti alla data di rendicontazione ed alla data della domanda. E' comunque necessario per l'attribuzione del punteggio che le imprese assumano almeno un dipendente. L'incremento occupazionale calcolato dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi di vincolo, con la stessa unità di misura.

	definizione di cui al DPReg 55/2015, articolo 3	
10. Partecipazione dell'impresa a reti d'impresa, regolarmente iscritte presso la CCIAA	Il progetto di investimento è realizzato da imprese che aderiscono ad uno o più contratti di rete - secondo la disciplina dell'art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4- quinquies, della Legge 9 aprile 2009, n. 33 (di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5) -regolarmente iscritti al Registro delle imprese	10
11. Nuova impresa	Il progetto di investimento è presentato da un'impresa iscritta alla CCIAA da meno di 12 mesi rispetto alla data di pubblicazione del bando	6
12. PMI iscritte come start-up innovative nella Sezione speciale del Registro delle imprese, che hanno eventualmente natura di spin off aziendale.	Il progetto di investimento è presentato da un'impresa iscritta come start-up innovative nella Sezione speciale del Registro delle imprese, che hanno eventualmente natura di spin off aziendale.	7
13. Possesso della certificazione forestale della catena di custodia per i prodotti legnosi	Il progetto di investimento è presentato da un'impresa in possesso della certificazione forestale della catena di custodia per i prodotti legnosi (PEFC, FSC od altri disciplinari riconosciuti in base alla normativa vigente)	2
14.a Possesso delle certificazioni relative ai regimi di qualità a norma della normativa europea di riferimento	Il progetto d'investimento è presentato da un'impresa in possesso di almeno una delle certificazioni relative ai regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti: a) regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché regolamento (UE) 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»; b) regolamento (UE) 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) 2092/91.	2
14.b Avvalimento del marchio collettivo AQUA	Il progetto d'investimento è presentato da un'impresa che si avvale del marchio collettivo "Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA) – Marchio di qualità concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia" ai sensi della legge regionale 13 agosto 2002, n. 21	2

Sezione 2 – all.to 3

Con specifico riferimento al criterio di valutazione numero 1 (*Progetto presentato da PMI che rientrano nei seguenti settori: a) imprese del settore agroalimentare, escluse le imprese agricole; b) imprese che trasformano il legno o utilizzano prodotti in legno, con esclusione dell'utilizzazione boschiva, prima trasformazione e produzione di materiale legnoso combustibile, per quanto attiene alla filiera foresta-legno; c) imprese turistiche*) ed al criterio di valutazione numero 4 (*Progetti presentati da imprese del settore turistico che incrementano il livello qualitativo dei servizi forniti alla clientela*) di cui alla Sezione 1 del presente Allegato 3 al Bando si individuano di seguito le Aree riferite rispettivamente ad:
a) attività del settore agroalimentare, con esclusione delle imprese agricole;

b) attività di trasformazione del legno od utilizzazione dei prodotti in legno, con esclusione dell'utilizzazione boschiva, prima trasformazione e produzione di materiale legnoso combustibile, per quanto attiene alla filiera foresta – legno;
c) attività proprie del settore del turismo.
Non sono in ogni caso ammesse le imprese agricole che svolgano attività che riguardano la produzione di prodotti trasformati che, in uscita, restano ricompresi tra quelli di cui all'Allegato 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nonché di quello relativo alla produzione primaria di prodotti di cui al medesimo allegato.

a) SETTORE AGROALIMENTARE, CON ESCLUSIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE
Rientrano nel settore le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Rientrano parimenti nel settore le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi.

ATECO	Descrizione
10	**INDUSTRIE ALIMENTARI**
10.11.00	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.12.00	Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.13.00	Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.20.00	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
10.31.00	Lavorazione e conservazione delle patate
10.32.00	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39.00	Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.41.10	Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.20	Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10.41.30	Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.42.00	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.51.10	Trattamento igienico del latte
10.51.20	Produzione dei derivati del latte
10.52.00	Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.61.10	Molitura del frumento
10.61.20	Molitura di altri cereali
10.61.30	Lavorazione del riso
10.61.40	Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.62.00	Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20	Produzione di pasticceria fresca
10.72.00	Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.81.00	Produzione di zucchero
10.82.00	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83.01	Lavorazione del caffè
10.83.02	Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
10.84.00	Produzione di condimenti e spezie
10.85.01	Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
10.85.02	Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
10.85.03	Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
10.85.04	Produzione di pizza confezionata
10.85.05	Produzione di piatti pronti a base di pasta
10.85.09	Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
10.86.00	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.89.01	Produzione di estratti e succhi di carne

10.89.09	Produzione di altri prodotti alimentari nca
10.91.00	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.92.00	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
11	**INDUSTRIA DELLE BEVANDE**
11.01.00	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.03.00	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04.00	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05.00	Produzione di birra
11.06.00	Produzione di malto
11.07.00	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
72	**RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO**
72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
82	**ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE**
82.92.10	Imballaggio e confezionamento di generi alimentari

b) ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE DEL LEGNO OD UTILIZZAZIONE DEI PRODOTTI IN LEGNO, CON ESCLUSIONE DELL'UTILIZZAZIONE BOSCHIVA, PRIMA TRASFORMAZIONE E PRODUZIONE DI MATERIALE LEGNOSO COMBUSTIBILE, PER QUANTO ATTIENE ALLA FILIERA FORESTA – LEGNO

Rientrano nel settore le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Rientrano parimenti nel settore le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi.

ATECO	Descrizione
16	**INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO**
16.10.00	Taglio e piallatura del legno
16.21.00	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22.00	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23.10	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.20	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.24.00	Fabbricazione di imballaggi in legno
16.29.11	Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12	Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
16.29.19	Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.29.30	Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.40	Laboratori di corniciai
17	**FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA**

17.11.00	Fabbricazione di pasta-carta
17.12.00	Fabbricazione di carta e cartone
17.21.00	Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)
17.22.00	Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
17.23.01	Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è la principale caratteristica
17.23.09	Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
17.24.00	Fabbricazione di carta da parati
17.29.00	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
26	**FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI**
26.52.00	Fabbricazione di orologi
31	**FABBRICAZIONE DI MOBILI**
31.01.10	Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.21	Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
31.03.00	Fabbricazione di materassi
31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.20	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.30	Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.40	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.50	Finitura di mobili
31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
32	**ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE**
32.20.00	Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
32.40.10	Fabbricazione di giochi (inclusi giochi elettronici)
32.40.20	Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
32.50.50	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
32.91.00	Fabbricazione di scope e spazzole
32.99.40	Fabbricazione di casse funebri
41	**COSTRUZIONE DI EDIFICI**
41.20.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
43	**LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI**
43.91.00	Realizzazione di coperture

c) ATTIVITÀ PROPRIE DEL SETTORE DEL TURISMO

Rientrano nel settore le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Rientrano parimenti nel settore le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi.

ATECO	Descrizione
55	**ALLOGGIO**
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
93	**ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO**
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
96	**ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA**
96.04.20	Stabilimenti termali

All.to 4 - AREE DI SPECIALIZZAZIONE E RISPETTIVE TRAIETTORIE DI SVILUPPO "AGROALIMENTARE", "FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE", PER LA PARTE "FILIERA SISTEMA CASA", NONCHÉ "CULTURA, CREATIVITÀ E TURISMO" DELLA STRATEGIA REGIONALE DI RICERCA E INNOVAZIONE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (S3).

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.b.4 - Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI – sostegno all'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT nell'area interna del Canal del Ferro – Val Canale

AREE DI SPECIALIZZAZIONE E RISPETTIVE TRAIETTORIE DI SVILUPPO "AGROALIMENTARE", "FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE", PER LA PARTE "FILIERA SISTEMA CASA", NONCHÉ "CULTURA, CREATIVITÀ E TURISMO" DELLA STRATEGIA REGIONALE DI RICERCA E INNOVAZIONE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (S3)
Con specifico riferimento al criterio di valutazione n. 2 dell'Allegato 3 al Bando (*Coerenza dell'investimento con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) - Agroalimentare e, tra le Filiere produttive strategiche, la filiera Sistema Casa, nonché Cultura, Creatività e Turismo*), si individuano di seguito le Aree di Specializzazione e le traiettorie di sviluppo "AGROALIMENTARE", "FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE", limitatamente alla "Filiera Sistema Casa", e "TURISMO" della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia (S3)

Sezione 1

Area	Traiettorie di sviluppo
AGRO ALIMENTARE	1. **Integrazione di interventi di innovazione sulle catene agroalimentari per la creazione di valore per il consumatore** Sviluppo di un approccio agroalimentare integrato per l'aumento di valore delle risorse territoriali, garantendo la sicurezza delle produzioni e utilizzando i seguenti elementi: a) un'agricoltura di precisione e un allevamento sostenibili, realizzati considerando anche i cambiamenti climatici; b) l'innovazione industriale attraverso: 1) l'efficienza dei processi*; 2) il packaging e la conservazione*, 3) la tracciabilità e identificabilità* ; 4) la sostenibilità ambientale dei materiali prodotti e utilizzati*; 5) la funzionalizzazione delle componenti o dei prodotti*; 6) l'applicazione di tecniche biomolecolari avanzate*; 7) la creazione di "nuovi alimenti" o di alimenti più sicuri anche in funzione dei mercati di destinazione* *Nota: le tecnologie, le metodologie e gli ambiti attuali di riferimento correlati a ciascun punto sono rispettivamente: 1. recupero energetico, miglioramento scambio termico, "Lean Manufacturing", sensoristica, flessibilità; 2. riduzione degli imballi secondari, utilizzo di biopolimeri , utilizzo di materiali attivi, trattamenti ad alte pressioni, riscaldamento ohmico , microonde, campi elettrici pulsati, atmosfere modificate, bioconservazione;

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
3. “smart tags RFID”, codici” iQR”, Apps per codici a barre, “Data Analytics”;
4. allungamento della shelf life, riduzione dello spessore materiali confezionamento, riduzione del peso dei contenitori e loro riciclabilità, riutilizzo acque di processo;
5. alimenti per il mantenimento del benessere; per la prevenzione di patologie; per consumatori con patologie dieta correlate, alimenti che rispondano a specifiche esigenze nutrizionali in funzione dell’età dell’individuo (infanzia; menopausa; ageing) e dell’attività e scelte (sportivi, vegetariani, vegani), e più in generale alimento che svolge una specifica funzione;
6. nuove tecnologie di miglioramento genetico, finger printing, bioconversioni enzimatiche o microbiche;
7. “Novel Food”, USA (9 CFR 94.12 a), alimenti per defedati.

<u>2. Integrazione dei concetti di circolarità e sostenibilità nell’economia agricola e alimentare del territorio regionale</u>
Valorizzazione delle potenzialità del territorio, nel pieno rispetto delle comunità locali, degli ecosistemi rurali e costieri per la produzione di energia e di nuovi prodotti bio-based, dell’economia circolare, attraverso l’impiego di tecnologie innovative, bio-raffinerie e chimica verde a partire da:
a) la produzione di risorse rinnovabili provenienti dall’agricoltura, silvicoltura e acquacoltura;
b) il recupero delle esternalità (scarti) e delle materie seconde delle produzioni e trasformazioni.

<u>3. Sviluppo di valore attraverso la costante integrazione dell’informazione lungo tutta la catena agricola ed alimentare</u>
Introduzione di sistemi innovativi di raccolta, condivisione e distribuzione dei prodotti e delle informazioni ad essi correlate (logistica diretta ed inversa dei prodotti e del dato) al fine di:
a) agevolare lo sviluppo e la distribuzione del valore lungo le catene produttive, anche attraverso l’organizzazione di piattaforme fruibili per l’accesso ai dati dei Cluster (Big Data);
b) migliorare l'informazione al consumatore per gli aspetti relativi a: tracciabilità, origine, valori nutrizionali e anche per l’aspetto della sostenibilità ambientale;
c) facilitare e alleggerire le operazioni di controllo, certificazione e accreditamento delle produzioni e trasformazioni locali anche al fine della loro internazionalizzazione.
</td>
</tr>
<tr>
<td>FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE</td>
<td>
FILIERA SISTEMA CASA

<u>1. Tecnologie dei materiali e design innovativo</u>
Nel Sistema Casa i materiali e il design del prodotto acquisiscono un ruolo fondamentale per l'innovazione della filiera strategica. In quest’area confluiscono tutte le attività di ricerca, sviluppo e innovazione di nuovi materiali ed il design di nuovi prodotti, nonché le tecnologie e metodologie adottate per migliorare l'applicazione o l'utilizzo dei materiali impiegati nel ciclo produttivo.
Rientrano altresì all'interno della traiettoria di sviluppo le tecnologie o metodologie finalizzate a:
- migliorare le performance dei materiali in quanto a caratteristiche meccaniche, chimico-fisiche, ambientali e di durabilità;
- sviluppare sistemi di tracciabilità avanzata dei materiali anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale ed analisi dei dati;
- sviluppare il design di prodotti innovativi per funzionalità, ergonomia, durabilità o materiali impiegati, ovvero in grado di favorire la sostenibilità ambientale del prodotto (ad es. per la riduzione di CO_2).

<u>2. Tecnologie per l’efficientamento degli edifici e processi produttivi</u>
In questo ambito si collocano tutti i progetti in grado di migliorare l'efficienza degli edifici e dei processi costruttivi o produttivi.
Per gli interventi di miglioramento dell'edificio e del suo processo costruttivo, ci si riferisce in particolare a metodologie e tecnologie per l'efficientamento in campo ambientale, sismico, energetico, funzionale ed ergonomico.
Per il miglioramento dei processi produttivi, ci si riferisce in particolare a:
- attuazione dei principi di economia circolare o di riduzione dei consumi;
-sistemi, piattaforme e applicazioni per l'innovazione dell'organizzazione del processo produttivo, commerciale e di business model;
- modellizzazioni e simulazioni per la progettazione e la gestione integrata di prodotti, processi e sistemi (quali ad esempio sistemi CAD CAM o BIM, scanner 3D, soluzioni di realtà virtuale o aumentata).
</td>
</tr>
</table>

	3. Digitalizzazione del "Sistema casa" In questo ambito si collocano tutti i sistemi in grado di permettere una digitalizzazione delle funzioni aziendali ed una integrazione tecnologica nei prodotti del Sistema Casa. Rientrano nell'ambito dei processi di digitalizzazione delle funzioni aziendali: - soluzioni ICT per l'implementazione di piattaforme distributive e collaborative orientate ai servizi verso il cliente; - nuove infrastrutture ICT per il supporto dei processi avanzati di manifattura, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie abilitanti come individuate dal Piano Nazionale "Industria 4.0"; - sistemi di tracciabilità avanzata di origine del prodotto e della catena distributiva, anche attraverso implementazione di processi di analisi dei dati (gestione dei big data). Nell'ambito dell'integrazione tecnologica nei prodotti del Sistema casa rientrano: - ricerca e sviluppo di prodotti con un'integrazione tecnologica in grado di migliorarne o ampliarne le funzionalità (ad esempio "design for all"); - implementazione di sistemi di sensoristica avanzata sui prodotti ed edifici per un continuo miglioramento delle performance, assistenza e controllo; - assistive and adaptive tecnology: integrazione di tecnologie, metodiche e strumenti che consentano di realizzare prodotti ed ecosistemi abitativi funzionali, connessi e ad elevata usabilità (ad esempio internet of things e sistemi di Ambient Assisted Living).
CULTURA, CREATIVITÀ E TURISMO (CCT)	**1. Tecnologie per la conservazione e valorizzazione dei beni e dei prodotti** Si tratta di tutte le tecnologie necessarie per svolgere interventi, anche a livello operativo, per valutare lo stato di conservazione del bene culturale e analizzare le caratteristiche morfologico-strutturali e le proprietà dei materiali che compongono il bene stesso. Ci si riferisce, ad esempio, alle tecnologie per realizzare interventi nei settori del rilevamento dei beni culturali, della valutazione dei rischi, della definizione dei progetti di intervento e diagnostica per l'arresto di processi di degrado e dissesto, del restauro dei supporti dell'informazione, nonché dei relativi contenuti informativi. **2. Geomatica ed elaborazione delle immagini** Si tratta di tutte le tecniche legate all'elaborazione delle immagini attraverso il calcolo elettronico, come ad esempio il rilevamento e la rappresentazione del disegno computerizzato, vale a dire della video-grafica. Ci si riferisce a tecnologie per acquisire in modo metrico e tematico, integrare, trattare, analizzare, archiviare e distribuire dati spaziali georiferiti con continuità in formato digitale. **3. Piattaforme social e sharing** Ci si riferisce a tutte le piattaforme che "gestiscono" i principali strumenti social (ad esempio, Facebook, Twitter e Google+). Sono tecnologie, ad esempio, in grado di analizzare e ottimizzare la performance dei siti oltre che di intervenire e moderare le discussioni nei vari network. Si tratta di tecnologie particolarmente diffuse nel campo del turismo (si pensi alle recensioni sugli alberghi, alle numerose pagine su Facebook dedicate al grado di soddisfazione dei turisti rispetto ai diversi luoghi di soggiorno).

Sezione 2
CODICI ISTAT INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELLA S3

Con riferimento alle aree di specializzazione come sopra indicate, il punteggio di cui al criterio di valutazione n. 2 dell'Allegato 3 al bando può essere riconosciuto in favore delle imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Ai fini dell'attribuzione del punteggio cui al criterio di valutazione n. 2 dell'Allegato 3 al Bando sopra enunciato, sono considerate parimenti le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi sotto riportati.

AREA AGROALIMENTARE
ATECO Descrizione
10 INDUSTRIE ALIMENTARI

10.11.00	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.12.00	Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.13.00	Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.20.00	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
10.31.00	Lavorazione e conservazione delle patate
10.32.00	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39.00	Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.41.10	Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.20	Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10.41.30	Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.42.00	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.51.10	Trattamento igienico del latte
10.51.20	Produzione dei derivati del latte
10.52.00	Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.61.10	Molitura del frumento
10.61.20	Molitura di altri cereali
10.61.30	Lavorazione del riso
10.61.40	Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.62.00	Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20	Produzione di pasticceria fresca
10.72.00	Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.81.00	Produzione di zucchero
10.82.00	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83.01	Lavorazione del caffè
10.83.02	Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
10.84.00	Produzione di condimenti e spezie
10.85.01	Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
10.85.02	Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
10.85.03	Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
10.85.04	Produzione di pizza confezionata
10.85.05	Produzione di piatti pronti a base di pasta
10.85.09	Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
10.86.00	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.89.01	Produzione di estratti e succhi di carne
10.89.09	Produzione di altri prodotti alimentari nca
10.91.00	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.92.00	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
11	**INDUSTRIA DELLE BEVANDE**
11.01.00	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.03.00	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04.00	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05.00	Produzione di birra
11.06.00	Produzione di malto
11.07.00	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
16	**INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO**

16.10.00	Taglio e piallatura del legno
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
17	**FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA**
17.11.00	Fabbricazione di pasta-carta
17.12.00	Fabbricazione di carta e cartone
17.21.00	Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)
17.23.09	Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
17.29.00	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
18	**STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI**
18.12.00	Altra stampa
20	**FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI**
20.12.00	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.16.00	Fabbricazione di materie plastiche e forme primarie
20.30.00	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
20.52.00	Fabbricazione di colle
20.53.00	Fabbricazione di oli essenziali
20.59.20	Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali
20.59.30	Trattamento chimico degli acidi grassi
20.59.90	Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
20.60.00	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
22	**FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE**
22.21.00	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.22.00	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
22.29.09	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
23	**FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI**
23.11.00	Fabbricazione di vetro piano
23.12.00	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.13.00	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
23.19.20	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.41.00	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.49.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
25	**FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)**
25.29.00	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione
25.71.00	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
25.91.00	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
25.92.00	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
25.99.11	Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
25.99.19	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
26	**FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI**
26.51.29	Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)
26.60.01	Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
26.70.11	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
26.70.12	Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
27	**FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE**

27.51.00	Fabbricazione di elettrodomestici
28	**FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA**
28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.93.00	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
38	**ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI**
38.21.01	Produzione di compost
38.21.09	Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
38.32.30	Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
46	**COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)**
46.21.10	Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.31.10	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
46.31.20	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
46.32.10	Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
46.32.20	Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
46.33.10	Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
46.33.20	Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
46.34.10	Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
46.34.20	Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
46.36.00	Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
46.37.01	Commercio all'ingrosso di caffè
46.37.02	Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie
46.38.10	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
46.38.20	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
46.38.30	Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
46.38.90	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
46.39.10	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
46.39.20	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
47	**COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)**
47.11.10	Ipermercati
47.11.20	Supermercati
47.11.30	Discount di alimentari
47.11.40	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.50	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.20	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.21.01	Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
47.21.02	Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
47.22.00	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
47.23.00	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
47.24.10	Commercio al dettaglio di pane
47.24.20	Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
47.25.00	Commercio al dettaglio di bevande

47.26.00	Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
47.29.10	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
47.29.20	Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
47.29.30	Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
47.29.90	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
47.91.10	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita(porta a porta)
47.99.20	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
52	**MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI**
52.10.10	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
52.10.20	Magazzini frigoriferi per conto terzi
52.29.22	Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
56	**ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE**
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
62	**PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE**
62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.00	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.00	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
62.09.01	Configurazione di personal computer
62.09.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
63	**ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI**
63.11.19	Altre elaborazioni elettroniche di dati
70	**ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE**
70.22.01	Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale
70.22.09	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
71	**ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE**
71.12.10	Attività degli studi di ingegneria
71.12.20	Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.20.10	Collaudi e analisi tecniche di prodotti
71.20.21	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
71.20.22	Attività per la tutela di beni di produzione controllata locale
72	**RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO**
72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
74	**ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE**
74.10.10	Attività di design di moda e design industriale
74.10.30	Attività dei disegnatori tecnici
74.90.21	Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
74.90.93	Altre attività di consulenza tecnica nca

82	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
82.92.10	Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
86	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
86.90.13	Laboratori di igiene e profilassi

AREA PRODUTTIVA STRATEGICA FILIERA SISTEMA CASA	
ATECO	Descrizione
13	INDUSTRIE TESSILI
13.92.10	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20	Fabbricazione di articoli in materie tessili
13.93.00	Fabbricazione di tappeti e moquette
13.95.00	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
15	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
15.11.10	Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
16	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
16.10.00	Taglio e piallatura del legno
16.21.00	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22.00	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23.10	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.20	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
17	FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
17.24.00	Fabbricazione di carta da parati
20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
20.30.00	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
22	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
22.19.09	Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
22.21.00	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.23.01	Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
22.23.02	Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia
22.23.09	Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
22.29.09	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
23	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
23.11.00	Fabbricazione di vetro piano
23.12.00	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.13.00	Fabbricazione di vetro cavo
23.14.00	Fabbricazione di fibre di vetro
23.19.90	Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
23.20.00	Fabbricazione di prodotti refrattari
23.31.00	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
23.32.00	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
23.41.00	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.42.00	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
23.51.00	Produzione di cemento
23.52.10	Produzione di calce
23.52.20	Produzione di gesso
23.61.00	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
23.62.00	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
23.63.00	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
23.64.00	Produzione di malta
23.65.00	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento

23.69.00	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
23.70.10	Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
23.70.20	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
25	**FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)**
25.11.00	Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
25.12.10	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
25.12.20	Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
25.21.00	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.30.00	Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
25.61.00	Trattamento e rivestimento dei metalli
25.71.00	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
25.72.00	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
25.99.19	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
25.99.20	Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
25.99.30	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
26	**FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI**
26.30.21	Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
26.30.29	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
26.51.29	Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)
26.70.12	Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
27	**FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE**
27.11.00	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
27.12.00	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.33.01	Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
27.33.09	Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
27.40.09	Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
27.51.00	Fabbricazione di elettrodomestici
27.52.00	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
27.90.03	Fabbricazione di capacitatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
27.90.09	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
28	**FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA**
28.14.00	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.21.21	Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
28.21.29	Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento
28.22.01	Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
31	**FABBRICAZIONE DI MOBILI**
31.01.10	Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.21	Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
31.03.00	Fabbricazione di materassi
31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.20	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.30	Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.40	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.50	Finitura di mobili
31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
32	**ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE**
32.91.00	Fabbricazione di scope e spazzole

41	COSTRUZIONE DI EDIFICI
41.20.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
43	LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.22.05	Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
43.29.01	Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02	Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09	Altri lavori di costruzione e installazione nca
43.91.00	Realizzazione di coperture
43.99.09	Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca
62	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.00	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.00	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
62.09.01	Configurazione di personal computer
62.09.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
63	ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
63.11.19	Altre elaborazioni elettroniche di dati
71	ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
71.11.00	Attività degli studi di architettura
71.12.10	Attività degli studi di ingegneria
71.12.20	Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.12.30	Attività tecniche svolte da geometri
71.20.10	Collaudi e analisi tecniche di prodotti
71.20.21	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
72	RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
74	ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
74.10.10	Attività di design di moda e design industriale
74.10.30	Attività dei disegnatori tecnici
74.10.90	Altre attività di design
74.90.91	Attività tecniche svolte da periti industriali
74.90.93	Altre attività di consulenza tecnica nca

TURISMO

ATECO	Descrizione
49	TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
55	ALLOGGIO
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
56	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
56.10.11	Ristorazione con somministrazione

56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
62	**PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE**
62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.00	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.00	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
62.09.01	Configurazione di personal computer
62.09.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
63	**ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI**
63.11.19	Altre elaborazioni elettroniche di dati
63.11.20	Gestione database (attività delle banche dati)
63.11.30	Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
63.12.00	Portali web
70	**ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE**
70.21.00	Pubbliche relazioni e comunicazione
70.22.09	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
72	**RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO**
72.20.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
73	**PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO**
73.11.01	Ideazione di campagne pubblicitarie
73.11.02	Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
74	**ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE**
74.10.21	Attività dei disegnatori grafici di pagine web
77	**ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO**
77.21.01	Noleggio di biciclette
77.21.02	Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
77.21.09	Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
79	**ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE**
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82	**ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE**
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
91	**ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI**
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93	**ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO**
93.19.92	Attività delle guide alpine
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
96	**ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA**
96.04.20	Stabilimenti termali

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_14_1_DGR_777_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 777
LR 23/2007, art. 37 e successive modifiche e integrazioni - Atto di indirizzo per il rilascio da parte dell'Amministrazione regionale delle autorizzazioni dei servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che il Decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme in attuazione dello Statuto Speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e di trasporti), ed in particolare il combinato disposto degli articoli 9, 10 e 11, dispone il trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale;
VISTA la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative";
VISTO l'articolo 32, comma 3, lettera b) della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 che disciplina il trasferimento delle funzioni dalle Province alla Regione in materia di Trasporto Pubblico Locale a far data dal 1° luglio 2016;
VISTA e richiamata la D.G.R. n. 1622 dd. 01.10.2015, come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 2666 dd. 29.12.2015 e dalla D.G.R. n. 637 dd. 22.04.2016, che dispone in materia di articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali e assetto posizioni organizzative, ai sensi della quale, allo stato, le predette competenze delle Province nella materia di cui alla L.R. 23/2007 e s.m.i., dal 1° luglio 2016 fanno capo alla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio ed, in tale ambito, al Servizio Trasporto Pubblico Regionale e Locale;
VISTA la legge regionale n. 23 del 20 agosto 2007 "Attuazione del decreto legislativo n.111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità" ed in particolare l'articolo 37 che disciplina i servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione;
VISTO l'articolo 37, comma 2, della legge regionale 23/2007 il quale prevede che l'autorizzazione di cui al comma 1 venga rilasciata secondo le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente per materia;
VISTO l'allegato B, punto 10, lettera f) alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 che prevede il trasferimento alla Regione delle funzioni dell'art. 37 della legge regionale 23/2007;
VISTO il "Regolamento per il rilascio da parte delle Amministrazioni provinciali delle autorizzazioni dei servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione di cui all'art. 24 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20" approvato con D.P.G.R.0284/Pres. Del 28 agosto 1997;
CONSIDERATO che la legge regionale 23/2007 ha abrogato la legge regionale 20/1997 e tutti i regolamenti ad essa connessi, e che pertanto si rende necessario provvedere ad emanare un atto di indirizzo che disciplini il rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 37 della legge regionale 23/2007;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con DPReg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Infrastrutture e Territorio
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa citate, è approvato l'Atto di indirizzo per il rilascio da parte dell'Amministrazione Regionale delle autorizzazioni dei servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione di cui all'articolo 37 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23 e s.m.i.", nel testo allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale.
2. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 777 DEL 21 MARZO 2018

Atto di indirizzo per il rilascio da parte dell'Amministrazione Regionale delle autorizzazioni dei servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione di cui all'articolo 37 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23 e s.m.i.

Art. 1

(Finalità)

Il presente atto di indirizzo dà attuazione al disposto di cui all'art. 37 della Legge Regionale 20 agosto 2007, n. 23 e s.m.i., relativo ai "Servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione", con particolare riferimento alle modalità ed ai criteri per il rilascio della relativa autorizzazione amministrativa.

Art. 2

(Tipologia dei servizi soggetti al regime autorizzativo)

Sono soggetti all'autorizzazione di cui al presente atto i trasporti collettivi con autobus adibiti ad uso di terzi, caratterizzati dalla prestazione di servizio offerto in modo continuativo o periodico con itinerari, orari e frequenze prestabilite e rivolti ad una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi al soggetto che predispone ed organizza il servizio.
I servizi con autobus sostitutivi di servizi ferroviari e quelli scolastici in noleggio da rimessa, anche nel caso di affidamento per sola guida, sono a tutti gli effetti servizi di cui all'art.37 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23 e s.m.i.
In relazione al servizio di scuolabus, si evidenzia che soltanto la gestione diretta del Comune e con mezzo proprio non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente atto.

Art. 3

(Condizioni per il rilascio e validità dell'autorizzazione)

L'Amministrazione Regionale rilascia l'autorizzazione amministrativa prevista dal comma 1 dell'art. 37 della Legge Regionale 20 agosto 2007, n. 23 e s.m.i. all'Impresa di trasporto che abbia presentato regolare istanza con la documentazione di rito di cui all'art. 4, per l'esercizio di servizi che si svolgano in modo prevalente nel territorio della Regione F.V.G..
L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, ha validità fino alla scadenza del contratto privato di trasporto, e deve essere allegata alla carta di circolazione degli autobus impiegati che devono essere di proprietà o nella disponibilità giuridica del titolare dell'autorizzazione.

Art. 4

(Modalità per la presentazione della domanda)

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 1 l'Impresa richiedente deve presentare al Servizio trasporto pubblico regionale e locale della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della regione F.V.G. la seguente documentazione:

a) istanza in carta resa legale sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Impresa richiedente il servizio;
b) copia del contratto stipulato con il committente in cui siano indicati:
    1) il programma di esercizio comprendente il percorso, le fermate e l'orario;
    2) il numero, il tipo e la targa degli autobus da impiegare;
    3) le condizioni economiche concordate;
    4) la durata del contratto medesimo;
    5) l'attestazione del committente circa la conoscenza ed il rispetto delle disposizioni contenute nel presente atto.

Nelle more della predisposizione del contratto, l'Impresa può presentare lettera di incarico/affidamento provvisorio del servizio, accompagnata dal programma di esercizio comprendente il percorso, le fermate e l'orario;

c) copia della carta di circolazione degli autobus, per le Imprese la cui autorizzazione ai sensi della L.R. 22/2005 sia stata rilasciata da altro Ente;
d) l'eventuale autorizzazione dell'Ente concedente la linea sulla quale è adibito l'autobus da destinare ai servizi di cui trattasi nel caso l'Ente concedente sia diverso dalla suindicata Amministrazione Regionale;

e) dimostrazione del possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di cui alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, per le Imprese la cui autorizzazione ai sensi della L.R. 22/2005 sia stata rilasciata da altro Ente;
f) copia della patente di guida e della Carta di Qualificazione del Conducente degli autisti;
g) dichiarazione sostitutiva di certificazione (resa ai sensi dell'art.46 del DPR 445 del 28/12/2000), ai fini della certificazione del rispetto di quanto previsto dall'art.39 co. 1 della Legge 133/2008 (*Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro*) con l'istituzione e la tenuta del libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con rapporto lavorativo, nonché il rispetto dei contratti collettivi di categoria;
h) dichiarazione, resa dalla Compagnia Assicurativa, (*oppure copia del certificato)* attestante la copertura assicurativa sui mezzi, a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi;
i) dichiarazione relativa alle necessarie condizioni di sicurezza del percorso prescelto in funzione del servizio da esercitare e delle caratteristiche degli autobus da impiegare;
l) le marche da bollo necessarie per l'eventuale autorizzazione.

Art. 5

(Autobus da impiegare)

L'autorizzazione del servizio di cui all'art.37 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23 e s.m.i. costituisce titolo ad impiegare:

- autobus adibiti a noleggio da rimessa;
- autobus dedicati al servizio di trasporto pubblico locale (TPL) utilizzati nei servizi di noleggio da rimessa ai sensi dell'art. 87, comma 4 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, purché non sia pregiudicata la regolarità del servizio di TPL. Per il rispetto di tale condizione l'Amministrazione Regionale può stabilire il numero massimo e le caratteristiche degli autobus che possono essere distratti dal servizio di TPL, per l'impiego in servizi non di linea. Le Aziende concessionarie del servizio di TPL possono distrarre soltanto gli autobus che non abbiano usufruito di specifiche sovvenzioni pubbliche di cui la totalità delle Imprese nazionali non possano beneficiare, così come normato dalla Legge 11 agosto 2003, n. 218 art. 1 comma 3, e che dovranno essere assoggettati al regime di contabilità separata;
- autobus o scuolabus ceduti in usufrutto dal committente all'Impresa affidataria, stante l'esclusivo utilizzo per il servizio appaltato.

L'autorizzazione medesima non costituisce titolo per l'immatricolazione di autobus.

Art. 6

(Riunione istruttoria)

L'Amministrazione Regionale valuta la non interferenza dei servizi richiesti con i servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'art. 17 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23 e s.m.i. e decide sulla possibilità di assegnare la relativa autorizzazione, come previsto dal presente atto, a suo esclusivo giudizio, anche a seguito di apposita riunione istruttoria esperita in contraddittorio tra gli interessati e da tenersi entro venti giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 7

(Ispezioni e controlli)

Ai sensi degli artt. 11 e 37 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23 e s.m.i., l'Amministrazione Regionale effettua ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione all'autorizzazione rilasciata in base al presente atto.

Art. 8

(Sanzioni)

Nel caso di infrazioni alle disposizioni contenute nell'autorizzazione dei servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione di cui ai commi precedenti, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 37 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23 e s.m.i.

Art.9

(Applicazione)

Il presente atto di indirizzo viene applicato dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_14_1_DGR_781_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 781
Prezzario regionale per la valutazione di investimenti di carattere agricolo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e, in particolare, l'articolo 29 concernente agricoltura biologica;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;
VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2018) 666 final, adottata dalla Commissione Europea in data 31 gennaio 2018, della quale si è preso atto con Deliberazione del 23 febbraio 2018, n. 359;
ATTESO che diverse misure del PSR prevedono l'ammissibilità di contributi in natura di carattere agronomico se gli stessi rispettano le condizioni previste, tra le altre, dall'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli;
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio- e in particolare l'articolo 46 relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
VISTI il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
VISTO il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2019/2023, inviato alla Commissione Europea il 28 febbraio 2018;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 marzo 2017, n. 1411 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti), così come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 7 marzo 2018, n. 143 (Modifica al Decreto 3 marzo 2017 n.1411 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti);
VISTO il decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2017, n. 0117/Pres. con il quale è stato emanato il «Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione»
ATTESO che il citato regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0117/Pres. prevede, all'articolo 7, che i costi sostenuti per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti siano ammissibili nei limiti del prezzario regionale agricolo approvato con deliberazione della Giunta regionale;
PRESO ATTO che il "Prezzario regionale per i lavori agricoli" adottato con deliberazione della Giunta

regionale 9 giugno 2017 n. 1060, redatto analizzando sia pubblicazioni tecniche che costi delle singole azioni anche attraverso sondaggi sui costi dei materiali e manodopera, necessita di ulteriori aggiornamenti che tengano anche conto degli aumentati costi per il diserbo, per la concimazione chimica di fondo, per le ali gocciolanti degli impianti di irrigazione fissi, per la posa di pali, tondini, ancore e tiranti ;
PRESO ATTO che, per quanto riguarda la misura Riconversione e ristrutturazione dei vigneti dell'OCM vino i valori indicati per le singole voci riportate nel prezzario costituiscono il limite superiore per l'ammissibilità della spesa e che, nella realizzazione dei singoli interventi possono essere ammesse anche voci di spesa non indicate nel prezzario, purché ritenute congrue e attinenti all'intervento stesso e con esclusione delle operazioni non ammissibili di cui al punto 3 dell'allegato II al citato DM n. 1411/2017;
PRESO ATTO che per le domande presentate antecedentemente alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione continuano ad applicarsi i valori del Prezzario regionale per i lavori agricoli" adottato con deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2017 n. 1060;
RITENUTO opportuno rendere edotta del contenuto del citato Prezzario anche l'AGEA- Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura in quanto esercente la potestà di controllo sulla citata misura di riconversione e ristrutturazione dei vigneti del Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole e forestali,
all'unanimità,

DELIBERA

1. 1. E' adottato il "Prezzario regionale per la valutazione di investimenti di carattere agricolo" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. 2. La presente Deliberazione è inviata all'AGEA- Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
3. 3. La presente Deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. 4. Alle domande presentate antecedentemente alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione continuano ad applicarsi i valori del Prezzario regionale per i lavori agricoli" adottato con deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2017 n. 1060.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

PREZZARIO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI INVESTIMENTI DI CARATTERE AGRICOLO

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO IN EURO
A	**OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO**		
Per tutti i materiali e lavorazioni non comprese nell'elenco di seguito riportato, va fatto riferimento al Prezzario regionale dei lavori pubblici, eventualmente anche per lavorazioni parziali			
A.1	**Decespugliamento mediante taglio, sradicamento e ammucchiamento del materiale di risulta compreso estirpo ed asportazione ceppaie**	ha	2.200,00
A.2	**Movimenti di terra con mezzi meccanici compreso lo scavo, il riporto e la livellazione superficiale (vengono computati solo i volumi di scavo)***		
A.2.1	terreni pianeggianti o leggermente acclivi con pendenze inferiori al 5%	m³	6,00
A.2.2	terreni acclivi con pendenza di almeno il 5%	m³	8
A.2.3	maggiorazione in presenza di roccia	m³	4,8
A.3	**Riprofilatura e ripristino di terrazze esistenti***		
A.3.1	per terrazze larghe fino a m. 2,50	m²	3,50
A.3.2	per terrazze larghe oltre m. 2,50	m²	2,00
*	*(N.B.: le voci A.2 e A.3 sono alternative tra loro)*		
A.4	**Drenaggio per la raccolta e lo smaltimento in profondità delle acque in terreni acclivi, realizzato mediante scavo, tubo microfessurato, ghiaione, geotessuto e ritombamento- sezione media di scavo 1.00 x 3.00 h**	m	70,00

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO IN EURO	
A.5	Scavo di fossi, capofossi e scoline di qualsiasi sezione effettuato con mezzi meccanici compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle scarpate e qualsiasi altro onere	m³	7,50	
A.6	Estrazione in superficie di ciottoli, carico, trasporto a rifiuto o frantumazione degli stessi, profondità minima 20-25 cm e pareggiamento finale del terreno	ha	2.000,00	
A.7	Sistemazione superficiale compreso eventuale spianamento preliminare, con l'ausilio di apposita strumentazione tecnologica, esclusi canali distributori dell'acqua e capofossi	ha	1.000,00	
A.8	Scasso e dissodamento di terreni con mezzi meccanici alla profondità di cm. 70/100 o, in alternativa, ripuntatura profonda di cm 80/100 e successive aratura superficiale	ha	600,00	
			Pendenze comprese tra il 5 e il 30%	Pendenze superiori al 30%
A.9	Dissodamento delle sole terrazze esistenti con escavatore per una profondità non inferiore a cm 60, esclusi i movimenti terra	m²	1,30	1,70
A.10	Aratura del cotico, eseguita con mezzi meccanici e fino ad una profondità di cm 50 e preparazione per messa a coltura del terreno	ha	300,00	
A.11	Erpicatura	ha	300,00	
A.12	Fresatura	ha	160,00	
A.13	Diserbo totale in presenza di forti infestazioni di piante erbacee	ha	150,00	
A.14	Analisi suolo	ha	200,00	

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO IN EURO
A.15	**Concimazione di fondo**		
A.15.1	chimica	ha	600,00
A.15.2.	organica	ha	1.300,00
A.16	**Posa di tubi forati o microfessurati per drenaggi in pianura**	m	1,50

*	*(N.B.: le voci A.8 e A.10 sono alternative tra loro)*		
	B RECINZIONI		
	Per tutti i materiali e lavorazioni non comprese nell'elenco di seguito riportato, va fatto riferimento al Prezzario regionale dei lavori pubblici, eventualmente anche per lavorazioni parziali		
B.1	**Recinzione con paletti in acciaio zincato o in legno posti ogni 2.00 m circa e rete metallica, compresi i fili tenditori ed ogni altro onere**		
B.1.1	per altezze fino ad 1,50 m	m	35,00
B.1.2	per altezze fino ad 1,75 m	m	39,00
B.1.3	per altezze fino ad 2,00 m	m	42,00
B.1.4	per altezze fino ad 2,50 m	m	45,00

	C IMPIANTI IRRIGUI FISSI: POSA		
	Le seguenti voci si riferiscono alla ***sola posa*** *in opera dei materiali. I costi di fornitura vanno computati sulla base di offerte e/o preventivi, ad eccezione delle operazioni di ristrutturazione e riconversione per le quali offerte e/o preventivi non sono necessari al momento della presentazione della domanda ma è sufficiente un prospetto analitico di spesa.*		
C.1	**Tipologia d'impianto: a goccia**		
C.1.1.	posa delle linee principali interrate e adduttrici, compresi i pozzetti di derivazione, filtri e manufatti vari	m	10,00

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO IN EURO
C.1.2.a	posa di ala gocciolante aerea su filo predisposto	m	0,32
C.1.2.b	posa di ala gocciolante interrata	m	0,13
C.2	**Tipologia d'impianto: a pioggia**		
C.2.1	posa delle linee principale e secondaria, idranti e manufatti vari	m	5,00

C.3	**Tipologia d'impianto: a microirrigatori**		
C.3.2	posa di linea aerea, compreso l'innesto dei microirrigatori, previa foratura delle tubazioni	m	0,50

D

IMPIANTI IRRIGUI FISSI: limiti massimi di costo dei MATERIALI ammissibili per la misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti dell'OCM vino

D.1.1	**Tipologia d'impianto: a goccia con ala gocciolante su filo predisposto, comprensiva di accessori, filtri e dispositivi vari**	ha	3.000,00
D.1.2	**Tipologia d'impianto: a goccia con ala gocciolante interrata comprensiva di accessori, filtri e dispositivi vari**	ha	3.250,00
D.2	**Tipologia d'impianto: a pioggia comprensiva di accessori, filtri e dispositivi vari**	ha	3.500,00
D.3	**Tipologia d'impianto: a microirrigatori comprensiva di accessori, filtri e dispositivi vari**	ha	2.000,00

E	**COLTURE DI PREGIO**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO IN EURO		
Le seguenti voci si riferiscono alla sola posa in opera dei materiali. I costi di fornitura, ad eccezione dell'impianto del vigneto dove ai fini della presentazione della domanda di aiuto per la misura riconversione e ristrutturazione è sufficiente la presentazione di un prospetto analitico di spesa, vanno computati sulla base di offerte e/o preventivi.					
E.1	**Rimozione di impianto arboreo, compreso lo sradicamento e asportazione delle ceppaie e ogni altro onere relativo**	ha	2.400,00		
E.2	**Impianto vigneto**		**Pendenze minori del 5%**	**Pendenze comprese tra il 5 e il 30%**	**Pendenze superiori al 30%**
E2.1	tracciatura filari e picchettamento per piantumazione a mano delle viti	ha	880,00	1.150,00	1.450,00
E.2.2	tracciatura filari e picchettamento per piantumazione a macchina delle viti	ha	300,00	400,00	500,00
E.2.3	messa a dimora delle barbatelle a mano	cad.	0,50	0,66	0,83
E.2.4	messa a dimora delle barbatelle a machina	cad.	0,35	0,46	0,58
E.2.5	posa palo intermedio	cad.	2,50	3,00	3,50
E.2.6	posa tutore in tondino di ferro o altro	cad.	0,35	0,40	0,45
E2.7	posa palo di testata	cad.	3,00	3,50	4,00
E.2.8	posa ancore e tiranti	cad.	6,00	7,00	8,00
E.2.9	posa filo con legatura per palo (cortina semplice)	cad.	0,81	1,10	1,35
E.2.10	posa filo con legatura per palo (guyot, cordone speronato, doppio capovolto)	cad.	2,43	3,30	4,05
E.3	**Impianto actinidieto**				
E.3.1	picchettatura	ha	320,00		

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO IN EURO
E.3.2	posa piante	cad.	2,40
E.3.3	posa palatura principale	cad.	0,90
E.3.4	posa di palo h = 5,00 per rete antigrandine	cad.	3,00
E.3.5	posa di palatura di testata	cad.	5,00
E.3.6	posa di testata h = 5,00	cad.	6,00
E.3.7	posa ancore e tiranti	cad.	8,00
E.3.8	posa del filo di ferro o acciaio, staffe bulloneria, ecc.	m	0,10
E.3.9	Posa di capriatine zincate per formazione pergoletta doppia a sostegno fili	cad.	1,00
E.4	**Impianto meleto, pereto**		
E.4.1	picchettatura	ha	350,00
E.4.2	posa piante	cad.	2,00
E.4.3	posa palatura principale	cad.	0,90
E.4.4	posa di palo h = 5,00 per rete antigrandine	cad.	3,00
E.4.5	posa di palatura di testata	cad.	5,00
E.4.6	posa di testata h = 5,00	cad.	6,00
E.4.7	posa ancore e tiranti	cad.	8,00
E.4.8	posa di mensole	cad.	0,08
E.4.9	posa di filo	m	0,10

E.5	**Impianto pescheto**		
E.5.1	picchettatura	ha	250,00
E.5.2	posa piante	cad.	2,40
E.6	**Struttura antigrandine**		

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO IN EURO
E.6.1	posa di palo h = 5,00 per rete antigrandine	cad.	3,00
E.6.2	posa di testata h = 5,00	cad.	6,00
E.6.2	posa ancore e tiranti	cad.	8,00
E.6.2	posa fili e cavi tenditori	m	0,20
E.6.2	posa e fissaggio rete (compreso placchette)	m²	0,25

N.B. : le voci ammissibili a contributo nella misura Riconversione e ristrutturazione dei vigneti del Piano Nazionale di sostegno del settore vitivinicolo sono evidenziate in grigio

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_14_1_DGR_799_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 799
DPR 74/2013- LR 19/2912 - Approvazione del contratto con Ucit Srl per il servizio di controllo degli impianti termici nel territorio di competenza della Regione e definizione tariffe.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 3 della legge regionale n. 19/2012, che dispone che le Province provvedano, tra l'altro, al controllo degli impianti termici nei Comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante "Attuazione della direttiva 2009/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";
VISTA la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, recante "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative" che abolendo le Province ha riportato in capo all'Amministrazione regionale, tra l'altro, le competenze in materia di controlli sugli impianti termici;
VISTA la delibera 27 gennaio 2017, n. 131 con la quale, a seguito della legge regionale 26/2014, la Giunta regionale:
- ha preso atto del subentro nella titolarità del diritto di proprietà della quota di partecipazione pari ad euro 24.000,00 (ventiquattromila), corrispondente all'80% dell'intero capitale sociale, di UCIT srl con sede in Udine, prima nella titolarità rispettivamente della Provincia di Udine per una quota pari al 70% del capitale sociale e della Provincia di Gorizia per una quota pari al 10% di esso;
- ha preso atto della natura di società in house di UCIT srl e l'ha individuata quale società strumentale in house della Regione per lo svolgimento delle attività finalizzate a:
1) controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 31, comma 3, della legge 10/1991;
2) accertamento della sicurezza degli impianti di utenze a gas ai sensi delle disposizioni di legge e delle emanazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
3) accertamento della conformità alle norme vigenti degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione;
4) verifiche in materia energetica;
- ha dato atto che la Regione subentra a pieno titolo nella gestione dei contratti di servizio in essere con le Provincie di Udine e Gorizia, garantendo la necessaria operatività di U.C.I.T. S.r.l. ai fini della continuità del servizio da erogare alla collettività;
CONSIDERATO pertanto che a seguito della legge regionale 26/2014:
- la Regione è attualmente responsabile del controllo e ispezione degli impianti termici nei Comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- sono stati fatti salvi i regolamenti che definiscono le modalità di controllo nelle singole Province e le diverse tariffe definite da ogni territorio per i contributi a carico degli utenti ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera c) del DPR 74/2013;
- il processo di riorganizzazione in corso, prevede che UCIT venga incaricata dei controlli ed ispezioni su tutto il territorio ora di competenza Regionale e che regolamenti e tariffe a carico degli utenti siano definiti in modo omogeneo dalla Giunta regionale anche per i Comuni sopra i 40.000 abitanti (Udine, Pordenone e Trieste);
PRESO ATTO che per definire condizioni omogenee, il Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia ha attivato, ai sensi dell'art. 24 della LR 19/2012 un tavolo di coordinamento con i Comuni con più di 40.000 abitanti;
ATTESA la necessità di uniformare intanto sul territorio di competenza regionale le tariffe che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera c) del DPR 74/2013, assicurano la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi;
VISTO che il vigente contratto di servizio stipulato in data 17 giugno 2016 dalla Provincia di Udine con UCIT srl ha durata fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia di Udine e che pertanto risulta necessario stipulare un nuovo contratto tra la Regione e UCIT srl al fine di garantire la prosecuzione del servizio;
VISTA la propria deliberazione 24 maggio 2017, n. 958 con la quale è stato approvato il bilancio di esercizio 2016 di UCIT srl, corredato dalla Relazione dell'attività svolta nel corso dell'esercizio 2016, verificata la rispondenza dell'attività svolta con i livelli e standard di servizio previsti contrattualmente;
VISTA la propria deliberazione 28 luglio 2017, n. 1437 con la quale sono state approvate modificazio-

ni allo statuto di UCIT srl, avendo riguardo in particolare al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
VALUTATO che UCIT srl, nella prestazione del servizio, ha raggiunto buoni standard qualitativi raggiungendo una soddisfacente economicità, che può essere migliorata anche grazie allo sfruttamento di economie di scala dovute alla possibilità di poter effettuare il servizio per tutto il territorio di competenza della Regione;
VISTO il vigente contratto di servizio relativo al territorio della Provincia di Gorizia stipulato dalla Regione con UCIT srl in data 16 ottobre 2017;
VISTA l'offerta economica di UCIT srl per il servizio di controllo dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva per cinque anni per i territori prima gestiti dalle ex Province di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste di data 19 marzo 2018;
CONSIDERATO che con propria deliberazione 27 gennaio 2017, n. 131 è stata individuata nella Direzione centrale ambiente ed energia la struttura competente a curare gli adempimenti relativi all'esercizio del controllo analogo sulla UCIT srl.;
VISTA la relazione sulla valutazione della congruità economica dell'offerta presentata da UCIT srl, redatta ai sensi dell'art. 192, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e sottoscritta dal Direttore del Servizio energia della Direzione ambiente ed energia;
RITENUTO, per le motivazioni in premessa, di approvare il contratto con UCIT srl per l'effettuazione dell'attività di controllo degli impianti termici in tutto il territorio di competenza regionale per la durata di cinque anni, parte integrante del presente atto;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015 n. 1922, come da ultimo modificata dalla deliberazione di Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 396 che definisce l'articolazione organizzativa generale e la declaratoria delle funzioni dell'Amministrazione regionale, ed in particolare l'articolo 48 relativo alla Direzione centrale ambiente ed energia;
RITENUTO di autorizzare il Direttore del servizio energia energia a stipulare con UCIT srl il contratto di servizio per l'effettuazione dell'attività di controllo degli impianti termici nel territorio di competenza regionale per la durata di cinque anni, parte integrante del presente atto;
RITENUTO di individuare per tutto il territorio di competenza regionale le tariffe per i contributi a carico degli utenti ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera c) del DPR 74/2013, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, composto dalla tabella A e alla tabella B, in vigore a partire dal 1 maggio 2018;
RITENUTO di dare mandato al Servizio energia della Direzione ambiente ed energia di mettere in atto idonee forme di informazione e supporto agli utenti al fine di agevolare la fruizione del servizio, anche attivando un sistema informatico di gestione della riscossione dei contributi (portafoglio digitale);
RITENUTO di pubblicare la presente deliberazione sul BUR e nell'idonea sottosezione del sito istituzionale della Regione "Amministrazione trasparente", eventualmente attraverso un collegamento ad altra parte del sito regionale, in cui vengono pubblicate tutte le deliberazioni di Giunta regionale;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'ambiente ed energia,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa, di approvare il contratto di servizio con UCIT srl per l'effettuazione dell'attività di controllo degli impianti termici nel territorio di competenza regionale per la durata di cinque anni, parte integrante del presente atto;
2. Di autorizzare il Direttore del Servizio energia a stipulare con UCIT srl il contratto di servizio di cui al punto 1, autorizzando lo stesso ad apportare le modifiche non sostanziali, che si rendessero necessarie al fine della sottoscrizione;
3. Di approvare per tutto il territorio di competenza regionale le tariffe per i contributi a carico degli utenti ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera c) del DPR 74/2013, di cui all'Allegato alla presente deliberazione A, composto dalla tabella A e dalla tabella B, in vigore a partire dal 1 maggio 2018;
4. di dare mandato al Servizio energia della Direzione ambiente ed energia di mettere in atto idonee forme di informazione e supporto agli utenti al fine di agevolare la fruizione del servizio, anche attivando un sistema informatico di gestione della riscossione dei contributi (portafoglio digitale);
5. Di pubblicare la presente deliberazione sul BUR e nell'idonea sottosezione del sito istituzionale della Regione "Amministrazione trasparente", eventualmente attraverso un collegamento ad altra parte del sito regionale, in cui vengono pubblicate tutte le deliberazioni di Giunta regionale.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

ALLEGATO ALLA DELIBERA 799 DEL 21 MARZO 2018

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DELL' ATTIVITA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Tra:

- l'ing. Sebastiano Cacciaguerra, nato ad Augusta il 04/11/1956, Direttore del Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia, il quale agisce in nome, per conto ed interesse della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che rappresenta, domiciliato per la carica in Trieste, Via Carducci, n.6, autorizzato alla stipula del presente contratto con deliberazione della Giunta regionale

e

- il dott. TONEATTO ALBERTO, nato a Udine il 15/05/1976 e residente a Pasian di Prato (UD), Via Asti n. 3, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "U.C.I.T. S.r.l." con sede a Udine, Via Pradamano, n.2, iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine al n. 02431160304, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse della Società stessa

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1— OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

La Regione Friuli Venezia Giulia affida alla Società UCIT SRL I'effettuazione del servizio di controllo e dello stato di esercizio e di manutenzione, nonché del rendimento di combustione degli impianti termici, ai sensi della L. n° 10 del 9 gennaio 1991, e successivi decreti attuativi, del D.Lgs. n° 192/05 e del D.Lgs. n° 152/06.

Gli impianti oggetto del servizio sono quelli definiti dall'art. 1, comma 1, lettera f) del D.P.R. n° 412 del 26 agosto 1993, nonché dal D.Lgs. n° 192 del 12 agosto 2005, e secondo le specificazioni del D.Lgs. n° 152 del 03.04.2006, posti al servizio di edifici ricadenti nell'ambito territoriale di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia

La Società erogherà il servizio strumentale in questione in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 13 del DL n. 223/06. La Società, per effetto del presente contratto di servizio e per tutta la sua durata, si assume ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa, sollevando la Regione da qualsiasi danno che potrebbe eventualmente derivare alla stessa e/o a terzi in relazione alla gestione dei servizi affidati, siano essi esercitati direttamente o tramite subaffidatari.

Per tutta la durata del presente contratto, la Società non potrà inderogabilmente svolgere le funzioni di responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici oggetto del contratto medesimo, né avvalersi a qualsiasi titolo per le proprie finalità di soggetti terzi che rivestano tali ruoli.

ART. 2 — CONTENUTI SPECIFICI DELL'ATTIVITA OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

La Società assume il servizio affidato di cui all'art. 1 a proprio rischio, in piena autonomia di mezzi e gestionale, provvedendo a tal scopo ad effettuare, tra l'altro:

- l'esecuzione delle verifiche tecniche periodiche agli impianti termici in base al Regolamento approvato dalla Giunta regionale ed alle normative e disposizioni tecniche applicabili in materia e, nelle more dell'approvazione del regolamento regionale, in base ai Regolamenti provinciali in vigore;

- Ia costituzione e Ia gestione del Catasto degli impianti termici oggetto del servizio, con l'aggionamento costante del relativo archivio informatico contenente i dati identificativi degli stessi, unitamente agli estremi ed ai risultati dei controlli effettuati e delle comunicazioni di legge da parte di utenti, installatori e manutentori; si precisa che tale Catasto sarà sempre a disposizione della Regione Friuli Venezia Giulia e rimarrà comunque di sua esclusiva proprietà;

- Ia gestione organizzativa dell'attività (calendarizzazione delle visite, spedizione avvisi agli utenti, rapporti contrattuali con tecnici-verificatori e fornitori esterni, collaborazione con Insiel spa per l'aggiornamento e lo sviluppo del sito web dedicato e dei software gestionali, etc.);

- Ia gestione amministrativa e contabile dell'attività (redazione rendiconti, recupero crediti, contenzioso legale, predisposizione verbali di accertamento, etc.);

- le attività di comunicazione (nei confronti di cittadini, amministratori locali, manutentori, associazioni di categoria, Comitato di Consulenza e Garanzia, altri Enti Pubblici o soggetti istituzionali, etc.) volte a fornire informazioni specifiche o a supportare in generale iniziative di sensibilizzazione sul tema della sicurezza degli impianti e del risparmio energetico, preventivamente concordate con la Regione.

La Società non potrà effettuare altre attività che non siano specificamente finalizzate o funzionali ai servizi affidati.

ART. 3 — DURATA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

L'affidamento del servizi ha durata quinquennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

II presente contratto è eventualmente rinnovabile alla scadenza, previa rinegoziazione del rapporto fra le parti.

Il presente contratto sostituisce il contratto di servizio per l'effettuazione dell'attività di controllo degli impianti termici nel territorio della ex Provincia di Gorizia stipulato da Regione Friuli Venezia Giulia e UCIT in data 16 ottobre 2017.

ART. 4 — CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO

Le tariffe ed i contributi posti a carico degli utenti ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera c) del DPR 74/2013 vengono riscossi dalla Regione nella misura e con le modalità definite dalla Giunta regionale. La Regione, trattenuti i costi relativi al programma gestionale, versa alla Società il corrispettivo per il servizio con cadenza trimestrale.

La Società non potrà effettuare alcuna cessione o delegazione dei crediti derivanti dall'espletamento del servizio, fatta eccezione per quanto disposto in merito dalle leggi vigenti.

ART. 5 — LIVELLI E STANDARD DI SERVIZIO

La Società dovrà assicurare un livello di servizio minimo corrispondente alla verifica annuale di almeno il 3 degli impianti presenti nel territorio di competenza, come risultanti dal corrispondente Catasto informatico aggiornato, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

Nell'espletamento delle attività oggetto del presente contratto di servizio la Società si uniformerà sempre a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, impegnandosi in particolare al mantenimento dei seguenti obiettivi e standard:

- dovranno esser sempre garantite continuità, uniformità, omogeneità e regolarità del servizio su tutto il territorio di competenza regionale;

- le attività affidate dovranno esser sempre gestite secondo i principi di massima imparzialità, trasparenza e pubblicità nei confronti dei cittadini-utenti destinatari del servizio;

- le attività affidate dovranno esser effettuate nel continuo rispetto delle vigenti disposizioni di legge e con costante riferimento alle migliori norme tecniche applicabili;

- il servizio dovrà essere immediatamente adeguato alle ulteriori normative eventualmente supervenienti;

- dovrà esser sempre assicurato massimo standard qualitativo possibile, in particolare per gli aspetti attinenti alla sicurezza degli utenti;

- dovranno essere impiegate attrezzature e beni strumentali tecnologicamente idonei allo svolgimento dell'attività secondo gli standard vigenti.

ART. 6 — PERSONALE IMPIEGATO DALLA SOCIETA

Per l'espletamento dei compiti affidati, compatibilmente con i disposti di legge in materia di assunzioni di personale nelle società a partecipazione pubblica, con il presente contratto, Ia Società dovrà impiegare personale, dipendente e/o incaricato, qualificato e numericamente adeguato agli standard di servizio da garantire, nonché, in particolare per i verificatori degli impianti, in possesso dei requisiti tecnico-professionali fissati dalla legge.

Nei confronti di tale personale Ia Società assumerà tutti gli obblighi e le responsabilità imposte dalla legge in materia di lavoro, e si farà carico direttamente della sua pertinente formazione professionale.

Alla Società spetta l'onere di garantire un'adeguata copertura assicurativa e previdenziale ai lavoratori preposti al servizio, la cui consistenza potrà, oltre agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e di contrattazione collettiva, anche essere concordata tra le parti.

Tutto il personale a contatto con l'utenza, sia per le attività di front office che per l'esecuzione delle verifiche tecniche agli impianti, dovrà indossare in modo ben visibile un idoneo distintivo di riconoscimento

recante la foto e il nome e cognome dell'addetto e l'indicazione "UCIT s r l Società di controllo degli impianti termici", ovvero un distintivo di altra natura purché concordata fra le parti.

La Società si impegna a far osservare al personale impiegato nel servizio precise norme comportamentali a tutela sia dei cittadini-utenti destinatari dell'attività di controllo che dell'immagine della Regione Friuli Venezia Giulia, titolare della relativa competenza istituzionale.

La Regione Friuli Venezia Giulia dà atto che il personale dipendente e/o incaricato dalla Società per lo svolgimento di compiti connessi alle attività affidate con il presente contratto svolge funzioni a tutti gli effetti equivalenti a quelle di incaricato di pubblico servizio, in particolare per quanto concerne Ia redazione dei verbali di accertamento e Ia contestazione delle irregolarità rilevate.

ART. 7 — ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELLA SOCIETA

Con riferimento alle attività ed ai servizi affidati con il presente atto, la Società si assume inoltre gli ulteriori obblighi di:

- conformare la propria attività alle vigenti disposizioni di legge sulla privacy e la sicurezza dei dati personali;

- sviluppare tutte le iniziative volte a garantire la massima informazione ai cittadini-utenti destinatari del servizio stesso in merito alle modalità di gestione, a indirizzi e riferimenti, alle disposizioni legislative e a quant'altro necessario a ridurre al minimo gli eventuali disagi a carico della cittadinanza;

- rispettare i Regolamenti che Ia Regione Friuli Venezia Giulia adotterà per lo svolgimento del servizio nonché ogni altra indicazione che la Regione vorrà impartire in merito;

- adempiere direttamente alle disposizioni dell'art. 9 del DPR 74/2013, nonché ad ogni altro obbligo posto per legge a capo all'Amministrazione affidante;

- intraprendere, nell'organizzazione delle attività oggetto del presente contratto, tutte le possibili iniziative finalizzate al raggiungimento della maggior economicità del servizio erogato, ferma restando Ia connotazione qualitativa generale dello stesso.

ART. 8 — AFFIDAMENTI A TERZI

La Società potrà avvalersi di terzi per l'erogazione del servizio di cui al presente atto solo per l'esecuzione in outsourcing di alcune specifiche particolari attività, rimanendo vietato in generale il subaffidamento del servizio stesso e cioè il trasferimento a terzi, estranei al presente contratto, di una prestazione avente lo stesso contenuto economico-giuridico del negozio principale.

Anche a seguito di affidamento a terzi di singole attività, la Società dovrà ugualmente garantire iI rigoroso rispetto delle disposizioni e degli obblighi assunti con il presente contratto, rimanendo comunque unica responsabile per I'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidate.

ART. 9 — COPERTURA ASSICURATIVA

Per l'esecuzione del servizio di cui al presente contratto, Ia Società dovrà stipulare idonea polizza assicurativa quale copertura per responsabilità civile verso terzi per un massimale di euro cinquemilioni (5.000.000/00) per ogni eventualità che dovesse derivare a terzi dall'attività affidata con il presente atto.

La Regione Friuli Venezia Giulia prende atto che la polizza prevede una copertura per Ia responsabilità civile verso terzi per i danni materiali e diretti provocati durante l'espletamento dell'attività nonché per la responsabilità civile verso gli addetti al servizio.

La copertura degli eventuali danni che possano insorgere a seguito della gestione affidata ha validità anche dopo la scadenza del presente contratto.

ART. 10 — IMPEGNI A CARICO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

La Regione Friuli Venezia Giulia si obbliga a non affidare ad altri soggetti attività rientranti, anche in parte, fra quelle oggetto del presente contratto né a svolgerla direttamente.

La Regione Friuli Venezia Giulia si impegna altresì ad agevolare il miglior espletamento del servizio da parte della Società adottando tutti i provvedimenti necessari in tal senso (es. collegamento all'anagrafe ed ad altre banche dati a disposizione dello stesso) e curando tutti gli adempimenti connessi ai propri compiti istituzionali nel minor tempo possibile.

ART. 11— SANZIONI

La Società provvede all'emissione del verbale di accertamento e contestazione (ex art. 13 e 14 della L. 689/81) nell'ipotesi di irregolarità riscontrate in sede di verifica tecnica degli impianti.

La Società provvede anche alla notifica del verbale al trasgressore e alla redazione del rapporto alla Regione Friuli Venezia Giulia ex art. 17 della L. 689/81.

La Regione Friuli Venezia Giulia provvederà all'emissione dell'Ordinanza Ingiunzione o di archiviazione e sarà responsabile dell'eventuale contenzioso e del recupero delle sanzioni.

Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative eventualmente così comminate rimarranno di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia che si riserva Ia facoltà di valutare Ia possibilità di finanziare con tali somme attività specifiche poste in essere della Società o l'acquisto di attrezzatura, purchè attinenti e funzionali alle finalità generali dei servizi ad essa affidati con il presente atto.

ART. 12 — MONITORAGGIO DEL SERVIZIO AFFIDATO

La Società è obbligata a garantire un livello di informazioni adeguato e coerente con I'obbligo di rendicontazione nei confronti dei Soci affidatari dei servizi oggetto del presente atto. Predisporre ogni altra necessaria ed idonea documentazione tecnica e/o amministrativa relativa al servizio in oggetto a semplice richiesta della Regione Friuli Venezia Giulia.

Comunicare tempestivamente alla stessa ad ogni variazione, nominativi e curricula del personale dipendente e/o incaricato per lo svolgimento del servizio affidato.

La Regione Friuli Venezia Giulia si riserva il diritto di verificare, anche con altre modalità, il rispetto delle pattuizioni contrattuali.

ART.13 — PENALI

Nel caso del mancato rispetto delle pattuizioni contrattuali per cause attribuibili alla Società, a carico della stessa sono previste le seguenti penali:

a) 200,00 euro per aspetti puntuali attinenti al personale addetto ai controlli;

b) da 500,00 a 5.000,00 euro per mancato rispetto degli standard di servizio definiti al precedente art. 7;

Prima della definitiva applicazione delle penali, la Regione Friuli Venezia Giulia provvederà a contestare le irregolarità accertate alla Società che, nei modi e nei termini stabiliti, avrà modo di presentare le proprie memorie difensive ed eventualmente di esporle in apposita audizione. Indipendentemente della procedura di applicazione delle penali previste dal presente articolo, le parti concordano che è fatta comunque salva per Ia Regione Friuli Venezia Giulia ogni ulteriore iniziativa di risarcimento dei danni subiti a causa del mancato rispetto delle previsioni contrattuali.

ART. 14 — RESPONSABILI OPERATIVI DEL CONTRATTO

Per gli obblighi e le attività regolamentate dal presente contratto di servizio, le parti individuano quali responsabili operativi per Ia Regione Friuli Venezia Giulia il Direttore centrale ambiente ed energia e per Ia Società il Direttore o altro incaricato che eventualmente potranno delegare alcuni compiti specifici delle rispettive competenze a personale di propria fiducia.

E' altresì esclusa dai compiti del referente della Regione qualsiasi interferenza in merito all'organizzazione del lavoro della Società nonché qualsiasi azione di sorveglianza sul personale impiegato.

ART. 15 — CLAUSOLA A FAVORE DEGLI UTENTI

In ottemperanza delle disposizioni dell'art.11, comma 18, del D.P.R. n° 412/93 che prevede che l'attività di controllo degli impianti termici oggetto del presente contratto debba necessariamente inquadrarsi in un contesto di azioni che vedano la Regione promuovere prioritariamente la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, le parti danno atto che i destinatari degli effetti del contratto sono i cittadini-utenti e che pertanto ogni parte del presente testo contrattuale dovrà essere eventualmente interpretata nel modo più favorevole agli utenti stessi.

ART. 16 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' prevista la risoluzione del contralto nei casi di cattiva condotta del servizio, di false dichiarazioni, di frode, di gravi e ripetute violazioni al contratto di servizio e/o di sospensione arbitraria e non giustificata del servizio. La risoluzione del contratto comporterà il risarcimento, da parte della Società, dei danni causati alle Amministrazioni.

Anche in caso di risoluzione, Ia Società dovrà comunque assicurare la continuità nella gestione del servizio ad essa affidati, espletandolo nel rispetto del presente contralto, fino al momento in cui Ia loro gestione sarà svolta da altro soggetto. E' fatto esplicito divieto di cessione del contratto.

ART. 17— CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che potrebbero insorgere tra le parti in merito al presente contratto, il Foro competente è quello di Trieste.

ART. 18 — SPESE

Tutte le spese inerenti alla stipula del presente contratto sono a carico della Società.

ART. 19 — TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare Ia tracciabilità dei movimenti finanziari. II mancato utiIizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire Ia piena tracciabilità delle operazioni, determina Ia risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della L. n. 136/2010.

ART. 20 — REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione. Tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti al presente alto, sono a carico della Società.

Per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Il Direttore centrale ambiente ed energia

Avv. Roberto Giovanetti

Per UCIT Srl

il dott. Alberto Toneatto

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Allegato A

Tariffe a carico degli utenti ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera c) del DPR 74/2013

(partire dal 1 maggio 2018)

Tabella A

Potenza termica nominale al focolare	Totale (€)	Di cui per il programma gestionale (€)	Di cui per il servizio svolto da UCIT (€)	Periodicità di corresponsione del contributo
Generatori alimentati a combustibile gassoso. Potenza inferiore a 35 kW	13,00	1,00	12,00	Almeno ogni 48 mesi
Generatori alimentati a combustibile gassoso. Potenza da 35 kW a 350 kW	40,00	1,00	39,00	Almeno ogni 24 mesi
Generatori alimentati a combustibile gassoso. Potenza superiore a 350 kW	55,00	1,00	54,00	Almeno ogni 24 mesi
Generatori alimentati a combustibile liquido o solido. Potenza inferiore a 35 kW	13,00	1,00	12,00	Almeno ogni 24 mesi
Generatori alimentati a combustibile liquido o solido. Potenza da 35 kW a 350 kW	40,00	1,00	39,00	Almeno ogni 12 mesi
Generatori alimentati a combustibile liquido o solido. Potenza superiore a 350 kW	55,00	1,00	54,00	Almeno ogni 12 mesi
Impianti alimentati da teleriscaldamento -Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza. Potenza inferiore a 35 kW	13,00	1,00	12,00	Almeno ogni 48 mesi
Impianti alimentati da teleriscaldamento -Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza . Potenza superiore a 35 kW	110,00	1,00	109,00	Almeno ogni 48 mesi
Impianti cogenerativi: Microcogenerazione Pel<50 e Microcogenerazione Pel≥50	55,00	1,00	54,00	Almeno ogni 24 mesi
	Contributo Ridotto			**Periodicità di corresponsione del contributo**
Generatori alimentati con qualsiasi tipologia di combustibile: a partire dal secondo generatore, avente potenza superiore ai 35 kW, installato dove già insiste un generatore sopra i 35 kW. Il contributo ridotto non può essere attribuito al generatore avente la potenza termica al focolare maggiore, cui compete il contributo intero	25,00	1,00	24,00	Secondo la periodicità definita per tipologia di combustibile e potenza termica nominale utile

Tabella B

Costi a carico dei responsabili degli impianti rientranti nei casi di cui all'art. 9, comma 9 del DPR 74/2013, qualora sia accertato il mancato rispetto degli obblighi di cui alla tabella A

VISITE ISPETTIVE		TOTALE
Impianti ispezionati ai sensi dei disposti di cui all'art. 9, comma 9 del DPR 74/2013 PRIMA VISITA	**a**	**€ 120,00**
	b	**€ 180,00**
	c	**€ 250,00**
RINCARO 30% Impianti soggetti a nuova ispezione perché rilevate criticità alla prima visita SECONDA VISITA	**a**	**€ 156,00**
	b	**€ 234,00**
	c	**€ 325,00**
RINCARO 50% Utente assente alla prima visita di controllo	**a**	**€ 180,00**
	b	**€ 270,00**
	c	**€ 375,00**
RINCARO 50% Utente che rifiuta la visita di controllo (utente reticente)	**a**	**€ 180,00**
	b	**€ 270,00**
	c	**€ 375,00**
Potenza nominale al focolare **a = FINO A 35 kW**	**Potenza nominale al focolare** **b = DA 35 kW A 350 kW**	**Potenza nominale al focolare** **c = SUPERIORE A 350 kW**

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_14_1_ADC_AMB ENERPN BATTISTUTTA MATTIA_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43 della LR 29.4.2015, n. 11, e DPReg. 11.4.2017 n. 077/Pres. Concessione di derivazione d'acqua. Ditta Battistutta Mattia.

La Ditta BATTISTUTTA MATTIA, con sede in loc. S. Urbano n. 5 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN), ha chiesto in data 20/06/2017, la concessione per derivare acqua nella misura massima di moduli 10,00 mediante la seguente opera di presa:

				Portate (l/s)			
Presa	**Comune**	**Localizzazione**	**Denominazione**	**Min**	**Med**	**Max**	**Uso specifico**
Pz1	Fiume Veneto	Fg. 23 Pcn. 05-53	-		60	100	Irriguo agricolo

Entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8, della LR 11/2015 la domanda ed il progetto saranno successivamente pubblicati, assieme alle eventuali istanze concorrenti e con i relativi progetti, sul sito istituzionale della Regione, sezione bandi e avvisi, per un periodo non superiore a venti giorni.
In quella sede saranno anche fissati i termini per la presentazione di eventuali osservazioni.
Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento emanato con D. P. Reg. 11/04/2017, n. 077/Pres., la visita locale d'istruttoria non verrà effettuata.
L'Amministrazione concedente si riserva di effettuare comunque i controlli che riterrà opportuni.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p. ind. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria amministrativa è il rag. Stefano Cassan, Responsabile dell'istruttoria tecnica è la geom. Elisabetta Candussi.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Pordenone, 22 marzo 2018

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

18_14_1_ADC_AMB ENERPN CRISTANTE ALBERTO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43 della LR 29.4.2015, n. 11, e DPReg. 11.4.2017 n. 077/Pres. Concessione di derivazione d'acqua. Ditta Cristante Alberto.

La Ditta "CRISTANTE ALBERTO", con sede in Via Pietro Zorutti n. 6/2 - 33072 San Giovanni di Casarsa (PN), ha chiesto in data 07/02/2018, la concessione per derivare acqua nella misura massima di moduli 0,90 mediante la seguente opera di presa:

				Portate (l/s)			
Presa	**Comune**	**Localizzazione**	**Denominazione**	**Min**	**Med**	**Max**	**Uso specifico**
Pz1	Casarsa della Delizia	Fg. 15 Pcn. 111-62	-		0,05	90	Irriguo agricolo

Entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8, della LR 11/2015 la domanda ed il progetto saranno successivamente pubblicati, assieme alle eventuali istanze concorrenti e con i relativi progetti, sul sito istituzionale della Regione, sezione bandi e avvisi, per un periodo non superiore a venti giorni.
In quella sede saranno anche fissati i termini per la presentazione di eventuali osservazioni.
Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento emanato con D. P. Reg. 11/04/2017, n. 077/Pres., la

visita locale d'istruttoria non verrà effettuata.
L'Amministrazione concedente si riserva di effettuare comunque i controlli che riterrà opportuni.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p. ind. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria amministrativa è il rag. Stefano Cassan, Responsabile dell'istruttoria tecnica è la geom. Elisabetta Candussi.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Pordenone, 22 marzo 2018

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

18_14_1_ADC_AMB ENERPN DITTE COLUSSI E BORTOLOSSI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.4.2015, n. 11. Provvedimenti di subentro in derivazione d'acqua. Ditte Colussi e Bortolossi.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 1178/AMB , emesso in data 15.03.2018, è stato assentito alle ditte Colussi Renzo, Colussi Vito, Colussi Maria Paola e Colussi Letizia in solido (PN/RIC/2161_2) il subentro nel diritto di derivare, fino a tutto il 31/12/2020, moduli massimi 0,26 (pari a l/sec. 26,00) d'acqua per uso irriguo agricolo da falda sotterranea mediante un pozzo localizzato sui terreni al foglio 28, mappale 59, del comune censuario Zoppola (Pn), al foglio 3, mappale 77 e al foglio 2, mappale 84 del comune censuario di Casarsa della Delizia (PN) assentito a Colussi Angelo con decreto n. LL.PP./661/IPD VARIE dd. 06/07/2005 .

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 1250/AMB , emesso in data 20.03.2018, è stato assentito alla Bortolossi Regina alle posizione PN/RIC/2321.2 e PN/RIC/3199.1 il subentro nel diritto di derivare acqua per uso irriguo agricolo da falda sotterranea mediante due pozzi, fino a tutto il 31.12.2020, localizzati rispettivamente sui terreni terreni al foglio 28, mappale 59 del comune censuario di Zoppola (Pn), a moduli massimi 0,26 (pari a l/sec. 26,00) trasferito con decreto alle ditte Colussi Renzo, Colussi Vito, Colussi Maria Paola e Colussi Letizia in solido con decreto n. 1178/AMB dd. 15/03/2018 e al foglio 28, mappale 171 del comune censuario di Valvasone-Arzene a moduli massimi 0,433 (pari a l/sec. 43,30) assentito con decreto n. SIDR/1813/IPD/VARIE dd. 02/08/2012 a Colussi Renato.

Pordenone, 22 marzo 2018

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

18_14_1_ADC_AMB ENERPN DITTE VARIE_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.4.2015, n. 11, Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua. Ditte varie.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 1087/AMB , emesso in data 08.03.2018, è stata assentita ad ARCADIA SOCIETA' AGRICOLA S.r.l. (PN/IPD/3492/1), C.F. 01119510939, con sede legale in comune di Prata di Pordenone (PN), via Garibaldi n. 2, la concessione del diritto di derivare, fino a tutto il 07.03.2058, moduli massimi 0,05 (pari a l/sec. 5) e medi 0,0277 (pari a l/sec. 2,77) d'acqua, per un quantitativo mediamente non superiore a 22.000 mc/anno, per usi irriguo agricolo, da falda sotterranea in comune di Prata di Pordenone mediante un pozzo localizzato sul terreno censito al foglio 19, mappale 655.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 1053/AMB , emesso in data 06.03.2018, è stata rinnovata al CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DEL PONTE ROSSO - TAGLIAMENTO (PN/IPD/
1757/1), C.F. 80004010932, con sede legale in comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Forgaria n. 11, la concessione del diritto di derivare, fino a tutto il 22.05.2047, moduli massimi 0,0133 (pari a l/sec. 1,33) e medi 0,00028 (pari a l/sec. 0,028) d'acqua, per un quantitativo mediamente non superiore a 900 mc/anno, per usi potabile ed igienico-sanitario, da falda sotterranea in comune di San Vito al Tagliamento mediante un pozzo localizzato sul terreno censito al foglio 14, mappale 664.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 1112/AMB , emesso in data 12.03.2018, è stata rinnovata al MOBILIFICIO SANTA LUCIA S.p.A. (PN/IPD/886/1), C.F. 00071810931, con sede legale in comune di Prata di Pordenone (PN), via Manin n. 34, la concessione del diritto di derivare, fino a tutto il 06.08.2047, moduli massimi 0,02 (pari a l/sec. 2) e medi 0,00095 (pari a l/sec. 0,095) d'acqua, per un quantitativo mediamente non superiore a 3.000 mc/anno, per usi antincendio e alimentazione servizi igienici, da falda sotterranea in comune di Prata di Pordenone mediante un pozzo localizzato sul terreno censito al foglio 9, mappale 151.
Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 1227/AMB , emesso in data 19.03.2018, è stata rinnovata a IGC di Pezzutti Timoteo & C. S.n.c. (PN/IPD/751/2), C.F. 01110240932, con sede legale in comune di Fiume Veneto (PN), via Malignani n. 18/B, la concessione del diritto di derivare, fino a tutto il 31.12.2047, moduli massimi 0,005 (pari a l/sec. 0,5) e medi 0,000098 (pari a l/sec. 0,0098) d'acqua, per un quantitativo mediamente non superiore a 300 mc/anno, per usi potabile ed igienico-sanitario, da falda sotterranea in comune di Fiume Veneto mediante un pozzo localizzato sul terreno censito al foglio 16, mappale 202.

Pordenone, 21 marzo 2018

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

18_14_1_ADC_AMB ENERPN LA FRATTINA_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43 della LR 29.4.2015, n. 11, e DPReg. 11.4.2017 n. 077/Pres. Concessione di derivazione d'acqua. Azienda Agricola "La Frattina".

La Ditta AZIENDA AGRICOLA "LA FRATTINA" DI EREDI PASQUINI, con sede in Via Frattina n. 4 - 33076 Pravisdomini (PN), ha chiesto in data 11/01/2018, la concessione per derivare acqua nella misura massima di moduli 0,05 mediante la seguente opera di presa:

				Portate (l/s)			
Presa	Comune	Localizzazione	Denominazione	Min	Med	Max	Uso specifico
Pz1	Pasiano di Pordenone	Fg. 36 Pcn. 28	-		0,30	5,0	Irriguo agricolo

Entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8, della LR 11/2015 la domanda ed il progetto saranno successivamente pubblicati, assieme alle eventuali istanze concorrenti e con i relativi progetti, sul sito istituzionale della Regione, sezione bandi e avvisi, per un periodo non superiore a venti giorni.
In quella sede saranno anche fissati i termini per la presentazione di eventuali osservazioni.
Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento emanato con D. P. Reg. 11/04/2017, n. 077/Pres., la visita locale d'istruttoria non verrà effettuata.
L'Amministrazione concedente si riserva di effettuare comunque i controlli che riterrà opportuni.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p. ind. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria amministrativa è il rag. Stefano Cassan, Responsabile dell'istruttoria tecnica è la geom. Elisabetta Candussi.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Pordenone, 22 marzo 2018

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

18_14_1_ADC_AMB ENERPN SOC. AGR. TERRAGLIO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43 della LR 29.4.2015, n. 11, e DPReg. 11.4.2017 n. 077/Pres. Concessione di derivazione d'acqua. Soc. Agr. Terraglio Ss.

La Ditta SOCIETA' AGRICOLA TERRAGLIO S.S., con sede in Via Gaziol n. 11 - 31014 COLLE UMBERTO (TV), ha chiesto in data 18/01/2018, la concessione per derivare acqua nella misura massima di moduli 0,08 mediante la seguente opera di presa:

				Portate (l/s)			
Presa	**Comune**	**Localizzazione**	**Denominazione**	**Min**	**Med**	**Max**	**Uso specifico**
Pz1	Fontanafredda	Fg. 33 Pcn. 4	-		0,22	8	Irriguo agricolo

Entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8, della LR 11/2015 la domanda ed il progetto saranno successivamente pubblicati, assieme alle eventuali istanze concorrenti e con i relativi progetti, sul sito istituzionale della Regione, sezione bandi e avvisi, per un periodo non superiore a venti giorni.
In quella sede saranno anche fissati i termini per la presentazione di eventuali osservazioni.
Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento emanato con D. P. Reg. 11/04/2017, n. 077/Pres., la visita locale d'istruttoria non verrà effettuata.
L'Amministrazione concedente si riserva di effettuare comunque i controlli che riterrà opportuni.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p. ind. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria amministrativa è il rag. Stefano Cassan, Responsabile dell'istruttoria tecnica è la geom. Elisabetta Candussi.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Pordenone, 22 marzo 2018

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

18_14_1_ADC_AMB ENERUD BACCICHETTO VITTORINO SS_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.4.2015 n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua. Soc. Agr. Baccichetto Vittorino Ss.

La ditta BACCICHETTO VITTORINO, PAOLO E ALESSANDRO SOCIETA' AGRICOLA - S.S., con sede in Via Lignano n. 50 - 33050 Precenicco (UD), ha chiesto, in data 30/01/2018, la concessione per derivare acqua mediante le seguenti opere di presa da falda sotterranea:

Comune	**Foglio**	**Mappale**	**Portata media (l/sec)**	**Uso**
Precenicco	12	290	1,36	Irriguo agricolo

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8, della LR 11/2015 la domanda ed il progetto saranno successivamente pubblicati, assieme alle eventuali istanze concorrenti e con i relativi progetti, sul sito istituzionale della Regione, sezione bandi e avvisi, per un periodo non superiore a trenta giorni.
In quella sede saranno anche fissati i termini per la presentazione di eventuali osservazioni.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 04/07/2018 con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Precenicco.

Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.ind. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è il geom. Marino Zuodar e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Adriana Blasotti.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal giorno 31/01/2018, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 22 marzo 2018

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

18_14_1_ADC_AMB ENERUD FOFFANI AZ AGR_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.4.2015 n. 11. Provvedimento di variante alla concessione di derivazione d'acqua. Azienda Agricola Foffani.

La ditta AZIENDA AGRICOLA FOFFANI, con sede in Trivignano Udinese (UD), loc. Clauiano, Piazza Giulia n. 13 - cap 33050, ha chiesto, in data 09/02/2018, una variante alla concessione di derivazione di acqua, assentita con decreto n. LLPP/B/674/IPD/3623 del 13/05/2005, nella misura massima di moduli 0,07, come di seguito indicato:

Comune	Foglio	Mappale	Portata media (l/sec)	Uso
Trivignano Udinese	12	36	7,00	Igienico/assimilati, altri usi

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8, della LR 11/2015 la domanda ed il progetto saranno successivamente pubblicati, assieme alle eventuali istanze concorrenti e con i relativi progetti, sul sito istituzionale della Regione, sezione bandi e avvisi, per un periodo non superiore a trenta giorni.
In quella sede saranno anche fissati i termini per la presentazione di eventuali osservazioni.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 06/07/2018 con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Trivignano Udinese.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.ind. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è il geom. Marino Zuodar e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Adriana Blasotti.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal giorno 13/02/2018, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 22 marzo 2018

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

18_14_1_ADC_DIR GEN PAES BIO ZSC BOSCO MARZINIS_1_TESTO

Direzione generale - Servizio paesaggio e biodiversità

Avviso di pubblicazione del Piano di Gestione della ZSC IT3310011 Bosco Marzinis adottato con DGR n. 554 del 15.03.2018

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Visto l'art.10, comma 7, della Legge regionale 7/2008
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 554 del 15.03.2018con la quale la Regione ha adottato il Piano di Gestione della ZSC IT3310011 Bosco Marzinis

AVVISA

Che la deliberazione e gli allegati costitutivi del Piano di gestione sono pubblicati sul sito informatico della Regione e all'albo pretorio informatico degli Enti locali interessati agli indirizzi:
Regione Friuli Venezia Giulia:
http://www.regione.fvg.it/asp/delibere/layout2008_2.asp?pag=1&cerca=true&anno=2018&num=554&tx_dataDel=&key=&uf=
Comune di Fiume Veneto:
http://albopretorio.regione.fvg.it/ap/fiumeveneto
Comune di Zoppola:
http://albopretorio.regione.fvg.it/ap/zoppola
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge regionale 7/2008, chiunque vi abbia interesse puo' presentare alla Regione osservazioni entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione; le osservazioni pervenute saranno valutate ed eventuali modifiche apportate al piano.
Le osservazioni dovranno essere trasmesse ai seguenti indirizzi: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione generale, Servizio paesaggio e biodiversita', Via Sabbadini 31, 33100 Udine o, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo direzionegenerale@certregione.fvg.it.
Le osservazioni dovranno recare i dati identificativi del soggetto proponente (nome, cognome, residenza), l'indirizzo di posta e/o l' indirizzo di posta elettronica ed essere presentate, entro il termine sopra descritto, utilizzando preferibilmente il modulo scaricabile dal sito della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA54/

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
arch. Chiara Bertolini

18_14_1_ADC_DIR GEN PAES BIO ZSC BOSCO TORRATE_1_TESTO

Direzione generale - Servizio paesaggio e biodiversità

Avviso di pubblicazione del Piano di Gestione della ZSC IT3310012 Bosco Torrate adottato con DGR n. 555 del 15.03.2018

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Visto l'art.10, comma 7, della Legge regionale 7/2008
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 15.03.2018con la quale la Regione ha adottato il Piano di Gestione della ZSC IT3310012 Bosco Torrate

AVVISA

Che la deliberazione e gli allegati costitutivi del Piano di gestione sono pubblicati sul sito informatico della Regione e all'albo pretorio informatico degli Enti locali interessati agli indirizzi:
Regione Friuli Venezia Giulia:
http://www.regione.fvg.it/asp/delibere/layout2008_2.asp?pag=1&cerca=true&anno=2018&num=555&tx_dataDel=&key=&uf=
Comune di san Vito al Tagliamento:
http://albopretorio.regione.fvg.it/ap/sanvitoaltagliamento
Comune di Chions:
http://albopretorio.regione.fvg.it/ap/chions
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge regionale 7/2008, chiunque vi abbia interesse puo' presentare alla Regione osservazioni entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione; le osservazioni pervenute saranno valutate ed eventuali modifiche apportate al piano.
Le osservazioni dovranno essere trasmesse ai seguenti indirizzi: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione generale, Servizio paesaggio e biodiversita', Via Sabbadini 31, 33100 Udine o, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo direzionegenerale@certregione.fvg.it.
Le osservazioni dovranno recare i dati identificativi del soggetto proponente (nome, cognome, residen-

za), l'indirizzo di posta e/o l' indirizzo di posta elettronica ed essere presentate, entro il termine sopra descritto, utilizzando preferibilmente il modulo scaricabile dal sito della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA55/

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
arch. Chiara Bertolini

18_14_1_ADC_FIN PATR AMPLIAM CONCESSIONE COMUNE DI TORVISCOSA_1_TESTO

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio demanio e consulenza tecnica

Avviso di pubblicazione dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 24 del Codice della navigazione per il rilascio di un'autorizzazione finalizzata alla sanatoria e all'ampliamento della concessione finalizzata al mantenimento di un banchinamento in legno ed uno specchio acqueo per la nautica da diporto in concessione al Comune di Torviscosa sita in comune di Torviscosa - località Nogaredo, sponda fiume Aussa. Richiedente: Comune di Torviscosa.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

RICHIAMATO il Codice della navigazione ed in particolare l'art. 36 che regolamenta la concessione per l'occupazione e l'uso di beni demaniali;
RICHIAMATO il DPR 15 febbraio 1952, n. 328, recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima, che agli articoli dal 5 al 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;
RICHIAMATI gli articoli 9, 11, 13 e 15 del Decreto legislativo 01.04.2004, n. 111 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti" con cui sono state trasferite alla Regione le funzioni amministrative sul demanio marittimo e su zone del mare territoriale non riservate alla competenza statale;
RICHIAMATO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09.02.2009, che ha individuato le aree demaniali di interesse statale e ha fissato la decorrenza dell'efficacia del trasferimento alla Regione delle funzioni concernenti le aree non riservate allo Stato dal 1 aprile 2009;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 21;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1612 dd. 13.09.2013 e s.m.i., con la quale sono state ridefinite le articolazioni e le declaratorie delle Direzioni centrali, con decorrenza 16 settembre 2013 e in particolare l'art. 24 comma 1, lett. b) e s.m.i. dell'Allegato 1 alla suddetta deliberazione che attribuisce al Servizio demanio e consulenza tecnica della Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie la competenza all'istruttoria tecnico - amministrativa relativa alle istanze di autorizzazione e concessione di beni del demanio statale e al loro successivo rilascio a favore di soggetti pubblici e privati;
RICHIAMATA l'istanza di data 15.01.2018, prot. di arrivo n. 828 di data 15.01.2018, avanzata dal sig. Lorenzo Fasan in qualità di Sindaco del Comune di Torviscosa, per il rilascio di un'autorizzazione finalizzata alla sanatoria e all'ampliamento della concessione finalizzata al mantenimento di un banchinamento in legno ed uno specchio acqueo per la nautica da diporto in concessione al Comune di Torviscosa sita in comune di Torviscosa - località Nogaredo, sponda fiume Aussa;
RICHIAMATI l'art. 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;

DISPONE

La pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza in premessa citata:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n.14 dd. 04.04.2018;
2. all'Albo pretorio del Comune di Torviscosa (UD) per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al punto 1, consultabile sul sito informatico del Comune stesso (www.comune.monfalcone.go.it);
3. sul sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dal giorno 05.04.2018 e fino al 04.05.2018.

RENDE NOTO

che l'istanza in premessa citata e gli elaborati a corredo rimarranno depositati a disposizione del pubblico per la libera consultazione, senza possibilità di riproduzione né di estrazione di copia, presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Servizio demanio e consulenza tecnica, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledì dalle 14.00 alle 16.00, per il periodo di 30 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso.

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Servizio demanio e consulenza tecnica, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, entro il termine perentorio di cui sopra, le osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti.
Entro e non oltre il termine di cui sopra, a pena di decadenza, possono essere presentate alla stessa Direzione centrale eventuali domande concorrenti.
Trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento amministrativo anche in assenza di domande concorrenti.
Trieste, 2 gennaio 2018

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott.ssa Gabriella Pasquale

18_14_1_ADC_SAL INT_AREA PROM SAL SOMME E COSTI CONTROLLI SANITARI_1_TESTO

Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia - Area promozione salute e prevenzione - Servizio sanità pubblica veterinaria

Comunicato del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria, pubblicato ai sensi dell'art. 8 del DLgs. n. 194/2008, avente ad oggetto: Somme introitate e costi del servizio per i controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento CE/882/2004.

Il Decreto Legislativo 19 novembre 2008 n. 194 "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, prevede, all'art. 8 comma 1, che le Regioni provvedano a pubblicare annualmente, sul Bollettino Ufficiale, i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del decreto medesimo, nonché i costi del servizio prestato da calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni.
Il Decreto Ministeriale 24 gennaio 2011 recante "Modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del D.Lgs 19 novembre 2008 n. 194", definisce lo schema di rendicontazione annuale di cui agli art. 8 comma 1 e 12 comma 1 del già citato decreto legislativo.

Per quanto sopra esposto, per assolvere agli obblighi di rendicontazione previsti, si provvede alla pubblicazione delle tabelle relative alle somme effettivamente percepite, riferite all'anno 2017, per l'espletamento dei controlli effettuati dal personale del Servizio Sanitario dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, tariffati secondo quanto disposto dal D.Lgs. 19 novembre 2008 n. 194
Trieste, 23 marzo 2018

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Manlio Palei

direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia

tel + 39 0403775551
fax + 39 0403775523
salute@regione.fvg.it
salute@certregione.fvg.it
I - 34124 Trieste, Riva Nazario Sauro 8

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

RENDICONTAZIONE ARTICOLO 12, COMMA 1 DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 2008, N. 194

anno	**2017**

COSTO DEL SERVIZIO	€ 536.142,44
RIDETERMINAZIONEANCHE IN CORSO D'ANNO	
SOMME RISCOSSE	€ 537.305,27
IMPORTI SPETTANTI	€ 394.198,43

18_14_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-2033/2017-presentato il-29/12/2017
GN-125/2018-presentato il-30/01/2018
GN-297/2018-presentato il-02/03/2018
GN-299/2018-presentato il-02/03/2018
GN-310/2018-presentato il-02/03/2018
GN-373/2018-presentato il-12/03/2018
GN-374/2018-presentato il-12/03/2018
GN-375/2018-presentato il-12/03/2018
GN-408/2018-presentato il-13/03/2018
GN-409/2018-presentato il-13/03/2018
GN-412/2018-presentato il-13/03/2018
GN-421/2018-presentato il-15/03/2018
GN-432/2018-presentato il-15/03/2018
GN-434/2018-presentato il-19/03/2018
GN-435/2018-presentato il-19/03/2018
GN-436/2018-presentato il-19/03/2018
GN-438/2018-presentato il-20/03/2018
GN-439/2018-presentato il-20/03/2018
GN-444/2018-presentato il-20/03/2018

18_14_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-781/2018-presentato il-06/03/2018
GN-793/2018-presentato il-07/03/2018
GN-799/2018-presentato il-07/03/2018
GN-803/2018-presentato il-07/03/2018
GN-804/2018-presentato il-07/03/2018
GN-839/2018-presentato il-08/03/2018
GN-840/2018-presentato il-08/03/2018
GN-843/2018-presentato il-08/03/2018
GN-844/2018-presentato il-08/03/2018
GN-847/2018-presentato il-08/03/2018
GN-852/2018-presentato il-09/03/2018
GN-853/2018-presentato il-09/03/2018
GN-879/2018-presentato il-09/03/2018
GN-885/2018-presentato il-09/03/2018
GN-892/2018-presentato il-12/03/2018
GN-895/2018-presentato il-12/03/2018
GN-913/2018-presentato il-12/03/2018
GN-915/2018-presentato il-12/03/2018
GN-962/2018-presentato il-13/03/2018
GN-965/2018-presentato il-13/03/2018
GN-966/2018-presentato il-13/03/2018
GN-967/2018-presentato il-13/03/2018
GN-968/2018-presentato il-13/03/2018
GN-971/2018-presentato il-13/03/2018
GN-972/2018-presentato il-13/03/2018
GN-995/2018-presentato il-15/03/2018
GN-1037/2018-presentato il-16/03/2018
GN-1038/2018-presentato il-16/03/2018

18_14_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-171/2016-presentato il-08/01/2016
GN-2685/2016-presentato il-15/03/2016
GN-2959/2016-presentato il-21/03/2016
GN-3395/2016-presentato il-01/04/2016
GN-3729/2016-presentato il-11/04/2016
GN-3942/2016-presentato il-15/04/2016
GN-4026/2016-presentato il-18/04/2016
GN-4085/2016-presentato il-20/04/2016
GN-4242/2016-presentato il-22/04/2016
GN-4303/2016-presentato il-26/04/2016
GN-4325/2016-presentato il-26/04/2016
GN-4326/2016-presentato il-26/04/2016

GN-4332/2016-presentato il-26/04/2016
GN-4390/2016-presentato il-28/04/2016
GN-4391/2016-presentato il-28/04/2016
GN-4399/2016-presentato il-28/04/2016
GN-4400/2016-presentato il-28/04/2016
GN-4640/2016-presentato il-04/05/2016
GN-6495/2016-presentato il-17/06/2016
GN-9350/2016-presentato il-01/09/2016
GN-9351/2016-presentato il-01/09/2016
GN-10706/2016-presentato il-03/10/2016
GN-10759/2016-presentato il-04/10/2016
GN-11958/2016-presentato il-31/10/2016
GN-12556/2016-presentato il-16/11/2016
GN-12557/2016-presentato il-16/11/2016
GN-13102/2016-presentato il-30/11/2016
GN-13302/2016-presentato il-02/12/2016
GN-13437/2016-presentato il-06/12/2016
GN-13518/2016-presentato il-07/12/2016
GN-14346/2016-presentato il-27/12/2016
GN-14347/2016-presentato il-27/12/2016
GN-17/2017-presentato il-02/01/2017
GN-1111/2017-presentato il-30/01/2017
GN-1369/2017-presentato il-03/02/2017
GN-1370/2017-presentato il-03/02/2017
GN-1374/2017-presentato il-03/02/2017
GN-1569/2017-presentato il-08/02/2017
GN-2245/2017-presentato il-24/02/2017
GN-2246/2017-presentato il-24/02/2017
GN-2249/2017-presentato il-24/02/2017
GN-2250/2017-presentato il-24/02/2017
GN-2251/2017-presentato il-24/02/2017
GN-2254/2017-presentato il-24/02/2017
GN-2261/2017-presentato il-24/02/2017
GN-2270/2017-presentato il-24/02/2017
GN-2271/2017-presentato il-24/02/2017
GN-2278/2017-presentato il-24/02/2017
GN-2373/2017-presentato il-28/02/2017
GN-2717/2017-presentato il-08/03/2017
GN-2977/2017-presentato il-14/03/2017
GN-3005/2017-presentato il-15/03/2017
GN-3006/2017-presentato il-15/03/2017
GN-3013/2017-presentato il-15/03/2017
GN-3014/2017-presentato il-15/03/2017
GN-3018/2017-presentato il-15/03/2017
GN-3019/2017-presentato il-15/03/2017
GN-3020/2017-presentato il-15/03/2017
GN-3022/2017-presentato il-15/03/2017
GN-3023/2017-presentato il-15/03/2017
GN-3024/2017-presentato il-15/03/2017
GN-3025/2017-presentato il-15/03/2017
GN-3026/2017-presentato il-15/03/2017
GN-3028/2017-presentato il-15/03/2017
GN-3029/2017-presentato il-15/03/2017
GN-3030/2017-presentato il-15/03/2017
GN-3058/2017-presentato il-16/03/2017
GN-3072/2017-presentato il-16/03/2017
GN-3110/2017-presentato il-16/03/2017
GN-3111/2017-presentato il-16/03/2017
GN-3321/2017-presentato il-23/03/2017
GN-3323/2017-presentato il-23/03/2017
GN-3611/2017-presentato il-28/03/2017
GN-3617/2017-presentato il-28/03/2017
GN-3630/2017-presentato il-28/03/2017
GN-3817/2017-presentato il-31/03/2017
GN-3818/2017-presentato il-31/03/2017
GN-3901/2017-presentato il-03/04/2017
GN-3906/2017-presentato il-03/04/2017
GN-3909/2017-presentato il-03/04/2017
GN-3919/2017-presentato il-03/04/2017
GN-3942/2017-presentato il-04/04/2017
GN-4195/2017-presentato il-07/04/2017
GN-4276/2017-presentato il-11/04/2017
GN-4396/2017-presentato il-12/04/2017
GN-4404/2017-presentato il-13/04/2017
GN-4405/2017-presentato il-13/04/2017
GN-4407/2017-presentato il-13/04/2017
GN-4416/2017-presentato il-13/04/2017
GN-4417/2017-presentato il-13/04/2017
GN-4635/2017-presentato il-19/04/2017
GN-4640/2017-presentato il-19/04/2017
GN-4641/2017-presentato il-19/04/2017
GN-4703/2017-presentato il-20/04/2017
GN-4765/2017-presentato il-21/04/2017
GN-4950/2017-presentato il-28/04/2017
GN-5191/2017-presentato il-05/05/2017
GN-5192/2017-presentato il-05/05/2017
GN-5193/2017-presentato il-05/05/2017
GN-5194/2017-presentato il-05/05/2017
GN-5195/2017-presentato il-05/05/2017
GN-5196/2017-presentato il-05/05/2017
GN-5199/2017-presentato il-05/05/2017
GN-5200/2017-presentato il-05/05/2017
GN-5201/2017-presentato il-05/05/2017
GN-5202/2017-presentato il-05/05/2017
GN-5205/2017-presentato il-05/05/2017
GN-5206/2017-presentato il-05/05/2017
GN-5209/2017-presentato il-05/05/2017
GN-5211/2017-presentato il-05/05/2017
GN-5448/2017-presentato il-11/05/2017
GN-5567/2017-presentato il-12/05/2017
GN-5782/2017-presentato il-18/05/2017
GN-5973/2017-presentato il-25/05/2017
GN-5975/2017-presentato il-25/05/2017
GN-6042/2017-presentato il-26/05/2017
GN-6062/2017-presentato il-26/05/2017
GN-6067/2017-presentato il-26/05/2017
GN-6069/2017-presentato il-26/05/2017
GN-6073/2017-presentato il-26/05/2017
GN-6103/2017-presentato il-29/05/2017
GN-6556/2017-presentato il-08/06/2017
GN-7647/2017-presentato il-05/07/2017
GN-7733/2017-presentato il-07/07/2017
GN-7879/2017-presentato il-12/07/2017
GN-8006/2017-presentato il-17/07/2017
GN-8014/2017-presentato il-17/07/2017
GN-8027/2017-presentato il-17/07/2017
GN-8167/2017-presentato il-18/07/2017
GN-8561/2017-presentato il-27/07/2017
GN-8694/2017-presentato il-31/07/2017
GN-9064/2017-presentato il-07/08/2017
GN-9091/2017-presentato il-08/08/2017
GN-10100/2017-presentato il-13/09/2017

GN-10101/2017-presentato il-13/09/2017
GN-10168/2017-presentato il-14/09/2017
GN-10169/2017-presentato il-14/09/2017
GN-10284/2017-presentato il-19/09/2017
GN-10547/2017-presentato il-26/09/2017
GN-11311/2017-presentato il-13/10/2017
GN-11319/2017-presentato il-13/10/2017
GN-11320/2017-presentato il-13/10/2017
GN-11321/2017-presentato il-13/10/2017
GN-11325/2017-presentato il-13/10/2017
GN-11335/2017-presentato il-16/10/2017
GN-11338/2017-presentato il-16/10/2017
GN-11617/2017-presentato il-23/10/2017
GN-12156/2017-presentato il-08/11/2017
GN-12157/2017-presentato il-08/11/2017
GN-12158/2017-presentato il-08/11/2017
GN-12164/2017-presentato il-08/11/2017
GN-12351/2017-presentato il-13/11/2017
GN-12361/2017-presentato il-14/11/2017
GN-12503/2017-presentato il-15/11/2017
GN-12801/2017-presentato il-23/11/2017
GN-12912/2017-presentato il-27/11/2017
GN-13432/2017-presentato il-06/12/2017
GN-13623/2017-presentato il-13/12/2017
GN-13699/2017-presentato il-15/12/2017
GN-13721/2017-presentato il-15/12/2017
GN-13792/2017-presentato il-18/12/2017
GN-13793/2017-presentato il-18/12/2017
GN-13795/2017-presentato il-18/12/2017
GN-13981/2017-presentato il-20/12/2017
GN-13982/2017-presentato il-20/12/2017
GN-13983/2017-presentato il-20/12/2017
GN-110/2018-presentato il-04/01/2018
GN-346/2018-presentato il-11/01/2018
GN-358/2018-presentato il-11/01/2018
GN-359/2018-presentato il-11/01/2018
GN-360/2018-presentato il-11/01/2018
GN-373/2018-presentato il-12/01/2018
GN-513/2018-presentato il-17/01/2018
GN-1003/2018-presentato il-30/01/2018
GN-1062/2018-presentato il-01/02/2018
GN-2011/2018-presentato il-27/02/2018
GN-2016/2018-presentato il-27/02/2018

18_14_1_ERR_DPO_GEST VEN_1066_ERRATA CORRIGE BUR 12

Errata corrige

Decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche 12 marzo 2018, n. 1066. Legge regionale n. 14/2007. Rilascio del provvedimento di deroga per il prelievo di esemplari di Cornacchia grigia (Corvus corone cornix) per prevenzione danni alle colture agricole all’interno dell’area preclusa all’attività venatoria (fondo chiuso adibito a sperimentazione agricola) dell’Università di Udine-Azienda agricola sperimentale A. Servadei.

Si rende noto che nel titolo del Decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche 12 marzo 2018, nel sommario a pag. 4 e a pag. 195, anziché <<…n. 466…>>, deve correttamente leggersi <<…n. 1066…>>.

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

18_14_3_GAR_CAMCOMM VG ASTA VENDITA IMMOBILI TRIESTE_021

Camera di Commercio Venezia Giulia - Trieste

Estratto Avviso d'asta pubblica per vendita di immobili di proprietà della Camera di Commercio Venezia Giulia - sede di Trieste.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura Venezia Giulia, Piazza della Borsa 14 - 34100 Trieste - PEC cciaa@pec.vg.camcom.it; tel. 040/6701111, rende noto che, come da delibera della Giunta camerale n. 16 dd. 26.02.2018, è indetta una procedura di pubblico incanto per l'alienazione, in lotto unico, dei seguenti beni immobili di proprietà camerale:

1) stabile sito in via Filzi n. 21 a Trieste, catastalmente identificato: Sezione V - Foglio 11 - p.c.n. 616/2 del C.C. di Trieste, che si compone di piano terra e ulteriori 9 livelli in elevazione; 10 box auto pertinenziali siti in piazza Vittorio Veneto a Trieste catastalmente identificati: Sez. V - Foglio 11 - p.c.n. 7081 del C.C. di Trieste. Prezzo a base d'asta € 4.427.000,00, (quattomilioniquattrocentoventisettemila/00), al netto degli oneri fiscali;

2) stabile sito in via San Nicolò 7 a Trieste, catastalmente identificato: Sezione V -Foglio 16 - p.c.n. 1753 del C.C. di Trieste; il fabbricato si compone di un intero stabile "terra-cielo", parte dell'isolato tra le vie: Canal Piccolo, Cassa di Risparmio, San Nicolò, sviluppato su sei livelli fuori terra più un piano attico e terrazze panoramiche. L'edificio è sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Prezzo a base d'asta € 11.000.000,00 (undicimilioni/00), al netto degli oneri fiscali.

Tipo di procedura nella prima tornata d'asta: pubblico incanto con il sistema del massimo rialzo, mediante offerte segrete in aumento, da confrontarsi con il prezzo posto a base d'asta, con l'esclusione automatica delle offerte non in aumento, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. c), del R.D. 827/1924 e dell'art. 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Termine ricezione offerte: 19 aprile 2018, ore 12.00.
Prima tornata d'asta in seduta pubblica: come da comunicazione successiva al termine di ricezione offerte.
In caso di asta deserta si procederà con le modalità, i termini e le pubblicità indicati nell'avviso d'asta.
Informazioni: responsabile del procedimento, dott. Claudio Vincis.
Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.vg.camcom.gov.it, nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti o c/o Ufficio Provveditorato tel. 040 6701243 - 6701340.
Trieste, 26 marzo 2018

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Pierluigi Medeot

18_14_3_AVV_COM DRENCHIA 1 LOTTO INTERVENTO RECUPERO TERRENI INCOLTI FZ. PETERNEL E ALTRE_002

Comune di Drenchia (UD)

Avviso di avvio del procedimento finalizzato all'approvazione del progetto esecutivo - 1° lotto, dell'intervento di promozione per

la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei terreni montani - Fz. Peternel, Paciuch, Trinco, Zuodar, Lase.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti degli art. art. 4, comma 3 bis, della Legge Regionale 10/2010, il Comune di Drenchia, nella qualità di soggetto concessionario delle aree occorrenti ai lavori di cui all'oggetto,

RENDE NOTO

Che viene dato avvio al procedimento di approvazione del progetto esecutivo per gli interventi e la concessione in affido per la durata di anni 5 per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei terreni montani;
Che presso l'Ufficio Tecnico Comunale a Drenchia, ai sensi dell'art. 16 comma 1 del D.P.R. 327 del 08.06.2001, sono stati depositati gli elaborati del progetto esecutivo di data "Marzo 2018", a firma della dott.ssa agr. Susanna Loszach, relativo ai lavori in oggetto; questo potrà essere consultato nelle giornate di apertura del predetto ufficio;
Che, i proprietari delle aree oggetto degli interventi che non hanno ancora sottoscritto l'ACCORDO BONARIO, potranno provvedere alla sottoscrizione entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, contattando l'Ufficio Tecnico del comune di Drenchia o il direttore dei lavori che regolerà i rapporti tra i predetti proprietari e l'Ente Concessionario;
Ai sensi del 3° comma dell' art. 3 del D.P.R. 327 del 08.06.2001 qualora le ditte elencate nel piano particellare, non detengano più il titolo di proprietà degli immobili descritti, sono tenute a comunicarlo a questo Ente entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto indicando altresì, ove ne siano a conoscenza, il nuovo proprietario o comunque fornendo copia degli atti in proprio possesso utili a ricostruire la vicenda dell' immobile;
La presente comunicazione sostituisce, avendone titolo, a tutti gli effetti la comunicazione personale agli interessati;
Il Responsabile unico del procedimento è l'arch. Luca Cimolino - tel. 0432.721021.
Si allega all' uopo piano particellare relativo ai dati catastali degli immobili interessati alla presente procedura:

FRAZIONE	FG	MAPP.	INTESTATARI
PETERNEL	6	448	DRECOGNA ERMENEGILDA, PETERNELLI MARIA
PETERNEL	6	488	RUTTAR IOLANDA, TRUSGACH ESTERINA, TRUSGBACH VIVIANA
PETERNEL	6	489	RUTTAR IOLANDA, TRUSGACH ESTERINA, TRUSGBACH VIVIANA
PETERNEL	6	683	RUTTAR IOLANDA, TRUSGACH ESTERINA, TRUSGBACH VIVIANA
PACIUCH	7	562	BALUTTO DANIELE, ZUODAR VIVIANA
PACIUCH	7	564	RUCLI EMMA ATTILIA, SCUDERIN ADRIANA, SCUDERIN ALMA, SCUDERIN LIVIA, SCUDERIN MARIA
PACIUCH	7	565	RUCLI EMMA ATTILIA, SCUDERIN ADRIANA, SCUDERIN ALMA, SCUDERIN LIVIA, SCUDERIN MARIA
PACIUCH	7	567	MATTEUCIG GIANNI
PACIUCH	7	568	MATTEUCIG GIANNI
PACIUCH	7	569	BALUTTO DANIELE, ZUODAR VIVIANA
PACIUCH	7	570	BALUTTO DANIELE, ZUODAR VIVIANA
PACIUCH	7	571	TOMASETTIGH CATERINA fu Giovanni, TOMASETTIGH GIUSEPPE fu Giuseppe detto Pocingh, TOMASETTIGH LUIGI fu Giovanni, TOMASETTIGH MARIA fu Giuseppe detta Pocingh, TOMASETTIGH ROSA fu Giovanni, TOMASETTIGH TERESA fu Giovanni
PACIUCH	7	572	TOMASETTIGH CATERINA fu Giovanni, TOMASETTIGH GIUSEPPE fu Giuseppe detto Pocingh, TOMASETTIGH LUIGI fu Giovanni, TOMASETTIGH MARIA fu Giuseppe detta Pocingh, TOMASETTIGH ROSA fu Giovanni, TOMASETTIGH TERESA fu Giovanni
PACIUCH	7	890	BALUTTO DANIELE, ZUODAR VIVIANA
PACIUCH	7	891	COMUNE DI DRENCHIA
PACIUCH	7	895	BALUTTO DANIELE, ZUODAR VIVIANA
LASE	1	614	CICIGOI ANTONIO

FRAZIONE	FG	MAPP.	INTESTATARI
LASE	1	616	CICIGOI ADRIANA, CICIGOI GRAZIELLA, CICIGOI MARINO, CICIGOI VANNA, ZUFFERLI ANDREA, ZUFFERLI GIANNI, ZUFFERLI MICHELA, ZUFFERLI SERGIO
LASE	1	617	DRESZACH CLAUDIO, DRESZACH GIUSEPPE, DRESZACH MARINELLA, DRESZACH PAOLO, FELETIG FRANCESCO fu Valentino, FELETIG GIUSEPPE fu valentino, FELETIG MARIA fu Valentino
LASE	1	619	FELETIG LORENZO
LASE	1	627	FELETIG ELIO, FELETIG LINO, FELETIG MARIA, FELETIG NATALE
LASE	1	629	FELETIG LORENZO
LASE	1	633	CICIGOI GINO, CICIGOI SILVANO
LASE	1	635	DRESZACH CRISTIAN, DRESZACH GIUSEPPE, DRESZACH MARINELLA, DRESZACH PAOLO, DRESZACH ROBERTA, FELETIG FRANCESCO, FELETIG GIUSEPPE, SIMONELIG GINA MARIA, SIMONELIG GIOVANNA, SIMONELIG LUCIA, SIMONELIG MARINO, SIMONELIG RENATA
LASE	1	638	FELETIG ELIO, FELETIG LINO, FELETIG MARIA, FELETIG NATALE
LASE	1	639	DRESZACH CLAUDIO, DRESZACH GIUSEPPE, DRESZACH MARINELLA, DRESZACH PAOLO, FELETIG FRANCESCO fu Valentino, FELETIG GIUSEPPE fu Valentino, FELETIG MARIA fu Valentino
LASE	1	892	FELETIG ELIO, FELETIG LINO, FELETIG MARIA, FELETIG NATALE
LASE	1	893	CICIGOI SILVANO
LASE	1	902	FELETIG LORENZO
LASE	1	1166	FELETIG MARIANGELA
LASE	1	1167	CICIGOI GINO, CICIGOI SILVANO
LASE	1	1214	FELETIG CLAUDIA, FELETIG PATRIZIA, TOMASETIG EMMA
TRINCO	3	171	CARINI GIUSEPPE, CARINI ILEA, CARINI NADA, CARINI ROSALINDA, CRAINICH ANGELINA, CRAINICH ANTONIO, CRAINICH GIOVANNI, CRAINICH LUIGIA, CRAINICH MARIA, CRAINICH OLGA, GUS ALMA, GUS IDA, GUS RENZO, GUS VILMA
TRINCO	3	173	TRINCO ADRIANA, TRINCO GINA, TRINCO GIORDANO
TRINCO	3	177	CARINI GIUSEPPE, CARINI ILEA, CARINI NADA, CARINI ROSALINDA, CRAINICH ANGELINA, CRAINICH ANTONIO, CRAINICH GIOVANNI, CRAINICH LUIGIA, CRAINICH MARIA, CRAINICH OLGA, GUS ALMA, GUS IDA, GUS RENZO, GUS VILMA
TRINCO	3	178	TRINCO ADRIANA, TRINCO GINA, TRINCO GIORDANO
TRINCO	3	195	TRINCO ANNA fu Antonio, TRINCO ANTONIA Luigia fu Antonio, TRINCO GIUSEPPE fu Antonio, TRINCO MARIA fu Antonio
TRINCO	3	196	TRINCO ANTONIA fu Giovanni detta Patocher, TRINCO ELVIRA fu Giovanni detta Patocher, TRINCO GIOVANNI fu Giovanni detto Patocher, TRINCO GIULIANA fu Giovanni detta Patocher, TRINCO GIUSEPPE fu Giovanni detto Patocher, TRINCO LUIGIA fu Giovanni detta Patocher
TRINCO	3	198	SCUDERI GIUSTINA, TRINCO BASILIA, TRINCO GRAZIA, TRINCO MARIA, TRINCO MIRELLA, TRINCO PAOLA, TRINCO VILMA
TRINCO	3	199	CANCIANI RITA, PIN FERNANDA, TRINCO DIANA, TRINCO ELENA, TRINCO FRANCESCA, TRINCO GIUSEPPE, TRINCO NILLA, TRINCO ROSINA
TRINCO	3	200	CANCIANI RITA, PIN FERNANDA, TRINCO DIANA, TRINCO ELENA, TRINCO FRANCESCA, TRINCO GIUSEPPE, TRINCO NILLA, TRINCO ROSINA
TRINCO	3	228	TRINCO DIANA, TRINCO LINA, TRINCO MARIA
TRINCO	3	232	NAMOR ILCA, PRAPOTNICH ANDREA, PRAPOTNIC DANILO, PRAPOTNICH GIANNA, PRAPOTNICH MARIA, PRAPOTNICH REMO, PRAPOTNICH RINA, TRINCO AGOSTINA
TRINCO	3	235	TRINCO GINA, TRINCO GIORDANO
TRINCO	3	942	COMUNE DI DRENCHIA
TRINCO	3	943	COMUNE DI DRENCHIA
ZUODAR	4	588	ZUODAR DANIELA
ZUODAR	4	592	ZUODAR GABRIELLA
ZUODAR	4	597	CRAINICH ANTONIA, CRAINICH ANTONIO, CRAINICH GIUSEPPE, CRAINICH MARIA, CRAINICH MATILDE, CRAINICH PAOLINA, CRAINICH STEFANIA, CRAINICH STEFANO, TOMASETIG IDA
ZUODAR	4	598	ZUODAR DANIELA

Contatti
arch. Luca Cimolino, tel. 0432-721021 e-mail: ufficio.tecnico@com-drenchia.regione.fvg.it
dott.ssa agr. Susanna Loszach, tel. 0432.700463 e-mail: zachalos@tin.it
Drenchia, 21 marzo 2018

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
arch. Luca Cimolino

18_14_3_AVV_COM FORGARIA NEL FRIULI 17 PRGC_016

Comune di Forgaria nel Friuli (UD)
Avviso di approvazione variante n. 17 al PRGC.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Vista la L.R. 5/2007 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di Attuazione

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 14.03.2018, dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge, il Comune di Forgaria nel Friuli ha approvato la Variante n. 17 al Piano Regolatore Generale Comunale.
Forgaria nel Friuli, 24 marzo 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
p.i. Pietro De Nardo

18_14_3_AVV_COM LATISANA VAR 1 PDR L3_004

Comune di Latisana (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano di recupero (PDR) di iniziativa pubblica denominato “L3”.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto la L.R. 05/2007 e s.m.i. ed il relativo D.P.Reg. 25.03.2008, n. 086/Pres;
Visto il D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08;

RENDE NOTO

- che, con deliberazione giuntale n. 5 del 13.03.2018, è stata approvata la variante n. 1 al PdR di iniziativa pubblica denominato “L3”
- che per la suddetta variante non è stato necessario procedere alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS);

Latisana, 22 marzo 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICO:
dott. pian. Luca Marcatti

18_14_3_AVV_COM LATISANA VAR 3 PDR L1_005

Comune di Latisana (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano di Recupero (PdR) di iniziativa pubblica denominato “L1”.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto la L.R. 05/2007 e s.m.i. ed il relativo D.P.Reg. 25.03.2008, n. 086/Pres;
Visto il D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08;

RENDE NOTO

- che, con deliberazione giuntale n. 4 del 13.03.2018, è stata approvata la variante n. 3 al PdR di iniziativa pubblica denominato “L1”

- che per la suddetta variante non è stato necessario procedere alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS);

Latisana, 22 marzo 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICO:
dott. pian. Luca Marcatti

18_14_3_AVV_COM LAUCO 24 PRGC_008

Comune di Lauco (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 24 al PRGC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Viste la L.R. 23/02/2007, n. 5, la L.R. 25/09/2015, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 086/Pres. del 26 marzo 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n.152 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19/03/2018, immediatamente esecutiva, è stata adottata la Variante di livello comunale, n. 24 al Piano Regolatore Generale Comunale;
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 05/03/2018, immediatamente esecutiva, è stato avviato il procedimento in merito alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante n. 24 al PRGC.
Ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.R. 21/2015, gli elaborati della Variante di livello comunale, n. 24 al P.R.G.C., unitamente alla delibera di adozione, saranno depositati, presso l'Ufficio Segreteria Comunale dal lunedì al venerdì, festività escluse ed in orario di apertura al pubblico, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R. affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare osservazioni alla Variante di livello comunale n. 24 al P.R.G.C.; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante potranno presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Entro tale termine, inoltre, chiunque potrà presentare osservazioni/proposte/contributi inerenti gli aspetti ambientali trattati nella relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS redatto per le finalità di cui all'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
Lauco, 22 marzo 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
arch. Gino Veritti

18_14_3_AVV_COM LAUCO 25 PRGC_007

Comune di Lauco (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 25 al PRGC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 23/02/2007, n. 5, della L.R. 25/09/2015, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 19/03/2018, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, dopo aver preso atto che non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni, è stata approvata la variante urbanistica di livello comunale n. 25 al Piano Regolatore Generale Comunale.
Lauco, 22 marzo 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
arch. Gino Veritti

18_14_3_AVV_COM MANIAGO PIC_006

Comune di Maniago (PN)
Avviso di adozione del Piano d'illuminazione comunale (PIC).

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15.03.2018 (immediatamente esecutiva) è stato adottato il Piano d'Illuminazione Comunale (P.I.C.), completo dell'elaborato di adeguamento delle norme tecniche di attuazione del PRGC (integrazione all'articolo 90).
La deliberazione di adozione, completa di tutti gli elaborati, è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di 30 giorni effettivi dalla data di pubblicazione, affinché chiunque possa prenderne visione.
Durante tale periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e/o opposizioni in carta semplice.
Del deposito viene dato avviso, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.
Maniago, 22 marzo 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO:
ing. Pier Antonio De Rovere

18_14_3_AVV_COM PRATA DI PORDENONE 41 PRGC_017

Comune di Prata di Pordenone (PN)
Avviso di approvazione della variante al PRGC n. 41 - ai sensi dell'art. 8, comma 5 e 6 della LR 21/2015.

IL RESPONSABILE INCATICATO DI P.O.

Vista la LR.. 21/2015 ed il relativo D.P.G.R. n.086/Pres. del 25/03/2008

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 12/03/2018 esecutiva dal giorno 02/04/2018 è stata Approvata la Variante non sostanziale n. 41 al P.R.G.C. che entrarerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul BUR.

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.:
arch. Luciano Liut

18_14_3_AVV_COM RIVIGNANO TEOR PAC PALAZZO STRASSOLDO_009

Comune di Rivignano Teor (UD)
Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato "Palazzo Strassoldo a Driolassa".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 25 della L.R. 23/02/07 n. 5

RENDE NOTO

che con deliberazione di giunta comunale in seduta aperta n. 57 del 19 marzo 2018, è stata approvato il Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato "Palazzo Strassoldo a Driolassa".
Rivignano Teor, 22 marzo 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA
PRIVATA ED URBANISTICA:
ing. Paolo Tion

18_14_3_AVV_COM SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA 34 PRGC_022

Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante urbanistica n. 34 al PRGC - Approvazione del progetto n. 819 del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna per la realizzazione di opere di trasformazione irrigua.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.5/2007 e s.m.i. e del D.Pres.Reg. n.86/2008 e s.m.i.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 di data 22/03/2018, immediatamente esecutiva, è stato adottata la Variante urbanistica n. 34 al P.R.G.C. con contestuale approvazione del progetto n. 819 del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna per la realizzazione di opere di trasformazione irrigua da scorrimento a pressione.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante in parola sarà depositata, in tutti i suoi elementi, presso l'Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata, per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione, affinché chiunque possa prenderne visione, nell'orario di apertura al pubblico.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni

San Giorgio della Richinvelda, 26 marzo 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI
E URBANISTICA:
arch. Carlo Zilli

18_14_3_AVV_COM SAN GIORGIO DI NOGARO 46 STRUMENTO URBANISTICO_011

Comune di San Giorgio di Nogaro (UD)

Avviso di approvazione del progetto denominato "Opere di urbanizzazione per ricavare area di sosta ad uso pubblico in zona piazza del Grano - via dei Rossi nel capoluogo" e contestuale adozione della variante n. 46 allo strumento urbanistico ai sensi della LR 25 settembre 2015 n. 21 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

ai sensi e per gli effetti della L.R. 25 settembre 2015 n. 21 e ss.mm.ii.,

RENDE NOTO

che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 14/03/2018, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto denominato "Opere di urbanizzazione per ricavare area di sosta ad uso pubblico in zona piazza del Grano - via dei Rossi nel capoluogo" e contestuale adozione della variante n. 46 allo strumento urbanistico.

Detta deliberazione con i relativi elaborati è depositata presso l'ufficio segreteria del Comune di San Giorgio di Nogaro (UD) per 30 giorni effettivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, affinchè chiunque possa prendere visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni in merito alla citata variante.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

San Giorgio di Nogaro, 21 marzo 2018

IL RESPONSABILE AREA TECNICA:
arch. Paolo Sartori

18_14_3_AVV_COM SAN GIORGIO DI NOGARO 47 POC_010

Comune di San Giorgio di Nogaro (UD)
Avviso di adozione della variante di livello comunale n. 47 al POC del Comune di San Giorgio di Nogaro (UD) ai sensi della LR n. 21/2015 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

ai sensi e per gli effetti della L.R. 25 settembre 2015 n. 21 e ss.mm.ii.,

RENDE NOTO

che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 14/03/2018, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante di livello comunale n. 47 al POC del Comune di San Giorgio di Nogaro (UD).
Detta deliberazione con i relativi elaborati è depositata presso l'ufficio segreteria del Comune di San Giorgio di Nogaro (UD) per 30 giorni effettivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, affinchè chiunque possa prendere visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni in merito alla citata variante.
Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
San Giorgio di Nogaro, 21 marzo 2018

IL RESPONSABILE AREA TECNICA:
arch. Paolo Sartori

18_14_3_AVV_COM TALMASSONS MODIFICA STATUTO COMUNALE_003

Comune di Talmassons (UD)
Avviso di avvenuta affissione all'Albo pretorio della modifica allo Statuto comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto l'art. 12 c. 6 della L.R. 09.01.2006, n. 1 e dell'art. 1, c. 19 della LR 21/2003,

RENDE NOTO

che con Deliberazione del C.C. n. 9 del 08 febbraio 2018 - esecutiva ai sensi di legge - il Consiglio Comunale ha abrogato il 6° comma dell'art. 16 dello Statuto comunale;
che la documentazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal 14.02.2018 al 01.03.2018;
Talmassons, 15 marzo 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Paolo Maniago

18_14_3_AVV_IRIS ACQUA DECR ASSERVIMENTO INDENNITA COMUNE DI SAVOGNA_018

Iris Acqua Srl - Ufficio investimenti ed espropri - Gorizia
Lavori di realizzazione della rete di raccolta di acque nere per il Comune di Savogna d'Isonzo capoluogo e frazioni. Decreto di asservimento e determinazione urgente dell'indennità.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

PREMESSO:

➢ *Per quanto attiene alla titolarità del procedimento*

– che il Piano d'Ambito predisposto dalla Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Orientale Goriziano prevede la realizzazione dell'opera denominata "Lavori di realizzazione della rete di raccolta di acque nere per il comune di Savogna d'Isonzo capoluogo e frazioni";

– che le competenze relative alla gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, compresa la realizzazione delle nuove opere previste nel Piano d'Ambito, sono state interamente attribuite al gestore del Servizio Idrico Integrato (SII), Irisacqua S.r.l.;

– che ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 158-bis c. 3, la Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Orientale Goriziano ha delegato i poteri espropriativi al gestore del SII;

– che il promotore e beneficiario dell'espropriazione, come definito all'art. 3 del DPR 327/2001, è Irisacqua s.r.l.- Gestore del Servizio idrico Integrato per l"Ambito Territoriale Ottimale Orientale Goriziano, con sede in Gorizia in via IX Agosto, 15.

➢ *Per quanto attiene al vincolo preordinato all'esproprio*

– che il vincolo preordinato all'esproprio è stato apposto con variante n. 10 al piano regolatore del Comune di Savogna d'Isonzo, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Savogna d'Isonzo n. 19 dd. 04/07/2011, divenuta efficace in data 20/07/2011.

➢ *Per quanto attiene alla dichiarazione di pubblica utilità*

– che, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001, dell'avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità è stata data adeguata pubblicità mediante:
    - o raccomandata a.r. alle ditte conosciute;
    - o avviso pubblicato sui seguenti quotidiani:
        - ∗ Il Piccolo, in data 24/05/2016
        - ∗ La Repubblica, in data 24/05/2016
        - ∗ Primorski Dnevnik, in data 24/05/2016
    - o sito della Regione in data 24/05/2016
    - o albo pretorio del Comune di Savogna d'Isonzo in data 25/05/2016;

– che con deliberazione di giunta comunale n. 64 dd. 04/07/2016 del Comune di Savogna d'Isonzo, immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto dei "Lavori di realizzazione della rete di raccolta di acque nere per il comune di Savogna d'Isonzo capoluogo e frazioni". Quest'approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, come previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e art. 67 della L.R. 14/2002;

– che ai sensi dell'art. 17 c. 2 del D.P.R. n. 327/2001, l'autorità espropriante ha comunicato agli interessati che in data 04/07/2016 è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto mediante:
    - o raccomandata a.r. alle ditte conosciute;
    - o avviso pubblicato sui seguenti quotidiani:
        - ∗ Il Piccolo, in data 22/07/2016
        - ∗ La Repubblica, in data 27/07/2016
        - ∗ Primorski Dnevnik, in data 22/07/2016
    - o sito della Regione in data 22/07/2016
    - o albo pretorio del Comune di Savogna d'Isonzo in data 22/07/2016;

– che il termine entro cui emanare il decreto di asservimento ai sensi dell'art. 13 comma 4 del D.P.R. n. 327/01, resta dunque fissato al 04/07/2021.

- *Per quanto attiene all'indennità di asservimento*

– che le indennità di asservimento sono state oggetto di apposita stima nell'elaborato R.25.00 "Piano particellare d'esproprio e stima delle indennità espropriative", facente parte del progetto succitato;
– che, contestualmente all'avviso relativo alla dichiarazione di pubblica utilità, è stato compilato l'elenco dei beni da asservire con l'indicazione della proposta d'indennità, depositato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Savogna d'Isonzo;
– che sono giunte osservazioni da parte dei proprietari delle seguenti particelle:
  - CC Merna, FM 1 pc 67/2 PT 137 ct 1, 68 PT 246 ct 1, 69/2 PT 887 ct 1, .293 PT 652 ct 1;
  - CC Ruppa di Merna, FM 2 pc 42/2 PT 216 ct 5, 39/2 PT 318 ct 1, 43/3 PT 318 ct 1, 43/1 e 47/2 PT 496 ct 1;
– che ai richiedenti è stato comunicato che tali osservazioni sono state ritenute non accogliibili, pertanto restano confermate le indennità proposte nell'elaborato di stima di cui sopra.

- *Per quanto attiene al decreto di esproprio ed alla determinazione dell'indennità provvisoria:*

– che in base all'art. 22, comma 2 del D.P.R. n. 327/01, allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione;
– che a marzo 2018 sono stati redatti dall'arch. Alessio Gri di San Lorenzo Isontino (GO) i piani di asservimento relativi all'opera in questione, depositati agli atti con prot. 2175/2018 e visionabili presso l'Ufficio Tecnico di Irisacqua e presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Savogna d'Isonzo:
  - allegato 1: FM 10 del CC di Savogna d'Isonzo
  - allegato 2: FM 4 del CC di Savogna d'Isonzo
  - allegato 3: FM 6 del CC di Savogna d'Isonzo
  - allegato 4: FM 2 del CC di Savogna d'Isonzo – sezione Peci
  - allegato 5: FM 2 del CC di Savogna d'Isonzo – sezione Ruppa di Merna
  - allegato 6: FM 1 del CC di Savogna d'Isonzo – sezione Merna

tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di disporre in favore di Irisacqua s.r.l., p.iva 01070220312, avente sede in Gorizia alla via IX Agosto n. 15, l'asservimento dei beni in comune di Savogna d'Isonzo (GO) indicati nella tabella seguente, sulla base dei piani prot. n. 2175/2018, citati in premessa:

pcn	CC	FM	pt	ct	destinazione PRGC	sup. catastale	sup. asservita	proprietario	data nascita	luogo nascita	quota
131/5	Savogna d'Isonzo	10	143	1	aree di circolazione veicolare e pedonale esistente	122	36	Cevdek Karol - pt. Josip	ND	ND	1/2
								Caudek Marco	04/10/1958	Gorizia	1/4
								Caudek Egone	30/07/1964	Gorizia	1/4
131/	Savogna	10	903	1	aree di	146	68	Barletta Enrica	03/10/1	Chiavari	1/1

pcn	CC	FM	pt	ct	destinazione PRGC	sup. catastale	sup. asservita	proprietario	data nascita	luogo nascita	quota
9	d'Isonzo				circolazione veicolare e pedonale esistente				953		
131/10	Savogna d'Isonzo	10	1140	1	aree di circolazione veicolare e pedonale esistente	176	67	Caudek s.r.l.	-	-	1/1
88/25	Savogna d'Isonzo	4	819	1	aree di circolazione veicolare e pedonale esistente	321	71	Tomsic Martino	12/11/1939	Savogna d'Isonzo	1/1
133/4	Savogna d'Isonzo	10	479	1	aree di circolazione veicolare e pedonale esistente	159	56	Butkovic Marko	13/05/1959	Gorizia	1/1
136/6	Savogna d'Isonzo	10	413	2	aree di circolazione veicolare e pedonale esistente	26	14	Tomsic Luigi	17/09/1898	Savogna d'Isonzo	1/18
								Tomsic Maria	13/09/1903	Savogna d'Isonzo	1/18
								Tomsic Dragotin	17/08/1946	Savogna d'Isonzo	8/9
136/7	Savogna d'Isonzo	10	652	1	aree di circolazione veicolare e pedonale esistente	68	38	Tomsic Edoardo	12/06/1952	Gorizia	1/1
								Skerk Jelka	14/05/1961	Capodistria - Jugoslavia	1/1
137/7	Savogna d'Isonzo	10	401	4	aree AC di circolazione veicolare e pedonale di progetto	55	5	Zotti Sabina	01/08/1946	Savogna d'Isonzo	1/2
								Tommasi Marco	11/04/1940	Savogna d'Isonzo	1/2
137/8	Savogna d'Isonzo	10	413	2	aree AC di circolazione veicolare e pedonale di progetto	59	54	Tomsic Luigi	17/09/1898	Savogna d'Isonzo	3/54
								Tomsic Maria	13/09/1903	Savogna d'Isonzo	3/54
								Tomsic Dragotin	17/08/1946	Savogna d'Isonzo	8/9
137/11	Savogna d'Isonzo	10	413	2	aree di circolazione	5	2	Tomsic Luigi	17/09/1898	Savogna d'Isonzo	3/54

pcn	CC	FM	pt	ct	destinazione PRGC	sup. catastale	sup. asservita	proprietario	data nascita	luogo nascita	quota
					veicolare e pedonale esistente			Tomsic Maria	13/09/1903	Savogna d'Isonzo	3/54
								Tomsic Dragotin	17/08/1946	Savogna d'Isonzo	8/9
137/12	Savogna d'Isonzo	10	411	1	aree di circolazione veicolare e pedonale esistente	313	181	Tomsic Martino	12/11/1939	Savogna d'Isonzo	1/5
								Tomsic Giuseppina	26/10/1938	Merna	1/5
								Tomsic Metoda Jvanka	15/02/1947	Savogna d'Isonzo	1/5
								Tomsic Giovanni	25/12/1949	Savogna d'Isonzo	1/5
								Fenzl Ester	10/01/1945	Trieste	1/10
								Tomsic Marino	07/07/1969	Gorizia	1/10
137/18	Savogna d'Isonzo	10	413	2	aree AC di circolazione veicolare e pedonale di progetto	17	14	Tomsic Luigi	17/09/1898	Savogna d'Isonzo	3/54
								Tomsic Maria	13/09/1903	Savogna d'Isonzo	3/54
								Tomsic Dragotin	17/08/1946	Savogna d'Isonzo	8/9
141/12	Savogna d'Isonzo	10	455	1	aree di circolazione veicolare e pedonale esistente	1160	350	Skabar Francesco - pt. Andrea	ND	Castagnevizza	1/10
								De Tosi Maria Enrica - coniug. Novi	ND	Savogna d'Isonzo	3/10
								Blazic Maria - coniug. Marusic	ND	Scariano	1/20
								Fait Maria	08/09/1933	Savogna d'Isonzo	1/30
								Fait Guglielmo	24/10/1934	Savogna d'Isonzo	1/30
								Fait Andrea	29/11/1937	Savogna d'Isonzo	1/30
								Ziberna Maria Grazia	16/11/1958	Gorizia	1/360
								Mocilnik Francesco	13/03/1988	Gorizia	1/360
								Pahor Alberto	20/05/1927	Savogna d'Isonzo	1/40

pcn	CC	FM	pt	ct	destinazione PRGC	sup. catastale	sup. asservita	proprietario	data nascita	luogo nascita	quota
								Cossutta Majda	11/11/1959	Trieste	1/80
								Cossutta Luigi	29/05/1962	Trieste	1/80
								Pahor Stanislao	06/01/1928	Merna	1/40
								Pahor Branko	26/12/1958	Postojna - Jugoslavia	1/40
								Pahor Edvino	06/05/1959	Gorizia	1/40
								Pahor Erminio	24/03/1930	Savogna d'Isonzo	1/200
								Mocilnik Fabio	09/04/1955	Gorizia	1/50
								Piras Mattia	06/06/1981	Gorizia	1/80
								Batistic Aleksandra	28/02/1948	Savogna d'Isonzo	1/20
								Batistic Patrizia	08/11/1955	Gorizia	1/20
								Krstan Luigia	26/06/1921	Voissizza di Comeno	1/20
								Novak Zdravko	14/12/1952	Savogna d'Isonzo	1/20
								Marusic Giuseppina	02/02/1928	Savogna d'Isonzo	1/20
								Mocilnik Federico	19/08/1996	Gorizia	1/360
								Mocilnik Mario	11/09/1952	Gorizia	1/120
								Mocilnik Matteo	23/12/1975	Gorizia	1/120
								Vizintin Veronika	31/03/1987	Gorizia	1/80
353	Savogna d'Isonzo	10	335	1	aree di circolazione veicolare e pedonale esistente	350	168	Princic Carla	09/11/1941	Merna	1/6
								Princic Jozef	06/04/1947	Merna	1/6
								Princic Zdenco	25/08/1948	Savogna d'Isonzo	1/6

pcn	CC	F M	pt	ct	destinazione PRGC	sup. catastale	sup. asservita	proprietario	data nascita	luogo nascita	quota
								Cijan Ida	04/09/1928	Savogna d'Isonzo	3/8
								Gerion Franca	14/05/1960	Gorizia	1/8
355	Savogna d'Isonzo	10	654	1	aree di circolazione veicolare e pedonale esistente	112	40	Tomsic Antonio	06/07/1935	Savogna d'Isonzo	1/1
356	Savogna d'Isonzo	10	1125	1	aree di circolazione veicolare e pedonale esistente	47	20	Tomsic Edoardo	12/06/1952	Gorizia	1/6
								Skerk Jelka	14/05/1961	Capodistria - Jugoslavia	1/6
								Petean Anna	ND	ND	1/2
								Tomsic Antonio	ND	ND	1/6
								Tomsic Giuseppe	ND	ND	1/6
300/7	Savogna d'Isonzo	All. B FM 6	63	1	aree di circolazione veicolare e pedonale esistente	140	76	Pelicon Giovanni - pt. Stefano	ND	ND	1/8
								Pelizon Giovanni - pt. Stefano	ND	ND	1/8
								Vizentin Valentino - pt. Michele	ND	ND	1/8
								Vizentin Vincenzo - pt. Giovanni	ND	ND	1/8
								Levi Sara - detta Nina, coniug. Capon	ND	ND	930/10800
								Sacerdoti Carlo - pt. Leone	ND	ND	465/10800
								Sacerdoti Guido - pt. Leone	ND	ND	465/10800
								Senigaglia Ida - con. Luzzatto	ND	ND	465/10800
								Coen Ara Ugo	ND	ND	185/1

pcn	CC	FM	pt	ct	destinazione PRGC	sup. catastale	sup. asservita	proprietario	data nascita	luogo nascita	quota
								Raffaele - pt. Moisè			0800
								Coen Ara Anna Fortunata - pt. Moisè	ND	ND	95/10800
								Coen Ara Giacomo - pt. Moisè	ND	ND	95/10800
								Lucchesi Lucia	31/10/1961	Gorizia	1/54
								Lucchesi Vladimiro	05/06/1920	Gorizia	7/108
								Rosenbaum Ester	12/03/1949	Gorizia	1/36
								Ugomari di Blas Matteo	18/10/1976	Gorizia	1/36
								Ugomari di Blas Stefania	26/03/1981	Gorizia	1/36
								Subasic Alencica	18/08/1947	Lubiana - Jugoslavia	1/24
								Subasic Tatjana	27/08/1950	Lubiana - Jugoslavia	1/24
300/1	Savogna d'Isonzo	6	63	1	aree di circolazione veicolare e pedonale esistenteaaree AC di circolazione veicolare e pedonale di progetto	430	234	Pelicon Giovanni - pt. Stefano	ND	ND	1/4
								Vizentin Valentino - pt. Michele	ND	ND	1/8
								Vizentin Vincenzo - pt. Giovanni	ND	ND	1/8
								Levi Sara - detta Nina, coniug. Capon	ND	ND	930/10800
								Sacerdoti Carlo - pt. Leone	ND	ND	465/10800
								Sacerdoti Guido - pt. Leone	ND	ND	465/10800

pcn	CC	FM	pt	ct	destinazione PRGC	sup. catastale	sup. asservita	proprietario	data nascita	luogo nascita	quota
								Senigaglia Ida - con. Luzzatto	ND	ND	465/10800
								Coen Ara Ugo Raffaele - pt. Moisè	ND	ND	185/10800
								Coen Ara Anna Fortunata - pt. Moisè	ND	ND	95/10800
								Coen Ara Giacomo - pt. Moisè	ND	ND	95/10800
								Lucchesi Lucia	31/10/1961	Gorizia	2/24
								Lucchesi Vladimiro	05/06/1920	Gorizia	7/108
								Rosenbaum Ester	12/03/1949	Gorizia	1/36
								Ugomari di Blas Matteo	18/10/1976	Gorizia	1/36
								Ugomari di Blas Stefania	26/03/1981	Gorizia	1/36
								Subasic Alencica	18/08/1947	Lubiana - Jugoslavia	1/24
								Subasic Tatjana	27/08/1950	Lubiana - Jugoslavia	1/24
4/10	Savogna d'Isonzo	6	834	1	aree di circolazione veicolare e pedonale esistente	214	26	Rojec Marco	28/02/1954	Gorizia	1/1
4/13	Savogna d'Isonzo	6	834	1	aree di circolazione veicolare e pedonale esistente	745	226	Rojec Marco	28/02/1954	Gorizia	1/1
4/19	Savogna d'Isonzo	6	834	1	aree di circolazione veicolare e pedonale esistente	659	285	Rojec Marco	28/02/1954	Gorizia	1/1

pcn	CC	FM	pt	ct	destinazione PRGC	sup. catastale	sup. asservita	proprietario	data nascita	luogo nascita	quota
16/5	Peci	2	517	1	zona E4 di interesse agricolo - paesaggistico	227	64	Florenin Giovanni	24/02/1939	Merna	1/1
16/6	Peci	2	517	1	zona E4 di interesse agricolo - paesaggistico	263	114	Florenin Giovanni	24/02/1939	Merna	1/1
17/2	Peci	2	366	1	zona E4 di interesse agricolo - paesaggistico	8513	54	Brescia Mario	31/08/1942	Gorizia	1/2
								Brescia Claudia	07/01/1941	Gorizia	1/2
22/27	Peci	2	263	1	zona E4 di interesse agricolo - paesaggistico	8810	144	Battisti Giovanni	16/08/1938	Savogna d'Isonzo	1/1
22/28	Peci	2	345	1	zona E4 di interesse agricolo - paesaggistico	1890	31	Cotic Silvana	09/12/1965	Gorizia	1/2
								Cotic David	30/01/1977	Gorizia	1/2
22/30	Peci	2	346	1	zona E4 di interesse agricolo - paesaggistico	3740	64	Maras Leopoldo	ND	Rupa	1/1
37/3	Ruppa di Merna	2	363	1	zona E4 di interesse agricolo - paesaggistico	2330	96	Marusic Ana	24/07/1940	Opacchiasella	1/2
								Marusic Gabrijela	12/11/1942	Opacchiasella	1/2
37/7	Ruppa di Merna	2	280	2	zona E4 di interesse agricolo - paesaggistico	1432	50	Antonic Giuseppe	21/02/1949	Doberdò del Lago	1/2
								Zotti Erika	03/04/1967	Gorizia	1/2
39/2	Ruppa di Merna	2	318	1	zona E4 di interesse agricolo - paesaggistico	1291	154	Kogoj Marko	23/02/1947	Merna	1/1
42/2	Ruppa di Merna	2	216	5	zona E4 di interesse agricolo - paesaggistico	3563	192	Kogoj Jozef	29/12/1944	Gorizia	1/1
43/1	Ruppa di Merna	2	496	1	zona E4 di interesse agricolo - paesaggistico	963	22	Sulin Zora	09/02/1941	Merna	1/1

pcn	CC	FM	pt	ct	destinazione PRGC	sup. catastale	sup. asservita	proprietario	data nascita	luogo nascita	quota
43/2	Ruppa di Merna	2	384	1	zona E4 di interesse agricolo - paesaggistico	1800	54	Kogoj Giovanna - coniug. Budin	29/07/1916	S. Croce di Aidussina	1/1
43/3	Ruppa di Merna	2	318	1	zona E4 di interesse agricolo - paesaggistico	1270	20	Kogoj Marko	23/02/1947	Merna	1/1
43/4	Ruppa di Merna	2	385	1	zona E4 di interesse agricolo - paesaggistico	267	25	Enel Distribuzione s.p.a.	-	-	1/1
46/1	Ruppa di Merna	2	465	1	zona E4 di interesse agricolo - paesaggistico	1160	65	Kemica s.r.l.	-	-	1/1
47/2	Ruppa di Merna	2	496	1	zona E4 di interesse agricolo - paesaggistico	379	72	Sulin Zora	09/02/1941	Merna	1/1
.86	Ruppa di Merna	2	465	1	zona E4 di interesse agricolo - paesaggistico	270	63	Kemica s.r.l.	-	-	1/1
67/1	Merna	1	223	2	aree AC di circolazione veicolare e pedonale di progetto	1080	10	Balocchi s.r.l.	-	-	1/1
67/2	Merna	1	137	3	aree AC di circolazione veicolare e pedonale di progetto	1310	14	Interbartolo s.r.l.	-	-	1/1
68	Merna	1	246	1	aree AC di circolazione veicolare e pedonale di progetto	1180	23	Interbartolo s.r.l.	-	-	1/1
69/2	Merna	1	887	1	aree AC di circolazione veicolare e pedonale di progetto	2570	30	Interbartolo s.r.l.	-	-	1/1

pcn	CC	FM	pt	ct	destinazione PRGC	sup. catastale	sup. asservita	proprietario	data nascita	luogo nascita	quota
.292	Merna	1	890	1	aree AC di circolazione veicolare e pedonale di progetto	1600	8	Debladue s.r.l.	-	-	1/1
.293	Merna	1	652	1	aree AC di circolazione veicolare e pedonale di progetto	2810	24	Interbartolo s.r.l.	-	-	1/1
.294	Merna	1	881	2	aree AC di circolazione veicolare e pedonale di progetto	3859	60	Orzan Gianni	31/01/1941	Gorizia	1/1
.295	Merna	1	881	1	aree AC di circolazione veicolare e pedonale di progetto	3360	54	Orzan Gianni	31/01/1941	Gorizia	1/1
.308/2	Merna	1	924	1	aree AC di circolazione veicolare e pedonale di progetto	9466	56	Balocchi s.r.l.	-	-	1/1
78/1	Merna	1	895	1	aree AC di circolazione veicolare e pedonale di progetto	920	12	Zavadlav Bruna	06/01/1959	Gorizia	7/9
								Zavadlav Cristina	01/11/1973	Gorizia	1/9
								Zavadlav Anna Maria	10/10/1955	Doberdò del Lago	1/9
78/2	Merna	1	145	1	aree AC di circolazione veicolare e pedonale di progetto	840	11	Marussig Giovanni - pt. Michele	ND	ND	1/2
								Marussig Antonio - pt. Michele	ND	ND	1/2
79/3	Merna	1	579	1	aree AC di circolazione veicolare e pedonale di progetto	1780	32	Zavadlav Bruna	06/01/1959	Gorizia	1/2
								Zavadlav Cristina	01/11/1973	Gorizia	1/2
79/4	Merna	1	849	1	aree AC di circolazione	720	9	Ursic Slavko	27/08/1922	Merna	1/1

pcn	CC	FM	pt	ct	destinazione PRGC	sup. catastale	sup. asservita	proprietario	data nascita	luogo nascita	quota
					veicolare e pedonale di progetto						
85	Merna	1	21	1	aree AC di circolazione veicolare e pedonale di progetto	2050	18	Brajnik Zdenka	20/09/1925	Sant'Andrea di Gorizia	1/1
86	Merna	1	196	1	aree AC di circolazione veicolare e pedonale di progetto	2930	32	Mucci Mauro	18/07/1963	Gorizia	3/4
								Mucci Massimo	18/01/1968	Gorizia	1/4
.280/1	Merna	1	907	1	aree AC di circolazione veicolare e pedonale di progetto	1880	41	Bolteri Fabio	14/08/1942	Gorizia	1/1
.280/2	Merna	1	878	1	aree AC di circolazione veicolare e pedonale di progetto	3330	34	Miculin Luca	04/07/1972	Gorizia	1/1
.281	Merna	1	879	1	aree AC di circolazione veicolare e pedonale di progetto	4980	73	Picotto Ida	27/12/1927	Teor	1/3
								Gregoratti Caterina	17/09/1950	Teor	1/3
								Gregoratti Andrea	05/11/1958	Udine	1/3
.291	Merna	1	765	1	aree AC di circolazione veicolare e pedonale di progetto	2514	42	Zavadlav Bruna	06/01/1959	Gorizia	7/9
								Zavadlav Cristina	01/11/1973	Gorizia	1/9
								Zavadlav Anna Maria	10/10/1955	Doberdò del Lago	1/9
.296	Merna	1	268	1	aree AC di circolazione veicolare e pedonale di progetto	2280	29	Huremovic Husein	27/07/1979	Velika Kladusa -Bosnia ed Erzegovina	1/1
.297	Merna	1	627	1	aree AC di circolazione veicolare e	2350	33	Adria Gorizia s.r.l.	-	0	1/1

pcn	CC	FM	pt	ct	destinazione PRGC	sup. catastale	sup. asservita	proprietario	data nascita	luogo nascita	quota
					pedonale di progetto						
.299	Merna	1	332	1	aree AC di circolazione veicolare e pedonale di progetto	790	13	Zavadlav Rina	27/12/1939	Gorizia	1/1
.300	Merna	1	875	1	aree AC di circolazione veicolare e pedonale di progetto	1830	31	Puja Bruno	04/12/1940	Pola	1/1
.303/1	Merna	1	716	2	aree AC di circolazione veicolare e pedonale di progetto	2118	49	Minerva s.c.r.l.	-	-	1/1
.304	Merna	1	205	1	aree AC di circolazione veicolare e pedonale di progetto	3496	62	Grusovin Luigi	13/01/1942	Gorizia	1/1
.305	Merna	1	681	1	aree AC di circolazione veicolare e pedonale di progetto	4794	60	Unionsped s.r.l.	-	-	1/1
.307	Merna	1	97	1	aree AC di circolazione veicolare e pedonale di progetto	5328	68	Adriano Corsi s.r.l. in liquidazione	-	-	1/1
.309	Merna	1	848	1	aree AC di circolazione veicolare e pedonale di progetto	3491	51	Sauli s.r.l.	-	-	1/1
648	Merna	1	910	1	aree AC di circolazione veicolare e pedonale di progetto	440	8	Miculin Luca	04/07/1972	Gorizia	1/1
173/3	Merna	1	896	1	zona E6 di interesse	3070	59	Cotic Antonio	13/01/1935	Savogna d'Isonzo	1/1

pcn	CC	FM	pt	ct	destinazione PRGC	sup. catastale	sup. asservita	proprietario	data nascita	luogo nascita	quota
					agricolo			Gorkic Maria	04/02/1940	Vrtojba - Nova Gorica	1/1
173/1	Merna	1	873	1	zona E6 di interesse agricolo	3415	102	Marrocco Corrado	15/12/1950	Frosinone	1/1
184/1	Merna	1	883	1	zona E6 di interesse agricolo	4512	8	Kovic Savina	14/07/1957	Gorizia	1/1
183/2	Merna	1	190	1	zona E6 di interesse agricolo	940	12	Mozetic Vincenzo	ND	ND	1/1
183/3	Merna	1	183	1	zona E6 di interesse agricolo	1430	14	Laurencic Giovanna	23/06/1908	Merna	1/1
183/1	Merna	1	654	1	zona E6 di interesse agricolo	1400	12	Peric Alessandro	13/03/1965	Gorizia	1/1
.284	Merna	1	898	1	zona E6 di interesse agricolo	1250	24	Peric Alessandro	13/03/1965	Gorizia	1/1
178/1	Merna	1	863	1	zona E6 di interesse agricolo	3460	24	Klancic Stanislao	05/05/1937	Merna	1/1
178/2	Merna	1	618	1	zona E6 di interesse agricolo	1800	6	Marrocco Corrado	15/12/1950	Frosinone	1/1
170/1	Merna	1	911	2	zona E6 di interesse agricolo	621	94	Ferfoglia Manuela	25/11/1962	Gorizia	1/1
								Cucovaz Franco	06/04/1960	Gorizia	1/1
170/4	Merna	1	876	1	zona E6 di interesse agricolo	6619	240	Ferfolia Claudio	31/01/1968	Gorizia	1/1

2. la servitù ha per oggetto il passaggio perpetuo a piedi e con ogni sorta di veicoli, di condotte interrate in genere, di manutenzione ordinaria e straordinaria, limitatamente alla parte in giallo della larghezza di ml. 2.00 lungo l'asse in tratteggio rosso ed a favore della p.c.e. .107 del C.C. di Peci in P.T. 447, c.t. 1 d'iscritta proprietà IRISACQUA S.R.L. con sede in Gorizia come meglio evidenziato nell'allegato grafico ai piani di cui sopra;
3. di dare atto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera f) del DPR 327/2001, che l'effettività dell'asservimento è sottoposta alla condizione sospensiva che il decreto sia successivamente notificato ed eseguito, mediante immissione in possesso e relazione stato di consistenza entro il termine di due anni;

4. di notificare il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera g) del DPR 327/2001, al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;
5. ai sensi dell'art. 24 c. 3 del DPR 327/2001, il Verbale di immissione in possesso ed il Verbale di stato di consistenza saranno redatti da personale di Irisacqua s.r.l. in contraddittorio con l'espropriato o suo delegato, oppure, in caso di assenza o di rifiuto, con l'intervento di due testimoni non Dipendenti da Irisacqua s.r.l.; alle operazioni possono partecipare i titolari di diritti reali o personali sulle aree. Questi ultimi, allo stato non conosciuti dall'ente espropriante, saranno avvisati a cura dell'espropriato;
6. di provvedere senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 c. 4 del DPR 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di asservimento presso l'Ufficio delle Entrate e successiva trascrizione presso l'Ufficio Tavolare;
7. ai sensi dell'art. 23 c. 5 del DPR 327/2001, di trasmettere il presente decreto per la pubblicazione nel BUR della Regione Friuli Venezia Giulia entro 5 gg dalla sua emissione;
8. contro il presente decreto è ammesso Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, entro 60 giorni dalla data della sua notifica ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Inoltre, in virtù di quanto previsto dall'art. 22 comma 2 lett. b del DPR 327/2001

DETERMINA

1. in via urgente l'indennità provvisoria da corrispondere alle ditte proprietarie degli immobili da asservire per la realizzazione dei lavori in oggetto come segue:

pcn	CC	FM	pt	ct	sup. catastale	sup. asservita	indennità al mq	valore indennità
131/5	Savogna d'Isonzo	10	143	1	122	36	€ 1,00	€ 36,00
131/9	Savogna d'Isonzo	10	903	1	146	68	€ 1,00	€ 68,00
131/10	Savogna d'Isonzo	10	1140	1	176	67	€ 1,00	€ 67,00
88/25	Savogna d'Isonzo	4	819	1	321	71	€ 1,00	€ 71,00
133/4	Savogna d'Isonzo	10	479	1	159	56	€ 1,00	€ 56,00
136/6	Savogna d'Isonzo	10	413	2	26	14	€ 1,00	€ 14,00
136/7	Savogna d'Isonzo	10	652	1	68	38	€ 1,00	€ 38,00
137/7	Savogna d'Isonzo	10	401	4	55	5	€ 1,00	€ 5,00
137/8	Savogna d'Isonzo	10	413	2	59	54	€ 1,00	€ 54,00
137/11	Savogna d'Isonzo	10	413	2	5	2	€ 1,00	€ 2,00
137/12	Savogna d'Isonzo	10	411	1	313	181	€ 1,00	€ 181,00
137/18	Savogna	10	413	2	17	14	€ 1,00	€ 14,00

pcn	CC	FM	pt	ct	sup. catastale	sup. asservita	indennità al mq	valore indennità
	d'Isonzo							
141/12	Savogna d'Isonzo	10	455	1	1160	350	€ 1,00	€ 350,00
353	Savogna d'Isonzo	10	335	1	350	168	€ 1,00	€ 168,00
355	Savogna d'Isonzo	10	654	1	112	40	€ 1,00	€ 40,00
356	Savogna d'Isonzo	10	1125	1	47	20	€ 1,00	€ 20,00
300/7	Savogna d'Isonzo	All. B FM 6	63	1	140	76	€ 1,00	€ 76,00
4/10	Savogna d'Isonzo	6	834	1	214	26	€ 1,00	€ 26,00
4/13	Savogna d'Isonzo	6	834	1	745	226	€ 1,00	€ 226,00
4/19	Savogna d'Isonzo	6	834	1	659	285	€ 1,00	€ 285,00
300/1	Savogna d'Isonzo	6	63	1	430	234	€ 1,00	€ 234,00
16/5	Peci	2	517	1	227	64	€ 1,86	€ 119,04
16/6	Peci	2	517	1	263	114	€ 1,86	€ 212,04
17/2	Peci	2	366	1	8513	54	€ 1,86	€ 100,44
22/27	Peci	2	263	1	8810	144	€ 1,86	€ 267,84
22/28	Peci	2	345	1	1890	31	€ 1,86	€ 57,66
22/30	Peci	2	346	1	3740	64	€ 1,86	€ 119,04
37/3	Ruppa di Merna	2	363	1	2330	96	€ 1,86	€ 178,56
37/7	Ruppa di Merna	2	280	2	1432	50	€ 1,86	€ 93,00
39/2	Ruppa di Merna	2	318	1	1291	154	€ 1,86	€ 286,44
42/2	Ruppa di Merna	2	216	5	3563	192	€ 1,86	€ 357,12
43/1	Ruppa di Merna	2	496	1	963	22	€ 1,86	€ 40,92
43/2	Ruppa di Merna	2	384	1	1800	54	€ 1,86	€ 100,44
43/3	Ruppa di Merna	2	318	1	1270	20	€ 1,86	€ 37,20
43/4	Ruppa di Merna	2	385	1	267	25	€ 1,86	€ 46,50
46/1	Ruppa di	2	465	1	1160	65	€ 1,86	€ 120,90

pcn	CC	FM	pt	ct	sup. catastale	sup. asservita	indennità al mq	valore indennità
	Merna							
47/2	Ruppa di Merna	2	496	1	379	72	€ 1,86	€ 133,92
.86	Ruppa di Merna	2	465	1	270	63	€ 1,86	€ 117,18
67/1	Merna	1	223	2	1080	10	€ 1,00	€ 10,00
67/2	Merna	1	137	3	1310	14	€ 1,00	€ 14,00
68	Merna	1	246	1	1180	23	€ 1,00	€ 23,00
69/2	Merna	1	887	1	2570	30	€ 1,00	€ 30,00
.292	Merna	1	890	1	1600	8	€ 1,00	€ 8,00
.293	Merna	1	652	1	2810	24	€ 1,00	€ 24,00
.294	Merna	1	881	2	3859	60	€ 1,00	€ 60,00
.295	Merna	1	881	1	3360	54	€ 1,00	€ 54,00
.308/2	Merna	1	924	1	9466	56	€ 1,00	€ 56,00
78/1	Merna	1	895	1	920	12	€ 1,00	€ 12,00
78/2	Merna	1	145	1	840	11	€ 1,00	€ 11,00
79/3	Merna	1	579	1	1780	32	€ 1,00	€ 32,00
79/4	Merna	1	849	1	720	9	€ 1,00	€ 9,00
85	Merna	1	21	1	2050	18	€ 1,00	€ 18,00
86	Merna	1	196	1	2930	32	€ 1,00	€ 32,00
.280/1	Merna	1	907	1	1880	41	€ 1,00	€ 41,00
.280/2	Merna	1	878	1	3330	34	€ 1,00	€ 34,00
.281	Merna	1	879	1	4980	73	€ 1,00	€ 73,00
.291	Merna	1	765	1	2514	42	€ 1,00	€ 42,00
.296	Merna	1	268	1	2280	29	€ 1,00	€ 29,00
.297	Merna	1	627	1	2350	33	€ 1,00	€ 33,00
.299	Merna	1	332	1	790	13	€ 1,00	€ 13,00
.300	Merna	1	875	1	1830	31	€ 1,00	€ 31,00
.303/1	Merna	1	716	2	2118	49	€ 1,00	€ 49,00
.304	Merna	1	205	1	3496	62	€ 1,00	€ 62,00
.305	Merna	1	681	1	4794	60	€ 1,00	€ 60,00
.307	Merna	1	97	1	5328	68	€ 1,00	€ 68,00
.309	Merna	1	848	1	3491	51	€ 1,00	€ 51,00
648	Merna	1	910	1	440	8	€ 1,00	€ 8,00
173/3	Merna	1	896	1	3070	59	€ 1,86	€ 109,74
173/1	Merna	1	873	1	3415	102	€ 1,86	€ 189,72
184/1	Merna	1	883	1	4512	8	€ 1,86	€ 14,88
183/2	Merna	1	190	1	940	12	€ 1,86	€ 22,32
183/3	Merna	1	183	1	1430	14	€ 1,86	€ 26,04
183/1	Merna	1	654	1	1400	12	€ 1,86	€ 22,32
.284	Merna	1	898	1	1250	24	€ 1,86	€ 44,64
178/1	Merna	1	863	1	3460	24	€ 1,86	€ 44,64
178/2	Merna	1	618	1	1800	6	€ 1,86	€ 11,16
170/1	Merna	1	911	2	621	94	€ 1,86	€ 174,84

pcn	CC	FM	pt	ct	sup. catastale	sup. asservita	indennità al mq	valore indennità
170/4	Merna	1	876	1	6619	240	€ 1,86	€ 446,40

- la somma indicata è quella spettante per l'intera quota asservita della particella, da suddividersi tra tutti gli aventi diritto in proporzione alla percentuale di proprietà e di possesso;
- per i presunti eredi la quota indicata è quella del proprietario deceduto ed iscritto tavolarmente, da suddividersi con gli altri eredi in base alla parte legittimamente spettante;

2. di corrispondere le seguenti indennità aggiuntive, sulla base dei dati in possesso alla data odierna:
   - pcn 22/28 del CC di Peci, FM 2, PT 345 ct 1, per la quota di proprietà di ½ intestata a Cotic Silvana, nata a Gorizia il 09/12/1965 – indennità aggiuntiva pari al VAM corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, in quanto coltivatore diretto:
     - mq asserviti: 31
     - quota proprietà: ½
     - VAM: seminativo - 2,80 € / mq
     - indennità aggiuntiva: € 43,40

   L'indennità aggiuntiva verrà corrisposta a seguito di presentazione da parte dell'interessato della documentazione attestante le circostanze di diritto;

3. di dare atto che nel seguito saranno applicate le seguenti procedure:
   A. Nei 30 giorni successivi alla notificazione i proprietari possono:
      a. comunicare che condividono la determinazione dell'indennità di asservimento (art. 20 comma 5 D.P.R. n. 327/2001); la dichiarazione di accettazione si intende irrevocabile;
      b. designare un tecnico di fiducia al fine dell'instaurazione del procedimento di determinazione dell'indennità definitiva (art. 20 comma 7 D.P.R. n. 327/2001).

   B. Decorsi i 30 giorni dalla notificazione senza alcun provvedimento da parte del proprietario, l'indennità si intende non concordata ed Irisacqua potrà procedere al deposito delle somme presso la Cassa Deposito e Prestiti (C.DD.PP., art. 20 comma 14 D.P.R. n. 327/2001).

   C. Nel caso i proprietari abbiano condiviso l'indennità provvisoria proposta:
      a. acquisiscono il diritto di essere pagati subito;
      b. sono tenuti a consentire l'immissione in possesso secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 6 del D.P.R. n. 327/2001;
      c. sono tenuti, entro 60 giorni dall'accettazione:
         i. a dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene e la piena e libera disponibilità dello stesso (art. 20 comma 8 D.P.R. n. 327/2001);
         ii. se il bene è gravato da ipoteca, ad esibire una dichiarazione del titolare del diritto d'ipoteca, con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma (art. 26 comma 4 D.P.R. n. 327/2001).

D. In assenza dei predetti presupposti Irisacqua potrà depositare le somme spettanti presso la C.DD.PP. (art. 26 comma 4 D.P.R. n. 327/2001).

4. di dare atto che saranno applicate le seguenti norme:

A. qualora il bene sia gravato da diritti di terzi, il proprietario potrà ugualmente dichiarare l'accettazione dell'indennità ai fini della cessione volontaria dei beni, ma il pagamento diretto della somma dovuta avverrà soltanto dopo che lo stesso proprietario abbia assunto ogni responsabilità in ordine ai diritti dei terzi rimettendo, a tal riguardo ed entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data della dichiarazione di accettazione, specifica dichiarazione nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà e, se richiesto da Irisacqua, depositando un'idonea garanzia da prestare nei modi e nei termini che saranno successivamente stabiliti da Irisacqua in ordine ai pesi gravanti sul bene;

B. nel caso in cui il proprietario sia deceduto e gli eredi non abbiano ancora ultimato la successione, i presunti eredi potranno accettare l'indennità offerta, ma questa sarà pagata solo al termine della procedura di successione;

C. ai sensi dell'art. 40 comma 4 del D.P.R. 327/2001 al coltivatore diretto spetta un'indennità aggiuntiva pari al valore agricolo medio della coltura effettivamente praticata (fonte BUR FVG n. 28 dd. 13/07/2016). Per il riconoscimento della corresponsione dell'indennità aggiuntiva spettante al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, l'avente causa dovrà inoltrare, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, apposita istanza di liquidazione con acclusa la documentazione attestante le circostanze di diritto del richiedente;

D. in caso di rifiuto o di silenzio, l'indennità di asservimento si intenderà non accettata e, pertanto, il procedimento espropriativo seguirà il suo corso in applicazione delle norme sancite dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327. Per gli effetti dell'art. 22 comma 4 del DPR 327/2001, le eventuali ditte non concordatarie potranno comunicare, entro il citato termine di 30 giorni dalla data di immissione nel possesso, se intendano avvalersi del procedimento previsto dall'art. 21 comma 3 e ss. del DPR 327/2001 ai fini della determinazione definitiva dell'indennità di asservimento loro spettante. I proprietari interessati all'applicazione della predetta procedura, contestualmente alla comunicazione di avvalimento, dovranno anche designare un tecnico di propria fiducia affinché venga nominato da Irisacqua a far parte della terna dei periti incaricati per la stima del valore venale dei beni da asservire. Con l'occasione si invitano, altresì, i proprietari che intendessero aderire alla procedura ex art. 21 di proporre, in comune accordo, un unico perito in loro rappresentanza: viceversa Irisacqua, dovendo scegliere un solo tecnico da nominare tra quelli designati, dovrà necessariamente procedere a sorteggio affinché venga eletto lo stesso perito per tutti;

E. ai sensi dell'art. 23, comma 5 del DPR 327/2001, il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l'indennità di asservimento entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto nel BUR della Regione Friuli Venezia Giulia. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di asservimento resta fissa e invariabile nella misura della somma depositata;

F. ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le richieste informazioni vengono rese.

Il presente decreto è redatto in 3 originali.

Gorizia, 22 marzo 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO:
ing. Igor Bortolotti

18_14_3_AVV_TERNA RI SPA DECR 368 ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU_014

Terna Rete Italia Spa - Roma

Pubblicazione del Decreto di autorizzazione del Ministero dello Sviluppo economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento 13 novembre 2017, n. 239/EL-368/257/2017, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., alla realizzazione e all''esercizio del collegamento in cavo interrato a 220 kV "Acciaierie Bertoli Safau - Udine Sud Stazione", nei Comuni di Udine, Pavia di Udine, Santa Maria La Longa e Pozzuolo del Friuli.

Si pubblica, su richiesta di Terna Rete Italia Spa il decreto in oggetto:

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

di concerto con

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";
VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO in particolare l'art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che "nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ... (omissis) ...sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";
VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme

comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;
VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;
VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO in particolare l'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, sul passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (cosiddetto "Pantouflage") che prevede che: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed é fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti";
VISTA la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;
VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;
VISTA l'istanza prot. n. TRISPA/P20150008340 del 16 giugno 2015, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, successivamente integrata con la nota prot. n. TRISPA/P20150009980 del 18 agosto 2015, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del collegamento in cavo interrato a 220 kV "Acciaierie Bertoli Safau - Udine Sud Stazione" ed opere connesse, nei comuni di Udine, Pavia di Udine, Santa Maria La Longa e Pozzuolo del Friuli, tutti in provincia di Udine;
CONSIDERATO che le opere oggetto della citata istanza sono finalizzate al miglioramento della distribuzione dei flussi di potenza verso l'utente Acciaieria Bertoli Safau (ABS S.p.A.) e verso la porzione di rete a 220 kV Udine NE;
CONSIDERATO altresì che dette opere constano di due distinti interventi e prevedono, nelle aree individuate dalle planimetrie catastali n. DVCR13003BGL00013-rev.01, n. DVCR13003BGL00015-rev.01, n. DVCR13003BGL00017-rev.01 e n. DVCR13003BGL00019-rev.00, allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente:
la realizzazione di un collegamento in cavo interrato a 220 kV tra la Stazione Elettrica "Udine Sud" e l'utente ABS S.p.A., della lunghezza di circa 7,1 km (INTERVENTO 1);

l'interramento dell'esistente connessione aerea a 220 kV tra l'utente ABS S.p.A. e l'elettrodotto "Redipuglia - Udine NE - der. Safau" (INTERVENTO 2), consistente in:
realizzazione di un collegamento in cavo interrato a 220 kV dal nuovo sostegno porta terminali 1/1a fino alla Stazione Elettrica AT dell'utente, della lunghezza di circa 1 km;
demolizione del tratto di elettrodotto aereo a 220 kV dal sostegno 1/1 al sostegno 4/1, della lunghezza di circa 1,1 km;
CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:
la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere di cui all'INTERVENTO 1 sopra citato;
la dichiarazione di urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere di cui all'INTERVENTO 2 sopra citato;
l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle opere di cui all'INTERVENTO 1 sopra citato, ai sensi dell'articolo 52-quater del citato D.P.R. n. 327/2001;
la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;
PRESO ATTO che il soggetto promotore dell'istanza dichiara nella stessa che per le aree impegnate dalle opere di cui all'INTERVENTO 1 sopra citato, da realizzare completamente su fondi di proprietà ABS S.p.A., sarà sottoscritto un atto di asservimento bonario;
CONSIDERATO altresì che tale opera è compresa fra quelle previste nel vigente "Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale";
VISTA la dichiarazione, allegata all'istanza, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha attestato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché l'attestazione del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004, acquisita agli atti del procedimento;
VISTA la nota prot. n. 0035007 del 12 dicembre 2016, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;
DATO ATTO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo web, reso disponibile da Terna, cui accedere per acquisire copia del progetto;
DATO ATTO che, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto a dare corso alle procedure di comunicazione, notificazione e pubblicità degli atti del procedimento;
CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, né a verifica di assoggettabilità, ma che alcune delle aree interessate dall'intervento ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
VISTA la nota prot. n. 1599 del 13 febbraio 2017, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei Comuni interessati, ha trasmesso l'esito della verifica da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio - Servizio pianificazione territoriale e strategica;
VISTA la nota prot. n. 0009848 del 21 aprile 2017 (Allegato 1), con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha determinato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata, invitando la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a rilasciare l'Atto di Intesa previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, e s.m.i.;
VISTA la deliberazione n. 1340 del 17 luglio 2017, con la quale la Giunta Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03, vincolando la stessa al rispetto di alcune prescrizioni inerenti alla tutela e valorizzazione del territorio rurale, formulate dalla Regione Piemonte / Direzione Agricoltura e riportate nella deliberazione in parola;
VISTO il parere favorevole espresso, sotto il profilo della compatibilità paesaggistica, dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, con nota prot. n. 1995 dell'8 febbraio 2017;
CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta

degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (Allegato 2);
CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;
CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;
CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;
CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili, in quanto hanno la finalità di garantire, in correlazione con l'entrata in servizio dell'elettrodotto a 380 kV "Udine - Redipuglia", una migliore distribuzione dei flussi di potenza che transitano sulla RTN nell'estremo Nord-Est del Paese in importazione dai Paesi dell'Est Europa;
CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;
VISTO l'"Atto di accettazione" prot. TRISPA/P20170006020 del 20 settembre 2017, con il quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., ha accettato le prescrizioni poste nei suddetti pareri, nulla osta e atti di assenso;
RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;
VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Art. 1

E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio del collegamento in cavo interrato a 220 kV "Acciaierie Bertoli Safau - Udine Sud Stazione", nei comuni di Udine, Pavia di Udine, Santa Maria La Longa e Pozzuolo del Friuli, tutti in provincia di Udine, da realizzarsi secondo le modalità e con le prescrizioni riportate in premessa.
Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nelle planimetrie catastali n. DVCR13003BGL00013-rev.01, n. DVCR13003BGL00015-rev.01, n. DVCR13003BGL00017-rev.01 e n. DVCR13003BGL00019-rev.00, allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità - relativamente all'INTERVENTO 1 citato in premessa -, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Le opere autorizzate sono inamovibili.
La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle opere di cui all'INTERVENTO 1 citato in premessa e indicati negli allegati al progetto approvato.
Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni di cui all'articolo 1 confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

Art. 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (Allegato 1).

Art. 4

Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato

e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".
Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.
Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.
Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Art. 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Art. 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

Roma, 13 novembre 2017

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO,
LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE:
dott.ssa Rosaria Romano

IL DIRETTORE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO:
dott. Mariano Grillo

18_14_3_CNC_AAS2 DATA SORTEGGI COMP COMM 3 DIRIGENTE ODONTOIATRIA_001

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - Gorizia

Pubblicazione data sorteggio componenti Commissione concorso pubblico n. 3 posti di dirigente odontoiatra della disciplina di odontoiatria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.6 del DPR 10.12.1997, n. 483, si rende noto che in data 21 maggio 2018, con inizio alle ore 9.00, presso la sede dell'A.A.S. n.2 "Bassa Friulana-Isontina" - SOC Risorse Umane - Palmanova, fraz. Jalmicco - via Natisone, si procederà alle operazioni di sorteggio dei componenti la Commissioni esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.3 posti di dirigente odontoiatra della disciplina di odontoiatria, indetto con decreto n. 67 dd 7 febbraio 2018.

IL DIRETTORE SOC RISORSE UMANE:
dott.ssa Melissa Casarin

18_14_3_CNC_AAS2 INCARICO DIREZIONE SC PSLA_019_INTESTAZIONE

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - Gorizia

Indizione procedura selettiva finalizzata all'attribuzione dell'incarico di Direzione della struttura complessa "Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro" (Psla) afferente al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina.

In esecuzione del decreto del Direttore Generale n. 188 dd.22.3.2018, è indetta procedura selettiva, per l'attribuzione di incarico di:

DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA "PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO" (PSAL) DELL'AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 2 "BASSA FRIULANA-ISONTINA

Ruolo: Sanitario

Profilo Professionale: Medici

Area di sanità pubblica

Disciplina: medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro

da conferire ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 502/1992 e s.m. e i. e del D.P.R. n. 484 dd. 10.12.1997, dal D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, dal D.L. 13.9.2012 n. 158, convertito nella L. 8.11.2012 n. 189, e dalle "Direttive agli enti del servizio sanitario regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica - sanitaria nei medesimi enti, in applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito nella Legge n. 189/2012" approvate con deliberazione di Giunta Regionale – Regione Friuli Venezia Giulia – n. 513 del 28 marzo 2013 (di seguito denominate Direttive Regionali) integrate con deliberazione n. 445 del 13 marzo 2015.

Per la presentazione delle domande è richiesto il possesso dei seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

1) <u>REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE</u>

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei

Paesi dell'Unione europea; possono inoltre partecipare alla selezione:

- ☐ i familiari di un cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- ☐ i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego sarà effettuato dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria, prima dell'immissione in servizio;

c) iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina a selezione o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente – ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina a selezione (come previsto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del DPR 484/1997, dal Decreto 23.3.2000 n. 184 e dal DPCM 8.3.2001);

e) attestato di formazione manageriale previsto dall'art. 7 del D.P.R. n. 484/1997. Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale gli incarichi di dirigente di struttura complessa sono attribuiti senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato al primo corso utile.

f) Curriculum formativo e professionale, in cui sia documentata la specifica attività professionale ed una adeguata esperienza

2) <u>DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DELLA SC DI "PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO" (PSAL)</u>

Luogo di svolgimento dell'incarico:

La Struttura Complessa PSAL – Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di lavoro – è inserita nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per l'Assistenza n. 2 "Bassa Friulana- Isontina", è una struttura organizzata che svolge funzioni di tutela della salute dei lavoratori e di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Le funzioni svolte dalla SC PSAL sono:

La missione della Struttura Operativa è quella di garantire la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro attraverso le funzioni di controllo, vigilanza e di promozione della salute e della sicurezza, allo scopo di contribuire alla prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro (prevenzione primaria).

L'obiettivo prioritario della S.C. è il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori da raggiungere mediante attività di prevenzione, attività di informazione e formazione e attività di controllo e vigilanza. L'attività della SC PSAL deve essere sempre più centrata su azioni di prevenzione programmate mirate a far crescere l'attenzione e la cultura della salute e della sicurezza nei professionisti, nelle imprese e nei lavoratori. I risultati preventivi infatti sono direttamente proporzionali al livello di sensibilità e attenzione di tutti gli attori coinvolti nella salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Principali responsabilità e comportamenti attesi:

Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura complessa sono riferite a:

a) gestione della leadership
b) governo clinico
c) esperienza gestionale specifica
d) esperienza e requisiti tecnico-professionali
e) competenze relazionali.

Ad oggi sono assegnati alla Struttura Complessa **n. 6 dirigenti medici**

Principali Responsabilità del Direttore di Struttura Complessa:

a) Leadership e coerenza negli obiettivi – aspetti manageriali

Il Direttore:

- Il Direttore deve conoscere i concetti di Mission e Vision dell'organizzazione, promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dell'Azienda.
- Deve possedere capacità manageriali, programmatorie ed organizzative delle risorse assegnate.
- Deve conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità scientifiche di settore, al fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali sostenibili
- Deve conoscere le tecniche di budgeting e collaborare attivamente alla definizione del programma di attività della struttura di appartenenza e alla realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti; deve saper programmare e gestire le risorse professionali e materiali nell'ambito del budget di competenza; deve saper valutare le implicazioni economiche derivanti dalle scelte organizzative e professionali e dai comportamenti relazionali assunti; deve saper gestire la propria attività in modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili;
- Deve conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; deve saper programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali e comportamentali organizzative, organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti contrattuali.
- Deve conoscere gli indicatori di processo e di esito delle attività proprie dell'unità operativa che dirige.
- Deve utilizzare in modo corretto ed appropriato le attrezzature, i farmaci, i dispositivi medici e gli altri materiali in detenzione al servizio e partecipare alle eventuali introduzioni di nuove attrezzature.

b) Governo clinico

Il Direttore:

– Deve collaborare al miglioramento dei servizi e al governo dei processi gestionali della struttura in condivisione con i professionisti coinvolti ed eventuali altre strutture aziendali.
– Deve attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti ed adottare modalità e procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per i lavoratori e gli operatori.

- Deve assumersi la responsabilità di partecipare alla creazione ed all'implementazione di meccanismi atti a promuovere la qualità e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Deve saper promuovere l'introduzione e l'implementazione di nuovi modelli organizzativi professionali e nuove tecniche.
- Deve partecipare attivamente ai processi di accreditamento istituzionale e all'eccellenza.

c) Esperienza gestionale specifica

Il Direttore:

Deve finalizzare gli aspetti gestionali ad ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di salute e delle aspettative dell'utenza esterna ed interna, generando valore aggiunto per l'organizzazione;

Deve possedere competenze nella gestione del budget con programmazione e gestione delle risorse materiali e professionali, oltreché dei fabbisogni di materiali ed attrezzature;

Deve possedere competenze nella gestione delle procedure di intervento in materia di salute e sicurezza sul lavoro basate sull'attività di assistenza, informazione, formazione, vigilanza e controllo indirizzate ai soggetti aziendali, professionali ed istituzionali di riferimento;

Deve possedere competenze nella gestione delle procedure e conoscenza della normativa con particolare riferimento al settore delle costruzioni, alla sorveglianza sanitaria, alla complessa gestione delle problematiche amianto, ai comparti più significativi del territorio per il conseguimento di obiettivi di salute e sicurezza;

Deve conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili, le principali novità scientifiche di settore, al fine di identificare e promuovere attivamente i cambiamenti professionali e l'acquisizione di competenze da parte di tutti i professionisti dell'equipe a lui affidata, sostenibili e utili alla realizzazione della *Mission* della struttura di appartenenza e dell'Azienda nel suo complesso;

Deve possedere capacità di integrazione intra e/o interdipartimentale e con altri soggetti istituzionali coinvolti nella rete di prevenzione (Regione, Procura della Repubblica, INAIL, INPS, Vigili del Fuoco, ARPA, Autorità Portuale).

Deve progettare e realizzare attività di controllo e verifica della sicurezza in ambito lavorativo.

d) Esperienza e requisiti tecnico professionale

Il Direttore:

Integra capacità professionali ed organizzative. In particolare, dal punto di vista professionale, va considerato che il territorio, dove svolge la propria attività la SOCPSAL, è molto ampio e variegato, interessando tutti i settori produttivi, con particolare riferimento alla metalmeccanica pesante, siderurgico, chimico, dei trasporti portuali ed aeroportuali, dell'agricoltura e del turismo.

Importanti capacità conoscitive e professionali servono soprattutto nella gestione del fenomeno delle malattie professionali dovute alla pregressa esposizione ad amianto, visto che l'area Isontina è una di quelle a maggior incidenza, sul territorio Nazionale, di casi di patologia, in particolare di neoplasie di origine professionale.

In tale contesto, si devono considerare anche gli aspetti legati alla costante attività di supporto, sia in termini professionali scientifici, sia organizzativi per le Procure della Repubblica di Udine e di Gorizia. In particolare per quest'ultima risulta fondamentale il ruolo di "consulente" nella definizione e nello svolgimento dei processi penali a seguito di patologie professionali amianto correlate.

E' inoltre fondamentale l'apporto diretto, oltre che scientifico ed organizzativo, del Direttore nella definizione in termini numerici dei casi di malattie professionali. Ciò è dovuto al costante incremento nuovi casi in arrivo, che interessa anche settori produttivi attualmente in essere, aggiunto al cospicuo numero di pratiche in arretrato, accumulato nel corso dell'ultimo decennio, soprattutto per casi amianto correlati nella parte Isontina.

Quanto previsto per le malattie professionale deve essere considerato anche per le indagini conseguenti ad infortuni sul lavoro, visto soprattutto la presenza sul territorio di uno dei cantieri navali più grandi del paese, che vede occupati all'interno più di 5000 lavoratori.

Ciò implica, da parte del Direttore, notevoli capacità di coordinamento al fine di garantire la stretta collaborazione con i vari Enti nelle varie attività da svolgere, soprattutto in merito a programmi di

prevenzione primaria per la lotta agli infortuni sul lavoro, associata a quella necessaria utilizzata nell' ambito di indagini a seguito di infortuni sul lavoro, in particolare con gli altri Organi di PG e con la Magistratura.

Il Direttore deve, inoltre, gestire difficoltà di tipo organizzativo del personale, visto l'ubicazione e operanti in sedi e Province diverse e quindi rispondenti ad Enti territoriali diversi (es. Procure), considerando anche la vastità del territorio, che si sviluppa dal confine con la Slovenia, fino al confine con il Veneto.

e) Competenze relazionali

Il Direttore:

- Deve promuovere un clima collaborativo: capacità gestionale dell'area emozionale, motivazionale, relazionale, così da sviluppare un servizio sistematico ispirato ai principi di qualità e miglioramento continuo sia per l'utenza che per i collaboratori.
- Deve garantire un'efficace gestione della relazione e comunicazione con gli utenti ed i familiari all'interno della struttura complessa.
- Deve avere la capacità di garantire una costante attività di informazione e coinvolgimento del personale affidato alla SC sui documenti di pianificazione e programmazione, sui documenti di indirizzo assistenziale e organizzativo, sui profili di ruolo, sugli indicatori di efficienza e di efficacia, sui principali eventi della vita aziendale;
- capacità di stimolare il personale affidato alla SC al processo di miglioramento continuo delle tre dimensioni della qualità: professionale organizzativa e relazionale;
- capacità di predisporre attività di affiancamento / addestramento per favorire l'inserimento del personale di nuova acquisizione nella SC.

3) <u>MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</u>

La domanda di ammissione, in carta libera, e la documentazione allegata dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

Direttore Generale dell'A.A.S. n. 2 "Bassa Friulana - Isontina"

Via Vittorio Veneto 174 – 34170 – GORIZIA

mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentazione diretta all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (nei dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.00, il mercoledì anche dalle 13.45 alle 15.45) entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per le domande inoltrate tramite raccomandata RR, che comunque dovranno pervenire entro l'ottavo giorno successivo alla scadenza del termine, farà fede, per la spedizione, la data risultante dal timbro postale.

Per le domande inviate tramite PEC, nel rispetto dei termini di cui sopra, dovrà essere utilizzata la casella di posta elettronica certificata dell'A.A.S. 2 "Bassa Friulana - Isontina": aas2.protgen@certsanita.fvg.it.

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale.

Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC dell'A.A.S. 2 "Bassa Friulana - Isontina" ovvero da PEC non personale.

Nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza del bando.

La domanda e relativi allegati, che devono sempre essere sottoscritti, possono altresì essere prodotti come documenti elettronici ed inviati per via telematica, entro il termine di scadenza sopra indicato, secondo quanto previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

In tal caso la domanda è valida, al pari delle eventuali autocertificazioni allegate:

- se sottoscritta mediante la firma digitale;
- quando l'autore è identificato dal sistema informativo con l'uso della carta d'identità elettronica o della

carta nazionale dei servizi.

La domanda va redatta in carta semplice e i candidati all'avviso devono indicare obbligatoriamente, oltre al possesso dei requisiti specifici e, sotto la propria responsabilità:

- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea *ovvero* i requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 06.08.2013.

  In base all'art. 3 del D.P.C. n. 174 dd. 7.2.1994 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti, ed in particolare indicando:

  - di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
  - di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
  - di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate;
- i titoli di studio e professionali posseduti;
- l'iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio della professione;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati devono inoltre dichiarare:

- il consenso al trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs. n. 196/2003 (in assenza di dichiarazione il consenso si intende tacito);
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza; il recapito telefonico e, se esistente, l'indirizzo e-mail.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana – Isontina", la quale non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

I requisiti di ammissione al concorso devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione.

La domanda deve essere firmata; ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.P.R. 25.12.2000, n. 445, non è richiesta l'autenticazione di tale firma. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione determina l'esclusione dall'avviso pubblico.

I beneficiari della Legge 5.2.1992, n. 104 debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. A tal fine gli interessati dovranno produrre apposita documentazione da cui si rilevi l'esigenza dei sussidi e l'indicazione dei tempi pratici necessari.

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33 in nessun caso rimborsabile. La tassa di concorso di € 10,33 va pagata con versamento diretto intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina, presso Unicredit SpA – filiale di Gorizia (IBAN IT 64 P 02008 12400 000103536371). Nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato il bando a cui il versamento si riferisce.

4) <u>DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA</u>

Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere uniti in carta semplice:

- l'elenco dei documenti e dei titoli presentati ai fini della valutazione di merito.
- Documenti, diplomi, titoli accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici, titoli che danno diritto a preferenze, corsi di aggiornamento nonché periodi di servizio e di lavoro, compresi servizi militari e civile, devono essere autocertificati secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come di seguito specificato.
- Il curriculum formativo e professionale datato e firmato, attività professionali e di studio, corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, con indicazione della durata e dell'eventuale esame finale.

I contenuti del curriculum professionale concernenti le attività professionali, di studio, direzionali - organizzative vanno valutati con riferimento:

1) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
3) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
4) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
5) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
6) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del DPR 484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali.

   Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

   Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

- la casistica delle specifiche esperienze e attività professionali effettuate, certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell'attestazione del direttore di Dipartimento o unità operativa di appartenenza, riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
- la ricevuta di pagamento della tassa concorsuale obbligatoria;
- la copia di un documento di identità in corso di validità, e ogni altro documento utile.

Secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, vanno prodotte esclusivamente nelle forme delle dichiarazioni sostitutive, ex articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni relative a stati, qualità personali e fatti anche in relazione a quanto indicato nel curriculum. Tali dichiarazioni dovranno contenere tutti gli elementi indispensabili e necessari a consentire all'Amministrazione di accertare d'ufficio informazioni e dati dichiarati. Conseguentemente, le dichiarazioni sostitutive dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui all'art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Le pubblicazioni edite a stampa dovranno essere depositate in originale ovvero mediante produzione di copia fotostatica del frontespizio della rivista e dell'articolo o di abstract dello stesso con l'evidenzia del titolo e del nominativo degli autori.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc. scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

5) COMMISSIONE

La Commissione, di cui all'art. 15, comma 7 bis del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, è composta dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di struttura complessa della medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio, in base a quanto previsto nel paragrafo 3 della direttiva in materia di conferimento degli incarichi di struttura complessa allegata alla D.G.R. n. 513 del 28 marzo 2013.

Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico ed avrà luogo alle ore 9,30 del **quindicesimo giorno** successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso, presso la S.C. Risorse umane dell'A.A.S. n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" Via Vittorio Veneto 174 – 34170 – GORIZIA. Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, nella stessa sede e alla stessa ora.

Qualora l'esito del sorteggio fosse infruttuoso si procederà alla ripetizione dello stesso, fino a completamento della commissione, dandone comunicazione mediante pubblicazione sul sito aziendale.

La Commissione di valutazione eleggerà un Presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti sarà eletto il componente più anziano.

La nomina della Commissione di valutazione avviene con provvedimento del Direttore Generale dell'A.A.S. 2 "Bassa Friulana – Isontina", dopo la scadenza dell'avviso. Con il medesimo provvedimento viene nominato anche un funzionario amministrativo con qualifica non inferiore alla Cat. D per le funzioni di segretario.

Il provvedimento di nomina della Commissione sarà pubblicato sul sito dell'A.A.S. 2 "Bassa Friulana - Isontina" per tutta la durata della procedura di selezione.

6) CONVOCAZIONE CANDIDATI

Il diario del colloquio verrà comunicato a ciascun concorrente ammesso a mezzo lettera raccomandata A/R, almeno 15 giorni prima dell'espletamento dello stesso.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità o di documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità.

La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla partecipazione alla selezione.

7) CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE

Ai sensi del novellato art. 15, comma 7–bis, punto b) del D.Lgs. 502/92 la Commissione effettua la valutazione tramite l'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- **40 punti** per curriculum
- **60 punti** per colloquio

Il colloquio si intende superato con il punteggio di **42/60.**

Il colloquio verterà su temi inerenti la disciplina oggetto dell'incarico dirigenziale sia di natura gestionale che professionale.

La valutazione del colloquio con l'attribuzione del relativo punteggio è diretta a verificare le capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali maturate e documentate nel curriculum nonché ad accertare le capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all'incarico da assumere (art. 8, comma 2, del D.P.R. 484/1997).

Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito come segue:

Esperienze professionali: **massimo punti 25**.

In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze professionali del candidato tenuto conto di:

a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazioni di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;

c) tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, anche con riguardo alla attività/casistica tratta nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità;

Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: **massimo punti 15.**

Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:

a) soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;

b) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;

c) partecipazione a corsi, congressi convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o relatore;

d) produzione scientifica, valutata in relazione all'attinenza alla disciplina e in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica, unitamente alla continuità e rilevanza dell'attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.

Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum al punteggio riportato nel colloquio.

Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia minima di punteggio che deve essere ottenuta è pari al 50% del punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione.

I candidati saranno informati del luogo e della data dell'effettuazione del colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima.

8) <u>CONFERIMENTO INCARICO</u>

Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio deve motivare congruamente tale scelta.

L'incarico comporta obbligatoriamente l'accesso al rapporto di lavoro esclusivo.

L'impegno orario settimanale del dirigente incaricato sarà pari ad almeno 38 ore; la presenza in servizio verrà documentata mediante il sistema di rilevazione automatica (badge) utilizzato in Azienda.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.15, comma 7 ter, del D.Lgs. n. 502/1992 (come aggiunto dall'art.4 del D.L. n.158/2012, convertito in Legge 8.11.2012, n.189), *"L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni di cui al comma 5"*.

L'incarico ha durata quinquennale e potrà essere rinnovato, previa verifica positiva da effettuarsi ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Il candidato, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, previa verifica del possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l'attribuzione dell'incarico, sarà chiamato alla stipula di contratto individuale.

Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni previste dall'art. 15–ter del D.Lgs. 502/92, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 19.6.1999, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al D.L. 13.9.2012, n. 158 convertito con legge n. 189 del 08.11.2012, dal D.P.R. 10.12.1997, n. 484 e dal D.Lgs. 30.3.2001, n. 165.

9) PUBBLICAZIONI SUL SITO AZIENDALE

Sono pubblicati sul sito dell'azienda (Albo on-line – sezione Concorsi):

a) il profilo professionale del dirigente da incaricare (con la pubblicazione della deliberazione di indizione);

b) la composizione della Commissione di valutazione (con l'adozione del provvedimento);

c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;

d) la relazione della commissione, redatta in forma sintetica contenente anche l'elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio.

10) INFORMATIVA DATI PERSONALI "PRIVACY"

L'A.A.S. 2 "Bassa Friulana - Isontina", in qualità di titolare del trattamento, informa gli interessati che tutti i dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione della presente domanda, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs. 30.6.2003, n. 193), nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera dei dipendenti dell'Azienda opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti. Potranno conoscere i dati altri soggetti che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Azienda ed operano in qualità di Responsabili designati dall'Azienda stessa. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli comporterà l'impossibilità di dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato acconsente altresì alla pubblicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum in applicazione dell'art. 15, comma 7-bis, comma 1, lett. d) del novellato D.Lgs. 502/92.

11) PARI OPPORTUNITA'

L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, a norma dell'art. 57 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165.

12) DISPOSIZIONI VARIE

Relativamente alla presente procedura, l'Azienda non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il medesimo dovesse rinunciare, recedere o decadere dall'incarico medesimo.

L'Azienda si riserva la facoltà ove ricorrono motivi di pubblico interesse, di prorogare o sospendere i termini del presente avviso nonché modificare, revocare o annullare l'avviso stesso, dandone comunicazione agli interessati. La procedura selettiva sarà conclusa nel termine massimo di mesi dodici da calcolarsi a far data dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale. E' possibile elevare il termine di conclusione della procedura qualora ricorrano ragioni oggettive che comportino l'esigenza.

Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del presente avviso, gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.C. Risorse Umane – Ufficio Concorsi, Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana – Isontina" Via Vittorio Veneto n. 174 – GORIZIA, telefono 0481/59.2522 o consultare il sito internet: www.ass2.sanita.fvg.it.

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Antonio POGGIANA

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice – allegato 1

Al Direttore Generale
dell'A.A.S. N.2 "BASSA FRIULANA - ISONTINA"
Via Vittorio Veneto 174
34170 GORIZIA

..l.. sottoscritt..

c h i e d e

di essere ammesso all'avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa - disciplina: , bandito con deliberazione n. .... del ....

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità

d i c h i a r a

- di essere nat... a .... il .... – codice fiscale ………………..;
- di risiedere a ...., via ...., n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza …………………… (*indicare se italiana, di altro Stato membro dell'U.E. oppure indicare una delle seguenti tipologie*
  - ☐ *non avere la cittadinanza di uno stato membro dell'U.E. ma di essere familiare di cittadino di stato membro U.E. in possesso di diritto di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente;*
  - ☐ *di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;*
  - ☐ *di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria)*
- di essere iscritt.... nelle liste elettorali del Comune di ....

  (ovvero: di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per il seguente motivo ....);
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso

ovvero

- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: ....

ovvero

- di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ....

- di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
- di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione ……………………………………….
- di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:

a) Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data ………… presso ………………………………… e abilitazione all'esercizio della professione conseguita il …………………………;

b) Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici della Provincia di ……………………………… dal …………………………….. al n. pos. ………..;

c) Diploma di specializzazione in …………………………………………………………………………………… conseguito in data …………………………. presso ……………………………………………………………… durata legale del corso anni …….

d) Anzianità di servizio di anni …………… nella disciplina di ………………………………………………….

- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sotto indicate pubbliche amministrazioni: …………………………………

profilo prof.le ……………………………………………… Disciplina ……………………………………………………….

a tempo determinato/indeterminato

rapporto di lavoro a tempo pieno/impegno ridotto (indicare le ore settimanali…………………………)

dal……………… al ………………..

dal……………… al ………………...

causa di risoluzione del rapporto di lavoro ……………………………………………………………………………….

- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sotto indicate pubbliche amministrazioni: …………………………………

profilo prof.le ……………………………………………… Disciplina ……………………………………………………….

a tempo determinato/indeterminato

rapporto di lavoro a tempo pieno/impegno ridotto (indicare le ore settimanali…………………………)

dal……………… al ………………..

dal……………… al ………………...

causa di risoluzione del rapporto di lavoro ……………………………………………………………………………….

- di necessitare, in relazione al proprio handicap, per l'espletamento del colloquio di ……………………………………………………………………………………… (allegare certificazione medica che specifichi i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap ed i tempi aggiuntivi necessari)
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali e del curriculum, per le finalità e nei limiti di cui al bando e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa;

- di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni fissate dal presente bando;

- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

  Via / Piazza .... n. ....

  C.A.P. .... città ....

  Pec .... tel./cell. ....

D i c h i a r a

Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali, ai sensi degli artt.19, 19-bis e 47 del DPR n.445/2000.

data, ...

firma ....

Fac simile curriculum – allegato 2

Il sottoscritto ____
Nato a _____________________________________ prov. ________ il ___________________
Codice fiscale ____
ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere in possesso dei seguenti titoli:

- **TITOLI DI STUDIO:**
  - diploma di Laurea in ____

    conseguito in data ________ presso ___________________________________
  - diploma di specializzazione in _______________________________________

    conseguito in data _______ presso ____________________________________
  - altri titoli di studio (master, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca…)

    titolo: _______________________________________

    conseguito in data ________ presso ___________________________________

- **ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI** _________________________

  Dal ___________ n. pos. _______

- **ESPERIENZE PROFESSIONALI**
  - **Servizi con rapporto di dipendenza presso pubbliche amministrazioni o case di cura private accreditate**

Ente	
Profilo professionale	
Disciplina	
Tempo determinato/indeterminato	
Tempo pieno/impegno ridotto (indicare le ore)	
Periodo (dal ____ al_____)	
Causa di risoluzione del rapporto di lavoro	
Eventuali periodi di interruzione dal servizio (aspettativa, assenze non retribuite..)	

Ente	

Profilo professionale	
Disciplina	
Tempo determinato/indeterminato	
Tempo pieno/impegno ridotto (indicare le ore)	
Periodo (dal ____ al_____)	
Causa di risoluzione del rapporto di lavoro	
Eventuali periodi di interruzione dal servizio (aspettativa, assenze non retribuite..)	

- **Altri servizi prestati presso P.A.**

Ente	
Profilo professionale	
Disciplina	
Tipologia (co.co.co., libero prof….)	
Tempo pieno/impegno ridotto (indicare le ore)	
Periodo (dal ____ al_____)	

- **Servizi prestati presso strutture private**

Ente	
Profilo professionale	
Disciplina	
Tipologia (dipendente, co.co.co., libero prof….)	
Tempo pieno/impegno ridotto (indicare le ore)	
Periodo (dal ____ al_____)	

➢ **Incarichi svolti con ambiti di autonomia professionale (incarichi di alta specializzazione, di struttura semplice, complessa..)**

Tipologia di incarico: ____

Durata ______________________________

Presso ______________________________

Descrizione dell'incarico ____

➢ **Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari..quale UDITORE**

ENTE ORGANIZZATORE	TITOLO DEL CORSO	PERIODO	LUOGO DI SVOLGIMENTO	ECM

- **Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari quale RELATORE**

ENTE ORGANIZZATORE	TITOLO DEL CORSO	PERIODO	LUOGO DI SVOLGIMENTO	ECM

- **Attività didattica presso Università o Scuole per la formazione del personale sanitario**

Ente: ____

corso: ____

materia di insegnamento: _________________________________

periodo di insegnamento: _________________________________

ore di docenza: _______________________________________

- **Attività di frequenza volontaria:**

Struttura ____

periodo di frequenza: _____________________________________

ore di frequenza: ____

- **Attività scientifica quale AUTORE - indicare i titoli dei singoli articoli o pubblicazioni e gli estremi della rivista allegando copia della pubblicazione**

TITOLO ARTICOLO, ESTREMI DELLA RIVISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

- **Attività scientifica IN COLLABORAZIONE - indicare i titoli dei singoli articoli o pubblicazioni e gli estremi della rivista allegando copia della pubblicazione**

TITOLO ARTICOLO, ESTREMI DELLA RIVISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

- **Altre informazioni:**

____

____

____

____

Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

Il/la sottoscritt__ ____

nat__ a ______________________________________ il __________

residente a ____

in via ____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

____

____

____

____

____

____

Dichiara altresì di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

__________, *li* __________

Il/La dichiarante

____

ARTICOLO 46 DPR N.445/2000 - *DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI.*

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
   - *a)* data e il luogo di nascita;
   - *b)* residenza;
   - *c)* cittadinanza;
   - *d)* godimento dei diritti civili e politici;
   - *e)* stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
   - *f)* stato di famiglia;
   - *g)* esistenza in vita;
   - *h)* nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
   - *i)* iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
   - *l)* appartenenza a ordini professionali;
   - *m)* titolo di studio, esami sostenuti;
   - *n)* qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
   - *o)* situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Allegato 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(artt.19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

Il/la sottoscritt__ ____

nat__ a ____ il ______________

residente a ____

in via ____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

____

____

____

____

____

____

Dichiara altresì di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_______________, *li* _______________

Il/La dichiarante

____

ARTICOLO 19 DPR N.445/2000 - *MODALITÀ ALTERNATIVE ALL'AUTENTICAZIONE DI COPIE.*

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

ARTICOLO 47 DPR N.445/2000 - *DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ.*

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

   Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato

18_14_3_CNC_ASUITS BANDO 4 POSTI TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA_015

Azienda sanitaria universitaria integrata -Trieste

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di tecnico sanitario di radiologia medica (collaboratore tecnico sanitario, cat. D).

In esecuzione del decreto n. 226 dd. 21/03/2018, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
4 posti di tecnico sanitario di radiologia medica
(collaboratore tecnico sanitario, cat. D)

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33.

Alla presente procedura concorsuale pubblica saranno applicate:

1. le disposizioni di cui
   - al DPR 487/94 inerenti l'accesso agli impieghi nella P.A.
   - al DPR 220/01 inerenti la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale;
   - alla L. 125/1991, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
   - all'art. 20 della L. 104/1992 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.

2. I benefici previsti, ove applicabili, dalle specifiche norme di legge che prevedono una riserva di posti. Si elencano, in particolare, le eventuali casistiche di riserva dei posti che trovano applicazione alla presente procedura:
   - riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 11.03.1999, n.68 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero di altre disposizioni di legge che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. La riserva di cui alla L. 68/1999 si applica si soli candidati che risultano disoccupati sia alla data d'invio della domanda di adesione al concorso che alla data di adozione degli atti di approvazione della graduatoria e di assunzione presso l'ente di assegnazione;
   - riserva di posti a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata delle tre Forze Armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché dei volontari in servizio permanente;
   - riserva di posti a favore del personale dipendente con rapporto a tempo indeterminato in profilo diverso da quello a concorso presso l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS).

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

1. laurea specifica riferita al profilo a concorso, ovvero diplomi e attestati conseguiti in base a precedenti ordinamenti, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.

2. iscrizione all'albo professionale *(l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio).*

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Ai sensi delle disposizioni vigenti di materia di ammissione ai concorsi banditi dal SSN, possono parteciparvi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a. essere cittadini italiani, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
   ovvero, in applicazione di quanto disposto dall'art. 38 del D.Lgs 30/03/01, n. 165,
   - essere cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea;
   - essere cittadini di paesi terzi, familiari di cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea e titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
   - essere cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

   (I cittadini stranieri possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale, e fatte salve, in ogni caso, le disposizioni in materia di conoscenza della lingua italiana.)
b. idoneità fisica all'impiego

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego – con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità Sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.ro 761, è dispensato dalla visita medica.

c. titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere *(ove conseguito all'estero, lo stesso dovrà essere riconosciuto in Italia secondo le norme vigenti in materia)*;
d. Iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati, destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

PRESENTAZIONE DOMANDA, MODALITA' E TERMINI

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno presentare domanda in carta semplice, **FIRMATA pena ESCLUSIONE**, redatta secondo lo schema allegato al presente bando.

Nella domanda gli aspiranti dovranno obbligatoriamente dichiarare, sotto la propria personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;
b) il codice fiscale
c) il possesso della cittadinanza italiana o di una delle condizioni equiparate;
d) il comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime *(adempimento limitato ai soli cittadini italiani);*
oppure:
il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza *(adempimento limitato ai cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea e agli italiani non appartenenti alla Repubblica)*;
e) eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);
f) i titoli di studio posseduti *(necessari per l'accesso al posto a concorso)*;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari *(solo per coloro che erano assoggettati all'obbligo di leva);*
h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione, di precedenti rapporti di pubblico impiego
ovvero
di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata ad ogni effetto di legge, a dichiarazione di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);
l) l'eventuale possesso di titoli che diano diritto a usufruire di riserva, precedenza o preferenza a parità di valutazione, secondo quanto indicato dall'art. 5 DPR 487/94 *(allegare la documentazionei probatoria o corrispondente dichiarazione sostitutiva)*;
m) il diritto all'applicazione dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104 specificando la necessità di eventuali ausili e/o di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;
n) il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso.

La domanda e la relativa documentazione dovranno essere indirizzate

All'Ufficio Concorsi dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste
Via del Farneto 3 - 34142 Trieste

e presentate esclusivamente nei termini di apertura del bando, e cioè dalla data di pubblicazione dell'avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale, Serie Concorsi e sino al 30° giorno successivo (vedi pag. 1), mediante una delle seguenti modalità:

- consegnata a mano, o tramite corriere privato, all'Ufficio Protocollo, al IV piano della sede aziendale di via del Farneto 3 - Trieste, nei limiti temporali di apertura del bando, e negli orari di lavoro dell'Ufficio stesso (da lunedì a giovedì: 7.45 – 15.45, venerdì:7.45 – 12.45);

- spedita a mezzo raccomandata A.R., nei limiti temporali di apertura del bando;

- inviata, esclusivamente tramite la casella personale di Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato, all'indirizzo **asuits@certsanita.fvg.it**, nei limiti temporali di apertura del bando e non oltre il termine ultimo di possibile invio, fissato alle ore **23:59:59** del giorno di scadenza del presente bando. Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura, l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all'indirizzo di posta elettronica certificato sopra indicato, o l'invio tramite PEC intestate ad altre persone fisiche o giuridiche. La domanda dovrà essere datata, firmata e scansionata in formato PDF. Lo stesso formato dovrà essere utilizzato anche per tutta la documentazione allegata. Si raccomanda di specificare nell'oggetto della PEC il riferimento alla presente procedura, di non zippare i file e di non superare i 20 MB per e-mail (se necessario effettuare più invii).

Ai fini dell'ammissione faranno fede:
- in caso di invio a mezzo raccomandata A.R., il timbro a data dell'ufficio postale accettante;
- in caso di spedizione a mezzo di corriere privato, idonea attestazione della data di consegna al corriere stesso;
- in caso di spedizione da casella PEC, gli estremi di invio certificati dal sistema elettronico;
- in carenza varrà la data di acquisizione al protocollo aziendale.

L'eventuale riserva d'invio successivo di documenti è priva di effetto.

L'ASUITS declina ogni responsabilità in caso di:
- eventuale smarrimento della domanda o di documenti spediti a mezzo servizio postale con modalità ordinarie o a mezzo corriere privato
- dispersione di comunicazioni dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici
- impossibilità di accesso ai files allegati alla domanda inviate tramite PEC diversamente da quanto descritto nelle precedenti indicazioni riguardanti le modalità di trasmissione della domanda.

DOCUMENTAZIONE

In relazione alla documentazione da allegare, si richiama l'attenzione dei candidati sul fatto che dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche, introdotte con l'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Pertanto, ai fini della presente selezione**, non può essere accettato alcun tipo di certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni,** e, conseguentemente, ove comunque allegate, **non verrà preso in considerazione quanto in esse contenuto.**

Alla domanda i candidati dovranno quindi allegare:

1) *il curriculum formativo professionale, datato e firmato, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nel rispetto delle indicazioni per una corretta compilazione contenute nello schema allegato al bando* ***(scaricabile dal sito internet aziendale anche nel formato word)****;*
2) *la ricevuta del versamento della tassa di Euro 10,33.-*
   - ***Il pagamento potrà essere effettuato mediante:***
   - *vaglia postale;*
   - *versamento sul conto corrente postale n.ro 10347342 con specifica indicazione, nella causale del versamento, del concorso di cui trattasi;*
   - *mediante bonifico bancario con motivazione dettagliata delle finalità di versamento (Tesoriere UniCredit spa, IBAN IT 18 J 02008 02205 000103534551.*

   La tassa non potrà in nessun caso essere rimborsata, anche in caso di revoca del concorso;

3) *la fotocopia di un documento di identità in corso di validità;*
4) *eventuale ulteriore documentazione riferita a situazioni ed attività non già autocertificate nel curriculum di cui al punto 1;*
5) *elenco degli eventuali documenti di cui al punto 4.*

Le pubblicazioni saranno valutate se risulteranno edite a stampa ed allegate alla domanda. Potranno essere presentate sia in cartaceo, in copia semplice con attestazione complessiva di corrispondenza agli originali, sia su supporto informatico, rigorosamente in formato PDF.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse e redatte in forma esaustiva in tutte le componenti. Quanto non correttamente autocertificato non sarà oggetto di valutazione.
L'Amministrazione, ai sensi degli artt. 71 e 72 DPR 445/2000 è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione – ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi- sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

ESCLUSIONE DAL CONCORSO
L'esclusione dal concorso è disposta dall'Azienda e va comunicata agli interessati entro 30 giorni dalla data di esecutività del provvedimento.
Sono escluse dal concorso le domande carenti anche in uno solo dei requisiti di ammissione, quelle mancanti di firma, quelle inoltrate al di fuori dei termini prescritti dal bando, quelle mancanti degli elementi essenziali a supporto delle dichiarazioni rese, e quelle per le quali non è pervenuta entro i termini richiesti la successiva regolarizzazione in caso di mancato di pagamento della tassa concorsuale.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione d'esame è nominata dall'Azienda, nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 27.03.01 n. 220.

PUNTEGGIO PER I TITOLI E PER LE PROVE D'ESAME
La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli
b) 70 punti per le prove d'esame

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 20 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale

Il superamento di ciascuna delle previste prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione minima, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
Per il superamento della prova pratica e della prova orale tale limite corrisponde ad almeno 14/20.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

Titoli di carriera	massimo p.	15
Titoli accademici e di studio	massimo p.	5
Pubblicazioni e titoli scientifici	massimo p.	3
Curriculum formativo e professionale	massimo p.	7

PROVE DI ESAME
Prova scritta: *svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti:*
a) *l'area delle discipline fondamentali relative all'ambito professionale del tecnico sanitario di radiologia medica indicate dall'ordinamento didattico*
b) *l'area etico deontologica: la responsabilità deontologica e il codice deontologico del tecnico sanitario di radiologia medica*
c) *l'area della legislazione sanitaria e dell'orientamento professionale: legislazione sanitaria nazionale e regionale, norme e decreti sul profilo messo a concorso;*

d) *l'area del diritto amministrativo e del lavoro: il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ed in particolare nel servizio sanitario nazionale; codice di comportamento e profili di responsabilità del dipendente pubblico; cenni in materia di sicurezza sul lavoro*

Prova pratica*:sarà svolta mediante una delle seguenti modalità:*
- *esecuzione di una indagine radiologica e/o di tecniche*
- *acquisizione ed elaborazione di immagini digitali*
- *controlli di qualità*
- *predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale con simulazione di situazioni specifiche*

Prova orale:
- *colloquio attinente le materie proposte per la prova scritta;*
- *accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;*
- *accertamento della conoscenza della lingua inglese.*

PRESELEZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI
Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.P.R. 220/01, l'Amministrazione - al fine di garantire una gestione funzionale della commissione -, in caso di ricevimento di un elevato numero di domande, si *riserva la facoltà* di effettuare una preselezione predisposta direttamente dall'Azienda o con l'ausilio di aziende specializzate in selezione del personale, per determinare il numero di 100 candidati da ammettere alle successive prove concorsuali.

La preselezione, che non è prova concorsuale, consisterà nella risoluzione di un test basato su una serie di domande a risposta multipla, sulle materie oggetto delle prove concorsuali e potrà essere effettuata anche con procedura automatizzata che prevede direttamente l'utilizzo di supporti informatici.

Le indicazioni e modalità sullo svolgimento della prova verranno comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa. In quella sede verrà anche data comunicazione dei criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi.

Il diario dell'eventuale preselezione sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami, non meno di 15 giorni prima della data di espletamento della stessa.
Tale pubblicazione varrà quale comunicazione personale ai candidati che, pertanto, dovranno presentarsi nella data, ora e sede indicate sulla G.U.

Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di identità.

Tutti i candidati che avranno presentato regolare domanda di partecipazione al concorso saranno ammessi con riserva alla preselezione ed il relativo elenco verrà pubblicato, unitamente al diario di preselezione, verrà pubblicato anche sul sito dell'Azienda (www.asuits.sanita.fvg.it), nella sezione *Concorsi ed Avvisi*.

Verranno però esclusi dalla preselezione coloro che avranno presentato la domanda senza sottoscrizione o priva dell'allegata ricevuta di pagamento della tassa concorsuale (salvo che i candidati stessi non si presentino alla preselezione con la ricevuta dell'avvenuto pagamento).

LA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA PRESELEZIONE, PER QUALSIASI MOTIVO, COMPORTERÀ AUTOMATICAMENTE L'ESCLUSIONE DAL CONCORSO.

Saranno ammessi alla prima prova concorsuale i candidati che, superata la preselezione, risulteranno ricoprire i primi 100 posti. Saranno altresì ammessi tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del 100° candidato.

Il punteggio conseguito alla preselezione non influisce sulla valutazione della prova concorsuale.

Al termine della preselezione, le relative comunicazioni, con valore di notifica a tutti i candidati, avverranno mediante pubblicazione sul sito internet www.asuits.sanita.fvg.it, sezione Concorsi ed avvisi, degli elenchi riguardanti i

- candidati utilmente collocati nella preselezione e ammessi alla prima prova concorsuale;
- candidati esclusi per non essersi collocati in posizione utile;
- candidati esclusi per non essersi presentati alla prova.

I candidati che avranno superato la preselezione saranno convocati alla prima prova concorsuale con le modalità previste al punto successivo del presente bando.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI ALLE PROVE CONCORSUALI

Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami non meno di 15 giorni prima dell'espletamento della stessa ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, con raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica ed orale, sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alle prove pratica e orale sarà dato ai singoli candidati almeno **20 giorni prima** di quello in cui essi debbono sostenerla. Tale comunicazione avverrà attraverso la pubblicazione sul sito www.asuits.sanita.fvg.it – Concorsi e avvisi.

I candidati che risulteranno assenti nel giorno, ora e luogo indicati nella convocazione, anche se per motivi di forza maggiore, saranno dichiarati rinunciatari e quindi esclusi dalla selezione.

Tutte le prove del concorso, sia scritto che pratica che orale, non potranno aver luogo nei giorni festivi (incluse le festività religiose ebraiche e valdesi).

GRADUATORIA – TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La commissione esaminatrice al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze (art. 17, D.P.R. 220/01).
La graduatoria finale dei candidati, riconosciuta la regolarità degli atti, verrà approvata dal Direttore Generale dell'Azienda o suo delegato, sarà immediatamente efficace e potrà eventualmente essere concessa in uso ad altre Pubbliche Amministrazioni.
La graduatoria dei vincitori è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. La durata dell'efficacia è quella prevista dalla vigente legislazione in materia.

CONFERIMENTO DEI POSTI E ASSUNZIONE

Il vincitore sarà invitato ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine indicato dall'azienda e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, la documentazione che gli verrà richiesta ai fini del completamento della procedura di assunzione.
L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
I vincitori del concorso che non si presentino, nei termini indicati dall'Azienda, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro saranno considerati rinunciatari.
Una volta sottoscritto il contratto, il vincitore che non assumesse servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito nel contratto individuale di lavoro decadrà dall'assunzione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi delle disposizioni di cui al DLG 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio Concorsi ed Assunzioni, per le finalità di gestione della procedura di selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo e gli adempimenti derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e repressione della corruzione e dell'illegalità nei limiti e condizioni dalle stesse individuate.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione dal concorso.

Il candidato, nel testo della domanda di partecipazione al concorso, dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

ACCESSO AGLI ATTI E RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI
L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della Commissione esaminatrice è possibile alla conclusione del concorso.

La documentazione presentata a corredo della domanda è ritirabile dall'interessato o da altra persona munita di delega, decorsi 60 giorni dalla data di approvazione degli atti concorsuali e sino ai trenta giorni successivi alla scadenza od all'esaurimento della graduatoria.

Decorso tale termine la medesima documentazione sarà avviata al macero.

NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non particolarmente contemplato nel presente avviso si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

- -

L'AZIENDA SI RISERVA LA FACOLTÀ DI PROROGARE, SOSPENDERE O REVOCARE IL BANDO STESSO, PER EFFETTO DI DISPOSIZIONI REGIONALI O NAZIONALI IN MATERIA DI ASSUNZIONI O QUALORA NE RILEVASSE LA NECESSITÀ E L'OPPORTUNITÀ.

- -

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi, nell'orario d'ufficio, all'U.O. Concorsi, Selezioni e Assunzioni - Struttura Complessa Gestione delle Risorse Umane – via del Farneto n. 3 Trieste.

http://www.asuits.sanita.fvg.it

040399/-5071-5127-5154
da LUN a VEN: 10 – 12

concorsi@asuits.sanita.fvg.it

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Adriano MARCOLONGO

All'UFFICIO CONCORSI
dell'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA
Trieste

La/il sottoscritta/o ***(scrivere in stampatello o utilizzare il formato word scaricabile dal sito aziendale)***

NOME																
COGNOME																
C.F.																

CHIEDE

di essere ammessa/o al concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. ____ posti di

____
(specificare il concorso cui si intende partecipare)

A tal fine, con finalità di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara le seguenti generalità ed informazioni ***(scrivere in stampatello e barrare le caselle di riferimento)***

- Nata/o a____ il ___/___/_______
- residente a ____Prov______

  in via ____ n. ___
- tel. _____________________ e –mail __________________@____________
- ☐ di essere di cittadinanza italiana

  ovvero

  ☐ di **non** essere di cittadinanza italiana ma di essere in possesso della seguente condizione equiparata

  ____
- ☐ di essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune ***(o Stato estero)*** di ____________________

  ____

  ovvero

  ☐ di **non** essere iscritta/o per il seguente motivo ________________________________
- ☐ di **non** aver riportato condanne penali e non avere pendenze in tal senso

  ovvero

  ☐ di aver riportato le seguenti condanne ***(anche se vi sia stata amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale)***

  ____
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso: ***(specificare la laurea specifica riferita al profilo a concorso, ovvero diplomi e attestati equipollenti o equiparati conseguiti in base a precedenti ordinamenti)***

____

conseguito presso ____il__/__/_______

– ☐ di **non** aver prestato servizio militare
ovvero
☐ di aver prestato servizio militare come da dettaglio evidenziato nell'allegato curriculum, reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

– ☐ di **non** aver prestato servizio quale dipendente di una pubblica amministrazione
ovvero
☐ di aver prestato o prestare servizio quale dipendente di una pubblica amministrazione come da dettaglio evidenziato nell'allegato curriculum, reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

– ☐ di **non** essere stato/a dispensato/a, destituito/a o licenziato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione
ovvero
☐ di essere stato/a dispensato/a, destituito/a o licenziato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione

– di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo ____

(allegare eventuale documentazione probatoria o dichiarazione sostitutiva)

– di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel bando di riferimento;

– che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

Cognome e nome____

Via/Piazza ____**n.**____

C.A.P. __________**Città**____

Allega alla presente:
1. **il curriculum formativo e professionale datato e firmato, reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445** ***(obbligatorio)***
2. **la ricevuta del versamento della tassa di Euro 10,33** ***(obbligatorio)***
3. **la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità** ***(obbligatorio)***

nonché un elenco degli ulteriori titoli allegati. ***(solo se vengono allegati altri documenti oltre a quelli già indicati nei tre precedenti punti 1, 2 e 3)***

Luogo e Data_________________________

____
(***firma per esteso e leggibile***)

Dichiara altresì di trovarsi in una delle condizione di cui all'art. 3 della L. 104/92 e pertanto di avere necessità nel corso dello svolgimento della prova scritta di n.______minuti aggiuntivi, nonché dell'ausilio di ____

(***allegare idonea certificazione medica)***

____
(***firma per esteso e leggibile***)

CURRICULUM VITAE
(N.B: PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE E VALUTAZIONE, LEGGERE LE NOTE SOTTO RIPORTATE)

Reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 secondo forma di
- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**
- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**

Generalità ***(INDICARE SOLO COGNOME E NOME)***		

ESPERIENZA LAVORATIVA ***(Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto)***

Periodo[1]		
Profilo professionale[2]		
Datore di lavoro[3]		
Tipologia dell'Azienda[4]		
Tipo di impiego[5]		

ISTRUZIONE ***(Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun titolo conseguito)***

Data conseguimento titolo[6]		
Istituzione[7]		

____

[1] **Indicare le date complete di inizio e fine *(specificare in tal caso le cause della risoluzione)* del rapporto di lavoro o del servizio militare**

[2] **Indicare con precisione il profilo *(l'incarico, se militare)* e, ove presenti, la disciplina di inquadramento e la eventuale titolarità di incarichi**

[3] **Indicare con precisione la denominazione del datore di lavoro ed il relativo recapito**

[4] **Indicare se pubblica, privata o accreditata ecc.**

[5] **Specificare se trattasi di dipendente, di lavoro autonomo, somministrato, specialista convenzionato, collaborazione, borsa di studio, socio di cooperativa, se a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o con orario ridotto *(indicare le h/settimana)* ecc.**

[6] **Indicare la data precisa o l'anno di conseguimento**

Titolo conseguito[8]		
Durata complessiva[9]		

NOTE DI COMPILAZIONE

---

[7] **Indicare con precisione la denominazione , la sede e la tipologia dell'istituzione presso la quale è stata conseguito il titolo**

[8] **Indicare con precisione il titolo conseguito *(se laurea del nuovo ordinamento specificare la classe)***

[9] **Indicare la durata legale del corso di studio**

FORMAZIONE *(Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun evento)*

Evento[10]		
Ente organizzatore[11]		
Titolo[12]		
Luogo di svolgimento[13]		
Periodo[14]		

CORSI DI LINGUA STRANIERA E DI INFORMATICA *(Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun evento)*

Evento[15]		
Ente organizzatore		
Titolo		
Luogo di svolgimento		
Periodo		

PUBBLICAZIONI *(Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuno dei lavori, raggruppati per tipologia: abstract, poster, capitoli, articoli ecc. ecc.)*

Autore[16]		
Titolo[17]		
Pubblicato su[18]		
Data pubblicazione[19]		

Rendo le dichiarazioni contenute nel presente curriculum consapevole delle sanzioni penali, nel caso di affermazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del DPR 445 del 28.12.2000.

Luogo e data ______________________

____
(*firma per esteso e leggibile*)

____

10 Specificare se trattasi di corso di formazione o aggiornamento, convegno, congresso, meeting ecc.

11 Indicare con precisione la denominazione dell'ente organizzatore

12 Citare per esteso il titolo o la finalità dell'evento

13 Specificare dove si è svolto l'evento

14 Specificare le date di inizio e fine dell'evento, la durata i n ore ovvero, se previsti, gli ECM accreditati

15 Vedi note da 10 a 14

16 Se più autori, indicare in grassetto il proprio nome

17 Indicare per esteso il titolo del lavoro

18 Specificare gli atti di riferimento , se capitolo, il titolo del libro e, se rivista, il nome della rivista e se trattasi di rivista nazionale o internazionale

19 Indicare il numero e la data della rivista o la data di pubblicazione del libro o degli atti

18_14_3_CNC_CENTRO CRO CONCORSO 1 COLL AMM CAT D CONTABILITA_020_INTESTAZIONE

Centro di riferimento oncologico - CRO - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico - Aviano (PN)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore amministrativo professionale cat. D a tempo indeterminato per l'area contabilità e controllo di gestione.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 26.03.2018 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di

un posto di Collaboratore amministrativo professionale,
categoria "D", fascia economica iniziale
per l'area contabilità e controllo di gestione

La procedura concorsuale per la copertura del suddetto posto è regolata dal presente bando; per tutto quanto non espressamente disciplinato nello stesso si intendono richiamate a tutti gli effetti le disposizioni vigenti in materia di concorsi per gli Enti del S.S.N., in particolare il D.P.R. n. 220/2001 e s.m.i..
Il rapporto di lavoro, per quanto concerne il trattamento economico e gli istituti normativi, è determinato in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l'area del comparto del SSN.
Il concorso è inoltre disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"* e s.m.i. e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e s.m.i..
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (art. 57 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.).
Si applicano inoltre: in materia di trattamento dei dati personali quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*; in materia di documentazione amministrativa quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*con le modifiche introdotte dall'art. 15 della L. 12 novembre 2011, n. 183.
Si precisa che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L. 12.11.2011, n. 183, tutti i titoli e tutte le situazioni utili che il candidato ritenga di far valere dovranno essere prodotti esclusivamente nella modalità dell'autocertificazione come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) poiché ai sensi della sopra citata L. 183/2011 e secondo quanto stabilito dalla Direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a far data dall'1 gennaio 2012, è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di richiedere o accettare certificati contenenti informazioni già in possesso delle P.A..

Sono di seguito riportati:
- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per il posto a concorso;
- nella seconda parte, normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

PRIMA PARTE
Requisiti specifici di ammissione
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:

Possesso di uno dei seguenti Titoli di Studio:
Diploma Laurea (DL) secondo il previgente ordinamento universitario in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Sociologia, Economia e Commercio; sono fatte salve le equiparazioni previste dalle vigenti disposizioni.
Ove il titolo di studio universitario non indichi la classe di appartenenza l'interessato è tenuto a richiedere l'informazione all'Ateneo che ha rilasciato il titolo medesimo e ad indicare la classe di laurea nella domanda di ammissione e nelle relative autocertificazioni.
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento (autorità emittente, data, numero) attestante, ex art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, l'equivalenza al corrispondente titolo di studio italiano.
Sono fatte salve eventuali equipollenze previste dalla normativa vigente.

PRESELEZIONE
Ai sensi dell'art. 35, comma 3 let. a) del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 3, comma 4 del D.P.R. n. 220/2001 - al fine di garantire una gestione funzionale della commissione - qualora dovesse pervenire un numero di domande di partecipazione superiore a cinquanta (50), verrà effettuata una preselezione predisposta direttamente dall'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Centro di Riferimento Oncologico di Aviano.

L'EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA SI SVOLGERÀ IL GIORNO 18 GIUGNO 2018 CON INIZIO DELLE OPERAZIONI ALLE ORE 09.30 PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PORDENONE, SITO IN VIA FRATELLI ROSSELLI - 33170 PORDENONE.
LO SVOLGIMENTO DELLA PRESELEZIONE NONCHE' EVENTUALI VARIAZIONI DI SEDE, DATA E ORA DELLA STESSA SARANNO COMUNICATI MEDIANTE AVVISO PUBBLICATO SUL **SITO WEB** DELL'ISTITUTO ALL'INDIRIZZO www.cro.sanita.fvg.it.
Con successivo comunicato e nella medesima modalità, verrà pubblicato l'elenco dei candidati risultati idonei nella preselezione e ammessi a sostenere la prova scritta.
NON SARANNO EFFETTUATI ULTERIORI TIPI DI COMUNICAZIONE; I SUDDETTI AVVISI AVRANNO VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI NEI CONFRONTI DI TUTTI I CANDIDATI.

La preselezione consisterà nella risoluzione di un test basato su una serie di domande a risposta multipla sulle materie delle prove concorsuali e/o su materie di cultura generale. La preselezione potrà essere effettuata anche con procedura automatizzata che prevede direttamente l'utilizzo di supporti informatici.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento della prova verranno comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Poiché la preselezione non costituisce prova concorsuale, tutti i candidati che avranno presentato, entro il termine previsto e con le prescritte formalità, la domanda di partecipazione al concorso saranno ammessi alla preselezione medesima; il possesso dei requisiti previsti dal bando sarà successivamente accertato esclusivamente per coloro che nella graduatoria della preselezione si troveranno in posizione utile per l'accesso alle prove concorsuali.
Saranno ammissibili alla prova scritta (prima prova concorsuale) i primi cinquanta (50) candidati meglio classificati nella preselezione nonché tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato 50° classificato; l'eventuale accertamento dell'insussistenza dei requisiti da parte di uno o più dei candidati ammissibili comporterà l'esclusione del/dei candidato/i medesimo/i e il conseguente scorrimento della graduatoria della preselezione (sempre entro le 50 unità e pari merito del cinquantesimo classificato).
Durante lo svolgimento della prova preselettiva non è permesso ai candidati comunicare tra loro o con altri. È vietato l'uso in aula di telefoni cellulari e qualsiasi altra strumentazione atta a consentire ai candidati la comunicazione con l'esterno. È altresì vietata l'introduzione in aula di testi di qualsiasi genere.
Saranno esclusi dal concorso i candidati che contravvengono alle disposizioni sopra indicate.

LA MANCATA PRESENZA ALLA PRESELEZIONE, PER QUALSIASI MOTIVO, SARÀ CONSIDERATA COME RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.

Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di identità e riconoscimento. **Si intende per documento di identità e riconoscimento uno dei documenti di cui all'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..**

Il punteggio conseguito con la preselezione non ha rilevanza nella valutazione delle prove concorsuali e non concorre a determinare il punteggio finale.

Concluse le operazioni preselettive, sul sito aziendale www.cro.sanita.fvg.it verrà pubblicato l'elenco dei candidati che hanno superato la preselezione medesima. Coloro che non risulteranno in detto elenco devono intendersi esclusi dalla procedura concorsuale per non aver superato la preselezione.

La convocazione alla successiva prova scritta (prima prova concorsuale) avverrà con le modalità previste al punto 9 del presente bando.

Prove d'esame
Le prove d'esame sono le seguenti:
a) *prova scritta*:
svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o questionario a risposta multipla su argomenti inerenti al profilo messo a concorso, con particolare riferimento all'area della contabilità;

b) *prova teorico-pratica*:

esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualifica professionale richiesta;

c) *prova orale*:
colloquio nelle materie delle prove scritte.
Si procederà inoltre all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e alla verifica della conoscenza della lingua inglese.

A mero titolo esemplificativo, ferma restando l'autonomia della Commissione nella scelta degli argomenti e delle modalità di formulazione delle prove, si elencano possibili ambiti su cui potrebbero vertere le prove concorsuali: contabilità generale, contabilità analitica, scienza delle finanze, diritto amministrativo, legislazione sanitaria nazionale e regionale, organizzazione delle aziende ed enti del SSN, organizzazione e gestione del personale, programmazione sanitaria, normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, elementi di diritto penale (limitatamente ai delitti contro la Pubblica Amministrazione), elementi di diritto civile (limitatamente alle obbligazioni).

SECONDA PARTE
NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per l'eventuale copertura, secondo l'ordine della stessa, di posti vacanti o disponibili per supplenza.

Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano si riserva la facoltà di autorizzare l'utilizzo della graduatoria del concorso da parte di altre Aziende ed Enti del S.S.N. che ne facciano eventuale richiesta. A tal fine potrà trasmettere, alle Aziende ed Enti richiedenti, i dati identificativi dei candidati risultati idonei. La partecipazione al presente concorso configura consenso del candidato al trattamento dei dati personali anche per la finalità in argomento.

2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE AI PROCEDIMENTI CONCORSUALI

I requisiti di ammissione, **specifici** e **generali**, devono essere posseduti alla **data di scadenza** del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti *requisiti generali*:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Amministrazione prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, co. 1, del DPR 20.12.1979, n. 761;
c) titolo di studio per l'accesso ai posti messi a concorso;

I cittadini stranieri, comunitari ed extra comunitari, dovranno:
- produrre il titolo di studio richiesto per l'accesso al corso corredato di traduzione ufficiale giurata in lingua italiana, in stesura originale o copia autenticata;
- essere in possesso e produrre una dichiarazione di valore del titolo di studio, rilasciata dalla rappresentanza italiana competente per territorio nel paese d'origine e da traduzione rilasciata dai tribunali ordinari competenti per territorio.

Le modalità sopradescritte sono valide anche per i cittadini italiani nel caso in cui alleghino alla domanda titoli conseguiti all'estero e non redatti in lingua italiana.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché negli altri casi in cui le disposizioni vigenti escludono l'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

3. MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al DIRETTORE GENERALE del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano e presentata o spedita nei modi e nei termini specificati al successivo punto 5.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione:

a) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita e la residenza;
b) la precisa indicazione del concorso cui intende partecipare;
c) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui alla vigente normativa; i cittadini non italiani devono altresì dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento, e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (DPCM 7.2.1994, n. 174 in coerenza alle nuove norme introdotte con l'art.7 della Legge 6 agosto 2013 n.97);
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) eventuali condanne penali riportate;
f) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) il domicilio, con il numero di codice postale, presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione cartacea, compreso il numero di telefono; in caso di mancata indicazione del domicilio, vale la residenza di cui alla lettera a). Si precisa che nel caso il candidato abbia utilizzato o indicato un indirizzo PEC, quale proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale, lo stesso sarà utilizzabile dal CRO per eventuali comunicazioni telematiche, con la medesima efficacia delle comunicazioni cartacee al domicilio/residenza;
l) di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs.vo 30.6.2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata.

I candidati portatori di handicap, beneficiari dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno indicare nella domanda l'ausilio di cui necessitano relativamente al proprio handicap e gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame. A tal fine gl'interessati dovranno produrre apposita documentazione da cui si rilevi l'esigenza dei sussidi e l'indicazione dei tempi pratici necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere *e)* e *h)* verranno considerate come il non aver riportato condanne penali ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

Chi ritenga di avere titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicitamente da un documento probatorio allegato.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76, comma 1 del citato D.P.R.

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il candidato **dovrà** allegare alla domanda:

- **originale della ricevuta di versamento della tassa di concorso di Euro 10,33** in nessun caso rimborsabile, e ciò ai sensi della legge 26.4.1983 n. 131, da versarsi con le seguenti modalità:
versamento su conto corrente postale n. **10585594** intestato al *Tesoriere del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN)* (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);

- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità e riconoscimento personale, leggibile in tutte le sue parti, valido. Si intende per documento di identità e riconoscimento uno dei documenti di cui all'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato deve inoltre allegare tutte le autocertificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
In particolare dovrà presentare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato. In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate ovvero autocertificate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato ovvero redatto in forma di autocertificazione, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (art. 21 DPR 220/2001) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella attestazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 220/2001.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere documentati esclusivamente secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 220/2001 e delle vigenti norme in materia di ordinamento militare.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, possono essere rese:

a) negli appositi moduli predisposti dall'Istituto o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, e spedite o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;
b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;
c) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà senza il rispetto di una delle modalità sopra indicate, comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

a) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e per il servizio militare: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione – datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale di inquadramento, eventuale disciplina di inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato o a tempo determinato, se trattasi di lavoro a tempo pieno, definito o parziale; il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quella di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto, e posizione in merito al disposto di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto ne vanno indicate esattamente le cause. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici.
b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;
c) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità all'originale. Nella dichiarazione, che di fatto vale come un'autentica di copia, vanno elencati dettagliatamente tutti i documenti di cui il candidato vuole attestarne l'autenticità.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Amministrazione, per quanto concerne la

documentazione non verificabile presso altre pubbliche amministrazioni. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non saranno prese in considerazione pubblicazioni in corso di stampa; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato. **Dovrà essere presentato dal candidato un elenco, previa numerazione, dettagliato delle stesse: la citazione bibliografica deve essere completa**. Il testo delle pubblicazioni deve essere presentato integralmente.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e con allegata la pertinente documentazione, deve essere indirizzata a: DIRETTORE GENERALE del CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO (PN).

Le domande devono MATERIALMENTE PERVENIRE, a pena di esclusione, **ENTRO IL TRENTESIMO GIORNO** dalla data di pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte IV Serie speciale – Concorsi ed esami. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva d'invio successivo di documenti è priva di effetto.

Le domande di partecipazione possono pervenire attraverso una delle seguenti modalità:

- **consegna a mano**: esclusivamente all'Ufficio Protocollo del CRO stesso – sito nei nuovi locali del blocco Centrali Tecnologiche (ingresso posteriore) nei pressi del parcheggio "B" riservato ai dipendenti – nei giorni feriali (sabato, domenica e festivi infrasettimanali esclusi) dalle ore 9:00 alle ore 13:00; all'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
- **con raccomandata AR del servizio postale pubblico**: le domande dovranno **materialmente** pervenire, pena l'esclusione dal concorso, entro il **trentesimo giorno** dalla data di pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte IV Serie speciale – Concorsi ed esami. ***Non*** saranno considerate valide le domande pervenute dopo il termine indicato, ancorché spedite entro il termine stesso (a tal fine ***non*** fa quindi fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante). Il CRO di Aviano non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora ciò dipenda da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del candidato, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. non saranno ugualmente imputabili all'amministrazione eventuali disguidi postali.
- **invio tramite PEC**: modalità utilizzabile solo a condizione che PEC e relativi allegati non abbiano un peso complessivo superiore a 40 Mb.
  Saranno prese in considerazione solo le domande trasmesse al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'Istituto protocollo@pec.cro.it utilizzando esclusivamente una casella di Posta Elettronica Certificata personale del candidato (non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da diversa casella di posta semplice/ordinaria o da PEC non personale del candidato, anche se inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata).
  Nel caso di corretta trasmissione dalla PEC personale del candidato alla PEC del C.R.O. sopra indicata, la domanda ed i relativi allegati devono essere prodotti come documenti elettronici in formato leggibile ma non modificabile (.pdf - .TIF - .jpeg).
  Il CRO di Aviano non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, come ad esempio nel caso di disguidi tecnici-informatici non imputabili a colpa dell'Amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server (come nel caso di eccessive dimensioni dei *file* trasmessi).

La domanda cartacea dovrà essere datata e firmata per esteso dal candidato.
La mancanza di sottoscrizione della domanda cartacea costituisce motivo di esclusione. La firma non deve essere autenticata.

Alla domanda di partecipazione, a prescindere dal mezzo di trasmissione, dovrà sempre essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità e riconoscimento valido e leggibile in tutte le sue parti. Si intende per documento di identità e riconoscimento uno dei documenti di cui all'art. 35 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Con la trasmissione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76, comma 1, del predetto D.P.R.

6. AMMISSIONE AL CONCORSO

All'ammissione al concorso provvede il competente Organo dell'Istituto.

7. ESCLUSIONE DAL CONCORSO

All'esclusione dal concorso provvede il competente Organo dell'Istituto e la stessa è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

8. COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale del Centro di Riferimento Oncologico.

9. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

LA PROVA SCRITTA SI SVOLGERÀ IL GIORNO 28 GIUGNO 2018 A PARTIRE DALLE ORE 09.30 PRESSO LA SALA CONVEGNI DEL PADIGLIONE "G" DELLA "FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA / VILLAGGIO DEL FANCIULLO" IN VIALE DE LA COMINA, 25 – PORDENONE.
Nel caso di svolgimento della preselezione, alla prova scritta saranno ammessi solo coloro che avranno superato la preselezione medesima.
EVENTUALI VARIAZIONI DI SEDE, DATA E ORA DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA SARANNO COMUNICATE MEDIANTE AVVISO PUBBLICATO SUL **SITO WEB** DELL'ISTITUTO ALL'INDIRIZZO www.cro.sanita.fvg.it; NON SARANNO EFFETTUATI ULTERIORI TIPI DI COMUNICAZIONE; DETTO AVVISO AVRÀ VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI NEI CONFRONTI DI TUTTI I CANDIDATI.

Il diario e la sede della **prova pratica** sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed Esami", non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (oppure PEC) non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova.
L'avviso per la presentazione alla **prova orale** sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
Le prove del concorso, sia pratiche che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità e riconoscimento, valido. Si intende per documento di identità e riconoscimento uno dei documenti di cui all'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

10. PUNTEGGIO

Per la valutazione dei titoli si applica quanto previsto dal D.P.R. 220/2001, i punteggi per i titoli e le prove d'esame sono complessivamente 100 così ripartiti
TITOLI: MAX PUNTI 30 così ripartiti:
- TITOLI DI CARRIERA: max punti 13
- TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: max punti 5
- PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: max punti 2

- CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: max punti 10

PROVE D'ESAME: **MAX PUNTI 70 così ripartiti**:

- PROVA SCRITTA: max punti 30
- PROVA PRATICA: max punti 20
- PROVA ORALE: max punti 20

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati *prima* dell'effettuazione della prova orale.

11. VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME

Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici come segue:

- PROVA SCRITTA: 21/30
- PROVA PRATICA: 14/20
- PROVA ORALE: 14/20

Si precisa che l'ammissione alla prova pratica e orale sono subordinate al superamento, rispettivamente, della prova scritta e della prova pratica.

12. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, APPROVAZIONE E DICHIARAZIONE DEL VINCITORE

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria dei candidati risultati idonei.

Per quanto concerne la previsione di cui al comma 7 dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si precisa che, nel caso in cui dei candidati ottengano il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, avrà la precedenza il candidato più giovane di età. La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede con proprio provvedimento, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

13. ADEMPIMENTI DEI VINCITORI

Il candidato dichiarato vincitore potrà essere invitato dal Centro di Riferimento Oncologico, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'immissione in servizio avverrà in ogni caso solo a seguito di sottoscrizione di contratto individuale di lavoro di cui all'art. 14 CCNL 1.9.1995 e s.m.i. per il personale del comparto sanità e verrà effettuata la visita medica di idoneità alla specifica mansione da parte del medico competente dell'Istituto.

14. Costituzione del rapporto di lavoro

L'assunzione del candidato resta comunque subordinata al permanere delle condizioni stabilite dalle leggi nazionali e regionali vigenti al momento dell'assunzione.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. 1.9.1995 e s.m.i. per l'area del comparto sanità.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- tipologia del rapporto di lavoro;
- data di inizio del rapporto di lavoro;
- qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
- attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
- durata del periodo di prova;
- sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Il destinatario dell'assunzione, sotto la sua responsabilità dovrà dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e dalle altre norme sul pubblico impiego. In caso contrario dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo ente.

Scaduto inutilmente il termine il CRO di Aviano comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

15. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi lo abbia conseguito mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con provvedimento dell'Organo competente.

16. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 15 del C.C.N.L. 1.9.1995 e s.m.i.. Allo stesso verrà attribuito, dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dai C.C.N.L. vigenti per l'area del comparto sanità.

17. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.

Il Centro di Riferimento Oncologico si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere, modificare o revocare il concorso stesso così come di non dar corso all'acquisizione qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità, a proprio insindacabile giudizio, per ragioni di pubblico interesse, anche con riferimento alla comunicazione ex art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed alla procedura di cui all'art. 30 del medesimo D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

18. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione dovrà manifestare di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs.vo 30.6.2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata.

Si precisa che ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati richiesti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle procedure selettive e per gli adempimenti conseguenti all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle **ore 11.00** alle **ore 12.30** di tutti i giorni feriali escluso il sabato, giorno in cui gli uffici rimangono chiusi, all'Amministrazione del Centro di Riferimento Oncologico - Via Franco Gallini, 2 - Aviano (PN) - Ufficio del Personale (Ufficio Concorsi) telefono **0434/ 659.216-445**.
L'estratto del presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami.

per delega del DIRETTORE GENERALE
Il SOSTITUTO DIRETTORE S.O.C. "LEGALE, AFFARI GENERALI E GESTIONE RISORSE UMANE"
- Dott. Massimo Zanelli –

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, leggibile in tutte le sue parti)

Al **DIRETTORE GENERALE**
del Centro di Riferimento Oncologico
Via Franco Gallini, 2
33081 AVIANO PN

Il/La sottoscritt ___ ____
(Nome COGNOME)

C H I E D E

di essere ammess _ al **concorso pubblico**, per titoli ed esami, per la copertura di un posto Collaboratore Amministrativo Professionale, cat. D, ruolo amministrativo del comparto del S.S.N. a tempo indeterminato, per l'area contabilità e controllo di gestione di codesto Istituto con scadenza il giorno ____________________________ .-

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dai benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (D.P.R. 445/2000, artt. 75 e 76)

d i c h i a r a

1) di essere nat… a …………………………………………………………………………… il ……………………………………, Codice fiscale …………………………………………………………;

2) di essere residente a ………………………………………………… CAP ………… (Prov. ………), Via ………………………………………………………………………………… n. …………….;

3) di essere in possesso della cittadinanza ……………………………………………………………;

PER I FAMILIARI DI UN CITTADINO DI STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA, NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO:
di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
PER I CITTADINI DI PAESI TERZI
di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
ovvero
di essere titolari dello *status* di rifugiato *ovvero* dello *status* di protezione sussidiaria;

4) di godere dei diritti civili e politici (per i cittadini stranieri anche nello Stato di appartenenza o di provenienza);

5) che il Comune di iscrizione nelle liste elettorali è: ……………………………… (ovvero, che i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime sono: …………………………);

6) di non avere mai riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato (e/o patteggiamento) per uno dei reati previsti dal capo I, titolo II, libro II del codice penale (**a**), e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure preventive, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non avere procedimenti penali in corso (**b**) …………………………………………………………………;

7) in riferimento a quanto previsto per l'attuazione della direttiva europea relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (**c**), di non aver riportato condanne per taluno dei reati previsti dal codice penale, ovvero di non essere stato destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;

8) di essere in possesso del seguente titolo di studio e degli altri requisiti specifici richiesti dal bando:

- Laurea in ……………………………………………………………… classe …………………………, conseguita il …………………… presso……………………………………………………………………;

9) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ………;

10) di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ……………………………………………………………………………………… (**d**);

*11) di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo (**indicare anche il riferimento normativo**):………*
……;

12) di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali *ex* D. Lgs. 196/2003, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti;

13) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

14) di necessitare, per l'espletamento della prova, dell'ausilio di ……………………………………… ………………………………………………… come da verbale di data ………………………… rilasciato dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap istituita presso ………………………………………………………………………………………………… (**e**);

15) che l'indirizzo, e/o l'indirizzo e-mail – con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

Sig. ………………………………………………………………………………………………

via/piazza ……………………………………………………………………………… n. ………

telefono ………………………………………… cellulare ……………………………………………

cap. n. ……………… città ……………………………………………………………………………

E-mail …………………………………………………………………………………………………

P.E.C. personale …………………………………………………………………………………

Dichiara altresì di essere consapevole e accettare che, in assenza delle suddette indicazioni di recapito, le comunicazioni cartacee verranno inviate al luogo di residenza e che nel caso di indicazione della PEC personale del sottoscritto la stessa sarà utilizzabile dal CRO per eventuali comunicazioni telematiche, con la medesima efficacia delle comunicazioni cartacee al domicilio/residenza.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in carta semplice.

d i c h i a r a   i n o l t r e

- di essere a conoscenza che il proprio curriculum formativo e professionale allegato alla presente domanda, qualora *non* formalmente documentato ovvero reso sotto forma di autocertificazione, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, *non* produce attribuzione di alcun punteggio, *né* costituisce autocertificazione;

☐ Allega copia del documento d'identità e riconoscimento (**f**):
(indispensabile se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi)

____ N. _______________.

rilasciato in data: ____________ da ____________________________________
(indicare l'Ente che ha rilasciato il documento)

con scadenza prevista in data: ________________

_______________, lì ____________
(luogo e data)

____
Il/La dichiarante (firma per esteso)

NOTE (*cancellabili prima della stampa*)

(a) i reati disciplinati dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale sono i delitti contro la pubblica amministrazione;

(b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;

(c) D. Lgs. 04.03.2014, n. 39 "*Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI*";

(d) **indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento**: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito – a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o presidio/disciplina di inquadramento e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego; **indicare altresì le esperienze lavorative/attività aventi contenuto analogo**: periodo di attività, tipo di rapporto (collaborazione, libera professione, ecc.…), ente/soggetto presso cui l'attività è stata svolta, ruolo ricoperto/contenuti dell'attività svolta, eventuale P.IVA, ecc.….;

(e) da compilare solamente da parte dei destinatari della legge n. 104/1992;

(f) si intende per documento di riconoscimento uno dei documenti di cui all'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2213
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fv.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

PIERPAOLO DOBRILLA - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali